

PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO
STRUMENTI CLXXXV

ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE

Statuti del Comune di Firenze
nell'Archivio di Stato
Tradizione archivistica e ordinamenti

Saggio archivistico e inventario
a cura di
GIUSEPPE BISCIONE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
2009

PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO
STRUMENTI CLXXXV

ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE

Statuti del Comune di Firenze
nell'Archivio di Stato
Tradizione archivistica e ordinamenti

Saggio archivistico e inventario
a cura di
GIUSEPPE BISCIONE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
2009

A Rossella, Tommaso e Noemi

«La gente dice non capisco il cubismo; questo non vuol dire che il cubismo non esiste. Io non capisco il cinese eppure lo parlano più di ottocento milioni di persone. Io dipingo quello che vedo. Nella mia vita ho visto e dipinto in modi diversi, ma mai cose che non abbia veduto o sperimentato».

Pablo Picasso

«C'è un solo modo per accedere alla scienza: incontrare un problema, rimanere colpiti dalla sua bellezza, innamorarsene, far nascere problemi-figli, fondare tutta una famiglia di problemi».

K. Popper

«La semplice raccolta di dati può divenire, nel migliore dei casi, soltanto un tipo di passatempo al coperto».

Sir Peter B. Medawar

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
Servizio III - Studi e ricerca

Direttore generale per gli archivi: Luciano Scala
Direttore del Servizio III: Patrizia Ferrara

Indici analitici dovuti alla cura e alla particolare competenza di Vieri Mazzoni

Riproduzioni digitali realizzate da Daniele Ciuffardi del Laboratorio di fotoriproduzione dell'Archivio di Stato di Firenze

© 2009 Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione generale per gli archivi
ISBN 978-88-7125-303-9

Vendita: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Libreria dello Stato
Piazza Verdi 10, 00198 Roma - editoriale@ipzs.it

Stampa: Tipografia Mura S.r.l.
via Palestro 28/A - 00185 Roma

SOMMARIO

<i>Presentazione</i> di Carla Zarrilli	XI
<i>Premessa</i> di Piero Fiorelli	XV
<i>Prefazione</i>	XIX
SAGGIO ARCHIVISTICO	
I. STATUTI E CODICI: CONSIDERAZIONI PRELIMINARI	1
1. La documentazione esistente nel fondo <i>Statuti del Comune di Firenze</i>	1
2. Lo stato degli studi e delle questioni	7
II. LE PERIODICHE REVISIONI ARBITRALI E LE REDAZIONI GIURISPERITALI DAL XII SECOLO AL 1415	13
1. Le revisioni arbitrali fino al 1322	13
2. Le revisioni del 1322, 1324 e 1325	20
3. La correzione degli statuti di messer Tommaso di ser Puccio da Gubbio	31
4. La correzione degli statuti di messer Giovanni di Giorgio Marocchini da Montegranaro	53
5. La compilazione statutaria del 1415	59
6. Considerazioni conclusive sulle revisioni statutarie dal sec. XII al 1415, a) una necessaria digressione: la gerarchia delle fonti negli statuti fiorentini; b) le revisioni fino al 1325; c) la revisione del 1355; d) le revisioni del XV secolo	81

III. LA TRADIZIONE ARCHIVISTICA: GLI INVENTARI DEL XV SECOLO	133
1. L'archivio custodito nella Camera del Comune	133
2. L'archivio delle Riformagioni	187
3. Gli inventari compilati fino a tutto il sec. XV che menzionano statuti	208
APPENDICE	
I registri delle provvisioni scritti al tempo di ser Folco di Antonio: schemi comparativi tra il condizionamento originario e quello attuale	224
IV. LA TRADIZIONE ARCHIVISTICA: GLI ORDINAMENTI DI GIUSTIZIA	231
1. Analisi dei codici superstiti: <i>Statuti</i> , 1, 2 e 3, la data della loro composizione, il contenuto. Il codice di <i>Capitoli del Comune di Firenze</i> , 41, 1	231
2. Un codice duecentesco degli Ordinamenti di Giustizia nella BNCF, <i>MS, Nazionale II, I</i> , 153	270
APPENDICE	
A. Le rubriche dei quattro codici degli Ordinamenti di giustizia	275
B. Gli Ordinamenti di giustizia compresi nei codici in relazione a quelli approvati nei Consigli	292
C. Le rubriche volgarizzate di <i>Statuti</i> , 2 col rinvio alle redazioni statutarie da cui sono tratte	308
D. Schemi dei fascicoli di <i>Statuti del Comune di Firenze</i> , 2	313
V. LA TRADIZIONE ARCHIVISTICA: I CODICI DEGLI STATUTI FINO AL 1325	315
1. Analisi dei codici superstiti e delle redazioni: i codici della redazione del 1322; <i>Statuti</i> , 4 e 6	318
2. I codici tardi della redazione del 1325: <i>Statuti</i> , 5 e 8	345
3. Altri due testimoni della redazione del 1325: <i>Statuti</i> , 7, e 9	387
4. Gli altri frammenti	396
5. La tradizione archivistica dei sei codici e degli altri frammenti: dove erano conservati, come sono pervenuti fino a noi. Conclusioni	419
VI. LA TRADIZIONE ARCHIVISTICA: I CODICI DEGLI STATUTI DEL 1355, 1409 E 1415	429
1. La compilazione di messer Tommaso di ser Puccio da Gubbio, analisi dei codici superstiti: <i>Statuti</i> , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22	430
2. La compilazione di messer Giovanni Marocchini da Montegranaro e quella dei professori dello Studio Bartolomeo Volpi da Soncino e Paolo di Castro, <i>Statuti</i> , 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30	459

3.	Una raccolta di ordinamenti suntuari tra i codici statutari: <i>Statuti</i> , 34	502
4.	I codici degli statuti in volgare: gli Ordinamenti di giustizia, la redazione di messer Tommaso volgarizzata sotto la direzione di ser Andrea di Lancia, le Provvisioni con forza di statuti del 1356-57, gli statuti del 1415 (<i>Statuti</i> , 2 (OG); 13 (Capitano, 1355); 19 (Podestà, 1355); <i>Statuti</i> , 33 (Provvisioni) e 31 e 32 (redazione del 1415)}	506
VII.	LA TRADIZIONE ARCHIVISTICA: GLI ORDINAMENTI ARCHIVISTICI DAL XVI SECOLO AI GIORNI NOSTRI	525
1.	Gli ordinamenti del Simeoni (1545); Pagnini (1776 e 1783); Brunetti (1791): il numero dei pezzi, i criteri di ordinamento	525
2.	Gli ordinamenti nell'Archivio centrale di Stato, i codici aggiunti e quelli espunti, le nuove accessioni. L'attuale ordinamento	548
3.	I testimoni statutari esemplati per l'uso dei privati	554
4.	Le edizioni a stampa, quelle storiche e le esperienze più recenti. I problemi delle edizioni di statuti fiorentini, le prospettive	562
APPENDICE		
	Tavole sinottiche degli inventari storici e di quelli moderni	619
VIII.	I PROTAGONISTI DELLE REVISIONI STATUTARIE: I NOTAI ED I GIURISTI, APPUNTI BIOGRAFICI	627
1.	Scribi e notai intervenuti nelle redazioni più antiche fino a quella del 1325	627
2.	La redazione del 1355: messer Tommaso ed i suoi collaboratori, messer Lapo di messer Giovanni da Prato e ser Taddeo di Lapo da Firenze	636
3.	Messer Giovanni di Giorgio Marocchini da Montegranaro	646
4.	La commissione del 1415 presieduta da messer Bartolomeo Volpi da Soncino	649
5.	La partecipazione di Paolo di Castro	661
INVENTARIO		675
BIBLIOGRAFIA		743
INDICI		
	Nomi di persona	770
	Nomi di luoghi	791
	Enti e materie	795

Dopo molti anni di lavoro viene oggi edito, nell'ambito delle Pubblicazioni degli Archivi di Stato, il ponderoso volume dedicato da Giuseppe Biscione al fondo "Statuti del Comune di Firenze".

Si tratta di un lavoro ampio e complesso, che per certi versi risulta difficile da inquadrare nelle consuete tipologie archivistiche. Certamente, infatti, ci troviamo di fronte ad un inventario analitico, lo strumento di corredo archivistico per eccellenza. Vengono inventariati, infatti, i 34 codici che formano il corpus statutario fiorentino.

Nell'inventariarli l'autore fa innanzitutto la scelta di non mutarne l'ordinamento. Pur esprimendo, infatti, varie riserve sull'ordinamento esistente, ritiene che, trovandosi di fronte ad un assetto ormai consolidato dalla tradizione e più che conosciuto e citato, non sia opportuno sconvolgerlo.

Una volta stabilito questo giusto principio, G. Biscione procede all'inventariazione del fondo in maniera più che analitica. Di ciascun codice fornisce una descrizione "esterna" veramente esaustiva, che scende al livello dei singoli fascicoli, che lo compongono. Ugualmente l'esame contenutistico è quanto di più approfondito ci si possa aspettare, arrivando anche in questo caso a livello di fascicolo o quando necessario di singola carta, individuando legami, rimandi interni, ed aggiungendo anche la descrizione che dell'unità archivistica era stata fatta negli inventari "storici" redatti sul fondo.

Si tratta, come si può ben capire, di un lavoro da certosino e le quasi 100 pagine che costituiscono l'inventario sarebbero già da sole un utilissimo strumento di corredo, di cui sarebbe stata comunque più che opportuna la pubblicazione. Ma in realtà l'inventario costituisce soltanto una piccola parte del volume. Quelle che in genere negli inventari editi sono le proporzioni tra saggio introduttivo ed inventario vero e proprio, nel presente volume sono infatti totalmente rovesciate e l'inventario diviene quasi solo la conclusione di un ampio saggio.

Ciò nasce dalla natura stessa del fondo archivistico, un fondo la cui importanza era ed è ovviamente fuori discussione, e la cui conoscenza sembrava tutto sommato sufficiente.

Questo lavoro ci mostra invece come in realtà questa raccolta statu-

taria sia tutta da studiare, proprio nella sua natura di “costruzione” archivistica artificiale, formata da unità di varia provenienza – in genere pubblica, ma in qualche caso anche privata - accomunate dalla natura giuridica e dal contenuto, ma poi spesso diversissime per origini, usi, trasmissione.

Gli Statuti fiorentini nel corso del tempo infatti erano stati oggetto privilegiato di studio anche da parte di illustri archivisti (Guasti, Gherardi, Marzi, Barbadoro), ma in realtà l'aspetto che aveva prevalso, anche nei loro lavori, era quello storico-giuridico. Al contrario lo studio di Biscione, pur senza trascurare questi importanti aspetti, vuole indagare in profondità la struttura del fondo, scoprire come questo nucleo documentario si sia formato e per quali strade sia poi giunto sino a noi.

Ma proprio a causa della natura “artificiosa” del fondo, farne la storia porta in realtà a fare la storia di ciascuno dei 34 pezzi che lo compongono. Una storia fatta di pieni e di vuoti perché indagare sul come e perché una redazione statutaria è pervenuta, significa anche porsi il problema di quelle redazioni, che pure attestate nelle fonti più antiche, non sono arrivate ai nostri giorni o lo sono in maniera estremamente mutila e incompleta.

Seguire la storia delle 34 preziose unità archivistiche è quindi, inevitabilmente, anche delineare le vicende delle persone, che questi codici hanno redatto, rivisto, annotato; di qui l'interessantissimo capitolo VIII dedicato proprio ai notai ed ai giuristi intervenuti in tali complessi processi.

Ma anche le vicende del fondo nel suo insieme, nell'ambito di quello che era in epoca granducale l'Archivio centrale di Stato ed oggi è l'Archivio di Stato di Firenze, vengono seguite con grande attenzione dall'autore, che individua poi ulteriori esemplari statutari presenti in altri fondi archivistici dell'Archivio di Stato di Firenze, nonché in altri istituti di conservazione: essenzialmente le biblioteche fiorentine.

Così come dà notizia delle varie edizioni a stampa che i singoli codici hanno avuto, nonché su quello che può ritenersi al momento lo stato degli studi. Studi, che dopo la grande fioritura tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, hanno attraversato un periodo abbastanza lungo di stasi e stanno conoscendo negli ultimi anni un nuovo rinnovato interesse.

Dal decennio finale del secolo scorso si sono, infatti, succeduti convegni, tavole rotonde, formazioni di gruppi di lavoro dedicati a tale tema, nonché riedizioni (per Firenze nel 1999 la ripubblicazione a cura di G. Pinto, F. Salvestrini, A. Zorzi degli Statuti del 1323-25 editi da R. Caggese) e/o pubblicazioni ex novo di statuti di varie “grandi” città dell'Italia

comunale quali ad es. Siena, Pisa, Bologna, nonché di comunità più piccole, gravitanti in qualche modo intorno ai centri maggiori.

Da notare che mentre sino alla fine del XIX secolo gli Statuti erano stati oggetto di studio sia da parte degli storici tout court che degli storici del diritto, in questo revival di interesse per tali importantissime fonti normative le ricerche sono state condotte soprattutto da storici delle istituzioni, della politica, della società ed anche dell'economia, mentre è un po' caduto l'interesse degli storici del diritto.

Bene, in questo rifiorire di studi il libro di Biscione non solo si inserisce a pieno titolo, ma introduce una prospettiva del tutto nuova: quella dell'archivista e proprio tale prospettiva è – a mio modo di vedere – la grande novità del lavoro. Chiunque vorrà da oggi in poi occuparsi degli Statuti fiorentini non potrà prescindere da questo volume, che certamente costituirà uno stimolo a nuovi studi.

Uno dei fini del presente lavoro, come di ogni lavoro archivistico che si rispetti, è infatti quello di stimolare studi, ricerche, approfondimenti da parte di altri studiosi. Lavori che sarebbe auspicabile portassero anche all'edizione di tutte le redazioni statutarie fiorentine, a partire da quelle assolutamente neglette del 1355 e del 1409. Edizioni non più realizzabili, naturalmente, da parte di una sola persona, ma da parte di gruppi di lavoro interdisciplinari, di cui l'autore auspica la formazione.

Per concludere non posso che sottolineare che ci troviamo di fronte ad un lavoro importante durato anni, ma che continuerà negli anni a dare i suoi frutti.

CARLA ZARRILLI

Direttrice dell'Archivio di Stato di Firenze

È tutto un paradosso, questo volume, per quello che dice e per i confronti che suggerisce.

Dante Alighieri conosceva, e ha fatto conoscere con accenti d'amaro sarcasmo, i «sottili provvedimenti» che il Comune fiorentino si affannava a stabilire e che, approvati «d'ottobre», sarebbero stati «a mezzo novembre» abrogati o dimenticati. Ma doveva Dante conoscere pure l'esistenza di quel costituito fiorentino che i documenti conservati menzionano una prima volta nella sottomissione di Pogna del 1182 e poi tante altre volte in atti pubblici e in atti privati per tutto il secolo che seguì. Gli atti normativi spiccioli si potevano succedere confusamente e in fretta; il costituito rimaneva attraverso i tempi e garantiva alle norme particolari una base di coerenza e di continuità.

Di quel mitico costituito non si conoscono se non frammenti. E un solo testo di carattere statutario si conosce tra quelli che Dante e i suoi contemporanei videro nascere, contribuirono a far nascere: sono gli ordinamenti di giustizia del 1293, in più di una stesura e in più di una forma. I più antichi statuti del Comune che si siano conservati, e che si possano leggere, sono posteriori di sei mesi alla morte, in esilio, del Poeta. Altri ne seguirono, riformati in tre riprese nel giro di poco meno d'un secolo. Gli ultimi restarono in vita, in qualche modo, per trecentonovantanove anni, finché una legge del granduca Ferdinando III, del 15 novembre 1814, nell'abrogare la legislazione francese degli anni precedenti confermò, di questa, l'abolizione di tutti gli statuti particolari delle città, terre e castelli.

La decadenza, l'estenuazione degli statuti era però nell'aria fin dal tempo di Pietro Leopoldo, delle sue riforme amministrative degli anni '70 e '80 del Settecento. Quando gli ultimi statuti comunali di Firenze ebbero una loro edizione a stampa colla finta data di Friburgo 1778-1781, un'edizione di bell'aspetto ma in incredibile ritardo rispetto alla produzione delle altre città d'Italia, circolava già da qualche mese un'elegante esposizione analitica del loro contenuto, opera dell'auditore Niccolò Salvetti, e il suo titolo di Antiquitates Florentinae sembrava un anticipato elogio funebre.

Non è già questo un bel paradosso? vedere statuti conservati in ritardo, poi

fissati in forma definitiva con ritardo anche maggiore, infine pubblicati a stampa come ancora vigenti di nome quando ormai dagli eruditi erano studiati come oggetti d'antichità?

Ma il paradosso più vero è un altro: che dopo un così faticoso procedere nel corso dei tempi, gli stessi statuti riscattino insieme la lunga trascuratezza di quanti li videro in vigore e un pigro disinteresse degli storici e giuristi dell'ultimo mezzo secolo e più, col presentarsi ora all'esame dei nuovi studiosi attraverso la puntigliosa analisi che ha fatto di tutti i loro problemi nelle forme e nei contenuti, col volume che abbiamo davanti, un provetto archivista dell'Archivio di Stato di Firenze. Il suo nome è Giuseppe Biscione; ed è nativo di Cancellara, in Basilicata.

Un accenno fatto appena, e che rischia di parere superfluo, ci costringe a riflettere sopra un altro paradosso ancora, diverso. Un paradosso che è tale davanti alle coordinate non più della cronologia, ma della geografia.

Pensiamo un momento. A chi è dovuta l'edizione critica degli ordinamenti di giustizia? A Gaetano Salvemini, nativo di Molfetta. A chi l'edizione degli statuti del 1322-25, capitano del popolo e podestà? A Romolo Caggese, nativo di Ascoli Satriano. A chi l'edizione degli statuti dei medici e specialisti? A Raffaele Ciasca, nativo di Rionero in Vulture. Fa quasi pena dover citare modestamente come editori questi storici che, venuti di lontano, hanno dedicato al diritto cittadino di Firenze gli anni della loro fervida gioventù e anche in séguito hanno dato contributi degni di ricordo alla storia della città, e non certo della sola città.

Non erano casi isolati. Fuori del campo degli statuti, nei primi del Novecento la stessa attrazione appassionata per il Medioevo fiorentino e toscano si manifestava nei ben costruiti studi di Giovanni Calò da Francavilla Fontana, il futuro pedagogista, su Filippo Villani, e d'Antonio Falce da Brienza sul «gran barone» Ugo di Tuscia. Erano anch'essi un frutto dei semi lasciati in terra toscana, più di tre secoli avanti, da quello Scipione Ammirato da Lecce, oriundo fiorentino molto alla lontana, che per invito di Cosimo I aveva affrontato la storia tutta quanta della città di Firenze. Come allo storico e genealogista del Cinquecento, così ai giovani venuti all'Istituto di studi superiori cent'anni fa, apriva volentieri i tesori delle sue memorie medievali una vecchia città che di quelle memorie faceva fatica a sostenere il carico. Di quelle forze più fresche, che venivano a lei dal tacco dello stivale italiano, sentiva il bisogno; e accoglieva con gratitudine l'onore che le facevano, l'affetto che le dimostravano.

Un altro leccese che è stato il mio maestro, dico Francesco Calasso, quando pubblicò nel 1954 il Medio evo del diritto, volle nella sopraccoperta «simboleggiare la concordia dei due poteri, religioso e civile, composta

dal supremo ideale della 'iusticia fons iuris'; e la simboleggiò con un fotomontaggio bellissimo, la «figurazione medievale della Giustizia» nella formella del campanile di Giotto dovuta ad Andrea Pisano, «inquadrata nel bugnato rustico del Palazzo della Signoria». C'è tutto lo spirito della Firenze di Dante; e c'è tutto il cuore di un pugliese dei tempi nostri, storico vero e grande.

Col pensiero rivolto a questa tradizione di scambi culturali e di rapporti affettivi, diamo dunque da fiorentini un benvenuto cordiale a questo massiccio volume di Giuseppe Biscione; che potrà in sulle prime sgozzare qualcuno per la sua mole e la sua densità, ma non tarderà a conquistare molti lettori col pacato argomentare che sostiene ogni affermazione, colla ricchezza dei dati archivistici offerti in spirito di servizio agli studiosi delle istituzioni e agli storici della città.

Settembre 2009

PIERO FIORELLI

PREFAZIONE

Per il VII centenario degli *Ordinamenti di giustizia* fiorentini 1293-1993 l'Accademia Florentia Mater organizzò, col patrocinio di altri enti, un convegno che fu ospitato nei locali dell'Archivio di Stato di Firenze. Successivamente fu deciso che gli atti di quel convegno fossero pubblicati nei quaderni della Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica dell'Archivio fiorentino. Quando si preparava il volume - all'inizio del 1994 - la dott.ssa Rosalia Manno Tolu mi chiese la compilazione di alcune schede per illustrare un certo numero di codici, per lo più statuti, esposti nella sala del convegno.

Pensai che mi si offriva l'opportunità di migliorare l'elenco assai sommario dei codici statutari a disposizione nella sala di studio. L'idea era di compilare una sintetica ed efficace descrizione dei singoli codici accompagnata da qualche pagina di inquadramento generale. Per prima cosa approntai un quadro sinottico che metteva in relazione l'attuale ordinamento del fondo con gli inventari storici del Simeoni, del Pagnini e del Brunetti, indi cominciai l'esame dei singoli codici. Mi fu subito chiaro che le questioni erano ancora più intricate di quanto immaginassi: l'analisi di ogni singola unità mi suscitava intuizioni, mi suggeriva ipotesi di lavoro, mi offriva indizi ma quasi nessuna prova; e per ogni problema che riuscivo a risolvere molti altri se ne ponevano. Insomma l'inventariazione degli *Statuti del Comune di Firenze* andava affrontata in modo radicale ed esigeva quindi una descrizione sufficientemente analitica, perché esposizioni più sintetiche non avrebbe dato esiti soddisfacenti.

Decisi così di compilare un inventario analitico e di scrivere un saggio introduttivo che illustrasse gli aspetti giuridico-istituzionali e, con più ampiezza, quelli archivistici. A metà maggio del 1995 l'inventario era completato, e non solo avevo chiaro il quadro generale, ma nella mia mente era nitido lo sviluppo del saggio, tanto che ne avevo già preparato l'indice-sommario. Avevo poi scritte sul computer alcune centinaia di pagine di appunti, rilievi, osservazioni, raffronti e trascrizioni, sicché pensavo che entro un anno o poco più sarei riuscito a completare la mia opera. Nella realtà non è stato così, ho scritto lentamente e faticosamente, il saggio ha

assunto dimensioni impreviste ed è stato terminato solo alla fine dell'estate del 2004. Ciò perché l'esame dei codici ha comportato continuamente la formulazione di nuove ipotesi, l'esigenza di continue verifiche, l'emergere di prove e indizi. Ho sperimentato quotidianamente quanto sia vero che un conto è la chiarezza del quadro generale ed altra cosa l'esposizione nei dettagli dei più minuti aspetti del quadro.

A proposito delle dimensioni di questo lavoro devo dire che molti amici e persone che l'hanno letto in parte o per intero mi hanno ripetutamente invitato a ridurre la mole, magari riservando alcune parti ad altre pubblicazioni. Ho fatto lo sforzo di sfrondare laddove lo ritenevo possibile ed in effetti ho eliminato circa il dieci per cento delle pagine, tuttavia ho ritenuto di non poter andare oltre. Ciò per svariati motivi. Anzitutto il saggio per diventare veramente agile e di meno ostica lettura avrebbe dovuto essere totalmente riscritto, il che avrebbe comportato nuove energie, altro non poco tempo e sicuramente un'impostazione diversa. Un'alternativa sarebbe stato affidare ad una persona terza l'opera di sfrondamento, ma non sarebbe stato facile trovare la persona disponibile che avesse le competenze necessarie. Il terzo motivo mi sembra fondamentale: ho cercato di scrivere non solo per i dotti e per i cultori di questi argomenti e materie, ma anche per i principianti, per coloro insomma che si accostano per la prima volta a questi temi. Certo la mole scoraggerebbe chiunque, e ancor di più, forse, scoraggerebbe un principiante; però ho pensato che una trattazione piana e con argomentazioni e passaggi volutamente graduati potrebbe, forse, favorire la lettura e l'apprendimento.

Non voleva e non può essere un'opera di sintesi e, credo, il minuzioso sommario, l'impostazione sistematica e l'indice analitico permettono a chiunque una consultazione rapida su tutti gli argomenti trattati che possono interessare agli specialisti ed anche ai principianti. Certo avrebbe giovato all'intera opera una pubblicazione dilazionata e ripartita nel corso di tutti questi anni in cui ho lavorato, ogni qual volta due o tre capitoli fossero stati pronti; ma, a parte ogni altra considerazione, non ho seguito questa via giacché sicuramente dopo la pubblicazione della prima parte non avrei più ripreso il lavoro perché desideroso di occuparmi di altri argomenti. In conclusione non era mia intenzione scrivere un librone; e se così è stato spero che non sia né troppo ostico, né troppo noioso, né troppo inutile. Devo ancora aggiungere che il titolo è ammiccante e da taluni potrebbe essere considerato ambiguo, infatti gli "ordinamenti" a cui faccio riferimento sono soprattutto quelli archivistici; tuttavia non ci può essere dubbio che il saggio si occupa anche degli ordinamenti istituzionali e degli ordinamenti giuridici; che però non sono gli argomenti specifici.

Alla base di questo saggio non c'è una tesi storiografica o archivistica, ma piuttosto una constatazione tanto evidente quanto ovvia: cioè che i codici statuari sono stati, nel corso del tempo, continuamente manipolati. Tali manipolazioni possono essere state effettuate con assoluta consapevolezza, ad esempio ogniqualevolta una redazione precedente è stata adattata ad una successiva; ovvero in totale inconsapevolezza quando, in epoca tarda, libri, parti, fascicoli o addirittura singoli fogli sono stati uniti per formare un codice unitario e completo. Naturalmente non sempre le manipolazioni sono evidenti e palesi, perché esse erano fatte in modo da eliminare le incongruenze e le contraddizioni, affinché il lettore o l'utente non avesse dubbi circa la redazione che stava usando.

Ho elaborato, ovviamente, una chiave di lettura e di interpretazione sullo stato dei codici, sulle redazioni statuarie e sull'evoluzione dell'intero sistema legislativo comunale fiorentino, tuttavia tale chiave non si presenta col privilegio dell'esclusività, anzi l'ampiezza dell'analisi permette agli studiosi ed ai lettori di farsene una propria. Ho ricercato e scritto con passione e dedizione, ed è possibile perciò che non sempre abbia mantenuto il necessario equilibrio. Sebbene talvolta possa averne dato l'impressione, non sono stato testimone degli eventi che ho tentato di ricostruire; né certo ho potuto esibire testimoni oculari. Anzi e meglio non ho escusato che testimoni oculari: praticamente tutti notai investiti di pubblica fede, i quali tutti, prima ancora che li incontrassi, avevano già nelle loro mani la propria dichiarazione giurata che ho fedelmente esposto - devo dire peraltro che essi non si sono presentati a me *sponte et libenter*, ma piuttosto io ho cercato faticosamente e pervicacemente i luoghi dove avevano depositato queste loro dichiarazioni - e a causa del lungo tempo che è passato sono ormai muti e non possono darci un chiarimento o aggiungere una dilucidazione; risolvere un dubbio o presentarci un'integrazione; offrirci un retroscena o narrarci diffusamente come si sono svolti gli avvenimenti.

Spesso mi sono dovuto inventare un'ermeneutica, una metodologia per sopperire alla povertà della documentazione. Non nego che possa essermi sfuggito qualche testimonianza o qualche documento che pure ho avuto sotto gli occhi o tra le mani, non nego anche di aver potuto travisare o mal interpretare gli scritti dei miei testimoni; tuttavia, se ciò è avvenuto, è successo a mia insaputa anche perché non ho omesso una virgola di tutto quello che contraddice o semplicemente mette in dubbio le mie tesi. I miei assunti non sono nati da idee preconcepite ma sono stati semplicemente la conseguenza della ricerca e della lettura dei documenti. Credo perciò di essere riuscito a dimostrare, perlomeno, che essi sono fondati. Così ho visto, così ho appreso e così ho riferito.

L'anacoluto in genere, ed un anacoluto particolare, è tra i miei ricordi più vividi di ginnasiale (anche i grandi della letteratura sbagliano, e sbagliano volutamente!). «Questo libro che *solum* è mio e che io nacqui per lui», attribuito, almeno nel mio ricordo, all'Alfieri. Ho sempre pensato, fin d'allora, che se mai avessi scritto un libro avrei messo questa frase ad epigrafe. Ho scoperto poi che l'espressione è del Machiavelli e non si tratta di un libro, ma dello specialissimo cibo di cui si pasceva il segretario fiorentino. Spessissimo, nel corso di questi ultimi dieci anni ho avuto la sensazione invincibile che ci fosse per me una sorta di predestinazione a fare questi studi e scrivere questo libro. Spero quindi di non scandalizzare nessuno con questa mia dichiarazione finale. Non ho lavorato in tutti questi anni per gettare qualche lume sulle vicende statutarie fiorentine o per altri scopi più nobili, ma solo ed esclusivamente per soddisfare la mia insaziabile curiosità.

Nel corso di questi lunghi anni di lavoro ho contratto debiti di riconoscenza verso molte persone con cui ho discusso aspetti, particolari, dettagli dell'oggetto dei miei studi. A tutte queste esprimo qui la mia gratitudine anche se non sono espressamente menzionate; alcune di esse mi hanno aiutato a fare ricerche negli istituti in cui lavorano o lavoravano e perciò sono ringraziate nei luoghi opportuni. Ringrazio Rosalia Manno Tolu già direttrice dell'Archivio di Stato anche per la paziente attesa che questo lavoro fosse portato a termine e per il grande impegno profuso perché fosse pubblicato in un momento molto difficile per le ristrettezze finanziarie dell'Amministrazione. La mia profonda gratitudine va a Piero Fiorelli che ha letto pazientemente l'intero saggio e mi ha fatto sempre puntuali ed efficaci osservazioni; ringrazio ancora Riccardo Fubini, Giuseppe Pansini, Federigo Bambi e Paolo Cappellini, i colleghi Vanna Arrighi, Paola Benigni, Francesca Klein, Stefano Vitali che hanno letto parzialmente il saggio, con Piero Marchi ho discusso i problemi di impostazione grafica dell'inventario, tutti mi hanno fornito preziosi consigli. Ho chiesto invece a Guglielmo Bartoletti, bibliotecario alla Riccardiana, di leggere l'inventario per riceverne opportuni consigli sugli aspetti codicologici. Silvia Baggio ha letto tutto il saggio ed ha fatto da cavia circa la sua comprensibilità anche per i non specialisti; a Sandra Marsini invece sono ricorso continuamente ogni qual volta ho avuto difficoltà di lettura nella trascrizione della gran mole di documenti di cui mi sono servito. Vieri Mazzoni non solo ha letto il saggio ed ha dato preziosi suggerimenti, ma si è anche offerto generosamente di farne l'indice analitico. In ultimo, ma solo in ordine di tempo, devo un caloroso grazie a Stefania Ricci che, con grande

sensibilità e attenzione, ha esaminato il manoscritto prima della consegna al tipografo, e alla direttrice del servizio III della Direzione generale per gli Archivi Patrizia Ferrara che si è occupata della pubblicazione. Tutte queste persone hanno contribuito a migliorare il lavoro, ma degli errori e delle pecche rimango l'unico responsabile.

Ci sono molte altre persone che ringrazio anche se non menziono, perché la lista sarebbe lunghissima e qualche omissione comunque ci sarebbe. Ce ne sono poi alcune le quali non hanno avuto alcuna parte in questo libro e tuttavia hanno contribuito, in modo determinante, a fare di me l'uomo e lo studioso che sono. I miei genitori anzitutto: Camillo e Carminella che mi hanno istillato la perseveranza e la costanza (figlio mio, la pietra che non siede, non fa muschio! proprio così si dice nella mia lingua materna: "siede", nello stesso senso del luogo dantesco: «siede la terra dove nata fui»); da loro ho appreso il rispetto di me stesso e degli altri; mi hanno inculcato a fare, in ogni circostanza, il lavoro che capita con amore e passione. Il prof. Pietro Piovani con cui mi sono laureato all'Università di Napoli ha contribuito in modo decisivo a rafforzare il mio rigore e la rettitudine morale, il rispetto e la discrezione che nel sapere è insito (*Quid enim turpius philosophia captante clamores?*). C'è poi un libro, e quindi il suo autore, che ha completato la mia formazione culturale. Ero da poco laureato, quando ho letto *Diritto privato romano* del prof. Antonio Guarino, l'edizione del 1976 che si comprava a rate. Non c'era un pagamento dilazionato, era bensì il libro che veniva distribuito a gruppi di fascicoli man mano che il professore completava la revisione e Jovene li stampava. Al solo aprirlo, vedendone l'impostazione grafica, ne trassi un'impressione indelebile perché mi svelò come anche un libro che tratta di una disciplina umanistica o giuridica possa diventare un'opera di scienza. Ci sono infine due professori di scuola media, p. Simplicio Cantore da Potenza, che mi ha dato i primi rudimenti di latino, e p. Clemente Paolini da Gagnano, che mi ha iniziato alla lingua greca, entrambi frati francescani.

Questo libro è dedicato a Rossella, Tommaso e Noemi che sono la mia famiglia.

Tutte le segnature archivistiche, prive dell'indicazione dell'Istituto di conservazione, si intendono riferite all'Archivio di Stato di Firenze, che, in alcuni casi, è abbreviato in ASFI, allo stesso modo Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze è abbreviato in BNCF.

La parola Comune è sempre usata con l'iniziale maiuscola poiché si riferisce all'istituzione.

Le parole *statuto*, e *statutum* in latino, sono termini ambigui nelle fonti, si è mantenuta questa ambiguità scrivendolo sempre con l'iniziale minuscola. L'iniziale è maiuscola solamente quando indica il fondo archivistico e le sue unità.

La citazione completa e corretta dei codici statutari del fondo dovrebbe essere: *Statuti del Comune di Firenze*, seguito da un numero di corda; tuttavia per brevità quasi sempre si è ricorso alla citazione sintetica: *Statuti*, seguito da numero di corda.

La parola *Provisioni* con l'iniziale maiuscola e in corsivo si riferisce alla serie archivistica, in tutti gli altri casi è scritta con l'iniziale minuscola.

Le abbreviazioni utilizzate sono quelle stabilite per le pubblicazioni degli Archivi di Stato.

L'inventario è già parzialmente pubblicato *on line* sul sito dell'Archivio di Stato di Firenze.

SAGGIO ARCHIVISTICO

CAPITOLO I

STATUTI E CODICI: CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

1. *La documentazione esistente nel fondo* Statuti del Comune di Firenze;
2. *Lo stato degli studi e delle questioni.*

1. *La documentazione esistente nel fondo* Statuti del Comune di Firenze

Com'è noto la legislazione statutaria dei Comuni medievali, soprattutto dell'Italia centro-settentrionale, si venne formando attorno al *Breve consulum*, che era il documento che conteneva in sintesi la formula del giuramento col quale i supremi magistrati, cittadini o forestieri, a capo del governo e delle istituzioni comunali promettevano solennemente, davanti all'assemblea del popolo riunito, di osservare le norme concernenti i rapporti pubblici e privati, che lo stesso popolo si era dato.¹ Il lungo cammino che doveva portare ad una straordinaria messe di statuti comunali cominciò intorno al primo quarto del secolo dodicesimo.

Estremamente varia è la situazione per i vari Comuni e sebbene non siano scarse le memorie attinenti alla loro costituzione più antica, assai scarsi sono invece i documenti che rechino tracce di queste norme statutarie dei primordi e rarissimi i documenti originali, tuttavia talune città conservano ancora il *corpus* statutario degli inizi del XII secolo in originale o in copia.² Per Firenze poi si verifica una cosa affatto singolare: una vera e

¹ Negli statuti pistoiesi del sec. XII la parola *sacramentum* è continuamente usata come sinonimo di *constitutum* ed il *sacramentum* del Podestà comprende circa un centinaio di rubriche. Si vedano la vecchia edizione del Berlan e quella recentissima e più valida del Rauty citate *infra, passim*.

² Gli statuti più antichi di Pisa, Pistoia e Siena erano già stati pubblicati alla fine del secolo XIX. Cfr. *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, a cura di F. BONAINI, Firenze, G. P. Vieusseux, 1854-1870, voll. 3, in particolare: vol. I: *Breve consulum pisane civitatis an. 1164*; *Statuti di Pistoia del secolo XII, reintegrati, ridotti alla vera loro lezione ed illustrati* da F. BERLAN, Bologna, G. Romagnoli, 1882; *Statuti pistoiesi del secolo XII. Breve dei Consoli (1140-*

propria redazione statutaria completa e integra, che sia pervenuta fino a noi, non è anteriore agli anni 1322-25, e questa redazione è nello stesso tempo, e in un certo senso, la prima ed anche l'ultima, come si vedrà nel prosieguo di questo studio. Manca quindi qualsiasi testimonianza, anche frammentaria, circa il *corpus* statutario fiorentino più antico e cioè di tutto il XII secolo e di gran parte del XIII. Ma se non sappiamo con esattezza quando Firenze abbia avuto i suoi primi statuti, non v'è dubbio però che li abbia avuti fin dalla prima metà del XII secolo, epoca in cui la loro esistenza ci è documentata anche per altre città.

Di queste redazioni più antiche, riferentisi appunto a questo lasso di tempo, non rimane che la memoria, e valenti studiosi hanno provveduto, fin dalla fine del secolo scorso, ad illustrare i documenti in cui sono menzionati gli statuti di Firenze.³ Si tratta, in genere, della promessa, fatta alla controparte dell'atto giuridico che si sta compiendo, di far inserire nella prossima redazione del Costituto cittadino i patti che vengono stipulati. Sono espressioni nella forma e nella sostanza molto simili e talvolta addirittura identiche nelle parole, ma ognuna di esse ci fornisce un'informazione non solo sulla materia, ma anche sulle modalità della formazione delle norme statutarie.

Il primo documento che ne faccia espressa menzione, datato con ogni probabilità 4 marzo 1182, è il giuramento dei consoli fiorentini di difendere gli uomini di Pogna, annesso al loro atto di sottomissione a Firenze: «Item quando elligemus arbitros, faciemus eos iurare ut mittant in constituto, ut consules sequentes civitatis vel rectores ita teneantur firmum tenere, et sic gradatim de consulatu in consulatu observari debeat imperpe-

1180. *Statuto del Podestà (1162-1180)*, edizione e traduzione a cura di N. RAUTY, Pistoia, Comune di Pistoia, Società pistoiese di Storia patria, 1996; *Breve et ordinamenta populi Pistorii anni MCCLXXXIII*, a cura di L. ZDEKAUER, Milano, Hoepli, 1891; *Il costituito del comune di Siena dell'anno 1262*, pubblicato da L. ZDEKAUER, Milano, Hoepli, 1897, rist. anast. Bologna, Forni 1974 e 1983; L. ZDEKAUER, *Il frammento degli ultimi due libri del più antico costituito senese (1262-1270)*, in «Bullettino senese di storia patria», I (1894), pp. 131-154 e 271-284, II (1895), pp. 137-144 e 315-322, III (1896), pp. 79-92.

³ Cfr. G. RONDONI, *I più antichi frammenti del Costituto fiorentino raccolti e pubblicati*, Firenze, Successori Le Monnier, 1882; G. PAPALEONI, *Nuovi frammenti dell'antico costituito fiorentino*, in *Miscellanea fiorentina di erudizione e storia*, vol. I e II, Firenze, S. Landi, 1902, vol. I, pp. 70-78; *Documenti dell'antica costituzione del Comune di Firenze, pubblicati* per cura di P. SANTINI, Firenze, presso G. P. Vieusseux coi tipi di M. Cellini e c., 1895. *Documenti dell'antica costituzione del Comune di Firenze, Appendice, pubblicati* per cura di P. SANTINI Firenze, L. S. Olschki, 1952.

I 47 capitoli di cui si parla nel testo sono in *Provisioni, registri*, cc. 12-25; e sono stati pubblicati dal Rondoni, di cui sopra, lo stesso dicasi dell'altro frammento.

tuum». ⁴ Una testimonianza del tutto simile si ripete in documenti del 1193, del 1197-98 e del 1201. Quest'ultimo è un trattato di concordia ed una promessa di difesa, scambievolmente prestati tra i rappresentanti dei Comuni di Firenze e Siena, in cui, tra l'altro, viene promesso: «et ita faciam scribere in constituto venture potestatis vel consulum seu rectorum civitatis Florentie et sic de constituto in constituto debeat scribi et nichil contra in eo constituto vel constitutis debeat scribi». ⁵

È notevole che di un simile documento non sia conservato l'originale, ma che ci siano pervenute solo copie, ancora conservate sia nell'Archivio fiorentino che senese; e sono copie tarde raccolte nei registri che formano i cosiddetti *Libri iurium* delle due città: questo ci dice efficacemente quanta sia stata più grande la diligenza nel conservare documenti riguardanti i rapporti, per così dire, internazionali, piuttosto che quelli attinenti alla

⁴ Tutti i documenti citati nel testo erano naturalmente già conosciuti agli editori di cui alla nota precedente. Anzi forse proprio l'assenza di codici contenenti gli statuti fiorentini più antichi aveva fatto in modo che già gli eruditi del Settecento segnalassero i documenti in cui ci fosse cenno alla costituzione di Firenze dei secc. XII e XIII. Ne sono un chiaro esempio gli oltre cento spogli del *Diplomatico* dell'AS FI, 75 dei quali erano già stati compilati al momento dell'apertura dell'Archivio Centrale di Stato di Firenze (1852) in cui è segnalata la menzione di statuti o alti magistrati del Comune fiorentino. La sottomissione degli uomini di Pogna era già stata anche divulgata in opere a stampa e forse era già nota all'Ammirato. Cfr. L. CANTINI, *Saggi storici d'antichità toscane*, Firenze, Stamperia Albizziniana, 1796, I, pp. 75-76 con una data scorretta però: 1002, il documento, peraltro, fu riconosciuto autentico e correttamente datato da G. CAPPONI, *Storia della repubblica di Firenze*, Firenze, Barbera, 1875, I, p. 9 e II, pp. 575-576.

⁵ Bisogna dire, in verità, che nel *Bullettone*, sotto una data più antica, 2 gennaio 1159, è menzionato: «quoddam publicum instrumentum quorundam ordinamentorum factorum per comune et populum Florentie», ma forse non si intendevano gli statuti. Il documento del 1193 contiene patti stipulati tra il Comune di Firenze e gli uomini di Trebbio e la sottomissione di questi al predetto Comune: «Dicti vero septem rectores... (seguono i nomi) promiserunt mittere hoc anno in constituto, ita quod potestas et consules sive rectores qui pro tempore Florentie erunt teneantur ita facere et facere mitti de constituto in constituto, ut semper eodem modo teneantur facere et observare, et promiserunt non ponere vel mittere in constituto aliquod contrarium aliquo modo vel ingenio...». Invece i documenti degli anni 1197 e 1198 contengono la lega fra le città ed i signori di Toscana: «Et arbitris, qui erunt in nostra terra missi pro emendando et faciando constituto nostre terre, faciemus iurare quod mittent in constituto ipso hanc concordiam in totum ut supra et infra legitur firmam tenere, et nichil contra hanc concordiam in ipso constituto mittere faciant; et sic de consulatu in consulatu et de regimento in regimento teneantur facere et observare». Il *Bullettone* è un repertorio dei beni e diritti dell'Arcivescovado fiorentino. Nell'AS FI se ne conserva una copia fatta fare nel 1323 ed una del sec. XVIII. Cfr. *Manoscritti*, 48 e 48 bis.

Per semplificare non dò di queste citazioni alcun rinvio né archivistico né bibliografico; infatti basta consultare l'indice del SANTINI citato alla parola *constitutum*. Alla bibliografia già data bisogna ancora aggiungere: R. DAVIDSOHN, *Forschungen zur älteren Geschichte von Florenz*, Berlin, E. S. Mittler und Sohn, 1896, pp. 137-140; ID., *Storia di Firenze*, trad. it. di G.B. KLEIN, riveduta da R. PALMAROCCHI, Firenze, Sansoni, 1970-1981, voll. 8, *passim* vedi voce *Statuti* nell'indice analitico.

costituzione ed al diritto interno, quali erano appunto gli statuti.⁶

Oltre che in documenti di carattere pubblico gli statuti sono ancora menzionati in documenti privati, per esempio in contratti di compravendita, quando nelle formule di garanzia si dichiara che la *defensio* o la garanzia per l'evizione è prestata «de iure et secundum constitutum civitatis Florentie», ovvero quando fanno riferimenti ad istituti previsti negli statuti. Ad esempio nel 1245 un giudice dichiarò la propria incompetenza a giudicare su una questione di esumazione di un cadavere facendo riferimento alla rubrica dello statuto fiorentino che iniziava: «Quecumque persona». Simili documenti sono numerosi e se ne trovano in ogni tempo, ma, per quel che interessa il nostro argomento, ci basta che ve ne siano dal XII secolo fino alla prima metà del XIII.⁷ Qualcosa di più che una semplice testimonianza è un codice degli statuti di Volterra del 1253, che contiene un certo numero di capitoli: «Rubricae constituti et ordinatorum que venerunt de Florentia».⁸ A far data dal 1 gennaio 1246 si cominciano a trovare copie di intere rubriche, come si può vedere nella già citata pubblicazione del Rondoni.

Invece il documento più antico, paragonabile ad una raccolta statutaria, che ci sia pervenuto e che si possa dire in un certo senso completo è rappresentato da 47 capitoli contenenti gli «ordinamenta domini potestatis et communis Florentie» del 15 gennaio 1285. Non ci è dato sapere se questi capitoli di ordinamenti siano aggiunti a statuti più corposi, tuttavia la testimonianza volterrana ed altre che conosciamo ci permettono di affermare che già nelle prima metà del XIII secolo Firenze aveva un organico *corpus* statutario. Comunque questi 47 capitoli non ci sono pervenuti in un codice autonomo, ma in un registro delle *Provvisiioni*, scritti e sottoscritti da Bonsegnore di Guezzo da Modena, notaro dei Consigli del Comune.⁹

⁶ Anche gli altri documenti ci sono pervenuti in copia. Per il documento senese si veda *Il Caleffo vecchio del Comune di Siena*, a cura di G. CECCHINI, I e II Firenze, L. S. Olschki, 1932 e 1934, III, Siena, Accademia per le arti e per le lettere, 1940; I, pp. 65-67.

⁷ Oltre che nei *Documenti* del Santini si veda *Diplomatico, Monte comune*, 1216, mar. 13; *Cestello*, 1226, lug. 4 e 1232 feb. 24; *Badia di Passignano*, 1245 apr. 27. In tutti questi casi già lo spoglio dei rispettivi fondi segnala la menzione dello statuto fiorentino.

⁸ Cfr. C. PAOLI, *Sopra gli statuti di Volterra del secolo XIII*, in «Archivio Storico italiano», quarta serie, t. XVIII (1886), pp. 446-455; E. Solaini, *Lo statuto del popolo di Volterra*, in «Archivio Storico italiano», quinta serie, t. L (1912), pp. 1-38; *Statuti di Volterra I (1210-1224)*, a cura di E. FIUMI, Firenze, Deputazione di storia patria per la Toscana, 1951. Un approfondimento della questione è affrontato nel capitolo settimo nel paragrafo che tratta delle edizioni a stampa.

⁹ In verità essi sono degli ordinamenti scritti da una commissione o dagli stessi Priori cui era stata data delega da parte dei Consigli. Più difficile appare pensare che questi 47 capitoli siano stati proprio fatti in occasione di una revisione avvenuta lo stesso anno.

In un codice autonomo è contenuta la bozza degli Ordinamenti di Giustizia del 1293; ma un vero e proprio codice ufficiale che ci sia stato conservato integro non è anteriore al 1322.

Le redazioni statutarie fiorentine, di cui oltre che la memoria ci è stato tramandato un testo e dei codici, sono le seguenti: gli statuti del Capitano del popolo e del Potestà del 1322 e del 1325; entrambi questi Constituti subirono una prima riforma generale, con una diversa impostazione sistematica, che fu completata l'anno 1355; una seconda riforma, con la quale fu avviato il tentativo di unificare tutta la legislazione comunale con scarsissima fortuna, produsse gli statuti del popolo e del Comune di Firenze del 1409. Infine nel 1415 Bartolomeo Volpi da Soncino e Paolo di Castro, con gli statuti del popolo e del Comune di Firenze, diedero a Firenze una legislazione statutaria non del tutto nuova ma certamente più matura dal punto di vista giuridico e sistematico. Questa riforma rimase immutata nel tempo tanto che gli statuti del 1415 sono tradizionalmente denominati anche statuti canonizzati.

Ad ogni modo in questo saggio si parlerà degli statuti non nella loro qualità di *corpus* legislativo, né come normativa da cui emanano istituzioni, ma solo come *corpus* documentario. Mi atterrò cioè alle mie specifiche competenze di archivista. Le eventuali implicanze di natura giuridica, storica, istituzionale, economica e sociale che saranno evidenziate avranno il solo scopo di illustrare il mio obbiettivo precipuo, che è quello di chiarire le modalità e le cause che hanno contribuito a formare i codici statuari così come oggi noi li esaminiamo.

L'intenzione è quella di seguire questi particolari libri nel loro farsi documento e diventare memoria, prima memoria di un evento e di un fatto preciso e quindi di una particolare situazione, di un tempo. Epperò questo saggio non vuol essere semplicemente un'introduzione all'inventario che segue, ovvero una serie di istruzioni per il suo uso. Vuol essere piuttosto una sorta di itinerario ripercorso per chiarire che cosa la documentazione è diventata, per evitare che l'inventario sia semplicemente la descrizione di quello che appare e non anche di quello che è in realtà. Il Magalotti ebbe a dire, protestando: «Io non ho girato il mondo per copiare epitaffi e contare scalini di campanili»,¹⁰ e voleva dire che era mosso da una curiosità ed una sete più grandi; così neanch'io ho viaggiato negli archivi per contare documenti o anche semplicemente renderli reperibili, o illustrare nomi pieni di fama, spigolare curiosità, preparare memorie storiche.

¹⁰ Messo ad epigrafe da V. G. Rossi, *Via degli Spagnoli*, Milano, Mondadori, 1974.

Credo che all'archivista spetti qualcosa di più che «descrivere ciò si va trovando in qualche luogo» ovvero mostrare il «luogo dove prontamente trovare ciò che si cerca».¹¹ Penso a lui spetti anche, se non soprattutto, chiarire i nessi che legano la documentazione, non solo dal punto di vista istituzionale ma anche nell'ottica della prassi amministrativa e giudiziaria. La collocazione materiale di un documento, di una serie intera o addirittura di un archivio o parte di esso non è mai casuale, nella ricerca dei moventi e dei percorsi si trova sempre almeno una causa, che talora è solo «meccanica» o apparentemente tale, ma quasi sempre è intrinseca e non solamente perché v'è una norma di riferimento. E c'è ancora di più. Uno dei compiti precipui dell'archivista è proprio quello di chiarire ed enucleare la tradizione o trasmissione delle carte e degli archivi. Spesso è difficile, se non impossibile, capire l'attuale struttura di un archivio se non si ricorre alla storia delle carte, intesa non come la successione degli eventi interessanti l'archivio, bensì il loro farsi e formarsi come nucleo documentario.

In taluni casi le modalità di trasmissione degli archivi nascondono una chiave di lettura più importante dei documenti stessi. Capire che cosa ci è stato consegnato e conservato, come e perché proprio questo e non altro getta nuova luce su qualsiasi documentazione. Certo non per caso la radice e l'etimo del verbo latino *tradere* genera due connotazioni in apparenza assolutamente antitetiche: tradizione e tradimento; di sicuro ogni tradimento è anche una *traditio* e non poche *tradizioni* sono intrise di tradimento. Con questo naturalmente un archivista non diventa né un sociologo, né uno storico delle idee, ma semplicemente induce e deduce dagli aspetti esteriori ed intrinseci dei documenti come dagli aspetti formali,

¹¹ Così nel primo caso si definisce inventario e nel secondo indice; sono parole prese a prestito da F. Della Nave, che così egregiamente inizia la sua introduzione: «Per ben riordinare un Archivio è necessario conoscerne prima il contenuto: questa cognizione può essere un risultato di molta pratica per lungo uso, o un prodotto di attento esame sopra i documenti che lo compongono.

Qualora non si incontrino nel riordinante queste due circostanze o requisiti, potrà esso con mezzo più sicuro, e più breve conseguire il suo intento, se con la scorta degli statuti particolari rimontando fino al primiero stabilimento di quel Tribunale, o altro Luogo sopra il di cui Archivio cader deva la riordinazione, rileverà con precisione, quale autorità li venisse attribuita nella sua istituzione, quanta ne fosse la giurisdizione e se con le posteriori riforme li venisse quella aumentata, o diminuita. Sarà utile ancora l'osservare se negli affari contenziosi si regoli con leggi proprie o di altrui, quali Ministri vi sieno destinati per amministrare la Giustizia, quali per accudire all'Azzienza, ed all'Economia.» (Cfr. *Vecchi inventari*, V/832, *Indice generale dell'archivio dello scrittoio delle Reali Possessioni, compilato nell'anno, 1782* da FRANCESCO DELLA NAVE, introduzione, *A chi legge e articolo II° della riordinazione*, nota; le carte non sono numerate).

materiali e sostanziali degli stessi.

I documenti di un archivio non sono mai, per definizione, l'uno all'altro indifferenti o addirittura estranei. Eppure nel fondo *Statuti del Comune di Firenze*, se si prescinde dal loro contenuto e dalla successione cronologica, non solo non è semplice, ma in taluni casi è addirittura impossibile, seguire e dipanare il filo, spesso invisibile, che lega l'uno all'altro tutti i pezzi. Il fondo, così come è costituito attualmente, raccoglie 34 pezzi contenenti tutte le redazioni di cui si diceva più sopra. In particolare: 3 pezzi, o volendo usare una terminologia bibliotecaria 3 codici, degli Ordinamenti di Giustizia (nn. 1-3, 1292-1344); 2 pezzi degli Statuti del Capitano del popolo del 1322-25 (nn. 4 e 5, 1322-1354); 3 pezzi degli Statuti del Podestà del 1322-25, (nn. 6-8, 1324-1355); 1 pezzo con il libro III dello Statuto del Podestà scritto nel 1340, ma contenente la redazione del 1325 (n. 9); 4 pezzi dello Statuto del Capitano del 1355 di cui una copia in volgare (nn. 10-13) più ancora 2 pezzi contenenti il solo libro primo o frammenti della stessa redazione (nn. 14 e 15); 4 pezzi dello Statuto del Podestà del 1355 di cui una copia in volgare (nn. 16-19), più altri 2 pezzi con il solo libro terzo ed un altro di frammenti (nn. 20 e 22); 1 pezzo degli Statuti del popolo e del Comune del 1409 (n. 23); 6 pezzi con gli Statuti del popolo e del Comune del 1415 completi (24 e 26 e 30 in latino, 31 e 32 in volgare, 29 sempre in latino) più 3 pezzi contenenti frammenti, singoli trattati o comunque incompleti degli stessi Statuti (nn. 25, 27, 28,); 2 pezzi sono miscellanei e contengono gli Ordinamenti di Giustizia e gli Statuti del Capitano e del Podestà (n. 21), le provvisorie volgarizzate del 1355-57 (n. 33); l'ultimo (n. 34) contiene la Prammatica sopra il vestire (1384-1467), cioè le norme sul lusso.

2. Lo stato degli studi e delle questioni

Quello che non è evidente, anche dopo un esame approfondito, è il legame archivistico che unisce tutti i pezzi; naturalmente il fondo non ha avuto sempre la stessa consistenza e lo stesso ordinamento, ma risalendo nel tempo ancorché risolversi i problemi decisamente aumentano. Mi spiego meglio. Una volta che le norme statutarie erano state redatte e approvate, venivano commissionate le copie a qualche bottega di amanuensi, oppure, soprattutto nei tempi più antichi, ad un amanuense di fiducia, in genere un notaio;¹² ma la copia o le copie ufficiali dove veni-

¹² Dallo statuto di Pistoia rubrica 170, pubblicato dal Berlan, per il quale vedi *supra*:

vano conservate? Qualcuna di esse è ancora superstite nel nostro Archivio? Quale destino avevano le copie ufficiali degli statuti desueti e superati da redazioni successive? Certo tutti i magistrati che amministravano la giustizia, sia civile che criminale, e molti degli uffici o magistrature politiche e finanziarie dovevano averne una copia: chi disponeva che ne fossero forniti? Ad alcune di queste domande è estremamente difficile se non impossibile dare una risposta.

Purtroppo gli studi¹³ sugli statuti fiorentini più antichi sono praticamente fermi dalla prima metà del XX secolo. E non solo. I tre autori che se ne sono occupati in modo diretto, Salvemini, Santini e Palmarocchi, hanno dichiarato espressamente che scopo precipuo dei loro studi era quello di

«Omnia predicta observabo et faciam in meo dominio, et legam vel legi faciam, singulis mensibus, coram me Et faciam exemplari hoc breve et constitutum per manum notarii bone fame». Ora nell'edizione di Rauty citata, p. 215 rub. [B.87].

¹³ G. SALVEMINI, *Gli Statuti fiorentini del Capitano e del Podestà degli anni 1322-25*, in «Archivio Storico Italiano», 1896, V serie, XVIII, pp. 66-97; P. SANTINI, *Le più antiche riforme superstiti dei Costituti fiorentini del comune e del popolo*, in «Archivio Storico Italiano», LXXIX (1921), vol. II, disp. 3-4, pp. 178-250; R. PALMAROCCHI, *Contributi allo studio delle fonti statutarie fiorentine. Il Costituto del Podestà del 1322-25*, in «Archivio Storico italiano», LXXXVIII (1930), serie VII, vol XIV, 1, pp. 57-107.

Questi sono gli autori che per così dire si sono occupati degli statuti fiorentini *ex professo* con particolare riguardo anche ai codici che li contengono e che sono conservati nell'Archivio fiorentino, tuttavia sullo stesso argomento sono da segnalare: B. SALVEMINI, *Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295*, Firenze, Tipografia G. Carnesecchi e Figli, 1899, (nell'appendice XII, pp. 384-432, pubblica gli *Ordinamenti di giustizia del 6 luglio 1295*); P. SANTINI, *Studi sull'antica costituzione del Comune di Firenze*, in «Archivio Storico Italiano», 1895, serie V, XVI, pp. 3-59; 1900, XXV, pp. 25-86; 1900, XXVI, pp. 3-80 e 165-249; 1903, XXXI, pp. 308-364; 1903, XXXII, pp. 19-72 e 310-359.

Per completare restano da segnalare: B. BARBADORO, *L'archetipo degli statuti fiorentini del podestà*, in «Il Marzocco», 12 ottobre 1924; U. DORINI, *Recenti acquisti dell'archivio di Stato di Firenze*, 1, *Statuto del Podestà di Firenze del 1321*, in «Archivio Storico Italiano», 1928, serie VII, pp. 122-126, in particolare le pp. 122 e s; G. GUIDI, *Il governo della città-repubblica di Firenze del primo Quattrocento*, Firenze, L. S. Olschki, 1981, voll. 3, I, *Politica e diritto pubblico*, pp. 51-74.

Contengono fonti statutarie fiorentine: *Statuta populi et Communis Florentiae, publica auctoritate collecta, castigata et praeposita, anno MCCCCXV*, Tomi tres, Friburgi, apud Michaellem Kluch, [ma Firenze, Stamperia Bonducciana], 1778-1781; *Gli Ordinamenti di giustizia del Comune e popolo di Firenze, compilati nel 1293* e nuovamente pubblicati da F. BONAINI, in «Archivio Storico Italiano», 1855, nuova serie, I, parte 1^a; *Ordinamenti di giustizia del popolo e Comune di Firenze dal 1292 al 1324*, in Appendice a P. EMILIANI-GIUDICI, *Storia politica dei municipj italiani*, Firenze, Poligrafia italiana, Genova presso M. Cecchi, 1861, pp. 306-426; *Statuti della Repubblica fiorentina*, editi a cura del Comune di Firenze da R. CAGGESE, I, *Statuto del Capitano degli anni 1322-25*, Firenze, Tipografia Galileiana, 1910, II, *Statuto del Podestà dell'anno 1325*, Firenze, Stab. Tipografico E. Ariani, 1921; *Statuti della repubblica fiorentina*, editi a cura di R. CAGGESE, *nuova edizione*, a cura di G. PINTO, F. SALVESTRINI, A. ZORZI, *indice analitico* a cura di P. GUALTIERI, I, *Statuto del Capitano del popolo degli anni 1322-25*; II *Statuto del Podestà dell'anno 1325*; Firenze, Leo S. Olschki, 1999.

chiarire quali siano state le varie redazioni statutarie e quando esse siano avvenute, quali siano le revisioni parziali o generali di esse, come si possa con questo sceverare e restituire i testi delle varie redazioni, visto lo stato estremamente confuso in cui ci sono giunte nei codici superstiti, il tutto per fornire elementi e criteri rigorosi per una futura pubblicazione del *corpus* statutario fiorentino più antico che ci sia stato conservato. Il quadro poi assume un aspetto desolante se si aggiunge che, pur se su queste questioni si sono impegnati così valenti studiosi, non si è giunti a nessuna conclusione certa se non quella dell'epoca delle varie redazioni peraltro già note; nulla di sicuro ci è dato sapere né su quali siano i testi e neppure sulle date in cui i vari codici sono scritti o semplicemente annotati e corretti a margine.¹⁴

Inoltre bisogna ancora aggiungere che questi studiosi trascurano del tutto taluni aspetti archivistici,¹⁵ in particolare il meccanismo di formazione e di trasmissione dei vari codici, e trattano dei loro aspetti diplomatistici e formali non sempre in modo corretto, mentre discorrono di quelli filologici senza mettere nel dovuto risalto le manipolazioni archivistiche ed istituzionali dei codici, salvo poi rilevare la loro qualità di testi giuridici ufficiali quando è utile al loro argomentare. Si vedrà quanto questo sia importante per capire il sistema delle postille, annotazioni, correzioni e aggiunte marginali. Ma c'è di più. Nessuno degli archivisti del passato, Guasti, Gherardi, Marzi, Barbadoro, che pur così egregiamente hanno illustrato alcune serie importantissime degli archivi della repubblica fiorentina, hanno trattato degli statuti di Firenze come documenti o come serie di documenti.¹⁶

¹⁴ Si veda in particolare lo studio del Palmarocchi.

¹⁵ Fin dalla seconda metà dell'Ottocento, e fino ai primi decenni del Novecento, vi fu un grande interesse che fece fiorire gli studi sulle istituzioni e particolarmente sulla legislazione della prima età comunale, il che portò alla pubblicazione di moltissimi statuti: per la Toscana penso al Bonaini, che pubblicò gli statuti pisani e quelli della Val d'Ambrà, a Zdekauer, che curò la pubblicazione degli statuti pistoiesi del XIII secolo, e ad altri ancora, oltre alla sterminata serie di statuti dell'area centro-settentrionale citati in A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, Padova, Tipografia Salmin, 1872-1887, voll. 6 (prima edizione); e si veda inoltre l'ampia bibliografia in MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, *Guida generale degli archivi di Stato italiani*, II, F-M, Roma, 1983, p. 49. Tuttavia l'interesse è sempre stato di carattere storico-giuridico e indirizzata alle epoche più antiche, e comunque mai come *corpus* documentario; l'aspetto archivistico poi è una scoperta piuttosto recente.

¹⁶ *I capitoli del Comune di Firenze. Inventario e regesto*, a cura di C. GUASTI, Firenze, 1866-1893, voll. 2; A. GHERARDI, *L'antica camera del Comune di Firenze e un quaderno d'uscita de' suoi camarlinghi dell'anno 1303*, in «Archivio Storico Italiano», 1885, serie IV, XVI, pp. 313-361. *Le consulte della repubblica fiorentina dall'anno MCCLXXX al MCCXCVIII*, per la prima volta

È vero però che almeno fino al XVI secolo tutto il *corpus* dei documenti che contenevano gli statuti, oltre a non poter essere considerato un archivio, non poteva chiamarsi neppure serie di un archivio, giacché tutta la documentazione consisteva in singoli esemplari che erano in uso presso gli uffici o magistrature o archivi dello «stato comunale». V'era in realtà un istituto, la Camera del Comune, che nella sua funzione di archivio generale del Comune stesso avrebbe dovuto conservare tutti gli statuti, sia quelli desueti che quelli in vigore, tuttavia gli incendi, le alluvioni e le sommosse popolari regolarmente succedutesi avevano distrutto man mano molta parte di quella documentazione, fiscale, amministrativa, legislativa e giudiziaria, talché presso la Camera mancava perfino la copia ufficiale degli statuti in vigore, come lamenta una provvisione del 1351, cosicché ben si può dire che anche in quell'archivio non fosse individuabile una serie degli statuti del Comune di Firenze.

E bastasse questo! ma v'è da aggiungere l'incuria degli uffici nel far esemplare e nel custodire gelosamente le copie degli statuti vigenti e di consegnare a chi di dovere quelli desueti. In verità io credo che, così come ci si presenta, l'attuale fondo degli *Statuti del Comune di Firenze* non sia altro che l'immagine precisa di come i quaderni e i libri contenenti gli statuti di Firenze sono stati sempre conservati; se adesso ci appare come un ginepraio inestricabile in cui tutto sembra quel che non è e nulla è al suo posto o completo o in perfetta correlazione con gli altri pezzi, è perché probabilmente sempre è stato così. Non sembri un'enormità. Certo talune perdite irreparabili ed il fatto che il fondo è costituito da pezzi di provenienza diversa, quasi mai perfettamente discernibile, rende ancor più confuso l'insieme, ma non in modo decisivo.¹⁷

pubblicate da A. GHERARDI, Firenze, G. C. Sansoni, 1896-1898, voll. 2; D. MARZI, *Notizie storiche intorno ai documenti ed agli archivi più antichi della repubblica fiorentina (secc. XI-XIV)*, in «Archivio Storico Italiano», 1897, serie V, XX, pp. 74-95 e 316-335; *Inventario sommario del R. Archivio di Stato di Firenze*, Firenze, Tipografia Galileiana, 1903, pp. 84-85 (la pubblicazione è anonima, ma tradizionalmente ne è attribuita la cura al Gherardi); D. MARZI, *La cancelleria della repubblica fiorentina*, Rocca San Casciano, L. Cappelli, 1910; *Consigli della repubblica fiorentina*, per cura di B. BARBADORO, I, parte I (1301-1307), Bologna, Zanichelli, 1921; *Consigli della repubblica fiorentina*, per cura di B. BARBADORO, I, parte II (1307-1313), Bologna, Zanichelli, 1930; B. BARBADORO, *Le fonti della più antica legislazione fiorentina (Atti dei Consigli)*, Bologna, Zanichelli, 1934.

¹⁷ Credo peraltro che proprio la difficoltà di ridurre tutti i pezzi in un quadro archivistico, diplomatico e storico accettabile sia una delle cause, se non la causa principe, del fatto che questo fondo sia stato così trascurato dagli archivisti. Si vedano in proposito gli inventari quattrocenteschi citati nel capitolo seguente.

Scopo specifico e dichiarato di questo lavoro è di seguire le vicende o le vicissitudini di questi 34 pezzi, ma non è un saggio di sintesi, vuol essere piuttosto quasi un diario come lo intendono gli etnologi, solamente razionalizzato, nel senso che il lavoro di ricerca è esposto non propriamente come è avvenuto, ma concentrato intorno agli argomenti specifici. Insomma ciò che segue è l'esposizione di un percorso di ricerca fatto quasi esclusivamente sul campo, i cui risultati sono assolutamente sproporzionati in rapporto al tempo che è stato necessario, come peraltro accade comunemente al lavoro sul campo. Solo il mestiere, l'esperienza e la fortuna hanno permesso talvolta frutti più corposi.

Questo percorso di ricerca ha una valenza precipuamente archivistica nel senso che cercherà di chiarire come e quando i singoli codici di tutte le redazioni sono stati scritti e formati, dove e come erano conservati, attraverso quali vicende essi sono arrivati fino a noi, quale posto occupavano negli ordinamenti dei vari archivi in cui erano conservati, quali trasformazioni ha ancora subito il fondo *Statuti del Comune di Firenze* dalla fondazione dell'Archivio centrale di Stato del Granducato fino ai giorni nostri. Ma prima di passare a tutto questo è assolutamente necessario affrontare unitariamente e complessivamente un problema preliminare: quali erano le procedure attraverso cui venivano posti in essere gli statuti, come venivano corretti, che rapporto c'era tra gli statuti e la legislazione, chiamiamola così, ordinaria, cioè le norme approvate nei Consigli cittadini? È evidente che l'argomento coinvolge problematiche di storia del diritto, di storia politica ed istituzionale che sono fuori dei compiti che mi sono proposto; ma altrettanto evidente è che una precisa conoscenza delle vicende archivistiche non può prescindere dall'approfondimento di quegli altri avvenimenti che precorsero e permisero la formazione dei codici statutari. Il capitolo che segue illustrerà dettagliatamente tutti gli avvenimenti legati alle revisioni statutarie dal sec. XII fino al 1415.

Mi sono chiesto spesso mentre scrivevo questo capitolo, se era proprio indispensabile seguire passo passo le vicissitudini delle correzioni degli statuti; se non fosse, dopotutto, un atteggiamento pedante e perciò stesso inutile e perfino dannoso all'economia del lavoro. Ho concluso che era necessario, perché mai tutte queste vicende erano state sceverate e studiate unitariamente e con una così copiosa messe di documenti, molti dei quali tuttora sconosciuti agli studiosi. Altrettanto si deve dire della dettagliata analisi libro per libro di ciascun codice - fatta nei capitoli successivi - per accertare la redazione cui appartiene e la data in cui è stato scritto. I lavori di sintesi e la visione d'insieme sono importanti ed essenziali per la ricerca storica, tuttavia nella sintesi non riusciamo a cogliere tutti i detta-

gli e non raramente la conoscenza dei dettagli riesce a chiarire efficacemente una visione d'insieme.¹⁸

¹⁸ Cenni sulle revisioni statutarie del 1322, 1324 e 1325 ci sono nei lavori citati di Salvemini, Santini e Palmarocchi, quest'ultimo ne dà anche della compilazione di messer Tommaso del 1355; i lavori del Fubini, citati *infra*, riferiscono gli avvenimenti essenziali delle redazioni del Montegrano e di Bartolomeo Volpi da Soncino e Paolo di Castro. Nella letteratura sugli statuti non è difficile imbattersi in giudizi non corretti proprio per la mancanza di conoscenza dei dettagli. Non voglio rilevare degli errori, dopotutto è fin troppo ovvio che gli approfondimenti correggono le conoscenze e le posizioni precedentemente acquisite, ma solo portare esempi calzanti. Umberto Santarelli sostiene che «la formulazione tecnicamente più esatta» della gerarchia delle fonti contenuta nella rubrica *De legibus* del V libro degli statuti del 1415 è dovuta alla partecipazione di Paolo di Castro a quella compilazione. Ebbene, si vedrà che gli statuti del 1415 ripetono letteralmente, per ciò che riguarda questa rubrica, quelli del 1409 fatti dal Montegrano a cui eventualmente andrebbe il merito. Ancora. Mario Ascheri, di recente, ha osservato che «è poi notevole che questa città (Firenze) non abbia espresso per tutto il secolo (XV) un solo grande giurista», e porta a riprova che la compilazione statutaria del 1415 sia stata affidata ai due lettori dello Studio forestieri: Paolo di Castro e Bartolomeo Volpi da Soncino. Anche in questo caso si vedrà che si era quasi formata una tradizione di affidare a forestieri la revisione statutaria per offrire una evidente garanzia d'imparzialità; e comunque lo prevedevano espressamente e concordemente tutte le provvisori che la compilazione avevano decretato. La causa giustificativa supposta da Ascheri non è esclusa ma bisognerebbe dimostrarla. Cfr. U. SANTARELLI, *La gerarchia delle fonti secondo gli statuti emiliani e romagnoli*, in «Rivista di storia del diritto italiano», XXXIII (1960), pp. 49-165, p. 126. M. ASCHERI, *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini, Maggioli, 1991, p. 129. Questo saggio è importante anche per l'appendice che contiene un ampio «sondaggio di bibliografia statutaria generale e recente», pp. 267-285.

CAPITOLO II

LE PERIODICHE REVISIONI ARBITRALI E LE REDAZIONI GIURISPERITALI DAL XII SECOLO AL 1415

1. *Le revisioni arbitrali fino al 1322*; 2. *Le revisioni del 1322, 1324 e 1325*; 3. *La correzione degli statuti di messer Tommaso di ser Puccio da Gubbio*; 4. *La correzione degli statuti di messer Giovanni di Giorgio Marocchini da Montegranaro*; 5. *La compilazione statutaria del 1415*; 6. *Considerazioni conclusive sulle revisioni statutarie dal sec. XII al 1415, a) una necessaria digressione: la gerarchia delle fonti negli statuti fiorentini; b) le revisioni fino al 1325; c) la revisione del 1355; d) le revisioni del XV secolo.*

1. *Le revisioni arbitrali fino al 1322*

Non si può sapere se e quanto la celeberrima invettiva dantesca e la voce popolare divenuta proverbiale, che attribuiva tutti i mali del governo comunale ai rapidi mutamenti di legislazione, abbiano contribuito alla permanenza fino ai nostri giorni di questo pregiudizio tanto inveterato quanto ingiusto anche tra gli studiosi e gli storici di fama, anzi fino ai padri fondatori di quella disciplina che risponde al nome di Storia del diritto italiano.¹ In realtà rimane ancora insuperata la tesi dello Schupfer e poi del

¹ Mi riferisco naturalmente al canto VI del *Purgatorio*, (127-147) in cui il sommo poeta esprime il suo severo giudizio sulle condizioni politiche dell'Italia e di Firenze.

Il luogo dantesco, insieme con i proverbi popolari, fu ripreso indistintamente da tutte le storie del diritto italiano, si veda: A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, seconda edizione, Torino, Utet, 1891-1903, voll. 6 più 1 di indici, 9 tomi; ristampa anastatica, Bologna, Forni, 1965-66, vol. II, parte II, *Storia del diritto pubblico e delle fonti*, per cura di P. Del Giudice, p. 136; F. SCHUPFER, *Manuale di Storia del diritto italiano. Le fonti, leggi e scienza*, Città di Castello, S. Lapi, Roma, Torino, Firenze, E. Loescher, 1908, p. 403; E. BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica. Dalla caduta dell'impero romano al secolo decimosesto*, Milano, U. Hoepli, 1923-25, in *Storia del diritto italiano* a cura di P. Del Giudice.

Besta - né si vede come possa essere confutata visto anche le testimonianze che ne rimangono - secondo la quale la prima origine degli statuti è nella formula di giuramento che i consoli o altri supremi magistrati prestavano all'assemblea del popolo riunito; il documento che di questo giuramento veniva redatto si chiamava *Breve*: infatti *Breve Consulum* si chiamano i più antichi documenti statutari che ci siano pervenuti, risalenti alla

ce, vol I, parte II, p. 534; F. CALASSO, *Medioevo del diritto. Le fonti*, Milano, Giuffrè, 1954, p. 425, in quest'ultimo autore senza connotazioni negative. Ad ogni modo molti commentatori, seguendo il Del Lungo, sono concordi sul fatto che Dante con le parole «ch'a mezzo novembre/ non giugne quel che tu d'ottobre fili» alluda all'ultimo priorato dei Bianchi, il quale nominato per il bimestre 15 ottobre-15 dicembre fu costretto a dimettersi il 7 di novembre per la prevalenza dei guelfi Neri; avvenimenti che portarono alla condanna e quindi all'esilio del Poeta. Cfr. D. ALIGHIERI, *La divina commedia*, commento di A. Momigliano, vol. II *Purgatorio*, Firenze, Sansoni, 1962, p. 309. Tuttavia il Sapegno rileva che il luogo dantesco parla «piuttosto di provvedimenti d'ordine politico e amministrativo», mentre solo più oltre accenna a mutamenti di regime. E comunque anche a considerare il luogo nel suo complesso va detto che essendo un giudizio politico è sicuramente un giudizio di parte. Cfr. D. ALIGHIERI, *La divina commedia*, a cura di N. Sapegno, vol. II *Purgatorio*, Firenze, La nuova Italia, 1968, p. 70; e I. DEL LUNGO, *Dino Compagni e la sua Cronica*, Firenze, Successori Le Monnier, 1879, II, p. 520 e sg. Il Del Lungo vi osserva che questa interpretazione era già stata suggerita nel sec. XVI dall'Ammirato.

Sicuramente tuttavia le revisioni così ravvicinate non erano estranee nella valutazione negativa dei contemporanei sia giuristi che non giuristi. Boncompagno da Signa, un retore del XIII secolo, ha dato degli statuti questo icastico giudizio. «Quatuordecim fuerunt origines iuris, sicut per evidentia et manifesta exempla ostendam. (...) Tertiadecima fuit in legibus municipalibus; qua hodie in Italia specialiter imitatur propter omnimodam libertatem. Sed iste leges municipales atque plebiscita sicut umbra lunatica evanescent, quoniam ad similitudinem lune crescent iugiter et decrescent secundum arbitrium conditorum». Cfr. *Boncompagni Rhetorica novissima*, a cura di A. GAUDENZI, in BIBLIOTHECA IURIDICA MEDIÆ AEVĪ, *Scripta anecdotata glossarum*, a cura di A. GAUDENZI, II, Bologna, Azzoguidi, 1892, p. 253.

Ora tralasciando del tutto gli aspetti dottrinali della gerarchia delle fonti del diritto secondo i giuristi medioevali vorrei fare una riflessione e portare forse un piccolo contributo. Può essere che all'origine di quest'avversione contro l'estrema mutevolezza delle norme vi sia una certa idea dell'eternità della legge che era già presente nel diritto romano repubblicano. Il pensiero giuridico romano assumeva che ogni legge vigesse in perpetuo e proprio per questo tutte contenevano il cosiddetto *caput tralaticium de impunitate*, col quale si dichiarava che non dovesse essere punito chi per ossequio alla nuova legge ne trasgredisse una anteriore. Del resto tutti gli atti normativi del diritto intermedio contenevano, a loro volta, una clausola sintetizzata nella formula *non obstantibus*, che appunto obbligava ad obbedire alla nuova norma *nonostante* norme precedenti in contrario. Insomma la nuova legge, in un certo senso, non poteva abrogare la vecchia ma solamente esigeva che si obbedisse a quella più recente.

Il concetto della perpetuità della legge, peraltro, non è estraneo neanche al diritto contemporaneo, pur riconoscendo tutta la sua efficacia all'istituto dell'abrogazione. Due sentenze della nostra Corte costituzionale affermano che l'abrogazione incide sulla legge abrogata nel senso che questa: «originariamente fonte di una norma riferibile ad una serie indefinita di fatti futuri, essa è ormai fonte di una norma riferibile solo ad una serie definita di fatti passati». E ancora: «l'abrogazione non tanto estingue le norme, quanto piuttosto ne delimita la sfera materiale di efficacia e quindi l'applicabilità ai fatti verificatisi sino ad un certo momento nel tempo». D'altra parte bisogna pensare che il rinascimento giuridico, contemporaneo al nascere dei Comuni,

prima metà del XII secolo.

Ora nel giuramento i consoli promettevano di rispettare non solo le norme che regolavano i rapporti interni della comunità, ma anche i patti ed i trattati che regolavano le relazioni con gli altri Comuni, patti e trattati che cambiavano continuamente anche perché ne venivano in essere di nuovi, così come mutavano rapidamente pure le norme interne, com'è naturale in una società che rapidamente cambiava. Ecco dunque la necessità di aggiornare periodicamente il documento che i nuovi magistrati avrebbero dovuto giurare, e la cadenza annuale era proprio resa necessaria dall'entrata in carica dei nuovi magistrati, che naturalmente dovevano giurare lo statuto nuovo e non quello vecchio, per cui immediatamente prima che il nuovo magistrato entrasse in carica avveniva la revisione statutaria. «Ante Kalendas octubris quinque homines eligam - dice il più antico *Breve* pisano del 1162 - nullaque forma eis a me iniuncta iurare faciam, ut ante kalendas novembris Breve ad quos sequentes consules et populi sint iuraturi concordent; salvis tamen capitulis et iuramentis de quibus tenebor ipsos consules facere iurare».²

L'ultima cautela non era certo casuale: infatti i capitoli ed i giuramenti che era tenuto a far giurare erano proprio i patti ed i trattati con gli altri Comuni, i quali naturalmente non potevano essere cambiati ma venivano recepiti nello statuto così come erano e come era previsto da una delle clausole di simili trattati, che prevedeva l'impegno da parte dei consoli di farli inserire nella prossima revisione statutaria. Questi documenti sono peraltro, come già s'è detto, le più antiche testimonianze dell'esistenza di statuti e sono pervenuti a noi, per la maggior parte, in copia per un diverso destino archivistico, che ha privilegiato la documentazione che ancora poteva avere un valore giuridico a discapito delle redazioni statutarie

aveva riscoperto il diritto romano attraverso le pandette giustiniane, diritto che conteneva norme e principi con una vita quasi millenaria, è naturale quindi il pregiudizio verso norme che non solo era difficile collocare nel sistema del diritto, ma addirittura cambiavano molto rapidamente. Ad ogni modo si può tranquillamente affermare che proprio di pregiudizio trattasi, infatti mutavano con frequenza soprattutto norme di carattere istituzionale e costituzionale e l'avversione spesso era dettata dalla sconfitta politica, e comunque il preconetto non teneva in nessun conto l'origine e l'evoluzione dell'istituto comunale e dei suoi statuti. Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*, Napoli, Jovene, 1975, p. 94; V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale, II, 1, L'ordinamento costituzionale italiano. (Le fonti)*, Padova, Cedam, 1975, p. 170; per le sentenze della Corte costituzionale n. 49 del 2 aprile 1970 e n. 63 del 28 aprile 1970 vedi «Giurisprudenza costituzionale», XV, pp. 555-561 e 656-663.

² Cfr. *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, raccolti e illustrati per cura di F. BONAINI, Firenze, Viesseux, 1854-1870, voll. 3; I vol. p. 6. I consoli pisani giuravano qualche giorno prima delle calende di gennaio.

ormai desuete e superate dalle nuove.

Ecco dunque la causa necessaria e sufficiente di una revisione annuale del *corpus* statutario, ma con questa ragione sostanziale e formale ve n'è un'altra di diversa natura, infatti lo statuto era lo strumento giuridico della lotta politica delle fazioni, e quindi è naturale che l'avvicinarsi al potere di vari gruppi comportasse una diversa impostazione costituzionale e legislativa. D'altra parte il Comune medievale era nato come potere alternativo al potere universale dell'Impero nei confronti dei propri consociati e dell'esterno e si era imposto per la sua forza economica, sociale e delle armi, mentre contrastati e ambigui erano i suoi fondamenti giuridici, perciò di necessità era sottoposto alla regola della forza e del consenso.³

Come è naturale pensare che gli statuti avessero bisogno periodicamente di essere aggiornati, ampliati, modificati, corretti insomma, così è altrettanto naturale pensare che all'interno degli stessi statuti fossero contenute norme che stabilivano le procedure con cui queste periodiche revisioni dovessero avvenire. Ora non essendoci pervenuta nessuna delle più antiche redazioni statutarie nulla ci è dato sapere circa le modalità, appunto, con cui gli statuti venivano modificati, ampliati, corretti. Un'oscurità totale su questo argomento avvolge soprattutto il secolo XII e gran parte del XIII, infatti nulla possiamo dire se non per analogia con quanto avveniva in altre città, oppure con quanto accadeva nella stessa Firenze in epoca più tarda.

Quello però che sembra assolutamente logico a noi del sec. XXI non è detto che avvenisse veramente nel sec. XII. Ho già ricordato lo statuto pisano, quello pistoiese coevo alla rubrica 167 recita: «Item eligam quinque ex consiliariis meis in mense octubris, cum quorum consilio breve et constitutum pertractetur; et ante festum Omnium Sanctorum compleatur».⁴ Con questo però siamo ancora alle ipotesi ed ai parallelelismi, possediamo tuttavia un'ampia documentazione che riguarda le revisioni arbitrali della fine del XIII secolo ed inizio del XIV, che ci può permettere addirittura la ricostruzione delle norme giuridiche statutarie. A partire dal 1280

³ Sulla caratterizzazione politica degli statuti dall'angolo visuale di un giurista si veda M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello Statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano, Giuffrè, 1969, pp. 16-71.

⁴ La citazione è sempre tratta dall'edizione del Berlan, la rubrica continua e conclude: «quos iurare faciam pertractare breve et constitutum consulum vel potestatis ante festum Omnium Sanctorum et facere scribi per bonam fidem sine fraude ad comunem honorem et utilitatem civitatis nostre, et quod non scribent in breve nec in constituto, nec addent nec deminuent aliquid, quod sit contra sacramentum potestatis». Ora nell'edizione di Rauty citata, p. 213 rubrica [B.84].

abbiamo una serie di testimonianze che sono in un certo senso omologhe ma pure profondamente diverse da quelle che s'è già ricordato.⁵ Queste ultime infatti non sono solo un impegno a far inserire determinate norme nella futura revisione statutaria, sono bensì deliberazioni dei Consigli per l'elezione degli arbitri - come appunto si chiamavano a Firenze i membri della commissione deputati a correggere gli statuti - che la revisione avrebbero dovuto fare, oppure per il pagamento dell'esemplatura e miniatura di nuovi codici statutari ai notai che l'avevano fatta. Sono quindi qualcosa di più di semplici notizie, ma non essendoci pervenute quelle revisioni statutarie nulla sappiamo di esse. Del resto però noi conosciamo la natura e l'entità delle variazioni fatte al *corpus* statutario da alcune revisioni arbitrali non perché ci sia pervenuta la documentazione dell'attività di quelle commissioni, ma solo perché ne è rimasta traccia ben visibile nei codici.

Il 31 gennaio 1280 ed il successivo 7 febbraio fu stabilito nei Consigli cittadini di eleggere una commissione mista di quattro guelfi e quattro ghibellini perché facessero un nuovo capitolo, da inserire nel Costituto, sulla giurisdizione del Capitano della massa che avrebbe dovuto chiamarsi Conservatore della pace. Il nuovo capitolo si era reso necessario per adattare le norme statutarie alle condizioni della pace dettata dal cardinale Latino. Una successiva deliberazione del 13 marzo in materia di banditi e condannati concludeva imponendo ai futuri arbitri l'impegno a inserire le norme deliberate nei nuovi statuti. Infine effettivamente nella quaresima del 1280 vi fu una commissione di arbitri che rivide gli statuti; lo apprendiamo dalle deliberazioni del 29 e 30 aprile dello stesso anno in cui viene stabilito che il podestà Pietro di Stefano Ranieri sia sciolto dal giuramento prestato di osservare i vecchi statuti e ne faccia uno nuovo in cui si impegni all'osservanza di tutto ciò che è contenuto «in statuto renovato et in volumine ipsius Constituti renovati». Una nuova revisione dello statuto del Capitano fu fatta alla fine del 1282; bisogna anche dire che a regolamentare la materia dell'elezione degli arbitri a correggere gli statuti v'erano due distinte rubriche, una in quello del Capitano: *De arbitris eligendis pro renovando Statuto domini Capitanei*, ed un'altra in quello del Podestà: *De statutis corrigendis*. È peraltro sicuro che ancora nei primi anni della seconda metà del XIII secolo la revisione dei due Costituti avveniva separatamente e indipendentemente l'uno dall'altro, come chiaramente si vedrà più oltre. La rubrica del Capitano stabiliva che la revisione dovesse avvenire un mese prima dell'entrata in carica del nuovo magistrato, proprio perché

⁵ Per le notizie che riguardano Firenze risalenti alla seconda metà del XII e inizi del sec. XIII si veda quanto già detto al principio del primo capitolo.

esso potesse giurare sui nuovi statuti.

Anzi è molto probabile, se la cosa non riveste un carattere occasionale, che la revisione dei due Costituti sia già stata unificata nel 1284.⁶ Dice infatti una provvisione del 18 dicembre dello stesso anno:

«quod arbitri noviter pro communi Florentie positi et deputati ad emendandum et corrigendum statuta domini capitanei et communis Florentie compellantur et compelli possint ad standum ad dictum arbitratum et officium dicti arbitratu pro communi faciendum per viginti dies proximos venturos initiatos hac presentis die XX^o presentis mensis decembris et etiam ultra dictos viginti dies, si videbitur et quantum videbitur dominis prioribus artium et vexillifero iustitie nunc in officio residentibus et hoc pro ipsis statutis ad utilitatem populi et communis Florentie melius corrigendis, emendandis et reformandis».⁷

L'elezione degli arbitri fu rinnovata ancora nel 1285, dopo di che non abbiamo più notizie fino al 1289, ma nel gennaio del 1290 fu richiesto ai Consigli uno stanziamento di 45 lire «pro statutis», ed effettivamente nel maggio dello stesso anno furono pagate 18 lire ai notai che avevano esemplato lo statuto del Capitano, probabilmente perché era stato riveduto alla fine dell'anno precedente. Revisioni si ebbero ancora certamente negli anni 1290, 1291, 1292, 1293, 1297⁸ e forse

⁶ Se si presta fede alla cronaca del Malespini, già dal 1267: «ordinarono gl'uffici degli albitrii, che ogn'anno avessero a correggere gli statuti, e ordinamenti del popolo e del Comune». R. MALESPINI, *Historia antica dall'edificazione di Fiorenza per insino all'anno MCCLXXXI. Con l'aggiunta di Giachetto suo nipote, dal detto anno per insino al 1286*, Firenze, Nella stamperia dei Giunti, 1568, p. 140.

⁷ Cfr. *Provisioni, Registri*, 4, c. 135v.

⁸ Per tutto quanto è scritto nel testo si rinvia all'indice delle *Consulte...* del Gherardi citate (d'ora in poi in questa nota CG), voci: *Constitutum, Arbitri etc.* In particolare si parla di esemplatura di codici di nuovi statuti: l'11 gennaio 1290, proposte su certe spese da pagare: «Item, XLV libre pro statutis». (CG, I, p. 346); il 15 e 19 maggio 1290, 18 lire da pagarsi a due notai per l'esemplatura di uno statuto del Capitano (CG, I, pp. 422, e 425); il 28 novembre 1290, stanziamento di 42 lire per l'esemplatura legatura e miniatura di due nuovi statuti. (CG, I, p. 508 e 513); il 9 e 12 febbraio 1291, spesa di lire 42 per l'esemplatura di due nuovi statuti del Comune (CG, II, pp. 5, 7, anche II, p. 78, dove è aggiunto: «Item, quod notarii qui exemplaverunt III^{or} statuta cogantur et possint corrigere ipsa statuta sine aliquo pretio secundum originalia etc.»); il 10 e 11 aprile 1291, pagamento di lire 21 di f.p. a Lotto di Gianni per l'esemplatura di uno statuto del Comune (CG, II, pp. 21, 83); l'8 maggio 1291, pagamento a ser Lapo Bonamichi: 15 lire per l'esemplatura di uno statuto e la correzione di due, tutti del Capitano; e a ser Simone Boncristiani: 10 lire per l'esemplatura di uno statuto (CG, II, pp. 28-29); il 5 dicembre 1291, 18 lire da pagarsi a ser Lapo Bonamichi e ser Filippo di Giunta per l'esemplatura di due statuti del Capitano (CG, II, p. 72); il 20 gennaio 1292, pagamento di 20 lire da farsi a ser Iacopo di Giovanni per l'esemplatura di uno statuto del Comune (CG, II, p. 156); il 24 e 27 marzo 1292, fu discusso e approvato un pagamento di lire 20 a ser Filippo Bonfantini da Sesto per l'esemplatura di uno statuto nuovo del Podestà (CG, II, pp. 172, 239, 240); il 10 giugno 1292, pagamento di 10 lire a ser

anche nel 1294.⁹ Nel XIV secolo le revisioni si ebbero ancora nel 1301, 1307, 1308, 1320, 1322, 1324, 1325 e forse anche nel 1303. La revisione fu ritenuta non necessaria dai Consigli per gli anni 1306, 1313, 1314, 1317, 1321 1323. Nulla sappiamo degli anni che non sono menzionati:

Lapo Bonamichi «pro exemplatura, miniatura, rubricatura et ligatura» di un nuovo statuto del Capitano (CG, II, pp. 192, 198, 222); il 1292, petizione di ser Naccio (ma anche di ser Lapo per il pagamento di cui al punto precedente) per il pagamento di 11 lire per l'esemplatura di un nuovo statuto del Capitano (CG, II, p. 222); il 6 febbraio 1292, pagamento a ser Iacopo di Giovanni di 20 lire per l'esemplatura di uno statuto (CG, II, p. 235); il 2 gennaio 1293, 44 lire da pagare a ser Simone Boncristiani e a Mito del fu Gianni del popolo di Santa Reparata, erede di ser Lotto chierico, per l'esemplatura che ser Lotto e ser Simone fecero di due statuti nuovi del Comune (CG, II, pp. 284, 350); il 22 maggio 1293, pagamento di 22 lire a ser Lapo Bonamichi e ser Lippo di Iacopo (o Filippo di Iacopo da Villamagna) per l'esemplatura di due statuti del Capitano (CG, II, pp. 304, 361); il 22 maggio e 9 dicembre 1293, pagamento da farsi a Lippo di Iacopo da Villamagna e a ser Francesco di ser Lapo per sé ed i suoi fratelli, in quanto eredi del padre Lapo, di lire 44 per l'esemplatura di due statuti del Podestà (CG, II, pp. 312-336); il 17 gennaio 1294, stanziamento di 200 lire per i notai che stavano esemplando gli statuti, inoltre restituzione di 12 lire ad un cittadino che aveva pagato per due giorni gli arbitri (CG, II, pp. 457); il 1297, pagamento da farsi a ser Giovanni di Bongia e ser Filippo da Villamagna di lire 25 per l'esemplatura di due statuti del Podestà e del Capitano da essi fatta (CG, II, pp. 581, 583); l'11 febbraio 1298, pagamento di lire 51 da farsi a ser Filippo da Villamagna e ser Giovanni di Bongia per l'esemplatura di due statuti del Podestà ed uno del Capitano da essi fatta (CG, II, pp. 613 e 614). Si parla invece di elezione di arbitri: il 6 ottobre 1282, è menzionata una rubrica del Capitano *De arbitris eligendis pro renovando statuto d. capitanei*, questa elezione doveva essere fatta un mese prima della nomina del nuovo Capitano, il numero degli arbitri era 14 (CG, I, p. 105); il 13 gennaio 1285, l'elezione era stata fatta nel mese di dicembre. Nella stessa pagina parlando della nomina del Podestà si afferma che gli arbitri chiamati a nominarlo possano modificare le norme statutarie sugli eventuali divieti in cui potesse incorrere la persona scelta che avesse accettato (CG, I, p. 150); nel maggio e 14 giugno 1285, discussione sulle modalità dell'elezione degli arbitri, fu stabilito che i Priori ed i Consiglieri eleggessero 2 arbitri per sesto, e la sorte avrebbe deciso a quale sesto fossero toccati il giudice ed i notai (CG, I, p. 247); il 15 giugno 1290, proposta sulle modalità dell'elezione degli arbitri per la correzione degli statuti che sarebbero entrati in vigore il prossimo gennaio (CG, I, p. 430); il 5 dicembre 1291, discussione circa il salario da dare agli arbitri che hanno appena finito il loro lavoro («sex florenorum parvorum per diem quamlibet, pro tempore quo steterint») (CG, II, p. 73); il 14 maggio 1292, modalità della elezione degli arbitri e loro salario (CG, II, pp. 186); il 13 maggio 1293, modalità della elezione degli arbitri e loro salario (CG, II, pp. 302, 303); il 3 dicembre 1293, proposta di sospensione della elezione degli arbitri (CG, II, pp. 394); ma poi di fatto gli arbitri vennero eletti e al solito vennero discusse le modalità ed il salario; essi dovevano stare in questo ufficio 20 giorni e correggere sia gli statuti del Capitano che del Podestà (CG, II, pp. 448, 450); il 15 maggio 1296, proposta per l'elezione o sospensione degli arbitri statutarî (CG, II, pp. 551).

⁹ Da una provvisione dell'8 dicembre 1294 sappiamo che fu eletta una commissione di 14 arbitri (ne conosciamo i nomi e sappiamo anche che fu nominata in modo difforme da quanto prescriveva la rubrica statutaria), a correggere entrambi i Costituti del Podestà e del Capitano. Cfr. *Provvisioni, Registri*, 4, cc. 120 e s. Il testo è stato pubblicato in G. E. SALTINI, *Documenti inediti intorno Dino Compagni*, in «Archivio Storico italiano», s. III, t. XVI, 1872, pp. 3-21, in particolare pp. 17-21.

1302, 1304, 1305, 1309, 1310, 1311, 1312, 1315, 1316, 1318, 1319.¹⁰

2. Le revisioni del 1322, 1324 e 1325

A questo punto ritengo necessario dare una definizione di revisione statutaria. La revisione statutaria è dunque un istituto, generalmente previsto negli stessi statuti, con cui una commissione ristretta di persone provvedeva periodicamente all'aggiornamento del *corpus* statutario, anzitutto con l'inserirvi le nuove normative che gli organi deliberanti del Comune avevano approvato; quindi alla cancellazione delle norme espunte oppure in contraddizione con altre, ancora provvedeva alla correzione ed infi-

¹⁰ Per quanto riguarda le revisioni del XIV secolo si rimanda invece ai *Consigli...* del Barbadoro già anch'essi citati. In particolare: l'anno 1301 p. 38: «in statuto per arbitros noviter editum»; l'anno 1307 p. 333: «Primo provisionem factam super electione arbitrorum et statutorum», e da *Provisioni, protocolli*, 13, 102rv: «quod priores et vexillifer possint deputare arbitros ad corrigendum et emendandum et de novo condendum capitula et statuta d. capitanei»; l'8 settembre 1307 p. 341: «super capitulis et statutis de mense augusti proxime preteriti per arbitros editis et factis, et aprobatibus per consilium credentie et capitudinum»; un tale linguaggio farebbe anche pensare che siano stati rifatti i codici (*editis*); il 29 febbraio 1308 furono eletti gli arbitri statuari p. 369: «In pallatio dd. priorum et vexilliferi congregate fuerunt capitulines XII maiorum artium, presentibus prioribus et vexillifero, et per eas firmatum fuit quod arbitri debeant eligi ad corrigendum statuta comunis Florentie etc.»; per l'anno 1320: vedi il foglio aggiunto con la correzione della rubrica III, 94 del Podestà in *Statuti di Firenze*, 7, cc. 201-202 e l'atto di approvazione in italiano di *Statuti*, 2, c. 81; per il 16 marzo 1322 vedi *Statuti*, 4 e *Statuti*, 6; per il 6 aprile 1324 vedi varie aggiunte nei predetti statuti; per il 14 marzo 1325, vedi gli stessi luoghi. La revisione non ci fu perché non furono eletti arbitri il 30 marzo 1306, p. 270: «placuit XXI quod arbitri non eligantur et quod statuta populi et comunis Florentie sint et remaneant firma, secundum formam statutorum; nolentes, quod arbitri eligantur fuerunt X»; il 3 marzo 1313, p. 613: «Coram capitulibus antedictis, super infrascriptis, et audito consilio per Lapum Rinovantis, et facto partito inter eos ad sedendum et levandum, placuit omnibus quod arbitri pro corrigendis et renovandis statutis non eligantur set statuta que nunc sunt pro toto futuro anno firma sint»; il 21 febbraio 1314 p. 651: «facto et revoluto partito ad sedendum et levandum, placuit quasi omnibus iamdictis capitulibus quod dicta electio suspendantur usque ad dictum subsequentem annum»; il 18 febbraio 1317 «(...) proposuit si placet et videtur dictis capitulibus quoad arbitri ad corrigenda statuta populi et communis eligantur vel non. Dominus Albertus Rosonis, iudex, consuluit quod arbitri non eligantur ad presens, et quod statuta sint firma pro uno anno sicut nunc sunt. Facto et revoluto partito per dictum iudicem ad sedendum et levandum palcuit quasi omnibus», cfr. *Libri fabarum*, 11, c. 81v; il 5 marzo 1321: «(...) dicta electio predictorum arbitrorum statutorum ad presens non fiat nec fieri debeat, sed suspendatur et suspensa remaneat (...)»; cfr. *Provisioni, registri*, 17, c. 96; il 10 febbraio 1323 «Ser Masus del Canello, proconsul, consuluit, quod electio arbitrorum suspendatur usque ad sequentem annum proxime venturum et quod ipsa statuta remaneant firma usque ad dictum annum sicut nunc sunt; facto et revoluto partito ad sedendum et levandum, placuit quasi omnibus secundum quod arringatam et dictum fuit per suprascriptos ser Masum et Iohannem [Villani]», cit. nell'articolo del Salvemini sull'Archivio storico Italiano vedi *supra*.

ne alla deliberazione di norme del tutto nuove. Come chiaramente si capisce le revisioni non rivoluzionavano gli statuti, ma vi apportavano continui e importanti cambiamenti, così che quelli che oggi noi possediamo non possono considerarsi un frutto originale e organico ma il risultato di un'opera tralatizia e sedimentaria di un grande complesso di norme attraverso più di tre secoli. Non possiamo sapere come queste revisioni avvenissero, perché non ci è stata conservata documentazione dell'attività degli arbitri. L'unica memoria che ci è rimasta è la rubrica 53: *De arbitris eligendis super corrigendis et approbandis Statutis domini Potestatis et Capitanei*, del I libro dello statuto del Capitano del popolo, del 1322, e per questo motivo voglio dettagliatamente illustrarla.

Il preambolo anzitutto ci informa che fin quando non furono approvate queste norme, l'elezione degli arbitri e la correzione degli statuti del Podestà e del Capitano del popolo avveniva separatamente e indipendentemente l'uno dall'altro, di modo che ne risultava non solo una inutile ripetizione - *quedam absurda multiplicatio* dice il testo - ma, cosa più grave, non era possibile risolvere l'*inextricabilis contrarietas capitulorum existentium in eisdem*, ecco dunque che con questa provvida deliberazione fu stabilito che la correzione e l'approvazione da parte degli arbitri di entrambi gli statuti dovesse avvenire nel modo seguente. Il Capitano del popolo, i Priori e Gonfaloniere di giustizia erano tenuti ogni anno, entro tre giorni dall'inizio della quaresima, a convocare le capititudini delle XII arti maggiori alle quali dovevano chiedere se fosse opportuno o meno procedere alla elezione di arbitri per la correzione e approvazione degli statuti. Perché potesse darsi luogo alla riforma statutaria era necessario che i due terzi del consesso la volessero. Nel caso in cui l'elezione degli arbitri fosse ritenuta necessaria lo stesso Capitano del popolo doveva provvedere a che i Priori e Gonfaloniere di giustizia insieme con i Dodici Buonomini eleggessero i 14 arbitri alla correzione degli statuti nel modo che segue. Appena le Capititudini delle arti avessero deciso per l'elezione degli arbitri (in verità la norma non mette in rapporto temporale le due cose, ma ripete semplicemente che l'elezione debba essere fatta entro tre giorni prima dell'inizio della quaresima), il Capitano comunicava ai Priori e Gonfaloniere di giustizia ed ai Dodici Buonomini che procedessero a questa elezione. I 14 arbitri erano così distribuiti tra i sestì della città: 3 per i sestì di Oltrarno e S. Piero Scheraggio e due per ciascuno degli altri quattro. Gli arbitri non dovevano avere qualità particolari ma essere genericamente «*viros bonos, sapientes, providos et legales et artifices populares civitatis Florentie et amatores boni et pacifici status civitatis et districtus Florentie*». Si procedeva all'elezione degli arbitri di ciascun sestò in assenza degli elet-

tori di quel sesto; poteva essere scelto, a scrutinio segreto, chiunque fosse ritenuto idoneo, l'unico limite consisteva nel fatto che tra i 14 arbitri non vi fossero più di due rappresentanti della stessa arte.

Appena eletti gli arbitri erano convocati innanzi al Capitano che li faceva giurare di adempiere coscienziosamente e legalmente il proprio compito, e quindi li inviava in un idoneo luogo dove sarebbero rimasti isolati, per non meno di 15 giorni, fino alla conclusione dei loro lavori. I 14 arbitri dovevano correggere gli statuti del Capitano e del Podestà, non solo ma anche

«quecumque statuta, ordinamenta, provisiones, stantiamenta et reformationes consiliorum populi et communis Florentie perquirere, et que convenire vel expedire viderint possint cassare, corrigere, emendare, limitare et eis addere et de novo statuta facere et contraria concordare et similia abicere et superflua remove et diminuta suplere et nova adiungere et sub debito et congruo loco disponere, et omnia facere que ad declarationem ipsorum statutorum, ordinamentorum, provisionum, stantiamentorum et reformationum, pro bono statu communis et populi Florentie, viderint convenire».

Ho trascritto integralmente il testo che porta le competenze degli arbitri perché sia ben chiaro quanto esse fossero ampie non solo nel merito delle norme da esaminare, ma anche nella forma. L'azione degli arbitri si configurava anzitutto come opera di codificazione, nel senso che tendeva a riunire nei due statuti maggiori tutta la normativa più rilevante; ma anche di vera e propria legislazione, perché essi potevano eliminare il superfluo, sanare le contraddizioni ma anche «de novo facere statuta... et nova adiungere». L'ampiezza del potere di codificazione meglio si comprende se si pensa che essi potevano trarre norme dall'intera legislazione del Comune: altri statuti, ordinamenti, provvisioni e riformazioni dei Consigli e inserirle «sub debito et congruo loco» degli statuti del Capitano e del Podestà. Le decisioni dei 14 arbitri dovevano essere adottate con la maggioranza dei due terzi dopo di che avrebbero dovuto essere portate alla discussione davanti al Consiglio speciale del Capitano e delle Capitadini delle XII arti maggiori, senza l'intervento del Capitano o Podestà. In questa nuova sede qualsiasi variazione o novità fosse stata aggiunta a qualsiasi titolo ai vecchi statuti doveva essere letta e fatta quindi oggetto di discussione da parte di chiunque degli intervenuti lo ritenesse necessario e poi sottoposta a votazione a scrutinio segreto. Le modifiche si ritenevano approvate se avessero ottenuto i voti favorevoli dei due terzi dei presenti, in caso contrario si ritenevano respinte.

Gli arbitri non potevano invece inserire negli statuti norme con le

quali si obbligassero i danari o gli averi del Comune di Firenze, oppure norme che favorissero particolari persone, ancora norme che permettesse-ro al Capitano o al Podestà e a tutta la loro famiglia di assentarsi da Firenze, norme che mutassero i divieti di elezione agli uffici, norme in favore dei magnati oppure che modificassero la rubrica sulle sicurtà che essi dovevano prestare, oppure ancora adottare provvedimenti di cancellazione di famiglie o persone incluse nella lista dei magnati compresa negli statuti, e infine norme in favore dei cessanti e fuggitivi con i denari altrui o contrarie agli Ordinamenti di giustizia. Tutte queste proibizioni gli arbitri dovevano espressamente menzionarle nel loro giuramento, sotto pena di duecento lire di fiorini piccoli, e se avessero contravenuto le norme si consideravano come non apposte. Gli arbitri non potevano essere rieletti per i due anni successivi ed inoltre dovevano correggere ed emendare gli statuti del Podestà e del Capitano anche «quantum ad gramaticam et latinatatem», eliminare tutte le superfluità e contraddizioni come meglio sarebbe sembrato loro opportuno, togliere i capitoli cassati e mettere la data precisa di tutte le aggiunte che avessero fatto, esaminare tutte le riformazioni per aggiungerle agli statuti se lo avessero ritenuto necessario. I Priori e Gonfaloniere di giustizia, attraverso il camarlingo della Camera del Comune, avrebbero provveduto a fornire agli arbitri carta inchiostro e quant'altro fosse stato necessario per assolvere il loro compito, oltre naturalmente al salario stabilito.

Queste erano le norme, ma la loro esposizione non ci illumina più di tanto su come in realtà avvenisse la revisione statutaria, non fosse altro perché, non conoscendo quando esse furono poste in essere, non ci è dato sapere l'arco temporale della loro vigenza, e poiché sappiamo invece quello che successe dopo l'ultima revisione del marzo 1325, si può correre il rischio di credere queste norme operanti, mentre in realtà esse possono non aver avuto mai pratica attuazione. Due sono i problemi quindi che essi ci pongono, il primo formale: l'arco temporale della loro vigenza; ed il secondo sostanziale: quali fossero le competenze degli arbitri statutarî fin dalle origini. Cominciamo allora col dire che la rubrica 53 del primo libro dello statuto del Capitano del popolo fa parte del testo, approvato il 16 marzo 1322, della revisione statutaria fatta durante la quaresima di quello stesso anno. Nelle interlinee del testo o nei margini laterali vi sono alcune aggiunte di un'unica mano e cancellazioni, sicuramente fatte nelle due successive revisioni del 1324 e 1325. Nessuna di esse è datata, come invece avrebbe dovuto essere, tuttavia sono tutte databili con sufficiente sicurezza anche se per via indiretta. L'unica che non è databile con certezza è la proibizione agli arbitri di modificare la rubrica: *De securitatibus pre-*

standis a magnatibus civitatis Florentie, e i provvedimenti per la cancellazione delle famiglie magnatizie da altro capitolo statutario. Invece la norma che stabilisce il decorso di un periodo triennale prima che si possa avere la futura revisione non può essere stata adottata che nel 1325, infatti appena l'anno precedente v'era stata l'ultima.¹¹ La datazione delle parole aggiunte nell'interlinea: «ad secretum consilium celebrandum cum fabis nigris et albis» ci fornisce una particolare indicazione. Infatti quest'inciso è stato aggiunto nel testo successivamente al 1322, ma in verità si riferisce ad una provvisione del 18 aprile 1318, quando fu deliberato che tutte le decisioni dei Consigli e dei Signori e Collegi dovessero essere prese a scrutinio segreto mediante la votazione con fave nere e bianche e non più con pisidi o bossoli e pallotte. La provvisione anzi stabiliva espressamente che una simile modalità di votazione fosse adottata anche nei Consigli del Cento, speciale del Capitano e delle Capitadini delle arti.¹²

Questo vuol dire semplicemente che tutte le norme del testo non sono solo anteriori al 1322, ma con ogni probabilità anche al 1318, perché altrimenti la norma che attiene alla modalità di votazione sarebbe già stata inserita nel testo. Si potrebbe sempre pensare ad un'omissione o una dimenticanza poiché c'era già stata la revisione del marzo 1320, tuttavia il prosieguo delle argomentazioni dimostra che non è così. In verità la documentazione non ci permette di fare altro che un'affermazione generica. Tutto il testo della rubrica, da come ci appare, sembra essere anteriore al 1322, anzitutto perché non vi troviamo nessuna data ed in secondo luogo perché non v'è nessuna aggiunta che porti la data del 16 marzo 1322, a differenza di altri luoghi dello stesso statuto. Questo però è ancora troppo poco. Poiché non possiamo datare l'intera rubrica nel suo complesso vediamo se è possibile datare alcune delle norme. Quattro sono le norme più rilevanti dell'intera rubrica: 1. L'unificazione della revisione dei due statuti del Capitano e del Podestà; 2. Chi doveva decidere circa l'opportunità della revisione; 3. Chi doveva eleggere gli arbitri; 4. Le dettagliate competenze degli arbitri stessi. Ho già ipotizzato che forse fin dal 1284 le due revisioni erano unificate; non ci sono altre prove, comunque sicuramente v'era un'unica revisione dal 1306 come di seguito si vedrà. Infatti

¹¹ Gli arbitri cercarono di eliminare tutte le espressioni che erano in contraddizione con la nuova norma, infatti sono state depennate le seguenti espressioni: *unoquoque anno, ad sequentem annum* e corrette con quest'altre: *singulis tribus annis, ad sequentes tres annos e ad sequentes annos*. Tuttavia quando si parla del divieto di rielezione degli stessi arbitri è rimasta l'espressione *per duos annos*.

¹² Cfr. *Provvisioni, Registri*, 15, cc. 163^{rv}. Le modalità di votazione per i deliberati della Signoria e per quelli dei Consigli, sebbene del tutto identici, sono descritti distintamente.

l'anno 1306 il Consiglio delle capitadini delle XII arti maggiori fu convocato per decidere sull'opportunità della revisione statutaria e la conseguente elezione degli arbitri, come ci testimoniano i *Libri Fabarum*, che in data 30 maggio 1306 registrano la riunione di quel Consiglio che respinse la proposta di elezione degli arbitri.¹³ L'ultimo giorno di luglio dell'anno successivo, 1307, però la questione fu portata non solo davanti al Consiglio delle capitadini, ma anche degli altri due Consigli presieduti dal Capitano, cioè quelli del Cento e quello speciale. La deliberazione ci è stata conservata nei registri delle *Provisioni* e da essa possiamo trarre preziosissime informazioni. Vi si parla chiaramente della revisione di entrambi gli statuti, si fa riferimento al capitolo del Costituto del Capitano del popolo che la regolamentava, le competenze degli arbitri sono identiche, perfino nelle parole, a quelle elencate nella rubrica che ci è stata conservata; invece si delega ai Priori e Gonfaloniere la loro nomina.¹⁴ Non si parla in questa provvisione dell'approvazione di quanto gli arbitri avrebbero deciso, ma il continuo riferimento alla rubrica statutaria fa pensare che in essa vi fossero ancora altre norme e d'altra parte non è credibile che la revisione degli statuti non andasse soggetta ad una qualche forma di approvazione.

È sicuramente ragionevole pensare quindi che almeno dalla seconda metà del sec. XIII le competenze degli arbitri statuari fossero le stesse che ci sono state tramandate nella rubrica 53 appena illustrata. Infatti ogni qualvolta nei Consigli si parla degli arbitri, si tratta dell'opportunità oppure delle modalità della loro elezione, mai delle loro competenze, per cui si deve per forza pensare che esse fossero chiare e definite. Nel Consiglio speciale del Capitano del 14 giugno 1285, in cui si trattò appunto della modalità di elezione degli statuari, così fu deciso: «Placuit quasi omnibus, quod electio arbitrorum fiat per Priores et consiliarios, hoc modo: quod priores et consiliarii cuiuslibet sextus eligant duos arbitros, dummodo

¹³ Cfr. *Consigli...* a cura del BARBADORO, cit., I, p. 270.

¹⁴ Cfr. *Provisioni, Registri*, 13, c. 102: «...et obtento partito et secreto scriptineo ad pissides et pallotas quod ipsi iamdicti priores et vexillifer, nunc in offitio residentes, possint eis que liceat eligere et deputare arbitros sive statuarios in numero contento in capitulo constituti domini Capitanei et populi de hoc loquente; ad corrigendum et emendandum et de novo condendum capitula et statuta domini Capitanei et populi et Communis Florentie. Et addendum et cassandum in ipsis et de ipsis capitulis et statutis prout et secundum quod eisdem placuerit et videbitur fore conveniens atque iustum. Et quod ipsa electio que de ipsis arbitris, sive statuariis fiet ut dictum est; ac etiam omnia et singula, que ipsi arbitri sive statuarii in predictis et de predictis et circa predicta et in ipsius arbitratus offitio fecerint, valeat et teneat et illam habeat et obtineat firmitatem». Ser Graziolo, che ha trascritto questa provvisione, ha scritto ripetutamente nel testo *statuarii*, mentre nel margine è scritto correttamente *statutarii*.

sorte dirimatur in quali sextu iudex et notarii esse debeant». Questo ci dimostra anche che c'era stato un tempo in cui taluni degli arbitri dovevano avere una particolare qualifica, ci dovevano essere cioè giudici e notai, che poi erano i professionisti di cui la commissione si serviva per mettere in corretta forma giuridica le nuove norme da inserire.¹⁵ Un'ulteriore conferma ce la dà la provvisione del 3 gennaio 1319 in cui furono stabiliti i criteri di elezione di tutti gli Ufficiali e delle persone che a qualsiasi titolo dovessero essere al servizio del Comune di Firenze; a proposito dell'elezione degli arbitri fu deciso: «quod electio arbitratorum ad corrigenda statuta et ordinamenta populi et Communis Florentie fiat secundum formam traditam per statuta domini Capitanei de hoc loquente».¹⁶ Insomma le competenze degli arbitri avevano una tradizione lunga ed indiscussa. D'altra parte mentre nel corpo degli statuti l'opera di codificazione fatta dagli arbitri, che hanno tratto molte rubriche da altri ordinamenti o statuti particolari,¹⁷ è ben riconoscibile ed evidente; non sono altrettanto riconoscibili ed evidenti le parti innovative introdotte direttamente ed autonomamente da loro; anche perché conosciamo solo la redazione statutaria degli anni 1322-25 e non ci è dato sapere quale sia stato il percorso dell'intero *corpus* statutario per giungere a quella formulazione.

Questo non vuol dire che possa rimanere nel dubbio che gli arbitri statutarii avessero un'autonoma e diretta *potestas statuendi* attribuita loro naturalmente dalle norme statutarie che ho illustrato. Io fermamente lo credo, anzi credo qualcosa di più e cioè che gli arbitri questa *potestas statuendi* l'abbiano sempre avuta fin da quando nacquero i primi statuti e ne fu stabilita la forma di revisione e aggiornamento. La coscienza dei contemporanei è una testimonianza forte a tale proposito. Nel prosieguo di questo studio si parlerà ripetutamente di annotazioni marginali a rubriche statutarie, tutte fatte nel corso della prima metà del sec. XIV, così concepiti-

¹⁵ Cfr. GHERARDI, *Consulte...*, I, pp. 247 e s. Questo è anche uno dei due casi in cui conosciamo i nomi degli arbitri. «Die eodem et testibus. Secundum formam predictam, electio facta fuit de infrascriptis personis. In sextu Ultrarni. Dominus Albicuzus Corbinelli, Baldus Rodulfi. In sextu Sancti Petri Scradii. Dominus Octavante Rigalecti, Cambius Maneri. In sextu Burgi. Bectus del Biecho, Baldovinus Rinuccii. In sextu Sancti Pancratii. Masus domini Rogerini, Guido Monaldi. In sextu Porte Domus. Borgus Raynaldi, Spina Falchoni. In sextu Porte Sancti Petri. Dominus Gherardi Uberti de Vicedominis, Gherardus de Boscholis. Notarii ser Lopus de Mugnone notarius, ser Neri Baldese de Burgo». In questa commissione ebbero parte tre giudici, i tre «domini» della lista, mentre è dubbio se i due notai fossero arbitri, ovvero al servizio della commissione. Che i tre fossero giudici lo apprendiamo dalla matricola dell'Arte dei giudici e notai del 1291 Cfr. *Arte dei giudici e notai*, 5, cc. 50, 53 e 61.

¹⁶ Cfr. *Provisioni, Registri*, 16, cc. 2-5v, il provvedimento che riguarda gli arbitri è a c. 3v.

¹⁷ Basti pensare alle norme antimagnatizie tratti dagli Ordinamenti di giustizia ed altre ancora quali quelle delle gabelle etc.

te: «cassum, correctum, factum novum statutum per arbitros», e questo anche quando sappiamo, con assoluta certezza, che gli arbitri non hanno fatto altro che recepire nel corpo dello statuto norme già deliberate e approvate nei Consigli cittadini. In definitiva penso si possa affermare che le norme della rubrica che attengono alle competenze della commissione arbitrale si riferiscano piuttosto al passato che al futuro, nel senso che ci rivelano quali esse fossero fino ad allora. Le norme legali si riferiscono a fattispecie future, ma di fatto queste norme furono applicate solamente nelle due revisioni del 1324 e 1325, ecco allora che proprio il processo di formazione, sostanzialmente tralatizio, degli statuti mi spinge a fare queste affermazioni.

I problemi concernenti queste ed altre norme statutarie, soprattutto il significato complessivo di revisione, di correzione e di aggiornamento degli statuti, saranno affrontati nelle note finali di questo capitolo; per ora ci basti sapere, dunque, quanto appena detto e che con esse fu sicuramente fatta la revisione statutaria del 1322 e quelle successive, perché esse si trovano nel testo degli statuti che sortirono proprio dalla revisione di quell'anno. L'anno 1323 non si dette luogo a revisione perché il Consiglio delle Capitadini delle Arti, su proposta del proconsole dell'Arte dei giudici e notai ser Maso del Canello e di Giovanni Villani, decise che l'elezione degli arbitri fosse sospesa fino al seguente anno e che gli statuti non fossero riformati; la revisione invece si ebbe per gli anni 1324 e 1325. In quest'ultimo anno nella rubrica che ho appena illustrato gli arbitri variarono proprio il tempo della revisione periodica e fu stabilito che essa avesse luogo non più ogni anno ma ogni tre anni.

Le rubriche statutarie non ci dicono cosa succedesse dopo che le norme oggetto di revisione erano state anche approvate nel Consiglio speciale del Capitano e delle Capitadini delle arti, e cioè come poi in concreto si addivenisse alla correzione dei codici statutari, tuttavia qualche notizia che si può trarre dalle decisioni consiliari, e la conoscenza del percorso diplomatico della formazione dei documenti ufficiali del Comune ci consente di tentare una ricostruzione. Anzitutto gli arbitri statutari avevano al loro servizio dei notai, non sappiamo se essi erano arbitri dell'Arte dei giudici e notai, che svolgevano anche questo compito istituzionale, oppure v'erano, oltre i 14 arbitri ancora uno o più notai, ma sicuramente vi furono notai degli arbitri. I notai che erano al servizio di un ufficio o di un magistrato tenevano le scritture, le quali facevano pubblica fede proprio perché erano scritte da un notaio. Si ricordi che il Comune nacque come associazione privata e proprio per dare forza legale ai propri atti si serviva di notai che li scrivevano dando loro quella pubblica fede che non

avrebbero potuto avere altrimenti. I notai degli arbitri dunque prendevano buona nota di tutte le variazioni che essi intendevano apportare agli statuti, cancellazioni, aggiunte, modifiche, forse allo stesso modo del notaio delle Riformagioni che nei Consigli prendeva veloci appunti delle discussioni e votazioni finali. Le variazioni potevano, talora, essere annotate in margine all'esemplare degli statuti che gli stessi arbitri usavano; quindi, dopo che la riforma statutaria era stata approvata, è mia ferma opinione che ai notai degli arbitri spettasse di formare un codice del tutto nuovo oppure un vecchio codice, contenente l'ultima e vigente redazione statutaria, nei cui margini opportunamente erano state annotate tutte le variazioni. Qualunque forma questo codice avesse, cioè sia che fosse nuovo o il vecchio debitamente corretto, esso era avallato con una formula rituale, che poi corrispondeva ad una sottoscrizione notarile, in cui il notaio dichiarava di pubblicare i nuovi statuti voluti dagli arbitri e approvati nel Consiglio speciale del Capitano e delle Capitadini delle arti.

Dal momento che quest'atto di pubblicazione era una condizione indispensabile perché gli statuti entrassero in vigore, non è possibile pensare che non ci fosse e che non assumesse una forma ufficiale, infatti io credo ancora che sicuramente nella seconda metà del sec. XIII i notai non producessero uno bensì due esemplari, entrambi sottoscritti, uno dei quali era consegnato al notaio custode degli atti della Camera del Comune e l'altro al notaio delle Riformagioni. Dopo che i notai degli arbitri avevano consegnato i nuovi statuti approvati e pubblicati i Priori, con un bullettino o un'apodissa, come anche si chiamava, ordinavano ai camarlinghi della Camera del Comune di stanziare una determinata somma per fare esemplare altre copie degli statuti perché fossero distribuite agli uffici dove erano necessarie. I camarlinghi poi stanziavano la somma, deliberata dagli stessi Priori, in favore dei camarlinghi della Camera dell'arme, cioè l'ufficio del Comune che provvedeva a tutte le necessità materiali del Comune stesso: dalle armi alla carta e all'inchiostro; infine questi ultimi affidavano a qualche notaio il compito di esemplare, rubricare e miniare le copie necessarie. È mia opinione che, almeno fino al 1325, l'esemplatura degli statuti non fosse affidata ad una bottega, bensì ad un notaio, il quale poteva impegnare non solo la propria capacità di scrittore, ma anche la propria «fede» professionale, ciò ovviamente, attesa la delicatezza intrinseca all'esemplatura di uno statuto. Questo non esclude però che il notaio potesse avere uno *scriptorium*, o lavorare in uno *scriptorium*.

Naturalmente non è scritto da nessuna parte, né ci sono documenti irrefutabili che le cose andassero veramente così, tuttavia questa è qualcosa di più che un'attendibile ricostruzione basata sulla logica e su quanto

normalmente accadeva; infatti nelle revisioni statutarie del 1355, 1409 e 1415 fu richiesto ai notari di quelle commissioni di fornire un codice e difatti lo fornirono, come si vedrà più avanti. Quanto poi che ad esemplare statuti fossero esclusivamente notai è un fatto che si può riscontrare facilmente. Di tutte le esemplature che troviamo discusse nei Consigli pubblicati dal Gherardi solo una non fu affidata ad un notaio. L'esemplatore tuttavia è Lotto di Gianni, un chierico della Badia fiesolana, cioè un religioso; e noi sappiamo che a Firenze erano affidati ai religiosi importanti incarichi come il maneggio del pubblico danaro o la raccolta dei voti nei bossoli quando i Consigli votavano, tanto per l'assoluta fiducia di cui essi godevano.¹⁸

Per cinque volte consecutive, precisamente il 19 febbraio 1328, il 15 febbraio 1331, il 10 febbraio 1334, il 6 marzo 1337 e infine il 2 marzo 1340 - ogni volta entro i tre giorni dall'inizio della quaresima come prescriveva la rubrica 53 dello statuto Capitano - il Consiglio delle capitudini respinse la proposta di elezione degli arbitri e quindi di conseguenza rifiutò la revisione statutaria. In tutti i casi la votazione contraria all'elezione degli arbitri risultò unanime, solo l'anno 1337 di 41 presenti votarono contro l'elezione 23 e a favore 18, ma anche in questo caso si può dire semplicemente che vi fu un certo equilibrio tra le due possibilità, in verità però il partito dei favorevoli era ben lungi dal prevalere dal momento che l'elezione si riteneva accettata se avessero votato a favore i due terzi dei presenti.¹⁹ La successiva revisione non fu neppure possibile deliberarla perché intanto dal maggio del 1342 cominciò la signoria del duca d'Atene che finì nel luglio del 1343. I disordini seguiti alla sua cacciata provocarono incendi e distruzioni nei quali molto ebbero a patire gli archivi del Comune di Firenze ed in specie i suoi codici statutari. Non si sa quale sorte abbiano avuto

¹⁸ Due dei camarlinghi della Camera del Comune e i due della Camera dell'arme erano religiosi.

¹⁹ Il primo a trovare e pubblicare queste notizie con riferimento ai documenti è stato il Palmarocchi, ecco il luogo del suo saggio: «Sappiamo già che avanti il 1325 la revisione poteva aver luogo annualmente, che fu fatta nel '22, negata nel '23, fatta nel '24 e nel '25, e che nel '25 fu deciso di trasformare il termine annuale in triennale.

Il 19 febbraio 1328 il Consiglio delle capitudini deliberava, secondo il parere di Teghia de Bonacoltis, *quod arbitri non eligantur sed quod statuta predicta remaneant firma prout iacent*.

Il 15 febbraio 1331, nello stesso consiglio *placuit omnibus quod arbitri non eligantur*.

Il 10 febbraio 1334, con 42 voti contro uno, si decide *quod arbitri non eligantur*.

Il 6 marzo 1337 si decide *quod electio arbitrorum non fiat*, con 23 voti contro 18.

Il 2 marzo 1340, portata la proposta consueta nel Consiglio, 36 membri contro uno votano *quod electio arbitrorum non fiat*. Cfr. PALMAROCCHI, cit. pp. 92-97. le citazioni dei *Libri fabarum* si ritrovano rispettivamente in *Libri fabarum*, 13, c. 42v; 14, c. 104v; 16, c. 61; e l'ultima 17, c. 210; la penultima invece in *Capitoli, protocolli*, 12, c. 184.

gli statuti durante la signoria del duca, da una piccola traccia che ne rimane forse non è sbagliato dedurre che ci fu un tentativo di riformarli, se quello che ci rimane non è solamente un adattamento, dovuto alla cancelleria del duca, di alcuni istituti e istituzioni alla nuova realtà. Ecco di cosa si tratta.

In *Statuti di Firenze*, 5 alle cc. 56-77 c'è il libro V degli statuti del Capitano nella redazione che sortì dalla revisione del marzo 1322 (con le solite aggiunte dovute al 1324 e 1325); esso si presenta totalmente postillato e annotato nei margini da più mani, tuttavia due sono le più importanti: la prima è del correttore degli statuti del 1322 che aggiunge appunto le variazioni dovute alle revisioni del 1324 e 1325; mentre la seconda è la mano di un postillatore o riformatore del duca. Che si tratti sicuramente di aggiunte fatte durante la sua signoria si ricava da vari luoghi, valga per tutti quest'annotazione marginale aggiunta alla rubrica 81: *De iuramento ligarum comitatus et districtus Florentie*. L'annotazione, a c. 72, dice: «omnia et singula decreta et mandata serenissimi principis domini Gualterii ducis Athenarum et civitatis Florentie domini generalis». ²⁰ La natura delle correzioni è tale che non sempre si può interpretarle come ovvi adattamenti al cambiamento istituzionale. Infatti l'intero libro presenta le parole *potestas capitaneus* e *executor* sottolineate e sostituite con la parola *vicarius*, o con il rinvio al duca o ai suoi ufficiali, o ancora con il rinvio ad un'altra carica: il *conservator*; titolo di cui anche era stato investito. ²¹ Nello stesso tempo però tutte le rubriche sono o cassate con la parola *vacat*, raramente anche depennate; oppure confermate con la parola *firmum*; tutto ciò fa pensare che possa esservi stato qualcosa di più che un semplice adattamento formale fatto nella cancelleria del duca. In realtà è da ritenersi che vi sia stata una vera e propria revisione statutaria con la produzione di nuovi codici come ci attestano due registrazioni contabili. Il duca incaricò di questa revisione tre giudici forestieri che l'avevano già attuata alla fine

²⁰ Queste parole sostituiscono queste altre del vecchio testo: «ordinamenta iustitie populi et communis Florentie ac parere mandatis dominorum potestatis, capitanei executoris ordinamenta iustitie et priorum et vexilliferi iustitie populi et communis Florentie».

²¹ «I Consigli del popolo e del Comune e con deliberazioni dei 31 maggio e del primo di giugno, lo chiamarono al governo della Repubblica, con dargli titolo e ufficio di conservatore e protettore della città di Firenze e delle sue giurisdizioni (...) e insieme anche quello di capitano generale della guerra». Cfr. C. PAOLI, *Della signoria del duca d'Atene in Firenze*, in «Giornale storico degli Archivi toscani», 1862, vol. 6, nn. 2 e 3, pp. 81-121 e 169-286, p. 89. Lo studio del Paoli è corredato da 390 registi, riferimenti o trascrizioni di documenti, in nessuno di essi v'è accenno agli statuti.

di dicembre del 1342.²² È quindi assai probabile che siano stati prodotti nuovi codici, di cui però purtroppo non ci rimane traccia alcuna perché la quasi totalità della documentazione prodotta durante la signoria fu distrutta nell'incendio della Camera.²³

3. La correzione degli statuti di messer Tommaso di ser Puccio da Gubbio

Dal giugno 1344 non abbiamo altre notizie sugli statuti se non alcuni stanziamenti per un totale di 40 fiorini d'oro per far riscrivere i codici di quelli del Podestà, del Capitano e degli Ordinamenti di giustizia, evidentemente quasi tutti distrutti nell'incendio della Camera del Comune, ma di questo si parlerà diffusamente nel capitolo in cui tratterò della tradizione archivistica dei codici contenenti la redazione statutaria del 1322-25. Finalmente il 12 marzo 1351 nel Consiglio del Capitano ed il successivo 14 in

²² Cfr. *Camera del Comune, camarlinghi, entrata*, 1 bis, c. 90: «dominus Oddo de Cortonio, dominus Hugolinus de Assisio, dominus Conradus de Esculo, iudices prefati domini ducis super correctione statutorum et ordinamentorum faciendis et aliis rebus pro dericto florenorum CLXXX auri quos habuerunt pro eorum salario ad dictam rationem florenorum VIII auri computato floreno ut supra in summa librarum vigintinovem solidorum XII, denariorum VI f. p.». La registrazione è del 30 dicembre 1342. Nello stesso registro, a c. 256v, v'è quest'altra scrittura del 30 aprile 1343: «ser Lotus Puccii notarius statutorum dedit et solvit pro dericto libras V f. p. quas habuit pro suo salario ad rationem solidorum II f. p.». In base a questa testimonianza è da credere che ser Lotto di Puccio sia stato il notaio dei tre dottori che provvidero alla revisione statutaria; ciò giustificerebbe peraltro il soprannome dato al notaio, che infatti era detto «de statutis». Per questo vedi oltre nel cap. VIII.

I pagamenti registrati per i tre dottori ed il notaio sono sicuramente stati effettuati. Infatti le due registrazioni non riguardano il pagamento del salario bensì l'imposta che vi gravava sopra; per cui si può ritenere che la revisione statutaria è certissima.

²³ Per le distruzioni della documentazione signorile del duca si veda ora A. DE VINCENTIIS, *Politica, memoria e oblio a Firenze nel XIV secolo. La tradizione documentaria della signoria del duca d'Atene*, in «Archivio Storico italiano», CLXI (2003), pp. 210-248.

Il duca d'Atene intervenne largamente nel corpo legislativo comunale fiorentino, tanto che la balia dei Quattordici, presieduta dal vescovo Acciaiuoli, si preoccupò anzitutto di cancellare la vigenza della legislazione ducale. Per prima cosa, il 4 e 5 agosto 1343, cassò gli Ordinamenti di giustizia, che erano stati strumento della politica ducale; quindi rimise in vigore gli statuti così come erano prima dell'8 settembre 1342, data in cui fu conferita al duca la signoria perpetua di Firenze. Quest'ultimo atto costituisce di per sé testimonianza certa della revisione statutaria ducale. In seguito, 25 ottobre, con decreto dei Signori e Collegi fu cassata la cassazione degli Ordinamenti di giustizia. Quest'ultimo decreto fu poi inserito nei codici degli Ordinamenti di giustizia come si può vedere in *Statuti*, 3. Gli atti della Balia, eletta dopo la cacciata del duca d'Atene, che attengono agli statuti e agli Ordinamenti di giustizia sono in *Capitoli del Comune di Firenze, registri*, 16, cc. 143-156 e *Capitoli del Comune di Firenze, protocolli*, 4, cc. 44r-48. Il decreto della Signoria *Ivi*, rispettivamente alle cc. 161-162v e 50v-54v.

quello del Podestà fu discussa ed approvata un'articolata e complessa provvisione con la quale si dava piena balia ai Signori e Collegi di provvedere ad una nuova compilazione e revisione degli statuti del Comune²⁴. Essa ha una importanza eccezionale per due motivi: il primo riguarda il suo contenuto formale e sostanziale che rivoluzionava alcune parti importanti della rubrica 53 del primo libro dello statuto del Capitano; ed il secondo attiene al suo preambolo, in cui sono contenute notizie essenziali per comprendere ed orientarsi nella complicata tradizione archivistica dei codici contenenti la redazione degli anni 1322-25.

Accennerò al contenuto del preambolo per poi riprenderlo più diffusamente in seguito e quindi illustrerò le modalità che la provvisione dettava per la nuova revisione statutaria. La premessa della provvisione elenca dettagliati motivi per cui si rende necessaria la revisione statutaria. Questi motivi sono diversi e di diverso tenore: 1) Il primo motivo risiedeva nel fatto che la gran quantità di norme statutarie, ordinamenti, provvisioni spesso si contraddicevano e disponevano sulla stessa materia in modo diverso, onde diventava impossibile per i giudici giudicare. 2) Il secondo dipendeva dal fatto che ormai da troppo tempo non era stata fatta più un'approfondita e radicale revisione, correzione e riordino degli statuti. 3) Il terzo motivo era ancora più grave: «et insuper quod multa ordinamenta et provisiones et reformationes Communis predicti non sunt in volumine statutorum nec reperiuntur in *publico* propter combustionem camere comunis Florentie». 4) Il quarto era una diretta conseguenza del precedente: molti privati adducevano nei giudizi scritture pubbliche, e quindi autentiche, oppure private, e quindi informi, che contenevano norme statutarie: «Et quod plerumque quidem qui ipsas in privato habent, eas producunt et unde sequitur quod de eodem sive simili negotio varia iudicia quandoque secuntur et leges communes sunt et remanent in voluntate et arbitrio singularum personarum nec potest per rectores et officiales dicti Communis haberi notitia de agendis». Queste ragioni saranno analizzate dettagliatamente più oltre perché esse sono connesse profondamente con la tradizione archivistica dei «libri» che contenevano gli statuti, mentre in realtà ai fini di una nuova revisione statutaria era più che sufficiente la motivazione «quod a longo tempore citra statuta ipsa non fuerunt revisa, correctata vel ordinata».

I Priori, il Gonfaloniere di giustizia e i Dodici Buonuomini, che rappresentavano due dei tre più alti organi preposti al governo della repubblica

²⁴ Cfr. *Provvisioni, Registri*, 38, cc. 196-197. I corsivi e le sottolineature nei passi citati sono miei.

fiorentina, dunque chiesero ai due Consigli del Comune, cioè al Consiglio del Capitano o del popolo e a quello del Podestà o del Comune, di approvare una loro deliberazione con cui si dava ad un consesso particolare una balia, come si diceva a Firenze, cioè una delega, a provvedere circa la revisione, la correzione e l'aggiornamento degli statuti. I due Consigli approvarono che gli stessi Priori e Gonfaloniere di giustizia e i Dodici Buonomini, insieme con l'ufficio dei Sedici Gonfalonieri di compagnia e con l'aggiunta di un rappresentante per ciascuna delle capititudini delle ventuno Arti della città potessero e dovessero

«providere, ordinare et provisiones et ordinamenta edere et facere semel et pluries et quotiens eis videbitur convenire pro tollendo et ad tollendas contrarietates, superfluitates et inordinationes statutorum et ordinamentorum predictorum. Et pro riducendo et ad reducendum ipsa statuta et ordinamenta, provisiones, reformationes ad concordantiam et ordinem et sub uno vel pluribus volumine cum ea limpidine et claritate qua maiori poterit fieri. Ita quod omnibus possint ipsorum continentia et effectus patenter clarius esse nota».

La balia quindi era quantomai ampia, il consesso cui era stata concessa poteva adottare tutti quei provvedimenti normativi e pratici perché si addivenisse all'adeguamento e alla correzione dell'intero *corpus* statutario; perché le decisioni fossero valide era necessario che fossero presenti i due terzi degli aventi diritto a partecipare e, come al solito, erano legali le deliberazioni che avessero ottenuto la maggioranza dei due terzi dei presenti.

A questo punto la provvisione comincia a dettare le modalità con cui la revisione andava attuata. I Signori e Collegi, (così si chiamava a Firenze il consesso che riuniva i tre i più alti organi di governo della repubblica: i Priori e Gonfaloniere di giustizia, i Dodici Buonomini e i Sedici Gonfalonieri di compagnia), insieme con un rappresentante delle Capititudini delle arti potevano e dovevano eleggere e nominare in una o più volte, uno o più giudici, cioè giurisperiti, notai e scrittori o amanuensi forestieri. Tali professionisti dovevano essere semplicemente e genericamente «providos et discretos, devetum et prohibitionem aliquam non habentes», dovevano avere quel salario che sarebbe sembrato opportuno e nel termine tassativo di otto mesi avrebbero dovuto compiere l'opera loro assegnata. Il predetto consesso doveva ulteriormente stabilire le regole e le modalità con cui le persone elette e nominate avrebbero potuto scegliersi i loro collaboratori. Questa commissione di esperti e saggi doveva raccogliere in un uno o più volumi tutta la normativa che a qualsiasi titolo potesse essere considerata e osservata come legge generale oppure «que generaliter disponant de aliquo seu aliquibus negotiis populi et Communis Florentie»; inoltre

doveva togliere ed espungere ogni norma superflua e contraddittoria, doveva in definitiva produrre un nuovo *corpus* statutario ridotto completamente a concordanza ed ordine «clare quam plus poterit et ordinate redigere sub competentibus divisionibus, libris, titulis et rubricis». Quest'ampia operazione di revisione e correzione aveva tuttavia un significato meramente formale, infatti la commissione non poteva nel modo più assoluto toccare la sostanza della normativa esistente: «non mutata substantia vel effectu ipsorum statutorum seu ordinamentorum nec eis in aliquo de substantia addito», e tutto il lavoro doveva essere completato e consegnato entro 15 giorni dalla scadenza del termine convenuto, sotto la pena di 500 lire di fiorini piccoli.

Il giudice prima di iniziare la sua opera doveva giurare sui Vangeli di compiere con diligenza e sollecitamente tutto quanto gli era stato chiesto, non poteva inoltre esercitare in alcun modo la consulenza legale in Firenze e nel suo contado, né pubblicamente né segretamente, durante tutto il periodo del suo ufficio. Una volta che l'opera di correzione e revisione fosse stata compiuta, egli doveva consegnare il volume o i volumi sigillati, sottoscritti e pubblicati dai notai che l'avevano assistito. E senza ulteriori formalità la deliberazione afferma: «et quod ea solum et dum taxat intelligantur esse et sint Statuta dicti populi et Communis Florentie que continebuntur in volumine seu voluminibus antedictis, sic presentatis seu publicatis et pro veris et tanquam vera Statuta dicti populi et Communis inviolabiliter observentur». Come chiaramente si vede non vi si parla assolutamente di alcuna forma di approvazione dell'operato della commissione. La provvisione si conclude con tre paragrafi in cui sono elencate quali specie di norme rimanevano intangibili e non potevano essere assolutamente modificate dai giurisperiti della commissione.

Non potevano essere in alcun modo modificate, corrette o cassate tutte le norme contenute negli Ordinamenti di giustizia o che, pur non contenute in essi, fossero considerate a tutti gli effetti ordinamenti di giustizia. Tuttavia era lecito alla commissione raccogliere tutta la normativa considerata ordinamento di giustizia in un unico volume; più esattamente la provvisione dice di raccogliere tutti i provvedimenti normativi considerati ordinamenti di giustizia «que dispersivi sunt per libros dicti populi et Communis nec sunt in volumine predictorum statutorum seu ordinamentorum iustitie in ipso volumine scribi et interseri facere singulariter et distincte». La commissione non poteva né prendere né cancellare provvedimenti in favore o contro private persone, organi collegiali, associazioni, società, arti o simili. Infine la commissione non poteva in alcun modo adottare o cancellare provvedimenti normativi in materia «circa insaccatio-

nes seu imbursationes aliquorum officiorum populi et communis Florentie seu personarum ipsorum officiorum»; né ancora formulare norme che a qualsiasi titolo diminuissero o derogassero alla giurisdizione e all'onore del Comune di Firenze. Questa provvisione così come esposta fu approvata il 12 marzo 1351 nel Consiglio del Capitano con 110 voti favorevoli nonostante 45 contrari ed il successivo giorno 14 nel Consiglio del Podestà con 76 voti favorevoli nonostante 33 contrari; in entrambi i casi la provvisione ebbe più dei due terzi delle fave nere, proprio come era richiesto dalle norme statutarie.

Nessun termine era stato posto per poter esercitare questa balia così, forse anche per la grande difficoltà di trovare il giurisperito adatto alla bisogna, solo il 22 dicembre del 1351 su proposta dei Priori e Gonfaloniere di giustizia fu sottoposta all'approvazione dei Consigli un'altra provvisione²⁵ con la quale si concedeva a messer Giovanni Masci da Foligno e a tutti i suoi figli maschi la cittadinanza fiorentina con tutti i privilegi ed obblighi che essa comportava dal mese di gennaio prossimo venturo; la concessione della cittadinanza e la sua accettazione comportava per messer Giovanni l'onere di esercitare l'ufficio di correttore degli statuti del Comune di Firenze secondo le modalità già stabilite dalla provvisione approvata il 12 e 14 marzo dello stesso anno, espressamente richiamata, nel termine stabilito di sei mesi a partire dal suo arrivo in Firenze. Fatto rilevantisimo, la provvisione obbligava ancora i Priori e Gonfaloniere di giustizia che sarebbero stati in ufficio a fare atto formale di elezione del predetto messer Giovanni all'ufficio di correttore degli statuti con quella stessa autorità e potere «modis, formis et tenoribus quibus elligi potuit seu poterat ad ipsum officium unus iudex forensis per dominos priores et vexilliferum iustitie populi et communis Florentie una cum officio gonfalonieriorum societatum populi et cum officio duodecim bonorum virorum communis predicti et cum uno ex capitudinibus cuiuslibet quattuordecim artium civitatis Florentie», secondo quanto stabiliva appunto la provvisione del marzo. Cioè in pratica l'elezione del giurisperito, con questa nuova deliberazione, era demandata esclusivamente ai Priori e Gonfaloniere di giustizia, così che risultava del tutto rivoluzionata la norma della rubrica 53 degli statuti vigenti che affidava ad una deliberazione delle Capitadini delle arti l'elezione degli arbitri statutarî; se con la provvisione del marzo c'era almeno un formale *fumus boni iuris* perché era prevista, nel consenso, la presenza di una sola capitudine in rappresentanza di ciascuna arte,

²⁵Cfr. *Provvisioni, Registri*, 39, cc. 72v-73.

ora anche quel *fumus* era sparito. La deliberazione ribadisce due volte, con qualche variazione formulare, che l'elezione che sarà fatta di messer Giovanni da Foligno da parte dei Priori e Gonfaloniere di giustizia sarà fatta con la stessa autorità, balia e potere che avrebbe avuto se fosse stata fatta anche con la presenza dei Dodici Buonomini, dei Sedici Gonfalonieri di compagnia e delle XXI Capitudini delle arti, proprio come stabiliva il primo decreto. La provvisione conclude con la solita formula: *Non obstantibus...*, con la quale si derogava a qualsiasi disposizione normativa contraria, anche questa ribadita due volte; infatti dopo la solita formula ripete: «Quibus omnibus intelligatur esse et sit nominatim, expresse, specialiter ac generaliter derogatum».

La scelta cadde su messer Giovanni probabilmente anche perché dal primo di agosto del 1351 egli era a Firenze e faceva parte della curia, in qualità di giudice collaterale, di Andrea di Filippo da Pasano, podestà.²⁶ La concessione della cittadinanza partiva dal 31 gennaio del 1352 perché appunto a quella data sarebbe scaduto il suo mandato. Tuttavia non sembra che il Comune abbia provveduto a fare una nomina formale del giudice fulginate, abbiamo però una lettera ufficiale dei Priori che gli fu recapitata il successivo 30 dicembre, quando egli sicuramente era a Firenze; in essa si comunicava la sua elezione a correggere gli statuti. L'elezione, affermava la lettera, era dovuta alla profonda stima che le autorità fiorentine avevano per lui, pertanto lo pregavano di accettare l'incarico badando più all'affetto degli elettori che alla pochezza del salario assegnatogli, e gli si davano due giorni per rispondere.²⁷ Sicuramente l'accettazione vi fu ma altrettanto certamente si presentarono dei problemi o da parte delle autorità fiorentine o più probabilmente da parte di messer Giovanni stesso. Infatti egli alla fine di gennaio non cominciò la correzione degli statuti, anzi andò via da Firenze.

Forse i fiorentini ebbero delle assicurazioni, ma intanto passò ancora quasi un anno senza che il giudice venisse a Firenze per intraprendere il suo lavoro. All'inizio di giugno del 1352 i Priori fiorentini scrissero ancora due lettere: la prima al vescovo e al Comune di Foligno perché persuades-

²⁶Cfr. *Podestà*, 749 in particolare l'intestazione del registro. Il podestà al cui servizio era messer Giovanni tenne la magistratura dal luglio 1351 al successivo gennaio del 1352. Tra l'altro per un certo periodo nell'autunno del 1351 il fulginate resse la podesteria nella sua qualità di collaterale vicario, poiché il da Pasano era nel Mugello a causa della guerra contro l'arcivescovo Visconti. Cfr. *Provvisioni, registri*, 39, c. 45. Ancora precedentemente un Angelus Masci Andree de Fulgineo è giudice civile del podestà cav. Quirico del cav. Cardolo da Narni. Vedi *Podestà*, 303-305.

²⁷Cfr. *Signori, carteggi, missive prima cancelleria*, 10, c. 108.

sero messer Giovanni a venire a Firenze a svolgere il suo incarico, la seconda a lui stesso per sollecitarlo della stessa cosa, ponendo fine ad una così lunga dilazione, giacché ormai le autorità fiorentine ritenevano che la correzione degli statuti dovesse assolutamente essere fatta.²⁸ E forse fu ancora in seguito ad ulteriori promesse e dichiarazioni di disponibilità che in data 22 ottobre 1352 fu deliberata di nuovo una provvisione²⁹ con la quale questa volta si eleggeva messer Giovanni Masci da Foligno, dottore in legge, a correggere gli statuti di Firenze. La provvisione dichiara nella premessa che la concessione di cittadinanza precedentemente fatta al giurisperito, appare contraria, e perciò stesso nulla, ad un'altra provvisione del primo agosto 1348, che subordinava la concessione della cittadinanza alla prestazione di determinate garanzie ed altri adempimenti stabiliti nella predetta provvisione. Tuttavia i Priori e Gonfaloniere di giustizia insieme con i Dodici Buonuomini avevano deliberato ed ottenuto il partito che la predetta concessione dovesse invece considerarsi a tutti gli effetti come fosse regolarmente avvenuta, e come se la provvisione dell'agosto 1348 non ci fosse («ac si dicta reformatio facta aliquo modo non fuisse»).

Quindi, come s'è detto, gli stessi Priori e Gonfaloniere di giustizia provvedono a formalizzare l'elezione di messer Giovanni a correggere gli statuti, richiamando ancora espressamente e letteralmente la provvisione del 12 marzo 1351, aggiungendo ancora che l'elezione deve considerarsi fatta come fosse stata effettuata formalmente dal consesso stabilito in quella provvisione anche se di fatto così non era stato. L'elezione di messer Giovanni si intendeva fatta anche a queste altre condizioni: per il semestre in cui avrebbe dovuto lavorare alla correzione e aggiornamento degli statuti era obbligato a tenere a sue spese due notai idonei ed esperti, due donzelli e due famigli, tutti forestieri, cioè né cittadini fiorentini, né abitanti del contado o del distretto di Firenze, e ancora un cavallo; lo stipendio complessivo era di 50 fiorini d'oro mensili, che gli sarebbero stati pagati dal camarlingo della Camera del Comune; sarebbero state inoltre a spese del Comune di Firenze un'abitazione decorosa per lui e per il suo predetto seguito ed il materiale scrittorio occorrente. È ribadito infine che messer Giovanni non possa ad alcun titolo esercitare la consulenza legale ed il Comune avrebbe nominato, eventualmente, un ufficiale³⁰ di sua fiducia per comunicargli l'elezione.

²⁸ Cfr. *Ibidem* c. 133v.

²⁹ Cfr. *Provvisioni, Registri*, 40, cc. 11-12.

³⁰ Quest'ufficiale, incaricato di portare lettere o strumenti pubblici a magistrati eletti, si chiamava a Firenze sindaco o sindaco.

Nonostante tutto passarono ancora quasi sei mesi senza che messer Giovanni venisse in Firenze per dare inizio alla sua opera, né sappiamo se abbia dato notizie di sé o abbia rinunciato all'incarico, o siano intervenuti fatti tali per cui gli era impossibile tener fede al suo impegno. Con l'inizio di marzo del 1353 sono ormai passati circa due anni dalla prima provvisione con cui fu deliberato urgente ed improcrastinabile, per tutti i motivi che conosciamo, la correzione e l'adeguamento del *corpus* statutario, e nulla era stato fatto se non tentativi andati a vuoto; viene perciò da pensare che vi fossero degli ostacoli piuttosto gravi. Questi ostacoli potevano essere della più varia natura e importanza, ma dal punto di vista di questo studio avrebbe un qualche rilievo poter determinare se questi ritardi siano stati causati dal fatto che i reggitori di Firenze non trovassero la persona idonea, oppure era difficile trovare giuristi disposti a metter mano in una materia tanto complessa come il *corpus* statutario fiorentino, visto che gli otto mesi concessi per l'esercizio di questo incarico divennero 26 attraverso tre proroghe. Un indizio della difficoltà a reperire un giurista è proprio la concessione del privilegio della cittadinanza, ottenuto dopo «audita supplicatione eis circa id facta per quamplures cives florentinos»; non solo, ma la provvisione con cui si elegge effettivamente messer Giovanni all'ufficio di correttore degli statuti ritorna sull'argomento per dire che questa concessione di cittadinanza s'intende fatta senza gli oneri stabiliti in un'altra provvisione dell'agosto 1352, proprio perché, se messer Giovanni avesse dovuto ottemperare, ancorché un privilegio poteva risultare un notevole aggravio, soprattutto economico.

Ad ogni modo il 2 aprile 1353 vien deliberata una ulteriore provvisione³¹ con cui si elegge, e nello stesso tempo gli si concede la cittadinanza, messer Tommaso di ser Puccio da Gubbio, anch'egli dottore in legge e sicuramente già noto ai Fiorentini, perché, come illustrerò più diffusamente nella sua nota biografica, suo padre ser Puccio o Puccino di Tommaso da Gubbio era stato notaio della curia criminale di messer Cante dei Gabrielli da Gubbio all'inizio del Trecento e successivamente eletto giudice dei beni dei ribelli. Egli poi proveniva da una città umbra che aveva fornito moltissimi magistrati forestieri al Comune di Firenze e con cui esisteva un ottimo rapporto di amicizia; ma soprattutto perché messer Tommaso era presente in quel periodo a Firenze in qualità di giudice collaterale e vicario dell'Esecutore degli ordinamenti di giustizia. E questa circostanza è ben la conferma definitiva del fatto che i fiorentini avevano una obbiettiva difficoltà a reperire la persona idonea a fare la correzione degli

³¹ *Provisioni, Registri*, 40, cc. 86v-87.

statuti. Infatti messer Tommaso era già a Firenze fin dalla fine di gennaio del 1353 come giudice dell'Esecutore, il nobiluomo Ercolano del cav. Pietro di Monaldo de' Monaldi da Perugia, il cui mandato era iniziato il primo di febbraio; fu certo personalmente interpellato prima di far l'atto formale di elezione, in seguito al quale egli prese formale e solenne impegno di iniziare l'opera per la quale era stato eletto. Non a caso la concessione della cittadinanza, e quindi anche l'inizio del suo lavoro, era stabilito che partisse dal primo di agosto, giacché il mandato dell'eugubino come giudice dell'Esecutore scadeva appunto il 31 di luglio.³²

Naturalmente c'è il richiamo alla provvisione del marzo 1351 ed anzi anche espressamente il richiamo al fallimento dei tentativi di darvi esecuzione: «advertentes quod licet alius hactenus, ad executionem contentorum in provisione predicta, electus fuerit et nihil tamen actum exitit de predictis». Vien stabilito dunque che messer Tommaso di ser Puccio da Gubbio dal primo di agosto del corrente anno 1353 diventi a tutti gli effetti cittadino fiorentino con tutti i privilegi che ne conseguono, escluso l'accesso ai tre uffici maggiori e cioè al priorato e gonfalonierato di giustizia, ai Dodici Buonomini e ai Sedici Gonfalonieri di compagnia, e dalla stessa data assuma l'ufficio di riordinatore e correttore degli statuti del Comune di Firenze per il tempo di otto mesi; vien sempre ribadito che l'elezione s'intende fatta come se fosse avvenuta nel consesso stabilito con la provvisione del marzo 1351. Il provvedimento afferma che l'autorità ed il potere di messer Tommaso circa la correzione degli statuti è la stessa stabilita sempre nella provvisione del 1351; inoltre non delibera nulla circa lo stipendio suo, e la composizione della sua famiglia, demandando la cosa alla decisione di quel consesso sempre stabilito nel deliberato del 1351 composto cioè dai Priori e Gonfaloniere di giustizia, dai Dodici Buonomini e dai Sedici Gonfalonieri di compagnia e di una Capituldine per ciascuna delle ventuno Arti.³³ Le condizioni furono poi le stesse che erano state decise per messer Giovanni da Foligno a tal proposito; tuttavia ad ulteriore conferma che v'era una certa preoccupazione formale circa la correttezza della revisione statutaria soprattutto a proposito della qualità della persona che doveva farla, cioè un giurisperito forestiero, mentre la rubrica statutaria indicava semplici cittadini in rappresentanza delle arti, la

³² Una data anteriore contrastava anche con questo incarico, infatti nessun giudice delle curie dei magistrati forestieri poteva essere cittadino. Cfr. *Esecutore degli ordinamenti di giustizia*, 188-196.

³³ A quanto ci dice la provvisione, con cui viene prorogato l'incarico a messer Tommaso, una tale deliberazione vi fu. A tal proposito si veda più sotto.

provvisione stabilisce che l'elezione di messer Tommaso s'intende fatta correttamente e legalmente nonostante due rubriche statutarie ed un'altra provvisione dell'ottobre 1346, che proibisce di affidare uffici del Comune di Firenze ai forestieri.³⁴

Messer Tommaso, scaduto il suo precedente incarico, certamente diede inizio alla sua opera il primo agosto del 1353, puntualmente, come era scritto nei deliberati dei Consigli, egli portò al suo servizio due notai, uno dei quali era sicuramente un ser Bartolomeo da Reggio; negli ultimi sei mesi essi furono certamente gli emiliani ser Rolandino di Giliolo de' Fordebelli o Fladebelli da Reggio e ser Enrico di messer Giovanni da Albinea di Reggio,³⁵ due donzelli, due inservienti e un cavallo o palafreno; per il suo lavoro avrebbe ricevuto uno stipendio che ammontava alla ragguardevole somma di 64 fiorini d'oro, con cui però avrebbe anche dovuto pagare tutta la sua famiglia, appena descritta. Il Comune gli mise a disposizione, per lui stesso e la sua famiglia, una casa sita nel popolo di S. Procolo e di proprietà di monna Tessina, vedova di Chiarozzo della Mora, fino al 15 di ottobre, data in cui messer Tommaso e la sua famiglia si trasferirono nella casa di monna Lagia, vedova di Gherardo Baroncelli, sita in via Vacchereccia nel popolo di S. Piero Scheraggio; in entrambi i casi egli era vicinissimo ai luoghi istituzionali che doveva frequentare per compiere la sua opera.³⁶ Furono anche messi a sua disposizione i due codici, o più correttamente una serie di quaderni non legati in libro o codice, che contenevano gli statuti del Capitano o del popolo e quelli del Podestà o del Comune di Firenze nella redazione approvata negli anni 1322, 1324 e 1325; questi codici corrispondono agli attuali *Statuti del Comune di Firenze*, 5 (statuto del Capitano) e 8 (statuto del Podestà). Questa affermazione si può fare con assoluta certezza perché nei margini dei due codici vi è annotato tutto il lavoro di adattamento, riordinamento e correzione che messer Tommaso e i suoi collaboratori fecero per addivenire alla redazione statutaria. I due codici sono una testimonianza importantissima di quel lungo e

³⁴ Cfr. Statuti del Podestà 1322-25, libro IV, rubrica 49: *De non alienandis rebus alicui Pistoriensi vel qui non faciat factiones communis*; e statuti del Capitano 1322-25, libro V, rubrica 54. *Quod nullus possit esse consul sue artis nisi sit oriundus de civitate*, e la provvisione del 17 ottobre 1346: *De forensibus ab honoribus et offitiis excludendis*, Cfr. *Provvisoni, registri*, 34, cc. 93v-94.

³⁵ È improbabile che questi due notai fossero al suo servizio fin dall'inizio, infatti essi risultano al seguito della curia del Podestà Ugolino da Savignano di Modena; risieduto dal primo febbraio al 31 luglio 1355. Cfr. *Podestà*, 915-978.

³⁶ Per quel che riguarda le segnature di tutti documenti, che attengono a messer Tommaso, si veda nelle note più oltre, ma soprattutto nel capitolo sui protagonisti delle revisioni statutarie.

laborioso lavoro, anche se bisogna ancora una volta ribadire che non ci sono conservate le carte di nessuna delle commissioni che in ogni tempo lavorarono alla revisione o redazione degli statuti del Comune di Firenze. Inoltre egli cominciò, almeno fin dall'inizio di settembre del 1353 cioè appena un mese dall'inizio del suo ufficio, a ricevere regolarmente dai notai custodi degli atti della Camera i libri delle provvisioni e quelli del notaio della Signoria e quant'altro fosse necessario al suo lavoro e che fosse custodito nella Camera. Ce lo testimoniano tutta una serie di elenchi del materiale consegnatogli, e poi da lui stesso restituito, esistenti negli inventari della Camera degli atti.³⁷

Dobbiamo pensare che il giurisperito eugubino lavorasse con assiduità alla sua opera, ci induce a questa considerazione il fatto che con regolarità e con cadenza praticamente mensile la Camera del Comune gli pagasse lo stipendio dovuto, ma ancor prima che scadesse il termine fu chiaro che egli non poteva portare a termine la correzione statutaria nel tempo stabilito; perciò in data 4 marzo 1354 su proposta dei Priori, Gonfaloniere di giustizia e Dodici Buonomini i Consigli approvano una provvisione³⁸ con cui messer Tommaso viene riletto e confermato a continuare la sua opera, per altri sei mesi, a partire dal giorno successivo alla scadenza del precedente incarico, cioè il primo aprile, visto che in nessun modo potrà concluderla nel termine degli otto mesi che gli erano stati concessi. Naturalmente è richiamata la precedente provvisione con cui gli era stato conferito il primo incarico, con l'aggiunta questa volta delle condizioni e cioè la famiglia che il giudice doveva portare con sé e lo stipendio e la casa che il Comune di Firenze gli metteva a disposizione; condizioni, peraltro, che sono le stesse dettate per messer Giovanni Masci da Foligno, come già avevamo notato.

Però neanche questi altri sei mesi furono sufficienti al giudice eugubino per portare a termine l'impresa, e così il 15 ottobre del 1354 i Consigli fiorentini dietro la solita proposta dei Priori, Gonfaloniere di giustizia e Dodici Buonomini deliberano di concedere a messer Tommaso ancora sei mesi, alle medesime condizioni, salvo il fatto che lo dispensano dall'obbligo di tenere il cavallo, se non vuole, e gli abbassano per questo lo stipendio a 50 fiorini d'oro. La provvisione³⁹ tuttavia aggiunge una novità

³⁷ Cfr. *Miscellanea repubblicana*, 9, (non cartulato, alla data). Ci sono ben tre elenchi del settembre e uno dell'ottobre 1353, e altri due del febbraio e marzo 1354. In questi elenchi ci è anche testimoniata la presenza al suo servizio di ser Bartolomeo da Reggio.

³⁸ Cfr. *Provvisioni, Registri*, 40, c. 127, uso la numerazione a penna coeva, che corrisponde a c. 222 a matita.

³⁹ Cfr. *Provvisioni, Registri*, 41, cc. 81v.

importantissima. Vengono eletti e nominati a collaborare con lui due cittadini fiorentini: messer Lapo di messer Giovanni da Prato, dottore in legge, e ser Taddeo di Lapo da Firenze, notaio. Il giudice ed il notaio sono eletti ed assunti

«ad assistendum eidem domino Thomasso pro expeditione et ad expeditionem officii supradicti - cioè la correzione degli statuti - pro tempore et termino quinque et dimidium mensium venturorum incipiendorum die quintodecimo mensis huius. Et una cum ipso domini Thomasso stare debeant et morari diligenter, sollicitate et continue toto dicto tempore horis congruis, tam de die quam etiam de nocte, iuxta exigentia temporis antedicti. Et sibi domino Thomasso seu una cum eo assistere et operam dare circa expeditionem officii supradictiti».

Per il giudice pratese viene stabilito un salario mensile di 20 fiorini d'oro per il notaio fiorentino 10; inoltre per lo stesso ser Taddeo la provvisione stanziava la somma di 20 fiorini d'oro «pro salario et mercede operis et laboris per eum hactenus impensi circa ministerium antedictum». Cosa abbia fatto, antecedentemente alla data del 14 ottobre 1354, ser Taddeo per meritare una così cospicua somma corrispondente a ben due mensilità del suo futuro stipendio non è detto in nessun documento che mi sia noto.

Tuttavia i due codici statutari messi a disposizione di messer Tommaso e già menzionati, e cioè *Statuti di Firenze*, 5 e 8, portano nei margini molte annotazioni del tipo: «*corretio antiqua erat in libro ser Taddei in V libro 61 capitulo*», «*antiqua correctio, et sumpta fuit ex statuto ser Taddei, V libro et capitulo 94.*», «*casum reperitur per arbitros in libro ser Tadei, erat in libro, o statuto, ser Tadei*» talvolta addirittura con l'indicazione della pagina dello statuto di ser Taddeo. Il genitivo, nelle espressioni di cui sopra, è un genitivo di appartenenza o di possesso e quindi vuol dire che il libro degli statuti di cui si parla era di proprietà di ser Taddeo, ma potrebbe anche voler dire che era stato scritto, esemplato da ser Taddeo ed apparteneva ad un ufficio pubblico; ma in questo caso non si capisce perché si cita l'amanuense che avrebbe esemplato il codice.⁴⁰ Non sappiamo se il compito che gli fu affidato per la revisione statutaria di messer Tommaso ha a che vedere con il suo libro degli statuti, in ogni caso bisogna pensare che fu un intervento importante anzitutto per l'entità della retribuzione e poi perché fu associato all'opera di correzione degli statuti. Dunque proprio nulla possiamo dire del lavoro di ser Taddeo? Salvemini ipotizzò che il notaio fiorentino, dopo la cacciata del Duca d'Atene, «dovette

⁴⁰ Si vedano altre notizie nelle note biografiche di ser Taddeo nel cap. VIII.

essere il notaio che scrisse i codici di tutte le leggi messe in vigore dal Popolo nell'ottobre del '43». L'illustre autore degli studi sugli Ordinamenti di giustizia dimostra di conoscere, in quell'articolo sugli statuti fiorentini, l'arco temporale dell'opera di messer Tommaso, ma si deve per forza pensare che non conoscesse la provvisione che stiamo illustrando giacché, se l'avesse conosciuta, non avrebbe formulato le sue ipotesi.⁴¹ Il Santini invece pensò che «ser Taddeo, in un momento che non è facile determinare, ma forse anteriormente al periodo della rinnovazione statutaria degli anni 1348-1355, fece uno studio particolare sopra gli statuti della sua città, il che gli servì di buon titolo per essere poi chiamato a coadiuvare il giudice Tommaso da Gubbio nell'opera di correzione e di rinnovamento degli Statuti». ⁴² Tutte le conoscenze del Santini intorno a ser Taddeo derivano dai codici statutari, e cioè dalle annotazioni citate e dal proemio degli statuti del Capitano e del Podestà del 1355; non conosceva quindi nessuno dei provvedimenti sulla correzione statutaria che vado illustrando. Il Palmarocchi dichiara inaccettabile sia la tesi del Salvemini che quella del Santini e non si pronuncia sulla questione, traendo solamente un argomento favo-

⁴¹ L'argomentazione del Salvemini è appoggiata a fatti reali, ma essi non hanno attinenza con ser Taddeo; forse non è disutile citare le parole precise dell'autore: «Chi sia ser Taddeo ci vien fatto supporre da una postilla della rubrica V, 114, la quale dice "Cassatum quia aliter dispositur per Ordinamenta Iustitie facta in MIII·XLIII de mense octobris, que sunt in libro ser Tadei". L'ottobre 1343 è subito dopo la cacciata del Duca d'Atene e la rottura tra il Popolo e i Magnati, che portò il ristabilimento degli Ordinamenti di Giustizia (VILLANI, XII, 23); e ser Taddeo, che si trova menzionato quale scrittore degli statuti del Capitano, degli Ordinamenti di Giustizia, e, come vedremo, anche degli statuti del Podestà, dovette essere il notaio che scrisse i codici di tutte le leggi messe in vigore dal Popolo nell'ottobre del '43. Ora, lasciando da parte gli Ordinamenti di Giustizia, negli altri Statuti il Popolo non dovette far altro che distruggere tutto ciò che vi aveva introdotto il Duca d'Atene; ritornare cioè al testo del 1322 cogli emendamenti del 1324 e '25. E tutto ciò che troviamo nel testo di ser Taddeo deve appartenere appunto a quegli anni». SALVEMINI, *Statuti*, cit., p. 78. In realtà dall'annotazione marginale citata noi possiamo solo dedurre che nel libro di ser Taddeo c'erano anche gli Ordinamenti di giustizia.

⁴² Citiamo ancora qualche riga delle argomentazioni del Santini intese anche a corroborare la sua teoria sulle periodiche revisioni statutarie, che poi il Palmarocchi dimostrò, sulla base di documenti, inconsistenti. L'autore dopo aver affermato che potrebbe essere stato lo stesso messer Tommaso a incaricare ser Taddeo di compiere lo studio, continua: «Comunque sia di ciò, a noi importa principalmente saper di qual genere fosse lo studio fatto dal notaio fiorentino; ed è cosa facile indagarlo, perché le postille stesse dei codici, che menzionano l'opera di lui, svelano in che cosa essa consistesse. Ser Taddeo, o servendosi dei margini di un antico codice contenente gli statuti maggiori e minori del Comune, o illustrando in quaderni a parte le rubriche di quegli statuti, segnò o trascrisse tutte le correzioni che nel corso del tempo, dal 1324 in poi erano state fatte a mano a mano alle leggi fiorentine, facendo rivivere anche quelle cassate o andate in disuso, e dando di quelle modificate o trasformate la forma vecchia e la nuova». SANTINI, *Antiche riforme...*, cit., pp. 226-227; ma si parla dell'opera di ser Taddeo nelle pp. 226-228. Ho voluto citare questo passo perché, nonostante le premesse errate, l'ipotesi del Santini non dev'essere molto lontana dal vero, almeno in alcuni punti.

revoles alle sue tesi sulla completezza del codice che andava studiando. Quest'ultimo autore è l'unico che dimostra di conoscere tutte le provvisio- ni che trattano della revisione statutaria che sboccò poi negli statuti del 1355; commette però un grave errore. «Finalmente il 10 aprile 1355 gli sono accordati ancora sei mesi con decorrenza dal primo aprile. E in que- sta occasione si confermano (e per la prima volta si menzionano) i suoi assistenti ser Taddeo Lapi notaro e Lapo di Giovanni da Prato». ⁴³ Ora noi sappiamo che i due collaboratori di messer Tommaso sono già men- zionati nella provvisione dell'ottobre dell'anno precedente ed anzi vi si parla di un particolare lavoro, appunto, fatto da ser Taddeo.

A questo punto voglio esprimere la mia opinione. È necessaria però prima una premessa. Ho voluto fare questo dettagliato *excursus*, citando i tre autori, perché ho inteso far toccare con mano quali grandi ostacoli abbiano affrontato messer Tommaso ed i suoi collaboratori nell'opera di correzione degli statuti. Io credo, infatti, che la nostra difficoltà di capire come sia avvenuta la revisione statutaria è perfettamente omologa a quel- la incontrata da messer Tommaso nel farla; in entrambi i casi la causa è la mancanza dei documenti. D'altra parte la revisione statutaria si era resa necessaria proprio perché i codici degli statuti che venivano usati nelle curie non erano attendibili e non si poteva correggerli perché i codici più fededegni erano andati distrutti nell'incendio della Camera del Comune del luglio 1343. Tutto questo è chiaramente affermato nella provvisione del marzo 1351. E proprio per questo la natura dei due codici statutari, soprattutto di quello del Capitano, messi a disposizione di messer Tomma- so, era tale che gli non permetteva neppure di sceverare chiaramente quali rubriche o parti di esse erano ancora in vigore e quali invece erano state abrogate da revisioni arbitrali, provvisio- ni o leggi successive; e tutto que- sto lo dimostrerò con chiarezza quando parlerò, in dettaglio, dei singoli codici. Questa è anche la ragione per la quale l'opera del giureconsulto umbro procedeva così lentamente.

La provvisione del 1351 rammenta una cosa ancora più importante per queste mie argomentazioni, infatti dopo aver detto che molti provvedi- menti normativi non si trovano nei codici statutari ufficiali («non sunt in volumine statutorum nec reperiuntur in publico» dice il testo) aggiunge «Et quod plerumque quidem qui eas in privato habent, eas producunt». Ora può darsi benissimo che ser Taddeo fosse una di quelle private persone che, a ragione della sua attività professionale, possedeva un codice conte-

⁴³ Cfr. PALMAROCCHI, *Contributi...*, cit., pp. 88-91 e 95-98. Le parole citate nel testo tra virgo- lette sono a p. 97, la sottolineatura è mia.

nente tutti gli statuti e gli Ordinamenti di giustizia della città di Firenze, e non solo, ma che questo esemplare di ser Taddeo era anche scrupolosamente aggiornato, al punto che in esso si potevano facilmente sceverare le norme in vigore e quelle abrogate, e proprio per questo, pur non essendo una copia ufficiale, tuttavia era stata ritenuta sufficientemente affidabile da essere presa come termine di paragone e strumento di lavoro. A supporto di questa ipotesi bisogna dire che la più volte citata provvisione del 1351, nell'ultimo paragrafo, attribuisce ai Priori e Gonfaloniere di giustizia, o a qualsiasi ufficiale o giudice ordinario, il potere di costringere chiunque possedesse scritture che in qualsiasi modo potevano agevolare il lavoro del giudice incaricato «ad ipsas scripturas exhibendas et prestandas iudici antedicto, quantum opportunum fuerit sibi iudici, ut inde possit plenarie informare».

Forse ser Taddeo, su richiesta di messer Tommaso (infatti non sembra esistere un incarico ufficiale⁴⁴ ed il lavoro era già stato fatto il giorno 14 ottobre 1354 al momento in cui venne associato nella commissione per la correzione degli statuti), fece una collazione completa tra il suo codice e quanto erano venuti accertando messer Tommaso ed i suoi collaboratori. Naturalmente non ci sono documenti a sostegno di questa ipotesi, tuttavia quello che è assolutamente sicuro è che il lavoro di ser Taddeo fu fatto specificamente per la correzione statutaria in cui era impegnato il dottore in legge eugubino, che esso fu fatto nell'autunno del 1354 e che nello stes-

⁴⁴ Nel testo è espresso in forma dubitativa, ma deve ritenersi sicuro che ser Taddeo non abbia avuto un incarico ufficiale e questo per due motivi: il primo è che vi sarebbe stato il riferimento nella provvisione, sia laddove lo si associa con messer Lapo al giudice eugubino sia soprattutto quando si parla della retribuzione per il lavoro fatto; il secondo è che non vi si trova menzione nel testo dell'apodissa fatta dai Priori e Gonfaloniere di giustizia ai camarlinghi della Camera del Comune. Dice semplicemente infatti: «die vigesimotertio octubris [1354] Item detis et solvatis dicto ser Taddeo pro salario et mercede operis et laboris per eum actenus (spazio bianco) circa ministerium antedictum vigore dicte reformationis et stantiamenti de quibus supra fit mentio cum retentione gabelle florenos auri viginti». Questa apodissa segue l'altra del pagamento di messer Lapo da Prato e lo stesso ser Taddeo per i primi due mesi di lavoro con messer Tommaso alla correzione degli statuti. La provvisione a cui si riferisce il testo è naturalmente quella della sua elezione che stiamo illustrando, Nello spazio bianco il notaio dei Priori doveva scrivere la parola *impensi*, che infatti si trova nella provvisione. Bisogna ancora dire che il lavoro di ser Taddeo produsse sicuramente delle carte che ora sono perdute o disperse.

Apodixa o *apodissa*, nei documenti in latino, e *apodissa* in quelli volgari deriva dalla voce greca ἀπόδειξις, che vale dimostrazione, prova e quindi anche, nei documenti medioevali, quietanza, ricevuta. Nel nostro caso era una cedola con cui Priori e Gonfaloniere di giustizia trasmettevano ai camarlinghi della Camera del Comune l'ordine di pagare una certa persona (Item scribunt quod detis et solvatis); vi era anche chiarita la ragione del pagamento e tutti i riferimenti agli atti formali che vi attenevano. Cfr. *Signori e collegi, Deliberazioni fatte in forza di ordinaria autorità*, 6, c. 56v.

so torno di tempo il notaio fiorentino mise a disposizione di messer Tommaso un esemplare, contenente tutti gli statuti del Comune fiorentino, di sua proprietà. Un'altra ragione delle gravi difficoltà interpretative circa la vigenza delle norme era data dal fatto che sicuramente non erano a disposizione nei pubblici archivi i due codici: *Statuti di Firenze*, 4 (statuto del Capitano) e 6 (statuto del Podestà) entrambi contenenti la redazione degli anni 1322-25. Il primo era forse disperso tra le carte di qualche pubblico ufficio, mentre del secondo, che pure doveva essere in possesso di un ufficio pubblico, se ne perdono le tracce dopo il 1344 e ricompare dopo il 1355, infine è sparito dai pubblici archivi in epoca imprecisata, comunque prima degli anni Trenta del Quattrocento perché, secondo l'affermazione del Barbadoro, non è riconoscibile in nessuno degli inventari quattrocenteschi, che menzionano statuti.⁴⁵

Non saprei indicare la causa di questo, tuttavia è un fatto incontrovertibile. Infatti se così non fosse non si spiegherebbe la grave confusione riscontrabile soprattutto nello statuto del Capitano - *Statuti di Firenze*, 4 è un codice sufficientemente attendibile anche se incompleto, che riporta nelle linee del testo la redazione approvata nel marzo del 1322 e nei margini le correzioni dell'aprile del 1324 e del marzo 1325 - messo a disposizione di messer Tommaso, e soprattutto non si spiegherebbe l'intervento di ser Taddeo e i ripetuti riferimenti al suo libro degli statuti. Quanto poi al fatto che i riferimenti al libro di ser Taddeo riguardano soprattutto il libro V degli statuti del Capitano, ciò si spiega facilmente con il fatto che proprio nel libro V di *Statuti di Firenze*, 5 ci sono gli errori e le incongruenze più gravi.⁴⁶ C'è un'ultima annotazione da fare a proposito di questa ulteriore proroga concessa a messer Tommaso; è un ordine impartito dai Priori e Gonfaloniere di giustizia ai notai custodi degli atti della Camera del Comune di Firenze di mettere a disposizione di messer Tommaso i libri delle riformagioni e quelle delle deliberazioni dei Signori e Collegi che si trovassero appunto nell'archivio della Camera del Comune.⁴⁷ È questa circostanza particolarmente importante perché suscita qualche motivo di perplessità. Infatti noi sappiamo che fin dall'inizio di settembre del 1353

⁴⁵ Citazioni e riscontri saranno dati nel capitolo che tratta della tradizione archivistica di questi codici.

⁴⁶ E forse si può anche pensare che ormai i problemi attinenti agli altri erano già stati risolti in più di 14 mesi di lavoro.

⁴⁷ «(Nel margine laterale sinistro: Apodixa transmissa custodibus actorum Camere) 1354, die vigesimaquarta mensis octobris. Domini priores artium et vexillifer iustitie supradicti, (...) omni iure quo melius potuerint, ordinaverunt et stantiverunt quod custodibus actorum Camere Communis Florentie fiat apodixa continentie infrascripte: vobis custodibus et notariis actorum

messer Tommaso aveva ricevuto quanto era oggetto di questo nuovo comando. Che cosa vuol dire allora? Questa nuova consultazione dell'Archivio della Camera del Comune gli serviva per perfezionare e portare a compimento la sua opera? C'era forse stato un rifiuto da parte dei notai custodi? Forse questi ultimi avevano preteso un rinnovo della disposizione col rinnovarsi della proroga al giudice umbro, o messer Tommaso aveva bisogno di consultare nuovamente materiale già consultato per risolvere dubbi e problematiche sopravvenute?⁴⁸

Nonostante il prezioso contributo di ser Taddeo e la sua collaborazione continuativa insieme con messer Lapo da Prato per cinque mesi e mezzo l'opera di correzione degli statuti, intrapresa da messer Tommaso ormai 20 mesi prima, non si concluse colla scadenza del suo mandato: il 31 di marzo 1355. Il 10 di aprile fu approvata nei Consigli ancora una provvisione⁴⁹ con la quale si concedeva all'intera commissione, cioè ai due giurisperiti e al notaio, un altro semestre per poter concludere il loro lavoro sempre col solito salario: cioè 50 fiorini d'oro per messer Tommaso, 20 per messer Lapo e 10 per ser Taddeo. Ovviamente tutti rieletti e confermati con la stessa autorità e potestà stabilite nelle precedenti provvisioni al solito espressamente richiamate. Per la prima volta, però, sono aggiunte alcune clausole che dimostrano come, nonostante la comprensione dimostrata per la grande complessità dell'opera (infatti per quanto ci siano stati conservati solo documenti ufficiali e formali non sembra si possa cogliere in essi motivi di insofferenza da parte delle autorità fiorentine), gli organi di governo della città desiderassero che l'opera di aggiornamento e revisione statutaria fosse condotta finalmente al termine. I Priori, Gonfaloniere di giustizia e Dodici Buonomini proposero e i Consigli cittadini approvarono che se l'opera non fosse stata completata, o comunque non fosse

camere communis Florentie scribunt priores artium et vexilliferi iustitie dicti populi et communis quatinus accomodetis libros reformationum et notariorum priorum et vexilliferi iustitie in Camera Communis Florentie existentes, domino Tomasio de Eugubio iudici et officiali super correctione Statutorum Communis Florentie deputato». Cfr. *Signori e collegi, deliberazioni fatte in forza di ordinaria autorità*, 6, c. 34

⁴⁸ Cfr. *Miscellanea repubblicana*, 9, (non cartulato, alla date settembre e ottobre 1353 e febbraio e marzo 1354). Purtroppo in questa cartella sono contenuti gli unici inventari che possediamo della Camera degli atti di questo periodo e come si può vedere sono assai lacunosi ed incompleti, per cui non si può verificare se anche quest'ordine ebbe effetto e quale documentazione fu consegnata a messer Tommaso. In verità c'è una coincidenza stupefacente perché uno degli elenchi è datato 25 ottobre 1353, cioè il giorno successivo a quello dell'apodissa, ma non v'è possibilità di ipotizzare un errore perché l'indizione settima è pertinente all'ottobre del 1353 e non l'ottobre del 1354.

⁴⁹ Cfr. *Provisioni, Registri*, 42, cc. 42v-43.

stata giudicata tale dai Priori e Gonfaloniere di giustizia, messer Tommaso, messer Lapo e ser Taddeo avrebbero dovuto restituire al camarlingo della Camera del Comune la retribuzione relativa ai primi tre mesi se l'avessero già ricevuta; e qualunque rettore o magistrato cittadini poteva costringerli a tanto. La volontà di concludere con quest'ultima proroga la revisione statutaria è peraltro confermata dai pagamenti del salario a tutti e tre gli incaricati. Infatti il pagamento del primo trimestre per messer Tommaso fu effettuato solo il 12 settembre ed il secondo il 21 di ottobre, il primo quando già stava per scadere l'incarico ed era già stato consegnato uno dei due statuti ed il secondo quando l'opera era già compiuta; mentre il pagamento di messer Lapo e di ser Taddeo per l'intero semestre avvenne solamente il 19 di ottobre.⁵⁰

Inoltre il supremo organo di governo della città poteva deliberare «et ordinare de loco et modo ubi et quomodo ipsi dominus Thomasus, dominus Lopus et ser Taddeus reclusi stare seu convenire debeant ad perfectionem operis supradicti, et quicquid circa id providerint debeant observari». Con quest'ultima clausola i Priori, in un certo senso, adottavano nei confronti dei tre membri della commissione quella clausura imposta agli arbitri statutarî stabilita come condizione normale nella rubrica 53 dello statuto del Capitano del popolo del 1322-25. Va però osservato che, sebbene nella provvisione di elezione fosse stabilito che il giudice pratese e il notaio fiorentino dovessero essere a disposizione di messer Tommaso e collaborare con lui addirittura notte e giorno, fu permesso allo stesso ser Taddeo di ricoprire l'ufficio di notaio della Condotta per cui era stato estratto, e che effettivamente egli ricoprì l'incarico è dimostrato dal pagamento del suo salario per i quattro mesi del suo ufficio, maggio-agosto 1355, di cui esiste la registrazione nei registri dell'uscita dei camarlinghi della Camera del Comune.⁵¹

Finalmente il 30 di agosto messer Tommaso consegnò il primo dei due statuti: quello del Podestà. Il codice originale, che oggi è perduto, fu scritto da due notai emiliani ser Bartolo di ser Domenico e ser Pietro di ser Dino entrambi di Reggio, pubblicato e sottoscritto dai due notai che già conosciamo: ser Rolandino di Giliolo de' Fladebelli da Reggio e ser Enrico di messer Giovannino da Albinea di Reggio. Né il giurisperito eugubino né

⁵⁰ Cfr. *Camera del Comune, Camarlinghi, uscita*, 111, cc. 92v, 119 e 122v.

⁵¹ Cfr. *Camera del Comune, Camarlinghi, uscita*, 110, c. 73. Il 28 agosto 1355 furono pagate a ser Taddeo lire 60 in ragione di lire 15 per ciascuno dei quattro mesi del suo ufficio. A definitiva conferma di questo si veda il registro 111 degli stessi camarlinghi dove il nostro notaio è citato moltissime volte come scrittore dell'apodissa per il pagamento dei condottieri al soldo del Comune di Firenze.

i suoi due collaboratori sottoscrissero lo statuto, tuttavia nel proemio, che segue l'atto di invocazione iniziale, essi sono tutti menzionati: messer Tommaso come unico autore e responsabile dell'opera, messer Lapo da Prato e ser Taddeo come suoi collaboratori e assistenti. Il 30 di settembre, giorno di scadenza dell'ultimo mandato, fu consegnato ai Priori e Gonfalonieri di giustizia fiorentini anche lo statuto del Capitano, scritto questa volta dagli stessi due notai che lo sottoscrissero e che avevano già pubblicato lo statuto del Podestà, similmente al primo statuto anche in questo la notizia dell'autore e dei suoi collaboratori era data nel proemio iniziale. L'opera e la fatica di messer Tommaso ebbe la sua naturale conclusione quando il 24 novembre 1355, su proposta dei Priori e Gonfaloniere di giustizia i Consigli fiorentini approvarono uno stanziamento di trecento fiorini d'oro «pro emendis cartis opportunis ad faciendum scribi volumina statutorum populi et communis Florentie et pro facienda ipsa statuta transcribi et etiam pro faciundo unum volumen ipsorum omnium statutorum vulgarizzari et in vulgari scribi».⁵²

Il successivo 5 dicembre i camarlinghi della Camera del Comune fecero effettivamente uno stanziamento della somma summenzionata in favore dei frati conversi del monastero di S. Salvatore di Settimo: Cristoforo e Luca, camarlinghi della Camera dell'arme, i quali quindi avrebbero dovuto provvedere a far esemplare le copie da distribuire agli uffici e alle curie dei tribunali e poi farli volgarizzare. Il che effettivamente fu fatto, in particolare il volgarizzamento fu svolto sotto la direzione del notaio ser Andrea di Lancia.⁵³ Prima di definire gli esiti finali della revisione statutaria è necessario aggiungere qualcosa circa gli Ordinamenti di giustizia. Come si ricorderà la provvisione del 1351 vietava in modo assoluto che il giudice preposto alla correzione statutaria mettesse mano anche agli Ordinamenti di giustizia, che invece dovevano rimanere nella forma e nella sostanza in cui erano, il giudice poteva tuttavia raccogliere in un unico volume tutte le norme che fossero considerate ordinamenti di giustizia e che erano disperse in molti libri di statuti, provvisioni, riformagioni, ordinamenti.

Ebbene, è assolutamente certo che messer Tommaso ottemperò o perlomeno tentò di ottemperare anche a questo suo obbligo, ne è prova sicura un frammento della bozza di questo volume unico degli Ordinamenti di giustizia. Esso è l'inserto 4 cc. 79-98, di *Statuti di Firenze*, 21. E che questo frammento, così come *Statuti di Firenze*, 15 e 24, è un residuo del

⁵² Cfr. *Provvisioni, Registri*, 42, cc. 157,

⁵³ Per lo stanziamento dei camarlinghi Cfr. *Camera del Comune, Camarlinghi, uscita*, 112, c. 142; per il volgarizzamento del Lancia più oltre al cap. sesto.

lavoro della commissione presieduta da messer Tommaso è dimostrato dal fatto che anche nei margini di questi frammenti vi sono le stesse annotazioni, ritrovate in *Statuti di Firenze*, 5 e 8, che rinviano allo statuto di ser Taddeo. Purtroppo non è dimostrabile quando *Statuti di Firenze*, 3 e l'inserito primo di *Capitoli del Comune di Firenze*, 41 (i quali sono due codici gemelli che contengono gli Ordinamenti di giustizia con aggiornamenti fino al 1344), siano stati scritti ed esemplati. Essi possono essere stati scritti solo in due occasioni: o dopo il giugno del 1344, quando furono stanziati in tutto 40, o forse 80, fiorini d'oro per reintegrare gli esemplari degli statuti e degli Ordinamenti di giustizia andati distrutti in seguito all'incendio della Camera del Comune del luglio 1343, oppure dopo il dicembre del 1355 quando furono anche esemplati i codici degli statuti del Podestà e del Capitano così come li aveva corretti e formati messer Tommaso. Sembra però che si debba escludere l'ultima ipotesi perché nello stanziamento per l'esemplatura v'è solo la menzione degli statuti del Podestà e del Capitano e non anche degli Ordinamenti di giustizia; inoltre manca qualsiasi riferimento al lavoro di raccolta operato da messer Tommaso.

I codici dunque furono scritti e distribuiti alle curie e agli uffici e questi riformati dal dottore in legge eugubino furono considerati i veri ed unici statuti del popolo e Comune di Firenze, ed era obbligo osservarli inviolabilmente. Così, proprio come era previsto nella prima provvisione del gennaio 1351, l'opera di messer Tommaso non ebbe bisogno di approvazione da parte di nessun organo della repubblica fiorentina, tuttavia è del tutto irragionevole pensare che la Signoria non abbia provveduto a fare esaminare e accuratamente controllare i due volumi statutari. Oltre questo argomento, per così dire logico, esistono almeno altri due motivi che ci inducono a pensare che un qualche controllo sull'intera opera di revisione e correzione del giudice ci sia stato, anche se quasi certamente fu informale. Entrambi ci sono offerti dai documenti. Il primo è di natura contabile. L'opera di revisione, come s'è già detto, durò in tutto 26 mesi a fronte degli 8 mesi iniziali previsti; a messer Tommaso il salario fu pagato in 18 rate, che hanno una cadenza praticamente mensile se si pensa che con le ultime due rate trimestrali gli fu pagato l'intero salario dell'ultimo semestre; se si aggiunge poi che vi furono ancora 3 pagamenti per la casa che occupava, 6 per i suoi collaboratori e tre provvisioni di conferma e proroga si capisce bene che qualcuno dovette pur verificare lo stato di avanzamento dei lavori e questa verifica in qualche modo riguardava anche i contenuti.⁵⁴ Il secondo motivo attiene al lasso di tempo che intercorse tra la conse-

⁵⁴ La spesa iniziale per i primi 8 mesi sarebbe stata di 512 fiorini d'oro, mentre la spesa fina-

gna degli statuti, 30 agosto e 30 settembre, e lo stanziamento dei denari per la loro esemplatura: 24 novembre; certamente questo lasso di tempo fu necessario alla Signoria per operare il necessario controllo prima che entrassero effettivamente in vigore; forse fu dato un incarico informale a giuristi esperti e solo dopo il loro parere fu dato corso all'esemplatura per la distribuzione alle curie e agli uffici.

Non sappiamo come nelle curie i nuovi statuti venissero applicati e quale giudizio ne dessero i giuristi anche in rapporto ai vecchi, è un fatto però che nel gennaio del 1366 si rese necessaria un'approvazione. Non è dato sapere neppure che cosa e quando sia veramente accaduto,⁵⁵ perché le sole conoscenze che possediamo derivano dalla provvisione che fu votata nei Consigli cittadini, su proposta dei Priori, Gonfaloniere di giustizia e Dodici Buonomini, il 22 gennaio del 1366. Nella premessa, che giustifica la proposta di approvazione, si fanno affermazioni di segno diverso, ma sicuramente risolutive, anche se a loro sostegno non si porta nessuna prova né esempio. Anzitutto i Priori dicono che hanno preso in considerazione la nuova compilazione statutaria fatta da messer Tommaso «cum certis sibi superadditis et adductis»; subito dopo aggiungono però

le fu di 1496 fiorini d'oro per messer Tommaso e 360 fiorini d'oro per i suoi collaboratori, oltre la spesa per la casa; per somme così rilevanti non è possibile che i fiorentini non si accertassero del lavoro dell'eugubino prima di pagarle.

⁵⁵ È possibile ipotizzare che siano sorti contrasti e difformità di giudizio nelle curie soprattutto riguardo a vecchi rapporti giuridici nati quando erano in vigore gli statuti del 1322-25, naturalmente ognuna delle parti allegava - si noti infatti che la provvisione risolve il contrasto dicendo che le norme dei vecchi statuti non sono più valide e di conseguenza non possono essere più allegate per sostenere le proprie ragioni - la norma che più gli era favorevole col risultato che il giudice era in grave imbarazzo, perché comunque avesse giudicato in qualche modo violava una legge. Teoricamente non vi poteva essere dubbio quale norma dell'ordinamento si dovesse applicare, tuttavia è un fatto che il dubbio permaneva e anzi v'era stato chi affermava che la correzione statutaria di messer Tommaso aveva usato di un potere che non gli era stato concesso.

Un argomento favorevole a questa ipotesi è offerto da una provvisione del 1358, quindi tre anni dopo l'entrata in vigore dei nuovi statuti (Cfr. *Provvizioni, Registri*, 45, cc. 187r-v) che tratta delle condanne fatte anteriormente all'incendio della Camera del Comune del 1343 e di cui non si poteva provare la cancellazione. In questa provvisione si fa riferimento senza ombra di dubbio a norme contenute negli statuti del 1322-25 e lo si fa per dire che di esse non va tenuto conto, nonostante proprio a quelle norme si dovesse la condanna. Come ben si vede qui si tratta dell'applicazione di norme per fatti giuridici avvenuti quando ormai quelle stesse norme erano abrogate. Tuttavia bisogna dire che questo è semplicemente un'eco e sicuramente fatti assolutamente rilevanti devono essere avvenuti per indurre la Signoria a provocare una formale approvazione degli statuti dopo dieci anni dalla loro entrata in vigore.

Bisogna aggiungere infine che della questione delle condanne pronunciate prima dell'incendio della Camera del Comune, e della prova circa la loro cancellazione o estinzione per pagamento v'è ancora una norma apposita negli statuti del 1415, Cfr. la rubrica 49 del libro I di quegli statuti. Per il decreto di approvazione si veda *Provvizioni, Registri*, 53, cc. 110v-111.

che quegli statuti «esse utiliora et magis expedientia, et magis que ordinata et propterea tamquam firma et valida observanda esse nec posse vel debere in dubium revocari». La provvisione non ci dice quali norme fossero considerate aggiunte nella nuova compilazione statutaria, né di quale natura esse fossero, tuttavia essa continua affermando che le obiezioni maggiori contro i predetti statuti riguardano il fatto che essi contengano, in talune loro parti, norme «contra formam aliorum veterum statutorum communis Florentie quorum officium dicto domino Thommaso non licuit immutare».

Sembra di capire dunque che la dottrina o la pratica forense o comunque gli avversari della compilazione statutaria di messer Tommaso mettesero in rilievo che detta compilazione contraddicesse e modificasse i vecchi statuti, ciò che sicuramente messer Tommaso non poteva fare. L'obiezione, se fondata, era assolutamente pertinente e formalmente e sostanzialmente ineccepibile. Infatti tutti i documenti fino a quest'ultima provvisione definiscono il lavoro del giurisperito eugubino «compilazione», cioè una raccolta e sistemazione in un unico *corpus* statutario di norme già in vigore ma disperse negli archivi. Ciò risponde anche alla natura dell'incarico ricevuto da messer Tommaso, che doveva eliminare «superfluitates et contrarietates», queste ultime secondo la buona definizione ulpiana⁵⁶ che toglieva vigore alla norma contraria anteriore. Naturalmente in tutto questo senz'altro aveva parte il lavoro interpretativo del giurista, ma esso non poteva giammai arrivare fino al segno di aggiungere nuove norme o stravolgere quelle esistenti. L'obiezione mossa alla compilazione statutaria entrata in vigore alla fine del 1355 riguardava proprio quest'ultimo caso. Gli organi proponenti la provvisione non prendono partito circa la questione né formulano alcun giudizio di tipo giuridico, ma visto che i nuovi statuti fatti dall'eugubino hanno fornito buona prova e hanno dimostrato di rispondere pienamente all'ordinamento giuridico fiorentino, propongono senz'altro che essi:

«Intelligentur de cetero esse et sint valida et firma et vera statuta et ordinamenta dicti communis. Et pro veris et validis et firmis statutis et ordinamentis communis Florentie observentur et observari possint et debeant per quemcumque rectorem et officialem dicti populi et communis et quemcumque aliam personam in quibuscumque casis, negotiis sive civilibus sive criminalibus sive quocumque».

E questo nonostante essi appaiano in contraddizione con statuti editi

⁵⁶ «Lex aut rogatur idest fertur aut abrogatur id est prior tollitur».

precedentemente. Anzi qualsiasi tipo di norme che siano state edite anteriormente alla data dell'incarico dato a messer Tommaso e che siano in contraddizione con gli statuti da lui compilati «intelligantur esse et sint de cetero nullius efficacie vel momenti nec allegari valeant vel admicti contra dictam compilationem noviter factam». Nel Consiglio del Capitano la provvisione passò con 134 voti favorevoli e 28 contrari; mentre in quello del Podestà, il successivo 23 gennaio, con 136 voti favorevoli e 17 contrari.

4. La correzione degli Statuti di messer Giovanni di Giorgio Marocchini da Montegranaro⁵⁷

Per quanto riguarda le future revisioni statutarie messer Tommaso lasciò praticamente immutata la rubrica degli statuti del 1322-25, facendovi solo alcune correzioni formali senza toccare la sostanza; e non poteva fare diversamente non essendo intervenute modifiche con provvisioni approvate dai Consigli.⁵⁸ In teoria quindi ogni triennio all'inizio della qua-

⁵⁷ Se la bibliografia sugli statuti fino al 1325 è assai scarsa, quella sugli statuti del 1355 è inesistente, se si eccettua qualche riga dedicata alla figura di ser Taddeo negli studi già citati: Salvemini, Santini, Palmarocchi. La bibliografia sugli statuti quattrocenteschi annoverava finora solo alcuni interventi incidentali, cioè nella trattazione di problematiche di altra natura, in cui gli autori hanno sentito la necessità di dedicare dei cenni ai problemi delle compilazioni statutarie quattrocentesche. R. FUBINI, *Classe dirigente ed esercizio della diplomazia nella Firenze quattrocentesca. Rappresentanza esterna e identità cittadina nella crisi della tradizione comunale*. in *I ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocento*, atti del V e VI Convegno: Firenze, 10-11 febbraio 1983; 2-3 dicembre 1983, Firenze, F. Pappavava, 1987, pp. 117-189, in particolare per le redazioni statutarie del sec. XIV pp. 158-163. ID., *La rivendicazione di Firenze della sovranità statale e il contributo delle «Historiae» di Leonardo Bruni*, in *Leonardo Bruni cancelliere della repubblica di Firenze*, Convegno di studi Firenze 27-29 ottobre 1987, a cura di P. VITI, Firenze, Olschki, 1990, pp. 29-62, in particolare pp. 46-62. ID., *Italia quattrocentesca. Politica e diplomazia nell'età di Lorenzo il Magnifico*, Milano, F. Angeli, 1994, in particolare pp. 28-32. A. ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella repubblica fiorentina*, Firenze, Olschki, 1988, pp. 13-17. Ora però si veda il recente L. TANZINI, *Statuti e legislazione a Firenze dal 1355 al 1415. Lo statuto cittadino del 1409*, Firenze, Olschki, 2004. Comunque non esiste una trattazione ampia e completa da più angoli visuali. Ad ogni modo anche questo intervento deve considerarsi incidentale, perché ha di mira esclusivamente il problema archivistico dello stato della documentazione che ci è conservata.

⁵⁸ Cfr. *Statuti del Comune di Firenze*, 12, cc. 54-55: rubrica 204. *De arbitris eligendis ad approbandum statuta domini Potestatis et Capitanei*.

Rispetto alla redazione del 1322-25, manca completamente il preambolo fino alle parole: *modo videlicet infrascripto, quod*; quindi prosegue in modo del tutto identico al testo di quella redazione con le correzioni del 1325. Le Capitadini sono però *vigintiunius artium* e non *duodecim maiorum artium*; gli arbitri statutari da eleggere sono diventati *sedecim, quattuor videlicet de quolibet quarterio*, perché intanto era intervenuta la riforma della divisione della città in

resima il Consiglio delle capitudini delle arti convocato dal Capitano su proposta dei Priori, Gonfaloniere di giustizia e Dodici Buonomini avrebbe dovuto deliberare, a maggioranza dei due terzi, circa l'opportunità di far correggere gli statuti oppure che si soprassedesse fino al prossimo triennio. Ho detto in teoria perché sembra che mai il Consiglio delle Capitudini si sia riunito per deliberare circa la riforma statutaria.⁵⁹

Il 23 dicembre 1394 su proposta dei Signori e Collegi venne votata nei Consigli fiorentini una provvisione con la quale si decideva di dar corso ad una revisione statutaria. Nel preambolo di detta provvisione, come al solito, sono elencate le ragioni che rendono necessaria la revisione che sono per così dire rituali, cioè comuni sia alla revisione del 1355 sia alla rubrica statutaria che la disciplinava, e naturalmente del tutto ovvi. Infatti le ragioni che si adducono sono tre; la revisione statutaria è indispensabile perché: a) son passati oltre quarant'anni da che è stata fatta l'ultima; b) proprio per questo esiste praticamente un notevole complesso legislativo, e cioè statuti, ordinamenti, provvisioni, riformagioni, che è fuori dei volumi dei Costituti; c) l'intrico e la farragine delle norme comporta inevitabilmente numerose contraddizioni, confusione e superfluità. La conseguenza di tutto questo è che «multotiens propter ignorantiam aut varietates vel intricaciones *leditur ius publicum et privatum* et multa inconvenientia sepissime inde resultant». Per ovviare a tutto questo vien proposto che sia concessa agli stessi Signori e Collegi una balia, cioè una delega, di eleggere, con la solita maggioranza dei due terzi «unum sapientem virum, iudicem doctorem iuris civilis sufficientem et praticum, (...) pro tempore unius anni (...) cum duobus notariis bonis scriptoribus et intelligentibus et duobus famulis forensibus secum habentibus». La balia dovrà essere necessariamente esercitata «ad per totum mensem februarii proxime secuturum», e scopo precipuo del dottore e dei due notai suoi collaboratori sarà quello

quartieri; rimangono ancora uguali le modalità con cui si procede alla loro elezione. Il Consiglio del Capitano e delle ventuno capitudini non è più *speciale*. La pena per l'inosservanza del giuramento degli arbitri è ancora di lire 200, quindi invariata. Insomma non c'è nessuna variazione sostanziale, se non gli aggiornamenti istituzionali intanto intervenuti.

⁵⁹ Non ho esattamente fatto una ricerca esaustiva, tuttavia ho verificato nei *Libri fabarum*, ogni triennio, a partire dal 1359 fino al 1373, se con l'inizio della quaresima vi fosse la deliberazione attinente alla riforma statutaria, senza trovarla mai; così ho ritenuto che un simile risultato negativo si potesse ben estendere fino al 1394. Ho inoltre forti dubbi che, almeno dopo la cacciata del duca d'Atene, il Consiglio delle capitudini si sia mai riunito, in verità nei registri dei *Signori e collegi, deliberazioni fatte in forza di ordinaria autorità*, si trova spesso che ad una sola capitudine per ogni arte sia affidato un incarico particolare, ma mai più si parla di Consiglio delle capitudini.

di ricercare tutta la normativa vigente, rimuovere le «contrarietates, obscuritates, intricaciones, superfluitates, absurditates et inordinationes» e quindi ridurre l'intero corpo legislativo «ad congrua et opportuna volumina prout convenire vederit et ad concordantiam et ordinem cum ea maiori claritate qua fieri poterit».⁶⁰

La provvisione continua ancora dettando le norme formali e sostanziali della correzione statutaria, cioè esplica in modo chiaro ed esaustivo come si debba procedere ed ancora quali norme si debbano assolutamente escludere e non possano essere toccate ma debbano restare immutabili. Il giurisperito che sarà eletto dai Signori e Collegi dovrà «revidere et examinare diligenter» ogni tipo di norme «que legem faciunt, seu ut leges de negotiis publicis disponent» e quindi eliminare da essi tutte le contraddizioni, le parti oscure o ambigue, superflue o assurde e se del caso anche espungere le norme incompatibili col buon ordine e la chiarezza. Tutte le norme così raccolte e portate a concordanza saranno scritte in appropriati volumi «sub congruis ac debitis titulis et rubricis ac capitulis et partibus et distinctionibus opportunis, non mutata substantia vel effectu ipsorum statutorum, provisionum et ordinamentorum, nec eis in substantia aliquo addito vel detracto». Il lavoro del giurista avrà quindi una finalità sistematica e codificatoria lasciando assolutamente intangibile la sostanza, non solo, ma l'intera sua opera dovrà essere seguita e approvata da otto cittadini fiorentini che saranno eletti secondo le modalità che seguono. Sarà comunque compito esclusivo del giurisperito forestiero eletto portare a compimento l'opera nell'anno che gli sarà assegnato provvedendo anche a far scrivere decorosamente i volumi dei nuovi statuti.

Gli stessi Signori e Collegi dovranno dunque eleggere otto cittadini fiorentini popolari e guelfi i quali ogni qual volta sarà necessario potranno anche partecipare all'esame di tutta la legislazione insieme col dottore eletto, ma soprattutto dovranno approvare o rigettare la sua opera con la maggioranza dei due terzi. Tra gli otto non potranno essere eletti cittadini fiorentini che esercitino la professione di notaio, o che siano avvocati o giurisperiti in genere o dottori dell'una e dell'altra legge. Inoltre questi otto cittadini non avrebbero avuto divieto né potevano essere rimossi dall'ufficio che ricoprivano, se fossero stati eletti in questa commissione, a meno che non fosse intervenuta un'apposita deliberazione, con la solita maggioranza dei due terzi dei Signori e Collegi. Nel deliberare l'elezione del giurisperito doveva altresì essere stabilito il suo salario, che sarebbe stato pagato dai camarlinghi della Camera del Comune. Si ribadisce ancora che

⁶⁰ Cfr. *Provvisioni, Registri*, 83, cc. 246-249.

era concesso al dottore un anno per completare la sua opera, la quale doveva far scrivere in pubblica forma dai suoi due notai che l'avrebbero sottoscritta e quindi doveva presentarla sigillata ai Priori e Gonfaloniere di giustizia sotto pena di 500 lire di fiorini piccoli.

I volumi degli statuti così confezionati e preventivamente approvati dalla commissione degli otto cittadini saranno considerati i veri unici e solenni statuti del Comune e del popolo fiorentino e saranno come tali osservati; tuttavia, passato un anno dalla loro entrata in vigore, essi dovranno integralmente essere riesaminati e approvati oppure respinti e corretti in tutto o in parte come sembrerà opportuno al consesso speciale a cui saranno sottoposti. Questo consesso sarà composto dai Signori e Collegi, dai Capitani della parte guelfa, dagli Otto di guardia e balia, dai Sei di mercanzia, e da 21 consoli delle arti, eletti e designati dai Priori e Gonfaloniere di giustizia. Una volta ottenuta l'approvazione, con la solita maggioranza dei due terzi, gli statuti entreranno in vigore entro un anno, e non prima, dalla stessa approvazione.

A questo punto la provvisione elenca tutta una serie di norme che tassativamente non potevano essere toccate. Esse erano: gli Ordinamenti della parte guelfa e quelli che attenevano alla sicurezza e all'immunità dei consiglieri convocati per i Consigli; gli Ordinamenti della curia della Mercanzia e tutte la legislazione che regolava i divieti di accesso agli uffici, sia quelli ordinari, cioè temporali, che quelli che riguardavano la parentela e l'appartenenza alla stessa consorteria; infine rimanevano ancora intangibili gli Ordinamenti fatti dalla Balìa generale del 1393 concessa dal parlamento, né si poteva in alcun modo derogare agli assegnamenti concessi ai creditori del Comune di Firenze, né potevano essere aumentati i poteri concessi con la presente provvisione. Nel Consiglio del Capitano la provvisione fu approvata con 169 voti favorevoli e 70 contrari, mentre in quello del Podestà i voti favorevoli furono 146 e quelli contrari 21.

Tutti questi deliberati rimasero però disattesi perché i Signori e Collegi che avrebbero dovuto, in forza della balìa loro concessa, eleggere il dottore di legge per la nuova compilazione statutaria entro la fine di febbraio del 1395, non lo fecero.⁶¹ Il 12 giugno del 1396 fu votata e approvata nei Consigli ancora una nuova provvisione. Nel preambolo di essa non solo era richiamata quella di due anni prima, ma ricordandone puntualmente tutti i punti salienti circa l'elezione del dottore per la correzione degli sta-

⁶¹ In questo periodo il bimestre dei Priori e Gonfaloniere era gennaio-febbraio etc.; il trimestre dei Dodici era 15 dicembre-15 marzo; il quadrimestre dei Sedici gonfalonieri era 8 gennaio-8 maggio.

tuti, si lamenta che i Signori e Collegi abbiano fatto passare inultamente il termine stabilito senza dare esecuzione a quei deliberati «propter negligentiam aut propter aliam causam contentam in ipsa reformatione». I Priori «sollicitati... quod iterum super hoc disponatur» sottopongono ai Consigli questa nuova provvisione già approvata da loro stessi e dai Collegi. In essa si ribadisce che debba essere data completa e perfetta attuazione alle decisioni del dicembre 1394 e all'uopo viene concessa una balia, da esercitarsi entro il mese di agosto del corrente anno, ai Signori e Collegi di eleggere sia il dottore di legge che la commissione degli otto cittadini che avrebbero dovuto con lui collaborare. Allo scopo di assicurarsi che la compilazione statutaria, una volta iniziata venga portata a termine nel tempo prefissato di un anno, viene stabilita una multa di cento fiorini d'oro a carico degli otto cittadini fiorentini, inoltre viene anche decretato che il dottore possa essere eletto nonostante qualsiasi divieto o proibizione; infine viene deciso che della compilazione statutaria vengano fatte due copie complete una in latino e la seconda in volgare.⁶²

Non solo entro la fine di agosto del 1396 non furono eletti né il dottore né la commissione di otto cittadini fiorentini; ma per più di 12 anni non si parlò più di fare una nuova compilazione statutaria. Che cosa abbia provocato l'abbandono del progetto statutario per un così notevole lasso di tempo è difficile dire; vero è che, per le finalità di questo studio, sarebbero soprattutto, se non esclusivamente, rilevanti le cause intrinseche, cioè ad esempio la difficoltà di reperire il dottore forestiero idoneo e gradito alle autorità fiorentine, o la delicatezza e la vastità della materia statutaria e questo sembra di potersi escludere; infatti, è opinione di chi scrive che gli avvenimenti di politica interna e soprattutto quelli di politica estera: le guerre coi Visconti, re Ladislao e Genova, la perdita e l'acquisto di Pisa; sono più che sufficienti a giustificare l'abbandono del progetto di una nuova compilazione statutaria: insomma c'erano affari più importanti e soprattutto più pressanti cui pensare, tuttavia una più completa disamina sarà fatta nelle note finali di questo capitolo.⁶³

L'11 ottobre 1408 fu ancora approvata nelle assemblee cittadine una ulteriore provvisione con cui si riproponeva la nuova compilazione statutaria; essa, pur essendo diversa in alcuni contenuti dall'ultima, sembra essere stata ricopiata nella quasi totalità dalle precedenti di cui si è già par-

⁶² *Provisioni, Registri*, 85, cc. 83-84v numerazione coeva a penna, quella a matita ha un'unità in più.

⁶³ Cfr. per questo G. BRUCKER, *Dal Comune alla Signoria. La vita pubblica a Firenze nel primo Rinascimento*, trad. it., Bologna, Il Mulino, 1981.

lato. Le già note decisioni furono puntualmente rinnovate e, al solito, venne data una balia ai Signori e Collegi per l'elezione di un dottore forestiero, da esercitarsi entro la fine del mese di dicembre prossimo venturo, e dieci cittadini, non più otto, che con lui avrebbero dovuto collaborare alla compilazione statutaria. Otto di questi dieci cittadini dovevano essere scelti tra gli appartenenti alle arti maggiori e due fra quelle minori. Oltre questa v'erano ancora due piccole differenze rispetto alle precedenti: la prima riguarda l'immunità dei consiglieri che si recavano al Consiglio, convocato al suono della campana: non è rinnovato il divieto di cambiare questa normativa; e la seconda attiene al divieto di mutare la legislazione riguardante i magnati sia a loro favore che a loro svantaggio.⁶⁴ Non si conoscono altri deliberati sulla compilazione statutaria prima del 4 ottobre 1412, tuttavia è un fatto incontrovertibile che all'inizio di dicembre di questo stesso anno 1408 un giudice marchigiano, messer Giovanni di Giorgio Marocchini da Montegranaro, coadiuvato da una commissione di dieci cittadini fiorentini,⁶⁵ cominciò finalmente a lavorare alla nuova compilazione statutaria e lavorò assiduamente per un anno come ci testimoniano i regolari pagamenti al giudice forestiero⁶⁶. Effettivamente nell'anno assegnatogli la commissione produsse una nuova compilazione statutaria in due volumi che vennero consegnati il 18 dicembre 1409; li conserviamo ancora, legati ora in un volume unico: *Statuti del Comune di Firenze*, 23.

Essi sono divisi non più in libri o trattati bensì in nove *Collationes* come segue: I^a Tre maggiori uffici della città di Firenze (cioè Priori e Gonfaloniere di giustizia, Gonfalonieri di compagnia e Dodici Buonomini); II^a Tutti gli altri uffici intrinseci della città; III^a Censi e oblazioni degli enti ecclesiastici; IV^a Tutti gli uffici estrinseci, cioè del contado e del distretto; V^a Ordinamenti dei rettori forestieri; VI^a Cause civili; VII^a Ordinamento dell'Arte dei giudici e notai o Proconsole, dei Mercanti e di tutte le altre Arti; VIII^a statuti criminali; IX^a Ordinamenti di giustizia. Tale organizzazione della materia statutaria è dichiarata espressamente nella prima rubrica della prima *Collatio*. Certamente questa compilazione appare del tutto nuova, non tanto nei contenuti, quanto piuttosto nell'impostazione sistematica e dottrinale di tutta la materia statutaria, non soltanto perché è scomparsa la tradizionale divisione di statuti del Capitano e statuti del

⁶⁴ *Provisioni, Registri*, 97, cc. 91v-92v.

⁶⁵ Si veda la composizione della commissione più avanti nell'inventario quando si descrive *Statuti*, 23.

⁶⁶ Il salario per sé e per tutta la sua famiglia gli fu pagato in tre rate quadrimestrali: il 10 giugno, il 20 agosto ed il 20 dicembre 1409. Cfr. *Camera del Comune, Provveditori e Massai, Entrata e Uscita*, 23, cc. 342rv e 343v.

Podestà e non v'erano più libri bensì *Collationes*, ma soprattutto perché gli statuti si configurano come il corpo legislativo di uno stato sovrano e del suo territorio fin dalle due rubriche iniziali (*De origine iuris* e *De legibus*). La conseguenza più visibile ed immediata di questo è lo sconvolgimento di tutta la materia legislativa rispetto all'ultima compilazione statutaria, infatti la normativa sugli organi di governo istituzionali e costituzionali precede tutte le altre ed è trattata nella prima *Collatio*. Ma di questo basti per ora, perché è necessario seguire il destino di questa nuova compilazione statutaria.

5. La compilazione statutaria del 1415

Secondo quanto stabilivano tutte le provvisori che li avevano posti in essere, i nuovi statuti sarebbero entrati in vigore subito dopo la loro consegna con la sola approvazione della commissione di cittadini fiorentini che aveva collaborato col Montegranaro alla loro elaborazione; entro un anno poi avrebbero dovuto avere il definitivo crisma dell'approvazione da un consesso di cittadini fiorentini appartenenti a varie magistrature che ricordava nella composizione e nel numero il Consiglio o Balìa degli Ottantuno, anche se così espressamente non era chiamato. Dopo questa approvazione avrebbe dovuto passare ancora un anno prima che entrassero definitivamente in vigore. Non sappiamo se tutti gli atti formali così come descritti siano effettivamente stati espletati, e dagli atti ufficiali non sappiamo neanche se siano entrati veramente in vigore, tuttavia nel proemio degli statuti del 1415 si considera la compilazione del Montegranaro come neppure avvenuta.⁶⁷

Gli atti ufficiali ricominciano a parlare della revisione statutaria il 4 ottobre 1412 quando fu votata nei Consigli un'altra provvisione con la quale si dava ancora una balìa ai Signori e Collegi, da esercitarsi entro il mese di novembre del corrente anno, perché provvedessero a far eseguire la già tante volte deliberata compilazione statutaria. Il preambolo della predetta nuova provvisione ci permette di capire forse che cosa possa essere realmente avvenuto. Infatti rifacendo la storia della compilazione di messer Giovanni così conclude: «in fine sui offitii dictus dominus Iohannes dixit quod adhuc restabat quod ipsa reviderentur et corrigerentur in multis partibus. Et quod alias non facto dictus dominus Iohannes recessit et

⁶⁷ «totumque ius antiquum per sexaginta annos ferme confusum» dice il proemio, Cfr. *Statuti di Firenze*, 24, c. 5v. Del resto anche gli atti ufficiali descritti considerano la compilazione del Montegranaro come non fosse mai avvenuta.

abinde citra non fuit ulterius provisum». ⁶⁸ Con ogni probabilità dunque i nuovi statuti non ebbero mai efficacia proprio perché considerati incompleti. Infatti, come lascia intendere il preambolo, la dichiarazione del giurisperito che l'opera di compilazione statutaria doveva ancora essere perfezionata preludeva ad un nuovo incarico allo stesso Montegranaro, ma «citra non fuit ulterius provisum». Che ci si fosse posto il problema di come considerare la nuova compilazione si evince anche da un'annotazione posta nei margini della provvisione, in forza della quale fu eletto il giurisperito marchigiano, proprio in corrispondenza delle righe che prescrivono l'approvazione da parte degli Ottantuno della nuova compilazione: «approbentur statuta nova». Questa annotazione è di mano più tarda e si può ipotizzare che qualcuno fosse andato a sincerarsi quale fosse il tenore della provvisione a questo proposito e l'avesse perciò annotato al margine per metterlo in evidenza. Del resto dal 1409 fino al 1415, quando furono posti in essere i nuovi statuti, passarono sei anni e almeno i giudici delle curie civili e criminali dovevano pur sapere quale fossero gli statuti da applicare; non solo ma dagli atti finali della nuova redazione statutaria elaborata dai professori dello Studio si evince senza ombra di dubbio che nessuna parte degli statuti del Montegranaro mai entrò in vigore o fu considerata vigente.

La nuova provvisione non aggiunge nessun elemento di novità, anzi richiama semplicemente quella del 1408, e concede la solita balìa ai Signori e Collegi per l'elezione dello stesso Montegranaro, ⁶⁹ o di un altro idoneo dottore, e di dieci cittadini fiorentini perché possa essere ripresa e finalmente portata a termine la nuova compilazione statutaria. Neanche questa volta le decisioni approvate nei Consigli ebbero effetto, passarono ancora più di due anni e il 31 gennaio 1414 da parte dei Signori e Collegi fu chiesta ai Consigli l'approvazione di una nuova provvisione con la quale si deliberava che gli attuali Ufficiali della diminuzione del Monte «possint providere et deliberare ac ordinare quod volumina statutorum iam hactenus ordinata et ad volumen seu volumina statutorum reducta per dominum Iohannem de Montegranario, legum doctorem, perficiantur et corrigantur». ⁷⁰ La compilazione statutaria non doveva quindi essere del

⁶⁸ *Provisioni, Registri*, 101, 184-185.

⁶⁹ Infatti nei margini del documento appena citato si legge questo sommario: «pro electione domini Iohannis de Montegranario pro corrigendo statuta».

⁷⁰ *Provisioni, Registri*, 102, cc. 147v-148. A ulteriore conferma, peraltro avvalorata dal lavoro evidente che è stato condotto su *Statuti di Firenze*, 23, si osservi l'inizio della provvisione: «Ut que hactenus circa statuta et ordinamenta communis Florentie incepta fuerunt, perfici valeant et compleri...»

tutto nuova ed il lavoro non avrebbe dovuto ripartire da zero, bisognava bensì portare a perfezionamento l'opera di messer Giovanni. Gli Ufficiali della diminuzione del Monte potevano deliberare con assoluta libertà circa la persona da eleggere ed il suo salario, nulla vietava tuttavia che l'incarico fosse nuovamente affidato allo stesso messer Giovanni.

Ciò detto, la provvisione introduce alcuni elementi di novità. Il primo consiste nel fatto che non sono richiamate puntualmente, come invece è sempre avvenuto in tutte le provvisioni che riguardano revisioni e correzioni statutarie, né l'ultima né alcuna di tutte le provvisioni in materia, c'è invece solo un richiamo generico: «prout et sicut fuit alias ordinatum et provisum per consilia». Il secondo elemento di novità riguarda la qualità delle persone che dovevano essere adibite alla correzione statutaria. Si ricorderà che in tutte le precedenti provvisioni era espressamente vietato che si potessero chiamare notari, giurisperiti o comunque dottori fiorentini; invece questa volta gli Ufficiali del Monte potevano, se l'avessero ritenuto opportuno, chiamare proprio questi professionisti fiorentini che fossero stati reputati idonei a questo scopo. Insomma nel passato i Signori e Collegi ed i Consigli cittadini avevano creduto necessario affiancare al giurisperito forestiero un collegio di cittadini fiorentini senza una particolare competenza giuridica, che avevano chiaramente, quindi, una funzione di controllo politico sull'operato del giudice; in questo caso invece si affiancano al dottore forestiero un gruppo di cittadini fiorentini che per la loro qualifica non possono essere considerati in altro modo che una commissione tecnica.⁷¹ Il terzo elemento di novità è costituito dall'approvazione dei nuovi statuti corretti; essa deve essere fatta oltre che dagli Ottantuno, pur se non è esplicitamente detto, anche dagli stessi Ufficiali del Monte i quali avranno anche il potere di decidere circa il tempo in cui la nuova redazione statutaria debba entrare in vigore. La provvisione così si esprime:

«Et quod postea dicta statuta possint approbare in totum et in partem et prout alias per consilia exitit ordinatum; et de tempore approbationis et observantie ipsorum statutorum etiam possint semel et pluries per approbatores et seu duas partes eorum providere, deliberare, ordinare et disponi prout voluerint ipsi approbatores aut due partes eorum aliis etiam absentibus et inrequisitis aut contradicentibus vel remotis».

La provvisione fu approvata nel Consiglio del Capitano con con 130

⁷¹ Né dalla provvisione né dall'uscita dei camarlinghi della Camera del Comune si evince chi fungesse da notaio verbalizzatore di tutta la commissione.

voti favorevoli e 64 contrari mentre in quello del Podestà 144 consiglieri votarono a favore e 23 contro.

Come poi si sia addivenuti all'elezione della commissione mista di giurisperiti e notai che elaborarono la versione degli statuti che furono poi approvati non è dato di conoscere con esattezza perché non ci è stato conservato, o per meglio dire non sono riuscito ancora a trovare il provvedimento relativo. Quello che sembra assolutamente certo è che questa elezione sia stata fatta successivamente al mese di febbraio del 1414, secondo quanto ci testimoniano le scritture contabili della Camera del Comune per giustificare il pagamento del salario stabilito a tutti coloro che in qualche modo furono coinvolti nell'opera di compilazione o di scrittura dei codici statutari.⁷² Stando a quel che risulta dalle sottoscrizioni presenti nel codice originale di *Statuti di Firenze*, 24 la commissione era composta dai dottori Bartolomeo Volpi da Soncino e Paolo di Castro, i quali la presiedevano, oltre che da nove notai e procuratori fiorentini: Guido di messer Tommaso Guidi, Rolando di Giovanni de' Gerbi, Cambio del fu Niccolò Salviati da Firenze, Lorenzo del fu Giannino da Firenze, Davanzato del fu Iacopo da San Gimignano, Mariano del fu Bartolo Cecchi da Firenze, Antonio del fu Niccolò di ser Pierozzo, Cristoforo del fu Andrea da Laterina e Francesco di Piero Giacomini da Castelfiorentino.⁷³ Invece una serie di documenti contabili della *Camera del Comune* che attestano i pagamenti fatti alla commissione e comunque a tutti coloro che in qualche modo e a qualsiasi titolo furono coinvolti nella compilazione statutaria o nella scrittura dei codici, ci induce a credere non solo che nella commissione vi furono anche altri notai fiorentini, ma, fatto molto più rilevante, che l'unico giurisperito presente e incaricato anche di presiederla sia stato Bartolomeo Volpi da Soncino dottore in *utroque* e professore presso lo Studio generale fiorentino. Tale questione, sebbene sia marginale rispetto alla

⁷² Tutti i pagamenti della Camera sono giustificati «vigore reformationis edite de mense februarii MCCCCXIII», forse facendo riferimento all'ultima provvisione che ho illustrato. Ho fatto poi svariati tentativi di rintracciare la deliberazione con cui gli Ufficiali del Monte eleggono la commissione senza risultato. Si veda ora il cap. 8.

⁷³ In realtà essi erano tutti notai, infatti, come è noto, la professione notarile era polivalente. Il professionista che divenuto notaio aveva ottenuto l'immatricolazione all'Arte dei giudici e notai aveva varie possibilità di esercitare la propria professione; a) svolgere l'attività di rogito che è la più comune e la più nota delle funzioni notarili; b) svolgere l'attività di procuratore presso le curie, gli uffici o le magistrature dello stato, che in taluni casi assumeva la forma di vera e propria rappresentanza giudiziaria e processuale in giudizio; c) sviluppare una carriera di notaio-cancelliere presso tutti gli uffici cittadini, che prevedevano appunto la figura di un notaio che verbalizzava l'attività di tutto l'ufficio; d) sviluppare una carriera di notaio-cancelliere presso tutte le curie civili e criminali all'interno della repubblica fiorentina ma fuori della città di Firenze.

sostanza della compilazione stessa giacché, chiunque vi abbia partecipato, è un fatto che essa esista, deve essere trattata in dettaglio perché, con ogni probabilità, ha un certo rilievo per il destino e le vicende degli statuti stessi.

Ecco lo stato della questione. La sottoscrizione autografa di Bartolomeo Volpi precede quella di Paolo di Castro; la qual cosa sembra suggerire che il primo firmatario sia pure il primo responsabile della compilazione statutaria e debba anche considerarsi colui che ha presieduto la commissione, che si è avvalso della collaborazione dei nove professionisti fiorentini.⁷⁴ Inoltre negli statuti la rubrica 91 del secondo libro: *Quod non fiat commissio in iudicem forensem nec cum eo colloquium habeatur*,⁷⁵ che vieta a qualsiasi ufficiale o magistrato della repubblica fiorentina di sottoporre questioni di diritto a qualsiasi giudice forestiero che non sia iscritto all'Arte dei giudici e notai di Firenze, ammette una deroga in favore di Bartolomeo Volpi e Paolo di Castro, (citati in questo ordine). Al contrario in tutti i documenti contabili della *Camera del Comune* l'unico dottore ad essere menzionato è Bartolomeo Volpi da Soncino, che era anche l'unico giurisperito che doveva guidare la commissione, avendone ricevuto incarico con la deliberazione degli Ufficiali della diminuzione del Monte successiva al mese di febbraio del 1414.⁷⁶ Inoltre pur avendo praticamente trovato la quasi totalità dei pagamenti in favore di tutti coloro che lavorarono agli statuti, nessun pagamento ho trovato in favore di Paolo di Castro. È pur vero che vi sono molte lacune nella documentazione della *Camera del Comune* però è altrettanto vero che ho trovato gli stessi pagamenti in serie diverse e indipendenti della *Camera* per cui sarebbe perlomeno strano che manchino proprio e soltanto i pagamenti in favore del Castrense.

La questione si pone in termini così contraddittori da rendere inconciliabili i documenti citati e la sottoscrizione e le altre testimonianze sulla partecipazione di Paolo di Castro. Naturalmente ci mancano elementi per poter rettamente giudicare, tuttavia si può ipotizzare una di queste tre situazioni: a) Paolo di Castro è intervenuto nella commissione solo in corso

⁷⁴ Naturalmente non è qui in questione la partecipazione dell'insigne giurista alla compilazione statutaria, bensì la sua natura ed anche, in certo qual modo, il tempo. Infatti oltre la sua sottoscrizione autografa sul codice di *Statuti di Firenze*, 24 ci sono anche due ricordi che ricorrono nelle sue opere «... electus ad compilandum statuta nova una mecum, et et cum quibusdam aliis ...»; «... ita recordor cum essem unus de compositoribus statutorum Florentie...» I due luoghi sono già citati in SBRICCOLI, *L'interpretazione...* cit., p. 56. La questione sarà approfondita ulteriormente nelle note biografiche del Castrense.

⁷⁵ Cfr. *Statuti del Comune di Firenze*, 24, libro II, rubrica 91 c. 69.

⁷⁶ Per quel che riguarda le segnature di questi documenti si veda nelle note più oltre, ma soprattutto nel capitolo sui protagonisti delle revisioni statutarie.

d'opera e questo significherebbe che non gli è stato dato l'incarico con la deliberazione successiva al febbraio 1414, la quale deliberazione, insieme con la provvisione consiliare, è il riferimento costante nelle scritture contabili quando si menziona la commissione, ma rimarrebbe sempre la difficoltà dell'inesistenza dei pagamenti; b) Paolo di Castro è intervenuto solo alla fine della compilazione; c) Il giurista ha avuto solo una generica funzione di supervisore che si è poi concretizzata nella sua sottoscrizione degli statuti, quando ormai la commissione aveva già esaurito i propri lavori. Questo spiegherebbe perché non vi siano pagamenti in suo favore, perché non è mai menzionato nei pagamenti dei membri della commissione; e inoltre il suo avallo dell'opera statutaria era funzionale a quella parte dell'oligarchia fiorentina che aveva interesse a che gli statuti fossero universalmente accettati nella forma che la commissione gli aveva dato.

Vi sono alcuni indizi che rendono credibili le ultime due ipotesi, a parte quanto già si è detto circa l'importanza che gli statuti assumevano con la sottoscrizione dell'insigne giurista. Tutte le volte che si fa menzione dei due dottori e, naturalmente, nelle loro sottoscrizioni, il Volpi precede sempre il Castrense; questo sarebbe stato assolutamente inconcepibile per il formalismo dell'epoca, se la parte che aveva avuto messer Bartolomeo nella compilazione statutaria non fosse stata assolutamente preminente se non esclusiva rispetto a quella di messer Paolo. Infatti non solo ai giorni nostri ma anche nel 1415 a Firenze Paolo di Castro era un giurista infinitamente più famoso e più importante di Bartolomeo Volpi; il primo aveva insegnato già nello Studio fiorentino fin dal 1401, mentre il secondo lo troviamo professore solo nel 1413-14, in questo periodo il Castrense riceveva uno stipendio di 250 fiorini d'oro che era oltre il quadruplo di quello di messer Bartolomeo che riceveva solo 60 fiorini d'oro. Del resto l'avallo di un giurista più noto non poteva tornare che ad onore del Volpi, mentre se l'avesse preceduto nella sottoscrizione poteva sminuire la sua opera, perché il collega sarebbe risultato essere il primo compilatore degli statuti, e questo sarebbe venuto a scapito di messer Bartolomeo, oltre che della verità dei fatti, se quest'ultimo fosse stato il maggiore o unico autore della correzione statutaria.

Le scritture contabili ci testimoniano ancora che oltre i notai già menzionati lavorarono nella commissione anche altri due notai fiorentini ser Tommaso di Tommaso Viviani e ser Andrea di Matteo di Gianni (o di Giovanni), quest'ultimo probabilmente in qualità di notaio della commissione cioè di verbalizzatore di tutti gli atti che la commissione compiva. Inoltre le stesse registrazioni di pagamenti ci rivelano una circostanza per capire qual era la funzione dei nove notai più ser Tommaso, infatti nei pagamen-

to a tre di loro è testualmente scritto: «pro remuneratione ipsorum laboris tollerati in rescontrandum volumina statutorum et ordinamenta civitatis Florentie correcta et ad unum reducta per egregium utriusque iuris doctorem dominum Bartolomeum de Vulpis de Sonçino, vigore reformationis edite de mense februarii MCCCCXIII». ⁷⁷ Questo conferma in modo irrefutabile che la funzione di questi dieci notai fiorentini era del tutto opposta a quella dei dieci cittadini che avevano collaborato con messer Giovanni da Montegranaro, i notai ebbero esclusivamente una funzione di collaborazione tecnica, mentre la responsabilità ricadeva sul giurisperito o sui giurisperiti se furono entrambi a lavorarvi; quanto poi all'approvazione essa era demandata ad altri organi e magistrature della repubblica. Come già si è ripetutamente affermato per le passate revisioni, neanche in questo caso conserviamo atti o documenti prodotti dalla commissione, tuttavia, alla luce di quanto si è detto si può dire che le aggiunte e notazioni marginali esistenti sul codice di *Statuti di Firenze*, 23 siano proprio l'effetto del lavoro della commissione che elaborò gli statuti del 1415.

Ad ogni modo la commissione lavorò probabilmente circa un anno dal marzo-aprile del 1414 alla fine degli stessi mesi del 1415, ⁷⁸ infatti successivamente, forse già dalla primavera di questo stesso anno, gli Ufficiali della diminuzione del Monte diedero incarico ad almeno tre notai e due laici perché scrivessero i codici degli statuti da consegnare per l'approvazione. ⁷⁹ A

⁷⁷ Si tratta del pagamento fatto a ser Cristofano di Andrea da Laterina, ser Mariano di Bartolo Cecchi e ser Antonio di Niccolò di ser Pierozzo. Bisogna anche dire, in margine alla questione se anche Paolo di Castro abbia partecipato alla revisione statutaria, che questo pagamento fu fatto il 10 gennaio 1416, quindi dopo che la redazione statutaria era stata non solo consegnata ma anche approvata, e nonostante in essa risultasse la sottoscrizione di messer Paolo, il notaio dei camarlinghi della Camera del Comune continua a registrare che quella redazione è solo opera di messer Bartolomeo. Cfr. *Camera del Comune, Camarlinghi, uscita*, 365, non cartolato, questa registrazione si trova nel verso della seconda carta che porta l'uscita della condotta vecchia dei mesi di dicembre 1415 e gennaio 1416. Nella tradizione degli studi, al contrario di quanto si evince dai documenti, Paolo di Castro appare l'autore principale degli statuti fiorentini del 1415, probabilmente proprio grazie alla sua più grande e diffusa fama di giurista.

⁷⁸ La mancanza di documenti non ci permette di chiarire il periodo di tempo in cui la commissione lavorò. Tuttavia la deliberazione degli Ottantuno e la provvisione dei Consigli, che approvavano gli statuti, dicono che sono cassati e vani tutti gli statuti e ordinamenti fatti prima del 24 marzo 1415, dal che forse si può legittimamente dedurre che questa è la data in cui la commissione finì i suoi lavori; e che quindi li iniziò alla stessa data del 1414 poco dopo l'elezione da parte degli Ufficiali del Monte. Comunque con assoluta certezza la commissione lavorò circa un anno tra il febbraio 1414 e la fine di novembre del 1415.

⁷⁹ I notai furono ser Ranieri di Piero da Volterra, ser Filippo di ser Michele, ser Taddeo di Bernardo Carchelli, i laici invece Paolo di Cristiano da Crema e Biagio di Domenico di Biagio del Maletesti. Cfr. *Camera del Comune, Provveditori, specchio di Entrata e Uscita*, 19, c. CCXXIII e 20 c. CCXXVII.

questo punto non ci sono noti altri documenti che due deliberazioni entrambe fatte in data 12 dicembre 1415: la prima degli Ottantuno e la seconda dei Consigli cittadini, con le quali gli statuti venivano approvati. Vediamo come andarono le cose. Il 12 dicembre 1415 un consesso di ottantuno membri, che fino al 1411 era stato una vera e propria Balìa chiamata appunto Balìa degli Ottantuno, e composta dai Priori e Gonfaloniere di giustizia (9 membri), dai Gonfalonieri di compagnia (16 membri), dai Dodici Buonomini, dai Capitani di parte guelfa, (9 membri) dagli Otto di guardia e balìa, dai VI di Mercanzia, da 21 consoli delle Arti, scelti dai Priori, approvò gli statuti rivisti e corretti dalla commissione presieduta da messer Bartolomeo in una seduta appositamente convocata. Verbalizzò, sottoscrisse e pubblicò la conseguente deliberazione ser Cristofano del fu Niccolò Pagnozzi, cittadino e notaio fiorentino, che in quel momento era anche notaio dei Priori e Gonfaloniere di giustizia e non il notaio delle Riformagioni come avrebbe dovuto essere per norma e prassi.⁸⁰

Questa deliberazione ci è conservata in fondo al primo volume del codice statutario originale,⁸¹ ed è stata scritta di pugno da ser Cristofano, come ci attesta il *signum* notarile, nel duerno finale del codice così come presumibilmente era formato dopo che era stato scritto dagli amanuensi e sottoscritto dalla commissione, infatti la deliberazione segue, senza soluzione di continuità, la sottoscrizione del nono notaio della commissione. Il decreto è molto lineare e non presenta complessità formulari. Esso dopo aver enumerato tutte le magistrature che si erano riunite nel palazzo del popolo di Firenze, «que officia appellatur gli ottantuno», senza dare né il numero dei presenti e votanti, né quello della votazione stessa, approva come gli unici veri statuti e ordinamenti del Comune di Firenze gli statuti, gli ordinamenti, i capitoli e comunque tutto ciò che è compreso nella com-

⁸⁰ Tutte le deliberazioni degli Ottantuno erano scritte dal notaio delle Riformagioni e confluivano in *Signori e collegi, deliberazioni fatte in forza di speciale autorità*, vedine ad esempio una del 3 agosto 1398 nel n. 8, alle cc. 38v-40. Il provvedimento degli Ottantuno avrebbe potuto essere considerato illegittimo, «incostituzionale» e quindi radicalmente nullo, essendo stato preso da un'autorità inesistente e verbalizzato e pubblicato da un notaio incompetente, donde la necessità dell'ulteriore crisma consiliare, tenendo comunque ben presente che un appiglio a questo comportamento era dovuto al fatto che l'approvazione degli Ottantuno era prevista nella provvisione del 1394.

⁸¹ La deliberazione non sembra esserci stata conservata in nessuna delle serie che avrebbero potuto conservarla, infatti *Signori e collegi, deliberazioni fatte in forza di ordinaria autorità*, ha una lacuna che abbraccia quasi tutta la seconda metà del 1415 e in *Signori e collegi, deliberazioni fatte in forza di speciale autorità*, 16, cc. 63-64 si passa da una deliberazione dell'11 ad una del 14 dicembre 1415. Non è annotata neppure in *Signori e collegi, deliberazioni fatte in forza di speciale autorità, giornali di deliberazioni*, 4, dove pur dovrebbe trovarsi.

pilazione fatta e composta dalla commissione presieduta dai dottori Bartolomeo Volpi e Paolo di Castro e ordina a tutti di osservarli; essi entreranno in vigore dalla fine del mese di giugno del 1416. Dichiara infine che tutti gli statuti, provvisioni e ordinamenti comunque fatti e composti anteriormente al 24 marzo 1415 sono da considerarsi decaduti e di nessuna efficacia giuridica; quindi sono anche elencati dettagliatamente tutti quegli statuti, provvisioni e Ordinamenti che rimangono in vigore nonostante possano esservi norme in contrario negli statuti appena approvati. Questi sono: gli statuti e ordinamenti della parte guelfa, gli ordinamenti delle Balie del 1381, 1387, 1393, 1400; gli assegnamenti decretati in favore dei creditori del Monte del Comune di Firenze, gli statuti ed ordinamenti dell'Università della mercanzia e infine le provvisioni e ordinamenti che riguardano i Consigli del Dugento, del Quarantotto o del Centotrentuno i quali tutti devono rimanere in vigore nello stato in cui sono al presente.

Lo stesso giorno gli statuti vengono approvati nella seduta del Consiglio del popolo e della città di Firenze, e ne conserviamo la provvisione. Essa è molto interessante per la forma in cui è strutturata, mentre nella sostanza è semplicemente un'altra approvazione da parte dei Consigli. Innanzitutto i Signori e Collegi affermano di aver «Benigne recepta quadam scriptura in forma provisionis exhibita per viros nobiles et prudentes offitii deminutionis creditorum Montis communis Florentie cuius tenor per omnia talis est videlicet». A questo punto ci si aspetterebbe di veder seguire la deliberazione degli Ufficiali della diminuzione del Monte, invece il testo ricomincia, nel solito modo, come se fosse un deliberato dei Signori e Collegi che prendono in esame, per la prima volta, la compilazione statutaria fatta dalle persone che sappiamo e nel modo che sappiamo.⁸² Quindi prosegue in modo simile alla deliberazione degli Ottantuno, anche se non è letteralmente uguale. Ma che non sia proprio questa ad essere ripre-

⁸² Questa apparente incongruenza si può spiegare in due modi: o con un errore materiale; cioè doveva dire: *Nobiles et prudentes Officiales deminutionis creditorum Montis communis Florentie etc*; invece di: *Magnifici et exelsi domini domini priores artium et vexillifer iustitie populi etc*. Oppure il notaio delle Riformazioni formulando la provvisione ha inteso comporre insieme le deliberazioni degli Ottantuno e degli Ufficiali del Monte, ponendo però in risalto che i Signori e Collegi erano stati investiti del problema da questi ultimi, come poi doveva essere secondo il dettato delle norme del gennaio 1414. C'è un particolare a sostegno di questa ipotesi: nella deliberazione degli Ottantuno manca la pena per coloro che non dovessero applicare i nuovi statuti; mentre c'è nella provvisione di cui si tratta: mille lire di fiorini piccoli. Comunque quello che sembra assolutamente certo è che c'è effettivamente stata una deliberazione degli Ufficiali del Monte che approvava i nuovi statuti, la cui compilazione era stata affidata alle loro cure; senza dimenticare tuttavia che ciò che la Signoria ebbe fu «quadam scriptura in forma provisionis».

sa è dimostrato dalle parole: «Et que (*id est: statuta*) tamquam utilia et necessaria reipublice florentine approbata fuerunt per numerum octogintaunius civitatis Florentie. Idcirco pro utilitate publica et bono publico et communi et omni modo et cetera». Insomma i Signori e Collegi nel proporre ai Consigli la provvisione da approvare non riprendono né il deliberato degli Ottantuno né quello degli Ufficiali del Monte, che peraltro dovevano essere molto simili, bensì un sunto di entrambi.

Questo è dimostrato anche da due piccoli particolari. Il primo riguarda una certa dissonanza circa l'inizio della vigenza dei nuovi statuti, che dice il testo: «incipiant habere vigorem et effectum et ligare et servari debent in futurum solum post festivitatem Sancti Iohannis Baptiste, hoc est finito mense iunii proximi futuri; immediate et in futurum et non prius», mentre il deliberato degli Ottantuno diceva semplicemente: «finito mense iunii proximi futuri et non prius». Il secondo riguarda la custodia dei codici statutari; essi devono continuare ad essere custoditi dagli stessi Ufficiali della diminuzione del Monte «etiam finito eorum officio donec predicta statuta fecerint exemplari et copias necessarias fieri prout eis videbitur». Questa disposizione non solo non c'era nel deliberato degli Ottantuno, ma era sicuramente una competenza specifica degli Ufficiali del Monte, vista l'ampia discrezionalità loro concessa nella provvisione del 31 gennaio 1414. Se gli Ufficiali del Monte hanno approvato effettivamente gli statuti, risulta chiaro che la loro specifica funzione, oltre naturalmente l'elezione della commissione, era omologa a quella dei dieci cittadini fiorentini nella correzione fatta da messer Giovanni da Montegranaro.

La deliberazione, che da parte dei Signori e Collegi viene sottoposta all'approvazione dei Consigli, è semplicissima, dice infatti che volendo essi aggiungere in calce agli statuti anche la loro approvazione e quella dei Consigli cittadini approvano tutto ciò che era già stato approvato.⁸³ Nel Consiglio del popolo questa provvisione ottenne 166 voti favorevoli e 70 contrari, mentre in quello del Comune 133 a favore e 30 contro. Così finalmente il 12 dicembre 1415 si concluse il lungo cammino della correzione degli statuti che era cominciata più di vent'anni prima il 23 dicembre 1394.

Prima di illustrare brevemente la nuova compilazione voglio tentare

⁸³ Dice testualmente: «Et volentes secundum effectum in ipsa scriptura insertum providere magnifici et potentes (...) providerunt ordinaverunt et deliberaverunt die duodecimo mensis decembris anno incarnationis domini nostri Iesu Christi MCCCCquintodecimo indictione nona: Quod omnia et singula contenta in tenore suprascripte scripture procedant firmentur et fiant et firma et stabilita esse intelligantur et sint et observentur et observari et executioni mandari possint et debeant in omnibus et per omnia et secundum et prout supra in dicta scriptura continentur et scriptum est et secundum eorumdem effectum continentiam et tenorem».

un approfondimento della vicenda dell'approvazione. Questa, secondo quanto ci dicono i documenti, sarebbe stata fatta in successione lo stesso giorno, 12 dicembre, da quattro distinti organi della repubblica fiorentina, e cioè dagli Ufficiali del Monte, dagli Ottantuno, dai Signori e Collegi e dal Consiglio del popolo. Ora noi sappiamo che la vicenda della correzione statutaria è stata particolarmente travagliata non solo nella sua realizzazione, ma ancora di più nella sua approvazione, come meglio si vedrà nel prosieguo; purtuttavia quattro approvazioni lo stesso giorno sono davvero eccessive. Si potrebbe anche pensare che in realtà esse non siano davvero avvenute tutte il giorno 12, ad esempio non è dimostrabile che sia avvenuta quel giorno la deliberazione degli Ufficiali del Monte; ed è anche credibile che siano avvenute in tempi diversi l'approvazione degli Ottantuno e quella dei Signori e Collegi, comunque entrambe prima della seduta consiliare, ma il fatto che si sia sentita la necessità di questa coincidenza di date è di per sé significativo, e ancor di più è significativo il fatto che un'approvazione da parte dei Consigli non era richiesta in nessuna delle provvisori che disponevano della nuova compilazione statutaria. La ragione potrebbe essere la seguente. Era insito nell'approvazione degli statuti un imbarazzo di tipo giuridico, una sorta di eccezione di nullità che poteva essere fatta valere dagli oppositori nell'intento di vanificare integralmente gli statuti stessi; qualunque fosse stata la decisione presa.⁸⁴ Ho detto poco sopra che il Consiglio degli ottantuno era stato soppresso il 1411.⁸⁵ Precisamente il 9 febbraio 1411 fu decretata la «Remotio balie degli Ottantuno in totum», con la quale in pratica si decise che tutti i poteri con-

⁸⁴ Ovviamente bisogna sempre considerare che lo «stato medievale» non concepiva al suo interno organi di controllo sulla legittimità ed il merito dei provvedimenti del governo cittadino o delle provvisori adottate nei Consigli, tuttavia l'ordinamento prevedeva che tutte le magistrature fossero sottoposte a sindacato alla fine del loro mandato giurisdizionale, per verificare che non vi fossero stati trattamenti di favore o interesse privato nell'operato del magistrato, e questo in un certo senso era anche un controllo di legittimità e di merito. V'era poi anche un'attenzione alla nullità degli atti, naturalmente in materia civile, infatti fin dalla fine del sec. XIII c'era a Firenze un magistrato forestiero che giudicava in seconda istanza sugli appelli e nullità. L'argomento di cui si parla nel testo è di natura politica oltre che giuridica, e comunque si poteva anche arrivare a dichiarare nulla una provvisoria approvata nei Consigli perché giudicata illegittima.

Bartolo da Sassoferrato nel commento alla lex *Ambitiosa* aveva enucleato alcuni atti che i reggitori delle città non avrebbero potuto compiere, malgrado qualsiasi *arbitrium* fosse stato loro concesso e tra essi: a) «statuere aliquid quod sit contra statuta et ordinem factum a toto populo a quo ipsi habeant auctoritatem»; e b) «ius proprium iam quesitum auferre». Cfr. BARTOLI A SAXOFERRATO, *Commentaria in secundam Digesti novi partem*, Lugduni, [l'editore manca, tuttavia dovrebbero essere la Compagnie des libraires de Lyon, di cui compare la marca sul frontespizio e Blasius Guido], 1555, l. *Ambitiosa*, *De decretis ab ordine faciendis*, n. 11.

⁸⁵Cfr. R. FUBINI, *Classe dirigente... cit.* pp. 167 e sg. Altri riferimenti bibliografici ivi.

cessi agli Ottantuno nell'ottobre del 1393 fossero revocati e con ciò stesso l'ufficio; il Consiglio o la Balìa degli ottantuno dunque, comunque lo si voglia chiamare, non aveva più ragione di esistere. In verità questa Balìa non aveva nessuna competenza statutaria o costituzionale, almeno secondo quanto stabilito nel 1393, e nemmeno nella provvisione del 1394 è scritto che l'approvazione degli statuti è affidata agli Ottantuno, bensì al complesso delle magistrature che lo componevano. È innegabile tuttavia che il senso politico e giuridico di questa norma è di affidare l'approvazione degli statuti agli Ottantuno, e questo trova efficace conferma nell'atto di approvazione stesso. Il notaio dopo aver elencato tutte le magistrature componenti aggiunge: «que officia appellantur gli Ottantuno».⁸⁶ Ora se gli Ottantuno non esistevano più non potevano naturalmente approvare gli statuti, né rilevava dal punto di vista giuridico che esistessero integre le stesse magistrature che lo componevano.

Ma gli statuti andavano sicuramente approvati⁸⁷ secondo quanto contemplato costantemente dalle provvisioni che avevano previsto la nuova compilazione. E allora fu scelto di far immediatamente seguire all'approvazione degli Ottantuno quella dei Consigli, come ulteriore e definitiva sanzione. Del resto le parole: «Et volentes secundum effectum in ipsa scriptura insertum providere» sembrano proprio significare che si volesse aggiungere quest'altro crisma al codice statutario e difatti nel codice origi-

⁸⁶ La provvisione che sopprime la Balìa degli Ottantuno dice senza possibilità di appello: «Quod dicta auctoritas et potestas in partibus, pro partibus et effectibus supradictis et qualibet et quolibet ipsorum et quelibet auctoritas et potestas que per ordinamenta facta de dicto mense octobris vigore parlamenti, aut quoquo modo concessa et attributa seu data dictis LXXXI vel duabus partibus eorum aut cuique parti ex eis, intelligatur esse et sit ex nunc in totum et totaliter et penitus revocata et annullata et de cetero nullius esse valoris, efficacie vel effectus. Et quod vigore ipsius auctoritatis nichil de ipsis provideri, ordinari, deliberari vel fieri ullo modo. Naturalmente anteriormente la deliberazione elenca dettagliatamente le competenze che sono soppresse, tuttavia non v'è dubbio che senza quelle competenze gli Ottantuno non avevano ragione di esistere. Cfr. *Provisioni, Registri*, 104, cc. 172 e ss. Già precedentemente a questa il 20 giugno 1404 v'era stata una provvisione «De annullatione in certa parte ordinamentorum degli Ottantuno», con la quali si stabiliva che i Signori e Collegi e gli Otto di guardia e balìa, all'unanimità o con la maggioranza dei due terzi, potevano annullare qualsiasi decisione già presa dagli Ottantuno. Questa nuova assemblea era praticamente composta dalle stesse magistrature eccettuati i Capitani di parte guelfa e le 21 Capitadini delle arti. Cfr. *Provisioni, Registri*, 93, cc. 97v e ss.

⁸⁷ Questo era anche, del resto, sicuramente il pensiero di Paolo di Castro, secondo quanto troviamo nelle sue opere: «...Imperator confirmat codicem noviter factum per illos, et mandat ipsum publicari et servari. Et sic non quando eligantur statuari ad reformationem statutorum, quod non sufficit hoc primum mandatum ad validitatem eorum, que fecerunt, nisi et sequatur confirmatio populi, et ita de facto servatur, qui in fine voluminis ponitur confirmatio». Cfr. PAULI CASTRENSIS, *In primam Codicis partem commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1593; *I. Ex precepto, De Iustiniano Codice confirmando*, n. 1.

nale, di seguito al decreto degli Ottantuno, ser Filippo di Michele di Iacopo da Poggibonsi, notaio e cittadino fiorentino, coadiutore alle Riformazioni di ser Martino di Luca Martini, trascrisse dall'originale la provvisione di approvazione e vi appose il proprio *signum*. Ma i Consigli fiorentini non avevano nessuna competenza in materia statutaria, né mai ne avevano avuta e questo doveva pure avere un peso visto che la giustificazione dottrinale degli statuti si fondava sul diritto consuetudinario. Infatti l'approvazione delle riforme statutarie era demandata ad un consesso ristretto, sappiamo che essa era competenza di una particolare assemblea composta dal Consiglio speciale del Capitano o del popolo e dalle Capititudini delle arti alla presenza dei Priori e Gonfaloniere di giustizia; alle Capititudini delle arti, presenti i Signori e Collegi, spettava peraltro anche la decisione circa l'opportunità o meno di procedere alla revisione statutaria.⁸⁸

In verità un precedente c'era ed era l'approvazione degli statuti del 1355 fatta nel gennaio del 1366; ma essa in realtà non fu una vera e propria approvazione, la provvisione ribadiva piuttosto che gli statuti fatti anteriormente a quelli di messer Tommaso dovessero considerarsi di nessuna efficacia e i nuovi dovessero essere considerati validi anche quando manifestamente contraddicessero i vecchi. In pratica si dichiarava che i vecchi statuti erano inammissibili e comunque la cosa non poteva assumere un rilievo adeguato visto che l'intervento dei Consigli fu così tardivo: dopo dieci anni dall'entrata in vigore. Insomma gli statuti dovevano essere approvati, gli Ottantuno che avrebbero dovuto farlo non esistevano più ed i Consigli non ne avevano la competenza: c'era sufficiente materia per cercare di farli invalidare da parte degli oppositori. Il regime scelse la doppia approvazione che sappiamo, sperando che il consenso⁸⁹ ottenuto nei Consigli, che erano gli organi con più larga rappresentanza cittadina, mettesse a tacere gli oppositori e togliesse loro ogni forza. Non fu così.

Ora se mettiamo insieme i tre problemi che ho enucleato e cioè il periodo in cui la commissione lavorò agli statuti e quando finì i suoi lavo-

⁸⁸ Il Consiglio speciale del Capitano o del popolo era composto da sei cittadini per ciascun sesto, mentre quello delle Capititudini da non più di quattro dei consoli di ciascuna arte; entrambi erano convocati alla presenza dei Priori e Gonfaloniere di giustizia e, secondo il tempo, anche dei Dodici Buonuomini e dei Sedici Gonfalonieri di compagnia, oltre che del Capitano stesso. Cfr. le rubb. 5 del libro I: *De electione consilii centum virorum et consilii specialis et generalis populi*, e 3 del libro V: *Quod de aliqua capitudine non vadant ad consilium plus quam quatuor*, entrambi dello statuto del Capitano del 1322-25.

⁸⁹ Forse si può pensare che le approvazioni a catena, addirittura nello stesso giorno, furono proprio una scelta di opportunismo politico, altrimenti poteva verificarsi che gli oppositori potessero organizzarsi e così battere nei Consigli il regime albizzesco.

ri, la partecipazione o meno di Paolo di Castro ai lavori della stessa, l'approvazione di cui si è diffusamente detto, e li si guarda in una ottica unitaria, forse è legittimo pensare che c'è un unico filo che li lega. Infatti se effettivamente la commissione finì i suoi lavori il 24 di marzo o comunque nelle prime settimane della primavera, perché mai l'approvazione intervenne solo il 12 dicembre, circa sette-otto mesi e mezzo più tardi? Certo un po' di tempo era necessario perché coloro che dovevano essere investiti dell'approvazione potessero prendere visione dell'intera opera, tuttavia otto mesi sono davvero eccessivi. Che vi fosse un'opposizione forte alla nuova compilazione è evidente dagli avvenimenti ed è perfino superfluo segnalarlo, quello che ignoriamo è cosa fece per superarla chi deteneva il potere. La richiesta di intervento e di avallo da parte di Paolo di Castro e l'ulteriore crisma consiliare possono essere state le mosse del regime per rompere il fronte d'opposizione. In pratica fu chiesto al Castrense di fare opera di supervisione sull'intera compilazione, quando già questa era compiuta, e quindi di sottoscriverla;⁹⁰ era un chiaro messaggio, come dire: non potete rifiutare gli statuti scritti e avallati da un così insigne giurista, che noi stessi abbiamo chiamato a leggere le pandette giustinianee nel nostro Studio fiorentino.

A questo punto però tocca dire qualcosa sulla nuova compilazione statutaria. L'intero *corpus* statutario ritornò alla divisione tradizionale in libri, che erano cinque, fu ripresa la distinzione, anch'essa tradizionale, di statuti del Podestà (i primi quattro libri, più gli Ordinamenti di giustizia) e statuti del Capitano (quinto libro). Bisogna peraltro dire che questo ritorno alla tradizione era più nominale che reale, infatti, per non fare che due esempi eclatanti, le competenze del Capitano non stavano nel quinto libro e la normativa sulle arti era nel quarto che era parte di quello del Podestà, mentre tradizionalmente si trovava in quello del Capitano. Il primo libro conteneva le norme sull'elezione e sulle competenze degli Ufficiali forestieri, il secondo quelle sulle cause civili, il terzo sulle cause criminali, più gli Ordinamenti di giustizia e il trattato sui cessanti e fuggitivi. Il quarto libro conteneva il trattato sull'Arte dei giudici e notai, dei mercanti e di tutti gli altri artefici e sull'estimo. Il quinto libro conteneva quattro trattati: il primo comprendeva tutta la normativa sui Tre maggiori Uffici, il secondo sugli uffici cittadini; il terzo disponeva circa le festività religiose e le persone ecclesiastiche, il quarto sugli uffici, spettanti ai cittadini fiorentini, e la

⁹⁰ Chi diede l'incarico a messer Paolo dovette, ovviamente, concedergli un congruo tempo per l'esame del nuovo *corpus* statutario, non solo perché non sembrasse un imbroglio, ma vista anche la grande rettitudine ed indipendenza di giudizio dell'emerito giurista.

giurisdizione del contado e distretto. Come si vede non era stata mantenuta nemmeno la grossolana distinzione tradizionale che assegnava allo statuto del Capitano il diritto pubblico e costituzionale.

In verità - a parte il totale e clamoroso capovolgimento della struttura del *corpus* statutario, per cui la normativa sugli organi di governo, sui Consigli cittadini, sul notaio delle Riformagioni, e quella elettorale, passa dal primo posto che aveva nella compilazione del Montegranaro all'ultimo in quella dei professori dello Studio, ed ancora nonostante un diverso ordinamento di tutta la materia - si può constatare che la maggior parte della sostanza legislativa si rifaceva all'elaborazione del giurista marchigiano.⁹¹ La nuova redazione statutaria aveva anche certamente una impronta sistematica ed organica nella trattazione della normativa, dovuta proprio al fatto di essere stata elaborata da giuristi professionisti,⁹² può ritenersi dubbio, invece, che riuscisse ad eliminare tutte le «intricationes et contrarietates», che erano il motivo principale per cui era stata voluta.⁹³ Quanto poi differisse - eccettuato naturalmente l'aggiornamento normativo - nella sapienza giuridica da quelli del 1355 e da quelli del 1409 elaborati dal Montegranaro non solo è fuori dei limiti di questo lavoro, ma sono anche del tutto incompetente a giudicarlo.⁹⁴

Dopo l'approvazione, dunque, gli statuti rimanevano in custodia presso gli Ufficiali della diminuzione del Monte e gli stessi, secondo quanto già previsto, dovevano disporre perché fossero esemplate le copie da distribuire agli uffici. Infatti quegli Ufficiali stanziarono a carico dalla Camera del Comune una somma di 900 fiorini d'oro ed il 15 febbraio 1415 i camarlinghi della Camera li versarono a Pierozzo di Iacopo Corsini, camarlingo della cassetta degli scrivani del Monte «pro dando et solvendo pluribus et pluribus personis pro scripturis, cartis et libris et scriptoribus et eorum labore et mercede et ocaxione eorum et per eos factis et datis et scriptis pro

⁹¹ Cfr. FUBINI, *Classe dirigente...*, cit., p. 162. Il tema del confronto fra le due compilazioni statutarie sarà ripreso più oltre nel prossimo paragrafo.

⁹² Tutti gli statuti tardo-trecenteschi, quando sono opera di un giurista, hanno come caratteristica peculiare la sistematicità e l'organicità sia delle singole norme che dell'intero *corpus* statutario.

⁹³ Si veda più oltre il giudizio espresso a questo proposito nella provvisione del 24 luglio 1416 con cui i nuovi statuti venivano sospesi.

⁹⁴ È abbastanza diffuso tra i Comuni italiani fin dal XIV secolo l'uso di affidare la revisione degli statuti ad un giurista forestiero; questo naturalmente torna a beneficio dell'organicità e sistematicità della materia statutaria perché nelle università della penisola fin dal sec. XI si insegnava e si studiava il diritto romano. Gli statuti, che sono studiatissimi dai più svariati punti di vista, non sono oggetto di studi comparativi sulle diverse redazioni specificamente da parte dei giuristi.

nova compilatione et emendatione et corectione statutorum civitatis Florentie». è questo sicuramente uno stanziamento per pagare tutto l'occorrente e le persone che trascrissero ed esemplarono dagli originali le copie degli statuti da distribuirsi agli uffici e alle curie; ma, data l'enormità della somma, bisogna anche pensare che essa forse servì anche a pagare parte degli emolumenti ai componenti della commissione e forse in questa occasione fu pagato l'onorario a Paolo di Castro.⁹⁵

Gli statuti furono certamente scritti ed arrivò anche il tempo in cui avrebbero dovuto entrare in vigore, se non che dal 24 luglio 1416 al 19 febbraio 1417 furono approvate quattro provvisioni con le quali prima si sospendeva, almeno in parte la loro efficacia e vigenza, ed infine addirittura veniva cancellato totalmente il quinto libro, che conteneva il diritto pubblico con particolare riguardo alla sfera istituzionale e costituzionale della repubblica.⁹⁶ Vediamo in dettaglio queste vicende perché dalla loro comprensione dipende il giudizio e l'inquadramento che bisogna dare a questi statuti, che poi furono definiti canonizzati cioè praticamente immutabili.

Il 24 luglio 1416, nel Consiglio del popolo ed il 4 agosto in quello del Comune fu approvata una provvisione con la quale si disponeva la sospensione della nuova compilazione statutaria che già sarebbe dovuta entrare in vigore fin dal primo di luglio. Già dal preambolo della deliberazione risulta chiara l'impressione che l'opposizione verso i nuovi statuti non riguardava solo gli avversari del regime, bensì fosse diffusa anche al suo interno stesso e attenesse, a seconda dei casi, a norme e gruppi di

⁹⁵ Cfr. *Camera del Comune, Camarlinghi uscita*, 365, non cartulato, la prima carta dell'uscita della condotta vecchia del bimestre febbraio-marzo del 1416. la somma è enorme anzitutto se paragonata allo stanziamento per la scrittura degli statuti del 1355, che come si ricorderà ammontava a trecento fiorini d'oro. Se si rapporta il cambio del fiorino d'oro del dicembre 1355 a quello del 1415, ridotto a danari, nel 1355 il fiorino valeva 903 danari mentre nel febbraio 1416 968, ci sono 65 danari di differenza che rappresentano il 6,8%; non è davvero possibile che i costi fossero lievitati a tal punto da rendere necessario uno stanziamento triplo. Per il cambio del fiorino Cfr. M. BERNOCCHI, *Le monete della repubblica fiorentina*, voll. 3 Firenze, Olschki, 1976, III documentazione, p. 83.

Purtroppo in *Monte comune II parte*, non ci sono rimasti che tre soli pezzi (2249-2251) del camarlingo della cassetta del banco degli scrivani del Monte che, peraltro, sono degli anni settanta del Trecento, perciò non si può vedere a chi furono pagati questi soldi, che uso ne fu fatto e chi scrisse le copie degli statuti, alcune delle quali ancora conserviamo. Comunque oltre che occuparsi della cassetta del banco degli scrivani il cassiere disponeva i pagamenti per i cartolai e gli scrittori che erano fornitori del Monte, come si può vedere particolarmente nel n. 2249 citato.

⁹⁶ Tutte sono in *Provvisioni, Registri*, 106, cc. 67v-69; 298-299; 300-301v; 304v-305 (seguito la numerazione antica). Tutti gli atti legislativi, taluni dei quali sono anche segnalati nei margini degli stessi statuti fin quasi da epoca coeva, furono messi in luce, per la prima volta, da Fubini e ora sono quindi ben noti agli studiosi; tuttavia sembra che nessuno segnali, e accosti alle stesse problematiche, la provvisione sull'ufficio delle Riformazioni.

norme diverse. Proprio per questo, tuttavia, non vengono enucleati i punti o le norme oggetto di contestazione, ma si fa piuttosto un generico riferimento a oscurità, grovigli e confusioni che gli statuti nuovi conterrebbero. Dice il testo: «Locutionibus multifariam multisque modis circa novam statutorum compilationem factis per multos, bonos et graves cives civitatis Florentie, statum et quietem reypublice florentine exoptantes, asserentes inter cetera ipsam in se multas contenere obscuritates, intricaciones et varietates et propterea posse gravia ipsius reypublice negotia perturbari, dubia simul et scandala suscitari...». Proprio per questo i Signori e Collegi, con autonoma iniziativa, hanno pensato di ovviare chiedendo ai Consigli di approvare questa deliberazione già da loro stessi approvata. Gli statuti e gli ordinamenti approvati nei Consigli il 12 dicembre 1415, e la conseguente cassazione e abrogazione degli statuti ed ordinamenti fino a quel momento in vigore, devono considerarsi sospese. Insomma il decreto ha questo senso preciso: è sospesa l'entrata in vigore dei nuovi statuti e contestualmente è sospesa l'abrogazione dei vecchi per il tempo determinato di sei mesi a cominciare dalla data di approvazione di esso nel Consiglio del Comune.

A questo punto sia le vicende pregresse della compilazione statutaria sia questa nuova sospensione rischiavano di far cadere la repubblica fiorentina in un gravissimo vuoto legislativo e quindi in una altrettanto grave incertezza del diritto, ma ciò non accadde; come non era mai sorto dubbio circa la legislazione vigente nelle more della nuova compilazione, così non sorse ora con le sospensioni della vigenza. Infatti la provvisione descrive precisamente e dettagliatamente quali siano le norme che devono considerarsi in vigore fino all'approvazione definitiva di essa: le norme valide sono quelle che vigevano prima della nuova compilazione statutaria che deve considerarsi come non avvenuta. Tornerò nelle note conclusive su questo argomento, ma la provvisione non lascia adito a dubbi: fu predisposta con l'intento preciso di non creare vuoto legislativo e quindi incertezza del diritto. Tale intento si può chiaramente evincere anche dal fatto che i nuovi statuti non furono rigettati totalmente, ma furono fatte salve le norme sulle cause civili contenute nel secondo libro e quelle sulle cause criminali contenute nel terzo. La provvisione annulla infine tutti i benefici, onori, privilegi ed immunità concessi alle persone menzionate nel proemio.⁹⁷ Fu

⁹⁷ Tuttavia non sembrano esservi nomi di persone cui sono concessi privilegi nel proemi degli statuti del 1415, a meno che non debbano intendersi come tali i nomi di quelli che parteciparono alla compilazione e cioè i cinque Ufficiali del Monte, i due dottori professori dello studio ed i nove notai, che si firmarono in calce.

approvata nel Consiglio del popolo con 172 voti favorevoli e 46 contrari: una maggioranza amplissima, ma non l'unanimità tuttavia, mentre nel Consiglio del Comune fu ancora più bassa essendo stati i favorevoli 103 ed i contrari 46.⁹⁸ L'11 febbraio 1417, cioè una settimana dopo la scadenza dei sei mesi di sospensione, furono approvati ancora due decreti, il primo dei quali atteneva alla cancellazione totale delle rubriche concernenti l'ufficio del notaio delle Riformagioni ed il secondo era ancora una proroga di ulteriori sei mesi della sospensione precedentemente deliberata.

Apparentemente il primo decreto riguarda l'elezione e l'ufficio di ser Martino di Luca Martini, notaio delle Riformagioni, in verità esso attiene all'intera normativa su quell'ufficio contenuta nei nuovi statuti. Al solito si ribadisce, coll'abituale ritornello, che nella nuova compilazione statutaria «multa immutata reperiantur circa officium et personam scribe reformatio-num communis Florentie et eius conditiones, qualitates et observantias, salaria et alia quam plurima que nedum de assensu dictam provisionem confirmantium processerint, sed omnino preter et contra voluntatem totius populi florentini». Insomma con un atto autoritativo erano state cambiate le norme attinenti all'ufficio, perciò la Signoria, volendo correggere ciò che era stato mutato, anche con attenzione particolare a colui che attualmente reggeva questa carica, deliberò e ordinò che tutte le norme concernenti l'Ufficio delle Riformagioni - sia la sua organizzazione che la qualità e le competenze di chi vi presiedeva e chi vi collaborava - che fossero a qualsiasi titolo in contrasto con i vecchi ordinamenti «ex nunc intelligantur esse et sint revocata et annullata et nullius valoris, efficacie vel effectus». E l'ufficio, ser Martino ed i suoi coadiutori «intelligantur esse et sint repositi in eo statu et esse in quo erant de mense iunii proxime preteriti, videlicet antequam dicta novorum statutorum compilatio vigorem haberent; et sic possint et debeant effectualiter observari».

Ser Martino era stato eletto l'11 d'ottobre 1414 e subito dopo il suo ufficio fu riformato e fu privato delle competenze sull'*Armarium iurium communis*, sulle approvazioni degli statuti e delle riforme delle terre del contado; ma dal febbraio al dicembre del 1415 queste stesse competenze furono di nuovo riunite nel notaio delle Riformagioni.⁹⁹ I nuovi statuti erano in contrasto con due decreti che riorganizzavano l'ufficio delle Riformagioni (il primo del 15 febbraio¹⁰⁰ ed il secondo del 30 dicem-

⁹⁸ Espresse in percentuale le due maggioranze furono rispettivamente dell'82,69% e del 70,54%; soprattutto in questo secondo caso la maggioranza fu appena superiore alla prescritta che era dei due terzi (98 votanti dei 146 presenti).

⁹⁹ Cfr. MARZI, *La Cancelleria...* cit. pp. 163 e ss.

¹⁰⁰ In tale decreto era stabilito che il pagamento dello stipendio per quelli dell'Ufficio delle

bre),¹⁰¹ in particolare sul pagamento del salario principale ed accessorio a ser Martino. Gli statuti, in linea con la tradizione, demandavano questa competenza alla Camera del Comune, mentre nei due decreti era stabilito che lo stipendio fosse pagato dal camarlingo della cassetta degli scrivani del Monte. Comunque si voglia considerare la cosa, è del tutto evidente che tutto l'ufficio delle Riformagioni era fortemente contrario alle norme che a questo attenevano nei nuovi statuti. E ciò si vede da più elementi.

Riferirò per prima una circostanza secondaria ed esteriore: un *lapsus calami* del coadiutore che ha scritto, nel *duplicato* delle *Provisioni*, la provvisione che sto illustrando. Egli, quando deve far riferimento al decreto del 12 dicembre che approvò gli statuti, scrive: *condemnationem* invece di *provisionem*.¹⁰² Senza attribuire al fatto eccessiva importanza, si può

Riformagioni fosse assegnato al camarlingo della cassetta degli scrivani del Monte; questa cassetta, con l'occasione, fu dotata dei proventi della gabella delle permutate dei luoghi di Monte. Nel deliberato è particolarmente interessante notare che viene anche decisa la conferma di ser Martino di Luca Martini a notaio delle Riformagioni. In un paragrafo che inizia: «Item ad omnem dubitationem et ambiguitatem amovendam», si dice appunto: «Et insuper quod idem ser Martinus de novo ad cautelam intelligatur esse et sit electus et legitime deputatus in notarium et scribam reformationum communis Florentie et aliorum membrorum ut supra pro tribus annis inceptis die decimonono mensis octubris predicti». E continua affermando che non c'è ulteriormente bisogno di un'altra accettazione ed un altro giuramento e valgano quelli già fatti «defectibus quibuscumque seu qui commissi dicerentur vel apparerent tam in electione quam acceptatione vel iuramento, aut alia quavis repugnantia non obstantibus». Forse c'erano degli appigli formali avverso l'elezione di ser Martino, o altri atti connessi, non ultimo il fatto che l'ufficio dovesse durare tre anni contro la norma statutaria che diceva un anno. Questa provvisione essendo contraria sia ai nuovi statuti, oltre che a quelli del 1355, doveva ritenersi cassata perché anteriore alla data del 24 marzo 1415, come appunto stabiliva il decreto di approvazione. Cfr. *Provisioni, Registri*, 104, cc. 74v-76v, numerazione antica.

¹⁰¹ La Signoria non voleva che fosse inficiata l'autorità e la vigenza della provvisione che rimetteva definitivamente nelle competenze del notaio delle Riformagioni l'*Armarium iurium communis Florentie*. Esso, come è noto, conteneva tutti i patti di pace, lega, alleanze, sottomissioni, compra e accomandigia delle terre del contado e distretto; inoltre le riforme delle terre e le approvazioni degli statuti di tutte le comunità soggette, che attualmente costituiscono il fondo *Capitoli del Comune di Firenze*. Va rilevato che nel deliberato è detto chiaramente che nulla è dovuto al notaio o ai coadiutori per l'estrazione delle copie dall'*Armarium*, infatti la retribuzione era a carico della cassetta degli scrivani del Monte a cui venivano pagate le tasse da parte di chi chiedeva la copia; mentre invece è fatta salva la mercede dovuta per la esemplatura «quarumcumque reformationum civitatum, terrarum et locorum». La questione delle competenze sull'*Armarium iurium communis* è anche trattata in GUASTI, *I Capitoli...*, cit. I, pp. VIII-XI. Ivi anche la provvisione del 30 dicembre 1415. Cfr. *Provisioni, Registri*, 105, cc. 276-278, numerazione antica.

¹⁰² Nel duplicato il coadiutore aveva scritto *condempnationem*, poi l'ha depennato ed ha correttamente scritto *provisionem*. Cfr. *Provisioni, duplicati*, 100, c. 106. A corollario va detto che la parola *condempnatio*, ricorre raramente nel formulario delle provvisioni, comunque è infinitamente più rara della parola *provisio* nei vari casi della declinazione.

semplicemente dire che il coadiutore nutriva qualche ostilità nei confronti delle nuove norme che riguardavano il suo ufficio. Un'altra circostanza è proprio la proposta e l'approvazione di questa provvisione. Quale necessità cogente c'era di un nuovo provvedimento dal momento che gli statuti erano sospesi e l'orientamento era ormai quello di rimettere in vigore la normativa precedente? In realtà questo non bastava, infatti quello che si voleva era che fossero valide le norme stabilite nei due decreti di febbraio e di dicembre, che erano contrarie non solo ai nuovi statuti, ma anche ai vecchi. E che sia proprio così è dimostrato dal fatto che il pagamento dello stipendio a ser Martino è ribadito puntualmente in quest'ultima deliberazione.¹⁰³ Insomma ci voleva un decreto specifico per capovolgere sia i nuovi che i vecchi statuti.

Il deliberato della proroga della sospensione non presenta alcuna particolarità rilevante rispetto al precedente, e anche in questo si nota una peculiare attenzione affinché nessuno possa essere indotto in errore su quali siano le norme in vigore, e quindi possa ipotizzarsi l'incertezza del diritto. La provvisione tuttavia aggiunge, rispetto a quella precedente, tre elementi qualificanti. Il primo è generico: sono fatte salve tutte quelle norme che fossero state già abrogate o modificate nel frattempo e quindi contro di esse non opera la sospensione ed il conseguente ritorno alla legislazione antecedente il dicembre del 1415. Il secondo è più importante e stabilisce che i Signori e Collegi possono, se si rendesse necessario o a loro piacesse, prorogare ulteriormente di altri sei mesi o di un anno la sospensione alla scadenza dell'attuale. Il terzo è assai significativo e riguarda la normativa sui Consigli cittadini. Con questo paragrafo tutte le norme contenute nella nuova redazione statutaria - ora sospesa - che direttamente o indirettamente e a qualsiasi titolo possano riferirsi ai Consigli cittadini sono del tutto cassate e debbono considerarsi di nessuna efficacia. Ciò sembra farci intendere che sugli ordinamenti dei Consigli

¹⁰³ Il testo dice: «Item consideratis his que immutantur et revocantur ex dispositione capituli quod presentes (...) possint et eis liceat salaria eidem ser Martino ordinata tam pro officio scribatus Reformationum quam notariatus armarii iurium diti communis, eidem officio scribe Reformationum adiuncto et cum eodem unito de mense decembris anni domini millesimoquadringentesimi quintodecimi vel occasione alicuius ipsorum, augere et sibi maiora constituere de quibus et prout et sicut eis aut duabus partibus ipsorum, ut supra videbitur, aut voluerint que quidem salaria et quodlibet sic augta (*sic!*) solvi possint et debeant per camerarios capsette scribanorum dicti communis et de eadem seu simili pecunia de qua prout et sicut solvi poterat et debebat principale salarium ipsius officii scribe Reformationum de mense ianuarii proxime preteriti et sic possit et debeat observari omni exceptione postposita et absque aliqua detractatione vel deminutione aut retentione alicuius diricture, oneris vel gabelle et sine aliqua apodixa, licentia, stantiamento vel subscriptione habenda aut alia solenitate servanda».

cittadini si giocava la battaglia contro i nuovi statuti. Tutti i partigiani dell'intangibilità delle norme concernenti le assemblee consiliari, così come si erano consolidate dagli statuti del 1355 fino all'avvento della nuova redazione, evidentemente subdorarono, nelle nuove norme, un grave pericolo per uno degli istituti più rappresentativi della secolare «democrazia» fiorentina. In conclusione le norme sui Consigli non furono solo sospese bensì del tutto cancellate.

Altri echi di questa battaglia sono percepibili in una deliberazione dei Signori e Collegi dell'8 febbraio dello stesso anno, quindi qualche giorno prima di questo decreto.¹⁰⁴ Essa stabilisce che allo stesso supremo organo di governo sia demandata l'interpretazione del capitolo 185 del primo trattato del quinto libro della nuova compilazione: *De electione, numero et qualitate civium consiliariorum populi et communis Florentie*. La decisione fu presa «considerato consilio reddito per multos egregios doctores scritto et sigillato» e in seguito a questo parere la Signoria decise ulteriormente che si tornasse alle norme in vigore precedentemente; quindi la cancellazione decisa nel nuovo decreto di sospensione era già operante. Ma il consulto chiesto a molti giuristi non riguardò evidentemente solo le norme consiliari ma l'intero complesso statutario. Infatti verso la fine del preambolo della provvisione dell'11 febbraio è espressamente affermato: «auditis fere omnibus doctoribus in civitate Florentie habitantibus, civibus et forensibus adsentibus cum illis duobus qui operi dicte nove compilationis astiterunt». Il risultato di questa consulenza fu che tutti concordarono sul fatto «quod nulla in ea et illis reperiuntur que possent nedum pacem rei publice perturbare et scandala suscitare», eccetto appunto che nelle norme afferenti alle assemblee consiliari. La qual cosa «vehementius ipsam rem publicam in maximo discrimine confusione poneret» essendo state, peraltro, artatamente e immotivatamente variate le norme fino ad allora in vigore. Da quello che appare quindi, almeno dai documenti ufficiali, la normativa sulle assemblee consiliari giocò un ruolo importante sull'intera vicenda statutaria, in verità anche se la consulenza aveva escluso altri complessi di norme, la conclusione fu che il 19 dello stesso mese fu approvato il decreto definitivo con cui veniva rigettato l'intero quinto libro degli statuti; quindi la battaglia sui Consigli era solo l'aspetto più appariscente e visibile di tutta la vicenda.

Il contenuto del nuovo decreto è efficacemente riassunto nel sommario a margine del registro delle *Provvisioni* che lo contiene: «Ordinamenta

¹⁰⁴ Cfr. *Signori e collegi, deliberazioni fatte in forza di speciale autorità*, 17, c. 7v (a matita), c. 6v (a penna, antica).

disponentia de officiis observentur prout antea nova statuta fiebant». Generalmente quando si fa riferimento al contenuto della provvisione si parla di rigetto o cancellazione del quinto libro, in verità nel suo dettato esso non è mai menzionato; più semplicemente ed estensivamente vi si parla di «ordinamenta, statuta, capitula» che trattino degli ufficiali, magistrati, sia interni alla città che esterni. Orbene tutte le norme che li riguardino (cioè sia le qualità che le attitudini, sia i salari che le proibizioni, sia la tratta, l'elezione o designazione che l'autorità o la giurisdizione di questi ufficiali e comunque tutto ciò che in qualsiasi modo ad essi si riferisca direttamente o indirettamente, in genere o in specie), contenute nella nuova compilazione che si discostino da quelle finora in vigore devono essere considerate revocate e annullate. A regolare le stesse materie rimarranno in vigore le disposizioni che c'erano prima della nuova redazione, la quale deve considerarsi come se mai fosse stata approvata. La giustificazione per questa nuova decisione è del tutto generica: trovare un rimedio giacché «multa rem publicam tangentia possent in viam confusionis et periculi faciliter inclinari».¹⁰⁵ Quanto questo decreto sia stato efficace lo dimostra *Statuti del Comune di Firenze*, 26, nei cui margini diffusamente sono annotati i volumi delle *Provvisioni* in cui quelle norme sono contenute; questo per ribadire la vigenza della norma.

A questo punto il lungo cammino della nuova compilazione statutaria cominciato nel dicembre 1394 può dirsi definitivamente concluso. Il *corpus* statutario rimarrà immutato e le nuove leggi che saranno poste in essere si aggiungeranno ad esso in modo posticcio, allegando ai codici nuovi quaderni; proprio per questo essi sono anche chiamati canonizzati e rimarranno formalmente in vigore fino alla codificazione napoleonica.¹⁰⁶

¹⁰⁵ La deliberazione ebbe 210 voti favorevoli e 76 contrari nel Consiglio del popolo, e 177 a favore e 40 contro in quello del Comune.

¹⁰⁶ Tutti gli statuti, e quindi anche gli statuti del Comune di Firenze, rimasero formalmente in vigore fino alla codificazione napoleonica, almeno per quel che riguarda norme penali e di diritto processuale civile, all'avvento della quale furono totalmente abrogati. Nel Granducato di Toscana un atto formale di «abolizione di tutti gli statuti particolari delle Città, Terre, e castelli del Granducato medesimo» si ebbe con la legge del 15 novembre 1814, emanata dal Granduca Ferdinando III. Si trattava tuttavia di mera sopravvivenza formale, ad esempio sicuramente gli statuti criminali erano stati cassati con la legge leopoldina del 30 novembre 1786.

6. Considerazioni conclusive sulle revisioni statutarie dal sec. XII al 1415, a) una necessaria digressione: la gerarchia delle fonti negli statuti fiorentini; b) le revisioni fino al 1325; c) la revisione del 1355; d) le revisioni del XV secolo

Statutum e *statuta*, nelle fonti medievali, sono termini non univoci, ambigui, *rectius* polivalenti. Essi anzitutto significano la norma o le norme cui specificamente ci si riferisce nel contesto, ma anche il comma o i commi, il paragrafo o i paragrafi, la rubrica o talvolta addirittura il gruppo di rubriche, e questo deriva dalle parole rituali con cui, soprattutto alle origini, iniziavano i capitoli statutari: *statutum et ordinatum est quod...* Per sineddoche, si passò poi ad indicare tutto il *corpus* statutario, come nell'espressione: *secundum formam statuti*.¹⁰⁷ Nei documenti fiorentini per indicare tutto il *corpus* statutario si trova anche la parola *Constitutum*,¹⁰⁸ *Statutum* e *Constitutum* inoltre indicano anche il codice, in genere pergameneo, che li contiene.¹⁰⁹

Fino alla metà del XIII secolo circa il *corpus* statutario comunale fiorentino era composto da un unico statuto, che era chiamato *Statuto del Podestà o del Comune*, sul finire degli anni quaranta del Duecento con l'avvento al potere delle Arti e quindi della parte popolare, si aggiunse un altro statuto chiamato *Statuto del Capitano del popolo o del popolo* semplicemente (o anche *del Difensore* dal nome completo di quel magistrato popolare che era: Capitano del popolo e difensore delle arti). Questi erano, e rimarrano fino alla fine della repubblica fiorentina, i due statuti maggiori, tuttavia il *corpus* statutario ne comprendeva anche altri. Ne facevano sicuramente parte gli *Ordinamenti o Provvisioni canonizzate del 1289* ed anni successivi,¹¹⁰ che contenevano norme sulla Camera del Comune e sull'amministrazione dei beni e del danaro pubblico. Verso la fine del sec. XIV erano considerati parte del *corpus* statutario comunale gli

¹⁰⁷ Proprio in quest'espressione è chiara l'ambiguità del termine *statuti*, potendo esso significare la norma specifica ma anche l'intero *corpus* statutario, come propriamente è da intendersi in tempi più tardi.

¹⁰⁸ Nelle fonti si ritrova spessissimo, un esempio eloquente, anche perché sono usati entrambi i termini, lo si veda nei documenti pubblicati dal SALVEMINI, *Magnati e popolani...* cit., pp. 335-336.

¹⁰⁹ In passato è stato suggerito che 'Statuti', con la maiuscola significasse l'intero *corpus*, mentre 'statuto', con la minuscola, le singole norme. Cfr. U. GUALAZZINI, *Considerazioni in tema di legislazione statutaria medievale*, Milano, Giuffrè, 1958², p. 8 nota 10.

¹¹⁰ Cfr. la serie *Scritture diverse [Provvisioni canonizzate]* della *Camera del Comune*, nn. 1, «Provisiones canonizzate», 1289, con aggiunte del 1311, 1314, 1316, 1318, 1326; 2, «Liber Reformationum pertinentium fratribus camerariis Camere armorum», 1348-1362; 3, «Ordinamenti canonizzati» 1319-1421, in volgare; 4, «Ordinamenta canonizzata», 1319-1421; 5, «Ordinamenti della Camera del Comune di Firenze», 1351-1431; 6, «Secondo libro di Riformazioni della Camera»,

*statuti della Parte guelfa*¹¹¹ e gli *statuti della Mercanzia*¹¹² ed anche addi-

1434-1439; 7, «Filza sive liber quarumdam Reformationum incepta die 11 septembris 1451 et finita 29 aprilis 1456»; 8, «Filzetta di provvisioni», 1459-1460. Alla normativa della Camera si fa continuamente riferimento nei primi registi delle *Provvisioni*: «secundum formam Ordinamentorum canonicatorum» soprattutto, ovviamente, quando si tratta di stantiamento. Per la Camera del Comune si vedano i lavori, in argomento, già citati del Gherardi e del Marzi e inoltre P. RIGOBON, *La contabilità di Stato nella repubblica di Firenze e nel Granducato di Toscana*, Girgenti, Montes, 1892. Da ultimo si veda L. TANZINI, *Il più antico ordinamento della Camera del Comune di Firenze: le "Provvisioni Canonizzate" del 1289*, in «Annali dell'Università di Firenze», I, 2006, pp. 139-155; di seguito al saggio l'autore pubblica il testo delle *Provvisioni canonizzate della Camera del Comune di Firenze, 1289-1303*, pp. 165-179. Tali provvisioni sono contenute nelle prime 14 cc. delle «Provisiones canonicæ» citate più sopra.

¹¹¹ Cfr. *Capitani di Parte, numeri rossi*, 1, statuti della Parte guelfa, 1335, con aggiunte fino al 1397; 2, statuti della Parte guelfa, 1335, in volgare; 3, statuti della Parte guelfa, 1420; 4, statuti della Parte guelfa, 1420, con aggiunte fino al 1439, è la traduzione in volgare del precedente. La Parte guelfa, nata intorno alla metà del sec. XIII, inizialmente come associazione privata, ebbe in realtà una grandissima importanza non solo nella vita politica ma anche nelle istituzioni della repubblica fiorentina. Molte norme concernenti la Parte sono contenute in tutte le redazioni degli statuti maggiori, in particolare si veda l'ultima rubrica del I trattato del libro quinto che consacra l'intangibilità degli statuti della Parte: *Statuta partis guelfe confirmantur*. Si veda oltre le opere di carattere generale: F. BONAINI, *Della Parte Guelfa in Firenze*, in «Giornale Storico degli Archivi toscani», 1, 1857, pp. 1-41; 2, 1858, pp. 171-187, 257-289; 3, 1859, pp. 77-99, 167-184. U. DORINI, *Notizie storiche sull'Università della parte Guelfa in Firenze*, Firenze, Tip. Franceschini, 1902; R. CAGGESE, *Sull'origine della Parte Guelfa*, in «Archivio storico italiano», V s., 32, 1903, pp. 265-285. L. DE ANGELIS, *La revisione degli Statuti della Parte Guelfa*, in *Leonardo Bruni cancelliere della repubblica di Firenze*, Convegno di studi Firenze 27-29 ottobre 1987, a cura di P. VITI, Firenze, Olschki, 1990, pp. 131-156, ivi altre indicazioni bibliografiche. Da ultimo si veda: V. MAZZONI, *La Parte Guelfa a Firenze tra XIII e XIV secolo: economia e politica*, Tesi di Laurea, relatore Prof. Giovanni Cherubini, Università degli Studi di Firenze, anno accademico 1993-1994. ID., *Il patrimonio fondiario e le strategie insediative della Parte Guelfa di Firenze nel primo Trecento*, «Archivio Storico Italiano», anno CLIV, n° 567, 1996, pp. 3-31. ID., *Note sulla confisca dei beni dei ghibellini a Firenze nel 1267 e sul ruolo della Parte Guelfa*, «Archivio Storico Italiano», anno CLVIII, n° 583, 2000, pp. 3-28. ID., *Dalla lotta di parte al governo delle fazioni. I guelfi e i ghibellini del territorio fiorentino nel Trecento*, «Archivio Storico Italiano», anno CLX, n° 593, 2002, pp. 455-513. V. MAZZONI - F. SALVESTRINI, *Strategie politiche e interessi economici nei rapporti tra la Parte Guelfa e il Comune di Firenze. La confisca patrimoniale ai «ribelli» di San Miniato (ca. 1368-ca. 1400)*, «Archivio Storico Italiano», anno CLVII, n° 579, 1999, pp. 30-31.

Bisogna infine notare che mai l'Archivio delle Riformazioni ha posseduto codici degli statuti della Parte guelfa e mai l'archivio di quest'ultima è confluito in quello, infatti alla soppressione fu accorpato con altri a quelli della Camera delle comunità, Cfr. *Segreteria di Finanze ante 1788*, F. 894, fascicolo: «Riordinazione dei 5 archivi riuniti nella Camera delle Comunità», nei cinque archivi è naturalmente compreso anche quello del Magistrato della Parte. I problemi e gli esiti di quei riordinamenti e sistemazioni sono stati ampiamente trattati da P. BENIGNI-C. VIVOLI, *Progetti politici e organizzazione di archivi: storia della documentazione dei Nove conservatori della giurisdizione e dominio fiorentino*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLIII (1983), pp. 32-82, in particolare le pp. 63-69.

¹¹² Cfr. *Mercanzia*, 1-19, sono gli statuti promulgati dal 1312 al 1560. Si segnalano in particolare: *Mercanzia*, 1, «Statutum artium et artificum civitatis Florentie», 1312, con aggiunte degli anni 1318 e 1319, comprende anche la provvisione approvata nei Consigli il 5 agosto 1309 e gli

rittura talune norme degli *statuti delle arti*, soprattutto quelle che trattavano delle loro curie.¹¹³ Infatti la provvisione del 1394, che decretò la revisione statutaria, espressamente esclude che potessero essere modificate

ordinamenti fatti dai Priori e Gonfaloniere di giustizia del 9 agosto 1309; *Mercanzia*, 2, «Ordinamenta et Provisiones», 1322, con l'aggiunta delle rubriche degli statuti del Podestà contro i cesanti e fuggitivi, (gli Ordinamenti furono fatti ed editi dai Priori e Gonfaloniere di giustizia e scritti da ser Giovanni di ser Lapo Bonamichi); *Mercanzia*, 5, «Statuta Universitatis mercatorum et mercantie civitatis Florentie», 1393 con aggiunte fino 1466, fatti ed editi da una commissione eletta e approvata nei Consigli cittadini. Inoltre *Mercanzia*, 4, statuti della Mercanzia, 1321, con aggiunte del 1334, 1335, 1347; *Mercanzia*, 7, Liber II Statutorum Mercantie ex recensione anni MCCCLXXXIII. Gli ultimi due codici sono entrambi cartacei ed alla fine del Settecento appartenevano all'Archivio delle Riformagioni. Infine *Mercanzia*, 18, è una raccolta di ordinamenti e provvisioni approvati nei Consigli dal 1341 al 1407.

L'Università della Mercanzia nacque nel marzo del 1308 come associazione privata di cinque potenti arti: Calimala, Por Santa Maria, Cambio, Lana e Medici e Speciali per tutelare la sicurezza dei commerci internazionali e dell'esazione dei crediti relativi. Infatti durante il Medioevo il più usuale mezzo per rivalersi di un debito non soluto di un forestiero era quello di ricorrere all'istituto della rappsaglia. Esso consisteva nel rivalersi su qualunque concittadino del debitore presente sul territorio comunale del creditore; quest'ultimo poteva catturare e incarcerare i malcapitati fino a che non avessero pagato il debito del concittadino. Non era esattamente un istituto di giustizia privata, infatti la rappsaglia doveva essere autorizzata dal Comune, tuttavia costituiva un grave pericolo alla sicurezza dei commerci soprattutto all'inizio del Trecento quando, per cause diverse, ci furono molti fallimenti di compagnie mercantili e bancarie fiorentine. Il Tribunale della nuova università fu investito delle competenze proprio in questa materia ed ebbe, quasi immediatamente, nell'agosto del 1309 il riconoscimento ufficiale del Comune, e quindi il Tribunale della Mercanzia divenne un organo del Comune, i suoi statuti venivano redatti da una commissione di statutori approvata nei Consigli cittadini o dagli stessi Priori e Gonfaloniere di giustizia. L'ufficiale della Mercanzia era, in genere, un giudice forestiero. La Mercanzia era anche il tribunale delle arti. Cfr. R. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, cit., V, pp. 513 e ss. A. DEL VECCHIO, E. CASANOVA, *Le rappsaglie nei comuni medievali e specialmente in Firenze*, Bologna, Zanichelli, 1894; G. BONOLIS, *La giurisdizione della mercanzia in Firenze nel sec. XIV. Saggio storico-giuridico*, Firenze, Seeber, 1901; A. GRUNZWEIG, *Le fond de la mercanzia aux Archives de l'Etat à Florence*, I, *De la fondation à 1320*, in «Bulletin de l'Institut historique belge de Rome», XII (1932), pp. 61-119, II, XIII (1933), pp. 5-184, *La correspondance de la mercanzia (XIV siècle)*, ibid. XIV (1934), pp. 23-56; ID, *Le origines de la mercanzia de Florence*, in *Studi in onore di Gino Luzzatto*, I, Milano, Giuffrè, 1950, pp. 220-253. Da ultimo vedi A. ASTORRI, *La Mercanzia a Firenze nella prima metà del Trecento. Il potere dei grandi mercanti*, Firenze, L. Olschki, 1998. Il Tribunale fu soppresso da Pietro Leopoldo, il fondo della Mercanzia è uno dei più grandi dell'AS FI contenendo oltre 14.000 pezzi.

¹¹³ Alcune norme degli statuti delle arti erano inseriti in uno dei due Costituti comunali, si pensi, ad esempio, alla norma che negava l'appellabilità delle sentenze dei tribunali delle arti e alcune norme concernenti la professione notarile e così via. Gli statuti delle arti e quelle delle comunità autonome e soggette dovevano essere approvati dagli statutori del Comune. Un'ampia bibliografia sugli statuti delle arti si trova in MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, *Guida generale degli archivi di Stato italiani*, II, F-M, Roma, 1983, p. 127; inoltre si segnala: A. DOREN, *Das Florentiner Zunftwesen: vom Vierzehnten bis zum schzennten Jabrbundert*, Stuttgart, Berlin, J.G. Cotta, 1908; ID, *Le arti fiorentine*, trad. it. di G. B. KLEIN, Firenze, Le Monnier, 1940, voll. 2. Molte copie degli statuti delle arti erano conservati nell'Archivio delle Riformagioni tra la raccolta degli statuti del Comune alla fine del Settecento, mentre una

norme contenute in quegli statuti.¹¹⁴ C'erano ancora gli *statuti della Condotta*,¹¹⁵ che contenevano l'ordinamento militare del Comune; gli *Statuti dello Studio fiorentino*,¹¹⁶ che contenevano le norme concernenti lo Studio generale di Firenze; gli *statuti dell'Annona*,¹¹⁷ contenenti le norme sull'approvvigionamento delle vettovaglie a cura degli Ufficiali dell'annona; gli

raccolta organica degli statuti delle comunità autonome e soggette vi era conservata fin dal Quattrocento. Ancora è indubbio che altri statuti contenessero norme di rilievo pubblico come ad esempio lo statuto dei monetieri, vedi *Zecca*, 1, «statuto dei monetieri»; edito in *Constitutum artis monetariorum civitatis Florentie*, per cura di P. GINORI CONTI, Firenze, L. Olschki, 1939.

¹¹⁴ «Hic tamen omnibus a predictis exceptis salvis et servatis videlicet: Quod vigore predictorum non possint nec debeant tangi nec aliquo modo mutari aut alterari quoquo modo ordinamenta partis guelfe civitatis Florentie nec que de negotiis dicte partis quoquo modo disponatur et seu aliquod ipsorum. (...) Nec possint tangi aut mutari ordinamenta curie mercantie et universitatis mercatorum civitatis Florentie. Nec possint tangi aut mutari ordinamenta curie alicuius artis civitatis Florentie». Cfr. *Provvisoni, Registri*, 83, cc. 248r. La proibizione derivava dal fatto che secondo la prassi gli arbitri statutari avevano ampia facoltà di trasferire, anche mutandole, intere rubriche o gruppi di norme dagli statuti maggiori agli ordinamenti particolari e viceversa. Cfr. SANTINI, *Le più antiche riforme...* cit. pp. 179 e s.

¹¹⁵ Cfr. *Ufficiali della Condotta*, 1, «Codex membranaceus archetypus Ordinamentorum Militie florentine, de anno MCCCXXVII», a dispetto del titolo è in volgare; *Ufficiali della Condotta*, 2, «Ordinamenta Officialium Conductae, de anno MCCCXXVII ad annum MDXXIX, codex archetypus», è una raccolta di statuti, ordinamenti e provvisoni la maggior parte in latino e in minor parte in volgare; *Ufficiali della Condotta*, 3, «Codex membranaceus archetypus Ordinamentorum Militie florentine, de anno MCCCLXVIII ad annum MCCCCLXXXVI», è una raccolta di provvisoni parte in latino e parte in volgare. I tre codici facevano parte della raccolta degli statuti del Comune conservata nell'Archivio delle Riformazioni alla fine del Settecento. Sull'organizzazione militare del Comune fiorentino Cfr. *Documenti per servire alla storia della milizia italiana dal XIII secolo al XVI raccolti negli archivi della Toscana e preceduti da un discorso* di G. CANESTRINI, in «Archivio Storico italiano», [s. I], t. XV (1851), pp. I-CXLVIII, 1-552.

¹¹⁶ Cfr. *Studio fiorentino e pisano*, 1, «statuti dello Studio fiorentino del 1387», sono gli statuti dell'anno 1388 scritti da una commissione di statutari con l'aggiunta di provvisoni dal 1392 al 1431; *Studio fiorentino e pisano*, 3, «Ordinamenta Studii florentini anni 1357», è una raccolta di provvisoni dal 1357 al 1434. I due codici facevano parte della raccolta degli statuti del Comune conservata nell'Archivio delle Riformazioni alla fine del Settecento. Norme sullo Studio sono comprese in tutte le redazioni degli statuti maggiori a cominciare dalla provvisone istitutiva del 1321. Cfr. *Statuti della università e studio fiorentino dell'anno 1387, seguiti da un'appendice di documenti dal 1320 al 1472*, pubblicati da A. GHERARDI, Firenze, Cellini, 1881; *Storia dell'Ateneo fiorentino. Contributi di studio*. Firenze, Parretti, 1986, voll. 2, per il periodo medievale si vedano in questa opera collettanea i contributi di G. C. GARFAGNINI, *Lo studium generale regie civitatis Florentie: 1321-1472 (antologia di documenti)*, con nota bibliografica, I, pp. 57-108; E. SPAGNESI, *I documenti costitutivi dalla provvisone del 1321 allo Statuto del 1388*, I, pp. 109-146; sulle vicende quattrocentesche dello Studio si vedano i saggi di A. VERDE, *Lo Studio fiorentino 1473-1503*, Firenze, L. S. Olschki, 1973-1985, voll. 4, 7 tomi.

¹¹⁷ Cfr. *Ufficiali del Biado poi magistrato dell'Abbondanza*, 1, «Statuta officialium Annonae ex recensione anni MCCCXXXVIII, codex archetypus», sono statuti e ordinamenti fatti da una commissione di statutari nel gennaio del 1348; *Ufficiali del Biado poi magistrato dell'Abbondanza*, 3, «Officialium Annonae Ordinamenta de anno MCCCLII ad annum MCCCXXI, codex archetypus», è una raccolta di provvisoni; entrambi i codici facevano parte della raccolta degli statuti

statuti dei Sei di Arezzo,¹¹⁸ che dettavano norme e regolamentavano la magistratura così chiamata e preposta alla cittadella e fortezza d'Arezzo. Bisogna peraltro notare che molti di questi statuti non erano altro che una raccolta di provvisioni o ordinamenti approvati dai Consigli cittadini e raccolti in un codice per comodità dell'ufficio. Non solo ma gli statuti non erano l'unica fonte scritta di norme prodotte dai Comuni italiani;¹¹⁹ a Firenze, ma anche altrove, nei documenti si parla di *ordinamenta*, *stantiamenta*, *provisiones*, *reformationes* ed anche, in senso generico, di *leges*, con cui sicuramente s'intende un generico rinvio a tutto il complesso legislativo comunale, che comprende le varie forme già menzionate.

Gli *statuta*, *ordinamenta*, *stantiamenta*, *provisiones*, *reformationes* costituivano tutti insieme lo *ius proprium* scritto, cioè l'intero complesso del diritto positivo, del Comune fiorentino, ed evidentemente è a tutto questo complesso di norme che metteva capo la *potestas statuendi* del Comune di Firenze. Tutti questi termini non sono però sinonimi: ciascuno di essi indicava una precisa fonte normativa, e variegata erano anche le modalità con cui venivano poste in essere e potevano ancora avere una diversa durata della loro vigenza nel tempo. Tutte però erano associate dal fatto che dovevano essere approvate dagli organi deliberanti comunali o da una commissione o consesso cui era stata concessa una balia da quegli

del Comune conservata nell'Archivio delle Riformagioni alla fine del Settecento. Norme sui Sei del Biado erano contenuti già negli statuti del sec. XIII e vi sono in quelli del 1322-25. Cfr. G. PINTO, *Il libro del biadaiole. Carestie e annona a Firenze dalla metà del '200 al 1348*, Firenze, L.S. Olschki, 1978; ID., *Commercio del grano e politica annonaria nella Toscana del Quattrocento: la corrispondenza dell'ufficio fiorentino dell'Abbondanza negli anni 1411-1412*, in *Studi di storia economica toscana nel medioevo e nel rinascimento*, Pisa, Pacini Editore, 1987, pp. 257-283; ID., *Città e spazi economici nell'Italia comunale*, Bologna, CLUEB, 1996, particolarmente le pp. 77-122. In *Capitoli del Comune di Firenze*, 38, cc. 42-65, (numerazione a penna), ci sono 86 capitoli o rubriche chiamati statuti degli Ufficiali della piazza di Orsammichele o della Grascia. Furono fatti da 8 mercanti a ciò deputati il 26 febbraio 1379.

¹¹⁸ Cfr. *Sei Ufficiali di Arezzo, Cortona e Pistoia*, 6, «Codex membranaceus archetypus statutorum Officii sex Aretii de anno MCCCLXXXV ad annum MCCCLIII», sono statuti e ordinamenti della magistratura dei Sei di Arezzo, Cortona e Pistoia e degli Ufficiali delle castella con l'aggiunta di provvisioni di aggiornamento; contrariamente a quanto farebbe pensare il titolo essi sono in volgare, il codice faceva parte della raccolta degli statuti del Comune conservata nell'Archivio delle Riformagioni alla fine del Settecento.

¹¹⁹ Nella quasi totalità dei Comuni dell'area centro-settentrionale italiana si parla di Provvisioni o Provvisioni, di Riformanze o Riformagioni, di Ordinamenti, deliberazioni e simili; per rendersene conto basta consultare i quattro volumi della *Guida generale degli Archivi di Stato*, già citata, alle singole voci. Naturalmente di altre fonti normative scritte oltre, agli statuti, parlano anche gli storici del diritto, Cfr. *Storia del diritto italiano* pubblicata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE, Vol. I, Fonti: *Legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimosesto*, di E. BESTA, Milano, Hoepli, 1923-25, in due parti, parte seconda, pp. 502 e ss; da p. 455 alla fine questo tomo è tutto dedicato agli statuti.

organi, secondo il consolidato principio della democrazia medievale: «quod omnes tangit ab omnibus approbari debet». È necessario ora dare una definizione di tutti i termini.

Statuta sono le norme contenute nei Costituti e nei relativi codici, dovevano esservi stati inseriti dagli arbitri statutari, secondo quanto prescriveva una rubrica dello stesso Costituto; perciò naturalmente accadeva spesso che *ordinamenta*, *reformationes* o altre deliberazioni entrassero a far parte degli statuti; mentre quando con deliberazione dei Consigli venivano modificate norme o rubriche statutarie, in attesa che fossero inserite dagli arbitri, venivano aggregate materialmente al codice statutario. Si intendono per *ordinamenta* norme organiche, concernenti un ufficio o una determinata materia, scritte ed edite da una commissione o dal supremo organo di governo per delega dei Consigli e indi da essi stessi approvati. Una efficace definizione è contenuta nella rubrica 3 del secondo libro dello statuto del Capitano del 1322-25 *De Officio dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie*:

«Et quod domini Priores et Vexillifer iustitie, cum consilio et consensu Capitulum duodecim maiorum artium civitatis Florentie, possint facere ordinamenta pro communi Florentie, que viderint expedire, de factis communis Florentie, dum tamen dicta ordinamenta non fiant in favorem alicuius nominate vel specialis persone vel super exercitu vel cavalcata facienda pro communi, vel non sint super pactis vel compagnia faciendis cum aliquibus barone, civitatibus vel comunibus, et non sint contra capitula communis Florentie vel domini Capitanei et Defensoris. Et talia ordinamenta valeant et teneant et executioni mandentur per quoslibet officiales communis Florentie».¹²⁰

Si noti che gli *ordinamenta* adottati dalla Signoria dovevano essere approvati dal Consiglio delle Capititudini delle arti perché, essendo considerati quasi statuti, proprio come questi ultimi dovevano essere approvati dalle Capititudini. Nel corpo legislativo fiorentino c'erano svariati *ordinamenta*, ad esempio: *Ordinamenta extimi, gabelle, exactionum librarum, factionum et condemnationum, contra cessantes et fugitivos, contra condemnatos et exbannitos, super venditione vini ad minutum, circa sponsalitia et nuptias*, e gli *ordinamenta mortuorum*, ma anche *Ordinamenta domini Potestatis* e *Ordinamenta iustitie*.¹²¹ *Stantiammentum* è

¹²⁰ Cfr. *Statuti di Firenze*, 4, cc. 30v-31; CAGGESE, *Gli Statuti...*, I, cit. p. 79. Nelle citazioni dell'edizione del Caggese s'è preferito rinviare all'edizione originale piuttosto che alla più recente nuova edizione perché in taluni casi si sono notate delle differenze.

¹²¹ Ordinamenti degli Ufficiali dell'Estimo sono aggiunti in fondo a *Statuti*, 18, cc. 283-284; moltissime specie di ordinamenti si trovano in *Provvisioni, registi*, 1 cc. 86-87: «Ordinamenta

invece sinonimo di decreto, per il fatto però che nelle fonti gli *stantiamenta* contengono i provvedimenti formali con i quali si stanziavano cioè si decretavano i pagamenti a carico del pubblico danaro, ancora oggi stanziamento vuol dire assegnamento di denaro.¹²² *Provisiones* e *reformationes* sono le deliberazioni votate e approvate nei Consigli cittadini dopo essere state adottate dalla Signoria o deliberate direttamente dalla Signoria stessa in forza di una balia concessa dai Consigli o da altri organi collegiali.¹²³

Tutti questi atti normativi avevano anche due formulazioni rituali diverse. Gli *statuta* e gli *ordinamenta*, che valevano come *statuta* o che li sostituivano, iniziavano con la formula *statutum et ordinatum est quod...*; mentre tutti gli altri erano introdotti con *ordinatum et provisum est quod...* Ovviamente qualsiasi norma inserita nei codici statutari, avendo forza di statuto, veniva anche formulata canonicamente; esempi tipici di *ordinamenta* assimilati a *statuta*, sono quelli del Podestà del 1285, più volte citati, e altri ancora più antichi del 1281.¹²⁴ Tutte le norme contenute in queste fonti rimanevano, ovviamente, in vigore fino a che espesamente o tacitamente, con una norma posteriore contraria, non venissero

exactionum et librarum»; *Ibidem*, 2, c. 21v: «Approbatio quarumdā provisionum et ordinamentorum officii bladi»; cc. 63v-65v: «Additiones ordinamentorum gabelle»; cc. 175-177: «Constitutiones et ordinamenta» contro coloro che si volessero sottrarre alla giurisdizione civile e penale del Comune in 10 capitoli; cc. 185v-187: «Quedam ordinamenta gabelle contractuum»; *Ibidem*, 4, cc. 57-59: «Ordinamenta contra condemnatos et exbannitos»; cc. 77v-78: «Ordinamenta super vendendo vino ad minutum»; *Ibidem*, 5, cc. 1-4v «Ordinamenta contra cessantes et fugitivos»; cc. 10v «Ordinamentum et provisio super exigendo prestantias non solutas»; cc. 74v-76v: «Ordinamenta contra condemnatos et exbannitos». «Ordinamenta circa sponsalia et nuptias» e «Ordinamenta mortuorum» sono aggiunti in fondo agli statuti del Capitano del 1355, cfr. *Statuti*, 11; gli «Ordinamenta domini Potestatis» si trovano in *Provisioni, registri*, 1 cc; 12r-16v e sono stati pubblicati da RONDONI, *I più antichi...* cit. pp. 45-58; per gli Ordinamenti di giustizia si vedano i primi tre registri del fondo *Statuti del Comune di Firenze*, e molti nei registri delle *Provisioni* per i quali vedi G. BISCIONE, *I codici superstiti degli Ordinamenti di giustizia fiorentini*, in *Ordinamenti di giustizia fiorentini, Studi in occasione del VII centenario*, a cura di V. ARRIGHI, Firenze, Edifit, 1995, pp. 165-182, pp. 174 n. 18. Altri ordinamenti si trovano conservati in altre serie o fondi dell'Archivio di Stato fiorentino si veda *Capitoli del Comune di Firenze*, 21, cc. 162-170, pubblicati da SALVEMINI, *Magnati e popolani...*, cit., pp. 334-348.

¹²² Cfr. *Provisioni, registri*, 1, 2, 3, 4, 5, etc., *passim*.

¹²³ Il fondo *Provisioni* nell'AS FI contiene 212 registri e 236 duplicati, dal 1285 al 1532; si può considerare che essi siano privi di lacune dagli anni trenta del Trecento. Leggendo le provisioni trecentesche e quattrocentesche si ha talvolta l'impressione che *provisio* sia usato per indicare i provvedimenti per le persone particolari, mentre *reformatio* sia usato per indicare provvedimenti legislativi veri e propri; in verità però è fuor di ogni ragionevole dubbio che i due termini sono sempre usati come sinonimi.

¹²⁴ Cfr. RONDONI *I più antichi...* cit., pp. 45-58 e SALVEMINI, *Magnati e popolani...* cit., pp. 334-348.

abrogate¹²⁵ o annullate, a meno che non fossero chiaramente delle norme transitorie il cui periodo di vigenza era esplicitamente previsto al loro interno. Oltre all'abrogazione espressa, che per le norme statutarie consisteva nella *cassatio* e *correctio* degli arbitri, c'erano altri istituti con i quali si limitava l'efficacia delle norme. Essi erano la *derogatio*,¹²⁶ l'*absolutio*, la *suspensio*. Con questi tre termini s'intende praticamente la stessa cosa e cioè che, nonostante qualsiasi norma in contrario, nei casi previsti dalla norma appena approvata debba valere essa e non altre. Una clausola derogatoria era sempre inclusa negli ultimi paragrafi di tutte le provvisori o riformazioni, ma anche di ordinamenti e statuti; essa era formulata così o in un modo simile o equivalente:

«Non obstantibus in predictis vel aliquo predictorum aliquibus legibus, statutis, ordinamentis, provisionibus vel reformationibus consiliorum populi et communis Florentie, obstaculis seu repugnantibus quibuscumque, etiam quantumcumque derogatoriis penalibus vel precis vel etiam si de eis vel ipsorum aliquo debuisset vel deberet fieri specialis mentio et expressa. Quibus omnibus intelligatur esse et sit nominatim expresse specialiter ac generaliter derogatum».¹²⁷

¹²⁵ Secondo il Salvemini gli ordinamenti erano «leggi provvisorie che avevano bisogno di essere riconfermate di anno in anno a differenza degli statuti che avevano valore per sé finché non fossero stati formalmente abrogati». Tuttavia le prove che adduce a sostegno di questa tesi non sembrano essere convincenti. Infatti non sembra che ci sia stato bisogno di conferme annuali per rinnovare la vigenza degli Ordinamenti di giustizia. SALVEMINI, *Magnati e polpolani*...cit., pp. 83 nota 7 e 173. Sono norme con una validità determinata gli *ordinamenta domini Potestatis* del 1285, più volte citati, per i quali è detto espressamente: «valitura toto tempore regiminis ipsius domini Potestatis, videlicet usque ad kalendas ianuarii proxime venturas». Cfr. RONDONI, *I più antichi*..., cit. p. 45. Nell'ultimo ventennio del XIII accadeva che fossero promulgati simili ordinamenti con la validità di un anno e che, quindi, per continuare ad aver vigore avevano di necessità bisogno di essere rinnovati. Cfr. GHERARDI, *Le Consulte*..., cit. I, p. 131. Talvolta si confonde la necessità della revisione annuale col periodo di vigenza delle norme statutarie, che ovviamente è una cosa affatto diversa, forse in questo fuorviati dalla formula finale con cui nei documenti si respinge l'elezione degli arbitri: «statuta remaneant firma prout iacent» o altra «set statuta que nunc sunt pro toto futuro anno firma sint».

¹²⁶ Oltre l'*abrogatio* anche la *derogatio* era già nota al diritto romano, dice infatti il testo ulpiano: «Lex aut rogatur id est fertur aut abrogatur id est prior tollitur, aut derogatur id est pars primae legis tollitur, aut subrogatur id est adiciitur aliquid primae aut obrogatur id est mutatur aliquid ex prima lege».

¹²⁷ Questa è tratta da *Provisioni, Registri*, 38, c. 197, ma indistintamente tutte le provvisori hanno una formula uguale o simile al loro interno. Si osservi peraltro che non sempre la formula *non obstantibus* abrogava i provvedimenti precedenti, soprattutto se avevano carattere generale mentre la norma più recente carattere particolare, in questo caso le norme statutarie rimanevano in vigore. Un esempio evidente di ciò sono le provvisori che nel corso del sec. XIV ed all'inizio del XV ordinarono le revisioni statutarie, le quali essendo provvedimenti particolari non avevano la forza di abrogare la rubrica 204: *De arbitris eligendis ad approbandum statuta domini potestatis et Capitanei*, degli statuti del Capitano 1355. Cfr. *Statuti del Comune di*

L'*absolutio*, che era prevista negli statuti come precetto negativo nel senso che v'erano alcune norme da cui non si poteva essere *absoluti*, consisteva nello scioglimento *hic et nunc* di una persona determinata da una norma ben individuata,¹²⁸ questo stesso istituto corrisponde alla *suspensio* di cui si tratta nelle rubriche 199 e 200 del primo trattato del libro quinto degli statuti del 1415. C'era però un altro tipo di *suspensio*¹²⁹ che consiste-

Firenze, 12, cc. 54-55. La prova di quanto si sostiene è che il Montegranaro incluse nella sua compilazione sia la rubrica più antica che le provvisorie successive. Cfr. *Statuti di Firenze*, 23, c. 73B: *De arbitris eligendis ad approbandum statuta populi et communis Florentie*, c. 51vB-52vA: *De devoto priorum, vexilliferi iustitie et collegiorum et arbitratorum statutorum*; cc. 29rA-vA: *Balia dominorum et collegiorum super correctione et ordinamento statutorum*, che in pratica è un riassunto sulle norme consolidatisi dall'elezione di messer Tommaso di ser Puccio da Gubbio e di Giovanni Marocchini da Montegranaro.

Un'eco di questo si può vedere nella lamentela del Villani: «Ma il nostro difetto di mutare spesso le leggi e ordini e costumi col *non istatnte* che si mette nelle Riformagioni del Comune, guasta ogni buono ordine e legge ed è nostro difetto e vizio naturale, *Che a mezzo novembre/non giugne quel che tu d'ottobre fili*,/ come disse Dante». Cfr. *Cronica*, l. XII, cap. CXIX.

¹²⁸ Una norma, da cui assolutamente non si poteva essere sciolti, era quella sul sindacato dei magistrati e in genere la rubrica o le rubriche che trattavano del loro giuramento. Dice lo statuto del Podestà del 1322-25: «Et quod hoc statutum absolvi non possit; et super absoluteione huius statuti nichil possit tractari vel ordinari vel consilium teneri publicum vel privatum; et Priores et Vexillifer iustitie super absoluteione predictorum nichil possint deliberare, sed locum habeant omnia et singula facta et posita circa predicta in capitulo domini Capitanei positi sub rubrica «Quod Priores nequeant deliberare». Statuto del Podestà, rubrica, 1 *De electione domini Potestatis et de eius devoto, iuramento, salario et sindacatu*, Cfr. CAGGESE, *Statuti...*, II, cit. p. 8. L'*Absolutio* era un istituto praticamente simile alla sentenza di assoluzione del giudice, così come questa scioglieva dall'accusa quella scioglieva dall'osservanza di una determinata norma. Un bell'esempio di questa commistione è dato dal caso del podestà di Firenze messer Matteo da Fogliano il quale, scaduto il suo mandato, rimase ancora in città i regolari cinque giorni per essere sottoposto a sindacato; non avendo ottenuto nessuna sentenza né di assoluzione né di condanna fu costretto a partirsi, chiese perciò che la sua posizione fosse regolarizzata; con provvisoria dei Consiglieri egli e la sua intera famiglia ottennero contemporaneamente l'assoluzione sia dall'osservanza della norma statutaria sia da quella sindacale sulla sua giurisdizione podestarile. Cfr. *Provvisori, registri*, 1, c. 57v. Altre norme che contengono il divieto di *absolutio* sono comprese nelle rubb. 6 e 7 del L. II del Capitano: *Quod priores nequeant deliberare fore utile teneri consilium super absoluteionibus fatiendis de capitulis loquentibus de syndacatu potestatis et capitanei et aliorum officialium; De observatione statutorum et ordinamentorum loquentium de syndacatu et devoto potestatis et capitanei*. Cfr. CAGGESE, *Gli Statuti...*, I, cit. pp. 92-97.

¹²⁹ Una sospensione delle norme elettorali o costituzionali si aveva ogni qual volta si eleggeva una Balia, cioè una magistratura straordinaria; ma si avevano anche sospensioni di provvisorie o ordinamenti ben determinati, si veda: *Provvisori, Registri*, 77, cc. 201rv «Subsuspensio legis disponentis de restitutione pretiorum bonorum et iurium ecclesiasticorum»; cc. 202rv «De suspendendo leges Montis communis»; cc. 207-208v «Subsuspensio legis seu reformationis Montis»; *Ibidem*, 78, cc. 125-127 «Suspensio legis disponentis de non reformando X officiales balie» alle cc. 127v-129 segue la «prorogatio temporis officii X balie», cioè il provvedimento che non avrebbe potuto esser preso senza la sospensione. *Ibidem*, 105, cc. 255 e ss; «possint suspendi leges Montis»; cc. 258 e ss. «Suspensio legum pro reforma Montis» e quindi a cc. 260v-266 «Nova reforma Montis». Naturalmente questa elencazione non vuol essere esaustiva, ma semplicemente esemplificativa.

va nella sospensione temporanea di determinate provvisori, statuti o ordinamenti per permettere l'emanazione di un provvedimento contrastante. Naturalmente tutti e tre questi istituti non cancellavano le norme derogate, assolute o sospese, semplicemente ne sancivano l'inapplicabilità ai casi previsti nelle nuove norme.

Come si vede, dunque, un complesso sistema legislativo dava origine ad un altrettanto complesso ordinamento giuridico, e ci si domanda se gli statuti o altra fonte contenessero norme che regolassero le eventuali incompletezze della legge o risolvessero i conflitti che potessero sorgere tra norme aventi una fonte diversa. Ciò costituisce chiaramente una digressione rispetto ai compiti assegnati a questo lavoro. Tuttavia è assolutamente necessaria per capire che posto occupavano gli statuti nell'ordinamento giuridico fiorentino, e in quale rapporto stavano con le altre fonti normative di cui s'è parlato. Gli ordinamenti giuridici moderni per regolare l'incompletezza dell'ordinamento e per risolvere i conflitti tra norme ricorrono alla gerarchia delle fonti. Questa è una risorsa che ogni ordinamento giuridico si dà per ovviare ai problemi posti da eventuali lacune o incompletezze che potessero esistere al suo interno, ma anche per risolvere i conflitti che dovessero sorgere tra norme di fonti molteplici. Una pluralità di fonti e la relativa pluralità di norme comportano necessariamente la possibilità che esse possano divergere e confliggere, stante il fatto che esse sono state create in tempi diversi, da autorità diverse, in ambiti di validità spaziali diversi; donde ne consegue che non tutte le fonti hanno uguale valore e vigore. In pratica la gerarchia è una graduazione delle fonti che stabilisce *a priori* quale fonte debba supplire in caso che l'ordinamento giuridico non regoli una determinata fattispecie o quale sia la norma da applicarsi in caso di fonti confliggenti.¹³⁰

Prima di vedere se gli statuti o altra fonte fiorentina parli o no di gerarchia delle fonti in entrambi i sensi appena descritti, è necessario fare un'affermazione di carattere generale. È stato ampiamente dimostrato¹³¹, che a

Bisogna ancora aggiungere che talvolta le leggi morivano ancor prima di essere pubblicate; soffrivano insomma di una subitanea morte infantile. Si veda ad esempio *Provisioni registri*, cc. 189v e 195v dove accanto ad un provvedimento, di cui c'è soltanto l'intestazione, è annotato: «non missum in libro quod nichil factum fuit de contentis in ea». Per altri casi ancora Cfr. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *I consigli della Repubblica fiorentina. Libri fabarum, XVII, (1338-1340)*, a cura di F. KLEIN, Roma, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1995, p. XXVIII.

¹³⁰ Cfr. la voce *Fonti del diritto* (dir. cost.) di V. CRISAFULLI in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1958-1993, voll 46.; la stessa voce di A. SANDULLI, in *Nuovissimo digesto italiano*, Torino, UTET, 1968-1975, P. BARILE, *Istituzioni di diritto pubblico*, terza edizione, Padova, Cedam, 1978, pp. 44-47.

¹³¹ Cfr. U. NICOLINI, *Il principio di legalità nelle democrazie italiane. Legislazione e dottrina politico-giuridica dell'età comunale*, 2a ed. Padova, Cedam, 1955, *passim*.

Firenze, come negli altri Comuni italiani, i magistrati, i giudici, gli organi di governo e comunque chiunque esercitasse una giurisdizione amministrativa o esecutiva era soggetto alla legge, cioè era sottoposto al principio di legalità; e la legge a cui essi erano sottoposti erano gli Ordinamenti di giustizia, gli statuti del Podestà o del Comune e quelli del Capitano o del popolo e le riformazioni fatte e da farsi dai Consigli. Dice infatti lo statuto del Podestà del 1322-25:

«Et iuret etiam ipse (scilicet: Potestas) et eius familia tota et berrovarii ad statutum clausum communis Florentie [observare] Ordinamenta iustitie et omnia et singula capitula constituti Communis Florentie et reformationes factas et faciendas, que fierint secundum formam statutorum Communis vel domini Capitanei et Defensoris in publico consilio vel contione, ante quam ad hospitium vadat, nullo salvo conditione vel modo apposito, sed pure et simpliciter et aperte, prout computabitur iuramentum; et iurent omnia et singula capitula communis et domini Capitanei actendere et observare et executioni mandare».¹³²

¹³² Statuto del Podestà, libro I, rubrica 1 *De electione domini Potestatis et de eius devoto, iuramento, salario et sindacatu*. Cfr. CAGGESE, *Gli Statuti...*, II, cit. p. 9. La formula rituale con cui si rinviava alla legislazione vigente: «secundum formam statutorum, ordinamentorum et reformationum consiliorum populi et communis Florentie», in modo così ampio o più sinteticamente, è molto diffusa non solo negli statuti ma anche negli altri ordinamenti e provvisori di tutti i tempi dal XIII sec. al XVI. Citare tutti i luoghi sarebbe pedante oltre che superfluo; si vedano perciò le rubriche che parlano dell'elezione e del giuramento di tutti i magistrati e dei suoi giudici o comunque degli altri ufficiali e funzionari del Comune negli statuti del 1322-25, del 1355 e del 1415. Per quanto riguarda invece gli statuti scritti dal Montegrano si vedano le rubriche omologhe nella V *Collatio* e altre per la procedura civile e criminale nella IV e VIII.

Va anche detto che la gerarchia delle fonti variava secondo se si trattava di diritto delle cause civili o criminali: infatti in quest'ultimo caso, quando gli statuti non determinavano la pena di un reato, questa era stabilita ad arbitrio del giudicante. Si vedano la rubrica 123 del III libro del Podestà del 1322-25: *Quod ubi pena non est determinata sit in arbitrio potestatis*; e quelle omologhe degli statuti del 1355 e del 1415; rispettivamente L. III, 4 (*Statuti di Firenze*, 16, c. 125) e L. III, 5 (*Statuti di Firenze*, 24, c. 89) e nelle edizioni a stampa CAGGESE, *Gli Statuti...* cit., p. 277 e *Statuta...* cit. p. 237. La norma fu naturalmente inserita anche nella compilazione del Montegrano, essa si trova nella prima rubrica della *Collatio VIII De arbitrio domini Potestatis, domini Capitanei, domini Executoris civitatis Florentie*, ed è così formulata: «Et ubi per statutum pena non esset terminata eam dictus Potestas, Capitaneus et Executor etiam imponant suo arbitrio secundum qualitatem personarum et delicti». Cfr. *Statuti di Firenze*, 23, c. 351vB. Si veda a proposito i saggi citati del SANTARELLI p. 88 e PANSOLLI, pp. 113-192.

Quasi nulla possiamo sapere di come fosse la gerarchia delle fonti di diritto negli statuti più antichi, ma almeno nella seconda metà del XIII secolo non doveva essere molto dissimile da quella più tarda, se si dà credito al giuramento di un podestà del 1287: «(...) gerere, facere, et exercere secundum formam statuti communis Florentie et domini Defensoris et Capitanei et reformationum et stanciametorum consiliorum dicti communis et domini Defensoris et capitanei factorum et faciendorum et in omnibus et singulis ipsa statuta, reformationes, stanciamenta inviolabiliter observare, nisi ipsa statuta mutata et absoluta essent vel mutarentur et absolventur iuxta formam secundum quam ipsa statuta mutari possint et absolvi». Cfr. *Provvisori, registri*, 1, c. 63. Abbiamo menzionate in questo documento le stesse fonti normative che conoscia-

Non solo il Podestà naturalmente, ma erano sottoposti alle stesse leggi anche il Capitano del popolo, il Giudice degli appelli e nullità, l'Esecutore degli Ordinamenti di giustizia, il Giudice delle donne degli ornamenti e delle vesti ed i loro giudici e tutta la loro famiglia e ovviamente i Priori e Gonfaloniere di giustizia, per i quali è detto: «Et quod observent capitula et ordinamenta communis Florentie et domini Capitanei et populi sine diminutione aliqua et cum effectu».¹³³ I giurisdicenti, dunque, erano sottoposti alla legislazione positiva prodotta dal Comune; ma essa era incompleta per definizione.¹³⁴ Infatti il Comune, nonostante la conquistata autonomia, rimaneva però inserito in un ordinamento giuridico e politico più grande: l'Impero; che cosa succedeva allora quando si trovavano fattispecie che essa non regolava? Gli statuti del Podestà del 1322-25 offrono la soluzione nella prima rubrica del primo libro, *De electione domini Potestatis et de eius deveto, iuramento, salario et sindacatu*:

«Iuret (scilicet: Potestas) etiam observare et observet omnia et singula statuta communis Florentie et domini Capitanei et omnia que in libro seu libris statutorum continentur, et ordinamenta, provisiones et reformationes populi et communis Florentie ac etiam ius et rationem, ubi statutum communis vel domini Defensoris non loqueretur (...)».¹³⁵

mo e sempre nello stesso ordine a noi noto, tuttavia da esso non possiamo dedurre con sicurezza alcuna forma di gerarchia. Sappiamo anche che fin dal 1285 era possibile ad un Podestà imporre pene a suo arbitrio se gli statuti non le determinassero, cfr. *Ibidem*, c. 17. Per tempi più antichi non abbiamo riferimenti non avendo i testi statutari, per quello che può valere ci si può riferire al Breve pisano: «Si qua huius brevis capitula inter se fuerint adversantia, in eo in quo non concordabitur, prius ad posterius trahatur», (Cfr. BONAINI, *Statuti inediti...* cit., p. 15) e a quello dei consoli pistoiesi. Nel caso di contrarietà di norme speciali tra di loro o di norme generali tra di loro stesse la soluzione era demandata alla maggioranza del Consiglio del popolo; mentre «set si aliquod capitulum speciale sit contrarium alicui capitulo generali, cogatur tenere speciale et dimittere generale». (Cfr. BERLAN, *Gli statuti pistoiesi...*, cit. p. 18. Ora nell'edizione di Rauty citata, p. 237 rubrica [S.6]). È tuttavia un segno assai importante che già statuti così antichi contenessero norme sulla gerarchia delle fonti. Infine voglio ribadire che queste note non vogliono essere né una trattazione completa né un'impostazione del problema della gerarchia delle fonti nella legislazione comunale fiorentina, piuttosto degli appunti che permettano una più corretta comprensione dei rapporti tra gli statuti e le altre fonti normative.

¹³³ Statuto del Capitano, L. II, rubrica 3 *De officio dominorum priorum et vexilliferi iustitie*. Cfr. CAGGESE, *Gli Statuti...*, I, cit. p. 79.

¹³⁴ «Lo statuto (...) è di per sé una legge incompleta. Infatti un diritto comune sovrasta o per lo meno si affianca a questa legge particolare e ne colma le lacune». Ha scritto il Nicolini, nell'opera citata più sopra (p. 100), e notava inoltre che il concetto di completezza dell'ordinamento è un concetto relativamente moderno e sicuramente il problema si poneva in termini diversi per i giuristi e legislatori medievali. Tuttavia l'incompletezza delle norme statutarie era radicale perché esse si inserivano in un ordinamento giuridico più vasto e di questo essi erano ben consapevoli. Concetti simili sono espressi a p. 51 del saggio del Santarelli citato nella nota che segue.

¹³⁵ Cfr. CAGGESE, *Gli Statuti...*, II, cit. p. 4. Non esistono studi specifici sulla gerarchia delle fonti

Gli statuti occupano quindi il primo posto e nel caso essi non si pronuncino il giudicante deve ricorrere alla *ratio* ed allo *ius*. Non c'è dubbio che per *ratio* si debba intendere la ragione umana, la ragion pratica, il buon senso, la capacità logica, morale e intellettuale di ogni uomo di interpretare gli avvenimenti e le situazioni;¹³⁶ altrettanto comprensibile invece non è che cosa si debba intendere per *ius*. Esso tuttavia dev'essere qualcosa di ben determinato, non generico cui ciascun giudicante possa rifarsi con facilità. Infatti gli stessi statuti in altri luoghi ripetono:

«(...) et curent (scilicet: sex iudices Potestatis) bona fide sine fraude quod Potestas observet omnia et singula capitula constituti Communis Florentie vel domini Capitanei, ac etiam ius et iustitiam, et ipsi ea observent et observare teneantur».¹³⁷

E in altro luogo:

«Et cognoscat (Scilicet: Iudex appellationum, nullitatis, executionis et syndici Communis Florentie) secundum ius et constitutum Florentie, de omnibus que de iure et per constitutum cognoscere potest, et de arbitriis et laudis et eorum executionibus et de officio syndicatus, secundum infrascriptum ordinem (...)».

E ancora:

«Verum, si fuerit appellatum a sententia domini Capitanei et Defensoris, (...) et super ipsa appellatione sententiatum fuerit (...) per Iudicem appellationum contra primam sententiam, possit appellari, in eo casu secundo, infra decem dies ad dominum Potestatem et eius assessorem et collateralem, qui Potestas vel collateralis possit et debeat de ipsa appellatione cognoscere et sententiare, secun-

a Firenze dal periodo comunale all'età moderna, ci si deve perciò servire di studi analoghi fatti per altre parti d'Italia. Oltre le opere generali già citate altrove, ho particolarmente consultato: P. S. LEICHT, *Storia del diritto italiano. Le fonti, Lezioni*, 4a ed. Milano, Giuffrè, 1966, pp. 188-205; F. CALASSO, *Medioevo del diritto. Le fonti*, Milano Giuffrè, 1954, pp. 452-466; U. SANTARELLI, *La gerarchia delle fonti secondo gli statuti emiliani e romagnoli*, in «Rivista di storia del diritto italiano», XXXIII (1960), vol XXXIII, pp. 49-165. Quest'autore ha una nota introduttiva (pp. 49-65) in cui fa un *excursus* storiografico sul problema con ampie indicazioni bibliografiche; alle pp. 122-130 ci sono cenni sulla situazione fiorentina. F. SINATTI D'AMICO, *La gerarchia delle fonti di diritto nelle città lombarde. I. Milano fino alla metà del secolo XIII*, Firenze, Le Monnier, 1962; L. PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medievale veneziana*, Milano, Giuffrè, 1970.

¹³⁶ Per l'interpretazione della parola *ratio*, si veda SANTARELLI, *La gerarchia...*, cit., pp. 70-80, e per la parola *ius* inserita in contesti simili negli statuti bolognesi e parmensi, *Ibidem*, pp. 84-94. Estremamente interessante sarebbe poter approfondire questo aspetto della gerarchia delle fonti nella legislazione medievale fiorentina. Infatti assai significativo risulterebbe dimostrare che *ius et iustitiam* significano o non significano il ricorso all'analogia (ossia se con quell'espressione il legislatore intendeva rinviare alle norme simili); significano o non significano i precedenti giurisprudenziali (ossia se con quell'espressione il legislatore intendeva rinviare alle decisioni già prese da altri giudici). Insomma indagare nella dottrina, nella giurisprudenza e nelle fonti che cosa esattamente il legislatore intendesse dire con quell'espressione.

¹³⁷ Statuto del Podestà, L. I, rubrica 3 *De officio sex iudicum potestatis*. Cfr. CAGGESE, *Gli Statuti...*, II, cit. p. 17.

dum formam iuris et constituti Communis Florentie; (...).¹³⁸

Che cosa si deve intendere per *ius et iustitiam*? Lo *ius commune*? È forse la formulazione rozza e indotta di persone (gli arbitri statutari) non sufficientemente pratiche di diritto? Non lo sappiamo. Quello che però è assolutamente certo è che a questa formulazione piuttosto oscura, negli statuti del 1355 compilati da un giurista laureato ed esperto si sostituisce quest'altra chiarissima invece:

«Et iuret etiam ipse Potestas et sua familia tota ante quam vadant ad hospitium, ordinamenta iustitie et omnia et singula capitula, statuta Communis Florentie et reformationes factas et faciendas, nulla conditione vel modo appositis, sed pure et simpliciter et aperte, prout eis computabitur iuramentum, actendere et observare et executioni mandare ac et ius commune servare cuilibet ubi statuta vel reformationes non loquerentur predictae. Et ius et iustitiam cuilibet petenti reddere. Et si contra fecerint puniatur quilibet contrafaciens in libris quingentis f. p. et quod contrafactum fuerit non teneat et valet ipso iure».¹³⁹

Gli statuti e tutta la legislazione positiva del Comune sono saldamente al primo posto e nel caso che essi tacciano si deve ricorrere al diritto comune.¹⁴⁰ Si noti bene che *ius et iustitiam* di questo paragrafo degli statuti del 1355 si riferisce chiaramente al *reddere ius et iustitiam* che era dovere precipuo di ogni giudice e non sembra che a questo si riferiscano gli statuti più antichi; il che non esclude che l'espressione debba essere intesa in senso generico. La formula della gerarchia delle fonti di diritto rimane invariata perfino nelle parole negli statuti del Montegrano del 1409.¹⁴¹

¹³⁸ Statuto del Podestà, L. I, rubrica 7 *De electione iudicis appellationum et syndici et eius officio et habitatione dicti iudicis*. Cfr. *Statuti di Firenze*, 6, cc. 2v e 3v-4; CAGGESE, *Gli Statuti...*, II, cit. pp. 24 e 28.

¹³⁹ Cfr. *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 6v. Nel margine laterale in *Statuti*, 17, c. 6 ci due eleganti *maniculae* che segnalano questa norma; mentre nel margine di *Statuti*, 16 c'è questo sommario: «observetur ius comune cuilibet in casibus a statuto non dispositis».

¹⁴⁰ Per i rapporti tra statuti e diritto comune si veda U. GUALAZZINI, *Preliminari osservazioni sugli statuti cremonesi del 1339*, particolarmente il cap. II pp. 61-166, in U. GUALAZZINI, G. SOLAZZI, A. CAVALCABO', *Gli statuti di Cremona del MCCCXXXIX e di Viadana del secolo XV. Contributi alla teoria generale degli statuti*, I, Milano, Giuffrè, 1953; quelle pagine confluirono poi rielaborate in U. GUALAZZINI, *Considerazioni in tema di legislazione statutaria medievale*, Milano, Giuffrè, 1958. La bibliografia invece sul diritto comune è molto estesa si vedano in particolare gli studi di F. Calasso e le note bibliografiche del suo *Medioevo del diritto* citato, inoltre G. ERMINI, *Corso di diritto comune. I: genesi ed evoluzione storica, elementi costitutivi, fonti*, 3a ed., Milano, Giuffrè, 1952.

¹⁴¹ *Statuti di Firenze*, 23, c. 239B, è la rubrica *De iuramento domini Potestatis suorum officialium et familie*, nella *Collatio V^a De rectoribus forensibus civitatis Florentie*.

Una formulazione sostanzialmente e concettualmente simile, solo un po' variata nelle parole rimarrà codificata per sempre negli statuti del 1415:

«Et prefatus Potestas et familia sua tota iurent servare Ordinamenta iustitia et generaliter omnia statuta, et eorum capitula, populi et communis Florentie et reformationes factas et fiendas nulla conditione vel modo appositis sed pure simpliciter et aperte et iuramentum suum observare et executioni mandare Et iura reddere universis et singulis personis, secundum formam ipsorum statutorum et reformationum communis et populi florentini et ipsis deficientibus ius commune observare et secundum ius et iustitiam facere...».¹⁴²

Bisogna però subito aggiungere che gli statuti del sec. XV hanno qualcosa in più rispetto a quelli più antichi. Sia la compilazione del Montegranaro che quella dei professori dello Studio hanno la rubrica *De legibus* nella quale sono dettati il principio di legalità e la gerarchia delle fonti per l'intero repubblica fiorentina e non solo per i giudici ed i magistrati del territorio comunale o comunque per il territorio sottoposto ai suoi statuti. Essa dice:

«Urbem nostram florentinam cum toto eius territorio legibus nostris regi et gubernari decernimus, nisi et quatenus loca nostri territorii propriis militarent legibus, iuribus, vel statutis, que tamen nostra auctoritate confecta aut confirmata fuerint. Territorium autem predictum et loca eius decernimus fore civitates, terras, castra, oppida, villas, mare, portus insulas, padules, aquas, alpes, montaneas et loca quecumque que per nos quomodolibet et nostro nomine reguntur, gubernantur, tenentur, vel possidentur et in futurum, favente altissimo, acquirentur [nisi aliquo federe vel speciali pacto nobis iungerentur que eatenus sui federibus et pactis conservari volumus, iubemus et decernimus]. Nostri legibus legari, unire et affici omnes nostre iurisdictioni, potestati, dominioque quomodolibet subiectos et in futurum subiciendos iubemus. Salvis semper specialibus statutis et iuribus locorum singularium nostri territorii, que nostra auctoritate facta vel confermta fuerint, que tunc suis locis servantur, salvis in omnibus predictis consuetudinibus cuiusque dictorum locorum».¹⁴³

¹⁴² Cfr. *Statuti di Firenze*, 24, c. 9v, è la rubrica 5 del libro I, vedi *Statuta populi et communis Florentiae...* cit. p. 16.

¹⁴³ *Statuti di Firenze*, 23, c. 1vA, le parole tra parentesi quadre sono state espunte con "vacat" in questo codice e ugualmente espunte allo stesso modo risultano in *Statuti*, 26, c. 1v, dove però sono sottolineate da mano più tarda e nel margine appare annotato: "non dantur verba lineata". Per l'edizione a stampa si veda *Statuta populi et communis Florentiae...* cit. p. 479. Nello statuto del Montegranaro la rubrica *De legibus* è la seconda della I *Collatio* mentre in quelli del 1415 è la prima del primo trattato del libro V. Si noti che ho sempre fatto riferimento agli statuti del Montegranaro, anche se mai entrarono in vigore, per rendere ragione di una eventuale evoluzione circa il problema della gerarchia delle fonti e le eventuali differenze.

Come ben si vede compaiono ulteriori fonti: gli statuti locali approvati e le loro consuetudini, tutto il corpo normativo fiorentino è semplicemente indicato con l'espressione: «nostris legibus» e tutto lo «stato» è definito nella sua accezione pratica territoriale: «urbem nostram florentinam cum toto eius territorio».

Questa dunque è la graduazione delle fonti nella legislazione fiorentina nel caso che in essa si riscontrassero delle lacune. Bisogna ora invece esaminare se nella stessa legislazione esistono norme che disciplinano casi di conflitti tra fonti normative diverse. Va subito detto che tali norme non esistono e tuttavia si può con sufficiente sicurezza affermare che sul gradino più alto di una simile gerarchia si trovano gli statuti, poi gli ordinamenti e infine sullo stesso piano gli stanziamenti e le riformagioni; ma se non esistono norme precise su quale base si può fare una simile affermazione? In verità una norma che mette al primo posto gli statuti esiste ed è questa contenuta negli *ordinamenta domini potestatis* del 1285. Dice:

«Salvo etiam quod si aliquid suprascriptorum XLVII ordinamentorum esset vel esse reperiretur contra statuta communis Florentie vel domini Defensoris et Capitanei nullam obtineat firmitatem, et pro infecto et non aprobato habeatur, maxime in eam partem in qua foret contra predicta statuta vel aliquod ipsorum».¹⁴⁴

Una simile norma nella legislazione fiorentina è tuttavia più unica che rara, l'affermazione dell'assoluta preminenza degli statuti invero si basa su motivi estrinseci ed intrinseci dell'intero sistema normativo. La prima argomentazione è infatti esteriore e per questo è la più debole. Si può facilmente constatare che nei documenti di ogni tempo le fonti normative sono sempre citate nello stesso identico ordine: *statuta, ordinamenta, stantia-*

¹⁴⁴ Cfr. RONDONI, *I più antichi...*, cit. p. 58. Una clausola simile di qualche anno più antica, agosto 1282, è inserita in altri ordinamenti, evidentemente era usuale inserirla. Cfr. GHERARDI, *Le Consulte...*, cit. I, p. 131. Una differenziazione tra le varie fonti di diritto non è solo un fatto fiorentino, già il Besta scriveva: «(...) Lo statuto debba essere generale. (...) Si trattava certo di una generalità relativa; ma tuttavia anche per lo statuto la generalità era, come per la legge, un requisito indispensabile. Appunto per quei caratteri lo statuto si distingueva non solo dai *pacta*, dalle *conventiones*, dalle *securitates*, ma anche, quando fosse espressione d'una volontà collettiva, dai *consilia*, dalle *provisiones*, dalle *postae*, dalle *ordinationes*, dagli *ordinamenta*, dagli *stantiamenta* che avevano semplice scopo amministrativo». Cfr. BESTA, *Storia del diritto italiano*, ..., cit. I, p. II, pp. 502-503.

Questa della generalità può essere considerata anche una caratteristica peculiare degli statuti fiorentini, tuttavia talvolta questa generalità in talune rubriche sfugge, almeno a noi; come ad esempio in queste due rubriche degli statuti del Podestà del 1322-25: «*De constructione pontis super flumine Sevis prope burgum Sancti Laurentii*», e «*De imunitate abbatis et conventus Sancti Salvatoris de Septimo*». e quest'altra degli statuti del 1415: «*Quod prope ecclesiam Sancte Marie de Ellero non fiat taberna*».

menta, provisiones reformationes.¹⁴⁵ Inoltre ciascun magistrato o pubblico funzionario giurava di osservare il proprio statuto, infine gli statuti sono l'unica fonte normativa di cui si trovano esemplari anche per l'uso di privati, professionisti del diritto come procuratori e avvocati. Il secondo argomento è intrinseco e certamente assai più autorevole. I Consigli cittadini non potevano né discutere né approvare *ordinamenta, stantiamenta, provisiones, reformationes* che fossero contrarii agli statuti vigenti. Una simile norma è inserita negli statuti nei luoghi dove appunto il Podestà, il Capitano del popolo, l'Esecutore degli ordinamenti di giustizia, tutti gli altri magistrati forestieri, ma anche i Priori e Golfaloniere di giustizia dovevano giurare di attenersi anche a questo:

«Et iuret dictus Potestas ad sancta Dei evangelia bona fide sine fraude (...) et res et iura et rationes communis Florentie manuteneare et conservare quam melius sciverit et poterit, et omnia et singula ordinamenta iustitie et capitula constituti et stantiamenta populi et communis Florentie, sive ordinamenta edita et edenda per dominos Priores artium et Vexilliferum iustitie qui pro tempore fuerint, cum eorum consilio sive consiliis qui habent per formam eorum capitulorum, sive per dominum Capitaneum cum consilio predicto, dummodo non sint contra capitula communis Florentie et domini Capitanei, nisi capitula predicta essent mutata vel sublata secundum formam traditam per capitula communis Florentie seu domini Capitanei».¹⁴⁶

Se non era possibile produrre nuove leggi che fossero contrarie agli statuti, ma non alle altre fonti, allora è evidente che essi sono sullo scalino più alto della gerarchia. A questo si potrebbe facilmente obiettare che se così fosse la legislazione avrebbe dovuto restare immutabile, almeno per

¹⁴⁵ In verità nei codici statutarî il primo posto lo occupano gli *Ordinamenta iustitie*, bisogna notare però che questo primo posto ha più una valenza politica che giuridica, infatti le parole *ordinamenta iustitie* non possono essere stati inserite che in una revisione successiva al gennaio 1293 quando appunto essi furono posti in essere e pubblicati. Ora la normativa antimagnazia aveva sicuramente un grande rilievo per la parte popolare al potere ed aveva anche un preciso rilievo costituzionale, tuttavia con altrettanta sicurezza si può dire che non rappresentavano il *corpus* normativo più rilevante, in ogni caso statuti e ordinamenti di giustizia avevano un contenuto normativo differente.

¹⁴⁶ Statuto del Podestà, L. I, rubrica 1: *De electione domini Potestatis et de eius devoto, iuramento, salario et sindacatu*, cfr. CAGGESE, *Gli Statuti...*, cit., II, p. 4. Il Capitano giurava: «(...) et quod homines ipsarum artium et alii populares non graventur vel opprimantur iniuste, vel quod illicite impositiones vel exactiones non fiant predictis per aliquos officiales vel alias quascumque personas, et quod aliqua illicita capitula, stantiamenta, decreta seu ordinamenta et consiliorum reformationes non fiant, et si fierent capsentur omnino (...)». Una norma simile per la Signoria è contenuta nella rubrica *De officio dominorum priorum et vexilliferi iustitie*, citata più sopra nel testo. Cfr. CAGGESE, *cit.*, I, pp. 10 e 79.

quanto già contenuto nel più antico *corpus* statuario; invece noi sappiamo che non solo la produzione legislativa fu copiosissima in ogni tempo ma sicuramente furono votate nei Consigli molte e importanti leggi che contraddicevano fortemente gli statuti. Esiste naturalmente una risposta molto più convincente del mero fatto che i Consigli lo facessero e basta. La spiegazione è nella formula, pronunciata da chi presiedeva il Consiglio, ogni qual volta in essi si discutevano provvedimenti che contraddicevano a norme statutarie. Egli, dopo che il notaio delle Riformagioni aveva letto tutte le norme contenute negli statuti fiorentini che contrastavano con quanto si voleva deliberare, avvertiva il Consiglio:

«Quibus capitulis lectis, ut dictum est, predictus dominus Capitaneus et Defensor, post debitam et solempnem provisionem et deliberationem per dominos priores et vexilliferum iustitie super infrascriptis factam, presentibus et volentibus ipsis prioribus et vexillifero in dicto presenti consilio centum virorum infrascripta proposuit, et in hiis et super hiis infrascriptis sibi pro communi consilium dari sub hac forma; videlicet si placet et videtur iamdicto presenti consilio centum virorum procedi, observari, et fieri debere in omnibus et per omnia super omnibus et de omnibus singulis infrascriptis que in ipso presenti consilio infra proxime et immediate expressa et proposita sunt; et ea omnia et singula fore utilia pro communi Florentie et utile fore pro ipso communi teneri et fieri omnia consilia opportuna de hiis et super hiis omnibus et singulis infrascriptis ac etiam de absolute, mutatione, correctione predictorum capitulorum constituti lectorum, ut dictum est, nec non aliorum quorumlibet statutorum, ordinamentorum et reformationum consiliorum in hiis quomodolibet contradicentium vel obstantium».¹⁴⁷

Solo per il conseguimento del bene comune e per la conservazione del pacifico stato del Comune fiorentino era possibile produrre nuove leggi che contraddicessero gli statuti, e questa era anche la forma precisa

¹⁴⁷ Cfr. *Provisioni, Registri*, 5, c. 151. È una provvisione del 12 ottobre 1295, il riferimento ha solo carattere esemplificativo, la formula uguale o simile è riscontrabile in moltissimi altri luoghi. Tale formula rimarrà più o meno invariata nel formulario delle provvisioni fino alla fine della repubblica, solo che nel corso del sec. XIV era inserita al momento in cui si invitavano i consiglieri a parlare e quindi a votare. Si veda, ad esempio, quest'altra della metà del Trecento: «proposuit suprascriptas provisiones et quamlibet earum et omnia et singula in eis et qualibet earum contenta et in eis et super contentis in eis et qualibet earum petiit sibi pro dicto communi bonum et utile consilium impertiri sub hac forma videlicet: quid videtur et placet dicto presenti consilio et consiliariis suprascriptis suprascriptas provisiones et contenta in eis fore utilia pro populo et communi Florentie et quod de hiis et super hiis omnibus teneantur et fiant consilia opportuna et procedant et provideant firment et fiat et firmum et stabilitum esse intelligatur et sit et observent et executioni mandent in omnibus et per omnia prout et secundum suprascriptorum omnium continentiam et tenorem; cum non obstantibus et clausolis in eis et qualibet earum infrascriptis». Cfr. *Provisioni, Registri*, 53, c. 113.

richiesta dagli stessi perchè i Consigli le approvassero e i magistrati ed i pubblici funzionari le applicassero. Si noti anche, come evidentemente si arguisce dalle ultime parole della citazione, che in realtà non si poteva in assoluto approvare leggi che contraddicessero qualsiasi norma precedente se non per lo stesso motivo, tuttavia il primo controllo andava fatto sulla legislazione statutaria ed era richiesta la lettura degli statuti e non anche delle altre fonti normative. L'ultimo argomento è anch'esso intrinseco e di notevole peso. Infatti era prevista, proprio negli statuti, la loro revisione ed il loro aggiornamento e non quello delle altre fonti normative; del resto erano norme contenute negli ordinamenti o nelle provvisori che confluivano negli statuti e non viceversa. C'erano in verità raccolte di provvisori che riguardavano una determinata materia o un determinato ufficio, una sorta di "testi unici", ma esse erano operazioni di cancelleria non istituzionali, insomma le norme che erano contenute in queste raccolte avevano vigore in quanto ancora vigenti e non perché erano nella raccolta stessa. Infine osservando i codici statutari si può trarre un argomento finale, infatti si vede chiaramente che essi sono aggiornati con l'aggiunta delle nuove norme trascritte a cura dell'ufficio delle Riformazioni ed inviate agli uffici competenti, ancora una volta si può constatare che è lo statuto il complesso normativo più importante.

Il principio che metteva al primo posto gli statuti nella graduatoria delle fonti cedeva però il passo ad un altro principio anch'esso chiaramente affermato nelle fonti: quello della competenza. Del resto in «toto iure generi per speciem derogatur» insegnava il brocardo. Il Capitano tra l'altro giurava:

«Item iuret (scilicet: Dominus Capitaneus) observare omnia capitula constituti ipsius domini Capitanei et etiam capitula constituti domini defensoris communis Florentie, nisi essent contraria suis statutis, et observare ordinamenta edita et edenda per dominos Priores artium et Vexilliferum iustitie e consilia populi et communis Florentie...».¹⁴⁸

Lo stesso principio era anche affermato in altre fonti normative, ad

¹⁴⁸ Statuti del Capitano, libro I, rubrica 1: *De electione et salario, iuramento et sindacatu Domini capitanei populi et communis Florentie et Defensoris artium et artificum et conservatoris pacis civitatis et districtus eiusdem, et ipsius familie*. Cfr. CAGGESE, *Gli Statuti...*, I, cit. p. 10. Si noti che le parole «domini defensoris» sono da espungere da questa norma, giacché risultano una inutile ripetizione; infatti, col secondo Costituto, si intende far riferimento allo statuto del Podestà o del Comune. Si veda *Statuti di Firenze*, 5, c. 3. Altre norme sono incluse nella rubrica 8 del L. Il sempre dello statuto de Capitano: *Quod dominus Capitaneus tenetur observare statuta communis Florentie*, Cfr. *Ibidem*, pp. 97-98.

esempio negli ordinamenti editi dai Priori e Gonfaloniere di giustizia del 9 agosto 1311 con i quali si accoglieva il tribunale della Mercanzia ed i suoi statuti nella legislazione comunale fiorentina:

«(...) sed teneantur domini Potestas et Capitaneus et Priores artium et Vexillifer iustitie, iudices syndici et Iudex appellationum et ceteri officiales ad iustitiam constituti et constituendi pro communi et populo florentino et familie eorum predicta omnia et singula et que gesta facta et excitata fuerint per Officialem (Mercantie) predictum totaliter et effectualiter et irrevocabiliter observare et obsequi dicto et facto executioni mandare in omnibus et per omnia et prout et sicut factum et excitatum per officialem predictum, omni exceptioni iuris et facti defensione et qualibet contraria oppositione reiecta et penitus non audita incontinenti quoad eorum vel alicui eorum de predictis vel aliquo predictorum notitia venerit; non obstante vel prejudicante quod ipsis capitulis seu ordinamentis, seu consiliorum reformationibus aliqua verba expressa vel derogativa inveniuntur vel aliquod in eis sit dictum quod illa statuta et ordinamenta seu consiliorum reformationes mutari, corrigi, vel castigari non possint; sed solum presentia ordinamenta seu consiliorum reformationes prevaleant omnibus aliis ordinamentis, statutis, et reformationibus, quantumcumque expressis et derogatoriis, robor et firmitatem obtineant non obstante et vel prejudicante quod de predictis statutis, capitulis, ordinamentis vel consiliorum reformationibus in presentium statuti conclusione non sit facta vel habita mentio specialis».¹⁴⁹

Al di là della sovrabbondanza del formulario è ben chiaro che nelle materie di competenza della Mercanzia, i suoi statuti costituivano la norma principale che poteva anche derogare agli statuti del Comune e del popolo ed a qualsiasi altra norma. E tuttavia ancora una volta si deve ripetere che il legislatore medievale non intendeva «fissare astrattamente una graduazione gerarchica delle fonti, ma di stabilire in concreto a quale di esse fare ricorso per risolvere le controversie sottoposte all'esame del giudice».¹⁵⁰ Ecco anche perché, in questo caso, non varrebbe l'obiezione di chi volesse considerare tutto il luogo citato come una delle solite deroghe che si trovano a iosa nelle provvisori; infatti la norma riguarda le decisioni, cioè a dire le sentenze, pronunciate dal giudice della Mercanzia sulla base

¹⁴⁹ Cfr. *Mercanzia*, 1, cc. 34v35. Sono questi gli ordinamenti dell'11 agosto 1309 fatti dalla Signoria in seguito alla «generalis balia concessa circa officium mercatorum, mercantie et eorum officialium et officii» del 5 dello stesso mese ed anno. Il testo della provvisione che concesse la balia è di seguito nel testo del codice cc. 35-37 ed anche in *Provvisori, registri*, cc. 14, cc. 45 e ss. Un'altra riserva in favore di una legge speciale in deroga degli statuti del Comune è nell'ultima rubrica: *Quod hec statuta sint precisa et omnibus aliis statutis derogatoria*, in *Capitoli del Comune di Firenze*, 38, cc; 42-65, (numerazione a penna), che sono statuti della Grascia del 1379.

¹⁵⁰ Cfr. PANSOLLI, *Op. cit.* p. 86. L'autore si riferisce naturalmente alla situazione veneziana, ma quel che dice si può tranquillamente applicare anche a quella fiorentina.

dei suoi statuti.

È indiscutibilmente sulla scorta di simili considerazioni che gli storici politici e quelli del diritto possono affermare che gli «statuti sono la legge fondamentale del Comune», fondamentale non certo nel senso che noi contemporanei diamo alle moderne carte costituzionali, ma piuttosto nell'accezione di legge principale, più rilevante. Del resto ancora oggi, come allora, per conoscere come era regolata una certa materia o una determinata situazione durante il periodo comunale, ci si chiedeva e ci si chiede quali fossero le norme statutarie. Ora è assai probabile che almeno per il primo secolo della vita del Comune fiorentino gli statuti non furono solo la sua legge fondamentale ma anche l'unica; giacché con la revisione annuale vi si inserivano anche tutte le «riformazioni» deliberate ed approvate dagli organi di governo e dai Consigli cittadini, insieme con tutti i patti internazionali¹⁵¹ che intanto erano stati stipulati. Da questo si evince che gli statuti avevano una palese centralità nella legislazione comunale fiorentina, e proprio la revisione annuale di essi ne è una sicura testimonianza. Questa centralità divenne meno evidente intorno alla metà del sec. XIII per ragioni molto semplici; anzitutto perché gli statuti divennero due (quello del Comune e quello del Popolo), e poi anche perché nel frattempo era aumentata la legislazione che in essi non trovava posto: sappiamo ad esempio dell'esistenza di vari ordinamenti di natura soprattutto fiscale, ad esempio gli ordinamenti delle gabelle, dell'estimo, delle prestanze, del biado, cioè dell'annona, ma ci dovettero essere anche deliberazioni degli organi di governo e delle assemblee cittadine. Tuttavia gli statuti, cioè tutto ciò che era contenuto nei codici statutari, rappresentava ancora quasi alla fine del sec. XIII il *corpus* legislativo fiorentino più importante e più rilevante: le rubriche statutarie che attenevano alla materia oggetto di deliberazione venivano letti nei Consigli prima delle proposte e dell'approvazione.

Un evento, però, contribuì in modo decisivo alla decentralizzazione degli statuti all'interno della legislazione fiorentina: esso fu l'istituzione del priorato nel 1282. Infatti alla creazione di un organo di governo forte e di sicura influenza nella vita politica ed istituzionale cittadina, che praticamente monopolizzò gran parte dell'iniziativa legislativa, si accompagnò anche una efficace conservazione delle decisioni consiliari, cioè le provvisioni, le riformazioni, che formano appunto la serie archivistica delle

¹⁵¹ È altamente improbabile che i patti giurati con altri Comuni o le loro sottomissioni entrassero a far parte materialmente del *corpus* statuario, del resto non abbiamo statuti per quanto antichissimi che li contengano; in verità si può opinare che il loro inserimento avvenisse con una norma che li richiamava o col giuramento dei supremi magistrati.

Provisioni. Dopo l'ultima revisione arbitrale del marzo del 1325 gli statuti, pur rimanendo nella loro antica autorevolezza giuridica, saranno sempre più solo una parte, e neanche la più ampia, dell'intero *corpus* legislativo comunale, giacché accanto ad essi ci sono ormai decine di registri delle *Provisioni* e altri statuti e ordinamenti in materie particolari. Dalla metà del Trecento non saranno altro se una raccolta legislativa, una sorta di "codice" peraltro parziale. Per dar contezza di un'affermazione così forte comincerò col fare un esempio assai significativo, se non eclatante.

Il 20 febbraio 1329 fu operata, con una provvisione approvata nei Consigli, una profonda e radicale riforma dei Consigli stessi,¹⁵² essi furono ridotti a due solamente: il Consiglio del popolo o del Capitano ed il Consiglio del Comune o del Podestà. A noi sembrerebbe logico che una simile riforma avrebbe dovuto essere inserita negli statuti alla prima occasione utile, invece per ben quattro volte, nel 1331, 1334, 1337 e 1340, la proposta di revisione statutaria fu rigettata nel Consiglio delle Capititudini delle arti e si stabilì «*quod statuta predicta remaneant firma prout iacent.*». Le nuove norme sui Consigli saranno inserite nel *corpus* statutario solamente nel 1355 da messer Tommaso di ser Puccio da Gubbio. Se nella considerazione delle istituzioni fiorentine gli statuti avessero avuto lo stesso valore che avevano solo alla fine del sec. XIII o del primo ventennio del XIV questo non sarebbe successo, e la revisione del 1331 sarebbe sicuramente stata approvata anche solo per inserire le nuove norme sui Consigli e cancellare ed espungere le vecchie. Abbiamo una prova di questo. S'è appena detto più sopra che nell'anno 1282 furono istituiti i Priori delle arti,¹⁵³ che sostituiscono i XIV anziani come supremo organo di governo. L'anno successivo si ebbe una revisione statutaria, ebbene possiamo essere praticamente sicuri, anche in mancanza di quella redazione statutaria, che le norme attinenti alla nuova istituzione furono inserite negli statuti, e in specie in quelli del Capitano, dove ancora si trovano. La testimonianza di questo l'abbiamo in uno dei soliti prologhi alle consulte, inseriti anche

¹⁵² Non ci sono studi specifici sulla formazione e composizione dei Consigli. I consiglieri erano estratti, come le altre cariche del Comune fiorentino, e duravano in carica un semestre come il magistrato che li presiedeva. Cfr. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze...*, cit., V, pp. 110-128. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Archivio delle Tratte, introduzione ed inventario* a cura di P. VITI e R. M. ZACCARIA, Roma, Ufficio centrale per i Beni Archivistici, 1989, pp. 319-337. Invece molto studiati sono gli atti consiliari si vedano oltre *la Cancelleria* del Marzi, *Le consulte* del Gherardi e gli studi del Barbadoro già citati, B. BARBADORO, *Gli atti consiliari del Comune di Firenze fino alla metà del Trecento*, in «Archivio Storico italiano», s. VII, vol. XXII, pp. 67-119.

¹⁵³ Cfr. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze...*, cit., V, pp. 169-182, per gli altri luoghi si veda il Vol. VIII *ad vocem*. Notizie importanti sul priorato ci dà G. DATI, *Istoria di Firenze dall'anno MCCCLXXX all'anno MCCCCV*, Firenze, Manni, 1735.

nelle provviszioni dei Consigli, in cui è menzionata la lettura di capitoli statutarî. In una consulta del 13 giugno 1285 si legge: «Statuta (scilicet: lecta) domini Defensoris et Capitanei sunt hec. (...) aliud est sub rubrica “De officio dominorum Priorum artium” et incipit: Dominorum priorum etcetera».¹⁵⁴

Dobbiamo per forza concludere che la provviszione riformatrice dei Consigli ebbe un'ampia diffusione da parte dell'ufficio delle Riformagioni, presieduto allora dal notaio ser Graziolo di Corrado da Modena, tanto da rendere superfluo l'inserimento concreto nei codici statutarî. Infatti quelle nuove disposizioni erano essenziali e di fondamentale importanza sia per il Podestà che per il Capitano, che quei Consigli presiedevano, e dovevano necessariamente averle ogni giorno a disposizione, per cui possiamo pensare che varie copie fossero state distribuite non solo agli uffici dei due maggiori magistrati fiorentini, ma anche a tutti gli altri oltre che alle curie.¹⁵⁵ Ad ogni modo risulta evidente la diversa considerazione in cui erano tenuti gli statuti. Si può aggiungere che essi nell'ultimo cinquantennio avevano sicuramente subito interventi di natura sistematica e formale, soprattutto sul linguaggio, che avevano eliminato quel tanto di arcaico che ancora

¹⁵⁴ Cfr. GHERARDI, *Le Consulte...*, cit. I, p. 246; vedi anche *Provviszioni, Registri*, 3, cc. 80v, dove si evince che la rubrica iniziava allo stesso modo: «...et aliud capitulum eiusdem constituti domini Defensoris et Capitanei quod est sub rubrica: De officio dominorum priorum artium et incipit: “Dominorum Priorum fecunda inventio etcetera”». È una provviszione del 26 giugno 1292 (deliberata in seguito ad una petizione di mercanti fiorentini viventi a Venezia, «in partibus Lombardie et marche trivixiane»), a fortificazione della rubrica statutaria in favore dei mercanti fiorentini che fossero molestati. (statuto del Podestà, V, 30. *De indempnitate communis et singularum personarum de contractibus factis per quoscumque in quolibet loco, et qualiter procedatur contra illos pro quibus florentinis in alienis partibus molestantur*. Cfr. *Statuti di Firenze*, 6 cc. 135-136.

¹⁵⁵ La riforma dei Consigli non ci è pervenuta nei registri delle *Provviszioni*, tuttavia vi doveva sicuramente esserci al momento della compilazione statutaria fatta da messer Tommaso, che, come s'è già detto, la inserì negli statuti. Non è credibile tuttavia che fino ad allora quella riforma si trovasse solamente dove ancora ora ci è conservata, cioè in *Provviszioni, Protocolli*, 6, cc. 264-268v. Infatti questa serie, secondo recenti studi non rappresenterebbe le minute delle provviszioni come credeva il Barbadoro, contiene bensì «i fascicoli delle proposte legislative quali risultavano dalla deliberazione dei Priori e dei Collegi e comprendono al loro interno i relativi atti preparatori (petizioni, appunti etc.)». Cfr. KLEIN *I consigli della Repubblica fiorentina...* cit., p. XXXIV e sg. Del resto le nuove norme non erano né comprese all'interno del codice fornito al giudice eugubino, né ad esso allegate, come si può vedere a c. 15 di *Statuti del Comune di Firenze*, 8 dove qualcuno della commissione, se non lo stesso eugubino, ha cassato la rubrica 8 *De electione consiliorum generalis et specialis communis Florentie*, e nel margine accanto ha annotato: «Loco istius factum est novum statutum quia correctum est in totum per reformationem». Se consideriamo questo vien da pensare che messer Tommaso abbia ricevuto la provviszione dallo stesso ufficio delle Riformagioni. Gli statuti rimanevano intangibili sia dal punto di vista sostanziale che formale. Niente poteva entrare o essere espunto dagli statuti se non dagli arbitri statutarî, ma anche il suo documento formale, cioè il codice che li conteneva non poteva essere modificato che in seguito alla stessa revisione.

sussisteva raggiungendo così una formulazione giuridica sufficientemente corretta. Si può vedere ad esempio che ancora negli anni novanta del Duecento la rubrica del giuramento del Podestà era sempre formulata alla prima persona singolare dell'indicativo presente mentre il testo del 1322-25 in modo più consono si esprime nella forma del precetto giuridico della terza persona singolare del congiuntivo: *Potestas iuret*. Non solo, la revisione statutaria era un'occasione di innovare, anche se in minima parte, il diritto comunale. Non abbiamo prove definitive, ma proprio la norma, inserita di propria iniziativa dagli arbitri nel 1325, che portava a tre anni il tempo della stessa revisione rappresenta l'ultima norma voluta solamente dagli arbitri statuari. Essa in un certo senso è un segno della fine dell'età in cui forte era la spinta propulsiva dello statuto comunale fiorentino. Ho la salda convinzione che con le revisioni annuali degli arbitri lo statuto venisse gradualmente modificato non solo in quelle parti già mutate dai Consigli ma anche in modo del tutto autonomo dagli arbitri stessi; c'è semmai da rilevare che le revisioni non avevano una pretesa esaustiva, dopo tutto erano annuali, ma volta a volta con piccole cancellazioni, inserimenti anche di una sola parola o di una frase, lo statuto veniva sapientemente trasformato e innovato. È da ricordare sempre che i 14 arbitri non erano una commissione tecnica di giuristi bensì politica di artieri, e lavoravano per un tempo che oscillava fra i venti e sessanta giorni.¹⁵⁶

¹⁵⁶ Ho già espresso la convinzione che gli arbitri avessero una autonoma *potestas statuendi* illustrando la rubrica 53 del primo libro degli statuti del Capitano del 1322-25; rilevando, peraltro, che quelle norme si riferivano piuttosto al passato che al futuro dal momento che esse non saranno praticamente applicate che nel 1324 e 1325. Sul territorio italiano le situazioni erano varie, in taluni Comuni gli statuari avevano una capacità normativa autonoma, in altri potevano solo inserire le nuove leggi votate nei Consigli. Cfr. PERTILE, *Storia del diritto italiano...*, cit., II, p. II, pp. 126 e ss. Recentemente il prof. Noël Coulot ha riferito - in una relazione al Seminario di San Miniato 9-14 settembre 1996 «Fonti per la storia della civiltà italiana tardo medioevale: gli statuti 'territoriali'» - che nella Francia meridionale ad Arles gli statuari non avevano *potestas statuendi*, ma a Marsiglia sì, dove peraltro la magistratura degli statuari era stabile e non periodica come in quasi tutti i Comuni.

Per quanto riguarda invece il tempo concesso alle commissioni arbitrali per concludere la revisione, non si possono fare osservazioni precise. Anzitutto perché nella norma era previsto solo un termine minimo (15 giorni), e quindi essendo il tempo a discrezione della stessa commissione si sono verificati casi variabili, inoltre ci sono pochi documenti anche per fare una casistica. È necessario dire tuttavia che anche a Firenze come altrove negli ultimi anni del sec. XIII fu imposta agli arbitri una rigida chiusura, perché sollecitamente concludessero la loro opera. Quando la revisione si operò all'inizio del periodo quaresimale è facile calcolare il tempo impiegato, esso va dall'inizio della quaresima (cioè il mercoledì delle ceneri) alla data di approvazione della nuova revisione che è in calce agli statuti. Nelle quattro revisioni del 1320, 1322, 1324 e 1325 durò al massimo 38 giorni nel 1320 e 1324 e rispettivamente 20 giorni nel 1322 e 22 nel 1325.

Esiste nel formulario¹⁵⁷ delle provviszioni l'evoluzione di alcune clausole formali le quali inducono a pensare che, mano a mano nel corso degli anni, la legislazione formatasi nei Consigli cittadini è diventata prevalente rispetto al *corpus* statutario. Vediamo di cosa si tratta. Ho già detto che norme statutarie stabilivano che non si potesse approvare deliberazioni che fossero contrarie agli statuti stessi, anzi v'erano specifiche norme che non tolleravano *absolutio* né «consilium teneri fore utile pro communi Florentie». Ciò comportava che opportunamente nelle provviszioni vi fosse

¹⁵⁷ Non esistono studi specifici sul formulario delle provviszioni per nessuna epoca, ritengo perciò utile dare qualche ragguaglio perché risulti più comprensibile quello che vado esponendo. Naturalmente non è rilevante la struttura dei documenti in sé, ma è rimarchevole la posizione che hanno, nel corso del tempo, alcuni elementi formulari. Bisogna anche dire che il formulario che viene preso in considerazione è quello del Consiglio in cui per la prima volta le provviszioni vengono presentate, discusse e approvate, infatti il formulario dei successivi Consigli è più agile e fa sempre riferimento al primo. Il Consiglio del Cento aveva sempre la precedenza fino al 1328, quando con la riforma dei Consigli stessi fu il Consiglio del Capitano o del popolo ad essere il primo in cui le provviszioni venivano approvate. Il formulario delle provviszioni fin da quando era notaro delle Riformazioni ser Bonsignore di Guezzo da Modena non si discosta dallo schema dell'atto pubblico ed è il seguente:

Protocollo: *Invocatio, datatio, convocatio* legale del Consiglio di cui si tratta, menzione del magistrato che lo presiede. Dispositivo: *Lectio capitulorum statutorum contradicentium seu obstantium*. Formula *Quibus capitulis lectis*. Lettura delle proposte, o delle provviszioni, petizioni; *consilium* di uno o più consiglieri, votazione, approvazione con la menzione dei singoli risultati che le provviszioni hanno riportato. Escatocollo: Actum, menzione dei testimoni, eventuale sottoscrizione.

Come ho già detto a partire dal 1298 la formula *Quibus omnibus lectis* è posizionata dopo la lettura delle petizioni o provviszioni. Le provviszioni si succedono senza che sia attribuito loro un ordine e solo con ser Piero di ser Grifo saranno ordinate con *primo, secundo, tertio* etc. Questo formulario non cambia molto nel corso dei secoli se non per la posizione di alcune formule. In *Provviszioni, registri*, 47, c. 61, (25 ottobre 1359), compare per la prima volta la formula *Quam quidem provisionem*, dopo ognuna delle provviszioni stesse; questa formula contiene il precetto *pro evidenti utilitati* etc. che giustifica l'adozione della legge; inoltre c'è la menzione dell'avvenuta votazione ma non ne esplicita il risultato che viene messo alla fine, come sempre era stato fatto.

In *Provviszioni, registri*, 61, c. 229 questa stessa formula contiene anche il risultato della votazione che così si viene a trovare immediatamente dopo l'esposizione del contenuto del deliberato. La cosa è di tutta evidenza ed assolutamente intenzionale. Infatti il notaio per tutte le provviszioni che sono state deliberate sotto la data del 12 febbraio 1373 ha aggiunto nel margine quel capo avendo proceduto nello scrivere come sempre aveva fatto. Sono regolari quelle che cominciano a c. 239 del 21 febbraio 1373.

L'ultima volta che è menzionato un consigliere che va a parlare in favore delle proposte è a c. 181v del registro 60, parla messer Iacopo di Carroccio degli Alberti, in data 23 febbraio 1372; a partire dal 12 marzo dello stesso anno non è più menzionato chi parla, né è possibile sapere se qualcuno effettivamente va a parlare in favore delle proposte.

Su temi connessi a queste problematiche è intervenuto di recente L. TANZINI, *Il governo delle leggi. Norme e pratiche delle istituzioni a Firenze dalla fine del Duecento all'inizio del Quattrocento*, Firenze, Edifir, 2007.

esplicitamente una articolata e complessa formula che dalle parole iniziali chiamerò «Quibus capitulis (*poi* omnibus) lectis». Dividerò questa formula in quattro sezioni per comodità di esposizione e per poterne meglio seguire l'evoluzione, nel corso del tempo, che voglio evidenziare. Tutta la formula contiene una serie successiva di accorgimenti formali tesi a far in modo che le deliberazioni dei Consigli non possano essere invalidate perché contrarie alle norme statutarie.

La prima sezione (a) contiene semplicemente la constatazione che alla fine della lettura dei capitoli statuari, in contrasto con le proposte che saranno fatte, chi presiedeva il Consiglio ha chiesto, con l'assenso dei Priori e Gonfaloniere di giustizia, *pro communi consilium dari* nella forma legale. La seconda sezione (b) è appunto la forma legale con cui si chiede al Consiglio «si placet et videtur» di approvare le proposte anche quando esse *assolvono, mutano o correggono* norme contenute negli statuti o in qualsiasi altra fonte legislativa. La terza sezione (c) comanda che tutte le persone preposte ad applicare le vecchie norme siano totalmente dispensati dal farlo. La quarta sezione (d) dice che tutto ciò deve essere possibile nonostante sia espressamente previsto che le norme in questione non possano in alcun modo essere *assolte, mutate o corrette*.¹⁵⁸ Questa formu-

¹⁵⁸ Ho già citato parzialmente *supra* nel testo questa formula la ripeto tutta per maggior chiarezza. «(a) Quibus capitulis lectis, ut dictum est, predictus dominus Capitaneus et Defensor, post debitam et solempnem provisionem et deliberationem per dominos priores et vexilliferum iustitie super infrascriptis factam, presentibus et volentibus ipsis prioribus et vexillifero in dicto presenti consilio centum virorum infrascripta proposuit, et in hiis et super hiis infrascriptis sibi pro communi consilium dari sub hac forma. (b) Videlicet si placet et videtur iamdicto presenti consilio centum virorum procedi, observari, et fieri debere in omnibus et per omnia super omnibus et de omnibus singulis infrascriptis que in ipso presenti consilio infra proxime et immediate expressa et proposita sunt; et ea omnia et singula fore utilia pro communi Florentie et utile fore pro ipso communi teneri et fieri omnia consilia opportuna de hiis et super hiis omnibus et singulis infrascriptis ac etiam de absolute, mutatione, correctione predictorum capitulorum constituti lectorum, ut dictum est, nec non aliorum quorumlibet statutorum, ordinamentorum et reformationum consiliorum in hiis quomodolibet contradicentium vel obstantium. (c) Ita quod ab eisdem et eorum observatione domini potestas et capitaneus et defensor et eorum familie, priores artium et vexilliferus iustitie et camerarius dicti communis presentes et futuri et consilarii utriusque consilii, ego Bonsignore notarius infrascriptus et omnes alii, quomodo supra predicta seu infrascripta tangerent vel ad ea quomodolibet tenerentur quo ad ea et eorum occasione et in quantum in hiis contradicerent vel obstant, sint liberaliter et totaliter absoluti. (d) Non obstantibus quod ipsa capitula seu ordinamenta sint precisa et quod in eis dicatur quod absolvi, mutari seu corrigi non possint. Et quod de eis absolvendis mutandis seu corrigendis non possit provideri, deliberari seu exinde consilium fieri vel teneri».

L'unico elemento di novità portato dal mutato inizio della formula «Quibus omnibus lectis» è un comma finale che recita: «Et quod omnia capitula et statuta in hiis contradicentia vel obstantia lecta non fuerint que quidem habeantur et sint ac si expressum ac specificatum lecta fuissent in consilio antedicto». Evidentemente aggiunto per cautela e quando ormai la lettura delle rubri-

la fa parte delle *dispositio* del documento e, pressappoco fino alla fine del 1298, trova posto immediatamente dopo la lettura dei capitoli statutari contrastanti, mentre in seguito è inserita dopo la lettura delle proposte o provvisori donde muta la parola *capitulis* in *omnibus* appunto perché si riferisce alla lettura di entrambi.¹⁵⁹ Essa non muta sostanza né forma, tuttavia tende a contrarsi e si trovano formule in cui ad esempio manca la sezione (c) in cui si dispensa chi di dovere dall'osservanza delle vecchie norme, o forme estremamente sintetiche con tutte le sezioni.¹⁶⁰

Con il registro 36 delle *Provisioni*, (9 ottobre 1348, notaro delle Riformagioni ser Piero di ser Grifo), il formulario risulta molto cambiato, soprattutto rispetto a quello di ser Bonsignore, ma in particolare assumono un diverso contenuto le formule di cautela di cui vado parlando. Anzitutto sono poste in altro luogo le prime due sezioni (a e b), mentre questa formula di cautela e salvaguardia è collocata alla fine della parte dispositiva di ciascuna provvisione. Inizia con la quarta sezione (d) e con le parole *Non obstantibus* per cui la indicherò con esse. Segue quindi la terza sezione (c) che però non contiene solo l'*absolutio* degli organi e magistrature dal far osservare le vecchie norme statutarie, ma anche il precetto giuridico che quegli stessi organi e magistrature non possano essere né molestati, sindacati o condannati da nessuno. A fortificazione di questo precetto giuridico ci sono due forti sanzioni. La prima (c1) comanda a ciascun magistrato giudicante del Comune di Firenze di non giudicare o condannare nessuno degli organi o magistrature predette. La seconda (c2) proibisce a qualsiasi privato cittadino di adire qualsivoglia tribunale a motivo dell'inosservanza delle norme statutarie abrogate; e se, nonostante tutto qualcuno lo facesse, il Podestà, Capitano o Esecutore dovranno condannarlo immantinente alla somma di 1.000, 2.000 o 3.000 fiorini d'oro o altra

che statutarie era solo formale e non reale. Bisogna anche dire però che dalla promulgazione degli Ordinamenti di giustizia, se era il caso, il notaio aggiungeva: «Salvis tamen in omnibus et singulis suprascriptis et infrascriptis et totaliter reservatis Ordinamentis iustitie ita quod per predicta seu infrascripta non sit nec intelligatur esse eisdem Ordinamentis iustitie seu eorum observationi et executioni in aliquo derogatum».

¹⁵⁹ La formula *Quibus omnibus lectis* è immediatamente dopo la lettura delle rubriche statutarie e quindi si riferisce esclusivamente a questa lettura dal registro n. 1 al n. 8; le provvisori sono scritte da ser Bonsignore (27 ottobre 1297); dal registro n. 9 (28 giugno 1298) la formula è posizionata alla fine della lettura delle provvisori o petizioni e quant'altro e quindi si riferisce sia alla lettura dei capitoli statutari che delle deliberazioni da sottoporre a votazione. Ser Bonsignore è ancora il notaro delle Riformagioni, ma talvolta scrive ser Antonio suo figlio.

¹⁶⁰ Una formula abbreviata che contiene solo tre sezioni, infatti manca la terza sull'*absolutio* dei magistrati dall'osservanza delle vecchie norme, è per esempio contenuta in *Provisioni registri*, 27, c. 63r.

somma maggiore. Il mancato pagamento della predetta somma entro tre giorni comportava la condanna a morte col taglio della testa. Se i giudici obbligati a far ciò non lo avessero fatto, avrebbero dovuto essere condannati alla multa di 1.000 fiorini d'oro ed alla immediata rimozione dall'ufficio.¹⁶¹

La provvisione più antica in cui compare quest'ultima complessa formula di salvaguardia è del 16 luglio 1336.¹⁶² Dopo questa prima volta essa non compare con regolarità, ma solo saltuariamente fino a tutto il registro

¹⁶¹ Ecco la formula di cui parlo. «(d) Non obstantibus in predictis vel aliquo predictorum aliquibus legibus, statutis, ordinamentis, provisionibus aut reformationibus consiliorum populi et communis Florentie obstaculis et seu repugnantibus quibuscumque etiam quantumcumque derogatoriis penalibus vel precisibus vel etiam si de eis vel ipsorum aliquo debuisse vel deberet fieri specialis mentio et expressa. Quibus omnibus intelligatur esse et sit nominatim et expresse, specialiter ac generaliter derogatum.

(c) Et quod pro predictis vel aliquo predictorum supra in presenti provisione contentis providendis ordinandis deliberandis proponendis reformandis vel scribendis quodlibet fiendis in aliquo eorum aut que sequeretur ex his predicti domini priores artium et vexillifer iustitie populi et communis Florentie vel aliquis eorum, notarius scriba reformationum dicti populi et communis aut alia quecumque persona in perpetuum non possit per communem Florentie aut aliquem rectorem vel officialem dicti communis sindacari molestari vel condemnari vel aliquo modo cogi realiter vel personaliter; sed exinde a communi et pro communi Florentie sint liberi et totaliter absoluti. (c1) Et quod nullus rector vel officialis populi et communis Florentie presens et qui pro tempore fuerint ulla habeat cognitionem vel potestatem cognoscendi vel procedendi contra dictos dominos priores et vexilliferum et notarium scribam reformationum vel aliquem predictorum imponendi vel ingiungendi aliquam penam condemnationem vel multam. (c2) Nullus quoque audeat vel presumat ipsarum occasione denuntiare vel notificare secreta vel palam vel quodlibet excipere executionem in iudicio vel extra vel quod predicta non valeant et non teneant vel quod provideri ordinari deliberari vel reformari non potuerit (ma doveva scrivere potuerint) vel propterea factum vel venturum sit contra aliqua statuta capitula ordinamenta provisiones aut reformatione consiliorum populi et communis Florentie cuiuscumque nominis auctoritatis seu vigoris existat; ymmo omnes et singuli contra predicta vel aliquod predictorum opposentes excipientes aut accusantes denuntiantes vel notificantes de facto et sine strepitu et figura iudicii per dominos Potestatem Capitaneum et Executorem ordinamentorum iustitie populi et communis Florentie et quemlibet eorum in florenis tribus milibus auri communi Florentie condemnentur. Qua condemnatio seu quantitate si non solverit infra tres dies a die late sententie computandos si non sint in fortia communis Florentie aut pervenerit eidem caput a spatulis amputetur; et insuper unus quisque rector et officialis qui predicta non servavit vel aliquem quem predicta dicentem admisit quoquo modo in florenos mille auri condemnentur, et ab officio in quo prefuerit pro communi Florentie privetur et removeatur, et ex nunc ipso iure intelligatur esse et sit privatus et remotus in totum».

¹⁶² Cfr. *Provisioni, Registri*, 27, cc. 62r, (2.000 fiorini d'oro e taglio della testa) 16 luglio 1336, si tratta di una deliberazione in cui venivano presi provvedimenti per favorire l'osservanza dei patti della lega ed alleanza stipulata con Venezia. *Ibidem*, cc. 81r (XXXI r) (solo condanna a morte), 10 settembre 1336. Le stesse sanzioni si ritrovano ancora in: *Provisioni, Registri*, 28, cc. 27v (2.000 fiorini d'oro e taglio della testa); *Provisioni, Registri*, 30, cc. 4v (1.000 fiorini d'oro e taglio della testa); sembra riguardi persone, autorità e magistrature che nell'adempimento del loro ufficio agissero contro gli statuti o altre provvisioni.

35 delle *Provisioni*; a partire dal registro 36 c. 12v invece (9 ottobre 1348) la formula è inserita nella seconda provvisione e tutte le altre vi fanno riferimento dopo averla appena accennata con qualche riga; da c. 19v dello stesso registro è definitivamente inserita per intero nella prima provvisione (23 settembre 1348) e tutte le altre vi fanno riferimento («et cetera ut supra in prima provvisione huius consilii continetur usque ad finem provvisionis ipsius.»). E così rimarrà fino alla fine della serie. Si possono facilmente intuire quali siano stati i motivi per cui così pesanti sanzioni siano state aggiunte alla formula originale, tuttavia essi certamente non possono essere stati gli stessi che poi hanno reso abituale il loro inserimento in tutte le deliberazioni. Bisogna anche dire che quando queste sanzioni apparvero per la prima volta, esse erano parte non della formula usuale e finale che precedeva la votazione «Quibus omnibus lectis», erano bensì parte della disposizione dello stesso deliberato; quando invece le due sanzioni diventano abituali sono inserite nella formula finale «Non obstantibus» di seguito al precetto giuridico dell'osservanza della nuova norma anche laddove fosse contraria agli statuti; e risultano essere le sanzioni contro coloro che avessero denunciato l'inosservanza degli statuti stessi.

È possibile trarre qualche conclusione da un simile aspetto meramente formale? Non è facile anche perché si può ipotizzare che nel corso degli anni la formula sia diventata semplicemente ripetitiva, e quindi tralatizia, essendosi ormai perduta la ragione originaria per cui era stata inserita. Purtuttavia l'elaborazione finale della formula con le sanzioni si è verificata in un periodo cruciale (1336-1348) per i destini delle revisioni statutarie, di modo che non può essere considerata del tutto casuale. Infatti la revisione statutaria triennale continuava ad essere rinviata, forse irragionevolmente dal momento che non è possibile pensare che non ci fosse bisogno di un aggiornamento degli statuti a distanza di oltre dieci anni dall'ultima revisione. Del resto la legislazione ormai era divenuta estremamente complessa ed abbracciava tutti gli aspetti della repubblica fiorentina, quindi inevitabilmente, direi, ogni nuova norma in qualche modo era in contrasto con qualcun'altra di quelle già in vigore. Ciò induce a due conclusioni, la prima è già nota e cioè che la normativa approvata nei Consigli sopperiva egregiamente; la seconda è una sua conse-

Una particolarmente lunga e importante è in *Provisioni, Registri*, 31, cc. 5rv (numerazione a matita): prevede una condanna in 10.000 fiorini d'oro e quindi il taglio della testa. Si tratta di un parlamento senza data (forse luglio 1340) in cui si parla tra l'altro di diminuzione, correzione, abrogazione, deroga o sospensione di norme. Fu rogato dai notai Lottieri di Salvo, Francesco di ser Giovanni Bonamichi, Filippo Contuccini. Vi partecipò moltissima folla e fu tenuto in Santa Reparata. Il registro non lo riporta tutto ma solo un frammento sebbene consistente.

guenza: c'era nella classe dirigente fiorentina una forte resistenza a permettere una revisione statutaria secondo i dettami della rubrica 53 del I libro degli statuti del Capitano. Esiste una prova di questo negli avvenimenti e nella documentazione. All'inizio d'agosto del 1338 la Signoria in carica tentò di fare approvare nel Consiglio del Capitano una provvisione con la quale si dava una balìa agli stessi Priori di eleggere una persona che facesse il riordinamento e l'armonizzazione dell'intera legislazione fiorentina. La provvisione fu votata ma «non fuerunt numerate fabe mandato dominorum priorum».¹⁶³

Perché non si dette corso a questa delibera di procedere ad una revisione e correzione statutaria straordinaria? Forse i Priori si resero conto che la proposta non avrebbe ottenuto la maggioranza, e perciò per potersi riservare di riproporla in momenti più opportuni fecero in modo che la nuova legge si considerasse come non votata. Essa è tuttavia inequivocabile indice di una volontà codificatrice della classe dirigente fiorentina al di fuori della revisione prevista dagli statuti stessi anche anteriormente al 1351, quando la revisione si rese indispensabile in seguito alla confusione legislativa per l'incendio della Camera del Comune del 1343. Inoltre è particolarmente significativa perché, come ho già detto, la proposta di revisione statutaria ai sensi della rubrica 53 del I libro degli statuti del Capitano era stata già respinta il 6 marzo del 1337 e sarà ancora respinta il 2 marzo del 1340. E come si può facilmente vedere i deliberati del 1338 e gli altri due sono assolutamente ed essenzialmente diversi.¹⁶⁴

Una conferma ulteriore è data da un nuovo tentativo di far votare nei Consigli cittadini un'altra deliberazione dello stesso tenore nel febbraio 1350. Neanche questa volta si addivenne all'approvazione, e sul registro dei *Libri Fabarum* la deliberazione risulta espunta e neppure votata, forse addirittura neanche proposta e discussa nel Consiglio del Capitano. Qualcosa sicuramente accadde per cambiare radicalmente le cose neanche un anno dopo, infatti nel gennaio del 1351 fu votata ed approvata la provvisione che diede origine alla revisione statutaria che pose capo agli statuti

¹⁶³ «Provisionem super danda balia dominis prioribus et vexillifero et officio duodecim eligendi illam et illas personam et personas forenses et cives populares florentinos, vel forenses tantum vel cives populares florentinos tantum, qui possint statuta, ordinamenta, stantiamenta et reformationes ad ordinem reducere, declarare et de eis tollere superflua, similia et contraria, et super omnibus et singulis aliis in dicta provisione contentis». Cfr. *Libri fabarum*, 17, c. 44v. L'annotazione della mancata numerazione della votazione è nel margine laterale del registro. Vedi anche KLEIN, *I Consigli della Repubblica...*, cit., p. 83.

¹⁶⁴ Vedili in KLEIN, *I Consigli della Repubblica...*, cit., pp. 83 e 386.

del 1355.¹⁶⁵

Ora si aggiunga che nell'ordinamento giuridico comunale fiorentino, certamente fin da epoca antica, esistevano provvisioni, ordinamenti e leggi per le quali era prescritto che fossero osservate *tamquam statuta*, oppure era prescritto che si aggiungessero ai volumi statutari. Proprio quest'ultimo è il caso di una provvisione, discussa nella stessa seduta dell'agosto 1338 di cui sopra, la quale prescriveva che i cittadini e distrettuali fiorentini che avessero ricoperto la carica di Capitano o Podestà di Arezzo e Pistoia fossero sottoposti a sindacato dal Podestà di Firenze. L'ultima norma di essa stabilisce «Et predicta reformatio scribi debeat in volumine statutorum populi et communis Florentie».¹⁶⁶ Ancora una volta la conclusione è che le leggi approvate dai Consigli non solo depauperavano gli statuti, perché quanto s'è detto induce a pensare che si legiferava contro di essi, ma si proponevano addirittura come rilevante fonte legislativa. E tuttavia gli statuti rimanevano comunque al vertice della gerarchia delle fonti, come dimostrano chiaramente la necessità di farvi riferimento e le vicende delle revisioni statutarie trecentesche e quattrocentesche.¹⁶⁷ Più di

¹⁶⁵ Cfr. *Libri Fabarum*, 30, c. 43: «Primo provisionem disponentem de compilatione statutorum communis Florentie», mentre per la provvisione riguardante la rielezione di ser Piero Grifo a notaio delle Riformagioni esiste nel margine l'esito della votazione, nulla risulta per la revisione statutaria; anzi nel margine sinistro vi compare accanto una h (lettera acca) che significa espunzione. A tal proposito si veda in *Provvisioni registri*, 33, c. 88, dove in entrambi i margini laterali di una provvisione v'è una grande h in cui è scritto: «Non obtenta in Consilio Communis ideo non tenetur». Naturalmente la deliberazione sulla revisione statutaria non trova posto in *Provvisioni, registri*, 37, c. 90v-91, dove sono registrate le delibere del 5 febbraio 1350. Tuttavia si deve rilevare un fatto interessante. In *Libri Fabarum*, 30, c. 43rv si trovano elencate 10 deliberazioni la prima delle quali è quella già citata,

Di questi dieci decreti i primi quattro e l'ultimo portano l'h sul margine sinistro, gli altri alcunché; nessuno le abituali postile giustificative, ad es. «non obtenta in consilio». L'unica provvisione che però è registrata nel volume citato è una non compresa nell'elenco, ma aggiunta successivamente nel margine superiore dell'elenco stesso: «Marcus de Soçcis prepositus priorum proposuit: Provisionem de refirma ser Grifi pro I anno cum conditionibus quibus ad presens est». Nel margine destro vi appare il risultato del voto: «placuit CXXIII; displicuit X». Cosa sia successo non è facile capire.

¹⁶⁶ Cfr. *Provvisioni, protocolli*, 8, c. 172-173v; *Provvisioni, registri*, 29, cc. 148rv e KLEIN, *I Consigli della Repubblica...*, cit., p. 83.

¹⁶⁷ È significativo che quando, in un periodo rivoluzionario, vengono votate delle norme che devono prevalere sugli statuti, queste stesse norme poi vengono considerate costituenti. Il primo settembre 1378 venne convocato dai Priori nella piazza della Signoria un parlamento per approvare una serie di norme che, era stabilito, prevalessero sopra «omnibus et quibuscumque aliis legibus, statutis, reformationibus et ordinamentis». Il preambolo del parlamento stesso dice che dal momento che recentemente ci sono state molte novità nella città di Firenze «circa regimen et officia populi et communis Florentie et alia plura, opportunum et necessarium censeatur, maxime pro conservatione et augmento novi felicis status ipsius civitatis et utilitate publi-

questo non si può dire per l'assoluta mancanza di documentazione che riguarda sia le redazioni statutarie che il lavoro della commissione arbitrale; ma risulterà assai efficace rilevare le differenze che esistono con le revisioni giurisperitali della metà del XIV secolo e del XV.

Riprendiamo allora il discorso circa la perdita di centralità degli statuti. Essa naturalmente non avvenne all'improvviso dopo il 1325, come peraltro già s'è rilevato, ma maturò lentamente. Un altro indizio importante di quanto avveniva è costituito dal fatto che a cominciare dal registro 28 delle *Provvisioni*, che è rogato da ser Folco di Antonio di Bonsignore e contiene gli atti consiliari degli anni 1336-1338, non è contenuta nel formulario la menzione che siano stati letti i capitoli degli statuti che a qualsiasi titolo contraddicessero le proposte fatte nei Consigli; ed il notaio delle Riformagioni, dopo la *datatio* e la formula di rituale convocazione del Consiglio stesso comincia col dire che ha letto le provvisoni che seguono. È molto probabile, in verità, che essa fosse ormai solamente un residuo del vecchio formulario adottato dai precedenti cancellieri e che invece le rubriche statutarie non fossero lette, ma era rimasta la necessità della menzione nel formulario perché i Consigli dovevano essere informati della circostanza per poter deliberare anche contro una norma contenuta negli statuti. Infatti fin dal 1298 comincia a comparire nel formulario delle provvisoni un precetto nel quale si dice che i deliberati sono approvati ed hanno pieno vigore nonostante contrastino con norme statutarie non specificamente ed espressamente menzionate e lette nel Consiglio.¹⁶⁸ Questo unito a quanto già s'è detto giustifica sufficientemente il pensiero che, almeno nella coscienza dei contemporanei, i vecchi statuti non avessero più una posizione centrale nella legislazione del Comune pur rimanendo al primo

ca circa multa, providere et de iam hactenus statutis, provisus et ordinatis mutare, revocare et limitare et quampluris noviter edere et seu multis modum et formam dare et in multis agendis novum ordinem apponere et statuere et a multis retro legibus, ordinamentis, statutis, reformationibus, observantiis, consuetudinibus et formis in totum, et ab aliquibuss in partem, divedere». Cfr. *Capitoli del Comune di Firenze*, 36, c. 1. I provvedimenti presi dal parlamento arrivano a c. 15 del registro; è notevole che questi atti ci siano stati conservati non nella serie delle *Provvisioni*, bensì dei *Capitoli*.

¹⁶⁸ Ecco la formula della lettura dei capitoli statutarie che trovava posto subito dopo la *datatio* e la menzione della rituale convocazione: «Ante omnia per me notarium (...) infrascriptum lecta fuerunt infrascripta capitula constituti domini capitanei et populi et etiam domini Potestatis et communis Florentie in ea parte qua infrascriptis infra propositis seu in dicto aliquo infrascriptorum contradicere videbantur». Segue quindi il dettagliato elenco di tutte le rubriche lette con l'indicazione del titolo e dell'*incipit*. Bisogna anche osservare che, durante il cancellierato di ser Graziolo, la lettura degli statuti che contraddicevano ai nuovi deliberati sottoposti ai Consigli è ridotta all'essenziale, mentre quella di Bonsignore è forse in taluni casi perfino prolissa ed arriva a citare e leggere anche più di 20 capitoli dei due statuti.

posto nella gerarchia delle fonti.¹⁶⁹

Quello che poi successe, alla metà del Trecento, perché si desse inizio e si portasse a termine la loro correzione ne è la conferma definitiva. Le lungaggini nella ricerca della persona idonea ed il decretare la revisione e correzione statutaria fuori della normativa della rubrica 53 dello statuto del Capitano del popolo non può significare altro che un certo modello statutario era da considerarsi obsoleto. I fiorentini chiesero al giurista di fare una compilazione, cioè un'opera di codificazione, e di raccolta organica della legislazione vigente, legislazione di cui i notari delle Riformagioni erano gelosi e attenti custodi. Insomma le vicende inducono a credere che tutta la classe dirigente fiorentina fosse concorde non solo sul fatto che era assolutamente essenziale una nuova compilazione statutaria per ragioni esteriori (l'incendio della Camera e quant'altro), ma addirittura un nuovo modello di statuto. Dal momento che la nuova compilazione statutaria era appunto una compilazione cioè un aggiornamento codificatorio, non era solo condizione sufficiente ma addirittura necessaria che fosse opera di un dottore di legge, per le sue basilari competenze tecniche, e forestiero per le essenziali doti di equilibrio e di equidistanza, di cui c'era bisogno, dalle varie fazioni cittadine.

E questo appunto fu l'opera di messer Tommaso, una puntuale e addirittura puntigliosa ricerca della legislazione vigente, come in modo patente si può riscontrare carta per carta nei due codici statutari che furono messi a sua disposizione: *Statuti di Firenze*, 5 (Capitano) e 8 (Podestà). La ricerca fu condotta soprattutto negli archivi ed in particolare nei registri delle *Provisioni*, visto lo stato disastroso dei codici statutari, di cui più diffusamente si parlerà in seguito. Un altro aspetto che ben si nota nella compilazione del giudice eugubino è l'organicità e la sistematicità con cui la materia giuridica è strutturata: si veda ad esempio come la prima rubrica dello statuto del Podestà del 1322-25 comprenda ben 7 carte, dando l'impressione di un gran coacervo di norme con numerose ripetizioni. Diversamente nella compilazione del giurisperito la stessa materia è stata divisa in 8 rubriche, sono state eliminate talune ripetizioni e risulta anche più chiara la gerarchia delle fonti, come già s'è osservato.¹⁷⁰ Oltre a ciò si può affermare che il giurista eugubino abbia travalicato la sua funzione di orga-

¹⁶⁹ È significativo che i nuovi deliberati da approvare siano chiamati inizialmente "proposte"; mentre dal registro 9 si parla di "provisioni" o "petizioni", cioè deliberati già approvati da un altro organo, in questo caso dalla Signoria.

¹⁷⁰ Una sommaria descrizione del contenuto di tutte le redazioni statutarie fiorentine si può vedere in G. GUIDI, *Il governo della città-repubblica di Firenze del primo Quattrocento*, Firenze, L. S. Olschki, 1981, voll. 3, I, *Politica e diritto pubblico*, pp. 51-83.

nizzatore della materia legislativa che già esisteva e si sia comportato da legislatore? è difficile rispondere anche perché non siamo in grado neanche di individuare l'impronta sua propria nei due codici statutari non conoscendo né la sua formazione né eventuali sue opere teoriche. Messer Tommaso però ha sicuramente fatto opera di interpretazione, altrimenti non avrebbe potuto assolvere al suo compito di eliminare le contraddizioni e le *intricationes* per le quali si era resa necessaria la revisione degli statuti. Non è poco: per i giuristi medievali l'interpretazione della norma investiva «qualitativamente i suoi contenuti», risultando per questo profondamente diversa dal concetto che noi moderni ne abbiamo.

«Mentre per noi, cioè, interpretazione significa presa di coscienza di una norma ai fini della sua applicazione, - ha egregiamente scritto lo Sbriccoli - per i giuristi intermedi il concetto andava oltre: accanto al "conoscere per attuare" essi comprendevano nell'*interpretatio* quelle attività, sostanzialmente creative di nuovo diritto, volte alla elaborazione dei concetti e dei precetti giuridici ai fini del loro accrescimento».¹⁷¹

Di ciò, va da sé, erano pienamente consapevoli gli organi istituzionali che avevano voluto un giurista per la correzione statutaria ed evidentemente non ritenevano che l'attività interpretativa potesse mutare radicalmente la legislazione fiorentina; anzi proprio il fatto che la scelta fosse caduta sopra un giurisperito fiorestiero, insieme con le modalità ed i tempi con i quali la revisione fu attuata, mi fanno affermare che essa era nell'intenzione di chi ne fece la commissione e realmente fu un'opera codificatoria. Oltretutto, come ho già più volte ripetuto, i documenti, per quanto riguarda le correzioni statutarie di messer Tommaso, del Montegranaro e dei due professori dello Studio, parlano espressamente di compilazione¹⁷²

¹⁷¹ Cfr. SBRICCOLI, *L'interpretazione...* cit., p. 86. Tutto il primo capitolo della seconda parte è dedicato al concetto di *interpretatio*, pp. 85-147, nella nota 1 l'autore dà anche un'ampia bibliografia sulla nozione di interpretazione nell'età intermedia e sulle differenze esistenti con il concetto che noi moderni ne abbiamo. Del resto la prima frase del saggio è: «L'attività del giurista, comunque intesa, è sostanzialmente attività interpretativa». Poco più oltre, nota 26 a p. 103 l'autore cita un luogo di Piano Mortari che avvalorava ancora di più il suo pensiero: «... I Commentatori, allo stesso modo dei Glossatori, ritenevano che, nel suo complesso, l'attività di carattere teorico del giurista si risolvesse in definitiva nella *interpretatio*: i giuristi medievali identificavano completamente la *scientia iuris* con l'interpretazione giuridica...». Cfr. V. PIANO MORTARI, *Il problema dell'interpretatio iuris nei commentatori*, in «Annali di storia del diritto», II (1958), p. 60.

Messer Tommaso, ovviamente, nel fare la correzione statutaria non faceva opera teorica bensì pratica, ma non per questo la sua attività interpretativa era diversa.

¹⁷² «Compilatio: *compilazione*, plurium rerum hinc inde excerptarum accurata collatio». Cfr. E. FORCELLINI, *Totius latinitatis lexicon*, Patavii, ex Typis Seminarii, 1827-1841, voll. 5; *ad vocem*.

e non di altro. Del resto quello che mancava alla repubblica fiorentina non era l'iniziativa legislativa, come la serie delle *Provisioni* eloquentemente dimostra, bensì una sua raccolta organica e funzionale. E d'altra parte si può facilmente constatare come anche in altri Comuni italiani, nello stesso torno di tempo, si commette ad un giudice forestiero la riorganizzazione del *corpus* statutario e legislativo; accade così a Siena dove l'«opus compilationis statuti» affidata a messer Niccolò di Angelo da Orvieto¹⁷³ viene completata nel 1337, Alberico da Rosate riformò gli statuti di Bergamo¹⁷⁴ nel 1331 e Signorolo degli Omodei collaborò alla redazione degli statuti di Milano del 1351, per non citare che i casi più noti e famosi.¹⁷⁵

Anche la nuova compilazione statutaria avviata alla fine del XIV secolo e portata a compimento solo nel 1415 non si discosta da questi canoni; chiaramente ne sono testimonianza le modalità con cui fu realizzata ma soprattutto i tempi che ci vollero per realizzarla. Dal dicembre del 1394 allo stesso mese del 1415 sono trascorsi esattamente 21 anni, davvero troppi se l'esigenza di nuovi statuti fosse stata dettata da una vera e propria urgenza di una profonda, sostanziale e integrale riforma legislativa della repubblica fiorentina, e non invece da un concreto e pratico intento codificatorio al fine di riunire il più possibile l'intera legislazione della repubblica. Se le correzioni statutarie della metà del Trecento e del Quattrocento non avevano le stesse finalità di quelle precedenti e si riducevano a mere compilazioni di materia legislativa già esistente si deve concludere che il loro risultato fossero *testi unici* del tutto diversi dagli antichi statuti. Si deve osservare tuttavia che il concetto di *testo unico* non corrisponde a quelle compilazioni statutarie, infatti se queste avevano il compito precipuo di armonizzare in ogni sua parte la legislazione vigente allo stesso modo dei *testi unici*, è assai evidente per altro verso la differenza: infatti questi ultimi attengono ad una materia determinata men-

¹⁷³ Le vicende di questa revisione statutaria senese sono molto simili a quelle quattrocentesche fiorentine, se ne vedano alcuni cenni in M. ASCHERI, *Statuti, legislazione e sovranità: il caso di Siena*, in *Statuti città territori in Italia e germania tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di G. CHITTOLENI e D. WILLOWEIT, Bologna, Il Mulino, 1991, pp. 145-194, p. 163 e ss.

¹⁷⁴ Cfr. C. STORTI STORCHI, *Diritto e istituzioni a Bergamo dal Comune alla Signoria*, Milano Giuffrè, 1984, soprattutto l'ultimo capitolo; la stessa autrice ha pubblicato gli statuti di Alberico, *Lo statuto di Bergamo del 1331*, a cura di C. STORTI STORCHI, Milano, Giuffrè, 1986.

¹⁷⁵ Cfr. SBRICCOLI, *L'interpretazione...*, cit. p. 56 nota 11 anche con indicazioni bibliografiche. L'autore riporta anche un pensiero proprio di Alberico da Rosate secondo cui il modo più diffuso e più in uso di rifare gli statuti è quello di rivolgersi ai giurisperiti.

tre le compilazioni statutarie comprendevano l'intero *corpus* legislativo.¹⁷⁶ Ciò detto va ancora rilevato che le due compilazioni quattrocentesche, rispetto a quella del 1355, sono profondamente diverse non solo per alcune peculiarità, peraltro già rilevate e per le travagliatissime vicende, ma differiscono profondamente nel loro significato.

Secondo il Fubini fin dal 1394, quando fu concepita una nuova 'statuizione' - questo termine egli adopera, che è certamente inusuale per designare gli statuti medievali fiorentini - il regime albizzesco vi associava un proprio progetto politico e un nuovo disegno istituzionale e costituzionale ben preciso.¹⁷⁷ Io non ho strumenti né conoscenze per poter confutare

¹⁷⁶ Anche per i testi giuridici medievali, come per il diritto vigente, si può parlare di due forme di "testi unici". Spesso le cancellerie, o i notai che reggevano gli uffici, raccoglievano, ricopiandole integralmente dai registri originali, le varie leggi o decreti che si erano succeduti nel corso del tempo, che riguardavano l'ufficio stesso o una materia di suo competenza. Ciò era fatto per ovvie ragioni pratiche. Simili raccolte poi finivano anche tra i codici degli statuti e come statuti erano anche volgarmente considerati. Sono di tal natura, ad esempio, *Statuti di Firenze*, 33 e 34; entrambi i codici raccolgono provvisioni di diversi tempi che attengono alla normativa sul lusso; o *Mercanzia*, 3, che per gran parte contiene una raccolta di provvisioni. E si potrebbero enumerare moltissimi altri casi. Si potevano avere invece "testi unici" di genere diverso quando si affidava ad una commissione il compito di armonizzare ed anche di innovare la normativa in una particolare materia, in questo caso le fonti medievali parlano di *ordinamenta*; spesso si preferiva questa forma legislativa perché si voleva evitare che certe norme entrassero a far parte degli statuti. Un caso tipico sono gli *ordinamenta officiorum, potestatum, castellanerorum* del 1344 e 1346 contenuti in *Capitoli, protocolli*, 5, cc. 82-139 (cartolazione a matita). Un eccellente esempio di "testo unico", compilato nella cancelleria dell'Ufficio delle Tratte, assimilabile ad esempio al moderno codice del notariato, codice del dottore commercialista ecc., è *Tratte*, 1, che contiene la normativa pertinente all'ufficio dal 1352 al 1430, composto sicuramente nel sec. XV.

In entrambi i casi, secondo quanto già è stato detto, non è possibile parlare di statuti e all'inverso non si possono chiamare quest'ultimi "testi unici". Gli statuti per origine e tradizione erano polivalenti, nel senso che tendevano ad accorparsi al loro interno tutto lo *ius proprium* del Comune, rimanendo comunque per definizione incompleti perché dovevano essere necessariamente integrati dal diritto comune (nessun ordinamento può accettare un "testo unico" di tutto il diritto vigente). Questo naturalmente conferiva al *corpus* statuario una certa eterogeneità che ha dato l'occasione di definirlo, assai impropriamente, «miscellanea di leggi». Cfr. J. M. NAJEMY, *Corporativism and Consensus in Florentine Electoral Politics, 1280-1400*, Chapel Hill, The University of Carolina Press, 1982, p. 72: «As Gaetano Salvemini pointed out in one of his early articles, the 1322-25 statutes are a miscellany of laws and ordinances, the vast majority undated, which had been promulgated by the councils and other legislative organs of the republic over a long period of time stretching back to mid-thirteenth century». Naturalmente Salvemini non definisce nei suoi studi gli statuti una miscellanea di leggi e ordinanze.

¹⁷⁷A questo proposito vedi nei capitoli successivi, soprattutto nel sesto quando tratto di *Statuti*, 23.

Statuizione mi fa pensare irresistibilmente agli «statuti» ottocenteschi, e questo può sicuramente essere una mera impressione personale. Tuttavia la parola "statuizione" è entrata per la prima volta in un dizionario italiano l'anno 1950; la segnalò Piero Fiorelli a Bruno Migliorini che la inserì in A. PANZINI, *Dizionario moderno delle parole che non si trovano nei dizionari comuni*, 9 ed., con un proemio di A. Schiaffini e con un'appendice di ottomila voci nuovamente com-

o corroborare questa tesi, quello che è certo è che nel risultato finale della compilazione statutaria è possibile vedervi elementi e aspetti di novità notevolissimi e forse in certo qual modo rivoluzionari. La compilazione statutaria del Montegranaro, sebbene divisa in due volumi, non presentava più la tradizionale divisione in statuti del Capitano e statuti del Podestà, ma si proponeva come un *corpus* unico diviso in nove *Collationes*. La prima di esse conteneva le norme sui Tre maggiori uffici interni, e cioè tutta la normativa costituzionale e delle istituzioni di governo della repubblica fiorentina.

Forse però il vero e maggiore elemento di novità non è costituito né dal fatto che l'intero diritto pubblico e costituzionale sia premesso agli statuti, né che sia concentrato tutto insieme, che pure sono circostanze del tutto innegabili e appariscenti, ma piuttosto dal fatto, anch'esso evidente, che l'organizzazione della materia è sorretta da un'idea guida. Insomma leggendo nell'ordine le prime quattro *Collationes* e tutti gli statuti è possibile individuare una teoria generale del diritto pubblico fiorentino ed anche, in senso più esteso, una teoria generale del diritto statutario.¹⁷⁸ Inoltre le prime due rubriche danno, per così dire, un indirizzo programmatico. Nella prima, intitolata *De origine iuris*, si spiega perché e come si sia addivenuto ad una nuova compilazione statutaria, le cause sono individuate nell'espansione territoriale della repubblica e nella grave confusione legislativa, perciò si è reso necessario intervenire non solo nel diritto delle cause civili e criminali ma anche sul diritto pubblico e costituzionale.¹⁷⁹ Nella seconda poi si afferma senza mezzi termini: questo è il nostro territorio e queste sono le nostre leggi e la loro gerarchia ed inserisce nell'intero sistema del diritto anche gli statuti locali e speciali «que tamen

pilata da B. Migliorini, Milano, Hoepli, 1950; la parola è appunto nell'appendice ed è così definita: «ter. giur. Atto, effetto dello statuire». Il primo esempio rintracciato in un testo giuridico italiano è rappresentato dagli statuti di Civenna e Limonta del 1640.

¹⁷⁸Ecco l'ordine e le materie della prima *Collatio*: a) De balia Dominorum, [1-44], b) De officio et auctoritate Vexilliferi iustitie, [45-59], c) De balia dominorum et collegiorum, [60-211], d) Tractatus et materia consiliorum populi et communis Florentie, [212-238], e) De insignis Rectorum, [239-241], f) De scriba dominorum, [242-243], g) De cancellario, [244], h) De ambaxiatoribus [245-254], i) De scriba Reformationum, [255-257], l) De notario extractionum, [258-260], m) De extractionibus officiorum, [261-267], n) De devetis offitorum, [268-338], o) De notario speculi et de speculo [339-356], p) De gonfaloneriis sotietatum et eorum sequacibus et ordinamentis, [357-384]. Inoltre anche nell'ordine delle materie delle altre *Collationes* è ben evidente il criterio logico e sistematico.

¹⁷⁹Ecco la parte della rubrica proemiale che tratta dell'argomento: «Que vero confusio inderinitium traxerat quoniam multe leges atque instituta, quibus hec regitur civitas, non solum ille que ad ius dicendum spectant, sed et ille insuper que de magistratuum officiis disponunt, ita erant disperse et quedam tam ignote ut ad paucorum notitiam pervenissent. Multe etiam ad invicem

nostra auctoritate confecta aut confirmata fuerint».¹⁸⁰ Naturalmente dietro una simile impostazione si vede chiaramente la mano di un giurista esperto e raffinato, tuttavia essa non avrebbe potuto sicuramente esplicarsi senza il consenso “politico” dei dieci cittadini fiorentini che furono affiancati al Montegrano.

Io credo che questa impostazione postuli e si configuri come una affermazione-petizione di sovranità di uno Stato territoriale ben definito; affermazione di sovranità che ormai era fuori della concezione dell'autonomia comunale perché ora non è più l'autonomia l'oggetto del contendere; questa petizione è tuttavia rivolta più verso l'interno, cioè verso i fiorentini, che verso l'esterno. Si tratta come peraltro è stato già osservato¹⁸¹ di un consenso più sollecitato che acquisito, reso però innegabile da un'argomentazione di tipo sillogistico: “fiorentini senza territorio e senza leggi non c'è stato e quindi non c'è sovranità”. Il Fubini sostiene che questa «unilaterale assunzione di prerogative sovrane da parte di un comune cittadino come Firenze (...)» non si colloca nella tradizionale teoria dei grandi giuristi trecenteschi Bartolo e Baldo: “*civitas superiorem non recognoscens*” ma ne differisce profondamente, perché a differenza di quella, non si basa sull'esercizio di fatto della giurisdizione e sui «criteri della prescrizione e della tradizione consuetudinaria», ma piuttosto era sussunta come un'autonoma e indipendente volontà politica.

«Ora gli statuti di Firenze del 1409 vanno in senso esattamente opposto, e non per nulla furono invalidati per intervento congiunto dei giureconsulti e della *voluntas tacita* dell'opinione cittadina, che contro l'arbitrio politico si richiamava alla tradizione consuetudinaria. Il capitolo introduttivo di detti statuti, che recava

repugnantes et alique penitus contrarie, et de eadem re diversis temporibus, non una sed plures leges, vim eadem habentes promulgate reperiebantur. Nonnullae etiam leges atque instituta esse videbantur que correctione indigerent et de quibus aliter caveri publica exigeret utilitas. Idcirco autem hec evenerant quoniam a quinquaginta ferme annis citra florentina civitas, divina favente gratia divitiis opibusque plurimum adaucta agrorum suorum terminorum multum dilataverat, qui prius angustis finibus continebantur. Et plurima non solum castella sed et civitates ditioni sue subierant. Unde necessarium fuit quod pro diversitate bellorum negotiorumque que multa et varia quotidie in tempore gerebantur; ut multe leges et instituta publica ederentur. In tanta ergo rerum et temporum varietate non potuit evitari quin aliquando discrepantes inter se leges prefererentur sancirenturque. Summa ideo difficultas erat et laboriosum nimis in tanta legum et institutorum perplexitate atque, ut verius dicamus, confusione earum cognitionem consequi. Pro his ergo difficultatibus ac confusione tollendis, utque omnia distinguerentur et in certam formam redigerentur, ipsis dominis prioribus eorumque collegiis hoc agentibus sancitum lege est ut decemviri eligerentur atque unus iuris consultus advena qui peritissimus haberetur, quibus opus istud infra anni spatium exigendum committeretur». Cfr. *Statuti di Firenze*, 23, c. 1A.

¹⁸⁰ L'intera rubrica l'ho praticamente citata più sopra parlando della gerarchia delle fonti.

¹⁸¹ Cfr. FUBINI, *Classe dirigente...*, cit., p. 159.

il titolo giustiniano di *De origine iuris*, faceva al contrario derivare l'autorità della presente statuizione dagli sviluppi storici della città, definita come 'città potente' e trasgressivamente equiparata ai regni. In tal modo il comitato statuyente, composto non già come d'abitudine, da giuristi e notai (che anzi erano espressamente esclusi) ma da dieci tra le più eminenti figure dell'oligarchia con a capo Maso degli Albizzi ("...i quali fra tutti i cittadini di Firenze apparivano come dotati di nobiltà, di prudenza e singolare saggezza, ed inoltre di non poca scienza ed esperienza nel governare lo Stato"), quasi come in una vera e propria, sovrana *conditio legum*, faceva calare la norma cittadina dall'alto di un'autorità tutta politica». ¹⁸²

Io credo che questa interpretazione si possa completamente capovolgere, e far rientrare questa assunzione di sovranità nell'alveo tradizionale del pensiero giuridico trecentesco. Intanto "gli sviluppi storici della città", cioè gli ingrandimenti territoriali che hanno reso Firenze città potente, non sono certo stati causati da un'investitura politica, bensì dalla forza delle armi e dei danari. Se una investitura politica c'è essa non è nata *hic et nunc* e quindi conferita ai *decemviri statutari*, ha invero una radice antica che risale fino all'origine del Comune, il quale *ab immemorabili* ha esercitato le giurisdizioni tipiche della sovranità: le *potestates statuendi, iudicandi et gubernandi*, e proprio in forza di questo esercizio continuo ed ininterrotto ha *usucapito* la sovranità. Ancora. La città potente, non temerariamente, ma logicamente e consequenzialmente si equiparava ai regni, infatti ad essi, senza alcun dubbio, veniva riconosciuta la sovranità grazie all'elaborazione da parte dei giuristi dello stesso principio, che ora veniva applicato alle città, e cioè: *rex superiorem non recognoscens in regno suo est imperator*. ¹⁸³ La mia modestissima opinione è inoltre che l'ambizione degli statuti albizeschi non era quella di *statuire*, cioè di dare a Firenze una nuova costituzione, bensì di *codificarla*, cioè di inserirla in un compiuto e complesso sistema giuridico. E ciò era sicuramente rivoluzionario.

Per questo era stato voluto una sorta di ritorno all'antico ed era stata eletta una commissione politica coadiuvata da un giurista straniero, per distinguere questa codificazione da quella tecnica di messer Tommaso del 1355. Infatti, come s'è visto, le commissioni di arbitri statutari non erano tecniche, cioè composte da giuristi e notai, ma politiche: essi erano i rap-

¹⁸² FUBINI, *Italia quattrocentesca...*, cit., p. 29.

¹⁸³ Per quanto riguarda queste problematiche si veda soprattutto F. CALASSO, *I glossatori e la teoria della sovranità*, terza edizione, Milano, Giuffrè, 1957. Bartolo aveva anche teorizzato addirittura una sorta di parcellizzazione della sovranità: «Ego dico quod imperator est dominus mundi vere. Nec obstat quod alii sunt domini particulariter, quia mundus est universitas quaedam; unde potest quis habere dictam universitatem, licet non sint suae» citato in SBRICCOLI, *L'interpretazione...*, cit., p. 35. Circa l'epoca in cui in Italia si verificò questa parcellizzazione si veda ASCHERI, *Statuti...*, cit., p. 164 n. 70.

presentanti delle Arti. Una commissione politica che compiutamente codificava il diritto pubblico e costituzionale fiorentino con la stessa competenza e autorità con cui codificava il diritto delle cause civili e criminali (che attecchivano più propriamente alla giurisdizione, come peraltro è scritto nella rubrica proemiale), esaltava il processo giuridico e storico di formazione di quel diritto che più specificatamente poteva definirsi *ius proprium florentinum*, e riconosceva in quel processo il fondamento della sovranità fiorentina. La gran massa di leggi era poi ben visibile negli archivi della Camera degli atti e delle Riformagioni e solo ad essa si poteva appoggiare qualsiasi codificazione e da essa traeva la propria autorità.

C'è tutta una simbologia intrinseca ed estrinseca che mostra chiaramente come si voglia rapportare la codificazione albizzesca a quella giustiniana. È stato già notato che il primo capitolo statutario è modellato sulla costituzione giustiniana *De deo auctore*, cosa che peraltro era ormai diventato un *τοπος*.¹⁸⁴ È stato anche rilevato il fatto che la divisione del *corpus* statutario in 9 *Collationes* richiama anch'esso la codificazione giustiniana, infatti in 9 *Collationes* era diviso l'*Authenticum*, cioè la raccolta delle *novellae constitutiones* imperiali nel *Corpus iuris*. Ci sono ancora due rassomiglianze, che pur essendo estrinseche, sono assai significative perché, a differenza di quelle già menzionate, sono del tutto evidenti anche agli indotti e a quelli non pratici di diritto e testi romanistici. L'intero *corpus* statutario si presentava deliberatamente diviso in due volumi - *hoc totum opus in duo volumina est redactum* - senza però la tradizionale divisione in statuti del Capitano e statuti del Podestà; e inoltre i codici erano scritti su due colonne, cosa assolutamente estranea alla tradizione dei codici statutarfi fiorentini ed evidentemente scelta per imitare le pandette giustiniane di recente arrivate a Firenze da Pisa e conservate nella cappella della Signoria in Palazzo vecchio.¹⁸⁵

¹⁸⁴ Ascheri ha notato la stessa somiglianza nelle parole iniziali della compilazione statutaria senese del 1337, Cfr. ASCHERI *Statuti...*, cit. p. 163. Corre anche l'obbligo di chiarire che qui *τοπος* non ha una connotazione negativa. Già Tito Livio narrando delle XII tavole dice: «centuriatis comitiis decem tabularum leges perlatæ sunt, quæ nunc quoque, in hoc immenso aliarum super alias acervatarum legum cumulo, fons omnis publici privatique est iuris». *Ab Urbe condita*, III, 34.

¹⁸⁵ Nessuno dei codici statutarfi fiorentini o semplicemente contenenti leggi, né prima né dopo questa compilazione, è scritto a colonne. Esiste sempre la possibilità che questa particolarità sia dovuta appunto alle abitudini scrittorie dei due notai che erano forestieri. Tuttavia mi sembra una possibilità molto remota, anzitutto perché in questo caso i notai si sarebbero adattati alle usanze locali; poi perché anche nel 1355 i codici erano stati scritti da notai forestieri seguendo la tradizione fiorentina però; infine l'intenzionalità dell'imitazione delle Pandette risulta evidente anche alla luce degli altri elementi e tenuto conto anche il gusto del tempo. Per le Pandette vedi *Le Pandette di Giustiniano. Storia e fortuna della «littera florentina»*. Mostra di codici e documenti, 14 giugno-31 agosto 1983. Catalogo a cura di E. SPAGNESI, Firenze, L. S. Olschki, 1983.

Bisogna dire però che il nuovo *corpus* statuario fu rifiutato e la proposta del regime albizzesco fallì, totalmente fallì. Perché? Non conosciamo i fatti anzi, da quel poco che conosciamo, dobbiamo forzatamente dedurre che i nuovi statuti non furono neppure sottoposti ad approvazione nel Consiglio degli Ottantuno, come prescrivevano concordemente tutte le provvisori che li avevano ordinati. Non conosciamo neanche quale valenza politica i contemporanei annettessero alla compilazione statutaria. Infatti si può osservare che nessun cronista annota nella sua cronaca le vicende, pur tanto lunghe, di questi nuovi statuti; così come altri cronisti non aveva ritenuto meritevole di menzione la redazione degli statuti del 1355. Dobbiamo dedurre che il rifacimento degli statuti non aveva nessun rilievo politico? Non lo sappiamo, ma sembra dar ragione a questa ipotesi il fatto che la questione statutaria non fu mai messa in discussione nelle consulte e pratiche della repubblica; anche se ciò può essere facilmente spiegato con la constatazione che il regime voleva evitare che un simile argomento fosse portato a conoscenza dei cittadini che partecipavano alle pratiche. Per quanto riguarda poi gli storici contemporanei si deve notare come il Brucker, che pure ha dettagliatamente studiato tutto il periodo albizzesco, non menziona mai la nuova revisione statutaria, anzi entrambe le revisioni statutarie, se vi si comprende anche quella dei due professori dello Studio che fu parzialmente accettata.¹⁸⁶ Insomma solo il Fubini ha messo in risalto, in alcuni interventi incidentali, l'importanza ed il significato della compilazione statutaria voluta dal regime albizzesco; importanza e significato di cui anche chi scrive è profondamente convinto, epperò gli unici elementi che sono offerti al nostro giudizio sono le due rubriche programmatiche, alcuni elementi esteriori ed il fatto incontrovertibile che la compilazione fu rigettata.

A questo proposito non si può far a meno di rilevare, come ho già fatto più sopra narrando gli eventi, che sicuramente non fu estraneo al rigetto il fatto che lo stesso Montegranaro ritenesse incompleta l'opera di redazione. Ma poi a ben valutare non si trattò di rigetto perché la compilazione non fu neanche proposta per l'approvazione. Tuttavia si può però essere assolutamente certi che il vero nodo era costituito dalla codificazione del diritto pubblico e costituzionale contenuto nella *prima Collatio*, giacché fu proprio il libro che conteneva la stessa materia che fu rigettato nel febbraio del 1417. Che cosa successe l'ho già dettagliatamente narrato,

¹⁸⁶ G. BRUCKER, *Dal Comune alla Signoria. La vita pubblica a Firenze nel primo Rinascimento*, trad. it., Il Mulino, Bologna 1981; A. RADO, *Dalla repubblica fiorentina alla signoria medicea. Maso degli Albizzi e il partito oligarchico dal 1382 al 1393*, Firenze, Vallecchi, 1926.

ma in estrema sintesi si può così riepilogare: gli statuti furono rifatti da due professori dello Studio fiorentino coadiuvati da almeno nove notai e procuratori fiorentini, furono approvati nel dicembre del 1415 dagli Ottantuno e dai Consigli, nel 1416 furono sospesi due volte per un totale di circa otto mesi e finalmente nel 1417 il quinto libro, che conteneva gli «ordinamenta disponentia de officiis» fu rigettato e ritornò in vigore la normativa che vigeva prima che si mettesse mano alla revisione statutaria. Perché? Qual era lo scoglio insormontabile? La ragione di questo rigetto è uguale o simile a quella del 1409?

Ho già ricordato che si tornò alla divisione tradizionale in libri, ma giova anche rilevare che il quinto libro conteneva tutta la normativa degli organi di governo, degli uffici interni della città, degli enti e persone ecclesiastiche e infine gli organi giurisdizionali del contado e del distretto, materia che nella compilazione del Montegranaro corrispondeva alle prime quattro *Collationes*.¹⁸⁷ Si potrebbe ben dire che risulta capovolto l'intero sistema del diritto, tuttavia anche in questa compilazione è ben chiara una volontà ed intenzione codificatrice. Quindi la prima ragione del rigetto è la più ovvia ma anche la più generica: un simile codificazione e impostazione era del tutto estranea ed aliena al pensiero politico fiorentino. Infatti le giustificazioni che gli atti ufficiali adducono per sospendere la vigenza dei nuovi statuti sono anch'esse assai generiche e vaghe: la nuova compilazione conterrebbe molti elementi di oscurità e confusione tanto da poter «gravia ipsius reipublice negotia perturbari, dubia simul et scandala suscitari».

Ora se si esaminano, anche superficialmente, tutti gli atti legislativi posti in essere contro questa nuova redazione degli statuti, si nota subito che questa ragione è molto meno generica e assai più concreta di quel che appare. In tutte quelle provvisioni c'è un'attenzione minuziosa e puntuale perché la sospensione dei nuovi statuti non si risolvesse in una grave incertezza del diritto per la repubblica fiorentina. È sempre messo in rilievo quale debba considerarsi la norma vigente e mai, in questa vicenda ventennale, deve ritenersi che ci sia stato un momento in cui si potesse esprimere il dubbio su quale fosse la norma in vigore; nonostante possa indurre a pensare il contrario un'affermazione contenuta nel proemio degli statuti del 1415, in cui si dice che la nuova compilazione si è resa

¹⁸⁷ Gli argomenti ed i titoli dei quattro trattati sono questi: I. De tribus maioribus officiis civitatis Florentie et aliis eorum membris, cum scrutinii et devetis; II. Officia omnia civium que intra urbem exercentur; III. Festiva S. Iohannis, oblationes et res ad personas ecclesiasticas spectantes; IV. Offitia civium rectorum comitatus, districtus et iurisdictionem eorum.

necessaria: «ne ulterius in incerto laberetur».¹⁸⁸ Non solo. L'attenzione alla certezza del diritto è ancora più evidente se si considera che nel decreto di sospensione l'intera materia statutaria è praticamente divisa in due parti: quella che attiene alle cause civili e criminali che viene ritenuta idonea e quindi se ne sancisce la sua entrata in vigore, e tutto il resto che invece viene sospeso. Ciò non significa solamente che la repubblica fiorentina non voleva e non poteva sottrarsi all'esercizio della giurisdizione civile e criminale: infatti l'amministrazione della giustizia ricadeva su tutto il corpo sociale e l'impossibilità ad amministrarla sarebbe stata causa di gravissimi disordini; mentre il diritto pubblico e costituzionale riguardava la classe dirigente e di governo, donde si deve concludere per forza che a questa classe la normativa che giaceva "confusa e contraddittoria" nei volumi delle *Provisioni* era preferibile alla nuova compilazione.

Bisogna fare un'altra considerazione. Gli statuti comunali che periodicamente venivano aggiornati recepivano molto facilmente i nuovi apporti dottrinali dei giuristi in materia di diritto delle cause civili e criminali, vuoi perché non erano certamente gli istituti di diritto privato e criminale che caratterizzavano e davano specificità agli statuti stessi, vuoi perché in tali materie essi erano per definizione incompleti e dovevano essere integrati col diritto comune;¹⁸⁹ invece i Comuni erano più gelosi e diffidenti in materia di diritto istituzionale e costituzionale, non solo perché era proprio questo diritto a caratterizzare gli statuti, ma anche perché quelle norme

¹⁸⁸ Forse su questa base il Fubini ritiene che in questo periodo si sia verificata una grave incertezza del diritto, che è sicuramente fuori discussione. Si osservi come (per arricchire l'argomentazione di un altro particolare), in tutte le provvisioni, che non sono state fatte alla regolare scadenza, sia sempre, con rigore, determinato il tempo di vigenza. Non vi fu né incertezza del diritto né crisi costituzionale ma semplicemente crisi di regime.

¹⁸⁹ Paolo di Castro riferisce, nei suoi commentari, di aver fatto inserire una norma negli statuti fiorentini che tutelava la quota legittima dei figli sulla dote della madre morta. «Idem sine pacto, si tamen ibi erat statutum de lucranda dote tota, uxore premortua, ut est Florentiæ, quia non debuit omnia bona dare in dotem, postquam sciebat, vel scire debebat tale statutum, sed debuit tamen reservare quod sufficeret ad legitimam filiorum primi matrimonii, (...). Et ita recordor, cum essem unus de compositoribus novorum statutorum Florentiæ, quod fecimus poni in illo statuto, et addi, quod prius non erat, quia illa erat intentio populi, alias viduæ non reperiebant maritum quando habebant liberos ex primo matrimonio». La norma cui il Castrense si riferisce è la rubrica 61 del II libro: *De dote et donatione restituendis et exigendi modo*, la cui conclusione è «Et omnia et singula supradicta in presenti statuto contenta intelligantur et locum habeant in dotibus quarumlibet mulierum que vidue remanserunt, vel in antea remanebunt; et que in matrimonio decesserunt, vel in antea decederent, non obstante quod vidue non sint, seu quod in alio matrimonio sint collocate, ut omnibus mulieribus, et earum heredibus in dotis repetitione plenarie consulatur». Cfr. PAULI CASTRENSIS, *In primam Codicis partem commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1593; I. cum omnia, *De inofficiosis dotis*, n. 4.

costituivano un'arma essenziale nella lotta politica interna. Si può allora pensare, o semplicemente ipotizzare, che sia nella compilazione del 1409 che in quella del 1415 ci fossero forzature e novità normative nella parte che fu rigettata;¹⁹⁰ è difficile dire. Non esistono studi che abbiano esaminato ed evidenziato l'evoluzione del diritto pubblico e costituzionale dal 1325 al 1415.¹⁹¹ Però mentre ritengo che negli statuti quattrocenteschi non vi siano innovazioni eclatanti rispetto alla normativa precedente, se non altro perché sarebbero stati già messi in luce; nello stesso tempo non si può ignorare che la compilazione statutaria appariva come un'operazione di regime, e quindi, in un certo senso, il secondo rigetto era una conseguenza del primo. Incidentalmente si deve notare che il Montegrano non abbia avuto il reincarico per continuare la revisione perché probabilmente appariva come un rappresentante del regime.

Tuttavia l'intera vicenda statutaria non è di facile lettura, e qualsiasi interpretazione porta con sé una buona dose di aleatorietà. Infatti se si deve fare una valutazione di tipo politico e giuridico di tutta l'azione che a partire dal 1394, passando per la compilazione del Montegrano, ha portato agli statuti del 1415 approvati e poi in parte rigettati, bisogna forzatamente concludere che essa fu un totale fallimento; una sconfitta su tutti i fronti di coloro che l'avevano promossa e sostenuta, soprattutto se si ritiene credibile, e credibile lo è, che alla nuova compilazione il regime annettesse un preciso progetto e disegno politico. Ora, se si guarda essenzialmente agli avvenimenti dell'ultimo anno e mezzo, non si può assolutamente credere che essi siano potuti avvenire in totale contrasto con il regime al potere; sicuramente vi fu, in qualche modo, anche il suo consenso.

¹⁹⁰ Il proemio degli statuti dei professori dello Studio dice: «Superflua enim resecauerunt, ad concordantiam contraria reduxerunt, ambigua et obscura declarata et sincera effecta sunt, per desuetudinem inusitata delerunt pefationes inutiles reiecte inordinatas, congruis subdere titulis addicentes quidem et detraentes interdum verba mutantes, ubi rei comoditas et necessitas exigebat sensu et sententia earum nullatenus mutata». Secondo Paolo di Castro gli statuari non potevano «corrigere, detrahere, declarare» solo «virtute generali arbitrii», era invece necessario che avessero un mandato speciale. E secondo Bartolo da Sassoferrato «non possunt facere contra statuta nisi ex nova causa». Cfr. BARTOLI A SAXOFERRATO, *Commentaria in secundam Digesti veteris partem*, Lugduni, [l'editore manca, tuttavia dovrebbero essere la Compagnie des libraires de Lyon, di cui compare la marca sul frontespizio e Blasius Guido], 1555, I. *Si hominem, Mandati vel contra*, n. 3. PAULI CASTRENSIS, *In primam Codicis partem commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1593; I. *Haec quae necessario, De novo Codice faciendo*, n. 10.

¹⁹¹ Una qualche idea delle differenze del diritto pubblico contenuto nelle quattro redazioni statuarie che conosciamo è possibile ricavarla da alcune tavole di raffronto contenute in G. GUIDI, *Il governo della città-repubblica...*, cit., I, *Politica e diritto pubblico*, pp. 75-83. Un contributo importante è stato dato recentemente dagli studi del Tanzini già citati in questo stesso capitolo.

In questa prospettiva è illuminante quel che successe circa la normativa sul notaro delle Riformazioni ed induce a pensare che un'opposizione ai nuovi statuti era anche sostenuta da gruppi interni al regime albizzesco.

Sono convinto che le vicende della revisione statutaria ben si inseriscono in un periodo di profonde trasformazioni, per Firenze e l'Italia intera, che si colloca tra la fine del XIV e l'inizio del XV secolo, e ne sono parte importante: queste trasformazioni comporteranno la fine del Comune medievale ed il nascere dello stato moderno.¹⁹² Ritengo altresì che gli aspetti preminenti delle compilazioni quattrocentesche siano: la chiara affermazione di sovranità territoriale ed il tentativo di codificazione, concepito in un senso profondamente diverso da quello con cui si potevano definire codificatorie le revisioni statuarie duecentesche e trecentesche. Questi due aspetti comparvero per la prima volta nella compilazione del Montegrano del 1409, e continuarono a persistere nella redazione dei professori dello Studio del 1415. L'affermazione di sovranità si deve considerare e valutare alla stessa stregua di quegli avvenimenti che, contemporaneamente, portarono alla formazione degli stati nazionali in altre parti d'Europa. Essa compariva per la prima volta in un testo statutario fiorentino, ma non era sicuramente una novità per altri testi legislativi della repubblica. Fubini ha opportunamente rilevato che nel 1396 una provvisione stabilì che i due Consigli cittadini non fossero convocati più in nome del Capitano del popolo e del Podestà, bensì in nome dei Priori e Gonfaloniere di giustizia: era solo la rimozione di un fragile velo formale, e purtroppo significativo, perché era il segnale preciso che oramai l'esercizio della sovranità era a tal punto indiscusso che si poteva anche cancellare quella finzione formale.¹⁹³

¹⁹² Oltre il Fubini ripetutamente citato, è di questo parere anche il Chittolini.

¹⁹³ FUBINI, *La rivendicazione...*, cit., p. 46. Cfr. *Provisioni, registri*, 85, cc. 224rv, (numerazione antica). La decisione ha un sicuro ed indiscusso significato, tuttavia bisogna ricordare che i Consigli venivano sempre convocati «mandato viri nobilis etc.», - almeno da quando ce ne è rimasta documentazione, - ma sempre «presentia dominorum priorum et vexilliferi iustitie»; nel caso di sede vacante del magistrato era il proposto dei Priori che ne svolgeva le funzioni. Ci sono casi, alla fine del duecento in cui il Consiglio è stato presieduto dal camarlingo della Camera del Comune. Talvolta si verificavano vacanze di qualche mese sia nelle more dell'elezione del nuovo magistrato che della presa di possesso dell'ufficio da parte dell'eletto. Dalla metà di marzo del 1352 all'8 luglio 1367 il Capitano non fu eletto ed il relativo Consiglio fu convocato in nome della Signoria ed il proposto aveva le funzioni del magistrato; mentre il Consiglio del Podestà o del Comune seguiva la forma tradizionale. L'ultimo Consiglio convocato in nome del Capitano è del 25 di gennaio 1350 mentre il primo radunato «mandato nobilium et potentum virorum dominorum priorum» è del successivo 5 febbraio (cfr. *Provisioni, registri*, 37, cc. 81 e

Il capovolgimento dell'ordine delle materie del diritto statutario, nella redazione del 1415, sembrerebbe indicare una rinuncia al primato della *gubernatio* e quindi un ritorno alla più tradizionale preminenza della *iurisdictio*; e conseguentemente l'autonoma volontà politica legiferante sembrerebbe cedere il primo posto alla più tipica delle potestà giurisdizionali: l'amministrazione della giustizia.¹⁹⁴ Si può replicare che anche la *gubernatio* è una delle facoltà di esercizio giurisdizionale, e inoltre che ad un popo-

90v). Nel decreto del 1396 è stabilito anche il cambiamento del formulario delle provviszioni nella parte che attiene al protocollo, infatti si comanda che siano sempre menzionati i nomi degli otto Priori e del Gonfaloniere di giustizia. Per la vacanza del Capitano si veda: *Provviszioni, registri*, 38-54; per il nuovo formulario tutti i registri a partire dal n. 85.

Bisogna ancora aggiungere che negli statuti del Podestà del 1355, nella rubrica *De iuramento domini potestatis, officialium et familie eius*, è espressamente previsto che in caso di assenza occasionale del giudice, per malattia o necessità, sia sostituito alla presidenza del Consiglio da uno dei suoi collaterali o addirittura da uno dei giudici assessori; mentre nel caso di vacanza temporanea del magistrato a presiedere il Consiglio doveva essere uno dei Priori, o il Gonfaloniere di giustizia o il proposto dei Signori. «Potestate quidem propter adversam valitudinem vel necessitatem sue persone impedito, possit alter ex collateralibus et assessoribus suis in consiliis propositas facere ac ea reformari facere. Hoc tamen non deroget forme et solemnitati tradite in statuto domini Capitanei populi posito sub rubrica De arduis negotiis. Et si dictus dominus dominus Potestas vel Capitaneus populi nollent vel non possent quacumque de causa venire et esse ac propositas facere ad consilia et in consiliis dicti communis vel populi, in eo casu propositas facere et proponere possint ipsi domini priores artium et vexillifer iustitie et quilibet eorumdem vel ipsorum propositus ivilolabiliter consiliis dicti communis vel populi ipsorum tempore fiendis et tenendis». Cfr. *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 6r.

Gli statuti del 1322-25 non sembrano contenere una simile norma, bisogna pensare allora che messer Tommaso, per poterla inserire negli statuti da lui compilati, ha trovato una provviszione del periodo 1325-1353 in cui era contenuta, o ha ritenuto di codificare una consuetudine. Infatti nel Consiglio del Capitano, ma anche in quello del Podestà, il proposto dei Signori svolgeva le funzioni del magistrato ogni qual volta la carica era vacante nelle more dell'accettazione del nuovo eletto. In particolare si era verificata una vacanza dal primo febbraio 1350 al 16 marzo del 1351, furono quindi eletti due Capitani per i due semestri successivi e poi si ebbe la vacanza che durò oltre sedici anni. Nell'anno della vacanza occasionale il Consiglio del Capitano fu sempre convocato «mandato nobilium et potentum dominorum priorum» e presieduto dal proposto dei Signori, senza neanche la menzione «nunc rectore vacante», che invece è abituale nella lunga vacanza successiva, che evidentemente era istituzionalizzata. Cfr. *Provviszioni, registri*, 37, c. 90, fino a *Ibidem*, 38, c. 194v dove inizia l'ultimo Consiglio del 12 marzo 1351 prima della fine della vacanza del Capitano, infatti il successivo del 4 aprile 1351 (*Ibidem*, c. 199) è regolarmente presieduto dal Capitano Cav. Todino del cav. Berardino de' Berardini da Città di Castello.

¹⁹⁴ FUBINI, *La classe dirigente...*, cit. p. 160. Per le problematiche della *iurisdictio* si veda: la voce di C. SWARZENBERG, *Giurisdizione* in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1958-1993, voll. 46, vol. XIX; F. CALASSO, '*iurisdictio*' nel diritto comune classico, in *Studi in onore di V. Arangio-Ruiz*, Napoli, Jovene, vol. IV, pp. 420-443; P. COSTA, *iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale*, (1100-1433), Milano, Giuffrè, 1969, in particolare pp. 95-184. Il saggio non affronta esattamente i problemi giuridici e politici connessi alla giurisdizione, tuttavia è estremamente utile sia per i continui richiami ai giuristi medievali sull'argomento, sia per le ampie note bibliografiche.

lo di mercanti e di banchieri l'amministrazione della giustizia poteva apparire più concreta e tangibile espressione di sovranità dell'astratta volontà politica. E poi il conseguimento della piena sovranità da parte dei Comuni medievali non si configurava affatto come un superamento dell'ambito giurisdizionale, ma piuttosto il contrario: comportava l'assunzione di tutte le facoltà giurisdizionali, la cui sintesi sicuramente costituiva il pieno esercizio della sovranità.¹⁹⁵ Comunque il capovolgimento di cui sopra non sembra postuli una diversa impostazione e valutazione del *corpus* statuario. Il proemio¹⁹⁶ iniziale spiega allo stesso modo della rubrica *De origine iuris*, sebbene con formulazione diversa, che la nuova complessità della repubblica fiorentina esige un efficace riordino delle sue leggi che giacevano «ita confuse et obscure ut vix earum notitia haberi posset».

La rubrica *De legibus*, spostata all'inizio del V libro, è rimasta praticamente invariata, inoltre è anche ben riconoscibile lo stesso ordine sistematico che era stato alla base delle compilazioni del 1409. Insomma la chiara affermazione di sovranità e l'intento codificatorio certamente non difettano anche nei nuovi statuti, anzi si potrebbe addirittura pensare che coloro che quegli statuti avevano voluto vedessero in essi una codificazione definitiva.¹⁹⁷ Come tale, peraltro, la intesero i posteri che chiamarono questa redazione statutaria: «statuti canonizzati», e mai più gli statuti furono rifatti o revisionati¹⁹⁸. Si può giudicare che la commissione mista di giuristi e notai avesse chiara coscienza di questo, infatti fu definitivamente espun-

¹⁹⁵ Il motivo evidente per cui gli statuari del 1409 così ambiziosamente si paragonavano alla codificazione giustiniana è che essa costituiva non tanto e non solo una suprema volontà politica, bensì la più ampia delle giurisdizioni: *condere leges*. Al contrario il Fubini ritiene che il vero aspetto rivoluzionario, in queste vicende, sia da considerarsi il tentativo di uscire dall'ambito della giurisdizione. «All'«Italia quattrocentesca» non mi pare che possano negarsi anticipazioni, che bene possiamo definire come rivoluzionarie, nel senso di uno statalismo che si afferma come capacità normativa nuova: nuova in quanto non compresa nei limiti posti dalle tradizioni giurisdizionali, avendo alla sua fonte essenzialmente un atto di volontà politica». Cfr. FUBINI, *Italia quattrocentesca...*, cit., p. 28.

¹⁹⁶ L'introduzione a tutti i cinque libri non ha titolo nei codici statuari, tuttavia esso è chiamato *probemium* nelle fonti coeve. Cfr. *Provvizioni, Registri*, 106, cc. 298-299.

¹⁹⁷ È la tesi del Fubini che condivido pienamente. «La mutata disposizione rappresentò peraltro, per gran parte almeno, una variazione di facciata, pur senza sottovalutare, come vedremo più in là, importanti revisioni interne. Il nucleo fondamentale, e i relativi criteri informativi, rimasero quelli elaborati sotto i diretti auspici di Maso degli Albizzi e Niccolò da Uzzano». Cfr. FUBINI, *La classe...*, cit., p. 162.

¹⁹⁸ Per contro è interessante notare che invece Firenze accettava o addirittura stimolava le città ed i Comuni soggetti a fare i propri statuti, che comunque dovevano essere sottoposti all'approvazione della dominante; insomma nei confronti della legislazione locale aveva lo stesso atteggiamento che aveva avuto l'Impero. Sulle problematiche di questo periodo connesse anche con quelle degli statuti si vedano: G. CHITTOLINI, *La formazione dello stato regionale e le istitu-*

ta la rubrica sull'elezione degli arbitri a correggere gli statuti, la quale ancora aveva trovato posto nella compilazione del Montegranaro,¹⁹⁹ ed evitarono di introdurre, come invece il giurisperito marchigiano aveva fatto, alcuna norma sull'aggiornamento legislativo, perché probabilmente giudicarono che esso fosse un potere straordinario di competenza di chi aveva l'iniziativa di proporre leggi, come era avvenuto nel 1355, 1409 ed ancora in quest'ultimo caso.

Nonostante tutto, il quinto libro, contenente la codificazione del diritto pubblico e costituzionale, fu rigettato. Questo rifiuto fu solamente dovuto al fatto che la classe politica fiorentina non si sentiva sufficiente garantita dall'opera dei due insigni giuristi? O la trovava addirittura non rispondente alle norme che erano stabilite nelle *Provisioni*, tanto che aveva semplicemente preferito il mantenimento dello *statu quo* («ordinamenta disponentia de officiis observentur prout antea nova statuta fiebant»)? Non credo. Al contrario ritengo che anzitutto vi fu una intrinseca debolezza del regime albizzesco ad imporli, forse anche per una divisione interna.²⁰⁰ Sarei propenso a credere che gli avvenimenti non evidenzino

zioni del contado, Torino, Einaudi, 1979, vi sono raccolti vari saggi tra cui: *Ricerche sull'ordinamento territoriale del dominio fiorentino all'inizio del secolo XV.*, pp. 293-352; *Statuti città terrori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di G. CHITTOLENI e D. WILLOWEIT, Bologna, Il Mulino, 1991, è un volume collettaneo che raccoglie saggi di vari autori, tra cui quello di Ascheri già citato, ed inoltre: *Statuti e autonomie urbane. Introduzione* di G. CHITTOLENI; *Gli statuti delle città soggette a Firenze tra '400 e '500: riforme locali e interventi centrali*, di E. FASANO GUARINI; *Gli statuti bolognesi tra corpo e sovrano*, di A. DE BENEDETTIS; *Gli statuti delle città della Terraferma veneta nel Quattrocento*, di G. M. VARANINI; *Appunti in tema di «potestas condendi statuta»* di C. STORTI STORCHI; *Il diritto urbano in una signoria cittadina: gli statuti mantovani dai Bonacolsi ai Gonzaga (1313-1404)*, di I. LAZZARINI; «*Capitula*», «*regulae*» e *pratiche del diritto a Genova tra XIV e XV secolo*, di R. SAVELLI.

¹⁹⁹ Cfr. *Statuti di Firenze*, 23, c. 73B: *De arbitris eligendis ad approvandum statuta populi et communis Florentie*, c. 51vB-52vA: *De devoto priorum, vexilliferi iustitie et collegiorum et arbitratorum statutorum*; c. 29A-vA: *Balia dominorum et collegiorum super correctione et ordinamento statutorum*. È evidente che la rubrica circa gli arbitri statutari fu espunta perché ritenuta abrogata «per desuetudinem», perché ormai non veniva più applicata da 90 anni; mentre le provvisori contenenti le norme che avevano permesso l'elezione di messer Tommaso di ser Puccio da Gubbio, di Giovanni Marocchini da Montegranaro, oltre che della stessa commissione dei professori dello Studio furono considerate *leges speciales* e straordinarie da valere *una tantum*, quasi come le balie. Fubini ritiene invece che ciò abbia rilievo perché attribuiva al priorato la potestà di fare a suo piacimento la correzione degli statuti. Cfr. *Classe dirigente...* cit. p. 161 e *La rivendicazione...* cit. p. 50. Ad ogni modo nelle provvisori che stabiliscono le revisioni statutarie quattrocentesche è stabilito che debbano far parte del *corpus* statutario solo «statuta, ordinamenta, provisiones et reformationes que legem faciunt».

²⁰⁰ Oserei dire che, se ciò fosse accaduto durante il regime mediceo, gli statuti sarebbero stati approvati e entrati in vigore nella forma in cui erano stati compilati. Comunque non si può fare a meno di aggiungere un dubbio di prammatica. Si potrebbe pensare che mentre il pensiero e la dottrina giuridica erano arrivati a preconizzare una qualche forma di codificazione, il pensiero politico

una crisi costituzionale, istituzionale o addirittura di tutto il complesso legislativo, con conseguente grave situazione di incertezza del diritto, ma piuttosto una crisi del reggimento che fu incapace di imporre una nuova visione che superasse «il criterio prettamente comunale di intangibilità della norma» in favore di una «dinamica dell'interpretazione e del riadattamento nella sede di una vera e propria codificazione legislativa», dopo averne avuto un felicissimo intuito ed esser addirittura riuscito a realizzarla.²⁰¹

A questo si aggiunge una causa intrinseca molto importante. Gli statuti erano oramai del tutto inadeguati alle nuove necessità e inidonei a contenere una vera e compiuta codificazione. Ho cercato di dimostrare che fin dal 1325 gli statuti subirono un lento ma inesorabile fenomeno di marginalizzazione nel contesto del sistema legislativo, non tanto quanto ai contenuti quanto piuttosto alla loro capacità di innovare e di creare nuovo diritto; la funzione di innovare il diritto era ormai saldamente in mano all'iniziativa legislativa dell'organo di governo che la esercitava col concorso dei Consigli cittadini. Inoltre gli statuti avevano il grave inconveniente di essere uno strumento normativo poco duttile e flessibile, sia per quanto riguarda il loro aggiornamento sia per la loro difficile plasmabilità alle contingenze del momento. Lo statuto aveva una grande visibilità e quindi una scarsissima manovrabilità politica. La normativa posta in essere con le provvisori non solo aveva questa flessibilità, ma per di più poteva derogare agli stessi statuti se la norma riguardava il bene e l'utile comune. Perciò il rifacimento del *corpus* statuario risultò non efficace ai fini di una compiuta codificazione, giacché esso era l'espressione dell'autonomia comunale, mentre una compiuta codificazione era l'esigenza di un moderno stato sovrano.²⁰²

era in ritardo non solo rispetto ai giuristi, ma anche ai tempi nuovi che andavano maturando. Ma sarebbe la prima volta che il diritto sopravanza i tempi, infatti, come diceva Hegel, la filosofia ed il diritto sono come la nottola sacra a Minerva, che comincia il suo volo solo quando s'è già fatto buio.

Sul periodo albizzesco si vedano alcune interessanti considerazioni di R. NINCI, *Maso degli Albizzi e la strategia del consenso (1393-1417)*, in *Scritti in onore di Girolamo Arnaldi*, Roma, ISIME, 2001, pp. 355-391.

²⁰¹Le espressioni tra virgolette sono in FUBINI, *Classe dirigente...*, cit., p. 162 e sg.

²⁰²Sicuramente il principio dell'intangibilità della norma comportava che non ci potesse essere una compiuta codificazione. Infatti uno dei compiti precipi del codificare era proprio quello di armonizzare il complesso legislativo; tuttavia, e ciò è sicuramente da imputarsi al fatto che la codificazione avveniva negli statuti comunali, entrambe le compilazioni deliberatamente esclusero che nessuna norma, in esse contenuta, potesse abrogare un certo numero di leggi speciali, in particolare le balie a partire da quella del 1383. La compilazione del Montegranaro poi annovera più di cento provvisori, elencate nelle carte bianche in fondo al primo volume, le cui norme rimangono in vigore nonostante possano essere in contrasto con gli statuti. Naturalmente in questo elenco sono comprese le balie che, per il loro carattere di legislazione e magistratura straordinaria, rimanevano sempre non abrogabili da quella ordinaria.

Del resto c'è una contraddizione reale e concettuale nell'accostamento di statuto e codificazione. Lo statuto rappresentava ancora semplicemente il potere e l'autonomia normativa dei Comuni non sovrani, mentre la codificazione era l'affermazione palese, non solo di fatto, dell'assunzione del potere legislativo che derivava dalla sovranità. Lo statuto poi era una *parte* del sistema normativo medievale, mentre la *legge* era norma *generale*, che sovrastava lo statuto. Come avrebbe potuto quindi la *legge*, espressione di sovranità, entrare concettualmente nello *statuto*, espressione di autonomia? Epperò il rigetto del V libro non significò l'affermazione dell'incapacità o addirittura dell'interdizione all'autorità politica di legiferare, anzi, al contrario, ne costituì un'esaltazione nello stesso tempo che era l'affossamento della codificazione. Infatti significava che nulla poteva essere minimamente travisato rispetto a quanto già approvato dai Consigli: «ordinamenta disponentia de officiis observentur prout antea nova statuta fiebant». A chi spettasse la titolarità di legiferare in materia di istituzioni e di assetto costituzionale dello stato era, peraltro, chiaramente espesso nel proemio: «Hic enim quintus (*scilicet*: liber) parum aut modicum est tacitus, quia frequenter mutabilia continet prout reipublice expedit».²⁰³ Come

²⁰³ I fatto che la normativa pubblica e istituzionale fosse stata «parum aut modicum» toccata mi dà molto da riflettere. Si ricordi che la nuova commissione, eletta a completare la compilazione statutaria, era di natura totalmente tecnica. Dimostrerò irrefutabilmente, a suo luogo, che il suo lavoro fu condotto anzitutto sulla compilazione del Montegranaro e poi anche sulle provvisori; ciò è la prova, direi, provata, che l'elezione di una simile commissione sia stata un'accorta e mirata mossa politica per fare accettare l'opera del Montegranaro, giudicata chiaramente incompleta e bisognosa di integrazione, con l'avallo di due famosi giuristi, coadiuvati da un congruo numero di esperti e fidati procuratori e notai fiorentini. Si può dire che questo «parum aut modicum» sia un duplice messaggio; il primo alla parte politica che aveva eletto la commissione: «non abbiamo praticamente cambiato nulla»; ed il secondo agli oppositori della compilazione: «badate che l'iniziativa di far leggi in materia di istituzioni e costituzione cittadina è sempre in mano agli organi istituzionali che potranno intervenire secondo le necessità».

Una conferma di ciò potrebbe essere anche il fatto che l'elezione e la responsabilità di seguire il lavoro della nuova commissione fu affidato agli Ufficiali della diminuzione del Monte; infatti questa magistratura durava in carica due anni e garantiva perciò una più efficace continuità e coerenza di indirizzo politico, cosa sicuramente assai più rilevante della circostanza, pure significativa, che tre degli Ufficiali del Monte avevano già fatto parte dei decemviri statuari del 1409. Il giudizio di incompletezza della compilazione di messer Giovanni Marocchini è condivisibile anche da noi moderni sulla base dell'esame dei due volumi che la contengono. Un altro indizio della difficoltà in cui il nuovo *corpus* statuario si dibatteva è anche l'ultimo paragrafo del proemio: «Sumite ergo, magnifici et illustrissimi domini priores patres et defensores earum, ceterique viri clarissimi, has leges, hec instituta omni labe purgatas, sinceritate fecundas, ordine luculentas, antiquorum respectu parvis voluminibus complexas et eas firmate et stabilite ut in iudiciis utantur periti, ceterique cives regantur et subdantur, vimque et robur loco veterum obtineant, ceteraque leges sileant, cedant et succumbant. Gratiasque age, urbs florentina, hiis qui tua documenta salutareque leges luculavere, ut non tantum presenti evo profutura sint, sed futuro

dire: questa normativa, contenuta nel quinto libro, è necessariamente meno durevole del resto perché i reggitori della repubblica potranno, per il suo bene e secondo le circostanze, mutarla a loro discrezione.

Esiste una riprova storica del fatto che il *corpus* statutario medievale era incapace di produrre una compiuta codificazione. Nell'ottobre del 1445, essendo Gonfaloniere di giustizia Cosimo de' Medici, fu approvata nei Consigli del Popolo e del Comune una provvisione con la quale si dava «auctoritas in dominos et collegia eligendi doctores et cives et notarii qui una cum presenti officiale Reformationum revideant et examinent leges, provisiones et statuta». ²⁰⁴ La provvisione ricorda gli avvenimenti di cui sto parlando, e nel suo formulario ripete pedissequamente le altre provvisioni che ho dettagliatamente illustrato, ma nella sua vera parte dispositiva non ordina un nuovo progetto statutario, elegge bensì una generica commissione composta da «aliqui doctores iuris civilis sufficientes et pratici, aliqui boni notarii et etiam alii cives», tutti rigorosamente fiorentini, i quali dovevano «revidere et examinare reformationes, ordinationa et provisiones seu statuta quecumque, que leges facere dicuntur, seu ut leges de negociis communibus et publicis disponerent»; armonizzare tutte queste norme e quindi produrre «congrua et opportuna volumina et sub congruis ac debitis titulis, materiis et rubricis ac capitulis et partibus et distinctionibus opportunis». ²⁰⁵ A questa commissione non fu dato alcun limite di tempo e la più ampia discrezione; essa, non casualmente, doveva essere presieduta dal notaro delle Riformagioni, che non solo era l'or-

qui posterisque tuis iustificata monimenta monstrarunt. Magna ergo est tibi, si dissimulare non vis, indicta necessitas probitatis cum ante oculos agis tramitis legum tuarum cuncta cernentis. Sequere ergo illum tamquam magistrum, custodem et pedagogum viarum tuarum.». Non è un comando, ed è molto di più di un'esortazione, quasi una preghiera!

²⁰⁴ Cfr. *Provvisioni, registri*, 136, cc. 186v-187v. Le parole tra virgolette costituiscono il sommario o lemma, che è normalmente nei margini delle provvisioni.

²⁰⁵ La provvisione è quasi integralmente stata trascritta da FUBINI, *Italia quattrocentesca...*, cit., p. 75; ivi l'autore riferisce anche che i nomi dei commissari sono riportati in una *Cronica* manoscritta del Petriboni, conservata in BCNF, *Manoscritti, Conventi soppressi*, C. 4. 895, c. 147v. Bisogna notare che, molto singolarmente, questo tentativo mediceo, andato a vuoto, di codificazione è riferito da ben due cronisti, davvero singolare soprattutto se paragonato al silenzio su tutte le altre revisioni statutarie, come è già stato rilevato più sopra nel testo. L'altro cronista è Giovanni Cambi ed è citato nella stessa opera del Fubini a p. 53.

In *Tratte*, 915, c. 77 c'è l'elezione di questa commissione; «Reformatores legum et ordinatorum communis Florentie. Dominus Guglielmus Francisci Tanaglia, dominus Dominicus Nicolai de Martellis, dominus Otto Lapi de Nicolinis, dominus Ieronimus Angeli de Machiavellis, dominus Thomas ser Iacobi de Salvettis. Ser Antonius ser Leonardi Pugii, ser Albertus ser Alberti ser Guidi ser Rucchi, ser Thomas ser Pieri Angeli Cionis, ser Nicolaus Michaelis Fei Dini, ser Angelus Pieri Thomasi de Terranova. Nerius Gini Capponi, Bernardus Bartholomei Gherardi

gano della repubblica che più di ogni altro ne conosceva la legislazione, anche perché l'aveva interamente a disposizione, ma era anche espressione della classe politica al potere. Si noti che nel comando giuridico, con cui si dà mandato alla commissione di fare questa raccolta legislativa armonizzata, non solo non è menzionata la parola statuti, ma al contrario sono ben definiti i criteri sistematici con cui la materia doveva essere organizzata. Purtroppo i lavori di questa commissione, che pare sia stata effettivamente eletta, non sembra siano stati portati a conclusione, sarebbe stato interessante vedere se il risultato avrebbe potuto considerarsi una codificazione anche nel senso preciso in cui noi moderni la intendiamo.

Gherardi, Bernardus Iacobi Venture, Nerone Nigii Neronis Dietisalvi, Dominicus Tani Petruccii coltriciarius. Quindecim cives florentini electi die XXII octobris 1445 per dominos et collegia vigore reformationis de dicto mensis octobris edite per opportuna consilia populi et communis predicti, pro uno anno initiato die XXXVI octobris 1445, ad reformandum leges, statuta et ordinationa populi et communis Florentie iuxta tenorem et effectum dicte reformationis de qua supra fit mentio». Come si vede cinque degli eletti erano giudici, altri cinque notai gli ultimi cinque semplici cittadini.

Va ricordato che il pensiero del Fubini su queste vicende statutarie è ancora ribadito in un volume che raccoglie saggi già precedentemente pubblicati. R. FUBINI, *Quattrocento fiorentino politica diplomazia cultura*, Ospedaletto, Pacini, 1996. Il primo capitolo contiene *Classe dirigente ed esercizio della diplomazia nella Firenze quattrocentesca*, già tante volte citato; nel quarto, *Congiure e Stato nel secolo XV*, l'autore a p. 148 e s. ritorna ancora sulla compilazione statutaria albizzesca.

CAPITOLO III

LA TRADIZIONE ARCHIVISTICA: GLI INVENTARI DEL XV SECOLO

1. *L'archivio custodito nella Camera del Comune; 2. L'archivio delle Riformazioni; 3. Gli inventari compilati fino a tutto il sec. XV che menzionano statuti.*

Appendice: *I registri delle provvisioni scritti al tempo di ser Folco di Antonio: schemi comparativi tra il condizionamento originario e quello attuale.*

1. *L'archivio custodito nella Camera del Comune*

Dove era conservato, fin dai tempi più antichi, l'esemplare originale degli statuti che faceva pubblica fede? Chi lo custodiva? Chi ne era il responsabile? Era dall'originale che si traevano le copie per i privati e per i pubblici uffici, ovvero da una copia autentica da esso tratta? Esisteva un luogo deputato alla conservazione degli originali degli statuti? A quasi tutte queste domande non è possibile rispondere perché purtroppo mancano i documenti, e si possono solo proporre delle ipotesi sulla base di alcuni indizi e deduzioni. Il Marzi, illustrando l'organizzazione archivistica del Comune fiorentino ed i suoi più antichi archivi - servendosi, peraltro, soprattutto di documenti già pubblicati da Pietro Santini - ha potuto dimostrare con sicurezza che fin dal primo ventennio del XIII secolo esistevano in Firenze archivi presso le curie civili e criminali. Non solo però, infatti il 3 novembre 1220 una carta fu *manu Ranerii notarii sumpta ex actis Camere comunis Florentie*.¹

Bisogna innanzitutto chiarire che proprio di archivi si tratta, giacché i documenti che ne fanno memoria sono tratti dagli atti delle curie civili e criminali a distanza di anni e non mentre i processi si svolgevano, il che

¹ Mi riferisco naturalmente ai lavori del Santini e del Marzi già citati. Il cap. XII de *La cancelleria* del Marzi è interamente dedicato agli archivi della repubblica fiorentina pp. 446-479.

induce necessariamente a pensare che la conservazione della documentazione aveva una precipua finalità archivistica, non per nulla la quasi totalità di queste carte trattano di diritti afferenti a private persone o a pubbliche istituzioni. Anche la carta estratta dalla Camera del Comune reca memoria di una lite insorta tra il Vescovo fiorentino ed i rettori del castello di Lomena² ed è chiaramente una carta giudiziaria; ed allora ci si domanda per quale motivo una simile carta si trovava tra gli atti della Camera del Comune, dal momento che essa, tra gli organismi del Comune, aveva sicuramente compiti di tesoreria? Ed inoltre non si può pensare che un simile documento fosse capitato per caso nell'archivio di quell'ufficio, infatti è detto tra *gli atti* e non tra le carte. Ciò verrebbe chiaramente a significare che il deposito di un simile documento nella Camera del Comune era del tutto ovvio e naturale perché istituzionalizzato.

Mentre troviamo logico e naturale che documenti giudiziari siano conservati presso le curie che li hanno prodotti, sicuramente ci provoca stupore che, accanto alla documentazione contabile e comunque afferente ai compiti di istituto, si trovino presso la Camera del Comune anche documenti giudiziari ed ancora altri attinenti a branche diverse dell'amministrazione comunale. In realtà noi sappiamo con assoluta certezza che già dall'ultimo ventennio del sec. XIII presso la Camera del Comune v'era un complesso archivio, affidato alle cure di archivisti chiamati «notai custodi degli atti», che conteneva documentazione delle magistrature giudiziarie, documentazione di carattere legislativo, e ogni altra documentazione prodotta dagli ufficiali del Comune. Ce lo dicono i testi normativi: le provvisioni, gli Ordinamenti canonizzati della Camera del Comune, gli statuti. Quando e come questo sia avvenuto nell'evoluzione del più antico Comune fiorentino non ci è dato sapere con esattezza, ad ogni modo va tenuto ben presente che tutti gli atti deliberativi delle assemblee cittadine e degli organi di governo dovevano essere portati a conoscenza della Camera quando in essi erano decretati gli stanziamenti del pubblico danaro; anche ogni genere di documentazione giudiziaria doveva essere messa a disposizione della stessa Camera giacché quasi sempre le pene erano pecuniarie e dovevano essere pagate ai camarlinghi. Infine chiunque esercitasse una pubblica carica era soggetto al sindacato allo scadere di essa, perciò la documentazione prodotta veniva consegnata alla Camera in attesa della sentenza di sindacato, ciò anche perché la stessa sentenza poteva incidere sul pagamento del salario dovuto al pubblico ufficiale. Si può ipotizza-

² Oggi Lumèna in Val di Sieve.

re allora che fin da tempi antichi si sia accumulata presso la Camera praticamente la gran parte della documentazione prodotta dal Comune e che quindi si sia determinata la necessità di organizzarla, come difatti avvenne, tanto che l'archivio depositato presso la Camera divenne l'Archivio centrale del Comune.

Prima di esaminare dettagliatamente i documenti che permisero la formazione di un archivio organizzato nella Camera del Comune, è necessario approfondire quale possa essere stato l'anno - o perlomeno l'epoca - in cui questo ha avuto inizio. Ho già detto che questi documenti sono in realtà testi legislativi e noi sappiamo che la legge non può aver valore che per il futuro, salvo rari casi in cui essa stessa disponga diversamente, tuttavia è sempre possibile ipotizzare che questi testi legislativi riprendano norme già in vigore. Le provvisori che dettano norme circa l'archivio della Camera sono degli anni novanta del Duecento ed è sicuramente possibile, anzi probabile, che esse riprendano norme già emanate in anni precedenti, ma ciò rimane nel campo delle mere ipotesi anche perché non è attendibile proporre alcun anno preciso; lo stesso si deve dire degli Ordineamenti canonizzati. Essi portano la data del settembre 1289, il loro stesso nome, come peraltro fra poco distesamente illusterò, è indizio sicuro del fatto che norme simili erano già in vigore negli anni precedenti, ma anche in questo caso non ci è dato sapere fin quando si possa spingerci indietro. Restano gli statuti. Essi sono per natura testi normativi che, come ho già più volte affermato, hanno un accrescimento di tipo sedimentario, cioè le nuove revisioni che prendevano il posto dei vecchi testi statutari conservavano la maggior parte di questi testi, ciò vuol dire che sarebbe possibile individuare all'interno del *corpus* statutario più antico conservatoci, risalente agli anni 1322-25, non solo norme simili ma anche formulate con le stesse parole risalenti addirittura alla fine del XII secolo. Risalire ad un tempo così antico non è tuttavia essenziale per le mie argomentazioni, mi contenterò di mostrare che è possibile che questi statuti contengano norme che esistevano già intorno alla metà del XIII secolo.

Naturalmente il tutto sarebbe estremamente semplice se la gran parte delle norme comprese nei codici statutari fossero datate, ma dal momento che non è così bisogna superare la difficoltà cercando altri elementi che ci permettano di datarle. Esisteva una norma che prescriveva agli arbitri di datare tutte le aggiunte che venivano fatte nelle revisioni, ma queste date sono quasi del tutto scomparse dagli statuti, infatti spesso si trova la formula consueta *additum est...* priva di data, espunta quando ormai non aveva più senso continuare a mantenerla, e si deve peraltro aggiungere che la data più antica che riguarda una revisione è quella del 21 marzo

1308.³ Esistono però nei codici statutari del 1322-25 dei luoghi con delle date che possono fare da punto di riferimento ed indicano, in genere, l'inizio di vigenza di una norma. La data più antica in assoluto che sia contenuta in una rubrica statutaria è l'anno 1239 e si trova nella rubrica: *De obligatione filii familias et qualiter pater pro filio convenitur*, del II libro dello statuto del Podestà, il testo dice: «Et hec extendantur ad futura tantum et non ad preterita, M^o.CC^o.XXXVIII^o., kalendas ianuarii, inditione duodecima». La formulazione stessa di questa norma indica chiaramente che debba riferirsi al futuro e che quindi sicuramente è stata posta in essere nel gennaio del 1239 o anteriormente e quindi non dopo il 1238.

Nelle righe iniziali della stessa rubrica si menziona allo stesso identico modo il gennaio 1253, e quindi anche le norme che precedono sicuramente sono state adottate almeno nell'anno 1252. Allo stesso modo si trovano menzionati gli anni 1258, 1259, 1260, 1267, 1268, 1276, 1277, 1278 e così via fino ad arrivare all'epoca dell'ultima revisione statutaria.⁴ Ora, si badi

³ È nello statuto del Capitano, libro II, rubrica 16: *Quod contra sententias arbitrarium appellari non possit nec aliquid de nullitate opponi*. Cfr. Caggese, *Statuti...*, - cit., I, p. 102.

⁴ In verità esiste una data più antica del 1239, è l'anno 1225, compreso nella rubrica: *De prescriptione scripturarum*, sempre del secondo libro dello stesso statuto, tuttavia essa presenta qualche problema. Anzitutto è sbagliata l'indizione, che dovrebbe essere la tredicesima e non la decima come dice il testo; inoltre è possibile che l'anno sia una data di partenza della norma ma non si riferisca necessariamente al futuro. Ma comunque l'espressione: «que per triginta annos steterint in futurum, ab anno domini MCCXXIII, indictione X, kalendas ianuarii, non valeant etcetera» pone il termine *post quem* della norma non oltre l'anno 1254, altrimenti la norma sarebbe illogicamente retroattiva.

Ho fatto uno spoglio rapido di tutte le rubriche dei due statuti del 1322-25, sull'edizione del Caggese, per ritrovare i luoghi dove siano menzionate date. Eccoli. Statuto del Podestà: p. 49, (1320); 58, (1322); 87, (1267); 88, (1258), 1292; 89, (1260, 1267, 1292, 1295); 90, (1277, 1278); 91, (1225) 98, (1253, sicuramente la norma è anteriore di almeno qualche mese a questa data); 100, (1318) 102, (1259, 1253 sicuramente le norme sono anteriori di almeno qualche mese a queste date); 103, (1239); 104, (1276); 121, (1268); 123, (1278); 124, (1288); 128, (1293); 134, (1320, 1300); 135, (1324); 139, (1324); 140, (1295); 151, (1320); 191, (1324); 193, (1283); 202, (1322); 208, (1295); 221, (1282, 1268); 271, (1325); 274, (1294); 282, (1301); 283, (1324); 285, (1301, 1302, 1322); 288, (1322); 289, (1301, 1302); 291, (1325 313, 1284 319, 1286 339, 1320 342, 1275, 1275 346, 1325 350, 1297 417, 1291, 1322); 430, (1299, 1300) 445, 1(325). Statuto del Capitano, p. 13, (1324, 1325); 23, (1320); 57, (1324); 58, (1322); 64, (1325); 77, (1278 la norma è anteriore o contemporanea alla data); 95, (1325); 100, (1284, 1285); 102, (1308); 108, (1322); 111, (1280); 113, (1301); 118, 1(286); 122, (1287); 123, (1289); 125, (1277); 127, (1284); 128, (1289); 132, (1295); 154, (1301); 155, (1316); 187, (1322); 191, (1322, 1325); 197, (1324); 254, (1322); 270, (1322); 271, (1325); 275, (1325); 290, (1322); 306, (1324); 325, (1324, 1325); 326, (1319); 329, (1325); 339, (1328, 1328); in quest'ultimo luogo la data del 1328 posta due volte dimostra chiaramente che nel caso di simili apposizioni di date nelle norme statutarie esse si riferiscono al futuro. Va infine osservato che le date più antiche dello Statuto del Capitano, rispetto a quello del Podestà, sono più recenti perché il primo statuto del Capitano non è anteriore all'istituzione di quella magistratura risalente al 1245-1250.

bene, io non affermo che le norme che fra poco dettagliatamente illustre-rò si riferiscano proprio a questi anni, ma è certamente possibile, e comunque nulla vi osta contro, che risalgano alla metà del sec. XIII e forse anche prima. Insomma queste stesse norme, se non nella loro precisa formulazione attuale perlomeno nel contenuto giuridico, esistevano già intorno agli anni cinquanta del Duecento.

Le norme di cui si tratta prescrivono, in modo istituzionalizzato e quindi non casuale e occasionale, il conferimento della documentazione prodotta nei vari uffici soprattutto dai notai alla Camera degli atti, dopo la scadenza del mandato del magistrato o ufficiale del Comune. In genere non si parla di archivio, al più di *armario*, più comunemente le carte dovevano essere consegnate *notariis custodibus actorum* della stessa Camera. I precetti giuridici sono contenuti in apposite rubriche che sanciscono il destino degli archivi delle varie magistrature oppure opportunamente, nei capitoli in cui si dispone di altri istituti giuridici, è anche decretata la sorte della documentazione prodotta. La normativa si riferisce da un lato a tutti i magistrati forestieri che esercitavano nel Comune fiorentino una giurisdizione e cioè il Podestà, il Capitano del popolo e difensore delle arti, il Giudice degli appelli e nullità, l'Ufficiale della piazza di Orsammichele, il Ragioniere a rivedere le ragioni del Comune, l'Ufficiale delle donne degli ornamenti e delle vesti, il Giudice o notaio dei beni dei ribelli oppure altre magistrature occasionali o straordinarie, e dall'altro a tutti gli ufficiali cittadini che esercitavano una funzione amministrativa o di governo e cioè il notaio delle Riformagioni, il notaio della Signoria e tutti gli altri ufficiali del Comune.

Per quanto attiene agli ufficiali forestieri disponeva anzitutto la rubrica 5 del secondo libro degli statuti del Capitano: *De curiis elevandis et actis tollendis*. La consegna degli atti doveva avvenire nei 15 giorni precedenti la scadenza del mandato del magistrato, ed è prescritto anche che i notai custodi degli atti possano dare copia della documentazione «cuique petenti», mentre i fascicoli che contenevano i processi pendenti dovevano essere riconsegnati al giudicante successivo perché potessero concludersi con la sentenza. Nel caso in cui al momento della consegna ci fossero atti contenenti processi in corso, i notai dovevano trarne copia per il prosieguo del processo e consegnare l'originale alla Camera.⁵ A impedire evi-

⁵ Ecco l'intera rubrica: «Statutum est quod domini priores et vexillifer possint et debeant elevare curias et auferre acta domino Potestati et domino Capitaneo et Executori ordinamentorum iustitie et Iudici appellationum et cuilibet eorum per quindecim dies, ante exitum eorumdem; et etiam quandocumque eis prioribus et vexillifero visum fuerit, de consilio et voluntate capitudinum XII^m maiorum artium; que acta non sigillentur set apud cameram teneantur aperta, et de eis custo-

dentemente una deprecabile evenienza, nel quarto libro dello stesso statuto c'era la rubrica 22: *Quod acta curie comunis remaneant in camera et non vendantur*. Il capitolo statutario non solo proibiva l'alienazione delle carte pubbliche, ma disponeva anche per la loro buona conservazione. L'espressione «per massarium vel aliquem officialem comunis vel qui moretur in Camera comunis Florentie» testimonia dell'antichità di questa norma, infatti solo nella seconda metà del sec. XIII l'archivio della Camera fu affidato ai notai custodi degli atti.⁶

Per quanto riguarda invece la consegna degli atti prodotti presso gli uffici retti da cittadini fiorentini le norme sono dettate nella rub. 21 sempre del quarto libro: *Quod notarii et officiales qui habent acta comunis resignent ipsa acta apud cameram infra certum tempus*, anche in questo caso il precetto giuridico si estende alla buona tenuta, conservazione, e reperibilità delle carte.⁷ Si noti come la prescrizione di consegnare almeno

des actorum camere dare teneantur copiam cuique petenti etiam immediate post ablationem ipsorum actorum; et quod priores et vexillifer iustitie, post introitum successoris infra quintam diem, debeant ipsa acta ipsi successori assignare, ipseque successor ea teneantur recipere ac super eis procedere ut tenetur et debet. Salvo quod, si dicti officiales, tempore quo auferentur acta, haberent aliquem processum quem facerent ex forma ordinamentorum iustitie, qui non esset expeditus debeat ex originalibus actis accipere copiam exempli, et sibi servant pro expediendo tali processu».

⁶ Ecco il testo dell'intera rubrica: «Statutum et ordinatum est quod omnia acta curie Comunis Florentie debeant servari et custodiri in camera dicti Comunis nec debeant vendi, alienari vel baractari per massarium vel aliquem officialem Comunis vel qui moretur in camera Comunis Florentie, sed ipsa acta cuiuslibet curie per se in sacchis ponantur et custodiantur in ipsa camera cum sufficienti scriptura signata et suprascripta, ut quilibet possit ea facilius invenire, et quicumque massarius camere vel alius qui contra fecerit puniatur arbitrio domini Potestatis, inspecta qualitate delicti et personarum. Additum est in MCCCXXI, indictione quinta, die XVI mensis martii: Quod camerarii camere Comunis Florentie de pecunia Comunis ipsius construi et fieri faciant in camera dicti Comunis archivum in quo acta dicti Comunis ponantur, in cuius constructione possint expendere usque in quantitatem librarum trecentarum f. p. Additum est in MCCCXXIII, indictione octava, die XIII mensis martii: Et quod camerarii camere Communis Florentie presenti in officio residentes possint expendere de pecunia Communis ipsius in archivio et in archivis fieri faciendis seu perficiendis in camera dicti Communis, pro conservandis actis, usque in quantitatem librarum centum f. p.». Si noti come la parola *archivum* è usata in senso moderno sia per il contenitore che per il contenuto.

⁷ Ecco l'intero testo della rubrica «Statutum et ordinatum est quod omnes et singuli notarii et officiales qui ad aliquod officium Comunis Florentie positi vel deputati fuerint, teneantur et debeant omnia acta ipsorum officiorum seu ipsorum actorum copiam in cartis pecudinis consignare custodibus actorum camere Comunis Florentie per publicum instrumentum, publicata manu propria in fine actorum et scripta desuper in covertis bonis lictis crossis cuius acta fuerint et cuius officii et tempus quo facta fuerint et cuius potestarie tempore, et hoc facere teneantur infra quindecim dies post depositionem officii, sub pena librarum centum f. p. pro quolibet et qualibet vice. Et Capitaneus predicta observari facere teneatur, sub pena librarum centum f. p. pro qualibet vice, quas camerarii eidem de suo salario retinere teneantur. Et quod omnes qui haberent de actis Comunis Florentie ipsa resignare teneantur custodibus actorum Comunis Florentie, vel saltem ipsorum copiam designent, ut dictum est, si ipsa confecissent aliter prout ipsi

una copia degli atti, quindi non necessariamente l'originale che poteva continuare ad essere custodito presso l'archivio dell'ufficio che lo aveva prodotto, qualifichi chiaramente l'archivio della Camera del Comune come un istituto di conservazione e quindi come un archivio centrale del Comune. E va ancora rilevato come ciò sia possibile solo per gli uffici retti da cittadini fiorentini e non per le magistrature giudiziarie rette da forestieri. Oltre a questa norma di carattere generale esistono norme specifiche per alcuni uffici. Così sempre nello stesso libro IV del Capitano si trova la rub. 24 *Quod unum de registris communis debeat stare siggillatum in camera communis sigillo priorum*, e la 25 *Quod instrumenta comunis completa debeant poni et teneri in camera comunis in saccis exterius signatis cum convenienti scriptura*, entrambe parlano dei registri in cui venivano copiati gli «instrumenta et iura Communis Florentie acquisita et habita» e corrispondono ai cosiddetti *Libri iurium* dei Comuni medievali che qui a Firenze costituiscono il fondo dei *Capitoli del Comune di Firenze*. La seconda delle due rubb., come chiaramente si vede, detta le norme archivistiche circa la conservazione di questo materiale documentario.⁸ Dovevano essere ancora consegnati alla Camera del Comune gli atti delle alli-

habent; et quod in predictis et circa predicta iudex gabelle sollicitè intendat et ipsa acta pervenire faciat ad custodes predictos, ut dictum est. Et quod quilibet notarius qui cogeretur per dictum iudicem ad acta preterita complenda et reassignanda custodibus actorum debeat habere a camerariis Communis Florentie salarium competens pro scriptura et quaternos a camerariis Communis. Et quod dictus iudex gabelle predicta banniri facere teneatur per civitatem Florentie. Et quod custodes actorum camere intendant sollicitè circa bonam custodiam actorum camere, et ipsa non vendere aliquo modo nec baractare, sub pena librarum mille f. p. pro qualibet vice. Et quod custodes actorum camere copiam actorum dimictant quemlibet accipere prout voluerit, sub pena librarum centum f. p. pro qualibet vice. Salvo in predictis minori termino quam supra dictum sit assignato notariis qui presentes sunt ad scribendum conductas stipendiariorum Communis. Et quod nullus notarius positus vel deputatus super scribendo conductas stipendiariorum dicti Communis debeat dare alicui, nisi camerariis camere Communis, ipsius copiam alicuius conducte, sub pena librarum ducentarum f. p., et quod camerarii camere vel custodes actorum non dent nec fieri permittant copiam alicuius conducte, nec aliquis notarius summat copiam ex ipsa conducta, nisi pro tradendo camerariis camere, sub pena predicta.»

⁸ Ecco i testi delle due rubriche, 24: «Quia ex registris Communis Florentie in quibus sunt scripta sive exemplata instrumenta et iura Communis Florentie acquisita et habita ab antiquo nec non de novo in eis aliquid illicitum committi possit vel debeat in eis aliqua detractio vel mutatio fieri, statutum et ordinatum est quod unum de registris Communis Florentie, in quo dicta iura continentur, sit et stare debeat siggillatum apud curiam dicti Communis siggillo cere offitii dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie nec disiggillari debeat sine licentia ipsorum et Vexilliferi; et qui contra fecerit puniatur arbitrio Potestatis, inspecta qualitate delicti et personarum. Et iura seu instrumenta Communis Florentie que de novo invenientur vel fierent extra corpus seu volumen dicti registri non debeant retinere; et teneantur Priores artium et Vexillifer iustitie qui pro tempore essent ipsa iura et instrumenta que eorum tempore fierent vel invenirentur facere scribi in dicto registro et aliis registris Communis Florentie. Et de hoc etiam camerarii Communis Florentie teneantur.»

Si noti che probabilmente l'amanuense avrebbe dovuto scrivere *cameram* e non *curiam*,

brazioni della città e del contado, di conseguenza le attestazioni circa gli allibrati potevano essere certificate⁹ solo dalla Camera, secondo quanto appunto prescrive la rub. 35 del V libro del Capitano: *Quod acta alibratorum ponantur in camera communis Florentie*.¹⁰

come peraltro si evince anche dal titolo; inoltre da queste norme si ricava che, con ogni probabilità, la serie dei registri contenenti gli *iura* del Comune fiorentino doveva essere almeno in duplice copia, infatti sia il titolo che il testo dicono: «unum de registris». E quindi è possibile pensare che l'altra della due copie doveva essere custodita presso un luogo religioso, secondo la rubrica 4 del IV libro sempre del Capitano: *De instrumentis, licteris et privilegiis communis Florentie reinveniendis et custodiendis*, la quale stabilisce proprio che un registro debba essere fatto compilare a cura del Capitano: «Teneatur dominus Capitaneus proprio iuramento precise die primo mense sui capitaneatus facere reinveniri et recuperari et ad Comune reduci omnia et singula instrumenta, licteras et privilegia que pertinent ad Comune Florentie, et in uno libro et faciat registrari, et ea omnia sic registrata in libris in quibus ipsa registra fuerint deponantur custodienda et reservanda apud aliquem religiosum locum, quem ipse Capitaneus et Defensor et domini Priores et Vexillifer iustitie duxerint eligendum, que registrata non sint».

La rubrica 25 recita: «Ut instrumenta Comunis Florentie que sunt vel erunt completa in futurum apud camerarium seu camerarios Comunis Florentie deperire non possint set facilius valeant inveniri, statutum et ordinatum est quod omnia instrumenta de pactis et aliis conventionibus factis et faciendis inter Comune Florentie, ex una parte, et alia Comunia seu singulares personas seu locos, ex altera, ponantur in diversis sacchulis secundum quod videbitur expediri; qui sacchuli de foris describantur et designentur de continentia ipsorum instrumentorum; et predicta pertineant ad offitium domini camerarii et ad predicta faciendo Priores et Vexillifer qui pro tempore fuerint sollicite teneantur».

⁹ La norma si deduce anche da quanto si legge nella rubrica citata alla nota seguente, tuttavia c'era anche un'altra rubrica specifica nello Statuto del Podestà: *Quod iudex syndicus non possit credere de solutione libre nisi per scripturam notarii exactoris*, che dice: «Statutum et ordinatum est quod Iudex syndicus Communis Florentie, qui habet officium civitatem et comitatum sindicandi, non possit nec debeat credere, de solutione alicuius libre facta per massarios et rectores populorum aliquibus exactoribus libre, scripture alicuius notarii, nisi illius et illorum qui starent cum dictis exactoribus ad ipsas libras exigendas, vel aliorum notariorum quibus ipsi notarii, [qui] ad dictum officium steterint vel starent, ad scribendum commicterent, eorum bona et libera voluntate, vel qui ex actis camere Communis Florentie summerent. Et pro pretio talis scripture teneatur non solvere ultra soldos quatuor ad plus, minus autem possit, et accipiant [notarii] secundum quantitatem solutionis: si contra fecerint, puniantur in soldis centum f. p».

¹⁰ Eccone il testo completo: «Statutum est quod allibraciones hominum civitatis et comitatus et districtus Florentie debeant esse apud camerarios Communis Florentie fideliter custodiende, et notarii qui ad exigendum huiusmodi libras eligentur teneantur summere exempla talium allibrationum de dictis actis camere, et non aliter offitium exercere; et talis exemplatio debeat habere subscriptionem alicuius notariorum camere que manifeste contineat de dictis actis camere predictam exemplationem assumptam. Notarius vero qui sic eligeretur et predicta neglexerit condempnetur in libris decem f. p., et remotus ab offitio careat offitii per triennium secuturum. Et quod dicta originalia custodiantur in camera procurare teneatur iudex gabelle proprio iuramento. Et quod nullus qui non fuerit apud camerarios Communis Florentie allibratus intelligatur vel habeatur pro allibrato, et secundum extimum quod erit in dicta camera fiat exactio tam in civitate quam comitatu et districtu Florentie et non aliter, et ipsum solum extimum sit et habeatur pro extimo. Et si quod Commune, populus vel universitas comitatus vel districtus Florentie ad aliud extimum quam predictum faceret aliquam exactionem, condempnetur in libris centum f. p., et exactio que contra predicta fieret retractetur».

Non solo. Anche uno dei più alti ufficiali della repubblica fiorentina, e cioè il notaio o cancelliere delle Riformagioni, che era investito di uno dei più delicati compiti: quello di redigere gli atti dei Consigli del Comune che avevano valore di legge, doveva non solo inviare dopo un tempo prestabilito copia degli atti che aveva rogato ai notai custodi della Camera, ma anche, al termine del proprio mandato, conferire l'intero proprio archivio alla stessa Camera. Del notaio delle Riformagioni basti questo, per ora, perché alla fine di questo paragrafo illustrerò in dettaglio la rub. 9 del I libro degli statuti del Podestà: *De electione notarii qui debet scribere reformationes consiliorum*. Lo stesso notaio doveva curare la redazione di due registri, che oggi chiamiamo prioristi, che contengono cioè i nomi di tutti coloro che sono stati priori, gonfalonieri di giustizia e loro notai, secondo quanto stabiliva la rub. 4 del I libro dello statuto del Capitano: *De scribendis nominibus priorum et vexilliferi iustitie eorum notariorum et registrandis in duobus libris*. Secondo quanto stabilito in questa norma uno dei due registri doveva essere custodito nella Camera del Comune ed il secondo presso lo stesso notaio delle Riformagioni.¹¹ Anche il notaio dei Priori doveva mandare le copie dei propri atti alla Camera, dice infatti la rub. 3 del II libro del Capitano *De officio dominorum priorum et vexilliferi iustitie*:

«Copiam quoque omnium actorum officii Priorum et vexilliferi iustitie, cuius fuerit scriba, presentet et assignet custodibus actorum camere Communis, infra XV dies proximos a die depositionis officii computandos, sub pena librarum ducentarum f. p., et nichilominus etiam presentare teneatur et cogatur eisdem post dictum terminum».

Lo stesso notaio doveva inviare ai camarlinghi della camera, indipendentemente dalla copia integrale degli atti di cui sopra, copia di ogni decreto che attenesse ai pagamenti da farsi col pubblico denaro, e a tal

¹¹ Eccone il testo completo: «Statutum et ordinatum est quod omnia nomina dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie et eorum notariorum, qui sunt et hactenus fuerunt et qui in posterum fuerint, scribantur in duobus libris per notarium reformationum consiliorum Communis Florentie seu per alium notarium, dum tamen subscribantur per dictum notarium reformationum in duobus libris in cartis pecudinis, quorum unus stet in camera Communis et alterum teneat notarius reformationum, ita quod quilibet possit inde copiam habere». I due registri ci sono pervenuti entrambi, quello di pertinenza della Camera del Comune era custodito nella Camera fiscale ancora nel 1746 e corrisponde a *Priorista di Palazzo* (il fondo archivistico è costituito da quest'unico pezzo), quello invece che era sempre custodito nell'archivio delle Riformagioni a *Tratte*, 57. Cfr. *Consulta*, poi *Regia consulta*, I parte, 454, c. 86v e per altri aspetti V. ARRIGHI-F. KLEIN, *Dentro il palazzo: cancellieri, ufficiali, segretari*, in *Consorterie politiche e mutamenti istituzionali in età laurenziana*, a cura di M. A. MORELLI TIMPANARO, R. MANNO TOLU, P. VITI, Firenze, Silvana editoriale, 1992, pp. 82-84.

proposito erano decretate specifiche norme per il rilascio delle copie di provvisioni che contenessero pagamenti a carico della Camera del Comune.¹² Anche il contenuto giuridico di queste norme induce a pensare che esse esistessero ben prima dell'istituzione del priorato e che perciò esse si riferissero al notaio degli Anziani e che, successivamente al 1282, siano state solamente aggiornate nel linguaggio. Un altro notaio per il quale c'è uno specifico precetto giuridico di consegnare gli atti rogati è quello addetto ai Sei del biado. La normativa attenente a questa magistratura è inserita, tra l'altro, nella rub. del I libro del Capitano *De electione, officio, salario et deveto sex de blado*:

«Qui scriba (scilicet: Sex bladi), infra decem dies post depositionem officii, acta introitus et exitus et causarum seu copiam ipsorum representet custodibus actorum camere Communis, sub pena librarum quinquaginta f. p».

Tutti gli uffici del Comune dunque, secondo la legislazione statutaria, dovevano conferire alla Camera del Comune la documentazione prodotta, o perlomeno una copia di essa; ma negli statuti ci sono altresì norme che impongono la consegna alla Camera del Comune di libri o registri compi-

¹² Ecco le norme che riguardavano questo specifico aspetto: «Qui notarius teneatur omnes apodixas, quas scriberet de aliqua solutione per camerarios camere de pecunia Communis Florentie facienda, et quas Priores et Vexillifer iustitie micterent dominis et officialibus gabelle de aliqua quantitate pecunie danda vel assignanda camerariis camere pro Comuni, extense scribere in actis ipsius officii. Et dictus notarius non possit vel ei liceat aliquam provisionem factam per Priores et Vexilliferum iustitie de aliqua solutione facienda de pecunia dicti Communis redigere in formam publicam, nisi semel, et tunc scribere teneatur iuxta ipsam provisionem qualiter sit completa et reddita; et quilibet notarius, qui sumpserit ex actis officii Priorum et vexilliferi aliquam provisionem alias non redditam in publicum, continentem aliquam solutionem alicui fieri debere de pecunia iam dicti Communis, scribat iuxta ipsam provisionem qualiter die tali sumpserit ex dictis actis. Et quod nulla provisio facta per officium dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie, que contineat aliquam solutionem fieri posse vel debere de pecunia dicti Communis, redacta semel in publicum, ulterius in publicum redigatur. Et quod custodes actorum camere provisiones huiusmodi redactas in publicum semel alia vice redigi non permittant».

La delicatezza del rilascio di esemplari di documenti costituenti un titolo di credito o una obbligazione a pagare era ben nota fin dal sec. XIII, questo perché il documento costituiva di per sé un titolo per il creditore, e la distruzione del documento comportava l'estinzione del debito. Esistono casi famosi in cui il titolare del credito dimostra che il documento è stato distrutto accidentalmente o in un disastro naturale, come un'alluvione o un incendio, e non c'era anche la volontà di estinguere il credito contenutovi. I documenti contenenti contratti di mutuo, quando il debito veniva estinto, se non erano distrutti era necessario tagliarli in un modo caratteristico: venivano piegati e incisi o fratti con una regolare linea spezzata, di modo che chi vedeva il documento in quelle condizioni sapeva che il debito inclusivo era stato saldato. Inoltre il notaio sul suo protocollo barrava l'atto e annotava nel margine la data del pagamento del debito, allo stesso modo il notaio della Signoria doveva annotare l'avvenuto rilascio della copia.

lati periodicamente e pertinenti a materie particolari. Uno di questi casi particolari riguardano i libri degli sbanditi. Si intendeva per banditi o sbanditi coloro che erano condannati da un giudice all'espulsione dal territorio del Comune di Firenze o dell'intera repubblica per un periodo limitato o per sempre, coloro ancora che erano contumaci ad un processo penale anche dopo la convocazione del giudice, coloro i quali non avevano pagato la condanna pecuniaria che era stata loro inflitta, infine i condannati ad una pena corporale o a morte, la cui sentenza non era stata eseguita perché contumaci o fuggiti.¹³ Lo statuto del Podestà, nel primo libro con la rub. *De officio notarii positi super libros exbannitorum*, stabiliva che uno dei notai del Podestà dovesse tenere e aggiornare i libri degli sbanditi e mandare mensilmente l'aggiornamento ai custodi degli atti della Camera.¹⁴ Sempre nello stesso statuto nel III libro con la rub. *De reassignandis libris exbannitorum*,¹⁵ e nel IV con quest'altra *De libris exbannitorum communis Florentie resigandis in consilio custodibus actorum camere communis*,¹⁶ è ribadita la necessità che il Podestà ed il Giudice delle appellazioni curino che i

¹³ Cfr. U. DORINI, *Il diritto penale e la delinquenza in Firenze nel secolo XIV*, Lucca, D. Corsi, 1923, particolarmente pp. 173 e 220, inoltre *ad indicem*.

¹⁴ Ecco la parte della rubrica che interessa: «Alius notarius, ex predictis notariis triginta Potestatis, sit super libros exbannitorum pro malleficiis custodiendis, et teneatur copiam facere de exbannitis omnibus petentibus et petere volentibus et permittere exemplari, si voluerint et petierint. (...) Et dictus notarius teneatur et debeat dare custodibus actorum Communis Florentie omnes exbannitos Communis Florentie pro malleficio, in fine cuiuslibet mensis, in cartis de membranis in publicam formam in consilio Communis Florentie. Et idem faciat et intelligatur in omnibus in domino Capitaneo et Defensore.»

¹⁵ Ecco il testo della rubrica: «Teneatur novus Potestas recipere exbannitos pro maleficio quo[s] sibi assignaverit vetus Potestas; et teneatur et debeat vetus Potestas reassignare Communi Florentie omnes libros exbannitorum pro maleficio suo tempore; et autentica dictorum librorum stent et stare debeant in camera Communis Florentie, et custodes actorum camere debeant ex ipsis et omnibus aliis actis existentibus in camera dicti Communis permittere fieri copiam omnibus petentibus et volentibus, absque aliquo alio salario. Et nullus intelligatur rebannitus vel de banno cancellatus, nisi in dictis libris autenticis existentibus apud cameram fuerit cancellatus per notarium camere. Et notarius camere teneatur cancellare illos exbannitos qui fuerint cancellandi, ex forma sententie prolate super cancellationibus ipsorum, que fiunt per sententias. Et si dicti autentici non essent in camera Communis, teneatur de mense ianuarii dictos libros facere exemplari, scilicet illos qui non essent cancellati, et eos custodiat pro Communi. Salvo et reservato capitulo infrascripto quod loquitur de exbannitis tantum et comdempnatis vel exbannitis tantum eximendis et cancellandis».

¹⁶ Ecco il testo che interessa: «Et dictus vetus Potestas et Iudex appellationum et syndicus in medio ultimi mensis eorum regiminis vel alicuius eorum reassignare teneantur custodibus actorum camere Communis Florentie exbannitos et rebannitos Communis in Consilio Communis, et omnia acta sua et suorum iudicum et originalia. Salvo quod ea que fecerit ipse vel aliquis de suis iudicibus et acta facta in ultimis quindecim diebus reassignare teneantur ultima die eorum regiminis, nisi prius eis acciperentur per Priores et Vexilliferum vel eorum mandato. Et quod dictis ultimis quindecim diebus fieri possint extagimenta et super eis cognosci, procedi et sententiarum non obstantibus antedictis».

predetti libri degli sbanditi siano consegnati ai notai custodi degli atti.

Altri libri particolari venivano compilati per registrarvi le sicurtà che taluni ufficiali del Comune oppure una certa categoria di persone dovevano prestare secondo quanto stabilivano gli statuti. Così la rub. del libro I del Podestà *De officio rectorum et sindicorum popolorum et villarum communis Florentie et quod eorum officio duret per annum*, stabiliva, tra l'altro che i rettori dei popoli dovessero prestare sicurtà davanti ad un giudice o al Podestà o Capitano, e di queste soddisfazioni e promesse dovevano essere redatti libri in duplice esemplare di cui uno doveva essere conservato presso il palazzo dei Priori ed il secondo presso la Camera del Comune.¹⁷ Dovevano ancora essere redatti libri in cui registrare le sicurtà che annualmente dovevano essere prestate dai magnati cittadini e del contado, secondo la formula e le regole dettate nella rub. del IV libro *De securitatibus prestandis a magnatibus civitatis Florentie*. Le sicurtà dei magnati dovevano essere redatte dal notaio del Podestà sopra un libro di cui poi dovevano essere fatti altri tre esemplari; e ciascuno dei quattro libri aveva uno specifico luogo di conservazione: l'originale presso il Podestà, e gli altri tre esemplari: il primo presso il Capitano, il secondo presso l'ufficio dei Priori e Golfaloniere di giustizia ed il terzo presso la Camera del Comune.¹⁸

Così come il Comune fiorentino si preoccupava di tutelarsi nei con-

¹⁷ Ecco il testo delle norme che interessano: «(...) et de predictis (cioè di adempiere i doveri più sopra elencati) prestare securitatem ydoneam coram Iudice predicto, recipienti pro Comuni Florentie et pro dictis domino Potestate et Capiteo et eorum iudicibus et officialibus et Iudice syndico Communis Florentie. (...) Et quod de ipsis securitatibus, promissionibus et satisfactionibus fiant duo libri per notarium dicti collateralis assessoris, quorum unus continue stet in palatio Communis Florentie per totum annum, et alius stet in camera dicti Communis, ita quod quilibet possit habere copiam quotiens et quando voluerit. Et quod dictus collateralis assessor cogere teneatur personaliter et realiter cum effectu dictos rectores ad dictam satisfactionem prestandam et inobedientes punire suo arbitrio, sine aliqua solutione gabelle pro dicta satisfactione prestanda propterea facienda».

¹⁸ Ecco la norma che interessa: «Et ut de predictis securitatibus facilius, cum expedierit, copia habeatur et ne in eis aliqua commictatur fraus, de ipsis securitatibus fiant quattuor libri, quorum primus publice et autentice per ordinem scribatur per notarium Potestatis qui dictas securitates recipiet; alii vero tres libri scribantur et exemplentur ex ipso autentico per notarium vel notarios ad hoc per officium dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie eligendos, cum salario eiusdem a dictis Prioribus et Vexillifero ordinando. Quorum quattuor librorum unus, videlicet authenticus, stet penes Potestatem suo durante regimine, alius vero stet penes dictum Defensorem et Capiteum, tertius penes officium Priorum et Vexilliferi, quartus ad cameram Communis Florentie. Et ut predicta fiant et inviolabiliter observentur, Potestas seu eius collateralis assessor teneatur proprio iuramento precipere officio dominorum Priorum artium et vexilliferi iustitie, quolibet mense duobus diebus ante exitum mensis, ut predictas securitates factas et receptas in ipso mense in dictis tribus libris ex ipso autentico scribere faciant et, ut predicatur, exemplari».

fronti dei magnati, allo stesso modo ordinava che fossero anche redatti i libri di tutti i cittadini che erano qualificati come popolari, i nomi dei quali dovevano essere registrati in libri, compilati in duplice esemplare, di cui uno doveva essere conservato sigillato presso la Camera e l'altro presso i Priori e Gonfaloniere di giustizia, questo nella rub. del V libro del Capitano: *Qualiter populares inveniantur et habeantur in scriptis*.¹⁹

Un'altra istituzione comunale aveva uno stretto rapporto con l'archivio della Camera, era l'ufficio dei notai addetti alla cancellazione delle condanne e dei bandi. Essi svolgevano il loro lavoro presso quell'archivio, non ne erano però i custodi. I loro compiti sono definiti nella rub. 12 del libro V del Podestà: *De electione notariorum super cancellationibus condemnationum et bannorum*. Essi avevano precipuamente il compito di cancellare le condanne ed i bandi per i quali fosse stata pagata la relativa pena pecuniaria; oltre a questo avevano anche competenze archivistiche circa il materiale messo a loro disposizione: dovevano trarre copia degli atti e farne ricerca, dietro compenso, per tutti coloro che ne avessero fatto richiesta.²⁰

¹⁹ Ecco la parte della rubrica che interessa: «inquirant (scilicet: Priores et Vexilliferi) diligenter et in scriptis redigant omnes et singulos populares populi seu populorum et contratarum seu partis vel partium populi assignatos sue sotietatis a septuaginta annis infra et a quindecim annis supra scribendo nomina et prenomina ipsorum; de quorum nominibus, expensis Communis Florentie, fiant duo libri auctentici de cartis de membranis, quorum unus stet sigillatus in camera Communis Florentie cum sigillo domini Executoris et dominorum Priorum et Vexilliferi, alter vero penes Priores et vexilliferum».

²⁰ Ecco il testo che interessa: «Et unicuique petenti dent copiam de omnibus actis existentibus in camera Communis Florentie, et cancellent omnes condemnationes et banna que cancellanda fuerint, silicet que fiere[n]t pro ipsa condemnatione vel banno secundum formam statuti vel per sententiam rite latam seu reformationem solempnem Consilii Populi et Communis Florentie vel provisionem seu stantiammentum legitime factum». Dovevano, a richiesta di chiunque ne avesse titolo, cancellare i bandi e le condanne: «Et quilibet dictorum notariorum teneatur et debeat, ad petitionem cuiuslibet, cancellare condemnationes et banna que cancellanda fuerint secundum modum supradictum, ad penam librarum quinquaginta f. p. cuiuslibet ipsorum notariorum non cancellanti vel cancellare renuenti, et quotiens, auferenda», e dovevano per questo ricevere la loro mercede, ma non pretendere un sovrapprezzo «etiam pro inventione vel custodia librorum vel actorum». I custodi degli atti dovevano mostrare e consegnare loro gli atti per l'adempimento del loro ufficio: «Et quod custodes actorum camere nulli notario vel alicui alio, nisi dictis notariis vel alteri eorum, tradant vel adsignent aut ostendant libros vel acta Communis pro cancellatione alicuius condemnationis vel banni facienda».

Gli stessi notai secondo un'altra rubrica del libro III del Podestà *De condemnationibus exemplandis in consilio*, dovevano ricevere i quaderni delle condanne dal notaio del Podestà che li leggeva nei Consigli ed ascoltarle col notaio della Camera: «Teneatur Potestas, ante quam faciat condemnationes legi in Consilio, eas facere exemplari, et reduci similiter in Consilium quaternos autenticarum condemnationum exemplatarum in Consilio quando leguntur condemnationes; et, lectis condemnationibus et absolutionibus, quaternos in quibus fuerint scripte condemnationes autentice et absolutiones que leguntur in ipso Consilio tradat uni ex notariis

Nell'ultimo comma di questa rubrica statutaria esiste una norma la quale prescrive l'elezione annuale di due religiosi per la custodia degli atti della Camera del Comune.²¹ Ora è evidente che essa è in contraddizione con la rubrica contenuta negli Ordinamenti canonizzati della stessa Camera del 1289 che citerò tra poco, la quale stabiliva che il custode dell'archivio costituito nella Camera avrebbe dovuto essere un notaio; non solo, ma sarebbe anche carente poiché i due frati non avrebbero in alcun modo potuto rilasciare copie facenti pubblica fede, la qual cosa era invece precipuo compito di un notaio. Ciò significa, se non c'è un errore nella trascrizione dello statuto, che la norma circa il custode degli atti era cambiata; del resto si può facilmente verificare che in tutti i luoghi degli statuti del 1322-25, in cui si parla della custodia degli atti con riferimento al suo titolare, si menzionano i *custodes actorum*, sempre al plurale e non è mai specificato se essi fossero notai. Questo spiega anche la ragione per cui il servizio archivistico era

ad cancellationis officium positus, et sibi retineat alios quaternos condemnationum, et antequam divertat notarius Potestatis qui pro tempore legerit condemnationes de loco Consilii, asculet eas cum notario camere». I notai addetti alle cancellazioni furono sei finché la città era divisa in sestieri, quattro con la divisione in quartieri.

²¹ Ecco il testo che interessa: «Et quod singulis annis eligantur ad custodiam actorum camere Communis Florentie per dominos Priores artium et Vexilliferum iustitie duo viri religiosi cum salario solito solvendo eisdem per cammerarios camere Communis Florentie, de Communis ipsius pecunia, de duobus in duobus mensibus, prout pro rata contingerit».

Per completezza va detto che questa stessa rubrica nello statuto del Podestà del 1355, è la 187 del III libro, ha la stessa norma, ma di contenuto giuridico manifestamente diverso. Dice infatti: «Et quod singulis octo mensibus eligatur vel deputetur ad custodiam actorum camere Communis Florentie per dominos Priores artium et Vexilliferum iustitie una cum officio duodecim bonorum virorum, eo modo et forma quibus eisdem videbitur et palcuerit duo notarii artis iudicum et notariorum dicte civitatis, qui notarii possint omnia et singula facere que quilibet quattuor notarii vigore presentis statuti facere possunt. Et ad observationem omnium et singulorum ipsius statuti contentorum possit cogi sub penis predictis». Cfr. *Statuti di Firenze*, 16, cc. 193v-194. Questo naturalmente fa pensare che i due notai sostituirono i *duo viri religiosi*; Sappiamo che ancora nel 1337 erano custodi degli atti due frati, però essi vennero sostituiti da un solo notaio a partire almeno del 1343, come chiaramente ci testimonia *Miscellanea repubblicana*, 9, che contiene gli inventari redatti appunto da questo notaio al momento in cui gli atti gli venivano consegnati. Per il 1337 Cfr. *Provvisioni, Registri*, 28, c. 59.

Infine bisogna notare che, nonostante la rubrica statutaria, non venivano nominati due notai custodi, bensì uno solo che durava in carica otto mesi; tuttavia aveva, come suoi collaboratori addetti probabilmente al servizio archivistico di rilascio delle copie, altri notai nominati ogni due mesi. Questo è documentato almeno a partire da settembre del 1364, ma si deve pensare che avvenisse già dal 1347, quindi in periodo anteriore agli statuti del 1355, come sembra dedursi da *Libri Fabarum*, 28, cc. 6v e 80. Vi si trova infatti l'elezione di quattro notai «ad dandam copiam actorum Camere» rispettivamente il 28 settembre ed il primo dicembre 1347. Cfr. *Provvisioni, registri*, 52, c. 24 (13 settembre 1364, sono menzionati due distinti *notariatus actorum Camere*); *Tratte*, 900, cc. 183-186; e 901, cc. 34-345 e 364, rispettivamente per i periodi 1384-1412 e 1411-1427. Vedi anche MARZI, *La cancelleria*, cit., pp. 461-462.

affidato ai sei notai addetti alle cancellazioni delle condanne, come sembra dedursi dal testo di tutta la rubrica.

Questo pur lungo *excursus* non vuol essere esaustivo ed illustrare e menzionare tutti i luoghi degli statuti in cui siano contenute norme che imponevano la consegna del materiale archivistico alla Camera; mi sembra tuttavia bastevole per dimostrare che a Firenze c'era un luogo fisico deputato istituzionalmente ad essere l'archivio centrale dello stato comunale e questo era la Camera del Comune,²² ed i pubblici ufficiali che vi erano assegnati si chiamavano custodi degli atti. C'è un corollario, a tutto quello che sono venuto dicendo, che ben illustra l'essere la Camera una sorta di depositario della *fides publica* del Comune; esso è rappresentato dalla rubrica del IV libro del Podestà *De stateris et mensuris habendis et dirigitandis*, in cui è stabilito, tra l'altro, che tutti gli strumenti di misura siano raccolti e sottoposti a verifica e quindi depositati e conservati nella Camera del Comune.²³

Ciò detto posso passare a parlare di un altro testo normativo che ho citato e cioè gli Ordinamenti canonizzati della Camera del Comune. Anzi tutto qualche parola sul nome. Ordinamenti già è stato spiegato sufficientemente cosa significhi nel capitolo precedente; vediamo ora cosa voglia dire canonizzati. A mio modo di vedere è successo che, fin dai tempi più antichi, annualmente, prima dell'insediamento dei relativi magistrati, venivano adottate le provvisioni o deliberazioni in cui si stabilivano le regole con cui l'ufficio doveva essere retto e doveva essere speso e tutelato il pubblico danaro; queste provvisioni che spesso si ripetevano identiche, o perlomeno molto simili, vennero canonizzate, cioè rese perpetue ed immutabili. Ovviamente neanche le provvisioni o ordinamenti canonizzati sfuggirono ad una periodica revisione, e così gli Ordinamenti canonizzati del 1289 non sono i primi in assoluto, ma solo i primi di cui ci sia stato

²² Non giungono a queste stesse conclusioni gli studiosi della *Camara Actorum* di Bologna definita solamente *Archivium Publicum*, Cfr. A. ROMITI, *L'armarium comunis della Camara Actorum di Bologna. L'inventariazione archivistica nel XIII secolo*, Ufficio Centrale Beni Archivistici, Roma, 1994, p. XXI. Ivi ampia bibliografia sulla istituzione archivistica comunale bolognese. La pubblicazione contiene anche la trascrizione di uno degli inventari della Camera degli Atti bolognese della fine del XIII inizio sec. XIV.

²³ Ecco la parte normativa che interessa: «Cum quibus mensuris adequentur et fiant omnes mesure civitatis et comitatus cum quibus fiat emptio et venditio. Et ne aliqua fraus vel deceptio fiat aut diminutio vel augmentum, stent et ponantur dicte mesure in duobus vel tribus locis ad minus in civitate Florentie, scilicet in camera Communis Florentie et alibi, ubi magis videbitur convenire ipsis viris super victualibus vel dominis Prioribus et Vexillifero iustitie. Et cum aliis mensuris non fiat emptio vel venditio nisi sint adequate cum predictis. Et quod quilibet emens granum vel bladum et alia legumina, salem vel salinam que mensurantur debeat implere et culmare mensuram absque aliqua percussione cum manibus facienda».

conservato il codice. Infatti già in una consulta del maggio 1280 si parla di Ordinamenti canonizzati della Camera del Comune,²⁴ e probabilmente esistevano già da uno o più decenni. Negli Ordinamenti canonizzati del 1289 esiste una rubrica: *De custode actorum Camere et eius officio*. In essa è stabilito chi debba essere l'archivista custode degli atti conservati nella Camera e quali le sue qualità, come debba attendere alla conservazione e custodia della carte affidategli, come debba infine svolgere il servizio archivistico. Eccone il testo completo:

«Custos actorum Camere sit notarius de melioribus, fidelioribus et cautiorebus civitatis, qui suum officium eserceat in hunc modum, videlicet: quod ante quam aliquam copiam inde alicui faciat, videat, per se ipsum, omnes et singulos libros et quid in quolibet eorum contineatur. Et in copertura de foris, de grossis licteris et apertis, scribat brevem titulum de contentis in quolibet, et de tempore dominatus, et sub cuius iudicis examine. Et, si talis liber non habuerit sufficientem coperturam, camerarii illam faciant renovari, expensis Camere. Quibus sic peractis, reponat ipsos libros, quanto potest convenientius et ordinatius, per singulas camerulas armarii dicte Camere; dehinde faciat et permictat haberi, sine ullo pretio, nisi de eo, quod scripserit, sua manu, copiam de ipsis et contentis in eis, singulis petentibus; dum tamen in sui presentia, ita quod, se absente, nichil in eis valeat innovari. Et propterea, singulis diebus et horis, quibus statur ad Cameram, continue moretur ibidem, nec possit claves alii commendare. De foris quoque super qualibet armarii camerulam (*sic*) infigat cedula[m] exprimentem quid continetur in illa».

Non è detto naturalmente che una simile rubrica ci fosse anche negli Ordinamenti canonizzati più antichi, e tuttavia possiamo risolvere questo dubbio in senso positivo: perché sappiamo che fin dagli anni '20 e '30 del Duecento nella Camera si trovavano sicuramente gli atti giudiziari, come s'è cercato di dimostrare più sopra; del resto questa stessa rubrica in qualche parte sembra appunto riferirsi a carte giudiziarie quando dice: «scribat brevem titulum de contentis in quolibet, et de tempore dominatus, et sub cuius iudicis examine».

Tra le provvisioni approvate dai Consigli ne esistono alcune che riguardano l'Archivio custodito nella Camera del Comune. È del gennaio

²⁴ Cfr. GHERARDI, *Le consulte...*, cit., I, p. 45: «Item, super facto camerarii, consuluit quon non fiat ut provisum est, sed habeatur camerarius de cuius ordinamentis canonizatus est, et ipse camerarius, et cum ipsorum voluntate, faciat taliter quod peccunia comunis salvetur solito more vel aliter; ponendo ipsam in quodam scrineo ferato, et ibi sint due claves». Il testo è stato già pubblicato dal Marzi nel lavoro pubblicato più sopra, ma è stato anche collazionato con *Camera del Comune, Scritture diverse (Provvisioni canonizzate)*, 1, cc. 5v-6. Si veda ora L. TANZINI, *Il più antico ordinamento ...*, cit., pp. 164-165.

1295 una deliberazione²⁵ che ripete il precetto giuridico contenuto nella rubrica statutaria già citata: *De curiis elevandis et actis tollendis*, che obbligava i giurisdicenti forestieri a consegnare il proprio archivio ai notai custodi della Camera; qualche anno prima invece, nel luglio del 1292, una provvisione stanziava una somma, a carico dei camarlinghi, per la costruzione, nella Camera, di uno o due armadi che avrebbero dovuto accogliere la documentazione che vi si accumulava.²⁶ Nel febbraio del 1297 si dà una balia ai Priori e Gonfaloniere perché provvedano alla custodia delle scritture custodite nella Camera;²⁷ infine una deliberazione dell'ottobre 1304 dispone che i «notarii terrerii, qui ellecti sunt per Priores et Vexilliferum presentes, vel futuros, teneantur et debeant consignare omnes (*sic*) acta per ipsos facta et scripta Camere Communis Florentie, post depositionem sui officii, infra octo dies».²⁸

²⁵ Cfr. *Provisioni, reg.*, 4, c. 141v, e ancora *Ibidem*, 6 c. 149; anche GUSTI, *Prefazione* cit., p. V; Tutte queste provvisioni sono state già segnalate dal Marzi nel lavoro che vado continuamente citando in questo capitolo, pp. 326-328. Bisogna anche aggiungere che l'*ablatio actorum curie*, cioè la consegna da parte dei notai delle curie della documentazione ai notai custodi della Camera del Comune, in quest'ultimo scorcio del sec. XII era connessa con l'indizione del periodo feriale, infatti nelle provvisioni citate precede proprio l'indizione delle ferie. Le ferie degli uffici erano regolate dalla rubrica del II libro del Podestà: *De diebus feriatis*.

²⁶ Cfr. *Provisioni registri*, 3, c. 86v: «(...) Item in opere (...) unius vel duorum armariorum pro Comuni fiendorum in ipsius Communis Camera, pro actis dicti Communis in eis reponendis et custodiendis, usque in quantitatem librarum vigintiquinque florenorum parvorum, per ipsos camerarios ipsius Camere exhibendarum et solvendarum massariis Camere, presentibus seu futuris, occasione predicta, et per ipsos massarios expendendarum et convertendarum in ipsis et pro ipsius armario seu armariis, ut dictum est, fieri faciendis et in hiis, et pro hiis, que ad ipsorum armariorum opus fuerint opportuna licite et impune, secundum quod eisdem massariis videbitur expedire».

²⁷ Cfr. *Provisioni, registri*, 7, c. 113: «...Item super bailia et auctoritate dominis Prioribus Artium et Vexillifero Iustitie danda et concedenda providendi super custodia omnium scripturarum et actorum factorum et fiendorum per aliquos officiales, seu notarios dicti Communis ad aliqua officia deputatos, vel deputandos, et super salariis et circa salaria notariorum et advocatorum et commissiones et officia eorum ac etiam de omnibus et super omnibus et singulis, que in hiis et circa ea, et eorum occasione, per iamdicta consilia, de quibus supra, et, secundum quod supra dicitur, iam provisiva, obtenta et reformata sunt, modo et forma ibidem in ipsis Consiliis per ordinem et distinctius notatis plenius et expressius».

²⁸ Cfr. *Consulte e Libri fabarum*, 6, c. 28; l'intero testo dice: «Item quod omnes notarii terrerii, qui ellecti sunt per Priores et Vexilliferum presentes, vel futuros, teneantur et debeant consignare omnes (*sic*) acta per ipsos facta et scripta Camere Communis Florentie, post depositionem sui officii, infra octo dies, sub pena librarum CC pro quolibet notario, salvo quod acta et scripture, pertinentes ad stipendia, vel castellanos, debent consignari Sex officialibus gabelle, sub dicta pena; et salvo quod notarii Priorum debeant consignare sua acta in armario existente in Pallatio dominorum Priorum, infra xv dies, post depositionem sui officii».

Oltre che nel Marzi questo deliberato è anche pubblicato in *I consigli della repubblica...*, cit., pp. 166-167.

Dopo questo lungo *excursus*, e prima di procedere oltre, è necessario mettere in evidenza due aspetti assai rilevanti degli archivi fiorentini: il primo è che tutta la normativa messa in luce non era mera lettera legislativa, ma era messa sostanzialmente e puntualmente in pratica; il secondo è che questi archivi erano pubblici. Cominciamo ad esporre il primo aspetto. La consegna della documentazione, prodotta sia dagli ufficiali forestieri che da quelli cittadini, ai custodi degli atti della Camera del Comune avveniva con regolarità. Per i magistrati forestieri ciò è dimostrato dal fatto che non ci sono state tramandate scritture anteriori al luglio 1343, appunto perché andarono distrutte nell'incendio seguito alla cacciata del duca d'Atene; lo stesso è accaduto per le scritture contabili afferenti alla stessa Camera del Comune, le quali non sono anteriori alla prima metà dello stesso anno. Questo incendio più volte citato è rimasto così vivido nella memoria che ancora un archivista settecentesco così lo ricorda: «Gran parte degl'Archivi pubblici, nelle mutazioni de' governi nell'abbandonamento dei luoghi, nell'incendi, nelle rovine, nell'alluvioni più volte miseramente perirono. Simili disgrazie sono accadute non di rado al nostro paese, per cui si sono perdute le migliori, o più antiche memorie, del che fanno fede le serie dei libri del nostro Archivio quasi tutte interrotte, senza la testimonianza degli storici, da' quali fra l'altro sappiamo che l'anno 1343 nella cacciata del duca di Atene restarono incendiati tutti i libri della Camera del Comune, ove il fuoco durò quattro giorni continui».²⁹

Tradizionalmente poi si afferma che l'ira popolare contro il governo del duca si sia rivolta contro l'Archivio della Camera perché in esso era conservata la documentazione sugli "allibrati", cioè sulle imposizioni fiscali, con questo quindi sembrerebbe anche provato che effettivamente si

²⁹ Cfr. *Miscellanea Repubblicana*, 77, *Indice generale del contenuto dei codici che formano l'Archivio del Monte Comune disposto e classato, secondo l'ordine delle materie e dei loro rispettivi dipartimenti* (1765), anonimo (ma tradizionalmente attribuito al dott. Francesco Della Nave), c. 3. Tuttavia l'autore trasse l'introduzione dall'*Indice per alfabeto* di DOMENICO MARIA MANNI.

Non che ce ne sia bisogno, ma esiste una prova documentale del fatto che nell'incendio della Camera del Comune andarono distrutti gli archivi dei giudicanti forestieri. In un inventario settecentesco della consegna dell'archivio della Camera Fiscale in seguito alla sua soppressione è detto: «Un fagotto entrovi più quaderni di sentenze del Podestà di Firenze scritte in cartapeccora del 1300, logore dalle fiamme». Cfr. *Sopra la soppressione della Camera Fiscale. Consegne di scritture fatta da Simon Lorenzo Signorini*, tomi 3, 1781, t. II, c. 1. Sono tre volumi manoscritti, numerati 615-617, che contengono gli inventari della documentazione che faceva parte dell'archivio della Camera con le indicazioni dell'ufficio ed archivio di destinazione, a ciascun volume è premessa anche una eccellente tavola riassuntiva. Attualmente questi tre pezzi sono fuori di qualsiasi inventario e fondo, sebbene crederei che debbano far parte del fondo *Regio fisco*. Questo fondo ha cartellini del tutto simili a quelli dei tre volumi, e inoltre risultano mancanti tre unità con i numeri suddetti.

obbedisse alla relativa rubrica statutaria citata. Non mi accontento, comunque, di queste deduzioni e così aggiungo subito che in coda alla documentazione di ciascun magistrato, come ad esempio il Podestà, il Capitano del popolo e difensore delle arti, l'Esecutore degli ordinamenti di giustizia, ci sono quasi sempre alcuni *inventaria librorum consignatorum notario custodi Camere Communis*,³⁰ redatti dai vari notai addetti al civile, al criminale e agli altri uffici della curia magistratuale, al momento della consegna degli atti. Ciò era appunto una conseguenza della rubrica statutaria, *De curiis elevandis et actis tollendis* già citata, per cui la documentazione prodotta da tutti i giurisdicenti forestieri veniva consegnata al notaio custode degli atti della Camera del Comune al momento in cui i magistrati erano sottoposti a sindacato.

Anche il notaio custode degli atti redigeva, a sua volta, un verbale in cui registrava, notaio per notaio, tutti gli atti che gli venivano consegnati: alcuni di questi inventari del periodo 1343-1357 ci sono stati conservati in *Miscellanea repubblicana*, 9.³¹ In questa busta, che ormai contiene fascicoli sciolti che una volta erano stati certamente legati in un registro o filza, ci sono inventari redatti appunto dal notaio custode degli atti che attengono ai seguenti magistrati forestieri: il Podestà, il Capitano del popolo e difensore delle Arti, l'Esecutore degli ordinamenti di giustizia, il Giudice degli appelli e nullità, l'Ufficiale delle donne degli ornamenti e delle vesti,³² l'Ufficiale dei beni dei ribelli, l'Ufficiale della piazza di Orsammi-

³⁰ Alla fine delle varie serie della documentazione di ciascun giurisdicente, particolarmente nei fondi *Podestà*, *Capitano del popolo e difensore delle arti*, *Esecutore degli ordinamenti di giustizia*, comunemente si trova appunto un piccolo registro contenente gli *inventaria librorum consignatorum notario custodi Camere Communis*; purtroppo quasi mai questo registro contiene gli *inventaria* di tutti i notai del giurisdicente, anzi spesso non vi si trova che qualche foglio; uno dei più completi è in *Podestà*, 253 e afferisce alla podesteria di Vivieno di messer Ermanno de' Guidi da Sestino; ma quanto sia manchevole anche questo è dimostrato dall'omologo inventario del notaio custode contenuto in *Miscellanea repubblicana*, 9; le carte di questa filza non sono numerate, gli inventari sono in ordine cronologico, l'*ablatio* delle curie di Vivieno avvenne il 15 novembre 1347.

³¹ È una busta che, come già s'è detto nel testo, contiene fascicoli sciolti, che una volta, erano sicuramente legati. Secondo quanto apprendiamo dalla scritta sulla coperta vi sono acclusi «Documenti trovati nella Camera dell'Arme in Palazzo vecchio nel 1910»; evidentemente le carte furono trovate in qualche anfratto di quella che era stata la sede della Camera dell'Arme. Si può dire che questi documenti, che assommano a qualche centinaia di carte, si possano dividere in tre nuclei: il primo ed il terzo contengono gli inventari afferenti agli ufficiali forestieri, in mezzo un piccolo nucleo contenente inventari di documenti consegnati dai notai degli ufficiali cittadini.

³² È registrata anche la consegna, da parte dei quattro notai che li rogarono, degli atti processuali in cui furono marchiate le vesti delle donne che non ottemperavano alle leggi fiorentine sul lusso; questi atti esistono ancora, sebbene danneggiati dall'alluvione del 1966, e sono conservati in *Giudice degli appelli e nullità*, 117.

chele, il Giudice a rivedere le ragioni del Comune, che spesso era lo stesso giudice degli Appelli e nullità. Un'altra prova poi è costituita da una procedura, che quotidianamente aveva luogo in tutte le curie degli magistrati forestieri, chiamata: *missio copie Camere Communis*.³³ Bisogna anche aggiungere che la soppressione dei tre magistrati e la creazione del Consiglio di giustizia del 15 aprile 1502 non fece venir meno il sistema per cui si mandavano alla Camera del Comune gli atti per la conservazione,³⁴ come si può leggere nella provvisione istitutiva; e ancora nulla cambiò con la successiva riforma e istituzione della Ruota,³⁵ anzi nel maggio del 1560 il Duca Cosimo promulgò una legge per «ridurre in miglior ordine l'Archivio della Camera della città di Fiorenza, e la custodia et conservatione delle scritture pubbliche per memoria et comodo universale».³⁶

³³ A solo scopo esemplificativo si veda: *Podestà*, 1581, non cartulato, il *recto* della carta dopo l'intestazione (ottobre 1362); *Ibidem*, 2344, cc. 12v e 18v (1370); *Capitano del popolo e difensore delle arti*, 371, cc. 3v, 13, 43v, 59, 119, (1371); *Esecutore degli ordinamenti di Giustizia*, 1101, cc. 19v, 30v, 37v, 40v, etc., (1389); *Giudice degli appelli e nullità*, 120, cc. 159, 161 e *passim* (1392). Ho fatto uno spoglio casuale, limitato e non sistematico; comunque sembra che una formalità simile non fosse in uso nella prima metà del sec. XIV.

³⁴ Il capo 23 della legge istitutiva del Consiglio di giustizia dice testualmente: «(...) Et le scritture degli atti originali et sentenzie predette con detti meriti et effecti della causa et motivi et opinioni predette et scripte come di sopra, et legate et bene acconcie per ordine nelle filze, a tutte spese di detti Giudici s'incamerino nella Camera del Comune di Firenze come al presente si observa». Cfr. *Consulta*, poi *Regia consulta*, I parte, 44, ins. 5.

³⁵ Il 14 maggio 1532 il Consiglio predetto venne soppresso e creata la Ruota fiorentina, nulla tuttavia fu mutato a proposito della destinazione dell'archivio; dice infatti la legge, al capo 5 delle *Altre ordinazioni sopra la Ruota* della stessa data: «Item perché nelle cause e piati predetti, che si fanno nella corte del Podestà et Giudici di Ruota sopradetti, molte volte occorre esaminarsi testimoni; l'esamine et disposizioni dei quali non si usano rimettere in Camera del Comune di Firenze, né incamerarli, come si fanno tutti gli altri atti et processi delle cause, et però remanendo nelle mani delli scrittori, qualche volta si immarcescono o vanno male (...). Per non far perdere la documentazione, la legge stabilisce pertanto di «portare l'originale scrittura e dette esamine all'Arte del Proconsole et consignarli al Provveditore di detta Arte». Quest'ultimo doveva poi provvedere alla loro buona conservazione. Cfr. L. CANTINI, *Legislazione Toscana*, Firenze, nella stamperia Albizziniana di S. Maria in Campo, per Pietro Fantosini e figlio, 1800-1808, I, pp. 38-57, il luogo citato è a p. 50.

Questa apparente stranezza si poteva verificare perché l'esame dei testimoni di un processo poteva anche essere fatto da notai estranei alla curia, donde la possibilità della dispersione. Si noti che già la legge sul Consiglio di giustizia aveva stabilito che una copia delle motivazioni delle sentenze, che non fossero date all'unanimità, fosse destinata all'Archivio dell'Arte dei giudici e notai. Dice infatti quella legge allo stesso capo 23 citato: «(...) I quali meriti et effecti della causa et motivi et opinioni di ciascuno si debbino di poi entro otto di *immediate* seguenti pel notario actuario, che sarà stato rogato di tal sentenza, scrivere et copiare in su uno libro di cartapeccora, il quale si tenghi all'Arte dei giudici e notai della città di Firenze et chiamisi libro delle decisioni del Consiglio di Giustizia; (...).» Cfr. *Consulta*, poi *Regia consulta*, I parte, 44, ins. 5.

³⁶ Cfr. L. CANTINI, *Legislazione Toscana*, cit., IV, pp. 11-19. L'Archivio della Camera della città di Firenze è naturalmente l'Archivio della Camera del Comune dell'epoca repubblicana.

Nella busta 9 già citata della *Miscellanea repubblicana* vi sono anche le consegne degli atti da parte dei notai degli ufficiali e magistrati cittadi-

L'Archivio era un'istituzione autonoma e indipendente; tuttavia un accesso privilegiato era concesso all'Auditore fiscale ed al suo ufficio, per la tutela appunto dei diritti del fisco. Dice la legge a questo proposito: «Et quanto al Procuratore fiscale, suo Luogotenente, Cancelliere et ministri possino per interesse et negotii del fisco, ogni volta occorrerà entrare in Camera per l'uscio che è intermedio intra la audientia et la cancelleria fiscale et intra lo Archivio delle scritture et stanze dei notarii, et alla presentia d'uno di detti notarii, almeno vedere et copiare quelle scritture che li saranno necessarie per la expeditione delle cose fiscali, il qual uscio intermedio s'apri et serri con due chiavi et serrature, che una sia appresso il Fiscale o suo Luogotenente et l'altra appresso uno delli notarii».

Proprio per questo, in seguito, l'archivio si chiamò Camera fiscale. Un manuale di cancelleria del sec.XVII ne descrive in questo modo il contenuto: «soto nome di Camera fiscale viene oggi volgarmente inteso il bell'archivio della Camera e del Fisco dove si conservano tutti gli atti e sentenze pronunziate, non solo da Podestà del Comune, dal Capitano del popolo e dall'Esecutore delli Ordinamenti di giustizia e da tutti gli altri magistrati sì antichi che moderni della nostra città, ma eziandio da tutti li giudicenti di fuori (...), si custodiscono nell'istessa Camera e nello stanzone a lei assegnato in supplemento sopra l'Archivio Generale, tutti i prestanzoni e accatti fino al 1427, tutti i libri delle prestanze e gravezze del contado fino al 1504 e tutte le provvisioni originali della Repubblica delle quali sono semplici copie quelle che si vedono hoggi nell'Archivio delle Riformagioni». Cfr. *Miscellanea medicea*, 413, pp. 417-18. Per quanto riguarda alcune problematiche archivistiche a partire dal granducato fino al sec. XVIII si veda P. BENIGNI - C. VIVOLI, *Progetti politici e organizzazione di archivi: storia della documentazione dei Nove conservatori della giurisdizione e dominio fiorentino*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLIII (1983), pp. 32-82.

Va osservato che tutta la documentazione fiscale continuò quindi ad essere conservata nella Camera del Comune sia prima che dopo il memorabile incendio del 1343; ancora alla fine del '700 questa documentazione si trovava sempre nello stanzone sopra l'Archivio dei Contratti all'ultimo piano di Orsammichele. Voglio anche aggiungere quali esiti ebbero gli archivi della Camera fiscale fino alla confluenza nell'Archivio centrale di Stato. Ci sono due inventari che ci danno un'idea della documentazione conservata nella Camera, il primo è della fine del Seicento ed è contenuto in *Manoscritti*, 662 (*Memoriale attenente a ritrovare le scritture della Camera Fiscale e dello stanzone detto de' Prestanzoni posto sopra l'oratorio d'Orsammichele, Archivio annesso alla medesima Camera, tanto antiche, quanto moderne con più facilità che sia possibile fatto da me Francesco Patriarchi Ministro in detta Camera quest'anno 1689*), il secondo invece è contenuto in *Consulta*, poi *Regia consulta*, 454, cc. 84-102 e costituisce la risposta all'«Istruzione mandata dall'illustrissimo signor Auditore Pompeo Neri al tribunale della Camera Fiscale sotto dì 14 marzo 1745». I due inventari non sono analitici, ma non sono neanche tanto sommarî da non capire che vi si continuano a conservare le serie repubblicane che erano state ereditate dalla Camera degli atti; nonostante che intanto, fin dalla seconda metà del Cinquecento, fossero stati creati gli archivi dei Monti, della Gabella dei contratti e delle Decime granducali presso i rispettivi uffici. Successivamente al 1746 la documentazione contabile, finanziaria e fiscale, parzialmente gli archivi afferenti alla giustizia civile dei giudicenti forestieri repubblicani e la serie dei cosiddetti *Duplicati delle provvisioni* vengono trasferiti presso l'Archivio generale del Monte, come ci viene testimoniato dall'*Indice generale del contenuto dei codici che formano l'Archivio del Monte Comune disposto e classato, secondo l'ordine delle materie e dei loro rispettivi dipartimenti*; che fu redatto nel 1765. I *Duplicati delle provvisioni* nel 1773 e la documentazione giudiziaria repubblicana nel 1775 furono trasferiti dal Monte all'Archivio di Palazzo. Infine la documentazione giudiziaria medioevale delle cause civili fu riunita al rimanente nel 1784 presso l'archivio del Magistrato supremo, dove era pervenuta in seguito alla soppressione della Camera fiscale. Cfr. *Auditore delle Riformagioni*, 111, ins. 262; *Segreteria di Stato 1765-*

ni; così si ritrovano atti consegnati dai notai dei Sei del Biado, della Signoria, dei massai della Camera del Comune ed in genere di tutti gli altri suoi ufficiali, dei vari uffici del Monte, dell'entrata e uscita della Gabella dei contratti e della Gabella delle porte. Consegne degli atti prodotti sempre dagli Ufficiali cittadini già citati ed ancora di altri, come ad esempio del notaio delle Riformagioni, si trovano in un'altra filza, la 30, dello stesso fondo appena menzionato, la quale sulla prima carta porta il significativo titolo: *Inventaria librorum officialium civium civitatis Florentie*.³⁷ Che il notaio della Signoria consegnasse i suoi atti anche anteriormente alla data dell'incendio è dimostrato da alcuni provvedimenti adottati nei Consigli cittadini con i quali, per ben otto volte dal 1318 al 1319, è stata concessa

1808, 399, aff. 8, (1784, Prot. 1 Seratti); *Auditore delle Riformagioni*, 112, n. 99; *Avvocatura Regia*, 321, c. 403. *Miscellanea repubblicana*, 72, ins. 1, (*Indice degli archivi che si contengono in quello del Magistrato supremo della città di Firenze fatto l'anno 1850* dal dott. Evangelista Antonio Artimini); *Inventari*, V/647 e V/648 (*Inventario dell'Archivio di Palazzo di S.A.R.*, 1783, Tomo I, cc. 127-173; Tomo II, cc. 1-116). Infine la documentazione criminale degli archivi del Podestà, Capitano, Esecutore e giudice degli appelli, la quale s'era ancora conservata nella Camera fiscale, al momento della soppressione di quest'ultima istituzione venne versata al Supremo tribunale di giustizia nel 1781. Cfr. *Sopra la soppressione della Camera Fiscale. Consegne di scritture fatta da Simon Lorenzo Signorini*, tomi 3, 1781, t. I, n. XIV e XV; t. II, n. I; naturalmente tra questi inventari si trovano anche gli atti civili consegnati al Magistrato supremo, t. III, nn. XI, XI e XV. In queste consegne gli atti giudiziari medievali sono distinti in civili e criminali, tuttavia bisogna considerare questa discriminante con una certa approssimazione.

Un'ultima annotazione. Ci si domanda dove fossero conservate e custodite le scritture che atenevano al Catasto istituito nel 1427, dal momento che gli Ufficiali del Catasto erano una magistratura straordinaria e periodica; finora purtroppo la ricerca non l'ha ancora chiarito. Ebbene, se si fa un attento confronto fra i tre inventari che ho citato più sopra e cioè: quello del Patriarchi, quello della Camera fiscale del 1746 e l'Indice del Monte, si può facilmente notare che tutti contengono almeno talune scritture catastali. In particolare sono riconoscibili: i volumi con le raccolte normative, le deliberazioni degli Ufficiali i campioni del catasto del contado e dei religiosi e il catasto di Pisa, Pistoia e Volterra; si può anche verificare che esse passarono dalla Camera fiscale all'archivio del Monte. È possibile allora almeno ipotizzare che anche le scritture catastali, quando gli Ufficiali cessavano la loro attività, venissero consegnate alla Camera degli atti dove si trovavano ancora parzialmente quasi alla metà del Settecento. Il catasto dei cittadini era confluito invece nell'ufficio della Decima, come si può riscontrare a p. 288 del *Teatro di grazia e giustizia*, compilato da Niccolò Arrighi nel 1695. Cfr. *Miscellanea medicea*, 413. Devesi infine rilevare che sulla coperta di *Catasto*, 1 è scritto di mano settecentesca: «Quaderno di riformagioni dal 1427 e degli altri catasti avuti di Camera». Sui temi connessi da ultimo è intervenuto: L. TANZINI, *Una pratica documentaria tra sovrabbondanze e silenzi: i Regolatori e le scritture d'ufficio a Firenze tra XIV e XV secolo*, in *Scrittura e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo)*, a cura di I. LAZZARINI, in «RM RIVISTA», IV, 2008/1. <<http://www.retimedievali>>

³⁷ È di cc. 274, ha una legatura settecentesca e sulla costola: «Inventari di scritture consegnate ai notai della Camera del Comune di Firenze dal 1358 al 1394». Ha la segnatura dell'ordinamento datogli dal Brunetti nel 1791, quindi anteriormente a quella data era già conservato nell'Archivio delle Riformagioni.

una proroga al notaio dei Priori per la consegna degli atti rogati al notaio custode degli atti della Camera del Comune.³⁸

Parlerò tra poco della consegna degli atti da parte del notaio delle Riformagioni, ritengo prima necessario chiarire dove si conservassero i libri degli *iura* del Comune fiorentino e cioè la documentazione che attualmente costituisce il fondo *Capitoli del Comune di Firenze*, e che in altre città italiane si chiamano *libri iurium*. Ricordo che più sopra ho illustrato le rubriche 24 e 25 del IV libro dello statuto del Capitano secondo le quali i registri contenenti gli strumenti ed i diritti del Comune dovevano essere in duplice copia, una delle quali sigillata doveva essere conservata nella Camera. Ciò sembra in apparente contrasto con un'altra rubrica, già segnalata dal Guasti nell'*Introduzione* al suo *Inventario e regesto dei Capitoli*,³⁹ ed è la 4 dello stesso libro e statuto la quale stabilisce che detti registri debbano essere conservati «apud aliquem religiosum locum». ⁴⁰ Si deve rilevare, peraltro, che la seconda parte di questa rub. è ambigua perché obbliga i notai, che abbiano rogato strumenti di pertinenza del Comune, a consegnarne copia ai camarlinghi della Camera. Altre due rubb. dello

³⁸ Cfr. *Provisioni registri*, 15, cc. 186v-187, 232v, 260v-261; *Ibidem*, 16, cc. 27rv, 78rv, 99, 147; *Ibidem*, 17, cc. 84v. Bisogna anche dire che in data 19 aprile 1318 fu votata una provvisione nella quale si stabiliva che il notaio dei Priori dovesse mandare, l'ultimo giorno del suo ufficio, una copia dei suoi atti ai custodi della Camera, ed anzi, se per caso non avesse completato le sue scritture, potesse farlo solo nella Camera entro otto giorni; ad ogni modo se non avesse dato la copia dei suoi atti ai custodi della Camera nel tempo stabilito era comunque obbligato a farlo successivamente. Si può notare che questo deliberato è molto simile alla norma statutaria: è quindi possibile che quest'ultima derivi appunto da questa provvisione; ma potrebbe essersi verificato anche il contrario: cioè che essa è una ripetizione del precetto statutario. Cfr. *Ibidem*, 15, c. 164. Vedi anche *Ibidem*, 26, c. 82.

³⁹ Cfr. p. VI.

⁴⁰ La rubrica s'intitola: *De instrumentis, lictis et privilegiis communis Florentie reinveniendis et custodiendis*. Il suo testo completo è «Teneatur dominus Capitaneus proprio iuramento precise de primo mense sui capitaneatus facere reinveniri et recuperari et ad comune reduci omnia et singula instrumenta, lictas et privilegia que pertinent ad comune Florentie et in uno libro et faciat registrarari, et ea omnia sic registrata, in libris in quibus ipsa registra fuerint, deponantur custodienda et reservanda apud aliquem religiosum locum, quem ipse capitaneus et Defensor et domini Priores et Vexillifer iustitie duxerint eligendum, que registrata non sint. Et quod quilibet notarius civitatis, comitatus et districtus Florentie qui hactenus rogavit, imbreviavit vel confecit aliquam scripturam vel instrumentum pertinens ad Comune Florentie vel in eius favorem, teneatur et debeat presentare camerariis Comunis Florentie, et ipsum registrarari et in registro Comunis Florentie scribere ipsam scripturam vel instrumentum infra unum mensem post publicationem presentis, sub pena librarum centum f. p., et nichilominus presentare et registrarari teneatur et compellatur post dictum mensem. Ille vero qui deinceps rogaverit, imbreviaverit vel confecerit aliquod ex predictis ipsum teneatur presentare et in registro Comunis Florentie, ut dictum est, scribere, infra quindecim dies a die confectionis computandos, sub dicta pena. Et predicta banniri faciat dominus Capitaneus».

statuto del Podestà trattano di questi registri in cui debbono essere trascritti i diritti del Comune, ma neanche queste sembrano chiarire in modo definitivo la questione. La prima è la rub. 10 del IV libro: *De instrumentis finis factis communi restituendis camerariis*, ed afferma genericamente che i Priori e Gonfaloniere di giustizia devono provvedere alla trascrizione, e conservazione di questi registri;⁴¹ mentre la rub. 12 dello stesso libro è statuto: *De inveniendis instrumentis publicis ad commune Florentie spectantibus*, dice che il Podestà deve far fare due copie del registro dei diritti del Comune e riporne uno nella chiesa di Santa Maria Novella,⁴² nel luogo dove si conserva il tesoro della stessa chiesa;⁴³ purtroppo però il testo conservatoci è manifestamente incompleto perché non aggiunge dove il Podestà debba far riporre la seconda copia. Ma l'ipotesi che l'altra copia si

⁴¹ Il testo della rubrica è il seguente: «Statutum est quod, si quis alienigena vel alius de civitate vel districtu Florentie fecerit camerariis Communis Florentie vel alii recipienti pro ipso Comuni finem vel reputationem vel pactum de aliquibus dampnis sive pecunie quantitate aut salariis vel stipendiis sive aliis rebus, notarius camere qui fecerit inde publicum instrumentum tum teneatur reddere camerariis Communis publicum et completum pro pretio denariorum duodecim, si quantitas inde facta non excesserit quantitatem librarum quinquaginta, si vero excesserit eam possit ex ipso instrumento tollere usque in soldis duobus, et non ultra. Et quod omnia talia instrumenta facta et facienda finis et refutationis et pacti scribantur et scribi debeant in quodam libro qui appellatur registrum sive inventarium de rationibus et iuribus Communis Florentie, in quo registro sive inventario scribantur et scribi debeant omnia instrumenta privilegiorum et scripture proprii et aliorum iurium Communis Florentie, ita quod opportuno tempore de ipsis memoria et copia possit haberi. Et ad predictum librum faciendum et scribendum et circa dicta iura, privilegia et scripturas Communis reinvenianda et reinventa, domini Priores et Vexillifer provideant et providere teneantur prout melius et utilius pro Comuni Florentie viderint convenire, eligendo et ponendo ad predicta certos bonos et legales viros qui predicta procurent et ducant et duci faciant ad effectum. Et quod camerarii camere Communis Florentie teneantur omnia instrumenta finis et refutationis que fierent eorum tempore Comuni Florentie facere scribi in registro predicto, sub pena librarum viginti quinque f. p., pro quolibet eorum».

Come si vede chiaramente la prima parte e le ultime righe si riferiscono alle quietanze per i danari pagati dai camarlinghi del Comune.

⁴² Secondo il Marzi v'erano ancora due luoghi religiosi dove si conservavano i *libri iurium* e cioè i conventi con le rispettive chiese di S. Croce e Ognissanti. Cfr. MARZI, *La cancelleria...*, cit., p. 467.

⁴³ Ecco il testo della rubrica che interessa: «Teneatur Potestas invenire et inveniri facere omnia instrumenta publica ad Commune Florentie spectantia et ea facere compleri et autenticari, et ex omnibus et singulis instrumentis Communis vel Comuni pertinentibus facere compleri et scribi duos libros in bonis pergamenis nostratibus per totum mensum aprilis, et unum ponere sigillatum sigillo Communis Florentie apud ecclesiam Sancte Marie Novelle in loco ubi tenentur thesauri ipsius ecclesie, et ita debeant custodiri pro Comuni Florentie et servari ita quod ipsa instrumenta semper conserventur illesa; (...) Et super hiis dominus Potestas habeat consilium cum domino Capitaneo et Defensore et Prioribus artium et Vexillifero iustitie, et provideant quod Commune Florentie conservetur illesum». Ho ommesso di citare tutta la parte della rubrica che enumera ed esemplifica i vari strumenti che devono essere trascritti e gelosamente conservati: non c'è dubbio si tratta effettivamente del genere di strumenti conservati nei *Capitoli del Comune di Firenze*.

dovesse conservare nella Camera del Comune, è confermata dagli statuti del 1355 alla rub. 10 del IV libro dello statuto del Podestà.⁴⁴

Nonostante tutto questo però siamo ancora alla legislazione e a ciò che avrebbe dovuto accadere e non a ciò che accadeva in realtà. La questione è che la ricerca non ha ancora accertato in modo definitivo dove siano stati custoditi i *Capitoli del Comune* durante il XIII e XIV secolo. Certezze se ne hanno solo a partire dal sec. XV, infatti una provvisione dell'11 ottobre 1414, in cui veniva stabilita l'elezione del nuovo notaio delle Riformagioni nella persona di ser Martino di Luca Martini, ordinava anche che lo stesso notaio delle Riformagioni fosse privato delle competenze sull'*Armarium iurium Communis* in favore di un altro notaio che ne aveva così la competenza esclusiva. Ciò significa naturalmente che questo *Armarium* preesisteva nell'Archivio delle Riformagioni.⁴⁵ Va anche aggiunto che dal sec. XV mai più questi documenti saranno sottratti alle Riformagioni, ne sono sicura testimonianza due inventari: il primo fatto quand'era notaio delle Riformagioni ser Filippo di Ugolino Pieruzzi da Vertine ed il secondo fatto da Gabriello Simeoni nel 1547.⁴⁶ Ma da che epoca questo *Armarium* stava nell'Archivio delle Riformagioni? È opinione diffusa tra gli studiosi che ciò abbia avuto inizio sul finire del sec. XIV. In particolare Fubini ha individuato in una provvisione dell'8 febbraio 1388 l'atto formale che diede l'avvio all'«incorporazione» degli *iura* del Comune fiorentino nell'ufficio delle Riformagioni.⁴⁷

Rimarrebbe così oscuro dove questa documentazione sia stata realmente custodita fino ad allora, purtroppo mancano del tutto gli inventari dell'Archivio delle Riformagioni, per entrambi i secoli XIII e XIV, mentre quelli superstiti della Camera degli atti non attengono a quello che vi era conservato, ma solo a quello che giornalmente vi veniva consegnato. Al solito ci sono tre distinti decreti votati nei Consigli che possono portar chiarezza nella questione. Il primo era già noto al Guasti e riguarda la rati-

⁴⁴ Cfr. *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 210. Il testo è identico a quello degli statuti più antichi, salvo questa norma specifica: «facere compleri et scribi duos libros in bonis pergamenis nostratibus, et unum ponere in Camera actorum dicti Communis; et alium (...)».

⁴⁵ Cfr. GUASTI, *I capitoli...*, cit. pp. VIII-XI. Questo notaio dell'armadio ebbe tuttavia vita brevissima, già nel feb. del 1415 l'ufficio fu sottratto a ser Giovanni del fu ser Viviano di Neri Viviani ed affidato temporaneamente al notaio delle Riformagioni fino al 30 dicembre dello stesso anno quando una seconda provvisione lo soppresse definitivamente. Cfr. *Provvisioni, registri*, 103, c. 80, e 105, c. 278 (a matita): «officium armarii sit connexum officio Reformationis». Vedi anche MARZI, *La cancelleria...*, cit., pp. 163 e 465.

⁴⁶ Cfr. *Inventari*, V/635 e V/638, del primo si parlerà nell'ultimo paragrafo di questo cap. e del secondo nel cap. settimo.

⁴⁷ Cfr. FUBINI, *Classe dirigente...*, cit. pp. 145, n. 93 e 158 n. 131. Il decreto è in *Provvisioni, registri*, 76, cc. 209v-211r. Vedi anche KLEIN, *I consigli della Repubblica...*, cit., p. XXXI.

fica della nomina, già fatta dalla Signoria, di un notaio *in custodem iurium Communis*, in data 21 novembre 1337.⁴⁸ Ma non è chiaro dove questo notaio dovesse custodire i registri. Tale custodia era possibile solo in due luoghi: nella Camera degli atti oppure nell'ufficio delle Riformagioni, *tertium non datur*. Ci viene in soccorso un documento conservato tra le *Carte di corredo* che a proposito della suddetta ratifica dice testualmente: «Et providere possint (*scilicet* domini priores) quod electio facta de quodam notario cive florentino ad custodiam armarii existentis in palatio populi valeat».⁴⁹ Queste poche parole ci informano che esisteva un *Armarium iurium communis* nel palazzo del popolo, cioè Palazzo vecchio, ed un notaio veniva eletto per la sua custodia.

Ci sono tre documenti coevi che confermano sostanzialmente questa situazione. Il primo riguarda la lega tra Firenze e Siena, il secondo gli Ubertini, il terzo il Comune di Cerreto, i primi due del 1336 l'altro del 1337. Nel margine di tutti e tre i documenti è scritto sostanzialmente: «Origginale est in armario tertio hostio».⁵⁰ Dal momento che almeno due di questi documenti sono scritti di mano del notaio delle Riformagioni, allora in carica, ser Folco di Antonio, io ritengo che essi erano nella sua disponibilità, cioè erano nel palazzo del popolo, perché reputo altamente improbabile che facesse riferimento ad un *Armarium* situato in un altro palazzo.

Il secondo decreto è quello arcinoto del 27 aprile 1345. Vi è contenuto un provvedimento che ordina la soppressione del notaio custode degli *iura* del Comune, e che tutta la documentazione conservata presso di lui,

⁴⁸ Cfr. GUASTI, *I capitoli*, cit., p. VI. È trascritta parzialmente la sostanza del deliberato, ed io qui lo ripeto perché si possa notare la differenza coll'altro documento. «Possint (scilicet: domini Priores et Vexillifer) eis que liceat pro communi Florentie providere et ordinare quod electio facta de presenti mense novembris, per ipsos dominos Priores et Vexilliferum iustitie, de quodam notario florentino in custodem iurium Communis Florentie, et ad alia faciendum de quibus in dicta electione fit mentio (...) valeat et teneat et plenum robur obtineat firmitatis, ec si de huiusmodi electione facienda a populo et pro populo et communi Florentie baliam habuissent». Cfr. *Provisioni, registri*, 28, c. 8.

⁴⁹ Cfr. *Carte di corredo*, 10, c.4v.

⁵⁰ Cfr. *Capitoli del Comune di Firenze, registri*, 30, c. 118, (riguarda il Comune di Staggia ed è richiamata la lega con Siena, segue un rinvio come nel testo); *Ibidem*, 41, c. 88, (Sono promesse fatte dagli Ubertini; il documento è in volgare, nel margine: «Origginale sigillatum cum IIII^{or} sigillis dictorum Ubertinorum est in armario tertio hostio»); *Ibidem*, 65, c. 37 (il registro sembra un protocollo delle provisioni, il documento riguarda la custodia della Rocca di Cerreto; nel margine: «Satisfatio communis Cerreti publicata est in armario tertio hostio de X^m florenis aureis»). Naturalmente non c'è nulla di strano che il notaio delle Riformagioni rogasse questi strumenti, perché ciò rientrava perfettamente tra le sue competenze, ritengo tuttavia che se gli originali di questi documenti fossero stati custoditi nella Camera, il rinvio avrebbe appunto: «Origginale est in Camera». Cfr. anche MARZI, *Notizie storiche intorno...*, cit., p. 34; ID. *La cancelleria...*, cit., p. 464.

o che lui stesso abbia rogato per il Comune di Firenze, sia consegnata ai camarlinghi della Camera dell'arme entro quindici giorni; i quali camarlinghi debbono custodirli e conservarli. I compiti del notaio custode passeranno al notaio dei Signori, mentre il servizio archivistico, circa tali documenti, sarà svolto dal notaio dell'entrata e uscita dei predetti camarlinghi,⁵¹ oppure essi permetteranno a chiunque dei notai fiorentini di trarne copia, previa licenza rilasciata espressamente dalla Signoria.⁵² Non v'è alcun dub-

⁵¹ Ciò perché i camarlinghi della Camera dell'arme erano religiosi.

⁵² Cfr. *Provvisioni, registri*, 33, c. 44v. Ecco il testo dell'intera provvisione: [Nel margine laterale: de removendo notario custode iurium communis Florentie] Item cum offitium notarii officialis et custodis iurium communis Florentie et ad custodiendum pro dicto communi litteras, ligas, societates, pacta promissiones, concessionem submissiones et iura facta seu que fierent cum dicto communi, seu officialibus ipsius communis, seu per dictum commune Florentie vel officiales, ambaxiatores communis eiusdem cum aliquo domino, communi, civitate, persona vel loco; et ipsa pacta, promissiones, ordinamenta et stantamenta et ambaxiatas que providerentur ex dictis ligis, societatibus, pactis, promissionibus, iuribus et quelibet eorum, scribenda et publicanda etiam et omnia et singula que sibi per officium dominorum priorum artium et vexilliferi iustitie, qui pro tempore fuerint, imposita fuerint in mandatis sit superfluum: velitis ipsum a dicto sibi commissio offitio cassare et remove et providere quod notarius ad dictum offitium deputatus sit cassus, et nullum deinceps dicta occasione eidem solvatur salarium. Et quod idem scriba ad dictum offitium deputatus omnia instrumenta dicti communis Florentie et ad ipsum commune Florentie quomodolibet pertinentia quorumcumque pactorum, ligarum, emptionum, submissionum, facta per dictum commune Florentie et dicto communi Florentie seu eius sindaco pro dicto communi et omnia acta et scripturas per dictum notarium rogata, facta, et scripta et registrata dicti communis penes eum existentia, et quelibet instrumenta et copie instrumentorum penes eum existentia quomodolibet pertinentia ad dictum commune Florentie, teneatur et debeat tradere et consignare camerariis Camere armorum palatii populi vel alicui eorum per eos custodienda et salvanda in palatio populi Florentie in quo priores artium et vexillifer iustitie morantur hinc ad quindecim dies proximos futuros sine aliquo pretio. Et quod deinceps omnia et singula que fieri et scribi debebat per dictum notarium officialem et custodem iurium communis Florentie scribantur et scribi debeant per notarium seu scribam offitii dominorum priorum et vexilliferi iustitie qui pro tempore fuerint et quod ipse notarius seu scriba priorum et vexilliferi huiusmodi instrumenta, scripturas et acta que faciet scribet (*sic!*) et rogabit tradat et assignet in publica forma dictis camerariis vel alicui eorum; seu ea in publicam formam registret in registro communis Florentie ad hec deputando infra unum mensem deposito eius offitio per ipsos camerarios custodiendo. Et quod notarius dictorum camerariorum ad scribendum introitus et exitus dictorum camerariorum teneatur et debeat cuique petenti de dictis instrumentis, iuribus, scripturis et actis copiam dare et in publicam formam; et permittatur a dicto camerario quemlibet alium notarium civitatis et districtus Florentie ex eis sumere copiam, de licentia tamen et voluntate offitii dominorum priorum et vexilliferi iustitie qui pro tempore fuerint; de qua licentia et voluntate appareat per apodixam dicti offitii scriptam vel subscriptam manu scribe dicti offitii. Et quod de dictis suprascriptis et cuilibet eorum detur plena fides. Cfr. anche MARZI, *La cancelleria...*, cit., 462.

Tra la fine del Duecento e l'inizio del Trecento fu creato un altro ufficio di supporto alla Camera del Comune: la Camera Armorum, volgarmente detta la Camera dell'arme, perché all'inizio era principalmente un deposito per le armi. Essa poi divenne sostanzialmente una sorta di Provveditorato generale e delle opere pubbliche del Comune. Infatti provvedeva alla fornitura dei beni e dei mezzi per i pubblici uffici, dalla carta alle armi, dal pagamento dei birri della Signoria a quello degli ambasciatori, dall'esemplatura dei codici degli statuti alla riparazione e

bio circa la natura degli atti di cui si tratta, i quali si riferiscono esclusivamente agli *iura* sovrani del Comune fiorentino, ma tuttavia permane un piccolo dubbio circa il luogo dove fosse, nel 1345, l'*Armarium*.⁵³

Forse un certo chiarimento lo apporta il terzo ed ultimo decreto del 12 dicembre del 1357. Esso ordina che siano completamente duplicati tutti i libri contenenti gli *iura* del Comune custoditi nell'*Armarium* esistente nella Cappella della Signoria a cura del notaio addetto alla loro custodia.⁵⁴ Sembra quindi che nel 1357 era stato ricostituito l'*Armarium* e rinnovato l'ufficio del notaio addetto alla sua custodia. Ma la provvisione, nel suo

costruzione di fogne per il palazzo del popolo, insomma provvedeva di tutto quanto occorresse al Comune stesso. Essa non aveva, o non avrebbe dovuto avere, entrate autonome e le somme che spendeva provenivano da stanziamenti dei camarlinghi della Camera del Comune. Occasionalmente, almeno nel corso del sec. XIV, come si vede, veniva usato anche come deposito di documenti. Se ne trova traccia anche in *Miscellanea repubblicana*, 9 (verso la fine della cartella): «Al nome di Dio. Amen. a di XV di maggio MCCCLVII. Noi Bettino di Michele Bonacchorsi e Matteo Villani, scrivani all'ufficio del Monte abbiamo ricevuto il dicto di per una bolletta de' Priori in nome delli Ufficiali del Monte e fatti mettere nella Camera dell'Arme, ove sono li altri libri e registri del Monte l'infrascritti libri cio[è] sono. I quali asengnarò per lo comune ser Piero Nelli e ser Piero Mazzetti guardie della camera del Comune di Firenze. (segue l'elenco dei libri)».

Si noti che i due notai menzionati erano i custodi della Camera degli atti (guardie) e che proprio essi avevano consegnato alla Camera dell'arme i registri del Monte. Inoltre i 25 libri elencati appartengono tutti agli anni 1353-1354. Da tutte le altre scritture contenute nei due inventari di consegne alla Camera degli atti si evince chiaramente che le scritture del Monte vi erano destinate. È mia opinione che quando l'organo di governo voleva esercitare un controllo su scritture che non erano di sua competenza, per aggirare l'ostacolo, ne ordinava la consegna alla Camera dell'arme, che aveva sede al pian terreno del palazzo del popolo. Per la Camera dell'arme si veda sempre MARZI, *La Cancelleria...*, cit., pp. 446-454. Cfr. anche D. DE ROSA, *Alle origini della repubblica fiorentina. Dai consoli al "primo popolo"*, (1172-1260), Firenze, Arnaud, 1995; p. 207. Per una diversa interpretazione della Camera dell'arme Cfr. BARBADORO, *Le fonti...*, cit., pp. 117-118.

⁵³ Non è ben chiaro, nel testo legislativo, il luogo dove l'*Armarium* fosse custodito, tuttavia secondo la mia opinione l'ufficio del notaio dell'*Armarium* e quindi l'*Armarium* stesso era alle Riformagioni e fu quindi trasferito presso i camarlinghi della Camera dell'arme. Infatti la sua soppressione è in un unico decreto che comprende tre provvedimenti due dei quali riguardano il notaio delle Riformagioni. Questo decreto è sinteticamente indicato in *Libri fabarum*, 24 cc. 42r: «Super provisione notariorum Reformationum». L'ultimo dei tre provvedimenti dello stesso decreto obbligava i notai ad inviare agli stessi camarlinghi gli «instrumenta ad dictum commune pertinentia», che avessero rogato entro sei mesi dall'approvazione della deliberazione. Quest'ultima norma era, in verità, già contenuta negli statuti in vigore ed era anche inserita in quelli dell'Arte dei giudici e notai; era altresì rammentata ad ogni creazione di notaio ed era comunemente norma antichissima; il fatto che ancora venga votata e approvata fa pensare che pure accadeva che vi si disobbedisse, ed anche quanto il Comune tenesse ai titoli giuridici dei propri *iura*.

⁵⁴ Cfr. *Provisioni, Registri*, 45, cc. 104r: «(nel margine laterale: pro scripturis palatii populi exemplandis) Considerantes dicti domini priores et vexilliferi iustitie quod propter combustionem que facta fuit de scripturis que erant in Camera communis Florentie multa iura dicti communis sunt deperdita et quod illa que remanserunt in palatio habitationis dominorum priorum et vexilliferi predictorum non sunt duplicata nec debite ordinata et ob id volentes possibili remedio occurrere ad predicta, ac et operam dare quod posse que pertinentia ad officium tabule communis Florentie compleantur, (...) eorum proprio motu et pro utilitate communis Florentie pro-

preambolo, ci dice qualcosa di più e cioè che una simile decisione è stata presa perché molti documenti contenenti gli *iura* del Comune sono andati perduti nel famoso incendio della Camera del Comune, dal che deduciamo che effettivamente, almeno fino al 1343, si obbediva al precetto statutario che ne ordinava la consegna ai custodi degli atti della Camera; stante anche il fatto che tutte le norme che parlavano di questa materia, rimasero sostanzialmente invariate negli statuti del 1355.⁵⁵ Del resto bisogna anche pensare che questi *iura* avevano titolo e significato giuridico diverso, e taluni, per la loro natura, erano sicuramente di competenza dei camarlinghi della Camera.⁵⁶ Esiste ancora un documento duecentesco che

viderunt et ordinaverunt et deliberaverunt quod domini priores artium et vexillifer iustitie populi et communis Florentie possint, debeant et teneantur scripturas existentes in palatio populi Florentie continentes seu disponentes iura seu de iuribus communis predicti per notarium pro communi Florentie deputatum ad custodiam librorum existentium in armario existente in cappella palatii dominorum priorum et vexilliferi predictorum reduci ad ordinem iuxta posse; et ipsas facere transcribi et registrari solempniter et ordinate in cartis de membranis per illos notarios quos ad hoc voluerint deputare. Et quod camerari camere dicti communis de quacumque pecunia dicti communis alteri non deputata, possint teneantur et debeant dare et solvere camerariis camere armorum palatii populi Florentie vel alteri ipsorum quinquaginta florenos de auro pro emendis cartis et faciendis aliis solutionibus necessariis ad predicta. Qui camerarii camere armorum et quilibet ipsorum possint teneantur et debeant dictam et de dicta pecunia expendere et convertire occasionibus predictis et qualibet seu aliqua ipsarum et dare illi et illis personis que dictis occasionibus vel ipsarum aliqua debebunt recipere vel habere. Et ille et illi intelligantur debere recipere et habere dicti occasionibus cui et quibus ipsius camere armorum et quilibet seu aliquis eorum dabunt seu solvent de mandato seu habita appodixa dominorum priorum artium et vexilliferi iustitie dicti populi et communis».

⁵⁵ Negli Statuti del 1355 tutte le rubriche che attengono alla consegna degli atti alla Camera sono rimaste praticamente invariate rispetto agli statuti precedenti. Si vedano perciò quelle citate *supra*. Cfr. *Statuti del Comune di Firenze*, 16, cc. 118v; 191v-194; 209v-210; *Ibidem*, 12, cc. 139v; 143v; 143v-144-157v.

⁵⁶ Gli *iura* del Comune, di cui si parla continuamente, erano quantomai vari e di contenuto e ampiezza giuridica diversa, forse non è inopportuno illustrare brevemente quali essi fossero. Gli *iura*, chiamati in volgare "le ragioni", si possono dividere in due grandi categorie: i diritti patrimoniali ed i diritti sovrani, infatti non casualmente nei documenti si parla di *iura et bona*.

Facevano parte dei diritti patrimoniali tutti i beni mobili e immobili che il Comune possedeva con i relativi diritti derivati da affitti, concessioni, livelli, vendite e quant'altro. Attenevano invece ai diritti sovrani con contenuto patrimoniale: a) le imposte e le gabelle non pagate e arretrate, b) le condanne pecuniarie inflitte con sentenza da un giudice; c) tutti i beni confiscati in seguito a sentenza; d) le promesse di pagamento o di fornitura di beni, o le soddisfazioni fatte in seguito a sottomissioni, leghe, alleanze. Erano veri e propri diritti sovrani: le sottomissioni, le paci, le leghe, i trattati di alleanza e mutuo soccorso stipulati con i Comuni del territorio della repubblica, con i feudatari oppure con gli stati esteri. Ovviamente quello che era richiesto di conservare erano gli strumenti in cui tutti questi diritti si contenevano, ma bisognava anche conservare le quietanze per danari pagati dal Comune per salari e stipendi. Come ben si vede era del tutto logico che taluni documenti dovessero essere conservati nella Camera. Che questa distinzione poi si facesse anche allora è dimostrato dal fatto che a Firenze c'erano gli *officiales tabule* che si occupavano appunto del recupero dei diritti patrimoniali. Un registro superstite di questi magistrati è in *Estimo*, 140; vedi la provvisione citata alla nota più sopra e gli *ordinamenta tabule* in *Provvisioni, registri*, 42, cc. 161rv.

induce a credere che anche in quel periodo gli strumenti dei diritti del Comune fossero conservati nella Camera: infatti l'atto di pace tra Pistoia da una parte e Firenze, Prato e Lucca dall'altra, stipulato nel 1254, fu tratto dalle imbreviature del notaio Boninsegna di Consiglio da un altro Boninsegna suo discendente e consegnato al camarlingo della Camera.⁵⁷

In tanta incertezza, di una cosa si può esser certi e cioè che sicuramente la documentazione contenente gli *iura* del Comune non era conservata in un unico luogo e con certezza essi si custodivano sia *in aliquem religiosum locum*, che nella Camera degli atti nel palazzo del Podestà, che poi nell'ufficio delle Riformagioni o in altro locale nel palazzo del popolo; a partire dal 1388 forse si cominciò ad eliminare ogni ambiguità ordinando la raccolta di tutti gli *iura* sovrani del Comune proprio in quest'ultimo luogo. Volendo riassumere, in estrema sintesi, io credo che i camarlinghi ed i massai della Camera del Comune furono i primi custodi dell'archivio⁵⁸ che si andava formando, quindi quest'ufficio fu affidato ad un notaio presumibilmente nella seconda metà del Duecento; poi all'inizio del sec. XIV la custodia fu affidata a due religiosi ed il servizio archivistico ai notai addetti alle cancellazioni delle condanne, infine, probabilmente dopo la cacciata del duca d'Atene, la custodia ritornò ancora una volta ad un notaio, coadiuvato, nel servizio archivistico, da altri notai; e così rimase fino alla fine della repubblica fiorentina.⁵⁹

⁵⁷ «Et hec facta coram Aççobuono de Germonte notario domini capitanei supradicti et Iohanne notario excutiendarum condempnationum, Melliorato monacho Sancti Baronti et domino ** canonico Pistoriensis et domino Soffredo plebano de Massa et domino Marcho notario comunis Florentie ad scribendum consilia, testibus; et interfuerunt Grandone notarius et Guilielmo notarius et Boninsegna Consilii iudex et notarius, habentes unusquisque mandatum ex commissione partium instrumenti faciendi et publicandi, ut dictum est.

(S. N.) Ego Boninsegna Ugonis condam domini Bruni iudicis de Duomo, notarius hec omnia, rogata et imbreviata per predictum dominum Boninsegnam Consilii iudicem et notarium avum meum, ex commissione et mandato michi ab eo factis, scripsi et publicavi et *restitui et dedi* dompno Uberto camerario comunis Florentie». Cfr. SANTINI, *Documenti dell'antica...*, *Appendice*, cit. pp. 38-47. La parte citata è a p. 47.

Non è possibile chiarire quando questo documento possa essere stato esemplato da Boninsegna di Ugo, infatti questo notaio non ci è noto per altri documenti; invece di Boninsegna di Consiglio ci sono altri documenti (per i quali vedi l'indice dei due volumi del Santini citati) e si conservano anche una decina di pergamene nel fondo *Diplomatico* del nostro Archivio dal 1243 al 1312. Il documento è in *Capitoli del Comune di Firenze, registri*, 29, cc. 348-353, ed è l'originale scritto da ser Boninsegna di Ugo; una copia *Ibidem*, 26, cc. 261-264v, ed è stato tratto dall'originale di cui sopra da ser Ruffetto di Buonaccorso Buontalenti da Signa. Cfr. anche *Inventari*, V/196, cc. 368v-369.

⁵⁸ A questo proposito si veda le origini della *Camara Actorum* di Bologna in ROMITI, *L'armarium comunis...*, cit., particolarmente il primo capitolo, pp. V-XXII.

⁵⁹ A fronte di tutto quanto s'è detto circa la documentazione, esistono non pochi deliberati che si occupano invece degli armadi necessari a contenerla nella Camera. Una provvisione

Quanto poi alla pubblicità degli archivi essa era stabilita negli statuti, oltre che, come già s'è visto, nella rubrica attinente al notaio custode degli atti. La pubblicità si esplicava in due modi: obbligando i notai che producevano o custodivano gli atti a darne copia agli interessati; in alternativa essi dovevano permettere che i notai fiorentini, del contado e del distretto potessero accedere alla documentazione e trarne copia, che faceva pubblica fede. Dice infatti la rub. del libro I dello statuto del Podestà: *De electione notariorum qui debet scribere reformationes consiliorum*, che il notaio delle Riformagioni:

«debeat inde copiam facere omnibus petentibus de civitate et districtu Florentie et pati ipsa exemplari per quemcumque notarium petentem, et voluerit, infra decem dies post petitionem ipsius, exceptis secretis. Salvo quod non fiat copia alicui forensi de alia terra vel loco extra districtum Florentie».⁶⁰

La stessa prescrizione valeva per i notai delle curie dei magistrati forestieri come si può leggere nella rub. del III libro dello stesso statuto: *Quod nullus iudex vel notarius habeat conversationem in aliqua curia potestatis vel sue familie*.⁶¹ Del resto è evidente che la pubblicità degli archivi deri-

della fine del Duecento l'ho citata più sopra, il 17 aprile 1322 vengono stanziati 300 lire «pro perfectione et constructione Archivii fiendi in Camera dicti communis»; il 22 settembre dello stesso anno furono ulteriormente stanziati altre 100 lire; altri stanziamenti vi furono l'11 giugno del 1337, il 4 dicembre 1347 «pro reparanda Camera Communis Florentie de armariis et aliis opportunitatibus» e infine del completamento della costruzione di 9 armadi in muratura e rivestiti con assi di legno all'interno parla una provvisione del 24 novembre del 1355. Cfr. *Provisioni, registri*, 18, c. 100; 20, cc. 37v-38; *Ibidem*, 28, c. 59; *Libri fabarum*, 28, c. 81 e ancora *Provisioni, registri*, cc. 156v-157. Cfr. anche MARZI, *La cancelleria...*, cit. pp. 461-463.

⁶⁰ L'inciso «et voluerit», è piuttosto oscuro e sicuramente si deve ipotizzare un errore dei copisti giacché tutti i codici che abbiamo riportano la stessa lezione. L'errore potrebbe essere l'omissione di qualche parola oppure un tempo diverso del verbo *volo*. L'ipotesi più ovvia è ipotizzare che la lezione corretta sia «et volentem»; il che eliminerebbe l'inciso che appare inopportuno. Infatti negli statuti del 1355 messer Tommaso lo sopprime. Cfr. *Statuti di Firenze*, 16, c. 26.

⁶¹ Ecco la parte della rubrica che interessa: «Et liceat omnibus ducere notarium quem voluerit ad aliquam curiam Communis Florentie, tam maleficiorum quam aliorum omnium, pro scribendis omnibus actis que necesse sibi fuerint et pro omnibus scripturis publicis contrahendis. Qui iudices et notarii curiarum omnium communis Florentie de actis omnibus que peterentur ad exemplandum teneantur dare sive facere copiam, et scripturam publicam inde trahi et fieri permictere, et omnia acta exemplari et non impedire quo minus fieri possint predicta ad voluntatem ducentis notarium ad quem acta pertinent. Et scripture et precepta et pronuntiationes et promissiones que in publicum redigi possunt et debent, possunt compleri per notarios potestatis vel suorum iudicum et dari completa partibus quibus pertinuerint; et etiam alii notarii civitatis possint de dictis actis et sententiis et scripturis facere publica documenta et ipsa summarie exemplare ex actis predictis, et quod per ipsos sumptum et exemplatum esset plenam habeat firmitatem ac si per notarium curie scriptum et publicatum esset». La norma si conclude col divieto ai notai che non fossero fiorentini o del suo contado e distretto di accedere alle curie o di trarre copia degli atti.

va direttamente dalla pubblicità degli atti notarili, i quali anch'essi prevedevano che ci potessero essere strumenti temporaneamente segreti per loro natura intrinseca, come ad esempio i testamenti, oppure per destinazione del loro autore; allo stesso modo potevano essere dichiarate segrete le provvisioni dei Consigli perché in tal senso avevano deciso i Consigli stessi o la Signoria.⁶² Che accadesse realmente così fin dal sec. XIII ne sono prova sicura tutti i documenti pubblicati dal Santini nel primo volume dell'opera più volte citata. Essi sono tutti atti di giurisdizione e di procedura civile (ma forse anche criminale) dal 1172 al 1250; ebbene la quasi totalità sono copie tratte dagli atti della curia competente dal notaio che vi lavorava a beneficio dei richiedenti (c'è in genere anche la sottoscrizione del giudice che ha partecipato al procedimento, come ulteriore crisma di autenticità). Per un certo numero dei casi pubblicati, la copia è stata fatta da un notaio cui era stato permesso l'accesso all'archivio; tutti i documenti sono tratti dal *Diplomatico* del nostro Archivio di Stato, il che conferma che essi sono le copie dei richiedenti e non gli originali delle curie.⁶³

A questo punto intendo dimostrare che non risponde alla realtà dei fatti l'affermazione di Demetrio Marzi, secondo il quale dei documenti legislativi e politici più antichi «mai si dice, come degli altri, che fossero conservati nella Camera»;⁶⁴ provare inoltre che non è corretta la tesi del

⁶² Naturalmente la pubblicità degli archivi medievali non ha nulla a che vedere con le moderne problematiche della pubblicità e consultabilità delle carte, soprattutto perché quella pubblicità era indirizzata a finalità giuridico-amministrative. Tuttavia voglio ricordare che il cosiddetto Fiorinaio, (*Zecca*, n. 79), fu progettato e realizzato nel 1317 su suggerimento di Giovanni Villani, il cronista, e Gherardo Gentili, che in quell'anno furono per un semestre Signori della moneta; di questa circostanza ci informa peraltro la prefazione al libro. A cura di Salvi di Dino, notaio *pro tempore*, fu anche stesa una memoria dei segni sui fiorini d'oro per il periodo 1252-1303; memoria che si giovò delle ricerche del Villani e del Gentili, giacché già risultavano perduti i registri del notaio della Zecca. Lo scopo, per cui il libro fu confezionato, era anzitutto di avere un eccellente strumento unitario e pratico di amministrazione, ma anche di soddisfare le richieste di molti valenti, autorevoli ed esperti cittadini, che lamentavano la perdita totale della memoria delle passate coniazioni. Per il Fiorinaio vedi I. ORSINI, *Storia delle monete della repubblica fiorentina*, Firenze, P. G. Viviani, 1760, e da ultimo M. BERNOCCHI, *Le monete della repubblica fiorentina*, Firenze, L. S. Olschki, 1974-1976, 3 voll., in particolare vol. I, *Il libro della zecca*, revisione del testo, note e introduzione a cura di R. FANTAPPIE', Firenze, L. S. Olschki, 1974. Per altri casi di utilizzo delle fonti archivistiche a scopo di documentazione storica Cfr. ancora il MARZI, *La cancelleria...*, cit., pp. 460 e sg.

⁶³ Cfr. SANTINI, *Documenti dell'antica costituzione...*, cit. pp. 223-360. Solo nei casi in cui si tratta di sostituzione di procuratore oppure di presentazione dell'appello è dubbio che essi fossero stati già rilasciati dagli stessi notai che per primi rogarono gli atti per i loro clienti.

⁶⁴ Cfr. D. MARZI, *Notizie...*, cit. p. 39 dell'estratto. L'autore cerca di dimostrare la sua tesi ma non mi appare convincente. Infatti il passo citato nel testo prosegue: «Anzi la deliberazione citata del 1259, fu estratta dagli atti e quaderni degli Anziani, esistenti penes Burnectum, notarium Antianorum». Ciò non significa naturalmente che anche nella Camera non potessero essere conservate

Barbadoro secondo il quale la serie dei cosiddetti *Duplicati delle Provvisioni* sono appunto un duplicato ed hanno avuto origine dal decreto del 1345; voglio infatti acclarare che quei *Duplicati* sono in realtà un secondo originale che il notaio delle Riformagioni era obbligato a mandare alla Camera degli atti; e se l'incendio del luglio del 1343 non avesse distrutto quasi totalmente quell'archivio noi oggi avremmo una serie perfettamente omologa a quella delle *Provvisioni, registri*, se non più antica.⁶⁵

Cominciamo con ordine. Intanto credo che l'affermazione del Marzi debba necessariamente riferirsi al Duecento oppure a tempi ancora più antichi; vuoi per il contesto in cui è fatta, e vuoi perché l'illustre autore ha ripreso il tema degli archivi medievali fiorentini nel cap. XII della *Cancelleria della Repubblica fiorentina*, dove l'autore ha sicuramente consapevolezza che nel XIV secolo la Camera degli atti conservava sia documenti legislativi che di natura politica. Non ho trovato nuovi documenti che possano confutare la tesi del Marzi, tuttavia vanno tenute nel debito conto le seguenti considerazioni. Anzitutto: a) è vero che non esiste una prova documentale che simili documenti fossero conservati nella Camera, però non c'è neanche una chiara prova del contrario; b) nei tempi più antichi il Podestà, ma anche il Capitano del popolo, aveva competenze politiche e di governo, per il cui adempimento era necessario avesse a disposizione sia la documentazione legislativa che quella squisitamente politica; c) sempre nei tempi più antichi il notaio deputato a scrivere le riformagioni del Comune doveva essere, per norma statutaria, uno dei notai del Podestà. Se a tutto questo si aggiunge il fatto incontrovertibile che sempre la Camera del Comune ha avuto la sua sede nel palazzo del Podestà, si può capire perché l'affermazione che mai in essa vi fossero conservati leggi e documenti politici suscita in me grandi perplessità. Reputo perciò non provata l'asserzione del Marzi. Ad ogni modo, almeno per quanto riguarda la legislazione, valgano le argomentazioni che seguono a proposito dei registri contenenti le provvisioni dei Consigli del Comune fiorentino.

Per quanto riguarda gli statuti ugualmente non ci sono tracce sicure fino alla fine del XIII secolo. Tuttavia le testimonianze cominciano già dall'inizio del XIV. Infatti un elenco di tutte le «masseritie» del Comune e della Camera, consegnate dai vecchi ai nuovi camarlinghi alla scadenza del loro mandato, il giorno 3 giugno 1303, è il più antico inventario che io conosca che menzioni libri degli statuti del Comune di Firenze tra cui: «In primis

le deliberazioni. Egli peraltro riprende nella *Cancelleria della Repubblica fiorentina* il tema degli archivi dando per acquisito e dimostrato quanto detto nel suo saggio precedente. Cfr. p. 446.

⁶⁵ Cfr. B. BARBADORO, *Le fonti della più antica* ..., cit., soprattutto pp. 117-127.

sex libri Statutorum domini Potestatis,... Item unus liber Statutorum et Ordinamentorum,... Item unus liber canonizatus, in vulgari et licterali sermone,... Item sex Statuta et Ordinamenta nova domini Potestatis et Capitanei, quorum duo habent Priores,...»⁶⁶. Questo ricordo, pur nella sua stringatezza, è estremamente significativo per noi perché ci dice che appunto la Camera era uno dei luoghi istituzionali dove gli statuti erano conservati: infatti ciò che è elencato non può essere interpretato come un esemplare unico dell'intero *corpus* statutario, dice invero: *sex Statuta et Ordinamenta nova domini Potestatis et Capitanei*, cioè a dire sei copie che probabilmente erano state appena esemplate e dovevano poi essere distribuite alle curie ed agli uffici. A partire appunto da questa data non ci sono dubbi circa la presenza degli statuti nell'archivio della Camera anzi il primo tomo del codice archetipo degli statuti del 1415 ci è pervenuto dalla Camera fiscale, ed ancora in questo archivio si trovavano fin circa alla metà del Settecento i codici degli Ordinamenti di giustizia e quelli degli statuti del 1355.⁶⁷

Ed ora possiamo ad esaminare se nella Camera degli atti siano stati mai conservati i registri delle riformazioni del Comune anteriormente al 1345. Data la grande autorevolezza del Barbadoro, voglio ben chiarire quali siano le mie tesi in opposizione alle sue conclusioni. Il Barbadoro dunque sostiene che la serie dei cosiddetti *Duplicati delle Provisionsi*, o ciò che è lo stesso: la serie dei registri delle riformazioni che si conservavano nella Camera degli atti, ha il suo fondamento nel decreto del 27 aprile 1345, e quindi l'inizio dell'invio, da parte dell'ufficio delle Riformazioni, della legislazione ordinaria è precisamente dettagliata in quel decreto. Al contrario io cercherò di provare che fin da tempi molto più antichi il notaio delle Riformazioni era obbligato a mandare alla Camera le riformazioni che mano a mano venivano deliberate e scritte. Ciò sulla base: a) di norme costantemente presenti negli statuti del Comune di Firenze dal 1322-25 al 1415; b) di una diversa lettura dello stesso decreto del 1345; c) di alcune argomentazioni basate sulla logica e sui comportamenti analoghi per tutta la restante documentazione.

Il secondo punto è che, a dire del Barbadoro, i registri delle riformazioni che si inviavano alla Camera sono da considerare una copia dell'originale e quindi un suo duplicato sulla base del decreto del 1345 e dei caratteri diplomatici estrinseci di quei documenti. Al contrario io sostengo

⁶⁶ Cfr. *Camera del Comune, Camarlinghi, Uscita*, senza numero (collocato dopo il n. 387, ultima c. scritta); già pubblicato in A. GHERARDI, *L'Antica Camera...*, cit., pp. 360 e sg.

⁶⁷ Vedi i capitoli. seguenti.

che quei registri erano considerati dai contemporanei, e quindi anche noi li dobbiamo considerare, un secondo originale. Tale tesi è fondata sulla scorta di una norma statutaria, degli stessi caratteri diplomatici e dei medesimi documenti escussi dallo studioso.

Per dimostrare il primo assunto è necessario citare alcune norme contenute nella rub. del I libro del Podestà degli statuti del 1322-25: *De electione notariorum qui debet scribere reformationes consiliorum*. Tra gli altri doveri, dettagliatamente descritti in questa rubrica, il notaio delle Riformagioni aveva quello di consegnare, alla fine del suo ufficio, al camarlingo della Camera del Comune i libri, i quaderni, gli stanziamenti, le riformagioni dei Consigli, le deliberazioni della Signoria e tutti gli atti che egli avesse fatto o scritto perché fossero conservati e riposti in perpetuo in quell'archivio. La norma testualmente recita:

«Et debeat et teneatur idem notarius pro eodem salario scribere propositiones et reformationes consiliorum domini Capitanei; et quod ipse teneatur dare Camerariis Communis Florentie exemplata omnia stantiamenta ad ipsos camerarios pertinentia, et etiam syndicatum instrumenta publicare sine nullo pretio eidem dando ultra salarium annuale, et etiam in finem sui officii consignare Camere et Camerariis Communis Florentie libros et quaternos et acta stantiamentorum et reformationes consiliorum Communis et dominorum Capitanei et Priorum et Vexilliferi per eum quandocumque scripta ibidem et facta, in armario seu camera Communis reponenda et perpetuo conservanda, ita quod processu temporis volentes possint habere copiam».

Non solo il notaio delle Riformagioni doveva consegnare, alla fine del suo ufficio, tutti gli atti prodotti all'archivio della Camera, ma, secondo quanto afferma qualche riga più sotto la stessa rubrica statutaria, era fatto anche obbligo allo stesso notaio di mandare ai custodi degli atti tutte le riformagioni entro tre mesi da che le avesse rogate. La norma aggiunge ancora che le riformagioni dovevano essere scritte in quaderni pergamenacei rilegati con assi e stabilisce la pena pecuniaria in caso di inadempienza. Ecco il testo preciso:

«Et dictus notarius omnes reformationes consiliorum communis Florentie et domini Capitanei, infra tres menses post factam reformationem, teneatur et debeat scribere extense in quaternis et ipsas scriptas tradere custodibus actorum Communis Florentie, in cartis pecudinis, ut quilibet possit inde copiam summere et habere, prout voluerit, exceptis secretis. Que reformationes scribi debeant et redigi in libro seu quaterno cum assidibus et ibi addi reformationes que pro tempore facte fuerint; et si dictus notarius contrafecerit, puniatur et condempnetur pro qualibet vice in libris quinquaginta, et ipso iure officio sit privatus; quas libras quinquaginta Camerarius Communis Florentie, qui pro tempore fuerit, debeat eidem retinere

de suo salario. Et quando consignat reformationes teneatur facere scribi diem consignationis, ut apparere possit si infra tempus consignaverit, sub pena predicta. Ac etiam predicta observare et facere teneatur sub debito prestiti iuramenti».⁶⁸

Prima di avviare un'analisi di questi precetti giuridici voglio proporre qualche riflessione circa il tempo in cui è stata inserita negli statuti fiorentini una simile rubrica. L'ultimo paragrafo è stato sicuramente aggiunto nella revisione dell'aprile 1324 o del marzo 1325 perché esso è scritto nei margini di *Statuti di Firenze*, 6 dal correttore degli statuti del 1325; mentre tutto il resto rimase invariato già nella revisione del marzo 1322 e, dal momento che non v'è traccia di aggiunte, possiamo anche dire che essa era nello stato in cui si trova, salvo naturalmente l'ultimo paragrafo, dalla revisione del 1320. Siccome poi all'inizio è stabilita un'eccezione in favore di ser Graziolo, possiamo dire che essa fu inserita dopo il 1316, quando appunto quegli fu fatto notaro delle Riformagioni; il complesso di norme contenutevi inoltre parla di un coadiutore che deve essere affiancato al notaro principale, e questo porta ancora più indietro la data fino al 1290, quando a ser Bonsignore di Guezzo da Modena fu concesso un aiuto nella persona di suo figlio ser Antonio; infine una rubrica che ordinava un notaio forestiero a scrivere le riformagioni del Comune era sicuramente inserita almeno dal gennaio del 1280 quando cominciò il suo ufficio ser Bonsignore di Guezzo. È probabile che la norma possa essere ancora più antica, ma finora la ricerca non ha potuto accertare di più; infatti non è stato possibile appurare quanti e quali fossero i notai che scrivevano le riformagioni dei Consigli cittadini, sebbene si sia sicuri che fino ad una certa data l'incombenza fosse affidata ad uno dei notai del Podestà o più tardi del Capitano del popolo, come accadeva in altri Comuni italiani. È rimasta traccia di questa norma ancora in questa stessa rubrica, precisamente nel luogo in cui si stabilisce che in caso di sua assenza o infermità uno dei notai del Capitano debba sostituirlo, o tale incombenza debba essere affidata ad altro, nominato dai Priori e Gonfaloniere di giustizia.⁶⁹

⁶⁸ Cfr. *Statuti di Firenze*, 6 c. 6v.

⁶⁹ «Et si contigerit, ante vel post adventum, ipso existente infirmo vel absente de licentia Communis, per Potestatem consilium celebrari, notarius domini Capitanei vel Iudicis syndici vel aliquis, quem officium dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie duxerit ordinandum, scribere debeat et possit ipsa consilia usque ad adventum notarii supradicti vel quousque fuerit ab infirmitate liberatus vel de absentia reversus».

Per quel che riguarda la questione dei notai che erano addetti a scrivere le riformagioni dei Consigli e l'elezione di ser Bonsignore, vedi MARZI, *La cancelleria...*, cit. pp. 1-48, cioè i primi due capitoli; e ancora GHERARDI, *Le consulte...*, cit., I, p. XX. L'intera rubrica sul notaro delle Riformagioni è in *Statuti di Firenze*, 6 c. 6-7v e CAGGESE, *Statuti...*, cit., II, pp. 33-36.

Ma ora torniamo ai due precetti giuridici citati. Bisogna subito chiarire che essi sono due comandi diversi e distinti non solo nel loro contenuto sostanziale, ma anche per quanto afferisce ai tempi in cui l'alto ufficiale doveva ottemperare: il primo alla fine dell'ufficio del notaio, il secondo entro tre mesi da che era stata rogata o fatta la riformagione; il primo comanda che sia consegnato l'intero archivio prodotto dal notaio, il secondo solo le riformagioni, cioè solo i deliberati dei Consigli con valore di norma generale o al più particolare.⁷⁰ Acclarato dunque che una norma che obbligava il notaio delle Riformagioni a mandare la legislazione c'era già almeno dalla seconda metà del sec. XIII è necessario capire se essa era applicata. A mio modo di vedere era senz'altro applicato il secondo precetto giuridico che obbligava quel notaio a mandare i quaderni delle provvisioni in cartapeccora legati in assi; per quanto riguarda invece il precetto giuridico che comandava l'invio dell'intero archivio alla Camera ne parlerò tra poco. La prima prova di quanto vado affermando è proprio la provvisione dell'aprile 1345 che il Barbadoro pretende essere all'origine della serie dei cosiddetti *Duplicati* delle *Provvisioni*.

Quella riformagione fu presa in seguito alla petizione di alcuni cittadini che chiesero che fossero mandati all'archivio della Camera del Comune tutti gli atti rogati dal notaio delle Riformagioni. I Consigli, su richiesta dei Priori, Gonfaloniere di giustizia e Dodici Buonuomini, approvarono che il predetto notaio dovesse mandare ai custodi degli atti della Camera, entro venti giorni dall'approvazione o dal rogito, tutti gli atti fatti o scritti dal lui stesso o dal suo coadiutore. Tutta la provvisione richiama implicitamente, senza menzionarla, soprattutto la prima parte della rubrica che ho citato più sopra; ed infatti si può collazionare e vedere che questo deliberato è non solo sostanzialmente ma quasi letteralmente uguale alla rubrica statutaria eccetto che per il tempo, giacché in quest'ultima sono concessi al notaio delle Riformagioni tre mesi, mentre nel decreto solo venti giorni.⁷¹

⁷⁰ È davvero singolare che al Barbadoro sia sfuggita questa norma, ma non c'è dubbio che sia così, anche perché più volte cita la rubrica sul notaio delle Riformagioni. L'unica spiegazione è che egli ritenesse il secondo precetto una ripetizione superflua del primo. Infatti si può chiaramente vedere che in almeno due luoghi del suo libro egli è consapevole delle parole degli statuti. Cfr. B. BARBADORO, *Le fonti ...*, pp. 81 n. 2 e 120 n. 3. In quest'ultimo caso egli contraddice il Marzi (*La Cancelleria...*, cit. p. 353) che si riferisce proprio a quello che io chiamo il secondo precetto. Un'ulteriore conferma viene dal richiamo che il Barbadoro fa della rubrica circa il notaio delle Riformagioni degli Statuti del 1355 (p. 122 testo e note 1 e 2); egli non s'avvede che l'unica norma superstita è appunto il secondo precetto. La norma che obbligava il notaio delle Riformagioni ad inviare la legislazione entro i tre mesi era anche stata richiamata dal GUASTI, *I Capitoli...*, cit., p. VI.

⁷¹ «(nel margine: De mittendo ad cameram communis per notarium reformationum in cer-

Ora se gli avvenimenti si fossero svolti effettivamente nel senso che sostiene il Barbadoro, e cioè che questa norma della provvisione è del tutto nuova oppure che, anche se c'era già, mai al secondo dei due precetti statuari fosse stato ottemperato, questa deliberazione del 1345 si potrebbe qualificare come una vera e propria legge di iniziativa popolare con procedimento eccezionale. Il che non trova nessun riscontro non dico nel XIV secolo, ma neanche nelle più aperte e progredite democrazie contemporanee. E che questa non sia solo una mia interpretazione è dimostrato dal fatto che gli stessi notai, che lavoravano nell'ufficio delle Riformagioni, consideravano l'accoglimento di questa *petitio* alla stregua di un atto amministrativo e non un *lex*, come più correttamente dovevano qualificare un provvedimento che modificava una norma statutaria.⁷² Più verosimilmente invece le cose si svolsero in questo modo. Al precetto statuario che obbligava il notaio delle Riformagioni a mandare le leggi all'archivio della Camera s'era sempre obbedito, ma l'incendio del luglio 1343 l'aveva

tum tempus acta et reformationes) Vobis dominis prioribus artium et vexillifero iustitie supplicant quatenus velitis pro bono, commodo et contentatione civium singularium Florentie facere per consilia populi et communis Florentie solemniter provideri et reformari et ordinari quod scriba Reformationum consiliorum populi et communis Florentie presens, et qui pro tempore fuerit, teneatur et debeat tradere et consignare notario custodi actorum Camere Communis Florentie per ipsum notarium et eius in dicto officio subcessorem custodienda et salvanda et ut ex ipsis agiliter cuiusque copia fieri possit, omnes et singulas reformationes, provisiones, stantiamta, instrumenta sindacatum et quelibet acta et scripturas que per eum seu eius coadiutorem fierent, rogarentur scriberentur vigore sui officii, seu eorum copiam integram manu publici notarii scriptam et per eum subscriptam intra viginti dies a die quo obtenta fuerint in Consilio Communis sive quo fuerint rogata, facta vel scripta sub pena librarum quingentarum florenorum parvorum et privationis officii ipso facto». Cfr. *Provisioni, Registri*, 33, cc. 44v.

⁷² Cfr. *Carte di corredo*, 3 c. 129v c'è il titolario dei tre provvedimenti, presi il 27 aprile 1345, riguardanti il notaio delle Riformagioni e la Camera del Comune: a) «de mictendo ad Camera Communis per notarium in certum tempus acta et reformationes»; b) «de removendo notarium custodem armarii Communis Florentie»; c) «instrumentis spectantibus ad Commune assignandis Camere Communis Florentie». Nei margini non vi compaiono segni di sorta, mentre nelle carte precedenti e seguenti, - ad esempio a cc. 126 e 130v accanto ad alcuni deliberati appare la lettera L. Il significato di questa lettera è svelato in *Carte di Corredo*, 2, dove appare continuamente in chiaro e per esteso *lex*. Si veda ad esempio alle cc. 2v-3 dove nei margini dei deliberati appare: «*lex, sindacatus, iura, oblatio*», distinguendo così chiaramente ciò che ha valore di norma generale da semplici provvedimenti che noi definiremmo amministrativi o titoli giurisdizionali o patrimoniali; inoltre la parola *lex* non appare mai accanto a provvedimenti definiti *petitio*; si veda alle cc. 17rv e 28. Non voglio sostenere che nei due bastardelli in tutti i casi in cui la provvisione aveva valore di legge v'è accanto la parola *lex*, tuttavia è di tutta evidenza che se il provvedimento dell'aprile 1345 era inteso come legge, il notaio che ha fatto quei titolari l'avrebbe segnalato proprio perché era una legge che riguardava il suo ufficio. Secondo il Barbadoro (*Le fonti...* cit., pp. 13 nota 1 e 14) questi bastardelli contenenti i titolari delle provvisioni degli anni 1284-1348, sono sincroni o quasi sincroni, io concordo e tenderei a credere che siano stati compilati tra il 1245 ed il 1348.

distrutto completamente; nelle more poi del restauro del palazzo, non avendo più l'archivio una sede, l'ufficio delle Riformagioni aveva sospeso l'invio della legislazione; questo cominciò a creare qualche malcontento perché non si poteva più ottenere, con facilità, copia delle riformagioni e da questo s'originò la petizione che fu accolta dalla Signoria e portata nei Consigli che l'approvarono. Naturalmente le petizioni c'erano ed anche tante (ce ne sono a iosa nei registri delle *Provisioni*), ma esse tuttavia avevano effetti limitati e solo nei confronti di coloro che le avevano presentate; mai assurgevano a norma generale, poteva solo accadere eccezionalmente se a fare le petizioni erano magistrature o uffici.

Quanto ciò sia vero è ancora chiaramente dimostrato dalla seconda parte della stessa provvisione che obbliga il notaro delle Riformagioni in carica, ser Folco di ser Antonio, a consegnare copia di tutti gli atti che egli ha rogato per debito del suo ufficio, entro due mesi, al notaio custode della Camera. Ciò per il fatto che ser Folco non poteva essere obbligato, ai sensi della norma statutaria, a mandare anche gli atti dei suoi predecessori sebbene, essendone la Camera priva, ce ne fosse bisogno.⁷³ Si deve anche osservare che c'era una ferma volontà che la norma fosse applicata perché fu dato all'ufficio un tempo relativamente breve, 20 giorni per le riformagioni future e due mesi per tutte quelle a far data dal 1334, e al contrario pene molto più severe di quelle della rub. statutaria, rispettivamente 500 e 200 lire contro le sole 50 lire.

Inoltre l'Esecutore degli ordinamenti di giustizia era incaricato di vigilare che a questa norma fosse obbedito, in particolare quello attualmente in carica doveva verificare, dopo un mese, che la Camera avesse comincia-

⁷³ Eccola: «Et quod presens scriba reformationum teneatur et debeat etiam tradere et consignare dicto custodi omnes et singulas reformationes, provisiones, instrumenta sindacatus et scripturas et acta que per ipsum scribam seu eius coadiutorem quancumque rogata, scripta, acta seu facta fuerint vigore eorum vel alicuius eorum officii penes ipsum presentem scribam reformationum existentia, ubicumque facta fuerint vigore eorum vel alicuius eorum officii penes ipsum scribam Reformationum existentia, seu eorum copiam integram scriptam manu publici notarii et per eum subscriptam intra duos menses sub dicta pena. Et hec et quodlibet fiant ita quod ex eis et et qualibet et quolibet eorum per quemcumque notarium de civitate et districtus Florentie possit sumere copiam et exemplum, quibus sumptis detur plena fides; et dictus custos dictorum actorum dictas reformationes, provisiones et stantiamenta, sindacatus, scripturas et acta vel aliqua ex eis de dicta camera nullo modo extrahi permittat et vigore apodixe priorum et vexilliferi iustitie sub pena librarum ducentarum et privationis officii; et quod notarius custos dictorum actorum scribat et scribere teneatur et debeat ordinate et successive in quodam libro, ad hoc deputato, dies dictarum traditarum et assignatarum reformationum, provisionum, stantiamentorum, sindacatum, scripturarum et actorum in quot cartas pena librarum ducentarum dicto custodi». Cfr. *Provisioni, Registri*, 33, cc. 44v.

to a ricevere la documentazione.⁷⁴ Ciò non si spiegherebbe se la norma non fosse stata mai applicata. È poi assai significativo che tutti gli altri statuti successivi, e cioè quel del 1355 e del 1415, nella rubrica che tratta dell'elezione e delle incombenze del notaro delle Riformazioni permanga la seconda delle due norme più sopra citate, e cioè quella che impone la consegna delle riformazioni, mentre è depennata la prima, e cioè quella che ordinava la consegna dell'intero archivio prodotto alla fine dell'ufficio del notaro.⁷⁵

⁷⁴ «Et quod dictus Executor ordinamentorum iustitie presens et qui pro tempore fuerit vinculo iuramenti et sub pena librarum quingentarum eidem auferenda et de quo sindicatu debeat per sindicum qui sindacabunt eundem teneatur et debeat, infra unum mensem tunc proximum venturum, inquirere si in dicta camera communis Florentie dictus presens scriba Reformationum reformationes, provisiones, sindicatum instrumenta, scripturas et acta tradiderit et assignaverit ut supra dicitur; et si in dicta camera fuerint et successive singulis viginti diebus inquirere si scriba Reformationum tam presens quam qui pro tempore fuerit reformationes et sindicatus scripturas et acta assignaverit dicto custodi ut supra dicitur; et si in dicta camera fuerint ut predicatur, et si de dicta camera extratte fuerint contra dictam formam et si supradicta omnia fuerint observata vel in aliquo violata, et repertum culpabilem punire et condemnare pena et penis superius annotatis». Cfr. *Ibidem*. Da queste parole con evidenza appare che i cittadini fiorentini, nel 1345, avvertivano forte la mancanza delle riformazioni nell'archivio della Camera, e ciò naturalmente poteva verificarsi solo se una simile documentazione era stata sempre conservata nella Camera degli atti.

⁷⁵ Voglio qui evidenziare le norme sulla consegna delle riformazioni ai custodi degli atti della Camera negli statuti del 1355 ed in quelli del 1415. Ecco come è formulata questa norma negli statuti del 1355: «Et ad ipsius Communis Florentie Cameram copiam mictere in publicam formam, in cartis de membranis eidem dandis per camerarios Camere armorum palatii populi florentini expensis dicti Communis Florentie, et eas tradere, dare et dimictere custodibus actorum Camere dicti Communis infra tres menses post factas reformationes exceptis secretis predictis. Et si dictus notarius contraferit puniatur et condemnetur pro quolibet vice in libris quinquaginta florenorum parvorum, per camerarium Camere dicti Communis retinendis. Et quando dictus notarius consignabit reformationes predictis custodibus antedictis, teneatur et debeat scribi facere diem consignationis ipsarum ut apparere possit si infra tempus debitum consignavit reformationes predictas sub dicta pena. Et predicta dictus notarius et scriba facere teneatur sub vinculo prestiti iuramenti». Cfr. *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 26v.

Questa è invece la formulazione degli Statuti del 1415: «Et quod dictus scriba teneatur et debeat reformationes, provisiones Consiliorum predictorum fiendorum tempore predicto scriptas, aut per se, aut per suos coadiutores mictere ad Cameram actorum dicti Communis, videlicet quomodolibet ipsorum ad minus infra mensem a die talis provisionis, reformationis sub pena centum librarum f. p. et tunc scribi facere diem consignationis, ut sciri possit an [con]signaverit infra dictum tempus». Cfr. *Statuti del Comune di Firenze*, 26, c. 74; e anche l'edizione a stampa *Statuta populi et Communis Florentiae...*, III, cit. p. 719. Sebbene non sia entrata mai in vigore voglio aggiungere che la formulazione di questa norma negli Statuti del 1409 è del tutto identica a quella del 1415 salvo che per il tempo concesso al notaro che deve consegnare le riformazioni *infra annum*, corretto poi nel margine con *sex menses*. Cfr. *Statuti del Comune di Firenze*, 23, c. 43B.

La norma che obbligava alla consegna di tutti gli atti rogati alla fine dell'ufficio è scomparsa da tutti e tre gli statuti che ho esaminato. Se poi confrontiamo questa norma con quella degli statuti del 1322-25 e con le successive dei due decreti del 1345 e 1347 si può chiaramente constatare come il compilatore, messer Tommaso di ser Puccio da Gubbio, abbia semplicemente

Probabilmente la prova principe di quanto vado affermando è ancora una volta contenuta nel proemio della provvisione che decreta l'elezione di un giudice forestiero perché faccia la revisione statutaria che non viene più fatta da lunghissimo tempo. Parlo naturalmente della provvisione del gennaio 1351 che diede poi origine alla compilazione statutaria del 1355. Sebbene questo proemio sia stato già più volte citato e discusso, merita qui riproporlo perché è assolutamente significativo per la questione che sto trattando. Dice dunque la riformazione:

«Et insuper quod multa ordinamenta et provisiones et reformationes comunis predicti non sunt in volumine statutorum nec reperiuntur in publico propter combustionem camere comunis Florentie. Et quod plerumque quidem qui ipsas in privato habent, eas producunt et unde sequitur quod de eodem sive simili negotio varia iudicia quandoque secuntur et leges communes sunt et remanent in voluntate et arbitrio singularum personarum nec potest per rectores et officiales dicti communis haberi notitia de agendis, quod resultat in maximum dampnum et dedecus totius populi et communis Florentie».

Si noti e si rifletta bene soprattutto sulle espressioni evidenziate. Che cosa esse possono significare se non che con la distruzione dell'Archivio della Camera è andata anche distrutta la serie delle provvisioni e degli ordinamenti ivi depositati e che proprio per questo i giurisdicenti non hanno la possibilità di verificare nella legislazione, cui avrebbero libero accesso, le norme che invece vengono allegate dai privati? Insomma a me pare proprio che la riformazione dichiari apertamente che nell'incendio è andata distrutta l'intera serie legislativa conservata nella Camera. Dal momento però che quest'argomentazione si basa solamente sull'interpretazione di un documento, cercherò di portare altre testimonianze.⁷⁶

Un'altra prova è costituita da un importante documento già noto al Barbadoro e da lui citato ad altri scopi.⁷⁷ È la copia, tratta dall'esemplare conservato nella Camera del Comune, di una provvisione del 31 maggio

ripetuto quasi letteralmente la norma statutaria più antica. A tal proposito va rilevato che il Barbadoro non è sicuramente nel giusto quanto afferma che la formulazione degli statuti del 1355 ripete quella del decreto del 1345, ognuno se ne può accertare confrontando le due rubriche nei due statuti ed anche *Statuti di Firenze*, 8, cc. 15-16v dove si possono vedere le correzioni e le cancellazioni di messer Tommaso. Cfr. BARBADORO, *Le fonti...*, cit., p. 122, testo e n. 2.

⁷⁶ Per la provvisione Cfr. *Provvisioni, Registri*, 38, c. 196. Volendo proprio fare l'avvocato del diavolo si potrebbe pensare che i «multa ordinamenta et provisiones et reformationes» possano essere i fascicoli degli aggiornamenti legislativi inviati dall'Ufficio delle Riformazioni agli altri uffici della repubblica e che venivano aggiunti ai codici statutarî, e quindi con questi ultimi distrutti nell'incendio.

⁷⁷ Cfr. BARBADORO, *Le fonti...*, cit., p. 105, n. 2.

1345. È una «reformatio et sindacatus Communis ad vendendum bona sotiorum de Acciaiuolis» esemplata da un notaio, che non aveva incarichi pubblici, per conto di un privato cittadino. Cito tutta la sottoscrizione che è essenziale alle mie argomentazioni.

«(S. N.) Ego Cavarti filius quondam ser Figli de Vertine, fesulane diocesis, imperiali auctoritate iudex ordinarius publicusque notarius, predicta omnia et singula in presenti e in precedentibus tribus cartis de membranis scriptis, ex libris et attis reformationum populi et Communis Florentie scriptis et publicatis per dictus ser Fulchum, olim notarium et scribam dictarum reformationum populi et Communis Florentie, existentibus in publico Archivo et Camera dicti populi e Communis Florentie, prout vidi et legi ita hic inde fideliter scripsi et exemplavi et in hac publica forma redigi ideoque me subscripsi; sub annis domini ab incarnationis eiusdem millesimo trecentesimo quadragesimosexto, indictione quartadecima, secundum consuetudinem et cursum notariorum civitatis Florentie, die vigesimo-tavo mensis aprelis».⁷⁸

L'espressione «in publico Archivo et Camera» di questa sottoscrizione ci informa, con tutta evidenza, in quale considerazione i fiorentini tenessero la Camera degli atti e mostra, più di qualsiasi argomento, la ragione per cui alcuni cittadini fecero alla Signoria la petizione con cui chiedevano che si ponesse fine al grave depauperamento del pubblico Archivio che si stava realizzando col non mandarvi più le riformazioni dei Consigli, dopo la così grave sciagura dell'incendio del 1343. Un ultimo e rilevante elemento testimoniale ci è offerto da un decreto del 27 luglio del 1347.⁷⁹ È questo un decreto complesso che si occupa di varie questioni e di alcune

⁷⁸ Cfr. *Capitoli del Comune di Firenze, registri*, 33, cc. 167-170v. La sottoscrizione è in quest'ultima carta. Ad onor del vero bisogna dire che ser Cavarti nell'ottobre del 1343 era coadiutore di ser Lorenzo di messer Giovanni Rustichelli, notaio custode degli atti, e lo aiutava nel ricevimento dei versamenti alla Camera; lo stesso ser Lorenzo nell'aprile del 1346 ricopriva ancora la stessa carica, ma non sappiamo se ser Cavarti era ancora il suo coadiutore. Purtroppo se effettivamente egli avesse lavorato nell'archivio della Camera ed avesse perciò prodotto la copia per debito del suo ufficio ciò risulterebbe espressamente dalla sua sottoscrizione. Cfr. *Miscellanea repubblicana*, 9, (non cartolato, il verso della prima carta della seconda parte al termine dell'instestazione di mano di ser Lorenzo, in data ottobre 1343).

Le sottoscrizioni notarili sono spesso molto efficaci per capire donde i notai abbiano tratto i loro *exempla*, perché espressamente o indirettamente lo dichiarano nel sottoscrivere. La prova provata dell'esistenza, anteriormente al 1343, nella Camera del Comune di un'altra serie dei registri delle *Provisioni* potrebbe venire dalla copia di una provvisione degli anni prima dell'incendio che abbia una sottoscrizione simile a quella di ser Cavarti. Purtroppo le copie di provvisioni che conosciamo sono state tutte rilasciate da notai che lavoravano nell'ufficio delle Riformazioni.

⁷⁹ Cfr. *Provisioni, registri*, 34, cc. 175rv. È stata pubblicata già dal MARZI, *La cancelleria...*, cit. pp. 552-554.

spese, ma quello che principalmente interessa la nostra questione è che in esso si stabilisce di sanare le scritture di alcuni notai, nominati in pubblici uffici, che erano rimaste incomplete a causa della loro sopravvenuta morte.

Il primo di tali notai era ser Gherardo di ser Arrigo, egli era stato coadiutore di ser Folco e aveva retto l'ufficio durante la malattia e poi dopo la morte del titolare. La provvisione dice che ser Gherardo nella suo ufficio di coadiutore e poi di sostituto di ser Folco «scripsit per se, vel alium, et maxime per ser Manfredum Grimaldi,⁸⁰ notarium, et etiam post dicta tempora plures scripturas ipsius Comunis et ad ipsum Comune pertinentes fecit et scripsit, quas in publicam formam non reduxit, nec posuit in Camera Communis Florentie». Anche un altro notaio, ser Guido di ser Benvenuto da Cintoia, che era stato coadiutore dello stesso ser Folco e poi anche di ser Cardino da Colle, «plures et plures scripturas fecit, et scripsit, quas propter infirmitatem et mortem prevenientem minime publicavit». Inoltre lo stesso ser Guido era stato estratto come notaio dell'uscita della Camera ma intanto, essendosi ammalato, aveva chiesto di essere sostituito da ser Simone di Lapo da Campi che aveva ancora continuato a rogare quelle scritture anche dopo la morte di ser Guido per incarico dei camarlinghi della Camera.

Un altro punto, di estremo interesse per quanto vado esponendo, di cui la provvisione si occupa è che «propter brevitatem temporis assignati scribe Reformationum ad ponendum et mictendum in Cameram Comunis Florentie scripturas, ipse scripture perfecte poni non possunt in Cameram Comunis Florentie». Il decreto stabilisce quindi che tutte di le scritture rogate da ser Gherardo, ser Manfredi, ser Guido e ser Simone «valeant et teneant, et publicari potuerint, et possint, et in publicam formam redigi per quemcumque notarium ac si essent et fuissent in Camera Comunis Florentie consignata».⁸¹ Questa sanatoria era richiesta perché, da quanto si evin-

⁸⁰ Ser Manfredo Grimaldi fu coadiutore di ser Folco e poi anche dello stesso ser Gherardo.

⁸¹ F. Klein interpreta queste parole come un'equiparazione dell'archivio conservato nell'Ufficio delle Riformazioni a quello della Camera del Comune, giacché nella provvisione si affermerebbero «i caratteri di pubblicità dei documenti esistenti nell'archivio delle Riformazioni, allorché gli atti non ancora consegnati alla Camera del Comune ottennero di essere pubblicati» come se già fossero stati consegnati. Cfr. KLEIN, *I consigli della Repubblica...*, cit., p. XXXI. Ciò non risponde tuttavia alla realtà dei fatti, intanto perché quelle parole sanavano alcune particolari scritture dei notai menzionati nella provvisione; ma soprattutto perché l'archivio delle Riformazioni aveva già la piena potestà di rilasciare o permettere, ai notai della repubblica fiorentina, di trarre copia delle riformazioni che conservava. Ciò è dimostrato, al di là di ogni dubbio, dalle copie di provvisioni tratte dall'archivio delle Riformazioni e che si trovano nel fondo *Diplomatico*. Cfr. *Diplomatico, a quaderno, Riformazioni di Firenze*, 1342, giu. 10; *Riformazioni*,

ce dallo stesso testo, le riformagioni del Comune erano redatte in modo informale e non erano ancora mai state pubblicate nei registri appositi, oltre a non essere mai state mandate alla Camera. In simili casi, quando cioè un notaio fosse morto ed avesse lasciato le sue scritture redatte in modo non formale al punto che un altro notaio non avrebbe potuto trarne una copia in pubblica forma, era appunto necessaria l'autorizzazione di un'autorità superiore perché si potessero pubblicare; del resto la Signoria ebbe ancora ad intervenire, nell'aprile del 1349, a causa dello stesso motivo, per le scritture di ser Cardino che erano «solum in cedulis annotata et scripta».⁸²

In secondo luogo è stabilito che quelle stesse scritture debbano rimanere presso il notaio delle Riformagioni e debba poi esserne redatto un esemplare in pubblica forma che sarà mandato alla Camera nei termini e

Atti pubblici, a quaderno, 1342, mag. 31; Certosa di Firenze, a quaderno, 1343, ott. 27-1346 set. 24; S. Maria Novella, 1343 feb. 24; Badia di Firenze, 1342 apr. 8; S. Maria Novella, 1342 apr. 8. In particolare poi in Diplomatico, Archivio generale, 1343, set. 1 è esemplata una riformagione della stessa data tratta dai registri esistenti presso il notaro delle Riformagioni da ser Gherardo di ser Arrigo da Vico, coadiutore di ser Folco. Non sappiamo quando ser Gherardo trasse la sua copia, ma non può averlo fatto dopo il luglio del 1345, perché a quella data egli era già morto. Ora, siccome noi sappiamo che sicuramente dopo l'incendio l'ufficio delle Riformagioni non mandò più le provvisioni alla Camera, e dal momento che la copia è stata con certezza tratta prima del luglio 1347 in cui fu fatto il decreto di cui si parla, bisogna per forza concludere che le riformagioni erano pubbliche dopo che il notaio delle Riformagioni le aveva pubblicate indipendentemente dal fatto che esse fossero state mandate o meno alla Camera. Ciò senza dire che «i caratteri di pubblicità» dell'archivio delle Riformagioni sono già fissati nei precetti statutari che ho illustrato più sopra.

⁸² «providerunt (...) quod domini priores et vexillifer predicti, una cum officio gonfalonierum sotietatum populi et cum officio duodecim bonorum virorum dicti comunis, possint, teneantur, et debeant, providere (...) quomodo certe provisiones et reformationes, electiones et extractiones, et alia multa rogata, seu facta, per ser Cardinum de Colle, notarium et olim scribam Reformationum consiliorum dicti populi et comunis, et solum in cedulis annotata et scripta, ponantur, et scribantur in libris, seu libro, et publicentur, et in formam publicam conscribantur, et per quem, seu quos, et quomodo ipsis scripturis sic factis, seu in formam publicam, ut predictur, redactis, fides detur, et dari possit, et debeat, per quemcumque, et de valentia ac circa valentiam, robur et efficaciam predictorum, et quod illa intelligantur fuisse rogata per dictum ser Cardinum et scripta, que declarabuntur per dictos dominos priores et vexilliferum et officium gonfalonierum et officium duodecim bonorum virorum dicti comunis, vel eum, seu eos, quibus ipsi commicent, semel, seu pluries (...)». Cfr. *Provisioni, registri*, 36, c. 84.

Quando un notaio lasciava alla sua morte scritture in cedole o fogli sciolti in modo tale che un altro notaio non avrebbe potuto trarne un *instrumentum* che facesse pubblica fede, appunto per lo stato informale di quelle scritture, la procedura normale era quella di rivolgersi all'autorità dell'Arte dei giudici e notai perché autorizzasse a tanto un notaio. Cfr. *Arte dei giudici e notai*, 89, c. 44v. Si tratta di un contratto di dote scritto «in quadam cedula inter alias cedulas» di un notaio che morendo l'aveva così lasciato; perciò, le autorità dell'Arte, a richiesta di parte, autorizzavano il notaio commissario a trarre l'*instrumentum* da quella cedola. Si noti che questo rinvio è esemplificativo, infatti la serie *Libri d'Atti e di Entrata* del fondo dell'*Arte dei giudici e notai* ne è piena.

nei modi che la stessa Signoria stabilirà.⁸³ Quanto poi al tempo in cui il notaio delle Riformagioni debba rimettere alla Camera gli atti da lui rogati, esso può essere stabilito sempre dalla Signoria, purché non superi il termine stabilito nella rubrica statutaria che parla dell'elezione e delle competenze del notaio delle Riformagioni espressamente richiamata nella provvisione.⁸⁴ Proprio il richiamo della norma statutaria (che è precisamente il secondo precetto di cui ho parlato più sopra, il quale ordinava la consegna delle riformagioni alla Camera entro tre mesi da che fossero state fatte o rogate), ci dice che essa era stata in passato applicata. Infatti che senso aveva richiamare l'attenzione sul fatto che essa dava all'ufficio delle Riformagioni un tempo più lungo, per l'invio degli atti alla Camera, se mai fosse stata applicata? Questo richiamo ci dice inoltre che sicuramente è sulla norma statutaria che si fonda la spedizione degli atti all'archivio della Camera e non invece sulla provvisione dell'aprile 1345 che non è mai menzionata in questo nuovo decreto preso *motuproprio* dalla Signoria.

A questo punto torna utile inserire l'argomentazione analogica. Cioè a dire: quale motivo potrebbe indurci a pensare che mai fino al 1345 si sia obbedito alla norma statutaria che obbligava il notaio delle Riformagioni a mandare la legislazione alla Camera, dal momento che invece tutte le altre norme, che ordinavano l'invio alla stessa Camera di ogni altro genere di documentazione, furono sostanzialmente e puntualmente applicate? Nessuno. Ed esiste ancora un'argomentazione logica, che non è certamente decisiva, tuttavia ha sicuramente il suo peso. Gli statuti ordinavano che fossero fatti due esemplari di moltissimi dei documenti che il Comune produceva, ad esempio: due copie dei prioristi, due o più copie dei diritti del Comune, due copie delle sentenze dei giurisdicenti, due copie dei libri delle

⁸³ «Et, ad hoc ut liberius et facilius haberi possit copia de predictis et quolibet predictorum, providere et ordinare possint quod dicte scripture pertinentes ad officium Reformationum dictorum consiliorum aput notarium scribam reformationum predictorum remaneant, et per eum, vel alium, qualiter subscribantur publice et in publicam formam redigantur, ac ponantur, et mictantur in cameram comunis Florentie per illum notarium, seu notarios, quem et quos, eo tempore et terminum, et eo modo, forma et ordine, et sub illa pena et penis, qua et quibus voluerint». Cfr. *Provisioni, registri*, 34, cc. 175r.

⁸⁴ «Item providere et ordinare possint, modo predicto, quod, scriba reformationum dictorum consiliorum, tam presens quam futurus, impune possit, eique liceat, et potuerit, eique licuerit, omnes et singulas scripturas quas, vigore statutorum, ordinamentorum, reformationum [et provisionum populi et communis Florentie ponere, mictere seu assignare], tenetur et debet, vel debuit, in camera comunis Florentie, seu custodi actorum camere comunis ipsius intra tempus et terminum per ipsos dominos priores et vexilliferum iustitie ordinandum et declarandum, dummodo non excedat, nec excedere possit, vel debeat, terminum contentum in statuto domini potestatis et communis Florentie, posito sub rubrica De electione Notarii, qui debet scribere reformationes Consiliorum». *Ibidem*. L'integrazione tra parentesi quadre è nel registro dei *Duplicati*, vedi *infra*.

satisfazioni degli ufficiali del Comune, quattro esemplari delle sicurtà dei magnati, svariate copie degli stessi statuti e così via; e a fronte di tutto questo si deve pensare che il Comune mai si sia adoperato perché ci fosse anche una seconda copia della documentazione più importante che produceva e cioè della legislazione ordinaria?⁸⁵ Ciò è sicuramente incredibile, altamente improbabile, anzi io ritengo che ipotizzare una simile evenienza è non solo inconcepibile ma manifestamente falso. Infatti bisogna alla fine dire che nella stessa rubrica è stabilita una particolare norma a garanzia che fossero effettivamente inviate alla Camera del Comune le riformazioni, si stabilisce infatti che quel precetto giuridico sia inderogabile: «sit precisum et absolvi non possit nec aliquid fieri contra predicta».⁸⁶

Il Barbadoro mutuava l'idea⁸⁷ che la serie delle provvisoni conservate nella Camera del Comune fossero i duplicati di quelle conservate nell'archivio delle Riformazioni in parte per una tradizione archivistica più che secolare, ma soprattutto perché egli credeva che all'origine di quella serie fosse il decreto del 27 aprile 1345, in cui era prescritto che il notaio delle Riforma-

⁸⁵ Vedi a questo proposito tutta la normativa richiamata più sopra

⁸⁶ «Et quod hoc capitulum, in quantum tractat quod dictus notarius reformationum teneatur et debeat reformationes et acta deponere et consignare custodibus actorum Communis Florentie, et de hiis que statuta sunt circa predicta, sit precisum et absolvi non possit nec aliquid fieri contra predicta, sed per omnia idem fiat et observetur quod observatur de syndicato et mora domini Potestatis et domini Capitanei, nec aliter possint predicta tolli vel in contrarium reformari, nisi ut tolli possunt statuta loquentia de syndicato et mora dominorum Potestatis et Capitanei. Et quod domini Priores et Vexillifer non possint deliberare quod utile sit teneri consilium super absoluteione dicti statuti, et omnes pene locum habeant contra quoscumque qui facerent vel tractarent vel permicerent aliquid fieri, propter quod possit perveniri ad absoluteionem presentis statuti in parte supradicta que continentur in capitulo domini Capitanei "Quod Priores nequeant deliberare, etc."». Cfr. *Statuti di Firenze*, 6, c. 7

⁸⁷ Sembra tuttavia che in altra sua opera anteriore l'autore avesse un'opinione diversa. Nell'introduzione alla trascrizione di alcuni volumi dei *Libri fabarum*, parlando delle altre serie repubblicane che integrano *Provvisoni, registri*, egli dice che alle altre si deve aggiungere: «la bella raccolta dei Duplicati, i quali ripetono letteralmente la materia delle provvisoni, che s'usava di redigere in duplice esemplare: uno per la cancelleria delle Riformazioni nel palazzo dei priori, l'altro per gli uffici della Camera nel palazzo del potestà. Ho detto "a suo tempo" perché, regolata ormai dalla diversa ubicazione la sorte delle due raccolte, quella dei Duplicati soffrì i danni dei tumulti e degli incendi che accompagnarono, nel 1343, la cacciata del Duca d'Atene, donde l'inizio ritardato di una nuova serie ordinata e compiuta, e il suo tardo comparire come fonte integrativa di questa edizione». Cfr. BARBADORO *Consigli...*, cit., p. XVIII. Dal momento che le argomentazioni da lui svolte nella sua successiva opera mi sembrano deboli, sarebbe davvero interessante sapere se esiste un'altra ragione che lo indusse a cambiare del tutto opinione, giacché nel luogo appena citato egli sostiene non solo che la Camera aveva un altro esemplare delle provvisoni ben prima del 1345, documentazione che è andata distrutta nell'incendio, ma che esso non era una *copia*, bensì un altro esemplare alla pari dell'originale. È possibile che all'epoca non conoscesse il decreto del 1345, e che proprio la sua 'scoperta' gli facesse cambiare opinione.

mazioni dovesse mandare alla Camera tutti gli atti che rogava «*seu eorum copiam integram manu publici notarii scriptam*». Egli però alla fine deve ammettere che le modalità con cui avveniva l'emissione di queste copie, «vale a conferire al duplicato il valore di un secondo originale». Insomma le caratteristiche diplomatiche di quella serie, in particolare l'intervento del titolare dell'ufficio delle Riformagioni, indurrebbero noi studiosi contemporanei a considerarla un secondo originale. Al contrario io credo che già i contemporanei consideravano quei registri al pari degli originali. Dimostrato che è la norma statutaria e non il decreto del 1345 all'origine di quella serie, bisogna aggiungere che l'espressione «*seu eorum copiam integram*» vuol semplicemente dire che le caratteristiche formali dei documenti da inviare alla Camera non dovevano differire dall'originale e *al più* non dovevano essere inferiori ad una copia autentica notarile.⁸⁸

Prima di portare alcune argomentazioni a sostegno della mia tesi voglio fare una considerazione sulle differenze diplomatiche tra le due serie: *Provisioni, registri e Provisioni, duplicati*. Questa differenza è evidente solo a partire dal 1348 e non prima. Infatti se si osserva con attenzione la prima delle due serie si può facilmente verificare che ser Bonsegnore sottoscrive saltuariamente i suoi atti, talvolta anche con il suo *signum*, ser Graziolo lo stesso; mentre ser Folco di ser Antonio e ser Rolando Fantucci da Bologna sottoscrivono sempre con il loro *signum* dopo ogni seduta consiliare e ser Cardino da Colle invece sempre fino a c. 52 di *Provisioni, registri*, 34, dopo di che mai più. Il fatto che si noti una differenza diplomatica fra le due serie è dovuta sostanzialmente ad una ragione specifica: la pratica notarile.⁸⁹ Infatti i notai sottoscrivevano sempre in modo formalmente

⁸⁸ La *copia integra* si contrapponeva alla copia per estratto o, come si diceva, *summatim*; tutte le copie che non prevedevano l'intera trascrizione delle sedute dei due Consigli in cui tutte le deliberazioni erano state approvate si intendevano fatte per estratto, quindi *summatim*. Molte volte la circostanza è espressamente detta nella sottoscrizione del notaio che ha tratto la copia; ad esempio in più occasioni ser Antonio di ser Bonsignore, coadiutore di suo padre, ha tratto copie di provisioni dagli atti del genitore «*summatim et sub brevitate secundum modum predictum non mutata, quo ad effectum, veritate vel negotii substantia, fideliter sumpsi et exemplavi et in hanc summariam formam publicavi, reddegi (...)*». Cfr. *Diplomatico*, SS. *Annunziata*, 1299, apr. 6; *Badia fiorentina*, 1302, giu. 16; se ne trova inoltre anche una di ser Iacopo di Lippo di Boninsegna da S. Gimignano, coadiutore di ser Bonsignore: *Ivi*, *Badia fiorentina, lungbe*, 1311, dic. 8; una seconda di ser Graziolo coadiutore dello stesso Bonsignore: *Ivi*, 1310, mag. 26; ed una terza di ser Folco, coadiutore di ser Graziolo: *Ivi*, *Archivio generale*, 1327, apr. 27. Queste ricerche sono naturalmente parziali ed hanno solo uno scopo esemplificativo.

⁸⁹ Secondo il Barbadoro questa differenza nasceva dal fatto che mentre i *Duplicati* della Camera erano per il servizio del pubblico i registri originali erano «a servizio *quasi* esclusivo della Cancelleria delle Riformagioni». Proprio quel quasi toglie valore all'argomento, infatti esso è contraddetto dalle numerose copie di provisioni esistenti nel *Diplomatico* che l'autore stesso cita nella stessa opera. Cfr. BARBADORO, *Le fonti...*, cit., pp. 112 e 288 e ss.

corretto tutte le scritture che uscivano dal loro archivio. Ad esempio i notai sottoscrivevano il proprio protocollo solo quando esso veniva mandato al riscontro fiscale alla Gabella dei contratti, alla Dogana di Arezzo o ai Consoli del Mare di Pisa; ancora le copie che i notai mandavano al Pubblico Archivio, in seguito alla legge del 1569, erano tutte sottoscritte perché spedite in fascicoli sciolti. Al contrario i protocolli, che essi stessi custodivano nel proprio archivio, solo raramente erano confezionati in modo formalmente ineccepibile. Insomma la pubblica fede ineriva a *Provvizioni, registri*, dal fatto che essi erano custoditi nell'ufficio pubblico in cui erano stati prodotti, mentre quella fede doveva essere data a *Provvizioni, duplicati* in forza delle sottoscrizioni notarili che le autenticavano.

A fronte di questo tuttavia bisogna evidenziare che *Provvizioni, duplicati*, 4, 5 e 6 (fino a c. 101, sedute consiliari del primo luglio, 2 e 4 agosto 1346), appaiono, ed effettivamente sono ricopiati dai rispettivi registri già rogati e conservati presso il notaio titolare delle Riformagioni; tant'è vero che il coadiutore che li ha esemplati ha trascritto dopo l'*actum* anche la sottoscrizione di ser Folco o di ser Cardino, sono insomma una *copiam integram*, epperò sia dal punto di vista giuridico che diplomatico essi non sono delle copie. Esistono comunque, a mio modo di vedere, argomenti cogenti che fanno pensare che quei registri destinati ad essere conservati nella Camera erano un secondo originale. Il primo è costituito da due annotazioni nei margini del registro *Libri Fabarum*, 25 che dicono (a proposito delle sedute consiliari): «posita in actis pecudinis per ser Iacobum» oppure in altro luogo «per ser Iunctam». Ebbene entrambe queste annotazioni si riferiscono alla registrazione delle rispettive sedute consiliari nei registri cosiddetti duplicati. Questo offre il destro per dire che ogni qualvolta, anche in epoca anteriore, si trovi una simile espressione, essa potrebbe indifferentemente significare la registrazione sia nei registri delle *Provvizioni*, cosiddetti *originali*, che in quelle chiamate *duplicati*. Infatti non sempre i notai nelle loro annotazioni discernono a quale ufficio erano destinati gli atti trascritti su pergamena, è possibile farlo solo quando essi annotano: «posita in actis pecudinis et Camere» o un'espressione consimile.

Un altro argomento è offerto dal confronto fra *Provvizioni, registri*, 35 e *Provvizioni, duplicati*, 8. Sembra si possa ipotizzare, a dire del Babadoro, uno scambio tra gli ultimi 8 fascicoli del primo registro (cc. 73-138) scritti da ser Manfredo e sottoscritti da lui stesso e da ser Cardino e gli ultimi 5 del secondo (cc. 76-113) scritti da ser Formato e privi di qualsiasi sottoscrizione; questo scambio sarebbe accaduto «forse per inavvertenza degli stessi notari». Questo scambio ha ragione di essere ipotizzato perché i fascicoli di *Provvizioni, registri*, 35 hanno tutte le caratteristiche peculia-

ri dei *duplicati* e viceversa. Ora delle due l'una: o lo scambio è avvenuto veramente ed allora dobbiamo pensare che per i notai attribuire quei fascicoli all'una serie o all'altra era indifferente e se invece lo scambio non è avvenuto la conclusione è sempre la stessa; ossia i due registri sono stati composti nel modo che ci sono stati tramandati intenzionalmente, giacché i fascicoli, formati in modo indipendente, potevano essere attribuiti all'una o all'altra serie.⁹⁰ Si deve a tal proposito ricordare che per la norma statutaria, quando a rogare le riformazioni era un coadiutore, il titolare dell'ufficio doveva intervenire sempre almeno con la sua sottoscrizione:

«qui coadiutor ea que sibi fuerint commissa per dictum notarium in predictis et circa predicta possit facere et exercere, dum tamen imbrevientur et rogentur per dictum notarium reformationum».⁹¹

Un terzo argomento si ricava dal decreto già esaminato del 27 luglio 1349. Se si prende il paragrafo che inizia con «Item providere possint...» si nota facilmente che in esso manca il verbo che è retto da «tenetur et debet» e che dovrebbe esprimere il comando giuridico, questo in *Provisioni, registri*, 34 c. 175, cioè quello che Barbadoro considera originale; ma se si legge *Provisioni, duplicati*, 7, c. 75, i verbi che chiariscono il precetto ci sono, anzi c'è quest'intera espressione: «et provisionum populi et communis Florentie ponere, mictere seu assignare». Come e perché ciò sia potuto accadere importa poco, a mio modo di vedere, quello che più rileva e che le due serie si possano considerare indipendenti e quindi due originali. Io credo che, dopo qualche mese dal decreto che ripristinò l'invio delle riformazioni alla Camera, i due esemplari venivano confezionati indipendentemente l'uno dall'altro, come sembra proprio dimostrare l'ultimo argomento che voglio illustrare.

L'11 febbraio 1417, ed il giorno successivo, furono discusse e approvate nel Consiglio del popolo ed in quello del Comune cinque provvisioni. Esse sono: 1. Stanziamento di 600 fiorini d'oro in favore dei camalinghi della Camera dell'arme; 2. Provvedimenti attinenti al notaio delle Riformazioni

⁹⁰ Cfr. BARBADORO, *Le fonti...*, cit., p. 112.

⁹¹ Cfr. Statuto del Podestà, libro I, rubrica 9 *De electione notariorum qui debet scribere reformationes consiliorum*. Cfr. CAGGESE, *Gli Statuti...*, II, cit. p. 35. Si deve anche aggiungere che consimile norma è ribadita nel decreto del 1345: «quelibet acta et scripturas que per eum seu eius coadiutorem fierent, rogarentur scriberentur vigore sui officii, seu eorum copiam integram manu publici notariorum scriptam et per eum subscriptam». *Per eum subscriptam*, si deve intendere l'aggiunta della sottoscrizione del notaio delle Riformazioni a quella del notaio che aveva redatto la copia. Infatti proprio in questo modo si presenta tutta la serie dei *Duplicati*. Si ricordi inoltre la provvisione del 1349, citata più sopra, che sanava alcune scritture di ser Cardino rimaste incomplete.

ser Martino di Luca Martini; 3. Proroga degli Ufficiali delle castella a reggere l'interinato degli Ufficiali dell'abbondanza; 4. Provvedimento in favore del conte Felicino da Orvieto, già stato podestà di Firenze; 5. Proroga della sospensione dei nuovi statuti. Tutti i decreti sono rispettivamente registrati in *Provisioni, registri*, 106, cc. 299-305 e *Provisioni, duplicati*, 100, cc. 104v-110. Se si esaminano con attenzione questi documenti anzitutto si nota facilmente che il provvedimento in favore del conte Felicino non è registrato nel Consiglio del popolo, ma solo in quello del Comune della serie *registri*, ed inoltre l'ordine dei decreti non è lo stesso nelle due serie; ciò non crea, naturalmente, un problema di legittimità delle provvisioni tuttavia induce facilmente a credere che il *duplicato*, almeno in questo caso, non dipenda dal *registro*. Ma c'è di più. Se si punta l'attenzione sul paragrafo dei cinque decreti in cui è riportata la votazione con cui essi furono approvati, ci si accorge che la votazione del Consiglio del Comune è sempre riportata in entrambe le serie, mentre per i seguenti decreti: stanziamento, Ufficiali dell'abbondanza, proroga degli statuti, è riportata nel *registro* ma non nel *duplicato*; e ancora il decreto attinente al podestà di Firenze, con la relativa votazione, c'è nel *duplicato* ma manca del tutto nel *registro*.

Ora se l'ufficio delle Riformagioni avesse considerato la serie legislativa destinata alla Camera del Comune una copia di quella che conservava nel proprio archivio ciò sarebbe del tutto inspiegabile, perché ne conseguirebbe che non sarebbe potuta esistere la copia se prima non era stato redatto l'originale: e quindi neanche sul *duplicato* dovrebbe esistere il decreto concernente il conte Felicino, e d'altra parte sul *duplicato* dovrebbe esserci la registrazione del voto. Ma anche qualora si fosse verificato, e certamente spessissimo si verificava, che sul *registro* le provvisioni fossero state registrate prima che sul *duplicato*, questo non risulterebbe decisivo perché la qualifica di secondo originale è data alla serie conservata nella Camera dalla norma statutaria del 1322 (peraltro anteriore di qualche decennio rispetto alla data del codice), che, senza possibilità di equivoci obbligava il notaro delle Riformagioni a mandar le leggi all'Archivio pubblico «infra tres menses post factam reformationem», non dice quindi dopo che è stata rogata bensì solo fatta. Del resto la lettera e lo spirito della norma contenuta nella provvisione del 1345 è lo stesso, dice infatti di mandare alla Camera la legislazione entro venti giorni «a die quo obtenta fuerint in consilio communis sive quo fuerint rogata, facta vel scripta».⁹²

⁹² Certo si potrebbe considerare singolare che le due serie dei *registri* e dei *duplicati*, ci appaiano sostanzialmente identiche, salvo piccole e secondarie differenze. Se fossero pubblicate indipendentemente l'una dall'altra non dovrebbero forse essere dissimili in modo più eclatan-

Insomma la norma prevede che si debba mandare una legge anche se già non esiste il rogito e la pubblicazione di essa nel registro conservato presso le Riformagioni, e se non esiste un precedente che possa essere considerato originale, non ha neanche senso parlare di copia. Voglio ricordare infine che un grande conoscitore di archivi e dell'amministrazione granducale della fine del Seicento: Niccolò Arrighi, al contrario degli archivisti più vicini a noi dei secoli XVIII-XX, ha giudicato in modo diverso le serie di cui vado scrivendo. Infatti ebbe a scrivere che nell'archivio della Camera fiscale «si custodiscono (...) tutte le provvisioni originali della Repubblica delle quali sono semplici copie quelle che si vedono hoggi nell'Archivio delle Riformagioni».⁹³ L'Arrighi non chiarisce il motivo del suo giudizio ma è molto probabile che egli sia stato indotto a quella conclusione dai caratteri diplomatici estrinseci, il che ancora una volta mette in rilievo che il discrimine per correttamente giudicare le due serie è la norma statutaria.

Non c'era bisogno di così tante pagine per dimostrare una cosa che non ha bisogno di dimostrazioni, e cioè che esisteva un archivio nella Camera del Comune. Questo è un fatto incontrovertibile e come dice il brocardo *contra factum non valet argumentum*. C'era invece bisogno di una puntuale e rigorosa dimostrazione per mostrare con esattezza tutto ciò che l'archivio conteneva, perché si possa affermare con piena cognizione di causa quello che già Marzi aveva affermato, e cioè che a Firenze l'Archivio della Camera è paragonabile agli attuali Archivi centrali di Stato.⁹⁴ Se tutto quanto già s'è detto non bastasse, esiste ancora un'importantissima testimonianza. Una provvisione del 1427, in cui si stabiliva che una copia di tutte le scritture rogate dai notai passati dal 1423, presenti e futuri dei Dieci

te? Non va però dimenticato che esisteva un unico formulario che gli scrittori di entrambe le serie seguivano, e poi entrambi attingevano dalle abbreviature dei *Libri fabarum*. Si può anche ipotizzare che esistesse una minuta preliminare da cui derivavano entrambe le serie, il che spiegherebbe le relativamente modeste differenze di lezione. Senza però aggiungere una ulteriore redazione è da credere che, almeno per quel che attiene alla parte dispositiva vera e propria, entrambe le serie attingessero ai documenti che oggi chiamiamo: *Provvisioni, protocolli*.

⁹³ Cfr. *Miscellanea medicea*, 413, pp. 417-18.

⁹⁴ In verità l'affermazione del Marzi è riduttiva per quanto riguarda l'inizio della istituzione e ambigua nella formulazione, dice infatti: «(...) si vede, dunque, come, già nel 1300, a Firenze, l'Archivio e la Camera avessero, in certo modo, l'ufficio dei moderni archivi centrali di Stato». Se per Camera s'intende qui la Camera degli atti, che poi era l'Archivio, ciò è assolutamente vero, mentre se per Camera s'intende la Camera del Comune cioè la Tesoreria, ciò non è corretto, infatti già sullo scorcio finale del sec. XIII l'Archivio e la Tesoreria, o ciò che è lo stesso la Camera degli atti e la Camera del Comune, erano due istituzioni diverse. Cfr. D. MARZI, *Notizie...*, cit. p. 38 dell'estratto.

di Balìa fossero inviate alla Camera degli atti, chiama significativamente quest'ultima istituzione: «Archivium publicum».⁹⁵

La Camera degli atti (Camera actorum) del Comune medioevale fiorentino raccoglieva quindi tutte le carte e la documentazione prodotta dal Comune stesso nell'esercizio delle sue attività ed era un vero e proprio archivio generale. Tuttavia è mia opinione che essa rappresentasse nell'"ideologia" dell'epoca qualcosa di più. Infatti raccogliendo in un unico luogo tutte le carte che testimoniavano lo svolgimento delle funzioni del Comune, che erano funzioni sovrane, era come se si affermasse che il Comune era una persona giuridica sovrana. Oggigiorno i pubblici impiegati, i funzionari, i giudici esercitano le loro funzioni in nome e per conto dello Stato. Essi prestano, per così dire, la propria volontà e le proprie capacità allo Stato, che essendo un'entità astratta non le ha. E tuttavia nessuno di essi potrebbe esercitare le medesime funzioni con i medesimi effetti al di fuori dello Stato.

Non era così nei Comuni medioevali. Essi nacquero come associazioni private, e per dar forza e valore giuridico ai propri atti e alle proprie decisioni le facevano rogare ai notai, le cui scritture facevano pubblica fede e perciò stesso potevano essere fonti di diritti e di doveri per tutti i consociati nonché per tutti coloro che vi si rapportavano.⁹⁶ Ma un notaio era notaio indipendentemente dal Comune, per il quale rogava gli atti, perché era creato *apostolica et imperiali auctoritate*. In pratica il notaio prestava al Comune qualcosa di più che la propria persona fisica, gli pre-

⁹⁵ Cfr. *Provvisioni, registri*, 118, cc. 121-122; MARZI, *La cancelleria...*, cit., p. 469. La provvisione specifica dettagliatamente di quali scritture si tratti: riguardano tutte le competenze dei Dieci di Balìa. È assai rilevante che anche una copia di questa documentazione squisitamente politica sia mandata alla Camera degli atti. Forse è possibile ipotizzare anche che confluisse sempre nella Camera la documentazione prodotta dall'Ufficio dello specchio. Questo ufficio era tenuto da un notaio il quale doveva registrare in un registro chiamato specchio, appunto, i nomi dei debitori che non avevano pagato le gravezze, divisi per gonfaloni. Egli era quindi tenuto ad assistere alle estrazioni degli uffici per verificare che nessuno degli estratti fosse registrato nello specchio, nel qual caso l'estratto perdeva la carica. Parte almeno della documentazione prodotta da questo notaio nel 1689 era conservata nell'archivio della Camera fiscale: «Sopra il medesimo armadio sono dodici libri di estrazioni d'uffizi intrinsechi et estrinsechi tenuti dal notaio dello Specchio del 1503, (...) 1554». Questa documentazione ora appartiene al fondo *Tratte*, 231-244. Cfr. *Manoscritti*, 662, *Libri di Camera fiscale e stanzone sopra Orsammichele*, n. 44; al n. 122 di questo stesso inventario si trova ancora: «Un libro di lettere scritte a diversi Rettori di fuori dalla Signoria dell'anno 1341, 1349 e altri». Devesi ancora osservare che 9 pezzi dell'Ufficio del notaio dello specchio erano ancora conservati nell'archivio del Monte prima dell'ultimo ordinamento delle *Tratte*. Cfr. *Archivio delle Tratte...*, cit., pp. 32-33, 197-199, 533. BARBADORO, *Le fonti...*, cit. pp. 108, n. 3 e 110, n.1.

⁹⁶ È questa la tesi del Torelli che a mio avviso rimane insuperata nonostante le molte obiezioni che le sono state rivolte.

stava una funzione, che avrebbe potuto fare indipendentemente dal Comune stesso. I notai per lunghissima tradizione e secolare consuetudine conservavano presso di sè tutte le scritture preparatorie, e le trasmettevano ad altri come se fossero un bene privato, mentre consegnavano a coloro che ne avevano richiesto l'opera la redazione definitiva, il cosiddetto *mundum*, che era anche l'*instrumentum* che faceva pubblica fede. Ecco dunque la necessità da parte del Comune di imporre ai notai, della cui opera esso si serviva, di consegnare ad un istituto, la Camera degli atti, appositamente predisposto, gli atti e tutte le scritture che essi avevano prodotto per conto del Comune.

Questo è tanto vero che spessissimo troviamo tra i protocolli dei notai, nel *Notarile antecosimiano*, registri che gli stessi avevano rogato per conto di pubblici uffici o magistrature, se ne trovavano perfino dei notai della Signoria. Un cospicuo numero di essi sono stati estratti dal fondo notarile, successivamente al 1883, anno in cui fu versato all'Archivio di Stato, da parte del Marzi, che così ha creato una artificiosa serie archivistica chiamata: *Signori e collegi, Deliberazioni fatte in forza di ordinaria autorità, duplicati*. Che cosa era in realtà successo? Il notaio aveva scritto sul proprio protocollo tutti gli atti di cui era stato rogato, aveva quindi tratto da esso, nel registro apposito la copia al *mundum*, che rimaneva all'ufficio. Aveva poi, alla fine del suo ufficio, portato con sè, come cosa sua, il protocollo che costituiva la minuta; e far questo era pienamente nel suo diritto, giacché rimanevano di proprietà del notaio tutte le scritture preparatorie, anche quando poi la *minuta* scritta sul protocollo era anche l'ultima e definitiva scrittura e faceva a tutti gli effetti pubblica fede.

Il versamento delle scritture alla Camera degli atti può sembrare perfettamente ovvio nel caso di piccoli uffici, oppure magistrature occasionali o straordinarie o ancora uffici ricorrenti periodicamente; taluni potevano non avere neanche un luogo fisico dove conservare gli atti, ma come giustificare l'obbligo del versamento anche per le magistrature più importanti del Comune: il Podestà, il Capitano del popolo e difensore delle arti, l'Esecutore degli ordinamenti di giustizia, ed altri organi ancora del governo cittadino? Oltre tutto l'esercizio continuo e ininterrotto della giurisdizione e degli altri poteri di tutte queste magistrature poteva rendere necessario l'uso dell'archivio e delle carte precedentemente prodotte. La concentrazione in un sol luogo istituzionale, che nel corso degli anni divenne anche un luogo fisico, di tutte le carte prodotte per conto del Comune, secondo la mia opinione, rappresentava l'affermazione dell'unità e della sovranità del Comune.

Tutte le funzioni sovrane: il governo, l'amministrazione della giustizia,

la riscossione dei tributi e quant'altro vengono univocamente esercitate nel nome del Comune, ed esso stesso ne possiede e ne conserva le prove. Quindi alla stessa stregua di un re il Comune «superiorem non recognoscens in regno (territorio) suo est imperator», secondo la celeberrima formula della giuspubblicistica del tempo, che cercava giustificazioni teoriche alle nuove sovranità di fatto che si contrapponevano a quelle tradizionali del Papato e dell'Impero. Tutto questo non sembri un volo pindarico o una ricostruzione di fantasia: del resto che cosa insegnavano gli archivi e le raccolte di documenti del tempo, che i francesi chiamano *tresor des chartres*, (vedi gli archivi imperiali e quelli degli istituti religiosi)? Insegnavano appunto che chi possedeva il titolo, incorporato nella scrittura e materializzato nel documento, possedeva anche il diritto. Il documento era, per così dire, e riecheggiando il linguaggio teologico anch'esso familiare per quei tempi, il *signum visibile*, di qualcosa di invisibile, astratto: il diritto.⁹⁷

Un fatto apparentemente insignificante apporta un argomento a questa interpretazione. A consegnare le scritture alla Camera degli atti non erano i magistrati e cioè i Priori, il Podestà, il Capitano, l'Esecutore, o un loro rappresentante o i loro giudici collaterali, bensì i loro notai, cioè le persone che ne avevano la piena responsabilità giuridica per averle prodotte e che anche le dovevano custodire e conservare. Il notaio dei Signori alla fine del suo mandato ed i singoli notai di ciascuna curia civile e criminale, o di un ufficio finanziario, al momento in cui il magistrato, da cui dipendevano, veniva sottoposto a sindacato, o alla scadenza del suo mandato, consegnavano ai notai custodi degli atti della Camera o ad un altro notaio, espressamente delegato a tanto dai Priori e Gonfaloniere di giustizia, tutte le scritture prodotte. Ne veniva redatto scrupoloso inventario in duplice copia, uno sottoscritto dal notaio che consegnava e rimaneva nei suoi atti e l'altro dallo stesso notaio custode e rimaneva negli atti della Camera. Quest'atto formale, si deve notare, veniva chiamato significativamente *ablatio* nel documento redatto a cura del notaio delegato a ricevere le scritture ed avveniva anche alla presenza del notaio delle Riformagioni oltre a quella degli interessati.⁹⁸

⁹⁷ Chi vendeva un bene o anche un diritto consegnava al compratore anche il documento o i documenti da cui derivava e aveva origine il suo diritto. Questo come è noto dà origine al fenomeno archivistico dei *munimina*, cioè un'altra pergamena che conteneva appunto l'*instrumentum* del dante causa. Questa interpretazione non lega titolo e diritto nello stesso senso dell'obbligazione cartolare, che naturalmente è tutta un'altra cosa.

⁹⁸ A Firenze la documentazione prodotta da tutti i giurisdicenti forestieri veniva consegnata al notaio custode della Camera nel momento in cui i magistrati venivano sottoposti a sindacato. Accadeva così per il Podestà, il Capitano del popolo e difensore delle Arti, l'Esecutore degli ordi-

Invece nel documento redatto dal notaio del giudicante la procedura era definita *inventarium seu consignatio quorundam actorum et librorum*. La differenza del linguaggio viene a significare che non erano i notai del giudicante che quasi si disfacevano della documentazione allo scadere del proprio ufficio, bensì la più alta autorità del governo cittadino che li ritirava (*ablatio*, da *aufero*) nella persona di un notaio che dalla Signoria era stato a ciò espressamente delegato.

2. L'archivio delle Riformagioni

Se esisteva un Archivio pubblico, esso era sicuramente il primo destinatario dei codici degli statuti, purtroppo però dell'archivio custodito nella Camera del Comune, che ora sappiamo custodiva tutti i documenti prodotti dal Comune stesso, non conserviamo alcun inventario. Invero, come ho già segnalato, ci sono alcuni inventari, parziali e per un limitatissimo periodo di tempo, ma essi attengono non a tutto il materiale che vi si conservava, ma solo al materiale che vi veniva versato. Insomma essi non sono degli inventari generali ma piuttosto dei libri-giornali dei versamenti del materiale archivistivo che avveniva alla giornata da parte dei notai degli ufficiali o dei magistrati.⁹⁹ Proprio gli inventari della documentazione

namenti di giustizia, il Giudice degli appelli e nullità, l'Ufficiale delle donne degli ornamenti e delle vesti e per altri ancora; non solo ma anche per magistrature o uffici temporanei ed in genere per la totalità dell'apparato amministrativo, finanziario e giudiziario. A solo scopo esemplificativo si veda *Miscellanea repubblicana*, 9 (inventari dei libri consegnati alla Camera del Comune da parte di ufficiali forestieri), e 30 (consegne da parte di altri uffici nel periodo 1358-1394).

I notai elencavano dettagliatamente in questi inventari tutti i libri che consegnavano con l'indicazione delle carte scritte e bianche; i notai delle singole curie consegnavano gli atti da essi prodotti e quelli del notaio che li aveva preceduto nel trimestre precedente, questo perché era obbligatoria una rotazione. In fondo a ciascuna specie venivano elencati i libri e gli atti che contenevano processi in sospeso e che perciò dovevano essere consegnati al notaio della curia successiva che avrebbe dovuto occuparsene. Anche tutto il materiale scrittorio che avrebbe dovuto servire nelle curie non veniva consegnato al magistrato all'inizio del suo semestre bensì ai notai assegnati alle singole curie, così come ancora a quei notai venivano consegnati i libri e le carte dei processi pendenti. Per il magistrato invece veniva redatto, secondo una norma statutaria, un *instrumentum* dal notaio delle Riformagioni in cui venivano elencate tutte le suppellettili, presenti nei locali adibiti al suo magistero, che gli venivano consegnate. Si noti che ancora una volta l'archivio era affidato ad uno o più notai i quali ne erano responsabili non in qualità di 'impiegati' del Comune ma soprattutto in forza della pubblica fede che derivava dalle loro funzioni.

⁹⁹ Cfr. *Miscellanea repubblicana*, 9 (inventari dei libri consegnati alla Camera del Comune da parte di ufficiali forestieri), e 30 (consegne da parte di altri uffici nel periodo 1358-1394). In entrambi i documenti si vede chiaramente che essi sono una sorta di libri-giornali delle consegne quotidiane alla Camera degli atti. Del resto le norme di legge prescrivevano che i notai che ricevevano il materiale annotassero scrupolosamente la data della consegna.

prodotta dai giurisdicenti, redatti in duplice esemplare, uno di mano del notaio custode o di altro notaio che riceveva la documentazione ed un altro di mano di ciascuno dei notai della curia che la consegnava ci mostrano un aspetto singolare: infatti in essi non c'è menzione di libri di statuti.¹⁰⁰ Ora siccome non è concepibile che i magistrati che amministravano la giustizia, sia civile che criminale, non fossero dotati di uno strumento così essenziale per le loro mansioni: vien da pensare che questo genere di libri facessero parte dell'arredo, o come allora si diceva delle «masserizie» in dotazione permanente nei luoghi dove i giudici giudicavano.

Tuttavia ne «gli inventari delle masserizie de rettori», risalenti agli anni 1383-84, non v'è menzione alcuna di libri, anche se a c. LXXV nella «camera del giudice» troviamo tra l'altro «uno descho da studio, una ruota da libri».¹⁰¹ Invece inventari generali attenenti a tutto il materiale conservato sono tardi, e si riferiscono alla fine del Seicento o al 1745 o ancora al 1781,

¹⁰⁰ In coda alla documentazione di ciascun giurisdicente non raramente si trovano ancora gli «inventaria librorum consignatorum notario custodi actorum Camere communis Florentie», anche se sono quasi sempre incompleti. Cfr. ad esempio *Podestà*, 253; proprio quest'inventario offre l'opportunità di un confronto con quello redatto dal notaio custode contenuto in *Miscellanea repubblicana*, 9. Sempre in questa cartella esiste tuttavia un'eccezione a quanto si dice nel testo. In modo assolutamente fortunoso ho individuato un caso in cui esiste la consegna di tre libri di statuti da parte dell'Esecutore degli Ordinamenti di giustizia appena uscito di carica. «In Dei nomine amen. Anno ab eius incarnatione MCCCXLVIII, indictione prima, die secundo iulii. Pro parte providi viri Michelucci Iacomelli de Michelottis de Perusio Executoris ordinamentorum iustitie civitatis Florentie in Piero Maçetti notario Camere consignati fuerunt pro communi Florentie infrascripti libri:

In primis unus liber cartarum pecudinarum in assidibus, continens Ordinamenta iustitie populi et communis Florentie;

Item alius liber cartarum pecudinarum in assidibus, continens Constitutum dicti communis et domini Potestatis;

Item alius liber cartarum pecudinarum in assidibus, continens Constitutum domini Capitanei et populi et defensoris artium», seguono la consegna degli atti prodotti dai notai della curia.

Tuttavia questo caso va considerato non tanto una rarità, ma piuttosto un caso eccezionale. Ritengo infatti che, prescrivendo la norma statutaria al camarlingo della Camera dell'arme di fare la consegna delle masserizie e suppellettili, redigendo un pubblico strumento, si debba presumere che anche il magistrato al momento della riconsegna pretendesse altrettanto. In questo, credo, figurava anche la restituzione dei codici degli statuti. La norma è contenuta nella prima rubrica del I libro: «Et quod camerarii camere armorum palatii populi, sub pena librarum xxv. f. p., teneantur ultimo die regiminis domini Potestatis facere sibi resignari per ipsum Potestatem omnes et singulas masseritias et superlectiles communis quas habuit ipse vel aliquis de sua familia suo durante regimine, cui Potestati salarium, quod recipere habuit a Comuni pro potestarie officio, non solvatur per camerarios camere Communis ipsius nisi eas integre resignaverit dictis camerariis, ipsasque successoribus suo assignare debeant predicti camerarii per instrumentum publicum; idemque faciant, et observetur, in domino Capitaneo et Esecutore ordinamentorum iustitie». La norma fu mantenuta, ne divenne anzi una rubrica autonoma, sia negli statuti del 1355 (8, *De assignatione suppellectilium domini Potestatis*), che in quelli del 1415 (39, *De reassignatione masseritarum rectorum*) sempre nel primo libro.

al momento della soppressione della Camera fiscale, che, come ho già avuto modo di dire, fu l'istituzione granducale, che subentrò alla Camera degli atti repubblicana.¹⁰² Proprio questi inventari ci offrono la testimonianza che nell'archivio della Camera erano conservati codici degli statuti, e anzi proprio da quell'archivio ci è pervenuto l'originale dell'ultima redazione statutaria del 1415, che corrisponde all'attuale *Statuti del Comune di Firenze*, 24.

Al contrario, però, di quello che si potrebbe logicamente pensare la maggior parte dei codici statutari che sono giunti fino a noi, e che fanno parte del fondo *Statuti di Firenze*, conservati nel nostro archivio fiorentino, ci sono pervenuti attraverso l'Archivio delle Riformagioni. Anzi il nucleo più cospicuo di codici statutari, menzionato nell'inventario più antico che si conosca, è proprio quello contenuto in un inventario quattrocentesco dell'Archivio delle Riformagioni; fatto fare durante il cancellierato di ser Filippo di Ugolino Pieruzzi da Vertine (1429-1444). Dal momento che è mia intenzione illustrare brevemente il contenuto di questo inventario, insieme con altri due sempre delle Riformagioni, limitatamente a ciò che attiene agli statuti, voglio preliminarmente affrontare due questioni; primo: quando ha cominciato a formarsi un archivio presso l'ufficio delle Riformagioni? secondo: a quale funzione esso assolveva? Insomma, visto che già c'era un archivio generale e pubblico presso la Camera, l'archivio delle Riformagioni era un istituto identico a quello oppure altre erano le sue funzioni? O cosa altro ancora?¹⁰³

¹⁰¹ Cfr. *Camera del comune, scritture diverse*, 4, (ha come titolo sul piatto anteriore «Questo libro chontiene gli inventari delle masserìe de rettori»).

¹⁰² Cfr. *Manoscritti*, 662 (*Memoriale attenente a ritrovare le scrittura della Camera Fiscale e dello stanzone detto de Prestanzoni posto sopra l'oratorio d'orsammichele Archivio annesso alla medesima Camera tanto antiche, quanto moderne con più facilità che sia possibile fatto da me Francesco Patriarchi Ministro in detta Camera quest'anno 1689*); *Consulta*, poi *Regia consulta*, 454, cc. 84-102; *Sopra la soppressione della Camera Fiscale. Consegne di scritture fatte da Simon Lorenzo Signorini*, tomi 3, 1781. Vedi anche più sopra nota 36.

¹⁰³ Non esiste uno studio complessivo ed organico sull'Archivio delle Riformagioni, a causa anche della sua vita plurisecolare dalla fine del XIII alla metà del sec. XIX, ci si può avvalere tuttavia della bibliografia sull'Ufficio delle Riformagioni. Si può fare riferimento particolare a tutti i lavori più volte citati del GUASTI, l'introduzione ai registi dei *Capitoli*, del GHERARDI, l'introduzione alle *Consulte e Pratiche*, del MARZI sulla Cancelleria e del BARBADORO introduzione ai *Consigli* e inoltre l'introduzione della KLEIN alla pubblicazione di *Libri Fabarum*, 17. Uno studio specifico ma, ormai datato, è quello di C. ROTONDI, *L'Archivio delle riformagioni fiorentine*, Centro di Ricerca, Roma, 1972; spunti sono offerti anche nel lavoro di BENIGNI - VIVOLI anch'esso più volte citato e negli inventari manoscritti del PAGNINI e del BRUNETTI, (alcune loro relazioni e introduzioni sono pubblicate in appendice allo studio della Rotondi). Spunti si possono trovare in V. ARRIGHI - F. KLEIN, *Dentro il palazzo...*, cit., pp. 82-84. V. ARRIGHI, *I coadiutori di Leonardo Bruni*, in *Leonardo Bruni cancelliere della repubblica di Firenze*, Convegno di studi Firenze 27-29 ott-

Le ricerche svolte dal Marzi nel saggio, più volte citato, sulla primitiva organizzazione archivistica del più antico Comune fiorentino sembrano evidenziare che contemporaneamente alla formazione di un archivio presso la Camera del Comune si raccogliessero separatamente altri tipi di documentazione, come i registri della legislazione, quelli delle lettere spedite e ricevute dal Comune e ancora i quaderni od i libri delle deliberazioni degli ufficiali comunali. Tuttavia non sembra che le prove addotte da questo autore possano considerarsi decisive per poter affermare con certezza che fin dal primo ventennio del sec. XIII documentazione di natura politica e legislativa si conservasse in una istituzione ed in un luogo distinto dalla Camera del Comune. Infatti i documenti ci attestano che notai dello stesso Comune ovvero liberi professionisti hanno tratto le copie *de libro Communis* oppure *de registro Communis Florentie*, o ancora il documento è stato ricopiato «*ut reperitur in actis Communis, in actis et quaterno Communis*». Tutte queste espressioni non sono univoche e possono far pensare anche a documentazione custodita nella Camera - dove naturalmente è indubbio che si trovassero gli *acta Communis* - oppure anche (quando la natura degli atti lo consente), ai *libri iurium* del Comune, il che naturalmente esclude la formazione di un'altra istituzione archivistica.

Nonostante tutto però esistono testimonianze che possono indurre a credere che effettivamente in una istituzione diversa dalla Camera si raccogliessero documenti del Comune. È questo il caso di un privilegio fiscale, in favore di combattenti fiorentini contro Semifonte, che l'anno 1259 fu copiato dal notaio Dietifeci «*ex actis et quaternis strumentorum notariorum Anzianorum populi Florentie existentibus penes Burnectum, notarium Anzianorum*».¹⁰⁴ Una più precisa testimonianza è costituita dalla copia di una deliberazione consiliare dell'agosto del 1254 tratta, nel successivo gen-

bre 1987, a cura di P. VITI, Firenze, Olschki, 1990, pp. 174-189; EAD, *La cancelleria fiorentina durante il periodo savonaroliano (1494-1498)*, in *Savonarola e la politica*, a cura di G. C. GARFAGNINI, SISMEL ed. del Galluzzo, Firenze, 1997, pp. 111-120; F. KLEIN, *L'archivio della repubblica fiorentina o delle Riformazioni*, in *L'Archivio di Stato di Firenze*, a cura di R. MANNO-TOLU e A. BELLINAZZI, Firenze, Nardini, 1995, pp. 53-64.

¹⁰⁴ SANTINI, *Documenti dell'antica...*, cit. pp. 369-371. Bisogna anche notare che quest'atto fu fatto il sabato 25 ottobre e copiato la domenica successiva, è quindi da escludere che esso potesse così rapidamente essere inviato alla Camera. Inoltre il fatto che il documento dica: «*ex actis et quaternis strumentorum notariorum Anzianorum populi Florentie existentibus penes Burnectum, notarium anzianorum*», fa pensare che non si trattasse di atti isolati o semplicemente quelli correnti. Si rileva infine che il notaio Dietifeci usa una datazione piuttosto peregrina: *die sabati septimo exeuntis octubris* e *die dominico sexto exeuntis ottubris* che si riferiscono sicuramente alla settimana finale di ottobre, infatti il 25 ed il 26 di ottobre del 1359 cadevano effettivamente di sabato e domenica.

naio 1255, da un notaio Ammannato del fu Arriguccio «sicut in libro consiliorum inveni penes Bernardum Naimerii notarium, qui positus est ad custodiendum libros consiliorum et stantiamentorum ançianorum et domini Capitanei pro populo Florentino».¹⁰⁵

È certo comunque che in base a queste testimonianze non possiamo individuare un archivio distinto da quello della Camera fin da tempi molto antichi, nondimeno esse ci permettono di affermare che un archivio, che poi diventerà l'Archivio delle Riformagioni, esisteva già all'inizio della seconda metà del XIII secolo. È però una provvisione del 6 aprile 1299 da cui si può trarre una prima prova sicura che già a quella data l'archivio esisteva ed era distinto da quello della Camera. In quella seduta consiliare, tra gli altri decreti, ne fu approvato uno che riguardava l'elezione e le competenze del notaio della Signoria (*De electione notarii dominorum priorum et Vexilliferi, quomodo fiat*, dice il sommario). In questo decreto erano stabiliti i seguenti doveri a carico del notaio della Signoria: 1. egli doveva scrivere i suoi atti in un registro entro tre giorni da che erano stati deliberati; 2. alla fine del suo ufficio doveva consegnare la documentazione prodotta al nuovo Gonfaloniere di giustizia che entrava in carica; 3. aveva l'obbligo di conservare in un armadio, che sempre avrebbe dovuto esserci nella residenza dei Priori e Gonfaloniere di giustizia, i suoi atti e quelli dei passati notai della Signoria che non erano stati consegnati alla Camera (*rectius*: i registri dei suoi atti e quelli dei suoi predecessori).¹⁰⁶

Dal linguaggio usato sembra doversi dedurre che l'armadio avrebbe già dovuto esserci («quod fiat et fieri debeat») al momento in cui la provvisione fu approvata. La circostanza è di assoluto rilievo perché l'anno 1299 la sede della Signoria non era ancora il Palazzo del popolo (cioè Palazzo vecchio), non essendo ancora stato costruito, e sicuramente non aveva la

¹⁰⁵ SANTINI, *Documenti dell'antica...Appendice*, cit p. 375; DE ROSA, *Alle origini ...*, cit., p. 239.

¹⁰⁶ Cfr. *Provvisioni registri*, 10, cc. 6-7: 1) «Quod omnes scripturas, stantiamenta et provisiones, que et quas idem notarius fecerit, pro Comuni Florentie, infra tertium diem, teneatur scribere et ponere in actis»; 2) «Et quod omnia sua acta, in fine sui offitii, resignare teneatur Vexillifero Iustitie, qui in offitio esse debet post ipsum notarium, ante quam ipse notarius exeat de domo, in qua morantur ipsi Priores et Vexillifer, die quo dabitur vexillum ipsi Vexillifero.»; 3) «Et quod ipsa acta ac etiam omnia alia acta, que non essent in Camera Communis Florentie, facta per preteritos notarios priorum et vexilliferi, reponi debeant in quodam armario, quod fieri et fieri debeat in domo, in qua morantur ipsi domini priores et vexilliferi». Si noti che, a mio avviso, l'espressione «que non essent in Camera Communis Florentie», non significa quel genere di atti che non erano stati consegnati alla Camera, bensì quei registri che non essendo stati consegnati alla Camera erano nella sede dei Priori. Insomma non si trattava di atti diversi, ma di altri esemplari degli stessi atti.

sua sede nel Palazzo del Podestà per l'incompatibilità stabilita nelle norme statutarie. Già il Marzi individuò in questa provvisione la prima prova che presso il notaio delle Riformagioni, nella residenza dei Priori, si andasse formando «l'archivio politico, detto appunto delle Riformagioni». E infatti «Dopo quell'anno rimase, e continuamente s'accrebbe, l'archivio del palazzo fino alla caduta della Repubblica e anche dopo, fino ai nostri giorni, prendendo poi il nome di Archivio delle Riformagioni».¹⁰⁷

Concordo pienamente con questa ipotesi e posso aggiungere un'ulteriore prova. Nell'estate del 1301 un notaio rilasciò, forse per un privato cittadino o per i frati serviti, la copia di una deliberazione della Signoria fatta nell'aprile del 1300. È di assoluto interesse la sottoscrizione che qui trascrivo integralmente:

«(S N) Ego Bonus Orlandini de Florentia, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus, predicta omnia et singula, ex actis Communis Florentie ex dicto libro existentibus (*sic!*) in palatio officio dominorum Priorum artium et Vexilliferi iustitie civitatis Florentie, hic sumens scripsi et publicavi sub anno millesimo trecentesimo primo indictione quartadecima, die vigesimo quarto iulii».¹⁰⁸

Il *lapsus* del notaio: *existentibus* in luogo di *existente*, ci informa, al di là di ogni dubbio, che l'archivio, da cui egli aveva tratto la sua copia, era formato da molti volumi. In seguito i documenti ci attestano concordemente che il notaio dei Priori tratteneva un esemplare delle deliberazioni e degli atti che egli rogava presso le Riformagioni e ne mandava un altro all'archivio della Camera.¹⁰⁹ Ma quali altri documenti conservava, oltre agli

¹⁰⁷ MARZI, *La Cancelleria...*, cit., p. 465. Il Barbadoro invece considerava l'archivio del palazzo del popolo una sorta di succursale della Camera del Comune e tendeva ad identificarlo anche con la Camera dell'armi, va tuttavia notato che egli interpreta le parole *quadam camera* di una provvisione del 1340 che ne ordinava la sistemazione, quasi come sinonimo di *Camera actorum*, e non più semplicemente *camera*, ossia stanza, locale. Cfr. BARBADORO, *Le fonti...*, cit., pp. 117-118. La provvisione di cui si tratta è pubblicata in MARZI, *La Cancelleria...*, cit., p. 552. Lo stesso Marzi, al luogo citato più sopra, dà alla parola la mia stessa interpretazione. Per altre notizie circa il tempo in cui cominciò ad esistere un ufficio delle Riformagioni vedi DE ROSA, *Alle origini...*, cit., pp. 216-218.

¹⁰⁸ Cfr. *Diplomatico*, SS. Annunziata, 1299, aprile 6. Si tratta di una deliberazione della Signoria con la quale si obbligava un privato cittadino a vendere forzosamente un pezzo di terreno confinante con la piazza dei frati serviti della SS. Annunziata per l'ampliamento della stessa piazza. Il documento era già noto al BARBADORO, Cfr. *Le fonti...*, cit., p. 199; e vi si fa anche riferimento in KLEIN, *I consigli della Repubblica fiorentina. Libri fabarum, XVII, (1338-1340)*, cit., p. XXX, con diversa interpretazione.

¹⁰⁹ Che il notaio dei Priori mandasse alla Camera una copia dei suoi atti l'ho già dimostrato anche con tutta quella serie di proroghe concesse dai Consigli; che trattenesse anche una copia nell'archivio delle Riformagioni non è solo implicito in quelle proroghe, ma risulta chiaramente anche da copie degli atti della Signoria conservate nel *Diplomatico di Badia*. Vedi infatti Ivi, *nor-*

atti della Signoria, l'archivio delle Riformagioni? «Riassumendo, dunque, e concludendo - ha scritto il Marzi - la nostra Cancelleria Fiorentina consterà degli uffici del Notaro dettatore delle lettere e istruzioni, del Notaro dei Consigli e delle Riformagioni e di quello della Signoria». È logico quindi aspettarsi che vi si conservassero i carteggi pubblici con le altre autorità della repubblica, quelli degli ambasciatori e quelli con gli altri Stati, poi tutta la serie degli atti che erano di competenza del notaro delle Riformagioni secondo quando stabiliva la rubrica statutaria più volte citata. Tralascierò del tutto la documentazione che riguarda i carteggi e mi occuperò esclusivamente di quella prodotta dal notaro delle Riformagioni per due motivi: primo perché essa era costituita di documenti che venivano inviati anche all'archivio della Camera e secondo perché in gran parte atteneva alla materia legislativa che, per questo lavoro, ha un ovvio interesse.

Sappiamo dalla norma contenuta nella rub. dello statuto del Podestà: *De electione notarii qui debet scribere reformationes consiliorum*, che più sopra ho chiamato primo precetto, che quel notaro era obbligato a conservare tutti gli atti che produceva per debito del proprio ufficio nel proprio archivio fino alla fine del suo mandato, dopo di che gli era comandato di inviare l'intera documentazione all'archivio della Camera. Ora voglio qui chiarire se egli abbia mai obbedito a tale norma statutaria. Il Barbadoro riteneva che l'ufficio delle Riformagioni «difficilmente avrebbe potuto rinunciare alla disponibilità dei propri documenti», ma non giustifica la sua opinione né la corrobora con documenti, il che ha indotto a giudicare l'opinione «riduttivamente motivata». ¹¹⁰ In verità l'opinione del Barbadoro

mali, 1302, lug. 11, copiò ser Giovanni di Durante Pisciancanto «ex actis Communis Florentie et dictorum dominorum priorum»; 1310, mag. 11, copiò ser Uguccone di messer Ranieri Bondoni «ex actis dominorum priorum»; 1311, dic. 12, copiò allo stesso modo ser Aldobrandino di ser Rinuccio da Vico fiorentino. Tuttavia la natura di queste sottoscrizioni può indurre a qualche dubbio, infatti si parla di atti del Comune di Firenze, il che ci risulta ambiguo e non chiarisce dove essi si conservino, esiste tuttavia un documento che elimina ogni ambiguità. È una copia di una deliberazione della Signoria tratta da ser Francesco di Lapo che era anche il notaio della Signoria in carica, e quindi non poteva che averla tratta che dai suoi stessi atti. Sul tergo della pergamena si trovano tuttavia scritte da mano coeva due note, diremmo così, archivistiche, la prima, sotto una lettera "d" onciale: «Reformatio quod sufficiant ad consilium faciendum et congregandum certus numerus». E più in basso, sotto una sorta di mezza acca maiuscola: «Istud est instrumentum originalis. Item alium habemus exemplum istius supradicti ex actis Camere Communis Florentie». Cfr. *Ivi*, *lunghe*, *Archivio generale*, 1343, ott. 28. Evidentemente oltre questo esemplare tratto dallo stesso ser Francesco di Lapo ve ne era un'altra copia tratta dagli stessi atti mandati alla Camera. Queste ricerche sono naturalmente parziali ed hanno solo uno scopo esemplificativo.

¹¹⁰ «Ma non sembra che questa norma abbia avuto applicazione - si riferisce naturalmente alla norma dello statuto del Podestà - per sicure testimonianze di una continuativa custodia degli atti nell'ufficio delle Riformagioni; il quale difficilmente avrebbe potuto rinunciare alla disponibilità dei propri documenti, quasi sempre ricordati, nelle occasionali citazioni, come pertinenti a quel nota-

forse non ha bisogno di venir provata perché egli afferma semplicemente essere un fatto che la serie legislativa fu sempre custodita presso l'ufficio del notaio. È fondato questo? A mio avviso sì, ma prima di apportare qualche argomento voglio spezzare una lancia in favore di quella motivazione riduttiva.

È un fatto incontrovertibile che il notaio delle Riformazioni non avrebbe potuto assolvere a nessuno dei suoi compiti se non avesse avuto a disposizione tutti gli atti precedenti rogati da se stesso e dai suoi predecessori; e ciò tanto più che altre norme contenute nella stessa rubrica statutaria gli proibivano l'accesso al palazzo del Podestà, dove aveva anche sede l'archivio della Camera, e stabilivano in un solo anno la durata del suo ufficio.¹¹¹ Bisogna anche dire che la norma statutaria non impediva, in via di

ro, e cioè come conservati presso di lui». Cfr. BARBADORO, *Le fonti...*, cit., p. 117. Il giudizio tra vigolette nel testo è in KLEIN, *I consigli della Repubblica...*, cit., p. XXIX. Non è peraltro vero, come sostiene l'autrice, che non sarebbe provata la continuativa custodia dei registri delle provvisioni nell'archivio delle Riformazioni per gli inizi del Trecento. Le copie più volte citate nelle note di questo capitolo, tratte dai coadiutori delle Riformazioni dagli atti dei titolari, sono state sicuramente confezionate nell'ufficio stesso, il che vuol dire che ne avevano la piena disponibilità.

Esiste poi un ternione, approntato scritto e sottoscritto da ser Folco nel settembre del 1342, che contiene la copia delle provvisioni dell'8, 10 e 11 settembre di quello stesso anno e - quasi in allegato: ma copiato senza soluzione di continuità - una provvisione del 29 agosto 1326, tratta dagli atti di ser Graziolo. Il fascicolo è la *copia integra* delle provvisioni contenute in *Provvisioni, duplicati*, 2, cc. XVII-XXII, scritte, come tutto il registro del resto, sottoscritte e cartolate dallo stesso ser Folco, e afferiscono alla *balia ampla* ed altri deliberati afferenti al duca d'Atene; l'allegato è costituito dall'omologa balia concessa alla fine d'agosto del 1326 al Duca di Calabria. Vi sono due significativi rilievi di carattere archivistico da fare. Il primo è che risulta evidente che gli atti di ser Graziolo, predecessore di ser Folco alle Riformazioni, erano nella piena disponibilità di quest'ultimo nel settembre del 1342, il che farebbe pensare, ed io lo penso, che mai quegli atti, come quelli di ser Bonsignore, avevano lasciato l'archivio delle Riformazioni. Il secondo è che quel fascicolo, io credo, fu approntato perché fosse conservato nella serie dei Capitoli del Comune di Firenze, cioè negli *iura*, perché quei decreti modificavano la costituzione del Comune stesso. È infine assai rilevante che ser Folco allegasse alla copia il *precedente* del 1326, come peraltro era giuridicamente ed espressamente richiamato nel deliberato stesso. Cfr. *Capitoli del Comune di Firenze*, 13, cc. 82-87. Si noti che la fedeltà della copia di ser Folco si estende fino alla ripetizione dell'invocazione nel margine superiore della pagina: *Spiritus sanctus adsit nobis gratia*.

¹¹¹ «Potestas (...) faciat eligi, secundum formam que tradetur per ipsum consilium, nisi prius foret electus, unum bonum et legalem notarium forensem (...), pro scribendis consiliis et instrumentis sindicatus Communis Florentie, cuius offitium duret per annum unum tantum; (...) Et dictus notarius habeat devetum per annum in dicto offitio, sed hoc devetum non habeat locum in persona ser Gratioli domini Corradi. Et non debeat morari in hospitio cum Potestate vel Capitaneo, set alibi ubi per offitium dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie fuerit ordinatum; (...) Et non moretur in palatio Communis nisi tempore consilii et consiliorum, et quando scribet propositum et reformationes consiliorum vel reciperet defensiones consiliariorum». Forse la norma non sembrerebbe escludere del tutto che potesse avere accesso all'archivio tuttavia egli sicuramente aveva un luogo dove accumulava tutti gli atti del suo ufficio. Cfr. *Statuti di Firenze*, 6, c. 6.

principio, al notaro delle Riformagioni di formarsi un proprio archivio, infatti egli avrebbe potuto, prima della consegna degli atti, trarne copia da conservare nell'ufficio. C'erano casi del genere. Un esempio. Ho già riferito che le curie dei giurisdicenti consegnavano tutta la documentazione ai custodi della Camera, ed in essa c'erano sempre processi non conclusi che sarebbero stati poi risolti dal giurisdicente successivo. Ebbene i custodi degli atti consegnavano i registri in cui c'erano processi pendenti ai notai del nuovo giudice del quartiere cui competevano quei processi, gli atti venivano ricopiati dai notai nei propri registri e gli originali erano riconsegnati alla Camera.¹¹²

È un fatto dunque che i registri della legislazione, gli atti preparatori e quant'altro il notaro delle Riformagioni produceva nell'espletamento della propria attività istituzionale vennero sempre custoditi nell'archivio dell'ufficio, nonostante la norma statutaria, fino al 1355; allorché, come ho già più volte evidenziato, quella norma che ne prevedeva la consegna all'archivio della Camera venne cassata dalla nuova redazione fatta da messer Tommaso di ser Puccio da Gubbio. Quali prove abbiamo di questo? La principale è esattamente la cancellazione della norma dagli statuti. È noto infatti che una norma poteva anche essere cassata «*per desuetudinem*», cioè a dire perché mai essa risultava applicata, senza bisogno quindi che ci fosse un vero e proprio atto abrogativo, che del resto non risulta esserci.¹¹³ La seconda prova ci è offerta dalla provvisione del 27 aprile 1345 che

¹¹² Si veda ad esempio: *Podestà*, 84, 111, 188, 189, 379, 1630. Naturalmente questo elenco è puramente esemplificativo. Si può costatare facilmente che la parte iniziale degli atti processuali contenuti in questi registri è stata ricopiata dagli atti dei notai del Podestà precedente.

¹¹³ Che la norma, sulla consegna dell'archivio allo scadere dell'ufficio delle Riformagioni da parte del notaro, sia stata cancellata dalla rubrica statutaria non mi pare possano sussistere dubbi. Sui due codici, messi a disposizione della commissione che lavorò agli statuti del 1355, generalmente esiste nel margine la causa giustificativa della cancellazione di un'intera rubrica o di una sua specifica norma, esse sono l'abrogazione da parte di una provvisione o norma successiva, lo spostamento in altro luogo dello stesso o di altro Costituto. Nulla esiste invece a questo proposito. Tuttavia col fatto incontrovertibile che la norma è stata cancellata si accompagna la circostanza che ciò non può essere accaduto senza il consenso delle autorità fiorentine. A tale scopo vorrei sottoporre il caso della rubrica 39 del IV libro del Podestà sia nella formulazione dei codici statuari latini ufficiali che nel volgarizzamento del Lancia e nella formulazione degli attuali codici. Dice dunque lo Statuto del 1355: «Potestas, Capitaneus, Priores artium et Vexillifer iustitie, Capitudines artium ipse artes et quilibet eorum vinculo iuramenti et precise teneantur non facere, nec fieri facere nec pati quod aliquid fiat quod sit vel esse possit directe vel per obliquum contra pacta, conventiones, obligationes, contractus vel concessionem factos et facta inter syndicum communis Florentie pro ipso communi ex una parte et syndicum partis et Universitatis guelforum de Florentia, pro ipsa parte et Universitate, ex alia parte». *Statuti di Firenze*, 16, cc. 228v-229. Mentre la stessa rubrica nel volgarizzamento del Lancia, anch'esso peraltro ufficiale: «Truovasi nel presente libro lo infrascritto statuto et ordinamento lo quale si trova approvato

ricordava al notaio delle Riformazioni che era suo obbligo inviare tutta la legislazione all'archivio della Camera, ma impropriamente, come peraltro ho già notato più sopra, quel decreto richiamava invece la consegna degli atti al termine del mandato: se la norma fosse stata sempre applicata non poteva essere richiamata.

Del resto se veramente tutti gli atti prodotti dai notari delle Riformazioni: ser Bonsignore di Guezzo, ser Graziolo di messer Corrado, ser Rolando Fantucci da Bologna e gli atti di ser Folco di ser Antonio del periodo 1334-1341, fossero stati effettivamente versati alla Camera alla fine dei loro rispettivi uffici, essi sarebbero andati inevitabilmente distrutti almeno in parte, se non tutti, nel gravissimo incendio del luglio 1343. Il fatto invece che quegli atti si siano conservati e siano ancora tuttora nella serie delle *Provisioni, registri*, attesta al di là di ogni dubbio, che mai essi furono mandati all'archivio della Camera.¹¹⁴ Un ultimo elemento di prova è costituito dal fatto che ser Folco di ser Antonio, per ottemperare ad un comando dello stesso decreto del 1345 che lo obbligava a mandare copia

nel MCCCXXXIII del mese di marzo per gl'arbitri et statutori del comune di Firenze et sotto la detta rubrica lo tenore del quale statuto et ordinamento è cotale: li priori de l'arti et gonfaloniere della iustitia, le capitudini de l'arti et l'arti medesime et ciascuno di loro per sacramento et precisamente sieno tenuti di non fare patire o sofferire che alcuno faccia alcuna cosa che sia o essere possa o paia d'essere o espressamente, direttamente o per obliquo contra li patti, convenienze, obligagioni, contratti o concessioni fatti o fatte tra 'l sindaco del comune di Firenze per quello comune da l'una parte. El sindaco della parte et Universitade de' guelfi di Firenze per quella parte et Universitade da l'altra parte (...)» *Statuti*, 19, cc. 228v-229. Risulta evidente che nella traduzione del Lancia c'è un 'proemio' che nel testo latino manca. Ciò ha riscontro in *Statuti*, 8, cc. 139v-140 dove trovasi la corrispondente rubrica degli statuti del 1322-25, ossia la 60 del IV libro: *De certis debitis Partis Guelforum creditis communis Florentie*, nel margine laterale di essa c'è l'aggiunta della commissione presieduta da messer Tommaso: «Reperitur in dicto volumine infra-scriptum statutum et ordinamentum quod approbatum reperitur in MCCCXXIV^o de mense martii per arbitros et statutarios communis Florentie, sub dicta rubrica cuius statuti et ordinamenti tenor talis est» segue la rubrica a cui sono state solamente cassate le prime parole e cioè: «Statutum et ordinatum est inviolabiliter observandum quod», e corrisponde perfettamente sia alla formulazione degli Statuti del 1355 che alla volgarizzazione del Lancia. Ora dal momento che, come nella parte finale della norma stessa è affermato, talune obbligazioni risalivano addirittura al primo novembre del 1286 sembra ovvio pensare che messer Tommaso abbia mosso qualche obiezione circa il mantenimento della norma - visto che non raramente il giudice eugubino scriveva nei margini: *cassum quia expiravit* - ma evidentemente gliene fu imposta la conservazione, data anche la grande influenza che la Parte guelfa ancora aveva sulle istituzioni fiorentine; egli, ad ogni buon conto, vi premise questo cappello. Federico Bambi mi ha segnalato le difformità tra i due testi.

¹¹⁴ Bisogna ulteriormente tener conto anche degli atti preparatori. Infatti anch'essi andavano versati e non lo sono mai stati, e proprio a motivo di ciò si sono salvati dall'incendio circa 25 pezzi dal 1280 al 1343 che ora fanno parte del fondo *Consulte e Libri Fabarum*, ed una decina dei *Protocolli* delle provisioni anch'essi anteriori al 1343.

di tutti gli atti consiliari fin dall'inizio della sua elezione, effettivamente mandò quattro di quei registri afferenti al primo periodo in cui tenne l'ufficio, (infatti essi coprono gli anni 1334-1341): se essi fossero stati già inviati al termine del suo primo mandato, egli non li avrebbe avuti ancora a sua disposizione ed anzi, con ogni probabilità, sarebbero andati distrutti nell'incendio.

Già il Barbadoro aveva sostenuto che i registri di ser Folco del periodo predetto erano stati appunto versati da lui stesso alla Camera degli atti nel 1345, e adduceva a prova il fatto che essi non sono menzionati nell'inventario cinquecentesco del Simeoni, nè nei bastardelli delle *Carte di Corredo* - dove anzi vi appare annotato per quegli anni: *deficiunt libri* - e furono aggregati alle *Provvisioni* dal Pagnini alla fine del Settecento. Recentemente F. Klein ha definito irrefutabilmente la questione mettendo in relazione l'inventario del Simeoni del 1545, quello del Patriarchi del 1699 e quelli del Pagnini del 1776 e 1783. Si può aggiungere ancora che i registri di cui si tratta sono menzionati in un elenco di libri di provvisioni consegnati dai notai custodi degli atti a messer Tommaso di ser Puccio da Gubbio che allora attendeva alla correzione degli statuti in data 3 e 12 settembre 1253 e furono invece versati dall'Archivio generale del Monte comune, dove erano pervenuti dalla Camera fiscale anteriormente al 1765, all'Archivio delle Riformagioni insieme con la serie dei *Duplicati* delle provvisioni il primo ottobre 1773.¹¹⁵

Le unità archivistiche di cui si sta parlando corrispondono agli odierani *Provvisioni, registri*, 27-30. Esse non furono le sole che furono inviate alla Camera degli atti in seguito alla delibera dell'aprile 1345. Vi si deve aggiungere sicuramente *Provvisioni, duplicati*, 3 che contiene le provvisioni rogate e scritte da ser Folco, che si sottoscrive come è suo costume e conformemente agli altri registri, dal 26 luglio al 14 ottobre 1342, cioè dalla rielezione di ser Folco a notaio della Riformagioni ai mesi iniziali della

¹¹⁵ Cfr. BARBADORO, *Le fonti...*, cit., pp. 122-123, n. 2; KLEIN, *I consigli della Repubblica...*, cit., p. XXXI, n. 40. Per l'elenco dei libri consegnati a messer Tommaso vedi *infra*. Per il versamento da parte dell'Archivio generale del Monte all'Archivio delle Riformagioni: «Riscontro dei codici in cartapeccora intitolati Riformagioni, consegnati dall'Archivista del Monte Comune all'Archivio delle Riformagioni, questo di primo ottobre 1773; in ordine al reale Rescritto de 20 settembre 1773». È un riscontro numerico dei fasci in cui erano divisi i codici che sono in tutto 247. Accanto è annotato: «NB: I di contro volumi principiano nell'anno 1334 nel 28 novembre e terminano nel 19 marzo 1528. Tutti i di contro volumi, i quali principiano dall'anno 1334 come sopra, furono consegnati dall'Archivio del Monte Comune a quest'Archivio di palazzo il dì primo ottobre 1773. Il primo volume è sciolto». Dall'elenco si deduce che i volumi (216) erano legati in fasci (28) che comprendevano un minimo di 6 registri ed un massimo di 13. Si tratta naturalmente dei duplicati delle Provvisioni. Cfr. *Auditore delle Riformagioni*, 11, ins. 262 e 1/2.

signoria del duca d'Atene.¹¹⁶ Questo registro ha le stesse caratteristiche dei cosiddetti originali, anch'esso è nell'elenco consegnato a messer Tommaso e non esiste un altro esemplare che contenga tutti gli stessi decreti. Però in *Provviszioni, registri*, 32, cc. 43-50 - è questa una unità archivistica che è stata sempre conservata presso l'archivio delle Riformagioni - ci sono le registrazioni di tre sedute consiliari del 26, 30 luglio e primo agosto 1342 complete per entrambi i Consigli, e quella del 7 agosto dello stesso anno incompleta; sono state esemplate da ser Guido del fu ser Benvenuto di Guido da Cintoia e tratte da un esemplare scritto da ser Folco, di cui egli era coadiutore, come afferma lui stesso nella sottoscrizione. Questo quaderno di *Provviszioni, registri*, 32, cc. 43-50, corrisponde perfettamente nel contenuto al primo quaderno del suddetto *Provviszioni, duplicati*, 3, cc. I-VIII, fatte salve le differenze di carattere diplomatico.¹¹⁷ Quali conclusioni se ne possono trarre? Potrebbe essere accaduto: a) che sia stato formato dal registro originale scritto da ser Folco un altro esemplare per mandarlo alla Camera, ma inopinatamente poi sia stata inviata la copia scritta da ser Guido; b) che la *copia* di ser Guido fosse rimasta incompleta, a motivo di ragioni a noi ignote, per cui si rese necessario inviare l'*originale* di ser Folco. Se invece si potesse dimostrare che la copia sia stata fatta già nel corso del 1342, sarebbe la prova provata che il notaio delle Riformagioni inviava la legislazione alla Camera già prima dell'incendio e del decreto

¹¹⁶ Già il Barbadoro aveva espresso il meditato dubbio che nell'invio alla Camera dovesse includersi anche questa unità, giacché, argomentava, essa aveva tutti i crismi di quegli altri registri che egli considerava originali. BARBADORO, *Le fonti...*, cit., p. 121, n. 1.

Colgo qui l'occasione per un altro chiarimento. In questo capitolo si parla continuamente di contrasto tra quanto vado sostenendo e ciò che a suo tempo aveva sostenuto l'illustre studioso; per due di queste tesi si potrebbe pensare che in realtà il contrasto non esiste e ciò che io sostengo non apporta elementi di novità. Si tratta della considerazione, che i contemporanei avevano dell'archivio della Camera e dei registri delle provviszioni. Mi sembra di capire che il Barbadoro consideri l'archivio della Camera pubblico perché a disposizione del pubblico, mentre io credo che esso era un archivio generale e pubblico del Comune perché tale lo concepiva la legislazione. Quanto poi ai duplicati delle provviszioni il Barbadoro infine deve convenire che essi siano considerati originali sulla base della pratica notarile, della loro esemplatura e del fatto che essi erano conservati in un archivio pubblico per il pubblico; al contrario io sostengo che essi erano concepiti come originali fin nel loro farsi perché così stabiliva la norma statutaria.

¹¹⁷ Sicuramente il quaderno del *registro* è stato esemplato su quello del *duplicato* come ci attestano le sottoscrizioni del notaio esemplatore, che ha riportato anche la sottoscrizione di ser Folco. Ritengo assolutamente certa questa filiazione perché il notaio copista ha perfino ripetuto nel margine superiore l'invocazione: *Spiritus Sancti adsit nobis gratia. Amen*, usuale nei registri di ser Folco. Bisogna ancora aggiungere che in *Provviszioni, registri*, 32, da c. 51 cominciano le provviszioni successive alla cacciata del duca d'Atene. Quindi mancano del tutto, in questo codice, le deliberazioni del duca, mentre in *Provviszioni, duplicati*, 3 ci sono quelle dei primi mesi.

del 1345.

Non è finita, i registri prodotti durante il notariato delle Riformagioni di ser Folco offrono ancora un motivo di riflessione. Due registri semestrali: *Provvisoni, registri*, 30, cc. 1-72 e *Provvisoni, duplicati*, 2, che secondo quando si va dicendo sarebbero stati inviati alla Camera dopo l'aprile del 1345 in seguito allo stesso decreto di cui si è più volte parlato, presentano una particolarità che val la pena illustrare perché è in ogni caso foriera di chiarimento. Essi anzitutto, come ben si vede, una volta confluiti nell'archivio delle Riformagioni furono assegnati a due serie diverse; poi non sono stati né scritti né sottoscritti da ser Folco, anzi non recano sottoscrizione di sorta; in terzo luogo essi sono stati scritti alternativamente da due coadiutori ignoti che si avvicendano quaderno dopo quaderno in modo quasi uguale.

Ciò detto bisogna osservare: a) che tutti gli atti esemplati dai coadiutori in seguito al decreto dell'aprile 1345 hanno sempre la sottoscrizione del coadiutore avallata anche da ser Folco o dai suoi successori; b) che i due ignoti copisti non si identificano con nessuno degli altri che hanno scritto i rimanenti registri; c) che in nessun altro caso l'alternanza delle mani è così regolare.¹¹⁸ Per capire cosa possa essere successo non solo è importante determinare quando i due registri siano stati scritti e quando, di conseguenza, siano stati inviati alla Camera, ma è cruciale sapere se essi siano stati trascritti da un *originale* rogato da ser Folco, o comunque due consimili registri scritti da ser Folco siano mai esistiti; infatti a seconda che siano esisiti o meno i due registri *originali* cambiano le ipotesi circa ciò che può essere accaduto.

Da quando vado dicendo i casi possono essere due e solo due. Se sono realmente esistiti due consimili registri rogati da ser Folco si deve forzatamente pensare che sia i registri originali che i due superstiti scritti dai coadutori debbono essere stati scritti nei termini della norma statutaria e

¹¹⁸ Nel primo dei due registri semestrali 7 fascicoli sono stati scritti dalla mano A e 5 fascicoli dalla mano B; nel secondo: 5 fascicoli per ognuno; ma, ripeto, l'aspetto più rilevante è proprio la regolarità dell'alternanza. Si veda invece l'avvicendamento delle mani degli altri coadiutori, che regolarmente si sottoscrivono, in *Provvisoni, duplicati*, 4, 5 e 6.

Ho fatto svariati tentativi di identificare le due mani ignote. Intanto sembra si possa affermare con certezza che i due registri non sono stati esemplati da nessuno degli altri coadiutori che hanno scritto gli altri registri, e cioè: Guido di Benvenuto di Guido da Cintoia, Benozzo di Piero da Paterno, Iacopo di Pagno di Boninsegna da Vespignano, Bartolo di ser Benebruno da Vespignano, Giunta di ser Iacopo di Giunta Megliorelli, Manfredo di Grimaldo di Guidotto da Firenze, né Gherardo di Arrigo da Vico. Di alcuni di essi si sa per certo che sono stati coadiutori di ser Folco, gli altri avrebbero potuto esserlo.

c'è anche stato l'invio all'archivio della Camera. Proprio in quest'invio v'è stato uno scambio e cioè sono andati alla Camera i registri scritti da ser Folco, che poi sono andati distrutti nel famoso incendio, e invece sono rimasti nell'archivio delle Riformagioni i due registri scritti dai coadiutori che sono ancora superstiti; questi ultimi poi furono anch'essi inviati alla Camera dopo l'aprile del 1345. Se ciò fosse vero costituirebbe la prova inoppugnabile che sempre vi fu un altro esemplare dei registri delle provvisioni che veniva custodito nella Camera. Sulla scorta della documentazione che possediamo non è possibile ipotizzare invece che i registri dei coadiutori siano stati scritti dopo l'aprile del 1345 perché bisognerebbe spiegare che fine hanno fatto gli *originali* di ser Folco dal momento che già anteriormente al 1348 non esistevano più nell'archivio delle Riformagioni.¹¹⁹ Se invece i due consimili registri scritti da ser Folco non sono mai esistiti e gli unici registri delle provvisioni dei due semestri sono i due superstiti rogati dai coadiutori, ancora una volta si deve concludere che essi non possano essere stati scritti che nei termini della norma statutaria, furono sempre conservati nell'archivio delle Riformagioni e poi inviati alla Camera successivamente al 1345.¹²⁰ Insomma i due registri possono essere stati consegnati al notaio custode degli atti in tempi diversi: cioè subito dopo essere stati confezionati, oppure successivamente al decreto del 1345, ma devono essere stati necessariamente scritti entro il novembre del 1341; perché se fossero stati scritti dopo l'aprile 1345 si dovrebbe aver notizia di altri due *originali*, da cui essi furono tratti.

Rimane tuttavia assai difficile da credere che nelle provvisioni di due semestri consecutivi, redatte nei due fascicoli di cui si sta parlando, non abbia avuto parte alcuna ser Folco, anche nel senso che il notaio delle Riformagioni in carica non abbia rogato nessuna delle sedute dei Consigli dei due semestri. Certo ciò potrebbe essere coinciso con un lungo periodo di salute cagionevole di ser Folco oppure di più impegni istituzionali concomitanti;¹²¹ ma allora quanto di più sarebbero state necessarie le sottoscri-

¹¹⁹ A tal proposito vedi BARBADORO, *Le fonti...*, cit., p. 13, n. 1; p. 16, n. 2 e pp. 100-103, testo e note. I bastardelli con i titolari delle provvisioni ora sono collocati in *Carte di corredo*, 2 e 3. Il secondo è quattrocentesco mentre il primo, secondo il Barbadoro, è stato compilato intorno al 1348 (*Ibidem*, pp. 13-14, testo e note); per le provvisioni dei due semestri è scritto chiaramente (c. 104 a matita): *deficiunt libri*. Quindi già presumibilmente dal 1345 non esistevano originali da cui trarre delle copie, donde l'impossibilità che i due registri siano stati scritti dopo il decreto dell'aprile di quell'anno.

¹²⁰ Ciò naturalmente non toglie che siano stati esemplati altri due registri inviati nei termini all'archivio della Camera.

¹²¹ Insomma l'ipotesi esposta più sopra è stata fatta per assurdo. Si deve anche evidenziare che nel protocollo delle sedute consiliari del Consiglio del Capitano, afferenti ai due fascicoli,

zioni dei due coadiutori che si alternavano in un lungo periodo di supplenza del titolare, visto che era necessaria, per norma di statuto, l'intervento del titolare quando a rogare una riformagione era il coadiutore. Si deve credere allora che i registri dei due semestri rogati da ser Folco siano effettivamente esistiti e furono distrutti nell'incendio della Camera, giacché ivi si trovavano essendo stati scambiati con i due che sono superstiti, che si sono salvati proprio perché si trovavano nell'Archivio delle Riformagioni.

Mi sembra dunque sufficientemente provato che, con regolarità, l'ufficio delle Riformagioni mandava all'archivio della Camera tutti gli atti legislativi che produceva, com'è dimostrato non solo dagli inventari che registrano giornalmente i versamenti dei registri ma anche la pratica archivistica, vedi le consegne dei registri delle provvisioni a messer Tommaso e le copie rilasciate dai notai custodi degli atti o tratte dai notai fiorentini direttamente.¹²² Altrettanto acclarato mi sembra il fatto incontrovertibile che sempre l'archivio delle Riformagioni abbia conservato gli atti rogati dal notaio dell'ufficio dai tempi di ser Bonsignore fino alla fine del 1355, quando entrarono in vigore i nuovi statuti compilati da messer Tommaso, che eliminarono l'obbligo della loro consegna alla scadenza dell'ufficio del notaio. Perché così manifestamente si violasse una norma statutaria non è dato sapere, è però possibile fare un'ipotesi. La rubrica statutaria circa l'ufficio del notaio delle Riformagioni stabiliva anche che lo stesso notaio fosse sottoposto a sindacato, nel mese di maggio di ogni anno, da parte dell'Esecutore degli ordinamenti di giustizia, e soggiacesse alla sentenza qualunque essa fosse.¹²³

È molto probabile che la consegna dell'archivio prodotto fosse in relazione anche col sindacato dell'alto ufficiale, come avveniva con gli altri

ser Folco è dato come presente e rogante e non vi si deduce una qualche forma di supplenza; la circostanza è poi confermata da *Libri fabarum*, 17, 18, 19, 20. Si ricordi anche che effettivamente ser Folco ebbe un lungo periodo di malattia, che peraltro lo condusse alla morte, alla fine del secondo mandato di cancelliere delle Riformagioni. Inoltre non sono stati infrequenti suoi incarichi di ambascerie. Del resto il fatto che nei *Libri fabarum* citati vi sia, con altissima frequenza la mano di ser Folco, potrebbe far pensare che egli verbalizzasse il tenore e le votazioni delle sedute, (*rectius: imbreviasse*), e poi lasciasse ai suoi coadiutori l'esecuzione dell'esemplare ufficiale, ma non si spiegherebbe in alcun modo il fatto che non vi sia il suo rogitto indispensabile ai sensi delle norme statutarie.

¹²² Vedi *Capitani di parte, numeri rossi*, 1, cc. 39-40v, è la copia di una deliberazione della Balìa dei Quattordici, tratta da ser Francesco Cioli dall'archivio della Camera il primo marzo 1357; il che significa che successivamente al 1343, data della deliberazione, era stata inviata alla Camera.

¹²³ «Et quolibet anno de mense may debeat stare ad syndicatum sub executore ordinamentorum iustitie per quinque dies, et eius pro dicto officio parere mandatis et solvere iudicatum si condemnatus esset, nulla exceptione obstante». *Statuti*, 6, c. 6v.

magistrati. Ebbene per quanto io abbia cercato negli anni tra il 1343 ed il 1355 (quindi per i notari ser Folco, ser Rolando, ser Cardino e ser Piero di ser Grifo), non sono riuscito ancora a trovare un solo sindacato che riguardi il notaio delle Riformagioni.¹²⁴ A tal proposito bisogna osservare innanzi tutto che la carica doveva durare un anno; in realtà la quasi totalità dei notari delle Riformagioni fino al 1355 sono rimasti in carica dalla prima elezione fino alla loro morte.¹²⁵ In questi casi di rinnovo dell'ufficio, quando l'ufficiale veniva sottoposto a sindacato? Alla scadenza di ogni mandato o quando lasciava definitivamente l'ufficio? Insomma il notaio delle Riformagioni veniva regolarmente sottoposto a sindacato anno dopo anno oppure esso era rinviato al momento in cui l'ufficio non gli sarebbe stato più rinnovato?¹²⁶ Ciò è decisivo. Infatti dal momento che la sentenza dei sindacatori

¹²⁴ Nel fondo *Esecutore degli ordinamenti di giustizia* esiste con regolarità un registro che contiene i sindacati che erano di competenza di quel magistrato. Ne ho esaminati alcuni, 19 e 30 (1344-45), 101 (1348), 214 (1354), 260 (1357), 813 (1377), 819 (1378) e infine 982 (1384) senza mai trovare il sindacato del notaio delle Riformagioni, mentre ci sono praticamente quelli della totalità degli ufficiali fiorentini, sia intrinseci che estrinseci, a partire dai Priori al più modesto notaio di un podestà del distretto fiorentino; oltre al Podestà, Capitano del popolo, Giudice degli appelli e nullità della città di Firenze. Sembra inconcepibile e comunque davvero singolare che il notaio delle Riformagioni non fosse sottoposto a sindacato, a meno che non fosse esplicitamente previsto, nella sua nomina o in altra norma, che dovesse subirlo alla cessazione dell'ufficio, e la sua morte, di fatto, lo impediva.

¹²⁵ Non ho trovato nemmeno il sindacato di ser Rolando di messer Giovanni de' Fantucci da Bologna, che tenne l'ufficio per un anno tra il 1341 ed il 1342 tra i due mandati di ser Folco. Per l'esito finale dell'ufficio dei notari delle Riformagioni: ser Bonsignore e ser Graziolo, ser Folco, durante il secondo mandato, e ser Viviano morirono in ufficio, mentre ser Piero di ser Grifo fu cacciato in seguito alla rivoluzione dei Ciompi. Cfr. MARZI, *La Cancelleria...*, cit., pp. 53, 68, 76, 82, 121-122 e 161. Quindi i soli a non morire in carica furono ser Piero, che tuttavia costituisce un caso particolare perché perse la carica a furor di popolo, ser Folco e forse, perché non se ne conosce bene la vicenda umana, ser Rolando. Per quest'ultimo e ser Folco, se effettivamente non esiste nessun'altra norma che li dispensasse dal sindacato e questo fosse previsto alla fine della carriera, è sempre possibile ipotizzare che, non essendo la norma stata applicata per oltre un sessantennio, si ritenne, per prassi, che non dovessero esservi sottoposti.

¹²⁶ In genere per i magistrati forestieri, ai quali veniva rinnovata la carica per un altro semestre, si stabiliva che venissero sottoposti a sindacato alla fine del secondo regime, salvo che per quelli della loro famiglia che lasciavano l'incarico e si allontanavano da Firenze; quindi accadeva proprio quello che si ipotizza nel testo. Cfr. *Atti del Podestà del comune di Firenze. Inventario*, S. N. T., pp. 70, 210, e anche *Provvisori, registri*, 36, c. 124; *Ibidem*, 32, c. 76 (a matita); *Ibidem*, 46, cc. 131v-132. In quest'ultimo caso si tratta del rinnovo dato a messer Tedice di Bartolomeo de' Fieschi da Genova dei conti di Lavagna, che fu podestà di Firenze per un anno dal 30 ottobre 1358 alla stessa data del 1359. Che effettivamente sia stato sottoposto ad un unico sindacato risulta in *Sindacati*, b. 1, ins. 5.

Il fondo *Sindacati* nell'ASFI contiene i sindacati di molti magistrati forestieri chiamati ad amministrare la giustizia civile e criminale a Firenze in particolare: Podestà, 1346-1502, 95 sindacati; Capitano del popolo, 1346-1477, 1501, 92 sindacati; Esecutore degli ordinamenti di giustizia, 1346-1434, 67 sindacati; Bargello, 1361-1389, 6 sindacati; Giudice degli appelli e nullità e

nel medioevo aveva una rilevanza criminale oltre che amministrativa¹²⁷ - *solvere iudicatum si condemnatus esset*, diceva la norma statutaria - allora è evidente che egli non poteva essere sottoposto a procedura sindacale dopo la sua morte, anche perché non poteva esserne eseguita la sentenza, giacché esisteva la rubrica 95 del terzo libro del Podestà che diceva: *Quod post mortem alicuius condemnati non petatur condemnatio*.¹²⁸

Ora delle due l'una: o il notaio delle Riformagioni veniva sottoposto a sindacato alla cessazione del suo ufficio, ed allora quasi nessuno di quelli che ho menzionato l'ha subito e quindi non v'è stata necessità di consegnare gli atti prodotti; oppure lo subiva annualmente ed allora è evidente che egli si privava dei suoi atti al momento del processo sindacale e gli venivano restituiti successivamente - anche perché il suo ufficio continuava e, si ricordi, l'obbligo della consegna definitiva riguardava la cessazione dalla carica. Del resto siccome ci risulta manifestamente inconcepibile che l'ufficio preposto alla funzione legislativa potesse essere privato degli atti che erano essenziali allo svolgimento della funzione stessa, in mancanza di idonea documentazione, si può fare la seguente ipotesi. Il secondo dei due precetti, e cioè quello che prevedeva la consegna trimestrale di quaderni in assi al custode della Camera degli atti, sia più tardo rispetto a quell'altro che stabiliva la consegna alla fine dell'ufficio. Infatti lo scopo precipuo di quest'ultimo era proprio che la documentazione fosse nella Camera «perpetuo conservanda, ita quod processu temporis volentes possint habere copiam». Fu stabilito quindi la confezione di un altro esemplare della legislazione perché fosse conservato nella Camera, e si tollerò che il notaio delle Riformagioni continuasse per sempre a conservare presso il

delle ragioni etc., 1350-1464, 38 sindacati; Ufficiale della mercanzia, 1368-1517, 32 sindacati; Ufficiale dei ribelli, 1380, 1 sindacato; Capitano generale di guerra, 1362-1370, 2 sindacati; Giudice della gabella, 1351-1382, 6 sindacati; Ufficiali estrinseci, 1352-1414, 19 sindacati tutti fatti da giudici della famiglia del Podestà di Firenze allora in carica. Invece quelli che si trovano nella documentazione dell'Esecutore degli ordinamenti di giustizia sono stati fatti da questo magistrato, secondo quanto stabilito dalla norma statutaria.

¹²⁷ Le sentenze di sindacato erano inappellabili, come quelle penali, ed immediatamente esecutive. Si veda infatti nella prima rubrica dello statuto del Podestà per il sindacato dell'alto magistrato: «et ab eius sententiis, ratione seu occasione sindicatus, non possit appellari vel de nullitate opponi vel supplicari vel peti in integrum restitutio; et quod infra tres dies Executor condemnationes factas de Potestate, eius familia et berrovariis exigit et exigi faciat infra tres dies a die facte condemnationis».

¹²⁸ La rubrica non tratta, come si potrebbe anche pensare, dei moderni principi dell'estinzione dell'azione penale in seguito alla morte del reo o del fatto che la responsabilità penale è personale; è bensì una norma che prevede la remissione della pena per il reo condannato ed intanto defunto - quindi la stessa condanna non ricadeva sugli aventi causa - remissione che peraltro è esclusa per i reati e le condanne più gravi. È evidente tuttavia che la morte estingueva l'azione per i reati in cui, se la sentenza fosse già stata emessa, ci sarebbe stata la remissione della pena.

suo ufficio l'altro esemplare - giacché con questo non veniva meno la funzione precipua dell'Archivio pubblico - fino a che nel 1355 messer Tommaso espulse definitivamente la norma dagli statuti fiorentini.

In margine alla ricerca per accertare tutto quanto è stato finora esposto, l'esame della documentazione ha evidenziato la modalità con cui ser Folco organizzava e conservava i registri delle provvisioni. Da alcuni caratteri estrinseci risulta evidente che ser Folco raccoglieva gli atti in registri semestrali secondo la cadenza del Capitano del popolo che presiedeva l'omonimo Consiglio. È probabile che anche i suoi predecessori si comportassero allo stesso modo. Ciò non deve meravigliare perché anche a Bologna succedeva la stessa cosa, e proprio a Bologna c'era una celeberrima scuola di notariato; e ser Bonsignore, ser Graziolo e lo stesso ser Folco erano originari di Modena.¹²⁹ Ad ogni modo la ricostruzione resa possibile attraverso i caratteri estrinseci dei registri ha avuto una conferma documentale in quegli elenchi, più volte citati, di libri consegnati dai notai custodi della Camera a messer Tommaso da Gubbio.¹³⁰

Gli aspetti istituzionali e organizzativi dell'archivio della Camera degli atti si andarono evolvendo già dai primi anni della seconda metà del XIII secolo fino a prendere le forme che ben conosciamo nel Trecento.¹³¹ Al

¹²⁹ Cfr. ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Riformazioni e provvigioni del comune di Bologna dal 1248 al 1400*, inventario a cura di B. NEPPI, Roma, Ministero dell'Interno, 1961, p. X oltre che naturalmente l'inventario stesso *passim*. Anche il Barbadoro in vari luoghi del suo saggio parla di registri semestrali, non è tuttavia chiaro se egli intenda riferirsi al fatto che contiene deliberazioni di sei mesi, ovvero relazione gli stessi registri al semestre del magistrato. Egli peraltro rileva, in modo sintetico ma completo registro per registro, il succedersi degli atti evidenziando che essi hanno una successione disordinata (vedi quadro sinottico alla fine del capitolo). BARBADORO, *Le fonti...*, cit., p. 15, n. 2 e p. 123, n. 2.

¹³⁰ Si vedano i quadri sinottici nell'Appendice.

¹³¹ I magistrati forestieri maggiori, quali il Capitano del popolo ed il Podestà, avevano ancora alla fine del XIII secolo anche competenze e funzioni di natura politica oltre che giudiziarie e militari, funzioni politiche che perderanno più tardi alla fine dell'esperienza comunale. Sia il Capitano che il Podestà e la stessa Camera del Comune, e quindi quella degli atti, avevano sede nel palazzo del Podestà: in esso inoltre si riunivano anche i Consigli cittadini fino alla costruzione di Palazzo Vecchio. Non sappiamo, né è possibile fare ipotesi ragionevoli, se l'archivio fosse unico, tuttavia anche se l'archivio, nei tempi più antichi, fosse stato unico si deve pensare che una certa separatezza tra documentazione di natura diversa ci doveva pur esserci stata. Infatti non è credibile che la documentazione legislativa, giudiziaria, fiscale e amministrativa in genere, la quale per sua natura e destinazione è di carattere pubblico e quindi a disposizione dei privati cittadini, fosse confusa con i carteggi e le relazioni degli ambasciatori e quant'altro, che non solo non era di natura pubblica ma necessitava, spesso, di segretezza. Fu proprio questo tipo di documentazione, insieme con la legislazione, indispensabile allo svolgimento delle funzioni del notaio delle Riformazioni e dello stesso Priorato, che costituì il primo nucleo di quello che poi divenne l'Archivio delle Riformazioni.

contrario l'archivio delle Riformagioni ebbe origine vuoi dalla prassi affermatasi durante il Duecento, vuoi da due importanti avvenimenti accaduti sullo scorcio dell'ultimo ventennio del secolo, e cioè l'elezione continuativa di un notaio forestiero incaricato di scrivere le riformagioni del Comune e la creazione del priorato, che ben presto assunse importanza fondamentale nelle istituzioni comunali fiorentine. E appunto dall'anno 1299 l'archivio dell'ufficio comincia ad assumere la fisionomia che avrà nel corso del Trecento.

Ciò posto è possibile che tra i due istituti si siano creati motivi di tensione, oppure siano stati il terreno di lotta politica visto anche la similarità della funzione archivistica? Le problematiche esposte, circa la conservazione dell'archivio prodotto dal notaio delle Riformagioni, nascondono in realtà un conflitto istituzionale? Tendo ad escludere che ciò sia potuto succedere, anche perché, se la mia ricostruzione è esatta, ci sono sempre stati due originali del *corpus delle provvisioni* per cui entrambi gli istituti potevano adempiere alle proprie funzioni e ciò toglieva ogni motivo al contendere. Al contrario F. Klein ritiene che l'archivio del notaio delle Riformagioni (inteso come il luogo ed il complesso documentario, che afferiva all'attività dei Consigli, da lui stesso prodotto e separato da quello della Camera), si sia sviluppato solo negli anni trenta del Trecento e in particolare quando ser Folco reggeva l'ufficio, e sia da considerare uno dei segni dei tempi nuovi e dell'evolversi del sistema comunale.¹³²

Se ciò fosse giusto postulerebbe l'esistenza di una lotta per uno spazio di potere o perlomeno per l'esercizio di una funzione: la conservazione ed il rilascio delle copie delle deliberazioni consiliari in modo esclusivo da parte di una delle due istituzioni a danno dell'altra. Ciò non sembra essere accaduto anche perché la Camera degli atti è sempre stato un archivio generale e pubblico mentre nell'ufficio delle Riformagioni è stato sempre custodito l'archivio degli organi costituzionali e di governo. Si ricordi infatti che in esso si custodivano oltre che l'archivio prodotto dal notaio delle Riformagioni che era pubblico; anche i carteggi verso l'interno e l'estero, i carteggi, le relazioni e le istruzioni degli ambasciatori, documentazione che invece pubblica non era considerata. Inoltre se la ricostruzione, che ho tentato in questo capitolo ha fondamento, essendo le provvisioni consiliari in duplice esemplare, di cui uno era sempre stato conservato nella Camera, non c'era motivo al contendere.

Ma supponiamo, per un momento, che la mia ricostruzione sia del tutto errata e che i due esemplari, o l'unico delle deliberazioni dei Consi-

¹³² Cfr. KLEIN, *I consigli della Repubblica...*, cit., pp. XXVI e XXIX-XXX.

gli, siano stati sempre inviati e custoditi nella Camera: questa situazione sicuramente cessò con la provvisione del 27 aprile 1345 in seguito alla quale si hanno notizie sicure che sia stato mandato un esemplare, ma non certamente entrambi. Ad ogni modo poi l'invio sarebbe risultato illegale in seguito agli statuti del 1355, dove risulta cassata la norma che obbligava il notaro delle Riformagioni alla consegna dell'archivio alla scadenza dell'ufficio.¹³³ Se una petizione di privati cittadini, che è all'origine della provvi-

¹³³ Negli stessi luoghi della citazione alla nota precedente Francesca Klein sostiene: «È quindi nel corso degli anni trenta del Trecento che a mio avviso si precisarono le direttive politiche volte alla costituzione di un archivio separato da quello della Camera del Comune per gli atti della legislazione consiliare» (p. XXX); e ancora (p. XXXI, nota 40): «Va però detto che nell'intendimento originario della norma (cioè del decreto dell'aprile 1345) tale serie (cioè i nostri *Duplicati delle provvisioni*) doveva continuare la legislazione ufficiale e pubblica conservata nella Camera, che personalmente ritengo sia stata trasferita alle Riformagioni tra fine Trecento e inizi Quattrocento, analogamente ai titoli giurisdizionali». Queste due affermazioni mi sembrano in contraddizione tra loro o almeno incongrue, stante anche il fatto che la stessa autrice cita documenti (p. XXX) da cui risulta che i registri originali delle provvisioni, al tempo di ser Cardino da Colle, erano sicuramente conservati nel palazzo del popolo fiorentino. Ma allora quale documentazione legislativa fu trasferita alla fine del Trecento o inizi del Quattrocento dalla Camera degli atti all'Archivio delle Riformagioni? Se non c'è contraddizione la seconda affermazione è perlomeno oscura.

Non è questo però che qui si intende sottolineare, ma piuttosto che entrambi le affermazioni non rispondono al vero. Cominciamo con la seconda. È assolutamente evidente che dopo il decreto del 1345 e ancor più dopo gli statuti del 1355 cessò l'obbligo del notaio delle Riformagioni della consegna dell'archivio che aveva prodotto alla fine del proprio mandato; mentre rimase in vigore l'obbligo dell'invio di un esemplare della legislazione consiliare che infatti ancora si conserva nella cosiddetta serie delle *Provisioni, duplicati*. Ora vediamo la prima delle questioni e cioè se solo a partire dagli anni trenta del Trecento i notari delle Riformagioni abbiano custodito nel proprio archivio i registri originali delle provvisioni che essi stessi rogavano. Si può intanto osservare che i registri cosiddetti originali di ser Bonsignore avrebbero dovuto essere versati alla Camera dopo la sua morte avvenuta nel 1314, ugualmente quelli di ser Graziolo nel 1334, mentre quelli di ser Folco nel 1341 e quelli di ser Rolando nel 1342 alla fine del mandato di entrambi. Sappiamo per certo che mai ser Folco effettuò il versamento, giacché ci risulta dai documenti che i registri degli anni 1334-1341 furono inviati dopo l'aprile 1345 in seguito al decreto di quella data, come s'è diffusamente esposto più sopra nel testo. Inoltre esiste un documento da cui si può arguire che neppure i registri originali di ser Graziolo furono mai versati. In *Capitoli del Comune di Firenze*, 13, cc. 82-87, in un unico fascicolo composto da un ternione, esiste una copia integrale delle provvisioni tutte deliberate nei Consigli attinenti alla balia del duca d'Atene dell'8, 10 e 11 settembre 1342 (cc. 82-85), e subito a seguire quelle del 29 e 30 agosto 1326 afferenti alla balia concessa al duca di Calabria; tutto il fascicolo è stato scritto e sottoscritto dopo ciascun gruppo di provvisioni e tratto dai propri registri da ser Folco probabilmente nello stesso anno 1342. Prova sicura di ciò è questa voce di due inventari compilati nel sec. XV: «1441 - Quattuor folea de membranis plicatis continentia baliarum generalium super generali statu civitatis, rogatam per ser Fulcum 1343». Cfr. *Carte di Corredo*, 44, c. 136, e *Soprintendenza degli archivi toscani* ora *ASFI, Vecchi Inventari*, V/635, c. 62v. 1441 è il numero d'inventario del fascicolo, 1343 la data, peraltro errata deve intendersi 1342. Ciò induce a pensare che neanche la documentazione di ser Graziolo fu mai versata alla Camera anche perché né esiste prova, né è logico pensare che quella documentazione prima sia stata versata alla Camera e poco dopo sia tornata alle Riformagioni. È mia opinione poi che il fascicolo fu confezionato da ser Folco, col richiamo della precedente balia

sione del 1345, ebbe il potere di risolvere il conflitto tra due istituzioni comunali, con decisione salomonica, assegnando a chi in quel momento non l'aveva un esemplare dei deliberati consiliari, lasciando che l'altro esemplare continuasse ad essere custodito nell'archivio delle Riformagioni, forse conflitto non c'era. Si ricordi che la petizione «predictis dominis prioribus et vexillifero iustitie porrecta et facta», e tesa ad ottenere l'invio delle deliberazioni consiliari alla Camera: «velitis pro bono, commodo et contentatione civium singularium Florentie», fu approvata nei Consigli, non fu quindi un semplice decreto della Signoria allora in carica cui poteva stare a cuore la cosa. Ora se la questione era motivo di conflitto fra istituzioni comunali, certamente avrebbe trovato opposizione in Consiglio. Invece il decreto fu approvato praticamente all'unanimità in entrambi i Consigli: 246 voti favorevoli contro 11 contrari in quello del popolo e 207 contro 9 in quello del Comune.¹³⁴ Reputo questa circostanza decisiva per la questione, anche perché il fatto che non esistano altri documenti in argomento sembra escludere che mai possa esserci stato conflitto tra la

perché fosse conservato tra gli *iura* del Comune, dove peraltro ancora si trova. Solo per i registri di ser Bonsignore può esistere dubbio che vi sia stato un tempo in cui essi siano stati conservati alla Camera, ma per tutta l'argomentazione già esposta ribadisco la mia opinione che essi furono sempre conservati nell'archivio delle Riformagioni.

¹³⁴ In margine a quanto detto nel testo bisogna tuttavia aggiungere che sicuramente non è da escludere che vi fosse un'opposizione da parte dell'ufficio delle Riformagioni e dello stesso ser Folco alla provvisione afferente alle copie da inviare alla Camera ed alla soppressione del notaio custode degli *iura* del Comune che apparteneva allo stesso ufficio (in *Libri fabarum*, 24 cc. 42-43, la deliberazione è così sintetizzata: *super provisione notarii Reformationum*) perché la nuova norma rappresentava un aggravio di lavoro col prescrivere l'invio di un esemplare delle provvisioni alla Camera, ed una sottrazione di emolumenti per il rilascio delle copie degli *iura*. L'opposizione degli impiegati all'accorpamento e soppressione di uffici e archivi sarà una costante fino all'inizio del sec. XIX, basata peraltro sulle stesse motivazioni di ordine economico.

Un'ultima osservazione infine. Se si raffrontano le registrazioni della seduta consiliare del 27 aprile 1345 con le dieci deliberazioni in *Provisioni, registri*, 33, cc. 41-46v fatte da ser Folco con le stesse in *Provisioni, duplicati*, 5, cc. 59-63 fatte da ser Guido da Cintoia si può notare che vi ricorrono tre incongruenze che riguardano le votazioni. Infatti in tre casi ser Folco registra in modo scorretto il numero dei votanti favorevoli al provvedimento, ed uno di questi riguarda proprio la provvisione sull'ufficio delle Riformagioni. In tutti e tre i casi in *Provisioni, duplicati*, 5, c. 61v i numeri sono corretti su rasura. Questo dimostra, peraltro, che il registro dei duplicati, per quanto sia effettivamente e sicuramente copiato dal registro preesistente scritto da ser Folco, manteneva una sua indipendenza ed autonomia. Infatti la correzione da parte del coadiutore ser Guido da Cintoia è stata possibile perché, accortosi dell'incongruenza tra il numero totale dei votanti ed la somma dei favorevoli e dei contrari, egli l'ha verificato su *Libri fabarum*, 24, dove ha potuto riscontrare l'errore da parte di ser Folco, senza che poi quest'ultimo a sua volta correggesse i suoi atti. È questa un'ulteriore prova, se ce ne fosse bisogno, che anche l'esemplare inviato alla Camera era considerato originale, perché in questo caso il notaio che traeva la copia avrebbe dovuto adeguarsi all'originale, salvo far notare, nella sottoscrizione l'incongruenza con quanto era registrato nell'abbreviatura dei *Libri fabarum*.

Camera degli atti ed il notaio delle Riformagioni.¹³⁵

3. *Gli inventari compilati fino a tutto il sec. XV che menzionano statuti*

L'esigenza di chiarire la tradizione archivistica dei codici statutari e, di conseguenza, la necessità di conoscere il luogo o i luoghi dove gli statuti venissero conservati ha dato l'occasione di fare un po' di storia degli istituti archivistici del Comune fiorentino principalmente fino al primo ventennio del sec. XV. Ora possiamo dire con assoluta certezza che codici statutari, sia degli statuti in vigore che di quelli ormai vecchi, erano conservati sia nella Camera degli atti che nell'archivio delle Riformagioni. E tuttavia questa affermazione, che pure è irrefutabile e si appoggia su documenti non coevi, non può essere fondata su documenti inventariali del XIII e XIV secolo. E non è questa una cosa di poco conto, dal momento che gli inventari più importanti afferiscono all'archivio delle Riformagioni e sono posteriori al primo trentennio del Quattrocento, e che sicuramente l'archivio delle Riformagioni dei secoli XIII e XIV era cosa ben diversa da quello del XV. Anche perché profondamente mutate erano le istituzioni comunali, ed anzi gli storici ritengono che con la seconda metà del sec. XIV il libero Comune medievale sia ormai tramontato.

Ho ricordato più sopra quell'antico - anzi il più antico che si conosca - inventario del 1303 in cui sono elencate masserizie della Camera e che contiene menzione di statuti ed ordinamenti. In particolare sei codici statutari del Podestà, un libro di statuti e ordinamenti, un libro canonizzato in lingua volgare (probabilmente un codice degli Ordinamenti canonizzati della stessa Camera), ed ancora sei esemplari di statuti ed ordinamenti del Podestà e del Capitano nuovi, cioè sei copie, fatte esemplare a cura della stessa Camera per la distribuzione agli uffici, dei nuovi statuti del Podestà

¹³⁵ Contrasti molti frequenti si verificavano invece tra gli organi di governo ed i camarlinghi della Camera soprattutto sul controllo e la priorità della spesa pubblica, tanto che non di rado venivano votate nei Consigli deliberazioni definite «*frenum o devetum Camere*», in cui erano stabilite in modo tassativo le voci di spesa del pubblico danaro. Esse dunque non costituivano in realtà un freno alle competenze dei camarlinghi della Camera, ma piuttosto imponevano un preciso limite alla possibilità di stanziamenti degli organi di governo. Infatti i camarlinghi non avevano capacità autonoma di spesa, ma l'erogazione del danaro da parte loro avveniva solo dietro mandato degli stessi organi di governo. Si vedano, a scopo esemplificativo due di queste provvisioni in *Capitoli del Comune di Firenze, registri*, 18, cc. 36-37v (8 ottobre 1344) e *Provvisioni, registri*, 44, c; 101rv (17 aprile 1347). In questo secondo caso la definizione «*frenum camere*» è nel margine della stessa provvisione, mentre nel primo è in *Carte di Corredo*, 3, c. 50. Vedi anche KLEIN, *I consigli della Repubblica...*, cit., p. XXX nota 38, con diversa interpretazione però.

e del Capitano appena compilati e approvati.¹³⁶ Ho altresì rilevato che sicuramente a partire da quella data, ma con ogni probabilità già almeno dalla metà del sec. XIII, non ci possano essere dubbi che nella Camera degli atti si conservassero libri di statuti del Comune anche se non conserviamo altri documenti inventariali dei secoli XIV e XV in cui essi siano menzionati, anzi inventari tardi dei secoli XIV e XV ci informano che presso la Camera si conservava l'originale della redazione statutaria (e se ne darà notizia dettagliata quando si parlerà delle singole unità archivistiche).¹³⁷

Gli unici due inventari superstiti della Camera degli atti, compilati nella seconda metà del sec. XIV con registrazioni non anteriori al 1343 (data successiva all'incendio), anch'essi più e più volte ricordati,¹³⁸ non sono in realtà dei veri e propri inventari topografici, sistematici o per materia del materiale conservato nella Camera, ma piuttosto dei diari-giornali dei documenti che alla giornata vi venivano versati. Non è difficile immaginare il perché di questa assoluta penuria di consimili strumenti se ancora una volta si pensa al famoso incendio del 1343, all'altro altrettanto famoso del 1378 durante il tumulto dei Ciompi, ed ancora alle frequenti alluvioni che spesso devastavano Firenze (ed in particolare la zona circostante il palazzo del Podestà). È sicuramente inconcepibile che non vi fossero, fin dai tempi più antichi, inventari, elenchi, insomma strumenti in cui fosse elencato il materiale archivistico, organizzati secondo la topografia, o sistematicamente o per materia, allo scopo di permettere la consultazione da parte degli utenti e degli stessi responsabili dell'archivio, nonché di tenere sotto controllo i registri e le carte che costituivano già di per sé un bene pubblico (oltre ad essere talvolta, persino titoli di diritti del Comune).

Tanto si può affermare non solo in linea meramente logica, oppure estendendo per analogia ciò che accadde in tempi più tardi, ma appoggiandosi anche al fatto che sono tuttora superstiti simili inventari risalenti addirittura al sec. XIII di altri Comuni medievali italiani ed anche del regno

¹³⁶ Cfr. p. 165, nota 33 di questo cap.

¹³⁷ Mi riferisco all'inventario del Patriarchi già più volte citato, a quello inviato dalla Camera Fiscale per l'indagine promossa da Pompeo Neri ed infine a quello del Monte Comune. Cfr. *Manoscritti*, 662: (*Memoriale attenente a ritrovare le scrittura della Camera Fiscale ... da me Francesco Patriarchi Ministro in detta Camera quest'anno 1689*); *Miscellanea Repubblicana*, 77, (*Indice generale del contenuto dei codici che formano l'Archivio del Monte Comune disposto e classato, secondo l'ordine delle materie e dei loro rispettivi dipartimenti*; 1765) anonimo, ma tratto dall'*Indice* compilato da Domenico Maria Manni; *Consulta*, poi *Regia consulta*, 454, ins. IV, cc. 84-102; (*Risposta all'Istruzione mandata dall'illustrissimo signor Auditore Pompeo Neri al tribunale della Camera Fiscale sotto dì 14 marzo 1745*).

¹³⁸ *Miscellanea repubblicana*, 9 e 30.

di Napoli. Infatti si conservano tuttora tre esemplari duecenteschi degli inventari della *Camara actorum* di Bologna ed uno ciascuno dei Comuni di Savona, Matelica, Viterbo e del regno angioino.¹³⁹ Gli inventari bolognesi menzionano libri di statuti ed ordinamenti che ancora vi si conservavano nei secoli successivi, come ci testimonia un incunabolo, datato intorno all'anno 1476, in cui è pubblicato il libro terzo delle cause civili degli statuti bolognesi «extractus a proprio originali Camere Communis Bononie».¹⁴⁰

Lo stesso si deve dire dell'archivio delle Riformazioni, del quale mancano del tutto gli inventari afferenti al materiale conservatovi nei secoli XIII e XIV. La circostanza purtroppo non è di facile spiegazione, giacché se fino all'inizio del sec. XIV gli organi di governo del Comune fiorentino non avevano un sede fissa, nel marzo del 1302 il Palazzo del popolo era già stato costruito ed era agibile.¹⁴¹ Forse la dispersione o la distruzione dei documenti inventariali dell'archivio delle Riformazioni è stata causata dal fatto che i cambiamenti di sede o di organizzazione, l'incremento stesso delle carte, rendevano obsoleti e superati i vecchi strumenti, per cui facilmente se ne verificava l'abbandono e quindi la perdita. Tuttavia anche in questo caso è assolutamente certo che fra gli altri documenti vi si conservassero anche gli statuti. Basterebbe ricordare, a tal proposito, che nell'inventario della Camera del 1303 v'è scritto dei codici degli statuti: «quorum duo habent priores»; e ancora la provvisione del 6 aprile 1299 già citata ordinava che la stessa provvisione fosse esemplata e raccolta in un fascicolo in assi e quindi conservata tra le altre dove «sunt inclusa Ordinamenta iustitie, que sunt penes dominos Priores et Vexilliferum iustitie».¹⁴²

Inoltre per il sec. XIV è tuttora conservato in *Carte di corredo*, 67, cc. 59-86 un repertorio alfabetico di rubriche e norme statutarie con il preciso rinvio ad uno dei due statuti, Podestà o Capitano, al libro, rubrica e carta. Ciò significa che sia i libri degli statuti del Podestà e del Capitano che quel-

¹³⁹ Cfr. A. ROMITI, *L'armarium comunis...*, cit., per la Camera bolognese tutta l'introduzione e per gli altri casi il II capitolo, in particolare le pp. XXXI-LVI.

¹⁴⁰ Cfr. *Catalogo della raccolta di Statuti consuetudini, leggi decreti, ordini e privilegi dei Comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani, dal medioevo alla fine del secolo XVIII*, a cura di C. CHELAZZI, ultimo volume a cura di G. PIERANGELI - S. BULGARELLI, Roma, Senato della repubblica, Firenze, Olschki poi Nuova Italia, 1943-1990, 7 voll., A-S, vol. I, p. 132 (voce Bologna).

¹⁴¹ Per la costruzione di Palazzo vecchio vedi: DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, cit., *passim* nell'indice alla voce; N. RUBINSTEIN, *The Palazzo vecchio 1298-1532. Government, architecture, and imagery in the civic palace of the florentine Republic*, Oxford, Clarendon press, 1995.

¹⁴² Cfr. *Provvisioni, registri*, 10, c. 7. Si ricordi anche che, almeno nei tempi più antichi, il notaio delle Riformazioni leggeva nei Consigli le norme statutarie che contraddicevano alle proposte di provvisioni da discutere e votare, e quindi non avrebbe potuto farlo se nell'ufficio non vi fossero stati codici di entrambi gli statuti.

lo degli Ordinamenti di giustizia erano nell'archivio delle Riformagioni, giacchè proprio il notaro delle Riformagioni ed i suoi coadiutori costituivano quello che noi chiameremmo l'ufficio legislativo del Comune, della Signoria e degli stessi Consigli. Del resto ciò è pienamente confermato da due inventari della cappella del Palazzo del popolo dove la Signoria risiedeva, iniziati rispettivamente nel 1432 e 1458. Da essi apprendiamo che «in camera di messer lo Gonfaloniere, in una chassetta, la quale sta in uno chassone grande» vi sono molti *signa imperii* quali nove privilegi bollati d'oro, capitoli, che noi oggi chiameremmo trattati internazionali, i due volumi delle Pandette giustinianee sottratte a Pisa e portate a Firenze, le *Storie fiorentine* di Leonardo Bruni, ma non codici degli statuti o comunque raccolte legislative fiorentine.¹⁴³

Del sec. XV si conservano quattro inventari dell'Archivio delle Riformagioni, di cui due conservati nella serie degli *Inventari dell'archivio della Soprintendenza degli Archivi toscani*, ora *Archivio di Stato di Firenze*, V/635¹⁴⁴ e V/641,¹⁴⁵ e i rimanenti due in *Carte di corredo*, 24¹⁴⁶ e 44.¹⁴⁷ Compiuto della parte finale di questo capitolo naturalmente non è quello di esaminare nei dettagli i predetti inventari, ma piuttosto quello di fare alcune

¹⁴³ Cfr. *Carte di corredo*, 65 e 66, sono due codici pergamenei rispettivamente di 92 e 95 carte, le date estreme del primo sono 1429-1458, e quelle del secondo 1458-1480. Vedi anche GUASTI, *I capitoli ...*, cit., I, pp. XVII-XX.

¹⁴⁴ Dall'*Inventario degli inventari* del 1913: «Vol. di cc. scritte 110, mm. 315x340, leg. in cartap., avente in costola: "Indice locale ossia inventario poco utile": inventario per armadi dei documenti dell'Archivio delle Riformagioni, forse il più antico di quelli pervenuti. Precede la serie dei Capitoli, compilato nella seconda metà del sec. XV; illustrato dal Guasti a pp. XVIII-XIX della prefazione all'"Inventario e regesto dei Capitoli"».

¹⁴⁵ Dall'*Inventario degli inventari* del 1913: «Vol. di cc. scritte 306, leg. in cartap. avente in costola: "Inventario antico delle scritture e documenti che si conservano nelle Riformagioni ed altre notizie", compilato nei secc. XVI-XVII: zibaldone di inventario di più mani e di diversi tempi; sono notevoli: a cc. 188-206, un inventario cronologico dei Protocolli e Registri dei Capitoli di cui si parla alla nota 3 della p. XX della Prefazione al tomo I dell'"Inventario e Regesto dei Capitoli"; a cc. 207-16, una tavola cronologica dei Capitoli, indicata a p. XXI, nota 1 dell'opera citata; a cc. 281-306, un codicetto di 31 cc. scritte che contiene un inventario delle Riformagioni riunite per serie, illustrato a p. XIX dell'op. cit.».

¹⁴⁶ Dall'inventario di sala studio N/14: «Filza cartacea di cc. 171 di numerazione moderna, lapis, legata in pergamena; con titolo in costola, ripetuto sulla carta di guardia: "Estratto di Provvisori, Balie, Posthac, e Consigli dal 1284 al 1447 e altri ricordi del 1494". Anni estremi: 1284-1505».

¹⁴⁷ Dall'inventario di sala studio N/14: «Registro cartaceo di cc. 198 di numerazione antica e di cc. 202 di numerazione moderna, a lapis, legato in pergamena, con titolo in costola ripetuto sulla carta di guardia: "Estratto delle cose più notabili di molti luoghi dello Stato". Costituito da un inventario di documenti e volumi conservati nell'archivio della Repubblica. Dei volumi si indicano il contenuto e la posizione d'archivio; essi sono disposti secondo l'argomento e di tale disposizione è, all'inizio del registro, il repertorio. Anni estremi: secc. XIII-XV».

osservazioni sui codici degli statuti che vi sono menzionati insieme con qualche considerazione di carattere generale. Anzitutto va detto che nessuno dei quattro inventari è chiaramente datato; tuttavia V/635 è stato compilato durante il cancellierato del Pieruzzi, e quello in *Carte di corredo*, 24 all'epoca in cui ser Pietro Cennini è stato coadiutore nell'ufficio delle Riformagioni. Si può affermare con assoluta certezza che *Carte di corredo*, 24 e 44 non solo sono stati compilati successivamente a V/635, ma ne dipendono. Infatti entrambi hanno come segnature i numeri con cui sono indicati i *fasciculi* in V/635.¹⁴⁸ Quest'ultimo e la parte finale, che è la più antica, di V/641 costituiscono, anche se in modo diverso, inventari topografici. *Carte di corredo*, 44 è un vero e proprio repertorio di V/635, mentre *Carte di corredo*, 24, e almeno in parte V/641, sono in realtà repertori legislativi a soggetto elaborati nella Cancelleria delle Riformagioni, i quali servivano anzitutto a ritrovare i provvedimenti legislativi attinenti ad un Comune, una magistratura o una branca amministrativa della repubblica fiorentina e quindi, in modo mediato, l'unità archivistica che lo conteneva.

Ed ora qualche osservazione su ciascuno dei quattro inventari cominciando da *Carte di corredo* 24. La parte iniziale e finale contengono un repertorio legislativo nel senso che s'è già detto ma in ordine cronologico;¹⁴⁹ la parte centrale ha invece una più spiccata caratteristica inventariale, infatti è costituita da un fascicolo (cc. 67-84) contenente una sorta di indice sistematico della serie repubblicana dei *Capitoli*, con l'indicazione del numero d'ordine dell'inventario del Pieruzzi e della lettera con cui sono stati indicati i fascicoli, mentre alle cc.75^{rv} vi sono menzionati i codici degli statuti, che sono gli stessi elencati negli altri tre registri. Sono tuttavia di particolare interesse tre annotazioni: una è all'inizio del fascicolo, le altre due si trovano nei margini. Nella parte superiore di c. 67 è scritto: «*Extractum plurium antiquarum rerum in libris veteribus existentibus, manu ser Petri Cennini*», messo a mo' di titolo di ciò che segue e la sua importanza è data dal fatto che esplicita la data di composizione.¹⁵⁰ Il bifo-

¹⁴⁸ Per convincersi di questo basta un semplice riscontro sui numeri dei singoli pezzi o fascicoli che trovano una perfetta corrispondenza con quelli dell'inventario fatto al tempo del Pieruzzi. L'antiorità di V/635 si deduce dal fatto che questo è un inventario topografico, mentre quelli sono sistematici, senza contare il riferimento a ser Pietro Cennini.

¹⁴⁹ La prima parte è in realtà uno zibaldone che contiene, tra l'altro, ricordi di gravezze successive al 1467, elenchi di cittadini stati Ufficiali del monte, l'entrata dello stesso Monte degli anni 1470-1474.

¹⁵⁰ Il Cennini è stato coadiutore alle Riformagioni dal 10 aprile 1473, Cfr. MARZI, *La Cancelleria*, cit., p. 246 nota 1. Il bifolio centrale è un po' più piccolo del resto del fascicolo, ma il fatto più rilevante è che interrompe l'elencazione dei Capitoli di c. 74^v, che infatti continua a c. 77. Stando così le cose non possono esservi dubbi circa l'interpolazione. La numerazione antica dimostra poi che al momento della sua creazione il quaderno era autonomo.

lio centrale costituito dalle cc. 75-76, di cui solo la c. 75 è scritta, sembra interpolato e la scrittura più tarda rispetto al resto, porta nel margine superiore a mo' di titolo le seguenti parole: «*Libri antichi et vechi in armario iuxta hostium quo itur ad decem et iuxta scriptorium ser Iohannis*». Inoltre sempre nel margine superiore sinistro vi si legge: «Libri delle Riformazioni furono poi rilegati et segnati a numeri, nuovi armari iuxta scriptorium». Queste due annotazioni sono essenziali perché ci informano che la documentazione che vi è elencata fu trasferita in due armadi, uno presso la porta ed un altro presso lo scrittoio di ser Giovanni, e che inoltre furono anche rilegati. Tutte queste circostanze permettono di affermare che questo elenco di materiale contenente codici di statuti è il più tardo dei quattro di cui si sta parlando.¹⁵¹

Carte di Corredo, 44 è un repertorio, per luoghi e per materie, dell'inventario compilato al tempo del Pieruzzi: ciò è dimostrato non solo dal continuo riferimento agli stessi numeri di corda ma anche da un indice che occupa le prime 6 cc. in cui sono elencati i primi 2300 numeri di quell'inventario con il rinvio alla carta dove sono descritti. Fu compilato quindi successivamente a V/635, ma prima del 1478. Se *Carte di corredo*, 24 è stata compilata in quell'anno, è anche possibile che sia stata redatta subito dopo dalla stessa cancelleria retta dal Pieruzzi, perché il suo ordinamento sistematico rendeva più facile la consultazione dell'archivio. La menzione dei codici statutari è alle cc. 136-137v in due voci repertoriali diverse: «*Ordinamenta baliarum*» e «*Statuta et reformationes civitatis*». ¹⁵² V/641 è un

¹⁵¹ Che gli armadi fossero due e solo due è confermato dalle annotazioni a margine di ciascuna voce: primo o secondo. Va anche detto che i numeri con cui i pezzi furono segnati sono gli stessi che hanno nell'inventario fatto al tempo del Pieruzzi. Sarebbe anche opportuno sapere chi sia questo ser Giovanni. Se lo si accosta a ser Bartolomeo citato a c. 73 forse si riesce ad individuarlo con certezza. Infatti nello stesso anno in cui ser Pietro Cennini era coadiutore alle Riformazioni teneva l'ufficio di notaio ser Bartolomeo di Guido Guidi da Pratovecchio (1458-1477), e fin dal 1471 a lui fu associato per decreto suo figlio ser Giovanni, il quale aveva già lavorato per diciassette anni nella curia della Signoria e nel 1467, '78, '79, '82 fu notaio e cancelliere dei Dieci di Balìa, e dal 1478 fino al 1494 resse poi autonomamente l'ufficio di notaio delle Riformazioni. Non mi sembra quindi che ci possano esservi dubbi circa l'identità di questo ser Giovanni, il 1478 poi è forse l'anno in cui furono scritte le cc. 75rv che menzionano statuti. Cfr. MARZI, *La Cancelleria*, cit., pp. 245 e ss. testo e note. *Carte di corredo*, 24 è chiamato dal Guasti inventario terzo, Cfr. *I capitoli ...*, cit. p. XVIII. Secondo il Barbadoro la sua compilazione è da imputarsi a Bartolomeo Scala che resse la cancelleria delle lettere successivamente al 1464: «L'altro inventario, del 1470, è considerato come conseguente agli ordinamenti del cancelliere Bartolomeo Scala; tuttavia il disordine continuava ad esservi, perché figurano sempre sciolti i volumi dei *Capitoli*». Cfr. BARBADORO, *Le fonti...*, cit., p. 7, n. 2.

¹⁵² Non sembra che questo inventario fosse noto al Guasti e non mi è riuscito nemmeno di vederlo segnalato dal Barbadoro.

zibaldone in cui il materiale descritto talvolta è indicato per armadi e talvolta è organizzato per materia alla stessa stregua dei precedenti, e si nota anche una certa elencazione di documenti per serie,¹⁵³ iniziato nel corso del sec. XV e finito nel XVIII.

Assai interessante è un quaderno di 30 cc. legato in fondo a quest'inventario (cc. 281-307) forse alla fine del XVII secolo inizi del XIX. Risulta evidente che esso sia stato composto indipendentemente da tutto il resto della filza. La documentazione vi appare divisa in vari settori o materie, gli statuti compaiono sotto «inventarium librorum et scripturarum que amplius ad nichilum valere possint» ed un altro nucleo più numeroso sotto «inventarium scripturarum continentium quedam generalia».¹⁵⁴ Ad una prima analisi non sembra che vi siano elementi che possano far credere una dipendenza di questo inventario da quello del tempo del Pieruzzi, tuttavia è sicuramente stato compilato nella seconda metà del sec. XV perché vi appaiono citati registri di Consigli del 1458. Oltre che nella sezione suddetta troviamo ancora menzione di statuti alle cc. 73-75; esse sono state compilate forse ancora nel sec. XV ma più tardi rispetto alle precedenti, e proprio le descrizioni che vi sono in queste carte saranno particolarmente utili per quello che si dirà più appresso.

Ed ora qualche nota su V/635 che è senz'altro non solo il più antico ed il più importante degli altri, ma anche il più completo. Esso fu compilato sicuramente negli anni 1429-1444 durante il cancellierato di ser Filippo di Ugolino Pieruzzi come si evince chiaramente dall'annotazione a c. 44v «in armario VII armario super hostium audientie ser Filippi», forse in sostituzione di uno più antico. Il materiale è descritto ordinatamente per armadi e relativi palchi così come era collocato; nel margine sinistro è sempre indicata la data o le date estreme dei documenti che costituiscono l'unità archivistica, mentre in quello destro è sempre apposto un numero di corda consecutivo: fino a c. 18v, cioè alla fine del primo armadio, la numerazione è in cifra romana e giunge a CCCLXXXII; da carta 19 è in cifra araba, ricominciando dal numero 1 e finendo col n. 2503. Questi numeri furono apposti contemporaneamente alla compilazione dell'inventario; non solo, ma figuravano anche sull'unità archivistica e ne costituivano la segnatura forse preesistente a quest'inventario, che costituisce appunto il retaggio di un altro più antico. Ne è prova l'annotazione che si trova a c. 85 tra i nn. 2202 e 2203: «Nota quod omnia supradicta

¹⁵³ Ad esempio libri di tratte: cc. 120-126; libri di lettere: cc. 139-141; libri di guerra: cc. 128-130; protocolli di provvisioni: cc. 146-148.

¹⁵⁴ È l'inventario secondo del Guasti, Cfr. *I capitoli ...*, cit. p. XVIII.

instrumenta, de quibus supra fit mentio, a signo isto¹⁵⁵ in margine folei precedentis in prima facie: videlicet 2163 usque ad 2199, sunt reducta in uno fasciculo signato 2163-2199 et sunt reposita in ultimo palco super pancum solum».¹⁵⁶

Ora bisogna illustrare se qualcuno, tutti o nessuno dei predetti strumenti di corredo possano in qualche modo qualificarsi come inventari archivistici, tenuto conto anche della loro qualità e dei tempi in cui furono compilati e lo scopo a cui dovevano servire. Allo stesso modo come non si possono considerare inventari archivistici gli «inventaria librorum consignatorum notario custodi Camere communis» e i bastardelli delle *Carte di corredo* contenenti i titolari delle provvisioni,¹⁵⁷ anche se costituiscono entrambi una fonte preziosissima,¹⁵⁸ così io credo che nessuno degli inventari elencati, neppure l'ultimo, possa essere considerato, anche in modo grossolano, inventario archivistico, ed in questo soccorre pure l'opinione del Barbadoro, il quale escludeva che questi inventari fossero stati compi-

¹⁵⁵ Nel testo e nel margine della carta indicata manca qualsiasi segno di richiamo, del resto la menzione dei numeri è più che sufficiente.

¹⁵⁶ Nel margine è richiamata l'attenzione del lettore con una *manicula* e la parola no[ta]. Altre annotazioni che confermano quanto si dice nel testo vedile nella posta seguente e ancora a cc. 68 dopo il n. 1596, 83v, 84, 96v-98v: in «alio fasciculo signato...» cui segue il numero.

¹⁵⁷ Gli *inventaria* già più volte ricordati contengono importantissimi ed essenziali elementi descrittivi quali: il giudicante titolare, il giudice che presiedeva il tribunale e che ha prodotto gli atti, il notaio che ha rogato gli atti stessi e l'epoca in cui furono fatti, primo o secondo trimestre, il numero delle carte scritte e di quelle bianche; manca tuttavia l'elemento per individuare le singole unità. Per i titolari delle provvisioni mi riferisco a *Carte di corredo*, 2 e 3, già anch'essi tante volte citati. Nel corso del Quattrocento l'elaborazione di questi strumenti continuò e anch'essi sono tuttora superstiti nelle stesse *Carte di corredo*, 4-8. Sono titolari-repertori dei registri delle *Provvisioni* a partire dal 1349 e possono essere ancora utilissimi, ma non si possono considerare inventari. Si tengano presente tuttavia le parole entusiastiche del Barbadoro: «Così, a breve distanza di tempo, a quel generico inventario del Pieruzzi, dove tuttavia rimane nascosto qualche registro delle provvisioni, s'accompagna l'ampio titolare delle Carte di corredo; e la serie delle antiche provvisioni, individuata e separata da tutti gli altri documenti, sembra sovrastare a ogni altra reliquia archivistica dell'antico Comune: come una serie in formazione continua, e di pregio amministrativo sempre vivo, essa sfugge al disordine dell'Archivio per rimanere negli armadi della Cancelleria, oggetto di particolare attenzione agl'impiegati che si succedono in quell'ufficio». Cfr., BARBADORO, *Le fonti...*, cit., p. 17. In effetti si può proprio sostenere che le operazioni erano finalizzate all'ordinamento ed alla predisposizione per la ricerca di questa importantissima serie. Per esperienze diverse in altri Comuni vedi ROMITI, *L'armarium comunis...*, cit.

¹⁵⁸ Nessuno si sognerebbe di trovare i fondamenti dell'archivistica e della biblioteconomia negli elenchi di libri che si trovano negli inventari a carattere giuridico esistenti tra gli atti dei notai, e ugualmente nessuno metterebbe in dubbio il loro valore non solo come fonte storica in sé, ma anche come testimonianza delle vicende degli archivi e delle biblioteche. Anche perché negli inventari contenenti documenti c'è sempre un valore archivistico aggiunto per quanto nascosto.

lato con l'intento di ordinare la documentazione.¹⁵⁹

L'*inventarium* è un istituto giuridico risalente al diritto romano classico, consisteva nell'elencazione scritta dei beni mobili ed immobili afferenti ad un determinato patrimonio. Dal diritto romano è passato nel diritto comune e quindi nei diritti moderni. Alberico da Rosate lo definisce: «*inventarium dicitur scriptura continens omnia inventa*».¹⁶⁰ Per estensione dall'istituto giuridico si parla di inventario di qualsiasi cosa, e almeno dal sec. XVI si parla anche di inventario archivistico. Un inventario è appunto un elenco di cose, di beni, di libri, di documenti ciò che lo qualifica è la finalità per cui esso è compilato. Questo non significa che un inventario di tipo giuridico non si possa utilizzare per la ricerca archivistica. Ritengo che un inventario che abbia finalità archivistiche oltre che descrivere le singole unità debba anche individuare: a) le serie o comunque i nuclei omogenei con riferimento all'attività propria della persona, dell'ufficio o dell'ente; b) una qualche forma di ordinamento, e ciò anche in un modo virtuale, cioè anche se la descrizione della documentazione segue l'ordine topografico; d) ipotizzare un *iter* burocratico e quindi di ricerca. Siccome, però, questa potrebbe sembrare una definizione troppo vicina al pensiero contemporaneo, chiarisco subito che per avere una qualche peculiarità archivistica un inventario antico debba rendere possibile la ricerca, non dico di tipo storico, ma sicuramente di carattere giuridico-amministrativo.

Ora è evidente che l'inventario del Pieruzzi non può permettere nessun tipo di ricerca ed è anche mia opinione che non fu confezionato a questo fine; tanto è vero che in seguito si sentì il bisogno di compilare quei repertori legislativi per luogo e per materia proprio per l'esecuzione delle ricerche. Quello che più si avvicina alla definizione che ho appena data ed anche ad un criterio moderno di inventariazione è quel quaderno di 30 cc. legato in fondo a V/641, dove è tentata una divisione per serie, ma più spesso per materia; epperò gli manca un elemento essenziale che è la segnatura archivistica, e solo talvolta v'è la collocazione topografica.¹⁶¹

¹⁵⁹ Cfr. BARBADORO, *Le fonti...*, cit., p. 7, n. 2; «I numeri dell'inventario (*del tempo del Pieruzzi*) sono più di duemila, ma senza nessun ordine di serie e di collocazione. (...) Rimangono come testimonianza di un grande disordine due altri inventari della seconda metà del secolo XV, indicati dal Guasti a p. XVIII».

¹⁶⁰ ALBERICI DE ROSATE BERGOMENSIS, *Dictionarium iuris tam civilis quam canonici*, Venetiis, apud Guerreos fratres et socios, MDLXXIII, *ad vocem*. Dal FORCELLINI, *Lexicon...*, cit.: «Idem quod repertorium» e citando Ulpiano: «temporibus vocem hanc minus receptam apud doctos fuisse, et repertorium elegantius usurpari»; da C. DUFRESNE-DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, Parisiis, Firmin Didot, 1840-1850, voll. 7: «Inventarium: descriptio rerum, que post aliquis decessum in illius bonis reperuntur».

¹⁶¹ Nella prima carta c. 281, ad esempio, sono elencati i «libri delle fave».

Quanto alle menzioni di statuti anzitutto va detto che tutti i codici o frammenti di essi che sono stati riconosciuti in questi inventari saranno in dettaglio segnalati nei capitoli seguenti quando si parlerà delle singole unità archivistiche. Essendo poi l'elencazione meramente topografica gli statuti non sono descritti in un unico luogo. In V/635 si nota un nucleo principale alle cc. 26v-27, e tuttavia le poste sono prive di numero, poi molti altri codici o frammenti sono dispersi nel resto dell'inventario. Sono invece necessariamente concentrati, per ovvie ragioni, in due o più carte nei repertori legislativi ed in V/641.¹⁶² Si deve, peraltro, segnalare una circostanza davvero stupefacente, e cioè che in nessuno dei quattro inventari si evidenziano i due volumi - il primo che conteneva i primi quattro libri e detto anche del Podestà, ed il secondo che conteneva il quinto detto anche del Capitano - degli statuti del 1415 che erano allora vigenti. Particolarmente il quinto libro era essenziale al disbrigo degli affari correnti dell'ufficio delle Riformagioni e come potesse mancare è assolutamente inspiegabile. Tuttavia a cc. 73rv di V/641 esistono dettagliatamente descritte due voci: a) «Statuti vecchi di Firenze scritti in più quinterni di carta pecorina sciolti» segue l'enumerazione (in latino e con l'indicazione dei quinterni), dei titoli dei trattati tutti facenti parte dello statuto del Capitano, e quindi, essendo statuti vecchi dovrebbero per forza appartenere a quelli compilati dal Montegranaro e mai entrati in vigore; b) «Statuti di Firenze vulgari in quinterni sciolti», segue la solita enumerazione dei trattati, in volgare e con l'indicazione dei quinterni e conclude «et questi vulgari son la traduzione in lingua fiorentina di tutto il quinto libro degli statuti che adesso vegliano et solo mancano sul principio». Quindi senza ombra di dubbio questi quinterni compongono adesso il codice del quinto libro degli statuti del 1415 in volgare corrispondente a *Statuti di Firenze*, 32, che difatti è acefalo. Se si confrontano i contenuti dei fascicoli che contengono il testo latino con quelli che hanno il testo nella versione volgare si nota, se non una perfetta identità, sicuramente una notevolissima somiglianza, per cui sorge il sospetto che i fascicoli qualificati come «statuti vecchi» siano da considerare invece il quinto libro degli statuti del 1415 e quindi quello vigente, con tutte le limitazioni che sappiamo.

La somiglianza del contenuto non è certamente risolutiva, attesa la

¹⁶² Per i due delle *Carte di Corredo*, ho già dato le carte dove si trovano le menzioni di statuti; per V/641 sono dei due settori distinti, ma dispersi nelle cc. 293, 295rv, 296rv, 300rv; per V/635 cc. 26v-27, 33rv, 34rv, 44v, 47, 48, 62v, 63rv, 68rv, 94, 95v. Va pure notato che comunque in nessuno dei predetti strumenti gli statuti sono elencati senza soluzione di continuità, essendo descritti assieme ad altra documentazione.

notevole affinità tra gli statuti compilati dal Montegranaro e quelli dei due professori dello Studio fiorentino. Inoltre bisogna rilevare che chi ha descritto i fascicoli è stato molto impreciso: infatti essi sono tutti chiamati quinterni, ma se andiamo a verificare *Statuti di Firenze*, 32, identificato con sicurezza, si constata che ha un solo quinterno; così dicasi di *Statuti di Firenze*, 26, mentre *Statuti di Firenze*, 23, che potrebbe essere identificato con gli «statuti vecchi», non ne ha nessuno, oltre al fatto di essere scritto a colonne.¹⁶³ Esiste però un elemento per l'identificazione di questi fascicoli ed è la voce: «de officio Dominorum et collegiorum caret principio nam incipit a rubrica CV et caret fine». Né *Statuti di Firenze*, 23, né *Statuti di Firenze*, 26, hanno un fascicolo che cominci con la rubrica CV, né ci sono altri codici che contengano il libro V; ciò indurrebbe a pensare che questi fascicoli sono ormai perduti e conseguentemente rimane il problema dell'identificazione di codici latini degli statuti del 1415 vigenti.¹⁶⁴

Ed ora qualche considerazione conclusiva. Per un'efficace comprensione nonché interpretazione dei documenti è essenziale conoscerne l'appartenenza ad un'istituzione archivistica piuttosto che ad un'altra. Recentemente uno studioso americano di storia della Chiesa, D. S. Peterson, mi ha chiesto di aiutarlo a rintracciare una serie di documenti pubblicati nell'Ottocento da A. Gherardi in appendice ad un saggio sulla guerra degli Otto santi e genericamente indicati *Alienazioni ecclesiastiche*.¹⁶⁵ Egli stes-

¹⁶³ Il particolare della scrittura in colonne sarebbe stato certamente notato dal descrittore.

¹⁶⁴ In *Statuti di Firenze*, 23, la rubrica 105 è nella c. 24 che è la carta finale del II quaderno, mentre in *Statuti di Firenze*, 26 è a c. 42v che è sempre una carta finale del V quaderno. Forse questi fascicoli sono da indentificare con questa posta dell'inventario del Pieruzzi c. 26v: «Tria vilumina statutorum civitatis Florentie ligati cum cupertis assidum cupertatis de corio rubeo in decimo palco cum bulleis cereis. in X° palco». Questi tre volumi, ora perduti, contenevano gli statuti compilati dal Montegranaro. Più oltre sono menzionati fascicoli sciolti appartenenti agli statuti quattrocenteschi: «Sexantaginta quattuor quaterni in cartis de membranibus non ligatis continentes statuta comunis Florentie, partim vulgariter videlicet pro maiori parte, partim latine scripti inordinata sine principio et fine de quibus confectus fasciculus». Cfr. V/635. Si può comunque pensare che i due volumi degli statuti fossero presso il notaio delle Riformagioni e perciò non sono presenti negli armadi.

¹⁶⁵ Cfr. A. GHERARDI, *La guerra dei fiorentini con papa Gregorio IX detta la guerra degli Otto Santi*, (Con un'Appendice di registi e trascrizioni di documenti), in «Archivio storico italiano», III serie, tomi V, p. I, pp. 35-131; VI, p. I, pp. 208-232; p. II, pp. 229-251; VII, p. I, pp. 211-232; II, pp. 237-248; VIII, p. I, pp. 260-296. Per lo stesso argomento vedi inoltre: G. CAPPONI, *Storia della repubblica di Firenze*, Firenze, Barbera, 1875, 2 voll, I, pp. 283-301; F. T. PERRENS, *Histoire de Florence*, Paris, Hachette et C., 1877-1883, 8 voll. Tome cinquième, pp. 96-181; A. PANELLA, *Storia di Firenze*, nuova introduzione e bibliografia di F. Cardini, Firenze, Le Lettere, 1984, pp. 119-120; ID., *La guerra degli Otto Santi e le vicende della legge contro i vescovi*, in «Archivio storico italiano», anno XCIX (1941), pp. 36-49; G. A. BRUCKER, *Florentine Politics and Society 1343-1378*, Princeton, New Jersey, University press, 1962, pp. 297-319.

so mi aveva fornito un elenco di una trentina di registri e filze, appartenenti all'archivio del Monte comune,¹⁶⁶ alcuni dei quali aveva già visionato con risultati negativi perché non vi si reperivano i documenti pubblicati.¹⁶⁷ Nelle vicinanze di taluni di quei pezzi nello stesso archivio del Monte comune ritrovai una serie omogenea di 15 filze, purtroppo scompaginata dal nuovo ordinamento, che recava in costola tra l'altro «alienazioni o vendite dei beni ecclesiastici», e che erano state legate, segnate ed ordinate nel Settecento.¹⁶⁸

¹⁶⁶ Gli archivi dei Monti, che pervennero nell'Archivio centrale di Stato fiorentino, furono riordinati e ne sortirono i seguenti fondi che tuttora esistono: *Monte comune o delle Graticole, Monte del sale, Monte di Pietà, Monte di sussidio vacabile e non vacabile*. Rimasero tuttavia senza destino ed ancora non ordinate circa cinquemila unità per la maggior parte dei secoli XIV e XV, appartenenti alla serie 'archivio generale' e 'archivio segreto' dell'Archivio generale del Monte, che era stato oggetto di riordinamenti sia nel corso del Settecento che dell'Ottocento. Con questo materiale si intendeva, fin dalla istituzione dell'Archivio Centrale di Stato di Firenze, creare un fondo *Finanze* da inserire tra gli archivi repubblicani; il tutto però rimase inattuato e se ne trova traccia nei margini degli inventari di F. Brunetti. Per questo vedi gli atti della giornata di studio dell'8 maggio 1987: Dagli Uffizi a piazza Beccaria, le due relazioni frutto della riflessione di tutti gli archivisti fiorentini: *Riflessioni sul censimento generale dei fondi dell'Archivio di Stato di Firenze, e Il problema dell'ordinamento dell'Archivio di Stato di Firenze: precedenti storici e prospettive*, in "Rassegna degli archivi di Stato", XLVII (1987), n. 2-3, pp. 399-472, si veda in particolare lo schema dell'Archivio dei Monti a p. 412. La documentazione, rimasta senza destino, continuò a non avere alcun ordinamento e nessun strumento moderno di consultazione fin quando all'inizio degli anni Settanta A. Molho non ne compilò un elenco, che è tuttora in Sala di studio (N/252) ed il fondo è stato convenzionalmente chiamato *Monte comune, parte II*. È ora in corso di realizzazione un progetto di inventariazione di questo materiale e di altro appartenuto all'Archivio dei Monti, in collaborazione con la Deputazione toscana di Storia patria, da parte di collaboratori esterni coordinati da archivisti fiorentini. Cfr. A. MOLHO, *Florentine public finances in the early Renaissance, 1400-1433*, Cambridge, Massachusetts, Harvard University press, 1971; Id., *L'amministrazione del debito pubblico a Firenze nel quindicesimo secolo*, in *I ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocento*, atti del V e VI Convegno: Firenze, 10-11 febbraio 1983; 2-3 dicembre 1983, Firenze, F. Pappavava, 1987, pp. 91-207; Id., *Marriage alliances in late medieval Florence*, Cambridge, Massachusetts, Harvard University press, London, England 1994; J. KIRSHNER - A. MOLHO, *Il Monte delle doti a Firenze dalla sua fondazione nel 1425 alla metà del sedicesimo secolo abbozzo di una ricerca*, in "Ricerche storiche" X, 1, gennaio-aprile 1980, pp. 1-43. Per l'istituzione del Monte vedi B. BARBADORO, *Le finanze della repubblica fiorentina*, Firenze, Olschki, 1929, l'ultimo capitolo; per la struttura dell'ufficio e dell'archivio del Monte comune alla fine del Seicento vedi ancora il già citato *Teatro di grazia e giustizia*, compilato da Niccolò Arrighi nel 1695, per il periodo in cui in era attivo. Cfr. *Miscellanea medicea*, 413, pp. 525-551.

¹⁶⁷ Non corrispondevano le carte pur avendo lo stesso contenuto o erano di epoche differenti.

¹⁶⁸ Il condizionamento in faldoni di cartone di questo fondo rende particolarmente irriconoscibili le singole unità archivistiche, infatti il riconoscimento di questa serie già appartenente alle Riformazioni sarebbe stato facilissimo se fossero state visibili le costole delle filze, perché chiunque abbia lavorato nei fondi dell'Archivio fiorentino saprebbe riconoscere a vista le serie inventariate e ordinate dal Brunetti, che recano sempre sulle costole un cartellino stampato, ben noto agli archivisti, con la classe, la divisione ed il numero di corda, la stanza e l'armadio.

È noto agli archivisti fiorentini, ed anche agli studiosi, che una serie di “negozi ecclesiastici” era conservata nell’Archivio delle Riformazioni ancora alla fine del Settecento, come ci informa l’inventario di Filippo Brunetti, e presumibilmente detta documentazione v’era conservata fin dall’origine dei documenti stessi ed infatti è menzionata negli inventari di cui s’è parlato.¹⁶⁹ Non essendo conservati tuttavia nelle attuali serie repubblicane, evidentemente nei tempi immediatamente successivi alla creazione dell’Archivio centrale di Stato fiorentino questa serie aveva avuto un diverso destino. Normalmente gli archivisti che ci hanno preceduto segnalavano, nel caso di cambiamenti, nel margine degli inventari del Brunetti il nuovo fondo archivistico, ma nel caso specifico di queste filze vi appare *Finanze* seguito da un numero di corda. Questo fondo è inesistente, donde la difficoltà del reperimento. Ma l’aspetto importante non è solamente il fatto che questi documenti fin dal loro nascere siano stati conservati nell’ufficio delle Riformazioni e che questa serie è una documentazione completa frutto dell’attività degli *officiales livellari* creati apposta nel 1376,¹⁷⁰ ancora

¹⁶⁹ Cfr. *Archivio della Soprintendenza agli archivi toscani ora Archivio di Stato di Firenze, Inventari*, V/662; fu compilato da Filippo Brunetti e comprende le classi III-IX, cc. 2-7; la classe III è quella dei ‘Negozii ecclesiastici’, pertinenti alle vendite e alle restituzioni dei beni originate dalla guerra degli Otto Santi per i primi 17 pezzi, mentre i rimanenti attengono ad altri argomenti della stessa materia. Per la menzione di questa serie negli inventari quattrocenteschi Cfr. *Ibidem*, V/641, cc. 84r: «Inventarium librorum continentium venditiones factas de bonis et iuribus ecclesiasticorum piorumque locorum. Et restitutiones de eisdem postea factas. Et alia circa dictam materiam. Qui libri repositi sunt in armario X et in primo et secundo palchettis; sono compresi 22 libri. *Carte di corredo*, 44, cc. 117-118: «Ecclesiasticorum»; nel margine dell’elenco compaiono anche i numeri delle segnature dell’inventario fatto al tempo del Pieruzzi V/635.

¹⁷⁰ I registri cartacei dei ‘negozi ecclesiastici’ sono 15 più due fasci di pergamene (nn.16 e 17) contenenti contratti di vendite e di restituzioni che sono confluite nel *Diplomatico, Riformazioni*. I registri, ordinati e ricondizionati nel Settecento contengono le vendite n. 1 (1564), le restituzioni nn. 4-5 (1554 e 1555), le deliberazioni sugli errori prima dei Priori e poi degli Ufficiali della restituzione del Monte nn. 6 e 7 (1565 e 1556), le correzioni degli errori dei possessori nn. 3 e 15 (1566 e 1549), il giornale ed i campioni delle estrazioni dei compratori per le restituzioni agli enti religiosi nn. 8-14, (1563, 1562, 1550, 1551, 1559, 1560, 1548), un libro di cassa del ritratto delle vendite n. 2 (1553). Tutti i libri, salvo naturalmente le deliberazioni, hanno anche una valenza contabile perché v’è sempre indicato il valore in danaro del bene venduto, estratto o restituito. I numeri tra parentesi tonde sono la corda attuale del *Monte comune, II parte*, mentre gli altri sono la corda dell’inventario del Brunetti. Per l’elezione degli Ufficiali livellari, chiamati anche Ufficiali dei preti vedi GHERARDI, *La guerra dei fiorentini...* cit., pp. 99 e ss. e doc. 306. Questi ufficiali vennero eletti per la prima volta nel settembre 1376, ma le alienazioni erano già cominciate l’anno precedente appena dopo lo scoppio della guerra che terminò nel luglio del 1378. Per tutta la durata delle ostilità le vendite non cessarono tanto che ancora nel gennaio 1379 fu votata e approvata una provvisione per la restituzione di somme pagate da cittadini che poi non avevano conseguito nessun bene o diritti dei luoghi pii. Cfr. *Provvisioni registri*, 67, cc; 144-145: «Pro quibusdam qui solverunt et seu depositaverunt camerario Camere de mandato officialium presbiterorum».

più interessante è la circostanza che una serie di scritture di natura squisitamente contabile e perfettamente omologhe a queste furono autonomamente prodotte e conservate nel Monte comune, dalle cui casse venivano pagati l'interesse ed il capitale delle restituzioni agli enti pii e religiosi.

Questa serie fu originata da una provvisione del 1383 che istituzionalizzò le restituzioni che erano avvenute fin dal 1380 per volontà dei compratori o dei successivi possessori dei beni dei religiosi.¹⁷¹ La legge avallava le restituzioni già effettuate, ordinava quelle ancora da farsi e stabiliva che si pagasse con il pubblico danaro agli enti espropriati un interesse del 5 per cento annuo fino alla concorrenza dell'intero prezzo pagato al Comune. Lo stesso decreto stabiliva che il camarlingo del Monte dovesse pagare quanto stabilito a tutti quelli descritti nei registri compilati dal notaio dei Priori e dovesse inoltre approntare i nuovi registri dei pagamenti sempre a spese del Monte.¹⁷² Non è tutto. Esistono registri di pagamenti di interessi del 5 per cento a luoghi pii ben prima del 1383 e cioè dal giugno 1379 per il semestre precedente ottobre 1378-aprile 1379. Il che vuol dire

¹⁷¹ In realtà - come afferma il Brunetti nella introduzione alla serie nel suo inventario - per timore delle vendette divine e per tranquillità di coscienza i compratori avevano richiesto ed ottenuto che la Signoria facesse delle estrazioni per la graduale restituzione dei beni e dei diritti espropriati agli enti pii e religiosi. Lo stato della documentazione avalla sostanzialmente questa ipotesi che è anche confermata da un passo della provvisione citata: «et indemnitati ac exonerationi conscientie cuiuscumque quem infrascripta tangerent». La provvisione del 12 giugno 1380 accolse una petizione di cittadini e stabilì le norme delle imborsazioni per le restituzioni. Cfr. *Provvisioni, registri*, 69, cc. 61v-64v: «Pro bonis ecclesiasticis reddendis». In *Carte di corredo*, 5, c. 12 questa provvisione è qualificata come legge (L) ed è così titolata: «Bona ecclesiastica restituantur certo modo». La restituzione dei beni agli ecclesiastici comportò anche il risarcimento degli acquirenti fiorentini e del contado e distretto per le somme sborsate; perciò fu fatta una nuova legge il 12 marzo 1381 con la quale si stabiliva di pagare un interesse del 10 per cento sulle somme sborsate. Cfr. *Ibidem*, cc. 258-59: «Quod domini Priores et collegia possint providere de pecunia reddenda emptoribus bonorum ecclesiasticorum illis videlicet dimicterentur X pro centenario».

¹⁷² Cfr. *Provvisioni registri*, 72, cc. 76-81v: nel margine: «Circa restitutiones bonorum et iurium ecclesiasticorum». «Item quod Camerarius montis dicti communis qui pro tempore fuerit faciat et facere possit et debeat solutiones dicte remunerationis et donationis et ad hoc ex nunc intelligatur esse et sit deputatus, omni contrarietate cessante, pro toto tempore quo duraverit fieri debet ipse solutiones et possit et debeat solvere illis qui descripti fuerint in registris seu registro ad hoc ordinando et scribendo semel vel pluries per notarium, per officium presentium dominorum priorum et vexilliferi iustitie deputandum, et quem prout sint et quemadmodum voluerint tam pro dictis registris tam pro scribendo solutiones fiendas per dictum camerarium et alias scripturas opportunas pro solutione remunerationis et donationis predicte per se vel eius commissarium et, devoto non obstante, deputare possint de civibus florentinis et guelfis et ex hoc devotum non habeant ipse notarius et seu eius commissarius, et libri emantur expensis Communis et pro libris et foleis pro predictis opportunis dictus camerarius possit expendere de pecunia eius camerarii predicti prout expediens sibi videtur». Fu deliberata il 12 giugno 1383. Da queste norme deriva il nome della serie all'interno della documentazione dell'archivio dei Monti: *Monte dei preti*.

che esiste un altro provvedimento legislativo che l'ha deliberato. Infatti il 13 giugno 1379 un'altra legge¹⁷³ dava la balia ai Regolatori dell'entrata e dell'uscita del Comune di provvedere al pagamento, ai luoghi pii espropriati, di un interesse del 5 per cento del valore dei *bona* e degli *iura* che essi possedevano come giusto risarcimento della confisca.¹⁷⁴ Da questo decreto hanno origine i registri che erano tenuti dai notai dei camarlinghi delle casse a cui i Regolatori commettevano i pagamenti degli interessi. La documentazione prodotta dai vari camarlinghi al Monte e negli altri uffici competenti venne versata alla Camera degli atti allo scadere del mandato degli ufficiali che l'avevano prodotta, finché nel Settecento non confluì nell'Archivio generale del Monte, e poi nell'Archivio centrale di Stato del granducato. Gli archivisti che stavano per creare il fondo *Finanze* vi unirono anche la serie che sempre era stata custodita nell'Archivio delle Riformagioni.¹⁷⁵ L'esistenza di una pluralità di serie, una prodotta dall'ufficio che deliberava ed altre dall'ufficio che pagava,¹⁷⁶ è di assoluto rilievo specie ora che quella documentazione è stata unificata in un solo fondo. Il disvelamento dei percorsi della tradizione archivistica è forse il frutto più prezioso degli ordinamenti e dei lavori di inventariazione.¹⁷⁷ Gli archivi ed

¹⁷³ Cfr. *Provisioni, Registri*, 68, cc. 49v-50v, «Balìa Regulatorum circa quedam stantiamenta quorundam presbyterorum».

¹⁷⁴ Si vedano: *Monte comune, parte II*, 1334-1335; 1496-1508. Questa indicazione ha solo scopo esemplificativo la serie di questi registri è assai ampia.

¹⁷⁵ Si vedano nella serie *Vecchi inventari*, V/746-V/750.

¹⁷⁶ È sicuramente ipotizzabile che prima della provvisione del 1383 al Monte non sia esistita documentazione, ma quella prodotta dagli Ufficiali dei preti, come erano anche chiamati gli Ufficiali livellari, e dagli stessi Priori fosse stata sempre custodita nell'archivio delle Riformagioni. Poi, come ci suggeriscono gli stessi documenti, fu confezionato un'altro esemplare dei registri anteriori al 1383 per l'ufficio del Monte che produsse anche la documentazione contabile per compito istituzionale. Che ci siano o ci siano stati due esemplari di tutta la documentazione si può dimostrare con la seguente voce dell'inventario V/641: «Unus liber magnus de cartis de papiro foliorum regalium cum coperta de membrana multum laniata; habens in coperta anteriori depictam unam ecclesiam in forma oratorii Sancti Iohannis albi coloris et in campo coloris rubei et super pinnaculum ipsius ecclesie habens claves duas albi coloris continens multas venditiones factas de bonis predictis et quibus et pro quo pretio. Et in eo sunt multe carte laniate». Questa unità, che evidentemente era conservata alle Riformagioni ed è stata ricondizionata nel Settecento, è ora *Monte comune, parte II*, 1564, ed ha il suo omologo nel n. 1558 che ha ancora una coperta di cuoio bianco con la miniatura sopra descritta.

Non ho fatto una ricerca esaustiva tuttavia non mi sembra che nelle serie del *Monte dei preti* esistano, o comunque siano superstiti, copie omologhe delle deliberazioni degli *officiales livellari*. In margine a queste considerazioni va aggiunto che *Monte comune, parte II*, 1557, 1558, 1564, 1776, 2147, insieme con *Estimo*, 338, 340 e 349 possono costituire un vero e proprio catasto dei beni e dei luoghi religiosi dell'ultimo Trecento.

¹⁷⁷ La specificità di questa situazione non è data nè dalla duplicità degli esemplari, né dal fatto che essi siano conservati in istituzioni diverse: quasi tutta la documentazione comunale era

il loro stato sono *consequentia rerum* se le *cose* sono i fatti e gli eventi politici, legislativi, religiosi naturali.

L'ultima riflessione è sulla natura dell'Archivio delle Riformagioni. Ho già detto che esso era l'archivio dei Consigli e degli organi di governo del Comune e della Repubblica fiorentina; va subito aggiunto che era *l'archivio corrente* di questi organi, cioè l'archivio che serviva al disbrigo degli affari quotidiani e delle loro funzioni. La prima prova di questo è il modo con cui vengono qualificate certe scritture, non più utili al disbrigo degli affari correnti d'archivio, negli inventari quattrocenteschi che ho descritto: «inventarium librorum et scripturarum que amplius ad nichilum valere possint». È un'intera serie dell'inventario V/641 che comprende capitoli, riformagioni, scritture di natura fiscale, finanziaria e giudiziaria del XIV secolo. Espressioni simili ricorrono anche nell'inventario del Pieruzzi dove si trovano fascicoli o scritture «qui sint nullius valoris vel pauci valoris». ¹⁷⁸ Questa potrebbe sembrare l'atteggiamento di un notaio o impiegato poco attento od inesperto, ma vanno nello stesso senso le vicende trecentesche dell'*Armarium iurium communis*, più volte creato e poi cancellato all'interno dell'ufficio delle Riformagioni, fino quando alla fine del Trecento gli *iura* vi furono definitivamente destinati. Nello stesso senso poi vanno tutti i provvedimenti presi nel Quattrocento e citati dal Guasti. Sono decreti che tendevano a garantire una corretta tenuta delle scritture oppure ad assicurare all'Archivio delle Riformagioni quegli *instrumenta federum pacis et similium* oppure i *contractus pertinentes ad Commune* che poi erano

prodotta almeno in doppia copia e conservata poi in luoghi distinti; del resto ciò era funzionale ai diversi scopi cui la documentazione serviva. Si deve piuttosto rilevare che le due serie di scritture non sono *copie* ma solo esemplari omologhi, equivalenti cioè di contenuto e forma uguale ma non identici nella registrazione. Insomma è davvero singolare che anche nella serie delle Riformagioni ci siano anche le scritture contabili. Per esemplificare: presso la Camera del Comune erano conservate le copie degli stanziamenti, le apodisse ed i bollettini, cui seguivano poi le conseguenti scritture contabili, che ovviamente non erano anche prodotte presso gli organi di governo i quali decretavano gli stanziamenti e gli ordini di pagamento.

¹⁷⁸ Cfr. *Archivio della Soprintendenza agli archivi toscani* ora *AS FI, Inventari*, V/641, cc. 291-293, *Ibidem*, V/635, cc. 44v n. 830, 61 n. 1308, 65v n. 1531. Con ben altra considerazione venivano trattati alcuni *signa imperii* quali le Pandette giustiniane e i privilegi degli imperatori Paleologi concessi ai pisani, entrambi portati a Firenze dopo l'acquisto di Pisa, menzionati nello stesso inventario e riposti «in quodam alio forzerio qui aportatus fuit de civitate Pesarum cum armis populi et Communis Florentie et cum pictura ensis cum vagina in medio». Nessuna annotazione sul loro valore, pur essendoci documenti che risalivano all'inizio del sec; XII, quindi oltre tre secoli prima. Le Pandette e i privilegi con bolla d'oro furono poi riposti nella cappella della Signoria. Lo stesso si deve dire del «forzerecto prope audientiam ser Philippi qui conducto fuit de Catiglionchio Marradi». Cfr. *Ibidem*, V/635, cc. 50-54, *Carte di Corredo*, 65, e GUASTI, *I capitoli ...*, cit. p. XVII e sg.

indispensabili allo svolgimento delle funzioni dell'ufficio, come la tutela dei diritti della repubblica.¹⁷⁹

Al contrario nell'archivio della Camera degli atti perveniva tutta la documentazione del Comune perché fosse «in armario seu camera Communis reponenda et perpetuo conservanda, ita quod processu temporis volentes possint habere copiam». Insomma l'archivio della Camera era un istituto di conservazione senza aver riguardo all'attualità o meno della documentazione e fungeva da pubblico Archivio per i privati cittadini, qualora essi ne avessero bisogno per provare i propri diritti. Eppure, in quell'ottica particolare per cui gli studiosi attribuiscono una preminenza alle carte di natura "politica", il Guasti definisce quello delle Riformagioni l'Archivio Repubblicano dimenticando che ne mancava la maggior parte, e cioè: le carte giudiziarie, fiscali, finanziarie e genericamente amministrative, tutte custodite nella Camera degli atti, insieme con gli statuti e tutta la rimanente legislazione.¹⁸⁰

APPENDICE

I registri delle provviszioni scritti al tempo di ser Folco di Antonio: schemi comparativi tra il condizionamento originario e quello attuale

Questa è la ricostruzione precisa di tutte le provviszioni contenute nei registri rogate da ser Folco di ser Antonio durante il periodo del suo cancellierato e da lui stesso conservate. Esse riguardano il periodo 1334-1345, e comprendono anche l'anno luglio 1341-luglio 1342, in cui fu notaio delle Riformagioni ser Rolando di messer Giovanni de' Fantucci da Bologna. Risulta assai evidente la divisione in semestri magistratuali. Gli elementi estrinseci su cui questa ricostruzione si basa sono: il numero che compare

¹⁷⁹ Cfr. *Provviszioni registri*, 121, cc. 182-184 «Oratoribus et commissariis modo et forma faciendi expensas et salaria et forma registrandi eorum litteras» del 13 marzo 1431; *Ibidem*, 130, cc. 152-153, «Instrumenta et scripture publice scribantur in quodam libro» del 12 ago. 1439; *Ibidem*, 132, cc. 156v-157 «Inventarium librorum et armarii cuiuslibet ecclesie fiat» del 7 ago. 1441; *Ibidem*, 137, cc. 224v-225 «Notarii officiorum sumant copias provisionum ad eorum officium pertinentium in certum tempus» del 13 dic. 1446; *Ibidem*, 166, cc. 157-158 «Instrumenta et publice scripture de rebus Communis ut federum et pacis et similibus tradenda a domino officiali Reformationum et penes illum conserventur. Notarii rogati et rogandi de contractibus pertinentibus ad Commune Florentie remque publicam florentinam copiam faciant seu mittant officiali Reformationum sub pena», del 1475. Va anche notato che tutte le predette provviszioni sono qualificate *leges*, e nelle due che attengono direttamente all'ufficio delle Riformagioni si parla della confezione di un *Libro de membranis* in cui dovevano essere registrati gli strumenti del Comune. Cfr. GUASTI, *I capitoli ...*, cit., pp. XV, XVIII, XX e XXI.

¹⁸⁰ Cfr. GUASTI, *I capitoli ...*, cit., p. XX.

a sinistra in alto e che costituisce una sorta di segnatura; le date estreme comprese dentro il semestre del Capitano del popolo. L'elemento risolutivo però è che ser Folco, all'inizio di ogni nuovo semestre, mette nel margine superiore l'invocazione: *Spiritus Sancti adsit nobis gratia. Amen*; come se appunto iniziasse un nuovo registro. Ecco come si legge lo schema: nella prima colonna compare l'ordinale dei semestri con riferimento al cancellierato di ser Folco; nella seconda e terza la segnatura archivistica e le carte; nella quarta il numero originale del fascicolo, nella quinta le date estreme delle sedute consiliari che vi appaiono registrate; nell'ultima chi ha scritto il registro.

N. OR.	SEGNATURA	CARTE	N. FASC.	DAT. ESTR. SED. CONS.	SCRITTORE
I	Prov., reg. 27	105-140	3 ¹⁸¹	28.11.1334-27.4.1335	ser Folco
II	manca ¹⁸²			1.5.1335-31.10.1335	
III	Prov., reg. 27	49-104	2 ¹⁸³	2.11.1335-23.4.1336	ser Folco
IV	Prov., reg. 27	148	1 ¹⁸⁴	22.5.1336-29.10.1336	ser Folco
V	Prov., reg. 28	105-166	6 ¹⁸⁵	4.11.1336-30.4.1337	ser Folco
VI	Prov., reg. 28	53-104	5 ¹⁸⁶	21.5.1337-25.10.1337	ser Folco
VII	Prov., reg. 28	1-52	4 ¹⁸⁷	3.11.1337-30.4.1338	ser Folco
VIII	Prov., reg. 29	118-166	9 ¹⁸⁸	26.5.1338-29.10.1338	ser Folco
IX	Prov., reg. 29	67-117	8 ¹⁸⁹	26.11.1338-12.4.1339	ser Folco
X	Prov., reg. 29	1-65	7 ¹⁹⁰	4.5.1339-23.10.1339	ser Folco
XI	Prov., reg. 30	73-147	11	22.11.1339-30.3.1340 ¹⁹¹	ser Folco

¹⁸¹ Acefalo e mutilo in fine, tuttavia si evince che qui iniziava perché è numerato [3] al solito angolo sinistro, in alto.

¹⁸² La registrazione delle sedute consiliari di questo semestre sono contenute in *Capitoli*, 13, 23, 24, *Capitoli, Protocolli*, 18, oltre che in *Libri Fabarum*, 16, II.

¹⁸³ Mutilo in fine.

¹⁸⁴ Mutilo in fine.

¹⁸⁵ Mutilo in fine.

¹⁸⁶ Sembraerebbe completo.

¹⁸⁷ Sembraerebbe completo.

¹⁸⁸ Sembraerebbe completo.

¹⁸⁹ Mutilo in fine.

¹⁹⁰ Sembraerebbe completo

¹⁹¹ Forse mutilo in fine, manca tutto il mese di aprile contenuto in *Libri fabarum*, 19 e *Capitoli*, 28, II.

N. OR.	SEGNATURA	CARTE	N. FASC.	DAT. ESTR. SED. CONS.	SCRITTORE
XII	Prov., reg. 31	1-6	¹⁹²	2.5.1340-31.10.1340	ser Folco
XIII	Prov., reg. 30	1-72	10	11.11.1340-27.4.1341	ignoto ¹⁹³
XIV	Prov. dup., 2	1-54	sn	3.5.1341-21.7.1341 ¹⁹⁴	ignoto ¹⁹⁵
XIV	Prov. reg., 31	7-29	sn	28.7.1341-29.10.1341	ser Rolando
XV	Prov. reg., 31	30-112	sn	20.11.1341-30.4.1342	ser Rolando
XVI	Prov., reg., 32	1-42	sn	14.5.1342-13.7.1342 ¹⁹⁶	ser Rolando
XVII	Prov., dup., 3	1-35	sn	26.7.1342-14.10.1342 ¹⁹⁷	ser Folco
XVIII	Prov., reg., 32	51-164	sn	2.8.1343-28.5.1344 ¹⁹⁸	ser Folco
XIX	Prov., reg., 33	1-40	sn	2.6.1344-27.7.1344 ¹⁹⁹	ser Folco
XX	Prov., reg., 33	40-50	sn	27.4.1345-27.5.1345 ²⁰⁰	ser Folco
				1.6.1345-30.11.1345 ²⁰¹	

¹⁹² Sono solo sei carte che contengono una provvisione ed un parlamento mutilo, tutto il resto del semestre è contenuto in *Libri fabarum*, 18 e 19, *Capitoli*, 28, II.

¹⁹³ Si alternano le mani di due coadiutori: A e B.

¹⁹⁴ È sicuramente incompleto, le altre scritture fino alla fine del semestre si trovano in *Libri fabarum*, 21 e *Prov. registri*, 31, cc. 7-26. Bisogna tener conto che alla fine di luglio del 1341 ser Rolando de' Fantucci da Bologna sostituì ser Folco nell'ufficio di notaio delle Riformagioni.

¹⁹⁵ Si alternano le mani di due coadiutori: A e B.

¹⁹⁶ Alla fine di luglio cessa il mandato di ser Rolando e ricomincia il secondo mandato di ser Folco.

¹⁹⁷ A questo punto c'è l'interruzione della signoria del duca d'Atene.

¹⁹⁸ Comprende 10 mesi perché dopo la cacciata del duca ci furono quattro mesi di vacanza della carica di Capitano del popolo, ed i sei mesi del capitano che entrò in carica il primo novembre 1343. Si deve anche notare che alle cc. 43-50 del reg. 32 vi sono le tre provvisioni del 26, 27 luglio e 7 agosto 1342 scritte da ser Guido da Cintoia, delle quali l'ultima è mutila.

¹⁹⁹ Il resto del semestre si trova in *Libri fabarum*, 23 e *Capitoli* 18.

²⁰⁰ Il resto del semestre 1.12.1344-30.5.1345 è in *Libri fabarum*, 24 e 24 e *Capitoli* 18.

²⁰¹ In questo periodo si colloca certamente la lunga malattia di ser Folco, egli era già morto in data 6.10.1345, MARZI, *La cancelleria...*, cit., p. 75. Si deve ancora notare che nel reg. 33 alle cc. 51-56 si trovano solamente due provvisioni scritte e sottoscritte da ser Gherardo (che fu il sostituto durante la malattia di ser Folco), in data 30.3.1345 e 13 e 14.11.1344, registrate appunto in questo ordine; da c. 59 cominciano le scritture di ser Cardino da Colle, all'inizio anche lui ha un'invocazione: *In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti*.

Con ser Cardino sembra cessare la registrazione delle provvisioni secondo i semestri del Capitano del popolo, così come per ser Piero di Grifo che inizia a rogare con il reg. 37. Proprio in questo ci sono due diverse intestazioni, a c. 1 (11.9.1349) e a c. 67 (4.1.1350) forse in connessione con il nuovo anno solare, ma non civile; ed in corrispondenza della seconda di queste intestazioni non inizia una nuova cartolazione, né ci sono invocazioni o altri segni da cui si possa dedurre che era il principio di un altro registro.

Lo schema che segue illustra i libri delle provvisioni conservati nella Camera, pertinenti il periodo di tempo in cui furono notari delle Riformazioni ser Folco di ser Antonio, ser Gherardo di Arrigo da Vico e ser Cardino di Dino da Colle, (1334-1345); tutti furono consegnati a messer Tommaso di ser Puccio da Gubbio, incaricato della correzione degli statuti, in data 3 e 12 settembre 1353. Di tanto ci informa un elenco che li contiene e che è conservato in *Micellanea repubblicana*, 9 (non cartolato, alla data). Oltre a questi nella cartella si trovano consegne a messer Tommaso di materiale legislativo (deliberazioni della Signoria e provvisioni dei Consigli) anche di altre date: 25 settembre; 25 ottobre; 7 novembre; 1353 e 22 febbraio; 7, 10 12 marzo; e 22 aprile 1354. I registri sono tutti consegnati dai custodi degli atti della Camera e sono tutti di date successive a quelle di cui si parla nello schema.

Invece di trascrivere il documento ho preferito offrire al lettore questa tabella che è più immediata e quindi più facilmente comprensibile, stante anche il fatto che vi si fa anche riferimento all'unità archivistica che è tuttora conservata. Ecco come si legge. La prima colonna contiene un numero che è puramente fittizio e riproduce l'ordine preciso in cui l'elenco è scritto; nella seconda colonna trovano posto le date estreme del *liber* così come si trovano nel documento; nella terza il numero delle carte; nella quarta c'è il semestre magistratuale con riferimento all'inizio della cancelleria di Folco; nella quinta e nella sesta il rinvio alla segnatura attuale con il numero delle carte, nella settima infine il numero (N. Qr = numero del quaderno), che forse costituiva una sorta di segnatura antica, che ancora compare nella prima carta del semestre. Le sigle si sciogliono: PR = Provvisioni, registri; PD = Provvisioni duplicati; sn = senza numero. Le ultime quattro caselle della quarta colonna sono bianche perché, a far data dall'agosto 1345, sembra che i registri delle provvisioni non siano più organizzati per semestri magistratuali.

È necessario fare un paio di considerazioni. La prima è che dal documento risulta che tutte le provvisioni sono state rogate da ser Folco, il che è evidentemente falso. Inoltre sono sempre ben precisate le carte, mentre in taluni casi non esiste cartulazione antica ed essa è stata apposta nel Settecento. La spiegazione di entrambi le incongruenze sta nel fatto che sulla coperta dei registri, versati alla Camera, quando non vi compariva intestazione più estesa, c'era sempre scritto il nome del notaio che teneva l'ufficio ed il numero delle carte, anche se il registro non era realmente cartulato. Infatti sulla coperta di *Provvisioni, duplicati*, 3, che è ancora parzialmente originale, v'è scritto: «Ser Fulchus. Tempore domini Gullielmi domini Quirici de Assisio capitanei; inceptus in M^oCCC^oXLII^o indictione X^a die

XXVI^a mense iulii et finitus dicto anno indictione XI et die decima mensis octubris. Carte XL, de quibus sunt scripte XXXV. 1342». Questa scritta è di mano coeva. Per quanto riguarda il numero delle carte è sempre specificato «*inter scriptas et non scriptas*», infine per tutti i libri è detto «signatus» senza ulteriore specificazione il che vuol dire che c'era, o avrebbe dovuto esserci, un segno o elemento che lo individuava. Nel margine c'è sempre un segno che indica la restituzione del registro ai notai custodi da parte di messer Tommaso. È interessante infine notare che in questo elenco ci sono due registri semestrali che non si conservano più e, al contrario, non ve n'è menzionato un altro che invece ci è stato tramandato: esattamente quello che attiene al semestre più antico. Va infine precisato che i *Libri fabarum* non sono strutturati e divisi secondo i semestri del Capitano del popolo.

Dal confronto tra i due quadri sinottici risulta evidente la modalità di archiviazione, da parte di ser Folco, dei quaderni delle provvisioni.

OR. ELENCO.	DATE ESTREME	NR.	CC.	SEMESTRI.	SEGN. ATT.	DA C. A C.	NR. Q.
1	5.5.1335-30.10.1335	58		II	deest		
2	2.11.1335-24.4.1336	54		III	PR, 27	49-104	2
3	6.4.1335-1.2.1336	36		II e III ²⁰²	deest		
4	22.5.1336-29.10.1336	60		IV	PR, 27	1-48	1
5	4.11.1336-30.4.1337	64		V	PR, 28	105-166	6
6	21.5.1337-26.10.1337	56		VI	PR, 28	53-104	5
7	3.11.1337-30.4.1338	53		VII	PR, 28	1-52	4
8	?5.1338-29.10.1338	51		VIII	PR, 29	118-166	9
9	20.11.1338-12.4.1339	56		IX	PR, 29	67-117	8
10	4.5.1339-23.10.1339	66		X	PR, 29	1-65	7
11	22.11.1339-31.3.1340	80		XI	PR, 30	73-147	11
12	2.5.1340-23.10.1340	72		XII	deest ²⁰³		
13	11.11.1340-27.4.1341	84		XIII	PR, 30,	1-72	10

²⁰² Questo registro non sembra esserci stato tramandato.

²⁰³ Questo registro dei duplicati non ci è pervenuto; le deliberazioni relative sono parzialmente in *Provisioni registri*, 31, cc. 1-6 ed il rimanente vedi in BARBADORO, *Le fonti...*, cit., pp. 279-281.

OR. ELENCO.	DATE ESTREME	NR.	CC.	SEMESTRI.	SEGN. ATT.	DA C. A C.	NR. Q.
14	3.5.1341-21.7.1341		72 ²⁰⁴	XIV	PD, 2 ²⁰⁵	1-54	sn
	28.7.1341-30.4.1342				desunt ²⁰⁶		
15	26.7.1342-14.11.1342	40		XIV ²⁰⁷	PD, 3	1-40	
16	2.8.1343-28.5.1344	126		XV	PD, 4 ²⁰⁸	1-124	
17	30.3.1344-26.1.1345	191		XV e XVI	desunt ²⁰⁹		
18	4.2.1345-21.7.1345	130		XX	PD, 5 ²¹⁰	1-123	
19	11.8.1345-27.1.1346	94 ²¹¹			desunt ²¹²		
20	17.2.1346-31-1.1347	190 ²¹³			PD, 6 ²¹⁴	1-183	
21	8.2.1347-30.7.1347	94 ²¹⁵			PD, 7 ²¹⁶	1-78	
22	17.8.1347-27.3.1348	122 ²¹⁷			PD, 8 ²¹⁷	1-113	

²⁰⁴ «non subscriptus» annotato nel documento.

²⁰⁵ «Charte LXXII de quibus sunt scripte LX» sul piatto anteriore oltre alla menzione di ser Folco e del giusdicente.

²⁰⁶ Mancano i registri dei due semestri in cui è stato notaro delle Riformagioni ser Rolando Fantucci, bruciati nell'incendio. Successivamente al 1345 l'ufficio delle Riformagioni non riuscì ad inviare tutto quanto doveva a causa delle defezioni di ser Folco e di ser Gherardo di Arrigo.

²⁰⁷ Non è un semestre perché inizia la signoria del duca di Atene.

²⁰⁸ Queste provvisioni sono anche in *Provvisioni, registri*, 32, cc. 51-164.

²⁰⁹ I registri di queste date mancano del tutto nella serie dei *Duplicati*, e dal momento che non ci sono neanche nell'elenco di quelli consegnati a messer Tommaso si deve pensare che essi non furono mai inviati dall'ufficio delle Riformagioni, per le note difficoltà.

²¹⁰ Alcune di queste provvisioni sono anche in *Provvisioni registri*, 33, cc. 40-50 comprese tra le date 27.4. e 27.5.1345. La cartulazione settecentesca ha 114 carte, quella moderna 123, solo sull'ultima carta di mano coeva: CXVIII.

²¹¹ «Scriptus partim per dictum ser Fulcum et partim per ser Gherardum ser Arigi et partim per ser Cardinum Dini de Cole notarios Reformationum».

²¹² Vedi nota 208.


²¹³ «Scriptus per ser Cardinum»: annotazione del documento.

²¹⁴ Dal nome del giusdicente si spiega il fatto che questo registro sia doppio, infatti Angelo di Guido dei marchesi del Monte Santa Maria tenne l'ufficio di Capitano per due semestri, dal primo febbraio 1346 al 31 gennaio del 1347. «Charte CXXXV de quibus sunt scripte CXX». La cartulazione moderna ha 183 cc. quella settecentesca 180.

²¹⁵ «Scriptus per ser Cardinum»: annotazione del documento.

²¹⁶ Cartulazione settecentesca cc. 78.

²¹⁷ Cartulazione settecentesca cc. 113, solo sull'ultima carta di mano coeva: CXX.



1. *Statuti*, 4, c. 3. Inizio degli statuti del Capitano 1322-1325. È il codice statuario completo più antico che ci sia pervenuto, ed è stato scritto, per quanto riguarda il testo principale, successivamente al marzo 1322. Vedi il primo paragrafo del cap. V.


160
 admodum et constituitur in unum vel plures personas: si autem in plures personas fuerit facta hoc factum fuerit
 qui non sine illis et singulis partibus et illis non pariter et prosequere ubi quilibet necesse est esse presens et
 omnia facere et facere possunt in iudicio et extra iudicium tempore si non legimus potest et factus et in pariter
 et fieri et huiusmodi et in respondendo et in iudicando si autem nec qui oportet iudicium et pro iudicando potest
 fieri et in respondendo et in iudicando sui dicitur et deservit. Item in iudicio vel iudicando si non sit
 contentio et si autem in deo et in officio et in iudicio contentio vel iudicio ubi vel iudicio si non sit
 et potest fieri et potest debent adferri et executioni mandari non obstantibus aliquibus oblationibus vel exceptionibus si non
 que in hiis vel illius foris iudicio vel iudicio que omnia et singula in quantum ad iudicium potest vel debet esse
 intelligenda et sine contentione iudicando et iudicio

De approbatione constitutionum domini papae

Primum et admodum est quod omnia et singula iura secularia ad dominum christianissimum adhaerentibus debent esse et iustitiam
 iustitiam et facta iudicando iudicant et tenent et loca sunt ad ea potest esse iudicium qui arbitrio approbationis et approbationis
 quod ad dominum iustitiam potest esse et in omnia alia iura in volumine constitutionum domini papae comprehensa et adhaerentibus
 et approbationibus et iudicando factis in eis vel aliter non. Item adhaerentibus in deo iura secularia ad dominum christianissimum
 debent esse iudicando et iustitiam et approbationem et approbationem deo factis domini papae vel aliter factis et approbationibus
 deo factis ad dominum papae sui iuris vel aliter potest esse et in omnia alia iura in volumine constitutionum domini papae comprehensa et adhaerentibus
 non vel aliter factis et approbationibus factis in potest esse et iudicando factis ad dominum iustitiam potest esse et in omnia alia iura in
 volumine constitutionum domini papae comprehensa et adhaerentibus et approbationibus factis et iudicando factis adhaerentibus
 non factis vel approbationibus factis ad dominum iustitiam vel aliter factis et approbationibus factis adhaerentibus factis adhaerentibus
 factis adhaerentibus legibus vel contentione in iudicio potest esse vel aliter factis et potest esse vel aliter factis et potest esse
 factis et approbationibus factis et iudicando factis

Secundo et publicati fuerunt expressimur omnia et singula iura secularia et alia contentione iustitiam et adhaerentibus
 factis et approbationibus factis et iudicando factis
 factis et approbationibus factis et iudicando factis
 factis et approbationibus factis et iudicando factis
 factis et approbationibus factis et iudicando factis
 factis et approbationibus factis et iudicando factis
 factis et approbationibus factis et iudicando factis
 factis et approbationibus factis et iudicando factis
 factis et approbationibus factis et iudicando factis
 factis et approbationibus factis et iudicando factis
 factis et approbationibus factis et iudicando factis

2. Statuti, 6, c. 160. Le aggiunte di mano di ser Giovanni di ser Lapo Bonamichi con l'atto di approvazione e la sottoscrizione finale autografa del marzo 1325. Vedi le pp. 320-323.



In nomine domini nostri ihesu christi gloriosissime virginis marie matris eius dignissime
 beatorum apostolorum petri et pauli iohannis baptiste gloriosissimorum sanctorum
 genedy pontificis et confessoris Reparate virginis et martyris Bernabe
 victoriosi et aliorum sanctorum et sanctorum dei Et ad honorem et reverentiam ipsorum
 Nec non sacrosancte Romane ecclesie domini nostri summi pontificis illustri
 viri domini karoli Romanorum imperatoris serenissimi principis domini leij
 regis ispanie regie et ad exaltationem et statum pacificum hominum et
 personarum ipsius augmentum consuetudinem et libertatem ipsius civitatis florentie
 et districti sancte petri de romane ecclesie que prout ordinem suum vulgare
 nuncupatur Nec non civitatis singulorum artificum et artium quarumcumque civitatis ipsius
 Incipiunt feliciter statuta domini capitani ipsius civitatis florentie defensoris artium
 et artificum et consueverunt pacis civitatis eiusdem concessa et resti-
 tuta abbeccatum verociter declarata et in unum redacta per sapientem virum
 domini thoma filii pucii de engubio legum doctorem et officialem ad prelatum deponere
 et postquam per domini cor florentie assistentibus sibi circa predicta capitaneis viris
 domini lapo domini iohannis de prato legum doctore et ser taddeo lapi eius flo-
 rentie surrexerunt ante domini ab incarnatione millesimo trecentesimo quinqua-
 gesimo quinto indictione octava die ultima mensis septembris

Approbat. leg. ...
 11. ...
 1378 Jan. 1378

Incipit liber primus
 De elezione Salario Juramento et Sindacatu domini Capitani ipsius civitatis florentie
 et defensoris artium et artificum et consueverunt pacis civitatis eiusdem districti
 eiusdem et ipsius similis

Statutum et defensione et exaltationem ipsius civitatis florentie et ad defensione artium
 et artificum et ad consuetudinem pacis civitatis eiusdem. prout deliberate
 statutum est quod elezione domini Capitani ipsius civitatis florentie districti florentie
 fieri possit modo forma contentis in primo statuto domini potatis et eius florentie
 sub rubrica de electione et officio domini potatis. Qui capitaneus sit et esse
 debeat nobilis vir forensis sapiens et bone fame et opportunus et expertus in
 rebus iudicandis et amator iusticie et devotus et fidelis sacrosancte romane
 ecclesie et sit miles exhereditatus an electionem de eo fieri et etatis triginta sex
 annos ad minus. Qui sit et noverit capitaneus ipsius civitatis florentie et defensor artium
 et artificum et consueverunt pacis civitatis eiusdem districti florentie Et
 Incipiat huius domini Capitani officium quolibet anno in kalendis mensis martii mensis
 septembris proximi subsequenti et duret et fiat per sex menses ipsius officii Et per
 electionem de tali capitaneus fieri non aquirat aliquod jus contra cor florentie

3. Statuti, 12 c. 6. L'inizio degli statuti del Capitano del 1355 colla menzione dei tre statuari: messer Tommaso, messer Lapo e ser Taddeo Il codice é stato scritto posteriormente al 1378. Vedi il primo paragrafo del cap. VI.

omnino seu favorentes seu contrarios ut bene in die civitatis et viciniam
 spallire ut quibuslibet iudicibus uerbis expresse ut forma memorata pōe
 concesso ut impohtis concedendis et a dicitur in ista q' est p' dicitur hōs
 totum de iuribus aduersum eandem non contractos p'prietarios ut iudice
 suo iuris nequeat dicitur et illa magis p'vilegiis et indulgentis quibus
 ad ipsa pōe concessum est adipsos seu conceditur denegatis q' concessus ut ipse
 totus suspensio no possunt existeris multos. Aut q' dicitur ut alius quolibet
 ordinum faceret ad executionem neq' ad ad exerceret quolibet sine scriptis
 hōis sine executoribus p'prietarios ut interdici autem licenti appoliti m'm
 me con possunt nisi de ipso ordinandi et p'vilegiis ut indulgentis et per de
 astra dicitur eadem hōis in eodem d'no m'no facit cum et hōis ut alio
 p'vilegiis aut indulgentis nullum iudice in tante potatis negotio volumus ad
 tractum tempore et dicitur de dicitur d'no eodem in anno g'ualit
 sub d'no p' hōis novembris pontificatus nostri d'no primo.

Pro Alexandro Gilioli de Albedi de civitate nōt p'ud et nūc not
 et officialis iur et cor' d'no et sapienter in d'no p' d'no p' p' d'no p' p' d'no
 d'no d'no d'no d'no et officialis de p' et cor' d'no d'no d'no d'no
 ordina redudendum statuti de p'vilegiis ordinamenti et p'vilegiis de p' p'
 et cor' p' d'no d'no d'no et cor' d'no p' p' d'no p' p' d'no p' d'no
 p' d'no d'no d'no d'no et p' p' d'no p' p' d'no p' p' d'no p' p' d'no
 iurati p' d'no d'no d'no p' p' et cor' d'no in d'no d'no d'no d'no
 d'no d'no p' d'no et p' p' d'no p' p' d'no d'no d'no p' p' d'no
 consueti suo d'no d'no p' p' d'no d'no d'no d'no d'no d'no
 p'vult n' d'no d'no.

Pro Henrico d'no Johani de d'no d'no d'no nōt p'ud et nūc not
 et officialis de p' et cor' d'no et d'no d'no d'no d'no d'no d'no
 et d'no d'no d'no d'no p' p' d'no p' p' d'no p' p' d'no p' p' d'no
 d'no d'no d'no d'no p' p' d'no p' p' d'no p' p' d'no p' p' d'no

5. Statuti, 16, c. 269. Le sottoscrizioni apocriefe dei notai che assistettero messer Tommaso: ser Giliolo Fiordebelli da Reggio e ser Enrico di messer Giovanni da Albeina di Reggio.



6. Statuti, 24, c. 5. L'inizio degli statuti del 1415 (Proemio), si noti sulla destra l'ampia macchia causata dall'alluvione del 1557. Vedi il paragrafo 2 del cap. VI.



7. *Statuti*, 8, cc. 33v-34. Due pagine fittamente annotate, e con correzioni e addizioni nei margini liberi, da parte della commissione che redasse gli statuti del 1355. Vedi il paragrafo 2 del cap. V.



8. *Statuti*, 24, cc. 310v-311. Le sottoscrizioni di messer Bartolomeo Volpi da Soncino, messer Paolo di Castro e di sette dei nove notari della commissione. Vedi pp. 63-65 e l'ultimo paragrafo del cap. VIII.

Prologo

Tor h... in lequole el nome della nazione di...
 se da quel...
 unliquando dice...
 nation...
 e com...
 sono...
 pro...
 ed...
 per...
 me...
 fier...
 a...
 da...
 sta...
 esse...
 del...
 de...
 Com...
 C...
 effe...

L...
 que...
 men...
 in...
 q...
 p...
 e...
 d...
 f...
 d...
 p...
 m...
 m...

9. Statuti, 19 c. 1. Inizio degli statuti del Podestà del 1355 volgarizzati, questo codice è autografo del Lancia. Vedi l'ultimo paragrafo del cap. VI.

In nomine domini Amen. Nos Johannes de Camera...

...et de Camera...

138

...et de Camera...

Ego Bartholomaeus...

139

...et de Camera...

Ego Bartholomaeus...

140

...et de Camera...

Ego Bartholomaeus...

10. Miscellanea repubblicana, 9. Una carta contenente l'elenco dei registri delle provvisioni ed le deliberazioni della Signoria consegnate a messer Tommaso dai notai custodi degli atti della Camera. Si noti sulla sinistra l'indicazione che ogni singolo registro fu restituito. Vedi cap. II, par. 3, in particolare p. 41.

Item ad provisionem...
 que dicitur...
 Item ad provisionem...
 que dicitur...
 Item ad provisionem...
 que dicitur...

Domus Bartolomei de Vulpis & Subano doctoris utriusque Juris deputati
ad corrigendum Statuta Communis Florentie.

Nos Bartolomeus de Vulpis & Subano doctoris utriusque Juris deputatus
 ad corrigendum Statuta Communis Florentie...
 Nos Bartolomeus de Vulpis & Subano doctoris utriusque Juris deputatus
 ad corrigendum Statuta Communis Florentie...
 Nos Bartolomeus de Vulpis & Subano doctoris utriusque Juris deputatus
 ad corrigendum Statuta Communis Florentie...

Ego Johannes...
 Nos Bartolomeus...
 Ego Johannes...

Angeli Maximiliani & Bernardi de Sancto Michaeli civium Civium Florentie
electi in archidiacono Curie Civitatis Florentie & officiali ad iudicium super provisione...

Nos Angeli Maximilianus & Bernardus de Sancto Michaeli...
 Nos Angeli Maximilianus & Bernardus de Sancto Michaeli...
 Nos Angeli Maximilianus & Bernardus de Sancto Michaeli...

13. Stipendiati, 4, c. 559. La copia del decreto di nomina di messer Bartolomeo Volpi da Soncino da parte degli Ufficiali del Monte. Vedi il paragrafo 4 del cap. VIII.

Omnifera copia de humana natura di di di trasferita a delicti e pro
 hinita e acciolo a dissipare tutto di generi tanto nunc questi
 inuidiosi delo puer madre dele liti che se il suo sperato respic
 ro e appetito uocauo la gustosa elo dispino di ragione non
 reprimesse cola sua uirtu qro fiero e termini del mondo sarebbe
 sbandata le ammodat e p la generatione humana si parrebbe ito
 nel profondo de mal. Certamente legitimo cost no si conuengono
 senono ala regola. Laquale prudentissimamente ha cognoscuto dala sua origine la Citta sic
 rentina sempre uantaggiante lator co ordini di costumi cola penita del sapere cola fa
 cundia del parlare desidero e amo essere testa co gouernu de loleggi col aiuto de le
 quali l'costo diuino e humano bene si dispongono le Iniquita si stacciano e peccato
 sono pauentati gl'innocenti sanzi pauer di tormento uiuono sinuamente fra egattui.
 Ma possedente da sua principi picole ricchezze e conuenta di stretti costumi Idio Autore
 gouernante el suo impero molto accreputa di ricchezze e d'auere. Amplio etiamm era p
 sion alla sua signoria i finte castella Citta e oppidi sottomettendo e multiplo loleggi e
 le constitutioni sue de loquali alcune auerore alcune dubbiose alcune supflue. Alcune p
 defraudone quaste alcune fruste e disordinate usate di stulto prefatione si costip e osture
 che apena lo nonna si potrebbe auere. Laquale cosa i tanto multitudine d'osturande e uari
 eta di cost elumari memoria manouate affettate el la natura a poco a poco di manifesta
 re nuoue forme a pena si potete sentir. Su adunque Necessario e utile ala Repubblica una
 che puo oltre uione misurare i meriti e fono tanta multitudine di leggi e constitutioni. Le p
 lina delecta amouere riducendola a breuita el cloro osturata riducante ale distinctioni
 de gubio dicharando. Et tutte le dette cose p altre recomitate e amie dispenate abidinate
 sotto la uigile cura e continuo sollicitudine degli officiali delinente iustissimi huommi s
 dispen egrande gratia a quali come ciuides e disiderasi donore la pfectione di questa
 opera fu comessa co soma fatica e studio inuicibile per li Egreci e spanos docto e l
 luna ciuita ragione i questa altera Citta leggenti iustissimi. Insumi iusticia e opera
 ti e prudentissimi e experti procuratores et notii iustissimi suggugueti edubbi elaltica
 nom ne gubio i uero aleleggi e alle Institutioni e deatione de le cause assiduamente ritual
 te con tanta chaita e sincerita che maggiore non si puo pensare colaus di duo pessa
 mente al desiderato fine e al desiderato uoto ledetteno. 7. in proprio termino le locutione
 Deo che le cose superflue e risouono a conuordia loche continue ridusseno. Le cose
 dubbiose e osture sono dimouate dicharate e sincere. le cose disputate p defraudone
 cassauono le pfectioni dispenate uia. le dispendiose suggugueti a congrua breui. A
 appugneti alama uolita e detrahenti. Alama uolita mutandi le parole. Dote la comodita
 e la necessita de la cosa riducate. El fondamento de la sententia loro i numeris mouate.
 Facillissmo adunque in una sententia quelle cose che sono dispenate uia co stulticia
 e furo el loro sensu puo chiare e ridusselo si in una uolentia conpacta e in una uol
 pendio el conuertimento che per la confusione e Antica osturata de loleggi loleggi e
 Causidia. Lachaita e sinerata e peguardi uolom e picoli. Et tutte la ragione intera
 quasi p sessanta Ann confusa tepe purgata degri huommi e diuip i cinque libri.
 Deo che il primo iustissimo de la elatione e ussino degli officiali foretici el cloro
 di foret. Et secondo iustissimo la regulatione de la ditione de le cause anti. Et terzo



Un humana natura deum laudat
 hic ad divina pervenit et deo
 hic ad humanitatem nona tota
 tunc generat utraque partes emula
 mater linat ut nisi eius officium
 nunt cupiditate et appetitibus
 vixi iustis et iuris disciplina
 na sui virtute reprimere et
 extra mundi terminos exularet
 concordia et per genus humanum
 vixi esset et profundus malorum
 praesentia hinc ne si ad totum eo
 occurrunt per prudentissime ab occurrente
 prodest prodest Causas flo
 capta alio tempore prodest moris
 iustitiam peritiam fieri fecit
 loquendi cupit et amant legum
 gubernantis regni Quare in
 virtute res diuine et humane bene
 disponuntur Insuper et
 pelluntur peritiam reuocantur
 innocentes sine periculo supbia
 iuxta imperios feruere amant
 Et amandulis sine periculo
 opus et agros finibus contenti
 hoc autem eius gubernante Insuper
 diuitis opibus ut plurimum
 iura terminos et agros suos ampli
 aut sine ditione iustitia castella
 circumos et oppida subuolunt et
 leges et constitutiones suas
 multipliciter quibus alique
 alie ambigunt alio supbia et
 alique per desuetudines delite
 alio spatio et inordinato
 iustitiam peritiam uicentes in
 confite et obstruunt ut
 vix agros nonna habere possit
 per tanta negotiorum mult
 tudina et vixi caritate et
 humana memoria deficiente
 pullum nouis apparuit
 natura edere formas vix
 amantur ponuntur et
 necessitas et abde vet
 publica ne ulterius in
 incerto Libere
 tantis multitudines legum
 et constitutiones ampu
 bant plurimas legum
 tollere ad breuitatem
 reducere et colligere
 ceteris iudicis
 assistentibus iudicantes
 ad laudem hominis per
 profici per alios
 accepta et tamq
 differata Apia sub
 regali curia et affirma
 pelli inidonea actus et
 magis iustitiam
 vixi officium in
 iustitiam Quibus ut
 curis et iudicis honore
 hinc per
 respectu iustitiam
 facta curiam laboris
 in se ipso iudicis

18. Statuti, 28 c. 11. Miniatura iniziale di un codice degli statuti del 1415 esemplato per l'uso privato.

CAPITOLO IV

LA TRADIZIONE ARCHIVISTICA: GLI ORDINAMENTI DI GIUSTIZIA*

1. *Analisi dei codici superstiti*: Statuti, 1, 2 e 3, *la data della loro composizione, il contenuto. Il codice conservato in Capitoli del Comune di Firenze, 41, 1*; 2. *Un codice duecentesco degli Ordinamenti di Giustizia conservato in BNCF, MS, Nazionale II, I, 153.*

Appendici: *a) le rubriche dei quattro codici degli Ordinamenti di giustizia; b) gli Ordinamenti di giustizia compresi nei codici in relazione a quelli approvati nei Consigli; c) le rubriche volgarizzate di Statuti, 2 col rinvio alle redazioni statutarie da cui sono tratte; d) schemi dei fascicoli di Statuti del Comune di Firenze, 2.*

Dopo aver trattato dei due istituti archivistici del Comune di Firenze illustrerò la tradizione archivistica degli statuti. Intendo per tradizione archivistica le vicende o le vicissitudini intrinseche o estrinseche che hanno coinvolto l'intero archivio di cui si tratta; o una parte di esso o una sola o più serie o singole unità, causate o provocate da eventi istituzionali - cambiamenti di regime, leggi e ordini -; da fatti accidentali - la morte improvvisa dell'archivista o di un funzionario che aveva portato a casa la documentazione -; o addirittura violenti - rivoluzioni, incendi, alluvioni, ruberie. Insomma la tradizione archivistica è quell'*iter* lungo e faticoso che non solo ha creato l'archivio ma ce lo ha anche consegnato nello stato in cui si trova nel momento in cui lo si esamina o studia.

Ho già detto che tutti i codici statuari, oggetto del mio inventario e di questo studio, non hanno mai costituito né un archivio né, forse, una serie di archivio, e quindi si potranno seguire le vicende solamente di ogni singola unità, al massimo di due o più che abbiano, per avventura, fatto parte di un medesimo archivio o ufficio. Questa circostanza diminuisce, in un certo

* Questo capitolo è una rielaborazione di un breve saggio già pubblicato in *Ordinamenti di giustizia fiorentini, Studi in occasione del VII centenario*, a cura di V. ARRIGHI, Firenze, Edifir, 1995, pp. 165-182, col titolo: *I codici superstiti degli Ordinamenti di giustizia fiorentini.*

senso, il valore di tutte le notizie e le vicende che sono riuscito ad accertare perché un conto è ricostruire la storia della trasmissione archivistica di un archivio intero o di una rilevante o comunque significativa serie di esso - come ad esempio quella del Monte dei preti di cui s'è fatto cenno alla fine del capitolo precedente -, ed un altro seguire le vicende di singole unità archivistiche. I codici statutari tuttavia hanno la loro assoluta rilevanza proprio in forza del loro contenuto.¹ Un'altra circostanza sfavorevole è che purtroppo della tradizione archivistica dei codici statutari manca quasi sempre il momento iniziale; e cioè difettano i documenti che attengono alla loro esemplatura, per cui non si conosce mai, fatto salvo un solo caso, chi li ha scritti o per quale ufficio siano stati esemplati, anche quando è possibile ipotizzare o sapere con certezza in quale tribunale o ufficio un determinato codice sia stato usato. E nondimeno questo particolare conferisce ai codici un certo alone di universalità. Essi non sono i codici degli statuti di Firenze scritti da questo o quel notaio, compilati da questo o quel giurista, ma piuttosto i codici degli statuti così come sono stati voluti ed approvati dalle commissioni e dagli organi costituzionali e legislativi del Comune.

1. *Analisi dei codici superstiti: Statuti, 1, 2 e 3, la data della loro composizione, il contenuto. Il codice conservato in Capitoli del Comune di Firenze, 41, 1*

Nella lunga trattazione sulle modalità e procedure di formazione degli statuti non ho fatto alcun cenno agli Ordinamenti di giustizia, e ciò ben a ragione perché essi hanno una storia molto più recente rispetto agli statuti, infatti apparvero per la prima volta, in altre città italiane nella seconda metà del XIII secolo, e a Firenze in particolare nel 1293.

Ordinamenti sacrali e sacratissimi, Ordinamenti di giustizia, e cioè norme antimagnatizie con le quali i popolani che avevano preso il potere nei Comuni si cautelavano contro la vecchia classe dirigente, fiorirono copiosi nelle città dell'Italia centro-settentrionale alla metà del secolo XIII. In particolare se ne conoscono per Padova, Pistoia, Prato, Bologna, Lucca,

¹ Esistono storie fasciose ed interessanti, anche dal punto di vista archivistico, di pezzi unici come, ad esempio, il Libro di Montaperti, che però più che un pezzo unico è un intero archivio, l'archivio viatorio dell'esercito fiorentino nella guerra contro Siena. Cfr. *Libro di Montaperti*, edito in *Il libro di Montaperti*, (an. MCCLX), pubblicato per cura di C. PAOLI, Firenze, presso G.P. Vieusseux, coi tipi di M. Cellini, 1889.

Modena, Mantova, Pisa Siena² oltre che naturalmente, per Firenze, ove ebbero una grande importanza politica, economica e sociale. Non solo perché il Comune fiorentino durò a lungo e si trasformò in stato regionale assumendo un ruolo rilevante per gli equilibri politici di tutta la penisola italiana, ma anche, o forse soprattutto, perché furono un efficacissimo strumento politico e giuridico per la classe dominante, ancora nel corso del XIV secolo; tanto che trovarono posto nell'ultima redazione degli statuti fiorentini del 1415 quando ormai un'altra società, altre istituzioni, altre problematiche erano alla ribalta della storia.

Su quei primi Ordinamenti di giustizia di Firenze moltissimo è stato scritto: a cominciare dai cronisti fiorentini Dino Compagni e Giovanni Villani fino agli storici moderni Salvemini ed Ottokar.³ Moltissimi documenti pubblici e privati contemporanei ne fanno menzione o ce ne tramandano memoria. Infine gli Ordinamenti del 1293 e del 1295 sono stati trascritti dai codici che li contengono e pubblicati a stampa. Quanto però a questi ultimi, tutt'altra è la situazione. Tanto che un grave imbarazzo ci prendereb-

² Negli statuti di tutte le città menzionate si trovano norme antimagnatizie, invece a Bologna, vi sono ordinamenti specifici. Per Pisa, Pistoia e Siena si vedano le indicazioni dei rispettivi statuti pubblicati nella nota che segue. per quelli inediti di Pistoia si veda: *L'Archivio del comune di Pistoia conservato presso l'Archivio di Stato. Inventario*, a cura di E. ALTIERI-MAGLIOZZI, Firenze, Regione Toscana, La Nuova Italia, 1985, pp. 23-26; per Bologna Prato e Modena: *Statuti di Bologna del secolo XIII. Gli ordinamenti sacrali e sacratissimi colle riformazioni da loro occasionate e dipendenti ed altri provvedimenti affini, pubblicati* per cura di A. GAUDENZI, Bologna, Regia tip., 1888; ancora per Prato, S. RAVEGGI, *Protagonisti e antagonisti nel libero comune*, in *Prato storia di una città*, sotto la direzione di F. Braudel, *Ascesa e declino del centro medievale, (dal Mille al 1494)*, a cura di G. CHERUBINI, vol. I, tomi 2, Firenze, Prato, Comune di Prato, Le Monnier, 1991, t. II pp. 614-726, per gli ordinamenti pratesi pp. 616-618; per Lucca: *Statuto del comune di Lucca dell'anno MCCCVIII ora per la prima volta pubblicato*, a cura di S. BONGI e L. DEL PRETE, Lucca, tip. Giusti, 1867; per Mantova: C. D'ARCO, *Studi intorno al municipio di Mantova dall'origine di questa fino al 1803, ai quali fanno seguito documenti inediti e rari*, Mantova, V. Guastalla, 1871-1874, voll. 7, lo *Statuto di Mantova del 1303* è nel secondo volume; per Padova: *Statuti del comune di Padova dal sec. XII all'anno 1285*, a cura di A. GLORIA, Padova, tip. F. Sacchetto, 1873. Nei luoghi opportuni il Salvemini, nell'opera citata alla nota seguente, confronta norme di questi statuti con gli ordinamenti fiorentini. Uno studio più recente sulla legislazione di cui si parla in G. FASOLI, *Ricerche sulla legislazione antimagnatizia nei comuni dell'alta e media Italia*, in «Rivista di storia del diritto italiano», XII, (1939), pp. 86-133, 240-309, con ampia bibliografia.

³ K. von HEGEL, *Die Ordnungen der Gerechtigkeit in der florentinischen Republik*, Erlangen, Besold, 1867, [ne pubblicò un sunto P. CAPEI, in «Archivio Storico Italiano», III serie, t. VII, (1868), pp. 132-136]; P. VILLARI, *I primi due secoli della storia di Firenze*, Firenze, Sansoni, 1894-1898, voll. 2, in particolare il cap. VIII; G. SALVEMINI, *Magnati e popolani...*, cit., pubblica gli *Ordinamenti di giustizia del 6 luglio 1295*; N. OTTOKAR, *Il comune di Firenze alla fine del Duecento*, Firenze, Vallecchi, 1926. Per le edizioni a stampa degli *Ordinamenti* vedi: BONAINI *Gli Ordinamenti di giustizia...*, cit.; EMILIANI-GIUDICI, *Ordinamenti di giustizia del popolo...*, cit.; ACCADEMIA FLORENTIA MATER, *Ordinamenti di giustizia...*, cit. Inoltre si veda anche nel volume collettaneo citato più sopra nella nota con asterisco i saggi di F. Cardini, S. Raveggi, P. Pastori, L. Borgia, P. Fiorelli, A. Zorzi, V. Arrighi e di chi scrive.

be se un curioso o un dilettante di storia ci chiedesse: esiste ancora il documento ufficiale di quegli Ordinamenti di giustizia? Dal momento che nei registri delle *Provisioni* ci sono conservati tutti gli atti normativi del Comune di Firenze è in questa serie che dobbiamo ricercare anche gli Ordinamenti di giustizia? E quel primo documento così importante è conservato ancora da qualche parte? Naturalmente è arcinoto che si può rispondere affermativamente a tutti i quesiti posti dall'ipotetico curioso, eccetto che all'ultimo: infatti non conserviamo più il documento originale ed ufficiale degli *Ordinamenti di giustizia* del 1293. Anzi, come si vedrà nel prosieguo di questo capitolo, non possediamo quasi nessuno dei documenti originali che contenevano le varie redazioni degli *Ordinamenti di giustizia* fino alla metà del XIV secolo.

Il 10 gennaio 1293 si discusse nei tre Consigli cittadini «super balia, licentia et auctoritate danda et concedenda domino potestati, capitaneo et prioribus presentibus et sapientibus quos habere voluerint, providendi (...) super provisionibus et ordinamentis faciendis ad fortificationem et roborationem et bonum statum artium et artificum». Con formule diverse la provvisione passò in tutti i Consigli cittadini. «Il lavoro di compilazione durò sette giorni; e il 17 gennaio il testo delle nuove leggi fu approvato nel Consiglio delle Capitadini delle dodici Arti maggiori e di altri Sapienti convocati dal Podestà dal Capitano e dai Priori, dopo discorso favorevole di M. Lapo Salterelli». ⁴ Il discorso del giudice è stato efficacemente sintetizzato, nei *Libri Fabarum*, da ser Bonsignore così: «Dominus Lopus Salterelli consuluit, quod secundum quod scripta sunt, firma sint ipsa ordinamenta; et quod interim possit provideri et ipsis ordinamentis addi, secundum quod Potestati, Capitaneo et Prioribus videbitur et Sapientibus quos habere voluerint. Placuit secundum dictum domini Lapi predicti» Sempre negli stessi *Libri* tra le registrazioni di altre discussioni è inserito questo ricordo dello stesso notaio: «Ordinamenta iustitie edita fuerunt in millesimo CC° L XXXX° II°, indictione VI°, die XVIII° ianuarii». ⁵

Ciò significa, e proprio per la loro natura, che gli Ordinamenti di giustizia hanno seguito tutto un altro *iter* rispetto agli statuti, che ormai avevano già quasi due secoli di vita. Ora prima di addentrarmi nell'analisi dei codici che sono ancora superstiti e conservati nel fondo *Statuti del Comu-*

⁴ Sono parole prese a prestito dal SALVEMINI, *op. cit.*, p. 167.

⁵ GHERARDI *Le consulte della repubblica...*, cit, II, le parole tra virgolette sono alle pp. 352 e 642. Il ricordo è di mano di ser Bonsignore e segue questa registrazione: «Item super provisione facta de offerendo magnates qui condempnati seu exbanniti sunt ante Ordinamenta Iustitie, pro sodamentis non factis; solvendo certam quantitatem in ipsa provisione contentam, usque ad kalendas octobris», del 2 luglio 1298.

ne di Firenze, è opportuno illustrare, seppur brevemente, come venivano posti in essere gli Ordinamenti di giustizia. Così come i primi, di cui s'è detto più sopra, gli Ordinamenti di giustizia erano votati nei Consigli del Comune su proposta dei Priori e Gonfaloniere di giustizia, o più tardi dai Signori e Collegi; oppure era concessa una balia ai Signori e Collegi o ai Gonfalonieri di compagnia o ad altra idonea commissione di emanare Ordinamenti di giustizia, che comunque erano soggetti all'approvazione dei Consigli.⁶ Essi avevano sicuramente un contenuto antimagnatizio, tuttavia non tutte le norme antimagnatizie erano considerate Ordinamenti di giustizia, soprattutto quando non fosse esplicitamente previsto.⁷ Una idonea formula ordinava l'inserimento di una determinata legge o di una norma o di un capitolo o parte di essa nel volume degli Ordinamenti di giustizia, oppure si dichiarava che fosse considerato tale. Ad esempio:

«Et quod predicta omnia et singula scribi debeant et pro scriptis habeant in libro Ordinamentorum iustitie et sint Ordinamenta iustitie et pro Ordinamentis iustitie inviolabiliter observentur et debeant observari et prevaleant omnibus statutis et ordinamentis Communis et populi florentini que in predictis vel aliquo predictorum quomodolibet contradiceant vel observent»⁸

⁶ Un indizio del fatto che gli Ordinamenti emanino dalla Signoria, con l'approvazione dei Consigli, è la cancellazione dal testo definitivo del preambolo in cui tra l'altro appariva la menzione dei giudicanti forestieri in carica: «tempore regiminis nobilium virorum, domini Tebaldi de Bruxiatis de Brixia Potestatis et domini Corradi de Soricina Defensoris artificum et artium, Capitanei et Conservatoris pacis civitatis et Communis Florentie». L'operazione però rimase incompleta perché negli alti magistrati, senza i nomi, appaiono aver deliberato, insieme con le autorità fiorentine, nella prima rubrica: «per predictos dominos Potestatem, Defensorem et Capitaneum, ...». Cfr. BONAINI, *Gli Ordinamenti...*, cit., p. 37.

⁷ Si veda ad esempio nei primi capitoli dell'opera del Salvemini in cui sono esaminate le leggi che hanno percorso gli Ordinamenti. Si vedano poi, solo a scopo esemplificativo, queste due provvisori che dettano norme contro i magnati senza che vi sia detto espressamente che debbano inserirsi nel volume degli Ordinamenti, e del resto mancano in quelli superstiti. La prima è del 28 settembre 1300: «Magnates non possint emere in castro novo Vallis Arni inferioris» e l'altra del 10 febbraio 1310: «Contra exbannitos Communis Florentie ne stare possint in terra Prati». Vi si stabiliva anche che ai ribelli del Comune di Prato, che siano catturati nel territorio del Comune fiorentino, si applichino le norme contro i ribelli agli Ordinamenti di giustizia. Cfr. rispettivamente *Provvisori, registri*, 10, 277rv, 278 e 279rv; *Provvisori, registri*, 14, c. 36v. Del resto bisogna dire che ci sono anche norme comprese nei codici degli Ordinamenti superstiti, in cui non si comanda né che siano inseriti né che siano considerati Ordinamenti di giustizia. Vedi ad esempio la rubrica 116 del codice volgare *Statuti di Firenze*, 2 che corrisponde alle rubriche 90-91 di *Statuti di Firenze*, 3, e fu votata nei Consigli il 23 dicembre 1306, Cfr. *Provvisori, registri*, 65-66v ed anche BARBADORO, *Consigli...*, cit., p. 297.

⁸ È una legge del 12 aprile 1323 «Magnates quedam facere teneantur ut suos moneant et eos ab iniuria abstinere faciant». Cfr. *Provvisori, registri*, 19, cc. 101v-102v. La norma è inserita in *Statuti di Firenze*, 3, cc. 40-41v, rubrica 125, *Qualiter procedatur contra consortes magnatum declinantium iurisdictione communis Florentie*. È però datata erroneamente 10 aprile.

Altre volte che sia un Ordinamento di giustizia è implicito all'interno della legge o della proposta.⁹ Nelle leggi ordinarie inoltre, quando si poteva ipotizzare un conflitto tra le norme che venivano emanate e gli Ordinamenti, v'era sempre apposta una formula di salvaguardia che ribadiva l'inviolabilità degli Ordinamenti di giustizia:

«Non ostantibus aliquibus capitulis, statutis ordinamentorum seu consiliorum reformationibus, in predictis vel aliquo predictorum quorumlibet contradicentibus vel repugnantibus. Ordinamentis tamen iustitie in predictis omnibus et singulis salvis et totaliter reservatis. Ita quod per predicta vel aliquod predictorum eisdem Ordinamentis iustitie non sit nec intelligatur esse in aliquo derogatum».¹⁰

In alcuni casi accade anche che la formula, come nel caso di quella citata più sopra, preveda una prevalenza degli Ordinamenti di giustizia su tutte le altre norme statutarie ed ordinarie, insomma esse avevano un valore di norma fondamentale ed inderogabile, noi diremmo costituzionale. Tutte queste formule diedero modo di inserire agli arbitri una rubrica nel corpo degli statuti del Podestà. Infatti nel V libro c'è la rubrica 67: *De observatione ordinamentorum iustitie et quod ceteris prevaleant*.¹¹ Ciò

Altre volte v'era questa formula: «Et quod predicta omnia et singula sint et intelligantur esse Ordinamenta iustitie et per ordinamenta iustitie populi et civitatis Florentie observentur et inter Ordinamenta iustitie conscribantur». Questa legge è così sintetizzata in *Carte di corredo*, 5, c. 50: «Contra magnates ne sint vel vadant ad stipendium ad aliquam dominationem sine licentia collegiorum et Consilii populi et de quibusdam penis eorum si ignem immittant vel immitti facient etcetera» nel margine vi compare due volte la lettera *Ilex*, ma non anche *Ord. Ius*. Per la provvisione cfr. *Capitoli del Comune di Firenze*, 18, I, cc. 40-41, fu approvata l'8 ottobre 1344.

⁹ «Item quandam additionem et declarationem factam uni ordinamento iustitie» del 28 e 29 maggio 1309. Tali norme furono poi inserite in *Statuti di Firenze*, 2, rubriche 117 e 118. Un'altra provvisione del 5 e 7 settembre 1310 non si trova inserita in nessun codice degli Ordinamenti non v'è dubbio, tuttavia, che essa ne avesse il valore: «... super additione facienda in ordinamentis iustitie dicti populi, in capitulo de accusis et denumptiationibus factis de aliquo magnate...». Cfr. BARBADORO, *Consigli...*, cit., pp. 442 e 505. Talvolta la legge modifica una rubrica o un'altra legge che è già Ordinamento di giustizia. In epoca più tarda fu approvata una legge l'8 ottobre 1344 che iniziava: «Predicti priores artium et Vexilliferi iustitie considerantes quod per Ordinamenta iustitie (...)» senza altre specificazioni all'interno è qualificata *Ilex* e *Ordinamentum iustitie* in *Carte di corredo*, 3, c. 50 e la legge è così sintetizzata: «Correctio seu declaratio Ordinamentorum iustitie videlicet quod solum pro inimicitia mortis de qua lata fuit sententia, consortes inimici de offensa alterius inimici consortis excusentur». Per la provvisione cfr. *Capitoli del Comune di Firenze*, 18, I, cc. 37v-38v.

¹⁰ È la provvisione del 6 aprile 1299 sull'argomento: «De electione notarii dominorum priorum et vexilliferi quo modo fiat». Cfr. *Provvisioni, registri*, 10, c. 7rv.

¹¹ Ecco il suo contenuto: «Statutum et ordinatum est quod omnia et singula Ordinamenta iustitie habeant plenissimum robur et effectualiter observentur ut iacent per regimina Florentie, et quod prevaleant omnibus et singulis statutis et ordinamentis et reformationibus edendis et editis Communis Florentie et populi florentini, et quod si qua essent statuta, ordinamenta et

significa che non solo le norme costituzionali ma anche quello di diritto criminale e privato, contenute negli Ordinamenti di giustizia, prevalevano sulle altre e questa circostanza contribuiva anche a mutare la gerarchia delle fonti statutarie.¹²

Esistono poi Ordinamenti che, pare, siano stati proposti dagli arbitri nel corso delle revisioni statutarie e approvati quindi nel Consiglio delle Capitadini. Questo sembra contraddire a quanto già s'è detto, poichè di fatto si sottraevano gli stessi Ordinamenti di giustizia alla Signoria ed ai Consigli opportuni del Comune e del popolo, cui ne era demandata l'approvazione. Se quindi non avessimo sicure e dirette testimonianze, contenute nella rubrica degli Ordinamenti di giustizia e nei *Libri fabarum*,¹³ che gli arbitri effettivamente li abbiano proposti, la cosa potrebbe risultare di dubbia credibilità. Infatti già la rubrica conclusiva, modificata nell'aprile 1293, dei primi Ordinamenti vietava agli arbitri di fare norma alcuna per la quale «li predetti Ordinamenti od alcuno di quelli sieno tolti, prolungati, ovvero in alcuna cosa menomati». Obbligava inoltre il Capitano del popolo a far giurare espressamente gli arbitri sullo stesso punto ed infine comandava ancora agli arbitri di inserire gli Ordinamenti nello statuto del Capitano.¹⁴

L'elezione, però, di una commissione di arbitri statutari fu appunto deliberata con una provvisione del 31 luglio e 2 agosto 1307 «ad corrigendum et emendandum et de novo condendum capitula et Statuta domini Capitanei populi et Communis Florentie. Et ad addendum et cassandum in ipsis et de ipsis capitulis et Statutis, prout et secundum quod eisdem pla-

reformationes vel reperirentur vel fierent in constituto Communis vel populi que dictis Ordinamentis essent contraria vel ipsis vel alicui ipsorum Ordinamentorum quomodolibet obviarent directe vel indirecte, tacite vel expresse, talia statuta et ordinamenta et reformationes intelligantur et sint cassa et casse et irrita et irrite ipso iure, et nullius valoris vel effectus, et ex nunc ipsa cassantur et irritantur ita et ad hoc ut dicta Ordinamenta in singulis ipsorum partibus plenissimum robur et effectum consequantur et habeant». Cfr. CAGGESE, *Statuti... II*, cit., pp. 403-404. Questa rubrica, vista anche la sua posizione, è stata inserita nello statuto del Podestà piuttosto tardi, forse nel corso del Trecento.

¹² Vedi a questo proposito quanto s'è detto più sopra nel paragrafo sulla gerarchia delle fonti nel II capitolo.

¹³ Ad esempio in una legge dell'11 agosto 1307: «...proposuit infrascripta ordinamenta iustitie per arbitros noviter inita et facta, et per vexilliferos societatum aprobata et firmata per consilium... Quorum ordinamentorum primum sic incipit...». E ancora un'altra del 21 marzo 1308: «...infrascriptum ordinamentum iustitie editum per arbitros...». A parte questi accenni non si conoscono altri Ordinamenti di giustizia elaborati dagli arbitri nel corso delle revisioni statutarie oppure in altre occasioni.

¹⁴Le norme sono contenute nella rubrica 25 degli Ordinamenti volgarizzati, nella 27 del codice pubblicato dal Salvemini e nella 32 di *Statuti di Firenze*, 3.

cuerit et videbitur fore conveniens atque iustum. Et ipsa electio que de ipsis arbitris seu statutariis fiet ut dictum est».¹⁵ Tuttavia l'elezione di questi arbitri sembra essere la stessa prevista nella rubrica statutaria del Capitano, che difatti è anche ricordata, ed allora essi non avrebbero dovuto certamente occuparsi degli Ordinamenti di giustizia. Di fatto però questa commissione arbitrale, che fu assai probabilmente di natura straordinaria, dovette occuparsi di quella parte dello statuto del Capitano che coinvolgeva le competenze del nuovo magistrato foriestiero, e cioè l'Esecutore degli ordinamenti di giustizia. Ora la modifica di norme contenute negli statuti del popolo e del Comune, ovverosia del Capitano e del Podestà, era sicuramente di competenza degli arbitri, ma essi, evidentemente, travalcarono il loro mandato, perché intervennero sopra norme contenute negli Ordinamenti di giustizia. Perché queste norme potessero avere piena validità era necessario che fossero fatte proprie e approvate dai Priori e Gonfaloniere di giustizia, dai Gonfalonieri di compagnia e da tutti i Consigli cittadini. Ecco spiegato dunque il perché di ordinamenti di giustizia proposti dagli arbitri.

Adesso è venuto il momento di esaminare che cosa sia rimasto nei documenti ufficiali degli *Ordinamenti di giustizia*, da quella prima redazione fino agli statuti del 1415. Sono superstiti tre codici, conservati nell'Archivio di Stato di Firenze, delle compilazioni del XIII e XIV secolo, e cioè *Statuti di Firenze*, 1, 2, e 3; inoltre la nona *Collatio* negli statuti del 1409 ed un trattato in quelli del 1415. Un codice gemello di *Statuti di Firenze*, 3 è conservato in un altro fondo, cioè in *Capitoli del Comune di Firenze*.¹⁶

¹⁵ Cfr. *Provvisioni, registri*, 13, cc. 101v-103. Come si può vedere anche dalla citazione non è ben chiaro se la revisione riguardava solo lo statuto del Capitano o anche quello del Podestà; dal testo della rubrica volgarizzata in *Statuti di Firenze*, 2 sembrerebbe chiaramente che la correzione statutaria comprendeva entrambi gli statuti. È assai probabile tuttavia che questa revisione abbia riguardato soprattutto aspetti organizzativi e processuali afferenti alla curia dell'Esecutore appena creata, era infatti in carica il primo di questi ufficiali. Le norme confluirono in seguito nello statuto del Capitano, come lascerebbe capire una delibera dei Consigli del gennaio 1309 che sarà citata più oltre a proposito della datazione del codice degli Ordinamenti volgarizzati. Della stessa natura deve ritenersi anche la rubrica 90, che attiene ai divieti degli Ufficiali forestieri, infatti è ipotizzabile che gli arbitri, nella successiva quaresima del 1308, abbiano ricevuto espresso mandato di unificare le norme dei tre statuti a tal proposito. Può anche, però, essere accaduto che la norma sia stata approvata dai Consigli e inserita nei tre statuti dagli arbitri.

¹⁶ Codice membranaceo, latino, 1293-1344, legato recentemente, senza coperta, mm 441x314, di cc. V - 48, modernamente numerate. Composto da 1 foglio con funzioni di guardia, 1 duerno col rubricario, 5 quaderni. Sono bianche le cc. *Irv*, *Vrv*, 47v e 48rv. Scritto da un'unica mano dopo il 1344. Nel contenuto è un esemplare perfettamente identico a quello precedente descritto nel fondo *Statuti del Comune di Firenze*, 3, con le sue 136 rubriche. Ildefonso di San Luigi lo consultò per la pubblicazione di alcune rubriche nel 1777. Cfr. *Capitoli del Comune di Firenze*, 41, ins. 1, cc. 1-48.

Nella Biblioteca nazionale centrale di Firenze si conserva un esemplare contenente una redazione degli *Ordinamenti*, che non sarebbe, almeno in parte, altrimenti nota.¹⁷ Per la descrizione dettagliata di questi tre codici si veda l'inventario, in cui si possono anche trovare gli *Ordinamenti di giustizia* del XV secolo, inseriti direttamente all'interno del *corpus* statutario con le revisioni generali del 1409 e del 1415 nei due codici: *Statuti del Comune di Firenze*, 23, «Incipit nona collatio de ordinamentis iustitie», cc. 419-442 (rubriche 129) e sempre nello stesso fondo al n. 24: «Tractatus ordinamentorum iustitie», cc. 146-173 (rubriche 102).¹⁸

Ed ora è necessario tornare indietro alle domande iniziali: se siano mai esistiti codici originali contenenti gli *Ordinamenti di giustizia* ed anche, se possibile, scoprire quali siano stati i percorsi archivistici attraverso i quali questa documentazione è pervenuta fino a noi. La descrizione che ho fornito nell'inventario intanto ha già dato, sebbene indirettamente, una risposta alla domanda se possediamo il codice originale contenente i primi *Ordinamenti di giustizia* del 1293: quello che è pervenuto fino a noi contiene solamente la bozza in corso di elaborazione, anche se il Salvemini ha dimostrato che è già praticamente la versione definitiva, ma tuttavia non è il codice scritto al pulito con le lettere decorate.¹⁹

Ma non basta. Di questi *Ordinamenti* del 1293 non ci è pervenuta neanche la pubblicazione che ne fu fatta da ser Bonsignore di Guezzo da Modena notaro delle Riformagioni. Questa pubblicazione dovrebbe trovarsi nei registri delle *Provvisioni*, con la sottoscrizione finale di Bonsignore, ne è prova sicura quel ricordo dello stesso notaro citato più sopra; infatti esso non vuol essere altro che un rinvio ai quaderni delle Provvisio-

¹⁷ Se ne veda la descrizione tratta da G. POMARO, più sotto.

¹⁸ Il rubricario del n. 23 fu pubblicato dal Bonaini citato *supra*, mentre il *Tractatus* del n. 30 in *Statuta populi et Communis Florentiae*,..., cit., II pp. 407-516.

¹⁹ «Avendo, dunque, dimostrato che tutte le differenze fra la bozza e il testo autentico del '95 si debbono a interpolazioni introdotte nel nostro documento dopo il gennaio '93; essendo così riesciti, col sopprimere nel testo del '95 tutte queste interpolazioni, a ricostruire il testo del gennaio '93, che non differisce in nulla dal testo conservatoci nella bozza; noi possiamo ora prendere la bozza come equivalente perfetto dell'autentico del gennaio '93, e condurre con sicurezza su di essa i nostri studi.» Cfr. SALVEMINI, *op. cit.*, p. 172. Dopo la pubblicazione della bozza da parte del Bonaini tutti gli scrittori ne adottarono non solo le tesi ma ne sposarono addirittura anche il linguaggio; si vedrà in seguito l'importanza che questo ha per il codice magliabechiano degli *Ordinamenti* del 1295. «Da questi documenti appare, come sulla fine del precedente capitolo abbiamo accennato, che i primi *Ordinamenti di Giustizia* furono compilati fra l'11 e il 17 gennaio '93 e pubblicati il 18 gennaio. A noi non è arrivato né il codice autentico di siffatte leggi popolari, né una copia derivata dall'autentico; abbiamo invece la bozza, sulla quale lavorarono i compilatori e da cui l'autentico derivò. Essa comprende, oltre al proemio, 22 rubriche.» Cfr. SALVEMINI, *op. cit.*, p. 170.

ni, dove alla data si sarebbero trovati gli *Ordinamenta edita et publicata* proprio da Bonsignore.²⁰ Del fatto che le cose debbano essere andate proprio così abbiamo un altro sicuro indizio. In *Provvisioni, registri*, 2 cc. 12-16 ci sono pervenuti 47 capitoli contenenti gli «ordinamenta domini potestatis et communis Florentie» del 15 gennaio 1285, scritti pubblicati e sottoscritti sempre dallo stesso ser Bonsignore di Guezzo da Modena, notaro dei Consigli del Comune. La stessa sorte subirono i rafforzamenti del 10 aprile 1293, che ci sono pervenuti solamente con la stessa bozza.

Ma è poi mai esistito un codice autonomo, scritto al pulito e miniato, esattamente come ci sono stati conservati altri codici statutari? Sembrerebbe proprio di sì. Negli Ordinamenti nuovi, aggiunti il 10 aprile 1293, la rubrica finale: *De generale conclusionem et observationem predictorum Ordinamentorum*, comincia: «Item, quod predicta omnia Ordinamenta in quolibet eorum parte habeantur, teneantur et observentur tamquam Ordinamenta iustitie, et in libro Ordinamentorum iustitie conscribantur, et licite et impune poni et scribi possint et debeant».²¹ Quindi se i provvedimenti del 10 aprile si dovevano scrivere nel libro degli Ordinamenti di giustizia vuol dire semplicemente che il codice che li conteneva esisteva già, in caso contrario la norma avrebbe detto altrimenti. D'altra parte la non grande estensione di un simile codice, due o tre quaderni *in folio* in tutto, fa credere che potesse essere già stato realizzato da un copista, e, se fosse stato realizzato, non avrebbe dovuto essere diverso dai codici che sono pervenuti fino a noi, come ad esempio quelli degli statuti. Appena il 10 giugno 1292, c'era stato un pagamento di 10 lire a ser Lapo Bonamichi «*pro exemplatura, miniatura, rubricatura et ligatura*» di un nuovo statuto del Capitano.²²

Sembra quindi che non debbano esistere dubbi sul fatto che, alla stregua degli statuti del Podestà e del Capitano, dovesse esistere anche un codice autonomo e indipendente degli *Ordinamenti di giustizia* fin dalla primissima redazione del 1293. È certezza incontrovertibile che simili codi-

²⁰ Sono confortato in questo dall'autorevolissima opinione del Bonaini: «È pare che questi Ordinamenti di giustizia fermati, come recano memorie autentiche, ai 18 gennaio 1293, fossero da prima scritti a modo di provvisione; o, a più chiaramente significare il concetto nostro, che la deliberazione cui venne data origine si fatta forma cancelleresca, venisse dai tre dottori poco dinnanzi nominati ripresa in esame per foggiarla a modo di statuto, il quale richiedeva che le varie materie fossero contraddistinte da speciali rubriche. (...) Quello che sembra fuori d'ogni dubbio si è, che le rubriche fossero aggiunte quando già la scrittura era stata compiutamente distesa». Cfr. BONAINI, *op. cit.*, pp. 8 e 9. I tre dottori di cui si fa parola sono Donato d'Alberto Ristori, Ubertino dello Strozza e Baldo da Aguglione, giureconsulti, i quali, secondo la tradizione risalente alla cronaca di Dino Compagni, avrebbero dettato gli Ordinamenti.

²¹ Cfr. BONAINI, *op. cit.*, p. 77.

²² GHERARDI, *Consulte della repubblica...*, cit., II, pp. 192, 198, 222.

ci siano esistiti nel XIV secolo perché, come si può vedere nella descrizione appena data, ce ne sono ancora di superstiti ed anche perché, per applicare le norme in essi contenute, nel 1307 fu creato un nuovo magistrato forestiero che si chiamava appunto Esecutore degli Ordinamenti di giustizia, ed essi si configurarono quindi come un vero e proprio statuto di questo nuovo magistrato. Tuttavia, a dispetto della grandissima importanza che gli *Ordinamenti* hanno avuto nella storia costituzionale, politica e sociale di Firenze, i codici che li contenevano hanno una tradizione archivistica poverissima. Infatti se si eccettua la bozza, il codice conservato nella Biblioteca Nazionale e, ovviamente gli *Ordinamenti* del XV secolo, abbiamo solamente tre codici (uno in volgare e due in latino), fatti certamente confezionare il primo non anteriormente al 1310 e gli altri, almeno parzialmente, dopo il 1343.

E non solo. La bozza, che è la testimonianza più antica, era negletta in una cartella miscelanea comprendente «N. 9 libri contenenti delle copie informi della raccolta degli statuti del Potestà di Firenze del 1415 interrottamente - così la descrive il Brunetti nel suo inventario - e tra questi uno che contiene il principio dello statuto del 1292». Una descrizione più dettagliata e più tarda dei nove libri ci dice appena qualcosa di più: «Libro in carta bambagina contenente il duplicato degli ordinamenti della giustizia dell'anno 1292.» Il codice era ignoto anche ad un grande conoscitore d'archivi come Giovan Francesco Pagnini. L'importanza del documento era quindi del tutto sfuggita agli antiquari eruditi del Settecento pur così attenti alle memorie patrie, soprattutto le più antiche. Nel luogo in cui l'aveva collocato il Brunetti fu poi riconosciuto e pubblicato dal Bonaini.

Questo fascicolo con i primissimi Ordinamenti, rimasto negletto così a lungo, è tuttavia riconoscibile in una descrizione inventariale. Infatti una voce contenuta sia nell'inventario V/635 che in *Carte di Corredo*, 44, può riferirsi proprio alla bozza: «Unus quaternus in cuberta de membrana et de cartis regalibus de papiro continens quedam antiqua ordinamenta iustitie contra magnates foleis 18 signatus Florentie».²³ Mentre sono incontestabili le date di composizione di questa bozza e dei fogli successivamente aggiuntivi, nulla si sa di coloro che l'hanno scritti. Sembra di poter dire che sono di tre mani diverse e pare di poter escludere che una possa essere quella del Bonsignore,²⁴ né si possono fare ipotesi se non generiche. Si

²³ Così in *Carte di Corredo*, 44 c. 115v; per V/635 vedi a c. 27, con leggera differenza nella posizione delle parole.

²⁴ Forse ser Bonsignore ha scritto i titoli delle rubriche e alcune correzioni marginali, comunque eseguite da una mano diversa dalle altre tre.

può pensare infatti che siano stati scritti o dal notaio dei tre giudici che formularono la proposta di Ordinamenti, o da un coadiutore dell'Ufficio delle Riformagioni o dal notaio dei Signori che per il bimestre 15 dic. 1292-14 feb. 1293 era ser Chello di Uberto Baldovini o forse un altro notaio rimasto ignoto.²⁵

Prima di passare all'esame degli altri codici voglio sinteticamente segnalare di quanti altri codici si ha almeno notizia o in documenti o negli inventari antichi. Un codice membranaceo fu quindi sicuramente formato nel mese di gennaio o al più tardi febbraio del 1293; un secondo successivamente al luglio 1295 da cui fu tratto l'esemplare conservato nella biblioteca di Santa Maria Novella ed ora alla Biblioteca nazionale. A questo proposito bisogna osservare che il codice compilato nella seconda metà del 1295 non conteneva gli Ordinamenti promulgati nell'agosto 1294 e marzo 1295, come risulta evidente dallo stato dei codici superstiti.²⁶ Ciò è rilevante perché significa che il primo codice non era stato adeguatamente aggiornato neanche con l'aggiunta di fogli contenenti le nuove provvisio-ni. Un terzo codice poi fu ancora fatto al momento della creazione dell'Esecutore degli Ordinamenti di giustizia (23 dicembre 1306), perché esso, come s'è già detto, ne costituiva lo statuto,²⁷ che doveva essere forn-

²⁵ Lo stesso Bonaini si astenne da qualsiasi giudizio in proposito.

²⁶ Si può agevolmente notare che in *Statuti di Firenze*, 2 e 3 questi Ordinamenti sono aggiunti alla compilazione del luglio 1295. La provvisione del 3 agosto 1294 che forma le rubriche 86 e 87 del codice latino degli Ordinamenti (cioè *Statuti di Firenze*, 3), e la rubrica 80 di *Statuti di Firenze*, 2, concludevano: «Item quod licite et impune per quemcumque poni et scribi possit et debeat in volumine dictorum ordinamentorum iustitie, videlicet in predicto ordinamento iustitie de quo supra mentio habetur; et videlicet post illa verba: "teneantur et effectualiter compellantur"; et ante illa verba: "In millesimo trecentesimo, indictione quartadecima", que scripta sunt in ordinamento iamdicto». Non essendoci un destinatario preciso del comando, nessuno poi, di fatto, aggiornò il codice, donde la lacuna.

²⁷ Una testimonianza dell'esistenza, all'inizio del 1307, di un tale codice è ancora una provvisione votata e approvata il 10 marzo 1307 la quale modificava «ordinamentum iustitie conscriptum in volumine Ordinamentorum iustitie populi et communis Florentie quod quidem ordinamentum sic incipit "Cum multi ex magnatibus civitatis et comitatus Florentie qui secundum formam statutorum Communis Florentie et ordinamentorum iustitie tenentur et cetera" et finitur "Ordinamentorum iustitie"». Il sommario della legge nei margini del registro è questo: «Contra magnates et eorum coniunctos». Naturalmente anche questa legge avrebbe dovuto essere scritta nel volume degli Ordinamenti. Questa testimonianza è tanto più significativa in quanto l'ordinamento con quell'*incipit* non sembra esserci più nei codici superstiti. Cfr. *Provvisio-ni, registri*, 13, cc. 66r; BARBADORO, *Consigli...*, cit. pp. 336-337 e Id., *Le fonti...*, cit. pp. 213. Va peraltro rilevato che quest'ultimo è il rinvio ad una provvisione che ha la stessa data ma un diverso contenuto rispetto a *Statuti di Firenze*, 2; riguarda infatti «Sindicatum ad presentandum electionem Executoris Mattheo de Ternibilis de Amelia». Cfr. *Provvisio-ni registri*, 13, cc. 108r.

to al magistrato. È assai probabile, come si dirà, che il codice volgarizzato derivi da questo esemplare latino.²⁸

Successivamente, se si eccettua quello che subito si aggiungerà, ritengo che non siano stati più compilati nuovi codici degli Ordinamenti di giustizia. Infatti le nuove leggi, dopo aver stabilito che i provvedimenti votati fossero da considerarsi Ordinamenti di giustizia, si limitavano a prescrivere in modo canonico, come in una provvisione del 30 settembre 1323: «in volumine Ordinamentorum iustitie ponantur et scribantur et poni et scribi debeant».²⁹ Del resto, se si prescinde da quello che già s'è citato riguardo ai primi Ordinamenti di giustizia, non conosciamo altri precetti giuridici che comandino espressamente la confezione di un nuovo codice; sarebbe perciò del tutto ragionevole credere che l'aggiornamento dell'ultimo codice avvenisse con l'aggiunta di fogli contenenti le nuove norme.³⁰ Almeno due codici furono fatti scrivere dopo il giugno 1344 per rimpiazzare quelli che erano stati distrutti nell'incendio del luglio 1343.³¹

Il secondo testimone è *Statuti di Firenze, 2* del quale la maggior parte contiene gli Ordinamenti volgarizzati. Esclusivamente il testo latino degli statuti era quello ufficiale e solo esso faceva pubblica fede circa le norme in vigore, ma si ricorderà che quell'inventario dell'inizio del Trecento menzionava «Item unus liber canonizatus, in vulgari et licterali sermone,...».³²

²⁸ Bisogna sempre ricordare che il codice ufficiale delle leggi era in latino. Già il Bonaini aveva affermato: «Noi portiamo opinione che, a somiglianza di ogni altra legge fiorentina di questo tempo, lo statuto dell'Esecutore degli Ordinamenti di giustizia fosse dapprima latinamente composto; ma per quanto si sappia, non conservasi di tale statuto copia più antica di questa che sta nel testo volgarizzato degli Ordinamenti di giustizia, stampato in parte dall'Emiliani Giudici. E che esso ci offra questa celebre compilazione qual'era dopo il 1324, e così che tutto il volgarizzamento non possa essere anteriore a questo tempo, già gli eruditi poterono conoscerlo da quanto ne fu stampato, ove la rubrica 92 reca un ordinamento dell'8 agosto 1324». Cfr. BONAINI, *Gli ordinamenti...*, cit., p. 19.

²⁹ Ci sono due diversi provvedimenti contenenti tre atti normativi votati e approvati nella stessa seduta: a) «Contra offendentes dominorum Priorum, XII et gonfaloneriorum et pennoneeriorum»; b) «contra magnates perplura ordinamenta»; c) «Magnas condemnatus in libris tribus milibus non possit liberari nisi». Cfr. *Provisioni registri*, 20, cc. 34-35, e *Statuti di Firenze*, 3, cc. 127-131. Si ricordi poi il comando contenuto negli Ordinamenti del 3 agosto 1294 rammentato più sopra.

³⁰ L'aggiornamento poteva essere fatto a cura di qualche ufficio come la cancelleria delle Riformazioni o anche da altri uffici interessati alla norma. Ritengo comunque sicuro che, in concomitanza con la creazione del nuovo magistrato forestiero, cioè l'Esecutore, sia stato effettivamente compilato un nuovo codice, riprenderò la questione più oltre trattando del codice degli Ordinamenti volgarizzati.

³¹ Si veda più oltre.

³² Cfr. *Camera del Comune, camarlinghi, uscita*, senza numero (collocato dopo il n. 387, ultima c. scritta; già pubblicato in A. GHERARDI, *L'Antica Camera...*, cit., pp. 360 e sg.

Fino agli statuti del 1355, di cui fu ordinato con provvisione un volgarizzamento poi condotto sotto la direzione di Andrea di Lancia, esistevano solo esemplari volgarizzati di tipo ufficioso, cioè era certamente prodotto per l'uso pubblico in un ufficio per iniziativa dell'ufficio stesso.

Ciò accadeva anche perchè era molto aumentato il numero degli impiegati laici, cioè personale che non era né notaio né giudice né letterato e quindi ignorava il latino, o comunque non se ne presupponeva la conoscenza a causa della sua professione. Ad esempio nella Camera del Comune v'erano molti di questi impiegati (provveditori, scrivani, cassieri, ragionieri), i quali dovevano anche tenere di persona le scritture, non essendo previsto un notaio che le rogasse per loro, e comunque poiché ne erano responsabili, era loro necessaria la conoscenza della normativa che le regolava. Ecco perché proprio nella Camera del Comune e quella delle armi, già prima della fine del XIII secolo e fin quando non fu istituzionalizzata la copia in volgare degli statuti, si trovano esemplari di leggi in volgare. Io credo, e cercherò di dimostrarlo più avanti, che il codice di cui sto parlando sia stato proprio fatto volgarizzare e scrivere per la Camera dell'armi.

Come si vede dalla descrizione nell'inventario questo codice contiene anche due volgarizzamenti di particolari rubriche statutarie ed ancora il volgarizzamento di una provvisione, che essendo acefala, è di data incerta. Anche di questo esemplare non si conoscono gli amanuensi, che forse sono stati almeno quattro, né la presumibile data di composizione, e per deteminarne almeno approssimativamente l'epoca farò alcune considerazioni, sugli elementi intrinseci ed estrinseci, con le quali cercherò di datare ogni singola parte di cui è composto il codice. Prima di iniziare è necessario però che faccia un paio di premesse. Non sappiamo se questo codice fin dal suo nascere contenesse il volgarizzamento sia delle leggi aventi valore di Ordinamenti di giustizia che delle rubriche statutarie, tuttavia si può facilmente dedurre dall'aggiunta, negli spazi bianchi, dei vari priorati, che il codice era così assemblato almeno dagli inizi del Quattrocento. Inoltre a c. 17v, in margine alla rubrica 21, esiste un'annotazione che rinvia alla rubrica 1 del primo volgarizzamento, il che significa con certezza che chi ha chiosato³³ aveva a disposizione entrambe le parti, donde si potrebbe anche pensare che formassero un unico codice. È infine sicuro non solo che le quattro parti sono state composte in epoche successive, ma anche che gli Ordinamenti di giustizia hanno subito manipolazioni

³³ Forse lo stesso amanuense che ha scritto gli Ordinamenti volgarizzati. Si noti la caratteristica "d" iniziale della rubrica e quella di *difefensore* (*sic!*) nella chiosa.

posteriori alla prima redazione.

Comincerò subito con i dati accertati. Il primo punto fermo è la data della provvisione acefala. Essa fu votata e approvata il 2 ed il 6 di ottobre 1320, e quindi può essere stata volgarizzata e trascritta solo successivamente. Ecco come si può linearmente dimostrare questa datazione. Anzi tutto va detto che questa deliberazione è stata presa congiuntamente dalla Signoria e dai Gonfalonieri di compagnia *pro tempore* esistenti; sono prova sicura di questo le prime due righe di c. 57v: «I detti signori priori dell'arti e 'l gonfaloniere di giustizia insieme cho' Gonfalonieri delle compagnie del popolo...». E tutto l'ultimo capoverso, in particolare le righe iniziali: «Ancora tutti e ciascuno gli ordinamenti e le provisioni fatte pe' detti signori priori e per lo gonfaloniere de la giustizia e per gli gonfalonieri de le compagnie...». Ulteriore prova consiste nel fatto che dette deliberazioni furono prese dalla Signoria e dai Gonfalonieri in seguito ad una balìa loro data dai Consigli. Essendo acefala non sappiamo l'anno in cui queste deliberazioni furono prese. Naturalmente non possediamo le deliberazioni dei Signori e Collegi, sia dell'ordinaria che della speciale autorità di questo periodo.

Questi sono gli elementi discriminanti che possono concorrere a determinare la data:

1. Come già s'è detto le deliberazioni furono prese dai due organi collegiali «per vigore de la signoria e de la balìa data e conceduta a detti Priori, gonfaloniere di giustizia e gonfalonieri dele compagnie del popolo siccome piuvicamente apparisce per ser Gratiuolo di messer Corrado notaio de le riformagioni de consigli del detto comune e popolo». Quindi la data deve essere collocata fra il 1314 ed il 1334 epoca in cui ser Graziuolo è stato notaro delle Riformagioni. In verità per il periodo 1314-1316, non è certo che abbia ricoperto l'ufficio ma si trovano provvisioni da lui rogate.³⁴

2. Ripetutamente nel corso della deliberazione ricorre l'espressione: «Vicario, Podestà, Capitano, Essecutore» il che farebbe pensare che una simile provvisione possa essere stata presa solo in un periodo di tempo in cui a Firenze era presente un Vicario. Questi periodi sono: dall'agosto 1313 al dicembre 1321, Vicari per Roberto re di Sicilia; e dal maggio del 1326 al dicembre del 1328, Vicari di Carlo duca di Calabria, il quale morì il 9 novembre 1328.

³⁴ Le parole tra virgolette sono a c. 57v. Troviamo ser Graziuolo coadiutore del notaro delle Riformagioni dal 1306 al 1314 e notaro delle Riformagioni dal febbraio 1316 al novembre 1334. Dal 1314 al 1316 il Marzi esprime in modo dubitativo che il modenese abbia ricoperto l'ufficio. Cfr. D. MARZI, *La cancelleria...* cit., pp. 53, 68 e 514.

3. Le deliberazioni furono prese il giorno 6 di ottobre ed un giorno precedente, forse il 2 se, come sembra, il ternione contiene provvisioni e ordinamenti fatti dalle stesse autorità e votate in due sole sedute; di conseguenza può essere stato nei due bimestri di Signoria: 15 luglio-14 ottobre, e nel semestre dei Gonfalonieri di compagnia: 1 giugno-30 novembre. Bisogna ancora aggiungere che in questo periodo i Gonfalonieri di compagnia avevano il divieto di un anno dalla scadenza del loro gonfalonierato.

4. Alle cc. 57^{rv} sono menzionati 16 nomi di coloro che ricoprivano la carica di Gonfalonieri di compagnia, che insieme coi Priori deliberarono gli ordinamenti dichiarati poi di giustizia, inclusi nel codice e volgarizzati. I Gonfalonieri sono questi e li ho divisi per sestì sulla scorta di altre ricerche.

Oltrarno: Lapaccio di Bindo del Bene; Piuichese Braccacci; Simone di Neri da Quarrata;³⁵ S. Piero Scheraggio: messer Caro di ser Venisti; Nigi di Spigliato Fagni; Geppo di Giambono del Cerra Pregianelli; Borgo: messer Rinieri del Forese; ser Ghino di Pinuccio Bonciani; Simone Bernotti; S. Pancrazio: Naddo Casini;³⁶ Porta Duomo: Buto di Riccho Davanzi; Benincasa Falchi; Guerriante di Dingo da Marignolle; Por S. Piero: Cionetto di Gioenco Bastari; Giovanni di Andrea Ricci;³⁷ Bambo del Cicino.

Stando a queste indicazioni questi deliberati possono essere stati presi solo nel mese di ottobre di un anno compreso tra il 1314 ed il 1328: la prima è la data più antica in cui potrebbe essere possibile che ser Grazio sia stato notaro delle Riformagioni, la seconda è la data più recente in cui c'è stato un Vicario a Firenze.³⁸ Naturalmente non abbiamo, per questo periodo, le liste di coloro che furono Gonfalonieri di compagnia,³⁹ tuttavia

³⁵ Questi era assente alla seconda seduta del 6 ottobre; mentre un suo collega ignoto dello stesso sesto fu assente ad entrambe le sedute. I Gonfalonieri di compagnia erano 19: quattro per il sesto di Oltrarno e tre per gli altri cinque sestì.

³⁶ Due dei suoi colleghi dello stesso sesto furono assenti ad entrambe le sedute.

³⁷ Questi primi due furono assenti ad entrambe le sedute.

³⁸ In realtà la data più antica, in cui la provvisione può essere stata deliberata, si deve ancora posticipare a tempi successivi al 19 aprile 1318, data in cui fu stabilita che la votazione in tutte le assemblee e gli organi collegiali del Comune si dovessero fare con fave nere e bianche e non più a pisside e pallottole, ho tuttavia lasciato il periodo più ampio perché l'argomentazione ne rimane avvalorata. Cfr. *Provvisioni, registri*, 15, cc. 163^{rv}.

³⁹ In verità un registro che contiene la registrazione dei Gonfalonieri di compagnia c'è a partire dal 1304 al 1374, ma a dispetto dell'intestazione il registro è mutilo di un intero fascicolo tra le cc. 73 e 74, e quindi l'elenco dei gonfalonieri inizia solo dall'anno 1322. È una copia seicentesca tratta «Ex libro fabarum sive diurnalis extractionum de anno 1311 ad 1356, esistente in archivio Reformationum civitatis Florentie». I segni dello strappo sono ancora ben visibili. Cfr. *Tratte*, 59, c. 74; e VITI-ZACCARIA, *Archivio delle Tratte*, cit., p. 146. Per notizie su questi gonfalonieri vedi FIORELLI, *Gli "Ordinamenti di giustizia" di latino in volgare*, in *Ordinamenti ...*, cit., p. 78, n. 60, ID., *Una data per l'Università di Firenze*, in *ἌΔΟΙ ΔΙΖΗΣΙΟΣ, Le vie della ricerca. Studi in onore di Francesco Adorno*, a cura di M. S. FUNGHI, Firenze, L. S. Olschki, 1996, pp. 491-496.

sulla base delle liste dei Priori fornite dal *Priorista di palazzo* è possibile restringere ulteriormente questo lasso di tempo.

In questo periodo i bimestri di Signoria, nell'arco di un anno, erano così distribuiti: 15 feb.-14 apr.; 15 apr.-14 giu.; 15 giu.-14 ago.; 15 ago.-14 ott.; 15 ott.-14 dic.; 15 dic.-14 feb; mentre, come s'è già detto, i Gonfalonieri duravano in carica per un semestre: 1 dic-31 mag.; 1 giu.-30 nov. Per il motivo che, ovviamente, nessuno poteva ricoprire entrambe le cariche contemporaneamente, solo chi fosse stato Priore o Gonfaloniere di giustizia nel primo bimestre 15 feb.-14 apr. e nell'ultimo 15 dic.-14 feb., poteva il primo giugno essere anche Gonfaloniere di compagnia. Su questa base si può affermare quanto segue.

Non può essere l'ottobre del 1314 perché Nigi di Spigliato Bonciani fu quell'anno priore nel bimestre 15 giu.-14 ago.; nemmeno l'ottobre del 1315 perché Cionetto di Gioenco Bastari fu gonfaloniere di giustizia nel bimestre 15 apr.-14 giu.; allo stesso modo non può essere il 1316 perché fu priore Buto di Ricco nel bimestre 15 ott.-14 dic.; si esclude anche il 1317 perché furono priori Lapaccio di Bindo del Bene nel bimestre 15 giu.-14 ago. e Piuichese Braccacci e Cionetto Bastari nel bimestre successivo 15 ago.-14 ott.; nel 1318 furono priori Benincasa Falchi nel bimestre 15 apr.-14 giu., e messer Caro di ser Venisti nel bimestre 15 giu.-14 ago.; nel bimestre 15 ago.-14 ott. 1319 fu Priore Buto di Ricco; nel 1321 messer Caro di ser Venisti e Naddo Casini furono priori nel bimestre 15 apr.-14 giu., e Geppo di Giambono del Cerra nel bimestre 15 ago.-14 ott. Nel 1322 Lapaccio di Bindo del Bene nel bimestre 15 giu.-14 ago., e Buto di Ricco Davanzi furono priori e messer Rinieri del Forese gonfaloniere di giustizia nel bimestre seguente 15 ago.-14 ott.; per gli stessi bimestri del 1323 troviamo rispettivamente gonfaloniere di giustizia Guerriante del fu Dingo Marignolli e priori Cionetto di Gioenco Bastari e Giovanni di Andrea Ricci. Nel bimestre 15 giu.-14 ago. del 1324 fu priore Piuichese Braccacci, mentre nel bimestre 15 ago.-14 ott. del 1325 fu priore Simone di Neri da Quaratta; infine per il 1327 si trova priore Simone Bernotti nel bimestre 15 apr.-14 giu e per il 1328 furono priori Benincasa Falchi e Lapaccio del Bene nel bimestre 15 giu.-14 ago.⁴⁰ Cosicché non restano che due anni il 1320 ed il 1326.

Ed effettivamente il 29 settembre 1320 fu deliberata nei Consigli una provvisione con cui si dava «*balia dominorum et vexilliferi una cum vexilliferis sotietatum populi condendi leges et statuta*», scritta da ser Graziolo di messer Corrado da Modena. La si veda in *Provvisioni, registri*, 17, cc. 25v-26.

⁴⁰ Per queste notizie si veda *Priorista di palazzo, ad annos*.

Si può essere praticamente certi che la balia concessa ai Priori, Gonfaloniere di giustizia e Gonfalonieri di compagnia è proprio questa per due motivi fondamentali: a) il primo è che il testo della provvisione dei Consigli che concede la balia ha molte espressioni che praticamente si ripetono tradotte nel volgarizzamento, soprattutto le prime righe parlano di coloro che abbiano ricoperto una carica pubblica, e «sepius indirecte gravantur indebite et iniuste»; b) il secondo è che questa balia fu concessa esclusivamente ai Priori e Gonfaloniere di giustizia in carica e che sarebbero decaduti il 14 ottobre del 1320; di modo che se nulla avessero deciso la balia non valeva per quelli che sarebbero succeduti: ecco perché dunque il 2 ed il 6 di ottobre furono adottate le deliberazioni che ci sono pervenute solo in questo volgarizzamento.

Ed ora passiamo ai due volgarizzamenti, inizierò, per opportunità espositiva, dal secondo, perché il primo è databile solo in rapporto all'altro. La c. 81, a conclusione del secondo dei due volgarizzamenti di rubriche statutarie, ha l'approvazione apocrifia di ser Giovanni di ser Lapo Bonamichi del 21 marzo del 1320, e quindi si deve per forza presumere che quelle rubriche siano relative a quella revisione degli arbitri, di cui ser Giovanni fu il notaio. Ciò significa che le rubriche sono state volgarizzate, e queste carte sono state scritte, successivamente a tale data, ma non dopo il 16 marzo 1322 quando vi fu un'altra revisione arbitrale; e naturalmente non è logico pensare che si volgarizzassero norme non più in vigore.⁴¹ Questa constatazione riceve una sostanziale conferma dallo stato della rubrica II: De gli sbanditi et condannati ribandire et cancellare del bando et chondannagioni. È anzitutto evidente che questo volgarizzamento fa riferimento a quello precedente. Infatti la rubrica di cui si parla dopo aver citato le tre righe iniziali omette il resto perché appunto, secondo il mio modo di vedere, era già contenuto nei fascicoli precedenti. Continua poi col testo di una aggiunta che è solo simile ma non uguale ad una del 1322 che si può leggere in *Statuti di Firenze*, 6, c. 63v.⁴²

Vediamo le differenze. Anzitutto, proprio nelle righe iniziali, nel testo volgare c'è un termine di due anni a cominciare dalla pubblicazione (piuvichagione) della condanna, mentre in quello latino il detto termine è di tre anni senza specificazione del momento iniziale. Inoltre il testo latino ha

⁴¹ Non ho fatto una puntuale collazione per vedere se quelle rubriche sono state modificate, né mi sembrava utile e necessario, infatti anche se non fossero state per nulla toccate, il volgarizzatore avrebbe sicuramente usato la nuova redazione e quindi avrebbe apposto il suo atto di approvazione.

⁴² Nelle argomentazioni che seguono si fa riferimento a questo statuto perché esso è il più antico che è pervenuto fino a noi.

ulteriori 18 righe che mancano in quello volgare, (Cfr. *Statuti di Firenze*, 6, cc. 64v-65, dalla parola *Salvo* della riga 17 alla fine). Il testo volgare apparirebbe completo perché non si conclude con *eccetera*. Ancora: nel testo volgare si dice che tutte le magistrature che fossero coinvolte nella convocazione di un Consiglio illegale debbano essere condannate a lire mille di fiorini piccoli, mentre nel testo latino per i Priori ed il Gonfaloniere di giustizia c'è una condanna più severa: a mille fiorini d'oro. Ed ora altre differenze più sostanziali, che non possono essere state causate da errori materiali dei copisti.

Nel volgarizzamento appare la parola vicario: «E che messer lo vichario (...)» riga 15 di c. 76, mentre nell'omologo testo del 1322 si parla di Podestà o Capitano: «Et quod Potestas vel Capitaneus (...)» Cfr. *Statuti di Firenze*, 6, c. 64, riga 23. Ciò, secondo me, a ragione, giacché nel marzo del 1320, epoca della redazione da cui è stato tratto il volgarizzamento, c'era a Firenze il vicario di re Roberto, mentre nel marzo del 1322 non c'era più alcun vicario. E che non sia un fatto casuale è dimostrato ulteriormente dalla circostanza che più sotto il testo volgare ha «sia privato del suo vichariato, reggimento e officio», mentre quello latino del 1322 «sit privatus suo regimine ac officio». Di tutte queste argomentazioni interpretative c'è una prova documentale. Alle cc. 201-202 di *Statuti di Firenze*, 7 esiste la stessa aggiunta del marzo 1322, di cui vado discorrendo, con questa premessa: «In statuto posito sub rubrica: De exbannitis et condemnatis rebannendis et cancellandis et condemnatione, et incipit: Quicumque reperiretur in banno etcetera, cassa est additio facta in M^oCCC^oXVIII^o indictione tertia die XX martii que incipit: Et quod nullus condemnatus et exbannitus etcetera usque ad finem, et loco eius ponantur infrascripta scilicet (...)».

Se ne può concludere ciò che era già stato premesso, e cioè che il secondo dei due volgarizzamenti appartiene sicuramente alla redazione statutaria del marzo del 1320. Ciò è di assoluto rilievo perché questa datazione collima con quella della provvisione rimasta acefala, di cui s'è detto più sopra, e ne permette quindi l'accostamento, e soprattutto potrebbe indurci a pensare che i volgarizzamenti possano essere stati fatti negli stessi tempi, se non addirittura contestualmente.

Quanto al primo volgarizzamento invece, in base solamente a quanto s'è detto del secondo, si deve subito affermare che esso si riferisce ad una redazione statutaria anteriore al 1320. Questo anzitutto perché, nel secondo volgarizzamento, è omessa tutta la prima parte della rubrica I: «De gli sbanditi e condannati ribandire et cancellare del bando et della condanna-gione», e si fa riferimento al fascicolo precedente che quindi doveva già esistere. Ciò tuttavia potrebbe non significare necessariamente che questo

primo volgarizzamento sia anche di una redazione precedente; ma a tanto si giunge constatando che il nuovo volgarizzamento è stato reso necessario dal fatto che alla rubrica, di cui si sta parlando, fu fatta un'aggiunta nel marzo del 1320: ebbene, il testo latino di tale aggiunta corrisponde all'integrazione del volgarizzamento.⁴³ Ora l'ultima revisione di cui si abbia notizia certa è quella della quaresima del 1308; mi occuperò di questa questione nel successivo capitolo, ma posso dire fin d'ora che ritengo che tra il 1308 ed il 1320 non ci sia stata più alcuna revisione statutaria, ne consegue che il primo volgarizzamento si riferisce alla redazione statutaria del 1308. Anche questa seconda conclusione è importante perché raccorda il primo volgarizzamento agli Ordinamenti che lo precedono con le conseguenze che vedremo.

Ora è necessario tornare alla parte più importante del codice e cioè agli Ordinamenti volgarizzati. Anzitutto bisogna osservare che le date estreme, 1292-1324, apposte nel titolo del codice e poi nella sua pubblicazione a stampa si riferiscono al suo contenuto legislativo, cioè sono le date di approvazione delle leggi, e questo se non proprio irrilevante può essere secondario per la data della composizione del codice. Gli studi poi, circa la sua datazione, non sono approdati ad alcunché di certo. Neanche l'esame linguistico ha offerto lumi: l'epoca della lingua si estende dalla fine del XIII secolo a oltre la metà del XIV. Se si volesse deliberatamente prescindere dalla conoscenza del codice materiale e si facesse un'ipotesi sulla conoscenza del suo contenuto, null'altro si potrebbe dire che esso deve necessariamente essere stato composto successivamente all'agosto del 1324, che è la data della legge più recente, e prima della signoria del duca d'Atene, per ovvi problemi di vigenza delle norme.⁴⁴ Ma voglio deliberata-

⁴³ Vedi quanto si dice più sopra. L'esame di altre rubriche ha prodotto queste altre conclusioni. La rubrica III: «Dell'ufficio et balia dello Exechutore degli ordinamenti della giustizia contra coloro i quali occhupano i beni e le ragioni del comune di Firenze», è sicuramente completa relativamente a quanto si voleva volgarizzare, infatti al cambio di carta (cc. 67v-68) prosegue con regolarità e corrisponde al testo latino di *Statuti di Firenze*, 4, c. 24v fino alla riga 25, dove il volgarizzamento si interrompe con la parola *eccetera*. È la rubrica 58 del I lib. dello statuto del Capitano della redazione del 1322, ma più correttamente si deve pensare che appartiene ad una redazione anteriore, poiché la rubrica non è stata variata appunto nella revisione arbitrata del marzo 1322. Si deve ritenere tuttavia accertato che la redazione statutaria si riferisca ad epoca successiva all'istituzione dell'Esecutore, cioè il dicembre 1306, il che ancora una volta porta alla revisione statutaria del 1308.

⁴⁴ Già il Bonaini aveva affermato che il volgarizzamento e la composizione del codice dovesse posticiparsi al 1324, vedi citazione più sopra. Il Fiorelli recentemente ha fatto il punto sulla questione e sulle varie ipotesi di datazione, ed egli stesso ha formulato un'ipotesi. Per la lingua l'autore cita il Castellani, il quale pur propendendo per una redazione eseguita nel corso del sec. XIV, non esclude che, almeno in parte, possa riferirsi alla fine del XIII primi anni del sec. XIV. Cfr. FIORELLI, *Gli ordinamenti...*, cit., pp. 80-90.

mente evitare qualsiasi ipotesi ed esaminare il codice nei suoi aspetti estrinseci - la sua composizione, scrittura, legatura, decorazioni e quant'altro -; ed intrinseci - contenuto, eventuali riferimenti o eventi discriminanti - e vedere così se è possibile giungere a qualche conclusione. Purtroppo elementi singolari, sia intrinseci e estrinseci, ce ne sono, ma non se ne riesce a cogliere il significato. Per esempio: perché la "A" capolettera della rubrica 90, pur essendo colorata non ha anche ulteriori decori come le altre? Perché la "O" capolettera della rubrica 89 non è né colorata né decorata, ed inoltre il colore dell'inchiostro di tutto il testo è palesemente diverso da quello precedente? Forse sono segni importanti, ma non se ne coglie il significato o perlomeno non se ne riesce a dare una spiegazione logica ed armonica.

Esistono però una serie di correzioni che non soltanto hanno un significato unico, cioè la ragione della correzione è identica in tutti i casi, ma ci offrono addirittura una data, anzi due date che possono servire da riferimento. Per capire come ciò possa accadere è necessario esaminare un fascicolo particolare del codice stesso, porre l'attenzione sui numeri di alcune rubriche contenutevi e infine riflettere su una rubrica particolare che reca una data. Il fascicolo sesto, cc. 35-46, è stato impaginato male già dall'antico legatore, ma non è questo l'aspetto più importante: quello che è invece assai rilevante è che il sesterno è irregolare, cioè non è composto da sei fogli uno all'interno dell'altro, ma da tre duerni. Il più esterno ne contiene altri due, uno accanto all'altro con un doppio centro.⁴⁵ Oltre a ciò tutte le rubriche, dalla 83 fino alla 118, hanno un'altra particolarità: tutti i numeri delle rubriche stesse, scritti in cifre romane, sono stati corretti e aumentati di una unità. Ciò è ben evidente e visibile perché questa operazione è stata fatta eradando le ultime cifre (aste) e quindi riscrivendo la cifra finale.⁴⁶ Tutte le rubriche eccetto le nn. 91, 92 e 93 che non hanno subito correzione di sorta e sono contenute per intero nel secondo duerno (**b**) cc. 39-40 e 41-42. Questa circostanza è risolutiva perché esattamente la rubrica 92 è datata e deriva da una provvisione approvata nei Consigli opportuni l'8 agosto 1324.⁴⁷ Finora

⁴⁵ Per essere più esplicito e dar conto anche dell'errore del legatore. Il duerno più esterno **a** ha le cc. 35 e 36 a sinistra e le cc. 45 e 46 a destra; **b** è all'interno di **a** ed ha le cc. 39 e 40 a sinistra e 41 e 42 a destra; **c** è accanto a **b** ed ha le cc. 37 e 38 a sinistra e 43 e 44 a destra. Cfr. Appendice d) pag. 314

⁴⁶ Tutte le rasure e relative correzioni sono evidenti, tuttavia una con un'evidenza straordinaria è a c. 45 dove è stato eraso il vecchio numero LXXXVIII e riscritto C, indiscutibilmente in uno spazio molto minore.

⁴⁷ Cfr. *Provvisioni, registri*, 21, cc. 34^{rv}, «Capitanei familie dominorum et famuli dominorum habeant prohibitionem quinque annos a die depositi officii». La deliberazione contiene nelle formule finali la generica salvaguardia che le nuove norme non possano intaccare l'inviolabilità degli Ordinamenti di giustizia, ma non il suo inserimento nel volume degli Ordinamenti nè che sia considerata come tale.

s'era sempre creduto che questa data dovesse costituire il termine *post quem* il codice potesse essere stato scritto; alla luce di quanto dirò, invece, questo è il termine iniziale da cui è partita la correzione e l'adattamento del codice. Infatti, per inserire la nuova legge, l'amanuense incaricato tolse probabilmente un solo foglio e vi inserì due fogli, cioè il duerno (**b**) cc. 39-42, su cui scrisse il rimanente del capitolo 90, e quindi i capitoli 91, 92 e 93, che infatti sono gli unici in tutta la parte del codice contenente gli Ordinamenti, che non hanno il numero corretto. Naturalmente perché si potesse fare ciò è indispensabile che il codice preesistesse.

La rubrica intitolata: "Del divieto di berrovieri di Priori, e dello loro capitano", derivante come s'è detto da una provvisione, modifica da due a cinque anni il tempo del divieto,⁴⁸ che doveva passare perché il capitano dei birri della Signoria ed i birri stessi potessero ricoprire di nuovo l'ufficio; chiarisce inoltre in quale ufficio questo codice era usato. Infatti la rubrica statutaria, la 3 del II lib. del Capitano, a proposito della famiglia della Signoria, cioè i birri ed il loro capitano, dava importanti incombenze ai camarlinghi religiosi della Camera dell'arme; per cui esattamente in tale ufficio questo codice era in uso.⁴⁹ È anche significativo che il decreto approvato nei Consigli non contempli espressamente che esso dovesse essere considerato ordinamento di giustizia, dal che possiamo dedurre che soprattutto nella Camera dell'arme c'era un interesse specifico verso la nuova norma. E del resto già sappiamo che gli altri due volgarizzamenti di rubriche statutarie furono fatte per iniziativa di fra Lorenzo converso della Badia di Settimo, il quale fu per un lungo arco di tempo camarlingo della Camera dell'arme ed in ultimo fu decretato che egli tenesse l'ufficio in perpetuo, cioè a vita.⁵⁰

Ma riprendiamo a parlare dell'adattamento del codice intervenuto in seguito alla nuova provvisione che modificava alcune norme statutarie. Che questo adattamento vi sia stato non è provato solo dalla correzione

⁴⁸ Dalla rubrica 3 del II lib. del Capitano, *De officio dominorum priorum et vexilliferi iustitie*: «Et durent in eorum officio per unum annum et non ultra; (...) Et tam ipsi quam locus, unde fuerint, habeant devetum per duos annos a die depositi officii berrovriorum». Naturalmente non v'è solo questa norma, ma molte altre comunque con questa connesse.

⁴⁹ «Et quod ipsi berrovarii et capitaneus debeant consignari per camerarios religiosos armorum palatii populi singulis otto diebus semel, et ultra de die et de nocte, sicut Prioribus et Vexillifero vel dictis camerariis aut alteri eorum placuerit; ac etiam mostram faciant prout et sicut et quomodo iidem camerarii voluerint; et qui non fuerit inventus in huiusmodi consignatione vel mostra solvat dictis camerariis soldos decem f p. pro quolibet defectu et cogatur ad restitutionem page, que contigerit ei, pro tempore quo fuerit in defectu», recita ancora la rubrica statutaria.

⁵⁰ Cfr. MARZI, *La cancelleria...*, cit., pp. 548-549, pubblica la provvisione con cui si diede il camarlingato perpetuo a fra' Lorenzo; FIORELLI, *Gli ordinamenti...*, cit. p. 80, ivi altri riferimenti al Davidsohn ed al Barbadoro in cui è menzionato il cistercense.

dei numeri delle rubriche, ma altresì anche dal fatto che l'amanuense - persona sicuramente diversa da chi ha scritto il resto del fascicolo -, riadattando il duerno (b) cc. 39-40 e 41-42, sbagliò il calcolo dello spazio che gli era necessario, si tenne piuttosto largo, e nelle ultime righe fu costretto a restringere gli spazi interlineari e tra le parole (c. 42v). L'adattamento può essere stato fatto non prima dell'8 agosto 1324 e non dopo il 14 marzo 1325, un arco di sette mesi e mezzo. Questo perché nella data più recente fu approvata la nuova revisione statutaria nella quale fu modificato il numero dei birri da sessanta a cento, e nello stesso tempo non fu recepita la nuova norma che allungava il periodo del divieto. Ciò è decisivo perché praticamente toglieva valore alla provvisione di agosto, e non sarebbe né logico né credibile che fosse stata volgarizzata e fatta inserire appositamente una norma ormai non più vigente. Che cosa può essere accaduto? È stato modificato, nel senso che si è spiegato, un vecchio codice, scritto non più tardi del 1320 - attenzione a questa data, vedremo perché - per inserirvi la provvisione dell'agosto del 1324, e la modificazione dei numeri delle rubriche si spiegherebbe proprio con l'aumento di una unità nel numero dei capitoli.⁵¹

⁵¹ Voglio raccontare, a beneficio soprattutto dei principianti, come ho potuto fare le mie deduzioni in seguito all'osservazione - abbastanza ovvia e banale, peraltro già fatta da altri - dei numeri delle rubriche erase. Il racconto vuol evidenziare come spesso ci voglia molto più fortuna e perseveranza che perspicacia, e la fortuna, nel mio caso, è costituita dal fatto che l'ultima delle *scoperte* è stata la ragione dell'errore; se fosse stata la prima nulla ne avrei potuto trarre. Infatti, al contrario di quanto accade comunemente, la ragione della correzione non è stata l'errore bensì l'inserimento di una parte del tutto nuova nel codice.

Ecco i fatti. Avevo, già dal primo esame del codice, notato le correzioni ed avevo anche preso atto che taluni numeri non erano stati corretti, ma non ne avevo tratto alcuna conclusione. Quando ho ripreso l'esame del codice, per scrivere questo capitolo, avevo già datato gli Ordinamenti acefali, e questa data, "1320" mal si conciliava con la data della rubrica 92: 1324; da qui sono derivate le osservazioni sulla composizione del fascicolo ed il resto; poi è venuta la deduzione che ci doveva essere un'ulteriore rubrica inserita, e quindi le successive ricerche coronate da successo. Un giorno, guardando controluce la c. 54v, o meglio mentre guardavo quella carta ad un paio di metri di distanza e con lo sguardo radente, mi sono accorto dei *baffi* o punte delle X del numero accanto all'ultimo capoverso, che ha una lettera ornata, della rubrica 82. A questo punto mi accorsi anche dell'evidente rasura. Il rubricatore, vedendo il capolettera ornato aveva creduto che in quel punto ci fosse l'inizio di una nuova rubrica e aveva continuato la numerazione andando avanti fino alla fine del codice senza accorgersi del suo errore. E sì che già precedentemente, avendo ipotizzato questo errore, avevo cercato nello stesso punto se si vedeva una rasura in cui vi potesse essere stato un numero, senza risultato. Ripeto se mi fossi accorto di questa circostanza contestualmente alla constatazione delle rasure, nulla ne avrei potuto dedurre, perché essa spiegava perfettamente la ragione dell'errore e della correzione, e non c'era bisogno di cercarne altre. L'ultima interessante constatazione è che in *Statuti di Firenze*, 3, la stessa norma che è l'ultimo capoverso della rubrica 82 del codice volgare costituisce effettivamente una rubrica autonoma, ma esso è un testo sicuramente più tardo di quello volgare.

Ma non basta, bisogna subito aggiungere un'altra considerazione, perché, come si ricorderà, s'è detto che i numeri delle rubriche sono corretti fino alla fine. E allora si rifletta: abbiamo un codice che porta un errore nella numerazione delle rubriche, perché è saltato il numero 83, di fatto non esiste perché si passa da 82 a 84, quando nel codice è stata inserita una nuova rubrica, l'errore avrebbe dovuto sanarsi, e cioè non avrebbe dovuto essere ulteriormente necessario correggere i numeri delle rubriche dalla 93 alla fine. Ciò significa, di necessità, che non è stata inserita una sola rubrica, bensì due. Le ricerche hanno accertato, senza possibilità d'errore, che la nuova rubrica aggiunta è la 91: «Del divieto de' forestieri, i quali furono ovvero saranno per sè ovvero con altrui, nella cittadade, contado o distretto di Firenze, in alcuno officio». Infatti questa è una legge approvata nei Consigli opportuni, il 19 aprile 1318, che porta lo stesso titolo: «devetum officialium forensium qui fuerunt in officio in civitate vel erunt». Riportare questa legge era assolutamente funzionale alla nuova, infatti essa stabiliva un divieto quinquennale perché si potesse tornare a ricoprire un ufficio appena ricoperto, norma del resto contenuta anche nello statuto del Podestà e nella rubrica immediatamente precedente degli stessi Ordinamenti. La legge però del 1318 eccettuava da questo divieto: il cancelliere delle lettere, il notaio delle Riformagioni e proprio il capitano dei birri della Signoria in carica.

«Nec locum habeat dictum devetum in persona capitanei berovariorum seu sergentium qui moratur ad presens ad custodiam palatii populi florentini et ad servitia offitii dominorum priorum et vexilliferi iustitie qui possit in ipso capitaneatu refirmari, eligi, esse, ipsumque capitaneatum libere exercere».⁵²

Richiamare questa legge, con l'ovvia cancellazione di questa eccezio-

Voglio aggiungere anche che non è certamente mai semplice l'interpretazione di una manipolazione, di una rasura. Si può facilmente constatare infatti che, ad esempio, anche i numeri delle rubriche 48 e 49 sono erasi e corretti, ma altrettanto facilmente si può evincere che la correzione è stata fatta dallo stesso amanuense, perché non l'ha portato a sbagliare i numeri successivi. Ancora, dopo la rubrica 28 c'è una rasura di circa dieci linee, perché, secondo la mia opinione, l'amanuense vi aveva scritto la rubrica seguente senza lasciare l'opportuno spazio in quanto iniziavano gli Ordinamenti d'altra data.

⁵² Cfr. *Provisioni, registri*, 15, c. 164v, il titolo della provvisione è nel margine della stessa carta del registro. A proposito di questa rubrica si deve notare che *Statuti di Firenze*, 3, c. 17v, rubrica 31, non porta il titolo corretto, ma solo quello generico che è simile a quello della rubrica 118, che è la legge fatta dagli arbitri; ciò accade perché il codice latino è stato scritto, come si vedrà più avanti, dopo il 1344, ed è una ricostruzione visto che forse non v'erano codici completi supersiti dopo l'incendio, per cui la rubrica ha un posto improprio, tra gli Ordinamenti del 1295. Il ritrovamento della legge originale rende giustizia dell'esattezza del codice volgare.

ne resasi necessaria con l'approvazione di una nuova legge, era indispensabile perché fosse ben chiaro che l'eccezione medesima doveva ritenersi cassata.⁵³ Altri documenti del 1326 e 1330 hanno chiarito definitivamente che la provvisione dell'agosto 1324 ebbe una vigenza molto breve.⁵⁴

È venuto ora il momento di fare il punto sulla questione e cominciare a tirare qualche conclusione, come ad esempio stabilire quali possano essere i due termini *post quem* e *ante quem* il codice possa essere stato scritto. Sono dell'opinione che ci possano essere pochi dubbi sul fatto che il termine *ante quem* debba considerarsi l'ottobre del 1320, cioè la data degli Ordinamenti aggiunti in fondo e rimasti acefali: a tale data il nostro

⁵³ La questione dei divieti temporali prima che si potesse tornare a ricoprire un ufficio o una carica appena ricoperta era una faccenda piuttosto delicata nella Firenze medievale. A fronte della sua importanza si trova però una legislazione piuttosto farraginata e inflazionata, oltre a continue eccezioni, che indurrebbe a farci credere che in realtà venisse poco rispettata. Si può osservare che per le più importanti magistrature ricoperte da forestieri, quali il Podestà, Capitano ecc., il divieto statutario era decennale; mentre per tutti gli altri uffici, riservati comunque a personale non cittadino, il divieto era quinquennale; tuttavia basta scorrere solo gli elenchi delle varie magistrature per vedere che non raramente Podestà, Capitani, Esecutori ed altri alti magistrati ricoprirono la carica per due semestri consecutivi e ci sono anche casi di nuovi incarichi prima della scadenza del decennio.

Oltre che nelle tre rubriche degli Ordinamenti il divieto di cinque anni per la famiglia del Podestà era stabilito nel relativo statuto (CAGGESE, II, p. 8) mentre per quella del Capitano era di dieci anni (CAGGESE, I, p. 8). È ancora di dieci anni, per tutti gli ufficiali forestieri, in una provvisione del 22 giugno 1321 (Cfr. *Provisioni, registri*, 17, cc. 118v-119). Da questa serie di norme sembra uscire un quadro abbastanza contraddittorio, tuttavia è mia opinione che simili divieti erano generalmente osservati, le eccezioni si verificavano quando il Comune fiorentino, dopo aver esperito vari tentativi, non riusciva a trovare chi ricoprisse l'ufficio, per cui si deliberava l'elezione del magistrato «non ostante aliquo deveto». Non è da escludere poi che talvolta i prolungamenti di taluni divieti, potessero essere fatti *ad hoc* per escludere persone indesiderate. In margine alla questione mi è sorto anche il sospetto che l'approvazione dei Consigli, richiesta per talune elezioni, potesse sottintendere una tacita dispensa dal divieto.

⁵⁴ Alle date indicate furono approvate nei Consigli due provvisioni con cui era concessa una balia alla Signoria di eleggere il capitano ed i birri. La prima del 11 febbraio 1326: «Possint (*scilicet*: priores) eis que liceat eligere et deputare ad servitia officii dominorum priorum artium et vexilliferi iustitie unum providum virum forensem in capitaneum et pro capitaneo centum berrovianorum qui sint de terra vel districtus unde fuerit ipse capitaneus pro eo tempore futuro quem voluerint, cum salario in statuto populi contento et cum pactis, modis, tenore et condicione contentis in dicto statuto populi». La seconda è del 18 maggio 1330 ed è espressa con le stesse precise parole, salvo che i birri da eleggere sono solo settanta e «non obstante aliquo deveto». Cfr. *Provisioni, registri*, 22, c. 64v e *Libri Fabarum*, 14, c. 65v. Inoltre l'omologa rubrica 6 del II libro del Capitano del 1355 cassò del tutto il divieto sia per il capitano che per i birri. Cfr. *Statuti di Firenze*, 10, cc. 60-64v, in particolare cc. 62rv. È plausibile credere che la provvisione del 1324 fosse stata fatta per impedire ad un personaggio indesiderato di ricoprire l'ufficio allungando da due a cinque gli anni del divieto, questo anche viste le gravi pene comminate alle persone che avrebbero permesso l'elezione contro il divieto stesso. Il fatto poi che la provvisione sia stata volgarizzata ed inserita in un codice degli Ordinamenti in uso nell'ufficio che doveva fare la rassegna della famiglia dei Priori conferma vieppiù questa ipotesi.

codice contenente gli Ordinamenti di giustizia c'era già sicuramente. Sulla base delle precedenti argomentazioni si sarebbe potuto anche pensare che il codice fosse stato appena scritto nello stesso anno 1324 e, dopo l'agosto di quell'anno, fosse stato aggiornato per la sopravvenuta provvisione, ma la presenza e la datazione di quegli Ordinamenti aggiunti escludono che ciò possa essere avvenuto. Infatti, se il volgarizzamento e la composizione del codice fosse posteriore all'ottobre del 1320, l'esperienza ci dice che quegli Ordinamenti sarebbero diventati una o più rubriche del codice stesso. Del resto non fu poi fatto così per la legge del 1324? Certo tutte le argomentazioni addotte non possono costituire prova apodittica, per cui si potrebbe sempre pensare che la data di composizione possa essere anche di molto posteriore, ma per poter sostenere questo è necessario avere una prova documentale e non un indizio o un'ipotesi, giacché non penso possano trovarsi elementi ed indizi più cogenti e probanti di quelli che ho addotto più sopra.⁵⁵

⁵⁵ Il prof. Piero Fiorelli nel saggio già più volte ricordato ha sostenuto che gli Ordinamenti possano essere stati volgarizzati e scritti successivamente al 1336, data in cui fra' Lorenzo fu nominato camarlingo a vita della Camera dell'armi, cosa che avrebbe fornito il religioso cistercense dell'idonea autorità per una simile iniziativa. Nel periodo in cui entrambi preparavamo l'intervento nel volume che poi è stato pubblicato a cura di V. Arrighi, ho discusso a lungo ed appassionatamente col professore, che mi ha onorato della sua amicizia, quale potesse essere la data di composizione del manoscritto oggetto dei nostri comuni studi. Allora tendevo a credere che il termine *post quem* dovesse essere necessariamente la data della provvisione che tratta del divieto del capitano dei birri, quindi il 1324; e nello stesso tempo però ritenevo che non si potesse andare oltre il marzo del 1325, perché intuitivo, senza prove decisive, che nessuno dei due volgarizzamenti di rubriche statutarie si potesse riferire alla redazione uscita appunto dalla revisione di quell'anno. Ora, a prescindere dalle successive acquisizioni, e cioè le datazioni degli Ordinamenti acefali e dei due volgarizzamenti di rubriche statutarie e ancora la manipolazione del codice in seguito alla provvisione del 1324, elementi penso difficilmente confutabili, credo che l'obbiettivo debolezza della tesi del prof. Fiorelli sia la supposta, e non dimostrata, iniziativa di frate Lorenzo di far volgarizzare gli Ordinamenti. Al contrario, come ho già espresso nel testo, io presumo che il religioso a capo della Camera dell'arme abbia fatto volgarizzare alcune rubriche statutarie a imitazione del volgarizzamento degli Ordinamenti; insomma reputo che egli non abbia avuto parte in quel volgarizzamento, solamente semmai nell'adattamento del codice preesistente dopo la legge del 1324, la quale, peraltro, toccava direttamente la sua competenza.

Ancora un ultimo aspetto secondario non mi trova d'accordo col prof. Fiorelli ed è l'affermazione, peraltro già sostenuta da Bonaini e P. Villari, che l'omissione da parte dell'Emiliani Giudici delle ultime tre rubriche volgarizzate del codice non abbiano «altro motivo che quello d'un'evidente dimenticanza» (p. 96 del volume collettaneo citato). Non ho studiato particolarmente la pubblicazione dello studioso ottocentesco ed è quindi temerario contraddire tali studiosi, tuttavia io credo che l'editore del testo degli Ordinamenti di giustizia sia stato indotto a teminare a quel punto l'edizione dalla carta lasciata quasi completamente bianca tra le rubriche 116 e 117. Sono dell'opinione che egli abbia inteso quella carta quasi completamente bianca come la fine di *certi* Ordinamenti, ed abbia, di conseguenza, interrotto a quel punto l'edizione. Ciò dico non tanto per giustificare il comportamento dell'Emiliani Giudici, ma piuttosto per affermare che anch'egli ha ritenuto assolutamente significativo lo spazio lasciato in bianco tra le due rubriche, ed io credo che in questo tutti dobbiamo convenire.

Più complicato è stabilire il termine *post quem* il codice possa essere stato composto. Intanto bisogna osservare che questo testo è il volgarizzamento di un originale latino. Certamente potrebbe esistere una silloge di provvisori volgarizzate senza che per questo si debba ipotizzare l'esistenza di un omologo codice in latino, ma non è questo il nostro caso. Il codice non contiene una silloge di Ordinamenti bensì una raccolta organica e pressoché completa di essi. S'è già ipotizzato che in occasione dell'istituzione dell'Esecutore degli ordinamenti di giustizia possa essere stato compilato un codice che dovesse essere usato nella curia di quel magistrato; ebbene il nostro può ben essere il volgarizzamento di un tale esemplare, che dovrebbe essere stato scritto già nel corso del 1307. Che possa derivare effettivamente da un simile codice latino è avvalorato anche da un indizio che si rileva dallo stesso manoscritto. Si può facilmente notare che la c. 48v contiene solo cinque linee di scritto; e cioè l'ultima riga del capitolo precedente e il titolo della rubrica 115 più le tre righe del testo, dopo di che la pagina rimane completamente bianca, mentre, apparentemente la stessa mano continua a scrivere la rubrica 116 a c. 49, le cc. 48-49 appartengono allo stesso fascicolo, anzi ne costituiscono il foglio centrale.

Le ultime rubriche, fino alla 115, appartengono proprio alla legge del 23 dicembre 1306 che istituì l'Esecutore. Lo spazio lasciato in bianco sembra proprio dirci: fin qui arrivava il codice organico, mentre ciò che segue potrebbe essere stato aggiunto in un tempo successivo, proprio come nel codice latino originale sarebbero stati aggiunti i nuovi Ordinamenti. Ciò verrebbe chiaramente a dire che questo codice è stato volgarizzato e scritto già nello stesso anno 1307. Un piccolo inciso prima di continuare: ipotizzare che il codice possa essere stato scritto nel 1307 (o comunque non prima di quell'anno), non significa escludere che possa essere stato utilizzato un precedente volgarizzamento già fatto prima della fine del sec. XIII contenente ovviamente gli Ordinamenti fino a quella data. Si deve sempre ricordare che si parla delle problematiche connesse alla datazione di questo codice.⁵⁶

Il fatto tuttavia che la rubrica 90 contenga un provvedimento deliberato dagli arbitri statutarî nel marzo del 1308 è incompatibile con l'ipotesi che il codice possa essere stato scritto nel corso del 1307. Ciò significa allora che lo spazio lasciato in bianco nella c. 48v non postula che sia intercor-

⁵⁶ Si ricordi il pensiero del Castellani citato a p. 83 del saggio di Fiorelli più volte menzionato; inoltre si deve anche tener presente che proprio presso la Camera del Comune era in uso nel 1303 un codice degli Ordinamenti canonizzati in volgare. Nulla vieterebbe perciò che potesse esserci anche un codice degli Ordinamenti di giustizia volgarizzati.

so del tempo prima che l'amanuense scrivesse la rubrica 116. Ma allora, se l'amanuense ha scritto senza soluzione di continuità, bisogna ancora ritardare la composizione del codice a tempi posteriori al 28 maggio 1309, che è la data in cui è stata approvata la legge contenuta nelle rubriche 117 e 118. Questa data e questa legge assumono una particolare valenza circa i problemi che sto trattando. Infatti si può agevolmente notare che la norma approvata nel 1309 era da aggiungere alla rubrica 9 degli Ordinamenti: «De le pene de' grandi che facessero violenza overo ingiuria nelle case, overo terre, overo possessioni de' popolani».

Ebbene le ultime righe - a partire da «*A le quali condannagioni...*» - di questo capitolo corrispondono perfettamente nella sostanza e nella forma alle nuove norme approvate. Che cosa vuol dire questo? Il combinato disporsi di circostanze e date può solo voler dire che il codice latino, da cui poi fu tratto il volgarizzamento, era stato scritto presumibilmente nel 1307 o, comunque, prima del 1309, ma esso era aggiornato col solito sistema di aggiungere in fondo fogli o interi fascicoli con le nuove leggi sopravvenute. Non solo, ma il notaio che lo usava aveva anche scritto nei margini della rubrica 9 la nuova norma che vi si doveva aggiungere, del che non si accorse il volgarizzatore che tradusse sia l'aggiunta marginale che l'intera provvisione contenuta nei fogli aggiunti. Va anche ricordato, a tal proposito, che era stato già ipotizzato da Gina Fasoli l'esistenza un codice latino, composto negli anni 1306-1307, da cui poi era stato tratto il volgarizzamento.⁵⁷

C'è un altro argomento che porta anch'esso al 1309. Si ricorderà che poco più sopra ho chiarito che nell'agosto del 1307 fu appositamente eletta una straordinaria commissione arbitrale per correggere gli statuti; purtroppo non ci è pervenuto nessun testo che comprenda le nuove norme approvate in quell'occasione, da altra fonte però siamo in grado di conoscere almeno due capitoli di quella nuova redazione. Infatti alla metà di gennaio del 1309 fu approvata una legge che stabiliva il salario dei futuri Esecutori in lire duemila più cento soldi per carta, inchiostro ecc., richiamando il testo degli Ordinamenti di giustizia: «sollummodo illas libras duomilia et soldos centum florenorum parvorum, quas et quos huiusmodi futurus Executor habere et percipere debet per formam et secundum formam dictorum Ordinamentorum iustitie». Anzitutto questa espressione è, peraltro, la prova documentale che prima del gennaio 1309 esisteva sicu-

⁵⁷ Cfr. G. FASOLI, *Ricerche sulla legislazione antimagnatizia...*, cit., p. 118 n. 177: «Gli ordinamenti del 1295 passano nella redazione in volgare del 1306-1307, che contiene anche le norme relative all'esecutore di giustizia».

ramente un codice degli Ordinamenti di giustizia che conteneva la legge dell'istituzione dell'Esecutore, che di per sè non deve considerarsi un Ordinamento di giustizia.⁵⁸ In secondo luogo la legge ordinava nello stesso tempo che fossero cancellati due capitoli dello statuto del Capitano che trattavano della composizione della famiglia dell'Esecutore e del conseguente salario da erogarsi.

La legge del dicembre 1306 (riportata sia nel codice volgarizzato che nel testo latino) stabiliva che un Esecutore da eleggersi per i primi tre mesi del 1307 doveva percepire lire mille, mentre i futuri Esecutori, che sarebbero dovuti rimanere in carica per un semestre, il salario doveva essere di lire 2000. Evidentemente gli arbitri, nell'agosto del 1307, mutarono la composizione della famiglia dell'Esecutore e contestualmente anche il suo stipendio, che era stabilito certamente in una cifra più alta. Ora è da credere che il più antico codice degli Ordinamenti, che s'è ipotizzato già scritto nei primi mesi del 1307, doveva sicuramente avere annotato nei luoghi opportuni, la cancellazione del vecchio stipendio e, nei margini, l'ammontare del nuovo; così come s'è detto della legge del maggio 1309. Allo stesso modo era sicuramente riportata questa legge del gennaio 1309 che ristabi-

⁵⁸ Cfr. *Provisioni, protocolli*, 3, cc. 69-70v, già citato in BARBADORO, *I consigli...*, cit. II, pp. 425-426. A proposito di questa revisione straordinaria degli arbitri voglio aggiungere che la provvisione, che ne prevedeva l'elezione, parla insistentemente dello stipendio del futuro Esecutore tanto che sembra potersi arguire che la revisione avesse proprio lo scopo precipuo di aumentarlo. Da *Carte di corredo*, 2, c. 67 sembra invece si debba pensare che la cosa riguardasse la famiglia e l'ufficio dell'Esecutore stesso in senso ampio, infatti: «Eligantur arbitri statutarii ad corrigendum statuta disponentia de officio Executoris». Oltre la provvisione appena ricordata esiste ancora un documento che testimonia che quegli arbitri si occuparono anche dello stipendio dell'Esecutore, infatti gli Ordinamenti di giustizia conservatici in *Provisioni registri*, 211, cc. 21-33, hanno la rubrica 4, il cui titolo è «Statutum quod futurus Executor ordinamentorum iustitie debeat esse contentus illis stipendiis XX suorum militum qui per arbitros declarata fuerunt in ecclesia omnium sanctorum». Vedi anche Appendice B alla fine del capitolo.

Che lo stipendio dell'Esecutore, nella legge istitutiva della carica, fosse effettivamente stabilito in lire 2000 si deduce anche dal fatto che il primo Esecutore che avrebbe dovuto essere eletto solo per tre mesi doveva avere uno stipendio di lire 1000, cioè esattamente la metà: perché il suo ufficio sarebbe durato la metà del tempo ordinario. Una ulteriore conferma è nel fatto che ancora nel 1343-44, quando fu rieletto l'Esecutore dopo la signoria del duca d'Atene, il suo stipendio era sempre di lire 2000. «Die tertio aprilis 1344. Pauluccio Lelli de Perusio executori Ordinamentorum iustitie populi florentini pro tempore et termino sex mensium initiatorum die XXVII mensis novembris cum salario librarum duorum milium in dictis sex mensibus pro se et eius iudice, notariis, berrovaiis, pro eius salario quattuor primorum mensium sui officii, ut supra initiati, vigore sue electionis et ordinamentorum communis Florentie sine aliqua retentione gabelle, in florenorum auri quattuordecim decem et soldis quinquaginta et denariis decem f.p., quolibet floreno auri computato [in] libris tribus, soldis quattuor et denariis undecim f.p. [solverunt, scilicet camerarii] libras mille trecentas triginta tres soldos sex et denarios octo f.p.» Cfr. *Camera del Comune, camarlinghi, uscita*, 4, c. 72.

liva il vecchio stipendio. Ebbene se il codice volgare non reca nessuna traccia di questo duplice cambiamento di stipendio, ma reca quella duplice traccia della legge del maggio 1309, deve forzosamente essere stato volgarizzato e scritto dopo quest'ultima data.

Possiamo quindi considerare il maggio 1309 il termine *post quem* il codice debba essere stato scritto? La risposta dovrebbe essere senz'altro affermativa visto che quella è la data più recente del manoscritto; anche se si deve considerare che esso è, come è già noto, sicuramente incompleto, dato che la rubrica 118 è mutila per mancanza delle carte seguenti. La caduta di carte è poi anche avallata dalla cartulazione quattrocentesca; infatti dopo la c. 50, nel *verso* della quale si interrompe la suddetta rubrica, mancano le cc. 51, 52 e 53. Possiamo ragionevolmente ipotizzare che la c. 53 facesse parte del quaderno aggiunto che contiene gli Ordinamenti dell'ottobre del 1320, rimane da considerare quindi cosa potessero contenere le altre due. Riflettendo sulla composizione fisica del codice si può convenientemente sostenere che queste due carte formavano un unico bifolio, che poteva contenere al massimo quattro volte 29 linee di scrittura, è possibile quindi che in questo bifolio finale vi potessero essere ancora Ordinamenti più tardi, per cui, se essi sono stati scritti omologamente ai precedenti, si deve necessariamente ritardare la volgarizzazione del testo e la composizione del codice.

È utile perciò illustrare quali siano stati gli Ordinamenti approvati successivamente sulla scorta di altre testimonianze. Almeno tre leggi aventi valore di ordinamenti di giustizia furono emanate nel 1310,⁵⁹ un altro nel 1315, un altro ancora nel 1320, un importante Ordinamento contro i consorti dei magnati che rifiutavano la giurisdizione del Comune di Firenze fu stabilito il 23 aprile 1323, e svariati altri il successivo 30 settembre.⁶⁰ Ulteriori decreti aventi forza di Ordinamenti⁶¹ furono promulgati nel 1330 e 1331, e ce ne offrono testimonianza i due codici latini.⁶² È da escludere, secondo quanto già detto a proposito del termine *ante quem* che le parti mancanti del codice potessero contenere gli Ordinamenti del 1323 e quelli successivi, visto che il codice era già stato scritto prima dell'ottobre del

⁵⁹ Vedi Appendice B alla fine del capitolo.

⁶⁰ Cfr. le rubriche 125, 127-131 di *Statuti di Firenze*, 3.

⁶¹ Si potrebbe obiettare che sarebbe stato più importante inserire l'ordinamento del 1323 piuttosto che la provvisione sul divieto dei birri del 1324, ma non si deve dimenticare che quest'ultima interessava le competenze dell'ufficio e tanto bastava, del resto s'è già detto che non era da considerarsi un ordinamento di giustizia.

⁶² Cfr. *Ibidem*, rubrica 126 e 132. A questo proposito vedi l'ampia analisi, basata su dati di fatto e sul confronto delle forme linguistiche in FIORELLI, *Gli ordinamenti...*, cit. pp. 80-90.

1320; e del resto non c'è alcun argomento logico o di altro genere il quale ci possa far pensare che, in date successive al 1323, siano stati aggiunti gli Ordinamenti del 1320 e non quello del 1323. Quindi anche questo si può aggiungere alle argomentazioni che escludono che il codice possa essere stato scritto dopo il 1320. È possibile invece che quel foglio, ora perduto, contenesse gli Ordinamenti del 1310 del 1315 e del 1320?

Non è facile rispondere a questa domanda, anzitutto perché non li conosciamo tutti e quindi non siamo in grado di determinare quanto spazio potessero occupare. Una parte ci è stata tramandata in *Statuti di Firenze*, 3, rubriche 119-122, cc. 37-39, vale a dire esattamente quattro carte. Ma il paragone non può reggere, per almeno due motivi: intanto il codice latino è di dimensioni maggiori, ed inoltre non si può ipotizzare una perfetta corrispondenza di spazi tra il testo volgare e quello latino. Un più efficace paragone può essere accettato se si considera il numero delle linee dei due testi. Ebbene il codice latino (che non è scritto in ogni carta con lo stesso numero di linee, come invece accade per il testo volgare), in ogni carta contiene circa 33-34 linee; quindi si potrebbe affermare con certezza che tutti gli Ordinamenti fatti tra il 1310 ed il 1320 non potevano essere contenuti in unico bifolio. E d'altronde bisogna anche ricordare che non è da escludere che esso fosse del tutto bianco o quasi, perché occupato solo da qualche linea finale della rubrica 118. Dunque successivamente, ma non molto, all'ottobre del 1320 furono aggiunti gli Ordinamenti del 1310, del 1315 e del 1320 sia nel foglio rimasto quasi completamente bianco che nel fascicolo che vi fu aggiunto.⁶³ Se ciò potesse essere ragionevolmente verificato si potrebbe affermare con certezza che il codice fu scritto tra il maggio del 1309 ed il luglio del 1310.⁶⁴

È mia opinione appunto che il codice possa essere stato volgarizzato e scritto dopo il maggio 1309 e prima del luglio 1310. Certo è assai azzardato un'affermazione del genere, stante il fatto che ignoriamo del tutto cosa possa aver contenuto il bifolio che oggi è perduto. Tuttavia sono portato a credere, forse non troppo irragionevolmente, che le ultime tre parti del codice, e cioè la volgarizzazione degli Ordinamenti del 1320, e le due sillogi di rubriche statutarie, siano state volgarizzate ad imitazione della prima parte, sicuramente più rilevante rispetto al resto sia per noi dei secc.

⁶³ Una tale ipotesi non sarebbe del tutto peregrina, se si pensa che nel ternione superstite aggiunto che contiene gli Ordinamenti dell'ottobre del 1320, mancherebbero non molte linee dell'inizio, forse anche meno di venti, per cui la carta mancante si deve ipotizzare per la gran parte bianca, mentre se essa avesse contenuto anche altri Ordinamenti, la cosa non comporterebbe difficoltà.

⁶⁴ La seconda è la data del primo Ordinamento approvato in quell'anno.

XIX, XX e XXI che per i contemporanei degli Ordinamenti stessi. Quando fra' Lorenzo da Settimo nel 1312 - se effettivamente è proprio questa la data in cui cominciò il suo ufficio - ricoprì per la prima volta la carica di camarlingo della Camera dell'arme, egli aveva a disposizione un codice contenente gli Ordinamenti, e ritenne perciò opportuno anche far eseguire un volgarizzamento di alcune rubriche statutarie perché nessuna delle autorità che dovevano applicarle potesse accamparne l'ignoranza, e forse perché egli trovava che la pratica si discostasse dalla norma.

È molto probabile che questo volgarizzamento sia avvenuto non solo dopo l'istituzione dell'Esecutore, infatti è menzionato nel preambolo; ma, io ritengo, tra 1313 ed il 1319, infatti nello stesso preambolo si fa anche cenno al Vicario, carica che in quegli anni veniva eletta a Firenze. Visto poi che l'iniziativa era stata di molta utilità egli, successivamente all'ottobre del 1320, ordinò contestualmente un volgarizzamento più ampio di rubriche statutarie ed anche degli Ordinamenti che erano stati appena fatti da una commissione, per cui il codice assunse la forma che ancora oggi ci è stata tramandata.⁶⁵

Proprio la circostanza che il codice volgare fosse usato nella Camera dell'arme è la probabile causa del fatto che questo manoscritto non compare in nessuno degli inventari più antichi, e neppure in quelli seicenteschi o nella maggior parte di quelli settecenteschi. Infatti la Camera dell'arme è anche una istituzione che permane nel periodo granducale con compiti praticamente simili se non identici; è quindi assai plausibile che il codice sia rimasto in quell'ufficio fino alla metà del Settecento quando venne soppresso.⁶⁶ Si trova descritto per la prima volta nel secondo inventario del

⁶⁵ Tenendo presente le parti che ora mancano (qui restituite entro parentesi quadre) il codice doveva essere così composto nei suoi fascicoli:

«I (cc. 1-2) bifolio col rubricario; [Ibis (cc. 1a-2a) bifolio con la rimanente parte del rubricario], II-V (cc. 3-34) quaderni forniti di regolare richiamo nel margine inferiore; VI (cc. 35-46) sesterzo sempre con regolare richiamo; VII (cc. 47-50) duerno senza richiamo; e [VIIIbis (cc. 51-52) bifolio contenente la parte finale della rubrica CXVIII degli Ordinamenti], VIII (cc. [53]-54-59-[60ante]) [qualternione [contenente la provvisione del 2 e 6 ottobre 1320, la c. 53 conteneva l'inizio mancante e la c. 60ante era certamente bianca]; IX (cc. 60-67) quaderno; X (cc.71-?) [duerno mancante di una carta finale contenente il resto della rubrica VIII: "D'offerere i ceri nella vilia di San Filippo et di SamPiero", e la rubrica VIII: "Di non vendere cerchi ne la piaça del palagio de priori"]; XI (cc. [68]-69-74-[75]) [qualternione [mancante della carta iniziale contenente la prima parte del rubricario e della carta finale contenente 58 linee della rubrica I]; XII (cc. 76-83) quaderno. I fasc. VIII-XII non hanno richiami». Cfr. Appendice d) pag. 313

⁶⁶ Il codice potrebbe anche essere rimasto negletto, trascurato e ignorato fin quando i riordinamenti settecenteschi non lo riportarono alla luce. Sulla coperta di cartone di *Miscellanea repubblicana*, 9, citato molte volte nel precedente capitolo, è scritto: «Documenti trovati nella Camera dell'Arme di Palazzo vecchio nel 1910». Esiste ancora un fondo *Camera dell'arme del principato* (1585-1741) che annovera 166 registri.

Pagnini del 1783, ed è particolarmente significativo che non si trovi elencato in quello precedente del 1776. Ma in merito a ciò si rinvia al capitolo settimo, dove saranno trattate estesamente problematiche degli ordinamenti dei secc. XV-XX.⁶⁷

Statuti del Comune Firenze, 3 è l'unico codice latino degli Ordinamenti di giustizia che faccia parte di questo fondo ed è un esemplare senz'altro fatto scrivere per un pubblico ufficio. Certamente l'anno 1395 esso era in uso presso la curia civile e criminale dell'Esecutore degli ordinamenti di giustizia. Lo si deduce dal verso della c. 50 sulla quale, essendo rimasta bianca, è stata disegnata un'arma tra le lettere maiuscole "A" ed "N" e sotto ad epigrafe vi è aggiunto: «Arma domini Androini de Ugodonis de Bononia licentiati in iure civili, collateralis domini Executoris ordinamentorum iustitie millesimo trecentesimo nonagesimo quarto et partim quinto». Il codice certamente risultava così composto già nel 1395 perché dopo il disegno e l'epigrafe vi è aggiunto un altro bifolio che contiene gli «statuta et ordinamenta facta per officiales extimi comitatus et districtus Florentie super statu et perfectione dicti extimi, que ordinamenta et statuta sunt in Camera communis Florentie...».

Il bifolio con gli ordinamenti sull'estimo fu scritto da ser Lodovico di Bartolo, notaio e coadiutore di ser Cristofano di Angelo da Montevarchi, notaio degli Ufficiali dell'estimo, il 20 gennaio 1395 e trasmesso alla curia dell'Esecutore, come ci dice la scritta finale: «Hec provisio et reffirmatio fuit tradita et ordinata tempore officii Cole de Moçano de Exculo Executoris ordinamentorum iustitie civitatis Florentie. Et tradita et notificata fuit michi Androyno de Ugodonis de Bononia, licentiato in iure civili, collateralis dicti domini Executoris die XXV mense ianuari 1394, indictione IIII».⁶⁸

Questo terzo codice degli Ordinamenti di giustizia fiorentini, insieme con quello conservato in *Capitoli del Comune di Firenze, 41*, è stato con sicurezza scritto nella seconda metà del 1344. I due codici, pur avendo seguito vicende diverse ed essendo stati conservati in archivi diversi, sono però sicuramente gemelli⁶⁹ e sono stati scritti, probabilmente addirittura dallo stesso copista, nella stessa occasione. Nella seconda metà del 1344,

⁶⁷ Cfr. *Vecchi Inventari*, V/647, c. 119v.

⁶⁸ Cola Iobannis de Moçano de Esculo fu Esecutore degli ordinamenti di giustizia e Androynus Nicholai de Ugodonis de Bononia il suo giudice collaterale dal 15 novembre 1394 al 15 maggio 1395, Cfr. *Esecutore degli ordinamenti di giustizia*, 1231-1247.

⁶⁹ Sono perfettamente identici, nel formato, nel numero delle carte e, apparentemente, nella mano che li ha esemplati. Il codice che è stato usato nella curia dell'Esecutore ha dei fogli aggiunti con aggiornamenti legislativi, mentre l'altro da molto tempo ha perduto le assi che lo ricoprivano.

in seguito ad idonei decreti, si provvide a far scrivere un congruo numero di codici statutarii, per reintegrare gli esemplari che erano andati distrutti nel luglio del 1343 nell'incendio della Camera del Comune, in seguito ai disordini scoppiati in città in conseguenza della cacciata del duca d'Atene.

La questione sarà affrontata con più ampiezza e più validi e probanti argomenti nel capitolo quinto. Qui basti sapere che in due momenti successivi, 20 e 30 giugno di quell'anno, furono stanziati dai camarlinghi della Camera del Comune, in favore dei frati Marco e Crisofano, camarlinghi della Camera dell'arme, quaranta fiorini d'oro «pro exemplatura statutorum dominorum potestatis et capitanei et ordinamentorum iustitie et pro cartis expedientibus occasione predicta, et pro miniatura dictorum statutorum et ordinamentorum usque in quantitate quadraginta florenorum auri».⁷⁰

Lo stanziamento fu fatto in favore dei camarlinghi della Camera dell'arme perché, come ho diffusamente illustrato nel capitolo precedente, era proprio questo ufficio a provvedere alle necessità materiali dell'apparato burocratico comunale; lo stesso ufficio infatti forniva del materiale scrittorio tutti i notai dei magistrati forestieri quali il Podestà, Il Capitano del popolo, L'Esecutore, Il Giudice degli appelli, il Giudice della piazza di San Michele in orto, Il Giudice delle donne, degli ornamenti e delle vesti ed altri ancora.⁷¹ È mia opinione che questi due manoscritti furono scritti appunto in seguito a questi stanziamenti. Gli indizi che ciò possa essere accaduto sono questi. L'ultima rubrica di questi codici contiene una provvisione, deliberata dai Signori e Collegi, del 25 ottobre 1343 con la quale si cassava la cassazione degli Ordinamenti di giustizia operata dalla Balìa dei quattordici, presieduta dal vescovo di Firenze, si ripristinavano Ordinamenti vigenti prima della signoria del duca e se ne facevano di nuovi⁷². È quindi questa la data degli Ordinamenti più recenti. Entrambi i codici hanno chiose marginali fatte negli uffici dove venivano usati, che erano, come s'è già detto la curia dell'Esecutore per il codice conservato nel fondo *Statuti di Firenze* e l'ufficio delle Riformagioni per quello conservato nei *Capitoli*. Una di queste chiose di *Statuti di Firenze*, 3, c. 42 dice: «Vide aliud statutum de pena ferentis arma offensibilia quod ad capitula 94 in tertio libro». È questo un riferimento al terzo libro degli statuti del Pode-

⁷⁰ Cfr. *Camera del Comune, camarlinghi, uscita*, 5, cc. 112 e 123v-124. Questi stanziamenti sono stati già segnalati in KLEIN, *I consigli della Repubblica...*, cit., p. XXX nota 38. L'autrice tuttavia interpreta questi documenti in modo diverso da quanto espongo nel testo.

⁷¹ Cfr. *Camera del Comune, camarlinghi, uscita*, 10, *passim*, dove vi sono, per materiale scrittorio, stanziamenti molto consistenti, uno oltrepassa le 1200 lire.

⁷² Cfr. *Statuti di Firenze*, 3, cc. 48-50; la provvisione è anche in *Capitoli del Comune di Firenze, protocolli*, 4, cc. 54v-58v.

stà del 1355, dove infatti la rubrica si trova.⁷³ Non potrebbe allora questo significare che questi due codici sono stati scritti contemporaneamente a quella redazione statutaria, quindi successivamente al settembre 1355 e non nella seconda metà del 1344?

La risposta è recisamente no. Infatti, a parte l'argomento logico per cui si sarebbe scritto alla fine del 1355 un codice aggiornato all'ottobre del 1343, esiste anche una chiara prova documentale. Questo documento è l'ins. 4 di *Statuti di Firenze*, 21. È una bozza preparatoria del codice degli Ordinamenti di giustizia, sicuramente elaborata dalla commissione che redasse gli statuti del 1355, presieduta da messer Tommaso di ser Puccio da Gubbio.⁷⁴ Si ricorderà che la provvisione istitutiva di quella revisione statutaria vietava al giurista incaricato qualsiasi ingerenza in materia di Ordinamenti di giustizia. Tuttavia il giurista eugubino procedette in modo sistematico alla rielaborazione di tutto il sistema dell'ordinamento giuridico e statutario del Comune di Firenze, e da questo documento si può vedere chiaramente come egli abbia estrapolato dagli altri statuti fiorentini la materia degli Ordinamenti di giustizia con la palese intenzione di farne un codice organico. La prova che questo fascicolo è il frutto della commissione degli statuti del 1355 è costituita dal fatto che esso è parte della bozza di quegli statuti del Podestà contenuta in *Statuti di Firenze*, 22, ed inoltre vi sono gli stessi riferimenti contenuti anche in *Statuti di Firenze*, 5 e 8, che sono i codici degli statuti del Capitano e Podestà del 1322-25, i quali furono usati, come è stato irrefutabilmente accertato, dalla commissione presieduta da messer Tommaso.⁷⁵

Anche la tradizione archivistica dei due codici e del frammento di bozza è assolutamente evidente e ben documentata. *Statuti di Firenze*, 3 era usato dunque nella curia dell'Esecutore, e quando entrò in vigore la redazione statutaria del 1415 il codice fu certamente consegnato ai notai custodi degli atti della Camera del Comune e infatti lo ritroviamo in un inventario della Camera fiscale, che, come s'è più volte detto, dell'archivio della Camera del Comune fu erede: «n. 17. Altro libro in cartapecora reale coperto d'asse, e quoio antico delli Ordinamenti di Giustizia del 1292, dove tra le 12 arti maggiori ci sono Ars Beccariorum, Ars Calzolariorum, Ars Fabrorum, Ars magistrum lapidum, et legnaminum, et Ars rigatterio-

⁷³ In verità è la 95 del III libro di tutti e quattro gli esemplari e cioè *Statuti di Firenze*, 16, 17, 18 e 19 ed anche 20, che è un esemplare cartaceo tardo contenente solo il III libro.

⁷⁴ Vedine la descrizione nell'inventario.

⁷⁵ Vedi il primo capitolo con i riferimenti agli studi del Salvemini, Santini e Palmarcocchi. Si veda inoltre l'Appendice B.

rum, et fatti al tempo di messer Tebaldo de Brucciati da Brescia Podestà di Firenze». ⁷⁶ Sebbene il codice sia assente nell'inventario sommario inviato dalla Camera fiscale nella «Risposta all'Istruzione mandata dall'illustrissimo signor Auditore Pompeo Neri al tribunale della Camera Fiscale sotto dì 14 marzo 1745», tuttavia sicuramente ancora ivi si conservava come ci attestano l'*Indice generale de libri esistenti nell'Archivio del Monte Comune*, compilato da Domenico Maria Manni negli anni 1750-53, e la successiva copia *Indice generale del contenuto nei codici che formano l'Archivio del Monte Comune disposto e classato, secondo l'ordine delle materie e dei loro rispettivi dipartimenti 1765*. ⁷⁷

È ovvio pensare che se alcuni codici degli Ordinamenti fossero stati scritti insieme con gli esemplari di quelli del Podestà e del Capitano, tutto il lavoro del giurista umbro sarebbe stato utilizzato. Si può facilmente vedere, consultando l'Appendice B alla fine del capitolo, che esso è aggiornato fino all'inizio del 1353. Ma ci si domanda perché mai messer Tommaso non fece compilare anche un codice al pulito degli Ordinamenti di giustizia, così come aveva provveduto a fare per gli statuti del Podestà e del Capitano? L'ipotesi più probabile è che il dottore eugubino avesse bisogno di un'ulteriore proroga del suo mandato per completare definitivamente l'opera sua - si ricorderà che i due statuti furono consegnati in tempi diversi: il primo il 30 agosto ed il secondo il 30 settembre, data di scadenza dell'ultimo incarico -; ma questa proroga non gli fu concessa considerato forse che la revisione era già durata 26 mesi, atteso anche la delicatezza della materia e non ultimo il fatto che la provvisione istitutiva non solo non prevedeva interventi sugli Ordinamenti, ma anzi espressamente e vigorosamente la vietava.

Il fatto che gli archivi abbiano così pochi codici contenenti gli Ordinamenti di giustizia non fu dovuto ad una continua dispersione nel corso dei secoli, per cui man mano sono andati perduti o distrutti e solo di recente si sono ridotti ad un numero così esiguo. Siamo invece praticamente certi che fin dal XV secolo non si conoscevano già più i codici contenenti gli Ordinamenti del XIII secolo. Infatti i quattro inventari dell'Archivio delle

⁷⁶ Cfr. *Manoscritti*, 662, *Memoriale attenente a ritrovare le scritture della Camera Fiscale e dello stanzone detto de Prestanzoni posto sopra l'oratorio d'Orsammichele, Archivio annesso alla medesima Camera, tanto antiche, quanto moderne con più facilità che sia possibile, fatto da me Francesco Patriarchi Ministro in detta Camera quest'anno 1689*.

⁷⁷ Per la risposta all'istruzione di Pompeo Neri vedi *Consulta poiRegia Consulta I parte*, 454, ins. IV, cc. 84-102. Per l'indice del Manni Cfr. *Vecchi inventari*, V/875; le vicende che diedero origine al riordinamento delle carte del Monte sullo scorcio della metà del sec. XVIII e della compilazione di questo indice sono in *Segreteria di finanze ante 1788*, 251; l'inventario del Monte del 1765 è in *Miscellanea repubblicana*, 77, ins. 4.

Riformagioni, di cui ho parlato diffusamente nel capitolo precedente, e che contengono menzione di codici statutari, riportano la descrizione di un unico codice degli *Ordinamenti di giustizia* che con ogni probabilità è proprio quello che ancora conserviamo in *Capitoli del Comune di Firenze*, mentre, come s'è detto più sopra, l'esemplare conservato in *Statuti del Comune di Firenze* è pervenuto dall'archivio della Camera del Comune, attraverso la Camera fiscale.⁷⁸

È singolare però che nessun codice contenente gli *Ordinamenti di giustizia* sia compreso nell'importante inventario delle Riformagioni compilato da Gabriello Simeoni l'anno 1545, essendo appunto sicura la circostanza che, circa un secolo prima, un codice degli Ordinamenti era presente nello stesso Archivio.⁷⁹ Anzi nell'inventario segnato V/641 alla c. 293 c'è questa voce che sembra proprio doversi riferire ad un quaderno da inserire nel volume degli Ordinamenti di giustizia: «Unus quaternus magnus de papiro cum coperta de membrana continens reformationes et statuta que poni debent in statutis ordinamentorum iustitie, inceptus de mense aprilis 1323 et finitus de mense iunii 1378». Se ben si considera questa descrizione, bisogna riconoscere che essa si riferisce, senza ombra di dubbio, a quella bozza di Ordinamenti, che, più sopra s'è ipotizzato fatta da messer Tommaso da Gubbio e ora conservata in di *Statuti di Firenze*, 21 ins. 4. Come si può vedere gli archivisti del XV secolo conoscevano e conservavano all'incirca, se non esattamente, quello che noi conosciamo e conserviamo oggi. Allo stato attuale delle ricerche non è possibile saperne di più, stante anche la particolarità delle norme giuridiche contenute negli Ordinamenti.

Infatti, come tutti sanno, essi contengono norme costituzionali, anzi per meglio dire, precisi limiti all'esercizio dei diritti politici e costituzionali imposti ad una parte: i magnati, contro i quali dettano ancora norme in materia di diritto penale e civile, e infine stabiliscono anche norme sull'organizzazione militare delle Arti e del popolo. Ma quello che più mi preme evidenziare è che non vi sono contenuti né obblighi, né precetti giuridici,

⁷⁸ Cfr. *Vecchi Inventari*, V/635, nella parte che riguarda gli statuti, cc. 26v, 34, 44v e 48. La voce di cui si parla nel testo è a c. 26v: «Liber statutorum comunis Florentie cum cupertis de assidibus in III foieis de membranis continens ordinamenta iustitie signatus ab extra in asside: ordinamenta iustitie». La stessa è contenuta in un terzo inventario dell'Archivio delle Riformagioni, ora conservato in *Carte di Corredo*, 44, c. 115v.

⁷⁹ Gli inventari storici dell'Archivio delle Riformagioni più noti e più comunemente consultati sono ora collocati tra i *Vecchi inventari*. Essi furono compilati da Gabriello Simeoni nel 1545 (V/638), da Giovan Francesco Pagnini nel 1776 e 1783 (V/645-V/650) e da Filippo Brunetti nel 1791 (V/661-V/668), per i quali si veda il capitolo 7.

né vincoli formali circa la possibilità e le modalità di operarvi modifiche, aggiunte o abrogazioni, come avveniva invece per gli statuti. Insomma il governo del Comune, cioè i Priori e Gonfaloniere di giustizia, potevano apportare ai predetti Ordinamenti aggiunte, modifiche e cancellazioni, facendo approvare le relative proposte nei Consigli cittadini, ogni qualvolta lo avessero ritenuto opportuno.

Esattamente questa circostanza comporta che i documenti originali che dovrebbero contenerli sono i registri delle *Provviszioni*, perché la necessaria conseguenza di quanto s'è detto è che gli *Ordinamenti* erano pubblicati dal notaro delle Riformagioni che quindi li conservava nei suoi atti, i quali purtroppo non ci sono pervenuti integri e presentano gravi lacune, soprattutto per la parte più antica. Ma ci sono degli altri documenti che dovrebbero contenere gli *Ordinamenti*: sono i codici fatti esemplare per quegli uffici che, per un qualsivoglia motivo, dovevano vigilare sulle norme contenutevi.

Al contrario la gran parte degli *Ordinamenti di giustizia* non ci è pervenuta nei registri delle *Provviszioni* come ci si aspetterebbe; in particolare non ci sono in quei registri gli *Ordinamenti* del 18 gennaio 1293 e gli rafforzamenti dell'aprile dello stesso anno, come già si era detto, e non si trovano ancora quasi tutti gli altri provvedimenti presi nel corso del 1293 e del 1294, pur trovandosene copiose notizie di proposte e approvazioni nei *Libri fabarum*.⁸⁰ Anzi proprio quegli *Ordinamenti* che ci sono pervenuti nelle *Provviszioni*, e cioè le modificazioni e aggiunte decretate il 6 luglio 1295, dimostrano chiaramente che non solo l'aspetto più propriamente legislativo aveva assunto una ben delineata fisionomia, ma anche i codici che li contenevano avevano una loro ben precisa struttura e organizzazione, tanto che la deliberazione, di cui sto parlando, può indicare con precisione i punti in cui deve aggiungersi o essere inserita la nuova norma approvata. Ogni rubrica ha un suo titolo, anche se esse non sono ancora numerate, così come non sono numerate in nessuno dei codici più antichi, ma solo in quelli più tardi risalenti circa al primo quarto del XIV secolo.⁸¹

⁸⁰ Nei seguenti luoghi si parla o si approva o si propongono rafforzamenti o ordinamenti del tutto nuovi; anzitutto quelli del 9, 10 e 11 aprile 1293; vedi GHERARDI, *Le Consulte...*, cit., II, pp. 297 e sgg., BONAINI, *Gli Ordinamenti...*, cit. pp. 72 e sgg. *Provviszioni registri*, 3, cc. 131, 143 e 154v. I documenti sono pubblicati rispettivamente in GHERARDI, *Le Consulte...*, cit., II, pp. 301, 316, 357, 358, 470, 365, 319 e 368. Altri ordinamenti ancora in *Provviszioni, registri*, 4, cc. 20, 22 e 55; *Ibidem*, 5, cc. 73v e 98v-99.

⁸¹ Cfr. *Provviszioni, registri*, 5, cc. 113v-117v. Sono pubblicati in SALVEMINI, *Gli ordini della giustizia del 6 luglio 1295*, in «Archivio Storico Italiano», V serie, T. X (1892), pp. 241-261; e I.

Ora se si può ragionevolmente argomentare che le *Provvisioni* siano lacunose perché un lungo periodo di dispersione ha poi prodotto la perdita degli atti che mancano, per quel che invece riguarda la perdita, direi definitiva fin da epoca storica, praticamente di tutti i codici che contenevano gli *Ordinamenti di giustizia* bisogna per forza pensare ad un evento straordinario. Ed invero un evento straordinario v'è stato: l'incendio appiccato dal popolo alla Camera del Comune, sita nel palazzo del Podestà, l'attuale palazzo del Bargello, il 26 luglio 1343 in seguito ai disordini succeduti per la cacciata del duca d'Atene.⁸² Nell'incendio bruciarono sicuramente alcuni codici degli Ordinamenti di giustizia che erano conservati nella Camera degli atti, infatti gli unici due codici superstiti, di data anteriore al luglio 1343, sono la bozza ed il codice volgare, cioè *Statuti*, 1 e 2, entrambi conservati nel palazzo dei Priori, il primo nell'archivio delle Riformagioni ed il secondo nella Camera dell'armi.

Bisogna ricordare e ribadire poi che esistono Ordinamenti di giustizia che sono compresi nel *corpus* statutario, cioè negli statuti del Podestà e del Capitano, ed altri ancora che ci sono pervenuti in altri fondi, documentazione che tuttavia, per i tempi di cui parliamo, era conservata nell'archivio delle Riformagioni. Ad esempio in *Capitoli del Comune di Firenze, protocolli*, 4, cc. 39-100, in un fascicolo cartaceo che contiene i provvedimenti della balia dei XIV del 1343 e deliberazioni di successive Signorie, vi sono talune provvisioni che per la loro natura afferiscono sicuramente agli Ordinamenti di giustizia, e sono la cassazione degli Ordinamenti vigenti fatta dalla balia dei XIV il 4 agosto 1343, la cassazione di questa cassazione fatta dalla Signoria in carica il 25 ottobre dello stesso anno, e ancora, nella stessa data, la concessione della popolarità ad alcune casate di magnati, descritti come tali negli statuti, resesi benemerite della repubblica fiorentina.⁸³

Ordinamenti di giustizia o norme aventi tale valore sono anche comprese negli statuti del Podestà e del Capitano, vuoi perché sono state inserite

DEL LUNGO, *Alla vita civile di Dante due documenti inediti*, in «Buletino della società dantesca italiana», 10-11, luglio 1892, pp. 7-24. Anche le Provvisioni canonizzate hanno le rubriche coi titoli, ma non sono numerate. Cfr. *Camera del Comune, provvisioni canonizzate*, 1. Bisogna anche dire che le aggiunte fatte il 1295 si avvicinano in qualche modo alle aggiunte delle revisioni arbitrali degli statuti, infatti cominciano con la formula rituale: «Hoc declarato intellecto et addito», le addizioni statutarie cominciano: «Additum est... (seguiva la data)».

⁸² La notizia, per dir così, ufficiale è in *Provvisioni, registri*, 33, c. 137v. È la deliberazione con cui si stanziavano 109 fiorini d'oro per riattare i locali della Camera del Comune che avevano subito danni per l'incendio.

⁸³ Ad esempio: 1. *Cassatio Ordinamentorum iustitie* cc. 40-41v; 2. *Cassatio cassationis Ordinamentorum iustitie*, cc. 50v-54v; *Ordinamenta edita in favorem magnatum qui effecti sunt populares*, cc. 54v-58.

dagli arbitri, vuoi perché norme antimagnatizie erano già presenti nel *corpus* statutario ancor prima che gli Ordinamenti di giustizia fossero emanati.⁸⁴ Del resto tali norme non avevano una collocazione specifica ed unica, per cui le fonti normative che le contenevano potevano essere varie; tuttavia nel sec. XV, con le revisioni del 1409 fatta dal Montegrano e del 1415 dei professori dello Studio fiorentino, essi entrarono anche materialmente a far parte dei codici statuari e non esistette più un codice autonomo che li contenesse. Infatti in *Statuti del Comune di Firenze*, 23, troviamo «Incipit nona collatio de ordinamentis iustitie», cc. 419-442 (rubriche 129) e sempre nello stesso fondo nel n. 24: «Tractatus ordinamentorum iustitie», cc. 146-173 (rubriche 102).⁸⁵

2. Un codice duecentesco degli Ordinamenti di Giustizia conservato in BNCF, MS, Nazionale, II, I, 153⁸⁶

A questo punto mi rimane da esporre alcuni spunti sull'ultimo codice: quello conservato nella Biblioteca Nazionale.⁸⁷ In particolare tratterò della

⁸⁴ A solo scopo esemplificativo: la rubrica 85 del II lib. del Podestà: *Quod nichil possit opponi contra sententias et processus ex vigore ordinamentorum iustitie contra magnates et de pena contra facientis*; e la 67 del V: *De observatione ordinamentorum iustitie et quod ceteris prevaleant*, che infatti nel progetto di messer Tommaso, come si può vedere nell'Appendice B, doveva far parte del codice degli Ordinamenti. Si può ancora aggiungere la rubrica 118 del V lib. del Capitano: *Quod hii qui fuerunt ad offitium prioratus vel scribarum priorum et vexilliferi iustitie aut vexilliferorum sotietatum a viginti annis citra et non satisdederint ut magnates, sint populares*.

⁸⁵ Il rubricario del n. 23 fu pubblicato dal Bonaini citato *supra*, mentre il Tractatus del n. 30 è in *Statuta populi...*, cit., II pp. 407-516.

⁸⁶ Questo paragrafo è identico a quello del saggio già pubblicato.

⁸⁷ Trascrivo qui la descrizione di questo codice tratta da G. POMARO, *Censimento dei manoscritti della Biblioteca di Santa Maria Novella. Parte I: Origini e Trecento*, in *Santa Maria Novella un convento nella città. Studi e fonti*. (VII Centenario della fondazione di Santa Maria Novella: 1279-1979. vol II), «Memorie Domenicane», N. S., 1980, n. 11, p. 432:

«membr.; 38,5x26,5; cc. II n.n., 34 (numeraz. di mano mod. in alto); sec XIII ex.; un bifolio con funzioni di guardia, 4 quaderni, 1 bifolio, con regolare richiamo in fine, 26 ll. segnate a punta di piombo su specchio di mm. 250x150 (ma variabile verso la fine); cc. 1r-16v prima mano, cc. 17r-24v, seconda mano, cc. 25r-31v terza mano, correzione a margine della prima, cc. 32r-33r aggiunte, leggermente posteriori, di quarta mano, tutte in scrittura cancelleresca; c. 1r lettera in rosso e blu filigranata, letterine in rosso, rubriche e ritocchi ai capoversi, tranne le cc. 32v-33r, che non hanno alcuna decorazione;

rileg. in assi, antica, su ambedue i piatti spicca una croce rossa in campo bianco, costola in pergamena (sec. XVII) rovinata, con segnatura ora illeggibile, sul piatto anteriore in senso capovolto rispetto al testo è scritto in grossi caratteri gotici: «Liber ordinamento[rum]» (parzialmente coperto dalla costola).

All'interno del piatto anter. è scritto: «Bibliothecae conventus sancte Marie Novelle de Florentia» (sec. XVI). A c. 1r, di mano del sec. XVI-XVII: «Ordinamenta iustitie pro reipublice flo-

natura del codice dal punto di vista diplomatico e di conseguenza pure circa le possibili ragioni del fatto che ci sia stato tramandato dalla biblioteca del convento di S. Maria Novella. Ildefonso di San Luigi, che per primo ne pubblicò una parte, lo chiamò «codice autentico, che si conserva nell'insigne libreria di S. Maria Novella», ma quello che più importa fu denominato allo stesso modo ripetutamente dal Bonaini nella pubblicazione più volte citata; dal Bonaini in poi la tradizione si consolidò e allo stesso modo lo chiamarono Villari, Salvemini ed altri ancora fino ai giorni nostri. Ora non v'è dubbio che, soprattutto il Salvemini, usi questo vocabolo nell'accezione di fededegno, tuttavia l'uso che ne fa il Bonaini, che è un archivist, è più forte, insomma si può pensare che questo termine «autentico» sia usato nell'accezione che la diplomatica gli dà. In diplomatica gli autentici più correttamente si dicono «copie autentiche, cioè compilate da pubblici notari diversi dal primo rogatario, ma legittimate dai loro segni e dalle loro sottoscrizioni». E queste copie autentiche derivano da originali, che sono «i documenti fatti per diretta volontà degli autori - cito sempre dal Paoli - e pervenuti nella materia e forma genuina nella quale furono primamente emessi». ⁸⁸

Ora se certo non si può chiamare originale questo codice della Biblioteca Nazionale, e nessuno l'ha mai chiamato così, non si può chiamare neanche autentico: non ha sottoscrizione notarile di sorta. Bisogna però subito aggiungere che nessuno dei codici contenenti *Ordinamenti di giustizia* pervenuti fino a noi, ha sottoscrizioni notarili, ma è da considerare che sono tutti tardi. E tuttavia va ancora detto che tra tutti gli altri statuti che si conoscono solo due sono effettivamente originali con le sottoscrizioni autografe dei notai, mentre tutti gli altri, al più, hanno le sottoscrizio-

rentine utilitate". A c. 33 marg. inf. è annotato il passaggio del cod. alla Bibl. Magliabechiana, nell'anno 1825, "ex legato Aloisii de Poirot".

cc. 1r-31v: *Ordinamenti di giustizia dell'anno 1295*.

cc. 32v-33r: *Aggiunte dell'anno 1297*.

Le cc. 32v-33v erano originariamente bianche, la 33v lo è ancora. È stato pubblicato integralmente o parzialmente da Ildefonso di San Luigi, Fineschi e Salvemini. (BNCF, *Fondo Nazionale*, II, I, 153).

⁸⁸ Cfr. C. PAOLI, *Diplomatica*, nuova edizione aggiornata da G. C. BASCAPE', Firenze, Sansoni, 1942, pp. 265 e 267. Di autentico il REZASCO, *Dizionario del linguaggio italiano storico e amministrativo*, Firenze, 1881, ristampa anastatica Forni, Bologna, 1982, *ad vocem*, dà questa definizione: «Detto di carta, scrittura, copia e simili, per fornita di validità legale, avente le forme prescritte dalla legge a renderla degna di fede: valido, formale, vallato, stanziale, fermo, legale». Una definizione quasi letteralmente uguale è data in *Vocabolario della lingua italiana*, già compilato dagli accademici della Crusca ed ora nuovamente corretto e accresciuto dall'abate G. MANUZZI, Firenze, Passigli e soci, 1833, con la sola aggiunta che l'aggettivo è anche usato «per semplicemente degno di fede, autorevole».

ni apocrife, cioè ricopiate dall'amanuense. Infine va rilevato che se una sottoscrizione vi fosse stata sul documento da cui è stato tratto, non si vedrebbe il motivo per cui l'amanuense, che ha copiato l'ultima parte, l'abbia omessa. Non avendo i caratteri rituali dell'autenticità o della non autenticità bisogna ricorrere a quelli intrinseci ed estrinseci.

Il manoscritto non presenta evidenti ed eclatanti tracce d'uso, quali richiami, rinvii, segni di attenzione, note marginali e neanche segni di usura delle carte. Pure qualche traccia di uso coevo c'è. Ad esempio a c. 21v il rubricatore nello scrivere la rubrica [XXXI] *De privilegio beneficio et immunitate vexilliferi iustitie*, non aveva scritto le sillabe finali *tate* della parola *immunitate*; ebbene una mano coeva ha messo accanto un richiamo, che ora è quasi completamente eraso, e sul margine ha aggiunto *tate*, con inchiostro nero. Così sempre in inchiostro nero è aggiunto nel margine inferiore della c. 20 il titolo della rubrica [XXVIII] che il rubricatore aveva omesso all'inizio della carta successiva. Il manoscritto rientra nella tipologia dei codici statutarî della fine del XIII ed inizio del XIV secolo, ma un evidente elemento di diversità ce l'ha ed è l'*explicit*.⁸⁹ È ampio e scritto in rosso e apporta un motivo di perplessità perché vi compare la *datatio*, che avrebbe trovato naturalmente posto in una sottoscrizione notarile anche apocrifa. In conclusione non ci sono elementi probanti per dire né che è stato confezionato per l'uso pubblico né al contrario per l'uso privato. Non si conosce, peraltro, almeno qui a Firenze, tradizione privata di codici statutarî del XIII e XIV secolo, sebbene si sappia con assoluta certezza che sono esistiti codici fatti esemplare per l'uso privato.

Se questo codice degli *Ordinamenti* fosse stato sottratto da pubblici archivi, questo deve essere avvenuto molto presto, giacché l'unico aggiornamento che ha è del marzo 1298, infatti si usava di non far diventare obsoleti i codici statutarî aggiornandoli continuamente alla bisogna. Un fatto comunque è inoppugnabile e cioè che il codice sia stato scritto tra il luglio del 1295 ed il marzo 1298: ed è questa forse la ragione ultima del chiamarlo autentico.⁹⁰ Il fatto poi che ci è pervenuto attraverso la biblioteca del convento di S. Maria Novella ha dato modo ad un erudito settecen-

⁸⁹ Cfr. c. 31v: «Explicit liber ordinamentorum iustitie secundum hoc novum volumen compilatus cum suis additionibus declarationibus et novis ordinamentis et capitulis reformatus pro tranquillo et felici statu populi et communis Florentie ac etiam per vera et iusta executione et observantia secundum ethimologiam nominis ipsorum ordinamentorum iustitie effectui mancipanda sub anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo quinto indictione octava die vi mense iulii. Feliciter. Deo gratias. Ammen.» Talvolta c'è l'*explicit* nei codici statutarî, ma di natura semplicissima, ad esempio: «Liber quartus statutorum domini Capitanei explicit».

⁹⁰ Gli studiosi e gli storici del XIX secolo conoscevano spesso i documenti medioevali in copie e trascrizioni tarde non poco infedeli.

tesco di collegarlo alla esimia famiglia dugentesca dei Girolami del sesto di S. Pancrazio, dalla quale trasse i natali un celebre frate domenicano vissuto tra la fine del XIII e inizio del XIV secolo: fra' Remigio de' Girolami appunto. Il Fineschi attribuì al frate domenicano un'opera di mediazione e di influenza nella redazione dei primi *Ordinamenti di giustizia* avvalorandola anche col fatto, assolutamente vero, che un Mompuccio di Salvi di Chiaro Girolami, suo nipote, era dei Priori quando gli stessi *Ordinamenti* vennero promulgati.

Ora c'è da chiedersi se esista davvero un collegamento tra gli *Ordinamenti di Giustizia* ed il fatto che il codice che li contiene, l'unico codice della redazione del 1295, sia stato conservato nella libreria del convento dei frati domenicani. Allo stato attuale delle ricerche non esiste una prova che possa far rispondere positivamente, ma neanche negativamente. Quello che si può fare è di esporre alcuni fatti certi.

1. Effettivamente i Girolami di S. Pancrazio nel primo decennio dell'istituzione del priorato ebbero un grande peso politico nel governo della città. O meglio molti di essi risiedettero tra i Priori.⁹¹

2. È anche accertato storicamente che fra' Remigio pronunciò diverse allocuzioni dirette ai Priori, ed una, in particolare, che esorta alla pacificazione cittadina, fu pronunciata certamente prima dell'approvazione dei provvedimenti del 6 luglio 1295, con cui furono addolcite le leggi antimagnatizie.⁹²

3. La prima notizia certa della presenza del codice nella libreria di S.

⁹¹ «Durante il primo decennio del priorato delle Arti, dalla sua istituzione (1282) agli Ordinamenti di giustizia (1293), i Girolami del ramo di Salvi del Chiaro di San Pancrazio, e solo essi, ricoprono la carica priorale 11 volte: 6 priorati dello stesso Salvi, 5 dei suoi figli Girolamo (2), Chiaro (2), Mompuccio (1). È in assoluto la partecipazione più elevata rispetto ai concorrenti dei casati del ceto dominante». Cfr. E. PANELLA o. p., *Dal bene comune al bene del Comune. Trattati politici di Remigio dei Girolami nella Firenze dei bianchi-neri*, in «Memorie Domenicane», 102 (1985), XVI, N. S., p. 65.

⁹² Il Bonaini (*Gli Ordinamenti...* cit., p. 6 n. 3) ha giustamente dimostrato contro le affermazioni del Fineschi (*op. cit. infra*, pp. 168 e 169) che il sermone di fra' Remigio, che raccomandava concordia, pacificazione e l'esclusione di iniquità dagli statuti cittadini, non può essere stato pronunciato prima del gennaio 1293, ma deve essere stato pronunciato per forza successivamente, il che vanificherebbe ogni possibilità che il frate sia intervenuto nella compilazione degli Ordinamenti. E invece proprio questo, in un certo senso, concede una possibilità alla tesi del Fineschi. Infatti se l'allocuzione fosse stata pronunciata nel giorno dei disordini cittadini che precedettero la compilazione dei nuovi Ordinamenti del 6 luglio 1295, fra' Remigio in qualche modo li potrebbe aver propiziati.

Tutti i sermoni indirizzati *ad priores civitatis* sono inclusi nel manoscritto BNCF, *Manoscritti, Conventi soppressi*, G. 4. 936 *Remigii Florentini Sermones de tempore, et prologi super totam Bibliam et alia opuscola*, alle cc. 355r A-356r B. Il primo fu fatto per ottenere finanziamenti pubblici per la costruzione della chiesa di S. Maria Novella. A questo proposito reputo che il Bonaini abbia giudicato troppo severamente il linguaggio del frate domenicano nel «noverare ridicolosamente» i priori. In verità il linguaggio era certamente consono all'epoca e fors'anche

Maria Novella ce la dà il Mehus l'anno 1759. Poi venne segnalato, o pubblicato parzialmente o totalmente, da Ildefonso di S. Luigi nel 1777 e dal Fineschi nel 1790.⁹³ Nell'inventario dei codici della biblioteca del convento compilato da fra' Tommaso di Matteo Sardi e iniziato il 5 novembre 1489,⁹⁴ non è menzionato un codice degli *Ordinamenti di Giustizia*. Nella

dovuto ad una certa confidenza e conoscenza personale con gli interessati. Del resto è difficile credere che fra' Remigio volesse ottenere un appoggio finanziario insultando addirittura i priori.

L'ultimo sermone è quello che sarebbe stato pronunciato per pacificare le fazioni in lotta ed indurle alla ragionevolezza. Dice tra l'altro: «Instinctu dyabolico vel divino iudicio maxima videtur esse discordia in hac civitate de quo summe gemendum est nobis, quia cum discordia nullum potest esse bonum in civitate; cum concordia, que nichil aliud est quam unio vel coniunctio cordium, idest voluntatum ad idem volendum, sit summum bonum civitatis; (...) Sic ergo Deus est actor principalis concordie. Secundo, concordie destructorem ostendit esse vitium nostrum scilicet superbia, qua quis vitiose appetit esse sublimis, vel reputat se esse sublimem, ex quo nimirum destruitur concordia, (...) Tertio concordie reparatorem instrumentalem ostendit esse virtutem et iustitiam nostram quia suis, (...) Et ista est que reparat concordiam, iuxta illud Ysa. .XXXII.: «Erit opus iustitie pax». Sine iustitia enim nulla civitas potest bene vel in concordia regi, sicut domus non potest sine ruitione diu subsistere que male fundata est et in linea curva totum quaternum ponit in periculo curvitatibus, sed «iustitia firmabitur thronus», ut dicitur Proverbiorum, 25; et ideo omnis iniustitia removenda est a statutis civitatis». I cronisti non ci hanno parlato di una particolare partecipazione di religiosi agli eventi, solo il Villani accenna ad un generico intervento pacificatore di frati e gente di buona volontà da entrambe le parti contendenti al momento in cui cominciarono i disordini. Il Salvemini accoglie questa testimonianza ed ipotizza un intervento di fra' Remigio. Cfr. *Magnati e popolani...*, cit., p. 229.

Questo codice è descritto in POMARO, *op. cit.* pp. 425-426; ed anche in E. PANELLA o. p. *Per lo studio di Fra' Remigio de' Girolami (+ 1319): Contra falsos ecclesie professores* (VII Centenario della fondazione di Santa Maria Novella: 1279-1979. vol II), in «Memorie Domenicane», N. S., 1980, n. 10, pp. 20-21. Ivi anche un'ampia cronologia e bibliografia remigiana rispettivamente alle pp. 206-233 e 287-294. Reputo che l'autore faccia un'affermazione ingiustificata, ripetendo la tradizione settecentesca, quando dice a p; 211: «1292/3, genn. 18 - Firenze - Promulgazione degli Ordinamenti di giustizia contro i Magnati. Tra i priori in carica (mezzo dicembre 1292, mezzo febr. 1293) e firmatario degli Ordinamenti è Mompuccio di Salvi del Chiaro, nipote di R.». Di certo sappiamo che Mompuccio era priore, nulla invece circa la sua partecipazione alla stesura degli *Ordinamenti*.

Va ancora segnalato per la pubblicazione parziale dei discorsi, e la datazione di quelli indirizzati ai Priori, G. SALVADORI - V. FEDERICI, *Sermoni d'occasione, le sequenze e i ritmi di Remigio Girolami fiorentino*, in *Scritti vari di filologia* [offerti a E. Monaci], Roma, Forzani e C., 1901, pp. 455-508.

⁹³ «Statutorum preterea Florentinorum summa Dino tradita, collegaeque dati. Horum versavi exemplum inter codices qui Monasterio Sanctae Mariae Novellae custodiuntur». Cfr. L. MEHUS, *Ambrosii Traversarii generalis Camaldulensium... Aliorum ad ipsum et ad alios de eodem Ambrosio latine epistolae... Accedit eiusdem vita...* Florentiae, ex Typographio Caesareo, 1759, vol. I, p. CLXV. ILDEFONSO DI SAN LUIGI, *Delizie degli eruditi toscani*, Firenze, Cambiagi, 1777, Tomo IX, pp. 305-357, vi sono pubblicate alcune rubriche. V. FINESCHI, *Memorie storiche che possono servire alle vite degli uomini illustri del convento di Santa Maria Novella di Firenze, dall'anno 1221 al 1320, arricchite di monumenti e illustrate con note*, Tomo I, (ed unico: gli altri sono manoscritti e conservati alla Biblioteca Nazionale di Firenze), Firenze, Cambiagi, 1790, pp. 186-250.

⁹⁴ Ora in BNCf, *Manoscritti, Conventi Soppressi*, F. 6. 294.

seconda sezione del predetto inventario, *ex parte orti*, in verità ci sono molti testi giuridici, ma non c'è il nostro. Invece nell'inventario della stessa biblioteca compilato nel 1729 da fra' Luigi del Burella non può comparire il nostro manoscritto perché non sono elencati appunto i codici manoscritti ma solo i libri a stampa.⁹⁵

Certo sarebbe suggestivo pensare che il codice sia stato una sorta di omaggio dei governanti contemporanei al frate che in qualche modo quegli *Ordinamenti* aveva propiziati, o forse anche solamente un omaggio della storia a supplire l'umana dimenticanza. Ma non ci è dato di giungere ad alcuna conclusione se non quella dei nudi fatti che nessuna illazione permettono.⁹⁶

APPENDICE

A. Le rubriche dei quattro codici degli *Ordinamenti di giustizia*

Questo è un quadro sinottico generale di tutti gli *Ordinamenti di giustizia* che ci sono pervenuti nei codici conservati nell'AS di Firenze o presso la BNC di Firenze.

A tutti i codici è premessa una invocazione religiosa che corrisponde a quella dei primi *Ordinamenti di giustizia*. In luoghi topici di tutti gli *ordinamenti* è premesso un preambolo che praticamente data anche le rubriche che seguono. Nelle descrizioni e nell'elenco delle rubriche si è presa per buona questa situazione attribuendo alla data tutte le successive rubriche fino a quella successiva, tuttavia risulta evidente che, in taluni casi, tale attribuzione è del tutto surrettizia. Il quadro sinottico serve anche a questo e cioè a datare tutte le singole rubriche per capire meglio l'epoca delle compilazioni e della composizione dei codici. Per gli *Ordinamenti* del 1293 si è seguita l'edizione del Bonaini (sigla B), per quelli del 1295 quella del Salvemini (sigla S), per gli *Ordinamenti* volgarizzati quella di Emilia-Giudici (sigla EGV); nell'ultima colonna c'è il codice scritto nel sec. XIV (sigla SCF).

⁹⁵ Cfr. S. ORLANDI O. P., *La biblioteca di S. Maria Novella in Firenze dal sec. XIV al sec. XIX*, Firenze, ed. Il Rosario, 1952, pp. 25, 40 e 84-86.

⁹⁶ Forse non è di nessun rilievo storico né archivistico accertare come sia giunto in S. Maria Novella il nostro codice. Ma chi ce lo dice? Non possiamo esprimere un giudizio sopra un fatto che non conosciamo.

<i>STATUTI, 1</i>	ORDINAMENTI 1295	<i>STATUTI, 2</i>	<i>STATUTI, 3</i>
18 gen 1293 (tutte le rubriche e aggiunte)	18 gen. 1293 e fino a 6 lug. 1295 , (tutte le rubriche e aggiunte)	18 gen. 1293 (rubriche 1-28)	18 gen. 1293 (rubriche 1-35)
B. 1. De societate, unione, promissione et iuramentis artium in infrascripto ordinamento expressis.	S. 1. De societate, unione, promissione et iuramentis artium infrascripto ordinamento expressis.	EGV. 1. De la compagnia, unione, promissione, e giuramento dell'Arti, espressi nelo 'nfrascripto ordinamento.	SCE 1. De societate, unione, promissione et iuramentis artium infrascripto ordinamento expressarum.
B. 2. Quod promissiones, conventiones, postures et monopolia, obligationes et iuramenta per artes non fiant vel observentur.	S. 2. Quod promissiones, conventiones, postures et monopolia, obligationes et iuramenta per artes non fiant nec observentur.	EGV. 2. Che promesse, convene, postures, e dogane, obligatione e juramenti non sieno fatti né sieno osservati per l'Arti.	SCE 2. Quod promissiones, conventiones et postures, monopolia, obligationes et iuramenta per artes non fiant nec observentur.
B. 3. De electione et officio dominorum priorum artium	S. 3. De electione et officio dominorum priorum artium.	EGV. 3. De la elezione e de l'officio de' signori Priori dell'Arti.	SCE 3. De electione et officio dominorum priorum artium.
B. 4. De electione et officio vexilliferi iustitie, et mille peditem.	S. 4. De electione et officio vexilliferi iustitie, et mille peditem.	EGV. 4. De la chiamata e de l'officio del Gonfaloniere de la giustizia, e di mille pedoni.	SCE 4. De electione et officio vexilliferi iustitie, et mille peditem.
B. 20. De pena tractantium seu preces porrigentium super electionem Potestatis, Capitanei, Priorum seu Vexilliferi iustitie.	S. 5. De pena tractantium seu preces porrigentium super electionem Potestatis, Capitanei, Priorum seu Vexilliferi iustitie.	EGV. 5. De la pena di coloro che trattassero, ovvero che pogressero prieghi sopra la chiamata de la Podestà, e del Capitano, de' Priori, ovvero del Gonfaloniere de la justizia	SCE 5. De pena tractantium seu preces porrigentium super electionem Potestatis, Capitanei, Priorum seu Vexilliferi iustitie.
B. 5. De penis impositis et ordinatis contra magnates offendentes populares.	S. 6. De penis impositis et ordinatis contra magnates offendentes populares.	EGV. 6. De le pene imposte et ordinate contra i grandi che offendesseno i popolani.	SCE 6. De penis impositis et ordinatis contra magnates offendentes populares.
<i>deest</i>	<i>deest</i>	<i>deest</i>	SCE 7. De pena magnatis offendentes aliquem popularem.
<i>deest</i>	<i>deest</i>	<i>deest</i>	SCE 8. De puniendo magnatem qui ceperit aliquem popularem contra suam voluntatem.
<i>deest</i>	<i>deest</i>	<i>deest</i>	SCE 9. De pena magnatis rapiens aliquam mulierem. ⁹⁷
<i>deest</i>	S. 7. Quod Ordinamenta Iustitie non habeant locum in offensionibus popularium se immiscentium in rixis magnatum.	EGV. 7. Che li Ordinamenti de la justizia non abbiano luogone le offese de' popolani, s'intramettessono nelle zuffe de' grandi.	SCE 10. Quod Ordinamenta Iustitie non habeant locum in offensionibus popularium se immiscentium in rixis magnatum.

⁹⁷ Dal momento che queste tre rubriche 7, 8 e 9, non sono presenti negli altri due codici, bisogna pensare che esse siano state deliberate successivamente alla data di composizione del codice in volgare.

<i>STATUTI, 1</i>	ORDINAMENTI 1295	<i>STATUTI, 2</i>	<i>STATUTI, 3</i>
<i>deest</i>	S. 8. Quod Ordinamenta Iustitie non habeant locum in offensionibus factis per dominum vel dominam magnatem in famulum vel famulam.	EGV. 8. Che li Ordinamenti de la justizia non abbiano luogo ne l'offese fatte per lo signore overo donna contra il fante overo la fante.	SCF. 11. Quod Ordinamenta Iustitie non habeant locum in offensionibus factis per dominum vel dominam magnatem in famulum vel famulam.
B. 6. De penis magnatum inferentium violentiam, turbationem vel iniuriam in domibus, terris vel possessionibus popularium.	S. 9. De penis magnatum inferentium violentiam, turbationem vel iniuriam in domibus, terris vel possessionibus popularium.	EGV. 9. De le pene de' grandi che facessono violenza, turbazione overo ingiuria nelle case, overo terre, overo possessioni de' popolani. ⁹⁸	SCF. 12. De penis magnatum inferentium violentiam, turbationem vel iniuriam in domibus, terris vel possessionibus popularium.
B. 7. De pena magnatis rem immobilem in qua popularis fuerit consors, ementis vel acquirentis.	S. 10. De pena magnatis rem immobilem in qua popularis fuerit consors, ementis vel acquirentis.	EGV. 10. De le pene de' grandi, li quali comperassono overo acquistassono cosa immobile, ne la quale popolano fosse consorte.	SCF. 13. De pena magnatis rem immobilem in qua popularis fuerit consors, ementis vel acquirentis
B. 16 De iuribus non acquirendis per magnates in bonis immobilibus popularium occasione fideiussionis, nisi certa solemnitate servata.	S. 11. De iuribus non acquirendis per magnates in bonis immobilibus popularium occasione fideiussionis, nisi certa solemnitate servata.	EGV. 11. De le ragioni, le quali non si debbiano acquistare per li grandi ne' beni de' popolani per cagione di malleveria se non con certa sollemnità servata.	SCF. 14. De iuribus non acquirendis per magnates in bonis immobilibus popularium occasione fideiussionis, nisi certa solemnitate servata. ⁹⁹
B. 17. De rebus immobilibus popularium a Comuni non emendis per magnates.	<i>Questa rub. 17 degli OG del 1293 è contenuta nell'ultimo paragrafo della rub. 11 degli OG del 1295.</i>	<i>Questa rub. 17 degli OG del 1293 è contenuta nell'ultimo paragrafo della rub. 11 degli OG volgarizzati.</i>	<i>Questa rub. 17 degli OG del 1293 è contenuta nell'ultimo paragrafo della rub. 14 degli OG contenuti in questo codice.</i>
B. 8. De pena popularis per magnatem offensi vel iniurati, non denunciatis iniuriam vel offensam.	S. 12. De pena popularis per magnatem offensi vel iniurati, non denunciatis iniuriam vel offensam.	EGV. 12. De la pena del popolano, per grande offeso overo ingiuriato, che non denunziasse la 'ngiuria overo offesa.	SCF. 15. De pena popularis per magnatem offensi vel iniurati, non denunciatis iniuriam vel offensam.
<i>deest</i>	S. 13. De modo procedendi super falsis et calumpniosis accusationibus et denuntiatiombus et falsis testibus.	EGV. 13. Del modo di procedere sopra le false e calunniose accuse e denunzie e falsi testimoni.	SCF. 16. De modo procedendi super falsis et calumpniosis accusationibus et denuntiatiombus et falsis testibus.
B. 15. De arbitrio Potestatis et Capitanei contra magnates verba iniuriosa dicentes.	S. 14. De arbitrio Potestatis et Capitanei contra magnates verba iniuriosa dicentes.	EGV. 14. De l'arbitrio de la Podestà e del Capitano contra i grandi che dicessono parole ingiuriose.	SCF. 17. De arbitrio Potestatis et Capitanei contra magnates verba iniuriosa dicentes.

⁹⁸ In *Statuti, 2 e 3*, l'ultimo capoverso della rubrica è costituito da un'aggiunta del 1309 che, nel codice in volgare, è ripetuta al n. 117.

⁹⁹ In questo codice il rubricatore ha ripetuto, evidentemente per errore, due volte il n. XII col relativo titolo di rubrica (cc. 11*rv*), mentre il copista aveva scritto correttamente il testo. Accade così che sotto il secondo n. XII ci sia il testo della rubrica XIII, sotto la rubrica XIII il testo della XIII, mentre manca del tutto proprio il titolo di quest'ultima rubrica, che però è desumibile dal rubricario iniziale. Inspiegabilmente il rubricatore ha poi continuato correttamente la numerazione e titolazione delle rubriche. Bisogna anche dire che nella copia omologa di questi ordinamenti di giustizia collocati in *Capitoli del comune di Firenze*, 41, ins. 1; non c'è alcun errore né nella numerazione né nella titolazione di queste rubriche.

<i>STATUTI, 1</i>	ORDINAMENTI 1295	<i>STATUTI, 2</i>	<i>STATUTI, 3</i>
B. 14. Quod magnates non accedant ad consilium domini Capitanei.	S. 15. Quod magnates non accedant ad consilium domini Capitanei.	EGV. 15. Che i grandi non vadano al consiglio di messer lo Capitano.	SCF. 18. Quod magnates non accedant ad consilium domini Capitanei.
B. 9. De accapto non faciendo per aliquem magnatem condempnatum.	S. 16. De accapto non faciendo per aliquem magnatem condempnatum.	EGV. 16. Di non fare accapto per alcuno grande condannato.	SCF. 19. De accapto non faciendo per aliquem magnatem condempnatum.
B. 18. De satisfactionibus magnatum civitatis et comitatus Florentie.	S. 17. De satisfactionibus magnatum civitatis et comitatus Florentie.	EGV. 17. De' sodamenti de' grandi de la cittade e del contado di Firenze.	SCF. 20. De satisfactionibus magnatum civitatis et comitatus Florentie
<i>deest</i>	S. 18. De satisfactionibus magnatum infra certum tempus facienda.	EGV. 18. Del sodamento de' grandi infra certo tempo fare.	SCF. 21. De satisfactionibus magnatum infra certum tempus facienda.
<i>deest</i>	S. 19. Quod pro magnatibus se excusantibus vel defendentibus a sodamentis vel non satisfantibus cogantur eorum proximiores satisfacere.	EGV. 19. Che li grandi, che si scusassono overo difendessono da' sodamenti overo che non sodassono, sieno costretti di sodare i loro più prossimani.	SCF. 22. Quod pro magnatibus se excusantibus vel defendentibus a sodamentis vel non satisfantibus cogantur eorum proximiores satisfacere.
<i>deest</i>	S. 20. Quod magnates qui offenderent vel offendi facerent priores artium vel vexilliferum iustitie vel eorum notarium puniantur.	EGV. 20. Che li grandi, li quali offendessono overo facessono offendere i Priori overo il Gonfaloniere de la giustizia overo lo loro notaio, sieno puniti.	SCF. 23. Quomodo magnates qui offenderent vel offendi facerent priores artium vel vexilliferum iustitie vel eorum notarium puniantur.
B. 13. De exbannitis vel condempnatis non rebanniendis, nisi certo modo.	S. 21. De exbannitis vel condempnatis non rebanniendis, nisi certo modo.	EGV. 21. Degli sbanditi overo condannati, li quali non debbiano essere ribanditi se non per certo modo.	SCF. 24. De exbannitis vel condempnatis non rebanniendis, nisi certo modo.
B. 12. De magnatibus qui condempnabuntur vel exbannientur pro offensis popularium, non rebanniendis.	S. 22. De magnatibus qui condempnabuntur vel exbannientur pro offensis popularium, non rebanniendis.	EGV. 22. De' grandi, i quali saranno condannati overo isbanditi per offesa di popolari, che non debbiano essere ribanditi.	SCF. 25. De magnatibus qui condempnabuntur vel exbannientur pro offensis popularium, non rebanniendis.
B. 19. De occupantibus possessiones et bona monasteriorum ecclesiarum vel hospitalium.	S. 23. De occupantibus possessiones et bona monasteriorum ecclesiarum vel hospitalium.	EGV. 23. Di coloro che occupassono possessioni e beni di monasteri, di chierici, overo di spedali.	SCF. 26. De occupantibus possessiones et bona monasteriorum clericorum vel hospitalium.
B. 11. Quod illi qui condempnabuntur pro baracteria quam committerent contra Commune Florentie, de cetero non possint offitium habere a Communi.	S. 24. Quod illi qui condempnabuntur pro baracteria quam committerent contra Commune Florentie, de cetero non possint offitium habere a Communi.	GV. 24. Che quelli, li quali saranno condannati per baracteria la quale commettersono contra il comune di Firenze, da quinci innanzi non possano avere officio dal comune di Firenze	SCF. 27. Quod illi qui condempnabuntur pro baracteria quam committerent contra Commune Florentie, de cetero non possint offitium habere a Communi.
B. 10. De alienigenis non admittendis ad advocaciones faciendas.	S. 25. De alienigenis non admittendis ad advocaciones faciendas.	EGV. 27. Di non ricevere forestieri a fare avogarie.	SCF. 28. De alienigenis non admittendis ad advocaciones faciendas.

<i>STATUTI, 1</i>	ORDINAMENTI 1295	<i>STATUTI, 2</i>	<i>STATUTI, 3</i>
B. 21. Contra processus et sententias qui et que fient auctoritate predictorum Ordinamentorum non possit appellari vel de nullitate opponi.	S. 26. Contra processus et sententias qui et que fient auctoritate predictorum Ordinamentorum non possit appellari vel de nullitate opponi.	EGV. 26. Che contra' processi e sentenzie, li quali o le quali si facessono per autoritate de' predetti Ordinamenti, non si possa appellare o vero di nullitate opporre.	SCE. 29. Quod contra processus et sententias qui et que fient auctoritate predictorum Ordinamentorum non possit appellari vel de nullitate opponi.
B. 22. De generali conclusione et observatione predictorum ordinamentorum iustitie.	S. 27. De generali conclusione et observatione predictorum Ordinamentorum iustitie.	EGV. 25. De la generale conclusione et osservazione de' detti Ordinamenti de la giustizia.	SCE. 32. De generali conclusione et observatione predictorum Ordinamentorum iustitie.
<i>deest</i>	<i>deest</i>	<i>deest</i>	SCE. 33. De sindacatu priorum et vexilliferi iustitie ac scribe ipsorum.
<i>deest</i>	<i>deest</i>	EGV. 86. Che neuna condennazione si possa compensare, ma al postutto si debbia pagare quella condennazione.	SCE. 34. De compensatione non facienda alicuius condemnationis, et prohibitione facta prioribus et vexillifero iustitie
<i>deest</i>	S. 28. De iuramento per Potestatem Capitaneum Priores et Vexilliferum iustitie prestando. EGV. 28. Del giuramento per la	Podestà, Capitano, Priori, e Gonfaloniere sopra l'osservazione degli Ordinamenti de la giustizia fare.	SCE. 35. De iuramento per Potestatem Capitaneum Priores et Vexilliferum iustitie prestando.
10 apr. 1293; (rubriche 23-29) ¹⁰⁰	10 apr. 1293 (rubriche 29-35)	10 apr. 1293 (Rubriche. 29-34 e 62)	10 apr. 1293. (Rubriche. 36-41 e 69)
B. 23. Ordinamenta iustitie ad fortificationem aliorum Ordinamentorum iustitie noviter edita.	S. 29. Ordinamenta iustitie ad fortificationem aliorum Ordinamentorum iustitie noviter edita.	EGV. 29. Ordinamenti de la giustizia a fortificazione degli altri Ordinamenti de la giustizia nuovamente fatti.	SCE. 36. Ordinamenta iustitie ad fortificationem aliorum ordinamentorum iustitie.
B. 24. De restitutione vel emendatione non facienda de rebus et bonis devastatis pro executione Ordinamentorum iustitie.	S. 30. De restitutione vel emendatione non facienda de rebus et bonis devastatis pro executione Ordinamentorum iustitie.	EGV. 30. De non fare restitutione o vero mendo de le cose e beni guasti per esecuzione degli Ordinamenti de la giustizia.	SCE. 37. De restitutione vel emendatione non facienda de rebus et bonis devastatis devastatis per Executores ordinamentorum iustitie. ¹⁰¹
B. 25. De privilegio beneficio et immunitate vexilliferi iustitie.	S. 31. De privilegio beneficio et immunitate vexilliferi iustitie.	EGV. 31. Del privilegio, beneficio ed immunitate del Gonfaloniere de la giustizia.	SCE. 38. De privilegio beneficio et immunitate vexilliferi iustitie.
B. 26. De electione mille peditum magistrorum et picconariorum et banderariorum et de aliis ad predicta facienda.	S. 32. De electione mille peditum magistrorum et picconariorum et banderariorum et de aliis ad predicta facienda.	EGV. 32. De la chiamata de' mille pedoni maestri e picconari e banderai e degli altri che fanno a le predette cose.	SCE. 39. De electione mille peditum magistrorum et picconariorum et banderariorum et de aliis ad predicta facientibus.

¹⁰⁰ Si noti bene che i titoli di queste rubriche sono presi a prestito dagli ordinamenti del 1295 pubblicati dal Salvemini; quelli pubblicati dal Bonaini non hanno titolo, ma il testo è identico. Naturalmente anche i numeri sono fittizi, in quanto proseguono la numerazione di quelli del 18 gennaio d'altra parte anche i copisti contemporanei si comportavano allo stesso modo; l'importante era la norma, non il titolo né il suo numero. Si ricordi il brocardo: *rubrica legis non est lex*.

¹⁰¹ Stando alla parola *Executorem*, questa rubrica non dovrebbe essere stata fatta prima della sua istituzione, cioè il 1306. La precedente formulazione parlava di *executione* non di *Esecutore*. È evidente che è un adattamento redazionale.

<i>STATUTI, 1</i>	ORDINAMENTI 1295	<i>STATUTI, 2</i>	<i>STATUTI, 3</i>
B. 27. Quod populares non vadant vel morentur tempore alicuius rumoris ad domum magnatum.	S. 33. Quod populares non vadant vel morentur tempore alicuius rumoris ad domum magnatum.	EGV. 33. Che li popolari non vadano overo dimorino nel tempo d'alcuno romore a casa de' grandi.	SCE. 40. Quod populares non vadant vel morentur tempore alicuius rumoris ad domum magnatum.
B. 28. Quod magnates non sint de aliquo consilio domini Capitanei vel capitudinis artium.	S. 34. Quod magnates non sint de aliquo consilio domini Capitanei vel capitudinis artium.	EGV. 34. Che li grandi non sieno d'alcuno consiglio di messer lo Capitano overo de le capitudini dell'Arti.	SCE. 41. Quod magnates non sint de aliquo consilio domini Capitanei vel de capitudinibus. ¹⁰²
B. 29. De generali conclusione et observatione predictorum ordinamentorum.	S. 62. De generali conclusione et observatione predictorum ordinamentorum.	EGV. 62. De la generale conclusione ed osservazione de' predetti Ordinamenti.	SCE. 69. De generali conclusione et observatione predictorum ordinamentorum.
<i>Con la precedente rub. finiscono gli Ordinamenti del 1293</i>	6 lug. 1295 (rubriche 35-62) In realtà 1293-95.	6 lug. 1295 (rubriche 35-62) In realtà 1293-95.	6 lug. 1295 (rubriche 42-69) In realtà 1293-95.
	S. 35. De consiliariis vexilliferi iustitie eligendis et habendis.	EGV. 35. De eleggere ed avere i consiglieri del Gonfaloniere de la giustizia.	SCE. 42. De consiliariis vexilliferi iustitie eligendis et habendis.
	S. 36. De familia Potestatis vel Capitanei habenda pro distringendis peditibus armatis.	EGV. 36. D'avere la famiglia de la Podestà overo del Capitano per ordinare i pedoni armati.	SCE. 43. De familia Potestatis vel Capitanei habenda pro distinguendis ¹⁰³ peditibus armatis.
	S. 37. Quod inermes se non misceant cum peditibus iustitie armatis tempore alicuius rumoris.	EGV. 37. Che le persone senza arme non si mescolino co' pedoni de la giustizia armati a tempo di romore.	SCE. 44. Quod inermes se non misceant cum peditibus iustitie armatis tempore alicuius rumoris.
	S. 38. Quod signa sextuum apponantur in banderis peditum iustitie.	EGV. 38. Che i segnali de' sestii sieno posti nelle bandiere de' pedoni de la giustizia.	SCE. 45. Quod signa sextuum apponantur in banderis peditum iustitie.
	S. 39. De quingentis peditibus eligendis in quinque plebatibus comitatus.	EGV. 39. De eleggere cinquecento pedoni in cinque piovieri del contado.	SCE. 46. De quingentis peditibus eligendis in quinque plebatibus comitatus.
	S. 40. Quod mille pedites per sextum eligantur in comitatu.	EGV. 40. Che mille pedoni sieno eletti in contado per sesto.	SCE. 47. Quod mille pedites per sextum eligantur. ¹⁰⁴
	S. 41. De salario et de remuneratione peditum comitatus.	EGV. 41. Del salario e remunerazione de' pedoni del contado.	SCE. 48. De salario et de remuneratione peditum comitatus.
	S. 42. Quod ultra numerum duorum milium peditum iustitie alii duo milia pedites ex popularibus tantum civitatis Florentie eligantur.	EGV. 42. Che oltre il novero de' do' milia pedoni de la giustizia, altri do' milia pedoni de' popolari solamente de la cittade di Firenze sieno eletti.	SCE. 49. Quod ultra numerum duorum milium peditum iustitie alii duo milia pedites ex popularibus tantum civitatis Florentie eligantur.
	S. 43. Quod arcatores et balistarii habeant eorum insignam.	EGV. 43. Che gli arcadori e' balestrieri abbiano loro insegne.	SCE. 50. Quod arcatores et balistarii habeant eorum insigna.

¹⁰² Si noti la diversa formulazione di quelli del 1295.

¹⁰³ Nella versione del 1295 *distringendis*.

¹⁰⁴ Si noti la difformità con la precedente formulazione.

<i>STATUTI, 1</i>	ORDINAMENTI 1295	<i>STATUTI, 2</i>	<i>STATUTI, 3</i>
	S. 44. Quod insigne sextuum dissimulentur.	EGV. 44. Che le 'nsegne de' sestì non s'assomiglino.	SCE 51. Quod insigne sextuum dissimulentur.
	S. 45. Quod numerus peditum defunctorum restaurentur.	EGV. 45. Che 'l novero de' pedoni morti si ristori.	SCE 52. Quod numerus peditum defunctorum restaurentur.
	S. 46. Quod apothecae civitatis firmate teneantur die qua vexillifer iustitie ibit ad aliquem locum pro suo officio exercendo.	EGV. Che le botteghe de la citta de si tengano serrate il die nel quale il Gonfaloniere andrae ad alcuno luogo per suo officio fare	SCE 53. Quod apothecae civitatis firmate teneantur die qua vexillifer iustitie ibit ad aliquem locum pro suo officio exercendo.
	S. 47. Quod magnates die qua vexillifer iustitie ibit ad aliquem locum pro suo officio exercendo non vadant ad locum in quo erit dictus vexillifer.	EGV. 47. Che' grandi il die il quale il Gonfaloniere de la giustizia andrà ad alcuno luogo per suo officio fare, non vadano al luogo dove sarà il Gonfaloniere.	SCE 54. Quod magnates die qua vexillifer iustitie ibit ad aliquem locum pro suo officio exercendo non vadant ad locum in quo erit dictus vexillifer.
	S. 50. De devoto vexilliferi priorum et arbitratorum.	EGV.48. Del divieto de' Priori e del Gonfaloniere de la giustizia e degli arbitri.	SCE 55. De devoto vexilliferi priorum et arbitratorum.
	S. 49. De pena testium per populares contra magnates inductorum.	EGV. 49. De la pena de' testimoni per li popolari contra li grandi indotti.	SCE 56. De pena testium per populares contra magnates inductorum.
	S. 48. De treguis per populares magnatibus prestandis.	EGV. 50. De le triegue che si debbono fare per li popolani a' grandi.	SCE 57. De treguis per populares magnatibus prestandis.
	S. 51. Quod capitula et ordina-menta dantia et concedentia privilegii et immunitatem prioribus et vexillifero et eorum notario observentur cum effectu.	EGV. 51. Che li capitoli e li ordina-menti, che danno e concedono privilegio et immunitate a' Priori e Gonfaloniere e al loro notaio, sieno osservati con effetto.	SCE 58. Quod capitula et ordina-menta dantia et concedentia privilegii et immunitatem prioribus et vexillifero et eorum notariis observentur cum effectu.
	S. 52. Quod exbanniti a quocumque et quancumque impune possint offendi.	EGV. 52. Che li sbanditi da qualunque e in qualunque modo senza pena possano essere offesi.	SCE 59. Quod exbanniti a quocumque et quancumque impune possint offendi.
	S. 53. De pena committentium falsitatem vel proditorem vel fraudem in custodia castrorum seu officis comunis Florentie.	EGV. 53. Che la pena di coloro che commettono falsitate o tradimento ovvero inganno in guardia di castelli ovvero officii del comune di Firenze.	SCE 60. De pena committentium falsitatem vel proditorem vel fraudem in custodia castrorum seu in officis comunis Florentie.
	S. 54. De terris et possessionibus et bonis comitum positus in comitatu Florentie allibrandis.	EGV. 54. De le terre, possessioni e beni de' Conti, posti nel contado di Firenze, che si debbiano allibrare.	SCE 61. De terris et possessionibus et bonis comitum positus in comitatu Florentie allibrandis.
	S. 55. De licteris vel nuntiis non mittendis ad inimicos comunis Florentie.	EGV. 55. Di non mandare lettere ovvero messi a li nemici del comune di Firenze.	SCE 62. De licteris vel nuntiis non mittendis ad inimicos comunis Florentie.

<i>STATUTI, 1</i>	ORDINAMENTI 1295	<i>STATUTI, 2</i>	<i>STATUTI, 3</i>
	S. 56. De pace cum inimicis comunis Florentie sine voluntate comunis non tractanda.	EGV. 56. Di non tattare pace co li nemici del comune di Firenze senza voluntade del comune.	SCE. 63 De pace cum inimicis comunis Florentie sine voluntate comunis non tractanda.
	S. 57. Quod fiant syndici populorum civitatis et plebatuum comitatus habentes plenum mandatum ad infrascripta.	EGV. 57. Che si facciano sindachi de' popoli de la città e de' piovieri del contado, li quali abbiano pieno mandato a le 'nfrascritte cose.	SCE. 64. Quod fiant syndici populorum civitatis et plebatuum comitatus habentes plenum mandatum ad infrascripta.
	S. 58. Quod omnes populares a XVIIIo annis supra et a septuaginta annis infra faciant scribi in sindicatibus populorum exceptis magnatibus.	EGV. 58. Che tutti i popolari, da XVII anni, in suso, e da LXX, in giuso, si facciano scrivere ne' sindacati de' popoli, trattone li grandi.	SCE. 65. Quod omnes populares a XVIIIo annis supra et a septuaginta annis infra faciant scribi in sindicatibus populorum exceptis magnatibus
	S. 59. Quod syndici populorum et plebatuum requisiti a populari offenso vel alia persona cum hominibus populi seu plebatus quos voluerint tenantur eum iuvare coram Potestate et Capitaneo ita quod offensus remaneat et offensor puniatur.	EGV. 59. Che li sindachi de' popoli e de' piovieri, richiesti dal popolare offeso e da altra persona, con gli uomini del popolo ovvero pioviere i quali vorranno, sieno tenuti lui aiutare dinnanzi a la Podestà e Capitano sì che l'offeso rimanga, e l'offenditore sia punito.	SCE. 66. Quod syndici populorum et plebatuum requisiti a populari offenso vel alia persona cum hominibus populi seu plebatus quos voluerint tenantur eum iuvare coram Potestate et Capitaneo ita quod offensus remaneat et offensor puniatur.
	S. 60. Quod syndici populorum et plebatuum sint de melioribus et potentioribus popularibus.	EGV. 60. Che li sindachi de' popoli della cittade e delli piovieri del contado sieno de' migliori popolari.	SCE. 67. Quod syndici populorum et plebatuum sint de melioribus et potentioribus popularibus.
	S. 61. De observatione quarundam provisionum declarationum ad additionum noviter super ordinamentis iustitie editarum et de pena impositas contra eas non servantes.	EGV. 61. De l'osservagione di certe provisioni, dichiaragioni, aggiunte, nuovamente sopra gli Ordinamenti de la justizia fatte, e de la pena imposta contra coloro che non osservassono quelle.	SCE. 68. De observatione quarundam provisionum declarationum ad additionum noviter super ordinamentis iustitie editarum et de pena imposita contra eas non observantes.
B. 29. De generali conclusione et observatione predictorum ordinamentorum.	S. 62. De generali conclusione et observatione predictorum ordinamentorum.	EGV. 62. De la generale conclusione ed osservagione de' predetti Ordinamenti.	SCE. 69. De generali conclusione et observatione predictorum ordinamentorum.
	<i>Con la precedente rub. finiscono gli Ordinamenti del 1295</i>	31 mar. 1295 (Rubriche 63-79) ¹⁰⁵	31 mar. 1295 (rubriche. 70-86)
		EGV. 63. Infrascritti sono gli Ordinamenti fatti a fortezza de li Ordinamenti della giustizia sopra ordinare modo che si debbia osservare per fare esecuzione de' detti Ordinamenti.	SCE. 70 Incipiunt ordinamenta iustitie edita circa ea que observari et fieri debent per vexilliferum iustitie et pedites iustitie.

¹⁰⁵ Queste rubriche corrispondono perfettamente ad una provvisione della stessa data in *Provisioni, Registri*, 5, cc. 73v-74v; chi ha tratto dalle provvisioni le norme inserendole in un codice ordinato in capitoli ha fatto praticamente di ogni *item* una rubrica.

<i>STATUTI, 1</i>	ORDINAMENTI 1295	<i>STATUTI, 2</i>	<i>STATUTI, 3</i>
		EGV. 64. Che anzi che lo Gonfaloniere vada per esecuzione fare, deliberi nella casa de' Priori le poste de' sestì.	SCE. 71. De modo et forma quem et quam observare debent in eundo, stando et redeundo vexillifer et banderarii et pedites iustitie.
		EGV. 65. Che il Gonfaloniere andando debbia avere seco de' berrovieri de' Priori con pavesi.	SCE. 72. De hiis qui debent esse circa vexilliferum iustitie, et qui precedere debent.
		EGV. 66. Che i sestì vadano e quale innanzi.	SCE. 73. De ordine sextuum in eundo et redeundo pro executione fienda
		EGV. 67. Che i banderai, andando e ritornando, abbino dinanzi sè balestrieri, gialdonieri, e pavesari.	SCE. 74. Quomodo balistarii et gialdonerii et pavesarii debeant precedere banderarias.
		EGV. 68. Quale de' banderai di ciascuno sesto, andando e ritornando sia il primo.	SCE. 75. De ordine qui observari debet per banderarios.
		EGV. 69. Che ciascuno banderaio abbia scritti i pedoni, e uno notaio per rassegnarli.	SCE. 76. Qualiter debeant consignari per banderarios pedites sue banderie, et negligentes puniri.
		EGV. 70. Che niuno debbia manicare o bere nel luogo de la secuzione.	SCE. 77. De modo observando per pedites iustitie in commedendo et bibendo.
		EGV. 71. Che i pedoni non vadano ad altro sesto.	SCE. 78. Quod pedites unius sextus non vadant ad postam alterius sextus.
		EGV. 72. Che niuno vada tra' pedoni della giustizia.	SCE. 79. Quod nullus qui non sit de peditibus iustitie se immisceat ipsis peditibus.
		EGV. 73. Che alcuno scudetto d'arme del banderaio sia nelle bandiere.	SCE. 80. Quod in qualibet banderia sit unum scudettum da armis banderarii.
		EGV. 74. Che lo Gonfaloniere incheggia quanto debbia disfare anzi che a esecuzione vada.	SCE. 81. Quod vexillifer iustitie examinet primo quantum debeat destrui de bonis malefactoris.
		EGV. 75. Che la Podestà mandi de' giudici all'esecuzione, e 'l die non segghino a civile.	SCE. 82. Quod iudices causarum civilium die executionis non sedeant ad iura reddenda, sed intersint executioni predictae.
		EGV. 76. Che i compagni de la Podestà sieno all'esecuzione.	SCE. 83. Quod milites potestatis solificent et curam habeant circa pedites iustitie et destructionem bonorum malefactoris.

STATUTI, 1	ORDINAMENTI 1295	STATUTI, 2	STATUTI, 3
		EGV. 77. Che 'l Gonfaloniere possa fare comandamenti.	SCE 84. Quod vexillifer iustitie possit imponere pena peditibus eidem non obtemperantibus.
		EGV. 78. Che lo Gonfaloniere abbia seco de' savi uomuini.	SCE 85. Quod vexillifer iustitie habeat baliam tenendi secum prudentes viros in executione predicta.
		EGV. 79. Che i banderai abbiano seco consiglieri e ristringitori.	SCE 86. Quod quilibet banderarius habeat secum duos consiliarios et duos restringitores.
		3 ago. 1294 , (Rubrica 80, prima parte)	3 ago. 1294 (rubriche. 87 e 88)
		EGV. 80. Rifornagione e fermagione della infrascritta provigione e deliberagione sopra le 'nfrascripte cose, provedute e fatte per li signori priori, cioè: Che per lo grande offendent alcuno popolano, il quale abbia sodato ma non in quantitate di lire duemila, siano tenuti i congiunti; e altre provisioni a ciò seguenti. ¹⁰⁶	SCE 87. Incipiunt reformatio-nes et provisiones contra magnates. (contiene il protocollo, cioè: l' <i>invocatio</i> , la <i>datatio</i> , la <i>convocatio</i> dei Consigli, la menzione del magistrato ed il ricordo della deliberazione della Signoria).
		EGV. 80 (secondo capoverso). Che per lo grande offendent alcuno popolano, il quale abbia sodato ma non in quantitate di lire duemila, siano tenuti i congiunti; (Il testo latino corrisponde proprio a questa formulazione che in italiano non ha titolo e <i>comincia così</i> : Con ciò sia cosa che molti grandi... e <i>finisce</i> : con effetto siano costretti).	SCE 88. Quod consortes magnatum in certo gradu solvant condempnationem certo termino. ¹⁰⁷
		10 nov. 1300 EGV. (Rub. 80, terza parte)	10 nov. 1300 (Rubrica. 89)
		EGV. 80 (ultimo paraffo La parte dispositiva <i>comincia</i> : Per tutte le cose abbia luogo eziandio e <i>finisce</i> : secondo la forma degli Ordinamenti di giustizia).	SCE 89. De eadem materia. (La parte dispositiva <i>comincia</i> : per omnia locum habeat e <i>finisce</i> : secundum formam ordinamentorum).

¹⁰⁶ Questa rubrica contiene norme che si riferiscono a tre provvisioni di tempi diversi e cioè: 3 ago. 1294, 10 nov. 1300 e 10 mar. 1307, e perciò corrispondono rispettivamente alle rubriche 87-88, 89 e 90 del testo latino.

¹⁰⁷ Le rubriche 87, 88 e 91 di questo codice corrispondono perfettamente ai deliberati della provvisione del 3 ago. 1294 in *Provvisioni, Registri*, 4, cc. 55rv.

<i>STATUTI, 1</i>	ORDINAMENTI 1295	<i>STATUTI, 2</i>	<i>STATUTI, 3</i>
		10 mar. 1307 (rub. 80 seconda parte e rubrica 81)	10 mar. 1307 (Rubb. 90 e 91) ¹⁰⁸
		EGV. 80 (penultimo paraffo. La parte deliberativa <i>comincia</i> : Che se alcuno grande de la citade e <i>finisce</i> : e fermamente osservato).	SCF. 90. Quod coniuncti magnatis condempnati cogantur solvere condempnationem, et inde condempnari et exbaniri debeant.
		EGV. 81. Che neuno de' grandi possa portare arme.	SCF. 91. Quod magnates non ferant arma prohibita, nisi certo modo.
	24 mar. 1298	24 mar. 1298 (Rub. 82-89)	24 mar. 1298 (Rubb. 92-94)
	BNCFi, Manoscritti, II. I. 153, cc. 32v-33v	EGV. 82. Infrascritti sono ordinamenti, statuti, e provisione, fatti per fortezza degli Ordinamenti della giustizia per li signori Priori e Gonfaloniere, per balia a loro data per li consigli, acciò che i grandi congiunti non fuggano le pene che si contengono ne l'ordinamento.	SCF. 92. Quod infrascripta sint ordinamenta iustitie, nec possint tolli vel interpretari. (In questa rubrica c'è praticamente solo l' <i>invocatio</i> , la <i>datatio</i> e l' <i>arenga</i> , non sembra comunque contenere quello che il titolo della rubrica fa intendere)

¹⁰⁸ La rubrica 90 è effettivamente una provvisione del 10 mar. 1307, cfr. *Provvisioni, Registri*, 13, cc. 65v-66v. Dal contenuto di questa provvisione bisogna per forza dedurre che anche in questa data c'era un codice aggiornato degli Ordinamenti di giustizia; infatti afferma che queste norme vanno inserite nella rubrica che inizia: «Cum multi ex magnatibus civitatis et comitatus Florentie secundum formam statutorum communis Florentie et ordinamentorum iustitie satisfacere tenentur et cetera et finitur: ordinamentorum iustitie». Questa rubrica è proprio la provvisione del 3 ago. 1294 che forma le rubb. 86 e 87 di *Statuti*, 3, e andava inserito esattamente tra le due rubriche. Infatti la provvisione conclude, dopo aver detto che debba essere considerata ordinamento di giustizia: «Item quod licite et impune per quemcumque poni et scribi possit et debeat in volumine dictorum ordinamentorum iustitie, videlicet in predicto ordinamento iustitie de quo supra mentio habetur; et videlicet post illa verba: "teneantur et effectualiter compellantur"; et ante illa verba: "In millesimo trecentesimo, indictione quartadecima", que scripta sunt in ordinamento iamdicto.» Da questo deduco: a) che il testo in volgare è più antico con assoluta certezza del codice latino. Infatti quello rispecchia perfettamente il contenuto della provvisione anche nell'ordine dei capitoli del codice ufficiale degli ordinamenti; mentre il codice latino presenta un ordine diverso, incongruo e quindi più arbitrario; b) che il 1307 esisteva un codice ufficiale degli Ordinamenti di giustizia con gli aggiornamenti posteriori al 6 luglio 1295 e soprattutto con le nuove norme emanate per l'istituzione dell'Esecutore degli ordinamenti di giustizia del 23 dicembre 1306; c) il volgarizzamento segue quindi un codice ufficiale che ora è perduto; d) che forse successivamente al 1307 non è stato più fatto un nuovo codice degli Ordinamenti di giustizia dal momento che questa provvisione afferma: «Item quod licite et impune per quemcumque poni et scribi possit et debeat in volumine dictorum ordinamentorum iustitie. Questo spiegherebbe anche la relativa confusione che esiste negli ordinamenti successivi. Si osservi che proprio nel codice degli Ordinamenti in volgare mancano ordinamenti successivi al 1310 forse perché il codice latino usato dal volgarizzatore non era aggiornato. Per tutto questo vedi le analisi dei codici nelle pagine precedenti.

STATUTI, 1	ORDINAMENTI 1295	STATUTI, 2	STATUTI, 3
	BNCFI, Manoscritti, II. I. 153, cc. 32v-33v	La parte dispositiva <i>comincia</i> : A fortezza e finisce nel detto ordinamento.	SCE 93. Qualiter magnates teneantur ad solvendum unus pro alio. (<i>comincia</i> : ad fortificationes e <i>finisce</i> tamquam ordinamenta iustitie)
	BNCFI, Manoscritti, II. I. 153, cc. 32v-33v	EGV. 83. Che 'l grado seguente, che pagherà per lo grande congiunto che peccasse, abbia rigresso contra il precedente.	<i>È compresa nella rub. precedente da</i> : Ideo provisum et ordinatum est quod si aliquis ex dictis magnatibus qui non satisdedisset plrmarie etcetera.
		EGV. 84. Che li privilegi de' signori Priori e Gonfaloniere sieno osservati e non si possano torre.	SCE 94. Quod privilegia priorum sint firma ubicumque scripta reperiantur in statutis vel reformationibus.
		EGV. 85. Che li Ordinamenti della giustizia innanzi vagliano a li prescritti Ordinamenti di nuovo fatti.	<i>È compresa nella rub. precedente da</i> : Suprascripta quidem omnia et singula provisum sunt salvis semper etcetera.
		EGV. 86. Che neuna condennazione si possa compensare, ma al postutto si debbia pagare quella condennazione.	SCE 34. De compensatione non faciendi alicuius condemnationis, et prohibitione facta prioribus et vexillifero iustitie.
		EGV. 87. Che li Statuti, che parlano del sindacato de' reggimenti, sieno osservati.	SCE 96. Quod statuta loquentia de sindacatu regiminum observentur.
		EGV. 88. Che si rinnovi l'estimo.	SCE 97. De renovando extimum de quadriennio in quadriennium.
		EGV. 89. Che niuno, il quale è in officio di Podesteria o di Capitaneria, ovvero d'esecuzione d'Ordinamenti di giustizia, o Giudice d'appellazione, ovvero nell'officio sopra' beni de' rubelli, possa essere rifermato a quello officio insino a dieci anni.	SCE 95. De non refirmandis officialibus vel eligendis infra decennium. Da una provvisione datata 1301, <i>vide infra</i> .
		Le tre rubriche che seguono negli ordinamenti volgari sono attribuiti al 1298, <i>rectius</i> 1303 . Vedi più sopra. (rubriche 87-89)	30 mag. 1301 (<i>rectius</i> 1303) (Rubriche 95-97)
		EGV. 89. Che niuno, il quale è in officio di Podesteria o di Capitaneria, ovvero d'esecuzione d'Ordinamenti di giustizia, o Giudice d'appellazione, ovvero nell'officio sopra' beni de' rubelli, possa essere rifermato a quello officio insino a dieci anni.	SCE 95. De non refirmandis officialibus vel eligendis infra decennium.

<i>STATUTI, 1</i>	ORDINAMENTI 1295	<i>STATUTI, 2</i>	<i>STATUTI, 3</i>
		EGV. 87. Che li Statuti, che parlano del sindacato de' reggimenti, sieno osservati.	SCE. 96. Quod statuta loquentia de sindacatu regiminum obseruentur.
		EGV. 88. Che si rinnuovi l'estimo.	SCE. 97. De renovando extimum de quadriennio in quadriennium.
		8 ago. 1324 (Rubrica 92)	
		EGV. 92. Del devieto di berrovieri di Priori, e dello loro capitano. ¹⁰⁹	deest
		23 dic. 1306 (Rubriche 93-115)	23 dic. 1306 (Rubb. 98-117)
		EGV. 93. Qui cominciano li ordinamenti di messer lo Esecutore degli Ordinamenti della justizia del popolo di Firenze. Riformagione ed approvagione de' detti infrascritti Ordinamenti di giustizia di messer lo Esecutore.	SCE. 98 Provisiones circa electionem et offitium Executoris ordinamentorum iustitie.
		EGV. 95. Quello che per lo Podestà overo Capitano si lascia, lo Esecutore il compia.	SCE. 99 (ultimo capoverso della rubrica): Item si contingeret...
		EGV. 94. De la elezione di messer lo Esecutore degli Ordinamenti de la giustizia, e del suo giuramento, salario e sindacato.	SCE. 99. De electione offitio et salario et familia et sindacatu domini Executoris.
		EGV. 96. Che lo Esecutore, le cose lasciate punisca e mandi ad esecuzione.	SCE. 100. Quod Executor faciat executioni mandare condemnationes latas contra magnates.
		EGV. 97. Che la Podestà e 'l Capitano ricevano tutte accuse, dinunzie, e notificazioni, porte contra i grandi.	SCE. 101. Quod Potestas et Capitaneus teneantur recipere accusationes et denuntiationes contra magnates clam et palam, et de modo et forma procedendi in eisdem.
		EGV. 98. Che 'l Gonfaloniere de la giustizia, banderai e pedoni, non intromettano sè de la esecuzione d'Ordinamenti di giustizia.	SCE. 102. Quod ea que dudum pertinebant ad Vexilliferum iustitie, pertineant ad Executorem.

¹⁰⁹ Questa rubrica è presente solo negli Ordinamenti volgarizzati e dubito fortemente che sia un ordinamento di giustizia, è stata inserita successivamente, vedi *supra*.

<i>STATUTI, 1</i>	ORDINAMENTI 1295	<i>STATUTI, 2</i>	<i>STATUTI, 3</i>
		EGV. 99. De la richiesta degli uomini de le compagnie, li quali debbono essere a la esecuzione.	SCE. 103. De pena peditum et gonfaloneriorum qui non fuerint reperti in loco executionis.
		EGV. 100. Che negli atti de la corte dello Esecutore si scrivino i nomi e pronomi de' giudici e della famiglia di ciascuna Podestà e Capitano.	SCE. 104. Quod Executor teneantur consignari et scribi facere Potestati et Capitaneo et eorum iudicibus familiam et equos et stipendiarios, et punire defectus.
		EGV. 101. Che i grandi non entrino nell'albergo di messer Esecutore.	SCE. 105. De pena Executoris permittentis magnates ingredi domum suam, et penam ipsius magnatis.
		EGV. 102. Che la Podestà, e 'l Capitano, e loro giudici, e famiglie, e li ufficiali forestieri debbiano essere sindacati per messer Esecutore.	SCE. 106. Quod Executor debeat sindacare Potestatem et Capitaneum et alios officiales.
		EGV. 103. Della cognizione di messer esecutore sopra le falsitati e baratterie e li ufficiali cittadini.	SCE. 107. Quod Executor possit cognoscere de baracteriis, fraudibus et falsitatibus.
		EGV. 104. Che i signori Priori non elegghino alcuno de' suoi consorti ad alcuno officio.	SCE. 108. De pena eligendis aliquem de sua stirpe ad aliquod officium.
		EGV. 105. Che ne' processi fare per messer esecutore, si servi l'ordine, il quale si serva nella corte della Podestà; e conosca de' riceventi officio illecitamente.	SCE. 109. Quod Executor possit et debeat cognoscere de illicite acceptis ab officialibus, et de modo cognoscendi.
		EGV. 106. Delle conventicole non fare in delle chiese, ispidali, e monesteri.	SCE. 110. Quod Potestas teneatur dirui facere domos in quibus fuerit congregatio armorum, et de pena conmicentis predicta.
		EGV. 107. Che a richiesta di ciascuno sia fatta denunziagione alla Podestà, o al Capitano sopra l'osservanza degli Ordinamenti.	SCE. 111. Quod Executor denun-tiet Potestati et Capitaneo ad petitionem cuiuscumque, quod observent statuta, ordinamenta, provisiones et reformationes, et quod magnates non intrent palatium Potestatis.
		EGV. 108. Che niuno rettore o altra persona cittadina, o del distretto di Firenze, ardisca in consiglio o parlamento fare romore.	SCE. 112. De pena exclamantis in consilio vel parlamento seu coadunatione, et facientis tractatum sine licentia communis.

<i>STATUTI, 1</i>	ORDINAMENTI 1295	<i>STATUTI, 2</i>	<i>STATUTI, 3</i>
		EGV. 109. Che lo Esecutore raguni i gonfalonieri delle compagnie per conservazione del popolo di Firenze.	SCF. 113. De consilio generali fiendo in domo Executoris.
		EGV. 110. Che i descendenti de' popolari, che trattassono sovversione del popolo di Firenze, sieno avuti per grandi, e de la loro pena.	SCF. 114. De pena popularis quiinterfuert ubi tractaretur aliquid contra populum florentinum.
		EGV. 111. Della pena del popolare, il quale accompagnasse o favoreggiasse grande ad alcuno maleficio commettere.	SCF. 115. De pena popularis sotiantis magnatem ad malefium committendum.
		EGV. 112. Che i sopradetti ordinamenti abbiano luogo nelle cose che saranno.	SCF. 116. Quod predicta statuta vendicent sibi locum tantum ad futura.
		EGV. 113. Che tutte le soprascripte cose siano Ordinamenti di giustizia.	SCF. 117. Conclusio generalis, quod predicta sint ordinamenta iustitie.
		EGV. 114. Della inquisizione fare per lo Esecutore contra gli officiali forestieri o cittadini, i quali avessono dell' avere del comune.	
		EGV. 115. Che neuno de' grandi possa entrare nel palagio de' signori Priori.	C.II.11. Quod magnates non intrent palatium. Cfr., Statuti, 4,
		11 ago. 1307 (rubrica 116)	11 ago. 1307
		SCF2. 116. Riformazione e approvazione d'Ordinamenti di giustizia e aditione nuovamente fatti, ciò è che' gradi e le persone de' gradi del casato del grande malfattore sieno costretti. ¹¹⁰	SCF. 30. Quod magnates teneantur pro coniunctis eorum condemnatis.
		21 mar. 1308 (Rubriche 90-91)	21 mar. 1308 (Rubrica 118)
		EGV. 90. Del divieto degli officiali forestieri.	SCF. 31. De deveto offitialium forensium. ¹¹¹

¹¹⁰ Le rubriche 116, 117 e 118 di SCF2 che furono omesse dall'Emiliani Giudici sono state pubblicate in FIORELLI, *Gli Ordinamenti...*, cit., pp. 96-103.

¹¹¹ Una simile rubrica è già formulata al n. 31, come appartenesse agli ordinamenti del 1293. Inoltre dai *Libri fabarum* pubblicati in BARBADORO, *I consigli...*, cit., p. 370 si evince che una simile norma fu approvata con provvisione dell'11 mar. 1308.

STATUTI, 1	ORDINAMENTI 1295	STATUTI, 2	STATUTI, 3
		EGV. 91. Del divieto de' forestieri, i quali furono overo saranno, per sè overo con altrui, nella cittade, contado, o distretto di Firenze, in alcuno officio. ¹¹²	SCF. 118. De devoto officialium forensium.
		28 e 29 mag. 1309 (rubriche 117-118)	
		SCF2. 117. Aggiunta a l'Ordinamento della giustizia posto sotto la rubrica de le pene de' grandi che facessono violentia, che' congiunti siano tenuti.	deest
		SCF2. 118. Di pigliare i grandi isbanditi e condannati, avuta prima la licenza.	deest
		<i>Come è noto il codice volgare finisce con la rub. 118.</i>	23 dic. 1310 (rubriche 119-121)
			SCF. 119. Alia reformatio continens etcetera.
			SCF. 120. Quod oppositio contra magnates qui non satisdederint tempore retroacto, non admictantur si satisdederint tempore contento in dicta reformationes.
			SCF. 121. De eodem.
			9 dic. 1315 (rubrica 122)
			SCF. 122. Quod nulla exceptio admictatur contra processum qui fieret contra magnatem offendentem popularem.
			19 gen. 1320 (rubriche 123-124)
			SCF. 123. De devoto magnatum condemnatorum per ordina- menta iustitie.
			SCF. 124. Qualiter Executor procedat super instrumentis productis ad defensione bonorum magnatum.

¹¹² I Consigli ritornarono sull'argomento il 19 apr. 1318, Cfr. *Provisioni registri*, 15, c. 164v, il titolo corretto è proprio quello della versione volgare: «De devoto officialium forensium qui fuerunt in officio in civitate vel erunt».

<i>STATUTI, 1</i>	ORDINAMENTI 1295	<i>STATUTI, 2</i>	<i>STATUTI, 3</i>
			12 apr. 1323 (rubrica 125)
			SCE 125. Qualiter procedatur contra consortes magnatum declinantium iurisdictione communis Florentie.
			14 giu. 1330 (rubrica 126)
			SCE 126. Provisioe contra ferentes arma offensibilia.
			30 set. 1323 (rubriche 127-131)
			SCE 127. Contra offendentes priores et vexilliferum et gonfaloneros, et eorum privilegium armorum.
			SCE 128. De pena magnatis facientis congregationem.
			SCE 129. De non admictendis exceptionibus magnatum contra testes populares.
			SCE 130. Quod condemnationes magnatum non possint eximi nisi per solutionem condemnationis.
			SCE 131. Conclusio.
			10 mag. 1331 (rubrica 132)
			SCE 132. De devoto officialium et pena eorum qui procurant refirmari vel eligi ad idem vel aliud officium. ¹¹³
			8 ott. 1344 (rubriche 133-135)
			SCE 133. Contra magnates recipientes potestariam vel officium vel stipendium extra districtum Florentie.
			SCE 134. De pena magnatis immictentis ignem in res popularis, vel res per violentiam derobantis.

¹¹³ Nel testo di questa rubrica è scritto, evidentemente per errore, *millesimotrecentesimo-primo*. Infatti subito dopo è menzionato *Iobannes de Orabonis de Ymola, capitaneus*, che è stato appunto capitano nel semestre iniziato col 1° mag. 1331.

STATUTI, 1	ORDINAMENTI 1295	STATUTI, 2	STATUTI, 3
			SCE 135. Correctio statuti seu ordinamenti positi sub rubrica: «Quod pro magnatibus se excusantibus vel defendentibus a sodamentis etcetera». ¹¹⁴
			25 ott. 1343 (rubrica 136)
			SCE 136. Incipit provisio per quam cassa sunt omnia et singula facta et edita per fratrem Angelum episcopum florentinum, et etiam per duces Athenarum, contra Ordinamenta iustitie; et continet refortificationes Ordinamentorum iustitie; et quod ordinatur circa dictam materiam. Die XXV mensis octobris MCCCXLIII, indictione XII, in consilio domini Capitanei et populi etcetera, firmate fuerunt provisione infrascripte, etcetera; quarum tenor talis est.

B. Gli Ordinamenti di giustizia compresi nei codici in relazione a quelli approvati nei Consigli

Questo secondo quadro sinottico mette in relazione le rubriche dei tre codici conservati nel fondo *Statuti del Comune di Firenze*, e i relativi provvedimenti, aventi forza di Ordinamenti di giustizia, approvati nei Consigli opportuni e registrati nelle fonti proprie come *Consulte*, *Libri fabarum*, *Capitoli* e *Provisioni registri*. È in pratica la serie cronologica di tutti gli Ordinamenti di giustizia, o delle provvisioni o deliberazioni, aventi valore di Ordinamenti di giustizia. Si tenga presente che talvolta non si trova che la proposta ovvero la balìa concessa ai Priori e Gonfaloniere o ai Signori e Collegi di provvedere in ordine ad una determinata materia, mentre ci rimane sconosciuto il provvedimento preso o addirittura può esservi dubbio che sia stato realmente preso. Un particolare interesse suscita la raccolta operata da messer Tommaso da Gubbio e conservataci

¹¹⁴ Questa rubrica sembra essere ignota ai testi statutarî anteriori al 1344.

in *Statuti*, 21, ins. 4, dal quale sembra proprio che non sia mai stata tratta una copia ufficiale per l'uso nelle curie. Ciò è tanto più stupefacente se si pensa che il giurista eugubino destinò una serie di capitoli, tratti da altri statuti, al volume degli Ordinamenti di giustizia, concepito però come uno statuto in uso nella curia dell'Esecutore.¹¹⁵

Per brevità il codice conservato in BNCFI, *Fondo nazionale*, II, I, 153 è indicato con Salvemini, con riferimento ovvio all'editore, altrettanto dicasi delle *Consulte* e *Libri fabarum* abbreviati rispettivamente con CG (*Consulte*, Gherardi) e CB (*Consigli*, Barbadoro) per lo stesso identico motivo. Nella prima finca ci sono le date dei vari Ordinamenti di giustizia, nella seconda la fonte dei Consigli, nella terza i codici statutari in cui sono confluiti. Le rubriche o titoli delle provvisoni riportati in corsivo le ho fatte io, dal momento che mancavano nei registri, è doveroso infine ricordare che tutte le volte che è stato possibile, mi sono servito della "Serie cronologica di tutti gli atti dei Consigli" fino al 1348 pubblicato in appendice a BARBADORO, *Le fonti...*, cit., pp. 163-317.

DATA	FONTE CONSILIARE	STATUTI
18 gen. 1293	L'approvazione dei primi Ordinamenti di giustizia fu fatta il 17 o il 18 gen. 1293, cfr. CG II, pp. 352, e 642: «Die XVII ^o mensis ianuarii. In Consilio Capitulum XII maiorum artium et aliorum sapientium congregato coram Potestate, Capitaneo et prioribus, lecta fuerunt Ordinamenta iustitie nuper edita et proposuit d. Potestas, presentibus Capitaneo et prioribus: quid videtur Consilio hiis providere et firmare. (...) Placuit omnibus secundum dictum d. Lapi predicti». «Edita (<i>scilicet</i> Ordinamenta iustitie) in Millesimo CC ^o LXXXII ^o , indictione VI ^o , die XVIII ^o (<i>sostituito a "XV" cancellato</i>) ianuarii» <i>È probabile che questa difformità di data si riferisca ad approvazione in Consigli diversi, l'approvazione ultima dovrebbe essere avvenuta il 18.</i>	<i>Statuti</i> , 1 cc. 1-16 (Bonaini, rubb. 1-16); <i>Statuti</i> , 2, rubb. 1-28; Salvemini rubb. 1-12, 14-17, 21-26 e 27. <i>Statuti</i> , 3, rubb. 1-35.

¹¹⁵ La prova che non sia stato mai prodotto un codice più aggiornato di *Statuti*, 3 è data dal fatto incontrovertibile che quest'ultimo codice era in uso nella curia dell'Esecutore ancora nel 1394. A causa della mancata scrittura di un simile codice: i capitoli di altri statuti sono rimasti fuori della compilazione statutaria del 1355, anche se non sono stati mai cassati. Il manoscritto prodotto dalla commissione di messer Tommaso è stato usato nel corso del tempo, ciò è dimostrato non solo dagli aggiornamenti del 1378-79, ma anche da alcune annotazioni. Da c. 82v nel margine di ogni singola rubrica è scritto da mano diversa: «*est*» o «*non est*».

DATA	FORTE CONSILIARE	STATUTI
9, 10 e 11 apr. 1293	CG. II, p. 297: «In Consilio centum virorum proposuit dominus Capitaneus, (...) providere super fortificatione populi florentini»; CG. II, p. 357: «In Consilio generali communis proposuit dominus Potestas, (...) super aprobatione Ordinamentorum noviter editorum et additorum Ordinamentis iustitie»; <i>Prov., reg.</i> , 3, c. 131: (Sine rubrica: <i>proposita super quibusdam provisionibus et Ordinamentis iustitie</i>).	<i>Statuti</i> , 1 cc. 17-21 (Bonaini rubb. 23-29); ¹¹⁶ <i>Statuti</i> , 2, cc. rubb. 29-34, e 62; <i>Statuti</i> , 3, rubb. 36-41 e 69. Salvemini rubb. 29-34 e 62. ¹¹⁷
8 e 11 mag. 1293	CG. II, pp. 301 e 358: «In Consilio centum virorum proposuit d. Conradus de Soricina, (...) super approbandis quibusdam provisionis et ordinamentis, editis per priores super fortificatione populi florentini et etiam super aliis expressis»; «In Consilio generali communis proposuit dominus Potestas, (...) providere super aprobatione Ordinamentorum noviter editorum et firmatorum die VIII ^o eiusdem mensis excepto ordinamento quod loquitur quod bona destructa non rehedificentur, et quod depositum fiat de V ^o libris».	desunt? <i>Non conoscendo il contenuto normativo non si può sapere se sono norme contenute nei codici statuari.</i>
11 e 12 ago. 1293	CG. II, pp. 316 e 365: «In Consilio centum virorum proposuit dominus Iohannes miles domini Capitanei, (...): Item super aprobatione quorundam ordinamentorum additorum Ordinamentis iustitie»; «In Consilio generali communis proposuit dominus Potestas, presentibus prioribus de aprobatione Ordinamentorum iustitie, secundum quod ordinatum est per Consilium domini Capitanei et Consilium centum».	desunt? <i>Non conoscendo il contenuto normativo non si può sapere se sono norme contenute nei codici statuari.</i>
11 e 15 set. 1293	CG II, pp. 319 e 368: «In Consilio Centum virorum proposuit dominus Capitaneus (...) possint providere super fortificatione et augmentatione Ordinamentorum iustitie»; «In Consilio generali communis proposuit dominus Potestas (...) Primo de bailia danda prioribus et vexillifero super augmentatione Ordinamentorum iustitie».	desunt? <i>Non conoscendo il contenuto normativo non si può sapere se sono norme contenute nei codici statuari.</i>

¹¹⁶ La numerazione delle rubriche pubblicate dal Bonaini nell'app. A è del tutto fittizia e prosegue dalla precedente ultima rubrica.

¹¹⁷ Afforzamenti. In verità nei due codici di *Statuti*, 2 e 3 sono comprese sotto questa data molte più rubriche, forse per errore del compilatore o del copista.

DATA	FORTE CONSILIARE	STATUTI
22 ott. 1293	<i>Prov., reg.</i> , 3, c. 143: a) Exactores prestantiarum eligantur; b) Condemnationes exigant et balia dominorum priorum providendi; c) Contra declinantes iurisdictionem ut clerci. ¹¹⁸	Salvemini, rub. 54 <i>Statuti</i> , 2, rub. 54; <i>Statuti</i> , 3 rubb. 54 e 125. <i>Statuti</i> , 7, (Podestà), lib. V, rub. 34: «De compellendo magnates solvere libras et factiones et de non alibratis alibrandis». <i>Statuti</i> , 4 (Capitano), lib. V, rub. 128: «De non declinando iurisdictionem communis Florentie».
12 gen. 1294	<i>Prov., reg.</i> , 3, c. 154v: «Contra sententiam et processus vigore Ordinamentorum iustitie non possit opponi».	<i>Statuti</i> , 1 cc. 21 (Bonaini, rubb. 21); <i>Statuti</i> , 2, rub. 26 Salvemini, rub. 26. <i>Statuti</i> , 3, rub. 129; <i>Statuti</i> , 7 (Podestà), lib. II, rub. 85: «Quod nichil possit opponi contra sententias et processus ex vigore ordinamentorum iustitie contra magnates et de pena contra facientis».
3 ago. 1294	<i>Prov., reg.</i> , 4, ¹¹⁹ cc. 55v, 59v, 63v: «De satisfactione magnatum». CG. II, pp. 422-23: «In Consilio Centum virorum proposuit dominus Capitaneus, (...) Primo videlicet, provisionem factam per priores et vexilliferum contra magnates qui satisdedissent pro maiori quantitate librarum II ^m , qui commiserint aliquod maleficio, et contra magnates qui non satisdedissent de V ^m libris, quod non possint deferre arma defensibilia»	<i>Statuti</i> , 2, rubb. 80 e 81; <i>Statuti</i> , 3, rubb. 87, 88 e 91.
31 mar. 1295	<i>Prov., reg.</i> , 5, cc. 73v-74v: «Ordinamenta ad fortificationem Ordinamentorum iustitie»	<i>Statuti</i> , 2, rubb. 63-79; <i>Statuti</i> , 3, rubb. 70-86.

¹¹⁸ La formulazione dei provvedimenti è tale che non è evidente la loro valenza antimagnaziana, tuttavia deve ritenersi che il primo e l'ultimo lo siano senz'altro; infatti per quel che riguarda il primo in *Capitoli del Comune di Firenze*, 26, c. 146 v'è questo ricordo del nov. 1293: «in Statutis Iustitie populi florentini inter cetera continetur quod terre possessiones et bona dominorum Comitum posita in comitatu et districtu Florentie debeant allibrari».

¹¹⁹ A c. 20 dello stesso registro delle provvisoni in data 21 giu. 1294 c'è un provvedimento particolare che demanda al Capitano del popolo la sentenza di un processo contro alcuni magnati, senza possibilità di appello; mentre a c. 22, in data 26 giu. 1294 c'è una limitazione circa la testimonianza dei congiunti più stretti sia per i popolari che per i magnati.

DATA	FORTE CONSILIARE	STATUTI
13 mag. 1295	<i>Prov. reg.</i> , 5, cc. 98v-99: a) «De penis per magnates a popularibus non petendis certis de causis, provisio»; ¹²⁰ b) «De securitatibus magnatum per populares non prestandis, provisio». ¹²¹	Salvemini, rub. 48; <i>Statuti</i> , 2, rub. 50; <i>Statuti</i> , 3, rub. 57; <i>Statuti</i> , 7 (Podestà), lib. II, rubb. 58 e 86: «Quod potestas compellat comites et magnates qui occupaverit possessiones aliquorum a secundo exitu guelforum citra ad restituendum»; «De treguis et securitatibus faciendis et penis eas rumpentibus, et de diversis articulis in predictis». ¹²²

¹²⁰ Anche qui non c'è menzione che debba essere considerato un Ordinamento di giustizia, ma varie rubriche degli Ordinamenti e degli Statuti parlano delle occupazioni di beni e terre dei popolari e delle istituzioni religiose da parte dei magnati, queste norme invece trattano delle occupazioni dei popolari e quali pene possono essere richieste contro di loro da parte dei magnati. Ecco il testo completo della legge. «Primo videlicet super providendo, ordinando et firmando quod occasione alicuius querimonie sive petitionis facte seu porrecte, temporibus retroactis et maxime tempore domini Pini de Vernatiis olim potestatis Florentie, per aliquem popularem civitatis vel comitatus Florentie contra aliquem magnatem seu magnates civitatis vel comitatus Florentie occasione alicuius domus vel possessionis seu aliarum quarumcumque rerum quam vel quas ab ipso magnate sive magnatibus petierint. Et quas huiusmodi populares dixissent per ipsos magnates invasas vel occupatas sive per vim aut metum extortas. Quarum petitionum vel querimoniarum occasione ipsi populares, qui sic petierint, vel conquesti fuerint de huiusmodi magnate sive magnatibus occasione alicuius contractus vel promissionis seu pacti facte vel facti in aliquam penam incidisse seu incurrisse viderentur; nullus magnas sive de magnatibus civitatis vel comitatus Florentie possit vel debeat a tali popolare sive popularibus, ratione seu occasione pene in quam incidissent seu incidisse seu incurrisse viderentur, propter tales petitiones sive querelas, quas de ipso magnate sive magnatibus, seu contra ipsos magnates porrigissent seu fecissent vel porrigi seu fieri fecissent penam aliquam, sive aliquid aliud ratione vel occasione talis pene, petere vel exigere modo aliquo vel iure. Et quod dominus Potestas et Capitaneus presentes et futuri et eorum et cuiuscumque eorum iudices et ceteri officiales dicti communis teneantur et debeant, aliquo modo vel iure, non audire aliquem magnatem vel magnates contra predicta, nec aliquid ius de predictis redder vel facere. Et si aliquo modo contra fieret non valeat nec teneat ipso iure. Et hec omnia exentdantur et locum habeant etiam ad lites pendentes non obstantibus aliquibus statutis seu ordinamentis in predictis quomodolibet contradicentium».

¹²¹ Non c'è espressa menzione che questa provvisione debba considerarsi un Ordinamento di giustizia, ma negli Ordinamenti del 1295 c'è una rubrica, la n. 48, sulle tregue da prestarsi dai magnati ai popolari. Ecco il testo della legge: «Item super providendo, ordinando et firmando quod nullus magnas civitatis vel comitatus Florentie possit vel debeat ab aliquo populari impotente, coram Potestate vel Capitaneo seu aliquo alio officiali communis Florentie presenti vel futuro securitatem vel treguam petere ratione seu occasione alicuius offensionis qua dicitur facta fuisse in talem popularem nisi huiusmodi offensio fuerit evidens et manifesta. Et tunc sit et esse debeat in provisione dominorum Potestatis et priorum artium et vexilliferi iustitie tunc in officio residentium, si talis securitas sive tregua ab huiusmodi popolare tali magnati petenti fieri debeat vel non. Et de quanta quantitate fieri debeat pecuniariam et negotii qualitate inspecta et considerata. In hiis statuto vel ordinamento aliquo non obstantibus». Il testo degli Ordinamenti è diverso probabilmente perché deriva da altra legge più antica.

¹²² Le rubriche dello statuto del Podestà citate non sono di contenuto uguale ma omologo; mentre in *Statuti*, 1, rub. 19; *Statuti* 2, rub. 23; *Statuti*, 3 rub. 26 e Salvemini, rub. 23, si parla dell'occupazione dei beni dei monasteri da parte dei magnati.

DATA	FORTE CONSILIARE	STATUTI
6 lug. 1295	CG. II, p. 470: «In Consilio Centum virorum proposuit dominus Palmerius Altoviti: quid videtur consilio providere super ordinamentis noviter editis super declaratione et additione Ordinamentorum iustitie»; <i>Prov. reg.</i> , 5, cc. 113-117: «Correctionum quorundam statutorum et ordinamentorum confirmatio».	Salvemini, rubb. 35-62; ¹²³ <i>Statuti</i> , 2, rubb. 35-62; <i>Statuti</i> , 3, rubb. 42-69.
1° feb. 1296	<i>Prov. reg.</i> , 5, c. 18: a) [<i>sine rubrica: De non faciendo societate cum armis depictis, nisi arma regis Karoli</i>] b) «Nullus popularis civitatis vel districtus possit portare arma alicuius magnatis vel teneatur nisi etcetera»; c) «Nullus possit portare arma peditum iustitie nisi». ¹²⁴	<i>Statuti</i> , 4 (Capitano), lib. V, rub. 109: «De non pingendo in armis societatum nisi arma sotietatis et regis Karoli». <i>Statuti</i> , 3, rub. 73 <i>Statuti</i> , 3 rub. 80
5 6 e 7 giu. 1296	CG II, pp. 556-559 «Item super bailia danda prioribus et vexillifero presentibus super providendo contra omnes et singulos, et maxime magnates, iniurantes vel aliquid attentantes contra aliquem popularem, ex eo quod aliquid fecisset eo existente in aliquo officio comunis»; <i>Prov. reg.</i> , 6, cc. 34v, 36v, 38 e 43: «Balia contra magnates iniurantes dominos et vexilliferum».	<i>Statuti</i> , 1, rub. 15; Salvemini, rub. 14; <i>Statuti</i> , 2, rub. 14; <i>Statuti</i> , 3, rub. 17.
17 gen. 1297	<i>Prov. reg.</i> , 7, cc. 37-38, 47v: «Quod magnates habentes guerram non vadant ad certas invitatas».	<i>Statuti</i> , 7 (Podestà), Lib. III, rub. 127: «De prohibendo magnates habentes inimicitias ire ad invitatas».
26 apr. 1297	<i>Prov. reg.</i> , 7, c. 101rv: «Nobiles comitatus possint allibrari in extimo nuper facto»	Salvemini, rub. 54; <i>Statuti</i> , 2, rub. 54; <i>Statuti</i> , 3, rub. 61 <i>Statuti</i> , 4 (Capitano), Lib. V, rub. 49: «Quod nobiles comitatus debeant allibrari per se».

¹²³ In verità mentre nel testo delle *Provisioni* sono aggiunti esclusivamente i deliberati del 6 luglio, nei codici statutari sono comprese anche altre norme approvate nel periodo 1293-95 e note solamente attraverso il codice della BNC Fi pubblicato dal Salvemini, che peraltro evidenzia le aggiunte di questa data.

¹²⁴ Le compagnie del popolo ed i loro Gonfalonieri furono creati nell'ottobre del 1250, le norme relative furono e sono incluse nello statuto del Capitano soprattutto nel V libro, in quell'occasione fu fatta una completa riforma degli statuti fiorentini; mentre i Gonfalonieri assunsero una grande importanza ed anzi furono associati ai Priori nel governo cittadino con gli Ordinamenti di giustizia di Giano della Bella. Cfr. DAVIDSOHN, *Storia...*, cit., II, pp. 509-518 e IV, p. 464.

DATA	FORTE CONSILIARE	STATUTI
20 feb. 1298	<i>Prov.</i> , <i>reg.</i> , 7, cc. 178 ^{rv} : «Balìa dominorum, vexilliferi et alii ad quemdam». ¹²⁶	desunt? ¹²⁵
24 mar. 1298	<i>Deest?</i> ¹²⁷	<i>Statuti</i> , 2, rubb. 82-86; <i>Statuti</i> , 3, rubb. 92-94 e 34; BNCFI, <i>MS</i> , II. I. 153, cc. 32 ^v -33 ^v . ¹²⁸
2 e 3 giu. 1298	CG. II, pp. 642: «Item super provisione facta de offerendo magnates qui condemnati seu exbanniti sunt ante Ordinamenta iustitie pro sodamentis non factis secundum quod firmatum est per Consilia populi facta die secundo presentis mensis iunii»; <i>Prov.</i> , <i>reg.</i> , 9, cc. 42-43, 47 ^v , 182 ^v : «Exbanniti ante Ordinamenta iustitie in quingentis libris et abinde supra pro satisfactionibus dicto communi non factis, solvendo quarta parte, liberi intelligantur si in certum tempus solverint». ¹²⁹	<i>desunt.</i>
6 apr. 1299	<i>Prov.</i> , <i>reg.</i> , 10, cc. 3 ^v -6: «Pro condemnatis pro magnatibus antequam edita essent Ordinamenta iustitie».	<i>desunt?</i> <i>Non sembra che queste norme siano contenute nei codici statutari.</i>

¹²⁵ Nel testo con cui si dava la balia: «Quod ipsi domini priores (...) possint eis que liceat providere et ordinare firmare et facere omnia et singula, que eisdem utilia et expedientia videbunt, ad statum e pro statu fortificatione, salute et augmento felici, et unitate eiusdem populi et popularium et Communis Florentie et ad fortificationem et conservationem Ordinamentorum iustitie populi antedicti».

¹²⁶ È praticamente certo che gli Ordinamenti di giustizia seguiti a questa balia siano quelli del successivo 24 marzo, infatti essa fu data ai Signori «nunc residentibus», il cui mandato scade il 14 di aprile 1298.

¹²⁷ Abbiamo la provvisione con cui fu concessa la balia, ma non i deliberati originali con cui furono adottati questi Ordinamenti di giustizia.

¹²⁸ Sul codice conservato alla BNCFI sono aggiunte di quarta mano, su carte bianche del codice originario.

¹²⁹ Questa provvisione non dovrebbe essere considerata Ordine di giustizia, e infatti ha solo la riserva della loro inviolabilità. Tuttavia nella formula finale c'è il preciso richiamo ad essi. «Et quia supra in hac presenti provvisione mentio habetur et fit de Ordinamentis iustitie populi florentini, et de tempore quo ipsa Ordinamenta iustitie edita et firmata fuerunt constat et manifeste patet, et certum est quod ipsa Ordinamenta iustitie per populum et commune Florentie edita et firmata fuerunt sub annis incarnationis domini nostri Iesu Christi millesimo ducentesimo nonagesimosecundo, indictione sexta, die decimo octavo intrante mense ianuarii; prout et secundum quod in actis Reformationum Consiliorum communis Florentie ac etiam in prohemio ipsorum Ordinamentorum plene constat et patet». Il riferimento alla data degli Ordinamenti sembra indispensabile per dichiarare la loro inapplicabilità ai casi trattati, perché accaduti prima della loro promulgazione.

DATA	FORTE CONSILIARE	STATUTI
28 set. 1300	<i>Prov.</i> , <i>reg.</i> , 10, 277 <i>rv</i> , 278 e 279 <i>rv</i> : «Magnates non possint emere in castro novo vallis Armi inferioris».	desunt? <i>Non sembra che queste norme siano contenute nei codici statutari.</i>
10 nov. 1300	<i>Deest</i> ¹³⁰	<i>Statuti</i> , 2 rub. 80 terza parte; <i>Statuti</i> , 3, rub. 89.
11 apr. 1301	CB., p. 7: «Item quod ordinamenta edita contra ornamenta mulierum ponantur in ordinamenta iustitie et observari debeant tanquam ordinamenta iustitie».	desunt
30 mag. e 1 giu. 1303	CB., pp. 96 e 97: «Primo super approbatione quorundam ordinamentorum iustitie editorum de novo».	<i>Statuti</i> , 2, 87-89; <i>Statuti</i> , 3, rubb. 95-97.
apr. 1304	<i>Prov.</i> , <i>reg.</i> , 211, cc. 12-18 ^{v131}	<i>Statuti</i> , 4, rubb. 83-96.
23 dic. 1306	CB., p. 297: «Primo super certis ordinamentis et provisionibus de novo editis et factis ad fortificationem populi et comunis Florentie, et super electione executoris ordinamentorum iustitie, lectis per ser Iohanem ser Lapi Bonamichi notarium».	<i>Statuti</i> , 2, rubb. 93-115; <i>Statuti</i> , 3, rubb. 98-117.
10 mar. 1307	CB., p. 313: «Primo, provisionem factam per offitium dominorum priorum et vexilliferi super quadam addicione facta ad fortificationem ordinamentorum iustitie»; <i>Prov.</i> , <i>reg.</i> , 13, cc. 66 <i>rv</i> : «Contra magnates et eorum coniunctos».	<i>Statuti</i> , 2 rub. 116; <i>Statuti</i> , 3, rubb. 30.

¹³⁰ Dal BARBADORO, *Le fonti...*, p. 200, cita solo la fonte statutaria come deliberato del 10 nov. 1300.

¹³¹ È un fascicolo cartaceo in una cartellina che reca il titolo: «Frammenti di ordinamenti fatti per i venti Gonfalonieri delle compagnie. Dalla filza segnata: frammenti e negozi separati, Cl. XII n. 98». Contiene gli ordinamenti di cui queste sono le rubriche: 1. [Quod sint quattuor societates e eorum vexillis]. 2. Qualiter populares inveniantur et habeantur in scriptis. 3. Quod quelibet dictarum societatum habeat unum vexilliferum. 4. De numero peditum habendorum pro qualibet societate ad infrascripta. 5. Quod societates cum eorum armatis sequantur eorum vexillum quando pulsaretur campana. 6. Quod nullus gonfalonarius trahat ad rumorem eques. 7. Quod nullus prestet impedimentum gonfalonario, consiliario, seu restringitoribus vel alii tempore rumoris. 8. Quod nullus popularis trahat ad domum alicuius magnatis. 9. Quod nullus tempore rumoris vadat vel trahat eques per civitatem Florentie sine licentia dominorum priorum et vexilliferi. 10. Quod magnates tempore rumoris non separent se ab eorum domibus. 11. De sequela potestatis, capitanei, et priorum et vexilliferi iustitie iuranda per homines societatum. 12. Quod gonfalonarii societatum ire teneantur cum offenso coram regiminibus civitatis Florentie. 13. Quod gonfalonarius teneatur trahere ad defensionem offensi. 14. Quod nullus teneat aliqua insigna nisi communis Florentie. 15. Quod in comitatu Florentie fiant societates. (*A questo punto il documento si interrompe e la rubrica sembra obiettivamente mutila*). Norme similari sono ora contenute nel V libro dello statuto del Capitano alle rubb. 83-112, tuttavia la corrispondenza con esse arriva fino alla rub. 96.

DATA	FORTE CONSILIARE	STATUTI
11 ago. 1307	CB., pp. 336-337: «In consilio centum virorum populi Florentie, (...) proposuit infrascripta ordinamenta iustitie per arbitros noviter inita et facta, et per vexilliferos societatum aprobata et firmata per consilium speciale domini capitanei et capitudinum XII maiorum artium, (...) Quorum ordinamentorum primum sic incipit...».	<i>Statuti</i> , 2, rub. 116; <i>Statuti</i> , 3, rub. 30.
gen. 1308	<i>Prov., reg.</i> , 211, cc. 21-33v, rubb. 1-38. ¹³²	<i>desunt</i>

¹³² È un sesterno cartaceo con aggiunta alla fine di un semifoglio. Va notato che sicuramente questi ordinamenti furono approvati nei Consigli opportuni, si può notare infatti che talvolta, ad esempio in fine dei capitoli 18, 20 e 29, è annotato: «*additum est in Consilio domini potestatis*», bisogna infine aggiungere che gli ultimi due capitoli non sono numerati, e che dalla rubrica n. 5 nel margine destro c'è un *non*, forse per significarne la cassazione in un periodo successivo. Trascrivo il protocollo, i titoli delle rubriche e l'escatocollo del documento, in quest'ultimo è chiaramente affermato che questi statuti debbano essere considerati Ordinamenti di giustizia.

«In Dei nomine amen. Tempore nobilium et famosorum militum dominorum Karoli de Terribilis de Amelia, potestatis Florentie, et Rosselli de Civitate Castelli, capitanei et defensoris communis et pupuli florentini. Infrascripta sunt statuta, ordinamenta et provisiones pro parte sumpta et compilata ex provisionibus nuper factis per quosdam officiales communis Florentie et pro parte facta et edita per dominos priores artium et vexilliferi iustitie communis et populi antedicti nunc in officio residentes ac et per gonfaloneros societatum dicti populi. Scripta sub anno dominice incarnationis M^oCCC^oVII^o indictione VI de mense ianuarii.

1. Statutum super perficienda pace. 2. Statutum quod non solvantur salaria officialibus florentinis et quod eligantur solum pro tempore duorum mensium ad plus et de deveto ipsorum officialium. 3. Statutum ut scribantur milites et pedites domini Mariscalci et insigna eorum et quod fiat mostra omni mense nec aliter fiat paga. 4. Statutum quod futurus Executor ordinamentorum iustitie debeat esse contentus illis stipendiis XX suorum militum qui per arbitros declarata fuerunt in ecclesia omnium sanctorum. 5. Statutum quod dictus potestas Florentie non habeat aliquos egratores ad stipendia communis Florentie. 6. Statutum super cassatione triginta equitum, soldatorum exititorum de Aretio. 7. Statutum quod Iudex appellationum et syndicus communis Florentie debeat esse contentus suo salario Statuti. 8. Statutum pro cassandis officialibus morantibus cum iudice appellationum et sindico ad revidendum rationes officialium florentinorum. 9. Statutum super numero beroariorum Iudicis super bonis rebellium. 10. Statutum super numero officialium deputatorum ad inveniendum bona rebellium in comitatu ac et officialium deputatorum ad reinveniendum et locandum bona rebellium et cessantium. 11. Statutum super numero beroariorum dominorum priorum artium et vexilliferi iustitie. 12. Statutum super salario gabellariorum gabelle maioris et quod de cetero faciant officium quod consueverant facere tres officiales deputati ad reinveniendum iura communis. 13. Statutum de numero et salario ragioneiorum et nuntiorum camere et quod camerarii non expendantur pro rebus opportunis ad Cameram ultra decem soldos pro die et quod cauti sint in solutionibus spiarum et ambaxiatorum et in apodixis priorum et vexilliferi. 14. Statutum super cassandis exactionibus librarum et prestantiarum detentarum. 15. Statutum super cassandis officialibus super erroribus librarum novi extimi. 16. Statutum factum super cassatione ser Giove. 17. Statutum factum super bollettis dominorum priorum artium et vexilliferi iustitie. 18. Statutum contra dominos priores artium et vexilliferi iustitie ut eorum stipendiis sint contenti et quod non recipiant neque faciant ensenia seu dona. 19. Statutum super cippis domini potestatis et domini capitanei et iudicis bladi et officialium qui

DATA	FORTE CONSILIARE	STATUTI
11 (<i>rectius</i> 21) mar. 1308	CB., p. 370: «In consilio speciali (...) approbatum fuit infrascriptum ordinamentum iustitie, editum per arbitros, videlicet quod nullus forensis, qui per se vel cum aliquo rectore est vel erit ad aliquod officium comunis Florentie, possit refirmari in eodem officio vel ad aliquod aliud a die depositi sui officii ad quinque annos, salvo quod predictum ordinamentum non vendicet sibi locum in persona ser Bonsignoris Guecci notarii reformationum».	<i>Statuti</i> , 2, rubb. 90 e 91 <i>Statuti</i> , 3, rubb. 31 e 118. ¹³³

sint super bonis rebellium. 20. Statutum de pulsatoribus campane palatii dominorum priorum et vexilliferi. 21. Capitulum de castro Montisluci dela Bernandinga. 22 Capitulum super electione castellanorum et ipsorum peditum et de eorum salariis. 23. Capitulum super masseria palatii domini postestatis et super masseria palatii dominorum priorum et vexilliferi. 24. Capitulum super masserio ut non pingantur falsi testes et picti abolentur. 25. Capitulum continens quod inventi post tertium sonum campane (*cassato*: cum quaqua re) et etiam inventi ferre arma contra formam statutorum et ordinamentorum solvant quod debent antequam relaxentur et quod arma remictantur ad Cameram. 26. Capitulum de salario gabellariorum canove salis. 27. Capitulum factum ut dominum tres de baldo nullum habeant salarium a communi. 28. Capitulum super non dando salarium alicui notario coaiutori alicuius notarii officialis communis Florentie. 29. Capitulum de non exhibendo licentiam ferendi arma contra formam statutorum et ordinamentorum communis Florentie. 30. Capitulum de non conducendis militibus vel peditibus in certum tempus. 31. Capitulum factum pro recuperandis balistis, trabacchis, papilionibus et torniis communis Florentie. 32 Capitulum de deveto officialium forensium. 33. Capitulum quod nullus nobilis vel magnas habeat domum vel habitationem super platea palatii dominorum priorum et vexilliferi. 34. Capitulum ut solum III^{or} homines pro arte intersint in electionibus officialium. 35. Capitulum pro habendis sex bannitoribus pro communi. 36. Capitulum editum super custodia castri Montisgrossolini. 37. Capitulum ut fiant sacculi pro solvendis quindecim florenis aureis in una parte et (*cassato*: quindecim) decem florenis aureis in alia parte. 38. Capitulum pro reparatione pontium Carrarie et Rubacantis.

Que omnia et singula suprascripta statuta et ordinamenta edita et facta fuerunt cum hac protestatione et conditione, videlicet quod essent illa vel aliqua eorum, et editores ipsorum voluerunt (*cassato*: de) ordinamentis iustitie vel eorum alicui in aliquo derogari, sed ipsa omnia et singula ordinamenta iustitie voluerunt in eorum efficaci robore permanere et si quid in contrarium editum vel factum inveniret, quod infecto et non edito haberet».

¹³³ Nel codice degli statuti volgarizzati (*Statuti di Firenze*, 2) queste norme portano la data del 21 mar. 1308, mentre in *Statuti di Firenze*, 3 portano la data dell'11 mar. dello stesso anno, la rub. 31 poi è inserita negli OG del 1293. Che gli arbitri abbiano fatto una simile legge, esattamente l'11 mar. si evince da *Libri fabarum*, 7, c. 96v: «Die XXI mensis martii MCCCVII. In pallerio dominorum priorum et vexilliferi congregate fuerunt capitudines et consilarii consilii credentie domini capitanei, presentibus prioribus et vexillifero iustitie et arbitris; approbata fuerunt certa statuta et ordinamenta edita per ipsos arbitros, et inter cetera statutum fuit quod fiat et sit consilium LXXXX virorum domini potestatis. Item, statutum fuit quod omnes imbreviature solummodo committantur per consules colegii iudicum et notariorum, et quod dicta statuta locum habeant a dicto die in antea.». Cfr. anche BARBADORO, *I consigli...*, cit., II, p. 372. Vedi anche *supra* nel quadro sinottico precedente.

DATA	FORTE CONSILIARE	STATUTI
28 e 29 mag. 1309	CB., p. 442: «Item quandam addictionem et declarationem factam uni ordinamento iustitie»;	<i>Statuti</i> , 2, rubb. 117 e 118.
30 e 31 lug. 1310	CB., p. 498: «addictione facta ordinamenti de accusationibus magnatum».	<i>deest?</i>
5 e 7 set. 1310	CB., p. 505: «Et primo provisionem factam super addictione facienda in ordinamentis iustitie dicti populi, in capitulo de accusis et denuntiationibus factis de aliquo magnate coram potestate capitaneo et executore ordinamentorum iustitie, qualiter super ipsis procedi debeat».	
23 dic. 1310	CB., p. 525: «In consilio centum virorum, (...) proposituit infrascripta, videlicet provisione factam super satisfactionibus prestandis a magnatibus civitatis et comitatus Florentie, que poni debet in ordinamentis iustitie populi florentini».	<i>Statuti</i> , 3, rubb. 119-121.
9 dic. 1315	<i>Libri fabarum</i> , 11, 17v: «Primo, provisionem factam in favorem popularium qui non possint opponi aliqua exceptio».	<i>Statuti</i> , 3, rub. 122.
19 gen. 1320	<i>Provisioni, protocolli</i> , 7, cc. 118-119: a) «[Pro magnatibus condemnatis vigore ordinamentorum iustitie]»; b) «[Executor inquireat super alienationibus magnatum]».	<i>Statuti</i> , 3, rubb. 123-124.
12 apr. 1323	<i>Prov., reg.</i> , 19, cc. 101v-102v: «Magnates quedam facere teneantur ut suos moneant et eos ab iniuria abstinere faciant».	<i>Statuti</i> , 3, rub. 125.
30 set. 1323	<i>Prov., reg.</i> , 20, cc. 24-25: a) «Contra offendentes dominos priores, XII et gonfaloneros et pennoneros»; b) «Contra magnates perplura ordinamenta»; c) «Magnas condemnatus in libris tribus millibus non possit liberari nisi».	<i>Statuti</i> , 3, rubb. 127-131.
19 set. 1324	<i>Prov., reg.</i> , 21, c. 52: «Magnates non emant de terris castri Caposelvolis».	<i>deest</i>

DATA	FORTE CONSILIARE	STATUTI
14 (<i>etiam</i> 12) giu. 1330	<i>Libri fabarum</i> , 14, cc. 70-73: «Item provisionem factam super eo quo domini priores (...) possint et eis liceat eligere ac deputare unum notarium forensem in officium super conservatione ac executione ordinamentorum et provisionum editarum per dominum Bartolomeum et socios factarum circa prohibitiones delationis vestium et ornamentorum et circa nuptias et funera. Et super aliis in dicta provisione contentis». <i>Prov., reg.</i> , 214, c. 14: «Ordinamentorum ornamentorum correptio seu declaratio». ¹³⁴	<i>Statuti</i> , 3, rub. 126.
10 mag. 1331	<i>Libri fabarum</i> , 15, cc. 14v-15v: «Item provisionem factam super eo quo nullus forensis que fuit hactenus aut est ad presens vel fuerit in futurum in aliquo vel ad aliquod officium in civitate, comitatu seu districtu Florentie per se vel cum alio possit vel debeat, a die depositi seu deponendi officii, ad quinque annos reformari, eligi, assumi vel esse in eodem officio vel aliquo alio officio in civitate, comitatu vel districtu Florentie per se vel cum alio et prout et sicut in dicta provisione contentis». <i>Prov., reg.</i> , 214, cc. 116r: «De eadem materia».	<i>Statuti</i> , 3, rub. 132.
4 ago. 1343	<i>Capitoli, protocolli</i> , ins. 7, cc. 40v-41v: «Cassatio Ordinamentorum iustitie» ¹³⁵	<i>deest</i>
25 ott. 1343	<i>Capitoli, protocolli</i> , ins. 7, cc. 50v-54v: «Cassatio cassationis Ordinamentorum iustitie» ¹³⁶	<i>Statuti</i> , 3, rub. 136.
25 ott. 1343	<i>Capitoli, protocolli</i> , ins. 7, cc. 54v-58: «Ordinamenta edita in favorem magnatum qui effecti sunt populares»	<i>deest</i>

¹³⁴ I provvedimenti conservati negli statuti non corrispondono a quelli delle altre serie, tuttavia dal momento che questi ordinamenti furono fatti da una medesima balia, è da credere che nelle due fonti conosciamo due diversi aspetti degli stessi ordinamenti, infatti in entrambi si afferma che furono editi dal notaio dei Signori ser Bartolomeo da Castelfiorentino.

¹³⁵ È la provvisione con cui la Balia dei quattordici presieduta dal vescovo di Firenze cassò gli Ordinamenti di giustizia, seguono nello stesso mese e nei giorni seguenti altri provvedimenti importanti tra cui: «Confirmatio statutorum», «Provisio magnates sint populares» e «Divisio civitatis per quarteria», che poi entrò negli statuti del 1355.

¹³⁶ È la provvisione con cui vengono ripristinati gli Ordinamenti di giustizia, ma caddero in errore sia il Bonaini che il Barbadoro nel credere che il codice statutario fosse la sola fonte che ce l'ha tramandata. Cfr. BONAINI, *Gli Ordinamenti...*, cit., p. 22 e BARBADORO, *Le fonti...*, cit., p. 291.

DATA	FORTE CONSILIARE	STATUTI
8 ott. 1344	<i>Capitoli, reg.</i> , 18, I, cc. 37v-38v e 40-41v: «Correctio seu declaratio Ordinamentorum iustitie videlicet quod solum pro inimicitia mortis de qua lata fuit sententia, consortes inimici de offensa alterius inimici consortis excusentur». «Contra magnates ne sint vel vadant ad stipendium ad aliquam dominationem sine licentia collegiorum et Consilii populi et de quibusdam penis eorum si ignem immictant vel immicti facient etcetera». ¹³⁷	<i>Statuti</i> , 3, rubb. 133-135.
<i>sine data, ante</i> 1322	<i>Statuti</i> , 6, lib. II, rub. 85	<i>Statuti</i> , 21, ins. 4, c. 79 [1] «De pena obitentis vel opponentis contra processum vel sententiam facta vigore ordinamentorum iustitie». ¹³⁸
<i>sine data, ante</i> 1322	<i>Statuti</i> , 6, lib. V, rub. 67	<i>Statuti</i> , 21, ins. 4, c. 79, [2] «De observatione ordinamentorum iustitie et quod ceteris prevalent». ¹³⁹
12 apr. 1323	<i>Prov.</i> , <i>reg.</i> , 19, cc. 101v-102v: «Magnates quedam facere teneantur ut suos moneant et eos ab iniuria abstinere faciant».	<i>Statuti</i> , 21, ins. 4, c. 79, [3] «Qualiter procedatur contra magnates declinantium vel impendentium iurisdictionem [et officium] officialis communis Florentie et eorum consortes». ¹⁴⁰ <i>Statuti</i> , 3, rub. 125.
25 ott. 1343	<i>Capitoli, protocolli</i> , ins. 7, cc. 50v-54v: «Cassatio cassationis Ordinamentorum iustitie» ¹⁴¹	<i>Statuti</i> , 21, ins. 4, c. 80v, [4] «Repositio ordinamentorum iustitie». ¹⁴² <i>Statuti</i> , 3, rub. 136.

¹³⁷ Le due leggi sono così rubricate in *Carte di corredo*, 3, c. 50, ma mentre la prima è qualificata *[Lex]* e *Ordinamentum iustitie*, la seconda solo *[Lex]*.

¹³⁸ Nel margine: «Erat statutum positum in secundo libro domini potestatis sub rubrica 86». È la rub. 85 di *Statuti di Firenze*, 7 sebbene con diverso titolo: *Quod nichil possit opponi contra sententias et processus ex vigore ordinamentorum iustitie contra magnates et de pena contra facientis*, ma con testo uguale. Dal momento che doveva essere inclusa nei nuovi Ordinamenti di giustizia, fu esclusa dai nuovi statuti del 1355. Infatti in *Statuti*, 8 c. 66, la rub., che porta il n. 86 collo stesso titolo di *Statuti*, 7, ha nel margine sinistro il nuovo titolo e nel margine destro: «cassum quia est positum in libro Ordinamentorum iustitie; ubi melius». E' inserita invece in quelli del 1409 (*nona Collatio*, 80, c. 436) anche se con diverso titolo e testo. Il numero tra parentesi quadre è l'ordine con cui le rubriche si succedono nel manoscritto.

¹³⁹ Nel margine «Erat statutum positum in V libro domini potestatis sub rubrica 67». È effettivamente alla rub. 67 di *Statuti di Firenze*, 8 con uguale titolo e testo. Dal momento che doveva essere inclusa nei nuovi Ordinamenti di giustizia, fu esclusa dai nuovi statuti del 1355. È inserita invece in quelli del 1409 (*nona Collatio*, 126, c. 442) con uguale titolo e diverso testo.

¹⁴⁰ Dopo l'*invocatio* e la *datatio* il manoscritto porta a mo' di titolo l'inizio del proemio della provvisione, mentre sul margine oltre al titolo è annotato: «erat in libro nostro folio 86».

¹⁴¹ È la provvisione con cui vengono ripristinati gli Ordinamenti di giustizia, ma caddero in errore sia il Bonaini che il Barbadoro nel credere che il codice statutario fosse la sola fonte che ce l'ha tramandata. Cfr. BONAINI, *Gli Ordinamenti...*, cit., p. 22 e BARBADORO, *Le fonti...*, cit., p. 291.

¹⁴² Nel margine «erat in libro ser Tadei signato per J». È la provvisione con cui si cancellano le decisioni prese dalla Balìa dei Quattordici che resse il governo dopo la cacciata del duca d'Atene, e rimise in vigore e fortificò gli Ordinamenti di giustizia.

DATA	FONTE CONSILIARE	STATUTI
22 dic. 1340	<i>deest</i> ¹⁴³	<i>Statuti</i> , 21, ins. 4, c. 82v, [5] «De pena acquirantis fortitias vel castra prope comitatum Florentie per vigintiquinque miliaria». ¹⁴⁴
30 set. 1323	<i>Provvis., reg.</i> , 20, cc. 24-25: a) «Contra magnates perplura ordinamenta»; b) «Magnas condemnatus in libris tribus millibus non possit liberari nisi».	<i>Statuti</i> , 21, ins. 4, c. 80v, [6] Da questa provvisione messer Tommaso ha tratto 3 rubriche: a) «Qualiter procedatur contra consortes magnates fatientes congregationem per violationem populi Florentie vel pro invadendo aliquam terram vel castrum» b) Quod contra popularem testem contra magnates non possit aliquod obici vel opponi; c) Quod non possit offerri vel debitum eximi magnas condemnatus vigore Ordinamentorum iustitie vel pro magnate consorte nisi condemnationem solverit». ¹⁴⁵ <i>Statuti</i> , 3, rubb. 127-131.
30 ott. 1343	<i>Capitoli, protocolli</i> , 4, ins. 7, cc. 63v e sgg. : «Provisio quod omnes descripti in statuto domini potestatis quod incipit: ut effrenata sint magnates...». ¹⁴⁶	<i>Statuti</i> , 21, ins. 4, c. 84v, [7] «Quod magnates non elegeretur si non esse magnates». ¹⁴⁷
8 ott. 1344	<i>Capitoli, reg.</i> , 18, I, cc. 40-41v., «Contra magnates ne sint vel vadant ad stipendium ad aliquam dominationem sine licentia collegiorum et Consilii populi et de quibusdam penis eorum si ignem immictant vel immicti faciant etcetera».	<i>Statuti</i> , 3, rubb. 133. <i>Statuti</i> , 21, ins. 4, c. 85, [8] «De pena magnatum acceptantium aliquod regimen sine licentia dominorum priorum». ¹⁴⁸
8 ott. 1344	<i>Capitoli, reg.</i> , 18, I, cc. 37v-38v: «Correctio seu declaratio Ordinamentorum iustitie videlicet quod solum pro inimicitia mortis de qua lata fuit sententia, consortes inimici de offensa alterius inimici consortis excusentur».	<i>Statuti</i> , 3, rubb., 134-135; <i>Statuti</i> , 21, ins. 4, c. 86v, [9] «Declaratio et coretio cuiusdam ordinamenti contra magnates». ¹⁴⁹

¹⁴³ Sebbene esistano molti deliberati del 22 dic. 1340, non c'è nulla che rassomigli anche lontanamente a queste norme. Cfr. BARBADORO, *Le fonti...*, cit., p. 282.

¹⁴⁴ Nel margine: «erat in foleo 33».

¹⁴⁵ Nel margine: «erat in foleo 88».

¹⁴⁶ È un richiamo alla rub. 15, del lib. IV, degli statuti del Podestà del 1322-25. Il nuovo provvedimento riguarda la concessione della popolarità a talune casate, menzionate nella suddetta rubrica. Il riferimento archivistico è alla cartulazione originaria a penna.

¹⁴⁷ Nel margine «erat in foleo 306».

¹⁴⁸ Nel margine: «erat in foleo 234». Una rubrica del 1409 sembra contenere la stessa norma: «De pena magnatis recipientis offitium vel stipendium extra districtum Florentie», *Statuti di Firenze*, 23, c. 439r A.

¹⁴⁹ Nel margine: «erat in foleo 236».

DATA	FONTE CONSILIARE	STATUTI
13 ago. 1344	<i>deest</i> . ¹⁵⁰	<i>Statuti</i> , 21, ins. 4, c. 87, [10] «Quod magnati electo ad aliquod regimen sufficit habere licentiam ad minus priorum, XII etcetera dictum regimen acceptandi». ¹⁵¹
11 giu 1349	<i>Prov. reg.</i> , 36, cc. 103, «Ordinamentum iustitie».	<i>Statuti</i> , 21, ins. 4, c. 87v, [11] «Quod spurii et bastardi computetur in gradum et gradus faciant». ¹⁵²
17 ago. 1351	<i>Prov. reg.</i> , 38, c. 171, «Quod per Executorem possit recipi promissiones et satisfationes»	<i>Statuti</i> , 21, ins. 4, c. 88, [12] «Qualiter consortem magnatis delinquentis absolutionem et condemnationem pro consorte compelli». ¹⁵³
12 giu. 1349	<i>Prov. reg.</i> , 36, cc. 103v-105, «Pro ordinamentis iustitie».	<i>Statuti</i> , 21, ins. 4, c. 89, [13] «Balia separandi magnates et eorum domos». ¹⁵⁴
<i>sine data, ante 1322</i>	<i>Statuti</i> , 4, I, 57.	<i>Statuti</i> , 21, ins. 4, c. 91, [14] «De officio et balia Executoris ordinamentorum iustitie contra occupationes bonorum et iurium communis Florentie». ¹⁵⁵
<i>sine data, ante 1322</i>	<i>Statuti</i> , 4, V, 70.	<i>Statuti</i> , 21, ins. 4, c. 92, [15] «Qualiter procedatur contra occupatores bonorum immobilium rebellium et stantium ad obedientiam communis Florentie». ¹⁵⁶
<i>sine data, ante 1322</i>	<i>Statuti</i> , 4, V, 69.	<i>Statuti</i> , 21, ins. 4, c. 92v, [16] «Quod Executor possit inquirere de falsitatibus et aliis infra-scriptis maleficiis». ¹⁵⁷

¹⁵⁰ Una deliberazione della stessa data è in *Capitoli reg.*, 18, I, cc. 7rv, ma di diversa natura.

¹⁵¹ Nel margine: «erat in foleo 241».

¹⁵² Nel margine: «erat in foleo 151». La provvisione modificava in un punto quella del 25 ott. 1343, lasciandola per il resto invariata. Estende la responsabilità per le condanne dei magnati fino al sesto grado, nella norma precedente si fermava al quinto.

¹⁵³ Nel margine: «erat in foleo 268».

¹⁵⁴ Nel margine: «erat in foleo 261».

¹⁵⁵ Nel margine «est in primo libro domini Capitanei, 57»; E' proprio la rub. 57 degli statuti del Capitano in *Statuti*, 4, mentre in *Statuti*, 5, c. 20v, c'è a margine l'annotazione: «cassum quia tunc positum in statuto domini Executoris ordinamentorum iustitie».

¹⁵⁶ Nel margine «erat in V libro domini Capitanei, 71». Effettivamente è in *Statuti*, 4, V, 70; e in *Statuti*, 5, c. 82v: con in margine: «cassum quia positum iuxta statutum 57 quod erat supra in primo libro huius voluminis quod positum est in statuto domini Executoris ordinamentorum iustitie».

¹⁵⁷ Nel margine: «Erat in libro V domini Capitanei 69 et 70». Effettivamente in *Statuti*, 4, V, 69; si trova la rubrica dal titolo: *Quod Executor inquirat de maleficiis qui committuntur per magnates*; e così in *Statuti*, 5, c. 81 ove la rubrica ha lo stesso titolo ma vi sono interlineate in inchiostro nero le correzioni e cancellature che la riducono alla forma soprascritta; e sul margine destro riporta: «cassum quia positum in statuto domini Executoris post statutum iustitie positum quod videlicet erat I et V libro supra 71 Rubrica: qualiter procedatur etcetera»; e sul margine sinistro: «cassum quia aliter disponitur per Reformationem mensis aprilis positum in foleo 384».

DATA	FONTE CONSILIARE	STATUTI
<i>sine data, ante</i> 1355 ¹⁵⁸	Norme simili in <i>Statuti</i> , 3, rub. 99.	<i>Statuti</i> , 21, ins. 4, c. 93-94v, [17] « <i>sine titulo</i> ” (ista pars debet poni in electione domini Executoris)». ¹⁵⁹
<i>sine data, ante</i> 6 apr. 1324 (revisione statutaria)	<i>Statuti</i> , 5, c. 81 e <i>Statuti</i> , 8, c. 202v-203.	<i>Statuti</i> , 21, ins. 4, c. 95, [18] «De cognitione Executoris contra magnates occupantes iura ecclesiarum vel patronatum popularium». ¹⁶⁰
<i>sine data, ante</i> 1355	<i>Statuti</i> , 8 cc. 202v-203.	<i>Statuti</i> , 21, ins. 4, c. 95, [19] «Quod officiales vel berroviari Executoris non vadant in comitatu nisi ex causis infrascriptis». ¹⁶¹
<i>sine data, ante</i> 1355	<i>deest?</i>	<i>Statuti</i> , 21, ins. 4, c. 95v, [20] «De pena recipientis aliquam vestem ab aliquo domino inimico communis Florentie vel cuius territorium confinet cum comitatu vel districtu Florentie». ¹⁶²
30 set. 1323	<i>Prov. v., reg.</i> , 20, c. 26: Nulla domus teneatur vel edificetur super muris civitatis, [nisi ultra VIII brachia]. ¹⁶³	<i>Statuti</i> , 21, ins. 4, c. 95v, [21] «De pena hedificantis in muris novis vel prope per octo brachia». ¹⁶⁴
14 gen. 1351	<i>Prov. v., reg.</i> , 38, cc. 171: «Quod Executorem possit recipi promissiones et satisfationes».	<i>Statuti</i> , 21, ins. 4, c. 96, [22] «Quod electi ad officium iurent satisdent coram Executore ordinamentorum iustitie». ¹⁶⁵
29 giu. 1331	<i>deest?</i>	<i>Statuti</i> , 21, ins. 4, c. 96v, [23] « <i>sine titulo, Executor habeat balia mittere de sua familia ad scrutandum de nocte</i> ». ¹⁶⁶
28 gen. 1353	<i>Prov. v., reg.</i> , 40, cc. 50v-51: «Quod Executor baliam habeat circa ludum ut capitaneus et potestas».	<i>Statuti</i> , 21, ins. 4, c. 97, [24] « <i>sine titulo, Executor habeat balia contra ludentes ad gardum</i> ». ¹⁶⁷

¹⁵⁸ Non è stata fatta una ricerca esaustiva circa la normativa sull'elezione e la curia dell'Esecutore nel periodo 1322-1355.

¹⁵⁹ Sul margine sinistro: «*erat in foleo 60* e più sotto *non est*»; sul margine destro «ista pars debet poni in electione domini Executoris». Talune norme generali sull'elezione dell'Esecutore sono nella rub. 1 degli statuti del Podesta del 1355. Non si può escludere tuttavia che questo capitolo sia fuori dei codici statutari.

¹⁶⁰ Nel margine: «erat in V libro domini Capitanei in ultima carta nostri statuti» Effettivamente in *Statuti*, 5 nel *recto* dell'ultima carta vi è questa rubrica aggiunta dopo l'accenno di sottoscrizione ed ha la postilla: «cassum quia positum in libro domini executoris ordinamentorum iustitie». In *Statuti*, 8 cc. 202v-203, ha nel margine *vacat* apposto dalla commissione di messer Tommaso.

¹⁶¹ Nel margine «erat in foleo 12». Questa e la rubrica seguente derivano da un testo statutario.

¹⁶² Nel margine «erat in foleo 82».

¹⁶³ È possibile che vi sia un provvedimento legislativo più tardo, tuttavia avrebbe comunque origine da questo; ho messo tra parentesi quadre le parole che non sono nella rubrica, bensì nel dispositivo.

¹⁶⁴ Nel margine: «erat in foleo 88».

¹⁶⁵ Nel margine: «est in foleo 259».

¹⁶⁶ Nel margine: «est in foleo 139».

¹⁶⁷ Nel margine: «est in foleo 242».

DATA	FONTE CONSILIARE	STATUTI
16 set. 1324	<i>deest</i>	<i>Statuti</i> , 21, ins. 4, c. 97, [25] “ <i>sine titulo, Licet at vendere circulos in domo propria</i> ”. ¹⁶⁸
19 giu. 1378	<i>Prov.</i> , reg., 66, cc.49-50: « <i>Renovatio ordinamentorum iustitie contra magnates per unum annum</i> ».	<i>Statuti</i> , 21, ins. 4, c. 98, [26] « <i>Renovatio ordinamentorum iustitie contra magnates per unum annum</i> ».
24 giu. 1379	<i>deest?</i>	<i>Statuti</i> , 21, ins. 4, c. 98v, [27] “ <i>sine titulo, Renovatio Ordinamentorum iustitie que vigeabant anno MoCCCLIIIlor</i> ”. ¹⁶⁹

C. Le rubriche volgarizzare di Statuti, 2 col rinvio alle redazioni statutarie da cui sono tratte.

Questo terzo quadro sinottico analizza le rubriche statutarie dei due volgarizzamenti contenuti in *Statuti di Firenze, 2*, e si propone di individuare le redazioni statutarie del Podestà e del Capitano del 1322-25, o di altri ordinamenti da cui sono tratte; tenendo ben presente che esse, come chiaramente si enuncia, appartenevano sicuramente a redazioni statutarie più antiche. Questo quadro avvalorata la tesi, diffusamente sostenuta in vari luoghi di questo saggio, che vi fu oltre un decennio senza che a Firenze si realizzasse una nuova redazione statutaria. Infatti dopo la revisione del 1308 quella immediatamente successiva avvenne solo l'anno 1320.

¹⁶⁸ Nel margine: «est in foleo 310».

¹⁶⁹ Nel margine: «est in foleo 310». Queste ultime due provvisioni, scritte da altra mano, sono aggiunte nell'ultima carta originariamente bianca, era bianca anche la 97v ma era cassata con tratto di penna trasversale da sinistra a destra; e come si evince chiaramente dalla data non appartiene al lavoro della commissione del 1355. Va anche detto che, per quanto l'abbia cercata, questa provvisione del 1379 non l'ho trovata; se realmente non ci è conservata sarebbe davvero singolare. Penso però che, come per altre norme, essa possa essere stata inserita in un altro provvedimento legislativo; ho tuttavia scorso tutto il registro 68 delle *Provisioni*, con l'aiuto di *Carte di corredo*, 5, cc. 5-10 (che contiene il rubricario del predetto registro), senza risultato. Ho poi esaminato con attenzione tutte le deliberazioni del giugno - ci sono state tre sedute dei due Consigli: 13 e 14 con 11 deliberazioni, 22 e 23 con 14 e 27 e 28 con 5 - senza trovare la provvisione riportata nel frammento statutario. Dal momento che ritengo praticamente impossibile che questa deliberazione sia perduta, devo forzatamente credere che è stata approvata sotto altra data o in organo diverso dai Consigli.

Primo volgarizzamento (Frate Lorenzo)

RUBRICA	STATUTO CORRISPONDENTE
1 De gli sbanditi et condannati ribandire et cancellare del bando et della condannagione.	La rubrica che tratta di questo argomento si trova negli Statuti del Podestà, III, 94: De exbannitis et condemnatis rebanniendis de banno et condemnationibus. Il volgarizzamento è stato fatto su un testo anteriore al 1320 (probabilmente 1308).
2. Del modo et de la forma d'offerere i pregioni de l[o] comune di Firençe.	Capitano, V, 1: De modo et forma offerendi carceratos communis Florentie.
3 Dell'ufficio et balia di messere lo Executore degli ordenamenti de la giustizia contro gli ocupatori de' beni et delle ragioni del comune di Firençe.	Capitano, I, 57: De officio et balia executoris ordinamentorum iustitie contra occupationem bonorum et iurium communis Florentie.
4. Come si proceda contro gli ocupatori de' beni del le vedove e pupilli et de' beni de' rubelli et di coloro che stanno alla ubidencça del comune di Firençe.	Capitano, V, 70: Qualiter procedatur contra occupatores bonorum immobilium rebellium et stantium ad obedientiam communis Florentie.
5. Statuto contra i signori priori dell'arti e 'l gonfaloniere della giustizia acciò che de loro salari sieno contenti et che non ricevino et non faccia[no] presenti overo doni.	Ordinamenti di giustizia del 1308: 18. Statutum contra dominos priores artium et vexilliferi iustitie ut eorum stipendiis sint contenti et quod non recipiant neque faciant ensenia seu dona. ¹⁷⁰
6. De' ceri che si debbono offerere nella festa di San Giovanni.	La rubrica conclude con «Lo soprascripto statuto cioè de ceri che si debbono offerere per la festa di San Giovanni et nel principio del costituito del quarto libro di messere la podestà.». E infatti è proprio la prima rubrica del quarto libro ancora nella redazione del 1325: De cereis offerendis in festo beati Iohannis.
7. Di guardare le feste di Santa Liparata et di San Çanobio et d'offerere la vilia di Sancta Liparata.	Podestà, V, 20: De custodiendo festivitatem Sancte Reparate et Sancti Çenobii.
8. D'offerere i ceri nella vilia di San Filippo et di Sam Piero.	Podestà, V, 48: De offerendo cereos in vigilia Sancti Philippi.
9. Di non vendere cerchi ne la piaça del palagio de' priori.	Cfr. <i>Statuti</i> , 21, ins. 4, c. 97, [25] "sine titulo, Liceat vendere circulos in domo propria". Il testo stabilisce che i cerchi si possano vendere anche nei pressi della piazza purché non ostacoli l'attività istituzionale.

Secondo volgarizzamento

RUBRICA	STATUTO CORRISPONDENTE
1. Dell'ufficio de' sengnori priori e del Ghonfaloniere della giusticia.	Capitano, II, 3: De officio dominorum priorum et vexilliferi iustitie.
2. De gli sbanditi et condannati ribandire et cancellare de' bandi et chondannagioni.	Podestà, III, 94, nel testo anteriore del 1320 .
3. Dell'ufficio et balia dello Exechutore delli ordinamenti della giustizia contra coloro i quali occhupano i beni e le ragioni del comune di Firençe.	Capitano, I, 57, vedi supra.
4. Della eleccion de' notari che protestino a la podestà et agli altri ufficiali.	Podestà, I, 10: De electione et officio notariorum protestationum.

¹⁷⁰ Cfr. *Provisioni, registri*, 211, c. 27.

RUBRICA	STATUTO CORRISPONDENTE
5. De eleggere sei huomini che proveggiano come i fornaciai chuocano nelle loro fomaci et vendino.	non reperitur ¹⁷¹
6. De' notari che si debbiano eleggere a dare copia degli atti della Camera.	Podestà, V, 12: De electione notariorum super cancellationibus condemnationum et bannorum.
7. Della eleccion fare de' sei officiali sopra rivedere le vendite de' beni et sue ragioni richoverare.	Capitano, IV, 34: De electione et officio sex officialium super revidendis rationibus officialium et recuperandis iuribus communis Florentie.
8. Che si elegghino huomini a trovare i luoghi dove abiti messe-re lo Exechutore et dove abitino gli arbitri.	Questa è la rub. 113 del quinto libro del Capitano di Statuti, 5, c. 94v: De inveniend habitationem [Executoris] ordinamentorum iustitie. ¹⁷²
9. D'inchominciare la nuova rechata della distribuzione del sale.	Questa è la rub. 116 del quinto libro del Capitano di Statuti, 5, c. 95rv: Quod non fiat exactio ad distributionem e quod de novo facia distributio. ¹⁷³ Anche qui c'è il giorno della pubblicazione: 21 marzo.
10. Che i sengnori priori dell'arti, el Ghonfaloniere della giusticia cho' Gonfalonieri delle compagnie proveggiano sopra i pagamenti de' debiti fare.	Questa è la rubr. 128 del quinto libro di Statuti, 5, c. 97: Quod domini priores et vexillifer iustitie cum gonfalonieris societatum provideant super debitorum solutione faciend. ¹⁷⁴
11. Della eleccion fare dello ufficiale forestiere sopra pigliare gli rubelli et isbanditi del comune di Firenze.	Capitano, V, 123: De habendo capitaneo pro capiendis rebellibus et exbannitis in districtu Florentie.
12. Della eleccion fare delgli officiali sopra fare le mura.	Capitano, V, 129: De eligendis officialibus super constructione murorum civitatis Florentie.
13. Che si elegghino dottori i quali insegnino ragione chanonica et civile.	Capitano, V, 125: De habendo doctores qui edoceant in civitate Florentie iura canonica et civilia. ¹⁷⁵
14. Che li sengnori priori e 'l Ghonfaloniere de la giusticia debbono eleggere il consiglio del cento.	Capitano, I, 5: De electione consilii centum virorum et consilii specialis et generalis populi.

¹⁷¹ Un capitolo statutario di tale argomento c'era già negli statuti del Capitano almeno a partire dal 1279: «quod fiant et fieri debeant sex fornaces pro Comuni Florentie, in quibus calcina, matones et planelle coquantur pro Comuni, et fiant et vendantur iusto pretio emere volentibus; et eciam in eodem capitulo dicatur quod dominus Capitaneus, in eodem Consilio, faciat determinari precium calcine, matonum et planellarum». Cfr. GHERARDI, *Le consulte...*, cit., I, p. 21; si veda ancora *ad indicem* le parole: *fornaces, fornaxes, fornaciarii, fornaxarii*.

¹⁷² Nel margine la commissione del 1355 ha annotato: «cassum quia expiravit». Invece nel testo volgare c'è la data del giorno della pubblicazione della revisione statutaria: 21 marzo 1320, che non è nota altrimenti.

¹⁷³ Nel margine la commissione del 1355 ha annotato: «cassum quia reperitur cassum per arbitros secundum quod apparet in libro ser Tadei». Anche qui c'è il giorno della pubblicazione: 21 marzo.

¹⁷⁴ Nel margine la commissione del 1355 ha annotato: «reperitur cassum per arbitros in libro ser Tadei».

¹⁷⁵ Cfr. FIORELLI, *Una data per l'Università...*, cit.

RUBRICA	STATUTO CORRISPONDENTE
15. Della chiamata fare de' sei buoni huomini i quali ordinino i patti et le chonvegne delle ghabelle.	non reperitur. ¹⁷⁶
16. Chome si debbia fare la chiamata de' sei banditori del comune di Firençe.	Podestà, I, 11: De bannitoribus communis Florentie et eorum officio.
17. Che si possano chiamare ufficiali a stimare le bestie che ssi prestano a vettura.	Podestà, II, 61: De equis et aliis bestiis ad vecturam locandis et eorum magagnis.
18. Che priori possano eleggere ufficiali a fare ponte sopra la ghora da • Mungnone.	Capitano, V, 119: De fatiendi portam in muris iuxta goram et pontem supra goram, ¹⁷⁷
19. Che ssi possano eleggere ufficiali a fare fare il ponte a Sam Piero a Sieve.	Capitano, V, 124: De refitiendo pontem Sancti Petri ad Sevem.
20. Della eleccion degli ufficiali ad allibrare li grandi e lli nobili del contado.	Capitano, V, 126: Quod magnates civitatis et districtus Florentie habentes privilegia salvant libras et subeant onera pro bonis acquisitis post privilegium.
21. Della eleccion fare per li sengnori priori et certe chapitudine di tre ragionieri a rivedere le ragioni di tutti gli ufficiali.	Capitano, IV, 34: De electione et officio sex officialium super revidendis rationibus officialium et recuperandis iuribus communis Florentie. ¹⁷⁸
22. Della eleccion fare de' sei della biada et dello loro notaio.	Capitano, I, 16: De electione, officio, salario et devoto sex de blado.
23. Che i sengnori della moneta et il loro notaio et ufficiali si debbiano eleggere per sei mesi.	Capitano, I, 46: De duobus dominis monete eligendis per capitulines septem maiorum artium.
24. Della eleccion del giudice de' beni de' rubelli.	Capitano, I, 54: De officio notarii super bonis rebellium et eius sindacatu. ¹⁷⁹

¹⁷⁶ Si veda negli indici delle opere citate del Gherardi e del Barbadoro i molteplici rinvii a ordinamenti delle ghabelle.

¹⁷⁷ È una rubrica che è stata cassata nell'aprile del 1324 o nel marzo del 1325; infatti nel margine di *Statuti*, 4 è annotato: *cassum est*.

¹⁷⁸ Almeno in parte, le norme volgarizzate corrispondono a Capitano, IV, 34. Tuttavia, poiché il testo latino è più recente, la norma superstite della rubrica non stabilisce che i tre ragionieri debbano essere delle quattro arti: Lana, Calimala, Cambiatori e Mercanti.

¹⁷⁹ Già nel corso del sec. XIII l'Ufficiale forestiero sui beni dei ribelli poteva essere sia un giudice che un notaio particolarmente esperto. Si ricordi, ad esempio, che ser Puccino da Gubbio, padre di messer Tommaso e notaio della curia criminale di messer Cante de' Gabrielli, fu eletto proprio a questo ufficio. La norma statutaria variava secondo che si volesse un giudice o un notaio. Il testo italiano parla di un giudice legista che debba essere necessariamente forestiero, di trentasei anni, e debba percepire uno stipendio di lire quattrocento di fiorini piccoli per sei mesi, e sia obbligato a portarsi tre notari e quattro berrovieri. La rubrica superstite prescrive che sia nominato un notaio della famiglia del Capitano che presieda l'ufficio ed un altro notaio che collabori con lui. Differisce ancora nell'entità dello stipendio del magistrato: centocinquanta lire per entrambi i notai. Il testo latino è certamente un rifacimento di un testo precedente, infatti introduce ad un certo punto ed inopinatamente i birri, di cui non ha mai parlato precedentemente e di cui non si conosce nemmeno il numero. «Et dicti notari et berrovierarii iurent de eorum officio bene te legaliter exercendo et stent et stare debeant et promictant ad sindacatum in civitate Florentie deposito dicto officio per otto dies et de parendo preceptis, mandatis et sententiis ferendis per Executorem ordinamentorum iustitie». Questo induce a pensare che o il testo italiano è più antico del marzo 1320 oppure che il testo tramandatoci nel codice del 1322 è dovuto ad una provvisione.


RUBRICA	STATUTO CORRISPONDENTE
25. Della eleccion fare degli ufficiali fiorentini i quali debbono dimorare chol giudice de' beni de' rubelli predetto.	Capitano, V, 131: De electione ac offitio officialium super bonis rebellium exbannitorum, condempnatorum et cessantium a factionibus communis Florentie.
26. Che sopra l'opera di Santa Liperata debbono essere certe arti che sopra quella elegghino Operai.	Capitano, I, 58: Quod artes superesse debeant operi Sancte Reparate, et de rationibus revidendis et pretiis presentibus recircandis.
27. Che li sengnori priori e 'l Ghonfaloniere chon certi popolari debbiano chiamare il consiglio della credença et il consiglio generale del popolo.	Capitano, I, 5, De electione consilii centum virorum et consilii specialis et generalis populi.
28. Che Chapitani delle leghe del contado si debbono eleggere per li priori e 'l Gonfaloniere et per li Gonfalonieri delle chompagnie.	Capitano, V, 80: De iuramento ligarum comitatus et districtus Florentie.
29. Della eleccion degli aprovatatori del comune di Firençe.	Podestà, I, 27: De electione ac officio approbatorum et de solutione gabelle in causis criminalibus et civilibus facienda.
30. Che i sengnori priori e 'l Ghonfaloniere e lli Ghonfalonieri delle compagnie elegghino i chastellani delle chastella et forteççe.	Ordinamenti di giustizia, 1308: 22 Capitulum super electione castellanorum et ipsorum peditum et de eorum salariis. ¹⁸⁰
31. Della eleccion del gli ufficiali et sengnori di tutte le gabelle.	Ordinamenti di giustizia, 1308: 12. Statutum super salario gabel-lariorum gabelle maioris et quod de cetero faciant officium quod consueverant facere tres officiales deputati ad reinveniendum iura communis. ¹⁸¹

¹⁸⁰ Cfr. *Prov. reg.*, cc. 28v.


¹⁸¹ Cfr. *Prov. reg.*, cc. 25rv. per i *Domini omnium gabellarum* si veda in particolare BARBADORO, *I consigli.*, cit., p. 274 (1306).

D1. Schema dei fascicoli di Statuti del Comune di Firenze, 2


Le linee tratteggiate indicano bifoli o singole carte ormai perduti. Il fasc. XI è formato da un unico mezzo foglio che porta il n. 71, è ipotizzabile tuttavia che dovesse essere un duerno. La descrizione è contenuta nella nota 65 del cap. IV.



D2. Schema del fascicolo VI sesterno cc. 35-46 di Statuti del Comune di Firenze, 2. Vedi nota 44.



Sequenza reale del codice



Sequenza logica secondo il testo giuridico

CAPITOLO V

LA TRADIZIONE ARCHIVISTICA: I CODICI DEGLI STATUTI FINO AL 1325

1. Analisi dei codici superstiti e delle redazioni, i codici della redazione del 1322: Statuti, 4, e 6; 2. I codici tardi della redazione del 1325: Statuti, 5, e 8; 3. Altri due testimoni della redazione del 1325: Statuti, 7, e 9; 4. Gli altri frammenti; 5. La tradizione archivistica dei sei codici e degli altri frammenti: dove erano conservati, come sono pervenuti fino a noi. Conclusioni.

Ho già avuto modo di dire che mentre ci sono sicure testimonianze che a Firenze almeno fin dalla seconda metà del XII secolo v'erano statuti, i codici superstiti più antichi sono relativi a redazioni statutarie del primo quarto del XIV secolo: cioè le due redazioni del 1322-25, quando ormai si può dire conclusa l'esperienza statutaria comunale nel resto d'Italia come a Firenze. Infatti nel resto d'Italia agli statuti comunali subentrarono quelli imposti dalle Signorie e a Firenze, anche se non vi fu una vera e propria Signoria se non velata, gli statuti comunali non furono più rivisti secondo la norma statutaria tradizionale. Le cause di ciò possono essere state molteplici, tuttavia è assai verosimile che possano ridursi a due. La prima è intrinseca alla natura della stessa documentazione, infatti è del tutto naturale che documenti, libri, codici contenenti statuti, o legislazione in genere (che per sua natura muta, si trasforma, diventa obsoleta), siano soggetti, nel corso del tempo, ad un lento processo di dispersione e quindi alla perdita totale ed irreparabile proprio perché ad un certo punto cessa l'interesse concreto per la loro attenta conservazione. Le alluvioni e gli incendi sono la seconda causa: infatti i nemici naturali e più grandi degli archivi sono l'acqua ed il fuoco.

Le inondazioni dell'Arno sono state tragicamente cicliche qui a Firenze; per i danni agli archivi se ne ricordano due terribili, una nel 1333 e l'altra nel 1557. Incendi memorabili furono quelli del 1343 e del 1378. I due eventi sono una causa talmente ricorrente della distruzione di archivi fiorentini da essere praticamente diventati un *topos* nella letteratura archivistica. «Giovanni Villani nel libro 11 cap. 91 delle sue Istorie - ha scritto l'anonimo compilatore del-

l'inventario della Gabella dei contratti - raccontando l'entrata del Comune di Firenze dell'anno 1338 afferma che la Gabella dei contratti rendeva annualmente zecchini undicimila d'oro. E da un libro di Camera Fiscale si ricava un decreto della Signoria, per il quale si ordina che i contratti celebrati dal 1324 in futuro devano sempre tenere e valere, benché di essi non si sia pagata la Gabella. Ma i libri di quell'antica Gabella àno corso quella medesima disgrazia che è succeduta a tant'e tanti altri della nostra città di perire o nelle inondazioni o negli incendi. I più Antichi Libri adunque, che presentemente si veggano nella Gabella dei contratti, cominciano il dì primo di gennaio dell'anno 1349 *ab incarnatione*.¹ Ancora più drastica è quest'altra memoria: «Gran parte degl'Archivi pubblici, nelle mutazioni de' Governi nell'abbandonamento dei luoghi, negl'incendi, nelle rovine, nell'Alluvioni più volte miseramente perirono. Simili disgrazie sono accadute non di rado al nostro Paese, per cui si sono perdute le migliori, o più antiche memorie, del che fanno fede le serie dei libri del nostro Archivio quasi tutte interrotte, senza la testimonianza degli Storici, da' quali fra l'altro sappiamo che l'anno 1343 nella Cacciata del Duca di Atene restarono incendiati tutti i libri della Camera del Comune, ove il fuoco durò quattro giorni continui».²

¹ Cfr. *Manoscritti*, 662, introduzione al «Registro de' libri della Gabella de' Contratti». Il manoscritto non è cartulato e contiene copie settecentesche di vari indici e inventari ad uso dei genealogisti ed eruditi che facevano ricerche in vari archivi pubblici. Non saprei se anche questo della Gabella è da attribuire al Patriarchi, autore di altro indice contenuto nello stesso manoscritto.

«Questo forse spiega le ragioni, per cui non ci son pervenuti i documenti più antichi della Repubblica. Le arsioni e le dispersioni avvennero, più che altro, alla Camera, ove forse non furono mandate le Consulte e le Provvisioni, che ci rimangono dal 1280 al 1285, i Libri fabarum e le lettere della Cancelleria, che dai primi del sec. XIV». D. MARZI, *Notizie storiche...*, cit., p. 42 dell'estratto.

Notizie di altri incendi o della terribile inondazione del 1333 in G. VILLANI, *Cronica*, X, 186 e XI, 1. *Statuti*, 24 è un codice danneggiato dall'alluvione del 1557, questa inondazione fu particolarmente deleteria per gli archivi. L'Arte dei giudici e notai, che aveva sede nei pressi della Badia fiorentina e dello stesso Palazzo del Podestà, ebbe il suo archivio gravemente danneggiato e vi sono segni che permangono tuttora. Ad es. *Arte dei giudici e notai*, 671 ha ancora tracce del fango di quell'anno; i numeri 5 e 6 dello stesso fondo invece, sono frammenti di matricole superstiti di entrambi le alluvioni del 1333 e del 1557; il n. 1, che contiene gli statuti dell'arte del 1566 ha quest'epigrafe: «Statuta universitatis iudicum et notariorum civitatis Florentiæ. Quæ, cum in inundatione fluminis Arni anni 1557 fuissent devastata et fere limo obruta, sunt hodie rescripta et reaptata cum reformationibus in corpore ipsorum insertis, et prout in eisdem legitur». Nella risposta all'Istruzione di Pompeo Neri del 1746, il Magistrato del Proconsolo affermava che le scritture più antiche erano in confusione «per essere state sotto la piena del fiume Arno dell'anno 1557» e vi menzionava appunto il «Libro dei vecchi statuti in cartapecora del 1415 guasto e corroso». Cfr. *Consulta* poi *Regia Consulta*, I parte, 454, ins. IX, cc. 310rv. Vedi anche A. GHERARDI, *Di alcune memorie storiche riguardanti l'inondazione avvenuta in Firenze l'anno 1333*, in «Archivio Storico Italiano», 1873, serie III, XVII, pp. 242-261.

² Cfr. *Miscellanea Repubblicana*, 77 ins. 4, *Indice generale del contenuto nei codici che formano l'Archivio del Monte Comune disposto e classato, secondo l'ordine delle materie e dei loro rispettivi dipartimenti 1765*, c. 3.

Una testimonianza più diretta e coeva è costituita da questa annotazione presente in entrambi i *Prioristi*: «Die vero sabbati vigesimosexto mensis iulii dicto anno millesimo trecentesimo quadragesimotertio dictus dominus Gualterius, dux predictus, potestate quam sibi presumpserat, Christi nomine invocato, exautoratus fuit, carceres rupti, archivum crematum». Si noti pur nell'estrema concisione l'effetto e l'oggetto dell'incendio: *archivum crematum*.³ I guasti causati da quell'incendio della Camera del Comune del 1343 sono ancora ben visibili negli archivi che vi erano depositati. Infatti proprio le scritture contabili afferenti alla stessa Camera del Comune non sono anteriori alla prima metà di quell'anno; ugualmente le scritture giudiziarie dei tre magistrati forestieri Podestà, Capitano del popolo e difensore delle arti ed Esecutore degli ordinamenti di giustizia, che ancora conserviamo, non iniziano prima dell'ottobre dell'anno in questione, proprio perché esse erano affidate ai notari custodi degli atti della Camera del Comune, che avevano la loro sede nel palazzo del Podestà.

I codici degli Statuti del Comune di Firenze poi, sia quelli in vigore che quelli più antichi subirono da questo incendio danni irreparabili, come si afferma in un documento ufficiale. La provvisione del 12 marzo 1351 (ripetutamente citata e dettagliatamente illustrata), con la quale si dava delega ai Priori di eleggere un giurisperito per una revisione generale degli statuti del Capitano e del Podestà, annoverava, tra le altre cause di questa bisogna, la circostanza: «et insuper quod multa ordinamenta et provisiones et reformationes comunis predicti non sunt in volumine statutorum nec reperiuntur in publico propter combustionem camere communis Florentie».⁴ La gran parte dei codici contenenti gli statuti, non solo quelli contenenti la redazione in vigore come si evince dalla provvisione, era andata quindi distrutta, vuoi perché gli originali erano proprio custoditi nella Camera, vuoi perché alcune delle magistrature, che facendone uso li avevano in dotazione, avevano sede nello stesso palazzo.

I disastri naturali che ci sono noti ed i documenti citati ci rendono adeguata contezza e sufficiente giustificazione circa lo stato e la consistenza dei codici delle redazioni statutarie fino al 1325, chiarendoci che una tale situazione risale fino alla metà del XIV secolo; tuttavia è un fatto incontrovertibile che due degli stessi codici a tutt'oggi ancora superstiti

³ Cfr. *Priorista di palazzo*, c. 88v e *Tratte*, 57, c. 84v. Entrambi i registri dovevano essere tenuti a cura del notaio delle Riformagioni o comunque dal suo ufficio, è quindi assai significativo che, in questi registri, la *Camera degli atti* sia chiamata semplicemente *archivum*, come fosse l'archivio per eccellenza del Comune.

⁴ Cfr. *Provvisioni, Registri*, 38, cc. 196-197.

erano già stati scritti prima dell'alluvione del 1333 e almeno un altro era stato già esemplato prima dell'incendio del 1343. La natura, la gravità e la violenza dell'incendio - come, peraltro, già i contemporanei e gli immediati posteri ne ebbero coscienza - furono enormi, tanto da coinvolgere oltre che il contenuto del Palazzo del Podestà anche le stesse strutture dell'edificio. Le tracce erano ancora ben visibili nella seconda metà dell'Ottocento, al momento in cui fu operato un importante restauro del Palazzo. Però nonostante tutto, non solo non fu compromessa la stabilità dell'edificio ma è credibile che non tutto il contenuto archivistico andasse distrutto. Non deve meravigliare quindi che perfino codici statutari che vi fossero conservati si siano potuti salvare. Ad esempio *Statuti*, 9, che contiene il terzo libro degli statuti del Podestà del 1325, assai probabilmente era in uso nella curia criminale dello stesso magistrato, ma nonostante questo è tuttora superstite. Restò ancora indenne dall'incendio il *Priorista* che si conservava nel Palazzo, e ancora certamente un libro d'entrata e uscita del 1303 della Camera del Comune. Del resto ho già riferito che alla fine del Settecento si conservavano, parzialmente bruciacchiati, registri di sentenze dei magistrati forestieri, qualificati, in un inventario, «logori dalle fiamme».⁵

1. *Analisi dei codici superstiti e delle redazioni, i codici della redazione del 1322: Statuti*, 4, e 6

Nella consueta analisi di ogni singolo codice procederò nel modo seguente: esaminerò insieme lo statuto del Capitano e lo statuto del Podestà che siano stati esemplati contemporaneamente, o comunque nella stessa occasione, e cioè prima *Statuti*, 4 e 6; poi *Statuti*, 5 e 8, e infine *Statuti*, 7 e 9 (che però non possono essere messi in relazione tra di loro quan-

⁵ *Statuti del Comune di Firenze*, 9, il *Priorista di palazzo, Camera del Comune, camarlinghi, uscita*, senza numero (collocato dopo il n. 387). Tutti e tre, ma particolarmente quest'ultimo, avrebbe dovuto trovarsi nel Palazzo del Podestà, tuttavia di nessuno di essi abbiamo notizia che effettivamente vi si trovasse al momento dell'incendio. Lo stesso si deve dire di *Statuti del Comune di Firenze*, 4 e 6 e forse pure *Statuti*, 7; anch'essi avrebbero potuto trovarsi nel luogo dell'incendio. Il libro dell'uscita della Camera fino al 1885 è stato in possesso della Società Colombaria, che appunto in quell'anno lo trasferì all'Archivio di Stato di Firenze; Vedi: A. GHERARDI, *L'antica camera...*, cit.

Per quanto riguarda i danni subiti dal Palazzo del Podestà a causa dell'incendio vedi G. GAETA-BERTELÀ, *Il restauro del Palazzo del Podestà*, in *Studi e ricerche di collezionismo e museografia Firenze 1820-1920*, Quaderni del Seminario di storia della critica d'arte, 2, Scuola Normale Superiore di Pisa, Pisa, 1985, pp. 181-209.

to al tempo in cui sono stati esemplati), ma insieme offrono lo stesso spunto di riflessione per meglio comprendere l'aggrovigliata questione dei codici degli statuti fiorentini della redazione statutaria del 1322-25.

Cominciamo allora con *Statuti*, 4 (statuto del Capitano) e 6 (statuto del Podestà). Essi, come si può vedere dall'inventario, contengono nelle linee del testo principale la redazione statutaria del Capitano e del Podestà così come fu stabilita nella revisione arbitrale conclusasi il 16 marzo 1322; mentre il medesimo testo con le aggiunte nei margini e nelle carte bianche, le correzioni e le cassazioni, tutte di una unica mano, si configura come la redazione statutaria così come fu deliberata nelle successive revisioni arbitrali conclusesi il 6 aprile 1324 ed il 14 marzo 1325. Insomma il testo principale rappresenta gli statuti del 1322 mentre lo stesso testo con tutte le variazioni adottate rappresenta gli statuti del 1325.

Quando sono stati scritti questi due codici? Accertare ciò è importante non solo per la storia e la tradizione archivistica dei codici stessi; ma è anche assai rilevante per stabilire corrette relazioni fra i sei codici degli statuti del 1322-25, per capire se e quale dipendenza esiste. Serve ancora per chiarire l'anteriorità o la posteriorità di una norma rispetto ad un'altra o rispetto alle diverse redazioni di una stessa norma. Ricordo che Salvemini, Santini e Palmareocchi, nei loro saggi sui codici statutarî di queste stesse redazioni, hanno cercato in vari modi, senza peraltro raggiungere conclusioni soddisfacenti, di datarli: a) rilevando le differenze dei vari codici, in particolare le aggiunte marginali di un codice finite nelle linee del testo in un altro; b) cercando nei testi avvenimenti o norme di cui si conosceva la data certa da altra fonte; c) individuando nel testo di tutti gli esemplari elementi che potessero almeno permettere di porre un termine *post quem* ed uno *ante quem*. Per parte mia esaminerò alcune caratteristiche intrinseche di *Statuti*, 4 e 6 che possono permettermi di datarli non in relazione ad altri, ma in modo assoluto determinando un breve arco temporale in cui essi sono stati scritti.⁶

Dichiarerò subito quale è la mia opinione circa la data in cui sono stati scritti questi due codici, cercando poi di avallarla con argomenti che la possa-

⁶ Il rilevamento di ogni differenza testuale e della composizione materiale di tutti i testimoni è un eccellente, se non l'unico, metodo filologico per esaminare e testare la fedeltà e l'autenticità dei manoscritti. Nel caso dei codici statutarî però tutto questo lavoro può risultare non solo lunghissimo, ma perfino superfluo e forse insufficiente a risolvere le contraddizioni che vediamo nei codici stessi. La trasmissione dei testi legislativi può variare grandemente non solo nella tradizione del testo, ma anche per svariatissimi altri fattori cui non sono estranei l'uso a cui erano destinati, oltre alle stesse modalità di conservazione dei documenti. Ad esempio le aporie insuperabili e le contraddizioni insanabili, anche negli elementi temporali, di due diversi testi possono essere originate da leggi o documenti a noi ignoti. Per i tre autori mi riferisco ai saggi ripetutamente citati di SALVEMINI, SANTINI e PALMAROCCHI.

no provare. Io credo che *Statuti*, 4 e 6, per quanto attiene alle linee del testo principale, siano stati esemplati immediatamente dopo il 16 marzo 1322, data della conclusione della revisione statutaria. Cioè nei mesi successivi e non oltre il 3 marzo del 1324, che è la data in cui fu deliberato che si dovessero eleggere gli arbitri per la nuova revisione.⁷ Ci sono quattro elementi di prova a sostegno di questa tesi, tre attengono all'esame dei rogiti notarili con cui sono pubblicati gli statuti stessi, ed un quarto riguarda l'analisi di documenti contenenti decreti dei Consigli sulle spese da pagarsi dalla Camera del Comune. Questi che chiamo elementi di prova sarebbero in realtà vere e proprie prove definitive e risolutive, se non ci fosse un quinto elemento che le contraddice in modo serio, e che pur non essendo, a mio avviso, in grado di vanificarle, rende sicuramente problematica la loro interpretazione.

Il primo argomento riguarda le due sottoscrizioni notarili apocrife con cui sono pubblicati sia lo statuto del Capitano che quello del Podestà. In esse ser Giovanni di ser Lapo Bonamichi, notaio degli arbitri, afferma che le norme contenute in ciascuno degli statuti sono state da lui lette, approvate dai Priori e Gonfaloniere di giustizia e dal Consiglio delle Capititudini delle arti e da lui stesso pubblicate il 16 marzo 1322. Le due sottoscrizioni sono qualificate apocrife perché sono state fedelmente riportate sui due codici dagli esemplatori degli stessi e tratte da un originale o dagli atti della commissione arbitrale scritti e sottoscritti dal loro notaio ser Giovanni Bonamichi. Questo non può inficiare tuttavia la veridicità delle sottoscrizioni, perché l'esemplatura dei codici fu ordinata per decreto dei Consigli e per ordine specifico di autorità o uffici del Comune.

Dal momento che i due statuti sono quindi codici ufficiali, cioè fatti esemplare per l'uso nei pubblici uffici o comunque per pubblico decreto, è illogico posticipare l'esemplatura a data posteriore al 3 marzo del 1324 perché non avrebbe contenuto le ulteriori modifiche che sarebbero state apportate dalla commissione arbitrale che stava per cominciare i suoi lavori; d'altra parte non possono essere stati esemplati ad avvenuta revisione perché conterrebbero nel testo le variazioni mentre in realtà sono nei margini o nelle pagine bianche.⁸ Insomma io non trovo che ci sia una ragione plausibile, o anche lontanamente ipotizzabile, per cui un pubblico ufficio doveva ordinare o commissionare l'esemplatura di due codici statuari che

⁷ Cfr. *Libri fabarum*, 12, c. 104v.

⁸ Sebbene non siano molte vi sono delle aggiunte o cassazioni, o correzioni della revisione del 6 aprile 1324, ad esempio l'aggiunta finale alla rubrica *De heredibus conveniendis pro debito defuncti* a c. 47 di *Statuti*, 6, ed inoltre quella lunghissima della rubrica 94 *De exbannitis et condemnatis rebanniendis et cancellandis de banno et condemnatione*, nelle carte finali bianche del terzo libro, alle cc. 77-82 dello stesso codice.

contenevano norme non più in vigore e che comunque erano incompleti per sopravvenute nuove redazioni.

Se ne deve necessariamente concludere dunque che i due codici sono stati scritti prima dell'inizio di marzo del 1324, credo, peraltro, che in verità essi erano già stati conclusi all'inizio dell'estate del 1322.

Il secondo argomento che avalla questa tesi si trae dal raffronto fra le sottoscrizioni, di cui ho già detto, con l'altra che conclude *Statuti*, 6. Infatti, com'è noto, in questo codice le cc. 159-160 erano originariamente bianche - ad onor del vero la c. 159 è occupata dalle ultime tre linee della sottoscrizione apocrifa del 1322 - e in esse il correttore, o meglio l'aggiornatore, dei codici statutari del 1322 ha aggiunto 5 rubriche ed il rogo di pubblicazione.⁹ Mettiamo allora a confronto le due sottoscrizioni e leggiamole:

«Suprascripta quidem omnia et singula lecta et publicata fuerunt per me Iohannem quondam ser Lapi Bonamichi, notarium scribam dictorum arbitratorum, in palatio populi Florentie in quo Priores artium et Vexilliferi Iustitie moram trahunt pro dicto populo et communi Florentie, de voluntate dictorum arbitratorum; in presentia dominorum Priorum artium et Vexilliferi iustitie in Consilio speciali domini Capitanei et populi et Capitudinum duodecim maiorum Artium Civitatis Florentie in dicto palatio congregato, et per ipsum Consilium speciale et Capitudines approbata, sub anno Domini millesimo trecentesimo vigesimo primo, indictione quinta, die sextodecimo mensis martii, proximi preteriti; presentibus ad hoc vocatis testibus ser Piero Otinelli, scriba dominorum Priorum artium et Vexilliferi iustitie, ser Folcho ser Antoni notario, et ser Laurentio ser Cionis Bonaiuti notario».

«Lecta et publicata fuerunt suprascripta omnia et singula nova statuta et ordinationa, correctiones, cassationes et additiones per me Iohannem ser Lapi Bonamichi, notarium scribam dictorum arbitratorum, in palatio populi Florentie in quo Priores artium et Vexilliferi Iustitie moram trahunt pro dicto populo et communi Florentie, de voluntate dictorum arbitratorum; in presentia dominorum Priorum artium et Vexilliferi iustitie in Consilio speciali domini Capitanei et populi et Capitudinum XII^{im} maiorum artium civitatis Florentie in dicto palatio congregato, et per ipsum Consilium speciale et Capitudines approbata; sub anno Domini M^oCCC^oXXIII^o, indictione octava, die XIII^o mensis martii, presentibus ad hec vocatis testibus ser Graçiuolo domini Corradi notario et scriba reformationum consiliorum populi et Communis Florentie, ser Castello magistri Rinuccii notario et scriba dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie, Mosca Salomonis preconie dicti Communis et aliis».

⁹ Ecco i titoli delle cinque rubriche aggiunte: 1. *Quod syndici partis guelfe possint arma deferre*; 2. *Qualiter procedatur pro dotibus viduarum contra filios et alios tenentes bona olim virorum suorum*; 3. *De non sculpendis vel ponendis in ferramentis signis vel licteris sub nomine alterius magistri*; 4. *De constituendo syndicum nomine communis Florentie pro fratribus minoribus*; 5. *De approbatione constituti domini potestatis*.

Anche un profano si accorgerebbe che esse sono formalmente e sostanzialmente diverse. La sottoscrizione di sinistra, che è anche la più antica, è chiaramente l'atto di autenticazione di un testo scritto uniformemente e fu copiata dal copista così come fu trovata nel codice originale ed autentico che gli fu fornito (se esso è veramente esistito), oppure dagli atti della commissione arbitrale scritti e sottoscritti dal notaio degli arbitri ser Giovanni. Quella di destra, che è la più recente, avvalora un testo che sicuramente non era scritto uniformemente e certamente non fu copiata da alcun testo autentico: essa fu scritta direttamente sui vecchi codici dal notaio degli arbitri ser Giovanni di ser Lapo Bonamichi o da un suo incaricato. Chiunque abbia scritto la sottoscrizione e le correzioni nel testo e le aggiunte marginali, nei codici o frammenti di essi che ancora ci sono stati conservati, è stato sempre lo stesso copista, e di seguito si vedrà che si tratta di ser Giovanni Bonamichi e non di un suo incaricato.

Quello che ci permette di fare un'affermazione così categorica è proprio la natura delle due sottoscrizioni. Nella prima il notaio dice semplicemente: «Suprascripta quidem omnia et singula lecta et publicata fuerunt...», nel secondo invece: «Lecta et publicata fuerunt suprascripta omnia et singula nova statuta et ordinamenta, correctiones, cassationes et additiones...». È di solare evidenza che le due formule autenticano qualcosa di diverso. Per quale motivo il notaio ha sentito la necessità di cambiare la formula e aggiungere alle parole *statuta et ordinamenta nova* anche queste altre: *correctiones, cassationes et additiones*? Anche negli statuti approvati e pubblicati il 16 marzo 1322 v'erano appunto *correctiones, cassationes et additiones* eppure il notaio non ha sentito il bisogno di fare questa ulteriore specificazione.

Il motivo c'è ed è sostanziale. Nella prima sottoscrizione le *correctiones, cassationes et additiones* erano all'interno del testo che era scritto uniformemente, mentre nel secondo caso esse erano nei margini laterali, inferiori o superiori, o nelle carte bianche; il che alterava il documento rispetto alla sua integrità e credibilità, ragion per cui il notaio, secondo ogni buona norma, avvertiva che tutto ciò che era interlineato, aggiunto, cassato, espunto doveva considerarsi fatto correttamente e legalmente e lui ne prestava pubblica fede pubblicandole e sottoscrivendole.

Rimane un solo dubbio: per qual motivo il notaio non ha apposto il suo *signum*? Esso infatti avrebbe sicuramente corroborato la sottoscrizione. Ma se si rileggono ancora una volta tutte le sottoscrizioni si vede chiaramente che in realtà il notaio degli arbitri non apponeva mai il suo *signum* accanto al rogitto con cui pubblicava gli statuti. Questo si può dire con assoluta certezza, anche in presenza di un apocrifo, perché in esso

non compare anche la formula di rito: *et signum meum apposui consuetum*, o simili. D'altra parte negli unici due altri codici originali che ci sono stati conservati, solo nel caso di *Statuti*, 23, abbiamo i due notai che fanno precedere la sottoscrizione dal loro *signum*: (ma bisogna dire che essi sono entrambi forestieri); mentre nessuno dei 9 notai fiorentini che sottoscrivono *Statuti*, 24, appone anche il *signum*. Si può quindi legittimamente pensare che neanche ser Giovanni di ser Lapo Buonamichi abbia mai apposto il suo *signum* nel rogito con cui pubblicava gli statuti del Comune di Firenze in qualità di notaio degli arbitri.¹⁰

Quindi ancora una volta si deve concludere che questi due codici sono stati esemplati nei mesi immediatamente successivi al marzo 1322 ed aggiornati definitivamente nei mesi successivi dello stesso marzo del 1325. Ci si potrebbe anche domandare se i codici furono aggiornati prima dopo l'aprile del 1324 e poi dopo il marzo del 1325: tenderei a credere di sì anche per le argomentazioni che seguono nel testo. Tuttavia va anche aggiunto che qualunque sia la risposta essa non inficia le tesi sostenute. In realtà poi, almeno per *Statuti*, 4, esiste una prova dei due successivi aggiornamenti, e non si vede quindi il motivo per cui la cosa non dovesse essere accaduta per i codici dello statuto del Podestà. Infatti a c. 6 di *Statuti*, 4, esistono due aggiunte alla stessa prima rubrica del I libro. Ebbene, quella del 6 aprile 1324 è cassata: evidentemente il codice era già stato aggiornato dopo l'aprile dell'anno precedente ed a marzo del seguente anno, quando il codice fu riaggiornato, si rese necessario cancellare l'aggiunta precedente perché così era stato stabilito dalla nuova commissione arbitrale.¹¹

Ma perché mai si rese necessario aggiornare i vecchi codici degli statuti? La necessità fu dettata dal fatto che non si ritenne necessario fare *ex novo* codici degli statuti usciti dalle revisioni dell'aprile 1324 e del marzo 1325; perciò fu incaricato di aggiornare i vecchi codici la persona che ne aveva la naturale competenza, e cioè il notaio degli arbitri ser Giovanni di ser Lapo Bonamichi. La prima affermazione ed anche queste nuove tesi saranno puntualmente dimostrate dagli altri due argomenti che seguono.

¹⁰ Bisogna dire invece che in qualità di arbitro degli approvatori degli statuti delle Arti egli si sottoscriveva con il suo *signum* regolarmente. Cfr. *Mercanzia*, 2, c. 48v, e *Mercatanti di calimala*, 1, cc. 49v, 55, 59. Tuttavia si ricordi che per la documentazione conservata nei pubblici uffici non sempre i notai accompagnavano la sottoscrizione con il *signum notarii*, così si comportavano ser Bonsignore e ser Graziolo nei registri delle *Provisioni*.

¹¹ Ad ogni modo poi una risposta ragionevole potrebbe essere data solo esaminando uno per uno un certo numero di codici, mentre ci sono solo due testimoni quasi completi, ed un frammento: troppo poco. Un altro caso di cancellazione di un precedente aggiornamento marginale è a c. 11 sempre di *Statuti*, 4; ciò si vince facilmente anche se l'aggiunta non è datata.

Il terzo argomento attiene a tre documenti di cui due superstiti ed il terzo, purtroppo, oggi perduto. I documenti superstiti sono conservati nella serie dei registri delle *Provisioni*, ed anche quello perduto vi avrebbe dovuto essere conservato: sono deliberazioni consiliari del Comune di Firenze contenenti una sorta di legge «finanziaria». Nei mesi di febbraio-marzo su proposta dei Priori e Golfaloniere di giustizia i Consigli fiorentini approvavano un decreto in cui erano stabilite le spese del Comune, o meglio le spese che i camarlinghi della Camera del Comune erano autorizzati a pagare; in genere non erano stabilite somme o stanziamenti in quantità determinate, al più solo nei casi più semplici, per il resto o la rata mensile o periodica oppure semplicemente l'indicazione della spesa. In queste provisioni sono sempre e comunque elencati i «capitoli» di spesa ordinaria e straordinaria: così si trovano i salari per i magistrati e tutti gli ufficiali del Comune intrinseci ed estrinseci, i mutui, le spese per i palii, le ambascerie e quant'altro. Anche il 25 febbraio 1322 fu approvata una simile legge e tra gli altri «capitoli» di spesa prevedeva il pagamento:

«Arbitris Communis Florentie, pro eorum et pro ipsorum scribe expensis et pro scripturis et exemptione statutorum, si exemplari contigerit, iuxta provisionem super hiis fiendam per dominos priores et vexilliferum iustitie et duodecim bonos viros».¹²

La spesa per gli arbitri poteva già essere prevista giacché il giorno precedente ne era stata deliberata l'elezione;¹³ mentre quella per l'esemplatura dei codici no, ed allora il «capitolo» di spesa stabilisce che - si badi bene, *si contigerit* - la somma doveva essere deliberata dai Priori e Golfaloniere di giustizia. *Si contigerit*, cioè: se occorresse, se sarà ritenuto necessario, se sarà giudicato opportuno, se sarà stimato di aver bisogno di nuovi codici statuari. Ora siccome noi abbiamo alcuni codici, i quali con certezza irrefutabile portano in calce l'atto di approvazione e di pubblicazione in data 16 marzo 1322, dobbiamo per forza pensare che fu giudicato opportuno rifarli *ex novo*. Che cosa è accaduto invece, quanto allo stesso problema dell'esemplatura dei codici statuari, per le revisioni del 1324 e del 1325? Sulla base delle deduzioni fatte più sopra, a questa domanda bisogna rispondere che non furono fatti nuovi codici in entrambi i casi; furono inve-

¹² Cfr. *Provisioni registri*, 18, cc. 65-66v, la citazione del testo è in quest'ultima carta.

¹³ Infatti il giorno immediatamente precedente 24 febbraio 1322 era stata approvata dalle Capititudini l'elezione degli arbitri, Cfr. *Capitoli, protocolli*, 12, c. 76, la formula è la solita: «placuit quasi omnibus» e testimoni all'atto furono ser Giovanni di ser Lapo Bonamichi e ser Piero Ottinelli. Nella stessa seduta ma alla c. seguente si autorizzano i camarlinghi a spendere sessanta lire di forni piccoli «in quadam camereta» da farsi «apud Camera dicti Comunis».

ce aggiornati i codici del 1322, o addirittura più antichi, in modo da inserire nei margini e nelle carte bianche di quelli le norme aggiunte, cassate e corrette nel 1324 e 1325. Non ci sono veri e propri documenti che possano appoggiare questa ricostruzione, ma possiamo tentare di capire che cosa potesse esserci scritto nel documento che ormai non c'è più, anche con l'ausilio di un altro documento simile che invece esiste.

Purtroppo non ci è stata conservata la provvisione del marzo 1324 che conteneva gli «*stantiamenta quorundam salariorum*», così come ho illustrato per il 1322. Possiamo tuttavia provare a fare una deduzione e cioè: nel deliberato consiliare del febbraio-marzo 1324 riguardo all'esemplatura dei codici poteva esservi scritto: a) che si facessero nuovi codici statutari; b) che non si facessero; più probabilmente c) che se fosse ritenuto necessario si facessero. Nel primo caso non siamo in grado di dire se l'abbiano fatto o meno perché non c'è neanche un codice superstite che porti l'atto di pubblicazione del notaio in data 6 aprile 1324; mentre negli altri due casi possiamo essere assolutamente sicuri che non si ricorse all'esemplatura di nuovi codici perché abbiamo appunto codici superstiti del 1322 con aggiornamenti del 1324.

Per l'anno 1325 abbiamo invece la legge dei Consigli che elenca le spese autorizzate ai camarlinghi della Camera e non esiste stanziamento né per gli arbitri né per l'esemplatura di statuti; tuttavia essa è stata deliberata ed approvata il 18 marzo 1325, cioè ben quattro giorni dopo che la revisione, come sappiamo, s'era conclusa. È da credere quindi che una simile previsione di spesa dovesse essere nella legge dell'anno precedente, che è appunto perduta, per cui valgono le stesse argomentazioni di cui sopra. E del resto, se ce ne fosse stato effettivamente bisogno, nel decreto del 1325 avrebbe potuto trovare posto la relativa previsione di spesa. In conclusione né per il 1324 né per il 1325 furono scritti nuovi codici statutari dopo le revisioni, fu bensì incaricato qualcuno di aggiornare tutti i codici, in uso nei pubblici uffici, che erano già stati scritti nella primavera del 1322.¹⁴

Prima di procedere oltre con l'ultima argomentazione ritengo venuto il momento di chiarire quattro questioni, tre delle quali aleggiano in tutte le problematiche dei codici statutari esposte finora, e la quarta è rimasta in sospenso dai capitoli precedenti. Son sempre esistiti codici autentici, cioè non solo ufficiali, ma anche con le sottoscrizioni di rito, degli statuti del Capi-

¹⁴ La «legge finanziaria» del 18 marzo 1325 si trova in *Provisioni, registri*, 21, cc. 91v-93v e riguardava le spese dell'anno in corso dalla data della provvisione fino alla fine di febbraio 1326; va detto poi che simili deliberazioni prevedevano le spese dalla fine di febbraio dell'anno corrente fino alla stessa data dell'anno seguente. Il pagamento degli arbitri, che non v'è dubbio che

tano e del Podestà, degli Ordinamenti di giustizia, suntuari, della gabella, dell'abbondanza, del sale ed in genere di tutto il *corpus* legislativo comunale? Ad ogni revisione statutaria seguiva necessariamente non solo un codice autentico, ma anche l'esemplatura di nuovi codici? Sappiamo per certo che nella quaresima del 1308 vi fu una revisione statutaria e altrettanta certezza v'è per il 1320, e negli anni intermedi cioè tra il 1309 ed il 1319? In questi undici anni abbiamo notizie o indizi che le revisioni ci siano state o non vi siano state? Infine, visto che l'aggiornamento dei codici e frammenti superstiti è stato eseguito da un'unica mano, possiamo ipotizzare o addirittura provare a chi appartiene questa mano?

Tenderei a credere che un codice ufficiale ed autentico, conservato in un pubblico archivio, la Camera degli atti e forse, fin dalla fine del Duecento, un altro depositato nell'archivio delle Riformagioni, ci debba essere sempre stato. Ciò per tre ordini di motivi: un simile codice doveva essere di riferimento per le esemplature pubbliche e private; su quel codice e su quelli degli Ordinamenti venivano condotte le revisioni arbitrali, e in ultimo formare un codice autentico era lo scopo precipuo e finale del

vi sia stato, e l'eventuale esemplatura dei codici delle due successive revisioni, doveva essere prevista nella legge vigente dal febbraio 1324 allo stesso mese del 1325; ma si deve pensare che né questa né la seguente prevedessero una spesa per l'esemplatura dei codici, come si è argomentato nel testo. Va rilevato tuttavia che l'elezione degli arbitri fu deliberata solo il 2 marzo del 1324 ed il 20 febbraio 1325, quindi la legge più antica non poteva prevedere che essi fossero eletti in entrambe le date e non potevano allora prevedere le due spese. Non v'è dubbio però che in questo caso vi avrebbe provveduto la Signoria o comunque, per il 1325, la legge che fu fatta dopo la conclusione della revisione. Per le due deliberazioni sull'elezione degli arbitri si veda *Libri fabarum*, 12, I, c. 104v, *Ibidem*, II, c. 68; per la legge finanziaria del 1324 *Ibidem*, I, c. 42 (in verità c'è solo l'approvazione e l'argomento: «super deveto Camere»).

Ho chiamato questi deliberati "legge finanziaria" con le virgolette proprio perchè essi non sono assimilabili alle finanziarie dei moderni Stati. Infatti, a differenza di queste ultime, quelle non possono qualificarsi leggi di bilancio, con le previsioni dell'entrata e dell'uscita e quant'altro. Non può esservi dubbio però che esse sono leggi che disciplinano la spesa da pagarsi dalla Camera nel corso di un anno e non è lecito definirle "moratorie", come fa il Palmarocchi. Basta leggere infatti il preambolo perché la legge resti definita: «(...) Volentes (scilicet: domini priores etc.) circa expensarum et onerum alienationes intendere ac ipsarum expensarum modum et ordinem distinguere; nec non ut pecunia ipsius communis custodiatur et conservetur et presenti tempore solummodo convertatur et expendatur et solvatur in causis et causis utilibus et necessariis communi predicto (...). La confusione può essere nata dal fatto che la provvisione continua: «Providerunt, ordinaverunt et stantiaverunt: quod nulle solutiones vel expense fiant vel fieri debeant (...). Ma questo non ci può indurre a dire che essa è una "moratoria" di tutte le altre spese salvo quelle elencate, perché l'elenco comprende le spese ordinarie e straordinarie. La citazione è presa da *Provisioni, registri*, 18, c. 65; altri esempi di simili leggi si trovano: *Ibidem*, 15, cc. 140v-142v (9 marzo 1318, segue una legge che stabilisce come debbano essere fatte le altre spese non previste nella precedente); *Ibidem*, 17, cc. 92-94 (5 marzo 1321); *Ibidem*, 20, cc. 65v-66 (9 aprile 1324, forse un'integrazione di un'altra più vecchia che non ci è conservata). In nessuna di queste leggi sono previste spese per arbitri e codici, per revisioni che peraltro non ci furono.

notaio degli arbitri. Non vi sono, naturalmente prove documentali, se non accenni indiretti come quello della provvisione del 1351 che lamenta che molte leggi ed ordinamenti *non sunt in volumine statutorum* - il che voleva dire che non erano contenuti nei volumi ufficiali salvati dall'incendio oppure in quelli che erano stati ricostruiti successivamente, come vedremo - neanche accenni indiretti invece si leggono nelle sottoscrizioni o nei preamboli dei notai che estraevano dai pubblici archivi rubriche statutarie per i privati.¹⁵ Quello che è certissimo è che nessuno di questi codici autentici ci è stato conservati fino al 1409; è però altrettanto sicuro che vi furono codici autentici della redazione del 1355 di messer Tommaso di ser Puccio da Gubbio, anche se non ci sono più. Ancora conserviamo il codice autentico della redazione del Montegranaro - *Statuti*, 23 - mentre di quella del 1415 dei professori dello Studio è superstite solo il primo volume - *Statuti*, 24.

Del resto, se non fosse esistito un codice autentico bisognerebbe pensare che le esemplature di altri codici per gli uffici e quelle richieste dai privati si facessero sui verbali delle sedute delle commissioni arbitra-

¹⁵ Dalle sottoscrizioni dei notai, che traevano per i privati copia di rubriche statutarie, non è possibile neanche arguire se esse siano tratte da volumi conservati presso pubblici uffici; cosa invece che è certa: infatti esiste perfino un capitolo che ne disciplina alcuni aspetti: *Quod notarum exemplantes capitula et statuta communis teneantur in eorum subscriptionibus ponere annos domini et ex quo libro exemplant*, che è la rubrica 64 del V libro del Podestà. Infatti l'esemplatura faceva pubblica fede solo se era tratta da un archivio pubblico.

Sia il Palmarocchi che il Santini esprimono dubbi su entrambe le questioni: cioè è possibile che mai siano esistiti codici autentici e che volta a volta si riscrivessero i codici statutarie.

«Del resto non è neppur cosa sicura che siano mai esistiti codici completi in forma materialmente autentica. In genere i codici usati negli uffici erano copie calligrafiche di amanuensi, che esemplarono con tutto il resto anche gli ultimi capitoli delle approvazioni e legalizzazioni. Presumibilmente il notaio degli arbitri ed i suoi coadiutori posero le loro dichiarazioni e sottoscrizioni autografe in fine di opuscoli originali contenenti le correzioni, aggiunte, cassature ecc. approvate dal consiglio delle Capitadini, e non in calce ad antichi codici, corretti e riformati con postille, od a nuovi codici trascritti per intero con aggiuntevi le correzioni. SANTINI, *Le più antiche...*, cit., p. 218.

«Né l'ammettere l'esistenza di volumi autentici porta seco che necessariamente ad ogni revisione si facesse nuova copia di tutto lo statuto. Può darsi che le correzioni fossero scritte in margine, e che solo quando la loro quantità stava per ingenerare confusioni si ordinasse la compilazione di un nuovo codice». PALMAROCCHI, *Contributi...*, cit., p. 70.

Nel corso di questo capitolo potrebbe essere opportuno, volta per volta, segnalare le opinioni del Salvemini, Santini e Palmarocchi che spesso sono in contrasto con quelle espresse nel testo, tuttavia non lo farò se non in casi eccezionali, anche perché non solo mi dovrei dilungare moltissimo, ma alla fine l'esposizione risulterebbe una serie di opinioni a confronto. La mia impostazione delle problematiche infatti non solo è del tutto nuova rispetto ai tre autori citati, ma è anche originale, e questo sia detto senza sicumera o ostentazione, ma anche senza falsa modestia. Questa impostazione non è onnicomprensiva, giacché spesso una teoria che voglia spiegare tutto alla fine non spiega nulla, bensì cerca di trovare soluzioni diverse per ogni gruppo di problemi.

li redatti dal loro notaio; i quali verbali non erano di per sé sufficienti perché occorreva anche il codice della vecchia redazione statutaria il che inevitabilmente sarebbe stata fonte di errori. Questo codice autentico è esistito anche per il 1324 ed il 1325? Non è improbabile che la risposta debba essere positiva, infatti è credibile che in alcuni casi il codice autentico sia stato il vecchio con le aggiunte, correzioni e cancellazioni messe nei margini e debitamente autenticato con il rogito della pubblicazione. In questo senso *Statuti*, 6 - se risponde a verità che la sottoscrizione finale è di ser Giovanni Bonamichi - potrebbe essere considerato a tutti gli effetti un codice autentico.

Anche alla seconda questione bisogna rispondere positivamente, e cioè è assai probabile che dopo ogni revisione si provvedesse a far esemplare nuovi statuti per l'uso negli uffici. Ciò si deve ritenere certo soprattutto quando non vi siano prove o perlomeno indizi in contrario; del resto è difficile credere diversamente dal momento che di molte revisioni abbiamo notizia proprio attraverso i pagamenti di coloro che hanno esemplato i nuovi statuti. Ci sono delle eccezioni, ovviamente, e due sono state diffusamente illustrate più sopra. Per la terza questione circa le revisioni eventualmente fatte nel periodo 1309-1319 ho già affermato nel capitolo precedente che ci sono indizi che fanno credere non esservi stata alcuna revisione, e vediamo dunque quali elementi inducono a pensare questo. Per il periodo 1309-1312 non abbiamo notizie di sorta, tuttavia se fosse stata deliberata l'elezione degli arbitri risulterebbe dai *Libri fabarum* pubblicati per quegli anni dal Barbadoro, quindi è da credere che nessuna revisione vi fu.¹⁶ Per il 1313, 1314 e 1317 sappiamo per certo che la proposta di elezione degli arbitri fu respinta dal Consiglio delle Capitadini.

Resterebbero gli anni 1315, 1316, 1318 e 1319 per i quali la ricerca nella documentazione, per accertare se vi sia stata o meno la revisione, è stata completamente vana, non avendo trovato neppure un accenno indiretto. Sono indotto però a credere che neppure in questi anni vi fu revisio-

¹⁶ Non solo quindi non si ritrova nei *Libri fabarum*, ma neppure nella loro edizione che ha ottimi indici analitici. Si potrebbe tuttavia sempre incappare in uno di quei casi in cui la deliberazione dell'elezione degli arbitri si trovava su un foglio o polizzino staccato dal volume, che proprio per questo è andato perduto. Infatti è ben strana l'assenza di qualsiasi deliberazione in un senso o nell'altro. Cfr. BARBADORO, *I consigli...*, cit., *ad indicem*. Bisogna anche aggiungere, a conferma della tesi espressa, che negli anni 1310-1313 Firenze ebbe un grave problema di politica estera costituito dal viaggio in Italia dell'imperatore Arrigo VII. Per le problematiche della discesa in Italia di Enrico VII oltre al solito DAVIDSON vedi anche W. M. BOWSKY, *Henry in Italy. The conflict of Empire and City-State, 1310-1313*, Lincoln, University of Nebraska Press, 1960.

ne anche sulla base di quanto dirò su *Statuti*, 5 e 8, e del faticoso e laborioso lavoro di ricostruzione operato dalla commissione che elaborò gli statuti del 1355.¹⁷

Quanto a colui che ha aggiornato i codici statutarî del 1322 alle successive redazioni del 1324 e 1325, ho già detto che sulla scorta della sottoscrizione in calce alle rubriche aggiunte di *Statuti*, 6, egli deve essere identificato con ser Giovanni di ser Lapo Bonamichi, notaio degli arbitri. Vediamo ora se esistono altri argomenti a sostegno di questa tesi. Parlerò più diffusamente di questo notaio e della sua attività circa gli statuti ed i loro codici nelle sue note biografiche; qui basti ricordare alcuni importanti fatti. Il 10 ottobre 1303 viene deliberato il suo compenso per aver scritto gli statuti del Capitano e del Podestà; negli anni 1301-1315 è menzionato almeno 47 volte¹⁸ nei volumi dei *Libri fabarum*, talvolta come lettore di proposte nelle assemblee consiliari o in altra veste, tuttavia la maggioranza di queste menzioni è in qualità di teste alle sedute dei Consigli. Ora delle due l'una: o ser Giovanni era uno sfaccendato perdigiorni frequentatore di pubbliche adunanze - nel qual caso forte assai dubiterei che gli alti ufficia-

¹⁷ Anche l'assenza di qualsiasi deliberazione, a proposito della revisione per gli anni 1315-16 e 1318-19, costituisce un vero problema; infatti si sarebbe indotti a pensare che non fu neanche convocato il Consiglio delle Capitadini, cosa peraltro possibile. Per verificare la possibilità dell'esistenza di una deliberazione sull'elezione degli arbitri ho seguito questo metodo, che in tutti gli altri casi si è rivelato infallibile. Ho individuato per ogni anno il giorno delle Sacre ceneri, che per la Chiesa è l'inizio della Quaresima, ed ho quindi consultato la documentazione per verificare se lo stesso giorno o i due successivi esista una simile deliberazione. Questo è il risultato. Per il 1315 le Ceneri sono cadute il 5 febbraio e per i giorni 5, 6 e 7 dello stesso mese non ci è conservata deliberazione alcuna. Per il 1316 le Ceneri sono cadute il 24 febbraio, e sono conservate provvisori del successivo 26 in *Libri fabarum*, 11, c. 24, e *Provisioni, registri*, 14, cc. 149-155. Nessuna di esse però riguarda gli arbitri; per il 1318 le Ceneri caddero l'8 marzo, ci sono deliberati in *Provisioni, registri*, 15, cc. 139-155, ma pur essendocene molte del 9 marzo ugualmente nessuna riguarda gli arbitri. Per il 1319 le Ceneri caddero il 21 febbraio, non ci sono deliberazioni né dello stesso giorno né dei due giorni successivi. Va ricordato che anche negli anni 1314-1320 i fiorentini ebbero problemi di politica estera in particolare le guerre contro Ugucione della Faggiola e Castruccio Castracani. Per questi avvenimenti vedi il solito DAVIDSHON.

Per gli altri riferimenti si rileggano i problemi delle revisione di messer Tommaso nel secondo capitolo e più oltre, in questo stesso, le argomentazioni sulla datazione di *Statuti*, 5 e 8.

¹⁸ Per quel che riguarda le citazioni del Bonamichi si veda BARBADORO, *I consigli...*, cit., *ad indicem*, per tutto il resto che riguarda il *cursus honorum* del notaio rinvio alle sue note biografiche nell'ottavo capitolo.

Da tutto quando vado dicendo ben si capisce che la questione delle revisioni statutarie e dell'esemplatura dei codici è assai intricata, ed in alcuni punti è tuttora irrisolta perché non si sono potuti trovare adeguati supporti documentari. Proprio per questo voglio spezzare una lancia in favore dello studio del Santini, il quale, pur partendo da un'ipotesi che risulterà falsa, esponeva tutta una serie di problemi reali che i codici statutarî superstiti, così come sono, sollevano. Insomma il fatto che nel 1322 ci fu una revisione di entrambi i Costituti, e non solo di quello del Capitano come sosteneva Santini, ed il fatto ancora che dopo il 1325 non ci fu più alcuna revi-

li del Comune chiamassero a testimone delle sedute consiliari un notaio perditempo - oppure era un collaboratore abituale, ovvero ricopriva una carica ricorrente nell'Ufficio delle Riformagioni, il che spiegherebbe molto più efficacemente la sua presenza nei Consigli. È stato ripetutamente notaio degli arbitri, il che lo qualificava altamente come scrittore di statuti ed anche naturalmente il più idoneo ad aggiornarli; infine l'unica mano presente nei margini e nelle pagine bianche di *Statuti*, 4, e 6 e *Statuti*, 5 cc. 56-77 - che è il quinto libro del Capitano 1322-25 - e cc. 51 e 78-79 - che è un piccolo frammento del libro II della stessa redazione - nelle parti in cui si riferiscono alle aggiunte e correzioni del 1324 e 1325 sembra essere proprio la mano di ser Giovanni Bonamichi.¹⁹

Questa lunga digressione, seppur necessaria, non deve far dimenticare che esiste un quarto argomento in favore del fatto che nuovi codici statutari furono esemplati nel 1322, dopo la revisione, mentre ciò non fu fatto dopo il 1324 ed il 1325. L'anno 1339 il notaio ser Simone del fu Riccuccio di Maffeo da Gangalandi fu incaricato da qualcuno di esemplare dallo statuto del Podestà due capoversi della pace del cardinale Latino; ser Simone diligentemente copiò sopra una pagina di pergamena l'inizio dello statuto del Podestà vigente e quindi, dopo i capoversi della pace suddetta, vi aggiunse la rubrica dell'approvazione e ancora l'atto finale di pubblicazione del notaio degli arbitri che concludeva lo statuto da cui ser Simone esemplava. Ebbene, l'atto di pubblicazione che ser Simone copiò nel 1339 è proprio quello del 1322 che è stato riferito ed esaminato più sopra. Dal che si deduce senz'ombra di dubbio che in un pubblico ufficio era in uso uno statuto che aveva l'atto di approvazione di ben due revisioni precedenti. Il che avvalorava ancora una volta l'ipotesi che per le revisioni del 1324 e del 1325 non fu curata una nuova redazione materiale degli statuti rivisti corretti ed approvati.²⁰

sione, non sminuisce tutte le osservazioni, rilievi e analisi fatti sui codici. Il Palmarocchi, che insiste tanto su questo errore di impostazione del Santini, invece aveva a disposizione un codice ritrovato - *Statuti*, 6 - e cinque diversi documenti - sospetto peraltro che il loro ritrovamento non siano farina del suo sacco, ma una segnalazione di archivisti fiorentini; infatti in altro luogo (p. 71) egli ringrazia il Barbadoro di avergli segnalato un documento contenuto in *Capitoli, protocolli*, 12, e nello stesso registro si trova il rigetto dell'elezione degli arbitri del 1337, (p. 94) - e nonostante questo non va oltre la semplice correzione delle ipotesi del Santini, senza neanche tentare di risolvere gli altri problemi posti dallo studioso.

¹⁹ Ho fatto alcuni quesiti di natura paleografica alla dottoressa Gabriella Pomaro, la quale, dopo accurati raffronti che hanno riguardato anche gli statuti delle arti - *Arte della lana*, 1, e *Mercanzia*, 2, almeno parzialmente scritti dal Bonamichi - ha avvalorato la tesi che si legge nel testo. La dottoressa Pomaro sta appunto preparando un articolo sugli scrittori degli statuti delle arti, e qui la ringrazio per la sua gentilezza, squisita cortesia e grande disponibilità.

²⁰ Ecco la sottoscrizione del notaio in calce alla pergamena: «Ego Simon quondam Riccucci Maphey de Gangalandi, florentinus civis, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius

Risulta opportuno dire a questo punto, visto che alcune delle mie argomentazioni sono appoggiate sulle sottoscrizioni notarili, che se quelle autenticazioni erano giuridicamente valide nel Trecento, lo sono tuttora, fino a prova di falso e quindi hanno valore di prova. Un altro chiarimento è necessario. Ho affermato, più sopra che *Statuti*, 6, potrebbe essere considerato un codice autentico visto che si conclude con la sottoscrizione di ser Giovanni Bonamichi del 14 marzo 1325; a quest'affermazione si potrebbe obiettare il fatto che il notaio degli arbitri non ha eseguito la stessa sottoscrizione in fondo a *Statuti*, 4, dove invece risulta solamente cassato (*cassum est*) nei margini il rogito del 1322. A questa obiezione si può dare una duplice risposta: la prima è che dopo quel rogito, in *Statuti*, 4 non vi sono altre aggiunte, mentre in *Statuti*, 6, ci sono ben cinque rubriche; poi che lo statuto del Capitano, contenuto in *Statuti*, 4, trattando del diritto costituzionale e delle pubbliche istituzioni era usato solamente nei pubblici uffici e questo, particolarmente, era in uso presso la Signoria, secondo un'ipotesi già fatta dal Salvemini. In pratica era l'ufficio stesso a garantire l'autenticità dello statuto.²¹

Nel mentre cercavo nella bibliografia e nei documenti le necessarie referenze a quanto ho detto finora, mi è occorso di imbattermi in altri due elementi di prova che corroborano egregiamente tutte le tesi sostenute finora. Il 6 gennaio 1326 ser Filippo di Iacopo da Villamagna - un notaio fiorentino cui, in passato, era stata già affidata l'esemplatura di codici statutari - trasse dal Costituto del Podestà vigente, per conto di un privato, la rubrica del II libro *De modo successionis mulierum ab intestato, et de ipsorum materia*, e dopo averla fedelmente ricopiata il notaio si sottoscrisse.²² Ora se

publicus, predicta omnia ex statutis ac volumine statutorum constituti domini potestatis et communis Florentie sumpsit, et hic scripsit et publicavit, ideoque me subscripsit, sub annis Domini ab eius incarnatione millesimo trecentesimo trigesimo nono, indictione VIII, die vigesimo quinto mensis novembris.» Il documento è collocato in *Diplomatico, Cestello, normali*, 1280, gen. 18, ed è stato pubblicato in RONDONI, *I più antichi...*, cit., pp.40-42. Il documento era già stato segnalato in PALMAROCCHI, *I Contributi...*, cit., p. 68.

²¹ «Quest'apografo non fu scritto con molta attenzione, perché non era destinato all'uso forense, ma ad un ufficio tutto particolare, a stare cioè, come disponeva lo statuto, presso i Priori, affinché potessero consultarlo per tutto ciò che avesse relazione alla loro carica; questo è dimostrato dal fatto che quelle postille, quei richiami, quei segni convenzionali, come una mano coll'indice teso, quel lucido e quelle gualciture della cartapeccora, caratteristiche dei codici adottati giornalmente nel foro, nel nostro codice si trovano esclusivamente nelle pagine, che contengono le rubriche dei Priori e Gonfaloniere di Giustizia». SALVEMINI, *Gli Statuti...* cit., p. 74. Si ricordi che s'è fatto lo stesso discorso per quel che riguarda i volumi delle *Provvisioni* conservati nell'archivio delle Riformagioni ed in quello della Camera degli atti.

²² Ecco la sottoscrizione: «Ego Philippus filius quondam Iacobi de Villamagna, florentine diocesis, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius, predicta omnia ex Constituto domini

si va a ritrovare questa stessa rubrica in *Statuti*, 6, si nota subito che al testo del 1322, nel corso delle revisioni del 1324 o '25, sono state fatte due aggiunte: la prima di poche parole - *suo nepote ex fratre carnali* - e la seconda piuttosto lunga che inizia con: *Item quod nulli fratres etcetera*. Ebbene, entrambe queste aggiunte sono comprese, nei luoghi opportuni, nella copia tratta da ser Filippo. Ciò vuol incontestabilmente dire che nel gennaio del 1326 i codici erano stati già aggiornati. In una data ancora precedente, il 31 dicembre 1320, lo stesso notaio esemplò sulla stessa pergamena, traendole dai rispettivi Costituti allora vigenti, due distinte rubriche, sottoscrivendosi ogni volta alla fine di ciascuna. La seconda è una copia parziale perché una parte, che forse non interessava, è omessa con un *etcetera*, ed appartiene al secondo libro dello statuto del Capitano: *Quod nullus de magnatibus emat vel alio titulo acquirat partem rei immobilis alterius, irrequisito consorte*, mentre la prima è una rubrica del II libro del Podestà: *De revendendis domibus*.²³ Proprio in quest'ultima, sempre in una delle due revisioni del 1324 e '25, fu fatta un'aggiunta finale come risulta da *Statuti*, 6, c. 48v. Se si raffronta la stessa rubrica contenuta in *Statuti*, 7, c. 54v, si può notare facilmente che qui c'è la data, 6 aprile 1324, che manca nell'altro codice. Ciò significa non solo che non esiste dipendenza tra i due, ma anche che il codice, ormai perduto, poteva essere addirittura l'autentico.²⁴

Infine un'ultima osservazione sull'eventualità che per il 1324 ed il 1325 siano stati fatti codici autentici dal notaio degli arbitri. Esaminando, in *Statuti*, 4 e 6, le aggiunte marginali non datate, soprattutto quelle costituite solamente da qualche parola, viene spontaneo il dubbio che chi aggiornava il testo abbia in taluni casi corretto mende ed omissioni dell'antico copista che nulla avevano a che fare con le revisioni arbitrali. In almeno due casi questo dubbio è assolutamente fondato. In *Statuti*, 4, c. 5, la mano del Bonamichi è intervenuta sette volte nel testo principale per interlineare parole

Potestatis et Communis Florentie exemplavi, MCCCXXV, indictione quarta, die VI mensis ianuarii, ideoque subscripsi». Va rilevato che questa pergamena non è la copia fatta da ser Filippo, bensì una copia («Hoc exemplum sumptum ex authentico instrumento, scripto manu ser Philippi...») del 1335, da essa tratta nella curia del Podestà di San Gimignano alla presenza di un giudice ed autenticata dal notaio che la trasse e da altri tre suoi colleghi. Cfr. *Diplomatico, Comune San Gimignano, normali*, 1294, gen. 1; pubblicato in RONDONI, *I più antichi...*, cit., pp.60-62.

²³ Ecco la sottoscrizione: «(SN) Ego Philippus filius quondam Iacobi de Villamagna, florentine diocesis, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius, predicta omnia ex Constituto domini Potestatis et Communis Florentie exemplavi, MCCCXX, indictione IIII, die ultimo decembris, ideoque subscripsi». I due capitoli furono esemplati insieme perché il secondo richiama il primo. Cfr. *Diplomatico, Olivetani di Pistoia, normali*, 1294, gen. 15; pubblicato in RONDONI, *I più antichi...*, cit., pp. 64-65.

²⁴ Per ora basti qui questo accenno, parlando di *Statuti*, 7, approfondirò la questione.

dimenticate.²⁵ In *Statuti*, 6 invece alla c. 159 nella *datatio* della sottoscrizione apocrifa egli ha eraso il numero del giorno e l'ha sostituito con *sextodecimo*; evidentemente perché il copista aveva sbagliato giorno. Tutto questo il notaio degli arbitri, o chiunque sia stato, non avrebbe potuto farlo senza avere contemporaneamente presente un testo completo degli statuti; non avrebbe potuto cioè servirsi semplicemente dei verbali delle sedute degli arbitri.²⁶ Sempre nello stesso ultimo codice di cui sto parlando, in due diversi luoghi sembra esistere un'ulteriore prova che gli aggiornamenti siano stati effettuati prima nel '24 e poi nel '25, come già s'è visto in *Statuti*, 4, con la cassazione dell'aggiunta del 1324. A c. 72v, nel mezzo della rubrica del III libro *De postribus et meretricibus et eorum roffianis non tenendis*²⁷ et *mulieribus non emendis predicta de causa, et eorum pena*, il solito correttore degli statuti ha inserito, partendo da metà della riga rimasta bianca e continuando nel margine sinistro, un'aggiunta non datata; quindi di seguito un'altra del 14 aprile 1325, con la data evidentemente sbagliata.²⁸ Lo stesso

²⁵ Nella quarta linea ha interlineato *ex* da premettere a *cogitari*; nell'ottava la negazione *non* tra *expresse* e *procurare*; nella dodicesima la congiunzione *quod* tra le parole *iuret* e *personaliter* - in questo caso il *quod* posposto dopo *personaliter* è stato depennato -; nella diciottesima *vel* tra *licentia* e *absolutio*; nella ventesima la parola *berroviarii* tra *et* e *de*; infine nella ventiquattresima ancora la negazione *non* tra *ipsis* e *appellare*; nella penultima *ipsius* tra *ad* e *decisionem*. Ha inoltre segnalato che alla ventunesima linea il vecchio copista non aveva messo il segno di paraffa alle parole *et teneatur*. Tutte queste correzioni sono attribuite a chi aggiornò gli statuti nel 1325 sia perché ne è riconoscibile la mano, sia perché l'inchiostro è in genere più vivo del testo rimanente; ma soprattutto perché all'altezza della dodicesima riga c'è un'aggiunta marginale non datata che comincia: *familia nisi iret*, e siccome la parola *familia* è anche all'inizio della riga seguente il notaio l'ha cassata con tratto di penna. Ora ser Bonamichi per inserire al punto giusto l'aggiunta ha dovuto leggere per forza il testo di tutta la pagina e quindi ha supplito alle omissioni esistenti. Doveva quindi avere sottomano uno statuto completo col quale collazionare la pagina che abbiamo esaminato. Tutte queste integrazioni sono confermate dal testo di *Statuti*, 5, cc. 3rv salvo il *vel* sostituito con *seu* visto che poco oltre c'è un altro *vel*.

Sospetto, peraltro, che che il Caggese nella sua edizione (pp. 10-11) di questo statuto abbia interpretato l'aggiunta marginale non come una correzione arbitraria, ma come un'omissione del vecchio copista.

²⁶ Qualcuno potrebbe obiettare che non c'è nessuna prova che esistessero verbali delle commissioni arbitrali e che invece le correzioni erano fatte dal notaio nei margini del vecchio codice statutario. *Nulla questio*. Tutte le magistrature avevano un notaio al loro servizio, perché egli con i suoi atti facesse pubblica fede dell'attività di quelle; ma anche ammesso che, nel caso degli arbitri, non esistessero i verbali e le correzioni fossero fatte sul vecchio codice - che doveva essere necessariamente autentico o perlomeno garantito da un pubblico archivio - alla fine, quando la revisione era approvata, il notaio si sottoscriveva ulteriormente e questo nuovo codice così corretto possiamo considerarlo a tutti gli effetti un codice autentico.

²⁷ Evidenziato perché manca in *Statuti*, 7, c. 110v e c'è invece correttamente in rosso in *Statuti*, 8, c. 112.

²⁸ Dice testualmente: «Additum est in M^oCCC^oXXIII^o indictione octava die XIII mensis aprelis», è un evidente errore materiale del mese, avrebbe dovuto dire *martii*.

In questa stessa rubrica alla c. 72, si può aggiungere un piccolissimo saggio di integrazio-

succede a c. 100v. In fondo ad una piccola rubrica del IV libro c'è prima un'integrazione non datata e quindi un'altra del 14 marzo 1325. Ora in queste due situazioni si possono dare solo due evenienze: o le integrazioni non datate sono omissioni del vecchio copista ed allora il correttore dei vecchi statuti non poteva integrare senza aver un'altro testo con cui confrontarlo - l'autentico come io penso - ovvero le prime integrazioni si riferiscono al 1324 e dobbiamo forzatamente pensare che sono state aggiunte prima, cioè nel 1324, e dunque il testo principale del codice era già stato scritto nel 1322.

Come ho già detto: l'esposizione di tutti questi elementi di prova sarebbe sufficiente, perfino in un tribunale, a ritenere dimostrato l'assunto; ma ho anche aggiunto che esiste una grave circostanza di disturbo, la quale, pur non essendo capace di vanificare tutte le argomentazioni addotte, le sottopone tuttavia ad un legittimo dubbio. Vediamo di cosa si tratta. La rubrica 15 del IV libro del Podestà, *De securitatibus prestandis a magnatibus civitatis Florentie*, che contiene nella sua ultima parte l'elenco delle famiglie che furono dichiarate appartenere alla classe dei magnati subito dopo la promulgazione degli Ordinamenti, ha nel suo ultimo comma, o paragrafo che dir si voglia, questa aggiunta che dice testualmente:

«Additum est in M^oCCC^o.XXIII^o., indictione octava, die XIII^o. mensis martii: statuto etiam et proviso quod, si quis de domo Compitobiensium et de domo de Arrigucciis vel aliqua de ipsis domibus deinceps offenderetur in persona vel rebus per aliquem alium vel alios magnates de civitate vel comitatu Florentie, puniatur et condempnetur talis magnas offendens aliquem de dictis domibus vel aliqua earum ac si offendisset vel offenderet aliquem popularem de dicta civitate vel comitatu, et in ea pena et penis qua et quibus condempnaretur et puniretur, secundum Ordinamenta iustitie, si offendisset vel offenderet aliquem popularem de civitate vel comitatu Florentie; et in tali et pro tali offensa locum habeant et ser-

ni del testo principale nell'interlinea anche per questo codice, come s'è fatto più sopra per lo statuto del Capitano. Nel titolo della rubrica è stato aggiunto *non tenendis*, tra *roffianis* e *et*, nella penultima riga *iuxta Arnium*, tra le parole *Crucem* e *stratam*. Quest'ultima integrazione è nel testo di *Statuti*, 7, c. 111. Per quanto si dice poi nella nota precedente, cioè la doppia combinazione dell'omissione in *Statuti*, 7, e della presenza invece in *Statuti*, 6, delle parole *non tenendis*, fa chiaramente arguire che le due interlineature devono considerarsi un'omissione del vecchio copista e non un effetto della revisione. Un altro evidente errore del copista corretto dal Bonamichi nell'aggiornamento degli statuti è a c. 147 di quest'ultimo codice. Il vecchio copista aveva così scritto il titolo della rubrica: *Quod ulla mulier incedat induta viribus documentis*, il notaio degli arbitri ha così corretto: *Quod ulla mulier incedat induta virilibus indumentis*. Insomma il correttore dei codici del 1322 collazionava il testo, quando ne aveva bisogno, per inserire le nuove addizioni; e quindi lo correggeva se ne presentava la necessità.

Bisogna anche aggiungere che almeno in una occasione in cui il copista s'è accorto di aver scordato alcune linee del capitolo: *De pallio emendo*, le ha aggiunte successivamente nel margine destro. Cfr. *Statuti*, 6, c. 86.

ventur in omnibus et per omnia Ordinamenta iustitie ac si offensus esset vel offenderetur aliquis popularis de civitate vel comitatu predicto».

La data all'inizio dell'aggiunta costituisce una grave contraddizione alla tesi finora esposta che *Statuti*, 6, possa essere stato scritto subito dopo il marzo del 1322. Contraddizione poi, ma perché mai? Basterebbe ritardare l'esecuzione della copia del codice fino a dopo la metà di marzo del 1325 che tutto potrebbe esser risolto. Non è così semplice. I filosofi definiscono così il principio di non contraddizione: *simul non potest esse et non esse; simul*: nello stesso tempo e sotto il medesimo aspetto. Vediamo dunque se esiste davvero contraddizione, o se i tempi e gli aspetti non possano essere diversi. Potrebbe essere accaduto, per esempio, che il quarto libro sia stato scritto successivamente, oppure che sia stato scritto successivamente quel fascicolo in cui c'è l'aggiunta; oppure ancora che la rubrica interessata sia stata inserita dopo il marzo del '25, o inoltre che il foglio sia stato sostituito dopo tale data; o infine che l'aggiunta sia stata inserita in un tempo più tardo in uno spazio rimasto bianco o dopo avervi praticato una rasura.

Cominciando dall'ultima ipotesi si deve subito dire che l'aggiunta è della stessa mano delle altre carte precedenti, regolare ed uniforme al resto anche nel colore dell'inchiostro; non esiste rasura ed infine non c'è ragione alcuna che possa far pensare che esistesse, in origine, uno spazio bianco successivamente riempito. Tutto il libro IV non può essere stato scritto successivamente al resto dello statuto perché in più parti contiene aggiunte marginali del 1324 e '25.²⁹ Lo stesso si deve dire del fascicolo perché vi è un'aggiunta marginale del 14 marzo 1325 proprio alla fine della prima rubrica del IV libro. E proprio quest'aggiunta esclude che possa essere stato rifatto uno dei fogli del quaderno. Infatti detta integrazione si trova nei margini del *verso* della prima carta del quaderno, mentre la norma che riguarda le due famiglie magnatizie nel *verso* dell'ultima carta dello stesso fascicolo. Ora queste due carte fanno parte del foglio, più esterno dei quattro, e sono coerenti e solidali tra loro così come furono formate dall'antico cartolaio.³⁰ Insomma fanno parte di un unico ed intero pezzo di pelle o di cartapeccora che dir si voglia, adattato a foglio di un codice.

Infine una rubrica sulle sicurtà da prestare da parte dei magnati esiste fin dagli anni ottanta del Duecento.³¹ Si deve concludere quindi che con-

²⁹ Cfr. alle cc. 85v, 96, 98v, 99, 100rv, 102.

³⁰ Il foglio più esterno è composto dalle cc 85rv e 92rv; l'aggiunta di cui si parla è alla c. 85v: alla rubrica *De cereis offerendis in festo beati Iohannis*.

³¹ Ho infatti trovato che una rubrica statutaria - *De securitatibus prestandis a magnatibus civitatis Florentie*, quindi se non identica dello stesso tenore - c'era già negli statuti usciti dalla

traddizione esiste. Oltre questa fattuale, però ne esiste un'altra concettuale. Ammettiamo, solo per un momento ma senza concederlo, che *Statuti*, 4 e 6 - si ricordi che il destino dei due codici è unico essendo il risultato delle stesse revisioni arbitrali - siano stati esemplati successivamente alla primavera del 1325 dopo la conclusione della revisione. Ebbene che senso può aver avuto ricopiare prima il testo del 1322, quindi inserire nei margini le aggiunte del 1324 e '25, e per contro inserire nel testo una, dico una sola aggiunta del 1325?³² Ma vada anche per questo, perché mai ricopiare in fondo il rogito di pubblicazione del notaio,³³ che, si noti bene, si sapeva cassato essendoci state ben altre due revisioni successive, e ancora aggiungervi cinque rubriche e l'atto di approvazione e ancora il rogito del notaro del 1325? Tutti gli esemplatori sapevano che le aggiunte andavano integrate nel testo al luogo opportuno - senza contare che quanto a *Statuti*, 4, almeno in un caso, la stessa mano avrebbe prima scritto un'aggiunta del 1324 e poi l'avrebbe cassata successivamente perché così stabiliva la revisione del 1325 - e che i rogiti vecchi andavano espunti in favore dei nuovi.

La verità è che siamo di fronte ad una contraddizione insanabile: da qualsiasi punto di vista si voglia considerare. Come se ne esce? Io mi sono fatto l'idea che esiste una sola soluzione: la data dell'aggiunta, in fondo alla

revisione del 1280 perché è citata in GHERARDI, *Consulte...*, cit., I, p. 33 in data 20 marzo 1281; nel medesimo Consiglio fu stabilito che lo stesso Podestà, il Capitano del popolo i Quattordici ed un gruppo di Sapienti definissero quali fossero i magnati che dovessero sottostare alla predetta norma. Secondo il SALVEMINI, *Magnati...*, cit., pp. 83-85 e 143-145, deve essere effettivamente così, infatti è ipotizzabile che ben presto nel Comune fiorentino vi fosse una normativa antimagnatizia, ma non vi fosse invece definita una lista di quali fossero i magnati, c'erano bensì delle norme che li definivano, come si deduce dalla rubrica (18) degli OG del 1293: *De satisfactionibus magnatum civitatis et comitatus Florentie* ove si legge «non obstante capitulo constituti domini Capitanei sub rubrica, Qui debeant appellari et intelligantur nobiles et magnates; et incipit: Item ut de potentibus, etc.». Tuttavia, sempre secondo il Salvemini, oltre alle norme con cui veniva definito chi doveva essere sottoposto ai capitoli antimagnatizi, una lista era già stata approntata nel 1286.

³² Già il Palmarocchi: «Il fatto che di centinaia di aggiunte, tre sole sieno state incorporate nel testo, appare pressoché inesplicabile». Secondo lo stesso autore ci sarebbero ancora due altri casi contenuti in *Statuti*, 8, e cioè le rubriche IV, 61, c. 185v e V, 53, c. 205, ma vedremo che questo testo è stato scritto nell'estate del 1344, dopo l'incendio; e inoltre quelle, che l'autore riporta, sono osservazioni della commissione degli statuti del 1355, quindi non c'è contraddizione. Cfr. PALMAROCCHI, *Contributi...*, cit., pp. 72.-73.

³³ Ripeto se questa sottoscrizione conclusiva ha un senso dobbiamo per forza pensare, ed io lo penso, che il manoscritto sia stato redatto dopo questa data e prima del 6 aprile 1324, data di un'altra revisione certa; altrimenti il copista avrebbe riportato una simile sottoscrizione fatta in altra data. Del resto nelle rubriche dello statuto compare, per le aggiunte e correzioni del 1322, la rituale formula statutaria: «Additum est in millesimo trecentesimo vigesimo primo indictione quinta die XVI mense martii».

rubrica 15, è errata.³⁴ Prima di offrire qualche indizio, vediamo di stabilire alcune cose sicure. Cominciamo a chiarire meglio il contenuto giuridico della norma. Essa concede un privilegio alle famiglie magnatizie dei Combiobbesi e degli Arrigucci: stabilendo che eventuali offese portate dagli altri magnati a membri di queste due famiglie sarebbero state considerate come fatte a popolari, e quindi per esse sarebbero state applicate le norme degli Ordinamenti di giustizia. Da questo discendono due corollari di assoluto rilievo. Il primo è che la norma deve essere considerata un Ordinamento di giustizia e quindi non può essere di competenza degli arbitri, ma della Signoria o di una commissione cui appositamente era stata data balìa su proposta della stessa Signoria e dei Consigli. Il secondo è che questa norma non può essere stata fatta prima del 18 gennaio 1293, data in cui furono promulgati i primi Ordinamenti di giustizia, e naturalmente non dopo il marzo del 1325; non solo ma deve per forza essere stata inserita nello statuto in una delle revisioni arbitrali. Quindi tra queste due date è stata approvata nei Consigli una legge, con valore di Ordinamento di giustizia, ed inserita alla fine della rubrica in una successiva revisione arbitrale. Infine bisogna aggiungere che una lista dei magnati esisteva nel *corpus* statutario già prima della promulgazione degli Ordinamenti di giustizia.³⁵

Posto che errori materiali, anche di data, negli statuti ce ne sono tanti,³⁶ rilevata l'insanabile contraddizione, chiarito che per tutto quanto ho espo-

³⁴ A proposito di questa soluzione estrema. Ricordo vividamente i miei pomeriggi di adolescente passati a ricercare con perseveranza le forme difficili dei verbi greci. Nei casi più ostici immancabilmente qualche compagno di scuola ipotizzava un errore di stampa; corredato talvolta da una falsa prova: vedete, c'è una forma perfettamente uguale che differisce solo per lo spirito. Non ho mai accettato questa soluzione e, nella mia pur modesta esperienza non ho mai trovato un refuso di stampa su un testo greco, soprattutto nelle forme verbali. Dico questo per mostrare a quale scuola sono stato formato, laddove m'hanno insegnato di dare, per quanto è possibile, sempre un senso compiuto ai segni, alle parole, alle cose; mentre l'errore doveva essere sempre l'ultima ipotesi, l'*extrema ratio*.

³⁵ È stato sicuramente ancora prima della promulgazione degli Ordinamenti di giustizia (e non col priorato di Giano della Bella secondo la tradizione, infatti la prima lista tramandataci si riferisce a quella data: 15 febbraio-15 aprile 1293) che la lista è stata definita e stabilito che fosse inserita negli statuti; ne sono prova le parole di quegli stessi Ordinamenti alla rubrica: [18] *De satisfactionibus magnatum civitatis et comitatus Florentie*: «de domibus et casatis scriptis et expressis in dicto capitulo constituti». Del resto se la lista non ci fosse già stata gli stessi Ordinamenti di giustizia avrebbero potuto fornirla e stabilire anche che vi fosse inserita. Cfr. anche SALVEMINI, *Magnati...*, cit., pp. 143-145.

³⁶ Spesso manca la data delle aggiunte messe al margine, mentre gli statuti prescrivevano che tutte le nuove addizioni dovessero essere datate. Oltre a questo ecco altri errori nello stesso codice di *Statuti del Comune di Firenze*, 6: c. 29v l'amanuense aveva dimenticato una data che poi, forse egli stesso ha scritto per esteso nel margine laterale sinistro; c. 30 è sbagliata l'indizione, quella dell'anno 1224 è la XIV non la X; c. 33v, l'anno è scritto per esteso, ma anche in

sto l'unica soluzione è l'errore, ci si può domandare per quale motivo sostanziale, cioè attinente al contenuto della norma, la data dovrebbe essere sbagliata? L'origine delle norme contenute in quest'addizione potrebbe essere anche una petizione di membri delle due famiglie, accampando benemerienze vecchie e nuove, indirizzata alla Signoria e da questa accolta e tramutata in decreto fatto approvare dai Consigli del Comune. Ora le uniche petizioni che noi conosciamo, attinenti a questa rubrica statutaria, sono la cancellazione dalla lista e la concessione del *beneficium popularitatis*. Ma si comincia a trovare un numero consistente di simili petizioni solo all'inizio degli anni quaranta del Trecento, anzi di questo periodo la più antica che conosciamo ebbe soluzione positiva l'8 giugno 1342³⁷ in favore della casata dei Vecchietti. Infatti quel decreto è richiamato nell'atto di cancellazione materiale e giuridico che c'è del nome della casata nei margini di *Statuti*, 6, c. 91v; *Statuti*, 7, c. 132, con le sottoscrizioni di tre diversi notai.³⁸ Ciò, peraltro, costituisce una delle prove irrefutabili che i tre codici, quindi compreso *Statuti*, 8, sono stati esemplati per pubblici uffici; perché se fossero di origine privatistica, cioè esemplati per l'uso forense di avvocati, ci potrebbe essere l'annotazione delle cancellazioni, ma non l'intervento autografo di ben tre notari.

questo caso è sbagliata l'indizione, che non è la prima ma la seconda. Anche per l'anno 1253 scritto sempre per esteso nella stessa carta è sbagliata l'indizione che non è la X ma XI; c. 42v l'anno è scritto per esteso, ma è sbagliata l'indizione infatti quella dell'anno 29 settembre 1278 è sesta o la settima, a secondo quale indizione si segue, ma non l'ottava come dice il testo.

Si potrebbero fare varie ipotesi circa l'errore di questa data dell'aggiunta, tuttavia il vero problema è se è errata o meno, inoltre se l'inserimento negli statuti risale anche alla fine del sec. XIII, gli errori possono essere stati anche molteplici tramandati da codice a codice, da copista a copista; quindi mi astengo da ulteriori commenti. Per problemi di date errate vedi anche SALVEMINI, *Magnati...*, cit., p. 262.

³⁷ Sulle petizioni di concessione della popolarità Cfr. L. BORGIA, *La concessione del beneficium popularitatis nella Firenze del Trecento mutazioni di nome e d'arma*, in ARRIGHI, *Ordinamenti di giustizia fiorentini...*, cit., pp. 47-64, in particolare alle pp. 59-60: «Tra l'anno 1349 e l'anno 1409 abbiamo, centodieci casi circa di domande intese a conseguire il *beneficium popularitatis*. Fu, infatti, nel 1349 che la Repubblica nominò una magistratura composta da dodici *civibus florentinis, vere guelfis, officialibus pro Communi Florentie, electis et deputatis cum balia, auctoritate et potestate dividendi, partiendi et ad invicem separandi domos, agnationes et stirpes magnatum de Civitate et Comitatu Florentie*. L'autore non cita fonti contemporanee, cioè i documenti con cui venivano presi i provvedimenti, bensì fonti erudite contenute in *Manoscritti*, 439, *passim*. Nelle mie ricerche piuttosto spesso mi sono imbattuto in concessioni di popolarità da parte dei Consigli, ad es.: *Provvisioni, registri*, 42, cc. 6v, 34rv, 141v. Questo registro contiene praticamente tutto l'anno 1355 esclusi gennaio e metà febbraio.

³⁸ Quanto alle cancellazioni di famiglie, nel corpo degli statuti, *Statuti di Firenze*, 6, 7 e 8 hanno tutti quella della casata degli Amieri da parte di ser Lotto di Puccio il 17 agosto 1344. Cfr. rispettivamente alla cc. 91v, 132 e 170. Invece *Statuti*, 6 e 7, quella dei Vecchietti di cui si è già detto; una seconda della famiglia Cattani, tutte sembrano autografe del primo notaio che lega-

È credibile tuttavia che, nel corso di circa un secolo dalla metà del XIII alla metà del XIV, la lista dei grandi compresa nel *corpus* statutario - a tal proposito si ricordi che essa è precedente ed, in un certo qual modo indipendente, da quella posta in essere al momento della promulgazione degli Ordinamenti di giustizia del 1293 - abbia potuto subire incrementi e cancellazioni di intere casate o di taluni rami familiari, perché in seguito ad espresse petizioni era stato concesso loro il *beneficium popularitatis*. Tali incrementi e cancellazioni dovrebbero risultare sia dalla lista compresa nel capitolo statutario sia dalle deliberazioni dei Consigli; ma vista la precarietà e la situazione dei codici statutarî, nessuno dei quali è anteriore al 1322 e visto anche la lacunosità della documentazione che conserva gli atti deliberativi del Comune soprattutto anteriormente al 1348, non si conoscono che due sole cancellazioni con conseguente concessione della popolarità in favore di magnati prima di dette date. Queste due cancellazioni riguardano alcuni componenti della famiglia dei Bordoni nel dicembre 1317 ed i figli di Buonaiuto de' Serragli da Marcialla del maggio 1318.³⁹ Tutto ciò mi ha indotto a pensare che questo pri-

lizza, confermate poi da altri due colleghi. Nel caso della casata dei Vecchietti i tre notai sono Ser Andrea Nerini, ser Filippo Macceroi e ser Bartolo Corsi da Sesto. Nel caso dei Cattani invece i notai sono ser Francesco Masini, ser Francesco Cioli e ser Benozzo di Piero da Paterno. Cfr. *Statuti*, 6, c. 91v, e *Statuti*, 7, cc. 132 e 133.

³⁹ Cfr. *Provvisioni, registri*, 15, cc. 120v-122, il sommario accanto alla deliberazione dice: *Pagni Bordonis et aliorum popularitas*. La famiglia dei Bordoni fu inclusa nel novero dei magnati, sempre per decreto dei Consigli il 27 settembre 1310, quando tra l'altro fu stabilito che «Pangnus olim Bordonis et Bernardus, Chele, Ferrucius et Ghigus fratres et filii dicti Pangni et Marinus filius naturalis dicti Pangni eorumque filii et descendentes et omnes et singuli de eorum progenie sue domo perpetuo et deinceps essent et esse deberent magnates et potentes, (...). Et quod totaliter privarentur et privati intelligerentur et essent omnibus favoribus, beneficiis et immunitatibus, (...). Et quod eorum nomina et prenomena per quemcumque notarium licite et impune conscriberentur et ponerentur in Statutis communis Florentie, in statuto videlicet quod loquitur de securitatibus per magnates prestandis». Naturalmente la concessione della popolarità comportava che fossero cancellati e resi nulli i provvedimenti in contrario: «Et quod dictum ordinamentum et provisio factum in MCCCX indictione nona die XXVII mensis septembris abradatur et aboleatur et abradi et abolli et cancellari possit per quemcumque de Statutis communis Florentie ac Ordinamento iustitie et quolibet alio loco ubi reperiretur vel esset et pro abolito et cancellato habeatur». È anche notevole rilevare che nel decreto non è specificato il motivo della concessione. Questo decreto è importante ed era necessario citarlo con qualche dettaglio perché ci dice che, prima degli anni quaranta del Trecento, le cancellazioni ed inserimenti dei magnati nel corpo statutario avvenivano non con una semplice annotazione notarile, ma bensì con il riportare nella rubrica apposta il decreto consiliare.

Anche l'altra cancellazione presenta un interesse per l'intervento nella rubrica statutaria. Anzitutto si capisce che la casata de' Serragli di Pogna era considerata tra i magnati da antica data essendo essa tra i «potentes de Pogna», mentre ora il ramo del notaio Belcaro e fratelli, essendo diventati «debiles et impotentes», ne chiedono la cancellazione.

Il Consiglio la concede e stabilisce inoltre che nel citato capitolo statutario: «Et quod ad iuxta ipsa verba filiorum Seragli de Marcialla e de ipsorum domo addantur et scribantur et addi et scri-

vilegio ai Compiobbesi e agli Arrigucci sia stato concesso quasi subito dopo la promulgazione dei primi Ordinamenti di giustizia.⁴⁰ Ciò perchè queste due casate potevano vantare meriti presso il Comune avendo partecipato, nella guerra contro Siena, alla battaglia di Monteaperti, e potendo vantare ancora che loro membri partecipavano ai Consigli dei Sapiienti magnati. Se una tale petizione fosse ritardata fino alla data del testo dello statuto questi meriti sarebbero stati eccessivamente lontani e quindi di scarso valore.⁴¹

Tuttavia la prova provata che *Statuti*, 6, è stato effettivamente scritto nel corso dell'anno 1322, dopo il marzo, è nel corpo stesso del manoscritto. Il notaio degli arbitri arrivato verso la metà del V libro, precisamente alla rubrica 69, si accorse che il copista del codice non solo aveva riportato il vecchio titolo della rubrica, ma addirittura riportava il vecchio testo della norma. Allora egli erase parzialmente il titolo ed erase totalmente il vecchio testo e

bi debeant in ipso statuto per notarios Camere presentes vel futuros vel per aliquem eorum vel per quemlibet alium notarium hec verba: "Salvo quod per predicta verba *fili Seragli* non intelligantur nec sint scripti sive positi vel reducti inter magnates vel pro magnatibus ser Belcarus Bonati et eius fratres vel eorum vel alicuius eorum descendentes". (...). Cfr. *Ibid.*, cc. 174-175.

Si può constatare che in una materia così delicata, come questa antimagnatizia, la normativa comunale poteva anche demandare ad un qualsiasi notaio l'inserimento negli statuti di nuovi decreti; ma sicuramente esigeva che oltre le disposizioni sostanziali fossero menzionate anche quelle formali, e cioè da chi come e quando quel decreto era stato emesso. Ciò significa anzitutto che la norma afferente alle casate degli Arrigucci e Combiobbesi non aveva origine da un'iniziativa degli arbitri statutari; in secondo luogo, anche se sono stati proprio gli arbitri ad inserire quella norma in fondo al capitolo che tratta delle sicurtà da prestarsi da parte dei magnati, manca certamente il riferimento formale al decreto consiliare che l'aveva deliberato. In conclusione, anche se per un momento consideriamo che l'addizione sia effettivamente avvenuta il 14 marzo 1325, rimarrebbe incomprensibile la mancata citazione della data del provvedimento consiliare, soprattutto da parte di un organismo che era tenuto anche per norma statutaria a farlo; del resto la data del decreto non potrebbe essere neanche coincidente con quella della revisione arbitrale per impossibilità materiale; per cui la conclusione ancora una volta è che effettivamente in quell'aggiunta finale c'è un errore che attiene alla datazione.

Se si consulta la rubrica 15 del IV libro, sia il testo che la lista delle casate magnatizie cittadine e contadine, si può facilmente verificare che non solo non esistono le famiglie di cui si è trattato in questa nota, ma neppure le varie norme che le riguardavano che bisognava inserire nei codici statutari. Ciò sicuramente perchè le addizioni, variazioni e cancellazioni erano state apposte ai codici in vigore nel 1317 e '18, per cui nella revisione che fu fatta nel marzo del 1320 non solo i nomi delle casate, ma anche le norme pertinenti furono espunte dai codici statutari; essendo i nostri codici stati scritti non anteriormente al 1322 non potrebbero portar tracce di questi avvenimenti.

⁴⁰ Le famiglie dei Compiobbesi e degli Arrigucci sono inserite entrambe tra i grandi rispettivamente del sesto di San Piero Scheraggio e del sesto di Porta Duomo della lista contenuta negli statuti.

⁴¹ Entrambe sono fra le più antiche famiglie di Firenze. Gli Arrigucci, appartenevano al quartiere di S. Giovanni; ebbero le case distrutte dai ghibellini, parteciparono alla battaglia di Montaperti, ebbero Consoli nel 1197. Sebbene abbiano sempre goduto degli uffici estrinseci, cioè quelli fuori della città di Firenze, conseguirono il priorato solo nel 1375: il primo fu Giovenco. Cfr. *Manoscritti*, 251, (*Priorista Mariani*, IV), cc. 953-954.

vi scrisse il nuovo. Infatti Il vecchio titolo diceva, come si legge ancora nel margine, *De non laborando corium non concium et de non tenendo in calce estivo tempore*; mentre avrebbe dovuto essere *De non laborando corium non concium et de corio ulterius non mittendo in concio*. Anche il testo è diverso fin dall'inizio. Non c'è solo la rasura parziale del titolo e quella totale del capitolo ma anche, significativamente, il notaio degli arbitri non ha apposto nei margini, come solitamente ha fatto in questi casi, la formula *cassum est*. Questo ha un preciso ed univoco significato, cioè equivale a dire che la correzione apportata non faceva parte né della revisione del 1324 né del '25; insomma questa correzione è del medesimo tenore di quegli interventi di integrazione parziale negli interlinei di parole o frasi omesse.

Come faccio ad essere così sicuro che questa rubrica su rasura non è un'aggiunta del 1324 o '25, bensì il testo in vigore già dalla revisione del 1322? Anzitutto bisogna dire che a proposito di questa rubrica c'è una petizione (presentata alla Signoria e votata nei Consigli in data 9 agosto 1320, dei consoli dell'Arte dei calzolari), che chiede di cassare proprio questa norma, che era stata appena adottata dagli arbitri nell'ultima loro revisione, e che comportava gravi danni per l'Arte; i Consigli accettano la petizione e quindi decidono che questa rubrica si abbia per cassa e senza alcun valore giuridico.⁴² Tale sicurezza mi deriva ancora da *Statuti*, 8, c. 164v, dove si trova questa rubrica, che ha un titolo errato ed un testo diverso da quello scritto su rasura.⁴³ Inoltre nel margine, di mano della commissione

I Compiobbesi, appartenevano al quartiere di S. Croce, Ruote, ebbero Consoli nel 1189, parteciparono alla battaglia di Montaperti; le loro case, che si trovavano presso Orsammichele, vennero distrutte nel 1284. Anch'essi sebbene abbiano sempre goduto degli uffici estrinseci, conseguirono il priorato solo nel 1378: il primo fu Silvestro, fornaciaio. Cfr. *ivi*, c. 979

Altri riferimenti bibliografici: ILDEFONSO DI SAN LUIGI, *Delizie degli eruditi toscani*, Firenze, Cambiagi, 1777, Tomo XXIV, *ad indicem*. *Libro di Monteaperti*, cit., Gherardo di messer Ubertino de Compiobbo, pp. 262, 264, 270, 271, 272. Gli Arrigucci invece sembrano assenti.

SANTINI, *Documenti...*, cit., I, Compiobbesi, pp. XXXIX; 288, 498; Arrigucci, XLIV, 212, 181, 237. ID., *Appendice* cit., p. 34 GHERARDI, *Consulte...* cit., *ad indicem*, in particolare a p. II, 549 c'è un'imprecisata petizione presentata da Giovenco degli Arrigucci. Infine D. DE ROSA, *Alle origini...*, cit., *ad indicem*.

⁴² Cfr. *Provisioni, Registri*, 17, c. 5: «quod per arbitros Communis Florentie proxime preterite factum fuit quoddam infrascripti tenoris statutum, videlicet», segue quindi integralmente la rubrica. Poi: «Et quod dictum statutum est nocivum et dampnosum civibus et districtualis civitatis Florentie»: primo perché impedisce l'approvvigionamento del cuoio; secondo perché i calzolari non possono accertarsi che il cuoio sia stato conciato per otto mesi; perciò chiedono i consoli dell'Arte che «velitis ordinare et ordinari et firmari facere per opportuna consilia populi et communis Florentie quod dictum statutum sit cassum et irritum et nullius valoris». Il Consiglio approvò.

⁴³ Il rubricatore aveva scritto anche per questa rubrica il titolo della seguente: *Quod liceat hospitatoribus mercatorum non tenere vegetes sigillatas*. Forse la commissione del '55 erase leggermente senza rimettere il titolo, appunto perché né il vecchio titolo, né il testo erano corretti. Anche *Statuti*, 7, cc. 187v-188, ha il vecchio testo.

del 1355, è stato annotato «*Cassum quia factum fuit per arbitros statutum novum loco eius quod positum in margine*». ⁴⁴ Infatti più sotto è riportato il titolo esatto della rubrica: *De non laborando corium non concium et de non tenendo in calce estivo tempore*; e quindi nel margine inferiore si trova la rubrica; in testa vi è premesso: «*antiqua correctio, et sumpta fuit ex statuto ser Taddei, V libro et c. 94*». ⁴⁵

Ma perché mai questa *correctio antiqua* non può appartenere al 1325? No! Come si può facilmente vedere a c. 102 di *Statuti*, 6, nella parte alta di questa pagina il vecchio copista aveva scritto la rubrica *Quod compleatur murus Communis inceptus supra pontem Rubacontis de pecunia que pervenerit ad manus inquisitionis heretice pravitatis ecclesie dicti officio*. Al margine il correttore degli statuti del 1322 ha posto la nuova rubrica fatta dagli arbitri. Il notaio, in questo caso s'è guardato bene di eradere il vecchio testo, l'ha bensì solo depennato con tratti di penna obliqui. ⁴⁶ Questo

⁴⁴ Ecco il vecchio testo: «Statutum et ordinatum est quod nullus in civitate, comitatu vel districtu Florentie de mense iunii, iulii, augusti vel septembris mictat, ponat vel teneat in calce aliquod corium vel coria bovis vel vacce vel alterius bestie grosse, nec aliquis calçolarius in dicta civitate, comitatu vel districtu laboret vel laborari faciat corium vel coria bovina seu vaccina vel alterius bestie grosse in soleis alicuius calciamenti, que non steterint in concio saltem per octo menses. Si quis vero contra premissa vel aliquod eorum fecerit vel fieri fecerit in libris ducentis f. p. pro vice qualibet condempnetur. Et quod consules artis calçolariorum super hiis ponere possint exploratores secretos et denunciare contra facientes domino potestati vel alicui ex iudicibus malleficiorum, et nichilominus etiam quilibet denunciare valeat eos absque solutione gabelle propterea pro ipsa denuntiatione communi Florentie facienda».

⁴⁵ Ecco il nuovo testo: «Statutum et ordinatum est quod nullus calçolarius in civitate et comitatu vel districtu Florentie laboret vel laborari faciat corium vel coria bovina seu vaccina vel alterius bestie grosse in soleis alicuius calciamenti que non steterint in concio saltem per octo menses et quod quilibet possit de quibuscumque partibus adducere ad civitatem Florentie quodcumque corium tam concium quam non concium pro laborando vel vendendo ipsum corium; dictum corium tam concium quam non concium unicuique liceat emere et laborare, non tamen quis possit aliquid corium concium alterius mittere, ponere vel tenere in concio nec reingallare vel remfogliare vel aliud simile concium dare vel facere. Si quis vero contra premissa, vel aliquod eorum, faciat aut fieri faciat in libris ducentis f.p. pro vice qualibet condempnetur. Et consules artis galigiariorum possint ponere secretos exploratores super predictis et denunciare tam calçolarios quam illos de arte galigiariorum contrafacientes domino potestati vel alicui ex iudicibus malleficiorum; et idem facere possint consules calçolariorum tam de gabbellariis quam calçolariis contrafacientibus; et nichilominus quilibet denunciare valeat eos absque solutione gabelle propterea pro ipsa denuntiatione communi Florentie facienda». Come facilmente si può constatare la norma è completamente diversa.

⁴⁶ Ecco il testo della rubrica depennata: «Cum murus communis qui inceptus est supra pontem rubacontem iuxta flumen Arni et eius perfectio pertineat ad decorem (*sic!*) et utilitatem civitatis et civium Florentie ad evitanda danna gravia et pericula maxima que dictum flumen Arni consuevit inferre et inferre posset civitati Florentie, statutum et ordinatum est quod pecunia pertinens et que pertinebit ad commune Florentie, ex offitio inquisitionis heretice pravitatis, percepta est et que percipietur in anna (*sic!*) usque ad perfectionem dicti muri deputetur et deputari debeat atque solvi ad perficiendum et complendum murum predictum».

perché, a mio avviso, non si trovava di fronte ad un testo errato, ma ad una sostituzione di norma voluta dagli statuari. Infatti quando si tratta di sostituire parole o espressioni egli, in tutto il codice, sempre allo stesso modo s'è comportato: ha depennato e scritto il nuovo testo nell'interlinea o nel margine.⁴⁷ Esiste una prova documentaria di quanto vado dicendo, infatti sempre in *Statuti*, 8, c. 140 alla rubrica omologa il copista aveva messo la vecchia rubrica, e la solita commissione del 1355 ha postillato al margine: «*Cassum fuit dictum statutum per arbitros et loco eius posuerunt statutum infra[scriptum] in margine positum*». E infatti nel margine inferiore compare: *correctio antiqua* e quindi il testo della rubrica comincia: «*reperitur in anno Domini MCCCXXIII^{or} indictione octava die XIII martii per arbitros statuarios Communis Florentie fore factum quoddam statutum infrascripte convenientie et tenoris videlicet*». Si può legittimamente concludere quindi che il Bonamichi non eradeva i vecchi testi, quando erano sostituiti dalla revisione del 1324 o '25, ma la necessità di eradere un testo, che era già stato cassato il '22, nasceva proprio dall'esigenza di non far confusione tra gli errori del copista e le correzioni arbitrali.⁴⁹

Un ultimo caso è la degna conclusione di tutta questa serie di argomenti. A c. 157v, sempre di *Statuti*, 6, c'è la rubrica 115 del libro V: *De suspensione represaliarum concessarum contra illos de Rengno Aragonum et Maiolice*. Nelle righe iniziali del capitolo è stabilita la vigenza della norma: «*hinc ad unum annum proxime futurum*»; ebbene il solito corret-

⁴⁷ Ecco il testo a margine: «*Quod pecunia que percipitur ex officio inquisitionis heretice pravitatis convertatur in opere Sancte Crucis et Sancte Marie Novelle. rubrica Cum ad utilitatem animarum et decorem civitatis expediat ecclesiam Sancte Crucis et ecclesiam Sancte Marie Novelle compleri, provisum est quod pecunia pertinens et que pertinebit ad Commune Florentie ex officio inquisitionis heretice pravitatis que percepta est et que in futurum, intra quinque annos proxime venturos, percipietur, deputetur et convertatur et deputata intelligatur esse et sit et converti et solvi debeat in opere dictarum ecclesiarum, scilicet: due partes in opere ac pro opere dicte ecclesie Sancte Crucis et reliqua tertia pars in opere ac pro opere iam dicte ecclesie Sancte Marie Novelle.*». *Statuti*, 7, cc. 143v-144 ha il nuovo testo

⁴⁸ Naturalmente il testo a margine corrisponde al testo marginale di *Statuti*, 6.

⁴⁹ Altri riferimenti di frasi non erase si possono vedere nella c. 146 (a fronte di quella stessa in cui c'è la rubrica sostituita su rasura). Ad es. nella sesta linea è depennato *sexaginta solidos* e nell'interlinea superiore *libras III^r et solidos decem f.p.*; nella sesta linea della rubrica 82 è depennato *spetiale domini defensoris et capitanei et duodecim maiorum artium*, e nell'interlinea superiore *gonfaloneriorum societatum populi et duodecim bonorum virorum*; in fondo alla stessa rubrica c'è una lunghissima aggiunta nel margine. Ci sono inoltre due evidentissime correzioni al copista: nella seconda linea della rubrica 81 tra le parole *Florentie* e *sit* è inserita nell'interlinea superiore la congiunzione *et*; ancora nella settima linea della rubrica 82 il copista aveva scritto *credierint*, il correttore degli statuti ha aggiunto un *di*, perché la parola esatta doveva essere *crediderint*. Si ricordi anche il caso già segnalato del giorno errato nella sottoscrizione apocrifia, corretto su rasura. Questa lista di casi, naturalmente, è solo esemplificativa non esaustiva, il codice ne offre quasi ad ogni pagina.

tore ha aggiunto nel margine: «*currente anno Domini M^oCCC^oXXV^o indictione octava die sexto mensis aprilis*». Ciò può significare che queste correzioni marginali furono eseguite, al più tardi, nel corso del 1325, perché l'amanuense scrive: «*currente anno*»; ma può anche essere che questa sia un'aggiunta del 6 aprile 1324, per la perfetta scadenza temporale, e che «*currente anno*», è un aspetto formale, non reale.⁵⁰ Quello che proprio sembrerebbe assurdo è che un copista abbia scritto «*currente anno*» nel 1326 o '29 o '33, o in qualsiasi altra data perché ormai la vigenza era già scaduta, visto anche che questa rubrica non è presente in nessuno degli altri codici, evidentemente perché ritenuta *cassa de iure*.⁵¹

In conclusione io non saprei dire né perché né in che modo è sbagliata la data dell'aggiunta alla fine della rubrica 15 del IV libro, tuttavia mi sembra di aver portato sufficienti argomenti per dimostrare che *Statuti*, 4 e 6, sono stati scritti, per quanto attiene al testo principale, immediatamente dopo il marzo del 1322 e per le aggiunte marginali dopo l'aprile del 1324 e dopo il marzo del 1325. Ripeto e insisto: se tutto questo fosse completamente falso ed infondato, sarebbe corretto pensare che l'intero codice di *Statuti di Firenze*, 6, fosse stato scritto materialmente, per quanto riguarda le linee del testo, dopo il 14 marzo del 1325, e gli avvenimenti dovrebbero essersi svolti nel modo che segue. Dietro richiesta di un ufficio interessato e con l'approvazione dei Priori, i camarlinghi della Camera del

⁵⁰ Ciò perché l'aggiunta a margine dovrebbe essere stata fatta dopo l'aprile del 1324. Infatti un'aggiunta del 1324 non può essere stata fatta che al testo del 1322, il quale testo del 1322 porta sullo stesso ultimo quaderno, di cui è composto il codice, la sottoscrizione notarile del 1322, che non avrebbe ragione di esistere dopo il 6 aprile del 1324, e quindi deve essere anche stato scritto prima di tale data, proprio come si vuol dimostrare. In questo ci confortano anche queste parole tratte dai quaderni cartacei di aggiunte del 1324 e 1325 collocati nel pezzo miscelaneo *Statuti di Firenze*, 21 ins. 1: «*Approbatio et publicatio statuti domini capitanei die VI mensis aprilis proximi preteriti cassa est*». Così come la stessa mano, che ha fatto praticamente la totalità delle aggiunte marginali, accanto alla rubrica dell'approvazione e pubblicazione ha postillato: *cassa est*. Questo peraltro farebbe pensare che, così come è accaduto per *Statuti*, 6, un tempo è esistito un codice che alla fine aveva la sottoscrizione del 6 aprile 1324 di mano del Bonamichi.

⁵¹ Ecco il testo della rubrica: «*Ordinatum est quod omnes et singuli de rengno Aragonum et de rengno Maiolice possint et eis liceat hinc ad unum annum proxime futurum etiam ipsum annum, prout eis placuerit, venire secure ad civitatem Florentie cum mercantiis et rebus et in ea stare ac esse cum eis non obstantibus aliquibus represaliis concessis seu que concederentur intra dictum annum per commune Florentie vel officialem Mercantie alicui vel aliquibus florentinis que suspendantur et suspense intelligantur esse et sint per dictum annum, in quem nullus uti possit huiusmodi represaliis contra eos vel aliquem ipsorum in personis vel rebus*». È possibile che, vista la temporaneità della norma, essa sia stata espunta dagli statuti cessata la sua vigenza, ovvero c'è stato un provvedimento formale della Signoria o dei Consiglieri che l'ha cassata, donde l'assenza negli altri due codici che sono certamente più tardi.

Comune stanziarono una certa somma per far esemplare gli statuti, fu quindi incaricato un amanuense o una bottega a cui fu fornito un codice contenente il testo del 1322, cioè un testo ormai superato da ben due revisioni degli arbitri. Ad ogni modo il codice fu esemplato e quindi consegnato, e a questo punto fu incaricata ancora un'altra persona di aggiornare il testo aggiungendovi a margine le nuove norme del 1324 e 1325 o comunque quelle omesse dal copista o dai copisti.

Un procedimento del tutto simile sarebbe stato fatto per *Statuti di Firenze*, 4, che è lo statuto del Capitano che contiene nelle linee del testo la compilazione statutaria approvata il 16 marzo 1322. Non dico neanche che non possa essere avvenuto così, ma per sostenerlo vorrei vedere un documento che lo afferma, altrimenti mi sembra proprio incredibile. Bisogna ancora ricordare che il copista proprio sullo stesso foglio del quaderno iniziale del libro IV ha ommesso una lunga addizione del 14 marzo 1325 in fondo alla prima rubrica, messa poi in margine dal correttore, mentre è stato stranamente diligente e scrupoloso nel porre correttamente l'aggiunta alla fine della rubrica 15; che poi sarebbe l'unica addizione delle revisioni del 1324 e 1325 che con sicurezza si ritrovi nelle linee del testo di *Statuti di Firenze*, 6.

2. I codici tardi della redazione del 1325: Statuti, 5, e 8

L'analisi di questi altri due codici parte con più certezze di quante ne avessimo già all'inizio di questo capitolo, infatti oltre alla distruzione dei codici statutari sofferta nell'incendio del 1343, abbiamo acquisito le ulteriori notizie: che non furono mai prodotti codici nuovi né dopo la redazione del 1324, né dopo quella del '25; che fin dal Salvemini è noto che questi due codici sono serviti alla commissione che preparò gli statuti del 1355 presieduta da messer Tommaso di ser Puccio da Gubbio; ancora, che essi sono stati sicuramente scritti dopo il 1325, perché spesso, se non sempre, contengono le aggiunte marginali dei due codici più antichi nel corpo del testo. Anche questi due codici sono ufficiali, cioè furono esemplati per pubblico decreto ed erano usati in pubblici uffici, non solo perché, ad es. *Statuti*, 8, ha le rituali cancellazioni delle famiglie magnatizie, ma anche perché, come già s'è detto essi costituirono la base di partenza per la riforma generale fatta dalla commissione che lavorò dal 1353 al 1355. Sarebbe del tutto fuor di luogo pensare che il Comune di Firenze non abbia fornito a messer Tommaso un codice ufficiale, così come, si ricordi s'è già detto nel capitolo terzo, comandò ai pubblici archivi di consegnargli i volumi ufficiali della legislazione fiorentina.

Ci sono elementi per poter determinare la data, o perlomeno, un arco di tempo, in cui i due codici potrebbero essere stati scritti? Già i tre noti studiosi, che mi hanno preceduto, hanno potuto stabilire con certezza che *Statuti*, 8, doveva essere sicuramente esemplato alla data del 17 agosto 1344, perché proprio quel giorno ser Lotto di Puccio vi annotò la cassazione della famiglia degli Amieri. Questo è il termine *ante quem*, ma quanto in realtà sono stati scritti? Anzitutto, come ho già fatto nel paragrafo precedente, dichiarerò il mio pensiero, poi cercherò di avvalorarlo con elementi di prova. Mi sono formato la convinzione che questi due codici siano stati scritti nell'estate del 1344, in particolare *Statuti*, 8, è stato esemplato tra il 20 giugno ed il 17 agosto 1344. Le prove su cui si appoggia questa convinzione sono due: la prima attiene a più stanziamenti per scrivere codici di statuti del Comune di Firenze, il secondo si basa sull'analisi del contenuto giuridico dei due codici.

I testi che vi sono compresi sono assolutamente deficitari, includono rubriche ormai cassate da più revisioni arbitrali e nello stesso tempo comprendono taluni degli emendamenti del '24 e '25, ma ne escludono misteriosamente altri, per cui si deve forzatamente pensare che questi due codici siano stati scritti dopo il famoso incendio, che aveva provocato la distruzione dei codici originali degli statuti o comunque di quelli più affidabili. Il combinato disposto delle due prove porta ad affermare che proprio in questa occasione di riscrittura dei codici statutari siano stati esemplati questi di cui trattiamo. Le argomentazioni che sto per fare avranno due corollari: il primo è che nell'estate del 1344 non furono scritti solamente questi due codici, bensì un numero più alto; il secondo è che tutte le aggiunte marginali e nelle pagine bianche, esclusi le saltuarie annotazioni dell'uso tecnico dei due codici, sono opera della commissione che elaborò gli statuti del 1355, che li ebbe in uso, come già sappiamo.

Cominciamo coll'esame degli stanziamenti. Il 9 giugno 1344 i Consigli del Comune di Firenze, su proposta della Signoria, votarono un decreto con il quale ordinavano che un "capitolo di spesa", se mi si passa l'espressione, di 378 fiorini d'oro e 19 soldi a oro, già destinato ai camarlinghi della Camera dell'arme, per varie spese di competenza della stessa Camera, fosse così dagli stessi tesorieri ripartito e speso: fino alla somma di 60 fiorini d'oro per le spese fatte in cibo e bevande per una commissione di buoni uomini deputati a dichiarare i ribelli ed i banditi del Comune di Firenze; poi «pro exemplatura statutorum dominorum potestatis et capitanei et ordinamentorum iustitie et pro cartis expedientibus occasione predicta et pro miniatura dictorum statutorum et ordinamentorum usque in quantitate florenorum quadraginta auri»; il rimanente per il pagamento del

salario dei cursori e dei messi al servizio dello stesso Comune e per «arma et armensia» e le dotazioni di magazzino della stessa Camera dell'arme.⁵²

I camarlinghi della Camera del Comune, facendo seguito al decreto dei Consiglieri, stanziarono in tre diverse occasioni, in favore dei camarlinghi della Camera dell'arme, una somma totale di 378 fiorini d'oro e soldi 19 a oro. Il 20 giugno 148 fiorini e 19 soldi a oro; il successivo 30 dello stesso mese 176 fiorini d'oro⁵³ ed infine l'11 di agosto 1344 i rimanenti 54 fiorini d'oro,⁵⁴ tutte le volte la registrazione dell'uscita ripete fedelmente la ripartizione della spesa come l'aveva stabilita il decreto consiliare; non sembra però assegnare, in ogni singolo stanziamento, l'entità della somma per ciascuna voce. Bisogna subito chiarire qualche punto. Il primo è che questo stanziamento fu fatto ai camarlinghi della Camera dell'arme, perché era proprio questo ufficio che si occupava dell'approvvigionamento di beni che potessero occorrere agli uffici pubblici - si ricorderà che nel terzo capitolo l'abbiamo accostato all'attuale Provveditorato generale dello Stato.⁵⁵ Il

⁵² La provvisione di cui si parla scritta da ser Folco di Antonio è del 9 giugno 1344 e si trova in *Provisioni, Registri*, 33, a c. 6v; l'approvazione si trova a c. 8. Eccola:

«Domini priores artium et vexilliferi iustitie supradicti (...) providerunt, ordinaverunt et stantiaverunt quod camerarii camere communis Florentie tam presentes quam futuri de ipsius communis pecunia dent et solvant et dare et solvere possint, teneantur et debeant religiosis viris fratribus Marco e Cristofano, conversis monasterii de Septimo, camere armorum palatii populi Florentie vel altero eorum, florenos aureos trecentoseptuaginta octo, et soldos decem et novem ad aurum per ipsos fratres vel alterum eorum solvendo et convertendo in expensis factis in cibo et potu quorundam bonorum virorum deputatorum ad declarandum rebelles et exbannitos communis Florentie usque in quantitate florenorum auri sexaginta. Et pro exemplatura statutorum dominorum potestatis et capitanei et ordinamentorum iustitie et pro cartis expediendis occasione predicta, et pro miniatura dictorum statutorum et ordinamentorum usque in quantitate quadraginta florenorum auri. Residuum vero pro expendendo et pro solutione facienda cursoribus pro communi Florentie et in servitium dicti communis et missis et mittendis et qui ad ipsum commune missi fuerint seu mitterentur et pro emendis et emi faciendis verettonis balistis crocchis et panellis et alis armis et armensis camere armorum palatii populi Florentie expediendis et necessariis. Ac et non obstantibus aliquibus aliis capitulis statutorum, ordinamentorum, provisionum, et consiliorum reformationum in contrarium quilibet facientibus».

⁵³ Cfr. *Camera del Comune, camarlinghi, uscita*, 5, cc. 112 e cc. 123v-124 (numerazione a penna in alto a sinistra)

Questi due documenti sono già segnalati in KLEIN *I consigli...*, cit., p. XXX, n. 38. La curatrice tuttavia me li aveva già segnalati nell'estate del 1994, prima dell'uscita dell'edizione. L'ulteriore approfondimento ha portato alla differenza di interpretazione dei documenti che si legge più sotto nel testo.

⁵⁴ Cfr. *Camera del Comune, camarlinghi, uscita*, 6, c. 155v: (numerazione a penna in alto a sinistra).

⁵⁵ Uno spoglio sistematico dei registri superstiti dell'uscita della Camera del Comune rivela, senza ombra di dubbio, che ogni qual volta è necessario approvvigionarsi di beni o strumenti ovvero far eseguire lavori esiste uno stanziamento in favore dei camarlinghi della Camera dell'arme perché vi provvedano.

secondo è che facendo eseguire esemplari degli statuti del Podestà, del Capitano e degli Ordinamenti di giustizia si intendeva porre rimedio al grave depauperamento di simili codici in seguito alla loro distruzione operata nell'incendio del luglio 1343. Il terzo segue dal secondo, e cioè lo stanziamento prevedeva l'esemplatura di un buon numero di codici, forse, come si vedrà, sei o addirittura una decina. Si badi però che non esiste alcun documento che avalli le ultime due affermazioni, ma esse si basano su considerazioni di ordine logico e pratico e sono addirittura ovvie.

Una palese e scontata obiezione che si può fare a queste due ipotesi è questa: per qual motivo si attese quasi un anno per provvedere a ricostituire la giusta scorta di esemplari statutari che servivano negli uffici? È un'osservazione giusta, pertinente ed enunciata in modo corretto. Tuttavia si tenga presente che anzitutto sicuramente non erano andati distrutti tutti gli esemplari degli statuti, e del resto ho già detto che ci sono ancora superstiti codici scritti prima dell'incendio. Poi gli uffici, in cui più rilevante era l'uso degli statuti e degli Ordinamenti di giustizia, erano le curie civili e criminali dei quattro magistrati forestieri, e cioè il Podestà, il Capitano, l'Esecutore ed il Giudice degli appelli e nullità. Ebbene l'elezione di questi quattro magistrati era stata fatta una sola volta dopo la cacciata del duca d'Atene, e al momento della provvisione dei Consigli stava per cominciare il suo semestre un secondo magistrato. Potrebbe essere stata proprio una sollecitazione delle curie di questi magistrati, vista la carenza di esemplari statutari, a provocare il decreto che diede origine allo stanziamento che permise l'esecuzione di altre copie di statuti.⁵⁶

Un'altra ragione che ci induce a pensare che realmente in quest'occasione non solo si esemplarono codici statutari, ma se ne trascrissero anche

⁵⁶ Il primo settembre 1343 fu eletto Podestà e Difensore della libertà il cav. Giovanni, marchese di Monte S. Maria, che tenne la carica per nove mesi fino al 31 maggio 1344, essendo stato, dopo la scadenza del suo mandato, prorogato per altri tre mesi; il primo giugno dello stesso anno entrò in carica messer Bonifazio di messer Ranieri di messer Zaccaria da Orvieto, cavaliere. Il primo dicembre 1343 fu eletto per un semestre messer Rainaldo di messer Baligano de' Cumi o Cimi da Staffolo alla carica di Capitano e Difensore delle arti e degli artefici, Conservatore della pace e Capitano generale di custodia; alla fine del suo mandato il primo giugno 1344 prese il suo posto il nobiluomo Paoluccio o Paolo da Calboli. Paoluccio di Lello di Riguccio da Perugia tenne l'ufficio di Esecutore degli Ordinamenti di giustizia per oltre un anno dalla fine di novembre 1343 al 14 dicembre 1344, il giorno seguente gli successe Piergiovanni di messer Neri da Montefalco, che tenne la carica per un semestre. Messer Ricco da Morano di Modena tenne l'ufficio di Giudice degli appelli e nullità dal 4 settembre 1343 per un semestre, nel maggio 1344 gli subentrò messer Vanni di messer Giovanni da Morano di Modena, sempre per un semestre. Come chiaramente si vede all'inizio di giugno 1344, quando appunto ci fu la provvisione dei Consigli, iniziava appena il secondo mandato di questi magistrati e per due di essi era una conferma. Cfr. gli inventari dei relativi fondi archivistici e *Carte strozziane, III serie*, 4, cc. 37, 91, 125 e 157.

un certo numero, è l'entità dello stanziamento. In verità non è poi ben chiaro quanto si spese per l'esemplatura degli statuti, infatti il decreto del 9 giugno 1344 dice che si potevano spendere fino a 40 fiorini d'oro per far ricopiare e miniare gli statuti del Podestà, del Capitano e gli Ordinamenti di giustizia; e questa è dunque l'unica cosa certa, che cioè si richiedesse l'esemplatura di tutti e tre gli statuti che contenevano il nucleo legislativo più importante del Comune fiorentino.

Non ci è dato sapere invece quale sia stato l'effettivo ammontare della spesa, perchè non ci sono pervenuti i libri contabili, in particolare l'uscita, afferente a questo periodo, dei camarlinghi della Camera dell'arme, i quali provvidero ad incaricare ed a pagare i copisti che eseguirono le copie dei codici. Furono spesi esattamente 40 fiorini d'oro, una somma maggiore, oppure una inferiore? Se in corso d'opera la somma non fosse stata più sufficiente, potevano i camarlinghi spendere, nell'ambito della propria disponibilità, più di quanto non fosse stato decretato dai Consigli? Teoricamente la risposta è no; tuttavia va tenuto sicuramente conto che era assai raro che le spese da effettuarsi dai camarlinghi della Camera dell'arme fossero rigidamente ripartite in "capitoli". Infatti, salvo che lo stanziamento non fosse destinato ad uno scopo ben determinato, come il restauro del palazzo del Podestà dopo l'incendio, per il resto sono stanziati in loro favore somme assai rilevanti, fino alle migliaia di lire, elencando semplicemente le necessità, senza determinazione di somme per ciascuna di esse.⁵⁷

Ad ogni modo che siano stati 40 fiorini d'oro o più, la somma è veramente importante comunque, se si parla di esemplature di codici. Non ci sono efficaci termini di paragone per poter stabilire a quanto ammontasse il costo di un codice, per la pergamena, la scrittura e la miniatura. In realtà poi nessun codice statutario è veramente miniato, invece hanno quasi tutti i capilettera dei singoli capitoli a colori rossi o blu ed i capilettera dei

⁵⁷ Le somme più rilevanti stanziati per i camarlinghi della Camera dell'arme riguardano gli stipendi dei Priori e quelli dei birri e servitori della Signoria, che in genere ammontano a lire 1200. Tuttavia esistono almeno due casi, nei primi 20 registri dell'uscita dei camarlinghi della Camera, in cui appunto per somme rilevanti non si specifica l'importo per ogni necessità. Per esempio: il giorno 26 febbraio 1345 vengono erogate alla Camera dell'arme 1028 lire, 19 soldi e denari uno per «balistis, coraçcis, lumineriis, panellis, quadrellis, cera, torchiis, candelis, cartis, pennis, incaustro et aliis opportunis et necessariis dicte camere», e questa erogazione è ricorrente periodicamente. Ancora il 29 ottobre dello stesso anno 2910 lire soldi 19 e denari 8 «dandis et solvendis illi seu illis, persone seu personis cui vel quibus dicti domini priores et vexillifer iustitie mandaverunt dari et solvi debere, vel illi persone seu personis cui vel quibus dictis fratribus, vel alteri eorum placuerit et videbitur pro huiusmodi persona seu personis pro dicto communi expendendo et convertendo in expensis in causa et occasione quam Dux Actenarum habet seu habiturus est cum commune Florentie in romana curia, prout dictis persone et personis placuerit et videbitur». Cfr. *Camera del Comune, camarlinghi, uscita*, 10, c. 286v e *Ibidem*, 7, c. 197.

singoli libri anche ornati. Alla fine del Duecento o all'inizio del Trecento ci sono pagamenti di 20 lire a copisti per l'esemplatura di un codice o addirittura di due; non sappiamo però se questi pagamenti sono parziali o totali, ovvero se l'esemplatura è di tutto un codice o di parte di esso.⁵⁸ Il caso più vicino, e forse più significativo, è il pagamento di lire 24, effettuato il 31 dicembre 1355, al notaio ser Branco di ser Benedetto per la pergamena e la scrittura di un libro contenente le provvisoni di pertinenza degli Ufficiali del Monte.⁵⁹ È quindi presumibile che il costo dell'esemplatura di un codice satutario nel 1344 ammontasse a circa 25 o 30 lire al più.⁶⁰ Ora considerando anche solamente 40 fiorini, al cambio di giugno di 3 lire, 4 soldi

⁵⁸ Vedi i casi citati nel terzo capitolo.

⁵⁹ Cfr. *Camera del Comune, camarlinghi, uscita*, 112, c. 158v. *Monte comune o delle graticole, I parte*, 5 è una cartella contenente estratti, cioè indici, di leggi che attengono al Monte di vari tempi, tra l'altro v'è contenuta una vacchetta di 18 cc. in cui sono indicizzate le varie riformazioni che attengono all'istituzione finanziaria fiorentina a partire dal 1344, cioè dalla data della sua creazione. Questa vacchetta è stata compilata presumibilmente nella prima metà del Quattrocento e costituisce il rubricario delle raccolte legislative, con riferimento alla carta del volume, secondo queste tre materie: *Reformationes circa credita Montis; Reformationes circa officiales et eorum notariorum et scribanos et alie extravagantes; Reformationes circa pagas et interesse creditorum Montis*. Da essa si deduce inoltre che, a quel tempo, nella cancelleria del Monte v'erano non meno di quattro libri contenenti le leggi che riguardavano il Monte stesso. Il primo *segnato A* aveva almeno cc. 132, cominciava con provvedimenti del 1344 e finiva oltre gli anni ottanta del Trecento (una delle ultime provvisoni si riferisce proprio al 1380). Il secondo *segnato B* aveva almeno cc. 193, cominciava con provvisoni del 1356 e 1358 (elezione della commissione dei Sedici) e finiva anch'esso negli anni ottanta del Trecento; poiché termina con un privilegio in favore del conte Guido di Battifolle, e un conte Guidi di tal nome e titolo morì appunto nel 1380. Il terzo *segnato C* aveva non meno di cc. 232, cominciava col 1397 e finiva negli anni venti del Quattrocento. Il quarto *segnato D*, era appena incominciato, infatti 7 è il rinvio alla carta più alta, cominciava col 1428 e finiva con una provvisone del marzo 1443. Per la datazione dei registri si sono sempre ritenute buone le date apposte sulla stessa vacchetta, dove non ci sono ho reperito i seguenti provvedimenti di riferimento: balia ai Regolatori per prestanze non pagate 11 marzo 1356, mentre il 6 dicembre 1358 furono per la prima volta eletti i Sedici della moneta, e queste due leggi datano l'inizio del registro *segnato B*, che infatti rinvia per esse alle prime pagine del registro. Per questi provvedimenti Cfr. *Provisioni registri*, 43 cc. 13rv, 37 e 61rv (attinenti ai Regolatori nei primi quattro mesi del 1356); *Ibidem*, 46, cc. 71-72, (per l'elezione dei XVI).

Il fatto che il registro *segnato B* inizi proprio coll'anno 1356 (marzo 1355 per i fiorentini), è circostanza particolarmente rilevante, infatti viene a significare che esso continuava il libro preparato da ser Branco, che poteva contenere solo la normativa fino alla fine dell'anno 1355. Da ciò si inferisce che quel primo libro non conteneva meno di un centinaio di carte - tenendo presente che molte delle norme trascritte da ser Branco erano intanto diventate obsolete alla metà del Quattrocento e dunque espunte dalla nuova raccolta -; e quindi il costo del libro potrebbe essere ragguagliato al costo di uno statuto.

⁶⁰ Quando ebbi l'intuizione che i finanziamenti dell'inizio dell'estate del 1344 sottintendevano non l'esemplatura di un solo codice per ognuno dei tre testi legislativi, ma di più copie dell'intero *corpus* statutario per ripristinare un congruo numero di statuti dopo la distruzione operata dall'incendio, mi diedi a raccogliere e consultare un po' di bibliografia per cercare di capire il valore monetario dell'epoca e, soprattutto, quale potesse essere il costo dell'esemplatura di

e 8 denari per fiorino, corrispondono a lire 201, soldi 6 e denari 8, il che porterebbe a dire che, in quell'occasione, probabilmente si esemplarono non meno di sei, ma forse addirittura otto, codici statutari: due del Podestà, due del Capitano e due degli Ordinamenti di giustizia.⁶¹

L'aspetto più rilevante, tuttavia, non è quanti codici siano stati scritti, ma piuttosto quando siano stati scritti, e cioè se siano stati effettivamente

un libro. Così ho scorso, ad esempio, C. M. CIPOLLA, *Il fiorino e il quattrino. La politica monetaria a Firenze nel Trecento*, Bologna, Il Mulino; R. A. GOLDTHWAITE-G. MANDICH, *Studi sulla moneta fiorentina, (secoli XIII-XV)*, Firenze, L. S. Olschki, 1994, Cfr. M. BERNOCCHI, *Le monete della repubblica fiorentina*, 3 voll. Firenze, Olschki, 1976, in particolare: *III documentazione*, per il cambio del fiorino d'oro nel corso dei secoli. Inoltre per il costo della copiatura e miniatura di un libro: *Il codice miniato. Rapporti tra codice, testo e figurazione, atti del III congresso di Storia della miniatura*, a cura di M. CECCANTI - M. C. CASTELLI, Firenze, L. S. Olschki, 1992; S. ZAMPONI, *Manoscritti con indicazioni di pecia nell'Archivio Capitolare di Pistoia*, in *Nono convegno internazionale, Università e società nei secoli XII-XVI*, Pistoia, Centri italiano di studi di storia e d'arte, Pistoia, 1982, pp. 447-484; A. CONTI, *Appunti sulla miniatura nei codici giuridici nel Duecento a Bologna*, pp. 485-494 dello stesso volume dello studio precedente; *Le Pandette di Giustiniano. Storia e fortuna della «Littera Florentina»*, mostra di codici e documenti, 24.6-31.8 1983, catalogo a cura di E. SPAGNESI, Firenze, L. S. Olschki, 1983, proprio quest'ultima opera cita a p. 52 scheda 46, un documento molto noto (*Carte di corredo*, 65, c. 45) da cui si evince che la legatura delle Pandette, nell'ottobre 1445, costò circa centoventi fiorini, mentre a pp. 55-56 schede 55-56, si cita ancora un documento, *Miscellanea repubblicana*, 5, ins. 160, da cui risulta che al miniatore Boccardino furono pagati 309 fiorini d'oro nel periodo 1520-1528, per l'esecuzione delle miniature nell'apografo delle Pandette che fu fatto eseguire dalla Signoria.

Ho altresì trovato in Ricc. 751 - che è un codice cartaceo contenente il IV libro degli statuti fiorentini del 1415 -, quest'annotazione dopo l'ultima rubrica: «Explicit liber quartus statutorum communis Florentie. Deo gratias. Amen. Quem finivi ego Benedictus ser Laurentii florentinus die vigesimanona iunii in die Sancti Petri post primam horam noctis et quasi in secunda. anno domini MCCCCXVI, indictione VIII, Amen. Ego Benedictus antedictus anno 1421 indictione XIII die XXX iunii dictum librum vendidi ser Iacobo ser Antonii Iacobi de Sancto Paulo communis Florentie pro pretio florenorum septem auri et dictos florenos a dicto ser Iacobo ser Iacobo ser Antonii habui et recepi».

⁶¹ Per il costo della pergamena invece c'è un bell'esempio in *Monte Comune, parte II*, 2249. Sono quattro carte residuo di un quaderno contabile della cassetta del banco degli scrivani del Monte, per l'anno 1370, in cui il cambio del fiorino d'oro era quasi identico al 1344, e cioè 3 lire, 5 soldi e 2 denari. Vi si trovano queste partite: «Iacopo Bini cartolario de Florentia pro quindecim quadernis cartarum pecudinarum cum cuperta ligata, per eum datis ser Christofano die XXVII februarii MCCCXLVIII, pro scribendo et publicando permutationes et licentias permutationum creditorum montis libras undecim solidos quinque». E ancora: «Niccholao Michelis, cartolario, pro pretio centum viginti sex quaternorum cartarum pecudinarum factorum per eum datorum dictis scribanis de mandato officialium predictorum pro faciendis et scribendis per eos de novo libris Montis *dell'un due* et pro cupertis, bullectis, assidibus, affibbiaturis, ligaturis et spago et manofactis in summa libraum centumvigintiocto sedecim solidos». Ancora: «Niccholao Michelis, cartolario, predicto pro uno libro cartarum pecudinarum XVIII quadernorum pro dicto ser Christofano notario Montis pro scribendis instrumentis permutationum et licentiis de permutando in summa librarum quattuordecim et solidi decem f.p.». Si può constatare che un quaderno di pergamena costava circa una lira.

Va rilevato tuttavia che tutti questi esempi, ed altri ancora che si potrebbero trovare, possono darci un'idea di quello che costava nel 1344 far scrivere un codice statuario, ma non quale

esemplati nell'estate del 1344. Credo che l'analisi dei due codici possa offrirci tali e tanti indizi da indurci forzatamente a concludere che essi possano essere stati scritti solamente dopo l'incendio che distrusse gran parte dell'archivio. E la circostanza di questo consistente stanziamento per l'esemplatura di codici statutari non sia una semplice coincidenza, ma stia a significare che fu una diretta conseguenza della distruzione degli statuti e della necessità di fornire nuovi codici agli uffici. Insomma mi sono fatto persuaso che questi due testimoni portino nel testo le stimmate dell'incendio. Infatti, in taluni luoghi specialmente e particolarmente lo statuto del Capitano, essi appaiono essere una raccolta eterogenea di rubriche, o parti di esse, vigenti insieme con altre cassate da più e più revisioni arbitrali.

Prima di analizzare dettagliatamente i due codici per dimostrare l'assunto è indispensabile definire con esattezza una questione preliminare. È noto che *Statuti*, 5 e 8, intesi come codici dell'ultima revisione statutaria del 1325, con l'esclusione quindi di quelle parti che sono state surrettiziamente aggiunte in epoca successiva,⁶² sono stati a disposizione della commissione che ha redatto gli statuti del 1355 presieduta da messer Tommaso di ser Puccio da Gubbio. Questi codici, come ho già scritto altrove, presentano una caratteristica affatto particolare e cioè hanno nei margini laterali, inferiori e superiori e nei fogli originariamente bianchi note, rinvii, aggiunte brevi e lunghissime. A tal riguardo il Salvemini fin dal 1896 affermò che questi due codici erano appunto serviti per la compilazione del 1355; poi il Santini ed il Palmarocchi aggiunsero altri importanti elementi a conforto di questa tesi. Questi tre autori sostenevano tale assunto oltre che per la conoscenza di avvenimenti connessi (ad esempio il Palmarocchi aveva contez-

sia stato effettivamente il suo costo; bisogna infatti considerare che simili relazioni sono abbastanza arbitrarie vuoi perché si tratta di tempi diversi, vuoi perché in realtà non conosciamo se si tratta di codici interi o parziali. Ad es. i costi che ci sono noti della fine del Duecento e dell'inizio del Trecento riguardano pagamenti parziali o complessivi? In verità l'unica cosa che si potrebbe dire con certezza è che se effettivamente furono spesi, per l'esemplatura degli statuti, anche solo 40 fiorini d'oro ci risulterebbe inconcepibile che ne sia stata fatta una sola copia per ciascuno dei tre statuti maggiori: Podestà, Capitano e Ordinamenti di giustizia.

⁶² Sono quindi da escludere che siano state a disposizione della commissione. Per quanto riguarda *Statuti*, 5: a) le cc. 51 e 78-79, la prima è una carta bianca che aveva funzioni di guardia, le altre due rappresentano il foglio esterno del primo fascicolo del II libro (rubriche 1, 2 e 7) di uno statuto del Capitano secondo la recensione del 1322; b) le cc. 56-77 che contengono il libro V degli statuti del Capitano secondo la recensione del 1322 con gli aggiornamenti marginali, relativi al 1324 e 1325, di mano del correttore degli statuti del 1322. Per quel che riguarda *Statuti*, 8: a) le cc. 197-204 e 209-210 che contengono 19 rubriche tutte numerate in inchiostro nero, da 23 a 40, di uno statuto del Capitano degli anni 1324-1325; b) le cc. 205-208 che sono quattro carte superstiti del primo quaderno del secondo libro di uno statuto del Capitano del 1322. Per quanto attiene a questi ultimi due punti l'esclusione è da considerarsi assai probabile, ma non certa né provata.

za di quasi tutte le provvisioni dei Consigli attinenti all'elezione di messer Tommaso e dei suoi collaboratori), anche per la circostanza intuitiva che, se si tiene conto dei due testi con tutto il loro apparato correttivo, essi corrispondono perfettamente *de verbo ad verbum* agli statuti del 1355.⁶³ Tuttavia chi e quando abbia prodotto quelle correzioni e aggiunte non si può affermare in modo documentalmente provato; sicché qualcuno potrebbe sostenere che, almeno in parte, quelle correzioni e aggiunte, siano state prodotte nel corso del tempo da aggiornatori degli statuti, e che proprio per questo quei codici furono forniti alla commissione.

Per dare un'idea precisa, anche a chi non conosce questi due codici, offro qui un campionario di queste postille: «*reperitur cassum per arbitros in libro ser Taddey; correctio antiqua erat in libro ser Taddey; cassum quia facta est via et ideo inutile; cassum quia non est in usu; cassum quia expiravit; non servatur et aliter provisum est; cassum quia facta est nova reformatio; cassum quia posita est in libro... caput etcetera; correctio antiqua; correctio testium*». Per ognuna di queste postille come conseguenza c'è nel testo la cancellazione di singole linee oppure la biffatura di interi passi o di intere pagine; nel caso di nuova norma invece essa è aggiunta nei margini laterali ovvero nelle carte originariamente bianche; queste aggiunte possono consistere di qualche riga o di intere pagine.

Ora, obbiettivamente, non vi può essere dubbio che in tutti quei casi che non hanno portato a sostituzione di norme, ma solo a cancellazioni o sistemazione in un altro Costituto o in un altro libro, la postillatura e la cancellazione o biffatura siano state operate dalla commissione del 1355; al contrario per le aggiunte marginali, piccole o corpose che siano qualcuno potrebbe avanzare dei dubbi. Perché? Perché non esistono prove documentali o indizi univoci tali che potrebbero attribuirle con sicurezza all'attività della commissione. Si potrebbe, ad esempio cercare una prova paleografica, ma, a parte una certa aleatorietà dell'argomento, il punto dolente è che non si è in grado di attribuire con sicurezza le aggiunte a nessuna mano conosciuta. Resta debole anche l'argomento temporale: cioè si potrebbe attribuire alla commissione solo quelle aggiunte che si riferiscono a riformazioni votate nei Consigli negli anni 1353-1355.⁶⁴ Non-

⁶³ Il Santini pensava che per provare una così completa e totale corrispondenza bisognasse fare un riscontro preciso e puntuale. Cfr. SANTINI, *Le più antiche ...*, cit., p. 247.

⁶⁴ Ad esempio a c. 81 di *Statuti*, 5, c'è una norma aggiunta alla rubrica *Quod cancellati de condemnationibus suis sint restituti ad omnia* del V libro del Capitano, le cui parole iniziali: «et nullus iudex seu notarius a millesimo trecentesimo quinquagesimotertio die decimoctavo mense ianuarii», provano che possa essere stata fatta solo dalla commissione del 1355 che disponeva del codice fin dall'agosto del 1353. Invece *Statuti*, 8 ha proprio alla c. 2, dove inizia lo sta-

stante questo tuttavia mi sono formato la solida convinzione che tutti⁶⁵ gli interventi sui due codici - dico tutti, quasi⁶⁶ nessuno escluso -, siano stati operati dalla commissione in questione.

tuto del Podestà, due correzioni che appartengono alla commissione del 1355. La prima attiene al proemio e dice: «*loco istius proemii ponatur prohemium quod est scriptum in quaterno bombicino in principio huius libri*». L'altra invece è parzialmente anche interlineata e riguarda la correzione dell'inizio del semestre magistratuale del Podestà: «*[a kalendis] mensis februarium [usque] ad diem ultimam mensis iulii tunc proxime subsequentem. [Et alterius potestatis] a kalendis mensis augusti usque ad diem ultimam mensis ianuarii tunc proxime subsequentis inclusive*». Ho messo tra parentesi quadre le parole che permangono per rendere comprensibile la frase. I precedenti semestri iniziavano a gennaio e a luglio. Non può essere messo in dubbio che queste correzioni siano state fatte dalla commissione, perché sono scritte dalla mano tremolante che ha anche evidenziato il mutamento del proemio. Se questo statuto fosse stato aggiornato prima dell'intervento della commissione, certamente sarebbero stati aggiornati anche questi termini, che erano stati mutati fin dall'inizio del 1350. Non è certo una norma fondamentale, tuttavia sicuramente di rilievo. Dal momento che ciò non è stato fatto, gli interventi debbono considerarsi fatti dalla commissione.

⁶⁵ Forse non dovrei fare un'affermazione così precisa e decisa che potrebbe essere smentita da ricerche successive e quindi inficiare tutte le argomentazioni che sto svolgendo. In questo caso il punto del contendere però non è se 2, 5, 10 o 15 addizioni marginali siano state o meno fatte dalla commissione o da altri in epoca precedente, ma piuttosto se complessivamente tutto l'ingombrante apparato è opera della commissione del 1355 o di altri: il resto sono dettagli. È chiaro che nel punto preciso di una rubrica o di una norma possa nascere il dubbio se sia stata cassata o inserita dalla commissione oppure precedentemente, e quindi il problema ha bisogno di essere approfondito; tuttavia è sicuro che non si possa procedere allo stesso modo parola per parola, altrimenti, come dico più oltre nel testo non si capisce che cosa abbia fatto la commissione, che in ultimo era composta da non meno di cinque persone, in 26 mesi di tempo.

Ad esempio il Santini era dell'opinione che le cassazioni, le sostituzioni e le addizioni in cui compariva il nome di ser Taddeo o l'espressione *correctio antiqua* siano da attribuire alla recensioni statutarie fatte nel periodo 1325-1334. Ora trascurando l'errore dello studioso, qualcuno potrebbe comunque sostenere che il codice sia stato scritto successivamente al 1328 e quindi parzialmente aggiornato in quei specifici luoghi di cui sopra. Questo tale però dovrebbe spiegare come mai il correttore - il quale, si ricordi, doveva avere un incarico ufficiale -, con l'aggiornamento abbia messo anche quelle altre espressioni: *reperitur etc.*, il fantomatico correttore avrebbe aggiornato e basta sen'altri fronzoli. La commissione invece, essendo trascorso quasi trent'anni dall'ultimo aggiornamento statutario, ed essendo i codici carenti, come diceva la provvisione che la istituiva, aveva sì bisogno di giustificare la vigenza o la cassazione di una norma o di un gruppo di norme. Una conferma notevole viene poi dalla postilla «*correctio testium*»: evidentemente nella ricerca delle norme vigenti la commissione si avvale anche di persone che conoscevano la legislazione statutaria. Cfr. SANTINI, *Antiche riforme superstiti...*, cit., pp. 244-246 l'autore afferma (pp. 183 e 210) che quest'ultima postilla menzionata sarebbe talvolta in margine a *Statuti*, 5 senza indicazione di carte, ma io non sono riuscita a trovarla.

⁶⁶ L'eccezione è dovuta a quelle rarissime note di chi ha usato il codice al di fuori della compilazione statutaria del 1355. Esse sono i richiami, gli occhietti, i lemmi o sommari, che ci sono nel margine sinistro di c. 5v e 6v ed in quello destro di c. 6 e 7 (i due inferiori). Inoltre la spada ed il pugnale del margine destro di c. 10, il pesce del margine sinistro di c. 155v, infine l'occhietto del margine sinistro di c. 190v. Va evidenziato tuttavia che almeno in tre casi dei predetti occhietti messer Tommaso ne ha fatto tre distinte rubriche nei suoi statuti, ad es. le rubriche 7, 8 e 9 del I libro.

A sostegno di ciò fornisco le seguenti prove logiche e di fatto. Anzitutto noi non conosciamo fino alla fine del XV secolo nessun codice che sia stato aggiornato nei margini, se si eccettuano i casi esposti nel paragrafo precedente. E ciò ha perfettamente non solo senso logico, ma anche giuridico. Infatti le aggiunte, cassazioni e correzioni nei margini alteravano diplomaticamente il codice e quindi ne inficiavano la pubblica fede; per cui ogni aggiunta o cancellazione aveva giuridicamente bisogno dell'autenticazione di un notaio. Ecco perché i codici aggiornati nei margini, di cui si è parlato sopra, sono stati corretti dalla persona che vi era preposta e quindi competente, essendo anche l'ufficiale del Comune istituzionalmente deputato a ciò fare: il notaio degli arbitri statutari. Del resto si può facilmente verificare che in tutti i codici superstiti del primo quarto del Trecento, del 1355 e del 1415, gli aggiornamenti sono fatti aggiungendo man mano vari fascicoli in fondo al codice, e quasi sempre questi fogli sono inviati dall'archivio delle Riformagioni o dal notaio della magistratura nel cui ambito cadevano le norme, e opportunamente autenticati dal notaio che aveva materialmente scritto i fascicoli.⁶⁷

Infine l'esistenza di codici così puntualmente aggiornati contrasta: a) con quel che dice la provvisione istitutiva della revisione del 1355; b) col fatto che la durata di essa si dilatò fino a 26 mesi degli otto inizialmente previsti; c) e con la circostanza che nell'ultimo anno furono affiancati a messer Tommaso, messer Lapo di messer Giovanni da Prato e ser Taddeo di Lapo da Firenze (quest'ultimo proprio perché possedeva privatamente il *corpus* statutario perfettamente aggiornato). Ciò chiarito, procediamo all'analisi dei due codici per dimostrare l'assunto che essi non possano essere stati scritti che dopo l'incendio della Camera del Comune del luglio 1343.

⁶⁷ Si veda *Statuti*, 6, cc. 161-168; *Statuti*, 17, cc. 245-275; *Statuti*, 29, 364-435. Si deve sottolineare come di un aggiornamento indispensabile avessero bisogno quei codici usati nelle curie civili e criminali dei magistrati forestieri; infatti gli ultimi due codici appena citati erano usati nelle curie del Podestà. A maggiore e definitiva prova si noti che le cancellazioni di famiglie magnatizie dalla lista contenuta nel libro IV del Podestà è avvalorata addirittura da tre notai, cfr. *Statuti*, 6, c. 91v; *Statuti*, 7, c. 133; *Statuti*, 8, c. 170v; a fronte del fatto che ancora in quest'ultimo codice, alle cc. 169-171, la cancellazione di famiglie magnatizie fatte nel 1342 e date successive, aggiunte nei margini ad opera della commissione che aveva consultato i reattivi provvedimenti dei Consigli, non hanno autenticazione di sorta. Del resto i notai autenticavano sempre la manipolazione successiva dei loro atti e si pensi inoltre alla cancellazione delle condanne penali, dei bandi e dai libri dei maleabbiati, che dovevano essere debitamente sottoscritte dai notai addetti. Si ricordi pure che le cancellazioni avvenivano solo sui documenti ufficiali, da cui poi potevano essere tratte fedeli o copie autentiche per i privati interessati. È interessante notare, ad esempio, che le cancellazioni delle condanne penali dei giudici venissero annotate sugli esemplari inviati alla Camera del Comune e non su quello che rimaneva nell'archivio del giurisdicente. Cfr. *Podestà*, 204 e 205, *passim*.

Comincerò per motivi pratici con lo statuto del Podestà, *Statuti*, 8, sebbene lo statuto del Capitano dovrebbe avere ritualmente la precedenza.

Statuti del Comune di Firenze, 8 è un codice pergameneo che contiene la redazione del Costituto del Podestà come sorti dalla revisione arbitrata del 1325, e può essere stato, perciò, scritto solo dopo tale data, perché, come hanno dimostrato *ad abundantiam* Salvemini, Santini e Palmarocchi, contiene nelle linee del testo gli aggiornamenti e le addizioni dell'aprile 1324 e del marzo 1325 che *Statuti*, 6, contiene nei margini. Tutto ciò che sta nei margini, come ho detto sopra, è completamente opera della commissione del 1355,⁶⁸ eccettuato, l'espressione: «banniatu» o «inquiratu» che ricorre accanto a molti capitoli, che è opera di chi ha usato il codice a scopo istituzionale. Non è probabilmente opera della commissione, ma con molti dubbi, l'espressione, a c. 176v accanto alla rubrica 114: «Derogatum est huic statuto per reformationem Consiliorum populi et communis Florentie facta de mense iunii MCCCXXVIII ideo cassum».⁶⁹

⁶⁸ Questo primo libro ha i capilettera miniati, ornati o a colori, presenta rari richiami normativi, ma non segni di attenzione; nella c. 33v, originariamente bianca, ci sono state aggiunte due rubriche dai compilatori del 1355: 1. *De devoto officialium forensium*; 2. *Quod syndici rectorum civitatis Florentie teneantur absolvere vel condemnare infra tempus sindacati*. Anche nello spazio bianco a fronte sotto il rubricario del II libro è aggiunta un'altra rubrica *Quod officium potestatum comitatus sive districtus Florentie exerceri valeat finito offitio infrascripto*. Tutte sono passate in fondo al primo libro degli statuti del Podestà del 1355. Sembrerebbero essere rubriche nuove rispetto alle precedenti recensioni o comunque norme estratte da varie altre rubriche e qui inserite per opportunità. Rubriche intere sono aggiunte anche nei margini laterali, superiori ed inferiori: due a c. 16v (*De electione et officio notari Cancellarii communis Florentie*; *De pena eligentis aliquem officium forensem affinem alicuius civis vel comitatini Florentie usque in quantum gradum secundum iura canonica*). Una alla c. 17v (*De electione et officio approbatorum communis Florentie*), un'altra a c. 18v (*De salario et mercede dictorum approbatorum recipiendis de approbationibus infrascriptis*); queste ultime due sono tratte dalla rubrica omologa che segue alle cc. 29v-31 (27, *De electione ac officio approbatorum et de solutione gabelle in causis criminalibus et civilibus facienda*). A c. 35 nei margini: *De pecunia communis non concedenda ambasiatoribus vel aliis in fraudem communis Florentie*. Tutte queste rubriche o sono state trasposte da altri libri ovvero sono norme del tutto nuove estranee alla redazione statutaria del 1322-25.

⁶⁹ È ora venuto il momento di confutare un'affermazione del Palmarocchi. Secondo questo autore, oltre che l'aggiunta alla rubrica IV, 15 di *Statuti di Firenze*, 6 di cui si è abbondantemente discusso più sopra, anche le rubriche, IV 61 e V, 53 sempre dello stesso codice (contenute nelle linee del testo del 1322), appartenerebbero invece alla redazione del testo del 1325, se non sono addirittura aggiunte proprio il 14 marzo 1325. Da ciò deriva che *Statuti*, 6, non potrebbe essere stato scritto prima di tale data, non solo ma si verificherebbe l'incongruenza per cui tutte le aggiunte sono nei margini e queste invece sono le uniche tre nel corpo del testo principale. Egli dice testualmente: «Il fatto che di centinaia di aggiunte, tre sole sieno state incorporate nel testo, appare pressocché inesplicabile». In verità non c'è proprio nulla di inesplicabile, nè di misterioso. Infatti il Palmarocchi poggia le sue deduzioni su due annotazioni, che si trovano nei margini delle predette rubriche, di un altro codice e cioè: *Statuti*, 8, a c. 139v rubrica 61 del libro IV, e a c. 159 rubrica 53 del libro V. Deve essere subito chiarito che le annotazioni in parola sono

I molti dubbi derivano proprio dalle due parole finali che sono del tutto simili alle altre fatte dalla commissione del 1355, relative a cassazioni. Invece l'ipotesi che possa essere stata tratta dall'antigrafo⁷⁰ che l'amanuense usava, deriva dal fatto che l'annotazione è scritta con modulo praticamente uguale alle linee del testo e in modo calligrafico, cosa abbastanza inusuale; infatti non meno della metà di tutte le annotazioni sono scritte in corsivo.⁷¹ Le più calligrafiche sono le rubriche aggiunte nelle carte originariamente bianche 117-118v, tuttavia con modulo assai minore e di mano apparentemente diversa. Va rilevato però che non v'è dubbio che l'aggiunta di queste rubriche siano stata opera della commissione, perché la solita mano tremolante,⁷² che ricorre quasi in ogni pagina del codice, ha

formulazioni volute da messer Tommaso; che con esse non intendeva affermare, a rigor di logica, che questi due capitoli statutari sono stati inseriti durante la revisione del 1325, ma bensì che essi si ritrovano nel codice che riporta la revisione approvata e pubblicata nel 1325, dove naturalmente la stragrande maggioranza delle norme aveva trovato posto da lunga pezza, talune addirittura dalla prima metà del XIII secolo. Nessuna contraddizione quindi.

Si veda, per il primo caso, la rubrica 39 del libro IV del volgarizzamento di ser Andrea di Lancia contenuto in *Statuti*, 19. Il cappello con la data della revisione del 14 marzo 1325 è invece assente nei tre esemplari in latino; ciò è probabilmente dovuto all'omissione degli amanuensi; o espunto perché non essenziale alla norma. Va comunque rilevato che il codice consegnato da messer Tommaso, l'originale quindi da cui ebbero origine tutti gli altri, conteneva sicuramente il cappello introduttivo; come prova irrefutabilmente la traduzione del Lancia. Infatti essa fu condotta sull'originale o su un apografo completo; mentre i tre testimoni latini che sono ancora superstiti assai probabilmente sono stati scritti dopo il 1378, data in cui per il tumulto dei Ciompi andò a fuoco il luogo dove si conservavano gli originali degli statuti, come si cercherà di dimostrare a suo luogo. Stesso discorso va fatto anche per la seconda annotazione, che del resto compare invariata sia nei codici latini che in quello volgare alla rubrica 80 del libro IV dei nuovi statuti del Podestà. È da credere anche che messer Tommaso riteneva inutili le due rubriche (la prima perché si riferiva a debiti contratti nel 1286 e la seconda perché trattava di una deviazione del fiume Elsa, che danneggiava le terre del Monastero delle monache di Castelfiorentino), probabilmente perché già s'era provveduto; gli fu però rifiutata la cancellazione ed egli aggiunse questi due cappelli. I quali non definiscono la data in cui i due capitoli furono fatti, bensì solo la data dell'ultima revisione dello statuto in cui si trovavano. Del resto che senso avrebbe avuto dettare norme nel marzo del 1325 su debiti contratti dal Comune con la parte guelfa fin dal 1286? Vedi anche la nota 113 nel terzo capitolo. Cfr. PALMAROCCHI, *Contributi*,... cit., pp. 72-73.

⁷⁰ Non era necessariamente una correzione, ma semplicemente un'annotazione di chi aveva usato il codice circa la vigenza della norma. Invece nel nostro codice in conseguenza di questa annotazione tutta la rubrica è stata biffata con tratto di penna trasversale.

⁷¹ Sono più calligrafiche le parti aggiunte nelle carte originariamente bianche, e qualcuna più lunga nei margini inferiori o superiori; tutte le altre, soprattutto le annotazioni di cui ho dato un campionario, sono in corsivo.

⁷² Ho ipotizzato che questa possa essere proprio la mano di messer Tommaso, perché tutte le annotazioni così scritte riguardano solo raramente l'aggiunta di parti mancanti o la correzione di rubriche cassate, bensì generalmente la futura sistemazione degli statuti, che era precipuo compito del giudice eugubino; mentre gli aspetti più esecutivi erano di competenza dei notai suoi collaboratori. Ovviamente anche messer Lapo e ser Taddeo ebbero compiti di compilazione statutaria quando gli furono affiancati.

scritto: «infrascripta statuta sumpta fuerunt de IIII libro huius voluminis». Era, in pratica, un'istruzione per il copista: per avvertirlo che nel nuovo statuto queste rubriche avrebbero dovuto trovare posto nel terzo libro, come di fatto è per quasi tutte, fatta una sola eccezione peraltro evidenziata già nel margine di c. 118v del codice che sto esaminando. Ciò è sostanzialmente confermato dal fatto che la mano che ha scritto queste rubriche è apparentemente la stessa che ha preparato la bozza cartacea degli statuti compilati da messer Tommaso, di cui ancora si conservano frammenti in *Statuti*, 21, ins. 4 e *Statuti*, 22.

Ritornando all'annotazione⁷³ di c. 176v, da cui sono partite tutte queste argomentazioni, bisogna dire che se essa è stata scritta contemporaneamente al testo ciò significa inoppugnabilmente che il codice non può essere stato scritto prima del 1328, se invece è stata scritta da un componente della commissione del 1355, essa nulla ci dice della data in cui è stato scritto il codice.

Volendo dare un giudizio sintetico sulla fedeltà di questo codice al *corpus* statutario che sortì dalla revisione del marzo 1325 si può dire che la sua affidabilità è insufficiente; anche se è molto più completo di *Statuti*, 5 (che è l'altro statuto di cui si servì la commissione), che invece è estremamente infedele e assai confuso. Questa insufficienza ovviamente postula che vi siano non poche manchevolezze, che sono state poi integrate nel corso del lavoro di compilazione di messer Tommaso e dei suoi collaboratori. È proprio questa circostanza che mi induce a credere che questi codici possano essere stati scritti nell'estate del 1344, quando gran parte degli statuti erano andati distrutti nell'incendio della Camera del Comune, e quindi ci si dovette accontentare di esemplari più antichi o comunque non aggiornati e perciò accantonati, ma poi tornati preziosi per gli eventi distruttivi.

Questa grande differenza di fedeltà che c'è tra *Statuti*, 5 e 8 deriva dal fatto che essendo il primo a contenuto prevalentemente costituzionale e istituzionale non c'era la necessità cogente di produrne molte copie, bastando fornirne l'ufficio delle Riformagioni e la Signoria, che peraltro poteva servirsi della stessa copia. Sicuramente una copia autentica era custodita nell'archivio della Camera e forse ancora una o due copie in uso

⁷³ Va anche detto che il rubricatore di questo libro ha cessato di indicare il numero delle rubriche in rosso dopo la 112, e la numerazione è stata poi continuata da altra mano con inchiostro nero, la scritta del numero della rubrica CXIII - la parte inferiore dell'asta della X tocca la "t" di "derogatum"; dal che si potrebbe dedurre che è stata scritta prima l'annotazione e poi il numero; ciò potrebbe significare che l'annotazione già c'era mentre il numero è stato scritto da qualcuno della commissione.

ad altri uffici; scarso poi era l'uso professionale da parte dei privati, limitandosi al terzo libro ed alle rubriche che riguardavano i cessanti ed i fuggitivi. Al contrario, il secondo era assai usato nelle curie civili e criminali di tutti i magistrati,⁷⁴ per cui necessitavano sicuramente numerosissimi esemplari, oltre naturalmente quelli conservati nei pubblici uffici ed il grande numero che ne facevano i privati che esercitavano una professione forense. Donde, anche semplicemente per calcolo statistico, ne segue che potettero salvarsi più copie dello statuto del Podestà su cui si poteva svolgere la collazione e quindi arrivare ad una redazione più fedele all'originale.

Cominciamo allora l'analisi del codice a partire dal I libro fino alla fine. Il primo⁷⁵ libro non sembra avere pecche, anche se naturalmente ha tutto il suo complesso apparato marginale, le cancellazioni nelle linee del testo e l'inserimento di almeno due nuove rubriche. Un esempio che possa confermare questa impressione di carattere generale è dato da questo caso. A c. 19v, nel corpo della rubrica 12 del I libro che tratta dell'elezione dei nunzi del Comune, l'amanuense ha posto nel margine con segno di paraffo rosso due linee di testo che aveva ommesso, e questo è uno dei pochi casi di aggiunte che non sono da addebitare alla commissione del 1355. Qualche riga più sotto troviamo nel testo un'aggiunta dell'aprile 1324 o marzo '25 che, ad esempio, manca invece in *Statuti*, 7.⁷⁶ Un altro caso è invece dubbio se possa essere considerato una manchevolezza ovvero una resipiscenza. Si tratta delle righe finali della rubrica 6 a c. 11, infatti sono cassate con un *vacat* interlineato al solito modo; se le avesse cassate l'amanuense dopo averle scritte potrebbe essere considerato un ripensamento con relativo riscontro che ha portato alla cancellazione delle norme finali; se invece quel *vacat* è da attribuirsi ad un componente della commissione; quelle linee rappresentano una manchevolezza di questo primo libro.

⁷⁴ Il Podestà, il Capitano, l'Esecutore, il Giudice degli appelli e nullità, l'ufficiale forense della piazza di S. Michele in orto, il Giudice delle donne, degli ornamenti e delle vesti, il Giudice dei beni dei ribelli, il Ragioniere a rivedere le ragioni del Comune.

⁷⁵ Ad ulteriore conferma del fatto che l'apparato marginale attiene alla nuova struttura degli statuti del 1355 si veda la prima rubrica del libro. Essa, come ho già avuto modo di osservare, è lughissima e complessa: è contenuta nelle cc. 1-7; mentre nei nuovi statuti di messer Tommaso ha un'organizzazione diversa e più agile. Ebbene nei margini si può chiaramente vedere questa nuova impostazione. Si vedano ad esempio a c. 3 nel margine sinistro per due volte "R" tagliata, che è il simbolo di rubrica; infatti a partire dal segno di paraffo esse costituiscono le rubriche 4 e 5. Ancora vanno nello stesso senso la scritta al margine destro di c. 5: «ponatur ista clausola. Et hec omnia etcetera in statuto per se», e nel margine destro di c. 7v: «de hoc fiat in statuto generale».

⁷⁶ Cfr. *Statuti*, 6, c. 10: l'aggiunta posta inferiormente al margine destro, c'è nel testo di *Statuti*, 8, e manca in *Statuti*, 7. Questa stessa rubrica dovrebbe contenere, a dire del Santini, nel codice segnato 8 una linea depennata, inesistente nel codice segnato 7; tuttavia non m'è riuscito di trovarla. Cfr. SANTINI, *Le più antiche riforme*, cit., p. 189.

Quel che è certo è che quelle linee sono superflue, perché sono assenti negli altri due codici superstiti in questo luogo, ma sono presenti in altro capitolo di questo stesso libro.⁷⁷

Queste ultime 5 linee contengono due norme: la prima vieta ai soprastanti e ai custodi delle carceri di entrare nel palazzo o nella curia del Podestà o del Capitano quand'essi vi siano presenti, e la seconda comanda che i carcerati oblati, cioè i graziati da parte del Comune di Firenze in occasione di grandi festività religiose, non possano mai essere estratti o nominati ad essere soprastanti o custodi o approvatori delle carceri.⁷⁸ Ebbene, queste stesse due norme - anzi, meglio, le medesime precise parole - ci sono anche nella rubrica 18 del libro I: *De electione, officio et salario superstitum et aliorum officialium carcerum de le Stinche*, che però mancano in questo stesso codice, al loro luogo, come si può vedere a c. 24v. Siccome queste cinque linee non esistono già in *Statuti*, 6, c. 15 si deve quindi pensare che fossero fin dal 1322 già state trasportate nella nuova rubrica; dal momento che anche *Statuti*, 7, le omette. Bisogna allora per forza concludere che queste norme erano già nella rubrica 18 del libro I fin dal 1322 giacché sono nel corpo del testo.

Ma la cosa davvero singolare è che nella stessa c. 24v di *Statuti*, 8, si può facilmente constatare che esiste un lemma che inizia con «*Et ipsi fraticelli*» e finisce alla fine del paraffo con «*aliquod eorum*»⁷⁹ che è sicuramente un'aggiunta dell'aprile 1324 o del marzo 1325, infatti è nel margine destro di *Statuti*, 6, c. 15. Che cosa significa questo? Prima di rispondere mi sono premurato di fare un confronto, quanto all'esistenza o meno di ciò che è interlineato o aggiunto nei margini di *Statuti*, 6. Si ricordi, al propo-

⁷⁷ Farebbe propendere per l'ipotesi che sia stato lo stesso amanuense a scrivere il *vacat*, la circostanza che mai in tutti e cinque i libri del codice ricorre questo modo di espungere norme o righe di capitoli; al contrario l'uso di interlineare *vacat* ricorre quando s'intende cancellare determinate norme e lasciare nella sua integrità il rimanente. Inoltre la commissione ha espunto l'espressione finale della rubrica «*Et hoc capitulum sit precisum*», e la mano tremolante ha fatto un'aggiunta di alcune righe nel margine destro, quindi ha cassato ancora le ultime linee già espunte col *vacat*, con un tratto ondulato e tratto orizzontale su ogni riga, infine ha messo nel margine sinistro la motivazione di ciò: «*cancellatum quia aliter per ordinem superstitum et custodum carcerum et oblationum*». Ciò avvalorava ancora l'idea che il *vacat* sia stato scritto precedentemente all'attività della commissione, infatti messer Tommaso ha trovato gli ordinamenti che giustificavano la cancellazione.

⁷⁸ «*Quod nullus superstes carceris alicuius vel nullus de custodibus eorum possit intrare aliquo modo vel iure in palatium vel curiam palatii potestatis vel capitanei ipsis existentibus in officio. Et quod nullus qui fuerit oblatum pro comuni possit etiam aliquo tempore superstes vel custos carceris vel approbatorum sub pena librarum ducentarum et ab officio removeatur*». Cfr. anche *Statuti*, 7, cc. 24v-25.

⁷⁹ A questo punto andavano messe le cinque righe espunte.

sito, che io considero questo codice il più ragionevolmente fedele alla redazione statutaria che sortì dalle revisioni del 1322, 1324 e 1325.

Questo quadro sinottico costituisce un confronto di massima per verificare se le addizioni marginali del I libro di *Statuti*, 6 sono presenti nel testo dei corrispondenti libri di *Statuti*, 7, e *Statuti*, 8. Attenzione però esso non costituisce un quadro completo delle varianti nei tre codici, fornisce bensì solo un'idea dell'attendibilità dei due codici più tardi dal momento che ritengo *Statuti*, 6 quello che attesta la redazione più corretta delle ultime tre revisioni; proprio per questo scopo ho preferito dare il confronto completo e non solo delle differenze. Queste ultime peraltro sono evidenziate con caratteri più spazati.

	<i>STATUTI</i> , 6	<i>STATUTI</i> , 7	<i>STATUTI</i> , 8
1	rubrica 5, c. 1 <i>v</i> , le ultime quattro linee del capitolo bifate in una delle due revisioni, quindi espunte.	le quattro linee mancano giustamente dalla 12 ^a riga di c. 10.	le quattro linee mancano giustamente dalla 13 ^a riga di c. 10 <i>v</i> .
2	rubrica 5, c. 1 <i>v</i> , ampia, addizione in fine del capitolo.	c'è dalla 12 ^a riga di c. 10	c'è, dalla 13 ^a riga di c. 10.
3	rubrica 6, aggiunte sette parole dalla 2 ^a riga di c. 2.	ci sono alla 7 ^a riga di c. 10 <i>v</i> .	ci sono alla 4 ^a riga di c. 11.
4	rubrica 7, aggiunte tre piccole linee dalla 2 ^a riga di c. 2 <i>v</i> .	ci sono dalla 5 ^a riga di c. 11.	di sono dalla 6 ^a riga di c. 11 <i>v</i> .
5	rubrica 9, c. 7 <i>v</i> , ampia addizione in fine	c'è dalla seconda riga di c. 16	c'è, dalla 12 ^a riga di c. 16 <i>v</i> .
6	rubrica 10, a c. 7 <i>v</i> : a) aggiunte cinque parole alla 21 ^a riga di detta c. b) aggiunte tre piccole linee alla 24 ^a riga.	a) ci sono alla terzultima riga di c. 16; b) ci sono alla seconda riga di c. 16 <i>v</i> .	a) mancano dalla 5 ^a riga di c. 17. b) mancano dall'8 ^a riga di c. 17.
7	rubrica 11, c. 8: a) ampia addizione all'8 ^a riga; b) aggiunte quattro parole alla 10 ^a riga; c) aggiunte nove parole all'11 ^a riga.	a) c'è dalla 16 ^a riga di c. 16 <i>v</i> ; b) ci sono alla 20 ^a riga, alla stessa carta; c) ci sono dalla 21 ^a riga, ivi.	a) c'è dalla 21 ^a riga di c. 17; b) mancano dalla 25 ^a riga alla stessa carta; c) mancano dalla 26 ^a riga alla stessa carta.
8	rubrica 11, aggiunte sette parole alla 12 ^a riga di 8 <i>v</i> .	ci sono alla 24 ^a riga di c. 17.	ci sono dalla 26 ^a riga di c. 17 <i>v</i> .
9	rubrica 11, c. 9, aggiunte quattro linee in fine. Il correttore ha fatto questa aggiunta su rasura. ⁸⁰	queste linee mancano alla fine della stessa rubrica a c. 17 <i>v</i> .	queste linee mancano alla fine della stessa rubrica a c. 18.

⁸⁰ Il copista del testo principale aveva fatto, per errore, un'aggiunta nel margine alla fine della rubrica. Accortosi egli stesso di ciò rimediò apponendo all'aggiunta il rituale *vacat*, che tut-

	STATUTI, 6	STATUTI, 7	STATUTI, 8
10	rubrica 12, c. 9: a) aggiunte quattro parole alla 24ª riga; b) quattro piccole linee alla 25ª riga; c) tre piccole linee alla 27ª riga.	a) ci sono alla 10ª riga di c. 18; b) ci sono dalla 10ª riga, <i>ibidem</i> ; c) ci sono dalla 15ª riga <i>ibidem</i> .	a) ci sono dalla 6ª riga di c. 18v; b) ci sono dalla 7ª riga, <i>ibidem</i> ; c) ci sono dalla 11ª riga, <i>ibidem</i> .
11	rubrica 12, ampia, addizione alla 12ª riga di c. 9v.	c'è dalla prima riga di c. 18v.	c'è dalla quartultima riga di c. 18v.
12	rubrica 12, tre piccole linee alla 24ª riga di c. 9v.	ci sono alla 16ª riga di c. 18v.	ci sono a c. 19 dalla 12ª linea.
13	rubrica 12, ampia addizione, alla 23ª riga di c. 10.	c'è dalla 13ª riga di c. 19.	manca a c. 19v, dopo il paraffo messo al margine.
14	rubrica 12, aggiunte tre piccole linee alla 19ª riga di c. 10v.	ci sono dalla 13ª riga di c. 19v.	mancano dalla 21ª riga di c. 20.
15	rubrica 12, aggiunte sette parole alla 11ª riga di c. 11.	ci sono dalla 7ª riga di c. 20.	ci sono dalla quartultima riga di c. 20.
16	rubrica 12, c. 11, aggiunte tre parole, alla penultima riga.	ci sono dalla penultima riga di c. 20.	ci sono alla 15ª riga di c. 20v.
17	rubrica 12, c. 11v a) aggiunte dieci parole alla prima riga; b) addizione ampia, alla seconda riga.	a) ci sono dalla prima riga di c. 20v; b) c'è dalla 3ª riga, <i>ibidem</i> .	a) ci sono dalla 17ª riga di c. 20v; b) manca dalla 18ª riga, <i>ibidem</i> .
18	rubrica 14, c. 12v, le ultime cinque linee della rubrica sono un'addizione del 20 marzo 1320, sono state cassate con <i>vacat</i> interlineato e biffate nel 1324 o '25.	c. 21v, queste linee persistono in fondo alla rubrica senza alcun segno di cancellazione.	c. 22, queste linee persistono in fondo alla rubrica senza alcun segno di cancellazione.
19	rubrica 17 c. 13v, tra 7ª e 8ª riga un frase è stata cassata nel 1324 o '25 con <i>vacat</i> interlineato.	c. 22v, tra 11ª e 12ª riga, la frase permane senza segni di cancellazione.	c. 22v, tra 22ª e 23ª riga, la frase permane senza segni di cancellazione. Tuttavia la commissione del 1355 aggiorna la norma e la inserisce in Podestà, I, 51, nello stesso luogo.
20	rubrica 18, c. 13v, ampia addizione, nel mezzo della nona riga.	c'è dalla ottava riga di c. 22v.	c'è dalla seconda riga di c. 23.
21	rubrica 18, c. 13v, ampia addizione alla decima riga.	c'è, dalla 12ª di c. 22v.	c'è, alla quarta riga di c. 23.
22	rubrica 18, c. 13v: due parole interlineate alla quartultima riga ed una alla penultima.	ci sono le due parole alla 2ª riga di c. 23, manca la parola alla 4ª.	ci sono le due parole alla 12ª riga di c. 23, manca la parola alla 14ª.

tora permane. Ser Giovanni Bonamichi erase l'aggiunta erronea e ve ne scrisse un'altra. Il comportamento del notaio degli arbitri fa pensare che l'aggiunta appartenesse ad una redazione anteriore che era stata cassata nel 1322, e contestualmente ne fosse stata fatta un'altra che il copista aveva ommesso. La circostanza che negli altri due codici manchi quest'aggiunta induce a pensare che negli antigrafì, da cui sono stati tratti, questa rubrica non era aggiornata. Per questioni simili vedi nel primo paragrafo di questo stesso capitolo.

	STATUTI, 6	STATUTI, 7	STATUTI, 8
23	rubrica 18, c. 14, lunghissima addizione nel margine di destra dalla seconda riga.	c'è dalla 7 ^a riga di c. 23.	c'è, dalla 16 ^a riga alla 27 ^a della c. 23.
24	rubrica 18, c. 14, due integrazioni dello stesso amanuense: la prima alla 10 riga, la seconda alla 12.	ci sono alla sestultima e quartultima riga di c. 23.	ci sono alla terza ed alla quinta riga di c. 23 ^v .
25	rubrica 18, c. 14 nel margine di sinistra, alla 15 ^a riga.	c'è dalla seconda riga di c. 23 ^v .	c'è alla nona riga di c. 23 ^v .
26	rubrica 18, c. 15, aggiunte sei piccole linee dalla 21 ^a riga.	ci sono dalla quartultima riga di c. 24 ^v .	ci sono alla 23 ^a riga di c. 24 ^v .
27	rubrica 18, c. 15 ^v , aggiunte undici parole alla penultima riga.	ci sono alla decima riga di c. 25 ^v .	ci sono alla seconda riga di c. 25 ^v
28	rubrica 18, c. 16 aggiunte sei linee alla prima riga.	ci sono dalla dodicesima riga di c. 25 ^v .	ci sono alla quarta riga di c. 25 ^v .
29	rubrica 18, c. 16 aggiunte nove parole alla 7 ^a riga.	ci sono dalla 20 ^a riga di c. 25 ^v .	ci sono alla 12 ^a riga di c. 25 ^v .
30	rubrica 18, c. 16 alla 25 ^a riga, ampia addizione nel margine di destra.	c'è dalla quinta riga di c. 26.	c'è dalla 28 ^a riga di c. 25 ^v - 26.
31	rubrica 18, c. 16 alla quartultima riga, ampia addizione nel margine di sinistra. ⁸¹	c'è dalla 13 ^a riga; alla 17 ^a c'è regolarmente un'addizione del 1322.	mancano sia la nuova addizione che quella del 14 marzo 1322 a c. 26.
32	rubrica 18, c. 16 ^v alla fine della rubrica, ampia addizione del 6 aprile 1324.	manca a c. 26.	manca a c. 26.
33	rubrica 21, c. 18, alla 13 ^a riga, lunghissima addizione.	c'è dalla 11 ^a riga di c. 28.	c'è dalla 19 ^a riga di c. 27 ^v .
34	rubrica 27, c. 20 ^v ; due integrazioni dello stesso amanuense: la prima alla sestultima riga, la seconda all'ultima.	ci sono entrambe alle righe 21 ^a e 26 ^a di c. 30 ^v ; tuttavia nel secondo caso ha <i>duos</i> invece di <i>tres</i> .	ci sono alla 19 ^a e 25 ^a riga di c. 30 ^v .
35	rubrica 27, c. 21, alla 22 ^a riga specificazione di termine temporale (questa norma era un'addizione del 1322, ma il correttore ha cassato la data con tratto di penna).	c'è la specificazione di termine temporale, c'è naturalmente l'addizione del 1322, senza data, dalla 12 ^a e 13 ^a riga di c. 31.	manca tutta l'addizione del marzo 1322, che doveva essere alla fine della rubrica a c. 31, e naturalmente la specificazione successiva.
36	rubrica 29, a) c. 21 ^v alla 12 ^a riga addizione di due linee; b) c. 22 alla seconda riga aggiunte tre linee; c) alla quinta riga lunghissima addizione, <i>ibidem</i> ; d) alla 23 ^a riga di c. 22 aggiunte otto linee; e) a c. 22 ^v . varie correzioni e lunghissima aggiunta prima dell'ultimo capoverso	manca del tutto, in ogni parte del codice.	c. 31 ^v : il dettato del capitolo è formalmente diverso, ed in non pochi casi anche sostanzialmente; inoltre è molto breve (occupa circa 30 righe, a fronte di 77, senza contare le addizioni); mancano soprattutto i castelli della cui custodia si tratta. Si riferisce ad una redazione anteriore al 1320.

⁸¹ Le due addizioni dei nn. 30 e 31 sono contigue ad un'addizione del 1322 che è regolarmente nel testo.

Inoltre l'ultimo lemma della rubrica 29: *De modo trabendi ad extinguendum ignem in civitate Florentie*, di questo primo libro ha queste particolarità nei tre diversi codici. In *Statuti*, 6, a c. 24 (per tre volte) sta scritto: «*dominus vicarius vel potestas*» in un primo momento è stata depennata la parola «*vicarius*,» mentre in un secondo la parola «*potestas*» è sostituita nell'interlinea superiore con la parola *vicarius*. In *Statuti*, 7 a c. 32v è scritto: «*dominus vicarius vel potestas*» senza ulteriori interventi. In *Statuti*, 8, a c. 33 è semplicemente scritto: «*dominus potestas*». Il titolo della rubrica fu modificato nel 1324-25.

Come si può facilmente vedere dal quadro sinottico *Statuti*, 8, rispetto a *Statuti*, 6, è deficitario - senza contare le prime 11 cc. di cui non si può fare collazione essendo *Statuti*, 6, acefalo - in sedici luoghi diversi di cui cinque piuttosto gravi ed un sesto gravissimo. In particolare: in due luoghi manca del tutto l'addizione del 16 marzo 1322 e nel primo di questi anche una del 6 aprile 1324; in due altri ancora le addizioni del 1324-25; nell'ultimo caso persistono norme cassate, infine una rubrica: *De electione castellanorum et custodia castrorum*, ha una formulazione diversa e molto più breve e, secondo il mio modo di vedere, più antica di quella dell'altro codice. Apparentemente la serie di norme contenute nel capitolo di *Statuti*, 8, ha una impostazione più astratta e generale: il che sarebbe proprio di una norma depurata di tutta la serie di prescrizioni particolari con cui era nata nei Consigli cittadini, e quindi trasportata negli statuti. Ma è solo un'impressione superficiale, peraltro assai fallace.

Infatti la prova della successione cronologica delle due rubriche è fornita già nelle prime righe. In *Statuti*, 6, si stabilisce che l'elezione dei castellani e l'organizzazione dei loro uffici debbano essere deliberate «per priores artium et vexilliferum iustitie, gonfaloneros societatum populi, XII bonos viros et officiales super conductis stipendiariorum absque aliqua remissione in alterutrum»; mentre in *Statuti*, 8, «per priores artium et vexilliferum iustitie et gonfaloneros societatum». ⁸² Proprio la non menzione dei Dodici Buonomini in questo secondo caso, definisce irrefutabilmente l'antiorità di quest'ultima norma rispetto all'altra. Infatti i Dodici Buonomini furono stabilmente eletti a cominciare dal giugno 1321; quindi una

⁸² La mano tremolante della commissione del 1355 ha aggiunto, nell'interlinea superiore, tra *iustitie* e *gonfaloneris* le parole *XII bonos viros*. Che sia di mano della commissione è dimostrato proprio dal luogo dove è stato inserito il nuovo Collegio; infatti l'ordine con cui i Collegi sono formalmente menzionati: Signori e Gonfaloniere di giustizia, Dodici Buonomini, Gonfalonieri di compagnia, è di epoca più tarda; inizialmente i Dodici avevano l'ultimo posto, come del resto si vede nella citazione del testo statutario. Cfr. in *Tratte*, 130 (1349-1378), l'ordine con cui vengono elencati i veduti.

norma che li escluda deve essere necessariamente anteriore. C'è un'altra circostanza che conferma questa interpretazione. Il 3 gennaio 1319 fu approvato un complesso provvedimento che riguarda le modalità d'elezione di 51 tra magistrati ed uffici, tra l'altro vi si stabilisce che la durata del castellano di Tirli, di Loro e di Montemurlo, venga limitata a tre mesi, mentre viene cassata l'elezione dei castellani di Montegrossolini e di Monteluco della Berardenga o comunque limitati a soli tre mesi. Tutte queste norme sono comprese nella rubrica più ampia, anche se con diversa soluzione. Nel 1324 e '25 in questo capitolo trovarono poi posto quattro corpose addizioni e talune correzioni che inserirono i castelli di S. Giovanni Valdarno, Certaldo, Linari, Panzano e Camposelvoli,⁸³ mentre ciascuno di questi casi sono del tutto estranei alla rubrica più breve contenuta in *Statuti*, 8.⁸⁴

Sono quindi addivenuto alla conclusione che la rubrica più ampia fu fatta *ex novo* nel 1320 o 1322, e quindi ulteriormente aggiornata in tutte le successive revisioni; mentre la rubrica presente in *Statuti*, 8, è possibile che risalga addirittura all'inizio del Trecento se non più antica. Questa ipotesi è sostanzialmente confermata dal caso delle linee espunte in *Statuti*, 6, della rubrica 14 c. 12*v*, che costituiscono un'aggiunta del 1320 espunta nel 1324 o '25 e dalla frase della rubrica 17 c. 13*v*, espunta ugualmente in

⁸³ Questo castello di Camposelvoli è particolarmente importante per definire la data delle addizioni in questa rubrica di *Statuti*, 6. Infatti le aggiunte marginali dovrebbero considerarsi tutte nuove e non integrazioni di un testo già in vigore; ciò per alcuni eventi storici legati al castello del Valdarno superiore. Esso, secondo il Repetti, fu conquistato dai fiorentini fin dal 1230; nel 1312 poi, preso da Arrigo VII, fu restituito agli aretini; ma nel 1322 fu riconquistato definitivamente dai fiorentini. Proprio questi ultimi avvenimenti sono importanti per la datazione di un fascicolo, per il quale vedi *infra*. Cfr. E. REPETTI, *Dizionario geografico fisico storico della Toscana*, voll. 6, Firenze, presso l'autore e editore, 1833, rist. anastatica, Multigrafica, 1970, I, (p. 461) *ad vocem*.

⁸⁴ Cfr. *Provisioni, registri*, 16, cc. 4*v*. Il provvedimento in parola è molto complesso e riguarda 51 uffici interni ed esterni, occupa nel predetto registro cc. 2-5*v*, il sommario nel margine dice: «*Multorum officialium et aliorum ad servitia dicti communis electiones quomodo fiant*». Da *Carte di corredo*, 2, c. 77, gli ufficiali sono: «*Officialis bannitorum quomodo eligatur; Nuntiorum; Tubatorum; Cappellanorum populorum; Custodum de nocte numero VI; Superstitum carcerum; Approbatorum securitatum; Trium seu sex gabelliariorum; Trium seu sex de Blado; Officialium dominorum monete; Approbatorum securitatum magnatum; Ambaxiatorum; Approbatorum statutorum artium; Castellanorum; Magistrorum et mensuratorum communis Florentie; Arbitrorum ad corrigendum statuta communis Florentie; Consiliariorum populi; Officialium conducte stipendiariorum*». Va aggiunto che la durata della carica di castellano in *Statuti*, 6, è stabilita in mesi quattro, mentre in *Statuti*, 8, in mesi due. Infine, a parte la diversa formulazione, l'impostazione della norma nella prima parte è del tutto simile e condivisa dalle due versioni; quello che cambia sono aspetti quantitativi non qualitativi. Ad esempio l'entità della soddisfazione passa da tremila lire di f.p. a diecimila fiorini d'oro, oppure dettagli meno rilevanti come il numero dei soldati al seguito. Normative su taluni castelli e casseri particolari, naturalmente, mancano del tutto nella rubrica più antica.

una delle due revisioni, ed ancora entrambe vive in *Statuti*, 8. Riprendendo l'ordine del discorso bisogna allora ribadire e ritenere provato, viste le sue gravi lacune o incongruenze, che questo esemplare più tardo, almeno per quel che riguarda il primo libro, non è sufficientemente affidabile e completo. L'ipotesi più probabile è che l'amanuense di questo primo libro usasse un antigrafo che nella gran parte era aggiornato con le ultime redazioni statutarie, ma in altri non pochi e non secondari luoghi non teneva conto delle ultime tre redazioni: di tutte o di ciascuna di esse.

Il raffronto invece del secondo libro non ha fornito quasi nessuna differenza, infatti *Statuti*, 8, è privo di una rubrica che in *Statuti*, 6, è aggiunta di mano del Bonamichi in fondo al codice a c. 159v.

Il secondo libro in *Statuti*, 6, presenta 11 addizioni nei margini e tutte sono riportate a suo luogo in *Statuti*, 8. Faceva ancora parte di questo libro una rubrica che il correttore degli statuti del 1322 aveva riportato in fondo al codice. Qui di seguito il raffronto in merito a questa rubrica, ho evitato di mettere il quadro completo per ovvie ragioni. Questo secondo libro non ha capiletera, non presenta segni di attenzione o richiami normativi.

STATUTI, 6	STATUTI, 7	STATUTI, 8
rubrica aggiunta di mano del Bonamichi in fondo al codice a c. 159v: <i>De constituendo syndicum nomine communis Florentie pro fratribus minoribus.</i>	rubrica 96, c. 67v: <i>De constituendo syndicum nomine communis Florentie pro fratribus minoribus.</i>	rubrica aggiunta d'altra mano, che è la stessa di <i>Statuti</i> , 21, ins. 4 e 22 ed appartiene ad un componente della commissione del 1355, in fondo al codice a c. 178: <i>De constituendo syndicum nomine communis Florentie pro fratribus minoribus.</i>

Farò questo esempio particolarmente efficace per togliere ogni dubbio circa la persona o le persone che hanno provveduto ad aggiornare nei margini questo codice. Se si scorre questo secondo libro facilmente ci si avvede che l'ordine delle rubriche è esattamente quello del II libro dello statuto del Podestà del 1355; con questa particolarità che tutte le rubriche sottoelencate naturalmente si trovano inserite nel nuovo statuto colla sequenza precisa data da questo codice con gli opportuni simboli di richiamo. Se uno o più giuristi fiorentini aggiornatori degli statuti avessero nel corso del tempo fatto questo, non si capisce perché mai i fiorentini avrebbero dovuto incaricare e retribuire per 26 mesi messer Tommaso a 60 fiorini d'oro al mese. Oh beata, almeno per una volta, generosità dei fiorentini! Potrebbe tuttavia sorgere ancora un dubbio: e se questo fosse proprio il libro di ser Taddeo? Bisognerebbe allora spiegare : a) perché nel libro di ser Taddeo sta scritto "*erat in libro ser Taddey*"; b) perché mai

ancora c'è l'annotazione "*correctio antiqua*"; c) perché nel libro di un privato a c. 170 c'è la cancellazione ufficiale di una famiglia magnatizia.

Ecco l'esempio. Nei margini inferiori, superiori o laterali delle seguenti carte sono aggiunte intere rubriche che non facevano parte di questo libro né della redazione del 1325, quindi sono del tutto nuove o provengono da altri luoghi del medesimo statuto o da quello del Capitano: c. 36v, *De modo et forma tenendis in causis civilibus, summarie seu extraordinarie terminandis*; c. 37v, *Quod nulla mulier debeat per se, sed per procuratorem agere in causa civili*; *De legitimatione personarum, iudicis, actoris et rei*; c. 38v, *De exbannitis in causis civilibus*; c. 39 nell'aggiunta al margine inferiore ci sono queste date: 1336, '37, '38; c. 41v, *Quod non possit renuntiare feriis*; e *Oblatione fienda in die Sancte Anne et de celebratione festi et de pena non celebrantis*; *Quod notarius exitus Camere denumpciat officiales qui infrascriptis horis stent ad bancum iuris*; c. 45, *De obligatione filii emancipati*; *Qualiter coniuncti possint capi facere coniunctum male conditionis et vite*; c. 49, *De fide habenda scripturis*; c. 54v, *Quod liceat locatori bona conductionis accipere*; c. 58v, *De recuperando a confideiussore danna, debitum et expensas*; c. 59v, *Qualiter procedatur pro dotibus viduarum contra filios et alios tenentes bona olim virorum suorum*; c. 62v, *Quando commune Florentie ab intestato succedat. Et qualiter succedatur naturalibus et bastardis*; c. 63, *De pena debitoris non solventis debitum*; c. 67, *Quod qui operant de arte lane subsint consulibus dicte artis*; c. 69, *De observandis pactis domorum et turrium*. Infine in uno spazio originariamente bianco dopo l'ultima rubrica sono state aggiunte le rubriche 1. *De curiis elevandis et actis tollendis*; e 2. *De libris exbannitorum communis Florentie resignandis in consilio camerariis camere dicti communis*. La prima viene da Capitano II, 5, e la seconda da Podestà IV, 34, entrambe sono finite in fondo al secondo libro del podestà del 1355. Ai loro luoghi in *Statuti*, 5 e in questo a c. 134 è naturalmente segnalato che le rubriche sono state qui trasposte.⁸⁵

Nessuno dovrebbe meravigliarsi di questo, infatti il secondo libro contiene le cause civili, e cioè la tutela data dai giudici ai rapporti patrimoniali tra privati, è logico quindi che il libro fosse aggiornato con una cura par-

⁸⁵ La rubrica 69 (in *Statuti*, 7, 68) ha un'aggiunta datata 6.4.1324 nel testo di entrambi i codici; mentre in *Statuti*, 6, è in margine e non è datata (c'è tuttavia qualche lievissima differenza nella conclusione). Va anche detto che il titolo della rubrica *De revendendis domibus et possessionibus* è identico in *Statuti*, 6, e 8, (con la differenza che nel primo la parola *possessionibus* è aggiunta con inchiostro nero dal Bonamichi) mentre in *Statuti*, 7, manca proprio questa parola ed il verbo iniziale è *vendendis*, versione poi adottata dai compilatori del 1355.

Il libro termina con la rubrica 96 *De brachio dando contra debitores partis guelfe*, esattamente come *Statuti*, 6; *Statuti*, 7, numera invece 97 rubriche: quella appena menzionata porta il

ticolare, anche perché da esso si traevano copia di capitoli, o di parte di essi, per uso dei privati cittadini. Doveva quindi contenere necessariamente il diritto vigente. Se si considera che questo libro è stato esemplato dallo stesso amanuense che ha esemplato il primo libro, e se i due libri sono stati esemplati contestualmente, si deve necessariamente concludere che l'antigrafo che egli usava non era aggiornato.⁸⁶

Per il libro III va notato anzitutto che sono molto problematici i raffronti perché per oltre la metà di esso non abbiamo un riferimento con *Statuti*, 6, giacché questo codice comincia con la rubrica 82, mancando completamente la parte iniziale del libro. Tuttavia per il raffronto che si può fare anche questo non è esente da pecche gravi.

Il libro terzo ha capilettera miniati, ornati o a colori, non presenta segni di attenzione o richiami normativi. La prima rubrica è sostituita, nei margini, da altre tre secondo la nuova formulazione che si vede nel 1355; tutto il libro, si può dire, presenta queste nuove formulazioni. In fondo al libro nelle carte originariamente bianche 117v e 118rv, (o comunque nello spazio rimasto bianco) vi sono aggiunte 12 rubriche tratte dal libro IV come avverte la postilla: "*infrascripta statuta sumpta fuerunt de III libro huius voluminis*". Noto inoltre che il rubricatore, che ha rubricato fino a c. 58v, ha aggiunto in fondo al titolo l'abbreviatura Ruca, mentre il rubricatore che ha rubricato il resto del codice non aggiunge questa abbreviatura.

Quadro sinottico delle sole differenze di massima del libro III nei tre codici; Il raffronto è stato fatto rilevando solamente se le addizioni marginali di *Statuti*, 6, sono presenti negli altri codici.

xx	<i>STATUTI</i> , 6	<i>STATUTI</i> , 7	<i>STATUTI</i> , 8
1	Rubrica 94, aggiunte sette piccole linee dalla nona riga di c. 62.	ci sono dalla nona riga di c. 101.	ci sono dalla sestultima riga di c. 102v.
2	rubrica 94, lunghissima addizione nel corpo del testo del marzo 1322, dalla quartultima riga di c. 63v.	manca quest'addizione a c. 102v, che termina quindi con una versione anteriore al 1320. ⁸⁷	manca del tutto l'addizione del 1322 e termina con una versione del 1320 o anteriore.

numero 95; al numero 96 c'è *De constituendo sindicum nomine communis Florentie pro fratribus minoribus*, che gli altri due codici portano come aggiunte dopo il libro V; ed infine la rubrica 97 *Quod consanguinei et consortes habentes controversiam teneantur commictere in arbitros*, la quale negli altri due codici porta il n. 26.

⁸⁶ Già il Santini aveva ipotizzato che un amanuense A avesse esemplato i libri I, II e IV; mentre un amanuense B il III ed il V; infine un terzo amanuense C avrebbe esemplato da c. 187 in poi. Cfr. SANTINI, *Antiche riforme superstiti...*, cit., pp. 190 e sgg. La rubrica sul sindaco per i frati minori è stata inserita negli statuti del 1355 al n. 126 del IV libro.

⁸⁷ Quest'addizione si può leggere anzitutto in un foglio aggiunto in coda al codice, a c. 201; e ancora in *Statuti*, 2, cc. 77-78 nel secondo volgarizzamento.

XX	STATUTI, 6	STATUTI, 7	STATUTI, 8
3	rubrica 94, due lunghissime addizioni del 1324 e 1325, collocate nelle carte bianche in fondo al libro, cc. 77-82.	le due addizioni sono collocate acriticamente in fondo al libro cc. 116v-122. ⁸⁸	mancano del tutto le due addizioni sebbene in fondo al libro ci sarebbero state bianche le cc. 117-118v dove la commissione del 1355 ha aggiunto sue rubriche.
4	rubrica 97, otto piccole linee aggiunte dalla riga 16a di c. 66v.	mancano dalla sesta riga di c. 104v.	ci sono dalla riga 16a di c. 105v.
5	rub 112, aggiunte dieci parole dalla 18 ^a riga di c. 70.	ci sono dalla 21 ^a riga di c. 108.	ci sono dalla sestultima riga di c. 109.
6	rub 112, quattro piccole linee dalla 9 ^a riga di c. 70.	mancano del tutto tra l'ultima e la prima riga di cc. 108v.,	ci sono dalla quinta riga di c. 109v.
7	rubrica 115, ampia addizione del 1325 a quella precedente nel margine sinistro di c. 72v.	c'è dalla 12 ^a riga di c. 111v, è datata.	manca dalla nona riga di c. 112v.

Si può facilmente notare guardando il quadro sinottico che perfino una stessa rubrica è in parte aggiornata ed in parte no. Il caso più eclatante è quello della rubrica 94 dove mancano non solo le due lunghissime addizioni del 1324 e '25, ma anche quella del 1322, e per converso non risulta neanche quella del 1320, per cui essa si conclude con una redazione anteriore a tale data.⁸⁹ Ancora una volta questi raffronti evidenziano le manchevolezze sia di *Statuti*, 7 che di *Statuti*, 8. La questione circa le addizioni del '24 e '25 sarà ripresa più oltre quando si parlerà di *Statuti*, 7, e 9.

Anche il libro quarto presenta i soliti problemi, mancano tre addizioni e una rubrica è formulata secondo una redazione anteriore al 1322.

Il libro quarto non ha capilettera, non presenta segni di attenzione o richiami normativi. Alle cc. 134, 135, 140 sono aggiunte rubriche; *Quod disci et tende non stent de nocte in foro vetero nixi tempore pluviali*; è

⁸⁸ Da ciò si deduce che l'amanuense non aveva contezza del fatto che queste addizioni riguardassero la rubrica 94, altrimenti le avrebbe inserite al suo luogo.

⁸⁹ Che nella revisione arbitrata del 1320 sia stata fatta un'aggiunta finale alla rubrica 94 è provato da due documenti. Il primo è costituito dal volgarizzamento presente in *Statuti*, 2, cc. 76-77, che è appunto l'aggiunta integrale del 1320 nella versione volgare (mentre non ci è noto il testo latino: di cui però esiste l'*incipit* alle cc. 201-202 di *Statuti*, 7). È questa infatti l'addizione del 1322 che riporta nelle righe iniziali contestualmente la cancellazione dell'aggiunta del 1320. La circostanza che il terzo libro di *Statuti*, 8, almeno per quel che attiene alla rubrica 94, non riporti nessuna delle addizioni a partire dal 1320, indurrebbe a pensare che derivi da un antigrafo scritto anteriormente a tale data; mentre il fatto che *Statuti*, 7, non riporti l'addizione del 1320, e invece riporti aggiunte in altri luoghi o fogli aggiunti le addizioni del 1322, '24 e '25, farebbe pensare che derivi da un antigrafo scritto successivamente alla revisione del 1320 poi aggiornato con le nuove redazioni.

aggiunta dopo l'ultima rubrica e proviene dallo statuto del Capitano, IV, 33. In margine alla rubrica 27, a c. 136^v trovo per la prima volta una sorta di richiamo normativo: “*banniatur*”. Al margine della rubrica 61 a c. 139^v c'è la postilla dei soliti compilatori del 1355: «Reperitur in dicto volumine infrascriptum statutum et ordinamentum quod approbatum reperitur MCCCXXIII de mense martii per arbitros statutarios communis Florentie sub dicta rubrica, cuius statutum et ordinamentum tenor talis est», queste sarebbero parole da sostituire alle prime parole della rubrica cassate con tratto di penna: «Statutum et ordinatum est inviolabiliter observandum».

Quadro sinottico delle sole differenze di massima del libro IV nei tre codici.

xx	STATUTI, 6	STATUTI, 7	STATUTI, 8
1	la rubrica 6, c. 86, è conforme a quella degli altri codici.	la rubrica 6, c. 126, è conforme a quella degli altri codici.	la rubrica 6, c. 122, è conforme a quella degli altri codici. ⁹⁰
2	rubrica 33, ampia addizione senza data alla fine del capitolo, c. 96.	c'è dalla penultima riga di c. 137.	è assente dall'ultima riga di c. 133 ^v , e la mano calligrafica della commissione l'ha aggiunta nel margine inferiore della stessa carta, coll'annotazione: <i>correctio antiqua</i> .
3	rubrica 50, c. 99 due addizioni e tre correzioni: a) addizione di due piccole linee dalla quarta riga di c. 99; b) cassazione con tratto di penna e <i>vacat</i> di una linea alla sesta riga <i>ibidem</i> ; c) addizione di quattro piccole linee dalla nona riga <i>ibidem</i> ; d) cassazione con tratto di penna di due cifre e correzione nell'interlinea superiore, <i>ducentis in mille; e quinquaginta in centum</i> .	rubrica 49, cc. 140 ^{rv} : a) c'è dalla 25 ^a riga di c. 140; b) correttamente è stata espunta la linea cassata nel 1324 o '25, dalla quintultima riga <i>ibidem</i> ; c) manca l'addizione delle quattro linee dall'ultima riga <i>ibidem</i> ; d) c'è la correzione delle cifre alla seconda riga <i>ibidem</i> ;	rubrica 50, cc. 136 ^v -137: a) c'è dall'ultima riga di c. 137 ^v ; b) correttamente è stata espunta la linea cassata nel 1324 o '25, dalla seconda riga di c. 137; c) c'è dalla quinta riga <i>ibidem</i> ; d) c'è la correzione delle cifre alla nona riga, <i>ibidem</i> .
4	rubrica 55, cc. 99 ^v -100, aggiunta molto ampia alla fine del capitolo, alla 14 ^a riga di c. 100.	rubrica 53, c'è dalla sesta riga di c. 141	rubrica 55, manca alla fine del capitolo a c. 138; tuttavia la solita mano calligrafica l'ha aggiunta alla fine della rubrica dalla 21 ^a riga, con annotato: “ <i>correctio</i> ”, <i>ibidem</i> .

⁹⁰ Tuttavia la commissione del 1355 ha aggiunto un'eccezione che comincia «Et salvo ab anno MCCLXXXIII citra et in futuro in via vel super via Maggio quarterii Sancti Spiritus etc.». In verità questa norma costituiva la rubrica 28 del IV libro del Capitano. Infatti la nuova rubrica formulata è la 169 del III libro del Podestà; mentre *Quod in domibus de via Maggio super ipsa via non fiant sporta palchorum*, è stata espunta dal nuovo statuto del Capitano.

xx	STATUTI, 6	STATUTI, 7	STATUTI, 8
5	rubrica 57, due addizioni molto composte consecutive alla fine del capitolo, dalla prima riga di c. 100v: a) dell'aprile 1324. b) del marzo 1325	rubrica 56, c'è dalla 14 ^a riga di c. 142 solamente quella del marzo 1325.	rubrica 57, mancano dalla nona riga di c. 138v. Annotazione della commissione '55: <i>cassum quia positum in III libro domini potestatis post antiquas rubricas</i> . È la rubrica 179, dove però persiste l'assenza di queste addizioni.
6	rubrica 63, a c. 102; ser Bonamichi ha biffato la vecchia rubrica riportata ed ha aggiunto nel margine il nuovo titolo ed un nuovo testo; invece nel corpo del testo il notaio degli arbitri aveva aggiunto in inchiostro bruno il titolo della vecchia rubrica, che l'amanuense aveva ommesso. ⁹¹	rubrica 62, c'è il capitolo della revisione del 1325, a c. 143v.	rubrica 63, c. 140, c'è la vecchia biffata; nel margine inferiore c'è la nuova. ⁹²

Ancora una volta quindi si deve concludere che, almeno in talune parti, l'antigrafo che l'amanuense ha usato era fermo alla redazione del 1320 o addirittura anteriore.

Il libro quinto non fa eccezione naturalmente, anzi alle solite deficienze dovute al mancato aggiornamento delle rubriche o alla permanenza di norme cassate si aggiunge la mancanza di tre rubriche oltre l'atto di approvazione e di pubblicazione. Tre di questi capitoli sono gli stessi aggiunti in *Statuti*, 6, di mano del correttore degli statuti del 1322, nelle carte originariamente bianche in fondo al codice; un quarto poi è riportato in due distinte versioni.

Il libro quinto ha capilettera miniate, ornati o a colori, non presenta segni di attenzione o richiami normativi. Dopo le rubriche aggiunte c'è l'atto d'approvazione e di pubblicazione apocrifo del 1325, sopra quest'atto c'è il numero "1333" di scrittura coeva.⁹³

⁹¹ Il titolo della rubrica vecchia è *Quod compleatur murus Communis inceptus supra pontem Rubacontis de pecunia que pervenerit ad manus inquisitionis heretice paravitatis ecclesie dicti officio*; quello della nuova: *Quod pecunia que percipitur ex officio inquisitionis heretice pravitatis convertatur in opere Sancte Crucis et Sancte Marie Novelle*.

⁹² Nel margine laterale l'annotazione della commissione: «*Cassum fuit dictum statutum per arbitros et loco eius posuerunt statutum novum in margine positum*. E infatti nel margine inferiore compare: *correctio antiqua*, e quindi il testo della rubrica comincia: «*reperitur in anno Domini MCCCXXIII^o indictione octava die XIII martii per arbitros statutarios Communis Florentie fore factum quoddam statutum infrascripte convenientie et tenoris videlicet*» Segue il nuovo testo.

⁹³ Le rubriche aggiunte sono queste:

1. *De constructione pontis super flumine Sevis prope burgum Sancti Laurentii*; 2. *De non sculpendis vel ponendis in ferramentis signis vel licteris sub nomine alterius magistris*; 3. *De constituendo syndicum nomine communis Florentie pro fratribus minoribus*; 4. *De approbatione constituti domini potestatis*; infine l'atto di pubblicazione. Tutte hanno a margine l'annotazione della medesima mano del trascrittore: *correctio antiqua*. Queste rubriche aggiunte sono in parte

Quadro sinottico delle sole differenze di massima del libro V nei tre codici.

xx	STATUTI, 6	STATUTI, 7	STATUTI, 8
1	rubrica 65, c. 142v, nel margine sinistro d'altra mano è scritto: <i>vacat quia est iuris [sic, rectius de iure]</i> .	rubriche 64, c. 184, è regolare.	rubriche 64, c. 161v, è regolare. Messer Tommaso la cassò e rifece un nuovo testo, è la rubrica 89 del IV libro del Podestà.
2	rubrica 66, 142v, nel margine sinistro dalla stessa mano di sopra: <i>vacat quia positum est supra de grano et blado reducendo etcetera</i> .	rubriche 65, c. 184, è regolare.	rubriche 66, c. 161v, è regolare. Messer Tommaso la mantenne invariata, corrisponde alla rubrica 90 del IV libro del Podestà.
3	rubrica 81, di c. 146, correzione di una somma nell'interlinea superiore della prima riga del capitolo (<i>libras III et solidos decem f.p.</i> in luogo di <i>sexaginta solidos</i>).	manca la correzione e mantiene l'antico testo nella prima riga del capitolo a c. 188.	c'è la correzione nel testo della prima riga del capitolo a c. 165.
4	rubrica 94, <i>De providendo quod pasagium non tollatur</i> ; c. 150	c'è con lo stesso numero e col sostantivo al plurale, c. 193.	L'esemplatore di <i>Statuti</i> , 8, l'aveva omessa. ⁹⁴
5	rubrica 112, c. 157: a) addizione al titolo della rubrica; b) addizione di sei parole alla quarta riga del capitolo; c) ancora addizione ampia alla fine della quarta riga del capitolo.	manca completamente perché il codice s'interrompe con una rubrica 112 di titolo e argomento diverso a c. 200v.	rubrica 114, alle cc. 176v-177; ci sono i tre aggiornamenti nel corpo del testo alla quarta e quinta riga di c. 177.
6	rubrica 114, ampia, addizione dalla decima riga di c. 157v.	manca perché il codice è mutilo.	rubrica 116, c'è dalla quartultima riga di c. 177.
7	rubrica 115, aggiunta di due piccole linee alla quintultima riga di c. 157v.	manca perché il codice è mutilo.	la rubrica non è riportata, probabilmente perché era spirata la sua vigenza.
8	rubrica 116, a 158, addizione assai ampia alla fine del capitolo.	manca perché il codice è mutilo.	manca, è stata aggiunta dalla commissione a c. 177v nella forma corretta delle revisioni 1324-25.
9	rubrica 117, a 158, cassazione di 4 parole e aggiunta di 12 nell'interlinea superiore; è la modifica di un termine temporale.	manca perché il codice è mutilo.	la rubrica manca nel codice, forse perché era spirata la sua vigenza.

diverse da quelle messe in fine di *Statuti*, 6, dal Bonamichi; inoltre ne manca una: *Qualiter procedatur pro dotibus viduarum contra filios et alios tenentes bona olim virorum suorum*. Queste aggiunte sono sicuramente della stessa mano che ha scritto le rubriche in fondo al terzo libro, per le quali ho acclarato che siano opera di un membro della commissione. Vedi *supra*.

⁹⁴ La commissione del 1355 l'ha aggiunta nel margine inferiore di c. 176 in una versione identica a quella degli altri due codici ed ha annotato: *correctio antiqua*; nei nuovi statuti essa è la n. 111 del IV libro.

xx	STATUTI, 6	STATUTI, 7	STATUTI, 8
10	rubrica 118, a c. 158 ^v , senza variazioni.	manca perché il codice è mutilo.	rubrica 117, regolare.
11	rubriche 119 e 120, contengono l'atto di approvazione ed il rogito di pubblicazione del notaio degli arbitri del 1322.	manca perché il codice è mutilo.	mancano nel codice.
12	rubrica V, 121, aggiunta in fondo a 159 dal Bonamichi: <i>Quod syndici partis guelfe possint arma deferre.</i>	manca perché il codice è mutilo.	rubriche 112 e seg. senza numero. Vi sono due distinte versioni, quella più recente di <i>Statuti</i> , 6, ed un'altra certo più antica. ⁹⁵
13	rubriche 121-125, capitoli aggiunti dalla mano del Bonamichi nell'ultima revisione del 1325, gli ultimi due sono l'atto di approvazione e la pubblicazione, autografi dello stesso notaio degli arbitri	manca la rubrica perché il codice è mutilo.	ci sono solo le ultime tre rubriche tra cui l'atto di approvazione e la pubblicazione del notaio degli arbitri di mano della commissione a c. 178.
14	rubrica 123, c. 159 ^v : <i>De non sculpendis vel ponendis in ferramentis signis vel lictis sub nomine alterius magistris.</i>	manca la rubrica perché il codice è mutilo.	rub 129 (?), stesso titolo, ma testo più ampio di dieci linee fitte della mano calligrafica della commissione.

Dallo stato di questo codice si evince lo stato degli antigrafici di cui gli amanuensi si sono serviti. Evidentemente, avendo l'incendio distrutto gli esemplari delle redazioni statutarie, che erano in uso negli uffici e nelle curie si era dovuto ricorrere a codici di vecchie redazioni, i quali ovviamente non offrivano sufficienti garanzie di fedeltà alla redazione statutaria in vigore essendo rimasti non aggiornati. Si tenga presente che questa non è un'ipotesi di comodo, ma ha una solida base documentale: la mancata produzione di nuovi codici dopo le revisioni del 1324-25 e le considerazioni della provvisione del 1351, ripetutamente ricordata. Del resto, come s'è già più volte detto, la cosa è sostanzialmente confermata dal lungo lavoro della commissione presieduta da messer Tommaso per ricostruire la redazione vigente, lavoro che peraltro è ben visibile proprio in questo codice. Tutto ciò porta alla naturale conclusione che *Statuti*, 8, sia uno dei codici scritti nel giugno del 1344 in seguito allo stanziamento precedentemente ricordato. *Statuti*, 8, ha ancora, dopo i cinque libri, oltre alla pace del cardinale Latino e le costituzioni contro gli eretici anche altri quaderni di cui, per ragioni diverse, si parlerà più oltre.

⁹⁵ La versione di *Statuti*, 6, che è quella senza numero, è anche quella riportata sui quaderni, cc. 5^v-6 (a matita) dell'ins. 1 di *Statuti*, 21. Un'ulteriore prova che è proprio questa la redazione in vigore è data dal *vacat* che è apposto sull'altra versione, che è la prima delle due in *Statuti*, 8; il *vacat* è di mano della commissione del 1355, inoltre la commissione annotò in margine: *cassum fuit hoc per reformationem armorum.*

Passo ora ad esaminare lo statuto del Capitano. Fin dal primo esame del codice *Statuti*, 5, mi sono formato la convinzione che esso si presentava a noi contemporanei come una sorta di miscellanea di capitoli statutari risalenti nel tempo, le cui norme più recenti si riferivano alla redazione del 1325, senza tener conto se esse fossero ancora in vigore o meno. Questa convinzione era dettata non tanto dalla condizione in cui adesso si presenta - infatti il codice è gravemente lacunoso e mutilo in più punti, le carte che facevano sicuramente parte integrante dell'antico codice sono cc. 1-50 e 80-109 cioè a dire la parte iniziale e finale di esso più il rubricario del libro quinto cc. 51-54 - quanto piuttosto dalla reale situazione del testo giuridico. Soprattutto nel V libro si può notare facilmente la presenza di rubriche che non facevano già parte della redazione del 1322, quindi *a fortiori* non avrebbero dovuto trovar posto in quella del 1325; del resto risulta evidente che esso fosse stato scritto successivamente al marzo 1325. Ciò perché l'intero testo non presenta le addizioni marginali del correttore degli statuti del 1322, che invece sono inserite nelle linee del testo principale. Come è possibile però che sia stato decretato di far scrivere un simile codice, considerato che è sicuramente codice ufficiale giacché fu fornito, quale testo vigente della revisione arbitrata del 1325, alla commissione presieduta dal giudice eugubino per la compilazione degli statuti del 1355?⁹⁶

In realtà si può dire che non solo tutte le predette carte, ma anche l'intero codice - se ancora lo possedessimo integro come l'ebbe tra le mani messer Tommaso - a ben esaminarlo non potrebbe mai esser considerato un codice in uso da parte di chicchesia. Infatti *ictu oculi* appare in taluni luoghi come il frutto di un lavoro di ricerca per mettere insieme ogni norma che si trovasse, senza tener conto dell'epoca in cui era stata promulgata e se fosse ancora in vigore, purché appartenuta allo statuto del Capitano. Ovviamente questo lavoro di ricerca era stato reso necessario dalla distruzione dei codici originali e dei loro aggiornamenti custoditi nella Camera del Comune. In un primo momento quindi volevo esimermi dal fare anche per questo testimone un puntuale raffronto libro per libro con *Statuti*, 4, che contiene anch'esso la redazione del Capitano del 1322-25. Mi sarebbe bastato, pensavo, di segnalare i luoghi topici per dimostrare il mio assunto. Siccome, però, il raffronto è assai efficace per chiarire a quale redazione appartengano le eventuali differenze, lacune, addizioni o vacazioni farò il raffronto fra i due testimoni principali.

⁹⁶ In un primo momento ho creduto addirittura che il codice fosse stato preparato per quella commissione, il che, peraltro, era una convinzione del Salvemini circa *Statuti*, 8. Questa ipotesi l'ho dovuta senz'altro scartare perché i due codici sono stati certamente scritti prima del 1345, quando la revisione statutaria non era stata ancora nemmeno concepita.

Prima di presentare questo raffronto, ecco un'ultima precisazione sullo stato materiale del codice. *Statuti di Firenze*, 5, risulta essere un codice legato in cartone di carte 107 contenente gli statuti del Capitano; ma il presente condizionamento è il risultato di un restauro operato nel 1970.⁹⁷ Precedentemente i vari frammenti di cui è composto erano sciolti e contenuti in una cartella; le carte furono numerate unitariamente all'inizio del XX secolo, probabilmente al solo scopo di determinarne la consistenza. Già il Salvemini e poi con più precisione il Santini⁹⁸ avevano individuato e descritto le varie parti di cui il codice miscelaneo era composto; e, almeno talune di queste parti, non potevano mai essere appartenute ad un unico codice: per la buona ragione che due di esse contengono entrambe il libro quinto. Purtroppo l'ansia per la conservazione non di rado ha prodotto e produce delle aberrazioni. Una più attenta indagine sullo stato degli studi avrebbe senz'altro evitato questa legatura assolutamente

⁹⁷ Per dare un'idea delle gravi manipolazioni che questo codice ha subito farò questo esempio. Il VII fascicolo è attualmente costituito da un sesterno (cc. 41-51), più un frammento di carta non numerato tra le cc. 51-52. Questo sesterno così composto è dovuto proprio all'ultima legatura del 1970. In realtà il fascicolo apparteneva a tre distinte unità così definite. Le cc. 41 ed il frammento solidale non cartulato era uno dei fogli del fascicolo, probabilmente un quaderno o un quinterno, che conteneva il III libro del Capitano (infatti questo libro in genere occupa un solo fascicolo). Le cc. 42-51 costituivano il bifolio contenente il rubricario del IV libro. Infine le cc. 43-50 un quaderno che costituisce il secondo fascicolo del IV libro del Capitano.

Inoltre la c. 51 che era ed è tuttora bianca essendo la metà del bifolio che contiene il rubricario del IV libro reca chiaramente impresso nel *verso* un testo indecifrabile, che in realtà non è stato scritto. Infatti per effetto dell'umidità una parte dell'inchiostro della pagina che era a contatto è passata su questo foglio, di modo che le parole sono impresse a rovescio ed è per questo che sono illeggibili ed indecifrabili. Con l'aiuto di uno specchio vi si leggono le parole: "suo arbitrio"; "possit" e "cepissent". L'immagine riprodotta specularmente, per i suoi particolarissimi caratteri grafici, fa pensare alla c. 78. Ed infatti le parole surriferite sono contenute nella rubrica 1 del II libro del Capitano, che è proprio scritta sul *recto* di c. 78, dove alle righe 27, 28 e 29 si possono ritrovare proprio le parole menzionate. Ciò costituisce la prova provata che le due cc. 51 e 78 erano originariamente a contatto e quindi consecutive. Questa situazione di fatto non era sicuramente corretta, tuttavia il restauro e la legatura hanno prodotto ulteriore confusione.

Per quanto sostengo circa il rubricario del IV libro ed i fascicoli del III e IV si veda per conferma *Statuti*, 4. Infine devo aggiungere che nella descrizione fisica dei fascicoli del codice ho cercato di ricondurre le cose alla situazione originaria.

⁹⁸ Il Salvemini, che scrive nel 1896, non fa riferimento nella sua descrizione ad una cartulazione, al contrario del Santini, che aveva fatto le sue ricerche nel primo ventennio del Novecento, ed ha così descritto il pezzo (p. 182): «A.S.F., *Statuti*, 5, Codice membranaceo miscelaneo, formato di fogli e quaderni sciolti, chiusi in busta pergameneacea, di scrittura calligrafica della prima metà del sec. XIV». Cfr. SALVEMINI, *Gli statuti fiorentini...*, cit. p. 75 e SANTINI, *Le più antiche riforme...*, cit., p. 182 e seguenti, dove si trova una meticolosa descrizione del contenuto. Quanto possa essere fuorviante l'attuale condizionamento è dimostrato dalla descrizione data dal Salvestrini, che, ovviamente, lo considera un codice composito. Cfr. F. SALVESTRINI, *Per un commento alle edizioni di Romolo Caggese. I codici statutarî, il trattamento dei testi, la critica. In Statuti della repubblica fiorentina...*, cit.; vol I, pp. IX-LII, p. XXX.

improvvida, perché non costituisce solo un falso storico, ma neanche l'assemblamento risulta pertinente: giacché non sono state nemmeno accorpate in sequenza le parti omogenee.

Quadro sinottico delle sole differenze di massima del libro I nei due codici. Il raffronto è stato fatto rilevando solamente le addizioni marginali di *Statuti*, 4. Anche in questo caso ho dato l'elenco di tutte le addizioni marginali e correzioni in *Statuti*, 4, riscontrandole poi in *Statuti*, 5; le eventuali differenze sono evidenziate. Le precarie condizioni di questo codice sono anche dimostrate dal fatto che ben quattro libri non hanno i capitole ornati, sebbene il copista avesse lasciato lo spazio bianco perché vi fossero fatte.

xx	STATUTI, 4	STATUTI, 5
1	rubrica 1, cc. 1 e 4 per due volte è aggiunto l'inciso: « <i>non includendo in dicto devoto civitatis Bononie</i> ».	in entrambi i casi l'inciso esiste alle cc. 1 riga 22 e 2 riga 14.
2	rubrica 1 a c. 4 ^v , dalla sesta riga, ampia addizione.	c'è dalla riga 11 di c. 2 ^v .
3	rubrica 1, c. 5, dalla riga 12 ampia addizione.	c'è dalla riga 22 di c. 3.
4	rubrica 1, c. 6: a) addizione del 1324 in fondo alla rubrica b) la predetta addizione è depennata nel 1325 e ne è stata fatta un'altra di diverso tenore. ⁹⁹	mancano entrambe le addizioni ed il testo si conclude con la versione del 1322, tuttavia più correttamente la parola finale è « <i>mictantur</i> » e non « <i>mictunt</i> ».
5	rubrica 2, c. 6 nessuna variazione.	rubrica 2, c. 4 L'amanuense ha posposto la norma con le competenze del secondo giudice a quelle del terzo. ¹⁰⁰
6	rubrica 3, c. 6 a) cassata la parola <i>quattuor</i> dal titolo della rubrica; b) cassate con tratto di penna poco più di due linee; c) cassata le parole: « <i>viginti duorum</i> ».	rubrica 3, c. 4 ^v Tutte e tre le variazioni sono recepite nel testo e nel titolo. ¹⁰¹
7	rubrica 8, c. 8: addizione molto lunga alla fine del capitolo.	rubrica 7, c'è dalla riga 25 di c. 5 ^v .

⁹⁹ Quest'ultima addizione chiarisce che gli incisi attinenti a Bologna erano stati fatti nell'aprile 1324.

¹⁰⁰ «*Tertius vero iudex presit camere et gabelle, et secum habeat duos notarios. Et si alius iudex cum aliis duobus notariis cognoscat de omnibus civilibus et criminalibus questionibus de quibus potest cognoscere dominus Capitaneus et defensor ex forma huius constituti et communis Florentie et de aliis se non intromittat*». Che l'errore sia dell'amanuense di *Statuti*, 5, è evidente dalla struttura di questo secondo capitolo. Infatti l'esposizione deve procedere logicamente: «*Unus ex duobus (...); Alius (...); Tertius (...)*». Quel *si* che ho messo in corsivo è superfluo.

¹⁰¹ Annotazione della commissione in margine: «*Cassum quia dominus Capitaneus debet habere L berrovarios et eorum salarium includitur in salario dicti domini Capitanei de quibus fit mentio supra in primo statuto huius voluminis*».

XX	STATUTI, 4	STATUTI, 5
8	rubrica 9, c. 8v: cancellazione di un'addizione del 21 marzo 1320 e inserimento di una nuova.	rubrica 8, c. 6v, non c'è correttamente l'addizione del 1320, mentre c'è quella nuova dalla riga 12.
9	rubrica 10, c. 11 addizione dalla riga 11	rubrica 9, c. 7 c'è dalla riga 7.
10	rubrica 15, c. 9, nel margine "cassum est"; depennata anche con tratto di penna.	rubrica 14, c. 8v c'è integralmente. La commissione l'ha adattata per inserirla nei nuovi statuti, infatti si ritrova nel libro I, 181, Cfr. <i>Statuti</i> , 12, c. 37.
11	rubrica 16 c. 11rv: a) aggiunte due parole alla riga 10; b) espunte con <i>vacat</i> e tratto di penna, 9 linee dalla riga 13; c) inserimento di una lunga addizione al posto delle linee espunte; d) espunte alcune linee, con <i>vacat</i> e tratto di penna, di quelle aggiunte nel margine, donde si deduce che l'aggiunta è dell'aprile 1324 e la cassazione del 1325. e) addizione di tre piccole linee in fondo a quella del 1324; f) aggiunte alcune parole alla riga 22; g) aggiunte ancora alcune parole alla riga 25; h) lunghissima addizione alla fine del capitolo.	rubrica 15, c. 9rv: a) ci sono alla riga 4; b) correttamente non ci sono le linee espunte nel 1324 alla riga 7. c) c'è la lunghissima addizione del 1324 dalla riga 7. d) sopravvivono le linee dell'addizione del 1324 espunte nel 1325 dalla riga 13; e) mancano le tre piccole linee aggiunte nel 1325 all'addizione del 1324 dalla riga 24; f) ci sono dalla riga 25; g) ci sono dalla riga 28; h) manca la lunghissima addizione finale. ¹⁰²
12	rubrica 53, cc. 17rv: a) c. 17, riga 3, depennate: « <i>quolibet anno</i> » e sostituite con: « <i>singulis tribus annis</i> »; b) c. 17, riga 8 inserite 9 parole; c) c. 17v, dalla riga 12 ampia addizione; d) c. 17v, dalla riga 16 aggiunte alcune linee.	rubrica 53, cc. 14v-15v: a) c'è la nuova versione alla riga 24 di c. 14v; b) <i>Ibidem</i> , ci sono le parole dalla quartultima riga; c) c. 15 c'è dalla penultima riga; d) c. 15v ci sono dalla riga 8.
13	rubrica 54: a) c. 22, dalla riga 5 lunghissima addizione dell'aprile 1324; b) c. 22, cancellazione con biffatura e <i>vacat</i> di 5 linee dalla riga 6; c) c. 22v, cancellazione con <i>vacat</i> di un'addizione del 1322.	rubrica 54: a) c. 19, c'è dalla penultima riga; b) c. 19v, non ci sono correttamente le linee espunte dalla riga 9; c) c. 19v, non c'è all'ultima riga l'addizione del 1322 cassata.
14	rubrica 56, c. 23: a) aggiunte alcune parole alla riga 12; b) ampia addizione dalla riga 24.	rubrica 56: a) ci sono dalla penultima riga di c. 20; b) c. 20v, c'è dalla riga 12.
15	rubrica 57, c. 25: a) « <i>duos</i> » sostituito da « <i>quattuor</i> » alla riga 5; b) « <i>quingentas</i> » sostituito da « <i>quadringentas</i> » alla riga 11; c) « <i>duobus</i> » sostituito da « <i>quattuor</i> » alla riga 18; d) dalla riga 19 ampia addizione del 1325;	rubrica 57, c. 22 a) alla riga 12 mancano del tutto alcune parole che la commissione ha aggiunto nel margine sinistro; b) c'è la versione corretta alla riga 17; c) c'è la vecchia versione alla riga 24; d) manca quest'addizione dalla riga 24. ¹⁰³

¹⁰² Nel margine la commissione del 1355 ha annotato: «*Expeditur et non positum qui aliter provisum est per Ordinamenta Orti Sancti Michaelis hic posita*».

¹⁰³ La commissione del 1355 ha annotato nei margini correzioni e aggiunte sue, all'inizio del capitolo, a c. 20v ha chiosato: «*cassum quia tunc positum in statuto domini Executoris Ordinamentorum iustitie*». Infatti esso è riportato anche in *Statuti*, 21, ins. 4, cc. 91-92 (a matita); inoltre dimostra di conoscere la redazione corretta ed espunge l'aggiunta del 1325 perché era norma particolare, applicabile solo all'Esecutore in carica.

Il raffronto del I libro non sembra mostrare gravissime deficienze a carico del codice che stiamo esaminando, infatti si notano differenze solo in quattro rubriche (1, 14, 15 e 57). Tuttavia si deve considerare che la rubrica 14 era stata del tutto cassata in una delle revisioni del 1324 o '25, mentre in questo codice permane, tanto che messer Tommaso la inserì anche nei nuovi statuti; le altre tre sono in alcune parti aggiornate mentre in altre sono ancora ferme alla redazione del 1322. Si verifica, peraltro, sia la sopravvivenza di norme ormai cassate che la mancanza di nuove addizioni.

Le considerazioni si ripetono perfettamente uguali per il libro II, ma anche qui va detto che esso subì poche modifiche nelle due revisioni, quelle poche riguardano soprattutto la fondamentale rubrica 3, che tratta dell'ufficio dei Priori e Gonfaloniere di giustizia e proprio queste sono quasi totalmente assenti nel nostro codice.

Quadro sinottico delle differenze di massima del libro II nei due codici. Il raffronto riporta solamente i casi di addizioni marginali o cassazioni in *Statuti*, 4, non accolti in *Statuti*, 5. La c. 41 contiene solo una rubrica del III libro intera la 17, la 16 è acefala, la 18 mutila.

XX	STATUTI, 4	STATUTI, 5
1	rubrica 3 c. 31 ^v tre addizioni: a) dalla riga 3; b) dalla riga 25. c) dalla riga 26.	ce ne sono due: a) dalla riga 20 di c. 27 ^v ; b) dalla riga 15 di c. 28; c) manca dalla riga 16 di c. 28.
2	rubrica 3, c. 32 due addizioni: a) dalla riga 5 b) dalla riga 12; c) cassate circa due linee con <i>vacat</i> dalla riga 9.	a) manca la prima addizione che dovrebbe trovarsi dall'ultima riga di c. 28; b) manca anche la seconda che dovrebbe essere dalla riga 6 di c. 28 ^v ; c) permangono anche le due linee che avrebbero dovuto essere cassate dalla riga 3 di c. 28 ^v .
3	rubrica 3, c. 33: a) addizione dalla riga 7; b) espunte con <i>vacat</i> circa due linee dalla riga 12; c) espunte con <i>vacat</i> alcune parole alla riga 17; d) espunte con <i>vacat</i> alcune parole alla riga 18. ¹⁰⁴	a) manca la ampia addizione dalla riga 4 di c. 29 ^v , la quale però risulta aggiunta dalla commissione del 1355 nel margine sinistro preceduta dal termine <i>correctio</i> ; b) <i>Ibidem</i> , dalla riga 9, permangono anche le due linee espunte, che ancora una volta sono depennate con tratti obliqui dalla commissione; c) <i>Ibidem</i> , dalla riga 14 permangono le parole espunte senza che la commissione se ne sia avveduta; d) <i>Ibidem</i> , dalla riga 15 permangono le parole espunte senza che la commissione se ne sia avveduta.

¹⁰⁴ Le parole espunte di cui alla lettera c) sono presenti nel volgarizzamento di *Statuti*, 2, c. 74^v, dalla riga 11. Attese le considerazioni sulla data di questi volgarizzamenti eseguiti su redazioni del 1320 o anteriori, è possibile pensare effettivamente, visto il colore dell'inchiostro, che queste due linee siano state cassate dallo stesso amanuense che vergò queste pagine, perché la

XX	STATUTI, 4	STATUTI, 5
4	rubrica 3, c. 33v, tre aggiizioni: a) dalla riga 2; b) dalla riga 8; c) dalla riga 11.	mancano tutte e tre e sono state integrate nei margini dalla commissione, precedute dalla parola <i>correctio</i> : a) c. 29v dall'ultima riga; b) c. 30 dalla riga 7; c) <i>Ibidem</i> , dalla riga 11. Bisogna peraltro osservare che quest'ultima è inserita in luogo diverso, cioè alla fine del periodo successivo.
5	rubrica 6: a) espunte circa tre linee con <i>vacat</i> dalla riga 4 di c. 35v; b) <i>Ibidem</i> , inserite quattro parole dalla riga 17; c) addizione del marzo 1325 in fondo al capitolo a c. 36.	a) mancano queste linee alla riga 15 di c. 32; b) <i>Ibidem</i> , ci sono alla riga 27; c) Non è possibile accertarsene perchè in questo codice mancano le rubriche 7-37. Tuttavia forse si può presumere che l'addizione fosse assente per le ragioni esposte al punto successivo.
6	rubrica 7, cc. 36-37: questo capitolo non solo non ha alcuna variazione rispetto al testo del 1322, ma in quest'ultima revisione non ha subito né cancellazioni, né variazioni né aggiunte. Va peraltro precisato che anche tutta la parte rimanente del libro non subì modifiche nelle revisioni del 1324 e '25, né sembra vi fossero state aggiizioni nella revisione del 1322. Si deve eccezzuare tuttavia un'aggiizione fatta nel 1324 o '25 alla fine della rubrica 11. ¹⁰⁵	È molto probabile che questa stessa rubrica mancasse nel codice integro che fu fornito a messer Tommaso, infatti essa è stata inserita, almeno parzialmente, nel margine inferiore di c. 32v con un richiamo dopo l'ultima parola della rubrica 6 che è " <i>plures</i> " e con l'annotazione: " <i>correctio antiqua</i> ." Queste circostanze indurrebbero anche a credere che mancasse anche l'aggiizione del 1325 alla rubrica 6, come peraltro è confermato dal fatto che quest'aggiizione manca anche negli statuti del Capitano del 1355, dove anche la rubrica 7 è riportata nella stessa redazione di <i>Statuti</i> , 4. Cfr. <i>Statuti</i> , 12, cc. 110v-112v.

Non si dà invece confronto per il III libro stante il fatto che in *Statuti*, 5, è superstita una carta sola: la 41. Anche il libro IV in talune parti è aggiornato per entrambe le revisioni, in altre solo per una delle due, mentre in altre ancora è fermo alla redazione del 1320. Si può osservare però pure una grave deficienza di *Statuti*, 4, che è il codice che ci serve da guida. La deficienza riguarda l'ultimo capitolo del libro; stando a quanto ha scritto nel margine ed interlineato il correttore, esso risulterebbe interamente cassato nel 1324-25, invece le due differenti versioni, la vecchia e la nuova, riportate in *Statuti*, 5, inducono a credere che in realtà esso fu in parte riadattato ed in parte riscritto.

cassazione fu operata proprio nella revisione del 1322. Mentre le parole espunte più sotto sono opera del Buonamichi e naturalmente sono presenti nel volgarizzamento nel luogo citato più sopra alle righe 22 e 23.

¹⁰⁵ Si deve anche notare che il Buonamichi, aggiornando il codice, collazionò e revisionò anche questa parte che non aveva subito variazioni. Ciò si può facilmente constatare a c. 44v, dove sono aggiunte nel margine le parole: "*mercatozem vel*", evidentemente omesse, ed il segno di paraffo nelle ultime linee di c. 47.

Quadro sinottico delle sole differenze di massima del libro IV nei due codici; Il raffronto è stato fatto riscontrando solamente le addizioni marginali di *Statuti*, 4, nell'altro codice.

XX	<i>STATUTI</i> , 4	<i>STATUTI</i> , 5
1	a c. 67 ^v Si può vedere chiaramente come ser Giovanni Bonamichi abbia collazionato l'intero testo, infatti si può agevolmente notare come egli abbia integrato le manchevolezze e le dimenticanze dell'antico copista. In tre distinte occasioni ha aggiunto nell'interlinea la sillaba o la parola omessa: a) riga 3: "to"; b) riga 8 "penam"; c) riga 9 "debeat".	Il confronto non è possibile per le prime 12 rubriche che mancano in questo codice.
2	rubrica 14, <i>Ibidem</i> , è cassata con <i>vacat</i> interlineato e con <i>cassum est</i> nel margine sinistro.	cc. 43 ^{rv} , è invece riportata come fosse ancora in vigore, ma la commissione ha annotato nel margine sinistro: <i>cassum reperitur per arbitros</i> .
3	rubrica 22, c. 70: a) espunta con <i>vacat</i> e tratto di penna un'addizione del marzo 1322 in fondo al capitolo; b) addizione del 14 marzo 1325.	c. 45: a) manca correttamente l'addizione del 1322; b) manca anche l'addizione del 1325, che tuttavia è una norma transitoria che riguarda l'autorizzazione ai camarlinghi della Camera del Comune in carica di fare certe spese occorrenti per l'archivio. Per la sua natura transitoria non fu inclusa da messer Tommaso nei nuovi statuti, cfr. <i>Statuti</i> , 12, cc. 143 ^v -144.
4	rubrica 34: a) addizione dell'aprile 1324 dall'ultima riga di c. 71 ^v ; b) lunghissima addizione alla fine del capitolo a c. 72 ^v . ¹⁰⁶	Questa rubrica manca dal IV libro del codice, tuttavia è inclusa nel V, col n. 138 a cc.101-102. Essa non porta né la rubrica in rosso né il numero, entrambi sono più tardi e sembrano stati apposti dalla commissione del 1355 in inchiostro nero. ¹⁰⁷ Quanto alla corrispondenza: a) l'addizione è presente dalla riga 12 alla 18 di c. 101 senza data; b) l'addizione c'è dalla riga 22 di c. 101 ^v . Va anche osservato che la commissione ha inserito quattro linee (dalla riga 5 di c. 102) nell'addizione del 1324, che non ci sono in <i>Statuti</i> , 4, forse retaggio di una redazione più antica; va infine aggiunto che l'antigrafo da cui è stato tratto questo IV libro non conteneva questo capitolo e quindi, forse, si riferiva ad una redazione anteriore al 1320.

¹⁰⁶ Questo capitolo quasi certamente fu fatto del tutto nuovo nel corso della revisione del 1322, forse riportando nel corpo dello statuto una provvisone adottata di recente. Infatti è sicuro che norme afferenti a tali argomenti erano state inserite fin dagli statuti usciti dalla redazione del 1320 come si può facilmente costatare nel secondo volgarizzamento inserito in *Statuti*, 2, cc. 78^{rv}: rubrica 7 "Della eleccion da fare de' sei officiali sopra rivedere le vendite de' beni e sue ragioni richoverare". Tuttavia alcuni dettagli importanti sono diversi: ad esempio la durata della magistratura avrebbe dovuto essere bimestrale, mentre in questi statuti è stabilita una durata semestrale; inoltre a questi ultimi officiali era dato il gennaio 1317 come anno di partenza, mentre a quelli più antichi il gennaio 1300; infine l'elezione di questa magistratura doveva essere

XX	STATUTI, 4	STATUTI, 5
5		La rubrica 34 di questo libro a c. 47 è: <i>Quod venditiones facte per commune Florentie sint firme et rate</i> , che invece nel codice a fronte è la 114 del libro V. Tuttavia le due redazioni sono del tutto diverse, e la più antica è quella presente in questo codice, infatti è annotato nel margine da parte della commissione: « <i>reperitur cassum quod est positum in V libro huius voluminis rubrica 115</i> », dove infatti a c. 95 si trova lo stesso testo di <i>Statuti</i> , 4. Donde si deve inferire che nella revisione del 1322 fu cassato il vecchio testo ed inserito uno del tutto nuovo, il che ancora una volta ci porta a dire che, almeno per questo libro IV, l'antigrafo che l'amanuense aveva a disposizione talvolta era fermo alla redazione del 1320 o anteriore.
6	rubrica 36, cc. 72v-73, non presenta modifiche fatte nelle due revisioni.	rubrica 36, di c. 47v: nel margine di questo capitolo è scritto dalla commissione: « <i>cassum quia alia forma servatur, que posita est in vigore</i> ». In realtà non tutto il capitolo era cassato, ma solo fino alla riga 14, il resto rimase tal quale; le linee cassate furono sostituite da quelle che la commissione mise nel margine sinistro della stessa carta. Tutto ciò si può verificare in <i>Statuti</i> , 12, cc. 145rv, dove appunto si ritrova questa stessa rubrica che è diventata la 39 del III libro
7	rubrica 44, cc. 74v-75v, è anche l'ultima del libro: risulta interamente cassata da un <i>va...cat</i> interlineato sulla prima e l'ultima parola del testo e da un <i>cassum est</i> sul margine sinistro. ¹⁰⁸	rubrica 44, cc. 49v-50v, la rubrica è riportata per intero senza alcun segno di cancellazione, tuttavia è possibile che l'annotazione nel margine sinistro in basso: « <i>banniatur quolibet mense, excordat infra libro V caput CXXXVI</i> », non sia di mano della commissione ma di uno che usava il codice tra il 1344 ed il 1353. È invece di mano della commissione la postilla: « <i>Cassum reperitur per arbitros in libro ser Tadei per statutum quod positum erat infra in V libro sub 132 rubrica</i> ». ¹⁰⁹

fatta dai Tre Maggiori al completo, compresi quindi i Dodici Buonuomini; mentre per gli ufficiali più antichi questa magistratura era esclusa, il che porta a concludere che queste nuove norme debbano essere state poste in essere successivamente al giugno 1321 (data della provvisione che istituisce stabilmente i Dodici) ed anteriormente al marzo del 1322 (data della revisione statutaria). Il che era proprio quello che si voleva dimostrare.

¹⁰⁷ La commissione ha anche postillato nel margine destro: «*Cassum quia aliter provisum est in parte, secundum formam reformationis facte in MIII XLVIII X mensis octubris de qua est factum statutum et positum est in folio primi libri huius voluminis*». Il contenuto giuridico del capitolo, stante anche la riformazione citata, fu trasfuso nella rubrica 214 del I libro del Capitano: *De electione et officio octo officialium super iuribus communis Florentie recuperandis, quod officium della torre vulgariter appellatur*. Cfr. *Statuti*, 12, cc. 71v-73v. La provvisione che attribuì quest'ufficio agli Ufficiali di torre è del 23 ottobre 1349: vedi *Provisioni, registri*, 37, cc. 24-25v.

¹⁰⁸ C'è da constatare che nei codici ufficiali rimane praticamente esclusa del tutto la nuova rubrica fatta nel 1324-25; mentre come dimostrerò più oltre, in un fascicolo a parte c'era comunque la continuazione del libro terzo; anzi c'è da dire che sia in fondo al libro III che ai libri IV e V di questo codice c'era sicuramente l'opportunità di aggiungere la nuova rubrica. Infatti alla fine del libro III c'è quasi un'intera carta completamente bianca; alla fine del libro IV c'è ancora mezza carta bianca oltre ad altre due rifilate perché evidentemente bianche, ed in fondo al V ci sono bianche una carta intera ed un'altra mezza. Perché ser Bonamichi abbia qui lasciato questa lacuna grave è

Il libro V si presenta anch'esso con le solite caratteristiche, e cioè capitoli aggiornati alle ultime due revisioni ed altri per i quali l'aggiornamento è solo parziale, altri ancora in cui il testo giuridico è fermo alla revisione del 1320 oppure addirittura a quella precedente. Ha tuttavia una particolarità. Essa consiste nel fatto che nella parte finale presenta almeno sei intere rubriche che già non figuravano nella redazione del 1322 e quindi erano state espunte o nella revisione di quell'anno o precedentemente;¹¹⁰ inoltre, dopo l'accenno dell'atto di pubblicazione da parte del notaio, il codice continua con una sorta di appendice comprendente altre sei rubriche, alcune delle quali sono certamente riforme di altri capitoli presenti nello stesso V libro oppure in altri libri.¹¹¹ Ciò, in un primo momento, mi aveva

un mistero, anche se dobbiamo dire che in altri codici egli ha fatto la nuova sottoscrizione che qui ha ommesso. Inoltre una memoria, anche se parziale della nuova rubrica c'è in *Statuti*, 21, ins. 1, c. 212; (sono i notissimi quaderni studiati la prima volta dal Salvemini e dal Santini).

Il fatto che manchi del tutto in *Statuti*, 4, la nuova rubrica e che in *Statuti*, 5, sia collocata nel libro V mi induce a pensare che in realtà il Bonamichi aveva aggiunto dei quaderni in cui avevano trovato collocazione le rubriche del tutto nuove e quelle che per la loro complessità non potevano trovar posto nei margini senza creare confusione, questo spiegherebbe anche perché l'ultima rubrica del libro è semplicemente cassata e non corretta.

¹⁰⁹ A c. 99v si trova una rubrica intitolata *De non tenendis vel expendendis vetitis monetis*. Essa non è proprio del tutto nuova; ma è stata confezionata riadattando, cassando e aggiungendo al vecchio testo. Nel margine poi si trovano due annotazioni; la prima di uno che aveva esaminato il codice: «*excordat supra libro IIII caput XLIII*»; la seconda della commissione di messer Tommaso: «*Cassum quia positum in tertio libro domini Potestatis post Rubricam de pena falsificantis, limantis etcetera posita in folio 12 bombicino*». Per queste rubriche nel 1355 si veda *Statuti*, 16, cc. 162-164; per i fogli bombicini *Statuti*, 22, cc. 68-70.

¹¹⁰ Le rubriche sono: 113 *De inveniendō habitationem executoris*; 116 *Quod non fiat exactio ad distributionem vigentem et quod de novo fiat distributio*; 123 *De auxilio dando pro reparatione logie orti Sancti Michaelis*; 125 *De faciendō derivare aquam de stincis in fongia extra muros veteros civitatis*; 127 *De pecunia danda preposito fratrum humiliorum omnium Sanctorum pro laborerio faciendō*; 128 *Quod domini priores et vexillifer iustitie cum gonfalonieriis societatum provideant super debitorum solutionem faciendam*. Tutte queste rubriche hanno la postilla della solita mano della commissione: «*reperitur cassa per arbitros in libro ser Taddey*», e infatti non sono nel testo del 1322, per cui bisogna per forza pensare che tutte appartenevano ad una recensione più antica e sono state cassate nel 1322 oppure precedentemente. In verità la prima nel testo del 1322 c'è, ma fu cassata in una delle due revisioni del 1324-25. Proprio questo errore potrebbe essere imputato al copista che non ha tenuto conto della cassazione annotata nel margine.

¹¹¹ Le sei rubriche, eccettuata la prima, non hanno titolo (che è stato messo dalla commissione del 1355), né numero. Esse sono: a) *De non tenendis malis monetis*; b) *De electione et officio sex officialium super revidendis rationibus officialium et recuperandis iuribus communis Florentie*; c) *De ornamentis et vestibus dominarum non ferendis vel habendis*; d) *Quod magnates qui satisdederunt a quattuor annis preteritis citra intelligantur satisdederint ab ipso tempore retro*; e) *De servandis fidantiis et securitatibus datis et dandis debitoribus cessantium et fugitivorum*; f) *De cognitione executoris contra magnates occupantes iura ecclesiarum vel patronatum popularium*. Le prime due sono rielaborazioni di capitoli del IV libro fatte nelle revisioni del 1324-25; le tre finali invece sono comprese nel quaderno aggregato erroneamente a *Statuti*, 8; i capitoli sul lusso invece sono menzionati nei quaderni compresi in *Statuti*, 21.

indotto a pensare, come peraltro ho già detto più sopra, che nell'estate del 1344 non ci fosse stata solamente una semplice riesemplatura, ma si fosse resa necessaria un'indagine per tentare di ricostruire il testo statutario, almeno quello del Capitano. Questo perché lo stato dei codici poteva spiegare le manchevolezze, ma non necessariamente anche la presenza di un nucleo di capitoli già obsoleti ed abrogati; ed inoltre non esiste altra spiegazione per questa sorta di appendice.

Quadro sinottico delle sole differenze di massima del libro V nei due codici; Il raffronto è stato fatto rilevando solamente le addizioni marginali di *Statuti*, 4. Il V libro di *Statuti*, 5, è acefalo e dunque privo delle prime 59 rubriche. Inoltre la rubrica 80 presenta uno stato davvero precario perché sono ripetuti per tre volte due paraffi che naturalmente iniziano per "Item..." da c. 88v, riga 26, alla fine di c. 89v. Qui il testo s'interrompe per la mancanza di un ternione o di un intero quaderno, che avrebbe dovuto contenere la conclusione di questo capitolo e le rubriche 81-83 e le prime quattro linee della rubrica 84.

XX	STATUTI, 4	STATUTI, 5, cc. 80-107
1	rubrica 77, c. 101r, cassata con <i>cassum est</i> e biffatura.	rubrica 77, a c. 84v, permane, la commissione ha annotato come al solito: « <i>cassum reperitur in statuto ser Tadei, per arbitros, cassum</i> ».
2	rubrica 79, c. 102, addizione di alcune linee nel marzo del 1325 in fondo al capitolo.	rubrica 79, c. 85, manca del tutto l'addizione
3	rubrica 102, c. 114v: lunghissima addizione dell'aprile 1324 dalla riga 23.	manca l'addizione che avrebbe dovuto trovar posto dalla riga 18.
4	rubrica 112, cc. 116r: in un primo momento al titolo originale: <i>De inveniendobabitationem Executoris</i> ; erano state aggiunte le parole: " <i>ordinamentorum iustitie et arbitrorum</i> ", quindi nel 1325 fu del tutto cassata con <i>cassum est</i> nel margine e biffature.	rubrica 113, c. 94v, il titolo è diverso: <i>De inveniendobabitationem ordinamentorum iustitie</i> ; e permane integra senza segni di espunzione se non da parte della commissione che ha biffato e annotato nel margine: <i>cassum quia expiravit</i> .
5	La rubrica è inesistente perché era stata cassata nella revisione del 1322.	rubrica 116 c. 95r, <i>Quod non fiat exactio ad distributionem et quod de novo fiat distributio</i> . ¹¹²

¹¹² La commissione del 1355 ha annotato: «*Cassum, quia reperitur cassum per arbitros secundum quod apparet in libro ser Tadei*». Questo capitolo apparteneva alla redazione del 1320 e fu espunto nel 1322. Ciò risulta evidente dalla rubrica 9, "D'incominciare la nuova rechatà della distribuzione del sale", contenuta in *Statuti di Firenze*, 2, c. 80. Il secondo volgarizzamento si conclude con l'atto di pubblicazione del marzo 1320 e proprio la predetta rubrica ci dice che «la piuvichagione fue fatta die ventuno di marzo».

XX	STATUTI, 4	STATUTI, 5, cc. 80-107
6	rubrica 119, cc. 117v-118. Ser Bonamichi nel 1324 integrò il titolo aggiungendovi la parola <i>in muris</i> ; mentre nel 1325 la rubrica è stata cassata con <i>cassum est</i> e biffatura del testo	rubrica 121, c. 96: <i>De faciendo portam in muris iuxta goram et pontem supra goram</i> ; la rubrica permane. ¹¹³
7	rubrica 129, cc. 121v a) cassazione con <i>vacat</i> e tratto di penna o biffatura dalla riga 16 di c. 121 alla riga 8 di c. 121v; b) cassazione di tre linee dalla riga 12 di c. 121v; c) lunghissima addizione dell'aprile 1324 alla fine del capitolo; d) ulteriore addizione alla precedente del marzo 1325.	rubrica 135, cc. 99v a) non ci sono correttamente tutte le linee cassate nelle revisioni successive al 1322, dalla riga 20 di c. 99; b) non ci sono giustamente anche queste tre linee dalla riga 24 <i>Ibidem</i> ; c) manca la lunghissima addizione del 1324; d) manca anche l'addizione del 1325. ¹¹⁴
8	rubrica 131, cc. 122v-123. a) cassazione con tratto di penna di quasi una linea dalla riga 5 di c. 121v; b) cassazione con <i>vacat</i> e tratto di penna di tre linee dalla riga 20, <i>Ibidem</i> ; c) cassazione con <i>vacat</i> e tratto di penna di circa tre linee dalla riga 8 di c. 123; d) cassazione con tratto di penna e <i>vacat</i> di circa quattro linee dalla riga 14, <i>Ibidem</i> ; e) lunghissima addizione alla fine del capitolo del marzo 1325.	c'è nel rubricario a c. 24 con n. 136 e con questo titolo leggermente diverso: <i>De electione ac officio officialium exbannitorum super bonis rebellium, exbannitorum, condemnatorum et cessantium a factionibus communis Florentie</i> ; non c'è tuttavia nel testo.
9	rubrica 132, cc. 123-124: a) sono cassate le ultime tre linee del capitolo che sono in principio di c. 124, più le ultime parole della riga finale di c. 123v; b) allo stesso luogo c'è una ampia addizione del '24-'25.	da questo punto non è più possibile il raffronto perché cessa la corrispondenza. Da c. 99v comincia quella sorta di appendice di cui si parla nel testo.
10	rubrica 133, cc. 124-125: a) espunta una linea alla riga 16 di c. 124v. b) espunte 6 linee con tratto di penna e <i>vacat</i> , dalla riga 12 di c. 125.	<i>De electione ac officio duodecim bonorum virorum: deest.</i>
11	rubrica 136, c. 127: a) aggiunte quattro parole alla riga 13; b) addizione di qualche linea in fondo al capitolo.	<i>De suspensione restitutionis mutuorum factorum communi Florentie: deest.</i>
12	rubrica 138, c. 128: <i>De approbatione statutorum domini capitanei</i> , nei margini ser Bonamichi ha annotato: <i>cassum est</i> .	rubrica 136, c. 99v: la commissione ha biffato la rubrica per significarne la cancellazione senza annotazione di sorta.
13	Rogito di pubblicazione apocrifo: la solita mano ha annotato al margine: <i>cassum est</i> .	c. 99v. È solo accennato nelle prime parole; forse l' <i>amanuense</i> s'è interrotto perché egli stesso ha ancora aggiunto nelle carte seguenti le rubriche 137-142. ¹¹⁵

¹¹³ La commissione ha annotato: «*Cassum quia inutile et est facta porta*»; non è stata riferita la cancellazione da parte degli arbitri perché superflua, inoltre questo decide in modo rigoroso che già nel marzo 1325 la porta era stata realizzata.

¹¹⁴ La commissione tuttavia aggiornò il capitolo con qualche altra linea, il cui contenuto normativo corrisponde all'addizione del 1325. Questa è la rubrica 71 del Capitano negli statuti del 1355.

¹¹⁵ La commissione poi ha aggiunto a c. 107, parzialmente bianca, tre capitoli che risultavano già aggiunti in antico nel libro di ser Taddeo, il numero totale delle rubriche arriva così a 145.

Ripensando però a tutta la documentazione che sto esaminando ed alle sue vicende si può ipotizzare una spiegazione più semplice e lineare. Il copista aveva a disposizione un antografo simile a *Statuti*, 4, un codice cioè che portava nei margini e nelle interlinee le aggiunte, le correzioni e cancellazioni dovute alle revisioni del 1324-25. L'ipotetico antografo aveva inoltre almeno un quaderno, più probabilmente due, aggiunti nelle stesse due revisioni, che contenevano norme che non era stato possibile inserire nei margini. Uno di questi ipotetici quaderni è ancora superstite ed è rappresentato dalle cc. 197-204 e 209-210 di *Statuti*, 8, e se ne parlerà con dovizia di particolari più oltre nell'ultimo paragrafo.¹¹⁶ L'altro conteneva appunto ulteriori addizioni, tra cui talune delle sei rubriche che in questo codice seguono quell'accenno di sottoscrizione notarile.

Anche questa ipotesi è verificabile con documenti tuttora superstiti. Infatti in *Statuti*, 4, la rubrica 13 del V libro *De ornamentis perlarum coronis vel vestibus non portandis*, è semplicemente cassata, con un *casum est* nel margine laterale. In *Statuti*, 5, non è possibile verificare se questa rubrica permane o meno perché il V libro è acefalo e manca delle prime 59 rubriche, tuttavia non solo la rubrica è presente nel rubricario a c. 52, ma proprio in quella specie di appendice finale alle cc. 102-106v è riportata una lunghissima rubrica: *De ornamentis et vestibus non ferendis vel habendis*. Essa in realtà contiene ordinamenti suntuari, recepiti negli statuti appunto nelle revisioni del 1324-25, divisi in sessanta paragrafi; come ci è testimoniato dai quaderni cartacei contenuti in *Statuti*, 21, segnalati per la prima volta dal Salvemini. E anche di questo più dettagliatamente se ne parlerà più oltre. Ancora le rubriche alle cc. 99v-102, sono rielaborazioni delle rubriche 34 e 44 del IV libro. Infine le ultime tre rubriche sono contenute anche in quel quaderno già segnalato e inserito in *Statuti*, 8.

Questa ricostruzione consente di inquadrare i vari aspetti in un schema unitario e coerente. Le pecche e le mende dei codici, che tuttora si conservano, derivano sicuramente dallo stato degli antigrافي, tuttavia forse qualche responsabilità è anche da attribuire al copista, che potrebbe, ad esempio, aver riportato sui nuovi codici un capitolo che era semplicemente cassato con l'annotazione marginale: «*casum est*». La responsabilità maggiore tuttavia è dell'incendio del luglio 1343, perché se non vi fosse

¹¹⁶ Se ne parla anche nell'introduzione dell'anticipazione dell'inventario pubblicata sul sito internet dell'Archivio di Stato. Vedi anche nell'ultimo paragrafo.

stata la distruzione dell'archivio, sarebbe stato possibile ovviare a lacune ed imprecisioni con l'ausilio di altri codici. Invece ciò non era sicuramente possibile come è chiaramente dimostrato non solo dal lungo periodo che messer Tommaso impiegò a ricostruire il testo statutario vigente, ma anche dal fatto che, in ultimo, fu necessario l'intervento esterno di ser Taddeo coi i suoi codici.

E anche questo è ben visibile nel nostro codice. Infatti esso riporta nell'ultima carta, originariamente bianca ben tre rubriche, di cui non abbiamo altra testimonianza, che invece erano comprese nel libro di ser Taddeo.¹¹⁷ Anche la sottoscrizione notarile semplicemente accennata è un indizio che va nello stesso senso. Infatti il copista non avrebbe dovuto riportarla sul nuovo codice, giacché essa si riferiva certamente alla revisione del marzo 1322 e quindi era stata cassata dalle successive. Il fatto però che egli abbia voluto riportarne solo le prime parole per noi significa che le rubriche che seguono erano aggregate al codice nelle carte bianche dopo la sottoscrizione, ovvero in un quaderno aggiunto, come ho appunto ipotizzato anche sulla scorta di altri indizi.

In conclusione *Statuti*, 5, così come *Statuti*, 8, è stato esemplato nell'estate del 1344. Può ritenersi provata in modo irrefutabile questa ipotesi? Quello che è assolutamente certo è la sequenza di questi fatti. Nel luglio del 1343 c'è stato un incendio che ha distrutto l'archivio della Camera del Comune; i codici statuari sopravvissuti all'incendio si presentavano in uno stato piuttosto precario sia sotto l'aspetto della loro completezza che quello della fedeltà al testo giuridico in vigore. Ciò possiamo costatarlo ancora oggi noi stessi; non solo: lo testimonia anche un atto ufficiale e cioè la provvisione del 1351. Ulteriore avallo poi offrono le difficoltà incontrate da messer Tommaso nella ricostruzione del testo statutario vigente e l'intervento, nel corso della revisione, di ser Taddeo. Infine è sicuramente documentato che nell'estate del 1344 furono esemplati un certo numero di codici statuari per i quali furono stanziati non meno di quaranta fiorini d'oro. Mi sembra dunque di aver offerto sufficienti indizi per credere che i due codici che ho illustrato possano essere proprio gli statuti superstiti di quell'esemplatura.

¹¹⁷ Le tre rubriche sono: a) *Quod syndici communium et populorum comitatus cogantur ad reddendum rationem*; b) *Quod locus de Somnavilla de Pietrafitta et habitantes in eo sint et remaneant allibrati in populo Santi Iacobi de Pietrafitta*; c) *De immunitate medicorum ossium*. Nessuna di esse ha la rubrica in rosso, tutte sono state aggiunte di mano della commissione. Tutte hanno anche la postilla: «*correctio antiqua, erat in libro di ser Tadey*». Questi tre capitoli ed i sei precedenti naturalmente sono inseriti negli statuti di messer Tommaso.

3. Altri due testimoni della redazione del 1325: Statuti, 7, e 9

Negli altri paragrafi ho trattato insieme due codici perché erano accomunati dal fatto di essere stati scritti nella stessa occasione o nel medesimo arco di tempo. Non è il caso di questi due. *Statuti*, 7 è un codice calligrafico, scritto da più mani che contiene il testo degli statuti del Podestà nella revisione del 1325. È tuttavia incompleto, perché è acefalo mancando il rubricario del I libro e mutilo perché mancano le ultime rubriche del V libro ed il rogito notarile di pubblicazione. Si può parlare di testo del 1325 giacché, a differenza di altri già descritti, esso contiene nelle linee del testo, le integrazioni marginali del 1324-25, che gli altri contenevano nei margini. È un codice che presenta una peculiarità affatto singolare: non ha praticamente né segni d'uso né di usura, è sicuramente tuttavia un codice ufficiale, giacché alle cc. 132 e 133 ci sono tre cancellazioni di altrettante famiglie magnatizie, autenticate da tre distinti notai. La più antica delle quali è dell'8 giugno 1342, il che significherebbe che a quella data il codice era già stato scritto.¹¹⁸

Quanto al testo giuridico dei cinque libri, si devono ripetere le solite considerazioni già fatte: e cioè che in taluni luoghi il codice è correttamente aggiornato fino alle tre ultime redazioni del 1322-24-25, in altri però esso è manchevole dell'una o dell'altra o di tutte. A tal proposito si vedano i quadri sinottici che ho già dato precedentemente, qui farò un solo esempio per ciascuno dei cinque libri. Nel primo libro è del tutto assente la rubrica 28 *De electione castellanorum et custodia castrorum et numero peditum et eorum salario* che fu probabilmente rifatta nel 1322;¹¹⁹ inoltre alla fine della rubrica 14 c'è un'addizione del 1320 che fu cassata in una revisione successiva, mentre in questo codice persiste. Il II libro non presenta differenze di rilievo, mentre il III è privo di due addizioni che furono fatte alle rubriche 97 e 112. Alla rubrica 56 del IV libro *De fontibus communis Florentie reaptandis* furono fatte due distinte addizioni una nel 1324 e la seconda nel 1325: in questo codice c'è solo quest'ultima. Infine la rubrica 79 del V libro dà la redazione del 1320, mentre, come ho già dimostrato, nel 1322 il capitolo era stato riformulato.

Insomma il codice non sembra offrire elementi intuitivi peculiari e caratteristici tali¹²⁰ da poter restringere l'arco temporale della sua produzione ad un periodo molto circoscritto, così come s'è fatto più sopra per gli

¹¹⁸ Queste cancellazioni sono presenti anche negli altri due esemplari completi, si veda quanto ne è stato detto più sopra nel testo e nelle note.

¹¹⁹ Per questa rubrica si veda più sopra nelle note e nel testo.

¹²⁰ Si deve dire che le rubriche 84 e 85 del III libro a c. 98 sono messe nei margini, invece di essere regolarmente entro lo specchio di scrittura del testo, dalla stessa mano che ha scritto il

altri testimoni.¹²¹ Anzi a questo proposito si può dire - per quanto bisogna sottolineare che è molto difficile e complicato un giudizio complessivo, giacché a volte le dipendenze e le filiazioni si possono limitare a singole parti come libri o addirittura fascicoli - che non sembrano esistere né dipendenze, né rapporti stretti e diretti di questo codice con gli altri due testimoni, e cioè *Statuti*, 6 e 8.¹²² In definitiva si può affermare con certezza solamente che questo codice debba essere stato scritto posteriormente alla primavera del 1325 e anteriormente alla stessa stagione del 1342.

testo principale. L'amanuense era arrivato a scrivere le parole: "*in aliquo modo gravare in persona*" della rubrica 83, forse s'è interrotto e al momento di ricominciare invece di concludere con le tre parole che rimanevano: "*vel rebus occasione predicta*", ha continuato con l'ultima riga della rubrica 85: "*claudatur aliquis vicinus malefactoris possit aut debeat destrui vel vastari*". Aveva continuato a scrivere omettendo così le rubriche 84 e 85. Tempo dopo, probabilmente al momento di scrivere i titoli delle rubriche in rosso - infatti quelli dei nn. 86, 87, 88 e 89 sono stati riscritti su rasura - si accorse dell'omissione e provvide ad inserire i capitoli omessi nel margine. Non si può ipotizzare nessuna ragione immediata ed intuibile per questo errore e dunque rimane inspiegabile per noi e non se ne può quindi dedurre niente.

Altro caso è offerto dalle cc. 123*rv*, dove compaiono rubriche del II libro cassate con tratti trasversali. Secondo il Caggese questo foglio sarebbe fuori posto; in realtà esso rappresenta uno scarto, dovuto probabilmente ad errore di scrittura, e perciò è stato messo come foglio di guardia tra il III e IV libro.

¹²¹ Per dimostrare quali grandi opportunità di datazione ci possa offrire l'uso, l'adattamento e la manipolazione di un codice porterò qui un altro caso, oltre i già numerosi elencati più sopra, che ci è offerto da *Statuti*, 4. Ho detto più volte che il correttore degli statuti del 1322 oltre che aggiornare il testo con l'inserirvi le aggiunte, le correzioni e le cassazioni, emendava anche gli errori del copista che aveva scritto il testo dopo la revisione del 1322. Un caso formidabile è costituito dalla rubrica 30 del V libro a c. 88 e a c. 89; dove si notano nel testo due integrazioni nelle interlinee ed una correzione effettuale: depennato "*Vicarii*" ed interlineato "*Potestatis*". Proprio quest'ultima ci offre lo spunto per una datazione; infatti questa correzione potrebbe essere stata fatta tra il gennaio del 1322 ed il dicembre 1325, intermezzo tra la cessazione della signoria di re Roberto e l'inizio di quella di suo figlio Carlo duca di Calabria; ovvero in un periodo successivo al 9.11.1328 data della morte del duca e fine quindi della sua signoria sulla città. In questi due periodi di tempo in luogo del Podestà era eletto un vicario regio o ducale; anzi durante la signoria di re Roberto fu del tutto soppresso il Capitano del popolo. È logico quindi che nel testo statutario fosse apposta la parola vicario quando vi compariva la parola podestà. Se il correttore ripristinava l'antico testo vuol quindi dire che si eleggeva un Podestà e non che il signore inviava il suo vicario. Devo dire in conclusione che questo è una ulteriore conferma del fatto che *Statuti*, 4 sia stato scritto nel 1322 e corretto ed aggiornato successivamente alle revisioni del 1324-25, infatti non trovo ragioni, anche semplicemente probabili, che possano essere stati scritti e aggiornati successivamente al 1328. Nel testo di *Statuti*, 7, è invece riportata, correntemente la parola vicario, senza che da questo si possa dedurre alcunché. Dubito infatti che si possa sostenere che possa essere stato scritto durante la signoria del duca di Calabria, per la gravità di alcune incompletezze del testo giuridico che ho illustrato dettagliatamente.

¹²² In tema di codici statutari un giudizio complessivo sui rapporti tra diversi testimoni è arbitrario, perché intanto bisognerebbe dimostrare anzitutto che l'antigrafo costituiva, a sua volta, uno statuto completo. In realtà noi sappiamo che spesso i codici superstiti sono stati assemblati in epoca relativamente tarda e che originariamente presso le curie e gli uffici non

Personalmente mi sono formato l'opinione che esso sia stato scritto successivamente all'alluvione del novembre 1333 e sicuramente prima del luglio 1340.¹²³ Questa convinzione è appoggiata soprattutto sullo stato di fatto in cui si trova la rubrica 94 del III libro. Questo capitolo statutario tratta delle modalità con cui si possa e si debba cancellare la semplice condanna pecuniaria, o quella corporale oppure il bando per i condannati per delitti più gravi. *Statuti*, 7, riporta il testo giuridico che era vigente fino al marzo del 1320. Nella revisione dello stesso mese ed anno gli arbitri aggiunsero un'ampia addizione,¹²⁴ che fu cassata dagli statuari nel marzo del 1322 ed al suo posto ne fu fatta un'altra. Nel 1324 e poi nel 1325 la rubrica rimase integra, ma non immutata perché in entrambi i casi furono fatte lunghissime addizioni. Proprio perché assai lunghe, queste addizioni non poterono trovar posto nei margini, come tutte le altre, in *Statuti*, 6, così, il correttore e aggiornatore degli statuti del 1322 ser Giovanni Bonamichi, le trascrisse alla fine dello stesso libro di pertinenza dove si trovavano alcune carte bianche. Infatti l'addizione del 1324 si trova alle cc. 77-80 e quella del 1325 di seguito cc. 80-82.

Lo stesso accade in questo codice, le due addizioni sono alla fine del libro III alle cc. 116v-121. Si noti bene l'incongruenza. Essendo questo un codice del tutto nuovo non ci sarebbe stata necessità alcuna di fare questa sorta di appendice, anzi correttezza formale e sostanziale avrebbe voluto che il copista riportasse nel luogo suo proprio queste norme e non nello stesso luogo dove le riportava il suo antigrafo. L'addizione fatta nel 1322 si trova in un ternione posticcio in fondo al codice¹²⁵ alle cc. 201-202. Questa

c'era in uso un codice completo degli statuti vigenti bensì il libro o i libri che interessavano specificamente quella curia o quell'ufficio. Vari libri quindi di diversa provenienza possono essere stati assemblati per formare un codice completo. Tuttavia per offrire almeno un esempio farò il caso delle prime rubriche del I libro che ho collazionato *de verbo ad verbum* sui due codici. Ebbene in *Statuti*, 7, a c. 7 alla fine della rubrica 1 mancano circa due righe che in *Statuti*, 8, ci sono; lo stesso accade a c. 9 alle prime righe della rubrica 5.

¹²³ Una testimonianza documentaria che potrebbe costituire un appiglio per quanto si afferma nel testo è costituita dal rogito notarile di c. 178 di *Statuti*, 8. Questo è il rogito di pubblicazione degli statuti del Podestà sortiti dalla revisione del 14 marzo 1325 ed è stato trascritto dalla commissione che lavorava agli statuti del 1355. Al centro dello spazio bianco che precede il rogito è scritto il numero «1333», che potrebbe essere interpretato come una data. Insomma, è come se chi ha scritto il rogito ci dicesse che l'ha tratto da un codice scritto l'anno 1333. Ciò collima con l'ipotesi che si fa nel testo se immaginiamo che nei mesi successivi all'alluvione si sia proceduto ad esemplare dei codici statuari. A tal proposito si ricordi che il primo trimestre del 1334, per i fiorentini, era ancora l'anno 1333.

¹²⁴ Questa addizione del marzo 1320 si può leggere volgarizzata in *Statuti*, 2, cc. 76-77, vedi anche più sopra nel capitolo precedente.

¹²⁵ Secondo i paleografi esperti i libri III e V di questo codice sono stati scritti dallo stesso copista, il quale non era forse molto esperto di testi statuari; ovvero erano già passati alcuni anni

circostanza peraltro avvalorata l'ipotesi che il codice originariamente fosse sicuramente completo; cioè a dire il V libro non si fermava alla rubrica 112 ma conteneva anche gli altri capitoli che si trovano in *Statuti*, 6, compresi quelli aggiunti dal correttore degli statuti e compresa soprattutto la sottoscrizione e pubblicazione apocrifia della redazione del marzo 1325. Questa mutilazione non costituisce solo una grave incompletezza del testimone, ma riverbera anche un grave danno sulla corretta comprensione delle vicende dei codici statutari che vado esponendo.

Vediamo che cosa si può dedurre da queste circostanze che ho appena illustrato. L'antigrafo o gli antigrafhi che i copisti di questo codice avevano a disposizione erano, a mio modo di vedere, molto simili a *Statuti*, 6; erano cioè vecchi codici della redazione del 1322 aggiornati nei margini dal correttore. In particolare il copista di questo III libro aveva probabilmente a disposizione un codice scritto dopo la revisione del 1320 aggiornato nei margini; data però l'eccessiva lunghezza delle tre addizioni delle revisioni del 1322-24-25 esse erano contenute nelle carte bianche alla fine del libro o addirittura in fogli aggiunti. Non essendo egli a conoscenza della situazione, trascrisse questa rubrica frazionata in tre distinti luoghi. Ci si può chiedere anche perché mai per produrre una copia ufficiale fu fornito al copista un esemplare così antico e, in un certo qual modo, poco affidabile. Non sarà forse stato perché le circostanze ed i tempi erano eccezionali? E se così fosse non potrebbero questi tempi essere quelli successivi all'alluvione del 1333?

L'inondazione dell'Arno di quell'anno, come peraltro ho già riferito, fu particolarmente funesta per le strutture cittadine e sicuramente fu devastante anche per gli archivi che ne furono colpiti, e non vi sfuggì l'archivio pubblico della Camera, dal momento che le strutture del palazzo del Podestà furono inondate da non meno di tre metri d'acqua. In seguito a quell'evento, vuoi per necessità, vuoi per misura prudenziale, forse si ritenne opportuno far eseguire uno o più esemplari di codici statutari per i quali furono forniti gli antigrafhi che immediatamente erano utilizzabili, senza andar troppo per il sottile. Forse successivamente ad una verifica con codici più fededegni l'esemplare, ancora oggi superstite, risultò inaffidabile e proprio per questo rimase negletto in qualche archivio e non presenta né

dall'ultima revisione e non se ne conservava buona memoria. Si tenga presente che se, come io ipotizzo, l'antigrafo si riferiva alla redazione del 1320, il copista vi leggeva che l'addizione del 1320 era cassata con *vacat* o formule simili, inoltre trovava in altro luogo non solo le aggiunte del 1324-25, ma anche quella del 1322; il che spiega perfettamente perché un'addizione ad una rubrica del III libro si trova in un ternione posticcio in fondo al codice. Circostanze tutte, queste, che accreditano la mia tesi.

segni d'uso né di usura. Inoltre il copista non conosceva bene il testo giuridico che stava ricopiando, né aveva contezza delle ultime revisioni statutarie, forse anche perché era trascorso un lasso di tempo sufficientemente lungo dall'ultima avvenuta. E anche questo, ancora una volta, ci porta alle circostanze eccezionali successive all'alluvione del 1333.

Ho detto poi che il termine *ante quem*, prima del quale il testimone deve essere stato sicuramente scritto è la tarda primavera del 1340. Ciò perché le addizioni del 1324-25 (alla rubrica 94), non sono comprese in *Statuti*, 9, che tra poco illustrerò, di cui conosciamo con assoluta certezza la data in cui fu finito di scrivere: luglio 1340. Io credo che la ragione di questa assenza vada cercato nel fatto che queste norme erano state cassate, anche perché riguardavano persone o categorie di persone che erano ormai defunte. Prima di passare al secondo codice, visto anche l'interesse che queste addizioni del 1324-25 avranno nelle argomentazioni dell'ultimo paragrafo, forse non è peregrino illustrarne il contenuto giuridico.

L'addizione del 1324 stabilisce una sorta di 'amnistia' per tutta una serie di condannati o banditi con un certo numero di eccezioni. Tutti i condannati o banditi che si trovino nelle condizioni appresso elencate, una volta che abbiano pagato quanto stabilito «*absolvantur, et cancellentur, et eximi, liberari, absolvi et cancellari possint et debeant, et exempti, liberati et totaliter absoluti intelligantur esse et sint de omnibus et ab omnibus singulis condemnationibus et bannis de quibus et pro quibus, ut supra dicitur*». Hanno diritto a questo beneficio tutti i condannati o banditi per qualsiasi causa dalle calende di luglio del 1323 alle calende di gennaio del 1324, i quali paghino ai camarlinghi della Camera del Comune 12 denari per ogni lira di condanna se cittadini e 6 se contadini, distrettuali o forestieri; a patto che la loro condanna non ecceda le cento lire per i cittadini e le 25 per gli altri. È concessa ancora la remissione della pena a quei condannati o banditi nella persona o nell'amputazione di una parte del corpo se pagano cento lire se cittadini e 25 per gli altri.

Tutti i guelfi che fossero stati condannati fino alle calende del gennaio 1324 appena passato all'impiccagione o ad una pena corporale insieme con una pena pecuniaria potranno essere considerati solo banditi o condannati se avranno pagato in più due soldi per lira se cittadini, ed un soldo se contadini o distrettuali; purché però la loro condanna pecuniaria non oltrepassi le duecento lire se cittadini e cinquanta per gli altri. Coloro invece che fossero condannati solo nella persona potrebbe esser loro condonata tale condanna, se pagassero duecento lire entro lo stesso termine.

Anche per quest'ultimo beneficio ci sono delle eccezioni, sono esclusi infatti i guelfi; che siano stati condannati per aver confezionato un falso

istrumento; che abbiano fatto falsa testimonianza o prodotto un falso testimone; che siano briganti di strada e che sia stato provato che abbiano commesso omicidio nella persona di un cittadino, contadino o distrettuale; che siano sodomiti; che siano stati condannati per effettiva baratteria o corruttela dal 16 marzo 1322 indietro. La condanna invece che non menzioni espressamente i due predetti reati non li priverà del beneficio. Saranno privati ancora del beneficio i condannati per falsa moneta, gli omicidi nei confronti dei familiari e i magnati condannati secondo gli Ordinamenti di giustizia; i ribelli e quelli che si sono comportati come nemici del Comune o del suo contado o distretto; o coloro che si sono ribellati nei castelli ed hanno portato guerra a Firenze; «qui steterint in campo Imperatoris»;¹²⁶ ed inoltre tutti condannati dal Podestà Cante de' Gabrielli da Gubbio dal novembre del 1301 al luglio 1302 per qualsiasi causa o per aver consegnato castelli e terre al nemico; sono ancora esclusi da questo provvedimento tutti coloro che furono espressamente menzionati nel decreto del 2 settembre 1311 fatto dai Priori, Gonfaloniere di Giustizia e i dodici sapienti aggregati e scritto da ser Filippo Nerini notaio della Signoria; decreto nel quale si trattava dell'assoluzione e liberazione dei guelfi con le eccezioni espressamente previste.¹²⁷ Tutti coloro dunque che potrebbero usufruire dei predetti benefici possono ottenere la cancellazione della condanna, in qualsiasi atto del Comune sia riportata, entro il dieci di giugno prossimo venturo, inoltre devono essere rimessi in possesso di tutti i loro beni con la «restitutio in integrum».

Invece l'addizione del marzo 1325 consiste nella remissione e cancellazione totale della pena per coloro che fossero stati condannati per norme contenute in una riformazione del Comune di Firenze fatta in favore di creditori e contro i loro debitori; la cancellazione comprende altresì qualsiasi altro reato i debitori o presunti tali avessero commesso contro la predetta riformazione o gli ordinamenti del Comune. Coloro che beneficieranno del provvedimento potranno pretendere la cancellazione delle condanne dai libri ed atti del Comune, inoltre essi debbono essere «ad honores et famam et bona restituti» ed essere considerati assolti da ogni altra pena prevista in una riformazione o decreto dei Consigli e della Signoria, sia per il passato

¹²⁶ Un provvedimento di amnistia parziale preso nei confronti di condannati e banditi, con l'espressa eccezione di coloro che furono condannati da Cante de' Gabrielli e di quelli che cospirarono contro Firenze e a favore dell'imperatore Arrigo VII, fu deliberato il 21 novembre 1313. Lo si veda in BARBADORO, *Consigli...* cit., p. 640. Proprio questa data costituisce un preciso termine di riferimento.

¹²⁷ Su questi provvedimenti, che incisero anche sull'esclusione di Dante dall'amnistia, si veda DAVIDSHON, *Storia...*, cit., IV, pp. 620-621.

che per il futuro, e debbono anche essere liberati dai creditori ai quali fossero stati consegnati i loro beni, che hanno avuto in restituzione. Nessuno poi contadino o distrettuale che abbia avuto un ascendente condannato o bandito ormai morto, ovvero che detto ascendente sia morto quand'era minore di sette anni, debba mai più essere considerato bandito dal Comune di Firenze a causa della condanna dei suoi ascendenti. Inoltre ad una tale persona debbono anche essere restituiti i beni sequestrati al suo genitore o al suo avo; e si debba infine cassare la confisca dei beni e la condanna dell'ascendente dagli atti del Comune.

Per il bene della pace tra i cittadini e distrettuali debbono essere definite e risolte tutte le questioni esistenti tra gli Ubertini di Gaville ed Amerigo del fu Corso Donati. Apardo del fu Taddeo Donati e Francesco di Branca Scali e Pepo di Bertino Frescobaldi in forza del presente ordinamento devono definire e concludere ogni loro lite e controversia; e nella loro risoluzione pongano la loro autorità il Podestà, l'Esecutore ed altri ufficiali del Comune, e sia poi loro stessa cura far eseguire le sentenze arbitrali; se i litiganti non volessero assoggettarvisi siano condannati alla pena di diecimila lire. I suddetti litiganti Apardo, Francesco e Pepo entro due mesi dalla pubblicazione di questo ordinamento debbono essere costretti a conformarvisi. Una volta che sia stata pronunciata la sentenza arbitrale, tutti i componenti della casata degli Ubertini da Gaville siano assolti e siano cancellate tutte le loro condanne, bandi generali e speciali, e ciascuno di loro rientri in possesso totale di ogni suo bene; siano assolti altresì dalle prestanze, fazioni, e oneri imposti dal Comune senza il pagamento di alcunché e senza aver ottenuta la pace richiesta nelle loro condanne. A maggior cautela sia concesso alla Signoria ed ai Dodici Buonomini di poter deliberare che sia utile convocare i Consigli che decretino la suddetta cancellazione delle condanne degli Ubertini alle condizioni già dette.

Statuti, 9, è un codice che contiene solamente il III libro degli statuti del Podestà nella redazione del 1325. Dopo la rubrica 132, che normalmente concludeva il III libro, sono state aggiunte dallo stesso copista altre 12 rubriche. Descriverò dettagliatamente tra poco questi capitoli aggiunti, per ora basti sapere che vi sono e che essi sono assai rilevanti per la datazione di taluni frammenti di cui tratterò nell'ultimo paragrafo. Il codice fu scritto nel 1340 durante la podesteria del cav. messer Maffeo di messer Fiorino da Poncarale¹²⁸ presso Brescia, il cui semestre magistratuale durò dal

¹²⁸ Dal nome del castello trasse il nome la famiglia: Poncarali.

primo marzo al 31 dicembre 1340. Di tanto ci informa l'intestazione¹²⁹ apposta sulla c. 2, la quale contiene anche una splendida miniatura, ancora ben conservata, di un giglio fiorentino rosso in un riquadro azzurro,¹³⁰ eseguito da una mano ignota, forse dallo stesso copista. Infatti egli dopo aver terminato la scrittura del testo statutario scrisse le rubriche e i capitoli di tutti i capitoli ed il rubricario.

La carta iniziale del duerno, in cui appunto è scritto il rubricario, era rimasta bianca, sicché il rubricatore vi eseguì la miniatura suddetta e nella parte superiore scrisse l'intestazione sempre in inchiostro rosso. Quest'ultima termina in modo abbastanza oscuro, se si accetta la trascrizione che ne dette il Santini: «In predicta scriptura quidem de mense iulii dicti anni constat florenos auri *****». Letta così la frase non è solo incomprendibile, ma appare anche non corrispondere a quel che realmente è scritto. Anzitutto «*quidem*» è una lettura sicuramente sbagliata, e quella giusta è senz'altro «*quidam*»; gli asterischi poi sono arbitrari poiché dopo la parola «*auri*» c'è un punto, dunque l'amanuense non ha ommesso di scrivere la cifra spesa, come lascerebbero intendere quegli asterischi; semmai bisogna dire che «*flôr*» si può sciogliere anche correttamente in «*florenum*». Si dovrebbe leggere allora: «In predicta scriptura quidam de mense iulii dicti anni constat florenum auri» Il tutto sarebbe molto più chiaro, se si accettasse che questa intestazione non possa essere stata scritta da persona diversa dal copista che ha esemplato il codice, come sembra anche arguirsi dalla mano.¹³¹ Se poi ipotizziamo che «*quidam*» è scritto erroneamente per *cuidam*, cade ogni ambiguità. In questo modo ogni elemento e l'intera frase avrebbe un senso compiuto ed ovvio: per l'esemplatura del codice era stata pagato ad un tale, nel mese di luglio del 1340, un fiorino d'oro.¹³²

Comunque si legga è certo che nel mese di luglio il codice era già stato scritto e completato tanto che era stato anche pagato il copista. Il codice non è stato mai parte di un altro che conteneva i cinque libri degli

¹²⁹ La si veda nella descrizione del pezzo nell'inventario.

¹³⁰ Ecco la descrizione araldica dello stemma: «D'argento, diaprato d'oro, al giglio bottonato di rosso, accompagnato nei due cantoni del capo da due scudetti del popolo fiorentino; (d'argento alla croce di rosso)». Il tutto è inserito in un rettangolo azzurro ornato di fregi dorati.

¹³¹ L'intestazione è stata comunque scritta successivamente al luglio del 1340 e prima del dicembre. Lo prova in modo irrefutabile quel «*finire debet*». Per il riferimento alla trascrizione dell'intestazione si veda SANTINI, *Antiche riforme...*, cit., p. 195.

¹³² Se così fosse questo sarebbe un'indicazione preziosa per la ricostruzione, che più sopra ho dato, del costo di ogni singolo codice nel 1344. Se un libro fosse costato un fiorino, tutto uno statuto sarebbe costato cinque fiorini, circa 20 lire; il che conferma l'ipotesi fatta.

statuti del Podestà, ma fin dall'inizio è stato scritto ed usato autonomamente come peraltro aveva già affermato il Santini. Sono prova di questo: l'intestazione di cui s'è detto, e il fatto che le prime due, delle quattro rubriche aggiunte, appartengano al I libro e le ultime due al IV. Il codice era in uso¹³³ in una delle curie criminali del Podestà e per questo era stato esemplato; evidentemente gli ultimi quattro capitoli erano stati aggiunti per opportunità: si evitava la necessità di dover disporre dell'intero testo statutario. Una notazione marginale e finale è che il codice, di cui il copista si servì, era completo. Si deduce dal fatto che egli ne ha tratto capitoli di altri due libri ed inoltre dalla scritta in rosso che appare nei margini delle ultime due rubriche: «*in libro vetero cap. XXXI*»; e «*in libro vetero cap. XXXII*».¹³⁴

Questo è l'unico, dei 34 codici del fondo, di cui si sappia con assoluta certezza la data in cui fu scritto; ciò sarà anche d'aiuto, nel prosieguo, per datare in relazione altri codici e frammenti. Cominciamo a vedere allora se ci può dare delle indicazioni su *Statuti*, 7, di cui abbiamo appena parlato, o di altri codici. *Statuti*, 9, presenta la rubrica 94 priva di tutte le addizioni fatte nel 1320, '22, '24 e 25; la stessa cosa si può notare in *Statuti*, 8. Non solo, ma quest'ultimo codice non presenta alcuna annotazione della commissione del 1355 a riguardo; nonostante nell'ultimo anno dell'opera di revisione fosse possibile un proficuo confronto con i codici statutari posseduti da ser Taddeo. Infine, salvo l'ovvio aggiornamento normativo, questo capitolo nella redazione del 1355 è praticamente identico a quello di questi due codici.¹³⁵ Ciò significa indubitabilmente, a mio parere, che anteriormente al 1340 le addizioni di cui sopra erano state cassate con un provvedimento dei Consigli. Del resto non va dimenticato che esse riguardavano condanne pronunciate non meno di 15 anni prima, e anzi, in alcuni casi, risalivano ad oltre trent'anni prima. La maggior parte di quei condannati era, quasi certamente, già defunta. Da ciò consegue che *Statuti*, 7, è stato sicuramente scritto anteriormente al 1340 e comunque anteriormente alla cassazione di queste norme, dal momento che esso riporta, come s'è detto tutte e tre le ultime addizioni alla rubrica 94 del III libro.

¹³³ Questo codice costituisce un ottimo esempio per capire quali tracce lasciavano quelli che se ne servivano. Oltre a lemmi, esplicazioni, rinvii e *maniculae*, vi sono anche disegni afferenti all'argomento delle norme giuridiche (ad esempio alle cc. 3, 4, 47).

¹³⁴ Quest'antigrafo non può essere stato *Statuti*, 7, perché questi due capitoli portano i nn. 32 e 33, mentre hanno lo stesso numero in *Statuti*, 6, cfr. cc. 95v-96.

¹³⁵ Cfr. *Statuti*, 16, cc. 174-176, rubrica 140 del III libro.

4. Gli altri frammenti

Chiamo frammenti tutti quei quaderni o carte sciolte che, pur essendo inseriti attualmente in codici statutari organici, non ne fanno parte strutturalmente; e sono invece appunto frammenti superstiti di altri codici oggi perduti. A questi sono da aggiungere i famosi quaderni cartacei che costituiscono l'ins. 1 di *Statuti*, 21, ed il quaderno membranaceo che contiene le dodici rubriche aggiunte in coda al III libro del Podestà in *Statuti*, 9, e che costituisce l'ins. 2 sempre di *Statuti*, 21.

Comincerò con due piccoli frammenti che costituivano il primo fascicolo del II libro di uno statuto del Capitano del popolo del 1322 aggiornato nei margini con le addizioni del 1324-25 dalla solita mano del correttore degli statuti del 1322. I due frammenti fanno ora parte di due distinti codici: le cc. 78-79 di *Statuti*, 5, e le cc. 205-208 di *Statuti*, 8. Le cc. 78-79 rappresentano il foglio più esterno del quaderno, le cc. 205 e 208 il secondo foglio interno; il terzo foglio interno è perduto mentre il quarto foglio, cioè quello centrale è rappresentato dalle cc. 206-207. Come già avevano affermato sia il Salvemini che il Santini questo quaderno rappresenta il frammento più antico di un codice degli statuti del Capitano; probabilmente è stato scritto subito dopo la revisione del 1320 o addirittura all'inizio del sec. XIV e poi è stato riutilizzato, con i dovuti aggiornamenti e correzioni per le redazioni del 1322-24-25, come era largamente in uso.

Il secondo frammento è rappresentato dalle cc. 56-77 di *Statuti*, 5, che contengono il V libro degli statuti del Capitano incompleto perché è lacunoso e mutilo. Questi fascicoli appartenevano ad un codice statutario scritto dopo la revisione del marzo 1322 e poi successivamente aggiornato nei margini dal Bonamichi nel 1324-25. Era sicuramente un codice ufficiale come ci testimoniano non solo gli aggiornamenti fatti dal notaio degli arbitri ma anche gli interventi degli statuti del duca d'Atene. Si deve anche osservare che questo è uno dei due frammenti degli statuti del Capitano che testimonia le novità istituzionali e normative introdotte con la revisione statutaria voluta dal duca.¹³⁶

Il terzo frammento apparteneva anch'esso ad uno statuto del Capitano, ma attualmente, e direi almeno fin dal sec. XIX, è in *Statuti*, 8, che è uno statuto del Podestà, come si può leggere nell'inventario al punto 4

¹³⁶ Per la questione della revisione ducale vedi più sopra nel II capitolo. Questo frammento potrebbe essere parte del codice che gli statuti del duca usarono per la loro opera di revisione; ovvero un vecchio codice aggiornato. Non sappiamo, e comunque non sembrano esservi tracce superstiti, se la revisione ducale produsse codici del tutto nuovi.

della descrizione del contenuto del suddetto codice: «cc. 197-204 e 209-210: 19 rubriche tutte numerate in inchiostro nero, da 23 a 40, di uno statuto del Capitano degli anni 1324-1325». ¹³⁷ Insomma queste rubriche, a dispetto del luogo dove si trovano: lo statuto del Podestà, appartengono a quello del Capitano. Ciò dovrebbe risultare abbastanza evidente per il fatto che i capitoli 25-27 sono addizioni fatte in successione alla rubrica 18

¹³⁷ Perché meglio siano più chiare le problematiche illustrate nel testo devo ripetere, anche se è stato già fatto dal Santini e più recentemente dal Salvestrini, i titoli delle rubriche e, quando è il caso, qualche parola sul loro contenuto. Eccoli dunque.

Le cc. 197-204 e 209-210 costituiscono un quaderno integro e solidale, più un bifoglio, che probabilmente costituiva il foglio più esterno di un secondo quaderno ora perduto. Le rubriche sono tutte numerate in inchiostro nero di mano forse diversa da quella del testo e probabilmente più tarda. **a) [22]**, ultime tre righe di una rubrica altrimenti ignota; le ultime parole “*dominorum priorum et vexilliferi iustitie qui pro tempore fuerunt*”, sono sottolineate con tratteggio ed a margine c'è la postilla correttiva “*domini Gualterii civitatis Florentie*”. **b) 23**, *De via mittenda per locum qui dicitur dell'Ortora*. Le competenze per l'attuazione delle norme contenute in questa rubrica erano demandate all'Esecutore. **c) 24**, *De officio iudicis super distributione inter familias civitatis pro solvendo pecuniam communis Florentie singulis septimanis*. Si attribuisce la facoltà di nominare questo giudice a Pandolfo di messer Malatesta de' Malatesti da Rimini. **d) 25**, [*sine titulo*], è un'aggiunta dell'aprile 1324 alla rubrica “*De exbannitis rebanniendis, et incipit statutum et ordinatum est quod si quis fuerit condemnatus et exbannitus etcetera*”, si riferisce alla rubrica III, 18 dello statuto del Capitano. **e) 26**: [*sine titulo*], è la cancellazione della condanna inflitta ai consoli di alcune Arti, ai cinque Ufficiali di mercanzia e ad altre persone dal cav. Iacopino da Poncarali di Brescia, vicario regio, il 13 agosto del 1319. Iacopino de' Poncarali fu vicario regio per due semestri consecutivi dal gennaio del 1319. La cancellazione è una conferma di quella adottata nel settembre sempre del 1319 dai Consigli cittadini. **f) 27**, [*sine titulo*]; è la cancellazione e l'assoluzione da condanne comminate da Iacopo de' Gonfalonieri da Piacenza, il quale fu appunto podestà per sei mesi dal gennaio del 1324, per evasioni di prestanze, cavallate e distribuzione del sale. Quindi segue un'aggiunta del 14 marzo 1325 di mano del correttore degli statuti del 1322. **g) 28**, *De cognitione executoris contra magnates occupantes iura ecclesiarum vel patronatum popularium*. **h) 29**, *De suspensione represaliarum concessarum contra pistorienses et pratenses*. **i) 30**, *De servandis sententiis latis per Episcopum supra infrascriptis*. **l) 31**, *De deputatione gabelle bestiarum pro mactatione platee palatii populi*. **m) 32**, *De solutione pretii palatii et domus in quibus mora trabunt Executorem ordinamentorum iustitie*. **n) 33**, *De reparatione pontium super flumen Umbronis*. **o) 34**, *Qualiter examinentur dationes bonorum in solutum cessantium et fugitivorum*. **p) 35**, *De restitutione mutui facti communi Florentie occasione frumenti*. **q) 36**, *De servandis fidantiis et securitatibus datis et dandis debitoribus cessantium et fugitivorum*. Le cc. 209-210 costituiscono un bifoglio che originariamente era scritto solo nella prima carta, in cui prosegue con la stessa mano la precedente compilazione. Si inizia con le ultime cinque righe della precedente rubrica. Quindi segue **r) 37**, *De promovendo ad honorem militie unius officialem forensem*. **s) 38**, *De divisionis civitatis per quarteria*. **t) 38**, (numero ripetuto) *Quod magnates qui satisdederunt a quattuor annis proximis preteritis citra intelligantur satisdederint ab ipso tempore retro*. **u) 39**, *Quod reformatio loquens de exceptione comitatorum a factionibus communis Florentie habeat locum et in nobilibus*. **v) 40**, *Qualiter priores et vexilliferus iustitie et duodecim boni viri qui fecerint electionem de prioribus et vexillifero iustitie ac eorum scribis gonfalonieriis societatis et officialibus conducte ac et aliis officialibus sint absoluti a pena quam incurrisse dicerentur occasione huiusmodi electionis*. Quest'ultima rubrica è mutila in fine.

del III libro dello statuto del Capitano appunto, prima nella revisione statutaria dell'aprile 1324 e poi del marzo 1325; inoltre tutte le altre norme trattano materie che normalmente erano comprese in questo statuto. Nonostante ciò tutti gli studiosi che si sono occupati di statuti fiorentini del primo Trecento, da Salvemini alla fine dell'Ottocento a Salvestrini recentemente, hanno accettato supinamente la situazione tal qual è. Il Salvemini aveva perfino dimostrato che anche le rubriche 37 e 40, oltre quelle già internamente datate, appartenevano al marzo 1325;¹³⁸ tuttavia per tutti aveva costituito un limite invalicabile la presenza in questi capitoli, di una norma che stabilisce la riforma della divisione amministrativa della città non più in sestieri ma in quartieri; riforma di cui si conosce con certezza la data in cui era stata emanata: estate del 1343.

Si può ancora dimostrare, grazie alla menzione di membri della famiglia Peruzzi e di Pandolfo di Malatesta Malatesti, e di fatti ad essi riferibili, che le rubriche 23 e 24 di questo quaderno devono essere state emanate anteriormente al 1324 e non posteriormente al 1325.¹³⁹ Ma allora, al di là

¹³⁸ Cfr. SALVEMINI, *Gli Statuti fiorentini del Capitano...*cit., p. 81 è scritto: «z) nelle cc. 197-204 e 209 delle rubriche molto illogicamente numerate da XXIII a XL. Di queste rubriche quelle che portano seco la data, sono dell'aprile 1324 e del marzo 1325; delle non datate la 37 e la 40 sono anch'esse del marzo '25 come ho potuto determinare confrontando la 37 con una provvisione il cui appunto è in *Libri fabarum*, IV, p. II, c. 72v e 73v (29-30 marzo 1325), e la 40 col cap. IX, 271 del Villani. La rubrica 38 «de divisione civitatis per quarteria» è del 1343 (PERRENS, *Histoire de Florence*, IV, 3». Lo studioso non ha messo mai in dubbio che le rubriche potessero appartenere ad uno statuto diverso da quello in cui si trovavano, pur avendole correttamente datate. Non si può dire tuttavia che egli le abbia esaminate superficialmente giacché pubblicò la trascrizione della rubrica di cui si sta parlando in un altro libro: *La dignità cavalleresca nel comune di Firenze*, Firenze, Tipografia M. Ricchi, 1896, p. 108.

¹³⁹ La rubrica 23, che è la prima non acefala e quindi completa, dispone di bonificare, allargare e raddrizzare una via chiamata dell'Ortora, facendone una via nuova. Con una ricerca bibliografica e documentaria si può appurare che nel 1299 i Peruzzi acquistarono una «domus magna» posta in «via burgi Grecorum», sul retro della quale si apriva una «via nuova». Dal momento che le case dei Peruzzi sono menzionate, nella rubrica, come confini di questa via dell'Ortora si è indotti a pensare che questa norma debba essere stata adottata successivamente al 1299; giacché nel contratto di compravendita della casa dei Peruzzi è qualificata semplicemente «via nova». Non solo. Come comproprietari dell'abitazione sono menzionati i figli di Filippo Peruzzi, che invece è uno dei primi compratori; dal momento che quest'ultimo è morto nel 1303, la norma deve essere successiva a questa data. Deve però essere anteriore al 1324 per via dei titoli in essa attribuiti a tre Peruzzi menzionati nella prima riga: messer Amideo, messer Simone e Guido. Il titolo di messere derivava ai Peruzzi dal fatto di esser creati cavalieri e seguire la carriera militare. Messer Amideo combatté ad Altopascio contro Castruccio Castracani nel 1325 (23 settembre) e morì prima del 1335. Molti Peruzzi parteciparono a questa battaglia tra cui anche il nostro Guido, che fu creato cavaliere nel novembre del 1324 da Ruggiero Guidi conte di Dovadola; Guido morì nella predetta battaglia. Da questo si evince, senza possibilità di errore, che questa norma è anteriore al novembre del 1324 perché Guido non è qualificato come messere

della datazione di talune di queste rubriche, che cosa rappresentano queste norme? Che rapporto hanno col testo statutario e con i codici statutarî? Che cosa rappresenta questo quaderno con una numerazione di rubriche che a noi appare oggi così misteriosa? È corretto oppure no che sia allegato ad un codice statutario? Quando è stato scritto? Rappresenta forse un aggiornamento normativo in seguito a provvisori votate nei Consigli? La risposta a tutte queste domande è tanto ovvia e semplice quanto sorprendente, e naturalmente è intrinseca a questi stessi fogli ed alla loro struttura. La numerazione dei capitoli è un elemento assolutamente essenziale di questo quaderno perché vuol dire che esso faceva parte di un corpo di leggi organico ed organizzato; a ciò consegue ancora che apparteneva o ad un libro di ordinamenti ovvero ad un libro degli statuti del Capitano o del Podestà. Se ricorresse il primo caso si dovrebbe dichiarare che il quaderno è spurio perché non è di pertinenza dei codici statutarî, se invece ricorrono gli altri due bisogna individuare a quale libro dei due statuti appartenga.

cioè cavaliere; il che rientra perfettamente nella tesi, perché l'inserimento di questo capitolo negli statuti sarebbe stato fatto nell'aprile del 1324.

Una ulteriore conferma è data dalla menzione di messer Simone di Chiaro Peruzzi che era già cavaliere nel 1323, quando fu mandato ambasciatore a Roberto d'Angiò re di Napoli. Infine va detto che fino al 1871, quando prese il nome di Via Magalotti, questa era semplicemente chiamata Via Nuova. Siccome questa via nelle memorie successive, e tuttora, è diritta bisogna concludere che la norma di questa rubrica fu attuata. Cfr. F. SZNURA, *L'espansione urbana di Firenze*, Firenze, La nuova Italia, 1975, p. 47 n. 19. Per la pergamena in cui risulta l'acquisto: *Diplomatico, Acquisto Strozzi-Uguccioni, lunghe*, 1298, mar. 20. Cfr. *Carte Sebregondi*, 4146; *Manoscritti*, 600, ins. 6 (carte Pucci). F. FANTOZZI, *Nuova guida ovvero descrizione storico-artistica-critica della città e contorni di Firenze*, Firenze, Fratelli Ducci, 1844, p. 158; *Stradario storico e amministrativo della città e comune di Firenze*, Firenze, Comune di Firenze, 1913, p. 79.

Nella rubrica 24, tra l'altro, si stabilisce di eleggere un giudice, ed il compito di nominarlo è demandato a Pandolfo di messer Malatesta de' Malatesti. Nel corso del XIV secolo sono vissuti due Pandolfo di Malatesta Malatesti; il primo nel 1324 fu armato cavaliere dallo stesso Comune di Firenze e, secondo il Davidsohn, i fiorentini gli offrirono splendidi doni; morì il 6 aprile 1326. Malatestino suo nipote *ex fratre* fu podestà di Firenze nel 1307. Malatesta figlio di Pandolfo fu capitano dei fiorentini contro Pisa il 25 marzo 1342, battaglia in cui intervenne anche il duca d'Atene futuro signore di Firenze. Il secondo Pandolfo era nipote *ex filio* del primo, era figlio cioè del Malatesta appena menzionato, nacque il 1325 e morì il 1373. Fu a più riprese capitano delle milizie fiorentine nel 1358, 1360 e 1363; ebbe dai fiorentini molti onori. Ora queste norme non possono essere posteriori alla signoria del duca d'Atene per le postille che vi sono, quindi sono anteriori al 1342. Considerando le argomentazioni che riguardano i Peruzzi bisogna pensare che il Pandolfo sia il primo e non il secondo. Sarebbe davvero singolare che tutta questa serie di coincidenze si potesse verificare anche per il secondo negli anni successivi al 1325. Bisogna quindi pensare per forza logicamente che invece le norme siano anteriori al 1325, che è proprio quello che volevo dimostrare. Cfr. *Famiglia Malatesta*, in P. LITTA, *Famiglie celebri italiane*, pubblicate a dispense periodiche, 1838-1876, l'esemplare della Biblioteca dell'ASFI è legato in 9 volumi, vol II, cc. 90-136, tavv. II, IV e V.

Se si riflette sulla numerazione, si scopre che questo frammento postula un numero imprecisato di capitoli dopo il n. 40, ma solo 22 iniziali, dal momento che il primo capitolo completo è il 23. Ora se non fosse stato creato un libro del tutto nuovo, il sesto, da aggiungere ai cinque dei due statuti principali, bisogna forzatamente pensare che deve esistere un libro statutario formato solamente da 21 o 22 rubriche. In effetti il III libro dello statuto del Capitano, nella redazione del 1322, ha 21 rubriche, ed è proprio il libro cui si riferiscono le addizioni del 1324-25 contenute in questo frammento.¹⁴⁰ Insomma questo quaderno è da intendersi come una continuazione del libro III dello statuto del Capitano operata con capitoli aggiunti nelle revisioni del 1324-25. Una prima conferma di questa ricostruzione è data dalla mano del correttore degli statuti del 1322 presente in questo quaderno. Il correttore, cioè ser Giovanni Bonamichi, a c. 201 ha eraso le ultime nove righe successive all'addizione del 1324 e vi ha sovrascritto l'addizione del 1325. Ciò ha come ulteriore conseguenza che il testo giuridico è stato scritto in due momenti successivi: in un primo momento, a mio avviso dopo la revisione dell'aprile 1324, fino alla rubrica 27 e dopo la revisione del 1325 tutte le altre. Altra conferma è rappresentata dalle correzioni operate dagli statuari del duca d'Atene che si trovano nei margini e nelle interlinee del testo; questo rivela che, almeno in parte, le norme erano ancora in vigore nel 1341-42.

Proprio quest'ultima considerazione, però, induce ad una più rigorosa dimostrazione, giacché taluni capitoli potrebbero essere stati aggiunti successivamente al 1325, mentre questa ricostruzione postula senza possibili ambiguità che le norme siano state poste in essere in occasione delle due revisioni e non in altre occasioni o tempi. Bisogna allora dimostrare che anche tutte le altre rubriche non si riferiscono a date posteriori al marzo 1325. È questa una dimostrazione possibile non solo perché in parte ho già riferito che per alcune è stato già fatto, ma anche perché la quasi totalità di queste norme, se non proprio tutte, non possono esser iniziative autonome degli arbitri statuari, bensì si riferiscono a provvisori deliberati nei Consigli e quindi inserite, nel corso dell'ultima revisione, negli statuti. Questa esigenza ha comportato uno spoglio completo e sistematico dei cronisti per conoscere i minuti avvenimenti, e delle fonti archi-

¹⁴⁰ Cfr. *Statuti*, 4 c. 60. La rubrica 22 ci è nota solo per le ultime tre righe comprese nel frammento di cui sto parlando. L'unico aspetto singolare di questa ricostruzione è dato dal fatto che la c. 60 del codice citato è in gran parte bianca, essendo occupata solamente da nove righe di scritto, e nonostante questo non c'è nessuna indicazione che il testo giuridico possa in qualche modo continuare altrove. Per questa eventuale obiezione vedi più oltre nel testo.

vistiche per reperire le eventuali deliberazioni consiliari degli anni 1323-25,¹⁴¹ che erano all'origine delle norme contenute nel quaderno

Ho potuto verificare così negli antichi cronisti e nel Davidsohn che prima nell'ottobre del 1323 e poi nel settembre 1324 furono riformate le borse del Priorato e successivamente di altri uffici intrinseci. Infatti alla prima data si provvide a formare le borse¹⁴² del Priorato per quarantadue mesi cioè i tre anni e mezzo di cui parla la norma contenuta nell'ultimo capitolo di questo frammento; nella seconda invece si determinarono, allo stesso modo e per lo stesso periodo, anche quelle dei Dodici Buonomini e dei Gonfalonieri di compagnia.¹⁴³ Evidentemente, però, le cose si erano svolte in modo da dar adito a denunce di illegalità cui si doveva porre rimedio. Così in data 5 ottobre 1324 fu deliberato di confermare l'elezione della Signoria fatta nel settembre precedente dichiarandola legale; assolvendo da qualsiasi gravame la Signoria che aveva fatto questa elezione e vietando a qualunque ufficiale forestiero o cittadino di convenire davanti al giudice quegli elettori per illegalità; chi lo avesse fatto avrebbe dovuto essere condannato dai tre maggiori magistrati cittadini o da altro giudice alla pena di morte e alla confisca dei beni. La stessa provvisione si ripeté il 12 novembre con lo stesso contenuto, coll'aggiunta, però, che si consideri legale anche l'elezione dei Dodici Buonomini, dell'Esecutore degli Ordinamenti di giustizia, dei Gonfalonieri di compagnia, degli Ufficiali della condotta, del notaro delle gabelle e del notaro delle Riformagio-

¹⁴¹ A tal fine ho fatto uno spoglio completo di *Carte di corredo*, 2, e dell'inventario V/307, che contiene un regesto delle provisioni dei primi 29 registri. È questa una regestazione che risale alla seconda metà del sec. XIX, era in forma di schedario e comprendeva i primi 29 volumi delle *Provisioni*; ora è un volume di quaderni sciolti per quel che riguarda i primi venti registri, gli altri nove sono contenuti ancora in schede; in tempi relativamente recenti sono state aggiornate e incrementate fino al registro 30 da Laura De Angelis. Tutto il materiale è a disposizione degli studiosi nella sala di studio,

Lo spoglio ha cominciato subito a dare delle sorprese che potevano avere l'effetto di rinunciare alle tesi sostenute nel testo. Infatti consultando *Carte di corredo*, 2, ho trovato che nel corso degli anni 1330-32 fu deliberata una provvisione di quest'argomento: «platea dominorum lastricetur et ammattonetur». Verificando nelle *Provisioni* risultò che una simile deliberazione fu approvata il 27 aprile 1331. Se in tale data era stata deliberata la pavimentazione senza imputazione del pagamento, quest'ultimo doveva essere necessariamente successivo. Ciò era inesorabilmente contro la mia tesi. Non mi sono dato per vinto tuttavia, ed ho avuto i risultati che si leggono. Cfr. *Provisioni, registri*, 214, c. 25v.

¹⁴² Per i procedimenti elettorali a Firenze si veda: P. VITI, R. M. ZACCARIA, *Archivio delle Tratte*, cit., introduzione e inventario, *passim*.

¹⁴³ Cfr. G. VILLANI, *Cronica*, Firenze, Margheri, 1823, IX, 271, IV, pp. (237-238); *Istoria fiorentina di Marchionne di Coppo Stefani*, in ILDEFONSO DI SAN LUIGI, *Delizie...*, cit., libro VI, rubrica 377; tomo XII, pp. 34-35; R. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, cit., vol. V pp. 985-987; P. VITI, R. M. ZACCARIA, *Archivio delle Tratte*, cit., pp. 8-9.

ni. Il combinato disposto dei due decreti costituisce appunto il dettato della suddetta rubrica contenuta nel quaderno.

Ancora. In data 29 marzo 1325 viene decretato uno stanziamento fino a lire 600 perché i sei uomini a ciò deputati possano, secondo una norma statutaria, provvedere a creare cavaliere un magistrato forestiero che finirà l'ufficio il 14 agosto del corrente anno. Si ricorda così che nella revisione arbitrale appena conclusa era stato inserito un capitolo che prevedeva appunto la promozione all'onore della milizia del magistrato suddetto, stanziando la somma solita di lire 500; non essendo questi danari sufficienti si era resa necessaria una ulteriore deliberazione.¹⁴⁴ È evidente che il riferimento è proprio alla rubrica 37 *De promovendo ad honorem militie unius officialem forensem*, per cui si deve necessariamente pensare che questo quaderno facesse effettivamente parte degli statuti fiorentini così come sortirono dalle revisioni del 1324-25.

Non osta invece alla tesi la rubrica *De divisionis civitatis per quartaria*; anzitutto per il suo contenuto. Infatti la norma dà alla Signoria la balia di eleggere una commissione per attuare la divisione della città in quartieri per motivi di opportunità amministrative; non rileva quindi che poi in realtà tale divisione sia stata attuata solo dopo la cacciata del duca, nel 1343, dalla Balia dei XIV. In secondo luogo per la sua formulazione: "*provisum est*" è il verbo che esplica la norma, non il rituale "*statutum est*", il che farebbe pensare che anche in questo caso gli arbitri abbiano inserito nello statuto un decreto già approvato nei Consigli.¹⁴⁵ Con tutte le argomentazioni esposte credo che sia sufficientemente provato non solo che

¹⁴⁴ Cfr. *Provvisioni, registri*, 21, cc. 49, 56v, 107. Il sommario di quest'ultima dice semplicemente: «*stantiamentum plurium*», inoltre la seduta consiliare è datata 29 marzo 1324, coll'indizione ottava però che è appunto l'indizione del 1325. Deve ritenersi con sicurezza che ser Graziolo, notaio delle Riformagioni, abbia commesso un errore materiale. Vedi in proposito *Libri fabarum*, 12, II, cc. 73v e 73v, dove è appunto riportata la deliberazione suddetta, alla c. 71v prima della deliberazione in parola v'è scritto: «Die XXV mensis martii. Hic mutantur anni Domini et dicimus annum Domini MCCCXXV, indictione VIII secundum consuetudinem civitatis Florentie». Cfr. ancora B. BARBADORO, *Le fonti...*, cit., p. 231 n. 1; inoltre si veda anche il SALVEMINI citato *supra*.

¹⁴⁵ Così come non osta la rubrica dell'imputazione del pagamento della pavimentazione di piazza della Signoria; infatti poiché l'allargamento della piazza e la relativa pavimentazione era iniziata fin dal 1307, è ben possibile che la pavimentazione sia durata a lungo e che la rubrica statutaria sia distinta e anteriore alla provvisione del 1331. Cfr. G. PAMPALONI, *Firenze al tempo di Dante. Documenti sull'urbanistica fiorentina*, Roma, Ministero dell'interno, 1973, pp. 30-35; inoltre anche *Carte di corredo*, 2, c. 81 (a matita) «*Gabelle bestiarum assignamentum camerariorum Camere armorum palatii*»; e *Ibidem*, cc. 84v (a matita): «*Pro opere palatii et turris palatii populi et camera dicti palatii expensis: assignamentum gabelle bestiarum. Pro edificio camere stantiamentum*»; dove facilmente si può vedere che la gabella delle bestie veniva assegnata ai camarlinghi della Camera dell'arme per il completamento di opere pubbliche.

questi capitoli appartengono alla redazione statutaria del 1324-25, ma anche che essi siano effettivamente di pertinenza dello statuto del Capitano. Tuttavia qualcuno potrebbe ritenere che sia indifferente che appartengano ad uno statuto piuttosto che all'altro, ovvero che debbano trovare una più idonea collocazione nello statuto del Podestà, visto che potrebbero esservi appartenuti fin dall'origine. In verità già il Santini aveva dimostrato che gli arbitri statutari molto liberamente trasponevano da uno statuto ad un altro i capitoli secondo propri criteri di convenienza, perché allora ritengo che questo frammento sia nel posto sbagliato?

Anzitutto e principalmente perché nel III libro dello statuto del Podestà c'è già una rubrica con contenuto omologo a quella del III, 18 dello statuto popolare: è la rubrica 94 *De exbannitis et condemnatis rebanniendis de banno et condemnationibus*. Inoltre anche a questa rubrica podestarile nel 1324 e '25 erano state fatte lunghissime addizioni e di contenuto opposto: perché mentre nello statuto del Capitano si cancellava la pena e le condanne, in quello del Podestà v'erano solo riduzioni di pena senza cancellazione della condanna. Per cui, onde non far insorgere confusione, gli arbitri avrebbero dovuto portare in un unico statuto entrambi i capitoli ovvero fonderli in uno solo; giacché non c'è traccia che ciò abbiano fatto, si deve per forza credere che questo quaderno appartiene allo statuto del Capitano.

Così come ho fatto più sopra per le lunghissime addizioni alla rubrica 94 del III libro del Podestà dò qui un breve sunto dei provvedimenti perché se ne possano apprezzare, almeno per sommi capi, le differenze, che sono sostanziali sia riguardo alle persone, che riguardo alla qualità dei provvedimenti.

Per il tranquillo stato del Comune, contado e distretto di Firenze, per la sicurezza dei mercanti e dei commerci e perché possa essere agevole l'approvvigionamento di Firenze attraverso il Mugello si stabilisce che: 1. tutti gli uomini e le loro mogli e donne della casata degli Ubaldini, vivi o morti che siano; 2. tutti ed i singoli uomini dei pivieri di Cornacchiaia, Bordinano e Camaggiore; 3. gli otto popoli del piviere di S. Stefano in Botena, siano sciolti e liberati dalle condanne e dai bandi loro inflitti il 14 ottobre 1322, e comunque siano liberati da tutte le condanne in cui possano essere incorsi da tempi precedenti fino a quella data. E allo stesso modo siano cancellate tutte le loro condanne che fossero registrate sui libri della Camera del Comune fino al 14 giugno 1324 prossimo venturo. Lo stesso notaio degli arbitri statutari ed i notai addetti alle cancellazioni siano deputati alla predetta cancellazione, la quale deve considerarsi assoluta e senza condizione alcuna, nonostante qualsiasi norma in contrario. Sono tuttavia

esclusi dalla predetta amnistia generale le seguenti persone della casata degli Ubaldini (a meno che non si sottomettano alle condizioni imposte dal Comune di Firenze): i figli di Tano di Castello; Caurenello di Ubaldino; Giovanni di messer Ugolino e suo figlio Maghinardaccio. Si esclude espressamente inoltre che alle situazioni che si descrivono in questa norma si possa applicare quanto stabilito nell'addizione del 1322 all'omologa rubrica 94 contenuta negli statuti del Podestà.

Inoltre debbono, in forza di questo provvedimento, considerarsi assolti e totalmente liberati tutti i popoli ed i Comuni che fossero stati condannati dal Capitano del popolo cav. Albertaccio de' Visdomini da Piacenza nell'ottobre 1323. Ancora per i consoli delle Arti, per i cinque ufficiali di Mercanzia e per tutte le altre persone condannate dal vicario regio Iacopino da Poncarale di Brescia il 13 agosto 1319, i quali tutti furono poi assolti da una provvisione approvata nei Consigli nel settembre successivo, viene confermata e ribadita la predetta assoluzione. Si stabilisce inoltre la cancellazione delle condanne irrogate da messer Iacopino de' Gonfalonieri di Piacenza, podestà di Firenze, per evasione ed inosservanza di prestanze, cavallate e distribuzione del sale.

Infine siano totalmente assolti i Comuni, e le Università del contado e distretto, i fideiussori, rettori e massai dei predetti Comuni ed Università; i conduttori dei beni dei ribelli, banditi, condannati e cessanti; altri ufficiali del Comune di Firenze connessi con i predetti beni; i quali tutti siano stati condannati per irregolarità fiscali o commerciali dal Giudice degli appelli e nullità messer Rinuccino di messer Iacopo da Montepulciano nel 1324. Della stessa assoluzione e cancellazione delle condanne godano gli abitanti dei Comuni di Vezzano, Lanciolina, Carmignano e della città e contado di Siena. Le condanne erano state emesse nell'ottobre 1322, nel corso del 1324 e a gennaio 1325. I condannati devono essere reintegrati dei loro beni e l'assoluzione sia operante nonostante qualsiasi norma in contrario, in particolare nonostante la rubrica 94 del III libro dello statuto del Podestà.

Infine un'ulteriore ragione è insita nel fatto che le cc. 205-208^v costituiscono un altro frammento sempre dello statuto del Capitano: sono le rubriche 2-6 del II libro,¹⁴⁶ anch'esso appartenente alle redazioni del 1322-25 come ancora una volta dimostrano le addizioni marginali del correttore degli statuti del 1322 e alcune postille dei riformatori del duca. Però bisogna convenire con Santini che almeno questo frammento è molto antico. Insomma queste cc. 197-211 di *Statuti*, 8; le cc. 51 e 78-79, e ancora le cc. 56-77 di *Statuti*, 5, sono frammenti superstiti di un codice che contene-

¹⁴⁶ Vedi il punto 5 della descrizione inventariale dello stesso n. 8.

va la redazione del 1322 dello statuto del Capitano aggiornata successivamente al 1324 e '25 dal correttore degli statuti e usato anche nel corso del 1342 dai riformatori degli statuti del duca d'Atene. Se ciò non bastasse esiste anche una prova documentale costituita proprio da quei quaderni cartacei segnalati per la prima volta dal Salvemini. Infatti in essi si trova la cancellazione o l'aggiornamento di capitoli che sono compresi in questo quaderno: nei luoghi in cui si tratta della correzione dei vari libri dello statuto del Capitano.¹⁴⁷

Infine bisogna recuperare e chiarire la questione se effettivamente questo frammento costituisca la continuazione del III libro degli statuti del Capitano. Sebbene io ritenga che ipotizzare questi capitoli come continuazione del III libro sia stata un'importante intuizione che ha permesso di collocare in modo corretto e definitivo questo frammento nello statuto che gli compete; non credo invece che sia incensurabile, o che sia provato in modo inoppugnabile, che gli arbitri statutari abbiano inteso disporli alla fine del libro III. Ostano a questa ricostruzione serie ragioni diplomatiche. Vediamo quali. Una volta acclarato che in seguito alle revisioni del 1324-25 non furono prodotti nuovi codici statutari, ne consegue che il correttore degli statuti del 1322 ebbe sicuramente bisogno di aggiungere ai vecchi codici alcuni quaderni per scrivervi non solo i capitoli del tutto nuovi, che ovviamente non potevano trovar posto nei vecchi libri, ma anche quelli che non entravano nei margini, ovvero quelli le cui correzioni erano talmente complesse, che poteva nascere facilmente confusione tra vecchio e nuovo testo, ovvero risultare incomprensibile quale fosse la norma vigente.

È questo, ad esempio, il caso delle rubriche 44 *De non tenendis malis monetis* del IV libro e 13 *De ornamentis perlarum, coronis vel vestibus non portandis* del V libro¹⁴⁸. In questi casi, quando cioè c'era necessità di aggiungere ulteriori fascicoli ad un volume già formato, essi di norma erano disposti in fondo e quindi, nel nostro caso, dopo il V libro. È un efficace

¹⁴⁷ *Statuti*, 21, ins. 1, cc. 33r, dove in particolare si menziona la rubrica 24 di questo frammento: *De officio iudicis supra distributione inter familias civitatis pro solvendo pecuniam communis Florentie singulis septimanis*, di seguito alle rubriche del V libro dello statuto del Capitano. La datazione dei capitoli di questo quaderno è estremamente importante per capirne la natura, infatti esclude che essi possano considerarsi aggiunte posteriori al codice statuario, ma ne fanno parte a tutti gli effetti essendo stati inseriti in una delle ultime due revisioni.

¹⁴⁸ Cfr. *Statuti*, 4, cc. 74v-75v e 82v-84v, dove i due capitoli statutari si trovano semplicemente espunti dal correttore con un «*cassum est*» nel margine laterale. Gli stessi capitoli li ritroviamo modificati ed ampliati in *Statuti*, 5 cc. 99v-106v. È assolutamente evidente, anche grazie a *Statuti*, 21, ins. 1, c. 33, che i due capitoli non furono semplicemente cassati, furono bensì profondamente riformati.

Una situazione particolarmente illuminante per quanto si sostiene nel testo è offerta dalla

sostegno di questa ipotesi il fatto che in *Statuti*, 5, si trovino numerose rubriche dopo quell'accenno di sottoscrizione notarile di cui s'è abbondantemente discusso più sopra, giacché ciò significa che il copista trovò quei capitoli dopo la sottoscrizione. Ma c'è un riscontro ancora più probante. Ho riferito più sopra che l'addizione del 1325 di questo frammento, che costituisce buona parte della rubrica 27, nella sua parte iniziale è stata scritta su rasura di nove righe del testo precedente. Apparentemente in queste nove righe c'era scritto la parte finale del testo che precede e che appartiene all'addizione del 1324. Non è così. Ciò che è stato eraso in realtà costituiva l'atto di approvazione del 1324. Ne è testimonianza inoppugnabile che nel margine laterale, al livello della prima riga erasa, in caratteri minuti come usava, il copista aveva scritto la rubrica perché il rubricatore la riportasse in inchiostro rosso: *De approbatione statutorum*. Da questo consegue che alla fine di questa carta terminavano le addizioni del 1324 e quindi terminavano gli statuti che si riferivano a quella redazione. L'atto di approvazione, evidentemente, si trova alla fine del V libro dei codici statutari.

Sono in grado anche di provare che oltre i capitoli compresi in questo frammento nel 1324-25 furono aggiunti altri capitoli del tutto nuovi il cui testo non ci è noto se non per quello che ci dice *Statuti*, 21, ins. 1. Qui infatti si trovano menzionate solo le rubriche, quando esse furono inserite nel 1324 e cassate nel 1325; ovvero la rubrica ed un testo parziale quando vi è una correzione o un'addizione; ovvero addirittura un testo intero, quando nel 1325 fu aggiunto un capitolo del tutto nuovo.¹⁴⁹ Sono personal-

rubrica del libro IV *De electione et officio sex officialium super revidendis rationibus officialium et recuperandis iuribus communis Florentie*. Infatti in *Statuti*, 4, cc. 71v-72v questo capitolo è aggiornato nelle interlinee e nei margini, mentre è assente nello stesso libro di *Statuti*, 5; ma invece si ritrova aggiunto alla fine del V libro dopo l'accenno di sottoscrizione alle cc. 101-102. Evidentemente nell'antigrafo di *Statuti*, 5, questo capitolo si trovava in fogli aggiunti alla fine del codice.

¹⁴⁹ Cfr. *Statuti*, 21, ins. 1, cc. 33v: 1. «Statutum positum sub rubrica De electione custodum castrorum Vallis Arni, cassum est»; 2. «Statutum positum sub rubrica Quod homines non potuerint nec possint capi, cassum est»; 3. «Statutum positum sub rubrica De additione familie ac salarii iudicis super bonis exemptis de communi remittendis, additum est in fine ipsius statuti etc.»; 4. «Statutum positum sub rubrica Quod obligati pro suo dato et facto et fide qui intervenerint pro bonis exbannitorum remissibus in communi etcetera, cassum est»; 5. «Statutum positum sub rubrica De constructione et refectione pontis de Scana, cassum est»; 6. «Statutum positum sub rubrica De solutione facienda hiis qui capti fuerint occasione represaliarum domini Petri de Bittonio etcetera»; 7. «Statutum positum sub rubrica De balia dominorum priorum et vexilliferi iustitie super providendo quod homines non capiantur pro debitis, cassum est»; 8. «Statutum positum sub rubrica Quod habentes solvere factiones communi Florentie possint solvere in certum tempus quartam partem, cassum est»; 9. «Statutum positum sub rubrica De deputatione gabelle in solutione stipendiariorum et aliorum»; 10. «Statutum positum sub rubrica De gora que dicitur Fratrum omnium sanctorum et consortium mittenda per flumen Mugnonis, etcetera, cassum est»; 11. «Statutum positum sub rubrica De admittendis ad civitatem Florentie doctores etcetera».

mente dell'opinione che questi capitoli occupavano non meno di due fascicoli. Ma allora che senso ha la numerazione che questi capitoli hanno in questo frammento inserito in *Statuti*, 8? La mia intuizione potrebbe aver ripercorso ciò che credette il notaio o l'antico archivistica che sistemò questo fascicolo numerandone le rubriche.¹⁵⁰ Le cose potrebbero essere andate più o meno così. Dopo l'alluvione del 1333 - o comunque anni dopo l'ultima revisione - qualcuno, risistemando i codici statutari, si trovò questi fascicoli di cui non capiva la collocazione; poiché però in essi si trovavano addizioni al III libro credette che appartenessero proprio a quel libro. Se questa ipotesi fosse infondata l'alternativa è che questi fascicoli costituivano un VI libro con oltre 40 capitoli aggiunti nelle due revisioni del 1324-25. Infatti, in questo caso, si deve per forza credere che i 22 capitoli che mancano appartenessero tutti ad addizioni del 1324, ed inoltre che alla fine di tutti i capitoli vi fosse anche l'atto di approvazione finale e quello di pubblicazione del notaio degli arbitri ser Giovanni Bonamichi del 16 marzo 1325.¹⁵¹

In margine a questa ricostruzione voglio fare una constatazione ed una riflessione. La constatazione: trovo bizzarro ancor più che singolare che a tanti valenti studiosi sia sfuggito la particolarità di questo quaderno, che pure mostra chiaramente i segni della sua appartenenza. La riflessione conclusiva poi è la conseguenza inevitabile di questa dimostrazione: e cioè che le redazioni statutarie 1324-25 si arricchiscono di nuove importanti norme e che quindi quello che finora si credeva circa le predette redazioni era fallace. Inoltre questa e le altre ricostruzioni effettuate nel saggio mutano in parte la prospettiva con cui sono stati finora esaminati i codici statutari del primo Trecento. La circostanza illustrata tuttavia non ha rilievo per quel che

¹⁵⁰ Si ricordi che questo frammento e l'altro del libro V del 1322 non avevano i numeri delle rubriche in rosso bensì in inchiostro nero.

¹⁵¹ Non è un'ipotesi né peregrina né astrattamente logica. Infatti, come si può constatare dalla nota che precede, c'erano almeno 11 capitoli del tutto nuovi aggiunti nel 1324 e modificati o cassati nel 1325; se a questi si aggiungono i due capitoli riscritti nei fascicoli aggiunti, se ancora si tiene conto dei tre capitoli che la commissione del 1355 ha tratto dagli statuti di ser Taddeo e che si trovano a c. 107v di *Statuti*, 5, sommano in tutto non meno di sedici capitoli nuovi. I quali non sono molto lontani dai ventidue che precederebbero quelli riportati nel quaderno che sto esaminando. Se a questo si aggiunge che esso è sicuramente mutilo poiché è mutila l'ultima rubrica; che in *Statuti*, 21, ins. 1 c. 35v si trova una rubrica «*De electione Pennoneriorum societatum populi*», del tutto nuova e non nota altrimenti; che ancora doveva trovar posto in questi fascicoli l'atto di approvazione da parte del Consiglio speciale del Capitano e delle Capititudini ed infine il rogito notarile di pubblicazione; valutando tutto ciò ben si capisce che un notaio o un archivistica, magari del tutto all'oscuro di come l'ultima revisione si fosse svolta, non foss'altro per la sua lontananza nel tempo, risistemando questi fascicoli li abbia potuti considerare un libro autonomo, il sesto appunto, dello statuto del Capitano.

afferisce alla sostanza giuridica, posto che se ne conoscesse la vigenza, infatti questa incongruenza non poteva inficiare la validità della norma. Però essa costituisce un fatto formale assai rilevante per diplomatici, archivisti, storici e storici del diritto; ad esempio la situazione è sicuramente un indizio del fatto che chi ha composto e poi fatto legare il codice non conosceva l'appartenenza del quaderno allo statuto competente.

Il quarto frammento è affatto singolare perché ha tre distinti testimoni. Il primo di essi è un vero e proprio frammento autonomo ed è un quaderno rappresentato dall'ins. 2 di *Statuti*, 21, (cc. 52-59); il secondo è anch'esso un quaderno autonomo che però fa parte di *Statuti*, 8, cc. 187-194; il terzo costituisce una sorta di appendice del III libro del Podestà contenuto in *Statuti*, 9, cc. 53-61, il testo giuridico ha le rubriche numerate ed è scritto di continuo e coerentemente al III libro sebbene mostri chiaramente - con un netto distacco grafico - una separatezza da quest'ultimo, ma non costituisce un quaderno autonomo; poiché occupa interamente l'ultimo fascicolo e parte del penultimo.

Il testo normativo è identico ed ha il seguente contenuto. rubrica 133 *Quod non fiat vindicta in persona alterius*; è una provvisione, deliberata il 3.8.1331, che innova circa l'istituto della vendetta privata, rispetto agli statuti del Podestà 1325, III, 4 e 126; e Capitano 1322, V, 76.¹⁵² rubrica 134 *Additio facta reformationi de non faciendo vindictam*; è una provvisione riformatrice della precedente deliberata il 30.9.1334, non è datata, tuttavia la data si ricava dagli statuti del Podestà del 1355, III, 86.¹⁵³ Le rubriche 135-140 sono norme penali adottate con una provvisione del 7.8.1338: 135 *De legiptimatione personarum procuratoris actoris et rei*; 136 *De condemnationibus expensarum*; 137 *De captis pro debito*; 138 *De petitione consilii sapientis*; 139 *Infra que tempora questiones criminales debeant terminari*; 140 *De condemnatione expensarum in causa criminale facienda*.¹⁵⁴ A questa segue una riforma alla rubrica 139 fatta con una provvisione del

¹⁵² L'originale della provvisione scritta da ser Graziolo, sebbene assai frammentario per la perdita di gran parte della parte inferiore delle pagine è contenuta in *Provvisioni, registri*, 214, cc. 49v-51. Una copia è invece conservata in *Capitoli del Comune di Firenze*, 32, cc. 121-122v.

¹⁵³ Cfr. *Statuti dei Firenze*, 18, c. 34. Questa addizione si trova anch'essa in *Capitoli...*, citato più sopra.

Per tutta la questione della vendetta privata vedi U. DORINI, *Il diritto penale e la delinquenza in Firenze nel secolo XIV*, Firenze, D. Corsi, 1916, pp. 185-200, per questa questione particolare pp. 191 e 196. Sull'argomento si veda ancora A. ZORZI, *Politica e giustizia a Firenze al tempo degli Ordinamenti antimagnatizi*, in *Ordinamenti di giustizia...* cit. pp. 105-147.

¹⁵⁴ Cfr. *Provvisioni registri*, 29 cc. 146v-147 e 153v. Si deve anche notare che nella riforma le varie norme sono divise in rubriche con gli stessi titoli, ma naturalmente senza numero. È questa una circostanza significativa perché indica l'urgenza che si sentiva di una raziona-

27.8.1338.¹⁵⁵ Le rubriche 141 *De officio dominorum iudicem collateralium domini potestatis*; e 142 *De officio sex iudicum potestatis*. sono entrambe uguali a Podestà I, 2 e 3. Infine le rubriche 143 (ma non num.) *Quod nullus impediatur aliquem ducentem malefactorem in fortia communis Florentie*; e 144 (non num.) *De puniendo qui post solutionem sibi factam a communi compensaverit alicui vel petierit iterum* sono le rubriche 31 e 32 del IV libro sempre dello statuto del Podestà.

Come nasce questa sorta di appendice? Perché è di questo che si tratta: una surrettizia aggregazione al codice statutario e non un vero e proprio inserimento nel suo tessuto normativo. Quando venivano approvate nuove leggi o ordinamenti l'ufficio delle Riformagioni li inviava agli altri uffici ed alle curie in forma autentica e in fogli sciolti, i quali venivano aggregati in fondo al volume statutario, come facilmente si può ancora oggi costatare in quelli superstiti. Quando fu deciso di far copiare per le necessità di una curia criminale il III libro degli statuti del Podestà - e ciò non può essere avvenuto anteriormente al 27 agosto 1338, data dell'ultima riformazione deliberata - il copista trasse da quei fogli il testo giuridico facendo contemporaneamente un'operazione affatto particolare, cioè numerando le realtive rubriche come fossero un seguito del III libro. Non solo. Egli vi aggiunse anche altri quattro capitoli - due del I e due del IV libro - per evidente opportunità: hanno infatti attinenza con la materia o la procedura criminale. Questa circostanza lega indissolubilmente tra loro i nostri tre testimoni, infatti la loro simiglianza postula o che uno di essi sia l'antigrafo e gli altri due gli apografi ovvero che tutti e tre hanno origine da un unico antigrafo. Un'ulteriore conferma immediata è data anche dal fatto che la numerazione delle rubriche è identica anche negli errori e le ultime due non sono numerate in nessuno dei tre testimoni.¹⁵⁶

Quanto detto costituisce già un solido argomento, tuttavia ho anche fatto una trascrizione diplomatica del testo tenendo presente tutte le varianti di lezione non solo nei tre testimoni ma anche rispetto ad altri esemplari o, quando ci sono, rispetto agli originali; (considero tali le rifo-

lizzazione di queste norme, anche procedurali, vista la lunga vacanza di una revisione statutaria, infatti nella stessa seduta si tentò di far approvare una tale revisione in contrasto con quanto stabiliva la rubrica 53 del II libro del Capitano a tal proposito. La proposta fu anche votata, ma «non fuerunt numerate fabe». Vedi *supra* nel secondo capitolo.

¹⁵⁵ Cfr. *Provvisioni registri*, 29 cc. 153rv. La data riportata nei tre testimoni è errata vedi *infra*.

¹⁵⁶ Dopo la rubrica 140 è riportata la provvisione del 27 agosto 1338 che corregge la rubrica 139 senza numero in tutti e tre i testimoni. Un utilizzatore di *Statuti*, 9, ha cercato di ovviare a questa incongruità correggendo e adeguando i numeri con inchiostro nero.

magioni comprese nei volumi delle *Provisioni*). Ebbene, l'analisi testuale conferma in modo irrefutabile questa tesi. Gli errori più evidenti ed eclatanti che accomunano i tre testimoni sono i seguenti.

- a) Nella rubrica 133 il paraffo che inizia «Ac etiam addito...», ha una formulazione uniforme nei tre testimoni, ma la norma è incomprensibile forse perché manca qualcosa. Infatti in *Capitoli*, 32, dopo «*competens vindicta vel non*», c'è la seguente espressione che rende chiaro e comprensibile il testo: «*quod hoc sit in declaratione domini potestatis utrum sit competens vindicta vel non*».
- b) Nella stessa rubrica al paraffo che inizia «Salvo et espresse declarato» i tre testimoni omettono «*prius offenderat tempore quo sotiaret dictam personam que*», dopo «*sociantem ipsam personam que*» e anche in questo caso a detrimento della chiarezza della norma.
- c) Nel primo paraffo della rubrica 134 sempre i tre testimoni hanno «*nec etiam quintam personam*», mentre dovrebbe essere «*nec etiam coniunctam personam*».
- d) La rubrica 138 termina in modo incongruo, infatti dopo l'ultima parola andrebbe aggiunto «*petitum fuerit consilium sapientis*».
- e) Nella *datatio* della rubrica 141 c'è l'errore del giorno, avrebbe dovuto scrivere: «*die vigesimoseptimo mensis augusti*».
- f) Nella rubrica 141 *De officio sex iudicum potestatis*, manca circa una riga dopo «*et mundualdos*»: «*dare et interponere decretum et auctoritatem et in rebus minorum et aliarum personarum quibus fuerint interponenda, et de alimentis cognoscere, et mundualdos*»; anche qui a detrimento della chiarezza della norma.¹⁵⁷

¹⁵⁷ Si possono dividere tutti i capitoli in tre sezioni per inquadrare meglio le problematiche. 1. Le rubriche 133-134 contenenti le due provvisioni più antiche del 1331 e 1334. 2. Le rubriche 135-141 contenenti le riformazioni del 1338. 3. Gli ultimi quattro capitoli che contengono norme tratte da altri libri. È lampante che gli stessi errori che si ritrovano in questi ultimi capitoli tratti da altri libri leghino molto di più i tre testimoni di quanto non facciano gli errori condivisi che si rintracciano nei testi tratti dalle deliberazioni consiliari. Bisogna anche aggiungere che tre degli errori segnalati sono salti di parole o frasi omoteleuti da considerarsi quindi poco significativi o comunque non determinanti; tuttavia il fatto che si ripetano identici in tutti e tre i testimoni e soprattutto in unione con gli altri diventano essenziali.

Un errore particolarmente rappresentativo è «*quintam*» in luogo di «*coniunctam*» nelle prime righe della rubrica 134. Infatti è assolutamente evidente che il primo copista ha mal interpretato il suo antigrafo leggendo «q» il compendio di «con». D'altra parte non mi sembra che possano sorgere dubbi circa la lettura - qualcuno potrebbe suggerire di leggere «coniunctam» - perché i copisti dei tre frammenti eseguono i due segni - la «q» ed il compendio di «con» che sono simili ma non uguali - in modo diverso. Altri errori significativi che accomunano i tre testimoni sono: a) all'inizio della rubrica 134 c'è la ripetizione inutile di una parola a breve distanza dalla prima («*quod nulla persona coniuncta seu de domo, stirpe, vel de domo alicuius persone*»); b) nelle righe finali della rubrica 135 mancano le parole «*non obstanbtibus*», dopo «*oppositionibus*».

A fronte di questo non esistono errori discriminanti o differenze qualificanti fino al punto da mettere in dubbio la tesi che vado sostenendo, ovvero che siano in seria contraddizione con gli errori elencati. Vi sono ovviamente delle difformità fra i tre esemplari, ma la quasi totalità sono irrilevanti.¹⁵⁸ Ve ne sono due tuttavia da cui si evince con certezza che il quaderno compreso in *Statuti*, 8, non può costituire l'antigrafo degli altri due, ciò perché in esso mancano una frase ed un intero paraffo che invece sono presenti sia in *Statuti*, 9, che in *Statuti*, 21, ins. 2. Infatti nella rubrica 136 dei due quaderni summenzionati è ripetuta la frase: «quo casu iudex in sua pronuntiatione ipsam causam excusationis», che invece manca in *Statuti*, 8, dove è omessa anche la parola «*iudex*». Inoltre nella rubrica seguente di questo stesso testimone è assente tutto il paraffo «Nuntii vero... fieri possit», che invece è presente negli altri due. Questa circostanza mantiene aperta la possibilità che *Statuti*, 8, sia stato scritto in data diversa dal 1340, giacché sostengo che l'intero codice, contenente gli statuti del Podestà, sia stato scritto nell'estate del 1344.

Altra cosa è invece stabilire le corrette relazioni che intercorrono tra i tre testimoni e rilevarne dipendenze o addirittura filiazioni. Bisognerebbe ipotizzare almeno, visto che posseggo molti elementi, un albero in cui inserire non solo questi tre ma anche tutti gli altri testimoni. Questo però non è il mio compito: non sono un filologo e, oltre a molto altro, mi mancherebbe sicuramente l'esperienza. Devo piuttosto, con gli strumenti che mi mettono a disposizione l'Archivistica e la Diplomatica, precisare una priorità temporale di almeno uno dei tre esemplari rispetto agli altri due,

nell'espressione: «Et quod huiusmodi oppositionibus tam procurator actoris» che in questo modo diventa quasi incomprensibile; c) nella rubrica 138 ser Folco scrive nell'originale conservato nei registri delle *Provisioni*: «in quindecim dies, a die exhibitionis actorum facte [compendio fcel]; mentre i miei tre frammenti «in quindecim dies, a die exhibitionis actorum stm (con taglio trasversale)». Il compendio è di difficile soluzione per dar un senso corretto alla frase, infatti potrebbe essere sciolto: «stm= suprascriptum» che comunque rimarrebbe di senso oscuro, più arduo sarebbe leggere «suprascriptorum», che avrebbe una correttezza grammaticale ma non paleografica. In conclusione i copisti hanno frainteso il compendio dell'antigrafo; d) nella rubrica 142, che parla dei sei giudici del Podestà ed è tratta dal I libro, mancano le parole: «*facte fuerint*» nell'espressione: «et illos apud quos *facte fuerint* sequestrationes vel extagimenta»; poco oltre c'è l'espressione: «meliora iura habentibus», mentre gli altri codici statutari hanno «potiora», per quanto riguarda quest'ultimo caso, e hanno correttamente «*facte fuerint*» di cui più sopra.

¹⁵⁸ Le difformità più significative, oltre quelle elencate nel testo, tra i tre frammenti sono le seguenti: 1. all'inizio della rubrica 134 l'amanuense di *Statuti*, 9, aveva anticipato le parole: «facta fuerit condemnatio vel fuerit ipsa», che seguono poco oltre, perché evidentemente sono precedute dalla parola «offensa»; accortosene le ha depennate; 2. poco oltre nello stesso capitolo *Statuti*, 8, ha più correttamente «facere recusasset», mentre tutti gli altri «facere recusans», senza che vi possa essere dubbio circa la lettura, giacché o è scritto per esteso o con abbreviazione non ambigua.

che potrebbe essere sufficiente per i miei scopi, visto che conosco con certezza la data in cui è stato scritto *Statuti*, 9. Ho già affermato e ribadito che nei tre testimoni risulta chiaro che il testo normativo è una sorta di appendice, di addizione a quanto precede; tuttavia la struttura di *Statuti*, 9, è ancora più particolare rispetto agli altri due. Infatti, sebbene con uno stacco evidente, è scritto di seguito al testo precedente;¹⁵⁹ è l'unico in cui la numerazione delle rubriche è logica e consequenziale al testo che precede, infine le ultime due rubriche portano entrambe nel margine sinistro ed in inchiostro rosso la scritta: «in libro vetero cap. XXXI», e «in libro vetero cap. XXXII», il che potrebbe far pensare che il copista le ha tratte direttamente dai competenti libri statutari.

Al contrario nulla di simile accade per gli altri due testimoni. Insomma a me sembra che si possa concludere che mentre il frammento in *Statuti*, 9 è stato scritto nell'occasione dell'esemplatura del solo libro III, gli altri due sono stati scritti nell'occasione dell'esemplatura di interi codici statutari. Se a questo si aggiunge che *Statuti*, 21, ins. 2, sembrerebbe scritto dalla stessa mano che ha scritto i libri III, V e la pace del cardinale Latino di *Statuti*, 8,¹⁶⁰ viene naturale concludere che *Statuti*, 9, è stato scritto prima del luglio 1340, mentre gli altri due nell'estate del 1344.¹⁶¹

¹⁵⁹ Infatti in questo codice, sebbene la prima provvisione continui di seguito al testo della rubrica precedente, l'amanuense ha lasciato uno spazio di circa quattro linee; mentre in *Statuti*, 8, oltre che cominciare in un nuovo quaderno l'amanuense ha lasciato il posto perché il decoratore mettesse un capolettera grande come quando inizia un nuovo libro. Lo stesso succede per *Statuti*, 21, ins. 2, dove il capolettera c'è ed ha una decorazione più importante come di solito accade per l'inizio dei libri. Le stesse osservazioni si possono fare quando iniziano le provvisioni del 1338, in tutti e tre i testimoni non solo si va capo, (in *Statuti*, 21, ins. 2, c'è anche il cambio di pagina che non era indispensabile, mentre negli altri due casualmente occorreva) ma c'è un capolettera decorato (in *Statuti*, 8, naturalmente c'è solo lo spazio bianco perché vi fosse eseguito).

¹⁶⁰ Il Santini afferma appunto che questo frammento «è scritto dalla mano *b* del cod. V», cioè *Statuti*, 8. Cfr. SANTINI, *Le più antiche...*, cit., p. 196. Se ciò fosse vero la mia ricostruzione riceverebbe un validissimo apporto. Infatti significherebbe anzitutto che furono fatti più esemplari degli statuti del Podestà e di conseguenza anche di quelli del Capitano e degli Ordinamenti di giustizia, inoltre se è perlomeno ipotizzabile che questo quaderno deriva da *Statuti*, 9, o da un antigrafo simile esemplato nella stessa occasione, ci sarebbe la prova provata che effettivamente sia *Statuti*, 5, che *Statuti*, 8, siano stati scritti posteriormente al 1340, quindi nel 1344, data in cui si sa per certo che siano stati esemplati codici statutari.

Per l'esemplatura del III libro del Podestà del 1340 la mia opinione è la seguente. Per le necessità della curia criminale del Podestà fu deciso di esemplare il III libro dei competenti statuti; il copista aggiunse di seguito le provvisioni contenute in fogli sciolti pervenuti dall'archivio delle Riformazioni: coll'occasione egli aggregò ancora le altre quattro rubriche di altri libri che erano utili per le curie criminali. È possibile poi che, ad imitazione, sia anche stato prodotto un esemplare simile per la curia criminale del Capitano e dell'Esecutore degli Ordinamenti di giustizia. Ciò significa che, se si escludesse che *Statuti*, 9, possa essere l'antigrafo degli altri due testimoni, è sempre possibile pensare che l'antigrafo di questi ultimi possa essere un apografo o un gemello derivato da *Statuti*, 9.

¹⁶¹ È necessario notare per questi frammenti che *Statuti*, 21 ins. 2, non ha nei margini segni

L'ultimo frammento è rappresentato dai quaderni cartacei che costituiscono l'ins. 1 di *Statuti*, 21. Il documento, che per quanto riguarda la fruizione del testo scritto è in uno stato di conservazione discreto e comunque accettabile, per l'analisi diplomatica si presenta invece in uno stato disastroso. Infatti il primo, dei due fascicoli di cui consta, è attualmente ridotto a 25 singole carte sciolte. Il secondo invece è composto di 12 fogli. Inoltre essi, forse ancora alla fine del sec. XIX, erano due fascicoli non consecutivi di una filza che conteneva non meglio precisate «provvisioni interrotte».¹⁶² L'attuale cartulazione a matita, eseguita nel 1958 in occasione della microfilmatura del fondo, non corrisponde a quella più antica a penna, che evidentemente era stata eseguita per l'intera filza. Essendo un documento informale manca di quegli elementi distintivi e discriminanti per poterlo classificare, per cui conoscerne la composizione originaria aiuterebbe forse a capire che cosa rappresenta e perché fu prodotto.¹⁶³ L'analisi del contenuto non comporta risultati migliori. Quello che apparirebbe

di sorta, *Statuti*, 9, ha i soliti segni d'uso consueti al resto del codice, così come *Statuti*, 8, ha nei margini le cassazioni e le annotazioni di mano dei compilatori del 1355.

A c. 191v all'altezza della prima e seconda riga nel margine laterale sinistro: «facit supra caput XLI» ed in quello destro: «concorda supra caput XLI». Queste annotazioni sono fondamentali per capire in quale stato il codice fu presentato a messer Tommaso, infatti il riferimento evidenziato è alla rubrica 41 del V libro. Ciò vuol dire che questo quaderno insieme con quello che precede, contenente la pace del cardinal Latino, costituivano un'appendice dell'intero codice. Ciò perché se il quaderno fosse stato un'appendice del III libro non avrebbe detto «*supra*» semmai «*infra*», avrebbe poi indicato anche con precisione il libro cui si riferiva. A proposito invece delle due rubriche tratte dal IV libro a c. 194v ci sono tre annotazioni. Due della commissione del 1355: «*Cassum quia positum in III libro domini potestatis post antiquas rubricas*» e «*concordat in III libro caput XXXI*». E poi d'altra mano due volte: «*non debet esse hic*». Le prime due si ritrovano uguali nella sostanza anche se non nella forma a c. 133 dove c'è appunto la rubrica 31 del IV libro. Molto interessante, per lo stesso motivo, è la postilla apposta nel margine destro dice infatti: «concordat c. p. huius voluminis». Pur non potendo sciogliere con sicurezza le due lettere puntate, mi sembra assolutamente significativo che sia scritto *voluminis* e non *libri*, il che ancora una volta porta a dire che il quaderno era aggiunto non al libro terzo, ma in fondo allo statuto.

¹⁶² Questa notizia si ricava dal foglio grigio che contiene i due fascicoli: «Sec. XIV Frammenti di riforme di statuti di Firenze. Sembrano due riforme l'una del 1324 e l'altra posteriore. (dalla filza: Provvisioni interrotte segnata anticamente n. 509)».

¹⁶³ Questa è la ricostruzione della f. 509, così descritta nell'inventario del Pagnini del 1786, collocato V/646, c. 118: «Un libro legato in cartapeccora contenente Provvisioni interrotte dal 1336 al 1494 ed altre senza data di pag. 384». Nell'inventario del Pagnini in realtà questa filza miscelanea aveva il n. 252; ma dopo la creazione dell'Archivio Centrale di Stato di Firenze i *Registri* delle *Provvisioni* cosiddette *originali*, più le *Provvisioni duplicati*, cui evidentemente si riferiva questo numero, provenienti dalla Camera del Comune attraverso l'Archivio del Monte, furono numerati unitariamente, così come la stessa numerazione unitaria si attribuì anche ad altre serie facenti parte dell'Archivio di Palazzo, secondo la denominazione dello stesso Pagnini. Tra queste serie sono da menzionare gli *Statuti del Comune di Firenze* e, almeno parzialmente, quelli

in modo incontrovertibile dall'esame di questi fogli è che nel primo dei due fascicoli siano elencate in modo omogeneo e separato, ma comunque incompleto, le correzioni, le cassazioni o le addizioni di parole, frasi, intere rubriche che si riferiscono alla revisione del 1324 e nel secondo quelle medesime operazioni che si riferiscono al 1325.

delle *Comunità autonome e soggette*, la serie delle scritture criminali afferente ai quattro principali magistrati forestieri del Comune di Firenze e cioè il Podestà, il Capitano del Popolo, l'Esecutore degli Ordinamenti di giustizia ed il Giudice degli appelli e nullità; il tutto sommava ad un Archivio contenente oltre tremila pezzi.

Negli anni Sessanta dell'Ottocento, nel corso dei riordinamenti di cui quel che si diceva sopra fu un effetto, questa filza fu sciolta ed i vari frammenti trovarono una più idonea collocazione, secondo il pensiero degli archivisti dell'epoca. Tuttavia, in realtà, solo qualche fascicolo, di cui ora non saprei determinare l'esatta destinazione, trovò una collocazione efficace, mentre gli altri fascicoli, per la maggior parte, rimasero sciolti o appunto in questa cartella degli *Statuti del Comune di Firenze*, ovvero nel fondo che noi ora chiamiamo *Miscellanea repubblicana*. Nella ricostruzione che segue i fascicoli indicati con destinazione ignota potrebbero essere proprio quelli che sono stati legati in altre unità archivistiche a noi ignote, quali potrebbero essere i *Protocolli delle provvisioni*, i *Capitoli del Comune di Firenze* o altri ancora. Potrebbe essere, però, che già in quella filza ci fossero delle lacune derivanti dal fatto che la numerazione era incongrua per la ragione che già nel corso del Settecento v'erano state estrazioni e ricomposizioni.

Crederci che a fare questa operazione sia stato Cesare Paoli, infatti è sua la mano che scrive sulle camicie, ora di un colore grigio indistinto, che avvolgono i vari fascicoli di cui era composta questa filza. Ecco dunque la ricostruzione col rinvio alla nuova segnatura dei vari fascicoli che comunque sono tutti collocati nelle prime tre filze della *Miscellanea repubblicana*. Il numero romano tra parentesi tonde si riferisce alla filza del predetto fondo, mentre il numero arabo all'inserito.

cc. 1-32, «1336, Balìa data dal Comune per terminare le questioni vertenti fra i conti Guidi e i Comuni limitrofi sui loro possessi per ragioni di giurisdizione» (III, 83).

cc. 33-60, destinazione ignota.

cc. 61-68, «1442, Deliberazione dei Consoli del Mare relativa all'esercizio dell'Arte degli scafaiuoli» (III, 84).

cc. 69-74, «1444, Ordini relativi ai diritti pecuniari degli Officiali forensi», (III, 85).

cc. 75-83, «1450, Frammenti di copie di provvisioni del Novembre e Dicembre relative alla concessione dei Bulettoni, la proibizione dei Giuochi e i sindacati dei Rettori», (III, 86), pergameneo, c'è la c. 82bis.

cc. 84-129, «22 novembre 1481-18 luglio 1482, Quaderno di Deliberazioni dei Riformatori del Monte e delle Gabelle del Comune di Firenze, (mutilo della prima carta)» (III, 87).

cc. 130-133, «1424, Copia della provvisione per dar facultà che vengano eletti i Dieci della Balìa (libertà) e (i dieci) della pace» (I, 24).

cc. 134-145, destinazione ignota.

cc. 146-161, «1494, Frammenti delle deliberazioni della Balìa dopo la cacciata dei Medici, Balìa che si chiama Parlamento» (I, 25).

cc. 159-166, «sec. XV», Note di cancelleria circa l'elezione, le funzioni, i compiti, la famiglia ed il salario del Capitano del popolo, costituisce uno dei due fascicoli dell'ins. 3 di *Statuti del Comune di Firenze*, 21.

cc. 162, 167-169, destinazione ignota.

cc. 170-175, «1403, Frammento dell'istrumento di Pace fatta dai fiorentini con Gian Galeazzo Visconti, duca di Milano» (I, 27).

c. 176, destinazione ignota.

cc. 177-188, «Sec. XIV, Statuti (non completi) relativi all'Ufficio della Gabella del Sale», (I, 28).

Inoltre nel primo ci sono quattro carte in cui si trovano modifiche e riforme agli Ordinamenti di giustizia, agli ordinamenti canonizzati della Camera del Comune, agli ordinamenti della gabella dei contratti di epoca non precisata ma comunque anteriore al 1325. Infine entrambi i fascicoli sembrerebbero scritti dalla stessa mano. Non è ben chiaro dunque che cosa questi quaderni rappresentino sia da un punto di vista formale che del contenuto.¹⁶⁴ Questo perché, a parte quanto già s'è detto circa lo stato

cc. 189-202, destinazione ignota.

cc. 203-218, «1294, Minuta di provvisione (9 dicembre) per l'elezione di alcuni Ufficiali a rinvenire i diritti del Comune», (I, 29).

cc. 219-228, «Sec. XIV» Note di cancelleria circa l'elezione, le funzioni, i compiti, la famiglia ed il salario del Capitano del popolo, costituisce uno dei due fascicoli dell'ins. 3 di *Statuti del Comune di Firenze*, 21.

cc. 229-236, destinazione ignota.

c. 237, destinazione ignota.

cc. 238-259, Frammenti della revisione statutaria del 1324 dei due statuti maggiori del Podestà e del Capitano, costituisce il primo dei due fascicoli dell'ins. 2 di *Statuti del Comune di Firenze*, 21.

cc. 260-263, Frammenti di correzione da parte di qualche commissione forse arbitrare degli Ordinamenti Canonizzati della Camera del Comune, degli Ordinamenti di Giustizia e degli Ordinamenti delle Gabelle, costituisce il primo dei due fascicoli dell'ins. 2 di *Statuti del Comune di Firenze*, 21.

cc. 264-287, Frammenti della revisione statutaria del 1324 dei due statuti maggiori del Podestà e del Capitano; costituisce il primo dei due fascicoli dell'ins. 2 di *Statuti del Comune di Firenze*, 21.

cc. 288-317, destinazione ignota.

cc. 318-321, «Sec. XIV (fine), Nota di Ufficiali del Comune, e del modo di pagamento del loro salario» (I, 11).

cc. 322-344, «1345-1346, Titolario delle Provvisioni fatte nel Consiglio del popolo dal dì 4 novembre al dì 11 aprile» (II, 70).

cc. 328-340, «1454, Frammento del Trattato di pace di Lodi (9 aprile) fatto fra i fiorentini e il duca di Milano e loro collegati» (II, 71).

cc. 345-368, Frammenti della revisione statutaria del 1325 dei due statuti maggiori del Podestà e del Capitano, costituisce il secondo dei due fascicoli dell'ins. 2 di *Statuti del Comune di Firenze*, 21.

cc. 369-384, destinazione ignota.

È possibile ipotizzare che l'attuale stato del primo fascioletto, che contiene la revisione statutaria del 1324, sia l'effetto di una razionalizzazione. Sono state cioè tagliate, o comunque in qualche modo eliminate, le carte bianche dello stesso fascicolo per l'impossibilità pratica di dargli un qualche ordine logico che rispettasse contemporaneamente sia il testo giuridico che la cartulazione. Infatti, senza questo adattamento, qualsiasi impaginazione sarebbe risultata assolutamente incongrua. Ciò perché l'impaginazione dei vari fascicoli (all'interno della filza suddetta), non rispettò il contenuto degli stessi e ad ulteriore complicazione fu fatta poi, su quell'impaginazione, nel corso del sec. XVIII la cartulazione.

¹⁶⁴ SALVEMINI (pp. 75 e ss), SANTINI (pp. 201-208) e PALMAROCCHI (pp. 76-87) si sono occupati diffusamente di questi frammenti cartacei; hanno tuttavia trattato esclusivamente del loro contenuto, senza occuparsi minimamente della loro qualità formale e di quale possa essere stato il motivo della produzione di questi documenti.

precario del documento, rispetto al loro contenuto questi fascicoli sono incompleti sia da un punto di vista sostanziale, infatti esiste una difformità assolutamente rilevante tra le riforme elencate e quelle effettivamente fatte che sono molto più numerose, nonostante questi fogli elenchino intere rubriche che non ci sono altrimenti note; sia da un punto di vista contingente perché il documento potrebbe esserci giunto, come infatti per taluni aspetti sicuramente è, mutilo e lacunoso. Ad esempio non sono menzionate riforme che afferiscano al I libro del Podestà per il 1324 e del IV e V libro degli stessi statuti per il 1325. Una sola cosa appare chiara e sicura, si tratta di un lavoro interlocutorio o preparatorio. Questo si deduce in modo evidente dal supporto cartaceo e dalla struttura dei fascicoli che sono enormi per numero di fogli, infatti i fascicoli destinati ad un libro solo in rarissimi casi andavano oltre il sesterno; al contrario ciò succedeva quando il materiale non era destinato a diventare un «libro» ufficiale.¹⁶⁵

Si possono fare varie ipotesi su che cosa questi fascicoli rappresentino e di conseguenza per quale scopo siano stati composti. La prima è che essi siano l'abbreviatura ovvero gli appunti presi dal notaio degli arbitri durante le sedute della commissione degli statuti in occasione delle due revisioni del 1324-25. Contro questa prima ipotesi, oltre la grave incompletzza e lacunosità delle riforme statutarie elencate rispetto a quelle effettivamente fatte in occasione delle due revisioni di cui già s'è detto¹⁶⁶ - ad esempio talvolta mancano addizioni o cassazioni in capitoli che pure sono menzionati in questi fascicoli, non si può quindi ipotizzare che si possano trovare altrove - osta un'obiezione piuttosto seria. E cioè la circostanza che manchi, anche solo un accenno, la data topica o cronica, ovvero una qualche forma di intestazione o di protocollo.

Non conosciamo, perché non c'è alcun documento superstite, come lavorassero le commissioni arbitrali; tuttavia poiché lavoravano per 20-40 giorni, se il loro notaio verbalizzava le varie sedute, il risultato di tali verbalizzazioni non dovrebbe essere molto diverso da quello contenuto nei *Libri fabarum*, ovvero di altre scritture di notai al servizio di ufficiali o giudici. Non è detto però che le verbalizzazioni debbano davvero essere esistite, ad esempio è quasi certo che non sia stata verbalizzata l'attività della

¹⁶⁵ Si vedano ad esempio i *Libri fabarum* ed i *Protocolli delle Provisioni*, ma anche *Statuti*, 15 e 22, che contengono le bozze preparatorie degli statuti del 1355.

¹⁶⁶ Ho fatto una collazione completa tra i codici superstiti ed i quaderni e le differenze sono davvero notevoli ed inspiegabili. A solo scopo esemplificativo si può dire che non è menzionata la lunghissima addizione della rubrica 94 del III libro del 1324, mentre lo è quella del 1325, anche se solo accennata; inoltre molte delle riforme, operate nel 1324, del V libro del Podestà mancano in questi quaderni.

commissione che preparò gli statuti del 1355 guidata da messer Tommaso. Quell'attività però è ben documentata nei margini dei due codici statutari che furono forniti alla commissione; si potrebbe allora pensare che qualcosa di simile avvenisse anche con le revisioni arbitrali, il che porterebbe ad escludere con sicurezza che i due quaderni possano considerarsi un documento afferente alla commissione, prodotto mentre la commissione stessa operava.

Una seconda ipotesi è che questi quaderni possano essere un tentativo di ricostruzione delle due revisioni in un tempo successivo, ma la grave incompletezza e lacunosità sembra far escludere questa supposizione *a priori*. Infatti questa ricostruzione dovrebbe essere stata fatta sui codici e quindi una così grave incompletezza, rispetto a codici, che sono tuttora a nostra disposizione, la rende inaccettabile. Una terza possibilità vedrebbe in questi fogli il lavoro preparatorio del notaio degli arbitri in previsione della revisione arbitrale. A questa congettura non osterebbe sicuramente l'incompletezza, anzi le sarebbe assolutamente funzionale; e tuttavia vi sono obiezioni anche in questo caso. Le più rilevanti sono due. Anzitutto le «proposte» sono troppo dettagliate e minuziose - almeno in un caso il dettaglio si spinge addirittura fino alla formulazione precisa di una rubrica -;¹⁶⁷ il che sembrerebbe davvero eccessivo anche se, con ogni probabilità, essa deriva da una provvisione approvata nei Consigli. In secondo luogo il notaio degli arbitri non era parte integrante del collegio competente a riformare gli statuti, ne era bensì solo lo scriba.¹⁶⁸

A fronte di proposte così dettagliate - c'è perfino l'elenco dei vari capitoli statutari da riformare con l'indicazione dei punti precisi in cui vanno inserite le riforme ovvero in cui si debbano operare le cancellazioni -, il manoscritto si presenta con ampi spazi lasciati in bianco, che, almeno apparentemente, non trovano una spiegazione logica se non nel fatto che lo scrittore non ricordava o non aveva, in quel momento, sottomano ciò che avrebbe dovuto scrivere. Il tutto, ovviamente, mal s'accorda con l'ipotesi che il contenuto possa essere una proposta preventiva alla commissione arbitrale.

La quarta e ultima congettura, per la quale ho più di qualche propensione, vede in questi quaderni un tentativo di ricostruzione, non tanto

¹⁶⁷ Cfr. c. 35v: «*De electione Pennoneriorum societatum populi. Rca.*». Segue il testo.

¹⁶⁸ Il notaio degli arbitri, come già peraltro s'è ipotizzato in questo stesso capitolo e come meglio ancora si vedrà nell'ottavo, faceva parte dell'ufficio delle Riformazioni, niente di più facile ed ovvio quindi che all'interno di quest'ufficio si preparassero le future revisioni; tuttavia le altre obiezioni evidenziate nel testo mi sembrano insuperabili.

delle revisioni arbitrali, quanto piuttosto dei codici statutari completi con le ultime due revisioni. Insomma questi fogli, e quant'altro della stessa natura, epoca e fattura non ci è pervenuto, rappresentano un tentativo di ricostruzione del testo giuridico statutario vigente dopo le due revisioni del 1324-25. Questa ricostruzione è stata fatta consultando i vari codici che erano a disposizione - i quali, come continuamente si va dicendo in queste pagine, spesso erano manchevoli - e, magari, avendo come codici di riferimento i due statuti ufficiali o originali che erano sortiti dalla revisione arbitrale del 1322. Donde la necessità di chiarire quali fossero state le riforme del 1324-25.

Ques'ultima ipotesi, oltre a tollerare l'incompletezza e la lacunosità del manoscritto, gli spazi lasciati in bianco e quant'altro, è anche un'ottima giustificazione alla presenza di altri testi legislativi, quali gli ordinamenti canonizzati della Camera del Comune, gli Ordinamenti di giustizia e gli ordinamenti della Gabella. La natura del contenuto dei frammenti decide anche dell'epoca in cui sono stati scritti: se fossero delle proposte dovrebbero necessariamente essere state scritte prima delle revisioni, se fossero delle verbalizzazioni dovrebbero essere state scritte durante, se infine fossero un tentativo di ricostruzione dovrebbero essere stati scritti qualche tempo dopo. Poiché propendo per l'ipotesi della ricostruzione,¹⁶⁹ che evidentemente ha trovato delle difficoltà piuttosto gravi, essa dovrebbe essere avvenuta dopo un evento distruttivo quale potrebbe essere stato l'alluvione del 1333, o altro evento a noi sconosciuto avvenuto in quegli anni, ovvero addirittura l'incendio del 1343. Se fosse vero quest'ultimo caso questi fogli rappresenterebbero il lavoro preparatorio all'esemplatura di codici avvenuta nell'estate del 1344.

Ci sono tuttavia degli indizi che farebbero escludere quest'eventualità. Anzitutto perché i due codici - che secondo la mia ipotesi si potrebbero riferire all'esemplatura di quell'anno - sono piuttosto problematici dal punto di vista della loro completezza; in secondo luogo perché la normativa dei tre Ordinamenti della Camera, della Gabella e di giustizia, sembra riferirsi piuttosto agli anni venti del Trecento, infatti soprattutto i primi due all'inizio degli anni Quaranta erano profondamente diversi e purtroppo non ce ne restano testimonianze.¹⁷⁰ In conclusione sono indotto a pensare che il tentativo di ricostruzione sia stato provocato dall'alluvione del 1333.

¹⁶⁹ Depone per la ricostruzione di Cancelleria anche la collocazione originaria di questi fogli nella filza 509, infatti tutti questi fascicoli, come si può constatare, fanno capo ad un lavoro nella Cancelleria delle Riformazioni.

¹⁷⁰ Probabilmente anche questi codici andarono distrutti nell'incendio.

5. *La tradizione archivistica dei sei codici e degli altri frammenti: dove erano conservati, come sono pervenuti fino a noi. Conclusioni*

A differenza di quanto ho fatto nel capitolo precedente, dove trattando di ogni singolo codice ho anche indicato se esso fosse riconoscibile negli inventari quattrocenteschi, non è stato possibile qui fare altrettanto perché purtroppo, sebbene negli inventari menzionati siano sicuramente elencati anche codici degli statuti del 1322-25, essi non sono riconoscibili con certezza, sia per la stringatezza delle descrizioni, sia perché in esse mancano le date a cui i codici statutari si riferiscono. Esistono tuttavia nelle singole poste degli inventari alcuni elementi che si possono considerare discriminanti per capire se, perlomeno, si tratta di codici del 1322-25 oppure di altre redazioni statutarie. Insomma nelle voci d'inventario invece della data compare la dicitura: «*statuta antiqua o vetera*» - la qual cosa, detta nel corso del Quattrocento, può riferirsi sia agli statuti del 1355 che a quelli ancora più antichi - in taluni casi però è aggiunto che sono divisi in cinque libri, il che è discriminante perché gli statuti di messer Tommaso sono divisi solamente in quattro libri. Se poi mettiamo in relazione le varie voci omologhe dei quattro inventari, ci si può fare un quadro sufficientemente completo ed esauriente. La situazione è descritta in questo schema sinottico.

Quadro sinottico delle varie voci d'inventario in cui si potrebbero riconoscere codici degli statuti del 1322-25.¹⁷¹

INV. V/635	INV. V/641	CAR. DI CORR., 24	CAR. DI CORR., 44
c. 26v, a) «Unum vilumen statutorum veterum domini potestatis civitatis Florentie». b) «Unum vilumen statutorum veterum domini capitanei civitatis Florentie. in nono palco».	c. 300v, a) «Unus liber de cartis de membrana cum assidibus continens statuta vetera domini potestatis». b) «Unus liber de cartis de membrana cum assidibus semicopertis corio rubeo continens statuta vetera domini capitanei populi».	c. 75, a) «Uno libro in asse sola degli statuti del comune di Firenze e del podestà diviso in 5 libri».	c. 115v, a) «Unum vilumen statutorum veterum domini potestatis civitatis Florentie». b) «Unum vilumen statutorum veterum domini capitanei civitatis Florentie. in nono palco».
<i>Ibidem</i> , «Et duo alia vilumina statutorum antiquorum potestatis in assidibus integris non bene ligata: in XII palco»	<i>Ibidem</i> , «Unus liber de cartis de membrana cum assidibus semicopertis corio cum bullettis grossis continens statuta vetera domini potestatis civitatis Florentie».		<i>Ibidem</i> , «Duo alia vilumina statutorum antiquorum potestatis in assidibus integris non bene ligata»

¹⁷¹ Il tentativo di ricostruzione è stato fatto tenendo conto soprattutto della logica e dei pochi elementi raffrontabili; proprio per questo lo schema non può sfuggire ad un certo grado di arbitrarietà. I due codici dell'ultima riga sono messi a confronto per le ragioni che si spiegano nel testo.

INV. V/635	INV. V/641	CAR. DI CORR., 24	CAR. DI CORR., 44
<i>Ibidem</i> , «Unum vilumen statutorum domini capitanei antiquorum male ligatum in XII palco».			<i>Ibidem</i> , «Unum vilumen statutorum capitanei antiquorum non bene ligatum».
	<i>Ibidem</i> , «[in XII armario in primo palco] Unus liber de cartis de membrana cum assidibus semicopertis corio albo continens constitutiones domini capitanei comunis et populi Florentie et defensoris artium et artificum et conservatoris pacis civitatis et dicrictus Florentie».	<i>Ibidem</i> , «Uno libro (v°) grande senza segno alchuno cuoio bianco mezo sbranato degli statuti del capitano del comune di Firenze diviso in 5 libri».	
	c. 293 «Unus fasciculus quatemorum 30 vel circa de cartis magnis de membrana continens statuta vetera comunis Florentie et absque principio et fine et sine ullo ordine».		
c. 70 «1740 - Quaterni XXXII de membranis non ligati continentes statuti domini Capitanei populi et civitatis Florentie cum rubricis, licet totaliter non reperiantur, que sint antiqua et partim cancellata quam correctata».		<i>Ibidem</i> , «Uno libro grande et di statuti del comune e del podestà cancellato e fregato in più luoghi et in assi senza cuoio diviso in 5 libri».	

Come si può facilmente constatare nessuna delle unità ancora oggi conservate, descritte e trattate in questo capitolo sono riconoscibili nelle voci evidenziate; né sembrano esserne altre che meglio si attaglino. Del resto se non è perfino sicuro che queste voci inventariali si riferiscano proprio ai codici delle redazioni statutarie del 1322-25, tanto di più deve considerarsi azzardato riconoscerci qualche codice particolare. Tuttavia forse non è del tutto peregrino ipotizzare che i codici, riferentisi ad uno statuto del Podestà e ad un altro del Capitano, che si trovano nell'ultima riga di questo schema possano essere *Statuti*, 8 e 5, cioè i due esemplari forniti alla commissione del 1355. Infatti, solo essi hanno la particolarità di presentare intere rubriche che siano «*partim cancellata quam correctata*» ovvero «cancellato e fregato in più luoghi».

Proprio quest'ultima notazione è illuminante, giacchè, nei due codici,

le parti da espungere sono biffate, ovvero cancellate con un lungo tratto di penna che le attraversa tutte. Infine bisogna aggiungere, come ulteriore indizio circa l'attendibilità dello schema, che tutti i codici delle redazioni del 1322-25 ci sono pervenuti dall'Archivio delle Riformagioni. Infatti né l'inventario della Camera del Comune del Patriarchi (1699), né quelli seguiti all'indagine di Pompeo Neri (1745)¹⁷² degli altri archivi del granducato menzionano codici statutari di redazioni anteriori a quella del 1355.

Dove questi codici venissero utilizzati s'è già detto, *Statuti*, 4, nello stesso ufficio delle Riformagioni; il n. 9 presso una curia criminale del Podestà, il n. 7 è dubbio che sia stato mai utilizzato in qualche ufficio, e forse è rimasto negletto nell'archivio delle Riformagioni. *Statuti*, 6, deve aver avuto una storia movimentata e forse fascinosa, che probabilmente non si riuscirà mai a raccontare. Dall'esame del codice io ho colto alcuni episodi o meglio piccoli frammenti della sua vicenda che qui narro.

Sul verso dell'ultima carta bianca del codice c. 160v, in basso, c'è la prova di penna di un notaio,¹⁷³ che evidentemente aveva in uso il codice. Sebbene la scrittura sia piuttosto evanida si riesce ancora a leggere: «*Coram tibi sapienti viro iudice domino Iacobo domini Guidonis de Bolseno*,¹⁷⁴ *iudice collaterali domini Capitanei domini Petri filii quondam*». Si deve dedurre quindi che il codice fosse in uso presso la curia del Capitano del popolo, proprio questo, probabilmente, ha permesso che esso si salvasse dall'incendio. Infatti la curia principale del Capitano del popolo era in Palazzo vecchio.¹⁷⁵

Come è noto questo codice è stato acquisito solo nel settembre del 1924, quando fu donato all'Archivio di Stato da Giuseppe Martini,¹⁷⁶ essen-

¹⁷² Vedi sopra nel capitolo terzo testo e note.

¹⁷³ A c. 128v invece c'è una specie di nota di possesso di mano antica «questo libro è di ser Alberto», anche in questo caso si riferisce ad un notaio di qualche curia in cui era in uso, ma nulla si può accertare.

¹⁷⁴ Un cav. Pietro del fu cav. Pietro da Bolsena fu capitano del popolo per un semestre dal novembre del 1341. È molto probabile che proprio in questo semestre e per questo capitano messer Iacopo da Bolsena sia stato giudice collaterale; infatti è usuale che i giudicenti portassero loro conterranei come giudici, notai e birri della loro famiglia. Non c'è però possibilità di accertarsene per le note perdite del materiale giudiziario anteriore all'ottobre 1343 dovuto all'incendio della Camera del Comune. Anche gli altri fondi non consentono riscontri, solo in *Libri fabarum*, 21, c. 84rv c'è l'elezione dei sindacatori del cav. Pietro. Cfr. *Carte strozziane*, III serie, 4 c. 90.

¹⁷⁵ Un aspetto misterioso permane tuttavia giacché il testo giuridico contenuto nel codice non era sicuramente in vigore al momento dell'incendio, essendo vigenti gli statuti voluti dal duca d'Atene; dunque il codice avrebbe dovuto comunque trovarsi nella Camera del Comune. Ad ogni modo è certo che qualcosa, come peraltro ho già affermato più sopra, si salvò.

¹⁷⁶ Il codice fu donato all'Archivio di Stato da questo bibliofilo e antiquario all'inizio di settembre del 1924. Se ne veda l'affare in *Soprintendenza agli archivi toscani*, ora *ASFI*, 432, ins.

do però, sicuramente un esemplare prodotto per l'uso in un ufficio del Comune esso fu sottratto da un pubblico archivio in epoca imprecisata. Forse non è inutile cercare di determinare quando questo possa essere avvenuto. Il codice contiene al suo interno degli elementi che ci permettono di sapere con sicurezza l'epoca in cui era ancora in possesso di un ufficio del Comune di Firenze. Alcuni di questi elementi offrono addirittura delle date certe, altri invece delle date di riferimento. Le date certe si ricavano dalle cancellazioni delle famiglie magnatizie elencate nella rubrica 15 del libro IV. Ce ne sono quattro: una del 1342, una seconda del 1343, una terza del 1344 e la più recente del luglio 1357;¹⁷⁷ dal momento che dette cancellazioni sono state fatte con sottoscrizioni di uno o più notai e con il riferimento al provvedimento che le ha autorizzate, la certezza sulle date è fuori discussione. Si deve concludere quindi che almeno fino al luglio 1357 questo codice era in possesso del Comune di Firenze.

254. Dell'avvenimento comparvero ben presto notizie sulla stampa quotidiana, Cfr. «Il nuovo Giornale» del 24.9.1924; «Il Giornale d'Italia» e «La Nazione» del 28.9.1924; quindi un primo intervento con qualche approfondimento lo fece B. BARBADORO, *L'archetipo degli statuti fiorentini del podestà*, in «Il Marzocco», 12.10.1924; ne parlò quindi U. DORINI, *Recenti acquisti dell'archivio di Stato di Firenze*, 1, *Statuto del Podestà di Firenze del 1321*, in «Archivio Storico Italiano», 1928, serie VII, pp. 122-126, in particolare le pp. 122 e s. La cosa ebbe rilievo nel mondo degli studiosi, tanto che già all'inizio di ottobre 1924 Pietro Sella - che credo senz'altro sia da identificare coll'esperto di sigilli degli Archivi segreti vaticani - scrisse all'Archivio chiedendo una dettagliata descrizione del codice. Cfr. *Soprintendenza agli archivi toscani*, ora *ASFI*, 430, ins. 44. Per gli studi del Sella *Le bolle d'oro dell'Archivio Vaticano*, a cura di P. SELLA, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1934.

¹⁷⁷ 1. c. 91v, cancellazione della casata dei Vecchietti, che è anche di fatto cassata dalla lista del sesto di S. Pancrazio con due tratti di penna sinusoidali ed uno in linea retta: «Millesimo trecentesimo quadragésimo secundo, indictione decima, die vero nono mensis iunii, cancellati sunt omnes de dicta domo de Vecchietti et ipsa domus in presenti e de presenti statuto descripta per me Andream Nerini notarium ad hec pro communi Florentie deputatum, (...)». È particolarmente significativo che in *Statuti*, 7, c. 132, esista la stessa annotazione di cancellazione fatta però il giorno 8 di giugno. La cancellazione è ulteriormente autenticata da altri due notai: ser Filippo Macceroi e ser Bartolo Corsi da Sesto.

2. c. 91v, cancellazione della casata degli Amieri, che è anche di fatto cassata dalla lista del sesto di S. Pancrazio con tratto di penna in linea retta solo sul nome della casata: «MIII XLIII^o indictione XII^o die XVIII^o mensis augusti cancellata de presenti statuto hec verba scilicet: de Ameriis, per me Loctum Pucci de Florentia vigore sententie late super ipsa cancellatione per dominum Dominicum de Alexandria iudicem et collateralem assessorem domini Meliaducis de Exculo, olim potestatis Florentie. (...)».

3. c. 92, cancellazione della casata *de Petroio* della Val di Pesa, che è anche di fatto cassata dalla lista del sesto di Oltrarno, contado, con un tratto di penna sinusoidale: «Millesimo trecentesimo quinquagesimo sexto, indictione nona, die trigesimo mensis iulii cancellata est dicta domus de Petroio Vallis Pese per me Guidonem ser Rucchi notarium ad hec pro communi Florentie deputatum. (...) Facta fuit dicta cancellatio presentibus testibus ser Dominico ser Betti predicto et ser Lapo ser Iohannis notariis». Ser Domenico di ser Betto era già menzionato nella

Accanto ai capitoli di questo statuto, nel margine destro o sinistro, esiste una minuscola annotazione così concepita: una o più lettere puntate (c, l, d, p,) seguite da un numero (talvolta in cifra romana). Fin dal primo esame del codice sono sempre stato torturato dal rovello di cosa potesse significare questa postilla. Infine ho intuito che il postillatore intendeva fare riferimento a norme omologhe presenti in un altro *corpus* legislativo; probabilmente di un'altra città visto che lo statuto, con la sottrazione, era anche stato portato via da Firenze. Un puntuale riscontro, dei primi due libri ha dimostrato invece, senza ombra di dubbio, che essi sono tutti rinviati agli statuti fiorentini del 1355. Le lettere puntate si sciolgono rispettivamente "*c[aput], l[iber], d[omini], p[otestatis]*" Chi ha fatto questo riscontro è stato particolarmente scrupoloso, tanto che è sempre specificato il libro e lo statuto, quando le rubriche, trapassando dallo statuto più antico a quello più recente, hanno trovato posto in altro libro o Costituto.¹⁷⁸ La circostanza può assumere un particolare significato perché ci si può chiedere quando e perché sia stato fatto un simile riscontro.

Provo a fare tre ipotesi. La prima è che il riscontro sia stato fatto dopo la consegna degli statuti del 1355 da parte della commissione e prima della loro entrata in vigore, per controllare il lavoro fatto da messer Tommaso. Escluderei la congettura perché c'era la possibilità di servirsi molto più semplicemente e rapidamente degli stessi codici usati da messer Tommaso medesimo. In secondo luogo si potrebbe credere che il riscontro sia stato fatto da un privato cittadino, avvocato, giurisperito, che in un certo momento possedeva il codice; ma per quanto ciò possa essere interessante ed importante, non avrebbe alcun rilievo per la storia pubblica del codice. La terza ed ultima supposizione è invece molto suggestiva e se potesse essere provata sarebbe davvero rilevante. Questo puntuale riscontro potrebbe essere stato fatto nel 1365 immediatamente prima dell'approvazione, da parte dei Consigli cittadini, degli statuti compilati dal giudice eugubino ormai già in vigore da circa dieci anni. L'ipotesi troverebbe una conferma

formula di cancellazione in quanto notaio della Signoria in carica; si deve anche notare che quasi certamente il secondo notaio era il figlio di ser Giovanni di ser Lapo Bonamichi.

4. c. 92v, cancellazione delle casate dei Cattani e Lambardi da Sommaia, che sono anche di fatto cassate dalla lista del sesto di Porta Duomo, contado, con due tratti di penna sinusoidali: «M^oIII^oXLII^o indictione XII^a, indictione decima, die vigesimoquinto mensis ianuarii, cancellati sunt Cattani et Lambardi de Sommara in presenti et de presenti statuto per me Francischum Masini notarium ad hec pro communi Florentie deputatum, (...)». La cancellazione fu ulteriormente legalizzata dai notai: ser Francesco Cioli e ser Giovanni del fu Bartolo da Colle in Val d'Arno.

¹⁷⁸ Cfr. c. 33 nel margine destro della rubrica 19 c'è annotato apparentemente dalla solita mano «*l[iber] 3 p[otestatis]*. c. 148», e infatti il rinvio si riferisce alla rubrica 148 del libro III dello statuto del Podestà del 1355.

indiretta proprio nella cancellazione della famiglia magnatizia del 1357; che bisogno c'era di operare solennemente, con l'intervento di tre notai, la cancellazione in uno statuto che non era più in vigore? Queste considerazioni e questi argomenti saranno ripresi nel prossimo capitolo quando si parlerà di omologhi riscontri fatti, nel corso del Quattrocento quando era in vigore la compilazione statutaria del 1415, sui codici degli statuti del 1355.

Se dunque il riscontro fosse stato fatto nel 1365 ciò significherebbe che a quella data il codice stava ancora nei pubblici archivi. Il Barbadoro, che già nell'ottobre 1924 diede notizia dell'acquisizione, sostenne che non si poteva ipotizzare uno smarrimento di questo codice «poiché i più antichi inventari dell'Archivio repubblicano, compilati nel Quattrocento, non registrano, quanto agli statuti, una consistenza diversa da quella attuale». Accolse questa tesi, il Palmarocchi nel suo saggio,¹⁷⁹ anzi ne valorizzò anche il suo corollario che cioè il codice fosse stato portato via da qualche Podestà alla scadenza del suo ufficio. Ma proprio quest'ultima congettura, che è sicuramente infondata - infatti il codice avrebbe dovuto essere sottratto ai pubblici archivi quando ancora era in vigore, e ciò sicuramente non è, visto quanto s'è detto più sopra¹⁸⁰ - può far sorgere qualche dubbio

¹⁷⁹ Questo autore trattando della questione della sparizione del codice dagli uffici comunali fiorentini dà un'interpretazione peregrina di un luogo della provvisione del 1351, con cui si decretava una revisione statutaria. L'autore a p. 64 scrive: «Bisogna concluderne che il nostro codice sia passato, già in tempi molto antichi, in mano di privati, probabilmente portato seco da qualche podestà, allo scadere del suo ufficio. Fenomeno questo che dovette verificarsi assai presto se in una provvisione, sulla quale avremo occasione di ritornare si lamenta come molti atti pubblici non si trovino più negli uffici del Comune, ma sieno posseduti da privati». (Sottolineatura mia).

Quest'ultima deduzione deriva dal proemio della provvisione del 1351 con la quale si deliberava la nuova compilazione statutaria: «Et quod plerumque quidem sunt qui ipsas (*scilicet: ordinamenta et provisiones et reformationes comunis*) in privato habent». Ora che l'affermazione possa significare, come pare intendere il Palmarocchi, che vi fossero sottrazioni da pubblici archivi mi sembra fuori discussione. Infatti le ricerche dimostrano che i privati, quando gli statuti, le leggi, gli ordinamenti, le provvisioni contenevano norme che tutelavano direttamente o indirettamente i loro diritti, si facevano fare copie notariili delle predette norme e le conservavano tra le proprie carte. Del resto c'era una norma statutaria, la rubrica 64 del V libro del Podestà, che dettava precetti specifici nel caso di rilascio di copie: *Quod notarii exemplantes capitula et statuta communis teneantur in eorum subscriptionibus ponere annos domini et ex quo libro exemplant*. Inoltre il Rondoni ed altri hanno potuto pubblicare le più antiche testimonianze dei Costituti fiorentini proprio ricercando nell'*Archivio Diplomatico* le copie di capitoli o norme statutarie estratte per i privati. Infine la stessa compilazione degli statuti del 1355 potette felicemente e positivamente concludersi proprio per l'intervento di ser Taddeo, che possedeva privatamente, a motivo della sua professione, codici aggiornati degli statuti fiorentini. Non è quindi una questione interpretativa, bensì di fatto; ed in simili casi vale il brocardo: *contra factum non valet argumentum*.

¹⁸⁰ In un primo momento anch'io ero orientato verso la stessa congettura, anche perché interpretavo erroneamente un luogo del Guasti in cui si afferma che furono sottratte scritture dal-

anche sulla prima affermazione, quella cioè che la consistenza che si rileva dagli inventari quattrocenteschi, quanto agli statuti del 1322-25, sia identica a quella attuale.

Infatti l'opinione del Barbadoro non trova pieno riscontro nell'esame dei documenti. Gli inventari quattrocenteschi, che ho dettagliatamente esaminati nel terzo capitolo, menzionano un massimo di 8 pezzi, presumibilmente completi, senza contare quindi i frammenti. Almeno tre di essi sicuramente si riferiscono alle redazioni statutarie del 1355 e 1322-25 o forse più antiche. Attualmente sono conservati nel fondo *Statuti del comune di Firenze* 8 pezzi¹⁸¹ - provenienti sicuramente dall'Archivio delle Riformagioni e che avrebbero dovuto quindi essere menzionati nei suddetti inventari

l'armadio della Signoria per fare servizio al podestà uscente Monfiorito da Coderta. In realtà si trattava della sottrazione delle scritture del sindacato del podestà, che aveva quindi lo scopo di evitare la condanna del giudicante. Cfr. GUASTI *I capitoli...*, cit., vol. I, (nella prefazione), p. VI; *Provisioni, registri*, 13, cc. 113-114.

È possibile, peraltro, che il codice non sia stato neanche sottratto a scopo di furto, ma sia uscito dagli archivi 'in prestito' a qualche impiegato dell'Ufficio delle Riformagioni e poi mai più ritornato per ragioni contingenti. Queste situazioni sono molto ben documentate nel corso del Settecento, quando presso l'abitazione di alti funzionari pubblici si trovavano, dopo la loro morte, molte carte afferenti all'ufficio cui erano preposti.

¹⁸¹ Gli otto pezzi attuali - parlo naturalmente solamente di quelli che contengono la redazione integrale provenienti dalle Riformagioni - si dividono equamente 4 statuti per ciascuna delle due redazioni 1322-25 e 1355 di cui 2 del Podestà e 2 del Capitano. Altrettanti ce ne sono negli inventari quattrocenteschi, quanto al numero, ma non è altrettanto chiara la situazione in merito alle redazioni ed al magistrato cui si riferiscono. Nello schema che ho dato più sopra ed in quello nel capitolo seguente solo la descrizione di uno statuto porta la data, ed è uno statuto del Capitano del 1355, il quale è anche riconoscibile per una particolarità che conserva tutt'ora: è privo del secondo libro. Gli altri sette hanno l'indicazione generica «*vilumen veterum o antiquorum*». Ora, a meno di non impostare una discussione lessicale sull'uso dei due termini, non è ben discernibile a quale delle due redazioni appartengano, visto che nella prima metà del Quattrocento entrambe le redazioni erano vecchie o antiche rispetto a quella vigente. Esiste tuttavia un'altra discriminante: uno statuto del Podestà è definito bello, ben scritto e ben legato e diviso in quattro libri, ciò significa, senz'ombra di dubbio, che appartiene alla redazione del 1355. Gli altri sei definiti antichi o vecchi sono tre del Capitano e tre del Podestà, inoltre se il mio quadro sinottico tra le voci dei quattro inventari è corretto, tre di essi (due del Capitano ed uno del Podestà), giacché sono divisi in cinque libri si riferiscono sicuramente alla redazione del 1322-25 o addirittura anteriore.

Come si vede non è possibile delineare con chiarezza quale era la situazione nella prima metà del Quattrocento. Si aggiunga poi che esiste una voce che descrive due frammenti perfettamente riconoscibili e tuttora superstiti, in cui si dice «*secundum novam compilationem et correctionem factam per dominum Thomam de Eugubio etc.*»; da ciò si deduce che le voci più antiche erano riportate da un inventario trecentesco; perché alla metà del Quattrocento la compilazione del giudice eugubino non era sicuramente nuova. Da ciò potrebbe discendere che tutti e sei gli altri statuti definiti antichi o vecchi si riferiscano alla redazione del 1322-25, come, peraltro, sarei orientato a credere. Infine si deve concludere che l'attuale consistenza della redazione 1322-25, rispetto a quella del Quattrocento, è addirittura inferiore; quindi nel corso del tempo ci sarebbe stata ulteriore dispersione.

- che si riferiscono alle redazioni di cui s'è detto. Sono equamente distribuiti, cioè quattro per le redazioni 1322-25 e quattro per la redazione del 1355; da questo conteggio è naturalmente escluso il codice donato dal Martini.

Apparentemente dunque le semplici cifre sembrerebbero avvalorare l'opinione del Barbadoro, tuttavia le cifre non solo non tengono nel debito conto la distribuzione tra le due diverse redazioni, ma ignorano anche quali dei codici siano gli statuti del Capitano e quali quelli del Podestà. Proprio a causa di ciò non è detto che i codici statutari menzionati nei quattro inventari siano sempre gli stessi, può accadere cioè che un codice sia menzionato nell'inventario più antico e omesso in quello più recente o viceversa.¹⁸²

In conclusione non escluderei che il codice di cui tratto possa essere effettivamente menzionato negli inventari quattrocenteschi, anche se non è riconoscibile. Per questa ragione sarei dell'opinione che esso sia sparito dall'archivio delle Riformazioni nella seconda metà del Quattrocento, ma non oltre la fine del secolo, perché il codice è sicuramente privo di quelle annotazioni, fatte a cavallo dei secoli XV-XVI, che si ritrovano negli altri esemplari del fondo.¹⁸³ Il codice non è sicuramente menzionato nell'inventario del Simeoni ed in quelli successivi del Pagnini e del Brunetti. Dopo un lungo periodo di oblio il codice fu venduto all'asta di Sotheby del 19-23 maggio 1913, mentre era in possesso degli eredi di un grande bibliofilo inglese sir Thomas Phillipps.¹⁸⁴ In quest'occasione fu acquistato dal libraio antiquario Karl Hierseman di Lipsia, da cui l'acquistò nel 1915 G. Martini.¹⁸⁵

¹⁸² La difficoltà di identificazione comporta anche l'incertezza del riconoscimento delle stesse voci negli inventari delle varie epoche; non solo, ma non è neppure detto che siano sempre menzionati gli stessi pezzi. È plausibile che in inventari più tardi siano elencati statuti che erano stati omessi o resi irriconoscibili negli inventari più antichi, e naturalmente viceversa. Infine nei quattro inventari esaminati la situazione riguardo ai codici degli statuti del Capitano e quelli del Podestà è diseguale ed è la seguente: V/635 menziona sette pezzi, quattro del Capitano e tre del Podestà; V/641 elenca 8 codici di cui 6 del Podestà e due del Capitano; *Carte di corredo*, 24, descrive quattro statuti: due del Podestà e due del Capitano; *Carte di corredo*, 44, registra cinque esemplari di cui tre del Podestà e gli altri due del Capitano.

¹⁸³ Particolarmente *Statuti*, 7, nella carta iniziale di ogni libro ha annotazioni non anteriori alla fine del XV sec. mentre il n. 6 ne è del tutto privo. Se fosse stato nei pubblici archivi anch'esso avrebbe qualche traccia simile. È vero che è acefalo nel I e III libro, però gli altri tre sono integri.

¹⁸⁴ Sir Thomas Phillipps (1792-1872); Cfr. *Oxford Dictionary of national Biography: from the earliest times to the year 2000*, edited by H. C. G. MATTEW AND BRIAN HARRISON, Oxford, Oxford university press, 2004, vol. 44, *ad vocem*.

¹⁸⁵ «Senza voler per niente diminuire il merito del munifico donatore debbo dire che io ho dovuto ingegnarmi assai per presentare nel modo più opportuno la richiesta della cessione pacifica di questi codici - (i mezzi legali oltreché incresciosi di per se stessi non avrebbero potuto esimere lo Stato dall'obbligo di indennizzare il presente proprietario, che quei volumi aveva

Qui giunto intendo formulare alcune conclusioni. Anzitutto sulla redazione dei codici. In seguito alla revisione arbitrale del 1322 furono prodotti alcuni codici da distribuire agli uffici - di questa esemplatura sono superstiti *Statuti*, 4 e 6 - ciò invece non avvenne né per la revisione dell'aprile 1324 né per la successiva del marzo 1325. Per sopperire alla situazione fu invece incaricato l'ufficio del notaio degli arbitri di aggiornare i codici esistenti cancellando, depennando, aggiungendo nei margini, nelle pagine bianche o in fogli e fascicoli aggregati ai codici, insomma facendo tutte quelle operazioni necessarie e opportune perché gli esemplari esistenti contenessero il testo giuridico vigente. Questo aggiornamento fu fatto sia nel 1324 che nel '25. È assai probabile che siano stati aggiornati anche codici, o più correttamente parte di essi riutilizzate, che si riferivano a redazioni precedenti, ad esempio quella del 1320. Inoltre è naturale che l'aggiornamento non sempre sia risultato, preciso, completo e perfetto;¹⁸⁶ perciò nessuno dei codici o frammenti superstiti può dirsi completamente affidabile.

Per recuperare quindi le redazioni, riferentesi alle varie revisioni, bisogna fare un'oculata opera di ricerca filologica, archivistica, diplomatica e storica. Nella prima metà del Trecento vi furono gravi eventi distruttivi quali l'alluvione del 1333 e l'incendio della Camera del Comune del 1343,

acquistato con documentata buona fede nel 1922 a Lipsia dove erano pervenuti da Londra in seguito a vari passaggi, in parte, cioè dal 1913 in poi pur essi documentati) - e che inoltre ho dovuto insistere per vincere nel Martini una pericolosa tendenza a dilazionarne la consegna; nonché una certa sua incertezza circa la scelta dell'Istituto da beneficiare, oscillando la sua intenzione fra la Biblioteca Nazionale il cui direttore tempo addietro aveva intrapreso pratiche per l'acquisto, il Comune di Firenze, dal quale il donatore si riprometteva forse il compenso morale di una maggiore divulgazione della cosa, e il nostro Archivio di Stato, che infine sono riuscito a dimostrargli come la sede più adatta per essi.

Non debbo dar termine a questa mia senza segnalare all'Onorevole Ministero che fu il Primo Archivista dott. Bernardino Barbadoro ad informarmi con lodevole zelo dell'esistenza del detto Statuto presso il Sig. Giuseppe Martini». Dalla lettera al Ministero degli Interni dell'11 settembre 1924 del Dorini soprintendente dell'ASFI. Cfr. *Soprintendenza agli archivi toscani*, ora *ASFI*, 432, ins. 254.

¹⁸⁶ Farò alcuni esempi da cui risulta che ci furono riforme di norme nel 1324-25, ma ciò emerge solo in taluni testimoni superstiti mentre in altri no. La rubrica 11 del V libro del Capitano risulta viva e vigente in *Statuti*, 4, c. 82, mentre in *Statuti*, 5, cc. 56v-57, risulta cassata con *cassum est*, e *vacat* interlineato dal Bonamichi. In suo luogo ne è scritta un'altra nel margine inferiore: *De plancis pro defunctis*. Così si evince anche in *Statuti*, 21, ins. 1, c. 30v. Ancora la rubrica 47 dello stesso libro e codice a c. 93rv dovrebbe avere addizioni di varie parole e frasi all'interno che non ha, come risulta da *Statuti*, 5, c. 64 e *Statuti*, 21, ins. 1, c. 30v. Le rubriche 44 del IV e 13 del V sempre dello stesso statuto furono bensì cassate, ma in loro luogo ne furono fatte altre due di contenuto omologo, ma in *Statuti*, 4, cc. 74-75v e 82v-84v risultano semplicemente cassate, come si vede dall'annotazione marginale del correttore: "*cassum est*". Le nuove rubriche in *Statuti*, 5, cc. 99v-100v e 102-106v. Naturalmente quest'elenco è solo esemplificativo.

nei quali gravissimamente patirono gli archivi ed in particolare i codici statutarî. Nell'estate del 1344, come testimoniano i documenti che ho escusso, fu decisa ed effettivamente eseguita l'esemplatura di un cospicuo numero di codici statutarî per ovviare alle ultime distruzioni; sono superstiti di quest'esemplatura *Statuti*, 5 e 8.

Nel concepire questo capitolo mi ero riproposto, quando esponevo sulle varie problematiche le mie opinioni, spesso divergenti da quelle finora espresse, di fare sempre puntuale riferimento soprattutto al Salvemini, Santini e Palmarocchi; nello scriverlo invece ho cambiato parere perché il testo sarebbe stato, forse inultimente, appesantito da note prolisse e dettagliate. Del resto taluni riferimenti indispensabili li ho forniti e poi l'impostazione che ho dato alla soluzione delle problematiche relative alle redazioni e ai codici statutarî del primo Trecento mi sembrano del tutto originali, oltre che documentate. Inoltre mentre questo saggio veniva scritto c'è stata un'importante iniziativa editoriale. La Deputazione toscana di storia patria con la collaborazione di valenti studiosi dell'Ateneo fiorentino ha riedito i due volumi degli statuti del Capitano e del Podestà pubblicati da Romolo Caggese premettendovi due saggi del Salvestrini e dello Zorzi. Anche di questa edizione non si fa quasi parola in questo capitolo. Non è un'omissione tuttavia. I due saggi non sembrano portare elementi nuovi rispetto ai tre autori della prima metà del Novecento, ma di questa riedizione, dei due saggi, oltre che di un giudizio complessivo sui predetti tre autori, si parlerà diffusamente nell'ultimo paragrafo del settimo capitolo, dove tratterò i problemi delle edizioni a stampa degli statuti fiorentini.

CAPITOLO VI

LA TRADIZIONE ARCHIVISTICA: I CODICI DEGLI STATUTI DEL 1355, 1409 E 1415

1. *La compilazione di messer Tommaso di ser Puccio da Gubbio, analisi dei codici superstiti*: Statuti, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 2. *La compilazione di messer Giovanni Marocchini da Montegranaro: e quella dei professori dello Studio Bartolomeo Volpi da Soncino e Paolo di Castro*, Statuti, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 3. *Una raccolta di ordinamenti suntuari tra i codici statutari*: Statuti, 34, 4. *I codici degli statuti in volgare: gli Ordinamenti di giustizia, la redazione di messer Tommaso volgarizzata sotto la direzione di ser Andrea di Lancia, le Provvisioni con forza di statuti del 1356-57, gli Statuti del 1415* (Statuti, 2 (OG); 13 (Capitano, 1355); 19 (Podestà, 1355); Statuti, 33 (Provvisioni) e 31 e 32 (redazione del 1415)).

I codici statutari del 1355 e quelli del sec. XV non hanno bisogno di un esame così dettagliato come quello riservato a quelli del primo Trecento. Ciò non certamente perché essi siano meno interessanti, o semplicemente meno antichi e dunque meno affascinanti. In realtà conosciamo nei minimi dettagli la storia delle ultime tre revisioni - ne ho parlato diffusamente nel II capitolo - e ci è anche sufficientemente nota la tradizione testuale delle tre redazioni statutarie; quindi anche l'esame dei codici e dei testimoni che ci sono stati tramandati non presenta gli stessi problemi di quelli più antichi. Ciò non significa naturalmente che i testimoni delle tre revisioni giurisperitali siano esenti da enigmi e non creino difficoltà e dubbi; le questioni però da risolvere sono sostanzialmente diverse da quelle appena trattate nel capitolo precedente.

Per fare solo qualche accenno dirò che la compilazione del 1355 è quella più ricca di testimoni: ne sono superstiti 12 codici, tra cui due frammenti dell'ultima bozza prima della redazione definitiva. Ci sono inoltre i due codici del 1325, sui cui è stata condotta la revisione di messer Tommaso, che conservano quindi gran parte del lavoro durato 26 mesi. Però sono

andati perduti, a causa di un incendio provocato dalla rivolta dei Ciompi del 1378, i due codici originali consegnati dal giudice eugubino. Per la redazione del Montegrano l'unico testimone è rappresentato dall'originale, in cui, tuttavia, non è sempre chiaro a quali interventi si debbano riferire le cassazioni che si ritrovano nei margini o negli interlinei. Gli statuti del 1415 sono investiti invece da problematiche complesse che si riferiscono al V libro, non solo per le travagliate vicende connesse alla sua approvazione, ma anche perché ci rimane un unico testimone, che presenta non poche ambiguità. Probabilmente l'originale di questo V libro è andato perduto nell'alluvione del 1557, in occasione della quale gravemente patì il codice che contiene l'originale dei primi quattro libri.

1. *La compilazione di messer Tommaso di ser Puccio da Gubbio, analisi dei codici superstiti*: Statuti, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

La redazione statutaria del 1355 ha dunque 12 testimoni superstiti, più i due codici della redazione del 1322-25, che riportano nel margine il lavoro della commissione per approntare la nuova compilazione. Un numero così elevato di testimoni, che rappresentano quasi la metà dell'intero fondo *Statuti del Comune di Firenze*, dovrebbe mettere al riparo quasi da qualsiasi problema di tradizione del testo normativo contenuto nei suddetti codici. Invece purtroppo non è così, perché tanta ricchezza può svanire ad una indagine appena più attenta. Due di essi, i nn. 15 e 22, contengono frammenti della bozza conclusiva, o comunque residui assai frammentari e parziali del lavoro della commissione. Essi quindi sono assolutamente efficaci quanto all'esame di quel lavoro, ma non altrettanto quanto alla ricostruzione del testo definitivo consegnato. Altri due, i nn. 14 e 20, contengono un solo libro della redazione del Capitano e del Podestà. Ancora altri due, i nn. 13 e 19, contengono la versione volgarizzata sotto la direzione del Lancia. Essi sono importantissimi per la storia della lingua giuridica volgare e, per quel che si dirà di seguito, anche per la ricostruzione del testo consegnato da messer Tommaso (a patto che l'apporto da essi dato sia volta a volta adeguatamente giustificato e circostanziato), tuttavia essi rappresentano una redazione sicuramente non ufficiale, perché il testo che faceva fede era quello latino.

Rimangono sei codici equamente distribuiti perché tre contengono gli statuti del Capitano e tre quelli del Podestà. I tre codici degli statuti del Podestà contengono la redazione completa con qualche incertezza che sarà chiarita in sede di descrizione più particolareggiata. Non è così invece

per gli statuti del Capitano. Dei tre codici, *Statuti*, 10, 11 e 12, solo quest'ultimo è completo, mentre il n. 10 ha una grave lacuna nel primo libro e *Statuti*, 11 è del tutto privo del secondo libro. Questo *excursus* preventivo sullo stato dei testimoni, come l'analisi più dettagliata che seguirà, non ha lo scopo di determinare affrettatamente quale sia il codice filologicamente più affidabile, ma piuttosto quello di indicare quale manoscritto contiene, presumibilmente, il testo giuridico più completo e, forse, più rispondente a quello consegnato da messer Tommaso e quindi, in definitiva, dov'è contenuto il testo giuridico vigente. La necessità di una simile analisi risiede nel fatto inoppugnabile che non ci sono stati tramandati i due codici originali, che sicuramente furono consegnati dal giudice eugubino il 30 agosto ed il 30 settembre del 1355. Fin dall'inizio ipotizzai che tale perdita dovesse essere considerata definitiva perché causata da un avvenimento naturale, quale un'alluvione o un incendio, ovvero un sommovimento popolare. Successivamente ne ho trovato le prove documentali. I codici statutari della redazione del 1355 originali, insieme con altri, andarono distrutti nell'incendio seguito al tumulto dei Ciompi nel luglio del 1378.

In tre diverse provvisioni (la prima del 1388, la seconda del 1390 e la terza del 1391), si ricorda l'incendio della bottega di un notaio ubicata di fronte al palazzo del Podestà, «tempore rumoris qui fuit in dicta civitate Florentie in millesimo septuagesimo octavo de mense iulii dicti anni», non solo, ma le tre deliberazioni dei Consigli aggiungono che il notaio ser Michele di Cione nella sua bottega «tenebat statuta dicte civitatis et communis Florentie».¹ Non è stato possibile chiarire cosa quest'espressione

¹ Cfr. *Provvisioni, registri*, 77, cc. 26-27v; *ibidem*, 78, cc. 358-360, numerazione originaria a penna; *ibidem*, 80, cc. 92-93v. Le tre deliberazioni dei Consigli ricordano in modo concorde l'evento. Ser Michele era commissario delle imbreviature di ser Lapo di Gino da Paterno: «Et quod ser Michael notarius, dictas imbreviaturas, cedulas et protocolla, tempore rumoris qui fuit in dicta civitate Florentie in millesimo septuagesimo octavo de mense iulii dicti anni, habuit et habebat et tenebat in eius apoteca in qua tenebat statuta dicte civitatis et communis Florentie, sita ex opposito ianue domini potestatis civitatis predicte, que imbreviature cedule et protocolla (...) combuste et combusta fuerunt». Sembra quasi che il compilatore della provvisione metta in relazione i disordini con gli statuti.

Le tre petizioni, che danno origine alle tre delibere, sono del tutto simili: tre donne chiedono alla Signoria di essere autorizzate a prelevare dall'asse ereditario la quantità di moneta pari alla propria dote o a quella della madre. I contratti di dote, come peraltro quelli di mutuo, erano affatto particolari, giacché il diritto era incorporato nel titolo che era rappresentato dal contratto notarile, la sua distruzione comportava quindi l'impossibilità di esigere il diritto stesso. Di qui la necessità di investire la Signoria della questione, perché non si trattava della refezione di un documento distrutto, bensì del riconoscimento di un diritto, nonostante il documento fosse distrutto. A tal proposito si può ricordare che le pergamene contenenti contratti di dote o di mutuo erano fratte in modo particolare, proprio ad indicare che il diritto era stato riscosso ed il documento non costituiva perciò titolo valido.

voglia significare - evidentemente ser Michele deteneva nella sua bottega un esemplare ufficiale degli statuti comunali, altrimenti non si capisce perché si dovesse rammentare, ed inoltre è da credere che la deliberazione facesse riferimento ad un evento notorio - tuttavia ne è chiarissimo l'effetto: un incendio causato dal tumulto dei Ciompi divampò anche nella bottega di ser Michele e distrusse parte del suo archivio ed insieme i codici degli statuti fiorentini da lui detenuti.²

Nel primo caso donna Filippa del fu Biligiardo, moglie di Giovanni chiamato Nanni di Simone di Vanni del popolo di S. Apollinare di Firenze, chiede alla Signoria che possa prelevare dall'asse ereditario del marito 725 fiorini d'oro che portò in dote al momento del matrimonio nel 1356. Nel secondo donna Dada, moglie del maestro Michele di Giovanni dell'Abaco e figlia del fu Omoddeo di Tura del fu Bencivenni del popolo di Santa Maria fra le due marine e figlia ed erede *in solido* di donna Francesca già moglie del predetto Omoddeo, chiede di poter recuperare la dote della madre consistente in 100 fiorini d'oro e 35 lire di fiorini piccoli. Nel terzo Caterina, figlia del fu Giusto da Paterno del contado fiorentino, erede *in solido* ed *ab intestato* di Niccolosa già sua madre e moglie del fu Giusto, chiede anch'essa di poter recuperare la dote della madre consistente in 70 fiorini d'oro. Fatto rimarchevole, in quest'ultimo caso, è che la richiedente, per provare quanto asseriva, e cioè il matrimonio e la dote di sua madre, dichiarò che entrambi risultavano all'archivio della Gabella dei contratti. In tutti e tre i casi fu concesso quanto era richiesto. Devo la segnalazione di queste tre provvisioni a Daniela De Rosa, che qui ringrazio per la sua cortese disponibilità.

Una copia dell'ultima deliberazione è in *Diplomatico, normali, Archivio generale*, 1391, ago. 26, fu tratta da ser Dino di Scarfagno da Prato, coadiutore alle Riformagioni, in data 2.1.1392 su istanza della stessa Caterina e delle monache del Monastero di S. Maria a Casignano.

² Purtroppo le nostre conoscenze sull'esemplatura dei codici statutari, sia per i privati che per l'uso pubblico, sono praticamente nulle così come ignoti sono i documenti a tal proposito, anzi questo ricordo incidentale è l'unico nel suo genere. Per chiarire se ser Michele di Cione ricoprì qualche pubblico ufficio che avesse attinenza con la detenzione dei codici statutari ho spogliato quattro registri della *Camera del Comune, camarlinghi, uscita*, 232, 233, 234 e 235 del periodo luglio 1378-febbraio 1379 e non ho trovato nessun pagamento che lo riguardasse.

Di ser Michele di Cione da Somnavilla conserviamo sei protocolli degli anni 1359-1401, in *Notarile antecosimiano*, 13973-13978. Dagli *actum* si evince che roga spesso nel popolo di S. Stefano della Badia fiorentina, quindi probabilmente nella sua bottega di notaio. Egli in realtà si sottoscrive Michele di Cone - «Ego Michael Conis de Sumnavilla curie Castelline imperiales auctoritate notarius et iudex ordinarius civis florentinus» - tuttavia non può esservi dubbio che ser Michele di Cone e di Cione siano la stessa persona.

Tutti i protocolli sono cartacei in *folio*, salvo il n. 13976, che è di formato più piccolo. In dettaglio i sei pezzi si riferiscono a questi anni. 13973 (1359-1362); 13974 (1362-1364); 13975 (1364-1369); 13976 (1368-1369); 13977 (1380-1385); 13978 (1399-1401). Come si vede mancano i protocolli degli anni 1370-1378 sicuramente a causa dell'incendio; ma non ci sono pervenuti neanche quelli degli anni 1379-1380 e 1385-1399, e ciò non è attribuibile al tumulto dei Ciompi. Credo proprio che il 1401 sia la data della cessazione della sua attività notarile o più probabilmente della sua morte, perché l'ultimo protocollo è di poche pagine; il che fa pensare che siano state sottratte le pagine bianche per poter essere riutilizzate. Nell'indice delle *Delizie degli eruditi toscani*, cit. risulta un Michele di Cione che fu dei Gonfalonieri di compagnia per quattro mesi (dicembre 1330-marzo-1331), e dei Dodici Buonuomini nell'ultimo quadrimestre del 1332, e ancora dei Gonfalonieri di compagnia in agosto-novembre 1333: vol. XII, pp. 134,

Furono distrutti anche i codici originali consegnati poco più di vent'anni prima? Questo non è detto esplicitamente, ci sono però altre testimonianze chiare ed inequivoche da cui si deduce che, nell'occasione di questo incendio e di questi disordini, gravi danni soffrì la dotazione di codici statutarî. Anzitutto già nel settembre del 1378 una provvisione stabiliva che fossero stanziati 200 fiorini d'oro da parte dei camarlinghi della Camera del Comune in favore dei camarlinghi della Camera dell'arme «pro emendo cartas pecudinis et pro faciando scribi et aptari omnia et singula statuta communis Florentie prout expediens fuerit». Gli stessi ufficiali stanziarono ancora altri 70 fiorini d'oro «pro emendo masseritias palatiorum rectorum communis Florentie et aptando palatia dictorum rectorum et defensorum civitatis Florentie». ³ Un'altra provvisione dello stesso mese ed anno ricorda che fu sottratto e distrutto gran parte dell'archivio prodotto durante la podesteria di Ugolino dei marchesi di Monte Santa Maria. Ancora nell'ottobre 1378 fu ordinato lo stanziamento di «centum florenos aurei pro reaptando et faciando reaptari palatia rectorum com-

148 e 171. Ancora lo stesso fu consigliere nel 1342; vol. XIII, p. 191. Ser Michele di Cione invece fu notaro dei Signori nel novembre-dicembre 1379 e ancora nell'ultimo bimestre del 1381; fu squittinato per i Tre Maggiori ma non approvato nel 1381; mentre nella stessa occasione ottenne l'approvazione come notaio dei Signori. (Cfr. voll. XV, p. 92, XVI, pp. 158, 253, XVII, p. 34). Infine è ricordata la sua sepoltura in S. Ambrogio nelle vite del Vasari. Dalla vita di Andrea di Cione detto del Verrocchio (Firenze 1435-Venezia 1488), «Ma più di tutti fu amato da lui Lorenzo di Credi, il quale ricondusse l'ossa di lui da Vinezia e le ripose nella chiesa di S. Ambrogio nella sepoltura di ser Michele di Cione, dove sopra la lapida sono intagliate queste parole: "Ser Michaelis de Cionis et suorum" e appresso: "Hic ossa iacent Andreae Verrochii, qui obiit Venetiis MCCCCLXXXVIII"». Cfr. G. VASARI, *Le vite de' più eccellenti pittori scultori ed architettori scritte da G. Vasari*, con nuove annotazioni e commenti di G. MILANESI, Firenze, Sansoni, 1878-1885, voll. 9, III vol. p. 372. Il Milanese chiarisce in nota che questa pietra tombale non esisteva più già nel 1657 quando il Rosselli componeva il suo *Sepoluario*, e che il Vasari interpretò, erroneamente, la S puntata per *Ser* invece di *Sepulcrum*. Ritengo tuttavia l'errore vasariano significativo, perché è indice del fatto che ancora nel corso del XVI secolo c'era una qualche memoria di un notaio vissuto fino all'inizio del XV secolo.

Di ser Michele si conservano anche 15 pergamene in varie provenienze del fondo *Diplomatico*. Non si conserva invece neanche un frammento dei protocolli di ser Lapo di Gino da Paterno, essi evidentemente andarono tutti distrutti nelle fiamme dell'incendio del 1378. Sono invece superstiti 10 pergamene in varie provenienze sempre del fondo *Diplomatico*.

³ Cfr. *Provvisioni, registri*, 67, c. 27, citata in L. TANZINI, *Statuti e legislazione a Firenze dal 1355 al 1415: lo statuto cittadino del 1409*, tesi di laurea ancora inedita, discussa presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Ateneo fiorentino nell'anno accademico 1999-2000; (rel. Prof. R. Fubini). L'autore ha curato e pubblicato una rielaborazione dei paragrafi introduttivi di questa tesi col titolo: *Tradizione e innovazione nella rubrica De origine iuris dello Statuto fiorentino del 1409*, in «Archivio storico italiano», anno CLIX (2001), n. IV, pp. 765-796. Colgo qui l'occasione per ringraziare il dr. Tanzini della squisita cortesia usatami nel farmi leggere il suo lavoro inedito. Lavoro ora pubblicato, in gran parte, in TANZINI, *Statuti e legislazione...*, cit.

munis Florentie».⁴

In *Camera del Comune, camarlinghi uscita*, 233, non cartulato, ultimo bifolio dell'uscita della Condotta in data 31 ottobre 1378, troviamo un duplice stanziamento, in favore di fra' Donato Fancelli, camarlingo della Camera dell'armi, che dimostra che questi soldi furono effettivamente erogati: 1. Cinquecentottanta fiorini d'oro da darsi a Niccolò di Niccolò e Paolo di Giusto, rigattieri, «pro lectis et aliis rebus quos et quas commodaverunt dicto domino potestati et eius familia». 2. Duecentosettanta fiorini d'oro per la riparazione del palazzo e la riscrittura degli statuti.

Insomma non v'è dubbio che nell'autunno del 1378 si procedette alla riscrittura e all'adattamento di codici statutari per la necessità degli uffici e delle curie. Del resto le tracce di quest'operazione sono ben evidenti nel corpo dei codici tuttora superstiti. L'analisi dei singoli codici evidenzia non solo che sono perduti i due statuti originali consegnati da messer Tommaso, ma anche che qualcuno di quelli superstiti possa essere un apografo completo di essi. Non sembra invece esservi dubbio che qualcuno dei singoli libri, di cui uno statuto consta, possa derivare direttamente da quegli originali, ma pare di doversi escludere che qualcuno dei codici che ancora possediamo ne discenda direttamente. Eccettuati, naturalmente, i due codici volgarizzati dal Lancia, *Statuti*, 13 e 19, per i quali il volgarizzamento fu condotto sugli stessi originali o su un loro apografo. Tratterò di questi due esemplari diffusamente nel paragrafo relativo agli statuti volgarizzati, ma nell'esame dei codici latini vi farò riferimento ogni qualvolta sarà necessario.

Cominciamo l'esame dettagliato con i tre codici degli statuti del Capitano nn. 10, 11 e 12. I tre codici, come si vede dalla descrizione inventariale e da ciò che ho ripetutamente detto, sono diseguali e diversi sia nella forma che nel contenuto; intanto perché solo l'ultimo dei tre è completo nel testo giuridico, mentre il n. 11 è privo del secondo libro⁵ ed il n. 10 di

⁴ Cfr. *Ibidem*, c. 44rv; «Pro Ugolino potestate», 28 settembre 1378; «quod ob novitates et tumultos qui de proximo fuerunt in civitate Florentie rectoribus et officialibus civitatis eorumque comitibus maxima fuit illata molestia. Et maxime nobili viro Ugolino marchionis de Monte Sancte Marie potestati civitatis predictae et eius familie et in palatio eius residentie ipsisque fuerunt ablata acta, libri et scripture et alie multe res». (...) È stabilita una sanatoria riguardo al suo sindacato ed alla consegna degli atti, viene infine ribadita la validità di tutti gli atti fatti dal podestà. Ugolino di Pietro dei marchesi di Santa Maria a Monte fu podestà per sei mesi nel marzo-settembre 1378; si conservano pochi atti criminali, *Podestà*, 2826-27 e 2833-35, tra i quali non sembrano esserci libri di sentenze.

Poco oltre nello stesso registro delle *Provisioni* alle cc. 73rv è stabilito lo stanziamento per i lavori ai palazzi dei rettori. Si noti il plurale, che evidentemente sta ad indicare che subì violenze e danni non solo il palazzo dove aveva sede il Podestà, ma anche quello di altri magistrati.

⁵ Anche il primo libro è mutilo in fine, infatti la rubrica 217 si interrompe e mancano le altre fino alla 227.

un quaderno o quinterno tra le cc. 8 e 9 che lo rende manchevole delle rubriche 15-97.⁶ Essi hanno anche caratteri estrinseci difformi, ad esempio il n. 11 è di esecuzione piuttosto sciatta sia nella scrittura che in altri aspetti quali le rubriche, i rubricari etc. Questi codici condividono, tuttavia, una caratteristica che è davvero singolare e stupefacente e cioè le tracce d'uso. I testi giuridici che venivano usati negli uffici o nelle curie, quindi anche, anzi soprattutto, i codici statutari o quelli contenenti raccolte di leggi, inevitabilmente portano le tracce ed i segni dell'uso quotidiano.

Anzitutto la consunzione e l'insudiciamento degli angoli inferiori delle pagine, i segni per richiamare l'attenzione, quali *maniculae*, la parola «Nota» o altri segni grafici, lemmi per ritrovare rapidamente talune norme ovvero rinvii ad altri luoghi dello stesso o di altri statuti o leggi. Ebbene, *Statuti*, 11 non presenta alcuna di queste tracce, il n. 10 ne presenta qualcuna,⁷ un po' più numerose si ritrovano in *Statuti*, 12, anche se bisogna subito aggiungere che appare assai problematico attribuire queste tracce all'epoca in cui questi statuti erano in vigore, cioè agli anni 1355-1417. Farò un solo esempio chiarificatore. A c. 14v di *Statuti*, 11, nel margine sinistro c'è questo rinvio: «Idem libro III° Potestatis rubrica 179». Proprio questo rinvio che sembra riferirsi alla rubrica 178 del libro III del 1415 *De pena aedificantis contra formas infrascriptas*,⁸ farebbe pensare che questo e tutti gli altri siano stati fatti nel corso del sec. XV quando ormai questi statuti non erano più in vigore. La valutazione si basa anche sulla scrittura, che non sembra potersi attribuire alla seconda metà del XIV secolo.⁹

⁶ Il *verso* delle cc. porta una cartulazione in cifre romane in alto a sinistra. La lacuna del testo giuridico è tra le cc. 8 e 9. L'attuale c. 1 porta il n. IIII, il che vuol dire che c'erano precedentemente tre cc. tra rubricario e guardie. Sul *verso* della c. 30 cessa la cartulazione romana; sulla c. 29v l'ultimo numero è XXXXI. Secondo questa cartulazione le predette rubriche mancanti avrebbero dovuto stare in un solo quaderno; in realtà invece esse occupano in *Statuti*, 12, le cc. 16-25 comprese, quindi un totale di dieci, dunque un quintero. L'attuale cartulazione forse è del sec. XVI ed è stata fatta quando già la lacuna esisteva, infatti non soffre soluzione di continuità.

⁷ Il codice presenta rare *maniculae* nei rubricari e nel testo; in particolare presentano lemmi marginali le cc. 87-90 che contengono le rubriche afferenti ai cessanti e fuggitivi del II libro, qualche nota di rinvio esiste tuttavia anche nel III e nel IV.

⁸ Le rubriche delle due redazioni statutarie sono omologhe; la differenza della numerazione è dovuta al diverso codice che il postillatore usava.

⁹ Il codice presenta lemmi assai numerosi laddove servivano ad individuare le norme all'interno dei lunghissimi capitoli statutari; ad esempio ve ne sono molti nei margini della rubrica 6 del II libro che tratta delle competenze dei Priori, ed è proprio quello che ci si aspetterebbe da un codice che veniva usato nell'ufficio delle Riformagioni, tuttavia rimane il fatto che taluni dei rinvii più significativi siano quelli eseguiti quando gli statuti non erano più in vigore, come ad esempio l'annotazione dell'approvazione da parte dei Consigli alla c. 6 e quella a c. 154v. Per tale questione vedi oltre in questo stesso capitolo.

Vero è che gli statuti del Capitano, a motivo del loro contenuto, non erano d'uso né quotidiano né frequente negli uffici e nelle curie, tuttavia in essi non mancano sicuramente parti che interessavano l'amministrazione della giustizia sia civile che criminale; ad esempio il terzo libro che contiene esclusivamente materia criminale o le norme sui cessanti e fuggitivi del II libro, ovvero ancora le norme sul lusso, eppure i codici di cui tratto non recano tracce d'uso neanche in queste parti. Ciò peraltro viene a significare che essi non erano in dotazione a nessuna curia civile o criminale del Capitano del popolo, del Podestà, del Giudice degli appelli e nullità, dell'Ufficiale delle donne degli ornamenti e delle vesti, o dell'Esecutore degli Ordinamenti di giustizia, i cui giudici avevano competenza nelle suddette materie. In effetti *Statuti*, 12, è riconoscibile nell'inventario del Simeoni e quindi si deve ritenere che è sempre stato conservato nell'archivio delle Riformagioni; mentre *Statuti*, 10, è menzionato nell'inventario del Patriarchi del 1699, quindi si deve pensare che fosse un esemplare custodito nella Camera del Comune. Infine il n. 11, probabilmente proviene anch'esso dall'archivio delle Riformagioni, dove, come ci informa l'inventario fatto al tempo di ser Filippo di Ugolino Pieruzzi da Vertine notaro delle Riformagioni, era conservato un codice degli statuti del 1355 costituito da soli tre libri.¹⁰

In conclusione riterei che *Statuti*, 12 sia stato completamente scritto in occasione dell'esemplatura ordinata successivamente agli eventi dell'estate del 1378; ed altrettanto dicasi del n. 11, che potrebbe essere stato scritto addirittura in epoca ancora successiva. Vedo invece più problematica la datazione di *Statuti*, 10. Reputo che almeno una parte del codice possa risalire alla prima esemplatura derivata dagli originali consegnati da messer Tommaso - cosa del resto non solo prevista dalla stessa norma che ordinava di far scrivere ed adattare tutti ed i singoli codici statutari; ma addirittura usuale in quei tempi che tendevano al riutilizzo delle parti integre dei libri da riesemplare¹¹ -, non escludendo nemmeno che possa deri-

¹⁰ Cfr. *Vecchi inventari*, V/635, c. 34: «408 - In dicto (quarto) armario in secundo palco: liber XXII quaternorum de cartis pecudinis sine cupertis simul ligatorum continentes partem primi libri, partem tertii et partem quarti libri statutorum capitanei populi florentini editorum in anno 1355». Ovviamente l'identificazione non può essere sicurissima, tuttavia è altamente probabile se si considera anche che attualmente il codice conta 20 fascicoli e 156 cc.; mentre nel Quattrocento avrebbe avuto 22 fascicoli, i quali se fossero stati tutti integri avrebbero assommato a 176 cc. totali. Si noti la mancanza del secondo libro e la circostanza che gli altri tre fossero incompleti.

Per l'inventario del Patriarchi si veda più sopra nel terzo capitolo e più oltre in quello che segue.

¹¹ La rasura ed il riadattamento di vecchi codici per le nuove esigenze è nota *ab antiquo* presso tutti i Comuni, si veda ad esempio M. ASCHERI, *Statuti, legislazione e sovranità: il caso di Siena*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di G.

vare integralmente da quella prima esemplatura. Un indizio è la presenza alla fine del libro IV delle sottoscrizioni apocrife dei notai che assisterono messer Tommaso nel suo lavoro di revisione statutaria, sottoscrizioni che mancano negli altri due statuti. Sulla base dell'analisi fatta e dei documenti reperiti non è possibile dire altro.¹²

Statuti, 13, contiene il testo statutario volgarizzato dal Lancia e di esso si parlerà nel paragrafo che tratta dei codici contenenti statuti volgarizzati;

Chittolini e D. Willoweit, Bologna, Il Mulino, 1991, pp. 145-194, p. 151 n. 14; V. CRESCENZI, *Note critiche sul codice «Statuti 1» dell'Archivio di Stato di Siena*, in «Archivio storico italiano», CXLVIII, 1990, pp. 511-579, in particolare le nn. 2 e 49 alle pp. 512 e 534.

Del resto l'analisi dettagliata dei capitoli precedenti ben testimonia e documenta l'usanza per Firenze.

¹² Ho la netta sensazione che *Statuti*, 10, sia il più antico dei codici statutarî del 1355, ma per quanto le abbia cercate non ho trovate prove risolutive; forse solo la trascrizione integrale del testo, supportata da una buona analisi filologica, potrebbe risolvere ogni dubbio. Qualche appiglio che ho trovato qua e là non è di univoca interpretazione. Ad esempio a c. 30, proprio nei fascicoli che appaiono essere i più antichi dell'intero codice, lo stesso amanuense che ha scritto il testo principale ha apposto dei lemmi nei margini; il che indurrebbe a pensare che li abbia tratti dall'antigrafo, che quindi non poteva essere l'originale consegnato da messer Tommaso, che presumibilmente non ne aveva. Altre annotazioni d'uso, piuttosto scarse come s'è già detto, non sembrano offrire soluzioni, eccettuata una.

A c. 118 una *manicula* ed un'annotazione richiama l'attenzione sull'ultima frase del capitolo che tratta delle norme che impediscono ai condannati di taluni specifici reati di poter essere oblati, in occasione di festività religiose, prima che abbiano passato in carcere un certo numero di anni. La norma finale stabilisce che i malabbiati non possano essere oblati in ogni caso. L'annotazione recita: «supra illum qui interfuit homicidio mandat non offerri ante triennium, tamen (o forse meglio cum) ille scribitur in libro maleabiatorum, sed nova reformatio expresse prohibet malabiatum deinceps condemnatum offerri».

Se si riuscisse a determinare con certezza quale sia questa *nova reformatio* e se essa fosse stata deliberata anteriormente al 1378, la data di questa deliberazione costituirebbe, al di là di ogni ragionevole dubbio, il termine *ad quem* oltre il quale almeno il quarto libro non potrebbe essere stato scritto. Una rapida scorsa a *Carte di corredo*, 4, non ha permesso di individuare alcuna provvisione di argomento criminale cui possa riferirsi l'annotazione. Purtroppo, come noi oggi usiamo il termine «legge» come sinonimo di «norma», anche allora s'usava *reformatio* nella stessa accezione, per cui risulta estremamente difficoltoso individuare il provvedimento legislativo cui il postillatore faceva riferimento.

A onor del vero una riformazione che cita espressamente questo capitolo statutario l'ho trovata ed è del 2 giugno 1389, essa tuttavia tratta, nella prima parte, di un inasprimento delle pene per gli omicidi con riferimento alla rubrica 74 del Podestà, e nella seconda di un prolungamento della carcerazione, prima che potesse essere oblato, per colui che fosse stato presente ad un omicidio, con esplicito riferimento al terzo capitolo del IV libro del Capitano. Non v'è tuttavia riferimento ai malabbiati. Deve arguirsi però che la provvisione cui si riferisce dovrebbe essere anteriore a questa per cui si può affermare che nel 1389 questo codice era già scritto. Ciò perché la stessa mano, come sembra, nel margine della stessa pagina ha postillato: «pro homicidio per tres annos, pro offensa in carceribus per annum», per evidenziare il periodo minimo di permanenza in carcere prima che il condannato potesse essere oblato nelle feste religiose. Cfr. *Provvisioni, registri*, 88, cc. 98v-99v.

qui voglio solo anticipare un aspetto importante per i codici che vado esaminando. Alle cc. 62 e 63 del codice c'è spazio bianco nel testo per circa 3-4 righe; lacune che invece non esistono negli statuti latini¹³ il che testimonia egregiamente che la distruzione di taluni codici avvenuta nei disordini del luglio 1378 non creò problemi circa l'integrità dei testi giuridici statutari.¹⁴

Statuti, 14, che ha solamente il primo libro del Capitano costituisce un *unicum* all'interno del fondo perché è il solo codice statutario ad essere un palinsesto. Tutti i fascicoli sono stati formati dal cartolaio riutilizzando rotoli di pergamena, in genere scritti da un solo lato, che contenevano copie di rogiti notarili o altri atti tratti da archivi pubblici o privati, la cui scrittura è stata naturalmente erasa.¹⁵ La vecchia scrittura talvolta è nello stesso senso della nuova, tal'altra nello stesso senso ma capovolta, in altri casi ancora le è perpendicolare.¹⁶ A c. 47v nel margine inferiore è possibi-

¹³ Cfr. *Statuti*, 12, c. 62 dalla riga 17; *Statuti*, 10, c. 35, dalla riga 27. («et premissarum [l'altro codice: premissis] solvere pro uno anno seu pro una solutione communi Florentie vel officiali dicti communis pro ipso communi, aliqua renuntiatione conductionis facta vel que fieret vel exceptione vel privilegio aliquo seu immunitate vel alio aliquo iure non obstante»). A c. 63 altro spazio bianco sempre per 3-4 righe nella stessa rubrica che riguarda la materia dei mutui fatti sui beni dei ribelli, non così nel testo latino. Cfr. *Statuti*, 12, c. 63, dalla riga 18; *Statuti*, 10, c. 38 dalla riga 10 («nisi primo talis qui per se sua meruerit de exceptione ipsorum bonorum fienda integre restituerit quantitatem pecunie mutuata illi cui fuerunt assignata seu obligata ipsa bona que petita fuerint eximi et cancellari et ipsa pecunia restituta pro tali petente ipsa bona restituantur et cancellentur»).

¹⁴ In verità i codici degli statuti del Capitano del 1355 una lacuna ce l'hanno: mancano le norme giuridiche sui pennonieri, essa tuttavia non è imputabile alla distruzione dei codici e riguarda anche un aspetto istituzionale di una certa rilevanza; poiché però la questione tocca i codici statutari del 1415, se ne parlerà a suo luogo.

¹⁵ Che le pergamene fossero rotoli è dimostrato dai fori di cucitura, di cui ancora v'è traccia, nei margini inferiori delle cc. 13, 20 e 21, nel margine superiore di c. 30 e in quello laterale di c. 33; inoltre sul verso della c. 20 è visibile, con l'ausilio della lampada di Wood, il *signum* che il notaio aveva messo lungo la cucitura per certificare sulla continuità dello stesso documento; infine la cosa appare evidente per il fatto che le carte risultano erase su di una faccia ma non su quella opposta.

Per quanto riguarda la tipologia di atti che i rotoli contenevano si può osservare quanto segue. A c. 45, nel margine inferiore, con l'ausilio della lampada, si legge (capovolgendo il codice): «In Dei nomine. Amen. Nos Ubaldinus Nicholay de Ardinghellis...» da cui si deduce chiaramente che conteneva la copia di un lodo; alle cc. 14v e 21 (nel margine superiore capovolgendo il codice perché la vecchia scrittura è in senso opposto e verso contrario) si legge l'intestazione di libri della curia del Podestà; infine a c. 27 v'è la copia di un libro contabile perché nel margine superiore si legge chiaramente: «de' dare etc.».

¹⁶ Le tracce di scrittura sono in taluni luoghi ancora visibili a occhio nudo, tuttavia per leggersi qualcosa è indispensabile la lampada. La c. 20v è proprio uno dei casi in cui la vecchia scrittura correva nello stesso senso e verso della nuova, mentre c. 21 è nello stesso senso ma nel verso contrario; infine alle cc. 24v e 27 la vecchia scrittura corre perpendicolare alla nuova.

le leggere una data quasi per intero, vi si legge: «...esimo quinquagesimo sexto, indictione nona die secunda septembris». Da tutti i luoghi in cui è almeno possibile rilevare qualche riga di scrittura si evince, senza ombra di dubbio, che essa è sicuramente trecentesca, per cui è attendibile fare delle ipotesi ragionevoli su quando sia stato scritto il codice. Se la datazione della scrittura sottostante è corretta: si deduce che il documento era del settembre 1356.

Ora perché l'antico possessore di questo documento potesse disfarsene esso non doveva più avere alcun valore giuridico e pratico per lui, il che comporta che erano passati un certo numero di anni. Per queste ragioni credo che il codice non possa essere stato scritto anteriormente all'ultimo ventennio del Trecento.¹⁷ Possiamo aggiungere ancora qualche altra considerazione. Dalla natura del supporto pergameneo e per il fatto, piuttosto singolare, che il codice contenga solamente il primo libro sarei indotto a credere che esso, in realtà, è di origine privatistica; cioè non è stato esemplato per l'uso in un pubblico ufficio ma piuttosto per l'uso di un privato professionista. Infatti avrei più di qualche dubbio che un cartolaio fornisse ad un ufficio pubblico cartapeccora riciclata, e del resto il pezzo compare negli inventari dei pubblici archivi solo alla fine del Settecento.¹⁸

Nell'inventario ho definito *Statuti*, 15, *Statuti*, 22, e l'ins. 4 di *Statuti*, 21, le bozze preparatorie rispettivamente degli statuti del Capitano, del Podestà e degli Ordinamenti di giustizia. Se per bozza preparatoria si intende l'ultima redazione dell'opera prima del licenziamento definitivo, probabilmente la definizione non è corretta. In verità questi fascicoli car-

¹⁷ Anche se vi fosse dubbio sulla lettura di «*quinquagesimo*» bisogna dire che nel secolo 1300-1399, solo tre anni, di quelli che terminano con 6 hanno l'indizione nona, e cioè il 1326, 1356 ed il 1386. Il 1326 non avrebbe nessun significato per queste argomentazioni giacché il codice comunque non potrebbe essere stato scritto prima del settembre 1355 data di consegna dello statuto del Capitano da parte di messer Tommaso; mentre gli altri due anni sono entrambi funzionali alle mie ipotesi; anzi la data 1386 sposterebbe la scrittura del codice all'inizio del Quattrocento.

Tutti questi argomenti sono sostanzialmente confermati da quanto si legge alle cc. 14v e 21, dove sono menzionati rispettivamente atti dei podestà cav. Quirico del cav. Cardolo da Narni e Andreasso del cav. Ugolino de' Rossi da Parma. Nella prima delle due carte si legge anche la data del febbraio 1347 stile fiorentino. Il primo dei due podestà tenne l'ufficio nel semestre 1.12.1347-31.5.1348; mentre il secondo nel semestre 1.1.-30.6.1350.

Infine un buon termine di paragone è costituito da *Esecutore degli ordinamenti di giustizia*, 750. È un libro di sentenze degli anni 1375-76, la cui coperta è una pergamena che conteneva copia di atti del capitano del popolo cav. Pietro di Giovanni da Spello del giugno 1339. Come si vede perché il documento non avesse più valore per chi lo deteneva erano passati oltre 35 anni.

¹⁸ Infatti compare per la prima volta nel secondo inventario del Pagnini. Cartapeccore riciclate invece erano usate comunemente come guardie e coperte, senza peraltro eraderle.

tacei rappresentano una fase sufficientemente avanzata del lavoro di redazione di messer Tommaso, ma non necessariamente il momento finale. Infatti il giudice eugubino aveva già chiaro il disegno di ridurre da cinque a quattro i libri di entrambi i Costituti, ma ancora non aveva provveduto a formarne i rispettivi codici anche semplicemente cartacei.

Non saprei poi dire se codici contenenti la bozza finale dei due statuti siano stati effettivamente prodotti; certo è che, se è vero che questi fogli cartacei insieme con i due codici *Statuti*, 5, e *Statuti*, 8, con tutte le cassature e addizioni nei margini e nelle carte bianche costituiscono l'intero lavoro della commissione, è altrettanto vero che la compilazione statutaria in questo stadio era visionabile solo da parte dei membri della commissione stessa che vi lavorava; mentre, per certi versi, doveva risultare quasi incomprensibile per chi ne era estraneo, poiché ne era sicuramente assai macchinosa la consultazione anche solo per poter valutare a che punto era il lavoro. Come ho già ipotizzato nel secondo capitolo, è ben possibile che il giurista umbro riferisse e mostrasse l'avanzamento del proprio lavoro alla Signoria, ovvero a persone da essa incaricate, e per far ciò era necessario offrire un testo più ordinato e comprensibile.

Del resto questi fogli sono un'ulteriore elaborazione dello spoglio delle provvisioni e delle deliberazioni della Signoria che, come ho già dimostrato nei capitoli precedenti, messer Tommaso aveva fatto nel suo lavoro di compilazione ed aggiornamento del corpo statutario fiorentino, ed inoltre rappresentano una parte sicuramente minore della documentazione e del risultato dell'immenso lavoro della commissione. Infatti, sebbene sia la bozza del Capitano che quella del Podestà contengano parti dei quattro libri dei due statuti, appare evidente che mancano molti fascicoli.¹⁹

¹⁹ Ciò si evince non solo per la mancanza del testo giuridico, che pur essendo nei codici consegnati manca sia nei fogli cartacei che nei due codici pergamenei; ma anche dai continui rinvii ad altri fascicoli e fogli che ci restano sconosciuti. Ancora oggi sarebbe possibile ricostruire la sequenza delle rubriche nei due statuti seguendo i vicendevoli rinvii a carte e simboli in questi fascicoli «bombicini» e nei due codici pergamenei, *Statuti*, 5 e 8, che servirono di traccia per la nuova compilazione, tuttavia taluni rinvii rimangono inesplicabili se non si ipotizza la perdita di documentazione.

Ritengo molto probabile che i riferimenti “f.” seguiti da un numero, che si incontrano di frequente non solo nei due frammenti delle bozze ma anche sui due codici del 1322-25, siano anzitutto un richiamo per i copisti allo stesso modo dei simboli grafici anch'essi frequenti; ma probabilmente sono anche da mettere in relazione con altra parte del lavoro di spoglio sia dei due codici che dei registri delle provvisioni, sui quali erano stati apposti questi numeri per identificarli. Insomma questo riferimento significherebbe foglio numero *tot*; questo lo deduco dal fatto che più è antica la legislazione compresa nei nuovi statuti più il numero è piccolo, vedi per esempio a c. 9 dove c'è “*folio 23*,” e si fa riferimento al 1301. Tutta questa documentazione deve essere ormai perduta.

Infine il testo giuridico contenuto in questi fascicoli risulta chiaramente corretto, integrato nei margini, cassato; tutti segni evidenti di interventi successivi al primo lavoro di spoglio; anzi talune correzioni o integrazioni appaiono essere il risultato di suggerimenti o sollecitazioni esterne. Sembrano tali, ad esempio, l'apposizione della data della deliberazione consiliare, cui si riferiscono determinate leggi, che in fase di prima stesura era stata omessa. È questo il caso delle due rubriche 53 e 54 del IV libro²⁰. I suddetti frammenti cartacei possiedono infine un'altra peculiarità, sono riconoscibili negli inventari quattrocenteschi.²¹

I tre volumi completi degli statuti del Podestà, *Statuti*, 16, 17 e 18, offrono elementi più solidi e probanti per determinare in quale ufficio siano stati utilizzati, quale sia l'epoca in cui siano stati scritti, quali siano le relazioni o dipendenze che eventualmente esistano tra di loro. L'analisi dei tre codici non solo conferma che essi sono l'ulteriore generazione rispetto alla prima esemplatura tratta dagli originali, ma dà anche un quadro più articolato della loro scrittura. Ciò naturalmente non è casuale. Infatti, a motivo del contenuto, essi erano in uso in tutte le curie dove si amministrava la giustizia civile, criminale e fiscale.²²

Già nel I libro c'è un particolare che accomuna i tre codici, è l'anticipazione del capitolo che contiene le norme sul notaio delle Riformagioni.

²⁰ Nel caso delle due rubriche, contenute in questo fascicolo, fu preteso che messer Tommaso aggiungesse il riferimento alla legislazione ordinaria da cui aveva tratto queste norme: «*reperitur in anno domini (...)*». Messer Tommaso aveva giuridicamente ritenuto superfluo il rinvio perché si trattava di legislazione già approvata ed ormai da tempo in vigore, non così evidentemente le autorità fiorentine. Particolarmente rivelatore mi sembra quel «*reperitur*». Cfr. *Statuti*, 12, cc. 166v e 169. Casi omologhi si ritrovano anche nello statuto del Podestà. Naturalmente questi fascicoli cartacei sono molto utili per comprendere il lavoro della commissione, qualche cenno ne sarà dato nel capitolo ottavo nelle note biografiche dei componenti la stessa commissione.

²¹ Cfr. *Vecchi inventari*, V/635, c. 34, (In dicto *scilicet*: quarto armario in secundo palco): 413 - «Duo magni quaterni in foliis regalibus de papiro non ligati unus cartarum 46 et alius 76 continentes statuta domini potestatis civitatis Florentie cum certis clausolis correctionum in margine sine principio et non integra sine die et consule».

Apparentemente dovrebbe trattarsi solo dei fascicoli cartacei del Podestà, in realtà invece non è sicuro; perché l'autore della voce inventariale non aveva ben chiaro di cosa si trattasse, come è ben evidenziato dalle parole conclusive «sine die et consule». È assai probabile allora che l'unità archivistica contenesse due distinti fascicoli uno del Podestà e l'altro del Capitano. L'ipotesi è peraltro confermata dal fatto che l'attuale consistenza di *Statuti*, 22, non corrisponde a quella quattrocentesca, e non è neanche formato da solo due fascicoli. È credibile quindi che entrambi i frammenti costituissero un'unica unità, che è stata poi rimpinguata nel tempo con l'aggiunta di altri fogli dispersi. Cfr. anche *Ibidem*, V/641, c. 296v e *Carte di corredo*, 44, c. 116.

²² Mi riferisco, con quest'ultimo termine, all'*officium extraordinarium*, cui era preposto il Giudice di Camera e gabella, che a seconda dei tempi ha fatto parte della curia del Capitano o del Podestà ovvero di entrambi, ed aveva competenza, tra l'altro, sull'«evasione fiscale», se mi si passa il termine.

Significativo non è tanto il fatto in sé, quanto piuttosto la segnalazione che ve n'è nei margini dei nn. 16 e 18. Infatti nei margini laterali di essi compare regolarmente in rosso il numero XXXVIII, ma non anche il testo ed il titolo del capitolo; però sotto il numero è annotato, sempre in rosso: «est supra al 29». Da ciò sembra potersi dedurre, con ragionevole sicurezza, che i tre codici derivino da antigrafì che avevano operato questa trasposizione e nei margini contenevano la predetta annotazione.²³ Un altro elemento cruciale, anch'esso condiviso da tutti e tre i codici superstiti, è la rubrica 14 del IV libro che contiene cancellazioni di famiglie magnatizie successive alla consegna degli statuti da parte di messer Tommaso. Evidentemente il copista integrò nel testo statutario le cancellazioni annotate nei margini del codice da cui copiava. Naturalmente non è detto che ciò sia stato fatto dai copisti di questi codici, più ragionevolmente l'integrazione era già stata fatta negli antigrafì da cui i codici sono stati tratti.²⁴

²³ Sebbene l'anticipazione debba considerarsi del tutto involontaria, non è priva tuttavia di una certa logica, infatti è inserita nella sezione che tratta dei Consigli cittadini, di cui appunto il notaio doveva scrivere le riformagioni. Non è neanche escluso che debba considerarsi una sorta di *lapsus calami*, dovuto al fatto che negli statuti del 1322-25 questo capitolo seguiva appunto quello sui Consigli generale e speciale del Podestà. L'ipotesi trova conferma proprio nel rinvio marginale, da cui si può arguire che il primo copista, una volta fatto l'errore di trascrizione, indicava all'utente del codice dove reperire la norma statutaria; si osservi, per inciso, che la rubrica 40 tratta del cancelliere dettatore. Bisogna ancora aggiungere che i rinvii sono della stessa mano del rubricatore e che il copista di *Statuti*, 18, ha scritto, forse mal interpretando l'antigrafo, «XXXVIII et supra al 29». *Statuti*, 17 non ha rinvio, evidentemente o mancava nell'antigrafo, ovvero il copista l'ha ommesso perché non l'ha ritenuto più necessario.

Ricapitolando, tutti e tre i codici anticipano le norme sul notaio delle Riformagioni al capitolo 29; *Statuti*, 16 e 18, nei rispettivi rubricari hanno due volte il numero 29 ed omettono il 39, mentre nel testo hanno il rinvio di cui s'è detto; invece *Statuti*, 17 ha nel rubricario regolarmente il capitolo al n. 39, ma nel testo al n. 29 senza alcun rinvio. L'ordine corretto delle rubriche, sia nel rubricario che nel testo, ce lo dà solamente il volgarizzamento del Lancia, e questo doveva essere, presumibilmente, l'ordine dell'originale.

²⁴ Ecco nel dettaglio tutte le cancellazioni interpolate successivamente.

(*Statuti*, 16, cc. 214^{rv}; *Statuti*, 17, c. 207; *Statuti*, 18, c. 199^v) Cancellazione di alcuni componenti della casata dei Nerli dalla lista dei magnati decretata con deliberazione dei Consigli del 9 e 10 dicembre del 1355. Nella predetta cancellazione è riportata la data del 15 maggio 1356 in cui fu annotata sugli statuti dal notaio ser Bartolo Gherardini a ciò espressamente deputato.

(*Statuti*, 16, c. 217; *Statuti*, 17, cc. 209^v; *Statuti*, 18, cc. 202-*v*-203) Cancellazione di alcuni componenti della casata dei Giudi dalla lista dei magnati decretata con deliberazione dei Consigli del 9 e 10 ottobre del 1355. Nella predetta cancellazione è riportata la data del 10 febbraio 1356 in cui fu annotata sugli statuti dai notai ser Niccolò di ser Bonaventura Monachi, ser Baldo del fu Brandaglia da Leccio e ser Lodovico di ser Giovanni Doffi da Firenze a ciò espressamente deputati.

(*Statuti*, 16, cc. 220^{rv}; *Statuti*, 17, cc. 213^{rv}; *Statuti*, 18 cc. 207^{rv}) Cancellazione di alcuni componenti della casata degli Adimari dalla lista dei magnati decretata con deliberazione dei Consigli del 9 e 10 ottobre del 1355. Nella predetta cancellazione è riportata la data del 29 aprile 1356 in cui fu annotata sugli statuti dai notai ser Niccolò di ser Bonaventura Monachi, ser

Una scrupolosa analisi filologica del testo giuridico, insieme ai caratteri estrinseci e formali dei tre codici metterebbe capo ad un sicuro stemma che chiarirebbe in modo definitivo le relazioni e le interconnessioni esistenti fra di essi, oltre agli antenati comuni; tuttavia agli scopi di questo lavoro è sufficiente l'opinione che mi sono formata, che è la seguente. In seguito al sostanzioso stanziamento di trecento fiorini d'oro del dicembre 1355 furono scritti un congruo numero di codici da distribuire alle curie ed agli uffici; successivamente, con ogni probabilità negli anni sessanta del Trecento, si rese necessaria l'esemplatura di altri codici; ancora un'altra esemplatura fu fatta nel 1378, ed infine, come più oltre si vedrà, almeno un'altra esemplatura, anche parziale, fu ordinata tra la fine degli anni ottanta e l'inizio degli anni novanta.²⁵

Baldo del fu Brandaglia da Leccio e ser Lodovico di ser Giovanni Doffi da Firenze a ciò espressamente deputati.

(*Statuti*, 16, cc. 221r; *Statuti*, 17, cc. 213v-214; *Statuti*, 18, cc. 207v) Cancellazione di alcuni componenti della casata dei Benci da Figline (contado, S. Croce) dalla lista dei magnati decretata con deliberazione dei consigli del 9 e 10 ottobre del 1355 (curiosamente la cancellazione aveva effetto retroattivo e datava dal mese di ottobre del 1343; era sfuggito a messer Tommaso oppure non si trovava il provvedimento?). Nella predetta cancellazione è riportata la data del 9 settembre 1356 in cui fu annotata sugli statuti dai notai ser Niccolò di ser Bonaventura Monachi, ser Baldo del fu Brandaglia da Leccio e ser Lodovico di ser Giovanni Doffi da Firenze a ciò espressamente deputati.

Come si può constatare sono provvedimenti compresi tutti nello stesso decreto consiliare ed annotati nei margini statutari in tempi diversi perché richiesti dagli interessati

L'aspetto singolare è che non compare la cancellazione di alcuni rami della famiglia da Petroio che dovrebbe trovarsi a c. 213v (grandi del contado del quartiere di S. Spirito), dove invece non c'è nessuna annotazione per questa casata. La cancellazione fu fatta il 30 luglio 1356, ed è annotata a c. 42 di *Statuti*, 6, cioè un codice statutario contenente statuti non più in vigore. Manca anche la cancellazione della casata dei Vecchietti del quartiere di S. Maria Novella, annotata appunto nei margini dei vecchi statuti ed avvenuta nel giugno del 1342. Ciò è spiegabile col fatto che essa non era presente nel codice dato a messer Tommaso perché a quella data non era stato ancora scritto; tuttavia il giudice eugubino avrebbe dovuto trovarlo nelle provvisioni così come ha trovato tutti gli altri. Nello stesso quartiere invece era rimasta, tra i magnati, la casata degli Amieri che risulta cassata dal 17 agosto 1344, cassazione che è apposta anche nel codice che usò il giurisperito umbro. Ma si era trattato evidentemente di un errore perché il nome è poi cassato con semplice tratto di penna. Forse si può ipotizzare che anche nell'originale compariva questa casata con la cassazione e l'annotazione marginale: «*missa per errorem*» o simili. È credibile tuttavia che presso certi uffici, come le Tratte, la Camera del Comune e le Riformagioni, esistessero elenchi aggiornati delle famiglie magnatizie e delle cancellazioni, visto che esse furono, come peraltro s'è già ricordato, frequentissime nella seconda metà del Trecento; per cui si evitò di aggiungerle nei margini della rubrica statutaria, dove, per mancanza di spazio potevano addirittura creare confusione ed incertezza.

²⁵ A tal proposito assai significativa appare l'approvazione formale avvenuta nel 1365. Inoltre in *Statuti*, 16, a c. 216v, è annotato: «*alii 1369*», che sembra proprio riferirsi a cassazioni dalla lista dei magnati della casata de' Gianfigliuzzi avvenute appunto nel 1369, il che indurrebbe a credere che l'esemplatura ipotizzata nel testo era già completata. Ulteriore indizio è costituito dal fatto che nei fascicoli aggiunti non sono presenti leggi del periodo 1356-65, senza contare che

Statuti, 16, è stato scritto da più mani, con ogni probabilità, in seguito agli stanziamenti del 1378, quindi negli ultimi mesi di quell'anno, ovvero nei primi mesi del seguente. Solo il I libro presenta nei margini laterali, soprattutto nei capitoli che contengono norme di carattere istituzionale, i caratteristici lemmi di richiamo per poter ritrovare facilmente le norme che più interessavano o comunque più ricorrenti. Gli altri libri ne sono praticamente privi, ciò tuttavia non costituisce un'incongruenza, visto che il codice era sicuramente in uso nell'archivio delle Riformazioni che, ovviamente, non aveva un interesse così diretto agli altri libri.²⁶ Il II libro (cc. 64-119) ha una caratteristica affatto singolare ed assai significativa. Il testo normativo di quasi tutte le pagine presenta alcune parole scritte in rosso. In un primo momento ne trassi l'impressione che fosse una sorta di parafatura supplementare, visto che i segni di paraffo sono apposti con sufficiente regolarità.²⁷

Quest'interpretazione non poteva tuttavia aver senso: perché queste parole non sembrano essere apposte secondo una strategia preordinata, ma appaiono essere del tutto casuali. Alle cc. 91^{rv} occorrono casi che

spesso proprio l'esemplatura di nuove copie faceva insorgere problemi di natura sostanziale. In tale contingenza, ad esempio si potrebbe essere giunti all'approvazione formale del 1365. Quanto a nuove copie prodotte nel periodo 1389-94 nei paragrafi seguenti si tratterà di un caso che le conferma.

²⁶ Due postille marginali sono un indizio del fatto che questo codice possa essere stato scritto tardi, quindi nel 1378-79. La prima è a c. 27 nel margine del capitolo 30 *Quod de aliqua capitudine non vadant ad consilium plures quam quattuor*; si legge: «Nota. Statutum quod tamen non videtur praticari, et praticandi utilitas ignoratur». Era questa una vecchia norma mutuata dal V libro degli statuti del Capitano del 1322-25, che stabiliva il numero delle capitudini che dovevano partecipare al Consiglio delle capitudini delle arti, un simile Consiglio non sembra sia stato mai riunito nella seconda metà del Trecento, per cui chi ha fatto la postilla riteneva la norma inutile. La seconda è a c. 21 dove accanto alla rubrica 25 *De electione rationeriorum qui esse debent cum dicto Iudice et offitiali*, è scritto: «revocatur, 1381, 44». Se si consulta *Provisioni, Registri*, 70, dove appunto vi sono le provviszioni dell'anno 1381, a c. 44, c'è questa deliberazione: «*Quomodo procedatur ad electionem rationeriorum extraordinariorum*», che *Carte di Corredo*, 5, c. 19, qualifica «*Lex*». Ciò significa indubitatibilmente che a questa data il codice doveva essere già scritto.

Infine un commento circa l'efficacia di una norma è a c. 29 nel margine del capitolo 42 *De electione notarii protestationum*: «Nota. Optimum statutum si secundum sui intentionem in praticam diceretur, et nedum optimum ymo sanctum».

²⁷ I rubricatori o i decoratori dei libri facevano nei luoghi opportuni i caratteristici segni di paraffo in inchiostro blu e rosso alternati il che comportava per il copista andare regolarmente a capo ovvero lasciare un piccolo spazio bianco nella stessa riga. Quando invece ciò non accadeva ed il testo si presentava compatto senz'alcun segno distintivo, allora essi decoravano con un semplice tratto verticale in rosso talune lettere maiuscole, - soprattutto le E di *et*, o le Q di *quod* o altre ancora - permettendo così di individuare i paragrafi logici ed i luoghi topici dei lunghi e complessi capitoli statutarî. In tutto questo secondo libro ciò accade con regolarità.

hanno rivelato la vera natura di queste parole in rosso. Esse sono in realtà delle omissioni da parte del copista del testo principale che il rubricatore ha integrato successivamente. Bisogna peraltro dire che copista e rubricatore sembrano essere due persone diverse, ed inoltre le omissioni non appaiono essere occasionali, se non altro perché sono così numerose; sono bensì indotto a credere che derivino dall'antigrafo, ovvero che il copista non riuscisse a leggere la scrittura (forse perché evanida o per la caduta dell'inchiostro), da cui traeva la copia. Delle due ipotesi ritengo più probabile la seconda.

Ecco i casi rivelatori in dettaglio:

1. alla seconda riga della rubrica 57, il segno abbreviativo sulla «q» è in rosso e di seguito le parole «*id pro se* —» sono seguite da un lungo tratto per riempire lo spazio rimasto inutilmente vuoto.

2. Alla penultima riga della stessa pagina e rubrica c'è aggiunto «os» ed il puntino sulla «i» alla parola «*sotios*».

3. All'ultima riga sono aggiunte in rosso la «q (con sopra tratto abbreviativo) e fuit (con tratto abbreviativo e taglio della f)», che sta per «*qui fuerint*».²⁸

4. Ancora a c. 91v nella prima riga e poco oltre la metà il rubricatore ha integrato due spazi bianchi con «*quo* e *veb*», seguiti entrambi da un trattino perché lo spazio lasciato dal copista era eccessivo.

In conclusione possiamo essere certi che le parole di questo libro, scritte in rosso, sono le omissioni del copista integrate successivamente dal rubricatore. La conferma risolutiva la troviamo a c. 66 dove alla quinta riga del primo capitolo di questo secondo libro permangono tuttora due piccoli spazi bianchi che non sono stati integrati. E ancora a c. 101, ultima riga, il rubricatore aveva aggiunto in rosso l'entità della sanzione da comminare a chi violava la norma, successivamente erasa perché evidentemente sbagliata.²⁹ Vedremo come proprio questi casi leghino il codice con *Statuti*, 18.

²⁸ Va notato che nell'ultima riga che comincia con *Et*, c'è il caratteristico segno verticale sulla *E*, a significare l'inizio di un nuovo paraffo.

²⁹ L'espressione completa avrebbe dovuto essere: «*Et si duo vel plures creditores vel sotii unius eiusdem debiti*», invece sono state omesse le parole evidenziata e sono stati lasciati due spazi bianchi.

Invece la norma senza sanzione è la seguente: «*Et nullus suppositus Arti Kallismale teneat vel tenere possit in apoteca vel fundaco in quo tenet pannos ultramontanos ad vendendum seu vendere vel vendi facere ad taglium pannos florentinos seu lombardos sub pena librarum (...) f. p. cuiilibet contrafacienti pro vice qualibet auferenda*». La rasura della cifra scritta in rosso è evidente anche perché permangono ancora due puntolini rossi. Avrebbe dovuto esservi scritto «*centum*», come si può verificare in *Statuti*, 17 e 19, rispettivamente a c. 100v e 101v.

Nell'intero codice non mancano altre omissioni di qualche riga che sono state poi integrate nel margine quasi sempre dallo stesso amanuense che ha scritto il testo principale,³⁰ ma sempre nel secondo libro ne occorrono due molto particolari. La prima è l'omissione della rubrica 17 a c. 75v, che poi è stata scritta - non saprei dire se dalla stessa o da altra mano del testo principale - nel margine laterale ed inferiore della stessa pagina; e ancora a c. 96v c'è la rubrica 70 *De represaliis*, che è scritta in modo totalmente diverso dalle altre. Anzitutto va detto che il testo normativo sostanzialmente è uguale a quello degli altri codici *Statuti*, 17, 18 e 19, compreso quindi il volgarizzamento del Lancia. Quanto invece all'aspetto esteriore essa invece si presenta scritta con uno specchio di scrittura più ampio rispetto alle altre, sicché i margini laterali e quello inferiore sono notevolmente ridotti. Indubbiamente l'allargamento dello specchio di scrittura è dovuto al fatto di far rientrare l'intero testo in quella pagina perché la seguente era ormai già scritta. In questo caso non si può parlare di dimenticanza del capitolo, perché era stato lasciato lo spazio bianco, anche se insufficiente. È assai probabile che il copista del II libro, trovando estrema difficoltà nel ricopiare questa rubrica dal suo antigrafo, per evanimento, macchie o quant'altro, avesse lasciato uno spazio bianco per scrivere poi in un secondo momento il capitolo, consultando magari un altro codice. Al momento della realizzazione del suo intendimento si è reso conto che lo spazio era insufficiente ed ha allargato lo specchio di scrittura.³¹

³⁰ Vedine alcune per esempio alla cc. 17v, 18, 19, 51v, 145. Altre particolarità sono le seguenti. La numerazione dei capitoli del II libro nel rubricario corre normalmente, mentre nel testo è ripetuto due volte il numero 36 (infatti porta il n. 36 anche la rubrica *Quod factores dona et lucra restituant*). Nel rubricario poi risulta ripetuto due volte il n. 38, mentre nel testo la numerazione in questo caso corre regolarmente. Inoltre il rubricatore aveva sbagliato a titolare la rubrica a c. 76, ed ha espunto con *vacat*, in rosso. Infine è stato ommesso per errore sia nel rubricario che nel testo il n. 89. Così per la ripetizione del numero 36 l'errore si compensa ed effettivamente ci sono 102 rubriche.

A c. 83 tra le rubriche 36 e 37 c'è uno spazio bianco dovuto a rasura. Evidentemente v'era stato scritto impropriamente qualcosa. In alto nel margine destro di questa stessa carta c'è una croce in rosso con le aste ai bracci. La stessa croce rossa solo più grande si trova sul margine sinistro di c. 96v. È possibile che esse siano state apposte dal rubricatore per segnalare irregolarità del testo. Infatti nel primo caso c'erano alcune righe superflue e nel secondo mancava del tutto il capitolo.

A c. 111 il copista ha invertito le rubriche 84 e 85, ma invece di correggere il testo ha corretto il numero della rubriche, infatti ha depennato le quattro aste della rubrica 84 e vi ha sovrapposto un V, mentre a quella successiva ha dato il n. LXXXIII (*Quod a sententiis consulum artis non possit appellari*), tuttavia nel rubricario l'ordine ed i numeri sono secondo la prima intenzione. A c. 112, per errore il rubricatore aveva scritto LXXXVI ed allora ha espunto con tratto di penna rosso la prima delle X. A c. 142 le ultime cinque righe sono scritte su rasura.

³¹ Il capitolo inoltre presenta nel margine laterale sinistro i seguenti lemmi quasi istituzionalizzati: «a) *Non potest potestas suspendere represalias*; b) *Habentes represalias possunt eis uti*

Anticipiamo allora l'analisi di *Statuti*, 18, proprio perché è in stretta relazione col n. 16. Il codice è stato scritto da più mani dopo l'agosto 1389 e prima del novembre 1394. La datazione è sicura per quanto riguarda il primo, secondo ed il quarto libro, mentre per il III la probabilità è alta, ma rimane qualche incertezza in più per quanto di seguito si dirà. Il copista che ha scritto il I, II e IV libro, che sembra essere unico,³² ha ricopiato nell'ultimo quaderno del libro, di seguito alle sottoscrizioni apocriefe dei due notai che scrissero l'originale del codice ed assisterono messer Tommaso e gli altri membri della commissione, anche quattro provvisioni, la più recente delle quali fu deliberata nei Consigli del Comune il 13 agosto 1389. Evidentemente il notaio aveva trovato i decreti allegati, o comunque scritti di seguito, nell'antigrafo.³³

Queste leggi appaiono scritte senza soluzione di continuità rispetto al rimanente testo statutario, non solo perché sono scritte in uno dei quaderni del testo principale, ma anche perché sono seguite da fascicoli aggiunti che contengono deliberazioni consiliari di anni precedenti e successivi alla data predetta, e, fatto di assoluto rilievo, sono autenticate dal coadiutore delle Riformagioni che le ha esemplate. Al contrario queste quattro sono prive di sottoscrizione, o perché il copista non la trovò o perché, giu-

semper litem, propria auctoritate sine [licentia] alicuius; c) Potest providere consilium populi florentini. Il capolettera è in rosso, come avrebbe dovuto essere, ma non è anche decorato, inoltre è di modulo più piccolo. Il modulo di scrittura è più piccolo rispetto al resto per far sì che tutto il testo entrasse nello spazio predisposto e non modificabile. Infatti negli altri codici queste norme occupano righe 73 (17), 67 (18), 65 (19); mentre qui 43. Il titolo della rubrica è scritto due volte l'uno accanto all'altra, la prima volta in nero, la seconda in rosso. In entrambi i casi è preceduto da segno di paraffo.

³² In verità i primi due fascicoli del I libro (cc. 82-95v) sembrano appartenere ad un'altra mano.

³³ La prima è del 25.1.1386 «*contra ferentes arma*», la seconda del 27.8.1388 (in volgare) «*contra iudices consilia contra commune reddentes*», 24 e 26.5.1389 «*de diebus feriatis*», l'ultima del 12 e 13.8.1389 «*correctio pro diebus feriatis*». In realtà però quest'ultima data è sbagliata per quanto riguarda i giorni ed il mese. Infatti se si fa un riscontro in *Provisioni, registri*, 78, cc. 128v-149v, esistono effettivamente in quelle date le sedute consiliari, che deliberarono ben 16 riformagioni, ma nessuna di esse tratta della correzione di un precedente decreto sui giorni feriat. In verità poi, salvo il primo che è uno stanziamento, gli altri 15 noi li definiremmo oggi provvedimenti amministrativi, giacché si tratta di accoglimento di petizioni fatte da privati cittadini.

Naturalmente il decreto che corregge i giorni feriat esiste, ed è stato deliberato i giorni 27 e 28.6.1389 e si ritrova nello stesso registro alle cc.113v-114v. Quest'errore del notaio, chiarisce, peraltro, che l'esemplatura del codice non può essere avvenuta anteriormente al settembre del 1389, poiché se il copista avesse scritto in luglio o nella prima metà di agosto la data del decreto sarebbe stata futura e quindi si sarebbe accorto dell'incongruenza. Capire la ragione dell'errore sicuramente porterebbe qualche chiarimento, ma non si può azzardare nessuna ipotesi.

stamente, non ritenne opportuno ricopiarla.³⁴ La prima delle provvisori, che tratta del divieto di portare armi, ha una postilla marginale che richiama l'attenzione del giudice; mentre alla rubrica 94 del III libro è postillato nel margine un rinvio alla stessa riformazione.³⁵

Il termine *ad quem* si deduce dal verso della c. 269 dove per due volte è disegnata l'arma di messer Androino Ugodonici da Bologna che fu giudice collaterale dell'Esecutore degli Ordinamenti di giustizia Cola da Mozzano di Ascoli Piceno, che tenne la magistratura durante il semestre compreso tra il 15 novembre 1394 ed il 15 maggio 1395.³⁶ Anche questo codice, come *Statuti*, 3, fu in uso presso la curia dell'Esecutore dalla sua esemplatura fino alla cessazione della vigenza della redazione statutaria.³⁷

Dicevo che il n. 18 mostra di avere legami col n. 16. Essi sembrano essere evidenti soprattutto per quel che riguarda il II libro, ma ho anche notato qualche caso nel III. I due codici proprio nella prima rubrica hanno una serie di errori del tutto identici che indurrebbero a pensare che derivino l'uno dall'altro o da un comune antigrafo. I due copisti hanno scritto:

³⁴ Ci sono provvedimenti legislativi del 1365 e del 1402, vedine la descrizione nell'inventario. Riportare la sottoscrizione del coadiutore delle Riformagioni da parte del copista poteva ingenerare confusione circa la legalizzazione di formale autenticità del codice.

³⁵ Cfr. c. 266 «tractat dicta reformatio de hiis qui portant arma, dicunt se familiares alicuius episcopi vel abatis vel socios qui nichilominus debent puniri, quilibet rector potest hoc facere» e più sotto: «Nota tu rector pro armis ad tollendum fraudes»; mentre a c. 39 accanto al terzo parafso, si richiama l'attenzione: «Nota Rector, in fine libri, reformationem contra ferentes arma, ut familiaris, famuli vel sotii alterius, ne in subscribendo apodixas decipiaris et incidas in penam et legem observa».

Nello stesso margine c'è questo rinvio al codice degli Ordinamenti di giustizia: «Vide statutum aliud quod loquitur de eadem materia est ad capitula 126 infra parvo libro». Si riferisce al rubrica 126 di *Statuti*, 3, dove a c. 42 nel margine è postillato: «vide aliud statutum de pena ferentis arma offensibilia quod ad capitula 94 in tertio libro».

³⁶ I due disegni dell'arma sono in parte erasi ed in parte evaniti, così come la scritta che ne dichiara l'appartenenza, tuttavia sono perfettamente leggibili. Va anche aggiunto che nello spazio tra i due disegni c'è la prova di penna di un notaio che ha iniziato a scrivere il protocollo di un documento che occupa tre righe. La scritta è erasa quasi completamente ed in modo profondo, tuttavia sono leggibili con l'aiuto della lampada di Wood parte della data «(...) quarto indictione secunda die XXII mensis» e le ultime parole della terza riga: «nobilis et egregius vir Matheocius de Pergola». Ora un Matteuccio Cecchetti da Pergola è stato Esecutore a Firenze dal 14 maggio al 15 novembre 1394. Insomma questo codice è stato sicuramente scritto tra la fine del 1389 ed i primi mesi del 1394. Vedi anche sopra nel capitolo quarto. Per la documentazione di questo magistrato Cfr. *Esecutore degli ordinamenti di giustizia*, 1208-1220.

³⁷ Si evince dall'annotazione contenuta sul verso della carta 135, per il resto completamente bianca: «Tempore nobilis viri Petri de Corradis de Toderto honorandi Executoris ordinamentorum iustitie populi et communis Florentie sub anno domini MCCCCX et MCCCCXI tempore sanctissimi in Christo Domini Domini Iohannis divina providentia pape XXIII». La redazione statutaria del 1355 fu abrogata con l'entrata in vigore degli statuti delle cause civili e criminali, redatti dai professori dello Studio, nel luglio 1416.

«Et si duo plures (spazio bianco) creditores vel sotii (spazio bianco)». Avrebbero dovuto scrivere: «Et si duo plures^{ve} creditores vel sotii *unius eiusdem debiti*». Va anche notato che entrambi i copisti hanno lasciato uno spazio eccessivo per l'enclitica «ve» che non leggevano sull'antigrafo. Ancora nello stesso capitolo: «Et quod (spazio bianco) per publicam famam probari possit», manca la parola «etiam». Lo stesso accade alla quintultima riga della rubrica 11 c. 72^v: «Et quod talis probatio (spazio bianco) vim vel efficaciam aut locum habeat», mentre il 18 a 141^v il copista ha tralasciato lo spazio bianco, in entrambi i casi manca la parola «nullam», che peraltro dà senso alla frase.³⁸

Ancora all'inizio della rubrica 12: «Sed titulum assignare ac probare debeat, (spazio bianco) dimictere et disgombrare non debeant in terminum decem dierum»; la parola omessa è «quare». Inoltre nella norma che segue immediatamente: «Et tunc si apparuerit talem comparentem fore potioem in iure vel tempore predicto *creditore*, in possessionem *sinatur* ipsius tenute quiete»; *Statuti*, 16, ha le parole in corsivo scritte in rosso, mentre *Statuti*, 18, omette «sinatur» senza nemmeno lo spazio bianco.³⁹ Nella quartultima riga, verso la fine della rubrica 21 a c. 146^v: «nec aliquis vel aliqui ad restitutionem teneantur aut compelli vel cogi possit ratione mortis vel *alterutriusque coniugum*»: orbene il n. 16 ha le parole in corsivo scritte in rosso, mentre il n. 18 ha uno spazio bianco dove appunto manca la parola «alterutriusque».⁴⁰ Infine un caso che discrimina i due codici ed impedisce di concludere che il libro II del 18 derivi dall'omologo del 16. A c. 149^v nella rubrica 29: «teneatur et debeat tunc dominus potestas dicte civitatis facere ad voluntatem proconsulis et consulum iudicum et

³⁸ Le lacune in *Statuti*, 16, sono nei seguenti luoghi: c. 66 nella quinta riga del testo e nel verso nella stessa c. alla sesta riga; a c. 72^v alla riga 17 (senza che peraltro vi sia spazio bianco in *Statuti*, 18, forse perché nell'antigrafo, come in *Statuti*, 16, la parola doveva trovare posto a fine riga). Le lacune si possono facilmente integrare con gli altri due codici. *Statuti*, 17, c. 61 righe 5 e 36 e c. 67^v riga 22; *Statuti*, 19, c. 64 riga 6 e 64^v riga 12.

³⁹ In *Statuti*, 16, a c. 73 riga prima e seguenti, ancora una volta l'omissione di «sinatur» senza neanche lo spazio bianco può essere imputato al fatto che la parola nell'antigrafo si trovava a fine riga come in questo stesso codice. Si noti la coincidenza delle parole in rosso in *Statuti*, 16. Credo di poter legittimamente pensare che la maggior parte di queste lacune sia imputabile all'inchiestro sbiadito, come è facilmente costatabile ancora sui codici superstiti.

⁴⁰ In *Statuti*, 16, alla terzultima riga a c. 77^v dove però è scritto «utriusque conconiugum», mentre in *Statuti*, 18, a c. 73^v quarta riga correttamente «alter utriusque coniugum»; in *Statuti*, 19, a c. 76^v penultima riga «per ragione di morte del marito o della moglie». In *Statuti*, 18, a c. 145^v manca il numero della rubrica 21 in rosso, ugualmente a c. 157^v dove manca il numero della rubrica 47; a c. 147^v invece il decoratore ha sbagliato il capolettera della rubrica 26 *De obligatione filii familias et qualiter pater pro filio convenitur*, il capitolo comincia con «Si», ma il capolettera è la «F» di *filius*.

notariorum dicte civitatis Florentie pro ipsis (spazio bianco) et acquirendis», dove manca la parola «inveniendis», mentre in *Statuti*, 16, è scritta regolarmente in inchiostro nero.⁴¹

Il terzo libro è composto in un modo affatto particolare che vale la pena seguire in dettaglio. Se si prescinde dal rubricario è formato da nove fascicoli, tutti quaderni, che sono numerati in cifra romana nel margine in alto a sinistra. Nella scrittura di essi sembrano alternarsi con regolarità due mani, eccettuato, forse, il quarto (cc. 30-37v) che sembra scritto da un terzo copista. Questo non avrebbe nessun significato, se non occorresse che, certamente, il copista che ha redatto i fascicoli pari, e cioè il II, IV, VI e VIII, ha eseguito la copiatura dopo che gli altri erano già stati scritti. Ciò si può affermare con certezza perché in due luoghi, nei margini superiori di c. 24 e 46, permangono ancora le istruzioni per tale copista. Nel primo caso: «32 per totum 57» e nel secondo: «incipias 105 De pena mulieris tenentis filatorium in via, et ponas per totum CXXXVII». I numeri si riferiscono evidentemente alla successione dei capitoli che dovevano trovare posto nel quaderno, ed infatti è stato copiato esattamente quanto richiesto.

Qualche ambiguità però è contenuta nel fascicolo VIII (cc. 62-69), che ha quattro caratteristiche precipue. La prima consiste in una lacuna che è nel secondo capoverso della rubrica 170: «Item cum etiam dixerit in scriptis (spazio bianco) ipsis statutariis», dove manca la parola «dederit». La seconda è che tutte le rubriche sono formulate in modo diverso dagli altri tre codici.⁴² Infine la terza è che il copista ha ignorato le istruzioni - ovvero non ne ha ricevute in modo chiaro -, per cui invece di includere nel quaderno i capitoli dal 159 al 184, ne ha omessi quattro.⁴³ Inoltre il rubricatore ha scritto in rosso il seguente richiamo, nel margine inferiore della

⁴¹ A c. 80v alla prima riga.

⁴² È evidente dal contesto che la parola rubrica è qui usata in senso strettamente tecnico; ma visto che il uso quasi sempre come sinonimo di capitolo, non è disutile farlo notare. Credo, peraltro, che il rubricatore sia lo stesso copista del testo principale. Non è raro trovare capitoli o interi libri senza le rubriche, si veda ad esempio il primo libro di *Statuti*, 11. Accade talvolta che il copista del testo principale metta, nei luoghi opportuni dei margini, la rubrica in una minuta corsiva, si veda ad esempio il terzo libro di *Statuti*, 16, ed il libro secondo di *Statuti*, 6. Nel caso di cui si parla sembra evidente che l'antigrafo non aveva le rubriche canoniche, anche perché il rubricario del III libro del codice le ha.

Solo la rubrica 159 è formulata nello stesso modo del rubricario e degli altri codici, tutte le altre, sebbene siano congrue all'argomento giuridico del capitolo, non hanno neppure una vaga rassomiglianza.

⁴³ I quattro capitoli mancanti sono: 175, *De pena tenentis velam vel tectum in civitatem prope terram per V braccia*; 176, *De pena non facientis callariam in piscariis molendinorum*; 179, *De pena rectorum civitatis Florentie non reparantium fontes*; 180, *De prato communis Florentie sito in populo Sancte Lucie Omnium Sanctorum et eius fongia*.

c. 169v: «CLXXXI Quod nulla mulier possit intrare etcetera». Ebbene, non è corretta né la rubrica (avrebbe dovuto scrivere *De pena mulieris euntis in palatium vel ad curiam communis Florentie*), né il numero che invece è il 185. Ciò potrebbe indurre a pensare che *questo* quaderno non fosse destinato a *questo* libro, proprio perché è formato in modo incongruo rispetto agli altri fascicoli. In realtà, però, esiste un'ipotesi che potrebbe conciliare tutte le scorrettezze.

La ricostruzione e la successione degli avvenimenti potrebbe essere la seguente. L'intero terzo libro potrebbe essere stato scritto in un primo momento dall'amanuense dei fascicoli dispari, in un secondo tempo, per integrare parti sciupate o perdute, potrebbe essere stato dato incarico ad un altro copista di esemplare i fascicoli pari, in un tempo ancora successivo potrebbe essere stato incaricato lo stesso secondo copista di integrare il fascicolo VIII. Il copista ha usato però un antografo scorretto che non aveva né rubricario né le rubriche in testa ai vari capitoli, ed anzi era addirittura privo dei quattro capitoli mancanti.⁴⁴ Infatti il copista dei fascicoli pari non solo era sicuramente un calligrafo professionista, ma piuttosto è ipotizzabile che fosse un giudice o un notaio, giacché ha tratto le rubriche dall'argomento dei vari capitoli, quindi era in grado di intendere non solo il latino ma anche i testi giuridici. Infine ancora in un altro luogo esiste una lacuna nel III libro. A c. 28v, alla trentesima riga: «Nec aliquis de eadem domo stirpe vel consorteria talis in futurum (spazio bianco occupato da due punti rossi) offendentis vel offendi facientis». In realtà lo spazio bianco che si ripete allo stesso luogo di *Statuti*, 16, alla prima riga di c. 147 è inutile perché non dovrebbe mancare nulla, come dimostra anzitutto lo stesso luogo del volgarizzamento del Lancia a c. 147 di *Statuti*, 19, terzultima riga; e poi *Statuti*, 17, a c. 142v alla riga 25.

Anche in *Statuti*, 18, ricorrono integrazioni marginali dovute ad omissioni del copista, anzi noto un caso di correzione che è piuttosto tardo.⁴⁵

⁴⁴ Ciò costituisce sicuramente un indizio del fatto che l'antografo non era né l'originale, né un esemplare da esso derivato. Non meraviglia questo curioso intreccio tra fascicoli pari e dispari. Come ampiamente dimostrano gli inventari quattrocenteschi, spesso i codici rimanevano slegati e senza coperta, per cui capitava che alcuni fascicoli andassero perduti; senza contare che talune parti erano, a causa dell'uso, più soggette al deterioramento di altre.

⁴⁵ A c. 17 (con richiamo nella prima riga dopo la parola *sequentes*) «amputetur manum eidem. Et si talis testis contra quem procederetur»; queste parole sono aggiunte come se ci fosse una lacuna o omissione nel testo, o comunque un chiarimento sanzionatorio o procedurale; in effetti l'omissione c'è come si può constatare in *Statuti*, 16, c. 135, riga 15 del medesimo capitolo. E nella successiva c. 18 (sempre di *Statuti*, 18): (con richiamo sopra la parola *quingentis*) «vult dicere quinquaginta secundum alia statuta huius civitatis». Infatti in *Statuti*, 16, c. 136v, la somma della sanzione è «*quingaginta*».

Le postille marginali poi confermano che esso è stato in uso proprio presso la curia dell'Esecutore,⁴⁶ e sono ricchi di rinvii ad altri capitoli ed alle provvisioni fatte successivamente a questa redazione statutaria contenuti nei fogli o in registri aggiunti.⁴⁷ Una postilla indurrebbe a pensare che il libro III era tenuto separato e indipendente dal resto del volume. Infatti a c. 59v si legge «Vide reformationem in fine istius tertii libri».⁴⁸

Anche *Statuti*, 17, era in uso presso la curia di un giudicante. Ne sono sicura testimonianza il suo stato d'uso e le postille ed i lemmi marginali che continuamente si ritrovano in molte pagine del codice. Potrebbe essere appartenuto alla curia del Podestà se si desse fede alla scritta che compare a c. 252v: «Statutum domini potestatis et eius collaterales siliçet dominus Nicholaus de Padua, dominus Antonius de Eschulis et dominus Andreas». Sembrerebbe appunto essere una nota di appartenenza del codice, ma non è facile accertarsene.⁴⁹ Intanto non ritroviamo una simile serie di nomi

⁴⁶ A c. 24 due distinti richiami all'attenzione (*maniculae* con bacchetta) e le scritte: «Nota processus executoris expedentes in XX die» e «Nota quod ubi executor procedit ex officio debet processus expedire infra XX dies a die inquisitionis formate numeranda».

Esiste ancora un rinvio che lega questo codice a *Statuti*, 3, in uso entrambi presso la curia dell'Esecutore. A c. 48, «vide additionem in libro statuti ordinamentorum iustitie in fine». C'è un bel disegno stilizzato di una testa di cavallo sormontata da una *manicula* che indica la rubrica. Il rinvio si riferisce proprio agli ordinamenti degli Otto di guardia di *Statuti*, 3, a c. 55v-56, del 1400, dove esiste ugualmente un rinvio a questa norma statutaria. Il significato della testa di cavallo risiede, probabilmente, nel fatto che la suddetta legge attiene alla rassegna dei rettori forestieri.

⁴⁷ A c. 18 «Vide infra in secundo libro civilium [causarum *sottinteso*] aliud statutum quomodo procedatur et ad cuius petitionem in capite 47 [*De incendiis et vastis*]. In un caso trovo anche un riferimento agli statuti precedentemente in vigore. A c. 23v «Vide in libro constitutionum capitanei in 3º libro sub infrascripta rubrica 19 que incipit De puniendo qui sotiauerit etcetera quod idem dicitur quam istud etcetera»; si riferisce alla rubrica 19 del III libro del Capitano del 1322-25.

⁴⁸ Si riferisce ad una serie di provvisioni contenute nel penultimo fascicolo aggiunto al volume alle cc. 274-282 scritte e sottoscritte tutte da un coadiutore del notaro delle Riformagioni, ser Giovanni di ser Lodovico Doffi negli anni 1365-1381. Quasi tutte queste leggi hanno argomenti affini alle rubriche 156-157, ed infatti sono espressamente menzionate in esse ed evidenziate nelle note marginali alle cc. 277 e 278. Non è possibile tuttavia datare né la postilla né l'epoca in cui il coadiutore fece ed inviò le copie delle provvisioni solo sulla base di questo fascicolo.

⁴⁹ In realtà dovrebbe essere una prova di penna, come le altre due frasi che si trovano nella stessa pagina: «Statuta egregie civitatis Florentie» ed il proverbio «Audaçes fortuna iuvat timidosque repellit». Si noti «siliçet» e «audaçes» che fanno pensare ad uno scrittore «lombardo». Anche nella carta seguente ci sono svariate prove di penna, ma o non appaiono significative, ovvero quelle che potrebbero esserlo sono in parte illeggibili o ambigue. Ad esempio vi sono scritte tre righe iniziali di una comparizione: «Coram vobis nobili viro domino Lau...» - il rimanente è illeggibile per cui non si può trarne alcuna notizia. Un'altra ancora: «Ego Girolimus Iohannis de Spoleto»; in questo caso la particolarità della grafia del nome - confermata peraltro, dall'inventario del Podestà - mi aveva indotto ad approfondire le ricerche, che tuttavia non hanno dato risultati apprezzabili. Infatti in *Podestà*, 3528 (che contiene le relazioni dei tre militi-socci del Podestà sui catturati di notte, sui giocatori d'azzardo e sulle persone trovate armate illegalmente), scopriamo che uno dei tre ufficiali si chiama ser Geronimo di Iacopo da Terni. L'inventario chiama

nelle curie dei podestà; quella che più vi si avvicina appartiene alla curia del podestà Pantaleone Barbo da Venezia in cui compaiono un *Andreas quondam Nicolai de Messana*, giudice dei malefici, ed i due giudici collaterali *Nicolaus de Fanutiis de Tuderto* e *Antonius de Michelinis de Foltrano de Esculo*,⁵⁰ come si vede il *Nicolaus* non è *de Padua*, ma si può credere che il notaio, che ha scritto la nota, si sia confuso con il luogo dove il giudice in realtà viveva.

Anche qui il III libro è particolare. Infatti oltre la gran messe di tracce d'uso, presenta un rubricario composto da un foglio di misura inferiore al resto (mm 395x287) e costituisce anche un indice perché accanto alle rubriche c'è anche il numero delle carte, giacché il libro è stato anche cartulato quando ancora era in uso in cifre romane (cc. I-LXXX). Questo fa pensare che esso fosse usato autonomamente e indipendentemente dal resto dello statuto. Altra particolarità è costituita dal fatto che il codice è privo sia della pace del cardinale Latino che delle costituzioni fridericiane e clementine contro gli eretici, le quali in genere erano aggregate dopo il IV libro, come negli altri codici, mentre qui nel margine inferiore di c. 244v che contiene l'ultimo capitolo del libro il copista ha scritto: «Explicit liber

l'ufficiale Girolimo Iacopi, ma riporta l'intitolazione del registro scritta da ser Iacopo da Orvieto notaio della cassa. Il registro però è danneggiato dall'alluvione del 1966 ed ora è privo della coperta. La prima carta, che conteneva l'intitolazione, è quasi completamente distrutta e la scrittura praticamente evanida; mentre è in relative buone condizioni il resto del registro, che però è stato scritto da ser Niccolò di Luca da Gonesse (probabilmente Gonesse in Sardegna), il quale chiama l'ufficiale in questione Geronimo. Non è possibile dunque verificare con certezza. Ad ogni modo gli ufficiali menzionati facevano parte della famiglia del cav. Francesco di Paolo de' Dotti da Padova podestà per un semestre dal primo agosto 1395. Il che sembrerebbe una conferma dell'uso di questo statuto nella curia del podestà.

⁵⁰ Pantaleone Barbo da Venezia fu podestà dal febbraio all'agosto del 1396, Cfr. *Podestà*, 3531-3558, in particolare la serie dei nomi citati si trova nel libro di sentenze 3540. Tutti i magistrati che amministravano la giustizia erano sicuramente dotati di un esemplare degli statuti in vigore, o comunque di una raccolta delle leggi che afferivano all'esercizio della propria giurisdizione. Ora tutti i magistrati avevano un'unica curia che amministrava sia la giustizia civile che criminale; salvo il podestà che invece aveva più curie civili e criminali. Infatti gli statuti del 1322-25 stabilivano che ci fossero tre curie criminali, una ogni due sestieri, e sei curie civili, una per ciascun sestiere; quelli del 1355, che riprendevano una riforma del 1343, invece ordinavano quattro curie criminali e quattro civili, una per ogni quartiere; infine quelli del 1415 quattro curie in tutto: due civili e due criminali, una ogni due quartieri. Nel corso del tempo queste curie dall'unica sede del palazzo del Podestà furono decentrate ognuna nel quartiere o sestiere di competenza. Ciò comportava che i giudici non disponessero dell'esemplare statutario dato al Podestà e quindi, soprattutto per quel che riguarda il libro delle cause criminali, è possibile che anche dette curie avessero almeno il libro III. Del resto la situazione sembra testimoniata pure dai codici superstiti. Infatti *Statuti*, 9 e 20, contengono il solo III libro della rispettiva redazione; mentre lo stesso libro in *Statuti*, 17 e 18, sembra fosse tenuto separato dal resto dello statuto. Insomma appare logico credere che non sempre alle curie fosse assegnato l'intero codice degli statuti, ma più verosimilmente solo il libro o i libri di competenza.

quartus statutorum domini potestatis». Proprio questa circostanza, forse, ci aiuta a fare una ragionevole ipotesi su quando sia stato scritto.

Le leggi di aggiornamento aggregate allo statuto sono contenute in vari fascicoli, per le nostre argomentazioni bisogna tener presente i primi due. E cioè il quaderno privo della carta finale (cc. 245-251), che contiene decreti in materia penale deliberati negli anni 1365-1380, tutti scritti da ser Giovanni di ser Lodovico Doffi coadiutore del notaro delle Rifromagioni, e il quinterno (cc. 254-263), che contiene provvisioni del periodo 1368-1390, scritte tutte da un'unica mano ignota. Tutte queste leggi, poichè sono scritte in ciascuno dei due fascicoli da un'unica mano, sono state sicuramente esemplate dopo la data più tarda.⁵¹ Il primo fascicolo è stato quindi scritto successivamente al 30 luglio 1380; esso fu aggiunto non alla fine dei fascicoli del testo principale, bensì al centro dell'ultimo quaderno che aveva le ultime quattro carte bianche, situazione che tuttora perdura. La prova che gli eventi si siano svolti effettivamente così è costituita dal fatto che la rubrica CXXV di c. 244v si impresse specularmente nel margine superiore della prima carta del quaderno aggiunto. Ma perché ciò avvenisse la scrittura doveva essere ancora sufficientemente fresca, per cui si deve dedurre che il fascicolo con le provvisioni preesisteva al IV libro, che era appena stato scritto.⁵²

Un altro argomento può trarsi dal confronto col fascicolo omologo contenuto in *Statuti*, 18, cc. 274-282. È un quintero, anch'esso peraltro privo dell'ultima carta bianca, che contiene le stesse provvisioni scritte ugualmente da ser Giovanni Doffi, con due piccole differenze. Anzitutto sono in rigoroso ordine cronologico, e poi v'è ancora un'altra legge del luglio 1381, la quale riguarda i camarlinghi del Comune. Questo decreto aveva attinenza con le competenze dell'Esecutore, ma non con quelle del

⁵¹ Si deve osservare che il notaio esemplatore non ha seguito, nel produrre la copia, un criterio cronologico; del resto accade solitamente nei fascicoli aggiunti.

⁵² Non c'è naturalmente una certezza assoluta che i fatti si siano svolti effettivamente così, tuttavia sembra sufficientemente certo che la scrittura della rubrica fosse ancora fresca quando vi è stato accostato il fascicolo scritto dal Doffi. È da escludere infatti che il travaso dell'inchiostro sia avvenuto a causa dell'umidità, perché ciò avrebbe comportato ugualmente l'impressione di qualche parola del testo in inchiostro nero. La rubrica però potrebbe essere stata scritta molto tempo dopo che il testo giuridico era stato copiato e con ciò salterebbe la datazione proposta. L'ipotesi di datazione pertanto è fatto sulla base dell'*id quod plerumque accidit*. C'è poi un indizio che indurrebbe a pensare che il fascicolo di *Statuti*, 17, sia stato scritto prima di quello contenuto nel n. 18: ciò perché nel protocollo della prima provvisione il copista ha commesso tre errori. Ha dimenticato e poi inserito nell'interlinea «*officio capitaneatus populi civitatis Florentie tunc rectore vacante*», e ha inoltre sbagliato il giorno sia della seduta del Capitano che quella del Podestà, poi corretti.

Podestà; infatti era l'Esecutore a presiedere il collegio sindacale che rivedeva i conti dei camarlinghi; giustamente quindi la riformazione era stata inviata solo a questo magistrato. Ritengo che questi due fascicoli siano stati scritti dal Doffi nella stessa occasione, probabilmente nella seconda metà del 1381, e siano stati inviati alle curie per integrare i codici che erano stati esemplati in seguito agli stanziamenti del 1378 di cui s'è parlato più sopra. Anche il secondo fascicolo porta un contributo importante alla datazione del codice. Ritengo infatti che l'assenza di formule che ne garantiscano l'autenticità significhi che il quinterno non è stato inviato dall'archivio delle Riformazioni, ma sia stato ricopiato da uno dei copisti dello statuto dall'antigrafo, in cui evidentemente c'era già un fascicolo simile. Ciò comporterebbe che la scrittura del codice sia avvenuta in data successiva all'ottobre 1390.⁵³ In conclusione credo che una parte di questo codice sia frutto dell'esemplatura ordinata nell'autunno del 1378 ed un'altra di quella eseguita negli anni 1390-94.⁵⁴

Anche questo codice non differisce dagli altri due e presenta non rare integrazioni marginali di parti omesse dal copista nel testo; soprattutto il III libro ha richiami e riferimenti ad altri testi normativi o a leggi aggregate al

⁵³ Oltre alla mancanza di autenticazioni ci sono altri elementi che inducono ad ipotizzare quanto espresso nel testo. Anzitutto il fascicolo è delle stesse dimensioni del codice; mentre gli altri sono in genere più piccoli; ancora, nel quinterno sono riportate anche le quattro provvisorie che il copista di *Statuti*, 18, ha riportato di seguito al libro IV; infine lo stesso copista ha riportato nei margini delle singole leggi il lemma o l'argomento di esse, il che manifestamente significa che egli lo ricopiava da un codice in uso, giacché sicuramente quando i fascicoli venivano inviati dall'ufficio delle Riformazioni il coadiutore non apponeva né lemmi né rubriche, come si può vedere dai fascicoli esemplati dal Doffi.

Non è ben chiaro infine qual era il meccanismo col quale venivano inviati i fascicoli di aggiornamento. Si deve pensare che ciò, talvolta, fosse provocato dall'inosservanza di determinate norme, che venivano perciò richiamate e quindi si sollecitava l'archivio delle Riformazioni ad inviare le leggi relative alle curie dei magistrati. Questo perlomeno suggerisce il duerno (cc. 264-267) contenente riformazioni del periodo 1367-1401, scritte da ser Paolo di Volta di Bene, anch'egli coadiutore alle Riformazioni, e che trattano di un unico tema: i bullettini. Il bullettino era una polizza di carta o di pergamena su cui era scritto un permesso, una licenza, un salvacondotto, ma anche un ordine di pagamento o altro; in particolare era chiamato bullettino a Firenze l'ordine con cui i Priori comandavano ad un magistrato di inquire, processare o condannare qualcuno. Anche in questo duerno compaiono dei lemmi nei margini: «contra bullectinos», ma non sono stati apposti da ser Volta, come, peraltro dimostra, l'omologo fascicolo contenuto nel n. 18.

⁵⁴ Anche qui già nel I libro c'è uno spazio bianco e manca una parola che evidentemente il copista non leggeva nell'antigrafo. A c. 3v alla riga 25: «Et quod illi quattuor, ex eis in quos plures ex dicto officio seu collegiis dominorum priorum et vexilliferi, gonfalonariorum et duodecim quam in alios ex ipsis descriptis in relatione seu informatione predicta reperientur *consensisse*, eligantur et electi esse intelligantur per ipsa officia seu collegi ad ipsum talem regimen presidentes». Manca la parola in corsivo che è presente negli altri codici, mentre ho evidenziato «quos», che è la versione corretta, perché in realtà il copista ha scritto per esteso «quo». Bisogna anche osservare che il volgarizzamento del Lancia lascia qualche dubbio circa il verbo che manca. Infat-

codice.⁵⁵ Non c'è niente come i tre codici di cui sto trattando che possa illustrare più eloquentemente le vicende cui andavano soggetti. Anzitutto lo stato di usura e di consunzione degli esemplari che venivano usati nelle curie - si confronti particolarmente il terzo libro di *Statuti*, 17, e *Statuti*, 18, e l'intero *Statuti*, 16. È evidente poi come venissero adattati, adeguati e integrati secondo la necessità: si tenga presente il rubricario del III libro del n. 17, ed i fascicoli integrati nello stesso libro del n. 18, dettagliatamente descritti; lo stato di evanimento e di decadimento dell'inchiostro; si veda il rubricario del I libro di *Statuti*, 17, che ben chiarisce le difficoltà dei copisti nel caso in cui codici in simili condizioni fossero loro forniti per la copia di ulteriori esemplari. Infine, specialmente per quelli in uso nelle curie criminali, si può apprezzare la ricchezza delle note e dei rinvii.

Rimane ancora da parlare di *Statuti*, 20, un codice cartaceo che contiene solo il III libro e, se fosse stato esemplato per l'uso in un pubblico ufficio, sarebbe l'unico esemplare cartaceo. Il materiale cartaceo ed il fatto che i fascicoli siano composti tutti con un numero irregolare di fogli, mi indurrebbero a crederlo di origine privatistica. Quasi in ogni pagina però

ti traduce: «E quelli IIII, di quelli nelli quali li detti oficii overo collegii de signori priori et gonfalonieri et XII, più che negl'altri scritti nella relatione o vero informatione predetta si troveranno *esser scritti* si eleggano et eletti s'intendano per quelli oficii o vero collegii a quello cotale regimento governare». Cfr. *Statuti*, 19, c. 1v. Come si vede il volgarizzamento del Lancia indurrebbe a pensare che il verbo dell'originale fosse diverso; tuttavia il seguito della norma corregge quest'impressione, perché si evince chiaramente che debba ritenersi eletto chi ha ricevuto più voti; quindi è corretto «consensisse». La norma tratta della quaterna di nomi da votare per l'elezione ad uno dei tre più alti magistrati ad amministrare la giustizia in città.

⁵⁵ Solo per esemplificare. Alla c. 135 accanto al capitolo che tratta della duplicazione della pena ci sono più annotazioni marginali che rinviano sia ad altre norme dello stesso statuto che ad una provvisione del 1390 che si trova nei fogli aggiunti, individuata con indicazione precisa: «Vide reformationem que, certis diebus, duplicat penas in MCCCCLXXX die XXV septembris, infra VII folio reformatio incipit: Qua pena gravior. Quarto pluri si non solvitur in mensem infra capitulo LXX». Lo stesso capitolo ha ancora altri rinvii interni allo stesso libro statutario.

Alla c. 154 nel margine superiore: «Nota tu rector cum hiis qui portare volunt arma et sotius et familiaris vel famulus vigore ordinamenti facti ante annum domini MCCLXXXV, ut videbis in ultimo quaterno novo huius voluminis ubi sint plures reformationes et similiter vide ibi de euntibus de nocte». Proprio quest'annotazione indurrebbe a credere che il III libro è stato scritto anteriormente al quaderno nuovo che è quello esemplato da ser Giovanni Doffi, quindi il libro potrebbe essere stato scritto nel 1378.

Non mancano commenti dottrinali. Alle cc. 8-9 è molto commentato il capitolo sul sindacato del Podestà; ci sono almeno tre commenti dottrinali, il primo a c. 8 nel margine destro, in cui si parla della possibilità dell'appello e si richiama una riformazione e la rubrica 91 del IV libro (quella che prevede la prevalenza su tutte le altre leggi degli Ordinamenti di giustizia); questa stessa norma è anche richiamata nel terzo commento, quello a c. 9 dove la riformazione è detta del 18 gennaio 1222 evidentemente per errore, certamente intendeva dire 1292 che è la data della prima pubblicazione degli Ordinamenti di giustizia secondo lo stile fiorentino; altro commento sempre dottrinale è nella stessa carta poco più sopra.

ci sono lemmi di uso o *maniculae* o richiami del tipo «Nota» (cui segue il rinvio), il che non è sicuramente incompatibile con l'uso che ne poteva fare un avvocato o un giurisperito; tuttavia le tre «note» che sono a c. 42v non potrebbero essere state scritte se non da un utente che era addetto in un pubblico ufficio o in una curia.⁵⁶ Non mancano anche qui le omissioni nel testo integrate nel margine: ce n'è una abbastanza lunga a c. 58v, e la rubrica 86 era stata omessa ed è stata aggiunta nel margine inferiore. Per il tipo particolare di carta molto spessa, soggetta a fratturarsi longitudinalmente, e per il tipo di scrittura, collocherei l'esemplatura di questo libro verso la fine del XIV secolo⁵⁷

Ancora due piccoli frammenti sono conservati in *Statuti*, 21, ins. 5, un foglio cartaceo che contiene il rubricario del III libro e l'ins. 6, che è il primo quaderno pergamenaceo del III libro⁵⁸ Sebbene negli inventari quattrocenteschi i codici della redazione del 1355 si riescano ad individuare con relativa facilità, nessuno degli attuali statuti superstiti è identificabile con certezza, salvo, naturalmente, quanto già s'è detto.

Il quadro sinottico che segue dà conto dei codici del 1355 individuati negli inventari e repertori. Si tenga sempre presente che tali strumenti riguardano l'archivio delle Riformazioni e non anche l'archivio della

⁵⁶ Nel margine laterale sinistro: «Nota: 1. Pena rectori concedenti licentiam armorum; 2. Quod scriba reformationum teneatur rectori computare etcetera; officiales non possint vendere nisi pactis; 3. Quod nullus possit dicere qui fuerit prior tempore ducis Atenarum». Simili rilievi erano presi in considerazione solo da uno che svolgeva pubbliche funzioni ed usava questo codice.

Trovo due particolarità notevoli di cui non so dare spiegazione. La prima è a c. 45 dove è intervenuta una seconda mano a completare il capitolo (l'impressione è che sia intervenuta successivamente a completare uno spazio lasciato bianco). La seconda è a c. 62v dove all'inizio del capitolo ci sono quattro righe scritte per errore e cassate con tratto di penna. La stranezza è rappresentata dal fatto che queste quattro righe appartengono alla rubrica 111 dello statuto del Podestà del 1322-25: *Qualiter fiat et procedatur contra iniurantes possessiones et res alienas*, cui peraltro il capitolo perfettamente corrisponde, fatte salve le prime quattro righe che furono espunte da messer Tommaso.

⁵⁷ La carta sebbene doppia è piuttosto fragile, da c. 19 a c. 31 le carte sono cucite «a raffica» perché i bifogli del fascicolo si sono rotti lungo la piegatura e sono diventati singoli; per cui si deve pensare che non è stato usato molto a lungo altrimenti sarebbe andato incontro a sicura distruzione e non sarebbe arrivato fino a noi.

⁵⁸ Il quaderno non ha segni d'uso, e dubito che abbia mai fatto parte di un codice statutario, anche se è certo che è stato legato in un libro (probabilmente in un volume miscellaneo). È presumibilmente l'unico fascicolo superstite di un III libro oggi perduto. Ha una particolarità che può risultare significativa. Il copista aveva omesso un piccolo capitolo che poi ha integrato nel margine destro del quaderno. Questo suggerisce che non è sbagliato credere che le correzioni ed integrazioni del testo fossero fatte, indipendentemente dall'uso, dallo stesso copista in sede di revisione del proprio lavoro prima della consegna. Del resto nel secondo capitolo ho citato il caso di una deliberazione comunale che invitava i copisti all'eliminazione delle mende, commesse nell'esemplare codici statutarî, senza ulteriore retribuzione.

Camera, per il quale non ci sono inventari descrittivi così antichi; ciò perché non meno di due esemplari, uno per lo statuto del Capitano ed un altro per quello del Podestà, di quelli superstiti sono stati appunto conservati in questo secondo istituto archivistico.

Inv. V/635	Inv. V/641	CAR. DI CORR., 24	CAR. DI CORR., 44
c. 34, 408 - [In dicto (quarto) armario in secundo palco]: «Liber XXII quaternorum de cartis pecudinis sine cupertis simul ligatorum continentes partem primi libri, partem tertii et partem quarti libri statutorum capitanei populi florentini editorum in anno 1355» - 1355	c. 296v, sotto la sezione "Inventarium scripturarum continentium quedam generalia, in septimo armario": «Unus liber magnus quaternorum 25 de membrana sine coperta habens multas cartas spichate et ropte et spente, et continens circa materia statutorum comunis Florentie».	<i>Questo repertorio-inventario contiene solo un codice del 1355 ed altri tre del 1322-25.</i>	c. 115v, «408 Liber vigintiquattuor quaternorum de cartis [pe]cudinis sine cupertis non ligatis continens primam partem libri, partem tertii et partem quarti libri statutorum capitanei populi editorum in anno 1355»
c. 34, [In dicto (quarto) armario in secundo palco]: 413 - «Duo magni quaterni in foliis regalibus de papiro non ligati unus cartarum 46 et alius 76 continentes statuta domini potestatis civitatis Florentie cum certis clausolis correctionum in margine sine principio et non integra; sine die et consule»	c. 296v, sotto la stessa sezione, "in septimo armario": «Duo quaterni magni de papiro in foliis realibus continentes copiam statutorum domini potestatis Florentie secundum novam compilationem et correctionem factam per dominum Thomam de Eugubio etc.».		c. 116 «413 Duo magni quaterni in foliis regalibus de papiro non ligati unus cartarum quadragintasex et alius 76 continentes statuta domini potestatis civitatis Florentie cum certis clausolis correctionum in margine sine principio et non integra; sine die et consule»
	c. 300, sotto la stessa sezione e "in primo armario": «Unus liber magnus et altus de cartis de membrana bene scriptus beneque ligatus in assidibus continens statuta comunis Florentie circa toto et tanta, que omnino sint videnda».	c. 75, (sul margine sinistro) p° «1 libro et in meza asse e bullette di ferro grosse degli statuti del Podestà di Firenze non cancellato e bello diviso in 4 (volumi depennato) libri»	
	c. 300v, sotto la stessa sezione e "in nono armario": «Unus liber de cartis de membrana in assidibus male ligatus et cum multis appostillationibus, seu additionibus factis in pluribus marginibus dicti libri, continens primum secundum et tertium et quartum librum statutorum veterorum domini potestatis. Et insuper in ipso libro ligatum unum quaternum de foliis realibus de papiro continentem seu continentes constitutiones papales contra hereticam pravitatem».		

Inv. V/635	Inv. V/641	CAR. DI CORR., 24	CAR. DI CORR., 44
			c. 116 ^v «907 Duo quaterni in cartis regalibus de membrana conte- nentes statuta sine principio et fine»

Gli inventari, soprattutto V/635, tuttavia contengono altre voci di frammenti statutari che, per la stringatezza delle descrizioni o per la mancanza della data, non è possibile dirimere a quale redazione appartengano.

2. *La compilazione di messer Giovanni Marocchini da Montegrano e quella dei professori dello Studio Bartolomeo Volpi da Soncino e Paolo di Castro*, Statuti, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Avrei voluto trattare dei codici delle due redazioni in distinti e separati paragrafi, ma sia la vicenda delle revisioni che quella dei codici sono talmente intrecciate tra loro che ho deciso di farne un paragrafo unico.

Statuti, 23 è l'autografo dei due notai che assistettero il Montegrano nella sua opera di revisione, o, se si preferisce, l'originale che il giurisperito marchigiano consegnò alla fine del suo mandato, e costituisce, apparentemente, il *codex unicus* di quella redazione statutaria. Ho detto apparentemente perché, se ora non sembrano esserci altri testimoni dell'opera statutaria del giureconsulto, alla metà del Quattrocento ve n'era un altro. Infatti nell'inventario dell'archivio delle Riformazioni fatto al tempo di ser Filippo Pieruzzi ci sono queste due voci: «Tria vilumina statutorum civitatis Florentie ligati (*sic*) cum cupertis assidum cupertatis de corio rubeo. In decimo palco cum bullis cereis. in X^o palco. Unum vilumen in assidibus magnum cum corigi in affibiatorio et fibia ferrea scriptum ad columrellos in quo sunt scripta originalia statutorum dictorum trium viluminum. In XII palco».⁵⁹ Dobbiamo presumere che chi ha scritto questa voce d'inventario doveva ben conoscere questi codici, perché li accorpa nella descrizione pur essendo ubicati in palchi diversi. È perciò una precisa testimonianza riguardo al loro contenuto.

Un tempo, quindi, c'è stato almeno un altro testimone di questa compilazione statutaria. Ciò detto bisogna subito aggiungere che non abbiamo

⁵⁹ Cfr. V/635, c. 26^v. L'inventario riporta nel margine destro di ogni singola voce il palco dell'armadio in cui i documenti, i fasci o i registri erano collocati, spesso ripetendolo nonostante l'avesse già menzionato nella descrizione.

il benché minimo frammento o foglio di tutto il complesso lavoro cui per un anno attese messer Giovanni. Non abbiamo i codici degli statuti del 1355 che gli furono forniti, o perlomeno, tra quelli superstiti non c'è nessuna traccia che possa aiutare ad identificarli come tali; non abbiamo nessun foglio o fascicolo in cui confluì il lavoro di spoglio dei volumi delle *Provisioni*, che furono forniti al giudice per espletare la sua missione; non è superstita una bozza o minuta parziale dell'intera opera. Insomma nulla. L'unico risultato superstito della compilazione di messer Giovanni è questo codice. Al contrario sappiamo per certo invece che il testo elaborato nel 1408-9 servì di guida al lavoro di revisione dei professori dello Studio per la redazione del 1415. Ho detto il testo; è possibile che sia stato proprio questo codice?

La risposta a questa domanda non solo non è semplice, ma forse, allo stato attuale della ricerca, non può essere neppure definitiva. Cominciamo col ricordare che lo statuto consegnato dal giudice era diviso in due tomi ed in nove *Collationes*, come si evince già nella rubrica proemiale e dalle tre sottoscrizioni del giurista e dei due notai. È indispensabile poi dare alcune particolarità diplomatiche, che per essere diffuse in quasi tutte le oltre 400 carte del codice non hanno potuto trovare adeguata segnalazione nell'inventario. Siamo infatti parlando di uno statuto⁶⁰ cui erano soggetti non solo i cittadini, contadini e distrettuali, ma anche i giudici, le magistrature, le istituzioni; quindi è importante l'integrità del dettato giuridico. In quasi tutte le pagine risultano aggiunte, note e manipolazioni del testo, intese, queste ultime, come addizioni, cassazioni, rasure che alterano e modificano la sostanza delle norme, ovvero la loro sequenza formale.

Tutti gli interventi sono esterni al testo principale, trovano cioè posto nei margini o nelle interlinee, ma anche interni, come evidentemente è il caso delle rasure. Alcuni risultano estranei pur facendovi riferimento. Direi che questi interventi si possano dividere, non solo dal punto di vista temporale, ma anche da quello concettuale ed interpretativo, in due categorie: quelli operati prima della consegna della compilazione, quindi dai notai o dal giurista, e quelli fatti successivamente. Appartengono sicuramente alla prima le integrazioni calligrafiche riferibili ad uno dei due notai che hanno scritto il codice o addirittura al giudice stesso; le addizioni di intere rubriche nei margini inferiori fatte sempre da uno dei due notai copisti; le annotazioni in rosso che alterano e modificano l'ordine dei capi-

⁶⁰ Mi riferisco al documento al momento della consegna, il prosieguo delle argomentazioni chiarirà la natura diplomatica del volume successiva ed anche attuale.

toli; le rasure e le relative rubriche scritte nel margine, forse dallo stesso giudice, che creano un nuovo capitolo all'interno di un altro; le cassazioni con *vacat* scritto in rosso e le graffe che espungono interi capitoli.⁶¹ Per alcune di queste modifiche al testo giuridico, ma potremmo dire estensivamente per tutte, esiste addirittura il conforto della sottoscrizione del Montagranaro, nella quale afferma: «quia propter prolixitatem operis predicti, et brevitatem temporis revidendo, aliqua obmissa addidi et remisi propria manu quae scribi debebant et in testimoniis premissorum propria manu me suscripsi». È questa una dichiarazione formale di veridicità circa tutto quanto appariva esterno al testo scritto uniformemente e il giudice con la sua sottoscrizione ne dà garanzia di autenticità.

Esistono poi tutta una serie di annotazioni, integrazioni, addizioni e cassazioni marginali di molte mani che sono state fatte sicuramente dopo la consegna del codice e che per la gran parte, se non totalmente, si riferiscono alla commissione che elaborò gli statuti del 1415, e delle quali per ora non ci occupiamo rimandandone la trattazione dettagliata alle prossime pagine. È necessario ora approfondire quelle operate dalla stessa commissione che preparò la riforma degli statuti del 1409. Vorrei allora portare qualche elemento di prova o perlomeno degli indizi probanti circa gli interventi che attribuisco alla stessa commissione presieduta dal giudice marchigiano. Ritengo che non possano esservi dubbi per tutte quelle addizioni o cassazioni o modificazioni, in inchiostro nero o rosso, riconducibili alle mani dei due notai copisti.

Le uniche che hanno bisogno di supporti probanti credo siano quelle scritte in rosso che modificano l'ordine delle rubriche, ovvero creano altri capitoli all'interno di un altro, e ancora alcune integrazioni in inchiostro nero. Tali addizioni non sono calligrafiche e, almeno apparentemente, non sembrano potersi ricondurre alle mani dei due notai copisti. Cominciamo proprio dalle integrazioni in inchiostro nero. Non sono molte, talune sono integrazioni che chiariscono la norma, altre sono omissioni del copista e, almeno in un caso, le parole omesse sono riscontrabili nel testo corrispondente del 1355. Reputo proprio per questo che esse possano

⁶¹ A solo scopo esemplificativo: a c. 3vB, nel margine inferiore, v'è un'integrazione della stessa mano del copista; a 10B c'è in rosso un'annotazione, che cambia l'ordine dei capitoli, di mano diversa da quella dei due copisti, mentre a c. 20vA analoga annotazione della stessa mano del copista; a c. 44 inserimento di una nuova rubrica della stessa mano del copista nel margine inferiore; infine a c. 73 cassazione di un intero capitolo con graffe e *vacat* per mano dello stesso copista.

considerarsi interventi autografi del Montegraranaro, proprio quelli di cui egli garantisce l'autenticità nella sua sottoscrizione.⁶²

Ed ora gli interventi in inchiostro rosso. Mi riferisco in particolare: a) all'apposizione di titoli di sezioni sia nei margini dei rubricari delle prime due *Collationes* sia nei margini del testo giuridico; b) a quelle annotazioni che modificano l'ordine e la successione delle rubriche; c) alla creazione di nuovi capitoli all'interno di altri e la scritta in rosso è proprio la rubrica dei nuovi capitoli. Ritengo che essi siano tutti interventi operati dalla stessa commissione del giudice marchigiano fatti, presumibilmente, prima della consegna dei codici. Ciò anzitutto perché sia la divisione in sezioni del testo giuridico, sia la modifica della successione delle rubriche sono perfettamente omologhe a quelle fatte dagli stessi copisti che hanno scritto i codici, e rientrano quindi nel disegno complessivo della commissione presieduta da messer Giovanni. Inoltre se si considera la creazione di nuovi capitoli dividendone altri, risulta evidente dall'insieme delle operazioni - apposizione nel margine del titolo in rosso, abrasione di qualche lettera per poter mettere il capolettera sempre in rosso, nessuna cancellatura - che sono atti conservativi, cioè chi ha fatto quelle correzioni intendeva lasciare il codice nella sua piena validità ed integrità. Non devono

⁶² Farò quattro casi di addizioni che potrebbero riferirsi allo stesso Montegraranaro.

1. c. 375A, Il capitolo è quasi uguale a quello del 1355, Podestà, III, 65 *De pena officialis vel eius familiaris aliquem offendentis*. L'integrazione tuttavia è una precisazione del giurista: «vel aliquem exbanditus communis Florentie». Cfr. *Statuti*, 16, c. 141

2. c. 376B, È perfettamente uguale al 1355, Podestà, III, 200, *De pena officialis communis Florentie pingi facientis arma sua in palatio sue habitationis vel ante portas*. C'è un eccezionale caso rivelatore, il copista ha ricopiato anche la parola «domini», che è superflua ed è stata messa per errore; cfr. *Statuti*, 16, c. 201. L'integrazione invece è opera del giurista, che l'ha ritenuta necessaria per rendere comprensibile la norma, infatti manca il precetto: «tolli et aboleri debeat expensis communis Florentie». In pratica si comandava di distruggere le pitture, le sculture e le immagini che non fossero quelle espressamente menzionate nel capitolo.

3. c. 380B, È sostanzialmente e praticamente uguale, quasi *de verbo ad verbum*, al testo del 1355, Podestà, III, 76 *De pena occidentis vel vulnerantis aliquem cum mannaria vel cum alio genere armorum*. Cfr. *Statuti*, 16, c. 145rv. L'integrazione è del giurista: «si maleficium predictum in civitate Florentie et contra comitatinum vel districtualem fuerit commissum». È probabilmente una esplicazione che precedentemente era ritenuta ovvia.

4. 385A-386A, Nello statuto del 1355: Podestà, III, 78 *De malleficiis pro quibus quis malebbiatus censeatur*. Il testo del Montegraranaro è sostanzialmente e praticamente quello di messer Tommaso del 1355, lo dimostra egregiamente l'aggiunta calligrafica che si trova nel margine sinistro della colonna A di c. 386 dove ci sono le parole «malleficia semel facta tracta temporis reiteravit seu reiterari fecerit dictus», che erano state omesse per dimenticanza come si può vedere nell'omologo capitolo del 1355. Cfr. *Statuti*, 16, c. 148 dalla riga 19. Per contro invece sembrano un chiarimento successivo della norma le parole aggiunte nel margine destro della colonna B di c. 385v: «dicti offensi et etiam omnes de eadem domo stirpe et consorteria».

perciò attribuirsi a qualcuno che intendeva rivedere l'intero testo statutario, ma solo apportare alcune correzioni esteriori e formali senza alterarne il dettato giuridico.

È noto che i rubricari sono l'ultima fatica dei copisti addetti alla scrittura di un volume, ciò perché essendo una sorta di indici delle parti, libri o settori in cui l'opera è divisa, i rubricari non possono essere scritti se non quando essa è stata scritta già tutta in ogni sua parte: testo, rubriche e quant'altro.⁶³ Il nostro codice annovera, tra le altre manchevolezze, la mancanza, per sette *Collationes*, dei rubricari, che esistono solo per le prime due. Ebbene, questi rubricari sono stati sicuramente prodotti dopo che la mano del revisore in rosso, come chiamerò l'autore delle annotazioni di cui sto parlando, aveva fatto la sua opera di correzione ed adattamento. Ne è prova il fatto che la rubrica scritta nei margini dei nuovi capitoli è inserita nei rubricari.⁶⁴

Ancora. Si può esser certi che né i rubricari, né le annotazioni in rosso

⁶³ Mi riferisco naturalmente al caso, come il nostro, in cui l'opera è nuova, e non viene ricopiata tal quale da un antigrafo.

⁶⁴ Anzitutto colgo l'occasione per menzionare almeno tre casi in cui sono stati espunte norme o interi capitoli che si riferiscono sicuramente alla stessa commissione del 1408-09. A c. 87B *va...cat* in rosso che espunge le ultime due righe della rubrica *De duobus dominis monete*; a c. 73B *vacat* con graffe in inchiostro nero nel margine, il *va...cat* è anche all'interno del testo, è cassato l'intero capitolo *De arbitris eligendis ad approbandum statuta populi et communis Florentie*; infine a c. 132vA cancellata con *vacat* in rosso, graffe rosse la rubrica *Quod domini omnium gabellarum provideant super mensuras et barlectarii et bottarii faciant mensuras et de eis signandis*. La cassazione si rese necessaria perché è un'inutile ripetizione di altra con contenuto normativo simile a c. 129AB: *De gabella ponderum et mensurarum et cannarum*. Le rubriche dei due capitoli espunti totalmente non sono riportate nei rubricari.

Sono invece regolarmente nei rubricari le nuove rubriche create dividendone un'altra alle cc. 20B, 26vA, 57vA, 148vA, 169A. Le prime tre non sembra si possano attribuire alla mano calligrafica di uno dei due notai copisti. La stessa mano del rubricatore ha invece aggiunto nel margine a c. IIA una rubrica dimenticata nel rubricario: *De fide data pro comuni servanda*, il cui testo si trova a c. 8vBvA, che sarà poi cassata dalla redazione del 1415.

Un altro caso - efficace per dimostrare che le annotazioni in rosso che modificano l'ordine dei capitoli è opera degli stessi notai copisti - è costituito da queste due che si trovano rispettivamente alle cc. 10 e 12. La seconda, della stessa mano del copista, dice «istud statutum et sequens debent stare supra secunda carta ad hoc signum I», mentre a c. 10 sempre in rosso «hic cadunt duo statuta posita in II carta de infrascripta materia sub hoc signo I». Queste due annotazioni hanno un valore fondamentale perché fanno riferimento alle carte del fascicolo; evidentemente il copista s'era accorto di non aver seguito correttamente l'ordine dei capitoli e mise l'annotazione a c. 12; successivamente nella revisione del testo un'altra mano mise l'annotazione omologa a c. 10.

Tutto ciò è stato fatto quando il codice non era ancora composto e legato. Ritengo, peraltro, irrilevante che la commissione del 1415, almeno in questo ed in altri casi, abbia seguito l'indicazione. Devo aggiungere che la mano o le mani degli annotatori in rosso hanno scritto i titoli delle sezioni nei margini dei rubricari; i medesimi titoli che, nel corpo dello statuto, sono di mano degli stessi copisti.

hanno a che vedere con la commissione che ha usato il codice per la redazione statutaria del 1415, come è dimostrato dalla *manicula* che, forse lo stesso rubricatore, ha fatto a c. 65A per evidenziare la rubrica *De pena sodomitarum*, che è stata cassata proprio da quella commissione perché è un'inutile ripetizione di una norma omologa contenuta negli statuti criminali.⁶⁵ Naturalmente ciò non costituisce di per sé la prova che anche tutti i consimili interventi nel resto del codice siano stati fatti contestualmente e quindi negli stessi tempi; essendo tuttavia dello stesso segno e senso si può presumere che sia accaduto così.⁶⁶ Pur escludendo però che gli interventi siano stati fatti da una commissione successiva a quella del Montegrano bisogna semmai lasciare aperta la possibilità che essi siano opera della stessa commissione, ma, successivamente, alla consegna dei codici statuari. Di ciò per ora basti questo cenno, riprenderò la questione fra poco.

Continuiamo ad esaminare il codice nelle condizioni in cui fu presumibilmente consegnato. Com'è noto nell'intero codice sia le *Collationes*, che i trattati o comunque le sezioni che li costituiscono, hanno le rubriche che sono quasi del tutto prive di numero oltre che di capolettera per i singoli capitoli.⁶⁷ Ciò naturalmente non costituisce un problema da nessun punto di vista, né per l'integrità né per la validità e vigenza del testo giuridico. I giuristi antichi e medievali non usavano individuare le norme giuridiche con il numero del capitolo in cui si trovavano; citavano e rinviavano bensì esprimendo per intero o in forma ceterata la rubrica, cioè il titolo, e quindi davano l'*incipit* del capitolo o della norma specifica cui

⁶⁵ Cfr. nella *Collatio* VIII cc. 378r^v. Negli statuti del 1322-25, III, 54; in quelli del 1355, III, 81; ed infine del 1415, III, 115.

⁶⁶ A c. 332B c'è un altro indizio preciso di quanto vado dicendo. Infatti all'interno della rubrica 174, che pure è molto breve, ne è stata creata un'altra, la 175, dopo che già era stato scritto il testo e prima che il rubricatore apponesse le rubriche con i relativi numeri. Tutto ciò si evince dal fatto che la rubrica è appunto scritta nel margine e onde evidenziare l'inizio del nuovo capitolo è stato fatto un segno di paraffo in rosso, anche per occultare la *q* minuscola del testo scritto dal copista. In verità non è un esempio del tutto pertinente, perché la rubrica è stata scritta dallo stesso rubricatore, tuttavia rende bene l'idea di ciò che voglio dire.

⁶⁷ Le uniche *Collationes* che hanno il capolettera sono la prima, la quinta, che è l'inizio del secondo volume, e l'ottava, che ha una D onciale. C'è ancora qualche eccezione che riguarda i capolettera dei singoli capitoli che si evita di segnalare, infine le eccezioni che riguardano la numerazione delle rubriche. Sono numerate quelle della terza *Collatio De censibus etc.*, cc. 171-184, rubriche 1-70; quelle della quarta *Officialium comitatus etc.*, cc. 186-222, rubriche 94, non hanno numero l'elenco delle leghe e l'ultima; il trattato sui cessanti e fuggitivi cc. 294-309, rubriche 1-75; la *Collatio* settima sulle Arti, cc. 311-340r, rubriche 1-314; la *Collatio* sugli estimi cc. 341-350r, rubriche 1-53; infine la nona *Collatio* sugli Ordinamenti di giustizia cc. 419-442 le rubriche sono parzialmente numerate (5-52), peraltro con qualche lacuna.

si riferivano.⁶⁸ Anzi la numerazione delle rubriche era considerato un fatto esteriore ed accessorio, tant'è vero che alcuni codici, che pure erano usati nelle curie, tuttora ne sono privi.⁶⁹ Inoltre, dal momento che non di rado i capitoli non avevano la stessa sequenza, sia per lo stato degli antigrafati, che per gli errori dei copisti, si rischiava di indicare una norma per un'altra, e ciò poteva avere conseguenze gravi soprattutto nelle allegazioni in giudizio.

Visto però che, in fin dei conti, la numerazione poteva essere considerata un fatto meramente meccanico, perché mai non è stata messa? Non esistono documenti che possano dar risposta ragionevole a questa domanda, per cui bisogna accontentarsi di fare qualche ipotesi. La prima risposta, la più ovvia, la più semplice, è che i due notai copisti non trovavano i numeri nell'antigrafo da cui ricopiavano. Epperò questo può essere una circostanza del tutto naturale, se copiavano da un altro codice, che per essere la redazione del 1355, conteneva cassazioni, addizioni, trasposizioni ed oltretutto era diviso sistematicamente in modo diverso, in libri e non in *Collationes*. Se allora non hanno numerato meccanicamente, pur poten-

⁶⁸ Per esemplificare si citava: «vide statutum positum sub rubrica De berroviariis potestatis quod incipit: Possim ego potestas etcetera». Poteva accadere che ci fosse anche l'indicazione del libro, ma non sempre. Nessuna di queste parole è casuale, infatti quando il riferimento non era al capitolo nel suo complesso, nel qual caso si usava di preferenza la parola *caput* o *capitulum*, si individuava una norma (*statutum*) determinata, che era contenuta sotto la rubrica, cioè il titolo in rosso. Nella mia pur modesta esperienza non ho mai trovato indicazioni di numeri di rubriche nei rinvii, prima della metà del Trecento; se ne trovano successivamente, ad esempio, nelle note apposte a *Statuti*, 8, dalla commissione che elaborò gli statuti del 1355, e ce ne sono ancora nei codici di quest'ultima redazione. Non è tuttavia pratica molto diffusa. Del resto l'impossibilità, per quei tempi, di avere esemplari perfettamente identici ha indotto ad escogitare un sistema di citazioni che prescinde dal riferimento ad un libro concreto. Penso, per esempio, alla Bibbia, al *Corpus iuris civilis* giustiniano, alle opere di Platone ed Aristotele, ma anche alle opere dei giuristi, glossatori e commentatori dopo l'invenzione della stampa. Ciò allo scopo preciso di separare le citazioni dall'edizione che si sta consultando e renderla universale per qualsiasi edizione.

Per tornare alle citazioni delle norme di legge, l'indicazione del numero dell'articolo è relativamente recente e data solamente dalla nascita dei codici e delle raccolte legislative. Dove, come gli studenti di giurisprudenza apprendono subito, la materia normativa è divisa in libri, «i libri son divisi in *titoli*, i titoli in *capi*, i capi in *sezioni*, e queste eventualmente in *paragrafi*. La distinzione fondamentale però è quella in articoli numerati da 1 a N. L'articolo può essere formato da uno o da più comma; il secondo comma di un articolo si chiama anche capoverso. Ogni articolo è preceduto da una rubrica, o *inscriptio*, che indica la materia; essa non fa parte del contenuto imperativo della legge: *rubrica legis non est lex*. Cfr. A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova, Cedam, 1975, p. 17.

⁶⁹ Vedi per esempio *Statuti*, 17, che era in uso presso la curia del Podestà, eppure proprio il III libro delle cause criminali, non ha le rubriche numerate dal copista, e ce n'è una non integrale fatta successivamente. Quando un capitolo statutario rinvia o fa riferimento ad un altro non menziona il numero bensì la rubrica.

dolo fare, ciò è dovuto certamente ad altre ragioni. Ritengo che possa essersi verificata una delle seguenti circostanze.

L'esemplatura del codice è avvenuta in un momento in cui il giurista messer Giovanni non aveva ancora deciso l'organizzazione puntuale delle materie e quindi l'ordine dei capitoli, e di conseguenza abbia ordinato loro di non numerarli, laddove non lo fossero già in precedenza.⁷⁰ Il giurista voleva riservarsi la possibilità di poter intervenire fino all'ultimo nel dar ordine e struttura alla materia statutaria secondo i propri convincimenti, ed eliminare anche eventuali ripetizioni senza che ne soffrisse la successione dei capitoli. Anche un ultimo intervento di numerazione delle rubriche poteva risultare particolarmente efficace, perché, come tutti sappiamo, i codici che poi sarebbero stati in consultazione ai giuristi, ai giudici ed ai procuratori, alle curie e agli uffici, non erano certamente quelli consegnati dal Montegranaro, bensì copie da essi tratte; e se i copisti fossero stati adeguatamente istruiti gli apografi che ne sarebbero risultati avrebbero assunto l'ordine e la veste strutturale che egli voleva dare a tutta la complessa materia statutaria.

Insomma credo che la questione della mancanza della numerazione sia importante per interpretare le intenzioni del dottore marchigiano e per capire meglio le situazioni in cui la commissione consegnò la compilazione legislativa. Ciò anche in rapporto al fatto che invece la commissione del 1415 consegnò codici in cui, sostanzialmente, esisteva la numerazione dei capitoli. E allora quello che soprattutto emerge per il 1409 è la fretta di concludere e consegnare comunque i codici statutari nel tempo assegnato alla commissione ed il rifiuto da parte della stessa di numerare meccanicamente le rubriche. La commissione dunque consegnò i due volumi nel tempo che le era stato assegnato, e nonostante le imperfezioni formali segnalate poteva ben andare orgogliosa dell'immenso lavoro fatto e dello straordinario sforzo codificatorio profuso. Infatti nel *corpus* statutario avevano trovato posto non solo le solite materie tradizionali, ma anche altri complessi normativi che di consueto, fino a questa redazione, erano rimasti esclusi.

Non solo, ma si può dire che, praticamente, l'intero ordinamento giu-

⁷⁰ Quello che sembrerebbe indiscutibile è che la numerazione delle rubriche non esistesse sull'antigrafo che era a disposizione dei due copisti. La situazione potrebbe essersi verificata per accelerare le operazioni giacché il tempo della commissione stava per scadere. Una certa fretta di concludere non si evince solo dallo stato del codice, ma anche dalla rubrica proemiale; dove si nota una particolare insistenza sul fatto che l'opera di revisione è stata realizzata nello spazio dell'anno assegnato. Un ulteriore motivo potrebbe risiedere nel fatto che i copisti non ricopiavano tutta la materia codificata in modo ordinato, e magari entrambi copiavano la stessa *Collatio* o trattato in punti diversi.

ridico era presente nei nuovi statuti; costituivano in particolare una novità non solo gli Ordinamenti di giustizia e interi gruppi di norme sugli aspetti istituzionali e costituzionali, ma anche talune sezioni normative sulle Arti, sui lavoratori, sull'estimo, sulla fiscalità.⁷¹ Non è quindi assolutamente fuor di luogo che sia stato detto che la rubrica iniziale è modellata sulla costituzione *Deo auctore* e che la divisione in nove *Collationes* degli statuti richiami l'*Authenticum*, e che io stesso abbia ravvisato la significativa rassomiglianza fisica tra i nuovi statuti ed il codice del Digesto, sottratto a Pisa dopo la conquista, e portato a Firenze. Proprio come il codice del Digesto, gli statuti erano divisi in due tomi e scritti su due colonne, unico caso dei codici statutari fiorentini. Quest'imitazione ha infatti in sé una grande valenza simbolica. È universalmente noto che i manoscritti giuridici sono, in genere, scritti su due colonne, e saranno ancora stampati su due colonne le opere dei giuristi subito dopo l'invenzione della stampa. Talvolta la stessa forma adottano ad esempio gli statuti di Perugia e di Bologna, ma non quelli di Firenze, tuttavia. Gli unici statuti fiorentini scritti su due colonne sono quelli del Montagnarano: questa particolarità s'è verificata una sola volta proprio in coincidenza con l'acquisizione delle Pandette giustiniane.⁷²

Lo stesso si deve dire in merito alla divisione della compilazione statutaria in due tomi: «*hoc totum opus in duo volumina est redactum*». Si noti

⁷¹ Gli statuti del Podestà o del Comune e quelli del Capitano o del popolo erano i due statuti maggiori, ma il *corpus* statutario fiorentino era concepito unitariamente fin *ab antiquo*, anche se contenuto in volumi diversi, tant'è vero che gli arbitri statutari nel corso delle loro revisioni trasferivano da ordinamenti o statuti minori interi capitoli o complessi di norme; mai tuttavia erano stati concepiti come opera unica e contenuti in due soli tomi.

⁷² La scrittura su due colonne nei codici conservati nell'AS FI è addirittura un caso eccezionale. Che io sappia, oltre lo statuto di cui si sta parlando, è scritto su due colonne *Arte dei giudici e notai*, 675, che è un trattato sull'arte notarile di Pietro de' Boatteri, ed uno statuto di una Compagnia dei calzolari teutonici di Firenze, *Capitoli delle Compagnie religiose soppresse da Pietro Leopoldo*, 850, cc. 32-49. È quest'ultimo un manoscritto pergameneo, scritto, presumibilmente, intorno alla metà del sec. XV, su due colonne, bilingue: nella colonna A tedesco, nella colonna B latino. Forse, proprio il bilinguismo, o il copista straniero, sono all'origine della scrittura su due colonne. Il codice è stato studiato da L. BÖNINGER, *Die deutsche Einwanderung nach Florenz im Spätmittelalter*, Leiden, E. J. Brill, 2006. Il primo invece non è neanche detto che sia un manoscritto fiorentino e comunque potrebbe essere di bottega. Per il resto può capitare, ad esempio nei *Capitoli* e nelle *Provisioni*, che liste di nomi siano ripartiti su due colonne. Ho scoperto di recente che anche gli statuti trecenteschi di Cortona sono scritti su due colonne, ne conserviamo un frammento ed un codice completo, entrambi pergamenei. Cfr. *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 278 e 279.

In verità anche una piccola sezione di *Statuti*, 26, cc. 221-241, che contiene il trattato sui censi e le oblazioni, è scritta su due colonne; vedremo più oltre di che cosa si tratta. Per le altre città Cfr. Archivio di Stato di Perugia, *Archivio storico del Comune di Perugia, Statuti*, 1 e 2; *Statuto del comune di Perugia del 1279*, I, testo edito a cura di S. CAPRIOLI, con la collaborazione di A. BARTOLI-LANGELI, C. CARDINALI, A. MAIARELLI e S. MERLI, II, *descrizioni e indici* a cura di A. BARTO-

bene *totum opus*, così come l'intero Digesto formato da 50 libri nel manoscritto venuto da Pisa era diviso in due tomi, anche i nuovi statuti avevano questa veste. Anche a prescindere dai contenuti, nulla ha a che vedere con questa divisione il fatto che, fino alla redazione del 1355, c'era il volume degli statuti del Capitano e quello del Podestà. Del resto, ognuno sa che non erano in realtà solo due, ma c'erano ancora il volume che conteneva gli Ordinamenti di giustizia, quello degli ordinamenti delle gabelle, quelli dell'estimo e quant'altro ancora. Insomma la commissione volle sicuramente emulare l'eccezionale manoscritto delle Pandette. E la cosa appare tanto più significativa in quanto i giuristi medievali conoscevano il Digesto in una divisione tripartita in tre tomi: *Digestum Vetus* (libri I-XXIV), *Infortiatum* (libri XXIV-XXXVIII) *Digestum Novum* (libri XXXIX-L).⁷³

Certo la questione merita prudenza e circospezione perché siamo in un periodo storico in cui c'è il gusto della citazione, ed alcune situazioni ed espressioni erano diventati luoghi comuni cioè erano entrati nei paradigmi della retorica.⁷⁴ Il che non vuol dire che non ci fosse consapevolezza di ciò che si diceva, anzi nel caso specifico vedo una piena volontarietà ed intenzionalità non solo nell'evocare un evento - la compilazione giustiniana - fondamentale per il diritto romano e per quello vigente, ma addirittura nel paragonarvi.⁷⁵ Se accostiamo il nostro codice a quello lau-

LI-LANGELI, con la collaborazione di S. CAPRIOLI, C. CARDINALI, A. MAIARELLI e S. MERLI, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1996, voll. 2, II, p. 28; *Statuto del comune e del popolo di Perugia del 1342 in volgare*, edizione critica a cura di M. SALEM ELSHEIKH, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 3 voll., III, p. 5. Sono scritti sempre su due colonne molti statuti contenenti le redazioni statutarie del sec. XIII del Comune di Bologna conservate nell'Archivio di Stato, per i quali vedi *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, pubblicati per cura di L. FRATI, Bologna, Regia tipografia, 1869-1887, 3 voll.; *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli*, (Secc. XII-XVI), a cura di A. VASINA, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 1997, 1998, voll. 2, I, pp. 44-46; inoltre, anche per altre notizie bibliografiche, si veda la *Guida Generale degli Archivi di Stato*, alla voce Bologna, vol. I, p. 568 e Perugia, vol. III, p. 485.

⁷³ Cfr. F. CALASSO, *Medioevo del diritto...*, cit., pp. 526 e ss.

⁷⁴ Mi riferisco in particolare a quelle espressioni che ricordano la grande congerie di leggi e di conseguenza la confusione legislativa e consimili. Del tutto casualmente mi sono imbattuto in un luogo di Tito Livio (59 a. C.-17 d. C.) in cui narra la creazione dei Decemviri che fecero le leggi delle Dodici Tavole. Ecco come conclude: «Cum ad rumores hominum de unoquoque legum capite edito satis correctas viderentur, centuriatis comitiis decem tabularum leges perlatæ sunt: qui nunc quoque, in hoc immenso aliarum super alias acervatarum legum cumulo, fons omnis publici privatique est iuris. Vulgatur deinde rumor, duas deesse tabulas; quibus adiectis absolvi posse velut corpus omnis romani iuris». T. LIVIO, *Ab urbe condita*, III, 34.

⁷⁵ Vedi l'inventario ed il cap. II. Il Fubini ha opportunamente messo in rilievo i richiami romanistici anche nel dibattito culturale del tempo. Vedi R. FUBINI, *La rivendicazione di Firenze della sovranità...*, cit., pp. 29-62, in particolare pp. 46-62. Talune rassomiglianze sono state poi riprese da altri, si veda, ad esempio, L. TANZINI, *Tradizione e innovazione nella rubrica De origine iuris dello statuto fiorentino 1409*, in «Archivio storico italiano», CLIX, 2001, IV, pp. 765-796, specificamente pp. 766 e sg., n. 3.

renziano si possono osservare ancora più minute rassomiglianze. Come s'è detto il codice statutario è praticamente privo dei capilettera sia delle *Collationes* che di quasi tutti i capitoli, tuttavia tre delle nove *Collationes* ce l'hanno. Esse sono tutte in rosso, ma molto semplici e disadorne, come quelle delle Pandette ed alla stessa stregua, oltre il nero l'unico altro inchiostro usato è il rosso. Alla severità della legge conveniva un'austera sobrietà, piuttosto che fronzoli ornamentali.⁷⁶ Inoltre la parola che apre il testo giuridico è *Bene*, quindi la lettera capitale in rosso è la "B", proprio come le Pandette che si aprono con la parola greca *βιβλίω*.⁷⁷

⁷⁶ «L'inchiostro è nero, tranne che per le iscrizioni, per le rubriche, per i nomi dei giuristi all'inizio dei frammenti, per i quali si adopera il rosso». *Le Pandette di Giustiniano. Storia e fortuna della «littera florentina»*. Mostra di codici e documenti, 14 giugno-31 agosto 1983. Catalogo a cura di E. SPAGNESI, Firenze, L. S. Olschki, 1983 p. 25. Il solo inchiostro rosso per le lettere ornate è una rarità, sia rispetto ai codici statutari più antichi che a quelli successivi. Tali codici non hanno delle vere e proprie miniature, ma, almeno i capilettera nei vari libri, ornate a due colori e con i bianchi girari. Ci sono un paio di codici (ma sono di bassa qualità, ad es. *Statuti*, 14 e 20), che presentano i capilettera solamente in rosso. Del resto ciò non contrasta solo con la concezione del libro quattrocentesco, che si apriva sempre con prime pagine splendidamente adornate, ma anche con la lussuosa legatura che la Signoria ordinò solo pochi anni più tardi, per le stesse Pandette. Vero è, però, che da questo punto di vista il codice è incompleto, quindi non è dato sapere se sarebbe rimasto nello stato in cui è se fossero stati messi anche tutti i capilettera; se cioè sarebbe stato usato anche l'inchiostro blu ed altri ornamenti.

⁷⁷ Attualmente, ripeto attualmente, il manoscritto fiorentino inizia col testo della costituzione *Δέδοκεν*; dovrebbe quindi iniziare con questa parola; essendo tuttavia mutilo della prima carta inizia: «βιβλίω, καὶ ἐπὶ τῆς ἐσχρατίας αὐτῶν». Mancano in pratica quattro colonne di testo della costituzione imperiale. Le cinque carte che contengono appunto la suddetta costituzione e l'*index librorum et auctorum*, un tempo, quindi forse già quando erano conservate negli archivi pisani, erano fuori posto, perché erano premesse al secondo volume, il primo ad accorgersene fu il Poliziano. La storia della composizione del manoscritto è complessa; per quel che interessa le mie argomentazioni è sufficiente sapere che uno dei due volumi iniziava come s'è detto. È possibile ipotizzare che la cosa sia stata notata dal giurista, da qualcuno della commissione, ovvero da qualcuno del reggimento sicché la commissione abbia deciso le imitazioni che si sono segnalate, non potendo peraltro iniziare con la stessa parola per via della lingua.

Ho piena contezza che il tutto potrebbe essere solo un parto della mia fantasia, tuttavia non ho saputo resistere alla suggestione, stante anche le altre indubbie rassomiglianze. Inoltre, come la costituzione imperiale anche la prima rubrica dello statuto del 1409 è proemiale e parla della commissione e dell'organizzazione della materia giuridica nei due tomi. Del resto non è molto elegante, secondo le leggi della retorica, iniziare con un avverbio, e comunque «*Bene quidem prudenterque cogitaverunt magnifici domini priores artium vexilliferque iustitie*», non è il massimo dello stile. È da notare che vi sarebbe stata l'occasione di iniziare la compilazione statutaria col nome della massima carica di governo, nel cui nome, secondo Fubini, essa veniva promulgata: se si rinunciò forse era per un'esigenza simbolica più importante.

I fenomeni imitativi sono molto comuni nella letteratura, nell'arte nei manoscritti e nell'editoria, quindi basterebbe ipotizzare o semplicemente dimostrare possibile che la commissione, ed in particolare i due notai copisti, abbiano visionato il manoscritto delle Pandette per poter istituire i paralleli che si fanno nel testo. La prova documentale della presenza del manoscritto nella cappella della Signoria in Palazzo vecchio è piuttosto tarda e si riferisce al 30 agosto 1439; tutta-

Nonostante la redazione statutaria fosse stata completata e consegnata, come già sappiamo, non si ebbero gli effetti sperati, e cioè i nuovi statuti non entrarono subito in vigore come prescrivevano le disposizioni che ne stavano all'origine. Per la verità, nell'assoluta mancanza di documenti e supportati solamente dai quattro decreti susseguiti in quasi tre lustri è arduo darne anche una qualsiasi spiegazione. Solo un altro fatto appare evidente, e cioè che gli statuti, conformemente a quanto stabilito nei decreti, avrebbero dovuto entrare in vigore subito dopo la loro consegna da parte della commissione, e avrebbero dovuto essere approvati dalla balia degli Ottantuno solo dopo un anno di "prova". Se ciò non è avvenuto si deve per forza ipotizzare un provvedimento normativo concreto che abbia impedito l'automatica entrata in vigore. Non è accettabile che siano passati nel dimenticatoio senza colpo ferire. D'altra parte sappiamo, dalla provvisione del 1412, che lo stesso Montegranaro riteneva che il testo statutario avesse bisogno di ulteriori limature, correzioni ed aggiustamenti per assumere quella giusta veste formale e sostanziale degna di un concluso corpo legislativo.

Dobbiamo credere quindi che proprio tali imperfezioni impedirono l'entrata in vigore, o perlomeno che ne furono la causa estrinseca. In effetti il giurista marchigiano aveva fatto un'immensa opera di collazione raccogliendo tutte le norme vigenti in tutto il corpo legislativo, cioè i vecchi statuti, gli ordinamenti particolari, i registri delle provvisioni, le raccolte di deliberazioni degli organi di governo. Non sempre però era riuscito ad armonizzare il formidabile complesso normativo, per cui, col suo esperto occhio di giurista, egli vi vedeva superfluità e contraddizioni che andava-

via, siccome l'acquisizione del prezioso manoscritto fu dovuta alla conquista di Pisa, non c'è ragione di pensare che non sia stato portato immediatamente a Firenze insieme con molti altri preziosi documenti tra cui nove diplomi imperiali concessi ai Pisani. Cfr. SPAGNESI, *Le Pandette di Giustiniano...*, cit., pp. 52 e ss. Del resto l'inventario V/635 cc. 54-57 menziona oltre un centinaio (dal n. 1103 al n. 1226) di documenti pisani degli anni 1139-1359 contenuti in forzieri. Se c'era stata la spoliazione degli archivi pisani in favore di quello fiorentino delle Riformagioni, quanto più si deve supporre che i fiorentini si fossero appropriati delle cose più preziose.

Per le Pandette e la storia del codice vedi TH. MOMMSEN, *Praefatio in Digesta Iustiniani Augusti*, I, Berolini, Apud Weidmannos, 1870; pp. I-LXXXXVI; mi sono servito di quest'edizione anche per la trascrizione delle parole della costituzione; *Iustiniani Augusti Digestorum seu Pandectarum codex Florentinus olim Pisanus phototypice expressus* (a cura della Commissione ministeriale per la riproduzione delle Pandette), Roma, Danesi, 1902-1910, c. 1; *Iustiniani Augusti Pandectarum codex Florentinus*, curaverunt A. CORBINO, B. SANTALUCIA Firenze, L. S. Olschki, 2000; in questa nuova edizione vedi M. C. VICARIO, *Il manoscritto laurenziano delle Pandette: appunti per una ricognizione codicologica*, pp. 11-21; e naturalmente SPAGNESI citato più sopra.

no eliminate.⁷⁸ A chi espresse le sue perplessità messer Giovanni? Sicuramente alla commissione dei decemviri statutari che in prima istanza doveva approvare la sua compilazione, ma anche alla Signoria. Qual era invece il pensiero dei dieci cittadini fiorentini? Certamente vi fu la loro approvazione prima della consegna dei codici, ma è possibile averne maggiori dettagli?

A mio parere esiste un documento in cui si esprime compiutamente il pensiero dei decemviri statutari e non c'è bisogno neppure di cercarlo perché è sotto gli occhi di tutti. La rubrica proemiale, quanto al suo contenuto, si può dividere in due parti. Nella prima è esposto l'antefatto che ha portato alla riforma statutaria - l'ingrandimento territoriale, l'enorme congerie di leggi spesso confliggenti con la conseguente confusione nella loro applicazione, la promulgazione della legge con cui veniva appunto ordinata la riforma -; nella seconda invece si celebra la commissione alla cui guida è stato messo un esimio giurista e l'avvenuta riforma nei tempi stabiliti, che viene presentata anche nella sua articolazione sistematica. La presentazione del giurista e della sua opera è espressa in termini così smaccatamente entusiastici ed encomiastici che è assai arduo attribuirli alla penna del Montagnarano.

Del resto oltre al linguaggio che non è giuridico ma prettamente politico⁷⁹ basterebbero le prime cinque righe a dissolvere ogni dubbio: «Bene prudenterque cogitaverunt magnifici viri, priores artium vexilliferque iustitie, quibus, anno millesimo quadringentesimo octavo mensibus septem-

⁷⁸ Anche ad un esame non troppo approfondito risultano evidenti alcune ripetizioni di norme che non sono sicuramente attribuibili ad errori dei copisti. A proposito di questi ultimi farò due soli esempi per segnalarli. A c. 59vB, c'è la rubrica *Balia dominorum et collegiorum super speculo vini et contractuum*, c'è l'identica rubrica appena nella carta precedente sempre alla fine della colonna B: *Speculum gabelle vini et contractuum*, ripetuta perfino con l'errore di mettere un'espressione inutile: «Et super his et pro his», che nel primo testo è espunta con sottolineatura punteggiata. Entrambe ricorrono peraltro nel rubricario a c. IVB e quindi né il copista né il rubricatore se ne erano accorti. Mentre alle cc. 175rv il copista s'era accorto di aver omesso una parte della rubrica e l'ha integrata utilizzando gli spazi bianchi nei margini inferiori, apponendo anche opportune frecce e *maniculae* per indicare come il testo dovesse essere letto.

Per quanto riguarda invece la ripetizione di norme sulla stessa materia ho già segnalato il caso dei sodomiti, si possono aggiungere, sempre al solo scopo esemplificativo, altri casi. I quattro notai dei malefici hanno due rubriche nella stessa quinta *Collatio* a c. 249vB: *De electione et officio quattuor notariorum forensium malleficiorum*; e a c. 259A *Electio notariorum malleficiorum forensium*. I due testi non sono identici, hanno quindi un'origine diversa, ed è sicuramente un caso tipico di mancata armonizzazione da parte del giurista. Molti casi di superflue ripetizioni di norme sono segnalate dalle annotazioni della commissione del 1415.

⁷⁹ Già il Fubini ha sostenuto che il linguaggio della rubrica proemiale è politico, del resto basta paragonarlo con quello della seconda, che invece è rigorosamente giuridico e riguarda la gerarchia delle fonti. Cfr. FUBINI, *La rivendicazione...*, cit., p. 48

bris atque octobris, preesse florentine reipublice, ut nos nunc presumus, forte obvenit (...). Chi parla qui è la commissione politica, se non addirittura la Signoria in carica o l'intero regime. Il giudizio che della riforma statutaria è dato non solo è privo di qualsiasi ombra ed esprime quindi la piena soddisfazione della commissione, ma afferma senza possibilità di replica che sono stati pienamente raggiunti gli obiettivi che erano stati proposti: enucleazione del diritto vigente ed eliminazione delle norme superflue e contrastanti.⁸⁰ Inoltre se è vero che una parte della rubrica proemiale è modellata sulla costituzione *Deo auctore*, che istituiva la commissione presieduta da Triboniano, è altrettanto vero che la seconda riecheggia la costituzione *Ἀέδοκεν/Tanta*, che invece promulgò le Pandette.⁸¹

Insomma la rubrica iniziale si propone come un vero e proprio atto di promulgazione. I decemviri quindi credevano di consegnare ai propri concittadini contemporanei ed ai posteri un compiuto e perfetto complesso legislativo. È evidente allora che i contrasti sorsero altrove. È in questo quadro allora che, a mio parere, potrebbe inserirsi la possibilità che sia stato chiesto al Montegranaro di apportare nei due volumi quelle correzioni di carattere formale che egli stesso riteneva necessarie al loro perfezionamento conclusivo.⁸² Cosa che fece con interventi di modifica dell'ordine dei capitoli o creandone altri lasciando però formalmente intatto il dettato

⁸⁰ «Cum consilio igitur infrascriptorum decemvirorum, ab ipsisque adiutus, in hunc ordinem et formam que in his novem collationibus continetur, dissipatas leges et instituta, contrariis atque supervacuis sublatis infra anni spatium redegit, pleraque insuper inutilia statui (*sic! per statuti*), huius rei publice correxerat. Et aliquas salubres leges, auctoritate populi florentini deinde confirmatas edidit. Et hoc quidem tam eximia diligentia, tam ferventi studio, tamque vigili cura ab eo actum est quod nil addi potuisset. Verumtamen non sine magno et gravi suo labore ingens hoc opus potuit absolvere. Quam vero opus hoc laudabile, quam utile, quamque necessarium fuerit magis huius etatis civibus quam posteris perspicuum esse poterit. Quantum ii qui nunc, ex confusione et difficultate que in tenendis legibus florentinis hactenus fuit, faciliter presentis operis utilitatem poterint diiudicare. Poterint tamen qui, post nostram sequentem etatem, si diligentiam suam excitare voluerint, et ea que hac in prefatione scripta sunt, hoc cogitatione complecti». *Statuti*, 23, c. 1B. Va peraltro ricordato che i decemviri erano solamente nove, o perlomeno, la rubrica proemiale ne menziona solo nove.

⁸¹ Fin dai primi paragrafi la costituzione imperiale illustra il tipo di lavoro fatto, il nome dato alla compilazione, Pandette o Digesto, la divisione in libri, i nomi dei giuristi che hanno collaborato con Triboniano. Il parallelo colla *Deo auctore* è stato fatto per la prima volta da Ascheri per la compilazione statutaria senese del 1337, cfr. ASCHERI, *Statuti...*, cit. p. 163; poi Fubini la segnalò per gli statuti fiorentini del 1409. Cfr. FUBINI, *La rivendicazione...*, cit., pp. 47-48. La costituzione imperiale *Ἀέδοκεν/Tanta* è premessa al Digesto.

⁸² Un ulteriore intervento del Montegranaro era già stato suggerito dal Fubini, in senso diverso da quanto si afferma nel testo però. L'autore lo farebbe discendere dalla provvisione del 1412. Cfr. R. FUBINI, *Classe dirigente...*, cit., pp. 117-189, in particolare p. 163, n. 133. Id., *La rivendicazione ...*, cit., pp. 29-62, in particolare p. 52, n. 84.

giuridico ed integri i due codici.⁸³ S'è detto che non esistono né documenti né testimonianze cronachistiche o d'altro genere che possano illustrare le vicende della riforma statutaria, se non il dato oggettivo che essa mai entrò in vigore. Esiste però un altro dato oggettivo, e cioè che prima dell'entrata in vigore era necessaria l'esemplatura dei codici per la distribuzione alle curie ed agli uffici. In queste more potrebbe essere avvenuto l'intervento di messer Giovanni Marocchini.

Fu ordinata però l'esemplatura? C'è un labile indizio che potrebbe indurre a rispondere positivamente alla domanda. Ho riferito più sopra di quella voce di inventario quattrocentesco in cui si parla di tre volumi contenenti gli statuti di cui *Statuti*, 23, costituisce l'originale. Quella voce contiene anche un piccolo significativo particolare finale: «*cum bulles cereis*». Ci sono due cause che potrebbero spiegare questi sigilli. Anzitutto si ricorderà che il primo decreto del 1394 stabiliva che il giudice dovesse «presentare et dimictere sigillata» i volumi degli statuti alla Signoria; inoltre i magistrati forestieri fiorentini, nel loro giuramento preliminare prima di assumere la carica, giuravano di osservare gli statuti, e quando questi erano nuovi giuravano «*ad statutum clausum*», cioè sigillato. S'impegnavano, in pratica, ad osservarli qualunque fosse il loro contenuto. Potrebbe essere

⁸³ Interventi significativi vi sono nella quinta e ottava *Collatio*, e ciò non può apparire casuale, infatti esse avevano a che fare con l'amministrazione della giustizia. Qualche esempio. Alle cc. 251vB e 383vB-384A vi sono annotazioni che variano l'ordine delle rubriche; mentre troviamo creazione di nuove rubriche alle cc. 372vB la rubrica *De pena ementis pedagium vel toloneum* è stata divisa in quattro, ne sono state create quindi altre tre. Questa rubrica è tralattata dagli statuti del 1322-25, dove esiste con lo stesso identico testo (Capitano, III, 10), poi è passata in quelli del 1355 (Capitano, III, 10), quindi in quelli del Montegranaro. In quelli del 1415 tre capitoli sono nel III libro, 84, 85, 86, ne manca tuttavia uno. Altri interventi si possono vedere alle cc. 376vA-377B. Un caso particolarmente significativo è a c. 259vA nella rubrica *De electione officio et salario superstitum et aliorum officialium carcerum delle Stinche*. Forse per un errore del copista o per altre cause non era chiara, verso la fine del capitolo, l'istituzione dei quattro provveditori delle Stinche. L'intervento del titolare in rosso è consistito nell'eradere qualche parola, scrivere la rubrica e quindi l'inizio del capitolo col capolettera in rosso: «*De offitio quattuor provisorum Stincharum communis Florentie, Quod boni viri eligantur in provisores stincharum*». In realtà il testo rimaneva incomprensibile per l'omissione di qualche riga. Dubito che l'adattamento possa riferirsi alla commissione dei professori dello Studio, anzitutto per l'uso dell'inchiostro rosso; poi perché il capitolo è stato sostanzialmente riscritto ed è anche più ampio, come si può vedere nel libro I, 72; infine su *Statuti*, 23, non vi compare altra annotazione.

Stabilire poi se la commissione del Montegranaro sia intervenuta prima o dopo la consegna dei codici è praticamente impossibile allo stato attuale delle ricerche. Si può aggiungere un piccolo indizio. A c. 143 nel margine inferiore c'è l'addizione di una rubrica evidentemente omessa: *De gabella solvenda pro iuribus contrahendis inter florentinos et pisanos*; la quale non è inserita nel rubricario; il che potrebbe far pensare che l'inserimento è stato successivo alla stesura del rubricario; potrebbe tuttavia trattarsi semplicemente di una dimenticanza del rubricatore. La stessa rubrica è importante per alcune considerazioni su *Statuti*, 24, per le quali si veda *infra*.

questo il significato di quei sigilli di cera? Se così fosse effettivamente l'esemplatura vi sarebbe stata.⁸⁴

Al di là della mera ipotesi non è possibile né opportuno tuttavia difendersi in altri particolari, perché il tutto si gioca sull'interpretazione di documenti formali, quali sono quelli legislativi, che pur lasciando trasparire problematiche nascoste non ne permettono una compiuta comprensione. Sono però ultimamente venuti alla luce alcuni documenti finora sconosciuti, che riguardano direttamente o indirettamente il problema della revisione statutaria del 1408-09. Sono quattro documenti due trovati da me ed altri due dal Tanzini.⁸⁵ Nel tentativo di ritrovare una filza di cui c'era traccia in vari fascicoli sciolti, ho consultato con attenzione gli inventari settecenteschi del Pagnini e del Brunetti. Da essi è emerso che nella serie *Duplicati delle Provvisioni* esistevano due registri che contengono una raccolta di leggi dal 1350 al 1390.⁸⁶ In effetti un frammento di inventario quattrocentesco menziona due codici legati in assi «continentes statuta

⁸⁴ Secondo i tre successivi decreti che prevedevano la revisione, affidata ai decemviri statutarî ed al Montegranaro, gli statutarî dovevano consegnare il volume o i volumi alla Signoria in carica; quello del 1396 stabiliva anche «Item de nova compilatione dictorum statutorum fiant et fieri debeant due copie de quolibet volumine una in latino et alia in vulgari»; mentre l'ultimo del 1408 ripete anch'esso che il giurista debba presentare i volumi della nuova compilazione statutaria sigillati; nulla tuttavia dice sul numero di esemplari. Posto che, ragionevolmente, non si possa mettere in dubbio che almeno un altro esemplare degli statuti del 1409 debba essere esistito, e vista la testimonianza tarda dell'inventario, si potrebbe anche ritenere che questa copia sia stata prodotta in previsione della revisione che ne fece la commissione dei professori dello Studio; rimane però inspiegabile il fatto che fosse sigillata.

Va anche detto che il podestà che entrò in carica successivamente alla consegna dei codici fu il cav. Angelo di messer Pietro degli Alaleoni da Monte S. Maria, che cominciò il suo semestre podestarile il 27 giugno 1410; mentre il cav. Filippo de' Ronconi da Rimini fu capitano dal 21 maggio dello stesso anno e Giovanni di Oddone de' Brancaloni da Casteldurante esecutore dal 2 maggio 1410.

⁸⁵ Questo giovane studioso, in tempi recenti, ha fatto oggetto della sua tesi di laurea lo statuto del 1409 con un taglio politico-istituzionale riferito in particolare alla compilazione statutaria ed alla legislazione. La tesi ha il titolo: *Statuti e legislazione a Firenze dal 1355 al 1415: lo statuto cittadino del 1409*; è stata discussa nell'anno accademico 1999-2000, relatore il prof. Fubini. È rimasta inedita fino al 2004 quando è stata pubblicata collo stesso titolo presso l'editore Olschki di Firenze. Il Tanzini aveva, invece, estrapolati due aspetti particolari, e li aveva pubblicati in ASI e in Internet, per i quali vedi *infra*. È un lavoro pregevole con qualche limite dovuto sicuramente alla giovane età dello studioso, ma soprattutto alla complessità della materia ed allo stato della ricerca.

⁸⁶ Un'annotazione del Paoli del 1864, nell'inventario del Brunetti, dà conto e chiarimento circa alcune incongruenze sulla consistenza della serie *Provvisioni, duplicati*; ho allora fatto un riscontro sul primo inventario del Pagnini da cui è risultato che esistevano «due libri in cartapeccora coperti di asse con culatta di pelle dall'anno 1350 all'anno 1390», che sembrava potessero essere proprio i due codici descritti negli inventari quattrocenteschi; una rapida verifica nei depositi ha accertato che era proprio così. Cfr. *Vecchi inventari*, V/661, c. 125 e V/646, c. 5v.

communis Florentie» con gli stessi estremi cronologici.⁸⁷

Tale descrizione è sempre stata tra i miei crucci perché, appunto, non si conosce nessuna revisione statutaria avvenuta nel corso del 1390. *Provisioni, duplicati*, 234 e 235⁸⁸ corrispondono perfettamente alla descrizione quattrocentesca e sono sicuramente un lavoro di ricerca e di spoglio di leggi operato nell'Ufficio delle Riformagioni nel corso del 1390 essendo scritti da più mani di notai che lavoravano come coadiutori in quell'ufficio.

⁸⁷ Cfr. *Vecchi inventari*, V/641, c. 296v: sotto la sezione *Inventarium scripturarum continentium quedam genaralia*: e in *septimo armario*:

2) «Unus liber de membranibus ligatus in assidibus continens statuta communis Florentie inceptus sub die 17 decembris 1350 et finitus sub die 26 octobris 1390».

3) «Unus alius liber de membrana ligatus in assidibus continens illa eadem statuta de quibus supra proxime dictum est, et sub eodem diebus».

⁸⁸ Descrizione archivistica e codicologica delle due unità:

Provisioni, duplicati, 234, codice membranaceo legato in assi di cc. 112, numerazione, in cifre arabe, antica e coeva alla formazione del codice, seconda metà del sec. XIV Sull'asse anteriore appare in inchiostro nero e in scrittura minuscola la parola «Duplicato».

È composto di 14 quaderni tutti con regolari richiami nel margine inferiore, scritto da un'unica mano (fino a c. 108r; poi il codice è stato concluso da un secondo copista che ha esemplato anche il n. 235). Questa mano sembra essere quella di ser Dino di ser Scarfagno da Prato, coadiutore del notaio delle Riformagioni ser Viviano di Neri. È stato presumibilmente scritto tutto dopo la data più recente e cioè successivamente al 27 dicembre 1390, quindi sicuramente nei primi mesi del 1391. Nel margine di ciascuna riformazione è sempre messo il sommario che ne indica l'argomento, tutte poi iniziano col solito protocollo di tutte le provisioni. Il codice non presenta pagine completamente bianche.

Provisioni, duplicati, 235, codice membranaceo legato in assi di cc. 134, numerazione, in cifre romane, fino alla CXXX le ultime quattro in cifre arabe, antica e coeva alla formazione del codice, seconda metà del sec. XIV Sull'asse anteriore appare in inchiostro nero e in scrittura minuscola una sorta di titolo su tre righe; è stato possibile leggere solo quella mediana: «(...) 1350 ad annum 1390, (...)».

È composto di 16 fascicoli dei quali il primo è un duerno, che è stato privato del foglio centrale e di una pagina del foglio esterno, l'ultimo invece è un sesterno a cui sono state tagliate le sei carte di destra; gli altri 14 sono quaderni, tutti con regolari richiami nel margine inferiore, scritto da un'unica mano. È stato presumibilmente scritto tutto dopo la data più recente e cioè successivamente al 27 dicembre 1390, quindi sicuramente nei primi mesi del 1391. Nel margine di ciascuna riformazione è sempre messo il sommario che ne indica l'argomento, tutte poi iniziano col solito protocollo di tutte le provisioni. Le carte dei due fascicoli, iniziale e finale, che presentano le pagine tagliate erano e sono completamente bianche. Presumibilmente il duerno iniziale non fu apposto per fare da guardia, ma probabilmente per scrivervi il rubricario che poi non fu fatto. Si deve anche notare che il copista intendeva fare anche un capolettera iniziale del codice più ornato e solenne, perciò vi lasciò lo spazio ma non eseguì quello che si era proposto.

Il secondo dei due codici ha all'interno un foglietto di carta su cui è scritto di mano del XVIII sec.: «Libro in cartapeccora coperto d'asse con culatta di pelle rossa contenente una Raccolta di leggi della Repubblica fiorentina riguardante la distribuzione e riforma degli uffizi sì interni che esterni di detta Repubblica e i delitti e le pene dal dì 17 Dicembre 1350 al 26 ottobre 1390 di carte 134 con molte carte bianche in fine.

Vi è un altro Libro simile contenente il Duplicato della medesima Raccolta.

Questi due Libri si sono collocati al suo luogo tra le *Provisioni duplicate* per ritrovarsi l'*Originale* di ciascuna delle riforme contenute in detta Raccolta nella *Serie delle Provisioni* sotto i rispettivi tempi».

Ad un esame non troppo approfondito non risultano chiari i criteri di selezione delle leggi inserite in questa raccolta. Intanto non ci sono solo decreti di interesse civilistico o criminale, ma anche provvedimenti di riforma di magistrature o di altre materie. C'è ad esempio la provvisione del 1365 con cui vengono approvati gli statuti di messer Tommaso ed un caso davvero singolare di una legge che riguarda l'aggravamento di pene per gli omicidi che è riportata solo in parte.⁸⁹

Si può ipotizzare tuttavia che questo lavoro costituisca il prologo⁹⁰ della compilazione statutaria che fu stabilita con la provvisione del 1394. Insomma è ragionevole credere che una silloge della legislazione tratta dai registri delle *Provisioni* fosse ritenuta insufficiente e che sarebbe stata necessaria una più ampia operazione di riforma e di armonizzazione che coinvolgesse anche gli statuti, ed anzi l'intero *corpus* legislativo, per ridurlo ad opera e fonte giuridica unica; per cui si iniziò concretamente a pensare a questo progetto e nel 1394 fu deliberata la prima provvisione.

Gli altri due documenti, trovati dal Tanzini, contengono entrambi l'elezione del giurista che doveva guidare la commissione.⁹¹ Il primo è una deliberazione dei Signori e Collegi, in data 3 dicembre 1394,⁹² che nomina

⁸⁹ Cfr. *Provisioni, duplicati*, 234, cc. 42v-43 approvazione degli statuti di messer Tommaso; mentre a c. 109 c'è la legge sull'oblazione dei carcerati, che è solo una parte di una legge più complessa che nella prima parte tratta dell'aggravamento delle pene per gli omicidi. Per quale motivo sia stata scelta solo la seconda parte è un mistero, visto anche che, essendo stata deliberata appena qualche mese prima, è da credere che fosse ancora in vigore. Cfr. *Provisioni, registri*, 88, cc. 98v-99v; vedi anche *supra* nota 12.

⁹⁰ All'inizio del suo lavoro di tesi il Tanzini mi chiese se una provvisione dell'ottobre 1378 che stabiliva la scrittura e l'adattamento di codici statutari non potesse considerarsi una sorta di preistoria del progetto statutario iniziato nel 1394. Gli risposi che egli aveva trovato la prova documentale di ciò che io vedevo nei codici superstiti, e cioè che i vecchi statuti erano andati distrutti, presumibilmente nei disordini del tumulto dei Ciompi, donde la necessità di riscriverli. Non collegai invece la cosa ai due codici menzionati dagli inventari. In effetti si può sicuramente affermare che essi costituiscono la preistoria del progetto statutario albizzesco. Cfr. TANZINI, *Statuti e legislazione...*, cit., pp. 10-11 (della tesi di laurea) e pp. 13-14 (del saggio a stampa).

⁹¹ Cfr. *Miscellanea repubblicana*, 144, cc. 30 e 82.

⁹² La data è incongrua. Infatti la provvisione realtiva alla riforma statutaria fu approvata il 23 dicembre nel Consiglio del Capitano ed il successivo 24 nel Consiglio del Podestà; al suo interno si dice che essa era stata approvata dai Signori e Collegi lo stesso giorno 23 dicembre; non si vede quindi come questa deliberazione possa essere stata presa il 3 dello stesso mese. In verità il notaio non ha datato con precisione nessuna delle delibere del mese di dicembre che si trovano alle cc. 29v-30v. Alla c. 29v c'è l'approvazione degli statuti di Rocca S. Casciano, nel protocollo c'è l'anno, 1394, e l'indizione III, mancano invece il mese e il giorno; a c. 30v per l'approvazione degli statuti di Castelfranco superiore c'è l'anno, 1394, l'indizione III, il mese (dicembre), ma non il giorno. A c. 28 c'è l'approvazione degli statuti di Campi del 14 novembre; mentre a c. 31v quella degli statuti di Coiano del 4 gennaio 1395. Reputo quindi che o il notaio ha commesso un *lapsus calami*, ovvero la datazione è incompleta; in realtà l'elezione fu deliberata tra il 24 ed il 31 dicembre 1394. La balia concessa dai Consigli scadeva il 28 febbraio 1395. La deliberazione del 1396, per la nuova commissione, fu adottata l'ultimo giorno utile.

messer Carlo de' Zambecari da Bologna, dottore in legge, a guidare la commissione per il termine di un anno a partire dal marzo successivo con lo stipendio di 600 fiorini d'oro e la famiglia stabilita nella riformazione. Secondo il solito modo di procedere dei fiorentini, in questi casi, erano ancora nominati altri tre giuristi, nel caso che i primi eletti non avessero accettato; così in secondo luogo viene nominato messer Giovanni Lasi da Padova ed in terzo luogo messer Pietro da Ancarano dell'Abruzzo; mentre in quarto luogo, se nessuno dei tre precedenti avesse accettato, si dice che l'ufficio degli statuari eletti, potesse scegliere un giudice a suo piacimento, senza mutare né il tempo, né il salario stabilito.⁹³ Ugualmente, il 31 agosto 1396 vengono nominati, in successione, tre giuristi: messer Bartolomeo da Saliceto, messer Pietro di Ancarano e messer Iacopo de' Carboni da Camerino. Questa volta però viene stabilito che la Signoria e gli otto cittadini statuari provvedano circa la famiglia che deve coadiuvare il dottore ed il salario che gli si deve corrispondere.⁹⁴

I nuovi documenti aggiungono sempre qualcosa al quadro, pur esatto, che ci siamo formati. Così anche questi, che pure non hanno un grandissimo rilievo, ci dicono che il disegno statutario fu perseguito con alacrità e solerzia e, probabilmente, i continui rinvii ebbero cause esterne piuttosto che interne; così come sembrerebbero indicarci invece che la causa della mancata adozione degli statuti già completati dovrebbe trovarsi in un'opposizione interna al regime medesimo. Non solo, una simile motivazione dovrebbe anche aver lasciato qualche traccia in documenti ufficiali,

⁹³ Non sembra che fosse stata già deliberata l'elezione degli otto statuari fiorentini secondo quanto stabiliva il decreto consiliare; tuttavia a questo collegio è demandata l'elezione del giudice nel caso che nessuno dei designati accetti. Nell'elezione del 1396 invece allo stesso collegio sarà demandato anche di stabilire il salario e la famiglia del giudice, rimanendo ferme le scelte stabilite nella deliberazione.

⁹⁴ La scelta di una serie di giuristi come riformatori degli statuti era solo il primo passo che doveva condurre lo stesso riformatore a Firenze ad eseguire il suo incarico. Il passaggio successivo prevedeva la nomina di un sindaco insieme con un notaio i quali erano mandati come ambasciatori alle persone elette a chiedere la loro disponibilità a ricoprire l'incarico; chi accettava doveva giurare di svolgere quanto richiesto secondo la riformazione dei Consigli e di venire a Firenze nel tempo stabilito. Non è chiaro se ciò sia avvenuto e se qualcuno sia stato interpellato e quale sia stata la sua risposta. Certo è che le tre revisioni giurisperitali hanno, comunque avuto una storia travagliata anche da questo punto di vista; cioè non è stato mai semplice per i fiorentini trovare il giurista che riformasse gli statuti. Si ricordi che la scelta cadde su messer Tommaso perché era a Firenze come collaterale dell'Esecutore ed alla fine di questo incarico cominciò a riformare gli statuti. Sarebbe accaduto probabilmente la stessa cosa per le successive revisioni, se i fiorentini non avessero avuto l'accortezza di scegliere professionisti che erano già a Firenze. Infatti il Montegranaro alla fine del 1407 era collaterale del Podestà e forse nel corso del 1408 era ancora a Firenze; mentre messer Bartolomeo Volpi e Paolo di Castro erano lettori nello Studio fiorentino.

in cui si stabiliva di soprassedere che i nuovi statuti entrassero in vigore fino a che non si fosse provveduto ad una ulteriore loro revisione.⁹⁵

Ed ora torniamo ad esaminare *Statuti*, 23 esclusivamente dal punto di vista delle annotazioni e delle correzioni fatte dalla commissione che riformò gli statuti e che sfociò nella redazione del 1415. Gli interventi della commissione sono di varia natura: di cassazione totale o parziale (*vacat, cassum*), ovvero di cassazione e sostituzione, nel qual caso nei margini c'è la nuova norma; ovvero di semplice integrazione, nel qual caso c'è la nuova norma con l'indicazione di dove deve essere inserita.⁹⁶ Oltre questi casi, che non danno adito a interpretazione, vi sono ancora tutta una serie di segni che per noi è praticamente impossibile decodificare. In particolare, nelle *Collationes* quinta sesta e ottava, ci sono nei margini i lemmi che individuano le norme, come se essi non fossero apposti da riformatori, ma piuttosto da utenti dello statuto. Ciò è dovuto, presumibilmente, al fatto che la gran parte delle rubriche contenute in queste ripartizioni sono state riscritte, per cui il giurista ha esaminato, preventivamente, la vecchia normativa annotandola, per ricostruirla poi nel nuovo testo.

A prescindere dalla natura delle annotazioni, ai fini della nostra analisi bisogna subito fare due osservazioni che sono fondamentali per capire meglio il codice ed il suo uso. La prima. Risulta evidente che le annotazioni si sono succedute nel tempo, evidentemente nell'anno e forse più che durò il lavoro della commissione. Ciò si evince indiscutibilmente o dal senso delle note, - ad esempio «*positum est*» e «*ponatur*», postulano

⁹⁵ Tutti possono constatare che la redazione statutaria non solo ha scarsità di documenti ufficiali, ma non trova menzione alcuna né nelle cronache né nelle memorie e ricordanze di privati sia edite che inedite conosciute dagli studiosi. Se davvero la compilazione del Montegranaro suscitò contrasti all'interno del regime albizzesco qualcuno sicuramente avrebbe annotato la cosa. Quanto ai documenti ufficiali invece, una qualche eco potrebbe averla avuta nelle Consulte e pratiche; ma nulla si trova in quelle che ci sono state conservate. Escluderei che vi sia stato un vero e proprio decreto di sospensione o di rinvio, altrimenti sarebbe menzionato nella provvisione del 1412.

Due diari fiorentini poco noti menzionano avvenimenti contemporanei alle vicende della riforma statutaria ma non ne fanno in alcun modo menzione. *Alle bocche della piazza. Diario di anonimo fiorentino (1382-1401)*. (BNF, Panciatichiano 158), a cura di A. MOLHO e F. SZNURRA, Firenze, Olschki, 1986; BARTOLOMEO DEL CORAZZA, *Diario fiorentino (1405-1439)*, a cura di R. GENTILE, Roma, De Rubeis, 1991.

⁹⁶ Il Tanzini trattando di queste note le distingue in due categorie: quelle che apportano modificazioni o cancellazioni del testo, e quelle invece che serviranno di guida alla rielaborazione del testo (cioè lemmi e osservazioni sulla composizione del capitolo). Individua poi undici mani di scrittori che annotano il codice; perché undici erano i commissari riformatori, nove notai fiorentini e due professori dello Studio. Tra queste egli avrebbe anche riconosciuto la mano di Paolo di Castro, che sarebbe l'unico che fa annotazioni di entrambi le categorie. Cfr. TANZINI, *Statuti e legislazione...*, cit., pp. 207-218 (della tesi di laurea) e pp. 204-213 (del saggio a stampa).

che talune norme avevano già trovato una collocazione nella nuova redazione, mentre altre ancora no perché in un primo momento erano state tralasciate -, ovvero dalle diverse mani che intervengono sugli stessi capitoli, oppure ancora dal fatto che vi sono cassazioni di integrazioni marginali fatte dagli stessi commissari. Questa è una ricostruzione logica, ma non sempre gli accadimenti umani e storici seguono la nostra logica. Farò tuttavia un solo esempio efficace e risolutivo per dimostrare che la ricostruzione logica non è solo ragionevole, ma risponde anche alla verità dei fatti.

A c. 60vB il capitolo *Devetum magnatum ab officiis et de hiis offitiis ad que admittuntur* è cassato con *vacat*, graffa e relativa giustificazione dalla commissione del 1415: «est in ordinamentis magnatum». Ora la cancellazione di questo capitolo non ci poteva essere se il codice non fosse stato tutto esaminato perché gli Ordinamenti di giustizia sono nell'ultima *Collatio*.⁹⁷ La seconda è anch'essa una constatazione elementare. Sulla sola scorta delle annotazioni marginali di *Statuti*, 23, non sarebbe possibile ricostruire totalmente la nuova redazione statutaria. Ciò perché mancano, praticamente del tutto, le indicazioni dove un gruppo o complesso di norme avrebbe trovato posto nei nuovi statuti. Per talune *Collationes* o trattati è ricostruibile l'intero testo, non si capisce tuttavia il posto che troverà nella nuova redazione. Se si pensa poi che le due compilazioni statutarie hanno una struttura diversa, questa deficienza non è di secondaria importanza.⁹⁸ Ciò indurrebbe a pensare che i commissari disponevano di

⁹⁷ I divieti dei magnati sono nelle rubriche 88-98 degli Ordinamenti di giustizia nei nuovi statuti. Anche ipotizzando che la prima *Collatio* e la nona fossero state affidate a commissari diversi è evidente che la cancellazione può essere solo avvenuta in un secondo momento, e cioè nella fase di coordinamento del lavoro dei commissari.

⁹⁸ La strutturazione della materia statutaria nella redazione del 1415 non si può considerare *originale*, soprattutto nell'accezione di nuova, però non è neanche del tutto ovvia, nel senso che ricalca il canone tradizionale. Infatti essa è sicuramente diversa da quella del 1409, ma è anche diversa dagli statuti trecenteschi. Così rientrano certamente nei vecchi canoni le materie del I, II e III libro, che sono quelle tradizionali della normativa afferente ai giurisdicenti forestieri, alle cause civili e a quelle criminali; mentre le materie del IV e V libro si discostano dalla sistematica trecentesca. Anche a voler considerare, come storicamente è stato anche fatto, il V libro come gli statuti del Capitano, è una novità il contenuto del IV libro come parte degli statuti del Podestà. Infatti, tradizionalmente, il trattato sui cessanti e fuggitivi, quello sulle Arti, quello sulle oblazioni e i censi facevano parte degli statuti del Capitano, senza contare che gli Ordinamenti di giustizia e ordinamenti di altri ufficiali erano addirittura estranei ai due volumi degli statuti trecenteschi. L'organizzazione di tutta la materia che, a mio parere, non è avvenuta *de plano*, non è assolutamente visibile nelle annotazioni di *Statuti*, 23, e se avessimo i documenti su cui è stata scritta se ne potrebbe scorgere il lavoro ed i ripensamenti.

Non c'era né una normativa né un canovaccio su come bisognasse svolgere una revisione statutaria, né sappiamo come la commissione lavorava; ci rimane tuttavia, sebbene incompleta,

un copista a cui dettavano le variazioni e veniva immediatamente prodotto un nuovo testo, ovvero disponevano di un altro esemplare, che veniva manipolato secondo la necessità e sul quale venivano annotate le trasformazioni strutturali che i nuovi statuti assumevano. Ecco perché può nascere il dubbio che *Statuti*, 23, possa essere stato effettivamente usato

documentazione del lungo lavoro di revisione di messer Tommaso dal 1353 al 1355. Nei suddetti documenti è ricostruibile non solo il nuovo testo elaborato dalla commissione ma anche la struttura dei nuovi statuti. Il giudice eugubino non traspose solamente norme, capitoli o gruppi di capitoli da un libro ad un altro o da uno statuto a quell'altro, ma ridusse anche a quattro libri, rispetto ai cinque tradizionali, entrambi gli statuti. Il tutto è chiaramente deducibile dalla documentazione superstite. Ora non è detto che le commissioni operassero allo stesso modo, né qui interessa sapere come abbia svolto il suo compito la commissione presieduta dai professori dello Studio; interessa piuttosto di capire la fonte archivistica e le sue manipolazioni. Non sarebbe comunque disutile conoscere il *modus operandi* della commissione, che potrebbe invece offrire dettagli rivelatori, come è già successo agli studiosi della compilazione giustiniana i quali, cercando di chiarire la stupefacente rapidità della commissione di Triboniano, hanno scoperto particolari interessanti. Cfr. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*, cit., pp. 381-386.

La verità è che così come ci si presenta la redazione del 1415 è divisa abbastanza nettamente in due parti. Nei primi quattro libri, dunque nel I volume, c'è l'amministrazione della giustizia attraverso i tradizionali rettori forestieri; mentre nel quinto, cioè nel II volume, c'è l'amministrazione ed il governo della città e del territorio e quindi gli organi di governo e legislativi, i sistemi elettorali, i magistrati inviati ad amministrare il territorio, l'organizzazione militare e quant'altro. Fin dalla primo momento non ho ritenuto casuale il fatto che fossero stati eletti nove notai e procuratori fiorentini: è vero che nove erano stati i decemviri precedenti, però è altrettanto vero che nove erano le *Collationes*. Tenendo presente oltre che il numero anche le qualifiche dei componenti, si può legittimamente ipotizzare che la direttiva politica era quella di operare una revisione meramente tecnica, cioè togliere le «intricationes, contrarietates et superfluitates», dando una più ampia libertà a messer Bartolomeo di intervenire sulle *Collationes* VI, VII e VIII, ma lasciando praticamente inalterata anche la struttura e l'impostazione della redazione del Montegranaro. Probabilmente la nuova impostazione fu una soluzione di compromesso, così come possiamo pensare risolutore l'intervento di Paolo di Castro, per superare l'*impasse* in cui si era giunti. Non dico questo sulla scorta della conoscenza minuta e dettagliata del clima culturale, del dibattito politico e della situazione istituzionale, che mi manca; ma sulla scorta dei codici statutari ed anche sulla penuria della documentazione di corredo. Perché se è vero, come è vero, che il progetto statutario albizzesco occupa un posto di rilievo, deve avere per forza un significato l'estrema esiguità della documentazione che lo riguarda, anche tenendo presente le distruzioni e dispersioni casuali.

Bisogna, infine, rilevare che potrebbe essere rischioso, se non fuorviante, credere che tutti e solo i membri della commissione, che si sono sottoscritti, sono intervenuti nel codice. Intanto perché è noto che ci sono interventi successivi, come ad esempio chi ha cartulato il codice e colui che ha fatto l'indice delle *Collationes* nei margini della rubrica proemiale e che ha rilevato l'errore del legatore alla c. 84v; ma soprattutto perché sappiamo che i membri della commissione furono coadiuvati da almeno cinque notai e due semplici copisti, ad uno dei quali è attribuibile la paternità di un'annotazione. A c. 331 in nero è annotato: «missum ubi debet sub ordine suo, ideo cassum per me Filippum». E infatti la rubrica 170 è cancellata con tratti di penna e con graffa. Nei nuovi statuti è nel libro IV, rubrica 136 del trattato sulle Arti; il testo è uguale e segue l'ordine dato dai professori dello Studio. Ser Filippo di ser Michele di Iacopo da Poggibonsi è uno dei copisti pagati per aver scritto alcuni quaderni dei nuovi codici statutari.

dalla commissione per il suo lavoro di riforma.⁹⁹

Conosciamo già le vicende della revisione, della sua approvazione, sospensione, entrata in vigore e rigetto del V libro; dal punto di vista invece dei codici che la contenevano, è certo che essa fu presentata in due volumi dei quali il primo conteneva i libri I-IV ed il secondo il V. Il primo volume è tuttora superstite ed è *Statuti*, 24: si può essere sicuri che è proprio l'originale consegnato dalla commissione perché è sottoscritto da tutti i membri della commissione stessa e perché contiene in copia autentica le deliberazioni con cui fu approvato. Non conserviamo invece il volume che conteneva il V libro; potrebbe essere andato perduto nell'alluvione del 1557, che danneggiò gravemente gli archivi ed anche il primo volume, oppure in altra occasione. Nelle more dell'entrata in vigore furono fatti altri esemplari di cui sono ancora superstiti, *Statuti*, 26, 29, 30, 31 e 32. Questi ultimi due contengono la versione volgarizzata degli statuti; 29 e 30 contengono i primo quattro libri, mentre il 26 è l'unico esemplare ufficiale a contenere il V libro. In realtà il fondo conserva ancora altri tre codici, *Statuti*, 25, 27 e 28, che però non sono esemplari ufficiali, cioè non sono stati prodotti per l'uso in un pubblico ufficio, bensì per l'uso di un privato professionista, notaio, procuratore, giurisperito o avvocato e per ora li tralasciamo.

Se prendiamo in considerazione solamente i codici latini possiamo cominciare a fare qualche constatazione. *Statuti*, 24, è l'originale presentato dalla commissione per l'approvazione; mentre sono suoi apografi *Statuti*, 29 e 30. Per quanto riguarda invece *Statuti*, 26, per ora diciamo solamente che dovrebbe essere l'apografo di un originale oggi perduto. Insieme con *Statuti*, 24, presenta un'anomalia diplomatica evidente; infatti i due codici hanno all'interno del testo giuridico numerosissime rasure, che in nessun caso sono sanate da una sottoscrizione notarile che ne attesti la liceità e la legittimità. Le rasure di entrambi i codici sono certamente riconducibili alle travagliate vicende della revisione statutaria e della sua approvazione; ma hanno significato identico in entrambi i casi? Io credo di no.¹⁰⁰

⁹⁹ È assolutamente certo che *Statuti*, 23, sia stato usato dalla commissione per la sua opera di revisione; anzi di seguito si vedrà che è stato il riferimento costante anche quando il lavoro era talmente avanzato che erano già stati prodotti i nuovi codici. Ciò non esclude, naturalmente, che possano esservi stati altri esemplari a disposizione dei commissari, perché, anche prescindendo che ve ne fossero già, un esemplare potrebbe essere stato scritto all'uopo.

¹⁰⁰ L'elenco delle rasure per entrambi i codici è data nell'inventario; si potrebbe dire che, per quanto riguarda *Statuti*, 24, le sottoscrizioni finali sanino le rasure, tuttavia ciò equivale a dire che esse sono state fatte sicuramente prima della consegna della revisione, che è proprio ciò che bisogna dimostrare. Nelle scritture della Camera del Comune si trovano fino al marzo 1415 pagamenti a ser Tommaso di Tommaso Viviani, a ser Andrea di Matteo di Gianni e a Biagio di Domenico di Biagio Malatesti in modo generico per scritture fatte in servizio della com-

Intanto cominciamo a chiarire i tempi in cui esse possono essere state effettuate. Stabilito che le rasure potevano essere fatte solo sui quaderni già scritti e che, attesa la loro qualità e numero, non è possibile attribuirle, per la gran parte, a banali errori dei copisti¹⁰¹ ci si deve domandare quando sono state eseguite.

missione. Il che farebbe pensare ai lavori preparatori della revisione. Mentre nella seconda metà del 1415, particolarmente nel mese di dicembre, si ritrovano pagamenti specifici per aver scritto un certo numero di quaderni a ser Ranieri di Piero da Volterra, ser Filippo di ser Michele da Pogibonsi, ser Taddeo di ser Bernardo Carchelli e Paolo di Cristiano da Crema. È evidente che questi ultimi si riferiscono alla scrittura dei codici che furono consegnati per l'approvazione. Un'altra ragione per cui ritengo di escludere che un così gran numero di abrasioni siano semplicemente attribuibili ad errori dei copisti è costituita dal fatto che postulerebbe una grave disorganizzazione; sicché la revisione statutaria non aveva solo ostacoli «politici» per essere portata a termine ma anche veri e propri problemi pratici. Del resto, a prima vista, la cosa non sembrerebbe neppure fuor di luogo visto il gran numero e la gran varietà di copisti. Tuttavia sono portato a credere che, in definitiva, gli errori dei copisti sarebbero la conseguenza dei problemi della riforma statutaria e non la causa.

Un indizio e prova indiretta del fatto che i codici furono sicuramente scritti nel periodo dicembre giugno 1416 è costituito oltre che dallo stanziamento della somma per l'occasione, anche da un codice conservato alla Riccardiana. È un manoscritto cartaceo che contiene il IV libro che ha questo *colophon*: «Explicit liber quartus statutorum communis Florentie. Deo gratias. Amen. Quem finivi ego Benedictus ser Laurentii florentinus die vigesimanona iunii in die Sancti Petri post primam horam noctis et quasi in secunda. anno domini MCCCCXVI, indictione VIII, Amen. Ego Benedictus antedictus anno 1421 indictione XIII die XXX iunii dictum librum vendidi ser Iacobo ser Antonii Iacobi de Sancto Paulo communis Florentie pro pretio florenorum septem auri et dictos florenos a dicto ser Iacobo ser Antonii habui et recepi». Se permettevano a privati l'esemplatura di copie per il loro uso, tanto più essa doveva essere stata già compiuta per l'uso pubblico. Si può ipotizzare anche che ai privati non venisse dato l'originale ma un suo apografo. Ad ogni modo non ci sono elementi che possano far pensare per i codici superstiti ad un'esemplatura tarda.

¹⁰¹ Un errore del copista potrebbe essere considerato l'omissione della rubrica 2 del II libro che è stata poi aggiunta nel margine inferiore di c. 47v di *Statuti*, 24; non c'è certezza tuttavia. La norma statutaria tratta *De modo probandi mortem, filiationem, tabellionatum et iurisdictionem*, e non sembra che ci fosse negli statuti del Montegrano almeno come rubrica autonoma e nemmeno in quelli di messer Tommaso, dove però nel III libro c'era la rubrica 15: *De pena negantis positionem, articulum, paternitatem, filiationem, consanguineitatem, affinitatem, mortem vel officialem*. Un altro caso, che ribadisce efficacemente quanto si diceva più sopra circa la mancanza di indicazioni sul destino delle norme nelle annotazioni marginali, è la rubrica 132 del II libro che deriva integralmente dall'omologa di c. 267A di *Statuti*, 23, fatto salvo per alcune righe finali, che contengono le norme sull'approvazione dei fideiussori. Le predette norme sono cassate con «*cassum*» e tratto di penna trasversale. Val la pena notare due particolarità. La prima. Il rubricatore di *Statuti*, 23, aveva in un primo momento ommesso la parte della rubrica che riguarda proprio queste norme, che poi ha aggiunto dopo la parola rubrica: *De gabella solvenda pro satisfactione in causa civili, rubrica*, «quod non recipiantur fideiussores sive approbatores». La seconda è che proprio le norme espunte in *Statuti*, 23 possano essere state erase in *Statuti*, 24, c. 79. Purtroppo lo stato del codice, gravemente offeso dall'acqua, non permette nessuna conclusione certa. Se la rasura vi fu è un'ulteriore prova di quanto si dice più sotto nel testo.

Ci sono solo due momenti in cui ciò può essere avvenuto. Il primo si riferisce ai sei o otto mesi anteriormente all'approvazione del dicembre 1415, mentre il secondo si colloca dal luglio 1416 al febbraio 1417, cioè nel periodo in cui la riforma statutaria rimase sospesa. È da escludere con assoluta certezza che le rasure fatte all'interno di *Statuti*, 24 possano essere state fatte in questo secondo periodo. Infatti, a prescindere dalla considerazione che non c'era motivo di alterare un codice che aveva già ricevuto l'approvazione di vari organi e la sanzione massima da parte dei Consigli cittadini, si deve ricordare che la sospensione non riguardò gli statuti delle cause civili e criminali che erano appunto contenuti nel primo dei due volumi e che quindi entrarono senz'altro in vigore. C'è ancora un'altra ragione. Nel periodo di *vacatio legis* stabilita dalla stessa approvazione, e cioè dal dicembre 1415 al giugno 1416 si provvide a produrre gli esemplari da distribuire alle curie ed agli uffici, ed è proprio in questo periodo che furono, presumibilmente, scritti *Statuti*, 29 e 30. In questi due codici non sono riscontrabili le stesse rasure, il che vuol dire che *Statuti*, 24 aveva già subito le alterazioni che oggi ancora vediamo.

Dirò di più. Nel IV libro a proposito delle norme sul lusso, afferenti alle vesti ed ornamenti femminili, erano previsti quattro capitoli come ci testimonia egregiamente il rubricario e *Statuti*, 23. Ebbene, nella redazione definitiva i tre capitoli finali furono espunti, ma sono tuttavia superstiti nel rubricario. Proprio in questo luogo *Statuti*, 24, cc. 281-282v ha una situazione particolarmente critica. Infatti l'intero capitolo *De prohibitis ornamentis dominarum* è scritto completamente su rasura e una parte della pagina, per circa quattro righe, appare erasa senza che vi sia stato ulteriormente scritto; inoltre le tre carte finali del quaderno precedente sono state tagliate. Ciò vuol dire indubitabilmente che si è intervenuto su questa parte del codice quando esso era già praticamente formato e prima che venissero prodotti gli altri codici. Infatti sia *Statuti*, 29, che 30, mentre riportano nel rubricario, ricopiato dall'antigrafo, quattro capitoli, nel testo riportano l'unico capitolo superstite senza alterazioni.¹⁰²

¹⁰² A c. 282 s'è formato addirittura un buco nella pergamena per il trauma di una seconda rasura della riscrittura. È evidente dal modo in cui il copista ha scritto - la carta 282v non ha praticamente margine destro - che egli aveva uno spazio determinato e obbligato. Tutto il quaderno contiene le norme sul lusso e il *verso* dell'ultima carta è completamente bianco; ciò dimostra senza ombra di dubbio che la rasura è stata eseguita quando tutto il quaderno era già completato e il rubricatore aveva anche scritto le rubriche, perché ancora permangono segni di inchiostro rosso anche di paraffi. È addirittura ipotizzabile che sia stato eliminato il foglio più esterno e quindi originariamente il fascicolo era un quinterno. La stessa materia in *Statuti*, 30, occupa 12 cc. Vedi il rubricario a c. 261 ed il testo dalla c. 334 di quest'ultimo codice; mentre per *Statuti*, 29, cc. 322 e 325-27.

Bisogna, peraltro, osservare che i tre capitoli espunti erano tutti presenti in *Statuti*, 23, dove non esiste alcuna annotazione che possa far pensare ad una cancellazione.¹⁰³ È questo un punto di snodo fondamentale per capire sia le annotazioni del codice del Montegrano che le rasure degli statuti dei professori dello Studio. Secondo la mia opinione, infatti il vecchio codice veniva ancora usato dalla commissione per apportare le modifiche necessarie o richieste dalle autorità fiorentine, quando già i codici colla nuova riforma erano stati scritti. È assolutamente vero che proprio in questo luogo *Statuti*, 23, non presenta alcun intervento correttivo, ce ne sono però alcuni in cui, ad una cassazione su questo codice, corrisponde la rasura in *Statuti*, 24. Un confronto puntuale dei primi tre libri con le *Collationes* corrispondenti, e cioè la quinta, la sesta e l'ottava, non è possibile perché la gran parte dei capitoli sono stati sostanzialmente riscritti e sintetizzati, espungendo le parti o i capitoli ritenuti superflui; quest'operazione invece è ammissibile per alcuni trattati compresi sia nel III che nel IV libro.

Illustrerò ora un certo numero di casi da cui risulterà evidente: a) che esistono in *Statuti*, 23, interventi della commissione in un momento molto avanzato del lavoro di revisione, tanto che stava già assumendo la fisionomia che conosciamo e che lo stesso lavoro confluiva in una sorta di bozza o fascicoli preparatori; b) che la commissione anche per gli ultimi controlli continuava a servirsi del testo presentato dal Montegrano e ciò è fondamentale giacché rivela che quello doveva essere il costante punto di riferimento;¹⁰⁴ c) che taluni interventi fatti sul vecchio codice si riferiscono ad un momento in cui i quaderni dei nuovi codici erano già scritti tanto che per le correzioni si è dovuto intervenire con rasure. I casi che esporrò sono compresi tutti nel III libro di *Statuti*, 24, e per quanto riguarda le

¹⁰³ Cfr. cc. 413A-414A. Le rubriche sono le stesse; il primo capitolo è completamente in volgare, salvo l'ultimo paragrafo in latino. Gli altri tre capitoli sono anch'essi in latino. In *Statuti*, 24, invece sopravvive solo il capitolo in volgare, che però presenta un testo diverso. L'unica motivazione plausibile per cui s'è resa necessaria la rasura è pensare che nel periodo 1409-1415 siano stati approvati altri ordinamenti suntuari che, naturalmente, cancellavano quelli precedenti. Il testo scritto su rasura occupa all'incirca lo stesso spazio dei quattro capitoli del 1409. Si può facilmente sostenere che la rasura ha riguardato quattro capitoli giacché l'originaria numerazione del rubricatore, che non è stata né corretta né adattata, conta 46 rubriche ed il capitolo dopo la rasura porta il numero 5. Pure gli altri due esemplari latini hanno identica numerazione delle rubriche - la prima è senza numero e la seconda ha il 5 - evidentemente perché condizionato dall'antigrafo; mentre il testimone in volgare numera correttamente da 1 a 43. Cfr. *Statuti*, 31, cc. 306-315.

¹⁰⁴ Per la verità è ipotizzabile anche che il testo originale del 1409 sia stato fornito alla commissione solo in un secondo momento perché l'esemplare di cui fino ad allora si era servito era ormai talmente pieno di cassazioni, rinvii e addizioni da risultare incomprensibile; non cambia però la sostanza del problema. Naturalmente questo ipotetico codice può ben rappresentare la bozza della nuova redazione.

notazioni marginali di *Statuti*, 23, mettono in relazione capitoli o singole norme degli Ordinamenti di giustizia con norme omologhe contenute nel libro delle cause criminali.

Cominciamo col dire che nei margini della VIII *Collatio* in *Statuti*, 23, esiste una nota accanto alla quasi totalità dei capitoli: «*stab*». In altri casi c'è «*cançelaltum*» o forse più correttamente «*cançelatur*»; altre volte ancora «*cançe*» più raramente «*canç*», naturalmente col compendio. La nota si riferisce quasi sempre alla totalità del capitolo e in casi più rari a parti di esso. È evidente che queste note sono state fatte quando già in altri quaderni i nuovi Ordinamenti di giustizia stavano prendendo forma; uno dei commissari tenendo a fronte i nuovi quaderni e quelli di *Statuti*, 23, annotava accanto a questi ultimi, «permane» oppure «è cassato». ¹⁰⁵ Esistono poi delle altre annotazioni, nella stessa *Collatio*, con riferimenti al III libro ed in particolare alle cause criminali. Il che ancora una volta significa che si fa rife-

¹⁰⁵ Non è sempre semplice sciogliere correttamente queste note compendiate. Infatti spesso abbiamo compendi molto personali da risultare addirittura criptici. Nelle pagine degli Ordinamenti di giustizia si presentano queste tre diverse abbreviazioni: «*cançe*~// *cançelâ*// *canç*^»; per i primi due casi il tratto abbreviativo è ondulato, il che, secondo le regole generali, postulerebbe una *r* nella parte abbreviata. Dovrebbero sciogliersi quindi «*cançelatur*»; ma perché non «*cançetur*? Che ovviamente assumerebbe un significato diverso. Per le mie argomentazioni non cambia però praticamente nulla. Infatti il congiuntivo significherebbe che un certo capitolo, tralasciato in un primo momento, ora viene cancellato definitivamente. Da un punto di vista strettamente paleografico invece non sembra esistere soluzione certa. In verità in due casi la parola è scritta per esteso - c. 187A, «*cancelletur quia est atributum offitio decem Pisarum*», riferito alla rubrica sull'ufficio del Mare; e a c. 432vB «*cancelletur*», dopo che in un primo tempo era stato scritto «*stab*» - ed in entrambi i casi abbiamo il congiuntivo. Lo scrittore però dovrebbe essere sicuramente diverso sia per la mano che per la mancanza della «*c*» cedigliata.

In margine a queste problematiche si possono fare altre due interessanti osservazioni. All'inizio del Quattrocento il fenomeno dell'assibilazione di «*c*» davanti ad «*e*» e la sua rappresentazione grafica mediante la *c* cedigliata era inesistente a Firenze; era invece abituale per le persone originarie della «Lombardia», come i fiorentini qualificavano tutti quelli che provenivano dall'altro versante dell'Appennino Tosco-Emiliano-Romagnolo. Ora dei componenti la commissione solo tre non erano certamente fiorentini, per un quarto esiste il dubbio. Quest'ultimo è Biagio di Domenico di Biagio Malatesti, che è uno dei copisti pagati per la scrittura dei codici e per il quale non è mai specificato il suo luogo di origine. Gli altri tre sono Paolo di Castro che non era certamente di origini «lombarde», Bartolomeo Volpi da Soncino e Paolo di Cristiano da Crema, che invece venivano senz'altro «di Lombardia». È possibile anzi che fossero legati - è ipotizzabile che il cremasco fosse un *famulus* o uno studente del Volpi, Crema e Soncino sono peraltro praticamente confinanti - e Paolo di Cristiano fosse l'assistente particolare di messer Bartolomeo. Si può giungere anche ad una conclusione ancora più specifica. I notai della Camera del Comune nel registrare i pagamenti al Volpi scrivono tutti che è «de Sonçino»; dal momento che però sono fiorentini si deve dedurre che essi scrivevano quello che sentivano dal professore dello Studio. Se c'è quindi una persona a cui attribuire con alta probabilità la «*ç*», quella è messer Bartolomeo. Ringrazio Pär Larson dell'Accademia della Crusca che è stato il mio consulente di linguistica e fonetica.

rimento ai nuovi statuti ed in specie al libro terzo.

Esistono non meno di quattro luoghi nella nona *Collatio* in cui ad annotazioni marginali ivi esistenti si è verificato un effetto su *Statuti*, 24. Il primo è una serie di cinque rubriche che sono state espunte dagli Ordinamenti con le modalità che si possono agevolmente costatare nel quadro sinottico che segue. È evidente la successione delle varie operazioni, la cancellazione di queste norme dagli Ordinamenti ed il relativo intervento sul vecchio codice sono stati eseguiti quando già le nuove norme erano state scritte e la nuova redazione statutaria aveva la fisionomia che ancora ha.

Dallo schema che segue si evince facilmente che le annotazioni e la scrittura delle norme contenute nel libro sui malefici precedono temporalmente quelle apposte negli Ordinamenti.

STATUTI MONTEGRANARO 1409		STATUTI 1415
COLLATIO VIII, DE MALEFICIIS	COLLATIO VIII, ORDINAMENTA IUSTITIE	LIBER III, DE MALEFICIIS
cc. 362A-363vB, a) De pena offendentis vel offendi facientis dominos priores et vexilliferum iustitie et eorum notarium, gonfaloneros societatum et duodecim bonos viros vel alios officiales comunis, Rca; b) Novum ordinamentum factum in MCCCLXXXVIII de mense iulii contra offendentes dominos et collegia, Rca; <i>A margine</i> : ci sono lemmi che seguono passo passo tutte le norme.	c. 436vB, Quod magnates qui offenderent vel offendi facerent priores et vexilliferum iustitie vel eorum notarium puniantur, Rca. <i>A margine</i> : «populares puniantur in plus in 3° (scilicet: libro) de maleficiis de pena offendentium dominos priores», croce.	39, De pena offendentis dominos priores et alios officiales; è un capitolo estremamente sintetizzato, rispetto alla redazione precedente.
	c. 436vB-437A, Contra offendentes priores et vexilliferum et gonfaloneros et eorum privilegium armorum, Rca; <i>A margine</i> : «caņç^», e quindi in due luoghi diversi la giustificazione: «est in 3° de malleficiis sub eadem Rca, hic elevatur ibi aptatur o aprobatur»; e oltre «est in primo de inveniendis bonis et in tractatu de officio turis».	rubriche sulle armi offensive e difensive e sulla loro concessione: 187-189. Esiste poi in I, 46 una rubrica De inveniendis bonis condemnatorum.
c. 366vB, Quod domus ecclesiarum in quibus fuerint facte congregaciones armatorum diruantur, Rca; <i>A margine</i> : «est in ordinamentis iustitie de verbo ad verbum hic dimictetur ibi [hic, depennato] removetur».	c. 437A, De destruendis domibus ecclesiarum et aliorum in quibus fierent congregaciones et de puniendis eas faciendis, Rca; <i>A margine</i> : «est in 3° de malleficiis ibi dimictetur; hic elevatur» più sotto «caņç».	Non esiste come rubrica autonoma e dubito pure che sia stata inserita una norma <i>ad hoc</i> in altro capitolo. Insomma alla fine è accaduto che la norma è stata cassata da entrambe le sezioni.

STATUTI MONTEGRANARO 1409		STATUTI 1415
COLLATIO VIII, DE MALEFICIIS	COLLATIO VIII, ORDINAMENTA IUSTITIE	LIBER III, DE MALEFICIIS
	c. 437AB, De pena magnatis facientis congregationem vel conspirationem contra statum, Rca; <i>A margine:</i> «est in 3° de malleficiis, generale et prolixum», più sotto «stat» .	non c'è, ma permane negli Ordinamenti di giustizia, rubrica 71
c. 366vB, De pena exclamantis in consilio parlamento seu coadunatione et facientis tractatum, Rca.; <i>A margine:</i> «est de verbo ad verbum in Ordinamentis iustitie et illic ellevetur».	cc. 437rB, De pena exclamantis in consilio vel parlamento, Rca; <i>A margine:</i> «est in 3° malleficiorum de verbo ad verbum et ibi remanet» più sotto «cance~».	57, De pena exclamantis in consilio parlamento seu coadunatione et facientis tractatum, Rca.

Tutte le predette annotazioni marginali sia dell'ottava *Collatio* che degli Ordinamenti di giustizia sono della solita mano. Si noti anche che il trattato degli Ordinamenti di giustizia fu poi destinato a far parte del III libro, evidentemente però al momento di queste annotazioni non era stato ancora deciso.

Un secondo caso induce a credere che c'è stato un intervento sulla rubrica *Quod magnates de diversis domibus non conveniant ad malleficia committenda*, quando già i quaderni di *Statuti*, 24, contenenti gli Ordinamenti di giustizia erano stati scritti. In un primo momento era stato stabilito che la norma permanesse, infatti nei margini ha «*stat*», successivamente è stata espunta. È però presente in *Statuti*, 24, anche nel rubricario, sebbene espunta con *vacat* nel margine. Ciò dimostra sicuramente un punto importantissimo e cioè che le rasure presenti sul codice originale non possono essere state fatte dopo l'approvazione, infatti l'intervento si è limitato a segnalare che la norma era espunta.¹⁰⁶ Per il terzo ed il quarto caso a cassazioni operate sul codice del Montegranaro corrispondono rasure in *Statuti*, 24.¹⁰⁷ Esistono poi altri due luoghi in cui c'è una situazio-

¹⁰⁶ Cfr. *Statuti*, 23, c. 432vB: «*stat*», quindi d'altra mano «*va...cat*» all'inizio e fine del capitolo, e ancora con graffa laterale «*cancelletur*» per esteso; in *Statuti*, 24, c. 160 e nel rubricario c. 143v. La rubrica non è stata trascritta negli altri due codici ufficiali *Statuti*, 29 e 30 e non è stata volgarizzata in 31; persiste in 28, c. 271v, che però è un codice privato.

¹⁰⁷ In *Statuti*, 23 c. 435AB per la rubrica *Qualiter procedatur contra consortes magnatum declinantium iurisdictionem communis Florentie*, ci sono le prime 17 righe espunte con «*vacat e canç*» e le successive confermate con «*stat*»; mentre in *Statuti*, 24, rubrica 61, c. 163v sono state erase non meno di sei righe all'inizio dell'omologa rubrica. Ugualmente a c. 435rB, verso la fine della rubrica *Quod potestas et capitaneus teneantur recipere etc.*, sono state espunte con *vacat* interlineato e laterale 15 righe ed in *Statuti*, 24, c. 165 rubrica 63, ne risultano erase non meno di 16.

ne di ambiguità in *Statuti*, 23 - in pratica non sono segnalate nei margini nè la permanenza della norma né la sua cassazione - mentre si ritrovano rasure nel nuovo codice.¹⁰⁸

Ho illustrato abbastanza diffusamente l'utilizzo del codice da parte della commissione dei professori dello Studio, non posso fare a meno però di aggiungere ancora due particolarità. La prima è un dialogo quasi

Per quanto riguarda le ultime quattro rubriche alle cc. 442rv in *Statuti*, 23 c'è questa situazione. La rubrica *De observatione ordinamentorum iustitie et quod ceteris prevaleant*, è confermata con «*stat*», successivamente la seconda parte è stata espunta con «*canç*» e graffa laterale; quella successiva *De accusationibus non fiendis a magnatibus*, è cassata con «*va...cat*», che attribuirei alla mano dello stesso copista quindi era già stata cassata dalla stessa commissione del Montegranaro. Il «*va...cat*» però è stato successivamente depennato con tratto di penna, dal che si deve dedurre che si voleva una sopravvivenza della norma, anche perché nell'interlinea vengono integrate o corrette alcune parole. In un tempo ancora successivo la solita mano però l'ha espunta con «*canç*». La penultima *De modo procedendi contra magnates etc.* è confermata con «*stat*», mentre l'ultima è cassata con «*canç*». In *Statuti*, 24, sopravvive solamente *Qualiter procedatur contra magnates etc.* che è la n. 102. Però tra l'ultima e la penultima alle cc. 172v-173v, c'è un amplissimo spazio bianco che è dovuto, perlomeno per gran parte ad abrasione. Credevo che entrambe le predette rubriche fossero state riportate e quindi erase. Si deve notare, tra l'altro, che il numero CII è corretto su rasura.

¹⁰⁸ In *Statuti*, 24, alle cc. 150v-151 c'è un ampio spazio bianco; quello di c. 150v è dovuto sicuramente a rasura; mentre non è altrettanto sicuro che ciò sia avvenuto anche per c. 151. Ritengo che in questo spazio ci fosse una volta un'intera rubrica. Infatti nel margine inferiore di c. 150v il copista s'era annotato le rubriche che avrebbe dovuto scrivere e cioè: 21. *Quod conventiones posture et monopolia non fiant*; 22. *Quod comites Guidones et comites Alberti et Ubertini tractentur ut magnates*; 23. *De modo tenendo per dominos priores et vexilliferum iustitie quando eis exponerentur querela per aliquem offensum*; ma quest'ultima è stata omessa o cominciata a scrivere e quindi erasa; certo è che esiste uno spazio bianco per circa 43 righe quasi un'intera facciata. Bisogna ancora dire che anche nelle due carte precedenti si vedono le tracce delle annotazioni del copista circa quali capitoli statuari avrebbe dovuto scrivere nei quaderni assegnatigli, per cui si può anche presumere che nei quaderni seguenti, dove queste note non esistono, siano scomparse per la rifilatura del legatore. A proposito del capitolo eraso va osservato che in *Statuti*, 23, l'omologa rubrica 30, cc. 423vB-424B presenta parti cassate e parti che avrebbero dovuto sopravvivere.

Esiste poi nella *Collatio VIII*, cc. 365B-366vA, la rubrica *De confinandis condemnatis pro faciendo contra statum et de pena coniunctorum si illi non servaverint confinia et de premian-do eos occidentes*, che non presenta segni di cancellazione, ma solo lemmi; non sembra sopravvissuta sicuramente come capitolo autonomo; potrebbe solamente aver trovato posto una parte della norma in altro capitolo. Però in *Statuti*, 24, alla cc.104v-105v c'è uno spazio bianco dovuto a rasura, esso una volta conteneva un intero capitolo, come si evince dalle tracce di inchiostro rosso che si vedono alla fine del precedente. La prova definitiva poi è che la rubrica risulta dal rubricario a c. 82v: *De condemnatis occasione tractatus contra statum, confinandis. Et de pena coniunctorum ipsorum et de premio occidentium eos*. Essa ha un contenuto omologo ad altra contenuta a c. 427rv di *Statuti*, 23: *Quod coniuncti eorum qui fuerunt condemnati quod fecerint contra statum et non servaverint confinia possint fieri magnates*, in volgare; nel cui margine è annotato: «est in 3° de malleficiis supra de confinandis», più sotto «*canç*». Evidentemente i due capitoli sono stati rifusi in uno solo destinato al III libro, ma successivamente anche questo è stato cassato.

surreale nei margini di un capitolo della V *Collatio*, che una volta di più rende efficacemente conto delle analisi ripetute e successive cui il codice è soggiaciuto.¹⁰⁹ La seconda avvalora l'ipotesi, riferita più sopra, che i collaboratori dei commissari ricopiassero, parzialmente o integralmente, su altri quaderni i capitoli che dovevano costituire i nuovi statuti. L'indizio significativo di questa situazione è costituito dalla «F» che compare accanto a numerosi capitoli. Purtroppo, proprio la natura della revisione, che spesso ha portato ad una riscrittura delle norme, ha fatto sì che questo simbolo non sia accanto alla maggioranza delle rubriche; tuttavia la prima *Collatio*, che è rimasta praticamente identica, fatto salvo un certo numero di cassazioni, ne offre un campione significativo. Questa «F» sta per «facta» e deriva dall'antichissimo uso notarile di segnalare sul registro, che raccoglieva le imbreviature, la circostanza che era stato redatto l'*instrumentum* ovvero la *charta*, o, in tempi più recenti, che era stata data agli interessati copia del contratto. Nel nostro caso, quindi, i copisti, al servizio della commissione, segnalavano che il capitolo era stato ricopiato.¹¹⁰

¹⁰⁹ Cfr. c. 232rA, accanto alla rubrica *Quod laici teneantur pro clericis et religiosis personis offendentibus*, è annotato sempre dalla stessa mano: «vide si est in criminali»; più sotto «est in criminali»; più sotto ancora «sub criminali Rca». Tra la seconda e la terza scritta c'è la «F» di *facta*, il che vuol dire che qualcuno aveva ricopiato il capitolo precedentemente a questo ulteriore esame del codice. Una norma omologa: *Quod laici consanguinei teneantur pro clericis et religiosis offendentibus seculares* si trova nella *Collatio VIII* a c. 358v, dove è annotato da altra mano: «est in primo sub eadem Rca». Che cosa vuol dire *primo* se non primo libro? Anche ipotizzando che avessero esaminato il materiale e l'avessero quindi diviso secondo cinque libri progettati dalla commissione non si può non convenire che queste annotazioni sono state fatte in un momento molto avanzato dei lavori, se non quando la commissione li aveva terminati. Attualmente questa rubrica è la 44 del III libro, per cui si deve pensare che inizialmente era stata destinata al I libro. Le tre versioni sono perfettamente identiche *de verbo ad verbum*. La rubrica della *Collatio VIII* non ha la «F».

¹¹⁰ Nella prima *Collatio* il segno «F» accanto ai capitoli compare a cc. 11; 38v; 42v; 45 (3); 49rv (2); 50rv (2); 51rv (5); 52v (2); 53rv (3); Si può dire che da c. 49 compare con regolarità, su 112 capitoli statutari contenuti nelle suddette carte ci sono 95 «F». Occorrono anche questi casi particolari. A c. 51B accanto alla rubrica *Extractus ad officium et quia existens in speculo lanatus etiam si solverit non remittitur nisi servatis etcetera* c'è la «F» quindi due volte *vacat* con griffa laterale e la giustificazione: «infra est sub Rca notarius speculi, ideo cassum». La seguente rubrica *Coniuncti bannitorum vel confinatorum pro statu non admittantur ad officia*, ha la «F» e cassazione parziale della parte finale a c. 51vA con *vacat* laterale ed interlineato, griffa e giustificazione: «quia ellapsus tempus». Nella nuova compilazione queste istruzioni sono state seguite, infatti manca del tutto la prima delle due rubriche ed è stata decurtata la seconda. In questo luogo in *Statuti*, 26, cc. 85v-86 non si nota nulla di particolare. A c. 57vB di *Statuti*, 23 accanto alla rubrica *Quomodo procedatur ad extractionem deficientibus spicciolatis*, c'è la «F», *vacat* e griffa laterale, «cassum» con giustificazione: «quia est ultra, hinc levatur». Naturalmente il capitolo è assente nei nuovi statuti, In *Statuti*, 26, la rubrica 311, *De officio notarii provisoris speculi* è scritta per oltre metà su rasura a c. 94v. Anche se bisogna dire che in *Statuti*, 23, c. 58B sono

Se le vicende della revisione statutaria dei professori dello Studio furono assai travagliate, altrettanto si deve dire dei codici che ce l'hanno tramandata. Dei sette testimoni ufficiali sei sono apografi, solo il 24 è, come già s'è detto, il codice originale scritto dai copisti al servizio della commissione e che fu consegnata alle autorità fiorentine per l'approvazione. Oltre ai problemi connessi alle abrasioni già esaminate si possono ancora fare le seguenti osservazioni. Il codice è stato danneggiato abbastanza seriamente da un'alluvione, probabilmente quella del 1547 (o 1557?), che ha danneggiato il supporto pergameneo ma ha sostanzialmente lasciato integro il testo. Proprio nei danni provocati dall'acqua si nota qualcosa di insolito. L'acqua ha bagnato i margini esterni ed inferiori diffondendosi poi anche al testo scritto dei primi tre libri e parte del quarto, mentre è rimasto del tutto immune la quasi totalità del quarto libro.¹¹¹ Non è la sola stranezza. I primi due libri, forse proprio in seguito all'evento alluvionale, rimasero separati dal resto; ciò si deduce dal fatto che quando, nel sec. XVI si provvide alla sua cartulazione, il codice cominciava con la prima rubrica del III libro. Lo statuto, come meglio in seguito si vedrà, è stato sempre conservato nella Camera degli atti che aveva la sua sede nella Camera del Comune e cioè nel palazzo del Podestà, l'attuale Bargello. Di ciò c'è anche una testimonianza interna rappresentata da un disegno stilizzato del corti-

espunte 14 righe con *vacat* interlineato e «*cassum*» marginale. Ancora a c. 58vA cassazione parziale della rubrica *Non solvens prestantias descriptus in speculo extractus ad officia, delamietur*; graffa e *vacat* interlineato, «*cassum*» laterale con giustificazione: «quia contradicit statutum precedentis». Assente e nulla da notare in *Statuti*, 26. La rubrica seguente, in volgare, è cassata più volte con *vacat*, graffa e *cassum* e manca la "F", naturalmente non c'è nei nuovi statuti. A c. 59v il copista del Montegrano ha ricopiato una rubrica già messa nella carta precedente, nel margine laterale c'è la "F" e la giustificazione della cassazione «*vacat quia est supra*», postilla che potrebbe addirittura essere stata fatta dallo stesso giudice marchigiano. Infine a c. 60v ci sono due rubriche entrambe con la "F", ma entrambe cassate con *vacat*, graffa, e «*cassum quia temporale et expiravit*»; mentre la seconda «*est in ordinamentis magnatum*». Quest'ultima è infatti la n. 93 degli Ordinamenti di giustizia. Insomma considerando dalla sezione *De devetis officiorum communis Florentie* in *Statuti*, 23, da c. 45vA, ci sono 115 capitoli statutari e 98 "F"; mentre nei nuovi statuti i capitoli totali sono 112 (da 241 a 352 *inclusive*). Non si può dedurre quindi una regola generale per cui la "F" è un segno di permanenza della norma, perché esistono, appunto dei casi, in cui il capitolo è stato espunto e non ve ne è la giustificazione.

Devo anche riferire che a c. 200B, sempre di *Statuti*, 23, c'è il simbolo di «*facta et reddita*», che potrebbe essere semplicemente un *lapsus calami* del copista; ma potrebbe anche significare che è stata rilasciata copia a qualche privato; in questo caso quindi avrebbe tutt'altro significato. A tal proposito si ricordi che se è vero che gli statuti del Montegrano mai entrarono in vigore; è però altrettanto vero che il loro contenuto giuridico-normativo era tratto da altri ordinamenti, statuti, provvisori che avevano piena vigenza.

¹¹¹ È noto che i libri d'archivio non erano collocati sugli scaffali di taglio bensì di piatto; per essere rimasto immune quasi tutto il quarto libro il codice doveva avere il piatto anteriore più in basso. È da escludere, per inciso, che questa situazione possa far pensare ad un codice composito.

le del suddetto palazzo e forse del banco del giudice a c. 85.¹¹²

Statuti, 26, secondo la tradizione - e con ciò intendo le descrizioni degli inventari dal sec. XV ai nostri giorni, la pubblicazione a stampa della fine del Settecento e la *communis opinio* di giuristi, eruditi, storici e archivisti fino oltre la metà del sec. XX - conterrebbe la redazione del V libro preparata dai professori dello Studio, presentata per l'approvazione ed approvata nel dicembre 1415, quindi sospesa nel luglio del 1416 e definitivamente rigettata nel febbraio del 1417. Gli studi più recenti invece hanno messo in dubbio l'impianto tradizionale. Secondo il Guidi questo codice sarebbe in realtà un esemplare della redazione del Montegranaro adattato e adeguato alla nuova redazione del 1415.¹¹³ Il Fubini sostiene invece che lo statuto rappresenterebbe la nuova redazione operata dallo stesso Montegranaro in seguito alla provvisione dell'ottobre 1412;¹¹⁴ infine il Tanzini ritiene che esso contenga una «versione intermedia tra la redazione del 1409 e quella appunto del 1415», il codice sarebbe stato scritto e composto successiva-

¹¹² Un'altra prova si può vedere a c. 191, «Nota quod reformatio edita die 13 octobris 1374 disponens de ista materia variat, et vide in libro reformationum ser Pieri ser Grifi signato 29 a c. 149». Questa nota è la dimostrazione che i lemmi sono stati scritti quando il codice era conservato alla Camera degli atti, infatti si fa riferimento alla serie *Provisioni, duplicati*. Il registro segnato XXVIII è però oggi perduto, il n. XXVII contiene l'anno 1372, mentre il XXX l'anno 1375; mancano appunto gli anni 1373 e 1374, che erano segnati appunto XXVIII e XXVIII.

¹¹³ «Questo codice ha, invece, il testo degli statuti del 1408-1409, ed è stato «volutamente» trasformato in statuto del 1415». Cfr. G. GUIDI, *Il Governo...*, cit., I, *Politica e ...*, cit. p. 63, n. 36. A questa tesi si può facilmente obiettare che il primo trattato è stato completamente riscritto, apparentemente, secondo le modifiche apportate dalla commissione dei professori dello Studio riscontrabili sulla prima *Collatio* del 23; per le altre parti poi ci sono incongruenze e differenze che non si possono spiegare con facilità. È mia opinione che perfino l'ipotesi che nel codice si possa trovare un riutilizzo parziale di qualche quaderno di un altro esemplare degli statuti del Montegranaro, non reggerebbe ad una puntuale analisi di ogni singolo fascicolo.

¹¹⁴ Cfr. R. FUBINI, *Classe dirigente...*, cit., pp. 117-189, in particolare per la nostra questione p. 160, n. 133. Id., *La rivendicazione di Firenze...*, cit., pp. 29-62, in particolare p. 52, n. 33.

Non solo non esistono prove di un nuovo incarico al Montegranaro per il perfezionamento della revisione statutaria, ma neppure indizi, se non il fatto che nella provvisione dell'ottobre 1412, che prevedeva l'incarico ad una nuova commissione, è contemplata la possibilità di questo rinnovo. Null'altro. Ho peraltro indagato nei registri della *Camera del Comune*, per il periodo, 1412-14 alla ricerca di altri pagamenti al giudice marchigiano senza risultato. C'è però un argomento ancora più convincente contro l'ipotesi. Tutti i decreti che riguardano la revisione statutaria puntualmente e puntigliosamente ricordano quelli precedenti, mentre in quello del gennaio 1414 che investe gli Ufficiali della diminuzione del Monte dell'elezione della nuova commissione, non solo non fa riferimento ad un recente incarico rinnovato a messer Giovanni Marocchini, ma ripete semplicemente che nulla osti a che egli presieda la nuova commissione. Con che mi sembrerebbe di escludere che nel corso del 1413 il giurista abbia lavorato a una revisione statutaria producendo addirittura un codice. A meno che non si trattasse di un incarico ufficioso. In questo caso però bisognerebbe spiegare compiutamente come sia stato possibile che già i contemporanei considerassero il contenuto di *Statuti*, 26, come il risultato della revisione statutaria della commissione presieduta dai professori dello Studio.

mente all'approvazione del dicembre 1415; per questi motivi egli definisce il volume statutario una fonte «ambigua ed insidiosa».¹¹⁵

La questione è ulteriormente complicata dal fatto oggettivo che, a nostra conoscenza, questo libro quinto non è solamente l'unico esemplare ufficiale, ma è addirittura un *codex unicus*. Esistono in realtà altri due testimoni, ma sono parziali e incompleti e quindi inaffidabili.¹¹⁶ Poiché poi non ha né intestazione né sottoscrizioni finali, il suo contenuto è definibile solo in rapporto ad altri codici. Si potrebbe allora, con un puntuale raffronto tra il contenuto di *Statuti*, 26, e le correzioni, cassazioni, modifiche ed aggiunte fatte dalla commissione del 1415 e presenti in *Statuti*, 23, ricostruire quale fu effettivamente la redazione licenziata dai professori dello Studio. S'è già detto però che il codice degli statuti del Montegranaro non è sufficiente per la ricostruzione completa della nuova redazione del 1415.

¹¹⁵ Cfr. TANZINI, *Statuti e legislazione a Firenze ...*, cit., pp. 218-229 (tesi di laurea). Lo studioso dedica un'ampia analisi alle varie problematiche del codice con qualche incertezza, a mio modesto parere. In particolare egli interpreta l'ultimo paragrafo del decreto di approvazione, prima delle formule stereotipe, come «una qualche forma di riserva e di rinvio ad una ulteriore verifica del testo statutario». Insomma come se nel decreto fossero poste le premesse per una seconda approvazione. In realtà quel paragrafo dichiara che la legge di approvazione ha il valore di legge ordinaria e che quindi una uguale deliberazione approvata allo stesso modo può rovesciarla; come del resto, di fatto, avvenne. «Eo tamen in predictis, ad declarationem apposito et intellecto: quod predicta non intelligantur neque comprehendant aut se extendant nisi solum dumtaxat pro his et ea et ad ea que firmari provideri ordinari deliberari et stabiliri *possunt* secundum exigentiam ordinamentorum communis Florentie per provisionem deliberandam per dominos priores artium et vexilliferum iustitie populi et communis Florentie una cum offitiis gonfalonierorum societatum populi et duodecim bonorum virorum premissis scriptis et obtento partito per duas partes ex eis, approbatam demum semel per consilia populi et communis Florentie etiam sine aliqua alia solepnitate (*sic!*) vel actu; et non pro aliis seu alia vel ad alia directe vel indirecte, tacite vel expresse, quoquo modo. Et sic sane et recte debeat intelligi et observari». Cfr. *Provisioni, registri*, 105, c. 234v.

Il Tanzini ha sciolto in modo inesatto il compendio *post in postea*, che invece va letto *possunt*, come si può facilmente constatare in *Provisioni, duplicati*, 98, c. 113, dove è scritto per esteso. Una lettura diversa renderebbe, peraltro, non solo incomprensibile il testo, ma anche ambiguo e contraddittorio dal punto di vista sintattico e grammaticale, tanto che si deve sottintendere, per forza, un verbo servile che regge i cinque infiniti. Purtuttavia quel paragrafo si può effettivamente considerare una sorta di riserva, un chiarimento, insomma, circa il valore giuridico effettivo dell'atto di approvazione, prospettando la possibilità che possa essere vanificato da un altro deliberato. Questo ancora una volta richiama il pensiero di una forte opposizione al progetto statutario albizzesco, presente anche nell'Ufficio delle Riformagioni, come già s'è detto nel secondo capitolo. Nella pubblicazione a stampa citata, pp. 214-222, il Tanzini evita di citare il testo della provvisione, ma ribadisce che in essa esista una riserva circa l'approvazione della compilazione statutaria.

¹¹⁶ Essi sono *Statuti*, 27, e *Manoscritti*, 1. Per il primo vedi l'inventario e *infra*, mentre per il secondo il capitolo che segue. Un terzo testimone è in *Carte Bardi, III serie*, 18; anche questo è parziale ed incompleto e, probabilmente di origine privatistica. Vedine la descrizione nel capitolo settimo.

In effetti, mentre per alcuni trattati questo raffronto risulterebbe assolutamente efficace, per altri no, per cui rimarrebbero ampie zone d'ombra e parti non verificabili.¹¹⁷

Merita allora, a mio modesto parere, esaminare alcuni dati oggettivi e incontrovertibili. Il primo dato di fatto è che questo codice è stato sempre conservato nell'Archivio delle Riformagioni, è menzionato nei suoi inventari dei secc. XV e XVI ed è stato sempre considerato il quinto libro della redazione statutaria del 1415. Chi ha usato il codice, come ho già rilevato nell'inventario, ha posto nelle carte di guardia e negli spazi bianchi il rinvio ai provvedimenti formali di approvazione, sospensione e rigetto di quella revisione. Ancora. Nei margini del testo, con una certa frequenza, appaiono rinvii ai volumi delle *Provisioni* e delle relative carte dove sono registrate le stesse norme deliberate anteriormente o, talvolta, posteriormente alla revisione statutaria. Il rinvio s'era reso necessario perché il notaio delle Riformagioni o altro ufficiale o magistrato aveva voluto verificare che la norma fosse effettivamente in vigore. Infatti la riformagione del febbraio 1417 stabiliva che le norme contenute nei nuovi statuti dovessero considerarsi vigenti solo se conformi ed interpretabili secondo la legislazione già in vigore contenuta nelle provvisioni, ordinamenti e statuti già promulgati ed editi.¹¹⁸

¹¹⁷ Non sembra possano esservi dubbi che i trattati I e III di questo codice siano stati riscritti secondo le modificazioni adottate dalla commissione dei professori dello Studio, come si può evincere dal confronto con *Statuti*, 23; e quindi, per lo meno per questi due trattati, si deve parlare di redazione del 1415. Più problematico risulta il raffronto per gli altri due trattati, anche perché le variazioni sono sicuramente minori.

¹¹⁸ Si danno qui di seguito una serie di luoghi in cui esistono consimili rinvii, senza alcuna pretesa di completezza, ma semplicemente a mo' d'esempio. A c. 15 per la rubrica *De numero dominorum et collegiorum de et pro quolibet membro de septem maioribus et XIII minoribus artibus et de reliquis officiis*: «ex libro K ser Viviani a c. 52, anno 1387 et balia 1393 a c. 15»; a 15v per la rubrica 8 *De tracta dominorum et collegiorum*: «pro extractione vide in libro L 1356 a c. 81 et BB 1371 a c. 33». A c. 17v «de substitutione propositure casu infirmitatis in libro D ser Filippi 1432 a 3». segue il richiamo: «colegia quando intrari debeant et predicta etiam observentur». Più sotto alla rubrica 11 «in libro ser Viviani 1379 a c. 49». E altra mano prosegue «Item alia officia adduntur in libro P 1473 a c. 70 ubi dicitur per unum ex gonfaloneriis». A c. 24v alla rubrica *Quod domini priores et vexillifer iustitie possint mittere ad confinia cum necesse fuerit subditos sed rectores non*: «Idem in libro 4º domini Capitanei rubrica X». Ho verificato: sia questo riferimento che quello più oltre, richiamano gli statuti del 1355. A c. 26v «vide in libro FF ser Viviani in anno 1406 a c. 52.»; a c. 29 alla rubrica 44 *De immunitate et privilegio dominorum et eorum notario*: «ex libro domini Capitanei IIº rubrica VIII»; c. 30 «non possunt domini convenire neque conveniri durante officio in IIº statuto rubrica V»; c. 30v «vide in libro F ser Martini a c. 33 ex qua balia anni 1452 a c. 190»; a c. 51 «in libro OO ser Viviani a c. 49 1414»; a c. 57v «in libro E 1418 a c. 77. In libro O 1427 a c. 253»; c. 59 «in libro ser Pieri 1366 a 11. In libro balia 1378 a c. 60», altro rinvio simile a quest'ultimo a c. 60v.

Va anche detto che mani più o meno coeve (anzi talvolta è ipotizzabile che siano proprio le stesse) hanno fatto omologhi rinvii al testo statutario nei volumi delle provvisioni.

Il parere che fu chiesto dalla Signoria sull'interpretazione delle nuove norme sui Consigli cittadini fa riferimento al capitolo 185 che è proprio quello dove inizia il trattato e la materia dei Consigli. Insomma il costante riferimento dei documenti coevi e successivi è a questo volume o alla materia giuridica in esso contenuta, credo allora che per mettere in dubbio che lo statuto non contenga la redazione elaborata dalla commissione del 1415 bisognerebbe avere delle prove serie e circostanziate, che non mi pare ci siano. Oltre quanto già detto ho trovato un riferimento, finora inedito, che non attiene ad un'interpretazione, ma ancora una volta evidenzia uno stato di fatto. In *Statuti*, 24, a c. 277 esiste questa nota a margine della rubrica *Quod onus impositum aliquibus coniunctis quilibet cogatur in solidum solvere et quod dividi possit*: «Quere pro simili materia in libro quinto a c. 179 sub Rca Quod Regulatores possint dividere honus etc.».

Questa è la rubrica 236 del secondo trattato del libro V che in *Statuti*, 26, si trova a c. 209. La nota dimostra che al momento esisteva un altro codice contenente il libro V, codice che era conservato nello stesso archivio in cui era depositato *Statuti*, 24, e cioè la Camera fiscale. Quanto alla presumibile data in cui la nota possa essere stata scritta si deve osservare che la cartulazione dei codici è piuttosto tarda e, nel caso di *Statuti*, 24, non è anteriore al 1547 (o 1557?), anno in cui il codice fu danneggiato dall'alluvione; per cui è presumibile che il codice del V libro esistesse ancora nella Camera fiscale nel corso del Cinquecento. Possiamo anche supporre che questo codice fosse proprio l'originale consegnato dalla commissione, perché era conservato insieme al primo dei due volumi che è appunto *Statuti*, 24, l'originale presentato dalla commissione. Concludendo sono dell'opinione che *Statuti*, 26, sia un apografo fatto scrivere dopo l'approvazione del dicembre 1415, contestualmente all'esemplatura di *Statuti*, 29 e 30.

Restano da spiegare le abrasioni. Si ricorderà che più sopra ho detto che esse hanno un senso ed un significato diverso di quelle di *Statuti*, 24. Esse rappresentano il tentativo di trovare un adattamento ed un compromesso perché il quinto libro fosse accettato integralmente, e quindi sono state fatte nel periodo di sospensione, cioè tra il luglio 1416 ed il febbraio 1417. Se avessimo l'originale - del quale non mi sembra che possa essere messa in dubbio l'esistenza, visto che fu sicuramente in un primo momento approvato e successivamente sospeso e rigettato -, si potrebbe facilmente verificare che avrebbe le abrasioni negli stessi luoghi; ciò che invece non avviene per il primo volume, poiché in esso le abrasioni sono state fatte anteriormente all'approvazione e di conseguenza i successivi apografi non potrebbero riportare le parti cancellate ed abrase. Proprio dalla cir-

costanza che un apografo abbia delle abrasioni si deve inferire che esse siano state ordinate non solo successivamente all'approvazione, ma, logicamente, anche successivamente alla produzione di ulteriori esemplari.

Un indizio estremamente probante di quanto vado dicendo è costituito dalla rasura che c'è a c. 164v. In questo luogo è stato eraso un intero capitolo, come appare evidente dalle tracce di inchiostro rosso che ancora persistono. Il capitolo eraso fa parte della sezione sugli ufficiali dei difetti, che è alle cc. 163v-168v, rubriche 135-148. Se però facciamo un riscontro con l'omologa sezione contenuta in *Statuti*, 23, cc. 97A-99vA, rubriche 139-152, si constata facilmente che i due testi sono praticamente identici, sia nel loro contenuto, sia nella successione dei capitoli che nel loro numero.¹¹⁹ Insomma potrebbe sembrare che il copista ha inserito impropriamente un capitolo per errore. Una conferma sembrerebbe venire anche consultando la stessa sezione in *Statuti*, 27, cc. 196-203v, dove non è presente né il capitolo né la rasura. Le cose però non stanno esattamente così. Infatti se si consulta il rubricario del secondo trattato a c. 127 si vede che c'è una rubrica senza numero tra la 137 e la 138: *Quod capitanei, equites, connestabiles stipendiariorum communis Florentie teneantur equitare*. Ciò dimostra inequivocabilmente che non di un errore del copista si tratta, ma di una norma nuova, pertinente la sezione e quindi probabilmente voluta dalla commissione del 1415, ma successivamente rigettata.¹²⁰

Un caso anch'esso significativo è dato dalla rubrica *De officio decem Balie civitatis Florentie* a cc. 112v-113, naturalmente di *Statuti*, 26. Originariamente in questo luogo era riportato l'omologo capitolo presente in *Statuti*, 23, alle cc. 73vA-74A, che successivamente è stato completamente eraso ed al suo posto è stato scritto un paragrafo che richiama una provvisione del novembre 1414 che tratta dei Dieci di balia, ed era, peraltro, di quelle riser-

¹¹⁹ Del resto il testo del Montegranaro, per questa sezione, non riporta segni di cassazione o di correzione se si eccettua la cassazione di un certo numero di righe verso la fine della rubrica *De apuntaturis stipendiariorum*, a c. 98vA. La cassazione è stata effettuata con un *vacat*, in rosso e graffe nel margine centrale e con un *va...cat*, interlineato. Ritengo che questa cassazione debba essere attribuita alla stessa commissione presieduta dal giudice marchigiano.

¹²⁰ Il fatto che la rubrica si trovi menzionata nel rubricario, ma manchi nel testo dimostra che la situazione doveva essere simile nell'antigrafo, il che porta a congetturare che il capitolo, scritto in un primo momento, era stato successivamente eraso, ma la rubrica era sopravvissuta nel rubricario. Credo si possa agevolmente sostenere che se anche *Statuti*, 26, avesse il rubricario si verificherebbe una situazione del tutto simile. Si ricordi che il rubricario ed il testo non erano eseguiti contestualmente e spesso anche da persone diverse, trattandosi poi di apografi erano eseguiti indipendentemente l'uno dall'altro.

vate in calce al codice.¹²¹ È evidente che la vecchia norma non possa essere stata espunta che successivamente alla data della nuova legge e quindi nel corso della revisione ovvero successivamente. Riterrei dunque provato che il codice sia stato scritto successivamente all'approvazione e corretto in tempi ancora successivi. Ci si chiede, però, perché non possa essere l'adattamento di un vecchio codice degli statuti del Montegranaro alla nuova redazione con le opportune rasure, almeno per il II e IV trattato?

Un caso molto efficace che esclude tassativamente questa ipotesi è costituito dalla rubrica sull'elezione dei professori dello Studio: *Quomodo doctores studii eligantur*. Si può facilmente constatare che le norme superstiti sono quelle che non risultano cassate in *Statuti*, 23; non solo, ma risulta anche evidente che talune cassazioni sono state decise in tempi successivi. E ciò è ben evidente non solo sul detto codice, ma anche in *Statuti*, 26, che ha un'ampia rasura con la quale sono state cassate le norme successive alle prime otto righe, che invece sono scritte di seguito senza soluzione di continuità.¹²² C'è ancora un ultimo argomento. Due dei tanti copi-

¹²¹ «Statuimus quod in quantum expediat creari officium decem balie in civitate Florentie crehetur et fiat secundum formam reformationis super hac materia edite de anno MCCCCXIII de mense novembris reservate in presenti volumine statutorum et cum balia et auctoritate in sequenti statuto concessa vel alia eisdem concedenda per consilia opportuna».

Sul codice del Montegranaro c'è una croce (+) ed un *va...cat* nei margini. Ritengo che il segno di croce possa essere interpretato alla stessa stregua della «F», quindi come un segno del copista per significare che il capitolo era stato ricopiato. È possibile che la commissione, in un primo momento, avesse deciso per la conferma e solo successivamente, constatata l'incompatibilità con la nuova legge, ne aveva deciso la cassazione. La permanenza può essere anche considerato un errore del copista.

¹²² Le norme che sono superstiti in *Statuti*, 23, (cc. 72BvA) sono intermezze da ampie cassazioni, per cui se in *Statuti*, 26, (cc. 110v-111) fosse stato riportato lo stesso capitolo, avremmo un testo intermezzato da rasure, mentre al contrario ci sono prima otto righe di testo e quindi la rasura. Una trascrizione integrale del capitolo, evidenziando opportunamente le parti superstiti decise dalla commissione e poi le ulteriori cassazioni seguite in *Statuti*, 26, non lascerebbe alcun dubbio, ma spero anche così di aver resa chiara la situazione.

Per correttezza devo anche aggiungere che non sempre i raffronti fra *Statuti*, 23 e 26, sono interpretabili univocamente. Di seguito farò due esempi che invece possono essere intesi proprio nel senso opposto. Cioè che almeno talune parti siano l'adattamento di fascicoli del vecchio codice. Nel II trattato, in particolare nella sezione che tratta *De Offitio Sex Aretii et Pistorii*, c'è un'ampia rasura alla cc. 149 ed un'altra più piccola nel *verso* della stessa. La rasura più ampia è dovuta alla soppressione di due capitoli della vecchia redazione del Montegranaro come si può constatare alla c. 90AB di *Statuti*, 23; mentre l'altra più piccola è dovuta alla soppressione di alcune righe nel capitolo successivo. Sul codice del 1409 la cassazione in tutti e tre i casi è segnalata con *vacat* laterale o interlineato. Ancora nel III trattato, nella sezione *Ordinamenta gabelle vini ad minutum*, a c. 284 c'è il capitolo *Rectores possint facere vendi vinum eorum familiaribus et carceratis*; ebbene lo stesso capitolo risulta cassato integralmente dalla commissione del 1415 in *Statuti*, 23, alle cc. 165A-vB. A buon diritto quindi qualcuno potrebbe sostenere che, almeno nei casi di specie, ci sono, se non altro, dei fascicoli di un vecchio codice.

sti del codice hanno scritto il testo normativo su due colonne. Il primo è lo scrittore del III trattato, e ciò potrebbe essere un argomento a favore dell'adattamento di un vecchio codice, visto che *Statuti*, 23 appunto è scritto su due colonne. L'assunto è però smentito dal secondo copista che scrive il primo quaderno del IV trattato su due colonne, ma quelli successivi su una sola colonna: evidentemente gli era stato chiesto di adeguarsi alla modalità di scrittura della rimanente parte dello statuto.¹²³

Statuti, 29 e 30 sono due testimoni che contengono i primi quattro libri, e furono fatti esemplare a cura degli Ufficiali della diminuzione del Monte immediatamente dopo l'approvazione. Il primo fu destinato alla curia del Podestà ed alla sua soppressione (1502) al Consiglio di giustizia e quindi alla Ruota; mentre il secondo è stato sempre conservato nell'Archivio delle Riformagioni.¹²⁴ Nel 1665 fu chiesto appunto a questa istituzione di integrare le prime 35 rubriche del III libro di *Statuti*, 29, probabilmente, perché eccessivamente consunte; l'ufficio provvide e ne certificò l'autenticità collazionandolo «cum originali volumine statutorum civitatis predicte existente in supradicto Archivo Reformationum». Solo quest'ultimo codice ha in appendice gli aggiornamenti legislativi che appunto necessitavano per l'uso che se ne faceva nelle curie. Entrambi poi hanno tipici lemmi e segni dell'uso fatto negli uffici cui appartenevano. I rimanenti codici statutari di cui non ho ancora trattato non sono codici ufficiali, ovvero se lo fossero non furono prodotti per l'uso negli uffici o nelle curie; infatti sono esemplari che contengono il volgarizzamento delle redazioni del 1355 e del 1415, appositamente ordinate per permettere,

Non credo tuttavia che ciò si possa sostenere. Intanto c'è un piccolo indizio che questi casi siano dovuti ad un errore dei copisti, infatti a c. 149 di *Statuti*, 26, nonostante la rasura, sopravvivono, due *cassum*, nei margini, il che vuol dire che in sede di controllo del testo, già ci s'era resi conto dell'errore. Non solo. È mia opinione che bisogna tener presente della situazione complessiva del codice, considerare quindi anche i fascicoli e le mani dei copisti; ebbene questi elementi estrinseci non offrono nessun solido appiglio all'ipotesi che il codice possa riferirsi alla redazione del Montegranaro. Ad esempio sappiamo per certo che nei lavori per la revisione del 1415 furono coinvolti molti copisti, il che ha un riscontro preciso con le molte mani che hanno scritto questo statuto.

¹²³ Si potrebbe pensare che le parti scritte su due colonne siano state fatte a imitazione dello statuto del Montegranaro; da ciò tuttavia non discende necessariamente che facessero parte di un codice di quella redazione statutaria. Lo esclude, oltre alle argomentazioni espresse nel testo, anche e soprattutto la molteplicità dei copisti, di cui si ha sicura testimonianza per la redazione dei professori dello Studio.

¹²⁴ Per la verità negli inventari quattrocenteschi è chiaramente individuabile *Statuti*, 26, mentre non è riconoscibile *Statuti*, 30, per il quale invece non c'è dubbio dall'inventario del Simeoni in poi. Cfr. *Vecchi inventari*, V/641, c. 300v: «Unus liber de cartis de membrana cum assidibus copertis corio rubeo cum bullettis grossis continens tractatum quinti libri et voluminis statutorum populi et comunis Florentie».

anche a chi non conosceva il latino, di accedere alla più importante legislazione comunale.

Statuti, 28, è un esemplare scritto per l'uso da parte di giuristi nell'esercizio della loro professione, e non sono chiare le vicende che lo hanno portato in un archivio pubblico, ne farò qualche cenno nel capitolo seguente. Hanno vissuto invece vicende fasciose senz'altro, *Statuti*, 25 e 27.¹²⁵ Anch'essi sono

¹²⁵ *Statuti*, 27, ha una qualche importanza per la tradizione del testo giuridico del libro V visto che ne contiene i primi tre trattati e considerato il fatto che esiste solo un altro testimone del libro V. Ritengo sicuro il fatto che sia un codice esemplato per l'uso di privati, manca peraltro qualsiasi postilla o commento o nota di possesso che possa permetterne la datazione, non porta neanche tracce particolari e segni d'uso. Reputo tuttavia che sia stato copiato nella prima metà del sec. XV.

Alla carta di guardia è attaccato un polizzino che è un atto di citazione. «Ex parte et mandato presentis domini capitanei civitatis Florentie, ad petitionem ser Nicolai Berti civis et notarii florentini, procuratoris et procuratorio nomine Arrigi Iacobi muratoris populi Sancti Felicis in piazza de Florentia, citetur et requiratur Pierus Iacobi de Ardinghellis civis florentinus, assertus patronus hospitalis Sancti Nicolai etc. extra portam Sancti Nicolai de Florentia quatenus prima, secunda, tertia, quarta, quinta, sexta, septima, octava, nona et decima die et diebus iuridicis proximis futuris post citationem, in tertiis et vespere et quolibet et qualibet dictis diebus et horis in solidum et de per se lege et pro hemptore compareat coram dicto iudice ad videndum et audiendum sententiam et pronuntiationem et expressam condemnationem que seu quas dictus capitaneus et iudex dare et ferre intendit et vult in quadam causa et questione petitionis et libelli, appellatione et nullitate oppositis vertenti coram dicto domino capitaneo et iudice et curia inter dictum ser Nicolaum dicto nomine ex parte una et dictum Pierum dictum assertum nomine et Gherardum ... assertum hospitalarium dicti suprascripti hospitalis et ser Bartholomeum Bambi Ciai notarium Florentinum eorum procuratorem ex altera parte et omnia in dicta sententia continenda; inde copiam accipienda etcetera alias etcetera.

Nuntius est Franciscus Bencii.

sul retro: Piero di Iacopo Ardinghelli».

Anzitutto non è possibile datare questo polizzino per la mancanza del nome del magistrato e del suo giudice presso cui si dibatteva la causa; ma dai nomi menzionati in questa citazione si ricavano le seguenti notizie.

Nulla dallo spedalingo Gherardo.

Secondo un albero genealogico che c'è in *Raccolta Sebregondi*, 174 (Ardinghelli), tratto dal Passerini, un Iacopo di Ubaldino Ardinghelli fondò lo spedale di S. Niccolò a Ricorboli. Fu degli Otto di guardia nel 1406, Gonfaloniere di giustizia nel 1362, testò nel 1410, sua moglie fu Margherita di Gherardo Davizzi; ebbe un figlio di nome Piero che fece parte della Balìa del 1434 e sposò Maria di Giovanni Peruzzi. Ebbe due figli Margherita e Iacopo, col quale si estinse questo ramo. Dal momento che il fondatore dell'ospedale era suo padre è più che probabile che Piero di Iacopo fosse il patrono dell'ospedale stesso. Ho identificato con certezza uno dei due procuratori e cioè il notaio ser Bartolomeo di Bambo Ciai. Ha quattro protocolli nel *Notarile Antecosimiano*, 5233-36, (1430-1473) che purtroppo non hanno indice per cui non è possibile sapere con facilità dei rapporti che aveva con gli Ardinghelli. Sempre in *Raccolta Sebregondi*, 1602 (Ciai) trovo che i Ciai hanno spesso ricoperto i ruoli di giusdicenti nel contado e distretto fiorentino. I due fratelli Benedetto e Francesco di ser Giovanni Ciai da Pulicciano hanno esercitato il notariato nella seconda metà del Trecento; dagli alberi genealogici presenti nel fascicolo suddetto non sembra emergere parentela con ser Bartolomeo; tuttavia nel *Diplomatico* ci sono molte sue pergamene in particolare ce ne sono quattro che essendo state scritte come commissario di altri notai svelano l'arcano. *Ospedale Santa Maria Nuova*, 1348, lug. 18; commissario delle imbrevia-

stati esemplati per l'uso di privati, e insieme a *Statuti*, 6, e a *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 597 bis, che contiene una redazione degli statuti pistoiesi relativa alla fine del sec. XV, sono pervenuti nel 1924 all'Archivio di Stato di Firenze in dono da parte di un bibliofilo: Giuseppe Martini.¹²⁶ Non meraviglia affatto che codici di origine privata si trovino nelle biblioteche di bibliofili e collezionisti anche all'estero; ciò che invece suscitava la mia curiosità era anche la presenza di un codice sicuramente ufficiale qual era *Statuti*, 6; la circostanza poi che si potesse congetturare che lo statuto fosse uscito dai pubblici archivi in epoca relativamente tarda, nel corso della seconda metà del Quattrocento e quando non era più in vigore, mi spingeva ad approfondire la questione. Infatti intuitivo vagamente che il codice potesse essere uscito dai pubblici archivi non in modo doloso, ma lecitamente perché affidato ad un giurista per lo svolgimento di un compito istituzionale.¹²⁷

Il fatto che almeno una parte delle ricerche dovessero essere fatte in Inghilterra non agevolava il mio compito, tuttavia ho deciso di seguire un filone che sembrava sicuramente italiano. Tutti e quattro i codici hanno stampigliato sulla carta iniziale un timbro tondo della grandezza di una moneta da un euro al cui interno ci sono le lettere capitali A. N e P. G. N.¹²⁸

ture di ser Roberto Talenti da Fiesole; *Ibidem*, 1369, nov. 3, (fondazione di una cappella in S. Lorenzo); *Archivio generale*, 1388, lug. 24; *Ospedale di S. Vincenzo di Prato*, 1381, lug. 25; queste ultime tre sono state scritte come commissario delle imbreviature di ser Francesco di ser Giovanni Ciai, in particolare dall'ultima si evince che ser Bartolomeo era nipote di ser Francesco, per cui era anche nipote di ser Benedetto.

Il procuratore del muratore invece non è identificato con certezza; dovrebbe essere però ser Niccolò di Berto di Martino Gentiluzzi da Sangimignano, notaio fiorentino; *Notarile Antecosimiano*, 8772-8782, (1408-1467); anche questi sono privi di indice per cui non è documentabile il rapporto col predetto muratore. Credo che la causa presso la curia del Capitano sia stata discussa negli anni trenta o quaranta del Quattrocento.

¹²⁶ Vedi le pagine finali del capitolo precedente e le relative note.

¹²⁷ È abbastanza noto il fenomeno, soprattutto alla fine del sec XVIII., del ritrovamento presso l'abitazione di alti esponenti della pubblica amministrazione di fascicoli e carte d'archivio di pertinenza del dicastero in cui avevano lavorato fino alla loro morte, avvenuta quando erano ancora in servizio attivo.

¹²⁸ 1. *Statuti*, 6, Phillipps MS, 4587 (è scritto su un frammento di carta bianco, che era incolato all'interno dell'asse, e su un minuscolo cartellino a stampa che era sulla costola. Sulla prima carta il timbro tondo con la dicitura A.N.

2. *Statuti*, 25, Phillipps MS, 4589 (è scritto su un minuscolo cartellino a stampa che è sulla costola). Altri cartellini: tondo bianco 737; rettangolare: 97. Sulla prima carta il timbro tondo con la dicitura A.N.

3. *Statuti*, 27, Phillipps MS, 4588 (è scritto su un minuscolo cartellino a stampa che è sulla costola). Altri cartellini: tondo bianco 137/3; rettangolare: 97 o 77; tondo orlato 4374/9. Sulla prima carta il timbro tondo con la dicitura P. G. N.

4. *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 597 bis, (statuti di Pistoia) Phillipps MS, 9294 (è scritto sulla carta dove c'è il rubricario e dove c'è anche il timbro). Sulla costola non compaiono cartellini. Sulla prima carta il timbro tondo con la dicitura P. G. N.

Dalla British Library mi sono pervenuti alcuni riferimenti bibliografici e l'importantissima notizia che alcuni manoscritti, derivati dalla dispersione della biblioteca Phillipps, portavano l'annotazione di una provenienza dalla biblioteca Niccolini.¹²⁹ Ciò è stato confermato dal responsabile dell'Archivio Niccolini che mi ha detto che carte e libri di pertinenza di Antonio Niccolini erano contrassegnati appunto dal timbro con le lettere A. N.¹³⁰ La successiva visita a quell'Archivio gentilizio ha concluso in modo definitivo la ricerca.¹³¹

Esiste un catalogo a stampa dei manoscritti della biblioteca Phillipps: *The Phillipps manuscripts. Catalogus librorum mancriptorum in bibliotheca d. Thomae Phillipps, Bt.*, impressum typis Medio-montanis, 1837-1871, ristampa anastatica with an introduction by A. N. L. MUNBY, litt. D. author of *Phillipps studies*, London, The Holland press, 1968.

¹²⁹ Cfr. D. E. RHODES, *Studies in early european printing and book collecting*, the Pindar press, London 1983, in particolare: *The mystery of P. G. N.*, pp. 236-240; *More light the Niccolini library*, pp. 241-243 e *Three more books from the Niccolini library*, pp. 244-248. Nel volume sono raccolti questi tre piccoli contributi pubblicati fin da 1975, l'autore raccoglie un'ipotesi fatta già nel 1935 da Seymour De Ricci a proposito di un manoscritto del *De finibus* di Cicerone in pergamena che riporta il timbro PGN. Il Rhodes segnala molti manoscritti italiani finiti in Gran Bretagna, sia di provenienza Phillipps che di altri collezionisti, che riportano i timbri P. G. N., P. N. o M. N. - non conosce nessun manoscritto col timbro A. N. -, senza peraltro giungere ad alcuna conclusione certa; l'appartenenza alla biblioteca Niccolini rimane una mera ipotesi non suffragata né da prove né da documenti.

¹³⁰ Questa ricerca ha coinvolto un gran numero di persone, altrettanto numerose biblioteche e moltissimi siti web. Sono quindi debitore di tutte queste persone e istituzioni e qui intendo ringraziarle di cuore una ad una. Anzitutto Niccolò Capponi e Antonio Ricci del Medici Archive project, che per primi mi hanno parlato di Thomas Phillipps e della dispersione della sua biblioteca tra la fine del XIX ed inizio del sec. XX; Timothy Rogers, Deputy Keeper of Western Manuscripts della Bodleian Library dell'Università di Oxford, per le preziose indicazioni e l'invio di materiale; la Biblioteca oxoniense possiede infatti molti manoscritti di provenienza Phillipps ed in parte anche l'archivio privato del collezionista. Daniele Danesi della Biblioteca comunale di Siena, che oltre ad aver fatto fare delle ricerche sui timbri nella Biblioteca che dirige, ha chiesto la collaborazione anche di altre Biblioteche civiche toscane - s'è trovato così che cinquecentine con gli stessi timbri dei miei quattro manoscritti, si trovano oltre che a Siena anche a Portoferraio - ma soprattutto mi ha messo in contatto con Stephen Parkin della British Library. Quest'ultimo oltre a tante preziose informazioni e riferimenti bibliografici ha consultato per me i cataloghi Payne e Payne and Foss. La collega dell'Archivio di Stato di Bologna Francesca Boris s'è accertata che i miei timbri non avessero a che fare con la famiglia Ranuzzi, di cui l'istituto bolognese ha in deposito l'archivio, mentre la biblioteca era finita anch'essa tra i manoscritti Phillipps passando attraverso i librai Payne and Foss. Di notizie, informazioni e materiali afferenti ai manoscritti Ranuzzi sono anche debitore alle colleghe della Marciana di Venezia Susy Marcon ed Elisabetta Lugato. Sono stati consultati anche i seguenti siti: www.gslis.utexas.edu/; www.hmc.gov.uk/nra/

Per ultimo, ma sicuramente non il meno importante, Andrea Moroni, il quale oltre ad avermi dato le indicazioni conclusive e risolutive si è reso disponibile un intero pomeriggio per permettermi la consultazione dell'Archivio Niccolini, dove appunto ho trovato i documenti che provano irrefutabilmente l'appartenenza dei manoscritti alla libreria di quella famiglia.

¹³¹ L'archivio Niccolini è notificato ed è ancora in possesso del ramo familiare superstite. Ne è responsabile Andrea Moroni che ha curato anche la pubblicazione dell'inventario on-line sul web: www.archivistorici.com/archivi/ns.asp, dove si possono anche trovare cenni storici sulla

Infatti in un inventario compilato nel Settecento ho trovato menzionati tre dei miei manoscritti, tra cui appunto *Statuti*, 6.¹³²

famiglia Niccolini, per la quale vedi anche L. PASSERINI, *Genealogia e storia della famiglia Niccolini*, Firenze, Cellini, 1870. Per l'archivio vedi anche A. MORONI, *L'archivio privato della famiglia Niccolini di Camugliano*, in «Archivio storico italiano», CLVIII (2000), pp. 308-348; un cenno alla biblioteca e ai suoi cataloghi a p. 328. La libreria dispone di un catalogo manoscritto in tre volumi (*Catalogus Bibliothecae Niccoliniana*, 1. A-D; 2. E-O; 3. P-Z) in ordine alfabetico per autori o titoli, compilato verso la fine del Settecento e comunque compilati contemporaneamente ai volumi dell'inventario dell'archivio. All'interno del fondo si trovano inventari più antichi.

¹³² Ci sono due registri legati contenenti entrambi l'inventario della biblioteca fatti nella prima metà del Settecento. 1. Registro legato in cartone e mezza pergamena di pp. 216 intitolato: *Inventario della libreria*. L'inventario si apre con un duerno cartaceo in cui ci sono le seguenti note: 1. Nota dei libri sottoposti alla primogenitura Niccolini; 2. Nota dei libri soggetti a fedecommissio. A p. 50 si trovano tre dei miei statuti: 1. «Statuta potestatis Florentie, membr. in folio»; corrisponde a *Statuti*, 6; 2. «Statuta civitatis Florentie 1415, membr. in folio T. 1», corrisponde a *Statuti*, 25; «P. Statuta civitatis Florentie T. II, chart. in folio», corrisponde a *Statuti*, 27. A p. 51 c'è il quarto statuto: «P. Statuta civitatis Pistorii, chart. in folio», corrisponde a *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 597 bis. L'inventario si conclude con la stima totale: «Somma la libreria generale e scientifica a scudi 3808.2.5.8. alli quali aggiunto l'importare della libreria legale scudi 765.4.13 4. Sommano le due librerie a scudi 4573.6.19.-». Alla fine è sottoscritta «Io Filippo Neri Bonaiuti perito stimatore, mano propria». L'inventario non è datato.

Il secondo registro non è cartulato, ma è delle stesse dimensioni del precedente. È preceduto da alcuni fogli sciolti in cui ci sono elenchi di libri del già Marchese Giuseppe Niccolini fatto nel 1735. Inizia: «Fatto nel mese di maggio dell'anno 1738 da me Giuseppe Cerracchini questo presente inventario di libri della libreria vecchia. Segnati # sono dell'eredità della marchesa contessa del Bufalo Niccolini, e il P in margine denota primogenitura». Si conclude con la sottoscrizione del libraio perito Giovan Domenico Farini. In questo secondo inventario non sono riusciti ad individuare i manoscritti di cui tratto.

Le vicende della libreria Niccolini avrebbero bisogno di una trattazione specifica che ne illustrasse la formazione e la consistenza, il contributo dei vari componenti e rami familiari ed infine la sua dispersione. Da quel poco che ho potuto costatare dalle mie ricerche non presenta solo lati affascinanti ed intriganti, ma ha anche un suo preciso rilievo da vari punti di vista. Voglio dare qui qualche altra notizia per stimolare la curiosità e l'interesse di chi vorrà occuparsene. Il timbro e le relative sigle non hanno molta importanza di per sé, sono però significativi per capire sia la dispersione e sia l'appartenenza dei libri ai vari componenti e rami familiari. Il timbro fu apposto sui volumi alla fine del Settecento o all'inizio dell'Ottocento, ovvero, al più tardi, immediatamente prima della vendita della biblioteca, ed ebbe lo scopo precipuo di individuare i possessori dei vari nuclei e con questo come andavano divisi i proventi della vendita. (Da quello che si legge nei documenti e nei cataloghi sembra di capire che fu volontà precisa della famiglia di mantenere integra la biblioteca, senza dividerla, forse per quel tanto di valore aggiunto che l'integrità rappresentava). La biblioteca venne venduta in due lotti, la parte scientifica e di belle lettere venne acquistata da Giuseppe Pagani per 12.500 lire; mentre quella legale l'acquistò Francesco Samminiatelli per 300 fiorini. I nuclei che confluirono poi nella biblioteca di Thomas Philipps giunsero in Inghilterra attraverso le librerie antiquarie Payne o Payne and Foss. Un cenno alla vendita della libreria è in A. MORONI, *Antica gente e subiti guadagni. Patrimoni aristocratici fiorentini nell'800*, Firenze, Olschki, 1997, p. 182, n. 87. Per notizie sulla famiglia ed i suoi componenti si possono consultare anche i fondi genealogici dell'Archivio fiorentino: *Raccolta Sebregondi*, 3827, e *Ceramelli Papiani*, 3410. Sull'abate Antonio Niccolini (1701-1769), letterato e membro di varie accademie, che molto contribuì all'incremento della libreria, si veda V. SCOPETANI, *Delle lodi dell'abate Antonio Niccolini, patrizio fiorentino*, Firenze, Cambiagi, 1770.

Allo stato attuale della ricerca non ancora è possibile chiarire come il codice sia pervenuto in possesso dei Niccolini, si può fare però questa suggestiva ipotesi.¹³³ Otto di Lapo Niccolini era un giurista di vaglia vissuto nel corso del sec. XV e molto legato sia a Cosimo il vecchio che a suo figlio Piero. Egli fece parte di quella commissione, promossa proprio da Cosimo nel 1445, che avrebbe dovuto fare una riforma statutaria. Non è peregrino pensare che il giurista non abbia restituito un codice che gli era stato affidato per lo svolgimento del lavoro affidatogli e che questo dopo la sua morte sia rimasto acquisito alla biblioteca di famiglia.¹³⁴

3. Una raccolta di Ordinamenti suntuari tra i codici statutari: *Statuti*, 34

S'è detto nel secondo capitolo che in certe speciali materie, che si prestavano per la loro specificità e peculiarità, il Comune fiorentino legiferava attraverso *ordinamenta*. Oltre ai notissimi Ordinamenti di giustizia e quelli

¹³³ Si rammenti anzitutto che *Statuti*, 6, ha nei margini un puntuale rinvio, rubrica per rubrica, agli statuti del 1355; raffronto che potrebbe essere anche stato fatto in occasione di riforme o revisioni statutarie. Non deve meravigliare il richiamo e la considerazione per testi giuridici ormai obsoleti infatti, a parte ogni altra considerazione di carattere squisitamente giuridico e di diritti reali o della persona, i giuristi del diritto intermedio davano rilievo sia alla vetustà della norma che al suo rinnovarsi nel corso del tempo. È per questo che sia nei registri delle provvisio- ni, negli statuti che in ogni altro testo normativo accanto a norme più antiche troviamo rinvii a norme successive. Ad esempio in *Statuti*, 12, a c. 154v, nel margine sinistro accanto alla rubrica 12 *De conducentibus ligna ad civitatem Florentie per flumen Arni. Et de capientibus illa et resti- tutione ipsorum*; ci sono i seguenti rinvii: «Vide ad materiam in libro: A 1477 c. 39; E 1481 c. 16; I 1485 c. 118; O 1490 c. 10 per 17 reformatores». Il riferimento è a deliberazioni prese durante al notariato delle Riformazioni di ser Giovanni di Bartolomeo Guidi; le attuali segnatura sono rispet- tivamente: *Provvisio, registri*, 168, 172, 176, 181. La mano del postillatore, che ricorre altre volte sia negli statuti che nei registri delle provvisio- ni, non ha potuto fare queste annotazioni prima del 1490. Ci si può chiedere allora che senso potesse avere postillare una vecchia norma richiaman- do norme più recenti? Il senso appunto va ricercato, oltre in ciò che già s'è detto, anche nel fatto che la norma più antica poteva chiarire ed aiutare l'interpretazione della norma più recente. È pienamente giustificato quindi che una commissione che doveva rinnovare l'intero corpo legislativo dello Stato dovesse avere a disposizione anche le più antiche raccolte statutarie.

¹³⁴ Notizie sulla vita di messer Otto di Lapo si trovano sia nella Genealogia del Passerini che nel già citato saggio del Moroni dove è censito il carteggio, conservato nell'archivio Niccolini, dello stesso Otto e di suo figlio Agnolo. Bisogna anche osservare che è segnalato un gruppo di 73 lettere degli Otto di Balia (1451-1467) scritte, evidentemente, mentre svolgeva pubbliche funzioni. Non c'è dubbio tuttavia che esse dovrebbero ora trovarsi nei fondi dell'archivio fioren- tino, perché egli avrebbe dovuto, alla scadenza del suo mandato restituire le lettere alla cancel- leria di competenza. È questo un indizio importante che avvalorata l'ipotesi che il codice statuta- rio possa aver avuto lo stesso destino. Infine è opportuno segnalare che anche Agnolo di Otto (1445-1494) e Matteo di Agnolo (1473-1540) ebbero importanti incarichi dalla Repubblica fioren- tina, per cui potrebbe essere successo con uno di loro ciò che si è ipotizzato per Otto.

canonizzati della Camera del Comune, gli ordinamenti della Gabella e quelli dell'Abbondanza ci sono stati tramandati anche ordinamenti suntuari. Gli ordinamenti erano uno strumento molto duttile, rispetto agli statuti, ma anche alle riformazioni, perché erano posti in essere o dallo stesso organo di governo o da una commissione cui era stata data piena balia. Spesso si eleggeva una commissione a legiferare sopra una materia specifica proprio allo scopo di riordinare ed armonizzare norme che si erano succedute nel corso del tempo. È proprio ciò che è accaduto per la legislazione suntuaria: dopo una serie di di provvisori successive veniva eletta una commissione che provvedesse a fare un testo unico per armonizzare l'intera materia. Queste norme, che avevano un particolare rilievo sociale, ma anche economico, cercavano di mettere un freno al lusso delle classi più abbienti; trattavano quindi anzitutto degli ornamenti e delle vesti delle donne, ma anche degli uomini; regolavano inoltre manifestazioni e cerimonie di particolare rilievo nella vita cittadina, e cioè i battesimi, i matrimoni e i funerali, sempre con particolare riferimento sia alle vesti che alla pompa.¹³⁵

Degli ordinamenti suntuari più antichi del primo quarto del sec. XIV, di cui troviamo traccia nelle fonti, non ci rimane quasi nulla, in parte per via delle distruzioni ed in parte perché quelli nuovi che sopravvenivano li rendevano obsoleti. C'è però una ragione ancora più importante: le norme suntuarie venivano inserite, nel corso delle revisioni statutarie, nel corpo degli statuti. In effetti in tutte le redazioni statutarie che possediamo esiste un nucleo di norme suntuarie, ed anzi a partire dal 1355 esse sono, almeno in parte, in volgare.¹³⁶ È evidente però che le norme che confluivano nel

¹³⁵ La bibliografia sull'argomento riguarda soprattutto il costume, le stoffe, la storia dell'arte, solo occasionalmente la legislazione: A. GHERARDI, *Appunti e notizie* in «Miscellanea Fiorentina di Erudizione e Storia», diretta da Iodoco del Badia, vol. I e II, Firenze 1806-1902, fasc. XI, p. 175; E. RODOCANACHI, *La femme italienne à l'époque de la Renaissance, sa vie privée et mondaine, son influence sociale*, Paris, 1907; P. D'ANCONA, *Le vesti delle donne fiorentine nel secolo XIV*, Perugia, 1906, (Estratto dalla Miscellanea nuziale Ferrari-Tonioli); R. LEVI-PISETZKY, *Storia del costume in Italia*, Milano, Istituto Editoriale Italiano, 1964-1969, voll. 5; D. OWEN HUGHES *Sumptuary Law and Social Relations in Renaissance Italy*, in *Disputes and Settlements, Law and Human Relations in the West*, a cura di J. Bossy, Cambridge, 1986, pp. 69-87; A. ROSSI, *I nomi delle vesti in Toscana durante il Medioevo* in *Studi di Lessicografia Italiana*, a cura dell'Accademia della Crusca, vol. XI, Firenze 1991, pp. 5-124; S. T. STROCCHIA, *Death and ritual in Renaissance Florence*, Baltimore, J. Hopkins University press, 1992; L. GERARD-MARCHANT, *Compter et nommer l'étoffe à Florence au Trecento (1343)*, in «Medievale. Langue, textes, histoire», 29, III, (1995), numero monografico dedicato a *L'étoffe et le vêtement*.

¹³⁶ Per la redazioni degli anni 1322-25 si hanno le rubriche 7-14 del V libro del Capitano: 7. *De numero ire debentium ad mortuos et ad mollaççium et de non fatiando mistiere, et de mulieribus sotiandis cum duobus equitibus tantum, et aliis pluribus capitulis*; 8. *De modo exequiarum mortuorum*; 9. *De exequiis mortuorum*; 10. *Qualiter redeat mulier que remanserit*

corpo statutario non erano originali, ma chiaramente derivavano dagli ordinamenti o dalle riformazioni che erano in quel momento in vigore; anche se certamente esse erano adeguate ed armonizzate ad altre norme già in vigore. È altrettanto evidente dunque che la conoscenza degli ordinamenti è essenziale per la storia del costume, delle stoffe, degli ornamenti preziosi e voluttuari, senza contare che per certi aspetti essi hanno anche un rilievo per la storia sociale ed economica oltre che politica.

Gli studi su questa materia non si sono mai occupati direttamente dell'aspetto legislativo, tuttavia, in tempi relativamente recenti, uno studioso americano ha condotto nell'archivio fiorentino un'indagine sufficientemente approfondita che occupa l'intero arco temporale della Repubblica fiorentina.¹³⁷ Rispetto a questo lavoro voglio qui segnalare due importanti novità, in cui mi sono imbattuto nel corso delle mie ricerche. La prima è rappresentata da un corposo nucleo di ordinamenti suntuari organici redatti successivamente al marzo del 1322 ed anteriormente all'aprile del 1324. Essi ci sono stati tramandati in *Statuti*, 5, cc. 101-106v e furono inseriti nella revisione statutaria dell'aprile 1324 in luogo della rubrica 13 del V libro del Capitano: *De ornamentis perlarum coronis vel vestibus non portandis*. Sono 60 paragrafi e rappresentano i più antichi ordinamenti suntuari fiorentini conosciuti.¹³⁸ Anche la seconda è altrettanto importante. È

vidua ad domum propriam de sero; 11. *De sextoriis pro defunctis*; 12. *De prohibenda conventione dominarum et hominum in conviviis nuptialibus*; 13. *De ornamentis perlarum coronis vel vestibus non portandis*; 14. *Quod balie et famule non portent pannos tangentem terram*. Cfr. *Statuti*, 4, cc. 81-84v. Norme di argomento analogo si ripetono nelle redazioni successive per il 1355 le rubriche 76-79 del IV libro vedi *Statuti*, 12, cc. 199v-206, sono in volgare gli ordinamenti sugli sposalizi ed i funerali; negli statuti del Montegranaro trovano posto nell'VIII *Collatio*, cfr. *Statuti*, 23 cc. 413-418; infine in quelli del 1415 sono compresi nel IV libro vedi *Statuti*, 24, cc. 281-288. In queste due ultime redazioni sono in volgare proprio gli ordinamenti afferenti alle vesti ed ornamenti delle donne.

¹³⁷ R. E. RAINEY, *Sumptuary Legislation in Renaissance Florence*, (Ph.D. diss., Columbia University, 1985), è una tesi di dottorato tuttora inedita in cui l'autore dedica i primi quattro capitoli alla normativa suntuaria fino alla fine del Trecento, i successivi due fino alla fine della Repubblica (1532), infine c'è un'ampia appendice documentaria (pp. 647-798). L'ateneo fiorentino e l'Archivio di Stato sono in possesso di un microfilm, fornito della Columbia University di questo lavoro. Lo stesso autore è tornato sull'argomento successivamente: *Dressing Down the Dressed-Up: Repeating Feminine Attire in Renaissance Florence*, in *Renaissance Society and Culture, Essays in Honor Eugene F. Rice, jr*, a cura di J. MONFASANI e R. G. MUSTO, New York, Italica press, 1991, pp. 217-237.

¹³⁸ Mi riferisco naturalmente ad una raccolta organica di norme suntuarie, non è chiaro quando esse siano state elaborate, è però sicurissimo che siano state inserite negli statuti del Capitano in occasione della revisione dell'apr. 1324, come ci attesta *Statuti*, 21, ins. 1, c. 16v: «Statutum positum sub rubrica: De ornamentis perlarum, coronis et vestibus non portandis, et incipit: Ut pompe florentine tollantur etcetera; cassum est et loco eius positum infra statutum, scilicet: De ornamentis et vestibus non ferendis vel habendis». Seguono i primi otto paragrafi di que-

la notizia che nell'autunno del 1343 fu eletta una commissione incaricata di preparare ordinamenti suntuari, la commissione lavorò ad essi fino al 31 ottobre dello stesso anno e il 3 di novembre ser Lotto di Puccio, notaio della commissione, consegnò al notaio custode degli atti un libro in pergamena che li conteneva.¹³⁹ Questo libro fu poi consegnato a ser Cecco da San Severino, Ufficiale delle donne, e proprio sulla base di queste nuove norme fu operata la marchiatura delle vesti, fatta negli ultimi due mesi del 1343, di cui sono ancora superstiti quattro libri.¹⁴⁰

Miglior fortuna è occorsa agli ordinamenti suntuari compilati nella

sto nuovo statuto che corrisponde al n. 139 di *Statuti*, 5, cc. 101-106v. Il manoscritto s'interrompe e sono bianche il resto della c. 17r ed il verso della stessa carta. Il testo completo che si trova nel codice statutario è parte di quella sorta di appendice scritta successivamente all'accenno di sottoscrizione notarile di cui ho più volte parlato. Si può anche notare che non avendo l'amanuense scritto il titolo della rubrica, la commissione del 1355 l'ha messo nel margine correttamente. Deve ritenersi in errore il Caggese, che nella sua edizione, I, p. 226, ipotizzava che le rubriche 12 e 13, nel cui margine si legge «cassum est» non fossero state effettivamente abrogate. In realtà la commissione arbitrale intervenne ancora nel marzo del 1325: «In statuto sub rubrica non ferendis vel habendis ubi dicitur: Item quod nulla mulier habeat vel ferat ultra unam vel duas afibiaturas, post verba scilicet: afibiaturam aliquam ascendentem valorem solidorum XX ad florenos, addita sunt hec verba scilicet: quas affibiaturas, ut dictum est, habere possint et ferre et si in eis vel aliqua earum sint aliquae ymagines vel similitudines arborum, florum, frondium, bestiarum, vel quarumvis aliarum figurarum non obstantibus infrascriptis»; seguono ancora altre correzioni. La prova della cancellazione dei capitoli statutari espunti è costituita dal fatto che la revisione più recente cita il nuovo capitolo non il vecchio. Cfr. *Statuti*, 21, ins. 1, cc. 33rv.

¹³⁹ «Die III^a presentis mensis novembris. Probus et discretus vir ser Lotthus Puccii, notarius populi Sancte Reparate, dedit, posuit, misit et consignavit in Camera et micchi Laurentio notario custodi predicto, pro dicto communi recipienti: quedam ordinamenta scripta in cartis de membranibus, edita et facta per probos et discretos viros: Sandrum Bartholi de Bardis, Nicholaum Checcii de Maneriis, Andream Ubertini de Stroçcis et Silvestrum Ricciardi de Riccis, officiales communis Florentie seu per tres ex eis, per dictum commune electos et deputatos super devetis, delationibus ornamentorum et vestium dominarum et nuptiis et funeribus et aliis in ipsis ordinamentis contentis et descriptis; de quibus ordinamentis dictus ser Lotthus, ut dixit, rogatus a dictis officialibus et de mandato ipsorum officialium confecit publicum instrumentum. Quorum officialium offitium finivit die ultimo mensi octubris proximi preteriti». Come si può notare la commissione era stata incaricata di intervenire in tutti gli ambiti della normativa suntuaria. Cfr. *Miscellanea repubblicana*, 9, (non cartulato, alla data).

¹⁴⁰ Lo stesso giorno della consegna dei nuovi ordinamenti la Signoria in carica ordinò al notaio custode che fossero consegnati «ser Ceccho de Sancto Severino officiali dominarum, ordinamenta edita per officiales communis Florentie super devetis et delationibus ornamentorum et vestium». Ser Lorenzo di messer Giovanni Rustichelli ottemperò e consegnò gli ordinamenti «edita et facta per suprascripos officiales in quodam libro scripto in cartis de membranibus per ser Lotthum Puccii». Poco oltre si ritrova la consegna di quattro quaderni contenenti gli atti della marchiatura delle vesti fatta nella cura di ser Cecco da San Severino scritti dai notai ser Manfredi di Grimaldi Guidotti, ser Giovanni di Corso da Rasoio, ser Bartolo di ser Bene Bruni e ser Falcone di ser Giovanni, sono ancora superstiti, sebbene gravemente danneggiati dall'alluvione del 1966, e sono conservati in *Giudice degli appelli e nullità*, 117. Il codice è stato trascritto e sta per essere pubblicato da L. Gerard-Marchant.

seconda metà del Trecento.¹⁴¹ Infatti sono superstiti non meno di una decina di testi, alcuni dei quali, dal 1384 al 1396, sono raccolti, in *Statuti*, 34, che è un codice formatosi presumibilmente negli anni ottanta del Trecento, - sull'asse è riportata una quartina di un poeta coevo, - ed è stato sempre conservato nella Camera degli atti, come ci testimonia un inventario della fine del Seicento.¹⁴²

4. *I codici degli statuti in volgare: gli Ordinamenti di giustizia, la redazione di messer Tommaso volgarizzata sotto la direzione di ser Andrea di Lancia, le Provvisioni con forza di statuti del 1356-57, gli Statuti del 1415* (Statuti, 2 (OG); 13 (Capitano, 1355); 19 (Podestà, 1355); Statuti, 33 (Provvisioni) e 31 e 32 (redazione del 1415))

Il cammino che doveva portare all'affermazione del volgare come lin-

¹⁴¹ Ordinamenti suntuari furono ancora compilati nell'anno 1354, come ci attesta la nota della commissione del 1355 nel margine della rubrica 139 di *Statuti*, 5: «Cassum quia aliter dispositum est per ordinamentum factum in MCCCLIII positum in folio 369, de quo factum est novum statutum et positum quasi in finem huius voluminis». Il testo di questi ordinamenti è dunque superstito ed è quello che si legge negli statuti del 1355. Sono conservati ancora altri quattro ordinamenti. 1. *Capitoli del Comune di Firenze*, 11, cc. 31-38, (1384), è un quaderno pergamenaceo, nei margini c'è la rubrica per ciascun paragrafo; manca di sottoscrizione, il testo corrisponde sostanzialmente alla prima parte di *Statuti*, 34, cc. 3-18; 2. *Ibidem*, 12, cc. 45-58, (1356) un terziona ed un quaderno pergamenaceo, sono ordinamenti suntuari e contro gli omicidi adottati nel luglio e novembre 1356, sono sottoscritti dal notaio ser Angelo di ser Andrea di messer Rinaldi, furono poi volgarizzati dal Lancia, per il quale vedi più sotto; 3. *Ibidem*, 12, cc. 59-66, (1373), quaderno pergamenaceo, gli ordinamenti sono sottoscritti da ser Niccolò di ser Piero Gucci, notaio della commissione; 4. *Ibidem*, 12, cc. 67-74; quaderno pergamenaceo, sono privi di sottoscrizione. Gli ultimi tre non sono compresi nel testimone conservato tra gli statuti, evidentemente perché ormai obsoleti e quindi abrogati. Per tutti vedi GUASTI, *I capitoli...*, cit., II, pp. 98-108 e 163-180. Per gli anni seguenti vedi la descrizione del codice nell'inventario.

¹⁴² «N. 19 Un libro in cartapeccora coperto d'asse, parlante delli ornamenti delli uomini, e delle donne dell'anno 1388 con la pragmatica, nel quale si legge (...), come riporta l'inventario del Patriarchi più volte citato. Cfr. *Manoscritti*, 662, (non cartulato). Non è chiaro se il codice fosse stato preparato per esser conservato nella Camera degli atti, ovvero fosse usato in una curia ed è poi rimasto nella Camera in seguito alla soppressione del tribunale; di certo è l'unico testimone superstito che raccoglie esclusivamente ordinamenti suntuari. Bisogna anche dire però che i quaderni contenenti gli *ordinamenta mulierum*, inseriti ora nei registri dei *Capitoli*, non sono sicuramente nel luogo che loro compete, e furono probabilmente lì inseriti nel corso dei riordinamenti quattrocenteschi, quando quel corpo di leggi non era più in vigore. Forse quei quaderni sono quindi da considerare l'esemplare delle leggi suntuarie in dotazione all'Archivio delle Riformazioni. Sulle vicende istituzionali e sull'archivio dell'Ufficiale delle donne si veda ora: G. BISCIONE, *L'ufficiale delle donne, degli ornamenti e delle vesti. profilo istituzionale e vicende archivistiche*, in corso di stampa in "La Prammatica" sulle vesti di lusso (Firenze, 1343), a cura di L. GÉRARD-MARCHANT, con saggi di L. GÉRARD-MARCHANT, CH. KLAPISCH-ZUBER, G. BISCIONE, e F. SZNURA; Firenze, Sismel-Edizioni del Galluzzo.

gua del diritto e dell'amministrazione è stato molto più lungo, accidentato e complesso del percorso con il quale lo stesso volgare si è imposto come lingua letteraria.¹⁴³ Il Marzi nella *Cancelleria della repubblica fiorentina* afferma che nessuna norma obbligava i notai a scrivere i loro documenti in una determinata lingua, ma siccome erano educati ed istruiti a redigere gli atti in buona forma essi usavano la lingua dei dotti, cioè il latino. Egli però non riesce a documentare, perlomeno nella legislazione, un uso significativo del volgare e trova che solo dal settembre del 1348 il notaro delle Riformagioni, ser Piero di ser Grifo, aveva letto nei Consigli le proposte da discutersi ed approvarsi «vulgariter ad intelligentiam».¹⁴⁴

In realtà il latino non era solo la lingua dei dotti ma anche quella del Papato e dell'Impero, istituzioni universali da cui, secondo il pensiero medievale, ogni potestà e legge avevano origine. È naturale quindi che i Comuni, che nacquero in antitesi al Papato e all'Impero, ne imitassero le cancellerie, per cui i documenti pubblici comunali sono scritti in latino. Insomma non c'è dubbio che, perlomeno nella legislazione, la lingua latina era quella ufficiale, del resto i volgarizzamenti, quando esistono, sono espressamente fatti ed ordinati a beneficio di quelli che «non sanno di gra-

¹⁴³ Su questi argomenti si veda P. FIORELLI, *La lingua del diritto e dell'amministrazione*, in *Storia della lingua*, a cura di L. SERIANNI e P. TRIFONE, II, *Scritto e parlato*, Torino, Einaudi, 1994, pp. 553-597; F. BAMBI, *Il lessico giuridico degli statuti bilingui delle arti fiorentine del Trecento. Saggio di glossario: lettera B*, in «Studi di lessicografia italiana», 14 (1997), pp. 5-122; Id. *I nomi delle leggi fondamentali*, in «Studi di lessicografia italiana», 11 (1991), pp. 153-224. Quanto invece alle redazioni statutarie in volgare la più antica, com'è noto, è lo statuto di Montieri (1219) in G. VOLPE, *Montieri: costituzione politica, struttura sociale attività economica d'una terra mineraria toscana del secolo XIII*, in «Maremma», I (1924), fasc. 1-2 pp. 1-130. I 41 capitoli del Breve degli uomini di Montieri del 1219 in volgare sono nell'appendice documentaria alle pp. 117-123. La pubblicazione sulla rivista faceva seguito ad altra già avvenuta su un periodico tedesco «Vierteljahrsschrift für Social-und Wirtschaftsgeschichte» VI, (1908), pp. 315-423. Altri testi sono stati pubblicati dagli italianisti: vedi A. CASTELLANI, *La prosa italiana delle origini*, I, *Testi toscani di carattere pratico*, t. I, Bologna 1982, (*Breve di Montieri, 1219*), pp. 41-51; i più antichi statuti delle arti volgarizzati: A. CASTELLANI, *Il più antico statuto dell'arte degli oliandoli*, in «Studi linguistici italiani», 4 (1963-64), pp. 8-57; nuovamente pubblicato in A. CASTELLANI, *Saggi di linguistica e filologia italiana e romanza*, Roma, Salerno editrice, 1980, vol. II, pp. 147-200; *Libro degli ordinamenti della Compagnia di Santa Maria del Carmine*, in *Testi fiorentini del Dugento e dei primi del Trecento*, con introduzione, annotazioni linguistiche e glossario a cura di A. SCHIAFFINI, Firenze, C. G. Sansoni, 1926, pp. 55-72; *Statuti dell'arte dei medici e speciali*, a cura di R. CIASCA, Firenze, Vallecchi, 1922, vi sono pubblicati gli statuti del 1314 e successive riforme in latino dell'Arte dei medici e speciali e merciai, dei sellai e dei pittori, pp. 1-84; e quindi il volgarizzamento degli statuti dei medici e speciali e merciai del 1349 e riforme successive fino al 1769, pp. 85-623.

¹⁴⁴ MARZI, *La Cancelleria...* cit., pp. 415-425. Dalla seconda metà del Trecento l'uso del volgare diventa meno sporadico ed occasionale e più continuo, tuttavia, perlomeno nei testi legislativi, non diventerà mai esclusivo, ciò che invece accade in talune serie contabili.

matica», cioè non conoscono il latino.¹⁴⁵ È però altrettanto certo che, qui a Firenze, proprio intorno alla metà del sec. XIV parti in volgare cominciano a comparire anche nei testi legislativi. Per non fare che un solo esempio: non ci sono rubriche o passi in volgare nelle redazioni statutarie del 1322-25, mentre in quelli di messer Tommaso del 1355 ci sono interi capitoli.

In verità, l'esigenza di offrire testi normativi in una lingua comprensibile ai più si era già sentita nel corso del sec. XIII, soprattutto quando cominciarono ad essere impiegate nell'amministrazione pubblica persone che non provenivano dal notariato e che quindi non conoscevano, a motivo della professione che esercitavano, il latino. Ciò spesso era richiesto, per ovvi motivi di controllo, dove si maneggiava il pubblico danaro. Non casualmente quindi la più antica testimonianza di un testo normativo fiorentino in volgare si riferisce agli ordinamenti canonizzati della Camera del Comune.¹⁴⁶ La partecipazione alla vita pubblica e politica di una base sempre più ampia del popolo, rappresentanti delle Arti, mercanti che pur non essendo indotti non sapevano di grammatica, diede origine al fenomeno del volgarizzamento di testi normativi, o di una silloge di essi, allo scopo precipuo che quelle persone conoscessero le leggi che più direttamente riguardavano la carica che ricoprivano. Simili volgarizzamenti non avevano il crisma dell'ufficialità, nel senso di essere decretati dai Consigli o dalla Signoria; ma erano sicuramente a disposizione in un pubblico ufficio.¹⁴⁷ È

¹⁴⁵ Non è neanche il caso di ricordare che la maggior parte della documentazione medievale è in latino, e non solo gli atti pubblici e ufficiali delle pubbliche autorità, ma anche quelli delle associazioni private, i contratti notarili ed altro ancora. Ciò è noto a tutti, ma non pochi si meraviglierebbero dell'epoca in cui tale uso era sempre attuale. A proposito dei notai e dei loro atti, le numerose leggi granducali non stabiliscono quale sia la lingua da usare nei contratti; così essi saranno scritti abitualmente in italiano solo nel corso del sec. XVIII, il che non vuol dire che anche nei secoli precedenti non si usasse il volgare, ma che solitamente erano scritti in latino. In verità nei tribunali, nelle assemblee consiliari, nella vita degli affari la lingua usata era quella di ogni giorno, era poi il notaio che, secondo un formulario consolidato ma anche duttile, trasponneva in latino le leggi, gli atti giudiziari, i contratti. A tal proposito il Fiorelli ha coniato un'espressione tanto felice quanto efficace: «notariato bilingue e bifronte» per indicare l'opera mediatrice di questi professionisti nella formazione del volgare giuridico.

¹⁴⁶ «Item unus liber canonizatus, in vulgari et licterali sermone», Cfr. *Camera del Comune, Camarlinghi, Uscita*, senza numero (collocato dopo il n. 387), ultima c. scritta; già pubblicato in A. GHERARDI, *L'Antica Camera...*, cit. pp. 360 e sg.

¹⁴⁷ Si diceva in una nota precedente che gli operatori del diritto, notai procuratori, giudici, erano sostanzialmente bilingui, in grado quindi di intendere sia il volgare che il latino. Quotidianamente però accadeva di dover comunicare a terzi - imputati, testimoni, accusatori, condannati, banditi -, provvedimenti, citazioni, condanne del giudice, che negli atti ufficiali sono in latino, ma agli interessati erano comunicati probabilmente in volgare. Non solo. Le norme obbligavano i magistrati a far bandire da pubblici banditori nei luoghi soliti della città e del contado alcuni capitoli statutari; taluni all'inizio del semestre magistratuale, tal altri invece più frequente-

questa la genesi che mise capo, nel primo ventennio del Trecento, agli Ordinamenti di giustizia ed alle due sillogi di capitoli statutarî in volgare, estratti da entrambi i Costituti del Podestà e del Capitano e voluti da fra' Lorenzo da Settimo, camarlingo della Camera dell'armi. Testi che ci sono tuttora conservati in *Statuti*, 2, e dei quali s'è diffusamente parlato nel quarto capitolo a cui si rimanda.

Come cambiarono le cose trent'anni dopo, lo dimostra il volgarizzamento della compilazione statutaria di messer Tommaso. La motivazione è sempre quella di favorire la comprensione del più importante corpo legislativo del Comune anche a chi non sa di grammatica, ma in questa occasione l'iniziativa è presa direttamente nei Consigli cittadini. Infatti nel novembre 1355 nello stesso decreto che stanziava 300 fiorini d'oro per l'esemplatura di codici della nuova compilazione statutaria da distribuire agli uffici, viene deciso che i danari debbano essere spesi «et etiam pro faciendis unum volumen ipsorum omnium statutorum vulgarizari et in vulgari scribi et alligari ubi domini priores et vexilliferi ordinabunt». Non conosciamo come si sia proceduto alla scelta del volgarizzatore; quello che è documentato è che il 5 dicembre sempre del 1355 furono effettivamente messi a disposizione dei camarlinghi della Camera dell'armi, fra' Cristoforo e fra' Luca,¹⁴⁸ conversi del monastero di Settimo, i 300 fiorini d'oro, ed il 12 settembre 1356 non solo il volgarizzamento era già stato compiuto, ma erano già stati scritti e consegnati i codici pergamenei, i quali «catenata sunt in loco publico, videlicet in Camera Minorum omnium Gabellarum dicti Communis»; un decreto consiliare ci informa anche che «ser Andreas Lance, notarius, de ipsis in magna parte vulgarizavit».

Ser Andrea dunque volgarizzò la compilazione, appena completata, del giudice eugubino nei primi nove mesi del 1356. Accertato ciò mi si permetta di fare qualche congettura sulla base dell'interpretazione delle due deliberazioni consiliari. Anzitutto un paio di considerazioni ovvie. All'inizio di dicembre 1355 c'era un solo esemplare, per ciascuno dei due volumi, degli statuti ed era l'originale consegnato da messer Tommaso; i due codici dovevano servire sia ai copisti per produrre nuovi esemplari da distribuire alle curie, sia al Lancia per il volgarizzamento; sarebbe quindi

mente, magari ogni mese (simili norme sono evidenziate nei codici con la parola «banniatu»). Ora per quel che riguarda gli atti quotidiani, i notai li traducevano mettendoli poi a disposizione dei messi e dei nunzi perché provvedessero a notificarli a chi di dovere; ciò non è verosimile che accadesse anche per i capitoli statutarî. È credibile perciò che una silloge, che contenesse i capitoli volgarizzati da bandire periodicamente, fosse a disposizione nelle curie.

¹⁴⁸ Lo stanziamento deciso nei Consigli opportuni è in *Provisioni, Registri*, 42, cc. 156v-157; mentre quello dei camarlinghi è in *Camera del Comune, camarlinghi, uscita*, 112, c. 142.

lecito pensare che egli non abbia avuto, per portare a termine la sua impresa, per intero i nove mesi di tempo; si ricordi inoltre che furono anche scritti i due nuovi codici contenenti il volgarizzamento. C'è poi, nel primo dei due decreti, se non proprio una contraddizione perlomeno un'incongruenza. Infatti nel mentre si parla di far trascrivere «*volumina*», perché erano due, si dice invece di fare «*unum volumen ipsorum omnium statutorum*» che contenga il volgarizzamento.

Che cosa significa ciò? Certamente non che andava volgarizzato uno solo dei due statuti - anzitutto perché non dichiarava quale dei due, e ciò non poteva essere lasciato alla scelta del volgarizzatore -, ma soprattutto perché l'espressione include entrambi gli statuti. L'unica interpretazione plausibile è che l'intenzione non fosse quella di fare un volgarizzamento integrale, bensì solo di una silloge di capitoli, estratti da entrambi gli statuti e scelti secondo un criterio del maggiore interesse da parte del pubblico, da raccogliere in un volume.¹⁴⁹ Se l'ipotesi fosse vera indurrebbe a pensare che già c'era una silloge della precedente redazione statutaria volgarizzata a cui ispirarsi, evidentemente però diversa e più ampia di quella, che noi conosciamo, fatta fare da fra' Lorenzo da Settimo.¹⁵⁰ La preesistenza di un volgarizzamento delle redazioni del 1322-25 aiuterebbe anche a meglio comprendere due particolari.

Il primo riguarda la relativa esiguità del tempo in cui l'impresa fu compiuta. È vero che ser Andrea poteva aver avuto dei collaboratori; ma si rifletta anche che per il nuovo incarico di volgarizzare le provvisioni adottate nel periodo 1355-56 - lavoro che risultò assommare ad una quarantina di carte - al Lancia fu concesso di terminarlo nel periodo massimo di un anno. L'altro particolare è l'espressione contenuta nel secondo decreto per cui ser Andrea volgarizzò «*magna pars*» dei due volumi statutari. Ancora una volta ciò poteva significare che aveva avuto dei collaboratori, ma anche che si era servito di un volgarizzamento precedente a disposizione nei pubblici archivi.¹⁵¹ Ad ogni modo non c'è contraddizione fra le due

¹⁴⁹ Riesce invece difficile pensare che si volesse fare in un unico volume il volgarizzamento integrale di due volumi piuttosto ponderosi, perchè sarebbe stato enorme e poco maneggevole, tenendo anche presente che doveva essere incatenato a disposizione di chiunque lo volesse consultare.

¹⁵⁰ Si ricordi che il secondo dei due volgarizzamenti contenuto in *Statuti*, 2, si riferisce alla redazione statutaria del 1320. Vedi sopra il quarto capitolo.

¹⁵¹ Se non si avesse la testimonianza precisa ed inoppugnabile di questo secondo incarico, che rammenta anche il primo, per via di pubblico decreto dei Consigli non avremmo certezza assoluta che il volgarizzamento degli statuti del 1355 sia opera del Lancia. Non è da escludere che egli sia stato a capo di una vera e propria commissione composta da più persone, non ci sono però documenti contabili che possano suffragare questa ipotesi. Il fatto è che ser Andrea ricevet-

possibilità, cioè il Lancia potrebbe aver avuto dei collaboratori e nello stesso tempo è possibile che ci fosse una silloge della precedente redazione statutaria.

I due codici statutari contenenti il volgarizzamento sono entrambi superstiti e sono *Statuti*, 13 e 19. Devo ribadire ciò che ho già più volte detto, e cioè che essi sono fondamentali per la ricostruzione del testo consegnato da messer Tommaso, giacché rappresentano una sorta di primo apografo dell'originale, se la versione è stata condotta direttamente sull'originale, ma anche se non fosse così sono da considerarsi gli esemplari più prossimi, in ordine di tempo, agli originali. Ciò ha la sua rilevanza visto la situazione dei codici della redazione del 1355.¹⁵² Ciò che più d'ogni altra cosa stupisce nell'esame di questi due codici - ma la stessa meraviglia si prova anche per gli altri tre di cui di seguito si parlerà -, è la mancanza di segni di consunzione e di usura. Nessuna meraviglia che manchino le tracce che normalmente si trovano nei codici consultati dai giuristi, che lasciavano un'osservazione, una nota, un rinvio; ma nelle pagine dei due codici che dovrebbero essere stati a disposizione del pubblico dal 1356 al 1415 ci si aspetterebbe perlomeno che mostrassero segni di consunzione nell'angolo inferiore destro, quello toccato per voltare le pagine.¹⁵³

Entrambi i codici sono stati cartulati in epoca piuttosto tarda, presumibilmente non prima del sec. XVI. L'analisi esteriore e sommaria di *Statuti*, 13, ha rilevato tre piccoli particolari. A c. 147 la rubrica è preceduta da un'invocazione: «In nome di Cristo. Amen». Ciò non trova riscontro negli altri tre testimoni che contengono la redazione latina. Bisogna anche aggiungere che il copista aveva lasciato uno spazio eccessivo tra la fine del capitolo 13 del III libro e l'inizio del 14, sicché il rubricatore, dopo aver

te sicuramente l'incarico dai camarlinghi della Camera dell'armi, le cui scritture, per quanto riguarda il sec. XIV, sono completamente perdute, per cui mancano del tutto i pagamenti effettuati in suo favore. Per la volgarizzazione del Lancia si veda L. AZZETTA, *Per la biografia di Andrea Lancia: documenti e autografi*, in «Italia medievale e umanistica», 39 (1996), pp. 121-170; F. BAMBI, *Andrea Lancia volgarizzatore di Statuti*, in «Studi di lessicografia italiana», 16 (1999), pp. 5-29; ID., «*Ser Andreas Lance, notarius, de ipsis in magna parte vulgariçavit: il prologo e sei rubriche dello statuto del podestà di Firenze del 1355 tradotto in volgare da Andrea Lancia*, in «Bollettino dell'Opera del vocabolario della Crusca», 4 (1999), pp. 354-366. Il decreto con cui fu assegnato ad Andrea di Lancia il volgarizzamento delle provviszioni con forza di statuti è in *Provviszioni, registri*, 43, cc. 143v-144; una copia è in *Diplomatico, Riformazioni, atti pubblici*, 1356, set. 12; è stato pubblicato per la prima volta dal MARZI, *La Cancelleria...* cit., pp. 571 e s.

¹⁵² Vedi i paragrafi precedenti. Naturalmente non è solo l'aspetto di vicinanza temporale che dà valore ai due codici, ma piuttosto la considerazione della qualità del volgarizzatore, che certamente collazionò sull'originale la sua opera, soprattutto se si ammette che il Lancia avesse la responsabilità di una commissione.

¹⁵³ Si veda a tal proposito il libro III di *Statuti*, 17 e 18.

scritto la rubrica, ha occupato lo spazio con un tratto di penna in inchiostro rosso; inoltre la parola «fatti» è corretta in «che si debbano».¹⁵⁴ Esiste poi un unico caso in cui due capitoli del I libro siano stati oggetto di attento studio da parte di un giurista, il quale ha apposto nei margini i lemmi, per individuare le relative norme nei capitoli, in lingua latina.

La cosa ha interesse per almeno due motivi. Il primo è che il giurista era particolarmente interessato all'Ufficio dei beni dei ribelli, di cui trattano appunto i due capitoli, il secondo è che dalla mano si capisce che lo studio dei due capitoli è stato fatto quando lo statuto era in vigore, perché la scrittura appare essere della seconda metà del Trecento, al più tardi inizio Quattrocento.¹⁵⁵ Infine nel I libro ci sono spazi bianchi per alcune parole o per qualche riga, che denunciano lacune nel testo, insomma manca il volgarizzamento di qualche parola o di qualche riga.¹⁵⁶ Nel mentre si cono-

¹⁵⁴ Si veda in *Statuti*, 10, 11 e 12 la rubrica 14 del III libro.

¹⁵⁵ I capitoli sono il 204 «De l'officio del notaro sopra i beni di rubelli Rca», e 205 «De la electione e de l'officio degli officiali cittadini posti sopra i beni di rubelli e di sbanditi Rca»; che occupano le cc. 55v-61. Il giurista ha apposto nei margini del primo 18 lemmi numerati ed altri quattro senza numero, dividendo il testo in altrettanti paragrafi. Lo stesso scrittore ha apposto anche qualche *manicula*. Sullo stesso capitolo ci sono stati altri interventi marginali successivi. Nei margini del secondo capitolo ha apposto invece quattro lemmi. Anche i capitoli 206-209 trattano dei beni dei ribelli e degli sbanditi, ma il nostro giurista non se ne è occupato. L'interesse precipuo per l'ufficio dei beni dei ribelli si capirà dalle considerazioni che seguono nel testo.

Naturalmente qualche *manicula* e qualche rara parola nei margini c'è - a c. 145v la faccia di un dado presso un capitolo che parla del giuoco; a c. 151 cinque *maniculae* su entrambi i margini - anche se sono piuttosto rare e comunque non si può affermare che appartengano all'epoca in cui lo statuto era in vigore. La c. 139rv è bianca, dal momento che è parte del bifoglio che contiene il rubricario del III libro si deve pensare che il codice fu composto unitariamente, infatti il rubricatore lasciò questa carta bianca a bella posta, come carta di guardia del libro.

¹⁵⁶ A c. 6v ampio spazio bianco lasciato in mezzo alla pagina. Il testo latino (Cfr. *Statuti*, 10 c. 2 riga 3 e 12, c. 7 riga 19) a questo punto porta le parole «obsculentum et poculentum» che dunque non sono volgarizzate. Sembra proprio che queste due parole non ci fossero negli statuti del 1322-125, e che siano state inserite in questa redazione da messer Tommaso. A c. 14v ampio spazio bianco in una delle righe finali. Nel testo latino v'è questa norma che non risulta volgarizzata e che avrebbe dovuto trovar posto nello spazio bianco: «vel si unus officialis simul cum notario fecerit». (Cfr. *Statuti*, 12, c. 15v riga 19). A c. 27 spazio bianco nella rubrica 110. Nel testo latino la parola «*utribus*», forse il volgarizzatore non ha capito che si trattava di otri o di orci. (Cfr. *Statuti*, 12, c. 27, rubrica 111). Ancora spazio bianco nella rubrica 113; nel testo latino «*intus*» (Cfr. *ibidem*, c. 27v, rubrica 114). A c. 62 spazio bianco nel testo per circa 3-4 righe, se si consulta il testo latino si vede che manca il volgarizzamento di altrettante righe del testo ufficiale: «et premissarum (premissis, *l'altro codice*) solvere pro uno anno seu pro una solutione communi Florentie vel officiali dicti communis pro ipso communi, aliqua renuntiatione conductionis facta vel que fieret vel exceptione vel privilegio aliquo seu immunitate vel alio aliquo iure non obstante» (Cfr. *Statuti*, 12, c. 62 dalla riga 17; *Statuti*, 10, c. 35, dalla riga 27). A c. 63 altro spazio bianco sempre per 3-4 righe nella stessa rubrica che riguarda la materia dei mutui fatti sui beni dei ribelli. Se si va a vedere il testo latino si constata che mancano altrettante righe non volgarizzate: «nisi primo talis qui per se sua meruerit de exceptione ipsorum bonorum fienda integre resti-

sce il periodo di tempo in cui questo codice è stato scritto, e anzi le lacune di cui si è riferito possono indicare una certa fretta di consegnare il lavoro sicché si può pensare che esso sia stato scritto nell'estate del 1356, non si sa nulla né del copista né del volgarizzatore.¹⁵⁷

Statuti, 19, che è lo statuto del Podestà, è stato volgarizzato dal Lancia ed è interamente un suo autografo. Anche questo codice ha rari lemmi

tuert quantitatem pecunie mutuata illi cui fuerunt assignata seu obligata ipsa bona que petita fuerint eximi et cancellari et ipsa pecunia restituta pro tale petente ipsa bona restituantur et cancellentur» (cfr. *Statuti*, 12, c. 63, dalla riga 18; *Statuti*, 10, c. 38 dalla riga 10). A c. 149v piccolo spazio bianco in mezzo alla pagina; anche *Statuti*, 12, c. 140 (penultima riga) ha un omologo spazio bianco nello stesso luogo; *Statuti*, 10, c. 105 ha invece in questo luogo due parole «eorum pontium»; *Statuti*, 11, c. 83 non ha invece né lo spazio bianco né queste due parole.

La norma, nel testo latino, recita: «Et quod nullus cum bastone vel ligno aut alia re presumat vel audeat frugare vel percutere pontes vel aliquem eorum in aqua (spazio bianco) vel prope aliquem ipsorum per decem braccia; nec etiam muros comunis qui essent secus Arnun sub pena librarum quinquaginta f. p. pro quolibet et qualibet vice». La specificazione - per decem braccia - dell'ambito spaziale in cui l'azione del frugare è proibita rende inutile «eorum pontium», che evidentemente voleva precisare in quale punto dell'acqua non si poteva frugare. Sarei dell'opinione che le parole «eorum pontium» ci fossero nel codice originale consegnato da messer Tommaso, ma, forse, espunte con la linea tratteggiata, per cui il volgarizzatore aveva lasciato uno spazio bianco in attesa di decidere se volgarizzare anche le parole espunte. In sede di ultima revisione però nulla è stato deciso. Il volgarizzatore ha reso la norma in questo modo: «E che niuno cum bastone overo legno overo con altra cosa presuma presuma (verbo ripetuto) overo ardisca frugare overo percuotere i ponti overo alcuno d'essi nell'acqua (spazio bianco) overo alcuno d'essi per diece braccia; né anche le mura del comune le quali fossero al lato a l'Arno sotto pena di livre cinquanta di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta». È significativa la traduzione dell'abbreviazione «f. p.» (floreorum parvorum). Quest'espressione è frequentissima negli statuti e nel mondo degli affari era contrapposta all'espressione «de auro in aurum», cioè «d'oro in oro» ed indicava una modalità di pagamento. In pratica stabiliva se la somma dovesse essere pagata in moneta d'oro ovvero nell'equivalente valore di corrente moneta d'argento. Il *picciolo* era anche una moneta d'argento del valore di un denaro. L'espressione «f. p.» voleva quindi significare che il pagamento era accettato anche nella più piccola divisione monetaria d'argento. Tutto ciò, naturalmente, perché il corso della moneta aurea e d'argento variava anche in rapporto al suo peso. Tornando al volgarizzatore bisogna dire che il Lancia traduce in genere l'espressione con un semplice «piccioli», che probabilmente rispecchiava il linguaggio quotidiano fiorentino. Il volgarizzamento «di denari fiorentini piccioli», presumibilmente denuncia un'origine non fiorentina del suo autore o comunque un fraintendimento dell'abbreviatura. A c. 151 l'espressione è ripetuta ancora per tre volte e molte volte nei capitoli iniziali del I libro (cc. 6v, 7, 8rv, 9v, 10v etc.). Ovviamente con ciò non si vuole estendere questa deduzione all'intero volume. Per i problemi monetari cfr. C. M. CIPOLLA, *Il fiorino e il quattrino...*, cit.; R. A. GOLDTHWAITE-G. MANDICH, *Studi sulla moneta fiorentina...*, cit.; M. BERNOCCI, *Le monete della repubblica ...*, cit.

¹⁵⁷ Nella bibliografia citata (Azzetta, Bambi, Fiorelli) è accettato pacificamente che il volgarizzatore di *Statuti*, 19, sia il Lancia che è riconosciuto anche essere il copista dell'intero codice. Invece non esiste nemmeno un'ipotesi circa *Statuti*, 13, che sembra anch'esso essere vergato da un'unica mano ma non è quella di Andrea di Lancia.

marginali, taluni forse apposti nel periodo di vigenza del Costituto,¹⁵⁸ ma soprattutto ha qualche integrazione nei margini di parole omesse nelle linee del testo, ed un caso di correzione su rasura, entrambe le cose di mano dello stesso Lancia¹⁵⁹. Particolarità di questo genere mi sembrano rilevanti perché indicano un'attenzione minuziosa nella cura e nell'esecuzione del volume, in contrasto con quanto s'è visto a proposito del volume del Capitano. Infine ci sono tre commenti, peraltro simili, a sanzioni per reati o comportamenti socialmente assai riprovevoli. Anche questi commenti potrebbero essere dovuti allo stesso Lancia.¹⁶⁰ I due codici volgarizzati, come s'è già detto, furono consegnati all'ufficio dei Signori di tutte le gabelle, dove stavano incatenati a disposizione del pubblico.

Una riforma del primo giugno 1364 accorpò sei magistrature in un

¹⁵⁸ Qualche esempio: a c. 31v *manicula* con scritta «che li trovino e' buoni malevadori»; a c. 68v «Nota. De capturis indebite factis»; a c. 157v «Nota. Contra ai figliuoli» (è la rubrica 92 che parla della ribellione contro il Comune di Firenze, infatti la norma stabilisce che anche i figliuoli dei ribelli siano dichiarati ribelli); a c. 178v «di fornaciai non possan fare fornaci di presso di case altrui per le 50 [braccie]»; a c. 19 «vie strade piaççe trebbi mercatali sono del comune di Firenze» (le norme del testo trattano proprio di questo); bisogna anche notare che nel capitolo si rinvia «Salvo quel che è scritto nello statuto di messer lo capitano, posto nel quarto libro sotto la rubrica: Di disgombrare la piaça d'orto San Michele», che è la traduzione precisa del testo latino (cfr. *Statuti*, 16, c. 189v). Ma nell'interlinea è corretto con «3 [sopra quarto] e 18 [sopra rubrica]», che infatti risultano i rinvii corretti. Sono senz'altro tardi i lemmi apposti nel IV libro alle cc. 212, 226, 227r, 230r. Qualche curiosità: a c. 9 alla fine della rubrica 9 «in sino qui si fa il ruotolo» di senso oscuro; a c. 161v c'è la faccia di un dado, infatti il capitolo parla dei giuochi; a c. 90 e 97 nel margine inferiore è scritto «Jachopo» dalla stessa mano; c. 175v una mano più tarda ha eseguito un disegno di un pavone assai scadente, che ha all'interno la parola che richiama l'inizio della pagina che segue, sebbene non sia l'inizio di un nuovo fascicolo; un caso simile a c. 242v a mo' di richiamo la parola «comune», in riquadro ornato e sotto «1550» che è forse la data di esecuzione, anche in questo caso non è la fine di un fascicolo.

¹⁵⁹ A c. 92 nel margine sinistro: «due oficali del detto comune» parole omesse nel testo e integrate dallo stesso amanuense; nella stessa pagina le prime parole del cap. 64 sono scritte su rasura: «Cosa mobile et pignorata ad alcun» e nel margine compare in piccolo «mobile»; c. 97 integrate alcune parole omesse nella prima riga della rubrica 72: «o in qualunque altro luogo del contado et distretto di Firenze»; a c. 267 nel margine destro: «delli heretichi et de' recattatori et fautori et advogadi suoi»; nel *verso* invece integrazioni nell'interlinea sempre della stessa mano del Lancia; a c. 230v: «di questo volume». A c. 45v ser Andrea nello scrivere la rubrica aveva sbagliato perché aveva anticipato quella che segue; accortosene, senza cancellare, ha aggiunto quella giusta; successivamente altra mano ha cassato con tratti in croce in inchiostro nero ed ha messo «vaca» per espungere la rubrica erronea.

¹⁶⁰ A c. 91 alla fine della rubrica 58 nel margine destro «e sia messo in boca del diavolo»; c. 200: «et ad andarne in boca del diavolo»; c. 248v «andarne in inferno» - anche se non sono di mano dello stesso Lancia appartengono comunque ad una mano trecentesca. A c. 29v invece c'è un commento tecnico, nel margine destro della rubrica che parla dei banditori del Comune e con riferimento «a li proposti delli gonfalonieri delle compagnie» è annotato: «altrove dice con .IIII. de' gonfalonieri». Infine a c. 269 accanto alla rubrica «Heretico per un altro heretico si convince et che case si debbono disfare», c'è nel margine un commento sicuramente di mano del Lancia: «Come fa il prete quando absolve peccatori o vescovo da ordini».

unico ufficio cui erano preposti sette cittadini ed un unico notaio. Tra i sei uffici unificati v'erano anche gli Ufficiali di torre, gli Ufficiali sui beni dei ribelli e i Signori di tutte le gabelle.¹⁶¹ Forse fu proprio in questa circostanza che il notaio eletto nel nuovo ufficio appose nei margini di *Statuti*, 13, quei lemmi accanto al capitolo che parlava dell'organizzazione e dei compiti dell'Ufficio e del notaio dei beni dei ribelli.¹⁶² Successivamente questo stesso ufficio fu assorbito dai Capitani di parte.¹⁶³ Ed è proprio attraverso l'archivio dei Capitani di parte che i due codici statutari di cui sto trattando sono pervenuti nell'Archivio centrale di Stato e quindi collocati nel fondo *Statuti del Comune di Firenze*.¹⁶⁴

Come s'è già detto nel settembre 1356 Andrea di Lancia, in seguito ad una provvisione dei Consigli, ricevette un ulteriore incarico per il volgariz-

¹⁶¹ Cfr. *Provvisioni, registri*, 51, c. 146v; non è chiaro se la riforma sia da considerarsi temporanea o definitiva, infatti il 14 novembre 1365 veniva deciso il distacco dell'Ufficio del mare. Cfr. *ibidem*, 53, c. 71v. Ad ogni modo la riforma venne accolta negli statuti del Montegrano ed in quelli del 1415: «Unita esse et sint et esse intelligantur offitium turris, dominorum omnium gabelarum, bonorum rebellium, molendinorum, maris, viarum pontium et platearum. Et unicus sit notarius ad dicta officia; et ad officia predicta sint et esse debeant septem populares cives». In entrambi i casi questo è l'inizio della sezione *De officialibus turris* e del capitolo: *De officio officialium turris, bonorum rebellium et quinque rerum*. Cfr. *Statuti*, 23, c. 119B e *Statuti*, 24, c. 183.

¹⁶² Apparrebbe naturale questa considerazione, visto che l'Ufficio andava riorganizzato e probabilmente il notaio assegnato non aveva mai prima ricoperto l'incarico.

¹⁶³ Con legge ducale del 18 settembre 1549 «sopra l'unione de' magistrati de' Capitani di Parte e degli Uffiziali di Torre». Il nuovo ufficio fu chiamato Uffiziali de' Fiumi e Magistrato de' Capitani di Parte. Cfr. CANTINI, *Legislazione...*, cit., II, pp. 98-126, con ampia *illustrazione*.

¹⁶⁴ Nella *Risposta all'Istruzione mandata dall'illustrissimo signor Auditore Pompeo Neri per l'Università degli Illustrissimi Signori Capitani di Parte, e Uffiziali dei Fiumi della città di Firenze*, li trovo così descritti: «E primieramente ritrovo un codice membranaceo in foglio grande scritto con magnificenza e maestria di pag. 271, il quale contiene gli statuti di messer lo Podestà del Comune di Firenze composti da messer Tommaso di ser Puccio da Gubbio dottore di legge, coll'aiuto e assistenza di messer Lapo di Messer Giovanni da Prato dottore di legge, e di ser Taddeo Lapi da Firenze sapiente notaio correndo gli anni di Cristo 1355, e promulgati coll'autorità della Signoria.

Un altro codice pure membranaceo della forma, e carattere stesso descritto testé di pag. 223 nel quale sono notati gli *Statuti* di messer lo Capitano del popolo composti dal medesimo messer Tommaso di ser Puccio da Gubbio dottore di legge, coll'aiuto e assistenza del medesimo messer Lapo di Messer Giovanni da Prato dottore di legge, e di ser Taddeo Lapi da Firenze, e promulgati colla medesima autorità lo stesso anno 1355. La copia di questo credo che si trovi in questo tribunale, perché nel proemio di ciascheduno si leggono formati, e composti, oltre le altre espressioni: et ad accrescimento, exaltazione, et gloria della Santa Parte della detta Romana Ecclesia, che Guelfa volgarmente si chiama». Cfr. *Consulta*, poi *Regia consulta*, 454, ins. IV, cc. 732-733v. A cc. 801-808 comincia una «Nota de libri antichi, che si custodiscono in Archivio separato nel tribunale de Signori Capitani di Parte, e Uffiziali dei Fiumi»; alle cc. 803v-804 è ripetuta letteralmente la predetta descrizione. L'Istruzione che promosse l'indagine in tutti gli archivi e uffici del granducato era del 14 marzo 1745. Dalla descrizione si evince che alla metà del Settecento i due codici erano già cartulati.

zamento di una serie di provviszioni aventi forza di statuti che intanto erano state approvate dai Consigli e pubblicate. Le nuove leggi erano di argomenti vari, le più cospicue riguardano il diritto criminale, gli ordinamenti dell'estimo del contado e nuove disposizioni in materia suntuaria, datate tra il novembre 1355 e l'aprile 1357.¹⁶⁵ Ci sono state tramandate in *Statuti*, 33, che è autografo di ser Andrea. Il codice ed il suo contenuto è stato oggetto di studio e di pubblicazione fin dalla metà del sec. XIX ed ancora recentemente è stato ripubblicato da due diversi studiosi con ottiche differenti.¹⁶⁶ Per quanto di mia competenza non ho quasi niente da aggiungere se non le considerazioni che seguono. Il manoscritto non reca traccia alcuna d'uso se non qualche rarissima *manicula*, ed è, peraltro, del tutto sconosciuta la sua tradizione archivistica. Il primo inventario, in cui è menzionato è quello del Pagnini del 1776, e siccome non solo non è riconoscibile, nemmeno per via ipotetica, negli inventari quattrocenteschi e nemmeno in quello del Simeoni (1547) è da escludere che possa essere stato conservato nell'Archivio delle Riformagioni.¹⁶⁷

Ritengo l'iniziativa del volgarizzamento estremamente significativa. Non

Nell'*Indice generale degli Archivi della Camera delle Comunità*, che nella parte prima contiene l'*indice dei libri e filze contenenti gli affari contenziosi del soppresso Ufficio della Parte* nella stanza segnata di n° 1 nel palchetto A si legge: «Statuti del Podestà di Firenze dall'anno 1355. codice membranaceo; statuti del Capitano del popolo e Comune di Firenze dall'anno 1355. Codice membranaceo». Seguono gli statuti e le provviszioni dei Capitani di Parte. Il grosso inventario, che è stato recuperato durante le operazioni di trasferimento a piazza Beccaria, porta sulla costola i nn° 9 e 4 su cartellino di probabile provenienza delle RR. Rendite. È anteriore al 1779 come ci attesta la dichiarazione finale. I due codici li trovo ancora citati in N. SALVETTI, *Antiquitates florentinae. Iurisprudentiam etruviae illustrantes*, s. n. t., [Firenze], 1777, p. 47, ma vedi anche il capitolo seguente.

¹⁶⁵ Le provviszioni appartengono una al 1355, sei al 1357 e tutte le rimanenti al 1356. Sono del 1356 anche gli ordinamenti suntuari e sull'estimo del contado. I testi latini sono conservati quasi tutti nella serie *Provviszioni, registri*, 42, 43 e 44; gli ordinamenti suntuari sono in *Capitoli del Comune di Firenze*, 12, cc. 45-58, mentre per quelli sull'estimo bisogna ricorrere ai registri dell'*Estimo*, cc. 6-15v e 19-40 perché le serie legislative non conservano copia di essi. Per le segnature in dettaglio vedi Azzetta e Bambi citati *infra*. Il decreto che ordinava i nuovi volgarizzamenti è stato pubblicato per la prima volta dal Marzi e poi da Azzetta, lo stesso dicasi per i pagamenti che sono registrati nella Camera del comune.

¹⁶⁶ Cfr. *Ordinamenti, provviszioni, e riformagioni del comune di Firenze, volgarizzati da Andrea Lancia (1355-1357)*, edizione critica del testo autografo a cura di L. AZZETTA, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia, 2001; F. BAMBI, *Le aggiunte alla compilazione statutaria fiorentina del 1355 volgarizzate da Andrea Lancia: edizione diplomatico-interpretativa del manoscritto A.S.F. Statuti del comune di Firenze, 33*, in «Bollettino. Opera del vocabolario italiano», VI-2001, pp. 319-389; Id., *A proposito di Ordinamenti, provviszioni e riformagioni del comune di Firenze volgarizzati da Andrea Lancia (1355-1357) a cura di Luca Azzetta, Venezia, 2001. Con qualche postilla*, in «Bollettino. Opera del vocabolario italiano», VII-2002, pp. 243-251 (recensione).

¹⁶⁷ È assai probabile che sia stato unito agli altri due codici presso l'Ufficio dei signori di tutte le gabelle e successivamente se ne siano perse le tracce. Per gli inventari menzionati vedi il capitolo seguente.

si conosce, anche perché non è dichiarato nel decreto che l'accoglie, chi abbia presentato la petizione, tuttavia si deve ritenere che essa sia stata proposta in ambito istituzionale. Forse non è stata neanche una sola magistratura o ufficio a proporla, ma un'esigenza nata da più parti e presentata alla Signoria.¹⁶⁸ Il volgarizzamento si qualifica come un aggiornamento quasi immediato della compilazione statutaria completata appena l'anno precedente: «quare placeat vobis, ut nichil imperfectum remaneat» come, in modo solenne, si esprime la riformazione. E questo ci illumina a sufficienza in che conto e considerazione le istituzioni fiorentine tenessero i nuovi statuti. Del resto è lo stesso Lancia a suggerirci questo pensiero e ad escludere che possa trattarsi di un'interpretazione *ex post*. Infatti nel mentre il decreto del settembre 1356, che era all'origine del suo incarico, era ricordato il precedente volgarizzamento dello stesso notaio, ser Andrea invece nelle righe introduttive rammenta in modo esplicito l'opera del giudice eugubino. Non per fare omaggio a quel dottore di leggi, ma certamente per ricordare ai fiorentini dove era concentrata la parte più importante della legislazione.¹⁶⁹

Forse fu proprio il provvedimento di cui si parla che rese abituale la presenza di un raccolta della legislazione volgarizzata nei vari uffici giacché così concludeva: «Et quod successores vestri, qui pro tempore fuerint, de anno in annum, habeant eandem baliā eligendi notarium et vulgari-zatorem ad predicta».¹⁷⁰ Così quando nel giugno 1396 fu rinnovata una

¹⁶⁸ In genere è sempre dichiarato l'autore della petizione, anche quando trattasi di un ufficio o magistratura; sembra che sia da escludersi, l'iniziativa autonoma della stessa Signoria, ma l'anonimato fa pensare ad una pluralità di soggetti istituzionali. Ci si è occupati di un'altra petizione con la quale veniva richiesto il ripristino dell'invio di un esemplare delle riformazioni alla Camera degli atti, circa un decennio precedente (1345). Vedi *supra* capitolo III.

¹⁶⁹ «Le quali e li quali (*scilicet* riformazioni e ordinamenti) furono fatte, provvedute e deliberate e ordinate dopo la recompilatione delli statuti, riformazioni, provisioni, deliberationi e ordinamenti; abbreviatione, correctione e dichiarazione fatte per lo savio huomo messer Thomaso di ser Pucio d'Agobio, dottore di legge e ufficiale eletto per lo comune predetto alle dette cose fare, l'ufficio del quale messer Thomaso spiroe nel MCCCLV del mese d'ottobre». Cfr. *Statuti*, 33, c. 1.

È da escludere che fosse stato fatto un volume per raccogliere la redazione latina delle provisioni con forza di statuti, infatti nel decreto si obbliga il notaro delle Riformazioni a fornire i relativi testi, né d'altra parte si può evincere che lo dovesse fare il Lancia. Per gli uffici e le magistrature l'aggiornamento legislativo veniva curato dall'ufficio delle Riformazioni che inviava le copie delle nuove leggi. Talvolta era lo stesso notaio, che sedeva nell'ufficio a trarre copia dei provvedimenti che riguardavano il suo ufficio dagli archivi delle Riformazioni o della Camera.

Infine il provvedimento è sicuramente significativo anche per valutare l'accresciuta importanza del volgare nella legislazione.

¹⁷⁰ In effetti molti codici che contengono statuti o ordinamenti o provisioni volgarizzati si riferiscono alla seconda metà del Trecento. Si veda ad es. *Sei Ufficiali di Arezzo, Cortona e Pistoia*, 6, poi gli Ordinamenti dei regolatori dell'entrata e dell'uscita del comune *Monte Comune, II parte*, 1280; *Camera del Comune, Scritture diverse [Provisioni canonizzate]*, 3, «Ordinamenti canonizzati» 1319-1421, che è un codice scritto all'inizio del Quattrocento ma di derivazione sicuramente trecentesca.

legge del 1394 con la quale si decretava una nuova compilazione statutaria, si stabilì fin dall'inizio che la commissione, che di ciò fosse incaricata, dovesse consegnare alla Signoria un esemplare in latino ed un altro in volgare. Gli statuti del 1415 hanno perciò anch'essi la redazione volgarizzata che è contenuta in *Statuti*, 31, e 32. Il primo contiene i libri I-IV o statuto del Podestà mentre il secondo il V libro o statuto del Capitano. Anch'essi non presentano tracce d'uso. *Statuti*, 31, è stato scritto da un'unica mano nel corso del 1416, non se ne conosce né il copista né il volgarizzatore o i volgarizzatori.¹⁷¹ Anche *Statuti*, 32, è un testimone scritto da un unico copista, il cui nome ci è ignoto, ma sicuramente diverso dal copista del testimone precedente, come sconosciuto rimane il nome del volgarizzatore.

Per quanto si dirà più appresso non saprei definire quando il codice è stato volgarizzato, scritto e composto. In pratica il dubbio è se sia stato vergato e tradotto contemporaneamente a *Statuti*, 31, ovvero posteriormente alla *reprobatio* del V libro e cioè successivamente al febbraio 1417. Il codice in tutti e quattro i suoi trattati ha una costante: presenta delle lacune, degli spazi bianchi, per la mancanza di volgarizzazione di una o più parole. Se tali lacune vengono esaminate e opportunamente interpretate portano ad una conclusione sorprendente. Dette lacune non hanno tutte la stessa valenza, tuttavia da un certo numero di esse risulta evidente che il volgarizzatore, mentre svolgeva il suo compito, seguiva la traduzione che lui stesso o altri aveva fatto degli statuti del Montegranaro; si può esser certi comunque che il testo volgarizzato è la versione del libro V contenuto in *Statuti*, 26. Talvolta ad una lacuna di *Statuti*, 32, corrisponde una lacuna nel testo latino.¹⁷² Altre volte invece alla lacuna nel testo volgarizzato corrisponde una difformità tra il testo di *Statuti*, 26, e quello di *Statuti*, 23.

¹⁷¹ Nella mia analisi ho notato solamente due particolarità che hanno praticamente valore di curiosità. Trovo due rinvii corrispondenti del sec. XVI alle cc. 48 e 109. A c. 203v c'è una piccola lacuna nel testo rappresentata da uno spazio bianco per una decina di lettere circa. In questo luogo i testimoni latini hanno la parola «*parteptione*» che è scritta per esteso e chiaramente in *Statuti*, 30, c. 219, riga 14; mentre in *Statuti*, 24, c. 187 riga 23 «*ptione*» è integrazione successiva, in *Statuti*, 29, c. 222v, riga 3 ha incongruamente «*parteptam*»; infine l'edizione settecentesca ha «*perceptione*», che probabilmente è la lezione corretta. È presumibile che il volgarizzatore non avesse capito il senso della parola e quindi lasciò lo spazio bianco.

¹⁷² A c. 361 manca la rubrica del capitolo 45 come nel testo latino a c. 316; mentre la c. 182r; per circa un terzo, e tutto il *verso* è bianca, vi manca il volgarizzamento delle rubriche 117-122; in *Statuti*, 26, cc. 159v-160v, queste rubriche occupano una carta intera ed un terzo; c'è anche la particolarità che a c. 160v le rubriche 121 e 122 e parte della 120 sono riscritte completamente su rasura. Forse la rasura è dovuto ad errore del copista perché non c'è difformità con la redazione di *Statuti*, 23, cc. 95B-vB. Talvolta più semplicemente la lacuna è dovuta ad un'omissione del volgarizzatore, ovvero anche ad un suo scrupolo perché, ad es., non è indicato un numero che determina un valore nel testo latino, ma lascia lo stesso lo spazio perché potesse essere aggiunto nel volgarizzamento. Cfr. le cc. 299, 324 e 325.

Ad esempio a c. 351v dello statuto volgare v'è uno spazio bianco per circa 15 lettere. Il testo latino ha una parola incongrua «*extitos*», in luogo di «*exititios*» cioè “fuorusciti” che è la parola giusta riportata in *Statuti*, 23, c. 196B riga 28. In *Statuti*, 26, c. 309 riga 4 una mano più tarda ha poi aggiunto nell'interlineo le due «i» mancanti; evidentemente però il volgarizzatore non ha capito il senso ed ha omesso la parola per lui incomprensibile. Segnalo ancora due casi. A c. 368 spazio bianco per circa 7 lettere. Il testo di *Statuti*, 26, c. 321 riga 15 omette un nome proprio dopo la parola «comune»; *Statuti*, 23, c. 203vA riga 13 ha la parola «comune Serre». Evidentemente il volgarizzatore, che seguiva il volgarizzamento del Montegranaro, ha lasciato lo spazio bianco in attesa di verifiche. A c. 382 spazio bianco per circa 10 lettere: mancano le parole «*eligere et deputare*», che sono in *Statuti*, 26, c. 330v, penultima riga. Le stesse parole mancano in *Statuti*, 23, c. 208vB riga 30 dove però c'è una integrazione successiva nel margine «*aliis vel alios subrogari*»; il verbo o i verbi sono essenziali per la comprensibilità della norma.¹⁷³ Questo caso è particolarmente significativo perché ancora una volta dimostra che il volgarizzatore seguiva il volgarizzamento del Montegranaro.

Se ciò non fosse abbastanza convincente valga il caso che segue. A c. 118 c'è un'annotazione marginale in latino: «*vacat quia est supra hoc idem capitulum sed melius hoc cadit prope sequens capitulum*». Si riferisce alla rubrica «*Balia de' Signori e Collegi sopra lo specchio del vino e de' contratti*», la quale infatti ricorre nella carta immediatamente precedente con diversa rubrica ma testo uguale: «*Specchio de la gabella del vino e de' contratti*». Naturalmente in *Statuti*, 26, a c. 96v è riportata una sola volta proprio con quest'ultimo titolo: *Speculum gabelle vini et contractuum*. Tuttavia si noti la singolarità che la stessa ripetizione si è verificata in *Statuti*, 23, dove a c. 59vB, c'è la rubrica *Balia dominorum et collegiorum super speculo vini et contractuum*, appena nella carta precedente sempre alla fine della colonna B c'è la rubrica *Speculum gabelle vini et contractuum*. I due testi sono identici perfino nell'errore di scrivere un'espressione inutile: «*Et super his et pro his*», che nel primo testo è espunta con sottolineatura punteggiata.¹⁷⁴ È un caso esemplare di errore del copista che poi è stato ripe-

¹⁷³ Anche nell'edizione settecentesca *Statuta...*, cit., III, p. 649 c'è la stessa situazione: mancano i verbi.

¹⁷⁴ Questa stessa espressione è stata comunque riportata nella redazione di *Statuti*, 26, e naturalmente è stata anche volgarizzata: «e sopra queste cose e per queste cose». Con un particolare importante. Nella ripetizione del capitolo il copista del Montegranaro ha scritto maiuscolo la «e» di «Et», mentre nella prima redazione è minuscola, come è minuscola in *Statuti*, 26. Invece il volgarizzamento segue pedissequamente la situazione di *Statuti*, 23, la prima volta minuscola e la seconda maiuscola.

tuto dal volgarizzatore. Perché però ciò non può essere la prova che il volgarizzatore ha addirittura riutilizzato dei fascicoli del vecchio codice per fare il nuovo? Non è possibile ciò perché la sequenza dei capitoli di *Statuti*, 23, proprio in questo luogo, non è la stessa di *Statuti*, 26, giacché la commissione del 1415 espunse due capitoli che dunque non sono presenti nel testimone latino e neppure in quello volgarizzato.

In conclusione credo di aver provato a sufficienza due eventi notevoli. Il primo è che c'è stato sicuramente un volgarizzamento degli statuti del 1409 - segno questo di una ferrea volontà che quella redazione entrasse in vigore - e secondo che esso fu utilizzato nel successivo volgarizzamento degli statuti del 1415. I due codici contenenti la redazione volgarizzata sono gli unici che siano stati conservati sempre nell'Archivio delle Riformazioni. Infatti sono almeno parzialmente riconoscibili fin dagli inventari quattrocenteschi e sono poi chiaramente individuabili nell'inventario del Simeoni, come si vedrà dalle prime pagine del capitolo seguente.¹⁷⁵ Prima di passare ad altro vorrei fare un'ultima considerazione sui codici che contengono redazioni statutarie volgarizzate. Ribadisco, ciò che è peraltro risaputo da tutti, e cioè che nella seconda metà del Trecento si nota, anche ad un'analisi superficiale, una più diffusa presenza del volgare nei testi normativi: provvisori, ordinamenti, statuti; si può addirittura dire che vi siano particolari ordinamenti che sono stati pubblicati in volgare, anche se non si può esser certi che siano nati fin dall'origine in volgare.¹⁷⁶

Tuttavia i testi volgari saranno sempre marginali, almeno nella legislazione, rispetto a quelli latini; non solo ma, ad esempio, nelle provvisori è in volgare la parte dispositiva, ma quella formale che le conferisce forza di norma è in latino. E anche nel caso di interi volumi statutarie volgarizzate, ovvero le raccolte di volgarizzamenti di pubblici decreti, essi non assurgono mai alla completa ufficialità nel senso che ad essi si possa far riferimento come al testo che contiene la norma. Per convincersi di ciò basti pensare che degli statuti volgarizzati esiste ed è sempre esistito un solo esemplare custodito nei pubblici archivi perché potessero essere consultati da chi non sapeva di grammatica; non solo, ma essi non sono stati mai esemplati

¹⁷⁵ «In eodem (secundo) armario et palco XI: Sexaginta quattuor quaterni in cartis de membranis non ligatis continentes statuta comunis Florentie, partim vulgariter, videlicet pro maiori parte, partim latine scripti inordinata sine principio et fine de quibus confectus fasciculus», Cfr. *Vecchi inventari*, V/635, c. 26v. Si potrebbe anche congetturare che questi fascicoli contenenti statuti volgari siano proprio il volgarizzamento degli statuti del Montegrano, che per non essere mai entrati in vigore non erano stati mai legati in volume.

¹⁷⁶ È questo, ad es. il caso degli ordinamenti suntuari inseriti da messer Tommaso negli statuti del Capitano.

né dai cultori del diritto, né dagli amanti della storia o della lingua patria.¹⁷⁷

Mi ero riservato a questo punto la trattazione di un problema, che coinvolge sia un aspetto istituzionale che lo stato dei codici statutari dalla redazione del 1322-25 a quella del 1415, perché confidavo che mi offrisse un argomento fondamentale per dimostrare che in *Statuti*, 32, fossero stati utilizzati fascicoli provenienti da un codice che conteneva il volgarizzamento degli statuti del Montegranaro. Come s'è visto dalle pagine precedenti un'analisi più approfondita ha dimostrato che non di riutilizzazione del codice si tratta, bensì solo del volgarizzamento.

Una legge, approvata nei Consigli cittadini probabilmente nel 1323, istituì una nuova carica nelle compagnie del popolo fiorentino: i pennonieri. La legge non ci è stata tramandata; tuttavia gli arbitri statutari nella revisione del 1325 la inserirono negli statuti del Capitano e noi la conosciamo perché è riportata nei quaderni cartacei che costituiscono il primo fascicolo di *Statuti*, 21.¹⁷⁸ È docu-

¹⁷⁷ Penso al gusto tipicamente umanistico di ricopiare le lettere pubbliche dei cancellieri, e bisogna dire che erano in latino. Nessuno ha pensato di ricopiarsi qualche capitolo statutario come esempio della lingua del Lancia. Insomma non si conosce neanche la notizia che i codici statutari volgari siano stati oggetto di copia, anche parziale, da parte di private persone; mentre sono noti casi di singole provvisorie volgarizzate a vantaggio dei privati. Conosco un caso contenuto in *Corporazioni religiose soppresse dal governo francese*, 78/388, c. 97: «Questa è la copia della legge fatta per lo comune di Firenze contro agli ufficiali, fra l'altre cose ridotta in volgare perché sia meglio intesa da chi non sa di gramatica». La legge, peraltro, è una provvisoria deliberata da una balia, nel settembre 1424, di cui non sono riuscito a trovare il testo latino.

¹⁷⁸ La legge può essere stata approvata e pubblicata dall'aprile 1322 al settembre 1323; giacché il 30 di quel mese fu fatta un'altra legge: *Contra offendentes dominos, vexilliferum, XII bonos viros, pennonerios puniantur in duplum*. Cfr. *Provvisorie, registri*, 20, cc. 24-25. Il testo della rubrica è superstite fortunatamente alla c. 35v di questo inserto. La prova provata che questo capitolo entrò nel corpus statutario è la provvisoria del 25 novembre 1325: *Gonfalonierum societatis et pennoneriorum electio*, con la quale vengono appunto eletti i Gonfalonieri e Pennonieri, che devono iniziare il loro ufficio il primo dicembre 1325, il che vuol dire, probabilmente, che erano eletti per la seconda volta dopo la norma statutaria, infatti la prima volta furono eletti il primo giugno per un semestre. Cfr. *Provvisorie, registri*, 22, cc. 37v-39. Sono del parere poi che i pennonieri furono creati nell'ambito di quella riforma delle borse che si ebbe nell'autunno del 1323 e poi del '24 di cui c'è ampia eco e notizia nei cronisti. A tal proposito vedi le citazioni che ci sono nell'analisi del quaderno di *Statuti*, 8, cc. 197-209 (vedi *supra* nel capitolo V). Infatti non solo i due avvenimenti coincidono, ma nella rubrica statutaria si parla appunto anche dei tre anni e mezzo per i quali bisogna predisporre l'elezione dei pennonieri. La parola "pennonieri" non esiste nei due codici pubblicati dal Caggese, infatti questo lemma non è presente nell'indice della riedizione. La medesima parola non ricorre nemmeno nell'indice dei due volumi dei *Consigli* del Barbadoro, se non ad altro proposito: «Item pro LX pennonibus de sindone, dandis pennoneriis peditum comitatus, usque in quantitatem libr. CC flor. par.» (I, p. 20, 20-21 luglio 1301). Naturalmente ci sono svariati stanziamenti per i vessilli delle compagnie del popolo, non vi si parla mai tuttavia di consegne, anzi in una occasione sembra dedursi che essi fossero di competenza dei Gonfalonieri di compagnia: «decem et novem gonfaloneriis societatum pro pretio XVIII vessillorum», (II, 679, 30 novembre e 4 dicembre 1314). Infine noto che il Davidsohn sembra credere che questa istituzione fosse già parte integrante delle Compagnie del popolo fin dal Duecento come i Gonfalonieri di compagnia. Cfr. *Storia...*, cit, IV, 464, V, 302-303.

mentato che i pennonieri sono stati sempre eletti almeno fino all'inizio del Quattrocento, per cui la norma relativa dovrebbe trovarsi in tutte le redazioni statutarie. Inopinatamente però negli statuti del 1355 non è contemplata la presenza dei pennonieri nell'organizzazione delle Compagnie del popolo.¹⁷⁹ Tutti i testimoni superstiti della compilazione di messer Tommaso hanno una lacuna nel capitolo che tratta *De ordinamentis societatum populi florentini*.

Forse c'è una spiegazione logica. La riforma del 1343 aveva mutata la divisione amministrativa della città da sestieri in quartieri, gli statuari potevano quindi aver trovato qualche difficoltà nella distribuzione dei popoli. La cosa poteva essere rimasta momentaneamente sospesa e mai più chiarita.¹⁸⁰ Vi pose rimedio il Montegrano il quale prevede espressamente una rubri-

¹⁷⁹ Cfr. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *I consigli della Repubblica fiorentina, Libri fabarum XIII e XIV (1326-1331)*, a cura di L. DE ANGELIS, Roma, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 2000, pp. 164-166, (Il primo giugno 1328 consegna dei gonfaloni e dei pennoni). Nelle seguenti unità dell'*Esecutore degli ordinamenti di giustizia* c'è il giuramento delle cariche delle Compagnie del popolo tra cui i pennonieri: 18 (1344); 31 (1344); 102 (1347); 110 (1348); 118 (1349); 130 e 131 (1349); 141 (1350); 152 (1358); 164 (1351); 174 (1352); 184 (1353); 201 (1353); 236 (1355); 259 (1357); 280 (1358); 298 (1359); 338 (1360); 365 (1361); 409 (1363); 431, 432, 441 (1364).

Dal n. 259 (1356) si rileva che dei 16 gonfaloni tutti eleggono 2 pennonieri, salvo l'Unicorno di S. Maria Novella e i quattro di S. Giovanni che ne eleggono tre per ciascuno. Bisogna ancora dire che da queste liste si ricavano non solo i nomi, ma anche il numero delle altre cariche delle Compagnie del popolo, tuttavia essendo il verbale del giuramento si potrebbe sempre pensare che essi siano solo i presenti e non il numero effettivo degli eletti. Il 23 febbraio 1373 sono stati deliberati i seguenti decreti: «Pennonerii quomodo eligantur» e «Priores teneantur congregari facere gonfaloneros pro eligendo pennonerios», che si trovano in *Provisioni, Registri*, 60, cc. 172r. Nei margini di questa provvisione c'è un'annotazione tarda: «Pennonerii eligendi modus idem in 2° volumine statutorum a c. 199», che è un rinvio a *Statuti*, 26, dove infatti si trova la rubrica. Questo, peraltro, chiarirebbe che non ci sono altre leggi successive, tuttavia negli atti dell'Esecutore del periodo 1400-1435, non ho trovato analoghi giuramenti delle cariche delle compagnie del popolo. Ciò è anche dovuto all'obiettiva povertà della documentazione superstite, inoltre il giuramento e la consegna dei pennoni potrebbe essere stato assegnato ad altra magistratura.

¹⁸⁰ Il capitolo dovrebbe contenere l'organizzazione di tutte le Compagnie di ogni singolo popolo raggruppate sotto il proprio gonfalone, e all'interno di ogni singolo quartiere. La redazione del 1355 è la prima successiva alla riforma del 1343, per cui nei precedenti statuti messer Tommaso disponeva dell'organizzazione delle Compagnie del popolo quando ancora la città era divisa in sestieri e le Compagnie erano 19, una per ogni gonfalone, ridotti poi a 16 con la divisione in quartieri. La riforma era naturalmente stata recepita negli statuti e costituiva il capitolo 3 del II libro del Capitano. Esso tuttavia, nel mentre dà una scrupolosa descrizione dei confini topografici dei quattro quartieri, non menziona espressamente tutti i popoli che vi appartengono. Si consideri ancora che vi potevano essere popoli divisi in due quartieri diversi, e comunque era necessaria una chiara elencazione degli stessi popoli secondo l'appartenenza a ciascun gonfalone. Ci è ignoto se negli uffici, dove ciò poteva servire, una simile distribuzione era presente; quel che è certo è che il capitolo 15 del II libro del Capitano è inspiegabilmente incompleto perché dà la distribuzione dei popoli solamente dei quattro gonfaloni del quartiere di S. Spirito, omettendo i 12 gonfaloni dei rimanenti tre quartieri. Nei tre codici in cui è presente il II libro, alla fine del predetto capitolo, tuttavia segue uno spazio bianco, che, guarda caso, è particolarmente ampio

ca: *De modo elligendi pennonerios*, con la riparizione del numero dei pennonieri gonfalone per gonfalone di ogni singolo quartiere. Inespiegabilmente tuttavia la redazione dei professori dello Studio accolse solo in parte questo capitolo, tralasciando appunto proprio la distribuzione dei pennonieri gonfalone per gonfalone.¹⁸¹ In *Statuti*, 32, però il volgarizzatore o forse il copista, se è persona diversa, non segue *Statuti*, 26, bensì *Statuti*, 23. Il che vuol dire al di là di ogni dubbio che, almeno questa parte del codice, è stata ricopiata da un volgarizzamento degli statuti del Montegranaro.¹⁸²

in *Statuti*, 10 e 13, i quali presumibilmente derivano dall'originale. Ciò fa pensare che uno spazio bianco fosse stato lasciato appositamente anche nel codice originale consegnato da messer Tommaso. La cosa potrebbe anche nascondere l'omissione della rubrica sui pennonieri, in cui si presentavano problemi omologhi; infatti la distribuzione degli stessi era una conseguenza di quella dei singoli popoli sotto i relativi gonfaloni. In *Statuti*, 12, c'è uno spazio bianco per circa 10 righe; mentre in *Statuti*, 10, c. 70v segue un piccolo spazio bianco per circa 3-4 righe e la carta seguente, che appartiene al terzo foglio del quaderno, è stata rifilata perché sicuramente bianca. La cosa trova riscontro in *Statuti*, 13, dove è bianca più di metà della c. 109r e completamente le due pagine seguenti cioè 109v e 110r. Secondo il mio parere, ciò rispecchia l'originale presentato da messer Tommaso, e nello spazio bianco doveva trovar sicuramente posto il completamento del capitolo 15, e forse doveva contenere anche le norme sui pennonieri.

¹⁸¹ Il Montegranaro prevede appunto la norma sui pennonieri (cfr. *Statuti*, 23, c. 60vB-61AB); ma lasciò incompleta la rubrica sugli ordinamenti delle Compagnie del popolo, cioè nella stessa condizione degli statuti del 1355. I professori dello Studio espunsero totalmente quest'ultima rubrica e la seconda parte di quella che tratta dell'elezione dei pennonieri. Lasciarono cioè solo la parte dispositiva, cassando la ripartizione gonfalone per gonfalone. Va, peraltro, osservato che in *Statuti*, 23, è annotata la cassazione della rubrica intera, ma nulla si dice della seconda parte dell'altra. In *Statuti*, 26, il capitolo sui pennonieri è il 326 del I trattato a c. 98v.

¹⁸² Il volgarizzatore ha ricopiato integralmente, dal precedente volgarizzamento, le rubriche del Montegranaro presenti alle cc. 60vB-61vA di *Statuti*, 23. Il copista di *Statuti*, 32, ha lasciato dopo la seconda rubrica uno spazio bianco per oltre un'intera pagina alla c. 121rv. Ribadisco che si tratta di riutilizzazione del vecchio volgarizzamento non di fascicoli del codice che lo contenevano. Gli ultimi due fascicoli del I trattato di *Statuti*, 32 (I cc. 113-120; II cc. 121-128) presentano questa situazione. Nel penultimo ci sono due errori. Il primo è la ripetizione della rubrica sul notaio dello specchio della gabella del vino e dei contratti, ed il secondo è la presenza della distribuzione tra i popoli del quartiere delle cariche sociali delle Compagnie del popolo. Ciò sembrerebbe in favore dell'ipotesi del riutilizzo di un fascicolo del vecchio volgarizzamento - infatti la situazione rispecchia lo stato normativo di *Statuti*, 23, - se non fosse per il fatto che mancano due rubriche espunte dalla commissione del 1415 il che crea soluzione di continuità sia nel testo normativo che nella composizione del fascicolo. Insomma siccome l'attuale fascicolo è integro e non appare manipolato non è possibile spiegare come possa essere avvenuta l'estrapolazione di una pagina o di un intero foglio che conteneva le due rubriche espunte nel vecchio fascicolo. L'ultimo fascicolo invece contiene, nel penultimo paragrafo, prima della tavola dei divieti a c. 126v anche il volgarizzamento di un'aggiunta della commissione del 1415 nel margine inferiore di *Statuti*, 23, c. 63. E che l'aggiunta sia della nuova redazione statutaria è evidente per il fatto che è della stessa mano che ha vergato, nel 1415, l'elenco delle oltre cento provvisio- ni. Il che porta a concludere che il volgarizzamento corrisponde al testo latino di *Statuti*, 26.

Un chiarimento può venire dai due testimoni parziali, esemplati per l'uso di privati, del V libro. Entrambi infatti presentano una situazione ancora differente. *Statuti*, 27, ha la rubrica 327

A conclusione dell'analisi dei 34 codici degli statuti del Comune di Firenze sento la necessità di proporre queste riflessioni finali. Gli eventi e le ricostruzioni dei codici sono proprio così come io li ho descritti? Non saprei, quello che è certo è che ho cercato di inquadrare i fatti materiali afferenti alle vicende dei codici con gli aspetti istituzionali, ho cercato poi di dare un quadro complessivo sforzandomi di collocare ogni tessera al suo giusto posto col suo giusto rilievo. E questa visione complessiva era ed è quantomai necessaria per non fare di ogni codice e di ogni legge, di ogni norma e ordinamento un elemento archivistico, giuridico e istituzionale isolato e a sé stante. Ciò non vuol dire tuttavia costruire una teoria in cui tutti i fatti e gli eventi siano concatenati ed avvinti tra loro, di modo che il tutto ha il marchio della verità perché è sicuramente vero qualcosa all'interno della teoria, e se qualcosa non fosse vero crollerebbe tutto. Popper ha detto che una teoria inconfutabile è per definizione falsa oltre che inutile, giacché noi impariamo dai nostri errori; una teoria che non ne contenga è improduttiva perché da essa non impariamo nulla. Recentemente è stato chiesto ad un grande matematico contemporaneo se nel suo tipo di ricerca si trovino mai risposte definitive. «Questo no, certamente. - ha ribattuto -. Ci sono risposte momentanee, più raffinate delle precedenti. Istanti in cui le cose si semplificano, si cristallizzano. Ma l'ultima parola non viene mai detta».¹⁸³

(*De officio gonfaloneriorum societatis populi et cuiuslibet eorum societatum, et de modo eligendi pennerios*) del I° trattato cc. 118v-119, che contiene anche la ripartizione dei pennonieri tra i gonfaloni dei singoli quartieri; ma non ha la rubrica sugli ordinamenti delle compagnie del popolo. Invece l'altro codice *Carte Bardi, III serie*, 18 a c. 132v-133v, ha allo stesso modo il capitolo sui gonfalonieri e pennonieri come il precedente, e riporta la rubrica, cui segue uno spazio bianco, per quanto riguarda gli ordinamenti delle compagnie del popolo. Tale situazione indurrebbe a pensare che il codice originale del V libro, consegnato dai professori dello Studio, aveva complete entrambe le rubriche, che furono espunte poi nel periodo in cui gli statuti rimasero sospesi.

¹⁸³ P. ODIFREDDI, *I numeri che cambiano la vita. Parla Alain Connes*, in «La Repubblica del 25 luglio 2001», p. 25 (prima della Cultura). Alain Connes è uno dei massimi matematici del mondo e membro del Collège de France, vincitore nel 1983 della medaglia Fields (l'analogo del premio Nobel per la matematica), e nel 2001 del premio Crafoord.

CAPITOLO VII

LA TRADIZIONE ARCHIVISTICA: GLI ORDINAMENTI ARCHIVISTICI DAL XVI SECOLO AI GIORNI NOSTRI

1. *Gli ordinamenti del Simeoni (1545); Pagnini (1776 e 1783); Brunetti (1791): il numero dei pezzi, i criteri di ordinamento*; 2. *Gli ordinamenti nell'Archivio centrale di Stato, i codici aggiunti e quelli espunti, le nuove accessioni. L'attuale ordinamento*; 3. *I testimoni statutari esemplati per l'uso dei privati*; 4. *Le edizioni a stampa, quelle storiche e le esperienze più recenti. I problemi delle edizioni di statuti fiorentini in connessione con la particolarità dei testimoni che ce li hanno tramandati, le prospettive.*

Appendice: *Tavole sinottiche degli inventari storici e di quelli moderni.*

Finora oltre ad aver trattato degli inventari quattrocenteschi nel terzo capitolo, ho sempre dato dei ragguagli circa il luogo dove venivano conservate le singole unità archivistiche sino all'inventario del Simeoni. Ho fatto ciò di proposito, non soltanto per distinguere gli inventari del periodo repubblicano (fino al 1532) da quelli del principato; ma piuttosto per separare gli strumenti che erano di corredo a chi ricercava i documenti delle fonti normative da queglii strumenti che avevano anche uno scopo altro, e cioè quello di segnalare i documenti se non proprio agli storici perlomeno agli eruditi.

1. *Gli ordinamenti del Simeoni (1545); Pagnini (1776 e 1783); Brunetti (1791): il numero dei pezzi, i criteri di ordinamento*

S'è detto che gli inventari quattrocenteschi, come appare acclarato già dal Barbadoro, non avevano una connotazione archivistica, nel senso che non appaiono aver seguito una qualche metodologia che avesse a che fare con un ordinamento archivistico. Del resto ciò era funzionale allo scopo che queglii inventari si proponevano, quello cioè di elencare e numerare il materiale presente negli armadi dell'archivio, mentre per la ricerca veniva-

no redatti appositi repertori per materia. Il primo inventario che, chiaramente, appare improntato ad una metodologia archivistica è quello del Simeoni.¹ La novità fondamentale era rappresentata dalla divisione in serie e da un ordine più plausibile: in genere cronologico, sia delle stesse serie che delle singole unità all'interno di esse, laddove scorrendo l'inventario quattrocentesco del tempo del Pieruzzi si ha l'impressione di un'incredibile confusione.²

L'impostazione e la struttura dell'inventario del Simeoni - non sappiamo quanto il manoscritto rispecchi la distribuzione topografica degli armadi e la relativa dislocazione in essi del materiale archivistico - diverranno esemplari non solo per i riordinatori d'archivi fino ai secoli XVIII e XIX, ma anche per i fondatori dell'Archivio centrale di Stato. Perfino alla nostra generazione di archivisti è stato insegnato, e così l'abbiamo appreso, a compilare gli inventari e fare gli ordinamenti dei fondi secondo l'impostazione già usata dal Simeoni: far precedere anzitutto la legislazione, quindi le funzioni precipue dell'ufficio, quelle politiche-amministrative, quelle

¹ Invece di darne una descrizione codicologica moderna preferisco ricopiare quella dell'*Inventario degli inventari* del 1913. «V/638 Vol. di cc. scritte 83, mm. 340x240, leg. in pelle nera con fregi in oro e carte dorate nel taglio, avente sulla coperta: "Cosmus med. F. D. II" e nella prima pag. interna l'arma medicea a colori e oro; a c. 7: "Inventario di tutti e' libri e scritture, che si trovano insino a questo dì 20 giugno 1545 nella Cancelleria delle Riformazioni di Sua Eccellenza al tempo di M. Iacopo Polverini Auditore et Fiscale di quella"; compilato da Gabriello Simeoni nel 1546: inventario dell'Archivio delle Riformazioni con indicazioni delle date estreme per ogni pezzo, con un breve regesto di diversi strumenti. Illustrato dal Guasti a pp. XX della prefazione all'*Inventario e regesto dei Capitoli*. Il codice ha oggi una doppia numerazione: quella coeva del copista ed una seconda stampigliata a numeratore apposta all'inizio del Novecento.

Dopo le menzioni del Guasti, il primo che abbia fatto uno studio approfondito sull'inventario cinquecentesco è stato B. BARBADORO, *Il primo ordinamento dell'archivio delle Riformazioni e la conservazione degli atti consiliari del comune di Firenze*, in *Ad Alessandro Luzio gli Archivi di Stato italiani*, Firenze Le Monnier, 1933, pp. 197-204; Id. *Le fonti della più antica...*, cit., pp. 1-12; C. ROTONDI, *L'Archivio delle riformazioni fiorentine*, Centro di Ricerca, Roma, 1972, pp. 19-24; P. BENIGNI-C. VIVOLI, *Progetti politici e organizzazione...*, cit., pp. 40-41 ivi anche un breve profilo biografico del Simeoni. P. BENIGNI, *Dall'erudizione alla cultura di governo: cenni su alcuni strumenti di corredo tra i secoli XVI-XVIII*, in «Le carte e la storia», IV (1998), 1, pp. 22-33.

² Si ricordi che in antico i documenti d'archivio erano conservati in sacchi o al più in bauli. Nel corso del XIII secolo si cominciarono ad usare gli armadi; tuttavia, anche così, si raccomandava ai notai custodi degli atti non solo la loro buona tenuta ed il risarcimento nel caso di documenti in cattivo stato di conservazione, ma anche l'ordine con le opportune indicazioni. «De foris quoque super qualibet armarii camerulam (sic) infigat cedulam exprimentem quid continetur in illa», diceva una delle rubriche degli ordinamenti canonizzati che trattava del notaio custode degli atti. Infine si tenga presente che anche in tempi relativamente recenti gli armadi e le scaffalature non venivano riempite secondo un metodo rigoroso, ma occupando prima le scansie più basse ed agevoli, sicché la documentazione più recente spesso era collocata sugli scaffali più alti; e naturalmente spesso si perdeva il criterio di ordinamento iniziale.

giudiziarie, quelle economiche-finanziarie.³ «Queste serie sono anche oggi a fondamento della classificazione bonainiana dell'Archivio della Repubblica. - Come aveva già osservato il Barbadoro -. Nel citato inventario (n. 638) si seguono in quest'ordine: I. Provvisioni. - II. Balie. - III. Statuti di Firenze. - IV. Capitoli. - V. Deliberazioni dei signori e collegi. - VI. Notificazioni di rifiuti di eredità. - VII. Emancipazioni. - VIII. Statuti dei comuni soggetti. - IX. Carteggio. - X. Consigli segreti. - XI. Atti pubblici».⁴

Val la pena di osservare che la gran parte della documentazione era prodotta nello stesso ufficio, ovvero, in casi particolari, veniva duplicata per l'ufficio; talaltra invece la riceveva per debito istituzionale o di legge. Un caso particolare è rappresentato proprio dalla documentazione statutaria. È chiaro che un ufficio, che tra i suoi compiti precipui aveva quello di presiedere alla funzione legislativa, doveva possedere i libri degli statuti del Comune di Firenze; tuttavia l'ufficio delle Riformagioni, sebbene in qualche modo vi avesse parte, non era né il promotore né l'attore principale delle compilazioni statutarie. Lo stesso dicasi degli statuti delle comunità autonome e soggette. Essi costituivano un importante strumento di controllo, da parte di Firenze, nell'amministrazione e governo del territorio, perciò la legge stabiliva che detti statuti dovevano essere approvati da un'apposita commissione: gli approvatori degli statuti dei Comuni e delle Arti, lo stesso trattamento avevano quindi anche gli statuti delle associazioni degli artigiani. Una copia degli statuti approvati e di tutte le successive riforme, anch'esse approvate, doveva essere depositata presso la cancelleria delle Riformagioni.

Proprio queste copie hanno costituito e costituiscono la serie archivistica, verso la quale c'era sempre stata una particolare attenzione e gelosia. Non casualmente infatti questa serie è la più compatta anche nell'inventario quattrocentesco.⁵ Un altro aspetto che potrebbe colpire è il fatto che la serie *Statuti del Comune di Firenze* non preceda tutte le altre ed il primo posto sia stato riservato invece ai libri delle *Provvisioni*. Sicuramente, alla base, c'è una ragione cronologica, nel senso che rispetto alla serie statutaria le riformagioni dei Consigli anticipavano la serie legislativa di almeno

³ Ovviamente il ministro granduca non fece né una "scoperta" né operò una "rivoluzione"; in realtà il cuore di ogni ufficio comunale era la cancelleria, o meglio il notaio che vi presiedeva. Il quale notaio, quando non c'erano statuti o ordinamenti specifici e speciali che governavano il suo ufficio, provvedeva a dotarsi di una raccolta legislativa *ad hoc*. È notevole tuttavia questa sorta di teorizzazione che il manoscritto offre.

⁴ Cfr. BARBADORO, *Le Fonti...*, cit. p. 8 n. 1. L'autore precisa poi che l'ordinamento della serie delle *Provvisioni* è tuttora sempre lo stesso.

⁵ Cfr. *Vecchi inventari*, V/635, in particolare i nn. LXIII-CCLXXXII alla cc. 4-18 e 30r.

quarant'anni; tuttavia v'è sicuramente anche una ragione ideologica.⁶ Già nel corso del Quattrocento - e per certi aspetti già nella seconda metà del Trecento come indicano le balie - erano stati creati organi legislativi che legiferavano insieme con i due Consigli tradizionali, e man mano la legislazione statutaria, anche per non aver più subito alcun aggiornamento, era stata marginalizzata. Ecco dunque la serie statutaria elencata nell'inventario del Simeoni.

«[A] Un libro legato in asse di carte 443 intitolato *Statutorum populi et Communis Florentie*.

[B] Un libro legato in asse di carte 150 in circa intitolato *Statuta Capitanei*.

[C] Un libro legato in asse con una asse rotta di Statuti di Firenze di carte 190 in circa.

[D] Un libro legato in asse di cc. 250 in circa intitolato *Statuta domini Potestatis*.

[E] Un libro legato in asse di carte 180 in circa intitolato *Statuta Capitanei*.

[F] Un libro legato in asse con una asse rotta di cc. 280 in circa intitolato *Statutum vetus domini Potestatis*.

[G] Un libro legato in asse di carte 200 in circa intitolato *Statuta Potestatis*. Nel quale sono legati gli Statuti di San Gimignano per errore.

[H] Un libro legato in asse di carte 320 in circa intitolato Statuti volgari di messer lo Podestà.

[I] Un libro legato in asse di c. 380 intitolato Statuto del Podestà *de Officialibus forensibus* distinto in più libri, el quale è in uso.

[K] Un libro legato in asse di carte 354, intitolato libro quinto degli Statuti del Comune di Firenze.

[L] Un libro legato in asse di carte 91 scritte, intitolato *Ordinamenta et Statuta officialium conducte*, cominciato 1337 et finito 1509».⁷

⁶ Non bisogna poi mai dimenticare che gli archivi, almeno fino a tutto il sec. XIX e forse oltre, servivano a dimostrare, documentare e sostenere le ragioni ed i diritti delle dinastie regnanti; i loro inventari erano quindi funzionali a questo scopo precipuo.

⁷ Come è noto l'inventario del Simeoni per la serie statutaria non ha numeri, o altri segni distintivi, che possano servire ad individuare i pezzi; allora onde non possa sorgere confusione ho deciso di segnare con le lettere dell'alfabeto le varie descrizioni dei pezzi, nell'ordine in cui sono elencati, in questo modo: dalla lettera A alla lettera H i pezzi della c. 19r; I, K ed L quelli della c. 19v. Sono tutti nel VII armario. L'ultima posta descrive un codice che non è attualmente nel fondo *Statuti del Comune di Firenze*, e corrisponde all'attuale *Ufficiali della condotta*, 2, aveva il n. 985 del Pagnini, mentre era stato espunto dal Brunetti. Infine a c. 50r: «Statuto et ordine del Capitano del Comune di Firenze circa la elezione, salario e giuramento di detto Capitano in cartapecora l'anno 1300», forse oggi perduto, era probabilmente un fascicolo di cancelleria del genere che si trova attualmente in *Statuti*, 21, ins. 3, cc. 60-78.

Se si eccettua l'ultima, che riguarda gli ordinamenti speciali di un ufficio, si possono contare 11 unità che contengono gli statuti del Comune di Firenze. Per nessuna di esse ci è dato l'anno della redazione statutaria, anche se, sulla scorta di altre informazioni, alcune di esse sono riconoscibili e si possono ricondurre senza possibilità di errore a codici che tuttora possediamo. Bisogna anche osservare che il numero delle unità è decisamente inferiore a quello dei codici menzionati negli inventari quattrocenteschi. Non è menzionato, ad esempio, nessun pezzo frammentario, taluni dei quali sono addirittura senz'altro riconoscibili fra quelli ancora superstiti.⁸ Ad ogni modo si può sostenere certamente che il numero dei codici statuari in dotazione all'archivio delle Riformagioni è inferiore a quello che ci aspetteremmo, anche tenendo conto delle distruzioni avvenute nei secoli precedenti XIII e XIV e delle eventuali dispersioni e perdite occorse nei cent'anni trascorsi dall'inventario fatto al tempo del Pieruzzi.

L'archivio delle Riformagioni tuttavia non era il solo istituto archivistico che doveva possedere codici statuari. Molti uffici dovevano possedere una copia della redazione statutaria del 1415, che era quella vigente; c'era poi un archivio che doveva avere in dotazione non solo quelli vigenti, ma anche quelli delle passate redazioni, e soprattutto quelli che erano stati riconsegnati dagli uffici soppressi; vale a dire gli esemplari delle vecchie redazioni che non servivano più nelle curie. Quest'archivio era la Camera degli atti, che, nonostante il cambio di regime, continuava a sussistere con le stesse funzioni; anzi, di lì a poco, avrebbe avuto una consacrazione ufficiale con una legge ducale che riguardava appunto la "Camera et archivio della città di Fiorenza".⁹

Si può affermare che durante il periodo repubblicano a Firenze non vi fossero che solo due archivi: quelli appunto delle Riformagioni e della Camera del Comune. Verso la fine del Cinquecento la situazione era completamente cambiata. Alcuni grandi uffici cominciarono a non versare più ad un'istituzione archivistica di conservazione le loro carte incrementando enormemente i documenti, e ponendo quindi le basi di un vero e proprio archivio che travalicava la documentazione che serviva al disbrigo degli affari correnti. Talune erano istituzioni molto antiche che avevano origine addirittura nella seconda metà del Duecento (era il caso della Gabella dei contratti), ovvero alla metà del Trecento (il Monte comune che amministrava il debito pubblico), o di più recente creazione (la Decima granducale,

⁸ Ad esempio in nessuno dei moderni inventari sono menzionati *Statuti*, 15 e 22, identificabili con le bozze del 1355 approntate da messer Tommaso, che erano legati in filze miscelanee donde sono stati estratti quando già la documentazione era giunta nell'ASFi.

⁹ Vedi *supra* capitolo terzo.

che aveva sostituito il Catasto creato all'inizio del Quattrocento). Cosimo I, poi, aveva istituito nel dicembre 1569 il Pubblico generale Archivio dei Contratti dove venivano conferite le scritture dei notai defunti dal più lontano passato fino a quelli che morivano alla giornata.¹⁰

Nessuno però di questi archivi, se si eccettua appunto quello delle Riformagioni, ha per i secc. XVI e XVII un elenco, un inventario, una memoria da cui si possa trarre notizie sulla consistenza e antichità degli atti, ovvero ricostruire la genesi delle serie o i nuclei originari intorno ai quali la documentazione è andata crescendo. Ciò risulta tanto più singolare quando si pensi che tali archivi erano anche frequentati dagli eruditi per la ricostruzione delle genealogie familiari e per la ricerca delle antiche radici delle più prestigiose famiglie fiorentine. Gli eruditi dei secc. XVI-XVIII hanno avuto, fra gli altri meriti, quello di moltiplicare gli strumenti che servivano alla consultazione di archivi, biblioteche o serie documentarie, procurandosi le copie o copiandoli personalmente. I nuovi esemplari degli elenchi o inventari erano magari parziali, ovvero finalizzati agli scopi precisi cui dovevano servire, tuttavia questa proliferazione ha permesso che alcuni di essi giungessero fino a noi.

Nonostante ciò, nulla ci è pervenuto per l'archivio dei Monti, della Gabella dei contratti o della Camera fiscale per i predetti secoli; e se ciò è perfettamente spiegabile per l'archivio della gran Camera fiscale che non era certamente pubblico, più meraviglia desta il silenzio sugli archivi dei Monti e della Gabella dei contratti, sicuramente frequentati dagli eruditi contemporanei.¹¹ Gli archivi, poi, "migravano", evidentemente per la man-

¹⁰ Per la creazione e la sede dell'Archivio pubblico vedi G. BISCIONE, *Il pubblico generale archivio dei contratti di Firenze: istituzione e organizzazione*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini, Firenze, 4-5 dicembre 1992, voll. 2, a cura di C. LAMIONI, Firenze, Ufficio centrale per i Beni archivistici, Edifir, 1994, II, pp. 806-861.

¹¹ Nel fondo *Manoscritti* dell'Archivio fiorentino ai nn. 323-347 si conservano spogli di protocolli notarili dell'Archivio dei contratti di Pier Antonio di Filippo dell'Ancisa, mentre ai nn. 348-362 spogli della Gabella dei contratti; ancora ai numeri 477-487 spogli attribuiti al Borghini, mentre ai nn. 511-516 spogli di protocolli dell'Archivio dei contratti. Quest'ultima piccola serie è attribuita alle carte Mariani-Dei, si deve pensare tuttavia che gli eruditi utilizzavano e ricopiavano spogli già fatti da altri, così è ben possibile che gli spogli attribuiti al Borghini o al Dell'Ancisa siano in realtà copie settecentesche di quelle fatte ai loro tempi dai due autori. Tutto il materiale viene genericamente qualificato come "spogli genealogici", non di rado però travalica la mera erudizione, come già in altri campi gli studiosi si stanno accorgendo. Cfr. *Vincenzio Borghini dall'erudizione alla filologia. Una raccolta di testi*, a cura di G. BELLONI, Pescara, Libreria dell'università editrice, 1998. Per il Borghini vedi la sua biografia in *Dizionario Biografico degli Italiani*, cit., vol. 12. Invece in *Raccolta Sebergondi*, 132, c'è un albero dei Dell'Ancisa che riporta gli estremi della vita sia di Pier Antonio (17.5.1609-2.3.1694) con l'annotazione «il famoso antiuario», che di suo padre Filippo (28.11.1547-10.4.1629).

canza di spazio. Nel corso del Seicento la Camera fiscale, per recuperare spazio per le nuove accessioni, aveva trasferito una parte del suo archivio “nello stanzone detto de’ prestanzoni”;¹² naturalmente la documentazione trasferita era quella più antica, e cioè la documentazione giudiziaria dei magistrati forestieri e quella fiscale, le prestanze, l’estimo e il catasto che si riferiva al periodo repubblicano.

Insomma l’inventario più antico che possediamo dell’archivio della Camera fiscale, che elenchi anche il materiale ereditato dalla Camera degli atti, è una copia settecentesca di un “memoriale” composto da Francesco Patriarchi, ministro della stessa Camera, l’anno 1699. Il luogo dove è conservato e il contenuto stesso dell’intero codice (*Manoscritti*, 662), è una perfetta conferma di quanto si diceva più sopra. Infatti l’anonimo copista ha riunito in un unico codice quattro inventari: 1. «Registro dei libri dell’Archivio delle Riformagioni», 2. «Libri di Camera fiscale e stanzone sopra OrS.Michele», 3. «Registro de’ libri della Gabella de’ contratti», e un elenco, senza titolo, di notai distinti per secoli e ordinati alfabeticamente secondo il nome di battesimo.¹³

A far data dalla metà circa del sec. XVIII, in coincidenza col movimento riformatore promosso dalla nuova dinastia regnante sopra il Granducato

¹² «Questo è sopra tutta la volta della chiesa di OrS.Michele, fabbrica eretta nello stesso luogo dove per avanti era il granaio del comune, e perciò detto *Horreum Sancti Michaelis*, di poi corrottamente OrS.Michele, al quale si saliva per la bella scala di pietra che da terra porta insino a’ merli, ascosa con mirabile architettura dentro il cantone nel quale per di fuori è collocata la statua del S. Giorgio, la quale è di lunghezza dal primo all’ultimo scalino Braccia...

In oggi si sale per lo scalone di via Calimala, posto sopra l’arco quale posa nella muraglia dell’Arte della lana e poggia a detta fabbrica, e fu fatto l’anno 1569 quando fu eretto il Conservatorio de’ protocolli del pubblico archivio. In questo stanzone fu tirato un palco alto da terra, e pavimento di esso fino alle metà di tutti li primi finestroni di detta fabbrica, quali per la parte di sotto danno il lume al detto Conservatorio, e per la parte che resta sopra al medesimo palco, alluminano detto stanzone de’ prestanzoni, che rimane alto Braccia... è spazioso quanto piglia tutta la chiesa; nel quale si entrava per un’uscio che era nella stanzina che serviva per cancelleria del Conservatorio e metteva nella scala del cantone, ma nel 1662 fu chiuso, e fu fatta una scaletta di pietra di 24 scalini rasente la muraglia dalla parte di verso lo sdrucchiolo che mette in detto stanzone, che opera che più non si passi per le stanze del Conservatorio e resta libero il passo a’ ministri della Camera». Dalla prefazione all’inventario della Camera fiscale in *Manoscritti*, 662.

La Camera fiscale aveva sede nel palazzo del Bargello; la Gabella dei contratti nella piazza granducale, mentre i Monti e la Decima nel palazzo degli Uffizi. Nel corso del Seicento la parte più antica della Camera e della Gabella trovarono posto nello stanzone dei prestanzoni; forse a questo trasferimento non fu estraneo la possibilità che gli archivi potessero essere consultati dagli eruditi, visto che al piano inferiore aveva sede l’Archivio dei contratti.

¹³ Questo elenco dimostra, al di là di ogni dubbio, come gli strumenti dei vari archivi passassero di mano in mano tra gli eruditi. Infatti il copista nel trascrivere i nomi dei notai con la segnatura, ha messo talvolta il segno “V^o” cioè visto, traendolo evidentemente dal manoscritto da cui copiava.

di Toscana, troviamo non solo più notizie, ma veri e propri inventari, riordinamenti, elenchi.¹⁴ I primi si ricavano dall'indagine conoscitiva promossa da Pompeo Neri, nel 1745, per la redazione di un codice legislativo che unificasse e armonizzasse l'intera legislazione granducale. Il movimento riformatore fino alla fine del sec. XVIII e oltre, con la completa trasformazione dell'apparato amministrativo dello Stato, produsse una così ampia e profonda conoscenza degli archivi di tutte le branche dell'amministrazione (conoscenza che è rimasta documentata in una multiforme serie di inventari, elenchi, memorie, relazioni e quant'altro) che forse non ne esiste l'uguale in Italia e in Europa. Le indagini promosse per la conoscenza dei vari settori dell'amministrazione e dei relativi complessi archivistici che vi erano conservati - conoscenza che era anche finalizzata a far emergere il più idoneo destino finale delle serie archivistiche - sono per noi preziosissime anzitutto perché i ministri granducali cercarono di contestualizzare e quindi di fare un po' di storia delle istituzioni che avevano creato gli archivi. In secondo luogo ci chiariscono il percorso che le varie serie documentarie hanno compiuto in seguito alla soppressione dell'ufficio e il conseguente smembramento del suo archivio; in ultimo le relazioni e gli inventari ci forniscono le informazioni sulle serie o sugli archivi che sono stati spurgati, perché ritenuti non più utili né per l'amministrazione né per la ricerca storica.¹⁵

¹⁴ Quello che qui si lamenta è soprattutto l'assenza completa di notizie per i secc. XVI-XVII della documentazione repubblicana della Camera degli atti. In verità per il sec. XVII abbiamo alcuni manuali di cancelleria, come quello sulla Decima di Giulio Guazzini e su tutta l'amministrazione granducale di Niccolò Arrighi, cioè a dire il «Teatro di grazia e Giustizia», citato nel terzo capitolo, che ci ragguagliano in modo egregio sui procedimenti amministrativi e di riflesso sulla tenuta degli archivi. Per questo vedi i lavori citati in queste note di BENIGNI-VIVOLI, *Progetti politici...*, cit. pp. 46-47 con relative note; BENIGNI, *Dall'erudizione...*, cit. *passim*; MARTELLI, *La consegna...*, cit., *infra*, *passim*.

¹⁵ Queste pagine iniziali non hanno alcuna pretesa se non quella di offrire qualche notizia perché il lettore possa contestualizzare come nacquero gli inventari ricordati in questo capitolo e ai quali si fa diffusamente riferimento nell'intero saggio. È ovvio che l'interesse precipuo è verso i codici statutari. Del resto nell'ultimo ventennio le problematiche sono state studiate e svicerate sia dal punto di vista della storia dei singoli archivi, sia in rapporto al movimento riformatore sia infine sotto l'aspetto delle concentrazioni archivistiche; vi hanno contribuito sia funzionari dell'archivio fiorentino che studiosi esterni. Il primo saggio fu proprio quello di Benigni-Vivoli citato più sopra. Un secondo contributo importante fu la giornata di studio del 1986 in previsione del trasferimento dagli Uffizi a piazza Beccaria, piccolo frutto visibile della straordinaria conoscenza che il personale andava acquisendo durante la preparazione al trasferimento. Gli atti di quella giornata sono stati pubblicati in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLVII (1987) n. 2-3, pp. 398-472. Si vedano poi i saggi S. BAGGIO-P. MARCHI, *L'inventariazione della Miscellanea Medicea: problemi di metodo*; A. CONTINI-F. MARTELLI, *Le vicende dell'Archivio delle regie rendite nel Settecento*; e D. TOCCAFONDI, *L'Archivio delle Compagnie religiose soppresse: una concen-*

Anche l'Archivio delle Riformazioni fu soggetto al riordinamento che fu affidato a Giovan Francesco Pagnini, nominato nel maggio del 1769 «primo ministro dell'Archivio delle Riformazioni». Il risultato più tangibile dell'attività di riordino è costituito da due inventari, il primo del 1776 ed il secondo del 1783. L'ultimo non fu dovuto ad un perfezionamento del primo, ma ad una necessità cogente, giacché la soppressione di alcuni uffici e magistrature, ed il conseguente smembramento degli archivi, aveva incrementato quello delle Riformazioni di cospicue e antiche serie documentarie, relative al periodo repubblicano, che gli erano state destinate. In particolare, il riordinamento degli archivi dei Monti prima e la soppressione della Camera fiscale poi, avevano fatto confluire alle Riformazioni alcune importanti e considerevoli serie archivistiche: anzitutto la serie dei cosiddetti duplicati delle Provvisioni ed altre deliberazioni di organi repubblica-

trazione o una costruzione archivistica?, raccolti tutti in *Dagli archivi all'Archivio, Appunti di storia degli archivi fiorentini*, a cura di C. VIVOLI, Firenze, Edifir, 1991, pp. 69-127. L'indagine è proseguita con alcuni interventi nelle giornate di studio in onore di Giuseppe Pansini si vedano i saggi di O. GORI, *Progettualità politica e apparati amministrativi nelle Relazioni di Pietro Leopoldo del 1773*, pp. 291-321; F. MARTELLI, *La «consegna» della decima alle comunità, tra riforma comunitativa e dibattito sul rinnovamento degli estimi*, pp. 365-403; S. BAGGIO-P. MARCHI, *L'archivio della memoria delle famiglie fiorentine*, pp. 862-877; D. TOCCAFONDI, *La comunicazione imperfetta. Riforma, amministrazione e tenuta della scrittura nell'archivio del Patrimonio ecclesiastico di Firenze (1784-1788)*, pp. 912-941; S. VITALI, *Pubblicità degli archivi e ricerca storica nella Toscana della Restaurazione*, pp. 952-991; tutti raccolti in *Istituzioni e società in Toscana...*, cit. Altri interventi: G. BISCIONE, *Gli ordinamenti e gli strumenti di ricerca elaborati nel pubblico generale archivio dei contratti di Firenze alla fine del '700, in I protocolli notarili tra medioevo ed età moderna. Storia istituzionale e giuridica, tipologia, strumenti per la ricerca*. Atti del convegno di Brindisi, Archivio di Stato, 12-13 novembre 1992, in «Archivi per la storia», VI (1993), n. 1-2, pp. 149-221; P. BENIGNI, *Carattere e finalità degli strumenti di corredo: un tema da riprendere*, in «Fare storia», 24, 1995, pp. 8-11, e della stessa autrice *Dall'erudizione alla cultura...* citato più sopra; A. CONTINI, *Le Deputazioni sopra gli Ospedali e Luoghi Pii nel XVIII secolo in Toscana. Fonti e contesti*, in «Popolazione e storia», 2000, numero unico, pp. 219-244; S. VITALI, *Conoscere per trasformare: riforme amministrative e ambivalenze archivistiche nella Toscana di Pietro Leopoldo*, in «Ricerche storiche», XXXII (2002), 1, pp. 101-125. Merita anche ricordare tutti gli interventi, comprese le parti introduttive, contenuti nel volume *L'archivio di Stato di Firenze*, a cura di R. MANNO-TOLU e A. BELLINAZZI, Firenze, Nardini, 1995.

Alla fine di questo lungo *escursus* bibliografico forse non è peregrino terminare con una riflessione. Vengono sottolineati due aspetti fondamentali: primo, l'essenziale strumentalità degli archivi per la riuscita del progetto riformatore, tanto che è stata anche creata un'efficace definizione degli archivi come «arsenali documentari per le riforme»; ed un secondo: il progressivo trasformarsi degli archivisti da eruditi ad amministratori e uomini di governo. Appunto a quest'ultimo proposito osserverei che non di rado il processo è stato l'inverso, cioè amministratori di medio livello sono stati costretti ad occuparsi degli archivi e della storia istituzionale. In tali contingenze essi acquisirono quelle necessarie conoscenze (e di conseguenza coscienza) che li rese protagonisti delle riforme stesse. In pratica anche amministratori di medio livello hanno acquisito, nello studio degli archivi, quella conoscenza del passato che i governanti, appartenenti alla nobiltà o al patriziato, già possedevano perché faceva parte della coscienza di sé.

ni, poi le carte giudiziarie criminali afferenti ai quattro principali magistrati forestieri (Podestà, Capitano del popolo, Esecutore degli ordinamenti di giustizia e Giudice degli appelli e nullità). Ciò detto torniamo ai codici statutari.

Nella Camera degli atti, e di riflesso poi nella Camera fiscale, alla fine del regime repubblicano avrebbe dovuto esserci un rilevante numero di codici di tutte le redazioni statutarie. Facendo un discorso meramente teorico vi dovrebbero essere stati depositati almeno quattro esemplari della redazione 1322-25 degli statuti del Podestà, che i quattro magistrati forestieri riconsegnarono nel 1356 per avere in cambio la nuova compilazione preparata da messer Tommaso. Allo stesso modo nel 1416 gli esemplari del 1355 avrebbero dovuto essere restituiti per ottenere in cambio il primo volume della nuova redazione dei professori dello Studio. Inoltre avrebbe dovuto esserci depositato l'originale o comunque un esemplare autentico di ciascuna redazione, poiché la Camera era l'archivio centrale del Comune. La realtà, invece, è purtroppo molto diversa. Il memoriale del Patriarchi più volte citato - che possiamo considerare il più "antico" inventario della Camera degli atti - non menziona che sei codici statutari: un esemplare degli Ordinamenti di giustizia, la prammatica del vestire, tre codici della redazione del 1355 e un esemplare del primo volume della redazione del 1415.¹⁶

Eventi distruttivi, come alluvioni e incendi ce ne sono sicuramente stati - gli incendi provocati nel 1378 dalla rivoluzione dei Ciompi, di cui peraltro s'è già detto, e le alluvioni del 1547 e 1557, hanno avuto la loro parte - ma non bastano da soli a spiegare l'estrema penuria di testi statutari. Ad

¹⁶ Per comodità del lettore trascrivo le voci dell'inventario: «n. 16 Salita la scala prima di entrare in detta prima stanza nel primo armadio, che si trova a mano sinistra ci è un libro grosso scritto in cartapecora reale coperto d'asse contenente gli Statuti del Comune di Firenze, che principia l'anno 1295, e ricorretto l'anno 1345 di messer Tommaso da Gubbio et altri, nel quale si leggono molto curiose ordinazioni. (*è l'attuale n. 10*)

n. 17 Altro libro in cartapecora reale coperto d'asse, e quoio antico delli Ordinamenti di Giustizia del 1292, dove tra le 12 arti maggiori ci sono Ars Beccariorum, Ars Calzolariorum, Ars Fabrorum, Ars magistrum lapidum, et legnaminum, et Ars rigatteriorum, et fatti al tempo di messer Tebaldo de Brucciati da Brescia Podestà di Firenze. (*è l'attuale n. 3*)

n. 18 Altro libro in cartapecora reale grosso coperto d'asse, e quoio rosso contenente in sé 4 libri di Statuti del Podestà, che non si trova il millesimo. (*è l'attuale n. 17*)

n. 19 Un libro in cartapecora coperto d'asse, parlante delli ornamenti delli uomini, e delle donne dell'anno 1388 con la pragmatica... (*è l'attuale n. 34*).

n. 28 Un libro in cartapecora coperto di membrana bianca con corregge rosse grosso delli Statuti del Comune primo, secondo, terzo e quarto libro insieme. (*è l'attuale n. 24*)

n. 29 Altro grosso pure in cartapecora delli Statuti terzo (*sic!*) volume coperto come il sopradetto (*si chiarirà che è un altro esemplare degli statuti del 1355*)».

ogni modo la situazione che emerge dall'inventario del Patriarchi è integralmente confermata non solo dalla risposta che la Camera fiscale dette all'Istruzione di Pompeo Neri, ma anche dai dettagliati inventari preparati da Simon Lorenzo Signorini nel 1781, al momento della soppressione della Camera e dello smembramento dell'archivio, distinto e distribuito nelle sue varie serie agli uffici di competenza e di destinazione. Come e perché il fondo *Statuti del Comune di Firenze* abbia raggiunto l'attuale consistenza e formazione si vedrà in dettaglio nel prossimo paragrafo, ora è necessario fare un'anticipazione per comodità del lettore. Com'è chiaro da quanto fin qui s'è esposto, il nucleo più numeroso di codici statutari era conservato nell'Archivio delle Riformagioni, un minor numero proviene dalla Camera fiscale, i due codici volgarizzati del 1355 sono pervenuti dall'archivio dei Capitani di Parte, ed infine un ultimo nucleo ha una provenienza del tutto esterna ed è stato aggregato al fondo in epoca relativamente recente (1924).

Al momento dell'istituzione dell'Archivio centrale di Stato di Firenze (1852) il fondo *Statuti* era lo stesso che si era venuto formando alla fine del Settecento in seguito alle riforme ed ai riordinamenti di cui si diceva. È necessario allora riprendere dal primo intervento di riordino e inventariazione curato da Giovan Francesco Pagnini. Il Pagnini dunque, diventato primo ministro dell'archivio delle Riformagioni, ricevette l'incarico di riordinarlo.¹⁷ Egli procedette e nel maggio del 1773 presentò una proposta che fu approvata. La documentazione avrebbe dovuto essere divisa in 12 classi omogenee. Le classi IV, V e VI comprendevano la legislazione repubbli-

¹⁷ Dal Biglietto d'istruzione 14 maggio 1769: «Il segretario Pagnini riordini l'archivio delle Riformagioni e come direttore del medesimo faccia un esatto inventario e un indice ragionato delle filze e fogli ivi esistenti e non permetta che da veruno si estrarrebbero documenti senza assenso sovrano e procuri che prontamente si rimettano quelli che fossero stati estratti». Cfr. *Segreteria di Stato 1765-1808*, 830, n. 16, (Rescritti spediti da S.A.R. nei Consigli di Stato da gennaio a tutto giugno 1769). Va ricordato che in C. ROTONDI, *L'Archivio delle riformagioni...*, cit., si parla dei lavori di riordinamento e inventariazione di Pagnini e Brunetti; per gli altri rinvii bibliografici si veda *supra* il capitolo III.

¹⁸ «Ecco adesso le classi nelle quali resta distribuito l'Archivio e l'ordine secondo il quale vengon disposte negli armadi delle quattro camere che V. A. R. si è compiaciuta di destinarli. (...) Classe IV Provvisioni deliberate dai tre Consigli del Comun di Firenze dall'anno 1284 all'anno 1530. Tomi 207. Deliberazioni del Consiglio del Cento dall'anno 1458 all'anno 1527. Tomi 8. Deliberazioni dei Signori e Collegi dall'anno 1374 al 1673. Tomi 92. Classe V Deliberazioni della Balìa e degl'Uffiziali di libertà e pace dal 1381 al 1531. Tomi 20. Protocolli delle provvisioni e deliberazioni suddette dal 1444 al 1530. Tomi 55. Classe VI Capitoli e convenzioni fatte colle diverse città e luoghi dello Stato nell'atto della lor sommissione alla Signoria. Tomi 45. Protocolli di detti capitoli. Tomi 20. Statuti del comun di Firenze dall'anno 1292 al 1416. Tomi 13. Statuti dello Studio fiorentino e pisano. Vol. 2». Cfr. *Auditore delle Riformagioni*, 111, ins. 262 1/2. (Relazione presentata a Pietro Leopoldo il 24 maggio 1773).

cana; i codici statutari erano inseriti nella VI.¹⁸ In effetti, nella realizzazione pratica dell'ordinamento e dell'inventario, le classi divennero 20 e agli statuti fu assegnata una classe autonoma, la XVIII, che comprendeva 19 unità. Le descrizioni dei codici sono molto stringate tuttavia per ogni unità ci sono le date estreme, per cui è sempre possibile individuare con certezza quale sia il codice nell'attuale ordinamento.¹⁹

Rispetto ai codici elencati nell'inventario del Simeoni, che ovviamente sono tutti superstiti nel Settecento, nella serie degli statuti c'è un incremento di sette unità. Tre sono codici contenenti redazioni volgarizzate: gli Ordinamenti di giustizia; gli ordinamenti e riforme del 1355-57 volgarizzati dal Lancia, uno dei due volumi del 1415. Due sono ordinamenti e statuti dello Studio fiorentino 1357-1388. Altri due infine sono frammenti, che per non aver altre indicazioni, non è possibile individuare. Non c'è nessuna novità di rilievo e soprattutto non è chiara la provenienza dei pezzi che incrementarono la serie. Alcuni volumi, come quelli che riguardano lo Studio fiorentino, potrebbero essere già stati nello stesso archivio delle Riformagioni, altrettanto si potrebbe dire dei tre codici in volgare. Qualche altro volume potrebbe essere giunto con i duplicati delle provvisori dall'archivio dei Monti nel 1773; tuttavia queste sono mere congetture perché non si sono trovati documenti.

Passò appena qualche anno che si rese necessaria la compilazione di un nuovo inventario, anche perché le riforme comportarono inevitabilmente soppressione di uffici e archivi; cosicché l'Archivio di palazzo fu incrementato notevolmente. Vi pervenne, ad esempio, la documentazione criminale dei magistrati forestieri repubblicani ed altri documenti di diversa provenienza. Il Pagnini produsse nel 1783 un nuovo inventario in tre tomi, la divisione in classi fu abbandonata e la documentazione ricevette una numerazione di corda unica da 1 a 3425. La descrizione cominciava con la legislazione che aveva principio con le provvisori repubblicane. Gli statuti comprendevano 42 volumi dal n. 958 al 999.²⁰ L'inventario individuava nel suo aspetto esteriore e, assai sommariamente, nel suo contenuto interno tutte le unità archivistiche, ne indicava inoltre il numero di corda e la collocazione topografica con la quale v'era una corrispondenza perfetta-

¹⁹ Mancano solo per i numeri 18 e 19, che l'inventario descrive come frammenti di codici, senza dare la consistenza, per cui è anche difficile capire di che cosa si tratti.

²⁰ Cfr. *Vecchi inventari*, V/647-650; il primo volume non ha più il frontespizio, che però è riportato dall'inventario degli inventari del 1913, quando evidentemente c'era. Secondo la descrizione data, si ricavano altre informazioni: «Tomo I°, compilato da Gian Francesco Pagnini: inventario descrittivo con indicazione delle date estreme per pezzo e con una prefazione in cui il compilatore rende conto del suo lavoro». Purtroppo però ora questa prefazione manca.

mente biunivoca. Il che in altri termini vuol dire che i primi sei armadi nella stanza contenevano la prima serie, cioè i registri delle provvisioni che avevano i numeri di corda 1-210 e così di seguito.

Non conosciamo le ragioni che spinsero il Pagnini ad abbandonare il sistema della divisioni in classi, che adombrava quella per materie in quell'epoca assai in voga, anche perché non ci sono documenti a supporto. I tre tomi dell'inventario dovrebbero avere una prefazione che purtroppo oggi è perduta, e mancano relazioni o rappresentanze presentate al Granduca che possano informarci. È suggestiva l'ipotesi che egli abbia voluto riunire non solo in un archivio unico, ma addirittura in un unico complesso documentario le carte che documentavano nello stesso tempo la storia dell'antica repubblica fiorentina e dei diritti della casa regnante, ma purtroppo rimane solo un'ipotesi.²¹ Il Pagnini tuttavia, nella sua opera di sistemazione, ordinamento ed inventariazione dell'Archivio delle Riformagioni, aveva trascurato quelle carte che appartenevano all'archivio corrente e cioè l'Auditor delle Riformagioni, la Pratica segreta ed altro; cosicché quando nel corso degli anni anche questi uffici vennero riformati si procedette ad inventariare pure queste serie.²²

Torniamo però alla serie dei codici statuari. S'è detto che nel nuovo inventario le unità sono diventate 42, rispetto all'ordinamento precedente ci sono quindi altre 23 unità. La causa di un incremento così notevole da raddoppiare la consistenza della serie non può risiedere che in un fattore esterno. Infatti esso è dovuto soprattutto all'invio, da parte di archivi soppressi, di codici statuari alle Riformagioni. Tuttavia l'incremento è molto più apparente che reale, infatti esclusi alcuni casi di cui si dirà in dettaglio,

²¹ Il secondo inventario del Pagnini consta di tre tomi ed un repertorio. Tutta la documentazione è così distribuita: Provvisioni dei Consigli maggiori, Deliberazioni dei Signori e Collegi, Consulte e Pratiche, Balie e Statuti (nn. 1-1011, anni 1284-1532); prosegue quindi con gli atti criminali del Podestà, del Capitano del Popolo, dell'Esecutore degli ordinamenti di giustizia, e di altri Ufficiali (nn 1012-1950); altre magistrature e Dieci di Balia (nn. 1951-2145); infine i Capitoli e il Carteggio universale della Repubblica (nn 2146-3425). Questa sintesi è assai generica ed in definitiva arbitraria, serve solo per dare un'idea di come sia distribuita la documentazione. Va ricordato che il Pagnini dopo il 1773 aveva atteso anche alla compilazione del "*Lessico storico e diplomatico dei diritti e preminenze della corona di Toscana e delle condizioni dei popoli risultanti dai documenti dell'archivio delle Riformagioni e dai riscontri della storia d'Italia*", in VIII tomi, ora tra i *Vecchi inventari*, V/652-659.

²² Cfr. V/651, "Inventario dei codici filze e fogli che si conservano nella stanza V° dell'archivio delle Riformagioni, fatto l'anno 1785". Vi sono compresi gli statuti delle Comunità autonome e soggette; un centinaio di filze di magistrature repubblicane già descritte negli inventari precedenti; le filze del soppresso Consiglio de' Duecento; i registri originali dei nobili e patrizi con i relativi processi di nobiltà; le carte della soppressa Pratica segreta e alcuni libri dell'amministrazione dei beni di Urbino. Anche questa documentazione aveva un numerazione unica 1-1732.

la maggior parte dei testi che si erano voluti inserire non erano sicuramente statuti del Comune di Firenze. Alcuni - come ad esempio gli statuti delle Arti o altri di magistrature speciali, come la Mercanzia o gli Ufficiali dello Studio o della Condotta - potevano rientrare nel complesso statutario comunale; altri testi invece afferivano più specificamente alla legislazione;²³ altri ancora, infine, erano copie fatte scrivere per l'uso dei privati, di epoche più o meno tarde e reperite sul mercato antiquario e nulla avevano a che fare colla documentazione comunale o granducale.

Un reale incremento di codici statutari del Comune di Firenze, diplomaticamente ineccepibili, comunque effettivamente vi fu. Sei codici arriva-

²³ I nn. 996-998, sono riforme che afferiscono al territorio fiorentino dei secoli XIV e XV, mentre il 999, sono due libri contenenti le ordinazioni del catasto. Certamente, dal punto di vista del contenuto, i testi possono essere considerati ordinamenti, ed aver quindi pieno titolo di appartenere alla serie statutaria, tuttavia va anche considerato l'aspetto diplomatico. Questi codici furono successivamente espunti dal Brunetti. Del resto la serie che ho individuato con una numerazione continua è stata determinata empiricamente e non è visibile né sull'inventario né sulle unità archivistiche; basti pensare che il n. 102 sono gli "ordinamenti dei capitani dell'incinta parte guelfa del 1471", che pure avrebbe titolo a rientrare nel complesso statutario comunale, se non fosse un esemplare che apparteneva appunto all'archivio della Parte e non a quello della Camera o delle Riformagioni.

²⁴ Vedi gli inventari di Simon Lorenzo Signorini già citati nel terzo capitolo. Gli atti, le relazioni e gli inventari, di cui è autore il Signorini appunto, seguiti alla soppressione (1781) della Camera fiscale meriterebbero un'analisi approfondita ed uno studio a parte; lo stesso approfondimento meriterebbe l'ordinamento e l'inventariazione del Monte comune affidata alla metà del Settecento a Domenico Maria Manni; i due studi dovrebbero procedere di conserva perché gli interventi del Manni incisero notevolmente sullo stato dell'archivio della Camera fiscale. Un cenno su questi argomenti si trova ora in VITALI, *Conoscere per trasformare...*, cit. pp. 121 e sg. Proprio la relazione del Signorini sul progetto di soppressione e di smembramento dell'archivio della Camera fiscale permette di chiarire un equivoco sui codici statutari contenuto nel secondo inventario del Pagnini. Ai nn. 965-970 sono menzionati sei codici latini contenenti la redazione del 1355 e descritti tutti come fossero statuti del Capitano. In realtà tre contengono gli statuti del Capitano ed altrettanti quelli del Podestà, e corrispondono agli attuali 10, 11 e 12 per il Capitano e 16, 17 e 18 per il Podestà. Tre di questi sei codici provenivano appunto dalla Camera fiscale, secondo la relazione del Signorini due del Capitano ed uno del Podestà. Invece le quantità devono essere invertite giacché due erano gli statuti del Podestà ed uno solo quello del Capitano. Bisogna ritenere che ci sia un errore nella descrizione e non che uno dei codici del Capitano sia andato perduto successivamente al 1781. «Un tomo scritto in carta pecorina con sue asse e coperta di corame con lettere marginali diviso in quattro libri, detto: li statuti del Podestà di Firenze di messer Tommaso da Gubbio del 1355. Un Tomo come sopra diviso in quattro libri, detto: li statuti del Capitano del popolo dell'anno 1355. Altro tomo scritto in cartapeccora, detto: li statuti del Capitano del popolo diviso in quattro libri, copia doppia ma con qualche notevole mancanza di pagine nel libro primo». Proprio l'ultima annotazione permette di stabilire che esso è l'attuale *Statuti*, 10 che è appunto la redazione del Capitano; mentre gli altri due sono sicuramente gli attuali nn. 17 e 18 che sono entrambi statuti del Podestà. Del resto tutti e tre sono stati utilizzati in una curia, il 17 in quella del Podestà mentre il 10 ed il 18 in quella dell'Esecutore, è logico dunque che si ritrovassero nella Camera fiscale perché furono restituiti, quando ne cessò la vigenza, all'archivio della Camera degli atti. Cfr. *Segreteria di Stato (1765-1808)*, 299, prot. 48,

rono nel 1781 in seguito alla soppressione della Camera fiscale e sono gli stessi di cui s'è parlato precedentemente,²⁴ altri due erano arrivati già nel 1773 dall'archivio dei Monti insieme con i duplicati delle *Provvisioni*,²⁵ infine due statuti degli Ufficiali della condotta, uno dell'ufficio dell'Abbondanza ed un altro dei Sei d'Arezzo arrivarono dall'archivio della Parte confluito in quello della Camera delle comunità.²⁶ Considerando dunque solo i codici ufficiali contenenti statuti del Comune furono aggiunti ulteriori 8 codici, che portarono il totale a 21.²⁷ In conclusione si può dire che il Pagnini, in entrambi gli inventari, aveva riunito in un unico armadio un nucleo di codici statutari che potremmo anche definire serie, se fossero meglio caratterizzati rispetto al resto della documentazione. Rimane, ad esempio, incomprensibile perché non siano stati riuniti al resto della legislazione fondamentale della Repubblica fiorentina, qual era la serie delle *Provvisioni*,²⁸ che precedeva tutte le altre.

Come s'è già detto, la novità più importante e significativa del nuovo inventario del Pagnini è la numerazione unica. Essa non fu certamente casuale, né l'ordinamento fu lo stesso dell'inventario precedente; sulla sua *ratio* si possono fare delle ipotesi, ma non c'è nulla di certo in assenza di quelle pagine introduttive che spiegavano il nuovo ordinamento e davano, di conseguenza, contezza della numerazione. Nulla ne sappiamo neanche indirettamente, infatti il Brunetti ne dà una semplice notizia nella prefazione al suo inventario. Bisogna peraltro osservare che non è possibile nean-

aff. 9, in particolare il *Piano per una nuova riordinazione e riforma da proporsi a sua Altezza Reale per l'Archivio della Camera fiscale della città di Firenze fatto da Simon Lorenzo Signorini secondo ministro di detto Archivio*, cc. 79v-80.

²⁵ Cfr. *Auditore delle Riformagioni*, 111, n. int. 262 1/2. Vi sono elenchi di documenti passati all'Archivio di Palazzo o delle Riformagioni da quelli del Monte comune, e della Camera delle comunità. Elenchi di documenti passati dall'Archivio delle Riformagioni a quello delle Tratte, alla Segreteria vecchia, alla Camera fiscale. Nota dei libri e filze da trasportarsi dall'Archivio del Monte comune all'Archivio di Palazzo, tra cui 2 libri contenenti le rubriche del libro terzo degli statuti del Podestà di Firenze dal 1340 al 1351. La lista occupa tre cc. di cui due scritte per intero mentre la terza solo nel *recto*, e si conclude: «a dì 28 novembre 1778 il direttore Segretario Pagnini ne fece la ricevuta, e consegnata al sig. Dott. Della Nave da cui furono consegnati tutti questi codici ai ministri delle Riformagioni».

²⁶ Cfr. *Auditore delle Riformagioni*, 111, n. int. 262 1/2. In particolare «A dì 6 aprile 1778 Nota dei libri e filze consegnate questo suddetto giorno all'Archivio di Palazzo in ordine alla lettera della Segreteria di Finanze del 27 febbraio 1778 di cui esiste copia nella filza di negozi degl'Archivi della Camera delle Comunità sotto n° 79».

²⁷ In realtà va considerato anche un ventiduesimo codice che è *Statuti*, 14, (Pagnini, 971) per il quale esistono seri dubbi che possa essere un codice ufficiale, vedi nel capitolo sesto, quando si tratta espressamente di questo esemplare.

²⁸ La stessa considerazione si può fare pure per l'inventario del 1776, che a sua volta non si differenziava da quello del Simeoni.

che rilevare un ordinamento ovvio *ictu oculi*, giacché non sempre la documentazione omogenea appare accorpata uniformemente. Ad esempio la legislazione, rappresentata dalla serie delle provvisori e delle deliberazioni di altri organi repubblicani precede tutto il resto della documentazione, però la serie degli statuti ne è piuttosto lontana occupando i nn. 958-999. Preferiamo perciò tacere piuttosto che azzardare ipotesi strampalate.²⁹

Tra gli altri segni ancora visibili dell'inventariazione fatta sotto la direzione del Pagnini, vi sono i cartigli pergamenei dai contorni irregolari fatti apporre sui piatti anteriori dei singoli codici statutarî. Detti cartigli hanno, tra le altre, la caratteristica ricorrente di contenere le parole «*Codex archetypus*». I moderni studiosi, come ad es. il Santini,³⁰ si chiedevano su quali elementi fosse basata una tale asserzione. In realtà tale definizione non aveva né fondamenti filologici né diplomatistici e si basava, piuttosto, su una constatazione. Infatti gli eruditi del sec. XVIII conoscevano codici statutarî manoscritti piuttosto tardi ed addirittura contemporanei: il trovarsi tra le mani esemplari delle redazioni statutarie scritti negli stessi anni in cui esse furono compilate fece attribuire senz'altro la qualifica di «archetipi» a codici che in realtà non l'avevano.

In quegli anni di grande fervore riformistico gli archivi erano direttamente interessati dalle profonde trasformazioni che la pubblica amministrazione subiva;³¹ per cui quasi immediatamente fu necessario rifare gli inventari dell'Archivio delle Riformazioni giacché parte della documentazione compresa negli inventari del Pagnini fu destinata ad archivi di altre amministrazioni e, d'altra parte, documentazione nuova gli fu aggregata. Come però osservò già il Brunetti nella sua prefazione, non fu solo questa la causa che provocò la redazione di nuovi inventari. La tecnica della descrizione archivistica si affinava sotto la spinta della ricerca amministrativa, erudita e storica, per cui le stringate descrizioni inventariali, fino ad allora prodotte, quando non manifestamente fuorvianti, non erano più idonee

²⁹ Questa circostanza è obiettivamente strana e ci appare immotivata, forse ciò è dovuto al fatto che la serie delle *Provisioni* è più antica rispetto a quella degli statuti, tuttavia è sicuramente una spiegazione debole anzi inconsistente, perché ciò autorizzerebbe a far precedere le *Provisioni*, ma non una così netta separazione.

³⁰ Cfr. SANTINI, *Antiche riforme superstiti...*, cit., p. 218

³¹ Si veda l'ampia bibliografia citata *supra*.

³² «Dopo l'anno 1784 l'archivio delle Riformazioni soffrì delle sensibili variazioni. Aveva il sig. segretario Pagnini numerati i codici e le filze dell'archivio dal n. 1 al n. 3425 non comprese le filze del Consiglio dei 200, degli Affari spediti dall'Archivio delle Riformazioni, e dalla Pratica segreta e degli statuti delle città e terre dello Stato, ed alla mancanza della classazione aveva supplito mediante l'indice alfabetico del suo inventario. Frattanto la serie degli atti giudiziarî dei

alla bisogna.³²

Così Filippo Brunetti, antiquario regio, nel 1785 fu incaricato di riordinare e inventariare nuovamente l'Archivio delle Riformagioni. Il ministro granducale portò a compimento il suo lavoro nel 1793.³³ La documentazione fu divisa in 17 *classi*, le quali a loro volta potevano avere una o più *distinzioni*; al loro interno le singole unità archivistiche avevano un numero di corda che ricominciava da 1 al variare di ciascuna distinzione. Le cartelle, i registri o le filze erano sistemate di taglio negli armadi. Fu stampato un cartellino quadrato che era incollato sia sul piatto che sulla costola, in esso compariva, in

Podestà e Capitani del popolo annoverati tra i codici dell'archivio furono rimesse al Magistrato supremo, al quale fu creduto che appartenessero. La numerazione restò per conseguenza alterata e divisa, non senza grave disordine.

L'istesso sig. segretario Pagnini si era dovuto convincere che nella compilazione degli inventari erano accaduti degli sbagli notabilissimi, essendo stati assegnati ad una gran parte di libri e filze dei titoli vaghi e del tutto opposte alle materie che vi contenevano, dal che nasceva che i medesimi inventari divenivano inutili per il ritrovamento dei codici né si poteva far uso nei diversi casi dei documenti, dei quali in conseguenza di tali errori s'ignorava totalmente l'esistenza». Dalla *Prefazione* del Brunetti ai suoi inventari. Cfr. V/667 p. 12. La *Prefazione* è stata pubblicata in ROTONDI, cit. *supra*, pp. 73-83.

³³ «Con benigno rescritto del dì 29 novembre 1785 S.A.R. si degnò d'incaricare Filippo Brunetti della riordinazione dell'Archivio da eseguirsi sotto la direzione del prelodato Pagnini allora Soprintendente e del sig. Cav. Cellesi direttore», p. 13 della stessa *Prefazione*. Il rescritto si può leggere in *Avvocatura regia*, 321, c. 920; i precedenti in *Segreteria di Stato 1765-1808*, 446, prot. straod., 21, aff. 72. Tutto l'*iter* del riordinamento si può vedere in *Avvocatura regia*, 321, 322, 324 e 327, *passim ad indicem*; in particolare *Ibidem*, 328, aff. 99 insieme con la lettera di presentazione degli inventari in data 21 gennaio 1793 esiste la relazione completa del progetto di riordinazione brunettiano presentata il 5 febbraio 1791. È interessante notare che esso è diverso da quello effettivamente realizzato e mette nella Classe I le «costituzioni e leggi universali della fiorentina repubblica e dei dicasteri della medesima»; la legislazione comprendeva quattro divisioni: nella prima c'era il *corpus* statutario, nella seconda le *Provvisori*, nella terza e quarta le deliberazioni di altri organi collegiali. Infatti nello stesso fascicolo vi è un foglio aggiunto senza data dal titolo «memoria in correzione della proposta riordinazione dell'Archivio delle Riformagioni», che in effetti rispecchia quella poi realizzata.

Esiste solo un vecchio profilo biografico del Brunetti (1755-1833) e nessuno studio specifico sulla sua attività di riordinatore d'archivi e di studioso, tuttavia è molto nota la sua attività oltre che nell'Archivio delle Riformagioni anche in quello Diplomatico, in cui ha realizzato il *Catalogo cronologico delle pergamene*, tuttora in uso nella sala di studio e *spogli* di varie provenienze, per il quale vedi S. MARSINI, *Gli strumenti di ricerca realizzati nel pubblico Archivio diplomatico di Firenze dal 1779 al 1852*, in *Tra libri e carte. Studi in onore di Luciana Mosi*, a cura di T. DE ROBERTIS e G. SAVINO, Firenze, F. Cesati editore, 1998, pp.157-221, in particolare pp. 177-179, 188 e 217. Dell'Archivio diplomatico il Brunetti fu anche direttore interino dal 22 giugno 1821 al 28 maggio 1828, e curò i tre volumi del *Codice diplomatico toscano*, Firenze, Pagani poi Allegrini, 1806-1833. Per il profilo biografico vedi G. PELLEGRINI, *Elogio di Filippo Brunetti*, Lucca, tipografia Giusti, 1834.

Nel corso degli anni 1993-94 Giuseppe Pansini ha trascritto o sunteggiato una gran massa di documenti attinenti ai riordinamenti archivistici contenuti nelle filze dell'*Auditore delle Riformagioni* e dell'*Avvocatura regia*, e me ne ha dato copia, per questo vivamente lo ringrazio.

colonna, anzitutto la *classe*, quindi la *distinzione* e poi il *numero* di corda dell'unità, infine, separati da una linea orizzontale, la stanza e l'armadio.

Il primo volume degli inventari è preceduto da un prospetto che illustra l'intera struttura dell'Archivio che riteniamo qui opportuno trascrivere.³⁴

«Nuova disposizione dei codici dell'Archivio delle Riformazioni».

CLASSI	DIST.	TITOLO	NUM.
I, Riformazioni, Avvocatura regia, Pratica segreta	I	Negozi spediti dai ministri delle Riformazioni.	
	II	Detti dell'Avvocatura regia.	
	III	Detti della Pratica segreta	148
II, Legislazione universale	I	Statuti fiorentini e leggi universali	
	II	Provvisioni della repubblica e del senato, Duplicati delle medesime	223 250
	III	Protocolli di dette Provvisioni	119
	IV	Provvisioni della Balìa e di vari Consigli.	36
	V	Voti pareri e consulte dei Consigli segreti	138
	VI	Deliberazioni dei Signori e collegi e di altri magistrati	226
III	unica	Negozi relativi agli ecclesiastici (molti riguardano le vicende dei beni ecclesiastici espropriati in occasione della guerra degli Otto santi).	36
IV	unica	Affari e cause criminali	36
V	unica	Inventari ed estratti delle Riformazioni	
VI	unica	Cause e controversie giurisdizionali	130
VII	unica	Interessi col principato di Piombino, memorie	47
VIII	unica	Pubblica economia, entrata e uscita dello Sato	90
IX	unica	Privilegi e cause di Privati	68
X, Carteggio universale della repubblica fiorentina	I	Lettere scritte dalla Signoria	172
	II	Dette scritte alla medesima	19
	III	Dette scritte dai Dieci della Balìa	164
	IV	Dette scritte ai medesimi	154
	V	Dette degli Otto di Pratica	79

³⁴ La classificazione del Brunetti era così articolata: Classe; Distinzione; Titolo; Stanza, Armadio; Numero (cioè la consistenza). Si è evitato di mettere anche la stanza e l'armadio perché privo di utilità pratica, in genere le serie prive di numero si debbono considerare aperte, cioè passibili di incrementi periodici. Si noti come anche la legislazione universale, ovviamente, ne sia soggetta.

CLASSI	DIST.	TITOLO	NUM.
	VI	Dette scritte al medesimo magistrato	57
	VII	Dette degli anziani di Pisa	9
	VIII	Dette scritte ai medesimi	6
XI, Atti pubblici	I	Libri dei Capitoli	68
	II	Protocolli dei medesimi	21
	III	Cartapecore degli atti pubblici	
	IV	Atti pubblici dei sovrani di Toscana	119
XII	unica	Statuti delle città, terre dello Stato fiorentino	746
XIII, Amministrazione della guerra	I	Debitori e creditori dei Dieci della Balìa	78
	II	Leggi, condotte, paghe e deliberazioni per la guerra	209
XIV, Consiglio dei 200	I	Bullettini e salvicondotti per i debitori	75
	II	Elemosine del sale e piatti d'inopia	53
	III	Deliberazioni e pubblicazioni d'emancipazioni e repudie	147
XV	unica	Onorificenze, spogli e studi genealogici	
XVI, Archivio dei confini	I	Archivio vecchio	
	II	Detto nuovo [Archivio nuovo dei confini]	
XVII	unica	Manoscritti edizioni storiche e di giurisprudenza	

Gli inventari avevano una prefazione generale ed un'altra era preme-
sa a ciascuna *classe e distinzione*, le singole unità archivistiche erano
descritte talune sommariamente e talune più ampiamente con notizie eru-
dite e storiche e portavano l'indicazione delle date estreme. Questi inven-
tari sono tuttora conservati in cinque volumi manoscritti più un indice-
repertorio.³⁵

³⁵ Si trovano in *Vecchi inventari*, V/661 (classi I-II); V/662 (classi III-IX); V/663 (classe X); V/664 (classi XI, XIII,-XV); V/665 (classe XII); V/666 è invece un indice repertorio per materia e località che si riferisce in particolare alle classi dei Capitoli e degli Statuti delle comunità autonome e soggette (XI e XII); V/667 è una copia fatta fare nel 1817 che contiene le classi I-III; V/668 è invece un repertorio per materie in due tomi definito «indice completo delle notizie di scienze, lettere ed arti contenute nell'Archivio delle Riformazioni» compilato sotto la direzione di R. Tanzini all'inizio del sec. XIX. Il Brunetti lavorò anche al riordinamento ed inventariazione delle *Carte strozziane*, ma non si occupò delle ultime due classi XVI e XVII. L'inventario dell'Archivio dei Confini fu compilato da Francesco Cavini, copista del Pubblico generale archivio dei contratti, e si trova manoscritto in *Confini*, 194-210; mentre invece delle carte che noi oggi chiamiamo *Manoscritti* e delle raccolte genealogiche si occuparono vari eruditi e genealogisti, per i quali vedi i lavori di BAGGIO-MARCHI citati *supra*.

Il *corpus* statutario, come si vede dal prospetto, occupava la prima distinzione della II classe e quindi si può dire che era in posizione preminente rispetto a tutto il resto della documentazione; il codice degli Ordinamenti di giustizia, che contiene anche gli ordinamenti del 1293 e che, peraltro, è una copia fatta alla metà del sec. XIV, precede tutti gli altri. Quanto alla consistenza dei codici statuari di sicura pertinenza del Comune di Firenze non c'è alcuna variazione rispetto all'inventario del Pagnini, fatto salvo quanto si dirà fra poco. L'inventario del Brunetti tuttavia ha ben altra completezza e non solo per quel che attiene ai codici statuari. Le descrizioni sono complete ed efficaci; vi sono osservazioni erudite, storico-giuridiche, diplomatiche e paleografiche assolutamente pertinenti. Egli è il primo, per quanto io ne sappia, che chiarisce come la quasi totalità dei codici non possano essere né archetipi né originali, se non altro perché hanno le sottoscrizioni notarili apocrife o addirittura mancanti. Non sono una novità le introduzioni storico-erudite, infatti esse si ritrovano comunemente nelle rappresentanze e nei progetti di riforma o di riordinamento degli archivi nel corso del Settecento; la novità invece è rappresentata dal fatto che esse precedono la descrizione di ciascuna classe o distinzione.

S'è detto più sopra che non vi sono novità quanto alla consistenza dei codici che si riferiscono alle redazioni statuarie del Comune di Firenze, vi sono tuttavia grosse novità quanto al numero totale delle unità che sono registrate in questa distinzione, infatti le unità totali ascendono a 168, oltre ad un certo numero di unità prive di numerazione. Non solo, ma la distinzione accoglie nella sua sezione più antica anche codici statuari di istituti e magistrati particolari non soltanto della repubblica ma anche del principato mediceo; esemplari scritti per l'uso dei privati e materiali a stampa dal XV al sec. XVIII perché è considerata dall'ordinatore una serie aperta.³⁶

³⁶ Che l'inventario del Brunetti sia di tutt'altra qualità rispetto ai precedenti si può constatare facilmente anche ad un esame superficiale, ciò non vuol dire che è perfetto. Ad esempio anch'egli è caduto nell'errore di considerare l'attuale *Statuti*, 20 (n. 6 nel suo ordinamento) come un codice contenente la redazione del 1325, mentre in realtà è quella del 1355.

Quanto poi al fatto che consideri aperta la serie statutaria vanno messe nel dovuto rilievo due particolarità, e cioè il fatto che egli stabilisca una cesura anche fisica fra la descrizione della legislazione più antica e quella invece più recente, ed in secondo luogo il fatto che i codici contenenti le redazioni statuarie del Comune di Firenze siano descritti più ampiamente di tutti gli altri, e che tali descrizioni siano anche ricche di notizie erudite e storiche.

Come è noto la classe V^a dell'ordinamento e degli inventari del Brunetti comprende gli "inventari ed estratti delle carte e dei codici dell'Archivio delle Riformagioni", strumenti tutti che noi oggi riteniamo preziosi da più punti di vista. L'antiquario granducale invece li giudica fatti con poco "ordine e diligenza" e perciò «prescindendo da alcuni spogli interrotti e saltuari delle Provvisioni, si può dire con verità che non ve ne sia alcuno degli antichi utile per le occorrenti ricerche nel disbrigo degli affari importanti». Il medesimo giudizio, inevitabilmente, i posteri, appena qualche anno successivo, dettero degli inventari brunettiani. Cfr. V/662, c. 23rv (*Introduzione*).

Affinché il lettore ne abbia piena contezza si dà qui di seguito una sorta di sommario.

CLASSE II LEGISLAZIONE UNIVERSALE, DISTINZIONE I STATUTI E LEGGI GENERALI.
STANZA II ARMADIO I. pp.119-163, in totale LXXVIII numeri di corda.

nn. 1-21, codici di statuti del Comune di Firenze, pp. 119-139.

nn. 22-26, copie pergamenacee e cartacee di statuti e provvisoni probabilmente d'origine privatistica; pp. 139-140.³⁷

n. 27, statuti dei sei d'Arezzo, pp. 140-141.

nn. 28-30, provvisoni e riforme su imposizioni e gabelle; secc. XV-XVI, p. 142.³⁸

nn. 31-32, statuti dello Studio; pp. 142-143.

n. 33, Prammatica sul vestire, pp. 144-145.

nn. 34-35, statuti dell'Annona, pp. 145-146.

nn. 36-37, statuti della Gabella dei contratti, 1415 e 1566, pp. 146-147.³⁹

nn. 38-42 Riforme doganali e gabelle, sec. XVI, pp. 147-151, (uno anche a stampa).

n. 43, libro di varie leggi (Cinque, Dogana e fossi di Livorno, Pupilli, sale, lana, sec XVI, 1548-1589), pp. 151-152.⁴⁰

n. 44, leggi del sale, sec. XVIII, p. 153.⁴¹

n. 45, varie leggi (Stinche, Accademia del disegno, Orsammichele, Congrazione S. G. Battista, Accademia fiorentina), pp. 153-154.

nn. 46-49, statuti della Mercanzia, secc. XIV-XVII, pp. 154-155.

nn. 50-51, atti giudiziari della Mercanzia, pp. 155-157.

n. 52, raccolta miscellanea, XV-XVI secc. pp. 157.

nn. 53-64, statuti delle arti, secc. XIV-XVI, pp. 158-161.

n. 65, statuti sulla manutenzione delle strade del contado, 1461, p. 162.

n. 66, repertorio leggi e bandi sec. XVI, p. 162.

n. 67, nove libri contenenti copie informi di statuti (tra di esse c'era la bozza scoperta dal Bonaini), p. 162.

n. 68, statuti della Mercanzia, 1393-1501, p. 162.

³⁷ Ho utilizzato V/667, che è una copia parziale degli inventari brunettiani fatta fare nel 1817. Ciò per motivi di opportunità, infatti V/661 presenta molte cancellazioni e ripensamenti. I nn. 22, 24 e 25 rispettivamente ora in *Manoscritti*, 1, 18 e 19.

³⁸ I nn. 29 e 30 ora in *Balie*, 52 e 56.

³⁹ Il primo volume contiene le rubriche degli statuti del 1415, ed altre norme repubblicane ora in *Gabella dei contratti*, 2250; mentre il secondo è un codice membranaceo legato in assi, in cui c'è una copia manoscritta settecentesca (posteriore al 1722), della legge del 1566, ora in *Gabella dei contratti*, 2251.

⁴⁰ Dal n. 40 al 43 ora *Auditore delle riformazioni*, 116, 117, 117bis, 118.

⁴¹ Ora collocati in Biblioteca, *Legislazione*.I.109.

n. 69-78, tariffa delle gabelle a stampa, sec. XVIII pp. 162-163.⁴²

(a questo punto c'è uno stacco con uno spazio lasciato in bianco e cambio di pagina)

PROSEGUIMENTO DELLA CLASSE II LEGGI UNIVERSALI, DISTINZIONE I STATUTI DI FIRENZE E LEGGI DEI GRANDUCATI (*sic!*) nella Stanza I.

nn. 79-81, i tre volumi a stampa degli statuti del 1415 (Friburgi, 1778-1783), p. 164.⁴³

nn. 82-84, voll. 3 di estratti alfabetici dei nove tomi di "Leggi e Bandi" a stampa, e degli ulteriori tomi della collezione di leggi e bandi a stampa che seguono, p. 164.

nn. 85-93, Collezione di "Leggi e Bandi" a stampa in 9 voll., 1536-1616, pp. 164-165.

nn. 94-119, 25 filze che raccolgono leggi, bandi provvisori, stampate e manoscritte dal 1570 al 1787, pp. 165-168.⁴⁴

NB. Noi tralasciamo di proseguire la numerazione dei seguenti libri per lasciar luogo ad aggiungere le filze delle leggi che di mano in mano si formeranno.

Seguono altre 14 filze senza numero che raccolgono leggi dal 1737 al 1791.

È evidente che non solo questa serie ma l'intero Archivio era considerato dai contemporanei un archivio *corrente* che accoglieva anche materiale *storico*, che stava a fondamento dello Stato toscano. In realtà per tutto il Settecento e almeno metà dell'Ottocento fino alla istituzione dell'Archivio centrale di Stato di Firenze, la pratica archivistica non contemplava né la distinzione teorica né la separazione pratica tra archivi storici ed archivi amministrativi correnti. Dal punto di vista delle odierne teorie e pratiche archivistiche i riordinamenti e gli inventari erano sostanzialmente ambivalenti proprio perché finalizzati sia alla ricerca ed erudizione che al disbrigo degli affari amministrativi quotidiani. Del resto la stessa ricerca ed erudizione che utilizzava gli archivi non vedeva una differenza col lavoro amministrativo perché ricercare negli archivi era comunque un lavoro amministrativo.

⁴² Quattro volumi (1781, 1783, 1791), senza la segnatura del Brunetti, sono ora collocati nella Biblioteca, *Legislazione*.I.184-188.

⁴³ La collocazione topografica nel cartellino, dice: "stanza 1 scaffale 1, in fine".

⁴⁴ Il primo volume non è coordinato con gli altri contenendo leggi dal 1600 al 1760; mentre tutti gli altri proseguono con rigoroso ordine cronologico, iniziando il volume successivo dove termina il precedente. Ho potuto verificare *de visu* che i nn. 95, 96, 98, 99-104, corrispondono rispettivamente a *Legislazione*.I.94-102. Tutti hanno anche l'indicazione topografica con cui tutta questa serie parte, cioè "stanza 1 scaffale 1, in fine".

In questo senso c'è un'opera che esprime in modo esemplare questo pensiero ed è totalmente pervasa da questo sottinteso. È un trattato storico-giuridico: le *Antiquitates florentinae iurisprudentiam...* del Salvetti che illustrano tutto lo statuto del 1415, in cui l'esposizione storica del diritto statutario fiorentino si coniuga perfettamente ed anzi si confonde con il diritto vigente.⁴⁵ L'inventario del Brunetti era dunque funzionale alle esigenze del tempo sia nella sua struttura che nella sua articolazione, e niente appare casuale; infatti la prima classe contiene gli archivi dell'Auditore delle Riformagioni, della Pratica segreta e dell'Avvocatura regia dove era concentrata la maggior parte della documentazione frutto dell'attività amministrativa del dipartimento.⁴⁶ La creazione dell'Archivio centrale di Stato di Firenze nel 1852 romperà questa ambivalenza dedicando un'apposito istituto di conservazione, che era anche un'istituzione culturale, alla ricerca storica. Francesco Bonaini, che fu chiamato ad organizzare sia l'Archivio fiorentino che la struttura archivistica dello Stato toscano, cercò appunto di perseguire il suo scopo proprio rifiutando la distinzione tra archivi storici ed archivi amministrativi, senza peraltro pienamente riuscirvi. Se il Centrale di Stato era nato come istituto culturale esso doveva esclusivamente rispondere alle problematiche della ricerca storica.⁴⁷

⁴⁵ N. SALVETTI, *Antiquitates florentinae iurisprudentiam Etruriae illustrantes iuxta statuti ordinem digestae*, [Firenze], 1777, l'edizione non riporta né il luogo né la stamperia, si deve ritenere tuttavia che sia stato pubblicato a Firenze. Vedi quanto se ne dice più oltre in questo stesso capitolo.

⁴⁶ Apparentemente la disposizione finale delle classi e delle stanze è dovuto ad un caso fortuito ed un'esigenza pratica. Infatti il «Progetto per la riordinazione dell'Archivio delle Riformagioni» presentato dal Brunetti nel feb. 1791 attribuiva alla Legislazione universale la classe prima; mentre le carte dell'Auditore delle Riformagioni occupavano la classe X. La variazione avvenne in un momento imprecisato ed è testimoniata da una «Memoria in correzione della proposta riordinazione dell'Archivio delle Riformagioni» che non è datata. La nuova scelta sembra dettata dall'esigenza di non fare variazioni e spostamento di materiale ed evitare spese non strettamente indispensabili. «Per adattare all'attuale la situazione degli armadi delle stanze dell'Archivio delle Riformagioni le proposte classazioni e divisioni dei codici e delle carte del medesimo è necessario variare soltanto la numerazione delle stanze e delle classi nel modo seguente.

Stanza I. (nel progetto era la stanza V)

Classe prima. Negozi spediti dal dipartimento delle Riformagioni e della Pratica Segreta (questa era la classe X) (...)

Classe X. Ordinamenti e statuti delle città, terre e castelli dello Stato (era la classe II)

Con questo sistema può ottenersi di non alterare l'ordine attuale degli armadi, né devono occorrere se non le piccole spese di resarcimenti dei medesimi (...). Cfr. *Avvocato regio*, 328, aff. 99.

⁴⁷ Su questi temi si è fermato diffusamente Stefano Vitali in due recenti interventi citati più sopra: *Conoscere per trasformare: riforme amministrative e ambivalenze archivistiche nella Toscana di Pietro Leopoldo e L'archivista e l'architetto: Bonaini, Guasti, Bongi e il problema degli Archivi di stato toscani*. In quest'ultimo saggio l'autore si sofferma in modo particolare

2. Gli ordinamenti nell'Archivio centrale di Stato, i codici aggiunti e quelli espunti, le nuove accessioni. L'attuale ordinamento

L'inventario del Brunetti è l'ultimo degli inventari storici; quelli successivi, che in particolare prendono in considerazione il fondo *Statuti del Comune di Firenze*, sono stati compilati successivamente al 1852 data dell'istituzione dell'Archivio centrale di Stato di Firenze. Il periodo 1818-1852 fu molto proficuo per gli archivi in Toscana, infatti, oltre ad interventi di riordi-

sulla concezione bonainiana che rifiutava la distinzione fra archivi «storici» e archivi «amministrativi», vedi specialmente le pp. 535 e ss. Agli stessi temi e alla figura del Bonaini sono stati dedicati molti interventi nel convegno internazionale di studi organizzato per il 150° anniversario della fondazione del Centrale di Stato: «Archivi e storia dell'Europa del XIX secolo. Alle radici dell'identità culturale europea», Archivio di Stato di Firenze, 4-7 dicembre 2002, alla pubblicazione dei cui atti si rinvia. Sul Bonaini e la sua opera ampia bibliografia nei lavori citati e negli stessi atti del convegno. *Archivi e storia nell'Europa del XIX secolo. Alle radici dell'identità culturale europea*, a cura di I. COTTA e R. MANNO-TOLU, Firenze, Roma, Polistampa, Direzione generale per gli archivi, 2006.

È opportuno ricordare che se è vero che gli interventi sugli archivi nel corso del Settecento furono una conseguenza diretta del movimento riformatore che coinvolse tutta la pubblica amministrazione, è altrettanto vero che gli stessi archivi mai erano stati toccati da interventi di selezione della documentazione conservata, se non per opera di eventi naturali e catastrofici come le alluvioni, gli incendi e le sommosse di popolo. Ciò naturalmente aveva permesso l'accumulazione di una massa enorme di materiale documentario nella quale insieme convivevano: a) serie documentarie utili al disbrigo degli affari correnti amministrativi; b) serie utili per la ricerca storica; c) documentazione sicuramente inutile. La gran massa ed il disordine nuoceva poi sia alla corretta amministrazione che alla ricerca storica ed erudita. Ricordo di aver colto nelle rappresentanze e relazioni al granduca dell'Auditor delle regalie, Pompeo da Mulazzo Signorini, il suggerimento chiaramente espresso di creare un istituto di conservazione apposito che accogliesse le carte non più utili al disbrigo degli affari correnti, ma invece indispensabili per la ricerca storica ed erudita; ciò perché egli non aveva né risorse umane né finanziarie anche per questo, mentre la legge lo obbligava ad una corretta ed efficiente amministrazione. Per contro nell'ultimo ventennio del Settecento l'unico istituto di conservazione esclusivamente finalizzato alla ricerca storica era l'Archivio Diplomatico, mentre il Pubblico generale archivio dei contratti, l'Archivio delle Riformazioni e l'Archivio della Segreteria vecchia erano sicuramente ambivalenti: conservavano cioè una gran massa di documentazione storica ma erano anche parte dell'amministrazione attiva. C'erano poi delle concentrazioni archivistiche, come l'Archivio dei Monti e quello dell'Amministrazione generale delle regie rendite, in cui la massa della documentazione storica e quella inutile era assolutamente prevalente su quella corrente. Ciò comportò, sia nel corso del Settecento che dell'Ottocento, scriteriate operazioni di spurgo che distrussero preziosissima documentazione trecentesca, quattrocentesca e cinquecentesca. Un caso esemplare fu quello della Gabella dei contratti.

Per quel che riguarda l'auditor Da Mulazzo Signorini si vedano i lavori citati di CONTINI-MARTELLI, *Le vicende dell'archivio delle regie rendite*, dove sono anche pubblicate alcune memorie e relazioni; e BISCIONE, *Gli ordinamenti e gli strumenti...*, cit., in particolare l'ultimo paragrafo; per alcuni temi sull'ordinamento del Centrale di Stato e sugli archivi e concentrazioni archivistiche preesistenti e bibliografia connessa si vedano gli atti della giornata di studi «Dagli Uffici a piazza Beccaria» in «Rassegna degli Archivi di Stato» XLVII, 2-3, 1987, pp. 398-472.

namento sulla documentazione ormai storica, si creò un dibattito che portò alla creazione del Centrale di Stato; naturalmente si intervenne anche sull'Archivio delle Riformagioni, non furono però prodotti nuovi inventari. Un intervento, concretizzatosi negli anni 1844-45, ha rilievo per il *corpus* statuario, infatti alla «legislazione» furono attribuite le prime due classi: nella prima trovarono posto gli statuti del Comune di Firenze che costituivano la prima distinzione, mentre la seconda era costituita dagli statuti delle comunità autonome e soggette. Questi ultimi erano una copia degli statuti approvati che i Comuni soggetti alla repubblica fiorentina erano obbligati a depositare nell'Archivio delle Riformagioni.⁴⁸ La serie delle Provvisioni costituiva la classe II^a e così via. È questo l'ordinamento che la documentazione assumerà anche nel Centrale e che in gran parte si conserva tuttora.

Da quanto s'è appena detto è evidente che il fatto che l'attuale consistenza del fondo *Statuti del Comune di Firenze*, sia di soli 34 pezzi - a fronte dei 78 dell'inventario del Brunetti e senza contare l'ulteriore legislazione - non è solo una questione numerica. Non ci sono state solo espunzioni, bensì anche ulteriori acquisizioni. *Statuti*, 1 era confuso tra i nove libri del n. 67;⁴⁹ *Statuti*, 5, 15, 21 e 22 sono stati ritrovati e selezionati in altre raccolte miscellanee dello stesso Archivio delle Riformagioni;⁵⁰ *Statuti*, 13 e 19 provengono dagli archivi riuniti della Camera delle Comunità;⁵¹ *Statuti*, 6, 25 e 27 provengono dal dono Martini;⁵² *Statuti*, 29 dalla biblioteca del *Diplomatico*;⁵³ *Statuti*, 28 di provenienza

⁴⁸ Su questi argomenti si veda in particolare l'intervento di Stefano Vitali nelle giornate di studio in onore di Giuseppe Pansini, cui si rinvia oltre che per i riferimenti archivistici anche per quelli bibliografici. Due relazioni di Antonio Fani e due prospetti sulla "nuova ordinazione dell'Archivio delle Riformagioni" si trovano in *Archivio della Soprintendenza degli Archivi toscani*, ora *ASF, Archivi riuniti sotto la dipendenza dell'Avvocato regio dal 1818 al 1852*, 1, affari nn. 41, 42, 46; al n. 48 c'è un "regolamento degli archivi riuniti" del 1846, mentre al n. 51 una "proposta di una generale riforma degli archivi" del 1851.

⁴⁹ Fu scoperto dal Bonaini che lo pubblicò sull'ASI nel 1855.

⁵⁰ Rappresentano tutti frammenti delle redazioni del 1322-25 e del 1355 furono trovati nel corso dei riordinamenti delle serie archivistiche già appartenenti alle Riformagioni successivamente all'istituzione del Centrale di Stato.

⁵¹ Erano nell'Archivio dei Capitani di parte guelfa e furono uniti al fondo in anni successivi al 1865 quando gli Archivi della Camera delle comunità furono riuniti al Centrale di Stato.

⁵² Vedi i capitoli 5 e 6.

⁵³ Lo attesta anzitutto il timbro con la scritta R.[egio] A.[rchivio] D.[iplomatico] e la segnatura n. 1, apposti entrambi sulla prima carta. Nel *Catalogo dei Codici membranacei e cartacei che si conservano nell'Archivio Diplomatico, questo dì 23 luglio 1822*, al n° 1 trovo: «Copia autentica del Costituto, o sia de gli Statuti fiorentini compilati dalla repubblica fiorentina per mezzo dei dottori di legge messer Bartolomeo Volpi da Soncino e messer Paolo da Castro l'anno 1415, approvato con provvisione della stessa repubblica fiorentina del mese di dicembre di detto anno, con un supplemento parimenti autentico al libro II fino a quasi tutta la rubrica XXXV, e colle addizio-

ignota.⁵⁴

Purtroppo il primo inventario degli statuti compilato successivamente all'istituzione del Centrale di Stato non è anteriore al 1868, mentre sommarie informazioni ci vengono date da alcune pubblicazioni celebrative stampate in occasione dell'apertura al pubblico del nuovo istituto. Senza strumenti inventariali non è possibile seguire l'evoluzione del fondo ed i criteri con cui si procedette, anche perché le uniche notizie che ci danno le pubblicazioni di cui si diceva riguardano la sua consistenza. Così sappiamo che nel 1855 il fondo contava 40 unità, mentre nel 1868 esse erano salite a 44.⁵⁵ Non è dato tuttavia sapere quali esse fossero. L'aspetto centrale del proble-

ni pure in copia autentica fino all'anno 1495. Codice membranaceo antografo di carte 436.»

Queste notizie sono ancora confermate dal *Catalogo dei libri stampati interessante l'istoria e la diplomatica raccolti e conservati nell'I. e R. Archivio Diplomatico di Firenze*, (una copia del quale col titolo *Catalogo dei libri dell'I. e R. Archivio Diplomatico di Firenze*, è attualmente collocata tra i vecchi inventari V/805) alle cc. 55 (voce Firenze) e 136 (voce statuti). Detto catalogo fu certamente compilato successivamente al 1850 come si può vedere dalla c. 158, voce Zobi, poiché la data di pubblicazione di questo libro è 1850-1852. Vedi anche *Corte dei Conti*, 96.

Nello *Stracciafoglio* dell'Archivio Diplomatico, a p. 54: «A 22 aprile 1782, La Rota fiorentina ha trasmesso l'antico codice in cartapeccora delli statuti fiorentini che teneva il Podestà di Firenze, in esecuzione d'un rescritto di S. A. R. partecipato alla Rota da S. E. Alberti con biglietto dei 12 aprile scorso. Il sig. direttore ne ha fatta la ricevuta al sig. priore Morelli, auditore di Rota, mediante il quale era stato trasmesso».

Stando così le cose è probabile che questo codice sia passato direttamente dall'Archivio del Podestà alla Ruota al momento della sua istituzione e quindi non sia mai stato presso l'Archivio delle Riformagioni. La sottoscrizione, che si trova all'inizio del terzo libro e che è servita per autenticare le carte inserite per sostituire quelle illeggibili a causa dell'usura, è dovuta al fatto che la Ruota ne chiese copia alle Riformagioni.

⁵⁴ È l'unico codice di cui non sono riuscito ad individuare la provenienza. Dal confronto tra l'inventario V/283 dove non è menzionato e l'*Inventario sommario* del 1903, dove invece si deve ritenere compreso, sebbene non se ne abbia l'assoluta certezza, si deve dedurre che è stato aggregato al fondo tra il 1865 ed il 1903. Dal momento che è una copia del sec. XV esemplata per l'uso professionale ci sono due possibilità. Il codice potrebbe provenire da un altro fondo archivistico versato in quegli anni al Centrale, ovvero è stato comprato sul mercato antiquario. Escluderei quest'ultima ipotesi perché l'archivio dell'ASFI documenta scrupolosamente queste situazioni; mentre invece non se ne è trovata memoria. Al contrario è assai difficile rinvenire traccia di altra provenienza anche perché il codice non ne riporta le signature.

⁵⁵ *LT e R. Archivio centrale di Stato in Firenze nel giugno 1855*, s.n.t., p. 7; *Il regio Archivio centrale di Stato in Firenze. Quarta edizione con l'aggiunta degli Archivi riuniti dal 1855 al 1861*, Firenze, Cellini, s. a. [ma dopo settembre 1861], p. 7. Le due pubblicazioni avevano lo scopo di illustrare sinteticamente la documentazione che era confluita nella nuova istituzione archivistica. Nella seconda si parla di quarta edizione, il che vuol dire che l'edizione del 1855 era stata nel frattempo ristampata almeno altre due volte. L'edizione che invece ho consultato, sia nel numero delle pagine che nel rimanente, è del tutto identica a quella del 1861, salvo l'aggiunta di un foglio incollato alla fine per un totale di quattro pagine, nelle quali sono contenute l'Appendice che dà conto delle modificazioni intervenute nella documentazione in seguito all'istituzione di nuovi Archivi di Stato nelle città di Siena e Pisa tra il 1861 ed il 1868, e l'elenco degli «Archivi delle diverse amministrazioni del principato lorenese (1738-1859) riuniti al Centrale di Stato nell'anno 1865. È evidente che questa edizione può essere stata così composta solo suc-

ma è come si sia proceduto alle espunzioni delle unità archivistiche ritenute non pertinenti. Dai quadri sinottici e dal confronto siamo in grado di conoscere immediatamente come era strutturato il fondo all'inizio dell'Ottocento e come invece divenne all'inizio del Novecento e, sebbene non sia difficile immaginare la *ratio* con cui si procedette, non è possibile ricostruirne nel dettaglio il percorso.

Anzitutto furono espunti i materiali a stampa, quindi le raccolte statutarie che travalicavano il periodo repubblicano, in terzo luogo furono destinati ad altri fondi, secondo il principio di provenienza,⁵⁶ i codici statutari che raccoglievano legislazione non strettamente del Comune di Firenze, come gli statuti delle Arti, o di uffici e magistrature particolari, gli statuti dello Studio, della Condotta, della Mercanzia, dei sei di Arezzo, Pistoia e Cortona, dell'Annona, Abbondanza e Grascia. Infine furono anche espunti quei codici che, pur contenendo statuti del Comune, erano tardi ovvero erano stati esemplati per l'uso della professione forense. In questo modo se sommiamo le 22 unità degli statuti del Comune di Firenze, che l'inventario del Brunetti sicuramente annoverava, alle 12 successivamente acquisite arriviamo ai 34 codici di cui il fondo è attualmente composto.

Nei circa tre anni che intercorsero tra l'istituzione e l'apertura al pubblico del Centrale di Stato, il riordinamento e l'inventariazione di taluni fondi già appartenuti alle Riformazioni furono affidati al Guasti. Egli, secondo lo stesso orientamento già manifestato nel 1845, schedò unitariamente gli statuti del Comune di Firenze e quelli delle Comunità autonome e soggette.⁵⁷

cessivamente all'aprile del 1868. Notizie sullo stesso argomento sono contenute in C. MILANESI, *Istituzione dell'Archivio centrale di Stato in Firenze*, in «Appendice all'Archivio Storico Italiano», IX, 1855. *Inventario sommario del R. Archivio di Stato di Firenze*, Firenze, Tipografia Galileiana, 1903, pp. 84-85.

⁵⁶ Su questi argomenti vedi ora VITALI, *L'archivista e l'architetto*, cit. *passim*; ivi anche bibliografia. L'autore evidenzia le difficoltà cui spesso il principio di provenienza andò incontro. Del resto da quanto si va dicendo in questo saggio risulta evidente che, almeno a far data dal sec. XIII, tutta la documentazione del Comune fiorentino andava accumulandosi in due soli archivi: quello della Camera degli atti e quello delle Riformazioni. Non esistevano quindi archivi delle magistrature e degli uffici come gli orientamenti ottocenteschi, che tuttora perdurano, sembrano far credere.

⁵⁷ «1853. Dal cadere della estate (Guasti) cominciò, in compagnia di G. Passerini, il riordinamento delle Riformazioni e della serie degli Statuti. Furono sciolti molti zibaldoni che contenevano statuti e riforme di vari paesi e se ne formò una serie per alfabeto, scrivendo le rispettive schede piccole (tutte di mano del Guasti) che vanno presso a 1000. Si continuò la classazione delle Provvisioni e Carteggi, che in tutto sommano a schede piccole N° 1700 tante, tutte scritte di mano del Guasti». In calce alla pagina c'è questa nota: «Scheda grande indica lavoro definitivo; la piccola serve alla semplice allocazione e a ritrovare le filze o registri (...) che occorrono». Cfr. *Soprintendenza degli Archivi toscani* ora ASF, 4 (1854), ins. 83. Le annotazioni sono della stessa mano del Guasti. Dal fatto che i due nuclei statutari siano stati schedati unitariamente non discende necessariamente che egli li concepisse come un unico fondo archivistico.

Tuttavia nelle pubblicazioni citate i due fondi sembrano essere presentati come indipendenti. Il primo inventario formalizzato fu fatto successivamente al 1868, che è la data di una delle ristampe delle piccole guide citate in cui sono indicati 44 codici di statuti del Comune di Firenze, ed anteriormente al 1903, data della pubblicazione dell'*Inventario sommario*, in cui ne sono elencati solamente 31. Quest'inventario manoscritto elencava unitariamente, ma indipendentemente, le tre serie, ciascuna con una propria numerazione, *Statuti del Comune di Firenze*, cc. 1-4 che annoverava 27 pezzi, *Statuti dei Comuni soggetti*, cc. 5-90 che ne contava circa 900, *Statuti dei Comuni autonomi*, cc. 94-97, che ne aveva circa 30.⁵⁸ Quest'ultima serie raccoglieva i codici statutari di alcune comunità prima che si sottomettessero o fossero assoggettate a Firenze.

L'*Inventario sommario* del 1903, sebbene non dia una descrizione per ciascuna unità, ci offre notizie bastevoli per l'individuazione di ciascun pezzo; successivamente non fu fatto alcun altro inventario finché negli anni cinquanta del Novecento non ne fu redatto uno dattiloscritto che raccoglieva insieme con i codici statutari alcuni sommari strumenti di serie repubblicane, senza sostanziali novità rispetto ai loro precedenti.⁵⁹ Dalla fine del-

⁵⁸ I codici degli statuti di Firenze elencati erano 27, ma per non aver dato il numero ad uno di essi ne risultavano solo 26, il che fu quasi immediatamente corretto nel margine. Il manoscritto è vergato solo nel *recto* della carta, mentre il *verso* è lasciato in bianco per le eventuali aggiunte e variazioni. Le descrizioni sono molto semplici limitandosi ai titoli che appaiono sui piatti o sulle costole. È lasciata anche una finca nel margine destro per eventuali annotazioni. Gli statuti dei Comuni soggetti sono ordinati alfabeticamente secondo il nome delle varie comunità, come usava fin dal sec. XV. La serie degli statuti dei Comuni autonomi, non aveva titolo originariamente e solo in tempi successivi era stata aggiunta, in inchiostro rosso, la parola 'autonomi'.

Esso è così descritto nell'*Inventario degli inventari* del 1913, dove porta il n. 283: «Vol. di cc. c.s. 97, mm. 320x230, leg. in cart. e mezza cartap., avente in costola: "Inventario degli Statuti del Comune di Firenze e dei Comuni soggetti"; n. 1-954; anni 1293-1415; inventario descrittivo dei volumi». Questa descrizione non corrisponde più al manoscritto superstite a causa di successivi interventi di restauro; tuttavia non è esatta nemmeno riguardo al suo contenuto. Da quanto vi si dice infatti si sarebbe indotti a credere che vi fosse una numerazione unica delle tre serie, invece il dato numerico è da intendere semplicemente come la consistenza totale dei codici. Del resto v'è anche un errore evidente circa le date estreme che chiaramente si riferisce solo agli statuti di Firenze. Vedi anche note seguenti.

⁵⁹ Per quanto riguarda i fondi provenienti dall'Archivio delle Riformazioni, non può esservi dubbio che nel corso dell'Ottocento ed inizio del Novecento ci si servisse degli inventari di Brunetti; dopo il 1910 sopperirono allo scopo le pp. 514-532 della *Cancellaria della Repubblica fiorentina* del Marzi. Tanto ci è testimoniato da un vecchio inventario (V/820 *Inventari della sala di studio*, dattiloscritto successivamente al 28.5.1955 e anteriormente al 20.6.1957, date di stampa dei volumi I e III dell'*Inventario del Mediceo avanti il principato*), in cui a p. 4 si legge «Tabella del materiale delle principali serie del periodo repubblicano (estratto dal Marzi)». Un'aggiunta manoscritta, evidentemente successiva, a questa voce ci informa che ne era stata fatta «altra copia dattilografata». Essa fu eseguita tra la fine degli anni cinquanta e l'inizio degli anni

l'Ottocento e fino appunto agli anni cinquanta del Novecento, tuttavia, continuarono gli ordinamenti degli statuti - necessari se non altro per l'inserimento di nuove accessioni - come ci testimoniano almeno quattro cartellini, che sopravvivono su quasi tutti i pezzi.⁶⁰ Con l'ultima cartellinatura si concepì la riunione dei due fondi degli *Statuti di Firenze* e quelli dei *Comuni soggetti*. Infatti è tuttora visibile sulle costole di entrambi i fondi un cartellino con numerazione che comincia con i codici degli *Statuti del Comune di Firenze* e prosegue con quelli degli *Statuti delle comunità autonome e soggette*; per fortuna il progetto abortì e la numerazione si fermò al n. 306.⁶¹

L'ordinamento consolidatosi dopo l'acquisizione dei tre codici del dono Martini è anche quello tuttora valido e di cui io stesso mi sono avvalso nella compilazione dell'inventario. Quest'ordinamento è, peraltro, lo

sessanta del Novecento ed è rimasta valida fino ai giorni nostri. In essa trovò posto anche l'inventario dei codici statutari di Firenze e dei Comuni soggetti. Su questi argomenti che riguardano i vecchi inventari si veda S. BAGGIO-F. MARTELLI, *Gli inventari "storici": un patrimonio di conoscenze da valorizzare*, in *Gli strumenti della ricerca. Esperienze e prospettive negli Archivi di Stato*, a cura di D. TOCCAFONDI, Firenze, Edifir, 1997, pp. 95-105.

⁶⁰ Un cartellino quadrato col numero stampigliato e posizionato sul piede della costola fu apposto prima della compilazione dell'inventario manoscritto. È dimostrato dal fatto che il fondo aveva oltre 39 pezzi, come si può constatare da *Manoscritti*, 1, 2 e 3, che hanno rispettivamente i nn. 39, 29 e 30, e facevano appunto parte del fondo *Statuti del Comune di Firenze*. Il fatto poi che questi codici non fossero nell'inventario Brunetti induce a pensare che essi furono prima inseriti e quindi espunti. Un minuscolo cartellino rettangolare bordato di blu, in genere incollato sopra al suddetto cartellino quadrato, fu apposto contestualmente alla pubblicazione dell'*Inventario sommario* del 1903. Successivamente si utilizzò un cartellino rettangolare, di colore rosato, posizionato tra il primo ed il secondo nervo, con scritto a stampa «Statuti del Comune di Firenze» ed il numero. Questa cartellinatura è sicuramente anteriore al 1924, quando pervennero i tre pezzi del dono Martini. Di queste cartellinature rimane traccia sull'inventario manoscritto dove volta a volta i numeri venivano corretti. Infine un minuscolo cartellino rettangolare posizionato in genere tra il secondo ed il terzo nervo rappresenta il tentativo di numerare unitariamente gli statuti di Firenze e dei Comuni soggetti.

⁶¹ È stata fatta successivamente al 1924 quando già erano pervenuti i tre codici del dono Martini e la consistenza del fondo si era stabilizzata agli attuali 34 pezzi. Infatti il primo codice, che contiene gli statuti di Agliana e Montale, ha il n. 35. Questo ordinamento non fu tuttavia portato a termine e si fermò col n. 306 che è il codice contenente gli statuti di Corniolo del 1376, attualmente *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 273. Di questa numerazione rimane anche traccia nell'inventario manoscritto, dove, peraltro, si vede che la numerazione arrivò al n. 308.

L'intento di costituire un unico fondo statutario non aveva nessun senso archivistico né di altro genere. Infatti anche prescindendo dai problemi che possono suscitare i codici che costituiscono una raccolta degli statuti di Firenze di varia provenienza pubblica, essi non potrebbero essere mai accostati ad una serie, omogeneamente costituitasi nel corso dei secoli, che deriva dall'obbligatorio deposito presso l'Archivio delle Riformazioni delle copie approvate degli statuti da parte dei Comuni soggetti a Firenze. Ciò ci è incontestabilmente attestato già dagli inventari quattrocenteschi. Cfr. V/635, cc. 5-18.

stesso che si legge nell'*Inventario sommario* del 1903.⁶² Ai primi tre posti sono collocati tre codici degli Ordinamenti di giustizia, giudicati, non sempre a ragione, i più antichi in assoluto. Seguono sei codici delle redazioni statutarie del Capitano e del Podestà del 1322-25; quindi 13 codici della redazione del 1355; un solo codice della redazione del 1409 e 9 codici di quella del 1415; infine un codice contiene provvisori volgarizzati del 1355-56, e l'ultimo ordinamenti suntuari dei secc. XIV e XV.

Non ho proceduto ad elaborare un nuovo ordinamento per molte ed ovvie ragioni. Ne voglio esplicitare solo tre. La prima è che ne sarebbe stato sconvolto un ordine consacrato da una tradizione più che secolare anche nella storiografia. La seconda è che avrebbe inevitabilmente comportato delle espunzioni e delle nuove acquisizioni. La terza è che una simile rivoluzione non sarebbe comunque stata sufficiente, perché in taluni casi sarebbe stato necessario sciogliere alcuni codici, e ciò è contrario agli attuali orientamenti che postulano la loro intangibilità.⁶³ Sarebbe così risultato un ordinamento in parte reale e in parte virtuale, poiché in taluni casi si sarebbero dovute creare delle unità che attualmente sono all'interno di uno o più codici.

3. I testimoni statutarî esemplati per l'uso dei privati

In ogni tempo privati cittadini, che a motivo della loro professione - notai, giurisperiti, avvocati, consulenti legali - necessitavano di avere quotidianamente a disposizione il corpo delle leggi della repubblica, si copiavano gli statuti vigenti o ne commissionavano una copia. Spesso questa copia veniva tratta direttamente dalla copia ufficiale depositata nei pubblici archivi; ma nulla vietava che venisse tratta da quella di un collega. Abbiamo già segnalato che tre codici dello stesso fondo *Statuti del Comune di Firenze* provengono dai privati, altri ancora sono presenti in altri fondi dello stesso Archivio fiorentino ovvero di archivi e biblioteche cittadine. È chiaro che è più facile trovare taluni libri a preferenza di altri, gli statuti del

⁶² A parte le nuove acquisizioni il fondo ha assunto la definitiva fisionomia che ora ha nel periodo 1903-1924. Infatti in questo periodo è stato determinato il contenuto e la consistenza dei tre pezzi frammentari *Statuti*, 15, 21 e 22.

⁶³ Sebbene condivida sostanzialmente questo orientamento, ritengo che comunque bisognerebbe sciogliere *Statuti*, 5, anzitutto perché è stato legato, contro ogni logica e tradizione, nel 1971, mentre è documentato che era sciolto già nel sec. XV; inoltre il condizionamento in fascicoli sciolti sarebbe senz'altro più efficace e comprensibile anche ai meno esperti. Infine bisognerebbe espungere i fascicoli finali, non pertinenti a *Statuti*, 8, per analoghe ragioni.

Podestà piuttosto che quelli del Capitano; l'ultima redazione piuttosto che quelle più antiche.

La quasi totalità dei codici superstiti appartengono, naturalmente, alla redazione del 1415, tuttavia esiste anche una copia degli statuti del 1322-25 ed un'altra del 1355; manca, ovviamente, quella del 1409, che non entrò mai in vigore. In questo paragrafo voglio brevemente segnalare quegli esemplari che per la loro vetustà e soprattutto per la stretta vicinanza temporale all'approvazione o pubblicazione della redazione statutaria potrebbero essere utili a risolvere qualche problema, sicché gli studi in generale potrebbero trarre qualche vantaggio dalla loro consultazione o conoscenza.

Nell'archivio della Badia fiorentina, pervenuto nell'ASFI in seguito alle soppressioni napoleoniche, si trovano tre raccolte miscellanee col titolo: «*Statuta reipublice florentine, Tomo I^o, II^o e III^o*» collocate in *Corporazioni religiose soppresse dal governo francese*, 78/387-389. In quest'ultimo pezzo - 78/389 - si trova una copia parziale delle rubriche del II e III libro del Podestà nella redazione del 1322-25. Appare essere una copia coeva esemplata per l'uso di privati, come, peraltro, è confermato dal contesto in cui è pervenuto. Considerate le problematiche che investono questa redazione statutaria, non sarebbe peregrino prendere motivatamente in considerazione questo testimone in casi particolarmente controversi.⁶⁴

⁶⁴ Qui di seguito dò una descrizione delle tre unità archivistiche. Il 78/387, è un fascicolo pergamenaceo composto da un duerno e da un quaderno. Il primo contiene la copia di una provvisione del 1419 tratta dalla Camera degli atti da uno dei notai *actorum Camere* (ser Iacopo del fu Silvestro del fu Giovanni da Firenze, che esemplò la provvisione il 12.1.1422); il secondo invece contiene copia di alcune deliberazioni della Signoria e dei Consigli opportuni del 1306 e 1307 scritte dal notaio dei Signori ser Pietro del fu Ricco Bacherelli da Firenze.

Il 78/388, nella prima parte contiene appunti di qualche deliberazione dei Regolatori dell'entrate e delle uscite e soprattutto conti e pagamenti di prestanze, sale e estimi da parte dei popoli del contado. In una seconda parte invece contiene un indice alfabetico di materie legislative che rinviano ai registri delle provvisioni; sembra che abbraccino dalla seconda metà del Trecento al primo trentennio del Quattrocento.

Il 78/389, nella prima parte contiene le rubriche del II e III libro del Podestà degli statuti del 1322-25, alla fine dei quali in alcune carte è contenuta la rubrica iniziale del V lib. del Capitano degli stessi anni, cui segue una parte della rubrica del Podestà sui banditi (rubrica 94 del III libro). Sembra essere una copia coeva, c'è una filigrana uguale ai quaderni delle bozze di messer Tommaso. I fascicoli misurano mediamente mm. 324x252; cc. 1-144. Eccone una dettagliata descrizione.

1. fascicolo di sette fogli, cc. 1-13, l'ultima carta è stata rifilata; «In Christi nomine amen. Ad laudem et reverentiam divine maiestatis et beate Christi matris et omnium sanctorum totius curie paradisi. In presenti quaterno apparebunt omnes et singule rubriche omnium statutorum, reformationum seu provisionum aut ipsorum nota que apud me Dominichum ser Iacobi adesse noscuntur. In nostro libro statutorum et reformationum signatum per hanc licteram A sunt statuta et reformationes quorum rubriche inferius describuntur». Seguono i rubricari del secondo e terzo libro del Podestà della redazione statutaria del 1322-25, con l'indicazione della carta. Le cc. 8v-13v sono

Sicuramente l'obsolescenza del contenuto giuridico dei codici contenenti gli statuti più antichi ha reso inutile la loro conservazione; tuttavia non può esservi dubbio che una ragionevole circolazione di essi vi sia stata. Oltre il caso che qui si è illustrato c'è da ricordare i libri degli statuti di ser Taddeo di Lapo che servirono a completare la compilazione del 1355 ed i non pochi capitoli che tuttora si conservano nelle pergamene del *Diplomatico*.⁶⁵ Anche per la redazione del 1355 è superstita un unico codice prodotto per l'uso dei privati. È un manoscritto cartaceo conservato alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze che contiene la compilazione di messer Tommaso quasi per intero, essendo solamente manchevole del primo libro degli statuti del Capitano.⁶⁶ Non è neanche da escludere che esso sia stato

bianche. (lacuna: mancano le cc. 14-30). 2. Quinterno cc. 31-41, l'ultima carta del fascicolo è stata tagliata, le cc. 40v-41 sono bianche. 3. Fascicolo di nove fogli, cc. 43-58; la c. 58v è bianca; la metà posteriore del primo foglio e la metà anteriore dell'ultimo sono state tagliate. 4. Quinterno, cc. 59-60, le cc. 66, 67 e 70 sono state tagliate, la c. 69 è bianca; fin qui il testo giuridico del secondo libro. 5. Fascicolo di 13 fogli, cc. 71-82, l'intera metà destra del fascicolo è stata tagliata. 6. Ternione, cc. 84-89, le cc. 88 e 89 sono bianche. 7. Fascicolo di 16 fogli, cc. 90-120; le cc. 115v e 120v sono bianche. 8. Ternione, cc. 121-126, le cc. 123v e 124v-126v sono bianche. 9. Ternione, cc. 127-129, la metà destra del fascicolo è stata tagliata. 10. Quaderno cc. 130-133, la metà destra del fascicolo è stata tagliata. 11. Sesterno, cc. 134-138, la metà destra del fascicolo è stata tagliata, fin qui il testo giuridico del terzo libro. 12. quinterno, cc. 139-143, la metà destra del fascicolo è stata tagliata, la c. 139 è bianca; testo giuridico della prima rubrica del quinto libro del Capitano e della rubrica 94 del terzo libro del Podestà. Il testo dei due libri è stato scritto da una mano diversa da quella che ha fatto il rubricario iniziale, attribuibile a ser Domenico di ser Iacopo. Non è poi chiaro se è questo il libro degli statuti segnato A, ovvero se sia un altro.

Una seconda parte (cc. 145-190) contiene documenti quattro-cinquecenteschi; tra questi il diario delle convocazioni del Consiglio degli Ottanta, del 1529-30. Alle cc. 172-174 ci sono 21 capitoli suntuari in volgare di data da precisare.

La terza parte contiene tre distinti repertori alfabetici di materie legislative contenute nei registri delle provvisori quattrocentesche. Quando è il caso nel margine c'è la lettera L, cc. 191-fine.

⁶⁵ Per ser Taddeo si veda il secondo capitolo; per le singole rubriche esemplate per interesse dei privati si veda Rondoni, Papaleoni ed altri già citati.

⁶⁶ Questo manoscritto e gli altri di cui si parlerà qui di seguito conservati alla Nazionale di Firenze sono naturalmente sommariamente descritti in G. MAZZATINTI, *Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia*, (Firenze, BNC), Forlì, Borlandini, 1898 e 1901, voll. VIII, pp. 52, 58-60, 83-84, 93, 102; XI, pp. 50-53.

Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze, (d'ora in poi BNCf), MS, II, I, 269; cart., leg. in cartone e mezza pergamena, di cc. 302, cartulato nel giugno 1808; mm. 426x296 (coperta), 411x286 (fascicoli). È stato scritto certamente da più mani e, in origine, con ogni probabilità, non costituiva un unico manoscritto, come peraltro si evince dal fatto che i quattro libri del Podestà hanno una cartulazione antica indipendente (in particolare il II ed il III, più comunemente usati dai privati hanno una cartulazione in cifre romane I-XCI). Si opporrebbe a questa congettura solo il fatto che il primo fascicolo, cc. 1-11, contenga di seguito i rubricari di entrambi i Costituti. Tale fascicolo, tuttavia, potrebbe essere stato aggiunto in una fase successiva.

Lo statuto del Podestà, cc. 12-217v, è nella sua forma canonica, contenendo perfino la sentenza del cardinale Latino e le costituzioni contro gli eretici, e terminando con le sottoscrizioni

esemplato poco l'entrata in vigore e che sia quindi uno dei codici più antichi conservati con la redazione del 1355.⁶⁷

Molto numerosi sono invece i manoscritti che contengono la compilazione del 1415. Ciò per una ragione ovvia e semplice: infatti, soprattutto per quel che riguarda norme di diritto civile e penale, essa è stata in vigore fino all'inizio dell'Ottocento. In effetti i manoscritti più numerosi contengono i libri II e III, in taluni casi anche i libri I e IV, ma è praticamente assente il libro V che contenendo la normativa istituzionale e costituzionale non aveva rilievo per l'uso forense. Quanto al tempo in cui i manoscritti sono stati prodotti si può dire che ve ne sono alcuni copiati ancor prima che gli statuti entrassero in vigore, altri nel corso del XV secolo, altri ancora più tardi. Non manca qualche esemplare fatto copiare ancora all'inizio del Settecento. Esistono esemplari in altri fondi dello stesso Archivio di Stato e in biblioteche e archivi fiorentini, c'è un esemplare perfino alla Marciana di Venezia, anche se è sicuramente un manoscritto prodotto e usato a Firenze.

Il nucleo più numeroso appartiene al fondo *Manoscritti*, i cui primi 19 pezzi sono appunto codici contenenti statuti del Comune di Firenze della compilazione del 1415. Alcuni di essi erano già appartenuti all'Archivio delle Riformazioni, altri ancora erano stati inseriti nel fondo *Statuti del Comune di Firenze* dopo l'istituzione del Centrale di Stato, altri hanno

apocriefe dei due notai che assistettero messer Tommaso. Nei margini ci sono glosse e rinvii giurisprudenziali e dottrinali della seconda metà del Trecento e dell'inizio del Quattrocento, talvolta anche integrazioni, correzioni o citazioni di leggi successive che modificano la norma statutaria.

Lo statuto del Capitano è contenuto nelle cc. 220-302, ha qualche rara glossa o rinvii giurisprudenziali e dottrinali. Manca il libro I, e ciò appare francamente singolare, per cui non sarebbe sbagliato ipotizzare che sia andato disperso o perduto.

⁶⁷ Non è agevole la datazione di questo manoscritto senza una completa collazione con i testi ufficiali; forse non è di molto aiuto la mancanza di talune cancellazioni di famiglie dalle liste magnatizie, perché ciò potrebbe facilmente dipendere dalle manchevolezze dell'antigrafo. Nel quartiere di S. Spirito alle cc. 167v-168 manca la cancellazione di alcuni membri della casata dei Nerli che invece c'è in *Statuti*, 16 a c. 214v fatta nel dicembre 1355 e riportata il 15 maggio 1356. A c. 169v (quartiere di S. M. N.) c'è invece la cancellazione di alcuni membri della casata degli Giudi cassati nel febbraio 1356. Compare ancora la cancellazione di membri della casata degli Adimari del quartiere S. Giovanni alle cc. 172v-173; è assente quella di alcuni membri della casata de' Benci da Figline nel contado di S. Croce. Queste circostanze mi spingono a ritenere che i due statuti possano essere stati copiati anteriormente al 1378; se ciò fosse vero ed il testo giuridico fosse anche sufficientemente corretto, sarebbe un testimone da tener nel debito conto. Va anche ricordato che la descrizione del Mazzatinti comincia: «Statuta Florentiae, 1358», senza che ciò risulti dal codice stesso; è possibile perciò che tale datazione sia opera di un erudito che abbia confuso l'epoca in cui fu esemplato con quella della redazione statutaria. Sul verso della c. di guardia si fa riferimento agli spogli «d'istoria fiorentina estratti dalle Riformazioni del Borghini», esistenti nella Magliabechiana alla Cl. XXV dei manoscritti, cod. 44 a c. 208.

diversa provenienza.⁶⁸ Una certa importanza ha *Manoscritti*, 1, che è un codice pergameneo contenente frammenti del V libro; purtroppo la sua estrema frammentarietà attenua molto l'interesse che il codice altrimenti

⁶⁸ Cfr. *Manoscritti*, 1-19, per le descrizioni sintetiche si veda l'inventario in sala di studio N/187. I nn. 1, 18 e 19 erano già alle Riformagioni al tempo degli inventari del Brunetti; i nn. 2, 3, 13 e 17 furono invece inseriti nella seconda metà dell'Ottocento o nei primi anni del Novecento; i nn. 5, 6, 7 e 8 provengono dalla Magliabechiana, i rimanenti hanno provenienza diversa. Salvo ciò che subito si dirà, contengono copie cartacee di libri o frammenti fatti eseguire nel sec. XVI o successivamente, il libro più rappresentato è il secondo, ma ci sono anche il I ed il III (che può contenere anche i trattati *De cessantibus et fugitivis* e gli *Ordinamenta iustitie*), il n. 6 è un codice cartaceo legato in assi che contiene l'intero IV libro, scritto non anteriormente al sec. XVI, è appartenuto alla biblioteca della famiglia Panciattichi. Il n. 16 è un manoscritto cartaceo compilato nell'ultimo quarto del sec. XVII (la mano è dello stesso copista che ha scritto *Manoscritti*, 662), contiene anzitutto i rubricari di tutti e cinque i libri alle cc. 1-60v, segue quindi una silloge legislativa tratta dalla stessa compilazione del 1415, ma anche da statuti più antichi e da provisioni di vari tempi; si conclude con le Ordinazioni dei riformatori del 1532. Lo scopo della compilazione è evidentemente erudito-genealogico, infatti molti riferimenti legislativi sono fedeli che riguardano private persone. Una menzione particolare meritano i seguenti quattro codici per la loro vetustà, infatti sono stati tutti esemplati nella prima metà del Quattrocento.

Manoscritti, 2, cart. leg. in cartone, di cc. 38 modernamente numerate, mm. 410x298 (coperta), 400x288 (fasc.), scritto da più mani nel sec. XV, contiene il libro I della redazione del 1415.

Manoscritti, 3, membr. leg. in assi, di cc. 48 modernamente numerate, mm. 350x240 (coperta), 346x242 (fasc.), contiene il libro II cui è premesso il rubricario. A c. 47 dopo l'ultima rubrica segue l'*explicit* «Scriptus per me Romulum Bartolomei notarium florentinum, sub anno domini ab eius incarnatione millesimo quattuorcentesimo sextodecimo, indictione nona, die vero undecimo mensis iunii», in rosso. Nel *verso* della stessa c. lo stesso copista ha riportato la provvisione che approvava la compilazione dei professori dello Studio del 12 dicembre 1415, che si conclude nella carta di guardia finale. Il codice ha anche una carta di guardia iniziale sul cui *recto* è scritta una nota di possesso, e sul *verso* la provvisione del 19 febbraio 1417 con cui veniva rigettato il V libro della redazione del 1415. Le due guardie sono pergamenee, originarie e comprese nella numerazione. Le provisioni e la nota di possesso sono anch'esse state scritte da ser Romolo; parte di quest'ultima è stata erasa dai successivi possessori del codice ed è di assai difficile lettura; sicura tuttavia appare la parte finale: «scriptus per me Romulum Bartolomei, notarium florentinum». Ciò significa indubitatamente che il primo possessore è stato proprio ser Romolo, che quindi l'aveva esemplato per se stesso. Il copista è da identificare col notaio Romolo di Bartolomeo di Betto da Castelfranco di Sopra, di cui, purtroppo però, non si conservano protocolli nel *Notarile antecosimiano*. Per il confronto della mano possono supplire alcune pergamene conservate in *Diplomatico, normali*, S. Matteo, 1388, ago. 12; *Ivi*, Bonifazio, 1427, nov. 8 e 1428, set. 11; *Ivi*, Ospedale S. Maria Nuova, 1428, feb. 25; *Ivi*, S. Vincenzo di Prato, 1410, mag. 21; *Ivi*, Compagnia di S. Maria a Scarperia, 1429, gen. 27 (vedi 1429, dic. 19); *Ivi*, Cestello, 1421, mag. 6; *Ivi*, Camera fiscale, 1424, mag. 28. Il confronto è stato fatto particolarmente su queste ultime due pergamene.

Manoscritti, 4, cart. leg. in cartone, non cartulato, mm. 415x288 (coperta), 400x288 (fasc.), contiene i libri I e II del Podestà del 1415, scritto da almeno due mani, ai due libri precedono i rubricari, il II è annotato e glossato nei margini. Un polizzino incollato nella c. iniziale ci informa che il codice fu acquistato nel 1462 dal notaio ser Girolamo di Antonio di Michele del Catasta dall'abate figlio di ser Niccolò Mangeri.

Manoscritti, 5, cart. leg. in assi, di carte 109 (la cartulazione è antica ma non coeva, e arriva a 100, così che le ultime nove carte non hanno numerazione), mm 427x297 (coperta),

avrebbe.⁶⁹ Altri due codici sono conservati nel fondo di un Ospedale, mentre stranamente, per quanto io ne sappia, non si trovano codici statuari nei fondi di famiglie presenti nell'ASFI, con un'unica eccezione.⁷⁰ Alcuni esem-

405x290 (fasc.), contiene il II e III libro, il trattato sui cessanti e fuggitivi e le prime cinque rubriche degli Ordinamenti di giustizia, precedono i rubricari dei due libri e dei due trattati. Scritto da più mani nella prima metà del Quattrocento, è annotato e glossato nei margini (il libro civilistico molto più diffusamente degli altri); anche questo è appartenuto alla biblioteca della famiglia Panciaticchi. Nelle carte finali bianche ci sono riferimenti dei secc. XVI-XVII al *Corpus iuris civilis* ed alla dottrina circa l'ampiezza ed i limiti delle norme statuarie in determinate materie.

⁶⁹ Questo è un secondo testimone che contiene il V libro, l'altro è *Statuti*, 26. *Manoscritti*, 1, membr. leg. in pergamena, mm. 420x305 (coperta). Le vecchie segnature 39 e 38 appartengono al periodo 1855-1903 anteriormente alla pubblicazione dell'*Inventario sommario*. Ha la segnatura Brunetti: classe II, distinzione I, numero 22. Scritto da più mani nel sec. XV. Ecco la descrizione fascicolo per fascicolo col relativo contenuto.

Fasc. I e II, quaderni cc. 1-16, mm. 402x284; con regolari richiami; fasc. III e IV, quaderni cc. 17-32, mm. 295x276; con regolari richiami; contenuto: cc. 1-24, contiene le prime 78 rubriche del II trattato e la parte iniziale della 79; cc. 25-32, contiene le rubriche 171-174 sempre del II trattato, quest'ultima è però mutila delle ultime righe.

Fasc. V e VI, quaderni cc. 33-48, mm. 402x284; con regolari richiami; fasc. VII quaderno, cc. 49-56, mm. 400x280; con regolare richiamo; fasc. VIII duerno di cui sono state tagliate le ultime due carte forse bianche; mm. 295x276; con regolare richiamo; contenuto: ha le 79 rubriche del III trattato cioè le norme sui censi e le oblazioni; è da notare che sono scritte su due colonne solamente le rubriche 4-12 (salvo le ultime righe); mentre in *Statuti*, 26, è scritto tutto su due colonne. Fasc. IX quaderno cc. 59-66, mm. 295x276; con regolare richiamo; contenuto: ha le prime 24 rubriche, e le prime righe della 25 degli ordinamenti della gabella del vino al minuto che fa parte del III trattato. Fasc. X, quaderno cc. 67-74, mm. 295x282; senza richiamo; contenuto: ha le prime 13 rubriche (l'ultima è mutila) della gabella dei contratti di Arezzo del III trattato. Fasc. XI quaderno 75-82, mm. 400x282; con regolare richiamo; contenuto: ha le rubriche 109-152 (vi è compresa l'ultima riga della 108, mentre la 152 è mutila) del I trattato. Fasc. XII, quaderno, cc. 83-90, mm. 400x280; con regolare richiamo; fasc. XIII, quaderno, cc. 91-98, mm. 295x280; con regolare richiamo; fasc. XIV e ultimo, quaderno di cui sono state tagliate le ultime tre cc. bianche, cc. 99-106, mm. 295x280; contenuto: ha le rubriche 68-96 del IV trattato (la rubrica 68 è acefala) e finisce con l'elenco delle provvisoni che rimanevano intangibili nonostante gli statuti. Come in *Statuti*, 26, l'elenco delle leghe è su due colonne.

È anche possibile che questi frammenti possano riferirsi a qualche esemplatura ufficiale rimasta incompleta o comunque dispersa nel corso del tempo perché i fascicoli rimasero sciolti; depone per questa ipotesi l'elenco finale delle provvisoni rimaste intangibili nonostante la nuova compilazione statutaria. Vedi ad esempio una posta dell'inventario V/635 già citata ed i frammenti presenti in *Statuti*, 21.

⁷⁰ *Ospedale S. Paolo dei Convalescenti*, 657, II libro degli Statuti del 1415, probabilmente dei secc. XV-XVI. *Ivi*, 658, contiene il I e II libro. Il II libro è sicuramente quattrocentesco, molto vicino alla redazione statutaria. Va osservato che è del tutto naturale che nel corso del tempo i manoscritti statuari siano confluiti nelle biblioteche pubbliche o private, ciò spiega la loro assenza dai fondi archivistici di famiglie e di persone.

L'eccezione è costituita da un codice cartaceo conservato tra le carte Bardi. Cfr. *Bardi*, III serie, 18. Cartaceo, legato in tutta pergamena incollata su cartone, mm. 350x250, di carte 331 modernamente numerate nella seconda metà del Settecento; non è compreso nella numerazione il primo quaderno che contiene il rubricario del I trattato e la carta di guardia iniziale e quella finale che sono state inserite dall'ultimo legatore, il quale ha anche imbraccettato tutti i fogli per rin-

plari, scritti nel corso del sec. XVIII, si trovano nella biblioteca dell'Avvocatura distrettuale dello Stato.⁷¹

Molto numerosi manoscritti statutari sono conservati nelle quattro biblioteche statali fiorentine: la Biblioteca nazionale centrale, la Biblioteca Marucelliana, la Biblioteca Mediceo-Laurenziana e la Biblioteca Riccardiana. Ho potuto esaminare tutti i codici statutari e si può esser certi, salvo la fallibilità umana, che nessuno di essi è stato distratto da pubblici archivi, ma sono sicuramente stati prodotti per l'uso di privati professionisti. Il gruppo più numeroso è, naturalmente, conservato nella Biblioteca Nazionale centrale nel Fondo Nazionale. Come di consueto insieme coi codici statutari si trovano anche i commenti dei giuristi più in vista. Ho già segnalato le pagine degli inventari del Mazzatinti dove sono sommariamente descritti,⁷² qui voglio metterne in evidenza qualcuno che è stato scritto in tempi molto

forzarne la linea di piegatura. Composto di 35 fascicoli così distribuiti nell'ordine: I quaderno, a cui sono state rifilate le ultime due carte bianche, col rubricario del I trattato; II-XVI (cc. 1-120) quaderni; XVII (cc. 121-122) bifolio; XVIII-XIX (cc. 123-138) quaderni; XX (cc. 139-140) bifolio; XXI-XXX (cc. 141-220) quaderni; XXXI (221-226) ternione; XXXII-XL (226-297) quaderni all'ultimo dei quali è stata rifilata l'ultima carta bianca; XLI-XLIV quaderni; XLV (330-331) bifolio; tutti con regolare richiamo alcuni dei quali non sono più visibili a causa della rifilatura del legatore.

Contiene i primi tre Trattati del V libro. Il primo ha il rubricario, i capilettera e le rubriche in rosso col relativo numero progressivo; il secondo ed il terzo hanno le rubriche in rosso numerate ma sono privi dei capilettera, dei due solo il secondo Trattato ha il rubricario. A c. 331^v alla fine del testo normativo appare la scritta: «Liber ser Mariotti ser Iohannis Bencini notarii florentini». Il codice è appartenuto alla stessa famiglia di notai che possedeva il codice conservato presso la Biblioteca Mediceo-Laurenziana descritto *infra*. Questo codice può essere prezioso per risolvere, dirimere o integrare problemi e incertezze di *Statuti*, 26.

⁷¹ Il fondo librario dell'Avvocatura è pervenuto alla fine degli anni ottanta del Novecento come coda di un versamento archivistico. L'Avvocato erariale o del fisco, che ha i suoi antecedenti già nel diritto romano, ebbe una ben definita e organizzata funzione nei moderni Stati verso la fine del Settecento. Nel Granducato di Toscana l'Avvocatura regia fu istituita da Pietro Leopoldo con *motuproprio* del 1777. È naturale quindi che l'ufficio abbia prodotto non solo una considerevole mole di materiale archivistico, ma anche raccolto una non trascurabile biblioteca utile, anzi indispensabile, al disbrigo degli affari correnti. Infatti annovera alcune migliaia di volumi in cui ci sono le più comuni raccolte giurispudenziali e della dottrina. Si segnalano in particolare alcune cinquecentine con le opere di Bartolo, Baldo degli Ubaldi, Paolo di Castro ed altri illustri giuristi di ogni tempo. C'è anche un esemplare completo dell'*Encyclopédie* di DIDEROT e D'ALEMBERT, terza edizione, Livorno 1770. Purtroppo il fondo non è stato ancora né inventariato né catalogato, anche se esiste uno schedario ottocentesco che è senza dubbio efficace per la consultazione delle opere.

Ci sono tre manoscritti di statuti fiorentini, due contenenti il II libro ed uno il trattato dei cessanti e fuggitivi, ma soprattutto ha commenti degli autori più in voga. Annovera anche un esemplare completo dell'edizione a stampa: *Statuta populi et Communis Florentiae*,..., cit., che ha una legatura originale della fine del Settecento e non porta né timbri né segni di appartenenza a qualche biblioteca, è credibile quindi che sia stata acquisita immediatamente dopo la stampa dei vari volumi.

⁷² Vedi *supra* nota n. 66

prossimi all'entrata in vigore della redazione statutaria. Anche in questi manoscritti sono presenti esclusivamente i primi quattro libri.⁷³

Un codice di particolare interesse è quello che qui di seguito si descrive, illustrando anche la ragione specifica dell'interesse. È segnato: F.N., II, I, 271; membr., leg. in assi e mezza pelle, non cartulato (in realtà esiste microscopica numerazione moderna a matita, nel margine inferiore sinistro dalla quale si evince che ha cc. 105), ha due guardie moderne sia all'inizio che in fine, dove ce n'è anche una antica; mm. 447x319 (coperta), 425x297 (fasc.), Contiene il III libro per intero, compresi quindi i trattati degli Ordinamenti di giustizia e dei cessanti e fuggitivi, cui è premesso il rubricario ed un calendario. È stato scritto sicuramente nella prima metà del sec. XV, la parte che riguarda le 197 rubriche degli statuti criminali da una mano pos-

⁷³ BCNF, F.N., II, I, 144. cart; leg. in assi, di cc. 219, modernamente numerate (esistono cartulazioni più antiche anche se non organarie); mm. 422x297 (coperta), 405x286 (fasc.). Contiene i libri I, IV e gli Ordinamenti di giustizia; a c. 33 (originariamente bianca), c'è la *reprobatio* del febbraio 1417; a c. 165v: «Deo gratias. Amen. Explicit liber quartus statutorum domini potestatis civitatis Florentie», e a seguire: «1428 die prima octobris» che si presume essere la data in cui il copista aveva terminato la sua opera. Alle cc. 206-218 ci sono le rubriche del V libro con il loro numero e la divisione in trattati; per le prime quattro cc. e cioè fino alla rubrica 263 ci sono anche annotazioni nei margini sinistro e destro circa il contenuto giuridico delle rubriche. Ciò induce a pensare che il copista e poi l'utilizzatore erano in possesso di tutti e cinque i libri. È appartenuto a Matteo Carlini, giurisperito e avvocato fiorentino del sec. XVI.

Ibidem, 145, cart. leg. in mezza perg., di cc. 145 con numerazione antica ma non coeva; mm. 408x293, (coperta), 401x285 (fasc.), scritto nel corso del Quattrocento. Contiene il IV libro, manca la tavola delle rubriche, sulla costola: Statuta civitatis Florentiae. Anche questo è appartenuto a Matteo Carlini.

Ibid., 184, cart. leg. in assi e mezza pelle, di cc. 57 e 202, con numerazione antica ma non coeva; mm. 361x245, (coperta), 338x235 (fasc.). Contiene i libri, II, III, compresi gli Ordinamenti di giustizia ed il trattato sui cessanti e fuggitivi (che è particolarmente postillato, annotato e glossato nei margini); la normativa sui mercanti e sulle Arti che è uno dei trattati del IV libro. È appartenuto a Matteo Carlini, che ha aggiunto l'ultimo fascicolo con casi di dottrina e giurisprudenza.

Ibid., 356, membr., leg. in mezza perg; di cc. 68 cartulato probabilmente nei secc. XVI-XVII; Il duerno che contiene il rubricario non è compreso nella numerazione, in fondo al testo sono aggiunti un paio di fascicoli cartacei le cui carte sono bianche sebbene rigate; mm. 350x251 (coperta), 337x247 (fasc.). Contiene il libro III compreso il trattato sui cessanti e fuggitivi. Di quest'ultima parte del codice conosciamo la data ed il copista che l'ha scritto. Infatti a c. 68v: «Explicit secundus tractatus tertii voluminis statutorum continens ordinamenta contra cessantes et fugitivos quem scribere complevi ego Romulus Bartolomei Betti, civis et notarius florentinus, die VI aprilis (depennato) augusti anno Domini MCCCCXVI, ind. nona». È lo stesso ser Romolo Betti da Castelfranco di Sopra già menzionato precedentemente. A c. 58 c'è l'*explicit* abbreviato; quindi una mano più tarda ha aggiunto la provvisione del 19/20 febbraio 1417 col dispositivo della *reprobatio*. Nella parte superiore c'è un accenno di sottoscrizione: «Ego Iacobus Van...» che potrebbe essere proprio colui che ha appunto scritto la provvisione. Il codice è appartenuto, tra gli altri, a ser GiovanBattista di Lorenzo Giordani, che faceva parte di una famiglia di notari molto influenti nel corso del Cinquecento.

Tutti gli altri codici sono stati scritti nei secc. XVI o XVII.

ta e regolare e non inelegante; mentre gli Ordinamenti di giustizia e sui cessanti e fuggitivi da una mano più sciatta; non si può tuttavia escludere che la mano possa essere la stessa. L'attuale stato del codice, che risale sicuramente al sec. XIX se non addirittura al XVII, ha permesso di fare una scoperta molto interessante. La seconda volta⁷⁴ che l'ho esaminato ho avuto due sensazioni nette. La prima che esso volesse nello stesso tempo rivelarmi e nascondermi qualcosa; la seconda, per tutta una serie di elementi che esplicherò più tardi, che esso fosse di origine pubblica; che cioè fosse stato scritto ed usato in un pubblico ufficio, in particolare in una curia criminale, e quindi distratto e finito sul mercato antiquario.

I 14 fascicoli di cui il codice è composto sono in grave disordine, sebbene ciascuno di essi riporti diligentemente nel margine inferiore il rituale richiamo della parola con cui inizia il fascicolo successivo. Eccone la puntuale descrizione. I, ternione che contiene il rubricario; II, bifolio col calendario; III-V, quaderni contenenti le prime 89 rubriche del III libro e parte della 90; VI, quaderno contenente le prime 14 rubriche del trattato sui cessanti e fuggitivi; VII, quaderno contenente la fine della rubrica 182 e le rubriche 183-197, il *verso* della penultima c. e l'ultima sono bianche; VIII, quaderno contenente la fine della rubrica 155 e le rubriche 156-182; IX, quaderno contenente gran parte della rubrica 121 e le rubriche 122-155; X, quaderno contenente la fine della rubrica 90 e le rubriche 91-121; XI, bifolio con la fine della rubrica 15 e le rubriche 16 e 17 degli ordinamenti sui cessanti e fuggitivi, il *verso* della seconda carta è bianco; XII-XIV, quaderni contenenti il testo completo degli Ordinamenti di giustizia. Anche l'ultima c. dell'ultimo quaderno è bianca.

Un esame, anche superficiale delle carte rimaste bianche, rivela immediatamente che esse sono bianche in seguito a rasura dal momento che sono ancora ben visibili le impronte dei capilettera della precedente scrittura. Si ha subito la sensazione che il testo dei cessanti e degli Ordinamenti sia stato scritto su rasura; ma la conclusione, davvero supefacente, è che anche il resto del manoscritto è scritto su rasura; insomma l'intero codice è un palinsesto. Non è finita. La carta bianca alla fine del trattato sui cessanti e fuggitivi (fasc. XI, cc. 74*rv*) ci dice chiaramente che il testo eraso era scritto in una bella cancelleresca che potrebbe riferirsi al primo quarto del sec. XIV, e che anzi anch'esso era un testo giuridico ed in specie un testo statutario. Infatti vi si può leggere, anche senza altro ausilio, le seguenti parole: «Statutum et ordinatum est quod nulla persona vendens vinum ad minutum in civitate Florentie (...) possit et debeat». E infatti queste sono le prime

⁷⁴ Nel marzo 2004, la prima volta l'avevo visto nel maggio 1995.

parole della rubrica 31 del V libro degli statuti del Capitano della redazione del 1322-25. Ciò vuol dire indubitatamente che questi fascicoli appartenevano ad un vecchio codice, scritto almeno nella prima metà del Trecento, che conteneva la redazione statutaria del 1322-25 o addirittura una più antica.

Indubitatamente? Perché? Ho esordito dicendo che l'esame del codice offriva anzitutto la sensazione che esso dovesse essere appartenuto ad un pubblico ufficio, in particolare - aggiungo - ad una curia criminale. Ciò a causa di una serie di elementi estrinseci ed intrinseci. Anzitutto il fatto di contenere il libro III per intero, poi la legatura in assi, la mancanza di cartulazione, talune note o glosse marginali; il tutto poi è sostanzialmente confermato dall'assoluta regolarità della fascicolazione. Infatti i codici statutari ufficiali hanno proprio la caratteristica di avere il testo giuridico contenuto in quaderni, al più quinterni, che si susseguono regolarmente, con l'aggiunta di fogli singoli, duerni o ternioni, che contengono i rubricari.⁷⁵ Questa regolarità tuttavia potrebbe appartenere al vecchio codice e non essere una caratteristica precipua del nuovo.

Ritengo che sia altamente probabile che il codice provenga da un pubblico archivio. Non si deve pensare però che un pubblico ufficio abbia prima fatto raschiare un precedente codice contenente una obsoleta redazione statutaria e quindi vi abbia fatto riscrivere quella nuova. Normalmente nei casi di necessità - come peraltro già si è detto - i camarlinghi della Camera del Comune, in seguito a decreto dei Consigli o della Signoria stanziavano una somma in favore dei camarlinghi della Camera dell'arme, i quali poi provvedevano ad acquistare il materiale scrittorio necessario e ad incaricare un copista della copiatura dello statuto. Un cartolaio ha quindi fornito quaderni pergamenei da cui era stato eraso il testo precedente e nuovamente acconciati a riceverne uno nuovo.⁷⁶

⁷⁵ I «libri» manoscritti destinati o di pertinenza delle biblioteche, dal punto di vista del supporto, carta o pergamena, della decorazione, miniature e quant'altro, delle legature e della scrittura, hanno una qualità di gran lunga superiore a quella dei «libri» che si trovano negli archivi; tuttavia, per i codici statutari, si possono notare delle differenze, anche sostanziali, tutte a favore di quelli eseguiti per l'uso pubblico piuttosto che di quelli esemplati per i privati, anche se poi il destino di quest'ultimi è stata una biblioteca ed i primi sono conservati in un archivio.

⁷⁶ Appare davvero singolare questa circostanza per cui i quaderni membranacei di un vecchio testo statutario vengano riutilizzati, in modo del tutto casuale, per la riscrittura del testo statutario in vigore. Sarebbe più ovvio pensare che un privato che possedeva un vecchio codice statutario l'abbia fatto eradere per farci riscrivere il nuovo; tuttavia gli elementi in favore dell'ipotesi ci sono. Era comunque assai frequente che i vecchi codici venissero adattati alle nuove esigenze, ma non mi è mai occorso di vedere un intero codice raschiato per scrivercene un altro.

Talune glosse e rinvii marginali richiamano quelli apposti nell'Ufficio delle Riformagioni o nelle curie, simili a quelle che si trovano nei codici di cui ho diffusamente trattato. Che poi effettivamente tutti i quaderni appartenessero allo statuto trecentesco si può facilmente constatare dai margini inferiori dove chiaramente si possono leggere frammenti di capitoli della redazione statutaria trecentesca. Ho voluto fare questa dettagliata segnalazione perché, vista la precaria situazione degli statuti più antichi potrebbe tornare utile, con le nuove tecnologie, cercare di recuperare il vecchio testo.

Ancora alla BNCF un discreto numero di codici è conservato nel *Fondo Magliabechiano*, essi afferiscono ai secoli XVI-XVIII, c'è tuttavia un esemplare quattrocentesco che suscita un certo interesse soprattutto per la nota del copista.⁷⁷ Un numero minore di codici è conservato nelle altre biblioteche. La Biblioteca Marucelliana ne possiede sei, il più antico dei quali è stato finito di scrivere nell'agosto del 1424, mentre i rimanenti sono assai tardi e cioè dei secc. XVI-XVIII.⁷⁸ Ne possiede due la Biblioteca Medicea

⁷⁷ Molti dei manoscritti della *Magliabechiana* sono confluiti, nel corso dell'Ottocento, nel *Fondo nazionale*, di cui già s'è detto, i rimanenti formano il fondo *MSS Magliabechiani*. Di esso fanno parte i seguenti codici che contengono statuti, in genere i libri II e III, gli ordinamenti contro i cessanti e fuggitivi e quelli di giustizia, sono tutti cartacei e copiati nei secc. XVI-XVIII. Classe XXIX, codd. nn. 10-14; 109, 138 e 139. Il cod. 109 può avere qualche interesse per quanto di seguito si dirà. Anzitutto è datato e se ne conosce il copista. Cart. leg. in assi e mezza pelle, mm. 197x265 (coperta), 205x267 (compagine); di cc. 278 modernamente numerate, a matita nell'angolo in basso a sinistra, più una guardia cartacea e membranacea in principio, ed ancora una guardia membranacea in fine. Sono bianche le cc. 10-12, 75, 191, 251-278. La coperta è effettivamente più piccola della compagine. Sull'asse: «Lib. II et III domini potestatis et Ordinamentorum cessantium et fugitivorum et ordinamentorum iustitie. Ser Michaelis Dominici Beninchase». Non ha alcuna cartulazione antica. Contiene i libri II e III, compresi gli ordinamenti dei cessanti e fuggitivi e quelli di giustizia. Precedono le rubriche dei primi tre libri, seguono alla fine del III le rubriche dei cessanti e fuggitivi e degli Ordinamenti di giustizia, quindi per lo scriba tali ordinamenti rappresentano il libro IV, infatti nel margine superiore compare in rosso IV. Sul verso della carta di guardia iniziale membranacea: «Iste liber et seu hoc volumen secundi et tertii statutorum et ordinamentorum cessantium et iustitie communis Florentie est mei Michaelis Dominici Beninchase commorantis in apoteca prudentissimi viri ser Simonis Grazini Iacobi civis et causidici florentini et mea propria manu transcripti de anno dominice incarnationis MCCCCLXX et gratia eiusdem finiti de mense iulii dicti anni». A c. 250: «Expleto libro sit laus et gloria Christo. Hunc qui scribebat Michaelis nomen habebat Qui deo sit gratus de confluentia natus Dominicus patris nomen est et Katerinaque matris». Sulla carta finale di guardia memb. c'è la *Lex de speculo* del XVI aprile 1464.

⁷⁸ Biblioteca Marucelliana, Firenze, MS, C.XCII-C.XCVII sono sei codici che contengono i primi quattro libri della compilazione statutaria del 1415, salvo il primo, di cui si dirà più in dettaglio, gli altri sono stati scritti nei secoli XVI-XVIII. Tuttavia i nn. XCII, XCVI e XCVII sono accomunati dal fatto di esser tutti e tre stati in possesso di ser Francesco Maria di Angelo Fabbrini da Castiglionfiorentino, che è un notaio che ha rogato negli anni 1730-1773, del quale si conservano 2 protocolli in *Notarile Moderno*, 26227-26228.

Laurenziana uno dei quali è stato finito di scrivere nel maggio del 1416.⁷⁹ Infine la Biblioteca Riccardiana ne ha otto, il più antico dei quali è stato completato entro la fine di giugno del 1416.⁸⁰

Di molti codici datati se ne conosce anche il copista. Null'altro mi risulta in altre biblioteche o archivi fiorentini, se non un codice cinquecentesco

MS, C.XCII, cart. leg. in tutta pergamena, di cc. 205; il testo statuario arriva fino alla c. 149 e queste carte hanno una numerazione antica ma non coeva, da c. 150 i fascicoli, di formato diverso, sono stati aggiunti nei secc. XVI e successivi e contengono aggiornamenti legislativi e dottrinali; mm. 305x230 (coperta), 294x222 (fasc.). Contiene il primo ed il secondo libro, è in bella scrittura quattrocentesca, ci sono i capilettera dei libri ornati ed i capilettera delle singole rubriche a colori alterni blu e rosso, ha anche i segni di paraffo all'interno del testo, le rubriche sono in rosso. Precedono, come al solito i rubricari dei due libri, c'è un salto nella numerazione da c. 62 a 70, senza però che ci sia lacuna nel testo (in pratica è alla fine del I libro ed inizio del II), manca tuttavia la prima rubrica in rosso. Ci sono annotazioni contemporanee e di secoli successivi. A c. 62v: «Explicit liber primus statutorum communis Florentie. Deo gratias. Amen die XXI^o augusti M^oCCCC^oXXIII^o». A c. 141: «Explicit liber secundus statutorum communis Florentie. Deo gratias. Amen die XXIII^o iulii M^oCCCC^oXXIII^o».

⁷⁹ Biblioteca Medicea Laurenziana, Firenze, *MS ASHB*, 856, I, cart., leg. in cartone e mezza pelle, di cc. modernamente numerate I-II, 174, I, mm 420x300 (coperta), 396x298 (fasc.); contiene i libri I-III, compresi gli ordinamenti di giustizia e quelli sui cessanti e fuggitivi, a c. 171 prima dell'*espliciunt ordinamenta iustitie* c'è la data e la sigla del copista: «Die XVII mai 1416 complevi An. G.». Alle cc. 172-173v, a mo' di appendice, forse d'altra mano c'è una provvisione del 12 e 13 dicembre 1415: «Nova balia executoris ordinamentorum iustitie»; ancora oltre a c. 174v, ultima carta scritta, c'è anche la rubrica 1 del quinto libro *De legibus* di mano assai più tarda. *Ibidem*, 856, IV, cart., leg. in cartone e mezza pelle, di cc. modernamente numerate I-XXII, 240, I-II, mm 423x305 (coperta), 412x294 (fasc.); contiene il IV libro ed è stato scritto anche questo probabilmente nel sec. XV. Questa segnatura comprende quattro volumi dei quali il II ed il III, pur essendo opere giuridiche, non hanno nulla a che fare con gli statuti del Comune di Firenze; questi due codici peraltro sono appartenuti a notai fiorentini del XIV secolo Bencino Baldesi e suo figlio Giovanni; il IV invece è stato posseduto da notai del sec. XVI.

⁸⁰ Sono tutti cartacei, scritti ed utilizzati da privati professionisti nel sec. XV. Eccone una breve descrizione.

Ricc. 747, cart., leg. in tutta pergamena, di cc. 336 cartulate con numeratore meccanico; mm. 385x295 (coperta), 373x285 (fasc.); contiene i primi quattro libri, scritto nel. sec. XV.

Ricc. 748, cart., leg. in pergamena, di cc. 224 cartulate con numeratore meccanico; mm. 426x300 (coperta), 410x292 (fasc.); contiene il lib. IV, precedono i rubricari. Ha patito l'alluvione del 1557 come si vede dalle ultime cc. bianche ancora sporche di fango simile a quello che si riscontra su taluni pezzi dell'Arte dei giudici e notai, che quella stessa alluvione soffrirono.

Ricc. 749, cart., leg. in cartone e mezza pergamena, di cc. 152 di numerazione antica ma non coeva; mm. 412x297 (coperta), 403x286 (fasc.); contiene il IV lib. precedono i rubricari.

Ricc. 750, cart. leg. in tutta pergamena, di cc. 98 cartulate con numeratore meccanico; mm. 426x302 (coperta), 416x290 (fasc.); contiene il libro III; col trattato sui cessanti e fuggitivi, ma senza gli Ordinamenti di giustizia; infatti: c. 85: «Hic incipit tractatus ordinamentorum iustitie (depennato con tratto di penna) de cessantibus et fugitivis». Note e postille marginali soprattutto per quest'ultimo trattato; il rubricario acefalo è scritto inizialmente in inchiostro nero. Il rubricario del trattato è di seguito all'ultima rubrica; scritto nel sec. XV.

Ricc. 751, cart., leg. in tutta pergamena, di cc. numerate anticamente - in alto a destra - 196, modernamente con numeratore meccanico - in basso a destra - 194; la numerazione antica salta le cc. 90 e 159, come peraltro è annotato nell'ultima c.; mm. 415x295. (coperta); mm. 405x285

posseduto dall'Archivio dell'Ospedale degli Innocenti.⁸¹ Invece stimolato da una segnalazione fatta dal Salvemini già nel 1896 e ripresa di recente

(fasc.); contiene il libro IV, non c'è rubricario ma ne sono rimaste bianche le carte; sulla c. di guardia: «Iste liber est ser Andree Cristofori Nacchianti, notarii florentini, quem habui a ser Domenico Pugi», c'è anche il *signum* di ser Andrea. Dopo l'ultima rubrica: «Explicit liber quartus statutorum communis Florentie. Deo gratias. Amen. Quem finivi ego Benedictus ser Laurentii notarius florentinus die vigesima nona iunii in die Sancti Petri post primam horam noctis et quasi in secunda. anno domini MCCCXXVI, indictione VIII, Amen. Ego Benedictus antedictus anno 1421 indictione XIII die XXX iunii dictum librum vendidi ser Iacobo ser Antonii Iacobi de Sancto Paulo communis Florentie pro pretio florenorum septem auri et dictos florenos a dicto ser Iacobo ser Antonii habui et recepi». Segue quindi ancora la dichiarazione di possesso di ser Andrea Nacchianti e di un altro possessore, sempre notaio, di difficile lettura. Il notaio copista ser Benedetto di ser Lorenzo da Firenze non ci è noto altrimenti.

Ricc. 774, cart., leg. in assi e mezza pelle, di cc. 78 numerate anticamente in alto a destra, in basso a destra la numerazione automatica; mm. 334x227 (coperta), mm. 295x213 (fasc.); contiene il libro II precede il rubricario in rosso; dopo l'ultima rubrica: «Expliciunt rubricae secundi libri statutorum domini potestatis ser Lodovici Antonii Rossi. Iste liber secundus statutorum civitatis Florentie est mei Lodovici Antonii quondam Rossi de Florentia quem scripsi in (eraso, illeggibile, credo fosse scritta una festività religiosa) anni domini MCCCXXIII indictione III, die XII decembris, dicti anni finivi. Deo Gratias Alleluia». Il notaio è il copista ed anche il possessore. Tutto questo è depennato segue: «Hic liber est mei Tommasii olim Mattei de Graçinis, notarii publici florentini quem emi a Pandolfo de Lottis hac die XVIII iulii 1496 (...)».

Ser Lodovico di Antonio di Rosso da Firenze ha tre protocolli nel *Notarile Antecosimiano*, 11848-11850 (1423-1450). Ser Tommaso di Matteo Grazzini da Staggia, appartenente ad una famiglia di cui si conoscono almeno cinque notai e nipote di ser Simone Grazzini amicissimo di Lorenzo il Magnifico, ne ha invece cinque, *Notarile Antecosimiano*, 10201-10205, (1484-1523).

Ricc. 775, cart., leg. in assi e mezza pelle, di cc. 164 numerate automaticamente; la numerazione antica comincia col testo statutario e conta cc. 152; mm. 302x252 (coperta), 297x222 (fasc.); contiene il libro III col trattato dei cessanti e gli Ordinamenti di giustizia; i rubricari sono all'inizio di ogni singola parte; al rubricario del III libro segue un bifolio di mano della fine del Trecento che ricorda avvenimenti trecenteschi. I ricordi cominciano col 1339, finiscono il 1382, la terza pagina è fitta di somme di danaro riferite al 1339. Seguono ricordi del numero delle chiese parrocchiali, abitanti et altro; «1346 si cominciò lo studio di Firenze in ogni facoltà (...)». Alla fine invece: «Explicit tertius liber voluminis statutorum communis Florentie et ordinamentorum cessantium et iustitie editorum per habentes auctoritatem a populo et communis Florentie de anno domini MCCCXXVI et de mense iulii dicti anni et scriptus et copiat per ser Mactem Teste de Iarolamis notarium florentinum ex originalibus et autentis statutorum communis Florentie».

Ser Matteo di Testa Girolami da Firenze ha tre protocolli in *Notarile Antecosimiano*, 9866-9868, (1402-1427), esercitava inoltre la professione di procuratore legale come si può vedere in *Capitano del popolo*, 2561, c. 12.

Ricc. 3016, cart. leg. in cartone e mezza pergamena, di cc. II, 169, II', cartulazione in basso a destra con numeratore meccanico, che sostituisce una numerazione antica a penna in alto a destra; mm. 410x290 (coperta), 400x285 (fasc.), contiene il libro IV scritto anteriormente al 1435 come testimoniano le seguenti note; dopo l'ultima rubrica (c. 158, numerazione antica): «Presentem librum quartum voluminis statutorum civitatis Florentie emo ego Nicolaus olim magistri Petri Micaelis Puccini, civis et notarius florentinus a ser Gherardo ser Ricciardi Picii notario florentino, anno domini MCCCXXXV, indictione XIII, et die XIII mensis octobris.

Ego Gherardus ser Ricciardi predictus habui a dicto ser Nicholao die 28 februarii 1435 grossos quindecim.

dallo Zorzi⁸² sono andato a Venezia ad espletare ricerche nei fondi manoscritti della Marciana, dove ho potuto consultare due codici contenenti parzialmente la redazione del 1415 ed alcuni altri manoscritti sempre di interesse fiorentino; tutti sono stati scritti a Firenze, anzi taluni un tempo erano custoditi in pubblici archivi fiorentini.⁸³

Ego Gherardus ser Ricciardi predictus habui a dicto ser Nicholao die undecimo may 1436 grossos quindecim.

Et postea de anno MCCCCXLIII^o et de mense augusti dicti anni Ego Amerigus de Vespuccis habui a (...) ser Nicolaio magistri Petri meo cognato presentem librum statutorum predictorum.

Ser Niccolò del maestro fisico Piero di Michele di Puccino degli Onesti da Pescia ha 9 protocolli in *Notarile Antecosimiano*, 15589-15897, (1423-1443), ser Gherardo di ser Ricciardo di Piero Orlandi da Firenze invece ne ha uno solo *Notarile Antecosimiano*, 15630 (1427-1437); ser Amerigo di Anastagio Vespucci ne ha sei vedi *Notarile Antecosimiano*, 21057-21062, (1410-1468).

⁸¹ Istituto degli Innocenti, Firenze, *Archivio degli Innocenti*, Serie CXLV, n. 6 (ordinamento Sandri, 11823). (sulla costola) «Libro di Statuti fiorentini»; (sulla carta di guardia, a mo' di titolo) «Liber secundus statutorum Florentie una cum rubricis tertii et tractatus cessantium et fugitivorum». (a c. 2) la rubrica «De legibus rubrica prima in parte quinti libri». Non è cartulato ed è scritto in modo singolare perché il copista ha lasciato sempre sulla destra o sulla sinistra una pagina bianca per potervi aggiungere le annotazioni, le postille ed i rinvii legislativi e giurisprudenziali, non mancano tuttavia le note marginali. C'è in realtà una cartulazione molto parziale sul verso delle carte in alto a sinistra fino alla c. 26. Dovrebbe essere stato scritto nell'ultimo quarto del '500, perché c'è il riferimento ad una legge granducale del 18 marzo 1576 ab inc., che chiaramente costituisce un termine *post quem* il codice debba essere stato scritto. Il rubricario è alla fine, dove c'è anche quello del terzo libro, per il trattato dei cessanti e fuggitivi ci sono solo le prime sei rubriche e le prime righe della 7.

Nulla risulta neanche presso la Biblioteca comunale centrale di Firenze, in cui si trova però un manoscritto del sec. XVII che contiene gli statuti della Mercanzia del 1577 (segnatura 13.G.6). Un altro statuto della Mercanzia del sec. XVI ho potuto consultare alla Biblioteca estense di Modena, il manoscritto non proviene da Firenze ma è stato scritto *in loco*.

⁸² Cfr. SALVEMINI, *Gli Statuti fiorentini...*, cit. p. 92 segnala manoscritti statuari fiorentini presso la Marciana di Venezia. Per la verità nel contesto in cui ne parla il Salvemini lascerebbe intendere che i codici possano contenere statuti trecenteschi. La segnalazione è stata ripresa in ZORZI, *Le fonti normative ...*, p. LXIII, n. 43.

⁸³ Per i fondi più antichi dei manoscritti marciani vedi: *Bibliotheca manuscripta ad Sancti Marci Venetiarum*, digessit et commentarium addidit JOSEPH VALENTINELLI praefectus, Venetiis, ex typographia Commercii, 1868-1870, tomi 6; i codici in questione sono descritti nel t. III, *codices Mss latini*, pp. 138-144. Dei sette codici di interesse ed origine fiorentina tre contengono statuti, due commenti e glosse di Tommaso Salvetti, il sesto una raccolta di sentenze di magistrati forestieri che esercitarono a Firenze; l'ultimo è una raccolta di privilegi.

I tre statuti sono. Lat. V, 51 (= 2659) cod. cart., an. 1504, contiene il libro primo con il rubricario all'inizio e gli Ordinamenti di giustizia con il rubricario alla fine. Proviene dalla collezione di Nani Giacomo, collezionista settecentesco, Cfr. *Codices manuscripti latini Bibliothecae nanianae* a IACOBO MORELLIO relati, Venetiis, Typis Antonii Zattae, 1776, pp. 26-30; nn. 26-31. Lat. V, 52 (= 2660), cod. cart., an. 1521; contiene il II lib. La nota finale di c. 58: «Scritto per me Giovanbattista di Lorenzo Giordani et copiato dal libro di messer Thommaso di messer Niccolò Altoviti nel anno 1521. Deo Gratias» può essere importante per capire donde venivano tratte le copie statuarie dei privati. Lat. V, 53 (= 2661), cod. cart., sec. XVI, contiene il terzo libro cui precede il rubricario, con 161 capitoli solamente e la rubrica 162. Vi sono aggiunte ancora altre quattro

4. *Le edizioni a stampa, quelle storiche e le esperienze più recenti. I problemi delle edizioni di statuti fiorentini in connessione con la particolarità dei testimoni che ce li hanno tramandati, le prospettive*

Come è noto la legge non ammette ignoranza; non ammette cioè come scusante alla sua inosservanza il fatto che chi l'ha infranta non la

leggi, due della fine del Quattrocento e due dell'inizio del Cinquecento, che il copista dichiara di aver tratto da un libro di Antonio de' Portici.

I due commentari del Salvetti sono contenuti in Lat. V, 44 (= 2654), cod. cart., sec. XV, che contiene la glossa al secondo libro. È appartenuto a ser Giovanni de' Maccanti da San Miniato e a suo figlio messer Orazio. È di provenienza Farsetti, per il quale vedi G: MORELLI, *Biblioteca manoscritta di Tommaso Giuseppe Farsetti, patrizio veneto e Balì dell'Ordine Gerosolimitano*, in Venezia, nella stamperia Fenzo, 1771, 1780, 2 voll. più un terzo manoscritto. Il codice del Salvetti è il Lat. 69 alle pp. 111-112 del primo vol., nel commento si ricorda che il Salvetti fece parte della commissione voluta da Cosimo nel 1445 come riferisce l'Ammirato nelle sue *Istorie Fiorentine* (P. II, lib. 22 p. 48). Anche il Valentinelli (p. 142) menziona la commissione cosimiana, recentemente riportata alla luce da Fubini. L'altro Lat. V, 54 (= 2456) cod. cart., sec. XV, è un commentario al terzo libro ed è appartenuto a Matteo Carlini, avvocato e giureconsulto fiorentino. S. AMMIRATO, *Istorie Fiorentine* con l'aggiunte di Scipione Ammirato il giovane, Firenze, Stamperia d'Amador Massi, 1647, 3 voll.

Il sesto codice è: Lat. V, 66 (= 2517) cod. membr. secc. XIV-XV, provenienza Apostolo Zeno n. 109. La legatura sembra settecentesca. È mia opinione che il collezionista abbia acquistato questi fogli sciolti, o comunque in piccoli libri o fascicoli e lui stesso li abbia poi condizionati nella forma attuale. È una raccolta di sentenze criminali e sbandimenti provenienti dalla Camera del Comune fiorentina, la prova di ciò, oltre quanto ne dice lo stesso Valentinelli, è costituita dalle cancellazioni delle condanne, per soluzione della pena, che esistono alle cc. 104^v; 127, 120^v, 174, 178, e in moltissimi altri luoghi. Le cancellazioni, avvalorate dalla sottoscrizione, erano di competenza dei notai della Camera espressamente addetti alla bisogna. Furono probabilmente sottratte nel corso degli anni settanta del Settecento ovvero al momento della soppressione della Camera fiscale avvenuta nel 1781. Il codice è formato da vari libri di sentenze di otto Podestà di Firenze, un Podestà di Prato ed un Capitano del popolo di Firenze di vari tempi. Essi sono tutti originali come si può vedere dalle cancellazioni delle condanne con annotazione nei margini. Dettaglio delle sentenze. cc. 1-40, 1403, podestà conte Francesco di Cante da Montevetolino de' conti di Mirabello; cc. 42-77, 1460, podestà Baldassarre de' Baglioni da Perugia; cc. 78-83, cc. 151-169, cc. 309-322, 1402-1403, podestà Battista di Simone da Spoleto dei conti di Pianciano; cc. 84-105, 1387, bandi del podestà Francesco de Ferretti da Ancona; cc. 106-150, 1400, podestà Iacopo de' Raducchi da Zara; cc. 170-225, 1379, podestà Ilario de' Sanguinazzi o Sanguinacci da Padova; cc. 226-227, due sentenze di messer Cipriano di Giacchinotto de' Tornaquinci da Firenze, podestà di Prato, del marzo 1372; cc. 228-247, 1420, capitano Niccolò de' Guelfucci da Todi. Tra le sentenze di questo magistrato ve n'è una di un furto. A c. 243^v c'è un elenco di vestiti e preziosi che evidentemente riguardavano la sentenza. Ci sono vestiti e tuniche da uomo e da donna del valore minimo di 10 fiorini e massimo di 35; tre anelli d'oro del valore di 15 fiorini; altre vesti decorate di argento, smalto, collane di coralli e di ambra, sembra che i ladri avessero tentato di vendere la refurtiva ad un tale Andrea di Cristoforo detto il Groppante, rigattiere. Il ladro fu condannato a morte, era il piacentino Giovanni di Iacopo Salvi. Nella faccenda hanno anche a che fare due ebrei di Bologna. Sembra che il furto sia avvenuto a Bologna in casa di un tale Bonaventura ebreo. Il valore della refurtiva sicuramente superava 200 fiorini. La sentenza fu emessa il 18 di

conoscesse.⁸⁴ Per un giudice quindi, fin dagli albori del diritto, la conoscenza della legge è una presunzione assoluta ed imprescindibile. Da circa due secoli gli atti normativi sono pubblicati a stampa su un organo ufficiale dello Stato e questa pubblicazione ha due effetti fondamentali: ne costituisce anzitutto il termine temporale di vigenza e con essa si presume che sia stata portata a conoscenza di tutti i sottoposti. Allo stesso modo quando si vuol portare alla conoscenza del pubblico fatti o situazioni giuridiche si stampano avvisi o altro su appositi organi di stampa, oppure si procede per pubbliche affissioni agli albi degli uffici, dei magistrati, dei pubblici ufficiali, ovvero per le strade cittadine.

Per quanto riguarda gli statuti ed i corpi legislativi di cui si parla in queste pagine, dopo l'approvazione degli organi competenti, la pubblicazione

novembre 1420, fu scritta da ser Pietro Braussi da Visso e fu eseguita a cura del milite socio ser Giovanni da Macerata, probabilmente lo stesso giorno. È contenuta nelle cc. 243-244v. A cc. 248-308, 1450, podestà Niccolò de' Vitelli da Todi. Uno dei notai di questo magistrato ser Francesco del fu ser Tommaso di ser Monte de' Buiamonti da Città di Castello, usava fare come capilettora eccellenti disegni di animali stilizzati. Per gli atti di questi magistrati si consultino nell'ASFI i fondi *Podestà, Capitano del popolo e Giudice degli appelli e nullità*.

L'ultimo codice è: Lat. V, 65 (= 2483), cod. cart., sec. XV. È di provenienza Apostolo Zeno, n. 108. È una raccolta di privilegi e sembra proprio essere una copia di un codice simile conservato in qualche archivio fiorentino. I singoli privilegi sono stati tratti dal suo luogo dai notari competenti, quindi coadiutori delle Riformagioni, notai dei Signori, ovvero notari della magistratura che ha rilasciato il privilegio stesso; tra l'altro a c. 6v è anche dichiarato donde è stata presa la provvisione scritta nelle pagine precedenti che è del 24 aprile 1449 (la seconda): «Ut latius constat in libro reformationum signato X supradicti domini Filippi de Balduccis esistente in Camera actorum communis Florentie a c. 147»; ed infatti la copia era stata tratta da ser Amideo di ser Guido di messer Tommaso notaio e cittadino fiorentino ed ora notaio della Camera degli atti il giorno 15 aprile 1455. La raccolta non segue un ordine cronologico solamente perché il primo privilegio è del 1220, il secondo del 1439 e l'ultimo del 1406; sono scritti da ser Antonio di Mario o Marco di Francesco coadiutore alle Riformagioni di ser Viviano. È mia opinione che sia stato composto e scritto a Firenze, forse nell'Archivio delle Riformagioni, traendolo probabilmente non da un registro omologo, ma facendo un florilegio da più registri o forse da raccolte di capitoli. Alle cc. 20 e ss. c'è una sentenza dei Conservatori delle leggi del 1451, parzialmente in volgare toscano, copiata da Francesco di ser Baldese. I privilegi sembrano essere numerati e sarebbero 56. Il n. 54 contiene patti tra il Comune di Firenze e quello di S. Croce sull'Arno del 4 dicembre 1330. La maggior parte dei privilegi sono comunque quattrocenteschi; fino a c. 75v riguardano privati cittadini, da c. 76 Comuni. In fondo al codice c'è un mezzo foglio cartaceo che contiene l'elezione ed il giuramento di Pagnino Bettini, Francesco di Andrea e Ghetto di Tura, ambasciatori del Comune di Firenze *in partem Romandiole*. Il giuramento sul libro dei vangeli è presenziato e verbalizzato da ser Bartolomeo di Ciolo di Guglielmo da Camerino, notaio dell'Esecutore il 20 luglio 1357, quando Neri di Chello da Monterappoli era notaio dei Signori. Notizie sulle raccolte e sui collezionisti di libri veneziani si trovano in M. ZORZI, *La libreria di San Marco. Libri, lettori, società nella Venezia dei Dogi*, Milano, Arnoldo Mondadori, Venezia, Ateneo Veneto, 1987.

Devo un sincero e cordiale ringraziamento a Susy Marcon che mi è stata preziosa guida e consulente durante il mio soggiorno alla Marciana di Venezia.

⁸⁴ «Ignorantia legis non excusat», recita il brocardo.

era fatta dal notaio che ne faceva la stesura definitiva e formale, la inseriva nei pubblici archivi e vi si sottoscriveva, dando così pubblica fede circa il testo approvato e tutte le operazioni connesse. Non bastava. Le leggi e le provvisioni ordinarie erano consultabili presso i pubblici archivi (a Firenze quello delle Riformagioni e della Camera degli atti), gli statuti invece erano a disposizione presso una qualche magistratura, in un luogo di libero accesso, mediante un codice incatenato perché chiunque ne potesse prendere visione.⁸⁵ Chi, a motivo della propria professione, aveva bisogno di una copia dei codici statutari o delle leggi se la faceva fare a proprie spese.

Neanche ciò era sufficiente in un mondo in cui la gran parte delle persone non erano solo incolte, ma non sapevano né leggere né scrivere. Gli statuti stessi perciò prevedevano che all'inizio del semestre magistratuale, ciascun magistrato facesse bandire per pubblico banditore, nei luoghi soliti, in tutto o in parte gli statuti di propria competenza; non solo, ma talune norme o capitoli dovevano essere banditi con una frequenza maggiore, mensilmente o addirittura settimanalmente. Di tutto ciò c'è tangibile memoria nei codici di cui s'è parlato, infatti nei margini compare di frequente la parola: «*banniatum*». Allo stesso modo venivano rese pubbliche le citazioni giudiziarie, i bandi e le sentenze che non era stato possibile notificare personalmente perché l'interessato era assente o contumace.

Ci si può chiedere che effetto abbia avuto l'invenzione della stampa a caratteri mobili sulla tradizione e diffusione dei testi statutari. Mentre in altre città italiane i privati, i magistrati o lo stesso sovrano hanno provveduto a stampare gli statuti cittadini (per Bologna, Genova e Verona ci sono addirittura alcuni incunaboli),⁸⁶ a Firenze simili iniziative sono state del tutto

⁸⁵ A tal proposito si veda quanto s'è detto circa i codici della redazione del 1355 volgarizzati dal Lancia nel capitolo precedente.

⁸⁶ Presso Azzoguidi si pubblicò a Bologna nel 1476 il III libro delle cause civili degli statuti bolognesi; sempre a Bologna presso Bazalerio nel 1498 furono pubblicati gli statuti criminali genovesi; mentre a Vicenza per i tipi di Herman Liechtenstein furono stampati gli statuti e le leggi veronesi nel 1475. Per l'edizione degli statuti bolognesi si veda il *Catalogo* della Biblioteca del Senato citato *infra* pp. 132 e ss.; la voce Bologna è alle pp. 126-232, gli statuti medievali alle pp. 126-138. Per gli altri due incunaboli si veda *Gli statuti in edizione antica (1475-1799) della biblioteca di giurisprudenza dell'Università di Firenze, catalogo. Per uno studio dei testi di "ius proprium" pubblicati a stampa*, a cura di F. BAMBI e L. CONIGLIELLO, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2003, rispettivamente alle pp. 86 e 200. Anche a Venezia si stamparono gli statuti, volgarizzandoli, nel 1477; per i quali vedi MANZONI, *Bibliografia...*, cit., p. 529-534. Naturalmente questa è solo una segnalazione per mostrare come per taluni statuti la stampa sia precoce e per costatare come essa avvenga a cura di privati cittadini. È ragionevole pensare che gli incunaboli contenenti edizioni statutarie siano molti più numerosi.

Per statuti e leggi stampate per iniziativa sovrana si veda nel catalogo citato *supra* gli statuti ferraresi alle pp. 75-78 e quelli per iniziativa di magistrati quello di Feltre alla p. 74 n. 112.

assenti. Non esiste in proposito una ricerca specifica ed approfondita, e tuttavia, poiché la stampa era una prerogativa riservata al sovrano, sono state esperite indagini estese sugli stampatori e le opere oggetto di stampa, e non è mai emerso neanche un tentativo abortito di stampare gli statuti fiorentini né in Toscana né fuor di Toscana. Naturalmente si conoscono molte leggi a stampa fin dall'inizio del ducato e poi del granducato, ed anzi nel corso del Cinquecento furono stampate alcune leggi repubblicane, tuttavia mai gli statuti.⁸⁷

⁸⁷ Cfr. *Bibliografia delle edizioni Giuridiche antiche in lingua italiana*, a cura dell'Istituto per la documentazione giuridica del Consiglio nazionale delle ricerche, Firenze, L. S. Olschki, 1978-1993, voll. 8; in particolare per la situazione fiorentina si veda *Leggi e bandi del periodo medico posseduti dalla Biblioteca nazionale centrale di Firenze*, a cura di G. BERTOLI, I. 1534-1600, Firenze, Titivillus, 1992; *La legislazione medicea nelle raccolte dell'Archivio di Stato di Firenze*, a cura di M. CASO-CHIMENTI e L. PAPINI, 2008, consultabile sotto forma di banca-dati sul sito web dell'Istituto di teoria e tecnica dell'informazione giuridica - ITTG all'indirizzo: <<http://nir.ittig.cnr.it/bandi/indexRegistrazione.php>>. È chiaro che le leggi stampate a Firenze dal Cinquecento in poi debbano considerarsi avvenute con l'avallo del sovrano, o comunque per iniziativa di un suo magistrato o ministro.

Per i problemi connessi alla stampa di edizioni giuridiche si veda: G. BERTOLI, *Alcune proposte fatte a Firenze nel corso del XVI secolo per riunire le leggi vigenti in un'unica raccolta a stampa*, in *Verso un sistema esperto giuridico integrale. Esempi scelti dal diritto dell'ambiente e della salute. Atti del convegno celebrativo del venticinquennale dell'Istituto (Firenze, 1-3 dicembre 1993)*, Istituto per la documentazione giuridica del C.N.R., a cura di C. CIAMPI, F. SOCCI NATALI, G. TADDEI ELMI, collaborazione editoriale S. Binazzi, Padova, Cedam 1995-96, 2 tomi, t. II, pp. 767-774. Vi si nota come nel 1569 Giovan Battista degli Asini chieda una sovvenzione per la pubblicazione di un suo Commento agli Statuti fiorentini auspicando anche che il granduca provvedesse per la pubblicazione a stampa di una ampia compilazione legislativa. Del resto bisogna ricordare che un commentario a leggi o statuti aveva un mercato mentre una raccolta legislativa molto meno. Per gli esordi della stampa a Firenze si veda G. BERTOLI, *Librai, cartolai e ambulanti immatricolati nell'Arte dei medici e speciali di Firenze dal 1490 al 1600*, p. I, in «La Bibliofilia», XCIV (1992), n. 2 pp. 127-164; p. II in «La Bibliofilia», XCIV (1992), n. 3 pp. 227-262. Su stampa e statuti si veda ancora: F. SALVESTRINI, *Su editoria e normativa statutaria in Toscana nel secolo XVI*, in «Quaderni medievali», 46, dicembre 1998, pp. 101-117.

Ci sono alcuni repertori bibliografici che raccolgono le edizioni statutarie a stampa e non solo; fondamentale è *Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani, dal medioevo alla fine del sec. XVIII*, Biblioteca del Senato della Repubblica, voll. I-VI, a cura di C. CHELAZZI, Roma, Tipografia del Senato, 1943-1960; vol. VII, a cura di G. PIERANGELI e S. BULGARELLI, Firenze, La Nuova Italia, 1990, VIII, a cura di S. BULGARELLI, A. CASAMASSIMA e G. PIERANGELI, Firenze, La Nuova Italia, 1999. I Comuni italiani sono disposti in ordine alfabetico, la voce Firenze è nel vol. III alle pp. 87-170. Un repertorio ottocentesco di edizioni antiche e moderne è L. MANZONI, *Bibliografia statutaria e storica italiana*, Bologna, G. Romagnoli, 1876-1879, 2 voll., anche qui i Comuni sono ordinati alfabeticamente, Firenze è nel vol. I pp. 185-188; per gli statuti toscani infine si veda ora *Bibliografia delle edizioni di statuti toscani. Secoli XII-metà XVI*, a cura di L. RAVEGGI e L. TANZINI, Firenze, Olschki, 2001.

Sulle edizioni statutarie antiche è stata tenuta nel 1999 una mostra presso il Dipartimento di teoria e storia del diritto della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze: *Iura propria: gli statuti a stampa della Biblioteca di giurisprudenza* a cura F. BAMBI e L. CONIGLIELLO; per

Ho già osservato fin dalle prime righe di questo saggio che la tradizione dei codici statutari fiorentini offre una situazione affatto particolare giacché la redazione più antica e completa che ci sia stata tramandata è talmente tarda da non poter essere presa in considerazione per chiarire sia le origini del Comune fiorentino che delle sue redazioni statutarie dei primordi. Questa singolarità si ripete curiosamente anche per le edizioni a stampa. Gli statuti del 1415 ancora formalmente in vigore - ma in realtà quasi totalmente resi obsoleti, se non per altro, almeno dagli sconvolgimenti amministrativi e legislativi dovuti al movimento riformatore leopoldino - vennero pubblicati alla fine del Settecento. Fin dal primo impatto l'edizione ci appare di un anacronismo evidente. Infatti, come è del tutto ovvio (ed è stato già osservato), se la si considera come edizione di una fonte legislativa corrente, essa ancorché apparire in grave ritardo, si direbbe che è fuori tempo massimo; se invece la si vede come edizione di fonte storica essa non può non stupire per il suo notevole anticipo sui tempi.

L'edizione si identifica in queste note bibliografiche: *Statuta populi et Communis Florentiae, publica auctoritate collecta, castigata et praeposita, anno salutis MCCCCXV*, Friburgi, apud Michaellem Kluch, 1778-1781. Il primo volume non porta la data cronica, ma fu sicuramente stampato nel corso del 1777; mentre il secondo uscì nel 1778 ed il terzo nel 1781 (ho esaminato anche esemplari con un nuovo frontespizio che reca la data 1783). Le altre note tipografiche sono invece evidentemente false.⁸⁸ Recentemente Morelli-Timpanaro ha chiarito che gli statuti potrebbero essere stati stampati dalla tipografia Bonducciana di proprietà di Giovan Francesco Bartolini.⁸⁹ A mia volta ho trovato un'importante conferma di ciò nella relazione di Simon Lorenzo Signorini sulla destinazione dell'Archivio della Camera fiscale. Il Signorini descrivendo l'attuale *Statuti*, 24, scrive: «Altro tomo scritto come sopra, stato sotto l'acqua in parte, con coperte di pelle e legno

l'occasione fu anche edito un CD-Rom a cura del "Centro didattico-televisivo" dell'Università di Firenze, con lo stesso titolo della mostra e contenente le schede catalogografiche delle edizioni statutarie con un breve scritto introduttivo di F. BAMBI, *A chi legge*. Il tutto vedilo ora nel *Catalogo* citato nella nota precedente, in particolare il breve saggio introduttivo: F. BAMBI, *A chi legge (ovvero qualche considerazione sugli statuti a stampa)*, pp. 1-16.

⁸⁸ Il fenomeno è noto e studiato, Cfr. M. PARENTI, *Dizionario dei luoghi di stampa falsi, inventati o supposti in opere di autori e traduttori italiani*, Firenze, Sansoni antiquariato, 1951; gli *Statuta* tuttavia non sono presenti in questa pubblicazione.

⁸⁹ M. A. MORELLI-TIMPANARO, *Per una storia di Andrea Bonducci (Firenze 1715-1766). Lo stampatore, gli amici, le loro esperienze culturali e massoniche*, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, Roma, 1996, pp. 348-351. I documenti attestanti le richieste del Bartolini e l'ipotesi che sia stato il Salvetti a curare l'edizione degli statuti sono già esaminati e presentati in quest'opera; nelle mie note c'è di nuovo la modalità con cui potrebbe effettivamente essersi realizzata l'edizione.

detto Lo Statuto Fiorentino Castrense, compilato da Paolo di Castro e Bartolomeo Volpi del 1414, pubblicato ora colle stampe dal Bartolini». ⁹⁰

Sulla scorta dei documenti già escussi dalla Morelli-Timpanaro si può tentare un'articolata ricostruzione delle vicende dell'edizione. Lo stampatore Bartolini si stava dedicando in quegli anni alla pubblicazione di rilevanti opere di contenuto giuridico; ⁹¹ probabilmente sollecitato da Niccolò Salvetti pensò di dare alle stampe gli statuti canonizzati del Comune di Firenze unanimemente attribuiti all'opera di Paolo di Castro, coll'intento di corredarli successivamente di volumi di commento agli stessi, opera di importanti giuristi non solo dei secoli passati ma anche contemporanei. Suppongo che curatore dell'opera fosse proprio il Salvetti che oltre ad essere un eminente giurista era anche un alto ministro dell'amministrazione granducale. Quando già il progetto appariva definito, forse nel 1776 al più presto nel 1775, lo stampatore indirizzò al granduca una supplica nella quale, esponendo il suo progetto, chiedeva l'autorizzazione a pubblicare lo «Statuto fiorentino» e quindi che gli si desse la possibilità di collazionare il testo statutario con gli originali, che erano conservati nell'Archivio delle riformazioni.

La richiesta non solo non fu accolta ma non ottenne risposta alcuna. ⁹² La cosa mise sull'avviso stampatore e curatore che il progetto era non solo

⁹⁰ Cfr. *Segreteria di Stato, 1765-1808*, 299, prot. 48, aff. 9, in particolare il «Piano per una nuova riordinazione e riforma da proporsi a sua Altezza Reale per l'Archivio della Camera fiscale della città di Firenze fatto da Simon Lorenzo Signorini secondo ministro di detto Archivio», c. 80.

⁹¹ Negli stessi anni dell'edizione statutaria il Bartolini pubblicò: A. F. MONTELATICI, *Iurisprudentiae civilis elementa iuxta institutionum imperialium ordinem*, Florentiae, ex typographia bonducciana, 1777-1778, tom. II; *Selectarum Rotae Florentinae decisionum thesaurus ex bibliotheca Iohannis Pauli Ombrosi iurisconsulti et in florentina curia advocati*, Florentiae, ex typographia bonducciana, 1767-1787, t. XII; su questo vedi MORELLI-TIMPANARO, cit., pp. 338-346 e 351-352.

⁹² Di questa prima richiesta ci è rimasta una traccia indiretta ma significativa. Un foglio senza data reca: «Memoria. La stamperia bonducciana supplica per la licenza di stampare lo statuto fiorentino con tutti i suoi glossatori, Gerispina, Lenzoni, Salvetti, Scurzi, ed altri». Successivamente un'altra mano ha aggiunto: «Datone conto a S. A. R. ed accordato». Cfr. *Consiglio di reggenza*, 625, ins. 4. È sicuramente una richiesta fatta in termini diversi da quelle successive. Basterebbe a provarlo anzitutto che si chiede licenza di pubblicare e poi la menzione dei commentatori allo statuto fiorentino. Entrambe le cose sono assenti dalla supplica successiva.

È certo comunque che la richiesta rimase inevasa ed il Bartolini non ebbe risposta di sorta. La «memoria» si trova in una cartella che porta sulla costola «Stampe» e contiene richieste di autorizzazioni a stampare rimaste inevase. Di simili autorizzazioni si occupava la Segreteria di Stato, nel cui archivio rimanevano gli incartamenti solo degli affari risolti, che avevano cioè avuto un esito positivo. Che la prima petizione sia stata deliberatamente accantonata è dimostrato proprio dal fatto che la testimonianza si trovi in un altro fondo e che sia, per giunta, informale; ciò è tanto più significativo in quanto non è stata neanche conservato il foglio con la supplica originale, mentre, al contrario, per la quasi totalità delle altre petizioni, comprese nella stessa cartella, c'è anche l'informazione favorevole del funzionario competente.

sgradito ma poteva essere addirittura ostacolato; esso tuttavia fu portato ugualmente avanti, così nel corso del 1777 il Salvetti pubblicò le sue *Antiquitates florentinae* senza indicazione della tipografia ed il Bartolini stampò il primo volume degli *Statuta populi et Communis Florentiae*, e forse anche il secondo, con l'indicazione *Friburgi, apud Michaelem Kluch*, ma senza data cronica. Tuttavia perché si potesse portare a compimento l'opera, era indispensabile la collazione del quinto libro, del quale esisteva solo qualche copia, per giunta spesso incompleta, in possesso dei privati, con i manoscritti conservati alle Riformagioni; perciò il Bartolini fece nuovamente richiesta, nel giugno del 1777, di poter almeno collazionare il quinto libro. Anche questa volta però ebbe un diniego, e la risposta gli fu comunicata «in voce». Finalmente la risposta positiva venne nel settembre 1777, dopo il parere favorevole del Pagnini.⁹³

Una simile ricostruzione appiana taluni rilevanti problemi che l'edizio-

⁹³ Cfr. *Segreteria di Stato, filze degli affari risolti*, 226, (1777, seg. Seratti, prot. 31, aff. n. 16). Nel fascicolo si trova l'originale della seconda supplica nel cui margine superiore è annotato: «NB. Data in voce la risposta al Bartolini che S. A. R. non è in determinazione di dare la copia che ritiene appresso di sé, questo dì 14 giugno 1777». È evidente che neanche questa volta la petizione è stata presa in considerazione perché manca del tutto l'informazione del ministro competente. Nel fascicolo c'è anche, sintetizzato, il successivo parere del Pagnini e la concessione di quanto richiesto.

Ritengo opportuno pubblicare per intero qui il parere espresso dal Pagnini, allora direttore dell'Archivio delle Riformagioni. I corsivi sono miei. «Essendo già stati pubblicati dallo stampatore di Friburgo *i primi quattro libri* delli statuti del Comune di Firenze, crederei che il supplicante potesse sperare di pubblicare adesso la parte rimanente che si contiene nel libro quinto; imperciocché non trattandosi in questo che del modo di eleggere e di estrarre i cittadini fiorentini per gli uffizi concernenti l'amministrazione così civile, come economica, et il servizio militare, dei requisiti e doveri dell'autorità e giurisdizione loro, *parmi non esser queste materie tali che meritino quei maggiori riflessi, che forse potevano meritarsi quelle che forman l'oggetto dei primi quattro, e che si saranno certamente avuti prima di permettere che si stampasse, se pure è stata domandata la permissione di farlo.* (...)». Cfr. *Auditore delle Riformagioni*, 111, cc. 685-687. Da questo parere si intende anzitutto che il direttore dell'Archivio delle riformagioni non era informato, perlomeno ufficialmente, dei precedenti che la questione aveva già avuto; mentre al contrario conosceva certamente la pubblicazione dal momento che sapeva perfino l'editore che compariva sul frontespizio. A proposito dell'ultima frase del Pagnini c'è da segnalare un'annotazione marginale, apposta sul registro che raccoglie e sintetizza tutti gli affari discussi nel Consiglio di Stato, che definirei eccezionale: «NB. La stampa fu permessa con previa partecipazione a S. A. R. Gli antichi ordini proibiscono la stampa e qualunque copia di questo statuto; ma è una delle maggiori stravaganze che una legge, qualunque si sia, la quale doveva da tutti osservarsi dovesse nel tempo stesso tenersi segreta». Cfr. *Segreteria di Stato, protocolli degli affari risolti*, 847, (1777, seg. Seratti, prot. 31, aff. n. 16). E questa è un'altra delle circostanze che mi permette di avanzare la ricostruzione che ho esposto nel testo. Le prime parole poi dell'informazione del Pagnini indurrebbero almeno a congetturare che i volumi pubblicati, nel corso del 1777, siano stati due e non uno. Infatti «*i primi quattro libri dello statuto*» sono appunto in due volumi (il primo contiene solamente i primi tre libri); questo è in contraddizione con la data del frontespizio del secondo volume ma, è constatazione fin troppo ovvia, nulla

ne presenta. Anzitutto da una parte la mancanza di un curatore e dall'altra la pubblicazione contemporanea di un autorevole commento storico giuridico a tutto il *corpus* statutario; poi l'indicazione falsa dello stampatore e del luogo di stampa e l'assenza della data cronica, il tutto reso necessario dal diniego delle autorità, e la cosa appare tanto più significativa per il fatto che anche le *Antiquitates* del Salvetti erano prive di queste indicazioni, ma non della data. Infine l'edizione si conclude con le sottoscrizioni di tutti i membri della commissione, cioè i due professori dello Studio ed i nove notai e procuratori fiorentini, e la provvisione del 12 dicembre 1415 dei Consigli cittadini con la quale gli statuti furono formalmente approvati. Ora sia le sottoscrizioni che le provvisioni non sono in nessun codice né pubblico né privato se non in *Statuti*, 24, che però è pervenuto nell'Archivio delle Riformazioni solo successivamente al 7 marzo 1781.⁹⁴ Ecco spiegata dunque la ragione per la quale si trova collocata alla fine del V° libro: non è solo una scelta logica, ma anche obbligata, visto che chi ha curato l'edizione non ne è potuto venire a conoscenza se non dopo tale data, infatti il terzo volume fu stampato solo dopo la predetta data.

Merita ancora addurre qualche altro argomento circa il curatore del-

è sicuro nelle note tipografiche di questa edizione.

Infine a motivo delle particolari contingenze che afferiscono ai documenti delle petizioni del Bartolini c'è da credere, nonostante i due dinieghi, che l'edizione degli statuti fiorentini fosse vista con favore non solo nell'ambiente culturale e giuspubblicistico, ma anche ai più alti livelli dell'amministrazione granducale; d'altronde ciò rientrava a pieno titolo nel clima del movimento riformatore leopoldino ed è riscontrabile a tutti i livelli. Il Signorini nella stessa relazione cita sopra scriveva (p. 79): «Proporrei di fare una separazione di tutte le leggi antiche, o siano codici membranacei che sussistono in Camera, e mandarsi all'Archivio delle riformazioni; e quando in quello si trovasse copia autentica, ovvero l'originale, riporsi nelle pubbliche librerie per due motivi. Primo perché possono essere utili alla giurisprudenza e servire alla gioventù di studio non ordinario (...)». Si deve osservare tuttavia che la consultazione dei codici statutari era normalmente soggetta ad autorizzazione granducale, che non sempre veniva accordata. Una relazione della metà del Settecento lamenta la difficoltà di accertare le norme vigenti contenute in statuti e leggi manoscritte la ricerca delle quali è assai complessa perché è da farsi «in differenti Archivi dello Stato il che costa molta pena non tanto per il mistero col quale ivi si tengono custoditi fin'a' segno che una porzione dello statuto fiorentino non è visibile senza un'espressa permissione del governo, che ben di rado l'accorda, si perché non si sa in quale Archivio si possono ritrovare». Cfr. *Consiglio di Reggenza*, 236, ins. 8, c. 113v; è un fascicolo che porta il titolo: *Memoria sopra la riforma di curie e tribunali*, senza data. La relazione è citata in D. ZULIANI, *La legge come mezzo di comunicazione di massa: l'evoluzione della tecnica legislativa a Firenze dal '500 all' '800*, Firenze, s. e., 1996, p. 190. Sulle problematiche dell'editoria illegale in Toscana nel Settecento si veda ora: M. A. MORELLI-TIMPANARO, *Autori, stampatori, librai per una storia dell'editoria in Firenze nel secolo XVIII*, Firenze, Olschki, 1999, soprattutto il primo capitolo.

⁹⁴ Cfr. *Sopra la soppressione della Camera Fiscale. Di consegne di scritture fatta da Simon Lorenzo Signorini*, tomi 3, 1781, t. III, non cartulato. È la sezione VI che afferisce alle consegne all'Archivio di Palazzo. Gli inventari di Simon Lorenzo Signorini sono già citati nel terzo capitolo.

l'edizione, su quali manoscritti essa sia stata condotta e sul suo significato giuridico e culturale.⁹⁵ Non mi sembra possa essere messo in dubbio che curatore dell'edizione sia stato il Salvetti e non solo per la concomitanza temporale delle *Antiquitates*. Le due opere appaiono in perfetta sintonia e consonanza. L'autore infatti dimostra non solo una perfetta conoscenza del testo statutario e della letteratura connessa, manoscritta e a stampa, ma si palesa ottimamente edotto circa la storia legislativa e civile della repubblica fiorentina; il giurista inoltre appare un buon conoscitore degli archivi, per cui ben si può sostenere che la sua opera fosse stata concepita come introduttiva all'edizione statutaria.

Ci sono poi dettagli non trascurabili. Sembra infatti che l'iniziativa di dare alle stampe i commentari agli statuti fiorentini, menzionata nella prima supplica del Bartolini, debba attribuirsi al nostro autore come ci testimonia proprio le *Antiquitates*.⁹⁶ Ritengo poi che l'edizione, perlomeno dei primi quattro libri, sia stata condotta sui manoscritti in possesso dello stesso Salvetti e di altri giuristi fiorentini, ma soprattutto sopra un esemplare completo di tutti e cinque i libri in possesso della biblioteca di Pompeo Neri, come egli stesso ci dice:

«Hi revera quinque libri simul compilati, et in privatis et in publicis bibliothecis minime inveniuntur; ac perfecti absoluti in solo reformationum Archivio et excellentissimi viri Pompei Nerii, Magni Etruriae Ducis a consiliis, nuper vita functi, bibliotheca existunt».⁹⁷

Quanto al significato ed alla valenza che bisogna assegnare all'edizio-

⁹⁵ Su questi argomenti è intervenuto ultimamente BAMBÌ, *A chi legge...*, cit. pp. 10-16. Ho avuto modo di discutere con l'autore gli argomenti di queste pagine e concordiamo nelle valutazioni.

⁹⁶ Cfr. p. 60 «Salvium postea et Salvetium multi consecrati sunt statuti interpretes, potissimumque Cardinalis Tuschus, Asinius Novemvirum assessor, Gerius Spina, Terentius Fantonius, Lenzonius, et hodiernis temporibus Scurtzius alique, qui in eorum incompositis libris, sive incultis miscellaneis statutum, iusque patrium interpretati sunt». Gli stessi commentatori sono citati ancora a p. 104. Come si vede sono nello stesso ordine riportati nella «memoria» che ci ha tramandato la prima petizione del Bartolini. Si potrebbe obiettare che sono i commentatori più noti, tuttavia non può sfuggire che per ben due volte sono sempre gli stessi e nella stessa sequenza.

Per quanto attiene alla citazione di Archivi nell'opera: quello dei Capitani di Parte è citato alle pp. 47 note 1 e 2; 65; 66; 241, 246 e 247; quello delle Riformagioni pp. 49, 59; 233, 279; quello della Zecca p. 224 nota 3; quello del Proconsole p. 253; quello delle Arti e Camera di Commercio, p. 261; quello della Decima granducale, p. 274; non manca infine un archivio privato che è quello della famiglia Baldovinetti p. 271.

Per un profilo biografico del Salvetti ed altre notizie sulla sua formazione culturale si veda sempre MORELLI-TIMPANARO, *Per una storia...*, cit., nei luoghi già citati.

⁹⁷ SALVETTI, *Antiquitates...*, cit., p. 59. La biblioteca di Pompeo Neri è ancora citata alle pp. 43 n. 1; 37, n. 2; 80. La biblioteca del Neri doveva essere ricchissima di testi giuridici se non altro per ragioni professionali. Si ricordi che egli aveva avuto l'incarico nel 1745 di preparare il nuovo

ne statutaria essa risulta ben evidente non solo dalle stesse *Antiquitates* salvettiane,⁹⁸ ma anche dalle recensioni contemporanee che comparvero sulla stampa periodica.⁹⁹ Lo scopo che gli editori si prefissero fu quello di illustrare il diritto vigente, se non altro le radici, ma anche la storia giuridica e civile, mostrando e illustrando le istituzioni di questa e gli istituti di quella, e naturalmente non poteva mancare l'intento erudito e celebrativo delle

codice, non poteva quindi essere privo di una copia degli statuti fiorentini del 1415. La relazione finale sul codice (1747), citata manoscritta e a stampa dal Salvetti, che le aveva consultate nella biblioteca del Neri è stata di recente ripubblicata in M. VERGA, *Da "cittadini" a "Nobili". Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano, Giuffrè, 1990, *appendice*, pp. 315-402. Sulla figura del Neri vedi da ultimo A. CONTINI, *La reggenza lorenesse tra Firenze e Vienna. Logiche dinastiche, uomini e governo (1737-1766)*, Firenze, Olschki, 2002, in particolare il cap. III, ivi amplia bibliografia. Circa il destino dell'archivio e della biblioteca di Pompeo Neri si veda in VERGA, *cit. supra*, pp. 173-174 n. 7 e 310 n. 37.

⁹⁸ Anche a questo mi riferivo quando rilevavo la sintonia e consonanza tra l'edizione statutaria e l'opera del Salvetti, cioè la compenetrazione tra attualità giuridica, storia ed erudizione. Ciò fu colto perfettamente dai contemporanei. Nella recensione delle *Antiquitates* comparsa sulle «Novelle letterarie» del 18 luglio 1777, n. 29 coll. 449-454 il recensore dopo aver iniziato dicendo che le cinque dissertazioni «altro non sono che una istoria civile specialmente della nostra città di Firenze», conclude «Tanto è vero che l'autore in questo suo libro à procurato sempre di dichiarare lo stato attuale della legislazione di Toscana, che a questo oggetto à aggiunto un'appendice, in cui si contiene una sugosa esposizione delle leggi fra noi più recenti, quali appunto sono quelle de' 26 e 27 maggio prossimo passato del presente anno 1777». Le *Antiquitates* uscirono quindi nel mese di giugno del 1777, in epoca successiva al rifiuto granducale di potersi servire, per l'edizione, dei codici conservati nell'Archivio delle Riformagioni e qualche mese prima del primo dei tre volumi statutari.

⁹⁹ Informazioni sull'edizione comparvero su «Notizie dal mondo» n. 72 del 9 settembre 1777 p. 576, n. 56 del 14 luglio 1778, p. 452; vere e proprie recensioni in tre puntate su «Novelle letterarie» nei nn. 1, 2 e 3 del primo, 8 e 15 gennaio 1779 rispettivamente nelle coll. 1-5; 17-20 e 33-38. In ultimo nel n. 28 dell'11 luglio 1783, dove si chiarisce anche che il terzo volume era appena uscito sebbene sul frontespizio portasse la data del 1781.

Qualche dubbio sull'attribuzione alla Bonducciana dell'edizione potrebbe sorgere se si desse fede a due singolari documenti. Il primo è il «*Catalogo dei libri stampati interessante l'istoria e la diplomatica raccolti e conservati nell'I. e R. Archivio Diplomatico fino a questo giorno 16 luglio 1822*», al n. 170 si trovano gli *Statuta populi et Communis Florentiae, collecta et praeposita, anno 1415*, Friburgi idest Florentiae apud C. Cambiagi 1777 et sequentes, tomi 3». Cfr. *Corte dei Conti*, 96. La notizia è ancora confermata nel *Catalogo dei libri dell'I. e R. Archivio Diplomatico di Firenze*, alle cc. 55 (voce Firenze) e 136 (voce statuti). Detto catalogo fu certamente compilato successivamente al 1848 come si può vedere dalla c. 158, voce Zobi, anzi la data di pubblicazione di questo libro, è sicuramente la data *post quem* (1850-1852). Cfr. *Soprintendenza degli Archivi toscani ora ASF, Vecchi inventari*, V/805. Il secondo documento è invece un riferimento bibliografico: F. GUICCIARDINI, *Della Istoria d'Italia, libri XX*, Friburgo, appresso Michele Kluch, 1775-1776; secondo i contemporanei e PARENTI, *op. cit.*, p. 96 l'opera fu stampata a Firenze da Gaetano Cambiagi. Così sembrerebbe anche a me se si considerano i capiletera ornati che compaiono uguali nella serie «Leggi e Bandi», stampati dallo stampatore granducale negli stessi anni. È da credere quindi che l'identità del falso stampatore sia una mera coincidenza. Quanto poi ai due cataloghi manoscritti, va osservato anzitutto che il secondo deriva dal primo. Non contenendo poi l'affermazione elemento di prova, se non quella di essere relativamente vicina alla

famiglie fiorentine. Per convincersene basti pensare che l'opera risultò corredata di ben sei indici oltre quelli dei titoli delle rubriche: «1. Rerum ad iurisprudentiam civilem pertinentium; 2. Rerum criminalium; 3. Ecclesiarum, Monasteriorum et Hospitalium quae in statutis nominantur; 4. Nominum geographicorum quae in statutis memorantur; 5. Familiarum et hominum qui in statutis nominantur; 6. Nonnullarum rerum notabilium».¹⁰⁰

Stando così le cose si può ben dire che l'edizione degli statuti fiorentini era in anticipo sui tempi.¹⁰¹ Il movimento romantico con la riscoperta della storia nazionale, le cui radici venivano ricercate nei secoli XI-XV favorì lo studio e la pubblicazione delle fonti medievali, ma risultò decisivo per una piena rivalutazione delle fonti statutarie la pubblicazione dell'opera di Savigny *Storia del diritto romano nel Medio Evo*.¹⁰² Nella seconda metà del

data dell'edizione, si può argomentare che l'anonimo catalogatore abbia creduto che un corpo di leggi che, a pieno titolo aveva fatto parte della legislazione della repubblica fiorentina e del granducato fosse stato stampato dallo stampatore ufficiale del granduca. Del resto oltre quanto già addotto dalla Morelli Timpanaro si confronti come i capilettera degli *Statuta* siano perfettamente uguali a quelli del tomo VI delle *Selectarum Rotae florentinae*, pubblicato lo stesso anno 1777. In particolare la D e la S dell'edizione, I, pp. 109 e 227 e *Selectarum*, VI, pp. 176 e 651.

Michele Kluch è un puro nome di fantasia come si può verificare in J. BENZING, *Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhundert im deutschen Sprachgebiet*, Wiesbaden, 1982; D. PAISEY, *Deutsche Buchdrucker, Buchhändler und Verleger 1701-1750*, Wiesbaden, 1988.

¹⁰⁰ Che di ciò ci fosse piena contezza e consapevolezza vedi l'edizione III, a p. 723: «Praeter indicem titulorum rubricarum qui habetur in principio cuiusque voluminis ad faciliorem usum et ad commodum eruditorum, praecipue iurisconsultorum, adduntur sequentes». Bisogna dire che fin dal Cinquecento le opere giuridiche a stampa, ma anche manoscritte, che servivano di consultazione quali i commentari e le decisioni rotali, erano dotate di indici analitici delle materie civilistiche, criminali e notabili; tuttavia non di indici onomastici.

¹⁰¹ Naturalmente ciò non vuol dire che gli *Statuta* rispondano ai moderni criteri di edizione e siano privi di mende; anzi, ci sono moltissimi errori tipografici e di trascrizione, dovuti ad errata lettura, ma soprattutto non ci è noto il manoscritto su cui l'edizione è stata condotta e ciò la rende estremamente problematica. Avendo poi l'edizione anche una finalità di consultazione pratica per i giuristi, risultano omessi quei passi cassati o non in vigore già in antico, e questa è un'altra ragione della sua incompletezza. Per non fare che un esempio si può vedere che dalla prima rubrica del V libro *De legibus*, mancano le parole «nisi aliquo federe vel speciali pacto nobis iungerentur et que eatenus suis federibus et pactis conservari volumus, iubemus et decernimus». Questa norma è presente in *Statuti*, 26 (dove sono espunte con *va... cat* e un'annotazione tarda nel margine avverte «non dantur verba lineata»), e 27, ma era già espunta con *vacat* in *Statuti*, 23. Peraltro, vista la penuria di testimoni del quinto libro, l'edizione potrebbe essere considerata un testimone della tradizione del testo, dal momento però che non è chiaro donde essa derivi, non ritengo sia una scelta corretta.

¹⁰² La prima edizione dell'opera *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter* fu pubblicata tra i 1815 ed il 1831. Seguì una seconda edizione che fu tradotta in varie lingue, il che è sicuramente un indice del grande successo che ebbe. In Italia dapprima apparve: F. C. de SAVIGNY, *Istoria del gius romano nel medio evo ridotta in compendio*, (a cura di P. CAPEL), Siena, presso Onorato Porri, 1849; quindi una traduzione integrale: F. C. de SAVIGNY, *Storia del diritto romano nel medio evo* prima traduzione dal tedesco dell'avvocato E. BOLLATI, con note e giunte inedite, Tori-

sec. XIX gli statuti dei Comuni italiani cominciarono così ad essere dati alle stampe o ripubblicati con lo scopo esclusivo di servire alla storia ed all'erudizione.¹⁰³ Il progresso degli studi e della ricerca esigeva che si dessero alle stampe le redazioni statutarie più significative ed anche le più antiche, dalle quali più agevolmente potevano trarsi le indicazioni per il diritto e le istituzioni comunali dei primordi.

La storiografia attingeva, riguardo alle fonti statutarie, sia direttamente agli archivi, sia, laddove era possibile, alle edizioni a stampa eseguite già quando ancora gli statuti erano in vigore. Non sempre tuttavia le mode storiografiche si accordavano con l'abbondanza di fonti già edite, ma soprattutto bisognava editare le redazioni più antiche dei Comuni e delle città che più erano indicative del fenomeno e rilevanti per la storia. Del resto anche per i Comuni, le cui edizioni a stampa di statuti risalivano al sec. XV, risultavano sconosciute invece quelle dei secoli precedenti; per cui era necessario metterle a disposizione degli studiosi qualora si conservassero ancora gli esemplari manoscritti negli archivi. Così furono editi gli statuti redatti nel XII e XIII secoli di Comuni come Bologna, Venezia, Genova, Pisa, per nominare solo alcuni dei più importanti.¹⁰⁴ Una siffatta esigenza era essen-

no, Gianini e Fiore, 1854-1857, voll. 3; rist. anast. Multigrafica editrice, 1972. In verità quest'ultima edizione era stata preceduta da un'altra, condotta però sull'edizione francese citata *infra*: F. C. von SAVIGNY, *Storia del diritto romano nel Medio Evo, con una biografia dell'autore, una notizia delle di lui opere e note del traduttore*, Firenze, Batelli, 1844-1845, 3 voll. Da questa traduzione (vol. III, cap. XXII, n.° VI, par. 189) il Bonaini trasse il suo esordio degli *Appunti per una bibliografia*: «Gli statuti delle città italiane i quali hanno cominciamento intorno alla metà del sec. XI, ma non si fanno copiosi né per numero, né per materia se non nei due secoli susseguenti, sono tanto ragguardevoli storicamente che riuscirebbe di somma istruzione quell'opera la quale istituisse un esame comparativo degli uni con gli altri. Imperciocché non solo la progressiva esplicazione delle Costituzioni non si ravvisa se non in quelli, ma vi è da ripromettersene altresì molti schiarimenti per l'istoria oscura dell'età precedente». Per l'edizione tedesca ci sono numerose ristampe tra cui: F. C. von SAVIGNY, *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*; Bd. IV, Bad Homburg, Gentner, 1961, che è una ristampa anastatica dell'edizione del 1834-1851.

¹⁰³ Il grande interesse del XIX secolo per la legislazione statutaria, ancorché dal fervore delle edizioni di statuti è caratterizzato piuttosto dalle bibliografie statutarie. Aveva cominciato per primo il Bonaini nel 1851, fu quindi la volta del Berlan, che editò anche alcuni statuti, poi vennero il Manzoni e Fontana. In questi saggi bibliografici venivano segnalate tutte le edizioni a stampa dagli incunaboli alle ultime uscite; non solo ma trovava posto anche la segnalazione di manoscritti in biblioteche e archivi. Cfr. F. BERLAN, *Statuti italiani. Saggio bibliografico*, Venezia, Tipografia del commercio, 1858; L. FONTANA, *Bibliografia degli statuti dei comuni dell'Italia superiore*, Milano-Torino-Roma, Fratelli Bocca, 1907, voll. 3. Gli altri due li ho già citati altrove.

¹⁰⁴ Per Bologna furono pubblicati gli statuti della metà del sec. XIII, *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, pubblicati per cura di L. FRATI, Bologna, Regia Tipografia, 1869-1887, voll. 3; *Statuti del popolo di Bologna del secolo XIII. Gli ordinamenti sacrali e sacratissimi colle riformazioni da loro occasionate e dipendenti ed altri provvedimenti affini*, pubblicati per cura di A. GAUDENZI, Bologna, Regia Tipografia, 1888; nel corso del Novecento uscirono ancora: *Statuti di Bologna del 1288*, a cura di G. FASOLI e P. SELLA, Città del Vaticano, Biblioteca

ziale per Firenze, vista l'assoluta carenza anche di edizioni storiche. Francesco Bonaini pubblicando, nel 1851, lo *Statuto della Val d'Ambra del 1208*, vi aggiunse «alcuni appunti per servire ad una bibliografia degli statuti italiani» in cui manifestava appunto l'intenzione di indagare e scrivere sugli statuti fiorentini.¹⁰⁵

Il padre fondatore della moderna archivistica, nonché il primo organizzatore degli Archivi toscani non riuscì nell'impresa impossibile di portare alla luce ed editare statuti fiorentini anteriori al XIII secolo, tuttavia reperì e riconobbe, in una cartella miscellanea, e diede alle stampe nel 1855 il più antico testo normativo organico del Comune fiorentino, che pur non essendo un vero e proprio statuto ne faceva parte a tutti gli effetti, cioè la prima bozza degli Ordinamenti di giustizia del 1293.¹⁰⁶ Con gli stessi intendimenti l'Emiliani-Giudici pubblicò nel 1861, in appendice ad una sua opera sui *Municipi italiani*, un codice che contiene gli Ordinamenti di giustizia volgarizzati, e lo stesso fece il Salvemini pubblicando nel 1899 gli Ordinamenti di giustizia del 1295.¹⁰⁷ Intanto il Bonaini cominciò la pubblicazione dei

Apostolica Vaticana, 1937-1939, voll. 2. Per Venezia il «Capitulare quod iuravit dominus dux Henricus Dandolus», fu edito da V. LAZZARI, in *Promissione di Enrico Dandolo doge di Venezia (giugno 1192)* in «Archivio Storico Italiano», t. 9 (1853), Appendice, pp. 325-329. Per Genova il breve del 1143 *Statuta consulatus Ianuensis*, a cura di G. B. F. RAGGIO, in «*Historiae patriae monumenta, leges municipales*», I, Augustae Taurinorum 1838, pp. 235-294.

¹⁰⁵ Nel primo paragrafo, a commento della cosiddetta edizione di Friburgo, il Bonaini così si esprimeva: «È lo statuto del Castrense su cui il Salvetti prese a scrivere le sue *Antiquitates Florentinae*, del rimanente il più degli scrittori dicono che Firenze ebbe quattro compilazioni di statuti appartenente agli anni 1290, 1353, 1408, 1415, secondoché parve infra gli altri al Salvetti. Il dotto Maccioni per altro lasciò scritto "Trovo... sul nascere del secolo XIII citato il fiorentino costituito negli anni 1214, 1216, 1222, 1225 fino al 1290, e trovo trascritto perfino delle intiere rubriche di qualche antico esemplare". *Congetture di un socio etrusco sopra una carta papiracea dell'Archivio diplomatico di S. A. R. il Serenissimo Pietro Leopoldo granduca di Toscana ec. con la prefazione dell'editore*. Firenze, 1781, 4°, pagg. XXVIII e XIX. Ove io possa scrivere come è mio vivo desiderio del Diritto Municipale Fiorentino farò vedere esservi documenti i quali addimosteranno che Firenze ebbe compilazioni di statuti anco assai tempo innanzi di quello che al Maccioni sembrasse». Cfr. *Statuto della Val d'Ambra del MCCVIII del conte Guido Guerra III e Ordinamenti pei fedeli di Vallombrosa degli anni MCCLIII e MCCLXIII degli abbati Tesauro di Beccaria e Pevano preceduti da ricerche critiche intorno ai medesimi e da vari pensieri sulla proposta fatta nel Congresso Veneziano di Scienziati del MDCCCXLVIII intorno ad una raccolta generale dei nostri statuti di Francesco Bonaini. Si aggiungono alcuni appunti per servire ad una bibliografia degli statuti italiani*, «Annali delle Università toscane», t. II, 1851, parte I, pp. 73-234; t. III, 1854, parte I, pp. 5-42. Anche in volume, Pisa, Nistri, 1851.

¹⁰⁶ BONAINI, *Gli Ordinamenti di giustizia...*, cit.; oltre il testo c'è anche un proemio introduttivo alla fine del quale è riportato il rubricario della nona collazione degli statuti del Montegrano che contiene appunto gli Ordinamenti di giustizia, infine c'è un'appendice con documenti che contengono deliberazioni consiliari del sec. XIII.

¹⁰⁷ EMILIANI-GIUDICI, *Ordinamenti di giustizia del popolo e comune di Firenze...*, cit., pp. 306-426. L'autore segnalava, peraltro, il codice degli Ordinamenti di giustizia pubblicato alla fine

Costituti pisani di cui si occupava già da tempo. Il più antico Costituto pisano, peraltro, egli l'aveva trovato nell'Archivio delle Riformazioni di Firenze, giuntovi fin dal 1406 con molti altri documenti, in seguito alla conquista, da parte dei fiorentini, di Pisa.¹⁰⁸ Negli stessi anni, poiché risultava verificata da più parti l'impossibilità di reperire codici contenenti gli statuti fiorentini delle origini, il Rondoni raccoglieva e dava alle stampe una serie di frammenti degli stessi, la maggior parte dei quali si riferivano al secolo XIII, conservati in copia nelle pergamene del *Diplomatico*.¹⁰⁹

Da quanto vado esponendo risulta chiaro che gli editori si rifiutavano di prendere in considerazione i codici che ci hanno tramandato i Costituti completi del Capitano e del Podestà degli anni 1322-25, che sono i più antichi che ci siano stati conservati. All'origine di un simile atteggiamento, a mio modesto parere, non v'era solo la ricerca ossessiva della fonte statutaria dei primordi, ma anche una questione, come dire, di prestigio per Firenze, che rappresentava e rappresenta nell'immaginario collettivo della gente

del Settecento dal Fineschi, ripreso poi e ripubblicato da SALVEMINI, in *Magnati e popolani...*, cit., pp. 384-432. Nella stessa appendice sono pubblicate altre leggi tutte afferenti alla fine del Duecento. La legislazione era certamente pertinente all'argomento del saggio salveminiano - non può essere quindi considerata come un'edizione degli statuti fiorentini più antichi -, tuttavia non può sfuggire che le leggi pubblicate sono le più antiche che ci siano conservate. Va anche detto che il Salvemini ricorre allo statuto del 1322-25 in mancanza di altro per esemplificare una legge contro le esportazioni delle vettovalie.

¹⁰⁸ BONAINI, *Statuti inediti della città di Pisa...*, cit.

Il professor Francesco Bonaini, a domanda, ottenne la «facoltà di poter esaminare i repertori e gli indici notariali esistenti in detto Archivio generale dei contratti e trascrivere di propria mano in carta libera gli articoli possono interessare l'opera, che si divisa di pubblicare nella veduta di illustrar lo Statuto pisano del 1286, esonerandolo dal pagamento di qualunque diritto, riservandosi S. A. R. il Granduca dare quelle ricompense che meriteranno quei ministri, allorché il professor Bonaini avrà terminato.» Cfr. *Segreteria di Stato 1814-1848, Registro degli affari risolti*, tomo secondo, del 1839 e 607, Prot. 113, n.13. Un'eco delle ricerche nell'Archivio dei contratti si può vedere nel *Proemio* del I volume a p. XXX. Già nel 1838 aveva ottenuto una simile autorizzazione per consultare l'Archivio delle riformazioni, cfr. VITALI, *Pubblicità degli Archivi...*, cit., p. 973.

Il Breve pisano più antico, cioè del 1162, era già noto, avendolo consultato il Cocchi nell'Archivio delle Riformazioni di Firenze; Cfr. A. COCCHI, *Dei bagni di Pisa, trattato*, Firenze, Stamperia imperiale, 1750, pp. 10 e 32; il Bonaini lo ritrovò tra gli *Atti pubblici* dello stesso Archivio secondo l'ordinamento e condizionamento in volumi che gli aveva dato G. Pagnini; vedi il *Proemio* al primo volume dell'edizione bonainiana alle pp. XII-XIII, dove è però sbagliata la segnatura, che era invece Classe XI, distinzione III, n. 24, e non 2 come è scritto, per la descrizione del Pagnini vedi tra i *Vecchi inventari* V/185, c. 78. La pergamena ora è conservata nell'Archivio di Stato di Pisa, dove fu destinata dallo stesso Bonaini dopo la sua istituzione. C'è stata una recente nuova edizione dei tre Brevi più antichi, cfr. *I Brevi dei consoli del comune di Pisa degli anni 1162 e 1164*, a cura di O. BANTI, Roma, Istituto storico italiano per il medioevo, 1997; *I Brevi del comune e del popolo di Pisa dell'anno 1287*, a cura di A. GHIGNOLI, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 1998.

¹⁰⁹ G. RONDONI, *I più antichi frammenti del Costituto fiorentino...*, cit., aggiornamenti in G. PAPALEONI, *Nuovi frammenti dell'antico costituito fiorentino...*, cit., pp. 70-78.

comune e in quello qualificato degli studi tanta parte della storia medievale non solo italiana, ma anche europea.¹¹⁰ C'è in proposito un episodio illuminante. Nella primavera del 1886 Cesare Paoli fu inviato dal senatore Tabarrini, presidente della R. Deputazione di storia patria per le provincie di Toscana, delle Marche e dell'Umbria, a Volterra con l'incarico di «esaminare i più antichi statuti di Volterra (dei quali la R. Deputazione di storia patria ha in animo d'imprender l'edizione)».¹¹¹ Il Paoli non potendo, per ragione di tempo, esaminare «tutta la ricca serie di oltre cinquanta codici statutari, che possiede quel ragguardevole e ben ordinato Archivio», limitò il suo studio a quelli del secolo XIII. Descrisse quindi dettagliatamente, da archivistica qual era, nove codici distribuendoli in due periodi. Nel primo ne collocò cinque i quali appartenevano alla prima metà del secolo, cioè al «periodo del regime consolare e pienamente autonomo» della città etrusca; mentre gli altri quattro rappresentavano «la riforma guelfa o popolare fatta sotto l'influenza del Comune» fiorentino attuata nella seconda metà del secolo.

Il Paoli non privilegiò nessuno dei nove codici né nella descrizione né nella proposta finale di pubblicazione; mise piuttosto in rilievo alcune loro

¹¹⁰ Ho potuto verificare che, nel corso dell'Ottocento, esisteva una certa competizione tra le città italiane ed europee a chi spettasse la palma di aver promulgato le leggi più antiche sulle più svariate materie. «Domenico Alberto Azuni molto si travagliò per provare che l'onore d'aver composto il Consolato del mare spettava ai pisani; Antonio di Capmany, fece lo stesso in favore di Barcellona. Il sig. Pardessus, dopo aver riassunta tutta quanta la discussione, dimostra che sono da preferirsi gli argomenti che stanno dalla parte dei Catalani. Ho sempre tenuto per una vanità puerile la mania che hanno taluni di andar razzolando fatti ambigui o men che veri per accrescere di un obolo il patrimonio di gloria che ogni nazione possiede». Cfr. F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana. Origini, Progressi*, Torino, G. Pomba e comp., 1840, 1844, 1857, voll. 3; vol I, p. 166. Lo Sclopis era uno dei collaboratori ed editori di statuti dei «Monumenta» del Regno di Sardegna. Il traduttore francese della *Geschichte* del Savigny nel tracciarne un profilo biografico, che premette alla sua traduzione, rivendica l'origine francese dell'autore e comincia la sua storia familiare dal trisavolo che era nato a Metz nel 1622 ed era emigrato in Germania all'età di nove anni. Cfr. F. C. de SAVIGNY, *Histoire de droit romain au moyen-âge, traduite de l'allemand sur la dernière édition, et précédée d'un notice sur la vie et les écrits de l'auteur*, par M. C. GUENOUX, docteur en droit, Paris, C. Hingray, 1839, voll. 4. Lo stesso Bonaini nel *Proemio* del III vol. dei suoi *Statuti inediti della città di Pisa* proclamava (p. VII): «affermeremo senza alcuna dubbio, sembrarci che la nostra raccolta, in quanto attiene più specialmente ai documenti contenuti in questo presente volume, vinca d'assai per importanza della materia la collezione Barcelonese; essendo noto e viepiù venga ora a dimostrarsi, che Pisa nel medio evo fu ben altra cosa per larghezza di commerci e per fervore di arti, che non Barcellona; quantunque essa pure emporio floridissimo nel Mediterraneo».

¹¹¹ Cfr. C. PAOLI, *Sopra gli statuti di Volterra. Relazione di viaggio*, in «Archivio Storico Italiano», quarta serie, t. XVIII, (1886), pp. 444-458; per una singolare coincidenza nello stesso volume alle pp. 162-176, c'era un piccolo intervento di P. SANTINI, *Appunti sulla vendetta privata e sulle rappresaglie in occasione di un documento inedito*, in cui si accennava ai lavori sulla costituzione fiorentina che stavano per essere pubblicati e si dava qualche ragguaglio sui due codici statutari fiorentini del 1322-25 del Capitano e del Podestà.

caratteristiche e cercò di datarli. Osservò poi a proposito del codice da lui designato come VIII. (G.9) che in «quattro carte intruse nell'ultimo quaderno» contenevano i 37 capitoli individuati come «rubriche costituiti et ordinatorum que venerunt de Florentia». Le quattro carte in realtà, secondo il Paoli, erano parte del codice più antico individuato come VII. (G.7). Poco più di 15 anni dopo, cioè nel 1912, l'Archivio Storico Italiano pubblicò a cura del Solaini, già proposto, come editore, dallo stesso Paoli, proprio questa sezione dei codici volterrani che contenevano l'ordinamento del popolo, il quale era in parte autonomo, 11 capitoli, ed in parte di provenienza fiorentina.¹¹² Ciò, dal mio punto di vista, è tanto più significativo in quanto l'edizione dello statuto del Capitano del 1322-25 curata da Romolo Caggese era già uscita nel 1910. Non credo si possano addurre dubbi circa lo scopo e le finalità della visita del Paoli all'Archivio volterrano e sulla successiva pubblicazione del Solaini; infatti, a cominciare dal Davidsohn tutti gli storici hanno poi sostenuto che l'ordinamento del popolo volterrano era stato mutuato da quello fiorentino dopo che Firenze impose la sua influenza su Volterra.¹¹³

¹¹² «L'on. deputazione toscana non essendosi attuata, per ragioni diverse, la pubblicazione integrale, ha confermato a me l'incarico di curare la edizione, nell'Archivio storico italiano, dello statuto del Popolo, adottato in Volterra in seguito alla riforma democratica fiorentina.

La ragione per la quale dal complesso degli statuti volterrani si è creduto di stralciare il costituito del popolo, sta nella importanza che questo costituito ha, oltre per la storia del diritto in genere, specialmente per la storia di Firenze.

Infatti lo statuto del primo popolo fiorentino non è pervenuto fino a noi, e il più antico codice in cui è esemplato è quello degli anni 1322-25, il quale non rappresenta dunque se non la costituzione di un organismo ormai invecchiato, mentre il costituito del popolo di Volterra del 1253 o '54, che è più antico di circa settanta anni, ed il cui contenuto, per la massima parte, è espressamente detto esser venuto da Firenze, rappresenta lo spirito e la forma del costituito fiorentino nel periodo ancor vivo della rivoluzione democratica; e ciò anche se lo statuto abbia ricevuta qualche non essenziale modificazione per essere adattato alle condizioni locali». Cfr. E. SOLAINI, *Lo statuto del popolo di Volterra*, in «Archivio Storico Italiano», quinta serie, vol. L, (1912), pp. 4-38; la citazione è alla pp. 4-5. Gli statuti duecenteschi più antichi sono stati successivamente pubblicati da *Statuti di Volterra I (1210-1224)*, a cura di E. FIUMI, Firenze, Deputazione di storia patria per la Toscana, 1951. Anche il Fiumi nella sua introduzione, rammentando lo scritto del Paoli e la parziale edizione del Solaini, ritiene che la redazione del 1254 sia stata tracciata sullo «schema del primo popolo» fiorentino ed imposta ai volterrani.

¹¹³ «Questo statuto del popolo non ci è stato conservato, ma siamo perfettamente in grado di rappresentarcelo chiaramente, dato che quattro anni dopo, quando Firenze ebbe vinto Volterra ed instaurata in quella città la sovranità popolare secondo il modello della propria, fu data come costituzione al popolo di Volterra quella fiorentina; la costituzione ci è stata conservata e ci offre l'immagine fedele di quella che la democrazia fiorentina si era data nella sollevazione del 1250». In altro luogo ancora: «Per il più antico statuto del Popolo dobbiamo fondarci sulle conclusioni, peraltro sicure, che derivano dalla sua imitazione volterrana». Cfr. DAVIDSHON, *Storia di Firenze*, cit., II, p. 512 e IV, 130; e *Forschungen*, IV, p. 100.

Riterei addirittura verosimile che qualcuno credesse di trovare dei frammenti riconoscibi-

Fin da quando questo saggio cominciava a prender forma, essendomi imbattuto nei due articoli del Paoli e del Solaini e collegandoli alle vicende dell'edizione del Caggese, mi ero formato l'opinione che ho appena espresso. Ora che l'ho esposta mi è venuto il dubbio che possa essere considerata se non peregrina, perlomeno bizzarra e comunque afferente ad un episodio di dettaglio. Dopo matura riflessione ho concluso che la primitiva intuizione ha sicuramente senso e ragion d'essere. Ciò per almeno tre serie di motivi. Il primo motivo è che la ricerca affannosa sicuramente vi fu, come ci testimoniano gli avvenimenti; e intanto nessuno pensava ad editare gli statuti trecenteschi. Probabilmente anche perché doveva apparire incredibile che dei più antichi Costituti pisani esistevano molti numerosi testimoni, anche parziali, in archivi e biblioteche pubbliche e private perfino fuori d'Italia;¹¹⁴ mentre niente veniva fuori per Firenze.

Il secondo è che Bonaini si accinse ad una notevole impresa editoriale editando i Costituti pisani, e quella degli statuti fiorentini non era certamente superiore. Vero è che il soprintendente dell'Archivio centrale coltivava il suo primo progetto da lunga pezza, tuttavia, constatata l'urgente necessità per la mancanza di edizioni storiche, si poteva programmare perlomeno l'edizione fino al XIV, come si stava facendo per Pisa e come un'apposita commissione stava facendo per il Regno di Sardegna con gli «*Historiae patriae monumenta*», dove nella serie *leges municipales* venivano editati i brevi e gli statuti ancora superstiti dal sec. XII al XV.¹¹⁵ Il terzo è che intan-

li come fiorentini ed inseriti direttamente nei codici volterrani. Altra cosa è invece ciò che pensava il Paoli dopo l'ispezione. La sua relazione è molto equilibrata e non sembra potersi dedurre che egli credesse che i capitoli volterrani fossero la copia precisa di quelli fiorentini. È chiaro però il suo pensiero circa una evidente loro filiazione.

¹¹⁴ Nel più volte citato *Proemio* del primo volume il Bonaini evidenziava «il meraviglioso sparpagliamento dei manoscritti (*scilicet* dei Costituti pisani); di alcuno dei quali ci occorre di avere notizie fin dalle stesse Biblioteche private della lontana Inghilterra». Si riferiva alla biblioteca di Thomas Phillipps nella quale si conservava un codice pergameneo coi *Costituta legis et usus* del 1186; per il quale vedi ora: *I costituti della legge e dell'uso di Pisa (sec. XII). Edizione critica integrale del testo tradito dal «codice Yale» (ms Beinecke Library 415). Studio introduttivo e testo, con appendici*, a cura di P. VIGNOLI, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 2003. Anche questo codice, come quelli fiorentini di cui ho trattato nel cap. VI, pervenne al Phillipps dal libraio Payne a cui a sua volta pervennero per la dispersione della biblioteca Niccolini. Queste circostanze confermano, peraltro, le ipotesi di ricostruzione che ho fornito per i codici statutari fiorentini. Per il manoscritto pisano vedi quanto ne dice Vignoli alle pp. XLV-LIV del *saggio introduttivo* cit. Per i codici fiorentini vedi il cap. VI.

¹¹⁵ Si veda il *Proemio* del primo volume dell'edizione p. XXVII dove egli dice che il primo ed i volumi che seguiranno sono il frutto di «quindici anni di ricerche e di studi» visitando un gran numero di Archivi e Biblioteche in Toscana, nel resto d'Italia ed anche all'estero. Esistono dei rapporti del Bonaini al Granduca sulle ricerche negli archivi e biblioteche di Genova, Torino e Venezia. Cfr. *Ministero dell'interno, 1947*, 1034; VITALI, *Pubblicità degli Archivi...*, cit., p. 985.

Nel primo tomo delle *leges municipales* nel 1838 vennero pubblicati statuti del sec. XII ma

to il Gherardi con *Le consulte*, il Santini con i *Documenti più antichi della costituzione fiorentina* e il Guasti con *I Capitoli* editavano una preziosissima documentazione dell'Archivio fiorentino;¹¹⁶ perché allora venivano trascurati proprio i codici statutari?

Evidentemente perché la vetustà di quei documenti si faceva preferire agli statuti le cui redazioni complete risalivano solamente al primo Trecento. Non è escluso neanche che su questa scelta pesasse una non corretta valutazione della fonte, fonte che, peraltro, è stata molto utilizzata dagli storici e dai ricercatori. Penso, ad esempio, a quell'espressione del Solaini (che ho citato in nota *supra*), a proposito dello statuto del Capitano del 1322-25, che rappresenterebbe «la costituzione di un organismo ormai invecchiato» e non il primitivo dettato normativo. Perché invecchiato? Delle due l'una. O le norme sono un residuo, un relitto degli antichi ordinamenti, ed allora tanto più essi rappresenterebbero quelli, perlomeno, più prossimi ai primordi; oppure essi sono i nuovi ordinamenti adeguati alle realtà presenti, ed allora non sono invecchiati affatto. Sono convinto, peraltro, che soprattutto i capitoli concernenti gli ordinamenti delle compagnie del popolo (rubriche 83-111 del V libro del Capitano) vadano collocate nell'ultimo ventennio del sec. XIII o al più nei primissimi anni del Trecento.¹¹⁷

Nel corso del 1910 gli studiosi ebbero finalmente l'opportunità di leggere a stampa lo statuto fiorentino completo più antico che ci sia stato conservato con gli *Statuti della Repubblica fiorentina*, editi a cura del Comune di Firenze da R. CAGGESE, I, *Statuto del Capitano degli anni 1321-25*, Firenze, Tipografia Galileiana, 1910. Non sono ancora note le circostanze e quando il Caggese abbia progettato e iniziato la sua intrapresa, si sa però che l'onere finanziario fu sostenuto dal Comune di Firenze.¹¹⁸ A giudicare esteriormente sembrerebbe che ci fosse stata una certa fretta nel dare alle stampe l'edizione perché essa si presentava priva di introduzione, di appa-

anche quelli di Aosta del 1188 e 1253, di Nizza del XIII e XIV, di Torino del 1341 ed a seguire fino al XV sec., di Chieri della fine del XIII, di Casale, Moncalieri e Ivrea del XIV. Sempre nello stesso *Proemio*, p. XXIII il Bonaini dice di aver ricevuto consigli dal Cibrario quando seppe della sua intenzione di pubblicare gli statuti pisani. Luigi Cibrario era uno dei componenti la commissione ed uno degli editori dei *Monumenta*.

¹¹⁶ Un primo volume dei *Documenti* del Santini uscì nel 1895 ed un secondo postumo nel 1952; i due volumi de *Le consulte* invece nel 1896-98; i due volumi dei *Capitoli* nel 1866-1893.

¹¹⁷ Queste rubriche hanno la tipica struttura deliberativa - *Item... Item...* - delle commissioni elette *ad hoc* ovvero delle provvisori approvate nei Consigli. Il fatto che di essi non rimane traccia nei registri delle *Provvisori*, e che non si ha memoria di una siffatta commissione fa pensare ad una loro antichità, perlomeno relativa.

¹¹⁸ Oltre che chiarire come si addivenne a dare l'incarico al Caggese, bisognerebbe anche perlomeno tentare di ritrovare le carte dello studioso, per verificare se abbia lasciato appunti o abbozzi circa le promesse e mai edite introduzioni ai due volumi.

rato critico e di indici; aveva bensì una brevissima avvertenza con qualche ragguaglio sui criteri di edizione e la promessa che un adeguato saggio introduttivo sarebbe uscito col secondo volume.

Sebbene attesa, l'edizione, proprio per le pecche già evidenziate, non fu accolta con molto favore. Il secondo volume uscì dopo undici anni nel 1921, anch'esso privo dell'introduzione, dell'apparato critico e degli indici, che pure erano stati promessi.¹¹⁹ Rinviando alle prossime pagine un esame più dettagliato della questione, voglio qui fare un'osservazione sul titolo generale dei due volumi: *Statuti della Repubblica fiorentina*. Si può discutere all'infinito ed accettare tutte le opinioni, tuttavia non può esservi dubbio che quegli statuti non potevano essere, per ragioni cronologiche e filologiche, della repubblica fiorentina. Anche gli statuti quattrocenteschi, con ben altra vocazione territoriale, si qualificavano come statuti del Comune, al più della città di Firenze. Le altre redazioni, ampiamente descritte nei capitoli precedenti, sono rimaste a tutt'oggi inedite.

Alla fine del 1999 per i tipi di Olschki in una collana della Deputazione di Storia patria per la Toscana, sono stati riediti i due volumi degli statuti trecenteschi pubblicati dal Caggeese nel 1910 e 1921. Non è una ristampa anastatica, come dichiara l'avvertenza a p. CIII, e sono stati variati i numeri delle note, tuttavia il testo *de verbo ad verbum* è quello dell'originale.¹²⁰

Due dei tre curatori, Salvestrini e Zorzi, hanno fatto precedere all'edizione, a mo' di introduzione, due saggi. Il primo del Salvestrini ha per oggetto le edizioni del Caggeese: *Per un commento alle edizioni di Romolo Caggeese. I codici statutari, il trattamento dei testi, la critica*. Il secondo: *Le fonti normative a Firenze nel tardo medioevo. Un bilancio delle edizioni e degli studi*, è un ampio *excursus* dello Zorzi sullo stato degli studi sulle fonti legislative fiorentine del basso medioevo e sulle loro edizioni sufficientemente completo ed efficace.¹²¹ Il Salvestrini da parte sua scrive un'appassionata e documentata difesa dell'edizione del Caggeese inquadrandola nel clima culturale e nel dibattito storiografico del tempo e nella particolare posizione che l'editore degli statuti fiorentini aveva assunto, dimostrando che i contemporanei, i quali furono particolarmente critici e accolsero con freddezza l'edizione, se non erano completamente nel torto, perlomeno non si sforzarono di comprendere lo studioso pugliese. Su tutto ciò *nulla quaestio*. Quello su cui non concordo e, credo, possa risultare difficilmente condivisibile anche da altri, è l'impostazione del problema circa i

¹¹⁹ CAGGESE, *Statuti della Repubblica fiorentina...*, cit..

¹²⁰ CAGGESE, *Statuti della repubblica fiorentina...*, nuova edizione, cit.

¹²¹ *Ibidem*, rispettivamente pp. IX-LII, e pp. LIII-CI.

codici superstiti da prendere in considerazione e l'appendice finale. Cominciamo da quest'ultima, non perché sia l'aspetto più importante del saggio, ma perché è l'elemento rivelatore e perciò debole dell'impostazione iniziale.

Il Salvestrini, per dimostrare quanto fallace fosse la pretesa dei detrattori del Caggese, ha pubblicato l'*edizione critica* di una rubrica dello statuto del Podestà, peraltro già presente nell'edizione, con lo scopo preciso di tener in considerazione tutti i testimoni, dando opportuna segnalazione di ogni variante di lezione.¹²² Ne è venuto fuori un testo con un'apparato di note esorbitante e fastidioso, giustamente messo in evidenza dallo stesso autore. Ora un filologo, bibliotecario, archivista, editore di documenti che sia, potrebbe essere costretto a fare una cosa del genere solo in casi davvero eccezionali, o a fronte di una documentazione davvero inestricabile.¹²³

Mi si dirà: è proprio quello che l'esemplificazione vuol dimostrare. Rispondo: se il nostro autore riteneva indispensabile offrire un esempio dimostrativo bastavano tre righe della rubrica che ha scelto; o forse ancora meglio: dopo averla trascritta per sé come prova, bastava che dicesse di aver tentato di tener presente ogni codice ed ogni frammento nel trascrivere la rubrica tale del libro tale dello statuto tale e ne era uscito un testo con un apparato smisurato con 720, dico un numero a caso, note che segnalavano altrettante lezioni diverse. Si può poi ancora più efficacemente argomentare che non di tutto è necessario fare esperimento; la scienza, la tecnica e lo stato dell'arte, nella maggioranza dei casi, sono in grado di dirci cosa succederebbe se facessimo una determinata esperienza. Così è la filologia a dirci che l'esame di tutti i testimoni è solo il primo passo per accertarci del testo che è stato prodotto dall'autore; l'importantissimo passo successivo è quello di fare uno *stemma codicum*, detto anche albero, che non è solo un albero genealogico dei testimoni superstiti, e ci dice quindi la loro successione temporale, e dunque le dipendenze e le connessioni, ma è anche, o dovrebbe essere, se accompagnato da un'adeguata prefazione, un completo sistema assiologico, cioè una graduatoria di dignità e di merito

¹²² Per evitare di fare una miriade di note dirò semplicemente le pagine in cui sono tratte le varie materie del saggio del Salvestrini: descrizione dei codici, *Statuti*, 7, pp. XIV-XVII; *Statuti*, 8, pp. XVII-XXIII; *Statuti*, 6, pp. XXIII-XIX; *Statuti*, 4, pp. XIX-XXXI; *Statuti*, 5, XXXI-XXXIII; *Statuti*, 21, pp. XXXIII-XXXV; edizione del Caggese, pp. XXXV-XLVII; appendice, pp. XLVII-LII.

¹²³ Non vorrei sembrare saccente, ma l'edizione critica di un testo non è la raccolta di tutte le varianti con cui ci è stato tramandato; è piuttosto la ricostruzione del testo dell'autore o dell'originale con la segnalazione delle varianti che l'editore ritenga significative. C'è poi l'edizione diplomatica che è la trascrizione fedele di un testimone ritenuto l'originale o quello a lui più vicino, anche qui con la segnalazione delle varianti o integrazioni che, a qualsiasi titolo, l'editore ritenga significative.

sull'attendibilità di ogni singolo codice o frammento di esso.

Da ciò consegue che ci potrebbero essere testimoni esclusi da qualsiasi considerazione, se non menzione.¹²⁴ Insomma il Salvestrini coll'escutare tutti i testimoni senza vagliarli e darne alcuna valutazione né preventiva né successiva, foss'anche provvisoria, sembra avere nei confronti di essi una concezione democratica a prescindere da qualsiasi giudizio, anzi egualitaria fino agli estremi. Credo che un filologo, se gli si chiedesse un parere su questa operazione, esprimerebbe gli stessi dubbi e perplessità che hanno i profani. In più aggiungerebbe che quando un testimone serve ad elaborare un'opera diversa ed autonoma rispetto al suo contenuto originario, questo testimone entra far parte della tradizione testuale della nuova opera. *Statuti*, 8, quindi non può essere utilizzabile, *de verbo ad verbum*, per un'eventuale edizione critica degli statuti del 1325, deve bensì essere usato per l'edizione degli statuti del 1355. Invece il nostro autore argomenta: «Per esempio resta il dubbio se sia opportuno accogliere o meno le numerose chiose a margine di *Statuti*, 8»; e fin dall'inizio annota la variazione del titolo della rubrica che è la nuova versione degli statuti del 1355, non una variante di quella del 1325. In conclusione l'appendice può essere considerata solo un buon esercizio seminariale di approccio per studenti di filologia, e non altro.

L'appendice però è solo la logica conclusione dell'impostazione iniziale della descrizione dei frammenti e codici superstiti. Questa descrizione è, giustamente, pignola e accurata, direi codicologicamente perfetta in ogni suo termine, ma non c'è una presa di posizione, un chiarimento, un'indicazione cronologica seppure probabile: insomma tutti i codici sono considerati complessivamente di uguale dignità, pur nelle loro diversità e dimensioni, iscritti ad un'associazione con eguali diritti ed eguali doveri. Mi si dirà ancora una volta che l'autore non intendeva fare e produrre un contributo nuovo e originale sull'argomento - egli infatti lo dichiara preventivamente-, ma piuttosto offrire ai lettori della riedizione un saggio dello stato della documentazione per mostrare quello che vedeva ed era a disposizione del Caggese e dei suoi detrattori.

A onor del vero però bisogna osservare che descrizioni accuratissime e precise erano già state fornite dai tre autori citati, soprattutto dal Santini,¹²⁵ quindi il saggio del Salvestrini aspirerebbe almeno a definire lo *status quaestionis*, prova ne sia che egli ha cercato di riassumere le posizioni di questi autori, accogliendone alcune e respingendone altre. Egli quindi

¹²⁴ Si veda per esempio il saggio citato dallo stesso Salvestrini: S. CAPRIOLI, *Satura lanx*; 16. *Fine dello stemmatizzare. Struttura fondamento funzione degli stemmi*, in "Studi senesi", XCIII (1981), pp. 403-424.

¹²⁵ Mi riferisco ai saggi ripetutamente citati del Salvemini, di Santini e del Palmarocchi.

prende posizione nei confronti degli autori di cui illustra gli studi, con un'evidente preferenza, senza che ciò sia giustificata con elementi di prova, per le posizioni del Salvemini. Ora mentre potrebbe apparire perfino ingenuo voler "vedere" oggi quello che "vedevano" persone di quasi un secolo addietro, è evidente che l'unica corretta possibilità che abbiamo di valutare un autore è quella di capire le sue intenzioni, e i suoi percorsi di studio. E questo il Salvestrini fa egregiamente, limitandosi però a richiamare il dibattito storiografico e la relativa posizione del Caggese, le sue scelte culturali e di campo, il suo retroterra ed i suoi maestri, senza chiedersi se l'editore avesse colto nella documentazione o nell'esame dei testimoni qualche elemento che ne giustificasse scelte così radicali. Per quanto riguarda invece l'approccio dell'editore ai codici e frammenti che avrebbe dovuto utilizzare egli non può esimersi di essere concorde con i recensori contemporanei.

Io, come tutti del resto, non credo che ci si possa spogliare completamente del nostro abito mentale e culturale, né paludarsi di una solenne toga, come diceva di fare il Machiavelli quando si ritirava a parlare con Livio e tutti i protagonisti della storia romana; tuttavia accade nella vita di un uomo e nei suoi percorsi di ricerca che egli possa, almeno per un attimo, vedere non *per speculum et in aenigmate*, ma faccia a faccia le situazioni, gli eventi, i documenti; come capita ai miopi diventati presbiteri che si tolgono gli *occhiali* per poter vedere in quei casi in cui ogni cosa è sfocata sia per la loro miopia che per la loro presbiopia. Proverò allora a immaginare con quali occhi vedesse l'editore pugliese i codici statutari a sua disposizione.

Per gli statuti del Capitano e del popolo: *Statuti*, 4, si presentava come un codice calligrafico senza interventi che lo alteravano, non considerando alterazioni le addizioni marginali dell'aprile 1324 e del marzo 1325 tutte di un'unica mano. A fronte *Statuti*, 5, invece appariva un codice con interventi di alterazione in ogni sua parte, gravemente mutilo: il terzo libro è praticamente inesistente; e anche se l'esemplare fosse stato ragionevolmente completo, presentava comunque un quinto libro che è quasi una raccolta eterogenea di rubriche, molte delle quali difformi dall'altro testimone, o collocate in altri luoghi o libri, o inesistenti addirittura. Certo si sapeva che almeno talune di queste alterazioni erano dovute alla commissione che elaborò gli statuti del 1355, e perciò esso doveva essere necessariamente un esemplare ufficiale, ma proprio per questo poteva rappresentare una redazione di un anno diverso e più tardo dell'altro: infatti gli studi non avevano ancora accertato definitivamente quale fosse stata l'ultima revisione arbitrale dei due Costituti. Perché allora avrebbe dovuto operare una scelta diversa e tener conto di un codice che egli considerava inaffidabile? Per il Salve-

strini la motivazione del Caggese che rifiutava il codice perché era servito da bozza agli statuti del 1355 è una liquidazione ingiustificata *tout court*.

Passando agli statuti del Podestà e del Comune: *Statuti*, 7, anche questo è un codice calligrafico senza interventi di sorta, anzi esso, a differenza di *Statuti*, 4, che aveva nei margini le revisioni del 1324 e '25, aveva nelle linee dello specchio di scrittura le addizioni degli stessi anni; l'editore stesso e già il Salvemini giudicavano l'esemplare in questione più antico di tutti gli altri, frammentari o completi che fossero. L'alternativa era costituita da *Statuti*, 8, l'unico altro codice completo, che però aveva anch'esso seguito il destino dell'omologo del Capitano ed era servito di traccia ai riformatori che fecero gli statuti del 1355 (lo aveva già determinato con certezza il Salvemini).

Quest'ultimo statuto del Podestà a differenza di quello del Capitano però è completo e contiene nei margini un più imponente apparato di aggiunte, di rubriche del tutto nuove, note di cassazione o di trasposizione in altro luogo, mentre il testo formalmente sembra appartenere alla revisione del 1325. Nonostante il Caggese lo rigettasse, egli trasse da questo codice le rubriche 112bis-118 del V libro, e ancora il rogito di pubblicazione del notaro degli arbitri.¹²⁶ Quest'ultimo e quattro rubriche erano aggiunte da altra mano in fogli originariamente rimasti bianchi. Evidentemente proprio questa circostanza garantiva l'editore circa la genuinità dell'appartenenza di questi capitoli alla redazione del 1325. L'aggiunta poi si rendeva necessaria perché *Statuti*, 7, è chiaramente mutilo.

Da tutto quanto ho potuto ricostruire nel quinto capitolo del saggio si arguisce che egli si comportò in modo corretto dal punto di vista sostanziale, mentre in modo non corretto dal punto di vista formale, infatti non aveva nessuna garanzia che quelle addizioni fossero della redazione del 1325; più giustificata è l'aggiunta dell'atto di approvazione e della pubblicazione notarile, infatti simili atti conclusivi del tutto identici v'erano anche nello statuto del Capitano.

La rimanente parte del codice è da giudicarsi posticcia ed estranea allo statuto del Podestà del 1325 (e come tale sicuramente l'interpretò il Caggese, comprese le cc. 187-194 che costituiscono un quaderno solidale e contengono le rubriche CXXXIII-CXLIII, le medesime che sono in fondo a *Statuti*, 9, e ad uno degli inserti di *Statuti*, 21). *Statuti*, 9, è appunto un altro testimone parziale che contiene solo il III libro dello statuto del Podestà fatto scrivere dal magistrato in carica nel luglio 1340. I due quaderni, segnalati per la prima volta dal Salvemini, costituiscono il primo inserto di *Statu-*

¹²⁶ Dopo la 117, che è l'ultima, sono state inserite altre 4 rubriche naturalmente da altra mano, con l'atto d'approvazione apocrifo del 1325, sopra quest'atto è apposto il n. 1333 di scrittura coeva.

ti, 21, e contengono correzioni agli statuti del Podestà, del Capitano, degli Ordinamenti di giustizia e degli Ordinamenti canonizzati. Il secondo raccoglie correzioni degli Statuti del Podestà e del Capitano. Le correzioni si riferiscono, per le date più recenti, alle revisioni arbitrali del 1324 e 1325, ma ce ne sono certamente di date anteriori.

Se questi quaderni si accostano all'inserto 3 dello stesso pezzo, che contiene appunti e pro-memoria di cancelleria circa le funzioni, le condizioni di nomina e le modalità di esercizio della carica di Capitano del popolo e difensore delle arti, il primo del XIV ed il secondo del XV secolo, non è difficile pensare che anche questi quaderni possano essere considerati un lavoro di cancelleria, fatto anni dopo l'ultima redazione statutaria del 1325. Ciò detto mi chiedo per quale motivo un editore che voglia pubblicare i codici più antichi superstiti degli statuti fiorentini, che sono appunto del 1322-25, debba prendere in considerazione materiale sicuramente scritto in epoca più tarda, e che potrebbe quindi contenere legislazione più tarda. Anche per *Statuti*, 8, Caggese poteva avere la stessa sensazione, visto che quel codice era stato consegnato alla commissione degli statuti del 1355, perché gli poteva sembrare inconcepibile che fosse consegnato un codice scritto e approvato quasi trent'anni prima.

La verità è che il difetto più grave ed evidente dell'edizione del Caggese è la mancanza di un'introduzione e di una nota ampia ed argomentata sui criteri di edizione e delle scelte operate. Cosa che è stata sempre indistintamente rilevata da tutti. Non oso e non intendo dargli completamente torto tuttavia. Taluni credono che l'ottimo sia nemico del buono e del meglio, ma io credo che bisognerebbe sempre agognare al massimo e che quando si opta per una scelta meno ambiziosa sarebbe opportuno tener presente che l'approssimazione è nemica di tutto, perfino del mediocre. Ritengo che a un'introduzione raffazzonata, un'arrampicatura sugli specchi, una ridda di ipotesi con qualche brillante intuizione senza però lo straccio di una prova o di concreti indizi rilevanti, sia da preferire piuttosto nulla.

Per questo è assai probabile che Rondoni e gli altri non pretendessero un'edizione filologicamente perfetta o la segnalazione di tutte le varianti. Forse più semplicemente avrebbero voluto, ad esempio, una spiegazione sul perché l'editore pugliese aveva escluso una rubrica di *Statuti*, 8, c. 164v. Qui si trovano due rubriche, una con la stessa formulazione di *Statuti*, 7 e cioè la rubrica 79 del V libro: *De non laborando corium non concium et de non tenendo in calce estivo tempore*, ed una seconda di argomento simile ma con testo diverso posta nel margine dove vi è anche annotato: «Casum quia factum fuit per arbitros statutum novum loco eius, quod positum in margine». Questo chiaramente escludeva che il testo pubblicato fosse

quello vigente, e tuttavia chi poteva assicurare il Caggeese che la nuova norma non fosse posteriore al 1325? Un caso più chiaro però è offerto sempre in *Statuti*, 8, c. 140, dove c'è nel testo la rubrica: *Quod compleatur murus Communis inceptus supra pontem Rubacontis de pecunia que pervenerit ad manus inquisitionis heretice pravitatis convertatur in opere Sancte Crucis et Sancte Marie Novelle occasione dicti officio*, ma v'è postillato al margine: «Cassum fuit dictum statutum per arbitros et loco eius posuerunt novum in margine positum».

E infatti nel margine inferiore compare: «*correctio antiqua*» e quindi il nuovo titolo: *Quod pecunia que pervenerit ad manus inquisitionis heretice pravitatis convertatur in opere Sancte Crucis et Sancte Marie Novelle*, e il testo della rubrica comincia: «Reperitur in anno Domini MCCCXXIII^{or} indictione octava die XIII martii per arbitros statutarios Communis Florentie fore factum quoddam statutum infrascripte convenientie et tenoris vide licet». Questo è chiaramente un capitolo del 1325, ma guarda caso in *Statuti*, 7, c'è proprio il testo corretto, non quello più antico.

Forse poi gli studiosi, e in particolare il Rondoni vista la sua edizione di capitoli statutarî, pretendevano dall'edizione statutaria qualcosa davvero difficile da ottenere, e cioè una edizione che chiarisse l'evoluzione diacronica del diritto comunale;¹²⁷ cosa questa peraltro rilevata dal Salvestrini, e tuttavia direi impossibile da realizzare vista l'assoluta esiguità dei codici superstiti, a fronte di oltre due secoli e mezzo di redazioni statutarie. In realtà, dopo gli studi del Santini, noi oggi sappiamo qualcosa in più sulle differenze dei due testi, e dopo quelli del Palmarocchi abbiamo contezza che quella del 1325 è l'ultima delle revisioni arbitrali. In seguito non vi fu altro prima della compilazione di messer Tommaso di ser Puccio da Gubbio, che la consegnò nell'autunno del 1355, dopo 26 mesi di intenso lavoro. Nel capitolo quinto si dimostra quale sia in realtà la situazione di tutti i testimoni superstiti delle redazioni statutarie fino al 1325, e le dimostrazioni e le prove ivi addotte evidenziano come ci volesse ben altro che uno scrupoloso e completo raffronto fra tutti i testimoni per dare alle stampe quel *corpus* statutario completo.

Invece il Salvestrini da parte sua è ancora più severo dei contempora-

¹²⁷ Teoricamente avrebbe dovuto esser possibile perché la norma statutaria imponeva agli arbitri di datare tutte le aggiunte, tuttavia non sempre vi si ottemperava, soprattutto quando si trattava di poche parole, inoltre con la redazione della nuova revisione arbitrale il notaio espungeva la data delle addizioni della sessione dell'anno precedente. Il Rondoni recensì l'edizione dello statuto del Capitano e, tra le altre perplessità su di essa, espresse anche quelle che riferisco. Cfr. G. RONDONI, *Recensione a ROMOLO CAGGESE, Statuti della Repubblica fiorentina*, editi a cura del Comune di Firenze vol. I, *Statuto del Capitano degli anni 1321-25*, Firenze, Tipografia Galileiana, 1910, in «Archivio Storico Italiano», quinta serie, t. XLVII (1911), pp. 181-195.

nei delle edizioni nel rampognare il Caggese per non aver utilizzato, come egli crede, gli altri testimoni dei due statuti. C'è perfino un caso in cui pretende che l'editore avrebbe dovuto prendere in considerazione rubriche derivanti da provvisioni degli anni 1331, '38, '40; cito testualmente: «per quanto siano norme tardive, avrebbero potuto essere valutate dal Caggese e magari integrate in un'appendice della sua versione a stampa». E in quest'ottica egli si lancia in una frenetica descrizione di rubriche aggiunte, rubriche mancanti, numeri di capitoli che non corrispondono tra i due o più codici, ed ancora ipotesi cronologiche, non dico senza una prova, ma senza neppure un indizio, come questa relativa a *Statuti*, 7 e 8: «In origine i due codici per quanto non sincroni, furono composti a breve distanza di tempo l'uno dall'altro e certamente sulla base di un modello comune». Il che lo porta a concludere con una spiegazione davvero singolare: «Occorre infine rilevare, come già a suo tempo aveva fatto il Salvemini, che anche i corpi in *textualis* di alcune rubriche comuni ai due testimoni presentano tra loro significative discrepanze, per cui certi brani presenti in un codice possono essere omessi, del tutto o in parte, nell'altro. Tali varianti attestano come i due esemplari manoscritti derivassero in forma diversa da un medesimo antigrafo». Come possa essere successo che due codici che hanno differenze e mancanze assai rilevanti tali che, in certi punti diversi tra loro, essi sono carenti di una o di tutte le ultime tre revisioni del 1322, '24 e '25 e nonostante ciò si possa pensare che essi derivino «in forma diversa» da un unico antigrafo resta un mistero.

Statuti, 6, è un codice che ha sicuramente avuto una storia fascinosa, se solo esso stesso ce la potesse raccontare. Una parte rilevante di questa storia è rappresentata dalle vicende e traversie che ha vissuto dopo che è sparito dai pubblici archivi, fin quando, agli inizi degli anni venti del Novecento è stato donato da un antiquario all'Archivio di Stato fiorentino. Ho potuto ricostruire le vicende dal Settecento ai giorni nostri e le ho narrate nel sesto capitolo. Lo studio del Palmarocchi, pubblicato nel 1931, parte proprio dall'acquisizione di questo esemplare totalmente ignoto agli studiosi e costituisce l'oggetto principale del saggio; dove assume particolare rilievo la “scoperta” che dopo il marzo del 1325 non c'erano più state revisioni arbitrali. Quindi, per noi che studiamo i codici statuari successivamente al 1931 - data che comprende contemporaneamente l'acquisizione di questo codice e la pubblicazione del saggio -, le nuove conoscenze dovrebbero essere la chiave di volta che ci permettono di fare più luce sulle redazioni del 1322, '24 e '25.

Invece il Salvestrini procede al solito modo nell'analisi di *Statuti*, 6: differenze, mancanze, numeri di rubriche, capitoli del tutto assenti, giudican-

do così il codice alla stessa stregua degli altri due, sebbene egli riporti l'opinione del Palmarocchi che lo giudica il più antico ed il più fedele di tutti rispetto alle ultime tre revisioni statutarie. All'interno di questo inserisce affermazioni francamente gratuite, sulle quali desidererei proprio qualche lume. Esse sono:

a) «Non è da escludere che 7 e 8 siano stati esemplati sulla base di questo testo (*scilicet*: *Statuti*, 6). In ogni caso *Statuti*, 6 contiene correzioni, rubriche ed altre parti di testo assenti in 7 ma comprese in 8 e viceversa; così come in 7 e in 8 figurano articoli o riforme non contemplate in 6. L'unica certezza è la comune dipendenza di *Statuti*, 6, 7 e 8 da un comune antografo oggi non conservato» (p. XXV).

b) «Abbiamo già rilevato come la struttura del testo giuridico faccia pensare che *Statuti*, 6, 7 e 8 dipendano da un medesimo antografo, e che 6 sia servito da probabile riferimento sia per 7 che per 8, in linea generale, tuttavia è possibile identificare una normativa del Podestà relativa agli anni 1322-25, ma non uno o più manoscritti ascrivibili interamente alla legge di quegli anni» (p. XXVIII).

c) «In questa parte (cc. 77r-82r) il testo di 6 è interamente ripreso da 7, poiché 8 non accoglie tale riforma e ne introduce altre assenti nei due codici» (p. XXVII).¹²⁸

Quest'ultimo passo è perlomeno ambiguo, infatti non è chiaro chi riprende da chi, chi cronologicamente precede e chi succede. Dal mio punto di vista tutte queste discrasie si spiegano col fatto che *Statuti*, 8, come peraltro *Statuti*, 7, in altre parti, utilizza un antografo che è solamente in parte aggiornato alle ultime revisioni, mentre in taluni luoghi è ancora fermo alla revisione operata il 20 marzo 1320; e ciò perché la gran parte dei codici era andata distrutta nell'incendio del luglio 1343. C'è poi un abbaglio obiettivamente incomprensibile. Dopo l'acquisizione di *Statuti*, 6, e le riferite scoperte del Palmarocchi sull'assenza di revisioni statutarie nel periodo 1328-40 (protrattosi poi fino al 1353, come s'è già detto), come è ancora possibile sostenere che *Statuti*, 9, possa essere un «(codice contenente il III libro dello Statuto del Podestà, secondo la redazione del 1339...)»? Se per redazione s'intende una nuova compilazione statutaria, e se non vuol dire nuova compilazione, cos'altro significa? È peraltro evidente di per sé che la data 1339 è stata messa solo perché il Podestà che fece scrivere il codice - evidentemente per urgentissima necessità, e questo la dice lunga sullo stato dei codici che nel 1340 contenevano l'ultima revisione statutaria del 1325 -, aveva iniziato il suo mandato nel febbraio di quel-

¹²⁸ Sono queste le due lunghissime addizioni del 1324 e '25, che trovano posto in coda al libro III, aggiunte alla rubrica 94 dello stesso libro: *De exbannitis et condemnatis rebanniendis de banno et condemnationibus*.

l'anno che per lo stile fiorentino era ancora il 1339.

Anche per quanto riguarda i testimoni superstiti - cioè *Statuti*, 4, e 5, ed i quaderni di *Statuti*, 21 -, degli statuti del Capitano il nostro autore segue lo stesso andazzo: rubriche assenti, numeri, eccetera. Si affaccia tuttavia, per la prima volta un'ipotesi cronologica più aderente alla realtà di *Statuti*, 4: «Tuttavia si può affermare che non deve essere stato composto in un periodo troppo distante dall'epoca dell'approvazione, dato che gran parte delle riforme, del 1324-25 non è inserita nel testo». Rimangono però le solite prese di posizione immotivate. Infatti, pur osservando in modo pertinente circa significative differenze formali e la poca accuratezza della scrittura di *Statuti*, 5, rispetto a *Statuti*, 4, il Salvestrini non può fare a meno di concludere senza provare: «Il manoscritto non è necessariamente più tardo rispetto all'altro esemplare, solo che vi sono state apposte numerose correzioni fino, almeno alla nuova stesura del 1355».

L'asserzione acritica per la quale l'apparato di correzioni marginali è indipendente dalla commissione guidata da messer Tommaso è ribadita in altro luogo: «vi compare gran parte del primo, del secondo e del terzo libro, accanto a normazioni successive databili fino al 1354-55». Ripetendo in quest'ultimo caso il pensiero del Caggese, senza aggiungere però che l'editore riteneva col Salvemini queste aggiunte opera della commissione.¹²⁹ A proposito poi dell'ins. 4 di *Statuti*, 21, egli afferma: «Un quinto fascicolo, sempre cartaceo, contiene ordinamenti e riforme agli statuti del Podestà e del Capitano per il periodo 1323-1378». In realtà non è difficile da dimostrare che questo fascicolo è il tentativo di messer Tommaso di produrre anche una nuova compilazione degli Ordinamenti di giustizia, infatti riguardano tutti esclusivamente questa materia giuridica.¹³⁰ Insomma a fronte di una descrizione codicologica tanto minuziosa quanto appariscente accade che non è neppure individuato il contenuto reale dei fascicoli, al punto che in questo e qualche altro caso la descrizione del contenuto è approssimativa e superficiale fermanosi alla mera apparenza della prima carta.

¹²⁹ Per amor di verità in altro luogo si riferisce questa convinzione dell'editore pugliese, p. XXXVI.

¹³⁰ A p. XXXV, n. 91: «Un quinto fascicolo, sempre cartaceo, contiene ordinamenti e riforme relative agli statuti del Podestà e del Capitano per il periodo 1323-1378, redatti da due sole mani nella seconda metà del secolo». È evidente che l'analisi è stata assolutamente superficiale, perché fin dalla prima carta e l'aggiunta finale d'altra mano del 1378 si intende che trattasi di Ordinamenti di giustizia. *Statuti*, 15, e 22 con l'ins. 4 di *Statuti*, 21, sono alcuni frammenti rimastici che testimoniano il lavoro della commissione presieduta da messer Tommaso che elaborò gli statuti del 1355. In un certo senso potrebbero essere considerati parte della bozza conclusiva che diede origine alla versione definitiva consegnata dal giurista eugubino. Vedi *supra* capp. IV e VI e *infra* l'inventario.

Infine l'autore adotta una terminologia, in taluni casi, tutta sua, che definire inusuale è sicuramente un eufemismo. Per 32 volte il termine «articoli» è usato come sinonimo di rubriche anche al singolare; per converso egli non si serve mai dei termini *capitolo/i*, che era il più usato nel medioevo per indicare le rubriche e *statuto/i* che indicava una singola norma, ma anche intere rubriche o gruppi di rubriche; mentre il termine rubrica veniva usato solo quando ad esso seguiva il titolo preciso con l'*incipit*. E ancora l'espressione «la legge del Podestà» che è letteralmente una contraddizione in termini; infatti nella concezione giuridica medievale gli *statuta* e le *leges* avevano una valenza ed un'origine diverse, avendo quelli come base la consuetudine locale e quindi con vigenza solo territorialmente limitata; mentre queste promanavano dalle potestà universali dell'Imperatore ed del Papa ed avevano perciò una vigenza generale su tutto il territorio dell'Impero e del Papato.

Non saprei se esiste una recente corrente di storici del diritto che ha adottato questo nuovo linguaggio, tuttavia esso certamente non mi sembra congruo: «articoli» ad esempio indurrebbe assurdamente a pensare che non si conosca nessun codice nè raccolta legislativa dei moderni stati europei. Osserverei infine che «piatti lignei» è un'espressione che si attaglia a inventari di biblioteche, laddove le descrizioni archivistiche, insisto archivistiche, dicono: «legato in assi» letteralmente traducendo gli antichissimi inventari: *ligatus in assidibus*.¹³¹

¹³¹ Da più parti mi è stato fatto giustamente osservare che «piatti lignei» è tecnicamente, dal punto di vista codicologico, più che corretto, del che non ho alcun dubbio. Quello che intendo far qui rilevare è proprio la prospettiva con cui i testimoni statutari vengono guardati. Infatti è evidente nelle descrizioni un'estrema attenzione alla nomenclatura codicologica, dimenticando, di fatto se non nelle intenzioni, che quei codici sono soprattutto dei documenti di pertinenza di un archivio, dove peraltro sono conservati. Infatti, se proprio vogliamo dirla tutta, la nomenclatura codicologica (le stringhe, l'unghiatura, i piatti lignei e no, lo specchio di scrittura, e quant'altro) sono una sovrastuttura erudita; mentre *ligatus in assidibus* è un richiamo semplicemente ai documenti. E tutto questo non per tornare ad una insulsa purezza originaria ma piuttosto per dedicare la dovuta attenzione ai documenti stessi. Del resto il tutto trova conferma nell'approssimazione del linguaggio giuridico rilevato più sopra e sovente la sostanziale inefficacia di alcuni rilievi, come ad esempio quello della numerazione delle rubriche.

La numerazione dei capitoli statutari non aveva, e quindi non ne ha tutt'ora, nessun rilievo dal punto di vista sostanziale e giuridico, ciò perchè le norme non venivano citate come si fa oggi coi numeri degli articoli di un codice o legge qualsiasi; non ne dovrebbe avere quindi neanche dal punto di vista filologico a meno che non ci sia una ragione intrinseca o formale, sicché il rilievo non attiene alla numerazione bensì a quest'altra eventuale ragione. Potrebbe invece, sempre la numerazione dei capitoli, aver rilievo per evidenziare la diversità sullo stato dei codici, si badi potrebbe, non necessariamente ne ha. Se quindi la numerazione non ha alcun rilievo per nessuno degli aspetti evidenziati: giuridico, filologico e codicologico, è perfettamente inutile rilevarla.

È poi appena il caso di ricordare, a proposito delle perfette esaustive e corpose descrizioni codicologiche offerte dal Salvestrini, che già il Salvemini pp. 68-88, Santini pp. 180-208 e Pal-

La rimanente parte del saggio si occupa dei recensori del Caggese, della concezione sulla storiografia dell'editore e del dibattito storiografico del tempo, tutti elementi che hanno pesantemente condizionato l'edizione.¹³² Alla fine devo concludere che ho fatto tutti questi rilievi perché essi toccano in modo essenziale e risolutivo l'impostazione che ho dato al mio saggio e le conclusioni che ne derivano. Le mie conclusioni dunque sono in aperta contraddizione con le affermazioni del Salvestrini, e quanto ho qui esposto vuol significare che le ho prese nella debita considerazione. Ovviamente ho espresso mie opinioni, spero confortate dai fatti, i quali, come diceva un giornalista inglese, sono inviolabilmente sacri, mentre i giudizi assolutamente liberi.

A questo punto mi sembra opportuno esprimere un giudizio sugli scrittori che si sono occupati *ex professo* degli statuti trecenteschi; non un'esposizione o riassunto delle loro posizioni e conclusioni, non un confronto o un processo ad esse, ma piuttosto un parere sull'impostazione generale delle questioni. Com'è noto nessuno di questi studiosi - Salvemini, Santini, Palmarocchi, e per piccoli interventi, peraltro di natura diversa Rondoni, Papaleoni, Barbadoro -, voleva produrre un saggio archivistico, né giuridico, né di critica del testo né filologico in generale sui codici statutari superstiti. Essi piuttosto volevano individuare quei codici o parte di essi che contenessero una redazione omogenea della revisione statutaria più antica perché potessero finalmente vedere la luce gli statuti comunali di Firenze, che rappresenta tanta parte del medioevo europeo.

L'approccio degli archivisti e degli editori di documenti d'archivio agli oggetti dei loro studi è fondamentalmente diverso da quello dei filologi. Infatti i documenti d'archivio sono in genere unici e quando non lo sono è, di norma, noto quale sia l'originale, quale la copia e quale ancora la copia

marocchi pp. 62-93, e lo stesso Caggese nelle due premesse per i testimoni che pubblicava, avevano dato le descrizioni dei contenuti quantomai complete ed efficaci, senza dimenticare taluni aspetti descrittivi formali di tutti i codici vista anche l'ampiezza dei loro interventi; quindi qualcuno potrebbe ritenere che i lettori, già da lunga pezza, avevano abbastanza elementi per poter giudicare del materiale e dei testimoni che Caggese aveva a disposizione. Corre peraltro l'obbligo di puntualizzare che il Salvestrini aggiunge, a quelli già sviscerati dai tre autori un solo frammento: *Statuti*, 21, ins. 4, ma si sbaglia clamorosamente sul suo contenuto, senza contare poi che da tutto questo egli non trae una, dico una sola conclusione per datare o stabilire l'antiorità o la posteriorità dei testimoni da lui descritti con pignoleria.

¹³² Sugli storici di fine Ottocento si veda: E. ARTIFONI, *Salvemini e il Medioevo. Storici italiani fra Otto e Novecento*, Napoli, Liguori, 1990; invece per un profilo biografico del Caggese si rinvia a M. SIMONETTI, *Caggese Romolo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 16, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1973, pp. 282-287; per la sua attività di storico: IDEM, *Storiografia e politica avanti la grande guerra. Romolo Caggese fra revisionismo e meridionalismo (1911-1914)*, in «Archivio Storico Italiano», CXXX (1972), III-IV, pp. 495-552.

della copia; si edita quindi l'originale e, se è rilevante dal punto di vista della diplomatica o di altre discipline, si danno le lezioni degli altri esemplari, oltre che le note archivistiche e bibliografiche. Altra differenza non secondaria è che gli editori di documenti d'archivio editano, in genere, un documento determinato, non l'edizione critica di un'opera; inoltre uno strumento formidabile in mano ai filologi è anche costituito dalla lingua, che è anche impercettibilmente diversa nel tempo e nello spazio, mentre nel caso di specie degli statuti fiorentini essa potrebbe risultare scarsamente significativa, poiché non è la lingua di uno solo, bensì la concrezione di interventi molto diversi sedimentatasi nel corso di quasi tre secoli; spesso peraltro derivanti da formulari evolutisi variamente nel tempo. Non dico che sia del tutto inutilizzabile, in fondo è linguaggio giuridico mediato da figure professionali ben determinate: giudici e notai; tuttavia certamente non è utilizzabile con la stessa immediatezza della lingua di uno solo o di uno scrittore noto, anche se anonimo.

Purtroppo nessuno dei codici statutari trecenteschi si trova nella condizione semplice delle bolle papali e dei diplomi imperiali, per i quali gli originali e le copie sono facilmente discernibili; ecco dunque che si doveva procedere ad un rigoroso raffronto fra i codici ed i frammenti ancora superstiti, alla stessa maniera in cui procedono i filologi per i testi letterari o d'altro contenuto, con un grave limite però. Infatti i filologi, attraverso l'esame esterno e la collazione del testo offerto dai vari testimoni, cercano di risalire alle scaturigini della tradizione nota, fino ad individuare o, molto più spesso, a ricostruire l'archetipo, ovvero il testimone da cui tutta la tradizione ha avuto origine, che è anche quello più vicino all'originale dell'autore. Secondo tale criterio, attraverso analisi codicologiche e collazioni preliminari, i filologi scelgono il testimone da trascrivere perché serva di base alla futura edizione critica, rispetto al quale registreranno, nel loro lavoro di collazione sistematica, le varianti dei rimanenti testimoni.

Non così gli studiosi del *corpus* statutario trecentesco. Infatti tutti cercarono una scorciatoia ingegnandosi di trovare le differenze più clamorose, quali potevano essere le successive revisioni poste nei margini di una redazione più antica, ovvero interi capitoli normativi, magari datati, presenti in alcuni testimoni ed assenti in altri.¹³³ Le problematiche però dei codici statutari trecenteschi fiorentini sono assai intricate e complesse, per cui l'elencazione di queste differenze, non dico proprio che ha lasciato le questioni come stavano, ma sicuramente non ha risolto nessuna questione

¹³³ Insomma preconizzavano un'edizione senza farla, e per di più sulla base di un'analisi dei testimoni assolutamente insufficiente.

importante se non quelle già evidenti di per sé.

Infine qualche breve nota su tutti e tre i saggi per evidenziare quelli che a mio parere sono i risultati più rilevanti; naturalmente questa mia scelta è condizionata dal fatto che sono passati quasi 80 anni da che è stato stampato l'ultimo saggio, che è quello del Palmarocchi, e dalla circostanza non meno importante che in taluni aspetti delle questioni vedo in modo difforme dai tre autori. Merito precipuo del saggio salveminiano, oltre quello di aver per primo proposto uno studio sulle fonti statutarie fiorentine, fu di aver impostato tre problemi fondamentali: 1) aver riconosciuto che i due codici *Statuti*, 5 e 8 fossero gli esemplari di cui si servì la commissione che elaborò gli statuti del 1355; 2) aver affermato, purtroppo senza appoggi documentari, che almeno fino all'avvento della signoria del duca d'Atene non ci furono più a Firenze revisioni statutarie; 3) aver messo in rilievo l'importanza di due quadernetti contenenti correzioni agli statuti e ad altri ordinamenti comunali, senza peraltro chiarirne la natura.

Essenziali obbiettivi invece raggiunti dal Santini furono: 1) aver dato una descrizione puntuale ed esauriente di ogni singolo codice e frammento delle redazioni statutarie anteriori al 1325, individuando, in genere, con correttezza la natura di ciascuno di essi; 2) aver messo in relazione tra di loro ciascuno dei testimoni ed aver approfonditamente indagato oltre le differenze apparenti. Purtroppo il grave limite del suo studio fu quello di aver presunto che le revisioni si fossero svolte con regolarità come prevedeva la norma statutaria e quello di non aver ben inteso la natura delle aggiunte marginali dei codici usati dalla commissione del 1355. Pregi dello studio del Palmarocchi sono indubbiamente: 1) aver portato all'attenzione degli studiosi il nuovo codice (*Statuti*, 6) acquisito all'Archivio fiorentino; 2) aver chiarito in modo definitivo, coll'escussione dei documenti, che non ci furono più revisioni statutarie nel periodo 1325-'40; 3) aver indagato ulteriormente sulla revisione giurisperitale del 1355.

Limiti significativi invece sono rappresentati dalle sue considerazioni sui quaderni segnalati per la prima volta dal Salvemini e su quell'altro quaderno inserito in *Statuti*, 8, cc. 197-210, che invece ho dimostrato appartenere al Costituto del Capitano.¹³⁴ Nonostante gli encomiabili sforzi anche metodologici di questi tre studiosi tuttavia, sia le questioni inerenti alla conoscenza precisa di quale fossero integralmente le redazioni statutarie del Capitano e del Podestà fino al 1325, sia le stesse problematiche cronologiche rimasero irrisolte.

Tutte le circostanze esposte hanno giovato al mio lavoro. Infatti essen-

¹³⁴ Vedi *supra* nel V capitolo.

do il mio scopo produrre un inventario con un saggio sulla tradizione archivistica dei codici senza interessarmi di qualsiasi eventuale edizione, e non volendo e non potendo fornire un'altra elencazione di differenze e lacune - non perché lo ritenessi indegno, bensì inutile dal momento che quasi tutto ciò che c'era da notare era stato notato - mi sono rivolto ad altri argomenti e soprattutto alla ricerca negli altri fondi dell'Archivio di Stato per trovare le conferme alle mie intuizioni, alle mie impressioni ed alle mie ipotesi.

È stato così che per la prima volta ho avuto l'intuizione che i due rogiti con cui il notaio degli arbitri pubblicava gli statuti del Podestà, l'uno apocrifo del 1322 e l'altro autografo del 1325, certificavano l'autenticità di due documenti sostanzialmente diversi: il primo senza alterazioni diplomatiche ed il secondo lo stesso documento con le *additiones* nei margini e le *vacationes* e biffature nel testo. Quindi ho trovato, sulla scorta dell'altra già segnalata dal Palmarocchi, la provvisione che non stanziava somme per la riesemplatura di nuovi codici statutari nel marzo del 1325. Infine ho sollecitato e ottenuto il riconoscimento, da parte di una paleografa,¹³⁵ della mano del Bonamichi come correttore dei codici statutari, persona quantomai idonea ad eseguire tale correzione essendo stato notaio degli arbitri, e quindi istituzionalmente a ciò deputato.

È stato ribadito così - infatti l'avevano già chiaramente sostenuto il Salvemini ed il Santini - che *Statuti*, 4, porta, appunto, nelle linee del testo la revisione del 1322 e nei margini quelle del 1324 e 1325, e ugualmente *Statuti*, 6, come acclarò Palmarocchi; per cui nulla osta, anzi non può essere diversamente, che essi siano stati esemplati e corretti in date prossime alle revisioni stesse, anzi immediatamente dopo. Intanto era già noto e accertato dagli autori citati che *Statuti*, 5, e *Statuti*, 8, erano stati utilizzati dalla commissione che preparò gli statuti del 1355, e da altra fonte ho avuto la segnalazione che nel giugno del 1344 furono stanziati in favore dei camarlinghi della Camera dell'arme 378 fiorini e 19 soldi d'oro per compiti istituzionali degli stessi camarlinghi - dei quali 40 per lo scopo preciso di fare esemplare nuovi codici degli statuti del Capitano, del Podestà e degli Ordinamenti di giustizia. Poiché la somma era notevole, è ragionevole dedurre che non una sola copia bisognava produrre bensì molte di più, e ciò allo scopo precipuo di rimpiazzare i codici distrutti nell'incendio dell'Archivio del 1343.

Le gravi carenze dei due codici unite alle lamentele, in tal senso - «Et insuper quod a longo tempore citra statuta ipsa non fuerunt revisa, correctata vel ordinata. Et insuper quod multa ordinamenta et provisiones et reformationes comunis predicti non sunt in volumine statutorum nec reperiun-

¹³⁵ Gabriella Pomaro, che qui ancora ringrazio.

tur in publico propter combustionem camere comunis Florentie» -, contenute nella provvisione del gennaio 1351 con cui si intendeva avviare una nuova compilazione statutaria, mi hanno indotto, di conseguenza, a convincermi che proprio questi due ultimi codici furono tra quelli scritti nell'estate del 1344.

Proprio per questa mia esperienza di necessità devo concludere che la sola collazione dei codici con il rilievo delle differenze - sottolineo la sola, tenendo presente che non si può pretendere di fare la critica testuale senza aver trascritto almeno un testimone -, non ha portato nel passato e non porterebbe oggi a conclusioni ampie e accettabili. Al contrario è necessario integrare l'esame di testimoni con un'approfondita ricerca archivistica che chiarisca ogni aspetto legislativo, istituzionale, documentario e quant'altro a qualsiasi titolo possa coinvolgere i codici, gli amanuensi che li hanno scritti, i giuristi che hanno lavorato alla stesura del testo giuridico. Intendiamoci: una simile ricerca è parte essenziale di ogni corretta indagine e analisi filologica, e tanto più è indispensabile per chiarire lo stato dei codici statuari.

Ho già detto che il saggio dello Zorzi¹³⁶ è sufficientemente completo, è così completo che l'autore ha voluto inserirvi anche il futuro, perlomeno l'immediato futuro già prevedibile quando egli scriveva. All'inizio della primavera del 1997 decisi di stampare i primi due capitoli che avevo scritto per farli leggere in anticipazione ad amici e colleghi; ciò perché il secondo capitolo conteneva l'esposizione di problemi e vicende di carattere giuridico-istituzionali, con evidenti riflessi sulla storia politica fiorentina. Materie queste quasi tutte al limite della competenza del mio mestiere di archivista; avevo perciò bisogno di qualche conforto da persone che su questi argomenti ne sapevano più di me. Ebbero l'elaborato oltre ad un cospicuo numero di miei colleghi dell'Archivio fiorentino, anche quattro professori, di cui due dell'ateneo cittadino, ed un certo numero di miei amici dello stesso ambiente conosciuti attraverso la loro frequentazione ultraventennale della sala di studio. Tra essi Andrea Zorzi. Egli mi ha citato più volte nel suo saggio con giudizi tanto lusinghieri quanto benevoli e sicuramente oltre i meriti.¹³⁷

¹³⁶ A. ZORZI, *Le fonti normative a Firenze nel tardo medioevo. Un bilancio delle edizioni e degli studi*, in I, pp. LIII-CI, nella nuova edizione citata *supra*.

¹³⁷ Il futuro non riguarda solo il mio lavoro in preparazione, ma ne sono anche preannunciati altri importantissimi, quali l'edizione degli statuti volgarizzati dal Lancia del 1355 con ampia introduzione storica da parte del Salvestrini, la preparazione dell'edizione degli Statuti del 1409-15 da parte del Tanzini, l'edizione di una raccolta completa degli Ordinamenti di giustizia da parte dello stesso Zorzi ed infine la regestazione completa dei volumi delle Provvisioni guidata da Sznura ed altri. Quest'ultima impresa avrebbe l'intento anzitutto di mettere a disposizione del pubblico nella rete i risultati e, in prospettiva, di realizzare la digitalizzazione di ogni singola provvisione.

L'autore trattando delle edizioni e degli studi sulle fonti normative in genere e sugli statuti in particolare non può fare a meno, giustamente, di notare come sia stata la casualità a guidarli, di modo che a tutt'oggi in nessun ambito né temporale né attinente alle fonti di materie specifiche abbiamo un *corpus* organico di edizioni o di studi se non completo perlomeno corretto. «Nella storiografia - egli scrive - è in definitiva prevalso, come per quasi tutta la documentazione, un uso strumentale degli statuti e delle altre scritture normative, assunte, per altro spesso acriticamente, come base per le singole ricerche». Non posso che condividere pienamente questo giudizio. Infatti mi chiedo spesso, vista la sufficiente frequenza con cui i codici statutari vengono consultati nella sala di studio dell'Archivio di Stato fiorentino, quale attendibilità e quale uso critico, anche solo strumentale di conoscenza della norma, si possa avere della fonte dal momento che manca praticamente del tutto qualsiasi inquadramento generale delle questioni.

Naturalmente laddove la fonte presenta più testimoni ecco che c'è l'affanno alla collazione ed al confronto o a ricercare la lezione più conveniente; tutte cose legittime ovviamente. Dall'esame dei codici statutari spesso sortiscono osservazioni così sorprendenti e nello stesso tempo così apparentemente evidenti che è lecito chiedersi come mai non siano già di dominio pubblico. Ciò può procurare qualche angustia perché ci si può chiedere se le conclusioni ipotizzate non siano inutili per esser troppo ovvie o peregrine. Da ciò potrebbe conseguire un'eccessiva paura di sbagliare, giacché il punto d'osservazione apparirebbe troppo bizzarro o semplicistico.

Condivido anche il rilievo sulla quasi assoluta latitanza degli storici del diritto sulle questioni statutarie e normative fiorentine, così come la scarsa dimestichezza degli americani con la filologia e sul quasi totale declino, nel secondo dopoguerra, dell'interesse e degli studi sulle fonti di cui ci occupiamo. Ritengo invece non esattamente impreciso ma piuttosto riduttivo il giudizio secondo il quale quella del Montegranaro sia l'«unica compilazione ascritta ora direttamente al popolo di Firenze (‘statuta populi florentini’)», giudizio peraltro che non è solamente dello Zorzi. Ciò è vero solamente dal punto di vista formale. Infatti gli statuti più antichi ed anche quelli del 1415 erano intitolati al Capitano ed al popolo, al Podestà ed al Comune.

Tuttavia non si creda che quelle due aggiunte, almeno a partire dalla metà del sec. XIII abbiano solo un valore lessicale. Sono bensì sostanza giuridica e politica. C'è una prova documentale e giuridica di quanto sostengo. Nella prima rubrica del I libro del Podestà del 1325 che tratta delle competenze di quel magistrato c'è una norma importante. Essa dice che il Podestà, il Capitano e lo stesso Esecutore non potevano convocare i Consigli senza il consenso dei Priori e Gonfaloniere di giustizia, con un'eccezione

tuttavia: potevano farlo quando vi dovevano leggere e pubblicare i bandi e le sentenze. Invece qualsiasi altro atto durante simili convocazioni sarebbe stato illegittimo e perciò senza valore. È questa una norma fondamentale per la parte popolare: infatti impediva che il Consiglio potesse essere usato per avventure 'reazionarie o rivoluzionarie' se mi si passano i termini.¹³⁸

Logicamente la norma aveva attinenza con le competenze del Podestà e del Consiglio stesso; tuttavia non si può negare che essa è posta a tutela del governo popolare e costituisce anche una sorta di dichiarazione del soggetto in nome del quale sono dettate le norme statutarie: cioè il popolo ed il Comune di Firenze. Per avere un'idea della necessità di queste norme si pensi che nel trimestre agosto-ottobre 1352 il Podestà in carica convocò il Consiglio generale del Comune «ad audiendum sententias» ben 26 volte, quasi due volte in ogni settimana.¹³⁹

Si badi: non sto affermando che non ci sia stata evoluzione nel pensiero giuridico e politico dalla fine del Duecento all'inizio del Quattrocento, che anzi, senz'altro c'è stata una presa di coscienza ed una più piena consapevolezza dei giuristi stessi e della classe dirigente - si ricordi che è un giurista, il Montegranaro, a scrivere «statuta populi et communis Florentie», e la classe dirigente fiorentina, forse per opportunità, a rifiutare questa impostazione -, nonostante tutto però lo strumento giuridico, che individuava donde aveva origine la norma stessa, era molto antico. Del resto Hegel ha detto che la filosofia ed il diritto sono come la nottola di Minerva che inizia la sua attività quando abbuia; insomma la realtà precorre la riflessione filosofica e il diritto. Perché mai ciò non dovrebbe esser vero per il Medio Evo fiorentino?¹⁴⁰

¹³⁸ «Et super arbitrio concedendo vel alia quacumque de causa non possit tenere vel coadunare consilium vel parlamentum sine licentia dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie. Possit tamen congregare consilium generale et nonaginta Communis Florentie pro condemnationibus faciendis, et in ipso consilio nichil possit dicere vel proponere nisi quod spectaret ad condemnationes legendas et publicandas et pronuntiandas, et banna etiam legenda et publicanda; et si aliquid ibi fuerit propositum, statutum vel ordinatum ipso iure non valeat».

¹³⁹ Le sentenze del Podestà e del Capitano venivano lette nel rispettivo Consiglio mentre quelle dell'Esecutore «in sala inferiori posita in platea dominorum priorum in generali consilio hominum dicte civitatis Florentie, sono tube et campane voceque preconis more solito congregato». Cfr. *Capitano del popolo*, 11, cc. 1-3; *Esecutore degli Ordinamenti di giustizia*, 5, cc. 1-2v; *Podestà*, 23, cc. 1-2; *Ibidem*, 845 e 889, *passim*. Quest'ultimi due pezzi contengono il verbale dell'ordine dato al precone di bandire la convocazione del Consiglio e la *relatio* del banditore una volta eseguito l'ordine.

¹⁴⁰ Una prova veramente efficace di quanto affermato nel testo mi sembra questo pensiero di un giurista toscano che ha operato anche a Firenze. «Sed Dynus [Mugellanus] tenet, statuta esse perpetua: quia procedunt a populo, non a potestate. Unde, sic populus est perpetuus, ita et statuta». Messo ad epigrafe in *Breve et ordinamenta populi Pistorii anni MCCLXXXIII*, a cura di L. ZDEKAUER, Milano, Hoepli, 1891. Un *consilium* del Mugellano, sull'interpretazione delle

E però accanto ad un grande sforzo di completezza e di sintesi nell'attraversare alcune delle serie più complesse e importanti della documentazione repubblicana, e delle edizioni e studi che l'hanno riguardata, vi sono nello studio dello Zorzi, a mio modesto parere, due eccessi. Il primo (condiviso col Salvestrini), attiene alla "canonizzazione", mi esprimerò così, del giovane Salvemini, a proposito del saggio del 1896 sui codici statutari; ed il secondo consiste in un'arditissima interpretazione che non ha riscontro nei fatti e che anzi i fatti manifestamente contraddicono. Cominciamo col Salvemini. Non voglio qui né riassumere per criticare né elencare una serie di errori del suo saggio, ma solo fare qualche rilievo sull'impostazione salveminiana per pura constatazione.

Per dimostrare quanto sia censurabile l'impostazione del Salvemini a proposito degli statuti trecenteschi citerò questi due gravi fraintendimenti. Il primo riguarda un quaderno di *Statuti*, 8, dove nelle cc. 197-204 e 209 ci sarebbero «delle rubriche molto illogicamente numerate da XXXIII a XL». Egli attribuisce quasi tutte queste rubriche a norme deliberate nel 1324-25 anche con l'ausilio di una provvisione che ricorda uno di questi capitoli.¹⁴¹ L'altro è la data in cui sarebbe stato scritto proprio *Statuti*, 8, che il Salvemini inclinerebbe a credere che sia stato fatto scrivere da messer Tommaso nel 1353,

norme statutarie sui magnati e popolari, è riportato nell'appendice documentaria di *Magnati e popolani* del Salvemini.

¹⁴¹ A p. 82 è scritto: «I fogli z) cominciati con una rubrica 23, debbono essere il seguito di uno o più quaderni contenenti le prime 22 rubriche; che probabilmente negli statuti venivano subito dopo i cinque libri regolari, secondo l'uso dei nostri Comuni, per cui gli emendamenti fatti dagli Arbitri a uno statuto, se non potevano trovar posto nei margini, venivano raccolti o aggiunti in fondo e vi rimanevano fino a una nuova compilazione generale». Tutte queste osservazioni sostanzialmente sono esatte, anzi esattissime e pertinenti; peccato che non vi sia anche la notazione che queste rubriche appartengono allo statuto del Capitano; e sì che vi sono elementi molto evidenti su cui poggiare se non una dimostrazione sicura perlomeno una fondata ipotesi. Non solo. Alla p. 81 trattando delle stesse rubriche egli descrive la loro cronologia facendone un quadro che sarebbe perfetto se non ci fossero la premessa e questa conclusione: «La rubrica 38 'de divisione civitatis per quarteria' è del 1343 (PERRENS, *Histoire de Florence*, IV, 329)». Ora, come ho dimostrato, la realtà dei fatti è che sono sicuramente vere le attribuzioni cronologiche, mentre sono del tutto false la premessa e l'argomentazione conclusiva. Infatti quelle rubriche sono di pertinenza del III libro del Capitano e sono state aggiunte nel 1324 e '25, quando si provvide anche a cancellare taluni capitoli aggiunti nell'anno precedente. Ciò risulta da due fatti inoppugnabili, e cioè che le lunghissime addizioni riguardano la rubrica 18 dello statuto del Capitano, il quale statuto poi terminava nel 1322 con la rubrica 21, quindi le aggiunte dovevano cominciare con la rubrica 22. Altro che numerazione illogica, altro che impostazione corretta! La prova principe poi il Salvemini l'aveva tra le mani, sarebbe bastato che avesse controllato la provvisione, che egli aveva trovato in *Libri fabarum*, 12, p. II, cc. 72v-73v, scritta per esteso sul registro delle *Provisioni*, perché fosse tutto chiaro ed inoppugnabile.

Una dimostrazione approfondita e puntuale della natura di queste rubriche e dove esse devono in realtà essere collocate si può vedere sul sito internet dell'Archivio di Stato nelle pagine dedicate agli *strumenti della ricerca*. Vedi anche *supra* nel cap. V.

mentre è assolutamente certo che sia stato scritto anteriormente all'agosto 1344, perché vi è contenuta una sottoscrizione notarile di questa data.¹⁴²

¹⁴² A proposito di *Statuti*, 8, egli scrive tra l'altro a p. 83: «Quando il codice sia stato scritto, non è facile dirlo con certezza; esso è ben conservato e non ha mai servito all'uso del foro, come è naturale, dato il fatto che dal 1325 al 1355 non si fece nessuna compilazione ufficiale degli Statuti per cui gli emendamenti del '24 e '25 fossero introdotti nel testo del 1322. Io inclinerei a credere che il codice sia stato scritto per incarico di M. Tommaso da Gubbio nel '53; e il trovare alla IV, 15 'de satisfactionibus prestandis a magnatibus' scritte alcune modificazioni alla lista dei magnati stabilite per leggi del 1342 e '44, fa supporre che M. Tommaso abbia iniziati su questo codice i suoi lavori; e che per ragioni, che non conosciamo, abbia poi abbandonato questo per mettersi a lavorare sull'altro codice». Per chiarire: l'altro codice è quello omologo portato da ser Taddeo quando fu aggregato alla commissione. Anche qui sono commiste talune osservazioni collimanti coi fatti insieme con altre assolutamente prive di fondamento. Soprattutto non ne ha la conclusione che questo esemplare statutario possa essere stato scritto nel 1353, per ordine di messer Tommaso per giunta. Infatti esso era stato già sicuramente scritto nella sua interezza il 17 di agosto 1344 quando ser Lotto di Puccio vi appose di propria mano la nota marginale che cancellava dalla lista dei magnati la casata degli Amieri. Ciò poteva essere richiesto dagli interessati solo per un codice ufficiale e conservato in un pubblico archivio e lo si chiedeva in tempi ragionevoli dopo l'emissione del provvedimento; in ogni caso se fosse passato un così grande lasso di tempo, nove anni, ser Lotto avrebbe sicuramente specificato la data del provvedimento insieme con quella in cui egli apponeva la suddetta nota di cancellazione.

Ancora talune considerazioni del terzo paragrafo sull'età delle singole disposizioni statutarie alle pp. 88-95 sembrano dettate dal buon senso, dall'esperienza e dai risultati di alcuni studi già fatti; eppure non si può fare a meno di pensare che esse siano del tutto prive di valore se fatte preventivamente e prescindendo da qualunque trascrizione del *corpus* statutario fiorentino. Infatti quello che il Salvemini non dice è che la data di tutte le norme statutarie è scritta nelle medesime parole con cui sono formulate, anche se non sempre è possibile sceverarla. Ad esempio l'attacco della rubrica 5 del I libro del Podestà è certamente molto antico: «Possim ego Potestas tenere custodes seu berrovarios pro servitiis Communis Florentie faciendis (...); infatti si esprime al modo del *sacramentum* del Podestà che sono le più antiche testimonianze statutarie (si vedano a tal proposito gli statuti pistoiesi del sec. XII), e questo esempio è tanto più rilevante se si considera che dopo il primo paragrafo, il testo continua nella forma consueta della terza persona singolare per quanto riguarda gli obblighi del magistrato. Singolari sembrano a me anche le considerazioni della nota di p. 83 e quelle del capo 6 di p. 85. Naturalmente non c'è solo questo ma anche tante affermazioni fondamentali che colgono nel segno, ne dirò una per tutte: p. 77 «(...) i frammenti se non possono svelarci la propria data di nascita, ci rivelano e dimostrano un fatto, al quale abbiamo già accennato: che, cioè, dal marzo 1325 al settembre 1342 il Comune di Firenze non fece nessuna nuova compilazione generale degli Statuti»; e molte altre ancora assai importanti. Si tenga presente che non aver tenuto conto di quest'affermazione negli studi successivi ha prodotto molta confusione fino ai giorni nostri. Se poi si pensa che il contributo salveminiano è il primo degli studi moderni che si occupò *ex professo* degli statuti, si deve riconoscere che è un buon avvio. Affermare però che «la controversa questione della tradizione manoscritta degli statuti del 1322-25 (...) era stata già abbozzata lucidamente da Salvemini quasi sette lustri prima» è davvero eccessivo e non riconosce i giusti meriti agli studi successivi.

Insisto nel dire che questo non è un elenco di errori del Salvemini, ma solo elementi per contrastare la fallacia di un giudizio. Del resto, io credo, che se dopo qualche anno avessero detto allo studioso che quel suo saggio giovanile presentava delle incongruenze non se ne sarebbe certo meravigliato. Ad ogni modo si ricordi il verso oraziano divenuto proverbio: *quandoque bonus dormitat Homerus*.

Il secondo eccesso dello Zorzi è un'affermazione assai importante per le stesse questioni attinenti alle revisioni arbitrali e redazioni statutarie trecentesche. Infatti se le tesi dello studioso fossero effettivamente provate, moltissime mie asserzioni ed ipotesi, espresse nei capitoli precedenti, anche se non fossero del tutto false, avrebbero comunque un che di fuorviante, giacché non avrebbero il loro fondamento negli eventi e documenti da me escussi, bensì in una eccezionale circostanza illustrata dallo Zorzi.

Scrivo lo studioso:

«Concentrati (*Rondoni, Santini, Barbadoro e Palmarocchi, gli studiosi che in modo più o meno ampio s'erano occupati ex professo dei problemi dei codici statutarî*) sul problema filologico dell'individuazione degli archetipi e degli autografi, nessuno di essi pose la domanda che a noi sembra la più ovvia, vale a dire perché gli statuti del Podestà e del Capitano subirono tre revisioni proprio tra il marzo del 1322 e il marzo 1325, né mise in evidenza, in tema di datazione, che il Capitano del popolo, i suoi Consigli e il suo statuto erano stati aboliti nel 1313 quando la città si era data in signoria a Roberto d'Angiò, e che quindi all'esaurirsi di questa, nel gennaio del 1322, le revisioni arbitrali puntavano a ricostruire la cornice giuridica comunale (che nel caso dello statuto del Capitano assumeva i caratteri di una sostanziale rifondazione), dando vita ad un riordinamento normativo che intendeva legittimare i nuovi assetti di potere e consolidare quel cetto dirigente guelfo, mercantile e popolare che era emerso negli ultimi decenni del Duecento col regime fondato sugli Ordinamenti di giustizia, e che avrebbero dominato la scena politica fiorentina trecentesca».

Per ovvie ragioni non ho voluto riassumere ma citare per intero tutto il passo, la sottolineatura è mia. L'autore cita a fondamento delle sue affermazioni due luoghi del Davidsohn: *Forschungen*, IV, p. 556 e *Storia di Firenze*, IV, pp. 732-733. Ora in questi luoghi lo storico tedesco mette in rilievo la cancellazione, l'abolizione, la soppressione della carica, della magistratura forestiera del Capitano del popolo, non altro. E scrive a commento del fatto:

«Per il Comune che aveva fatto degli ordinamenti di giustizia le basi della sua vita costituzionale, l'abolizione del più alto magistrato dell'organizzazione popolare costituì una profonda vergogna, e quanto questa fosse risentita dimostra il completo silenzio dei cronisti a proposito di un fatto che era tra i più importanti della vita politica fiorentina di quel tempo. Più oltre non si poteva andare; non abolire le leggi fondamentali, né toccare le compagnie del Popolo, che esercitavano ancora, sotto i loro gonfalonieri, un'azione importante».

In verità nella nota 1 di p. 733 lo storico della Firenze medievale scrive che la carica fu ripristinata nel 1322 con la cessazione della signoria di re Roberto, per cui:

«Si spiega così perché proprio nel 1322 venisse creato un nuovo Statuto del Capitano del Popolo (il più antico che ci sia rimasto). Questo successe contemporaneamente alla restaurazione di quell'ufficio che s'era perduto per una serie di anni».

Io non credo che con questo il Davidsohn intendesse anche velatamente affermare che il Costituto del Capitano fosse stato cancellato, anche perché bisogna assolutamente evidenziare che le funzioni delle Compagnie del Popolo e dei gonfalonieri - messe in rilievo nelle ultime righe del testo citato - e quant'altro erano proprio dettate nello statuto del Capitano alle rubriche 83-111 del V libro. E queste norme, a loro volta, avevano avuto origine da deliberazioni consiliari o al più da una commissione, cui era stata data balia di approntare quegli ordinamenti, approvata ed eletta da tutti i Consigli fiorentini. Ma c'è di più. La Signoria, cioè i Priori e Gonfaloniere di giustizia, ed i Gonfalonieri di compagnia furono regolarmente eletti in tutto il periodo 1313-1322, e ancora dove erano collocate le norme che regolavano l'attività dei Priori? Nella rubrica 3 del II libro dello statuto del Capitano.

Non solo, ma il 22 giugno 1321 viene istituita in forma stabile un'altra magistratura di governo: i Dodici Buonomini; e la relativa riformazione viene anche deliberata e votata nei tre Consigli cittadini che generalmente erano presieduti dal Capitano del popolo, come si può vedere in *Provisioni, registri*, 17, cc. 115v e 120rv. In questo stesso registro a c. 113, in una provvisione del 12 dello stesso mese ed anno, ove si tratta di eleggere un sindaco che comunichi all'Esecutore eletto la sua elezione, si legge: «Et ad presentandum eidem futuro Executori dictam electionem de eo modo predicto fiendam; et Ordinamenta iustitie, et statuta Constituti domini Capitanei et populi que de ipsius futuri Executoris et eius sotii officio et familia et equis et salariis et aliis plenariam faciunt mentionem». Ovviamente, se si volesse, nei *registri* delle provvisioni 14-18 di riferimenti allo statuto del Capitano se ne troverebbero a iosa.

Ancora: i tre Consigli cittadini che generalmente erano presieduti dal Capitano del popolo e cioè il Consiglio del Cento, il Consiglio speciale e delle Capitadini e quello generale del Capitano e del popolo, venivano regolarmente eletti e svolgevano tutte le loro funzioni costituzionali, fra le quali, importantissima, la delibera delle riformazioni del Comune. Ciò è inoppugnabilmente dimostrato dalla serie dei *registri delle Provisioni*, che tuttora si conservano, dove tutte le deliberazioni cominciano ad esser presentate: «in Consilio Centum Virorum et speciali et generali domini Capitanei et populi florentini et Capitudinum XII^{cim} maiorum artium».

In particolare: *registro* 14, c. 128, (26 marzo 1314), dove l'unica particolarità che si rileva è che i tre Consigli sono presieduti dal cav. Gentile di Urso, vicario regio; e alle cc. 160-168, dove alla c. 168 è registrata la votazione dei tre Consigli sotto il nome del Capitano; il che significa che non si ripeteva un formulario vuoto e privo di significato reale. Ancora le stesse cose si possono vedere: *Ibidem*, 15, (27 luglio 1316), cc. 1-8, votazioni a c. 7; presieduti da Guido da Battifolle, conte palatino della Tuscia e vicario regio; (9 maggio 1318) cc. 172-178, votazioni a c. 176; presieduti dal cav. Andrea da Camerino, giurisperito, vicario regio sostituto; *Ibidem*, 16 (3 gennaio 1319), cc. 1-8, votazioni a c. 7^{rv}; *Ibidem*, 18, (4 settembre 1321) cc. 1-6^v, votazioni a c. 5. Tutta questa messe di dati per coprire l'intero l'arco temporale della signoria di re Roberto, e naturalmente essa non è esaustiva ma esemplificativa, infatti per essere completi bisognerebbe citare tutte le sedute consiliari del periodo.

E ancora, di nuovo e ancora: è provato che ci sia stata una revisione di entrambi i Costituti conclusa il 20 marzo 1320, e inoltre come sia stato effettivamente rifondato il *corpus* statutario il 16 marzo 1322 si può facilmente vedere contando le aggiunte che sono tutte rigorosamente datate con la formula: «Additum est in MCCCXXI indictione quinta die XVI mense martii», nel corpo dei codici ancora superstiti. Tutto questo non per rilevare un errore, ma piuttosto per eliminare qualsiasi ragionevole dubbio che i Consigli popolari e gli statuti del popolo possano essere stati profondamente lesi dalla signoria di re Roberto.

Oltre a queste, che sono prove documentali, va sollevata anche una questione di carattere generale circa la certezza del diritto, l'integrazione delle norme che venivano a mancare e altri problemi circa la gerarchia delle fonti. Infatti va ricordato che lo statuto del Capitano, oltre le conosciutissime norme istituzionali e costituzionali, conteneva anche norme penali e civilistiche sulla base delle quali giudicavano i tribunali cittadini, ma soprattutto conteneva le norme pubbliche attinenti alle Arti e agli artieri, di assoluto rilievo nel quadro della cosiddetta democrazia comunale. E ancora di assoluto rilievo sociale ed economico in questo scorcio del Trecento: le norme *contra cessantes et fugitivos cum pecunia aliena*. Se lo statuto del Capitano era soppresso come si suppliva alle norme in esso contenute? Anche se bisogna dire, per amore di verità, che per l'ultimo punto, v'erano speciali *Ordinamenta*. Infine non deve sfuggire il fatto che i fiorentini non avevano cambiato né il nome ai Consigli che si riferivano all'altissimo magistrato popolare, né una virgola dei formulari degli atti pubblici amministrativi e legislativi nel periodo in cui il Capitano restò soppresso.

Le domande essenziali poi dipendono dai punti di vista. Per quel che

mi riguarda, come archivista, mi chiedo come mai pur essendo stabilito, proprio nel Costituto del Capitano, che la revisione arbitrale dovesse avvenire annualmente, nel secondo decennio del Trecento non ci è nota, neanche per via indiretta, alcuna revisione arbitrale? A tal proposito si potrebbe pensare che qualche revisione avrebbe potuto essere sollecitata da re Roberto per imporre una propria linea istituzionale; invece proprio questa va considerata una delle ragioni dell'assenza di revisioni in questo periodo; infatti i fiorentini avrebbero potuto temere intromissioni nelle proprie norme fondamentali. Quando poi la revisione arbitrale divenne triennale, per cinque volte consecutive dal 1328 al 1340, cioè tutte le volte che avrebbe dovuto aver luogo, la revisione è stata sempre rifiutata. Insomma la mia domanda essenziale è: perché non è avvenuto quello che avrebbe dovuto avvenire?

L'aspetto davvero singolare tuttavia è che esiste obbiettivamente una domanda che storici del diritto e delle istituzioni fiorentine dovrebbero porsi a proposito delle tre revisioni consecutive. Ovvero: quali norme e quali riforme furono inserite nel *corpus* statutario nelle tre suddette occasioni? La risposta è davvero interessante. Possiamo, esemplificando, elencare quattro gruppi di norme. 1. Riforma radicale circa l'elezione dei castellani contenuta nella rubrica 28 del I libro del Podestà.¹⁴³ 2. Lunghe e complesse addizioni alla rubrica 94 del III libro del Podestà.¹⁴⁴ 3. Lunghe e complesse addizioni alla rubrica 18 del III libro del Capitano.¹⁴⁵ 4. La riforma afferente ai capitani delle leghe del contado contenuta nella rubrica 80 del III libro del Capitano. È evidente che tutte riguardano direttamente o indirettamente l'amministrazione del territorio e vi si può leggere quindi l'incipiente idea dello Stato territoriale fiorentino.

La riforma che riguarda i castellani ed i capitani delle leghe solo appa-

¹⁴³ L'edizione del Caggese non ha la rubrica corretta perché i codici che aveva a disposizione riportavano una vecchia redazione. La formulazione del 1322 la si veda in *Statuti*, 6, cc. 21v-22v. Si può anche constatare che essa fu ancora riformata nel 1324 e '25. Vedi anche *supra* nel cap. V.

¹⁴⁴ Il capitolo 94 del Podestà fu variamente riformato con aggiunte e cassazioni successive sia nel 1320 che nel 1322, '24 e '25. Va peraltro ricordato che fu proprio a causa di restrizioni previste in queste riforme che Dante rimase escluso dalla generale «amnistia». Vedi anche *supra* nel cap. V.

¹⁴⁵ Queste addizioni sono contenute nei quaderni aggiunti a *Statuti*, 8, cc. 197-210. Perché si intenda quando significative siano queste addizioni riporto le righe del proemio con cui viene introdotta l'«amnistia»: «Pro bono pacifico et tranquillo statu civitatis, comitatus et districtus Florentie et pro securitate et tranquillitate hominum et personarum partium Mucelli et aliarum partium infrascriptarum, necnon pro securitate mercatorum et aliarum personarum civium et comitatinarum et districtualium florentinorum et forensium transeuntium per ipsas partes et ut victualia et mercantie per easdem partes securius et liberius deferri et conduci possint ad civitatem Florentie, provisum est quod (...)». Anche in questo caso vi furono aggiunte e cassazioni successive sia nel 1320 che nel 1322, '24 e '25. Vedi anche *supra* nel cap. V.

rentemente attiene a questioni temporali e di salario, in realtà rivede e ristruttura l'amministrazione del territorio. Le addizioni poi, di cui ai punti 2 e 3, riguardano sconti di pena o cancellazioni di condanne al fine di ottenere la pacificazione interna delle fazioni o la sicurezza dei confini nel Mugello e nella Romagna toscana.¹⁴⁶ Per quel che riguarda invece la difficoltà di ricostruire i codici statutari e le relative revisioni arbitrali nel primo ventennio del Trecento continuo a pensare che le cause principali siano state le inondazioni dell'Arno, gli incendi e talvolta la mancanza di redazioni di nuovi codici in seguito alle stesse revisioni arbitrali, oltre alle altre evidenti lacune in tutta la rimanente legislazione.

Insomma trovo decisamente inaccettabili non solo le affermazioni fatte senza basi documentarie, ma soprattutto quelle fatte contro i documenti. Ritengo quindi essenziale l'esposizione dei documenti lasciando liberissima l'interpretazione; qualunque cosa questo significhi: la bislacca, «pallida ed esangue» storia dei filologi, di crociana memoria, ovvero l'erudizione fatta ipostasi e adorata come idolo sacro.¹⁴⁷

Di sfuggita devo anche notare che l'archivio dei *libri instrumentorum* non fu costituito nel 1388-92, data in cui vi fu il versamento di quella documentazione all'archivio delle Riformagioni. In realtà tale archivio era antichissimo e si ha notizia che fosse conservato nella Camera del Comune fin dal sec. XIII, gli statuti poi parlano di nuclei documentari di *libri iurium* che erano conservati presso luoghi religiosi o di culto. Fin dall'inizio del Trecento l'*armarium communis* che li conteneva, a seconda delle convenienze, veniva conservato alla Camera o alle Riformagioni e vi era preposto un notaio; alle date indicate vi fu appunto un versamento dalla Camera del Comune alle Riformagioni dove rimarrà fino alla fine dell'età repubblicana. Inoltre la ricostruzione della creazione e delle vicende dell'archivio delle Riformagioni che io ho fatto nel mio saggio non coincide con molte delle posizioni che lo Zorzi ed altri studiosi sostengono.¹⁴⁸

Trovo invece esemplare la pagina conclusiva in cui si auspica lo studio della normativa statutaria e ordinaria sotto profili diversi e più pregnanti del semplice contenuto giuridico. La norma infatti non è solo contenuto giuridico, capacità di autocrearsi e di autoconservarsi, lineamento istituzionale

¹⁴⁶ Su queste problematiche si veda da ultimo: *Lo stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti*, Atti del seminario internazionale di studi (S. Miniato, 7-8 giugno 1996), a cura di A. ZORZI e W. CONNELL, S. Miniato, Pacini, 2001.

¹⁴⁷ Insomma ognuno può narrare la storia che vuole anche contro ed a prescindere da qualsiasi documento; è necessario però che dichiarare preventivamente perché ed in grazia di che dobbiamo credere alle sue narrazioni.

¹⁴⁸ Vedi capitolo III.

e costituzionale; è bensì anche tessuto sociale, per i tempi più antichi segno della conoscenza del diritto romano e delle modalità con cui esso permeava gli istituti comunali. Gli statuti ci parlano della struttura urbana e del contado e distretto: sono menzionate le vie, le fonti, le porte, i ponti; l'economia ed il lavoro, gli uomini e le bestie, il giorno e la notte.

Ogni cosa poi è connessa insieme ed è il frutto di una dinamica sociopolitica che ha così determinato il dettato delle norme; e tutto questo è visibilmente stratificato nel testo e nel tempo in modo così evidente che non si può fare a meno di notarlo. Proprio questi elementi, che vanno oltre e possono essere valutati indipendentemente dalla norma, danno il senso della ricerca, talvolta parossistica, della datazione e dell'inquadramento di ogni singolo codice nel tempo e nello spazio.

Nel concludere voglio ribadire che tutte queste mie considerazioni - le quali possono apparire come una recensione fuori luogo -, intendono essere solamente e semplicemente una difesa delle conclusioni a cui sono giunto nel capitolo quinto: un'orazione *Cicero pro domo sua*, insomma. Molte delle considerazioni sui codici statutari del Salvestrini e la questione della soppressione dei Consigli e del Costituto del Capitano avanzati dallo Zorzi, contrastano in un modo talmente insanabile con le analisi da me fatte che bisognava me ne occupassi con puntualità.¹⁴⁹ Come che sia la valutazione dell'operazione editoriale, essa è sicuramente meritoria perché rimette in circolazione due testi ormai introvabili anche sul mercato antiquario. Non si possono nascondere tuttavia alcune perplessità. Non pochi infatti avrebbero preferito la ristampa anastatica per conservare il numero delle pagine e la struttura dell'edizione originale.

La riedizione poi ha aggiunto uno strumento formidabile che è l'indice analitico. Purtroppo però anche in questo caso non si può passare sotto silenzio una riserva. Esso è l'indice dei due volumi, non degli statuti. Per avere un'idea del rilievo della cosa dirò che gli indici dell'edizione settecentesca degli statuti del 1415 sono utili a ritrovare le norme ed i capitoli anche nei codici manoscritti, perché rinviano, oltre che alla pagina, pure alle rubriche, ai trattati, ai libri. Infine sono rimaste, ovviamente, le pecche dell'edizione ori-

¹⁴⁹ Tre motivi obbligavano a queste puntualizzazioni. Il primo è che al momento in cui i due volumi sono stati distribuiti (primavera del 2000) ed ho quindi potuto leggere i due saggi, il capitolo V era già stato praticamente scritto per intero. Ho dovuto peraltro procedere ad ulteriori collazioni per essere assolutamente certo delle conclusioni a cui ero pervenuto. Il secondo è che tenerne conto era indispensabile anche semplicemente per serietà scientifica, ed ignorare l'edizione volutamente era sicuramente peggio. Quest'ultimo caso non avrebbe potuto comunque accadere poiché il mio saggio prevedeva espressamente un paragrafo sulle edizioni statutarie. E questo è il terzo motivo.

ginale del Caggese, abbastanza note e messe in rilievo da più parti.¹⁵⁰

Tuttavia non si può sottacere una circostanza. Per dare un giudizio attendibile sullo stato dei manoscritti, anch'io ho fatto una collazione di massima, ma puntuale, dei tre codici *Statuti*, 6, 7 e 8, tutte le volte che è stato possibile. Io, come già il Palmarocchi, giudico *Statuti*, 6, il codice se non perfetto quello più vicino alla redazione statutaria podestarile degli anni 1322-25, perciò il raffronto decide anche della fedeltà degli altri due. Essendo però questo codice acefalo nel primo e terzo libro in questi casi un confronto non è possibile. Così per le prime dieci carte ho messo a confronto solamente *Statuti*, 7 e 8, seguendo naturalmente la trascrizione del Caggese. Ebbene in sedici occasioni c'è discrepanza tra il testo del codice e la trascrizione dell'editore pugliese, e sono molti i casi in cui essi non possono essere interpretati benevolmente come errori tipografici; è pur vero che quasi sempre gli errori non mutano il senso sostanziale, tuttavia vi sono alcuni casi in cui egli integra o corregge la lezione a sproposito, e per converso non lo fa quando è evidente l'errore dell'amanuense.

Per esemplificare citerò due casi compresi nelle due lunghissime addizioni alla rubrica 94 del terzo libro che sono aggregate alla fine dello stesso. Il primo caso si trova a p. 287 della prima edizione e 260 della riedizione ed a c. 118^v righe 16 e 17 del codice (*Statuti*, 7). L'amanuense ha inserito per errore questa espressione che rende incomprensibile il testo: «dicto communi aut camerariis dicti communis talis condemnatio soluta non fuerit», il Caggese non se n'è avveduto. Il secondo è a c. 119 riga 7, l'amanuense ha evidentemente errato scrivendo: «in quorum condemnationem vel bannum pro baratteria condemnationem vel banno»; l'editore (p. 288 e 261 rispettivamente) ha corretto non brillantemente: «in quorum condemnationum vel bannitorum pro baratteria condemnationem vel banno». Invece in *Statuti*, 6, correttamente manca l'espressione che priva di senso la norma, e in quest'ultimo caso risulta: «in quorum condemnationibus vel bannis pro baratteria condemnationem vel banno».¹⁵¹ Tutti coloro che hanno studiato gli statuti consultando i codici e l'edizione si sono resi sicuramente conto di qualche svista, tuttavia forse nessuno sa quale sia l'ammontare e la portata reale di esse. Di tutto questo solo un fuggevole accenno nella presentazione di Pinto e nel saggio del Salvestrini, che peraltro ripete un'osservazione del Rondoni, il quale «notava importanti fraintendimenti del dettato, nonché svariati errori tipografici» (p. XLIII).

¹⁵⁰ Alle vecchie purtroppo se ne sono aggiunte di nuove, perché la riedizione è stata fatta col sistema del lettore ottico ed il lavoro di correzione non è stato perfetto.

¹⁵¹ Cfr. *Statuti*, 6, c. 79, riga 3 si può verificare l'assenza dell'espressione inutile del codice trascritto; alla riga 20 della stessa c. l'espressione corretta.

Per dirla con le parole del Palmarocchi l'edizione del *corpus* statutario fiorentino, da quelli del primo Trecento fino a quelli del 1415, «ancora si aspetta dagli studiosi». È forse possibile però sfruttare in favore degli studi queste circostanze. Del resto ogni qualvolta si consulta una bibliografia statutaria ci si accorge che essa è stata arricchita da nuove edizioni totali o parziali di statuti già editi nel corso dell'Ottocento o del primo Novecento.¹⁵² Personalmente sono convinto che il *corpus* statutario fiorentino vada letto ed interpretato in modo unitario in tutti i suoi molteplici aspetti. Ovviamente le quattro redazioni sono profondamente diverse l'una dall'altra in un modo, direi, essenziale e decisivo. Epperò ciascuna ripete dalle precedenti reliquie e relitti ed anche sviluppi e perfezionamenti talvolta inaspettati. Insomma se si programmasse una edizione integrale delle quattro redazioni non soltanto ne riceverebbe, com'è ovvio, beneficio l'intero mondo degli studi, ma lo stesso lavoro di edizione di ciascuna redazione. La causa di ciò risiede in un carattere peculiare che le superstiti redazioni statutarie fiorentine hanno. Esse riguardano tutte un periodo storico in cui l'*autonomo Comune medievale* era ormai tramontato anche a Firenze, e nello stesso tempo però gli statuti fiorentini rappresentano la *legislazione fondamentale* di una città-stato quasi del tutto scevra di quelle caratteristiche di *governi signorili*, in cui si erano trasformati i Comuni autonomi dei primordi e del XIII secolo.¹⁵³

Le pagine che seguono non aspirano a delineare una metodologia generale circa le edizioni statutarie. Editare uno statuto è un'operazione complessa che solleva problemi diversi e molteplici a seconda che si voglia editare uno statuto di un Comune, di una città, di un Comune rurale o di un'associazione religiosa, politica o di artieri. Hanno inoltre grande rilevanza l'epoca a cui lo statuto si riferisce, la lingua, il numero dei testimoni e lo scopo che ci si propone. Più modestamente, quelli che seguono si propongono di essere suggerimenti scaturiti dall'esperienza maturata negli anni in cui ho atteso a questo lavoro; o se vogliamo, ancora meno, dalla riflessione sopra la prospettiva di un'edizione degli statuti del Comune di Firenze,

¹⁵² Penso, ad esempio, al programma di edizioni di statuti bolognesi ed a quelli di Pisa già citati. Sui tempi e le persone che partecipano ad edizioni statutarie vedi l'esperienza raccontata dal Caprioli nella *Premessa* all'edizione dello statuto perugino, citata *infra*.

¹⁵³ Fin dal loro nascere i Comuni non raramente cadevano, o volontariamente si offrivano, sotto la protezione di signori feudali per difendersi dall'Imperatore, ovvero proprio per starne sotto la tutela. Anche Firenze non sfuggì a questa regola e vari angioini, del ramo dei re di Napoli, ne tennero la signoria. Quando però, nel corso del sec. XIV, i Comuni dell'Italia centro-settentrionale si trasformarono in signorie Firenze rimase una *repubblica*, anche se oligarchica e successivamente, coi Medici, la signoria fu *reale*, ma *non apparente*. Queste vicende incidono a vario titolo nelle redazioni statutarie.

di cui da molte parti si sente la necessità urgente.¹⁵⁴

Anzitutto ritengo che non si possa procedere casualmente ed in ordine sparso, ma serva piuttosto una programmazione rigorosa che preveda l'edizione delle quattro redazioni. A tale scopo è necessario costituire dei gruppi di lavoro. Da Salvemini a Tanzini chiunque si sia occupato, anche solo superficialmente, di una qualsiasi delle redazioni statutarie fiorentine, ha dovuto constatare l'intrinseco ed inestricabile groviglio delle questioni.¹⁵⁵ Delle quali sono parti rilevanti non solo lo stato dei testimoni, ma anche la mancanza di altri documenti di supporto o semplicemente altre testimonianze esterne. D'altronde credo che questo saggio offra un'immagine efficace delle difficoltà di una simile impresa ecdotica.

Stando così le cose la soluzione più ovvia potrebbe sembrare quella di affidare ad un gruppo di filologi che, in un tempo ragionevole, fornissero l'edizione integrale delle quattro redazioni. Personalmente non vedrei di buon occhio una evenienza simile. Intanto perché una simile impresa avrebbe bisogno di più professionalità: archivisti, filologi, storici, giuristi. C'è però una ragione più profonda, ed è il contesto in cui i codici statuari sono inseriti. Essi sono documenti d'archivio, creati perché fossero conservati e fruiti in un archivio; quindi, quando pensiamo alla loro edizione dobbiamo conformarci alle metodiche di edizione dei documenti d'archivio, e cioè preferire la trascrizione diplomatica piuttosto che l'edizione critica.¹⁵⁶

¹⁵⁴ Ho naturalmente consultato altre esperienze e la bibliografia in argomento. *Statuto del comune di Perugia del 1279...*, cit. Ha un rilievo metodologico particolare la *Premessa* del Caprioli alle pp. IX-XXIX e sempre dello stesso autore *Una città nello specchio delle sue norme. Perugia milleducentosettantanove*, pp. 249-329 del II vol.; S. CAPRIOLI, *Per una convenzione sugli statuti*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo e Archivio muratoriano», 95 (1989), pp. 313-322; M. ASCHERI, *Le fonti statutarie: problemi e prospettive da un'esperienza toscana*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli Statuti di Albenga (1288)*, Atti del convegno, Albenga, 18-21 ottobre 1988, Bordighera, Istituto Internazionale di Studi Liguri, 1990, pp. 55-70; IDEM, *La pubblicazione degli statuti: un'ipotesi di intervento*, in «Nuova Rivista Storica», 69, (1985), pp. 95-106; ID., *Gli statuti: un nuovo interesse per una fonte di complessa tipologia*, in *Catalogo della raccolta di statuti*, cit., vol. VII (S), pp. XXXI-XLIV.

¹⁵⁵ Non bisognerebbe mai dimenticare che, a volte, le contraddizioni e le incongruenze sono nei fatti e nella realtà ovvero sono solo apparenti e ci sfugge qualcosa di essenziale. Ci sono poi fatti apparentemente contraddittori. Tutti sappiamo che col primo gennaio 2002 12 paesi europei hanno adottato una nuova divisa monetaria comune: l'Euro. In conseguenza di ciò ci capita di avere, quotidianamente, tra le mani monete metalliche di vari paesi col millesimo 2002, 2001, 2000 e addirittura 1999. Quando, fra mille anni, si sarà perduta memoria della contemporaneità dell'evento, qualcuno potrebbe pensare che, ad esempio l'Italia, avesse adottato l'Euro successivamente ad altri paesi, perché non si trovano monete italiane anteriori al 2002.

¹⁵⁶ Questo non esclude che si possa fare l'edizione critica di documenti d'archivio, soprattutto quando la tradizione archivistica e diplomatica dei testi è molto travagliata e si ha il fondato sospetto di falsificazioni e alterazioni in vari tempi della documentazione. In casi simili un'edizione diplomatica fotograferebbe solamente un momento del documento e, forse, non riuscirebbe a

Infine deve essere chiaro che nel farne l'edizione un testo statutario non può essere trattato alla stessa stregua dei manoscritti letterari, filosofici e delle opere giuridiche. Tra l'altro, secondo molti, essi mal si adattano alle teorie e metodiche del Lachman, anche quando fossero temperate ed adeguate da filologi che avessero specifica competenza sui testi di diritto.¹⁵⁷

Per ultimo, ma sicuramente non meno importante, lo statuto è una scrittura giuridica aperta che ha bisogno di particolari attenzioni e non solo filologiche. Definirei lo statuto scrittura aperta secondo tre criteri. Le annuali revisioni rendevano lo statuto un testo in perenne movimento, che diventava visibilmente stratificato quando non veniva prodotto, volta a volta, un nuovo codice, ma le *additiones*, le *vacationes* e *correctiones* erano operate direttamente sullo stesso codice. A Firenze, per la mancanza delle redazioni più antiche, non ci sono molti casi di questa specie, tuttavia c'è quello esemplare delle tre revisioni del 1322, 1324 e 1325 per le quali furono prodotti codici nuovi solo per la prima, mentre si procedette con la correzione di quelli in uso per le altre due. Il tutto è ben visibile in *Statuti*, 4, per il testo del Capitano e *Statuti*, 6, per quello del Podestà. Un testo statutario poi può servire come base per l'elaborazione della redazione successiva è questo il caso di *Statuti*, 5 e 8 per la redazione del 1355 e *Statuti*, 23, per la redazione del 1415. Infine uno statuto rimane sempre un testo aperto perché può essere aggiornato e interpolato con l'inserzione di norme sopravvenienti con la legislazione ordinaria.

Ci sono ancora due altri aspetti da considerare. Anzitutto che il *corpus* statutario non era l'unico *corpus* legislativo fonte di norme nei Comuni medievali, e poi che il loro *ius proprium* era inserito nel sistema del diritto comune. Questi due elementi, peraltro notissimi, hanno degli effetti sui codici-documenti. Infatti la conoscenza della norma, nelle cause civili o criminali, non dipendeva esclusivamente dalla consultazione dello statuto, ma vi concorreva, direi in modo preponderante, la dottrina, cioè le opere ed il pensiero dei *doctores*, cioè dei giuristi più in vista. La consultazione dello statuto era semmai indispensabile solo nel caso di norme esclusive del luogo, evento non molto frequente.

Se poi si considerano le ultime tre redazioni statutarie, del 1355, 1409 e 1415, questi statuti devono essere assimilati agli odierni «testi unici». Infat-

dare l'esatta portata della tradizione del testo. Ad ogni modo edizione critica o diplomatica, archivisti, diplomatisti e filologi editori, se procedono correttamente, dovrebbero giungere in linea di massima alle stesse conclusioni, sebbene percorrendo strade diverse. Cfr. M. CAMPANELLI, *Quel che la filologia può dire alla storia; vicende di manoscritti e testi antighibellini nella Firenze del Trecento*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo», 105 (2003), pp. 87-247.

¹⁵⁷ Vedine uno per tutti CAPRIOLI, *Satura lanx* 16..., cit.

ti proprio come questi ultimi quelle redazioni furono compilate scegliendo e armonizzando la legislazione ordinaria che intanto era stata prodotta dopo l'ultima revisione.¹⁵⁸ Poteva accadere che una norma fosse formulata in modo diverso dalla riformazione originaria - ed in questo lo statuto poteva innovare perché presentava un'interpretazione del giurista statutario -, ma quando una norma fosse confusa o incomprensibile, magari a causa di omissioni o intrusioni del copista,¹⁵⁹ non sarebbe stato forse dovere del giudice allora e dell'editore ora, verificare, filologicamente, la corretta formulazione? Ciò può facilmente accadere quando si deve editare un *codex unicus* come ad esempio *Statuti*, 23 o 26.

Voglio cioè mettere in guardia i futuri editori dall'edizione perfetta sia dal punto di vista filologico che giuridico, ma assolutamente inesistente. Nel senso che non solo il testo ricostruito non è mai esistito, ma che nessun giurista o commissione di statuti medievali avrebbe prodotto un testo del genere. Una simile edizione perfetta costituirebbe, peraltro, un falso storico. Date queste premesse ne consegue che per archivisti, diplomatisti, storici ed anche giuristi bisognerebbe editare tutti i testimoni ufficiali degli statuti, perché ciascun documento parla in modo diverso, anche quando il contenuto fosse identico.¹⁶⁰ Questo è però, evidentemente, un sogno irraggiungibile, per cui bisogna accontentarsi di traguardi più modesti.

Per un'edizione completa del *corpus* statutario fiorentino riterrei anzitutto opportuno rieditare le redazioni del 1322-25, al più si potrebbe optare per un'edizione in CD-Rom. Non credo servirebbe a molto un'integrazione a quella del Caggese. Intanto perché non correggerebbe le pecche dovute ad errata trascrizione o ad errori tipografici, e poi perché lo stu-

¹⁵⁸ La circostanza di aver tralasciato a lungo l'aggiornamento degli statuti, unita insieme col fatto che intanto la legislazione ordinaria, prodotta nei Consigli, non solo rispondeva alle necessità del Comune fiorentino, ma era anche ottimamente raccolta e conservata nei registri delle *Provisioni*, ha permesso che avanzassi l'ipotesi della perdita di centralità degli statuti. Per la quale vedi nel secondo capitolo.

¹⁵⁹ È verosimile credere che per i contemporanei non esistessero libri perfetti, cioè privi di difformità rispetto agli antigrafici, ciò naturalmente lasciava una più ampia libertà al giudice per l'interpretazione della norma. Forse questo è un altro dei motivi per cui l'esemplatura di codici statuti era preferibilmente demandata ai notai, i quali erano adusi a riprodurre scritture senza alterazioni *de verbo ad verbum*.

¹⁶⁰ Si pensi quanto potrebbero risultare preziose le annotazioni marginali di chi ha utilizzato il codice. Secondo il Caprioli non ha senso pubblicare gli strati annuali che ci sono conservati in codici distinti, tuttavia «le differenze fra lo strato che si intende pubblicare e gli altri portatori superstiti di strati si debbono registrare come redazioni plurime - ben più che varianti in senso proprio». Parole sicuramente condivisibili, qui invece parlo di testimoni di una stessa redazione, magari esemplati a distanza di anni. La citazione è tratta dalla *Premessa* allo *Statuto* perugino p. XXVIII.

dioso comunque non avrebbe una visione d'insieme.¹⁶¹ Se i risultati raggiunti nelle analisi esposte nel capitolo quinto sono corretti suggerirei di scegliere come base *Statuti*, 4, per il testo del Capitano e *Statuti*, 6, per quello del Podestà. Essendo entrambi i codici manchevoli di parti importanti saranno integrati opportunamente servendosi degli altri testimoni integrali o parziali.

Naturalmente sarà necessario evidenziare come e perché - anche con visibili espedienti tipografici - e donde sono tratte le integrazioni. Le ragioni di questa scelta sono fin troppo ovvie. Sono anzitutto due codici ufficiali, che sono stati corretti ed integrati dallo stesso notaio degli arbitri che pubblicò le tre revisioni; sono stati scritti negli anni 1322-1326, sono quindi scevri da lacune o alterazioni dovute all'alluvione del 1333 o all'incendio del 1343. Sono gli unici in definitiva che possono darci, con gli opportuni aggiustamenti, le tre redazioni statutarie del 1322-25.

Per la redazione del 1355 ricorrerei a *Statuti*, 12, per il testo del Capitano e *Statuti*, 16, per quello del Podestà. Come ho dimostrato nel capitolo sesto i due codici sono sicuramente stati scritti successivamente al 1378, e sembra accertato che non esistano apografi degli originali, se non qualche frammento o reliquia. Tuttavia mentre per il primo è una scelta obbligata vista l'inaffidabilità degli altri testimoni, per il secondo invece la scelta è giustificata dal fatto che esso è un esemplare conservato presso le Riformagioni, che quindi non è stato mai adoperato nelle curie civili o criminali. Anche in questo caso è indispensabile il ricorso agli altri testimoni descritti, visto che sicuramente è necessario emendare gli errori o le lacune del copista che ho rilevato. Palesemente occorrono anche per questa edizione tutte quelle attenzioni ed espedienti già raccomandati per l'altra più antica. Non può tralasciarsi l'edizione dei due codici contenenti la redazione volgarizzata e cioè *Statuti*, 13, e 19;¹⁶² il volgarizzamento può, come peraltro ho già sostenuto, essere d'aiuto alla ricostruzione del testo originale presentato da messer Tommaso.

Sarebbe poi indispensabile l'edizione integrale di *Statuti*, 23, con tutto l'apparato di cancellazioni, aggiunte, integrazioni e correzioni per cercare di capire fino in fondo le vicende di questo testo. Una simile edizione avrebbe bisogno di un'acribia e oculatezza particolare per discernere e sceverare la natura ed i tempi dei vari interventi che appaiono sul codice. Infine per la redazione del 1415 bisognerà necessariamente affi-

¹⁶¹ Ho già trascritto le parti più ampie che integrerebbero le lacune dei due testi, come ad esempio le oltre 40 rubriche dello statuto del Capitano, ma credo che anche la pubblicazione di queste parti non migliorerebbe di molto l'edizione attuale.

¹⁶² Questa edizione è annunciata da più parti a cura del Salvestrini.

darsi a *Statuti*, 24 e 26, il primo com'è noto è l'originale dei primi quattro libri, consegnato dalla commissione, il secondo è l'unico codice ufficiale superstite del quinto libro. Va da sé che, quando fosse necessario, si dovrebbe ricorrere agli altri testimoni ufficiali. Anzi in taluni casi particolarmente problematici e disperati non è da escludere che si possa ricorrere ai codici privati più antichi che ho segnalato.¹⁶³ Non si può tralasciare la redazione volgarizzata contenuta in *Statuti*, 31, e 32 - da affidare ad un italianista - che molto aiuterebbe a capire anche la redazione del Montegranaro.

Se si costituisse un gruppo di persone, di varie professionalità e competenze, sotto la guida di una commissione, che ponesse nell'impresa quel tanto che basti di sapienza filologica e diplomatica ed in più la necessaria pazienza e costanza, si renderebbe a tutto il mondo degli studi un contributo importante e duraturo. Certo non conoscenze sconvolgenti o rivoluzionarie, ma precisazioni di dettagli e loro sistemazione nel quadro generale sicuramente non disprezzabili. Le edizioni delle redazioni del 1409 e 1415 potrebbero chiarire, ad esempio, un dettaglio non trascurabile. Ad entrambe quelle redazioni manca l'invocazione iniziale e solenne alla divinità con cui tutti i documenti cominciano fino alla rivoluzione francese ed anche oltre. Fubini¹⁶⁴ l'ha interpretato come un atto consapevole e quindi come una sorta di secolarizzazione *ante litteram*. Da parte mia sono convinto che, qualunque possa esserne l'interpretazione, questa circostanza ha sicuramente un significato pregnante; ritengo, tuttavia, che l'assenza dell'invocazione abbia una causa più semplice ed ovvia.

Per quanto riguarda la compilazione del Montegranaro è possibile avanzare l'ipotesi che l'originario ordine delle *Collationes* non sia lo stesso che si è concretizzato nel codice. Ho il sospetto che fosse previsto far precedere la *Collatio* che conteneva gli Ordinamenti di giustizia, i quali fin dalla loro promulgazione avevano una preminenza nella gerarchia delle fonti statutarie fiorentine (*De observatione ordinamentorum iustitie et quod ceteris prevaleant*, recitava una rubrica del V libro degli statuti del Podestà del 1325). Ebbene, gli Ordinamenti di giustizia del Montegranaro hanno una solenne invocazione alla Vergine ed ai santi protet-

¹⁶³ Non è che ritenga i codici più antichi anche i più affidabili per definizione; la mia preferenza va a quegli esemplari che siano stati tratti dagli originali o dai suoi apografi ufficiali ed escluderei senz'altro quelli che sono copie di copie di privati. Anche per le redazioni del 1322-25 e del 1355 i due soli esemplari privati esistenti e da me segnalati potrebbero in qualche modo essere utili all'edizione di competenza.

¹⁶⁴ Cfr. FUBINI, *La rivendicazione di Firenze...*, cit., p. 56

tori di Firenze, che in parte è tralatizia, ma in parte è del tutto nuova ed originale laddove si ricorda il concilio ed il papa pisano. L'ordine delle *Collationes* che poi fu realizzato privò l'intero statuto della solenne invocazione (si noti la singolarità per cui gli Ordinamenti di giustizia formano la nona, cioè l'ultima, *Collatio*). Anche sulla compilazione dei professori dello Studio si intervenne per rifare il proemio in seguito al coinvolgimento di Paolo di Castro, per cui si perse la primitiva impostazione del codice e quindi anche l'invocazione.¹⁶⁵

APPENDICE

Tavole sinottiche degli inventari storici e di quelli moderni.

a) Tavola sinottica del fondo *Statuti del Comune di Firenze* che mette a raffronto i due inventari del Pagnini e quello del Brunetti con l'ordinamento attuale.

b) Tavola sinottica del fondo *Statuti del Comune di Firenze* che mette a raffronto l'ordinamento attuale, quello compreso nell'*Inventario somma-*

PAGNINI 1776	PAGNINI 1783	BRUNETTI 1791-93	ORDINAMENTO ATTUALE
1, Ord. volgari	959, Ord. volgari	2, Ord. volgari	<i>Statuti</i> , 2, Ord. volgari
2, St. Pod., 1322	961, St. Pod., 1322	4, St. Pod., 1322	<i>Statuti</i> , 7, St. Pod., 1322
3, St. Cap., 1322	960, St. Cap., 1322	3, St. Cap., 1322	<i>Statuti</i> , 4, St., Cap. 1322
4, St. Pod., 1325	962, St. Pod., 1325	5, St. Pod., 1325	<i>Statuti</i> , 8, St. Pod., 1325
5, St. Cond., 1337	985, St. Cond., 1337-1519	assente	<i>Ufficiali della condotta</i> , 2, St. Cond., 1337-1519
6, Provv. volg. dopo 1355	972, Provv. volg. dopo 1355	15, Provv. volg. dopo 1355	<i>Statuti</i> , 33, Provv. volg. dopo 1355
7, St. Cap., 1355	965, St. Cap., 1355	9, St. Cap., 1355	<i>Statuti</i> , 11, St. Cap., 1355
8, St. Cap., 1355	969, St. Cap. 1355	10, St. Cap., 1355	<i>Statuti</i> , 12, St. Cap., 1355
9, St. Pod., 1355	967, St. Pod., 1355	12, St. Pod., 1355	<i>Statuti</i> , 16, St. Pod., 1355
10, St. Studio, 1357	990, St. Studio, 1357	31, St. Studio, 1357	<i>Ufficiali dello studio</i> , 3, St. Studio, 1357

¹⁶⁵ Puntualizzando bisogna dire che per quanto riguarda *Statuti*, 23, una semplice invocazione (*In Christi nomine*) esiste nel margine superiore sia della prima che dell'ottava *Collatio*, forse per iniziativa del notaio copista. Ugualmente in *Statuti*, 24, nel margine superiore all'inizio del II lib. appare *Christus*, mentre in *Statuti*, 26, l'invocazione semplice (*In Christi nomine. Amen*) è apposta sia all'inizio del rubricario che del testo normativo. Per contro nessuno degli altri codici apografi della redazione del 1415 riporta un'invocazione, eccettuato l'esemplare conservato in *Bardi, III serie*, 18.

PAGNINI 1776	PAGNINI 1783	BRUNETTI 1791-93	ORDINAMENTO ATTUALE
11, St. Studio, 1388	991, St. Studio, 1388	32, St. Studio, 1388	<i>Ufficiali dello studio</i> , 1, St. Studio, 1388
12, Statuti, 1409	973, Statuti, 1409	16, Statuti, 1409, erroneamente datato 1408	<i>Statuti</i> , 23, Montegranaro, 1409
13, St. volg., 1415, vol. I	977, St. volg., 1415, vol. I	20, St. volg., 1415, vol. I	<i>Statuti</i> , 31, St. volg., 1415, vol. I
14, St. volg., 1415, vol. II	978, St., volg., 1415, vol. II	21, St., volg., 1415, vol. II	<i>Statuti</i> , 32, St. volg., 1415, vol. I
15, St., 1415, vol. I	975, St., 1415, vol. I	17, St., 1415, vol. I	<i>Statuti</i> , 30, St., 1415, vol. I
16, St. 1415, vol. II	976, St., 1415, vol. II	18, St., 1415, vol. II	<i>Statuti</i> , 26, St., 1415, vol. II
17, Riforme, 1425	998, Riforme, 1425	espunto	destinazione ignota
18, Frammenti	982, Frammenti, lib. V	espunto	<i>Manoscritti</i> , 1, Frammenti, lib. V
19, Frammenti	983, Frammenti	espunto	destinazione ignota
assenti	958, Ord. Ius, 1292-1343	1, Ord. Ius, 1292-1343	<i>Statuti</i> , 3, Ord. Ius, 1292-1343
	963, lib. III, St. Pod. 1355 NB, per errore questo codice è attribuito al 1324, come peraltro ancora si può leggere sul cartiglio di pergamena, mentre in realtà appartiene al 1355.	6, lib. III, St. Pod., 1355; NB, il Brunetti ha ripetuto l'errore del Pagnini.	<i>Statuti</i> , 20, lib. III, St. Pod., 1355
	964, lib. III, St. Pod., 1325-1339	7, lib. III, St. Pod., 1325-1339	<i>Statuti</i> , 9, lib. III, St. Pod., 1325-1339
	966, St. Cap., 1355	8, St. Cap., 1355	<i>Statuti</i> , 10, St. Cap., 1355
	968, St. Pod., 1355	13, St. Pod., 1355	<i>Statuti</i> , 17, St. Pod., 1355
	970, St. Pod., 1355	14, St. Pod., 1355	<i>Statuti</i> , 18, St. Pod., 1355
	971, lib. I, St. Pod., 1355	11, lib. I, St. Pod., 1355	<i>Statuti</i> , 14, lib. I, St. Pod., 1355
	974, St., 1415, vol. I, orig.	17, St. 1415, vol. I, orig.	<i>Statuti</i> , 24, vol. I, St. Pod. 1415
	979, lib. II, St. Pod., 1415	espunto	<i>Manoscritti</i> , 13, lib. II, St. Pod., 1415
	980, Riforme, sec. XVI, P. I	24, Riforme, sec. XVI, P. I	<i>Manoscritti</i> , 18, Riforme, sec. XVI, P. I
	981, Riforme, sec. XVI, P. II	25, Riforme, sec. XVI, P. II	<i>Manoscritti</i> , 19, Riforme, sec. XVI, P. II
	984, St. Cond., 1337	espunto	<i>Ufficiali della condotta</i> , 1, St. Cond. 1337
	986, St. Cond., 1368-1496	espunto	<i>Ufficiali della condotta</i> , 3, St. Cond., 1368-1496
	987, Provv., 1349-1383	26, Provv., 1349-1383	<i>Provvisoni, registri</i> , 212, Provv., 1349-1383
	988, St., Annona, 1348	34, St., Annona, 1348	<i>Ufficiali del biado, poi magistrato dell'abbondanza</i> , 1, St., Annona, 1348

PAGNINI 1776	PAGNINI 1783	BRUNETTI 1791-93	ORDINAMENTO ATTUALE
	989, St., Annona, 1352-1411	35, St., Annona, 1352-1411	<i>Ufficiali del biado, poi magistrato dell'abbondanza</i> , 3, St., Annona 1352-1411
	992, St. Sei di Ar e Pt	27, St. Sei di Ar e Pt	<i>Sei ufficiali di Arezzo e Pistoia</i> , 6, St. Sei di Ar e Pt
	993, Pram. Vest., 1388	33, Pram. Vest., 1388	<i>Statuti</i> , 34, Pram. Vest., 1388
	994, lib. II, St. mercan., 1393	46, lib. II, St. mercan., 1393	<i>Mercanzia</i> , 7, lib. II, St. mercan., 1393
	994 1/2, Decr. arti minori, 1349	espunto	destinazione ignota
	995, Riforme del dominio fiorentino, 1395	espunto	destinazione ignota
	996, Rescazione Spese del contado, 1418	espunto	destinazione ignota
	997, Ord. riduzione spese del contado, 1418	espunto	destinazione ignota
	999, Ordinazioni del Catasto, 2 voll., 1427 e 1451-1456	espunto 7, Cl. II, Dist. 4	<i>Catasto</i> , 2
	1002, Ordin. Inclita Parte Guelfa	espunto 85, Classe VIII	<i>Capitani di parte, numeri rossi</i> , 9

rio del 1903 e quello dell'inventario N/8 [283].

c) Questa è una tavola sinottica di tutte le vecchie segnature del fondo *Statuti del Comune di Firenze*, a partire dall'attuale per finire al Pagnini

ORDINAMENTO ATTUALE	INVENTARIO 1903	INVENTARIO 283 ¹⁶⁶
<i>Statuti</i> , 1, bozza Ord. Ius. 1293	<i>Statuti</i> , 1,	<i>Statuti</i> , 1,
<i>Statuti</i> , 2, Ord. volgari	<i>Statuti</i> , 2	<i>Statuti</i> , 2
<i>Statuti</i> , 3, Ord. Ius. 1292-1343	<i>Statuti</i> , 3	<i>Statuti</i> , 3
<i>Statuti</i> , 4, St., Cap. 1322	<i>Statuti</i> , 4	<i>Statuti</i> , 4
<i>Statuti</i> , 5, frammenti St. Cap., 1322-25	<i>Statuti</i> , 5	<i>Statuti</i> , 5
<i>Statuti</i> , 6, St. Pod., 1322-25	deest	deest
<i>Statuti</i> , 7, St. Pod., 1322	<i>Statuti</i> , 6	<i>Statuti</i> , 6
<i>Statuti</i> , 8 St., Pod., 1325	<i>Statuti</i> , 7	<i>Statuti</i> , 7
<i>Statuti</i> , 9, lib. III, St. Pod. 1325-1339	<i>Statuti</i> , 8	<i>Statuti</i> , 8

¹⁶⁶ In questo inventario l'ordinamento canonico delle redazioni del Capitano e del Podestà del 1355 risultano invertite, infatti sono descritti prima i codici del Podestà e quindi quelli del Capitano.

ORDINAMENTO ATTUALE	INVENTARIO 1903	INVENTARIO 283
<i>Statuti</i> , 10, St. Cap. 1355	<i>Statuti</i> , 9	<i>Statuti</i> , 14
<i>Statuti</i> , 11, St. Cap. 1355	<i>Statuti</i> , 10	<i>Statuti</i> , 15
<i>Statuti</i> , 12, St. Cap. 1355	<i>Statuti</i> , 11	<i>Statuti</i> , 17
<i>Statuti</i> , 13, St. Cap. 1355, volg.	<i>Statuti</i> , 12	<i>Statuti</i> , 16
<i>Statuti</i> , 14, lib. I, St. Cap. 1355	<i>Statuti</i> , 13	<i>Statuti</i> , 18
<i>Statuti</i> , 15, bozze St. Cap., 1355	<i>Statuti</i> , 14, frammenti, la bozza in <i>Statuti</i> , 21	deest? vedi <i>infra</i>
<i>Statuti</i> , 16, St. Pod., 1355	<i>Statuti</i> , 15	<i>Statuti</i> , 9
<i>Statuti</i> , 17, St. Pod. 1355	<i>Statuti</i> , 16	<i>Statuti</i> , 11
<i>Statuti</i> , 18, St. Pod. 1355	<i>Statuti</i> , 17	<i>Statuti</i> , 10
<i>Statuti</i> , 19, St. Pod. 1355, volg.	<i>Statuti</i> , 18	<i>Statuti</i> , 12
<i>Statuti</i> , 20, lib. III, St. Pod. 1355	<i>Statuti</i> , 19	<i>Statuti</i> , 13
deest?	<i>Statuti</i> , 20, codice frammentario non meglio identificato ¹⁶⁷	deest?
<i>Statuti</i> , 21, frammenti St. 1325-1355	<i>Statuti</i> , 21	deest? vedi <i>infra</i> .
<i>Statuti</i> , 22, bozze, St. Pod. 1355	<i>Statuti</i> , 21	deest? vedi <i>infra</i> .
<i>Statuti</i> , 23, Montegranaro, 1409	<i>Statuti</i> , 22	<i>Statuti</i> , 20
<i>Statuti</i> , 24, vol. I, St. Pod. 1415	<i>Statuti</i> , 23	<i>Statuti</i> , 21
<i>Statuti</i> , 25, vol. I, St. Pod. 1415	deest	deest
<i>Statuti</i> , 26, St., 1415, vol. II	<i>Statuti</i> , 24	<i>Statuti</i> , 22
<i>Statuti</i> , 27, St., 1415, vol. I	deest	deest
<i>Statuti</i> , 28 St., 1415, vol. I	<i>Statuti</i> , 25	deest
<i>Statuti</i> , 29, St., 1415, vol. I	<i>Statuti</i> , 26	<i>Statuti</i> , 23
<i>Statuti</i> , 30, St., 1415, vol. I	<i>Statuti</i> , 27	<i>Statuti</i> , 24
<i>Statuti</i> , 31, St., volg. 1415, vol. I	<i>Statuti</i> , 28	<i>Statuti</i> , 25
<i>Statuti</i> , 32, St., volg. 1415, vol. II	<i>Statuti</i> , 29	<i>Statuti</i> , 26 ¹⁶⁸
<i>Statuti</i> , 33, Provv., volg. 1355	<i>Statuti</i> , 30	<i>Statuti</i> , 18
<i>Statuti</i> , 34, Pram. Vest., 1388	<i>Statuti</i> , 31	<i>Statuti</i> , 27

¹⁶⁷ Potrebbero essere i frammenti cartacei e pergamenei ora contenuti in *Statuti*, 21.

¹⁶⁸ Questa cartella conteneva «frammenti degli ordinamenti di giustizia, degli statuti del Podestà e del Capitano in numero di 6, membr. e cart.», il che farebbe pensare senz'altro ai tre frammenti del 1355 che noi abbiamo qualificato come bozze, e ad altri frammenti ora contenuti in *Statuti*, 21. Risulta tuttavia incomprensibile la mancanza del codice che contiene il secondo volume degli Statuti volgarizzati del 1415, già presenti sia negli inventari del Pagnini che del Brunetti.

(1783). In essa sono compresi sia gli ordinamenti che produssero un inventario con cartellinatura, che quelli che produssero una cartellinatura senza inventario, ovvero un inventario senza cartellinatura.

A = attuale segnatura dell'inventario di sala di studio compilato successivamente al 1955.

B = Ordinamento successivo al 1924, quando fu fatto un tentativo di unificare i due fondi *Statuti del Comune di Firenze* e *Statuti delle Comunità autonome e soggette*. L'ordinamento non produsse un nuovo strumento, ma solo una nuova numerazione con l'apposizione di un piccolo cartellino bianco con numero stampigliato tuttora esistente sulle costole di quasi tutti i pezzi. L'operazione tuttavia non fu portata a compimento essendosi fermata al n. 308 (statuti di San Lorenzo alle Corti e Santa Maria del Trebbio).

C = Ordinamento di poco più vecchio del precedente, comunque sempre successivo al 1924, quando pervennero i tre pezzi del dono Martini. Tale ordinamento non originò un nuovo strumento né nuovi cartellini, ma solo delle correzioni sull'inventario 283.

D = È l'ordinamento dato dal Gherardi fatto dopo il 1896 e prima del 1903, data della pubblicazione dell'*Inventario sommario*. L'anno 1896 fu pubblicato lo studio del Salvemini, dalle cui segnature si evince un ordinamento diverso. Nell'occasione fu apposto sulle costole un cartellino di colore rosa, su cui era stato preventivamente stampato il nome del fondo *Statuti del Comune di Firenze* ed il numero di corda. I predetti cartellini persistono tuttora su quasi tutti i pezzi.

E = È l'ordinamento individuato dal cartellino bianco bordato di blu, incollato sopra al cartellino di cui alla lettera successiva. Non mi sembra esista anche uno inventario o elenco. Il punto interrogativo indica che non c'è traccia del cartellino per i motivi più disparati: nuova rilegatura, la costola è scomparsa o rotta.

F = Cartellino bianco, col numero stampigliato, apposto più in basso di tutti. Il punto interrogativo indica che non c'è traccia del cartellino per i motivi più disparati: nuova rilegatura, la costola è scomparsa o rotta.

G = Inventario 283, compilato dopo il 1903 ed anteriamente al 1913. Non sembra sia stato fatto né un nuovo ordinamento né una cartellinatura, con ogni probabilità si riferisce alla situazione dell'*Inventario sommario* del 1903.

H = Ordinamento dell'inventario Brunetti, compilato nel 1791 e rivisto e riscritto nel 1817. Quasi sempre è superstita un cartellino.

I = Ordinamento dell'inventario Pagnini, compilato nel 1786. È superstita quasi sempre un cartellino.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	* ¹⁶⁹	1	1	assente	assente	1	67	assente
2	*	2	2	?	?	3	1	959
3	3	3	3	illeg.	6	2	2	958
4	4	4	4	illeg.	?	4	3	960
5	*	5	5	?	?	5	assente	assente
6	6	5 bis	assente	assente	assente	assente	assente	assente
7	7	6	6	?	?	6	4	961
8	8	7	7	?	?	7	5	962
9	9	8	8	illeg.	illeg.	8	7	964
10	*	9	9	16	16	15	8	966
11	11	10	10	18	18	16	9	965
12	12	11	11	15	15	14	10	969
13	13	12	12	17	17	16	assente	assente
14	14	13	13	19	19	sn 18	11	971
15	*	14	14	?	?	assente	assente	assente
16	*	15	15	?	?	9	12	967
17	*	16	16	?	?	11	13	968
18	18	17	17	10	10	10	14	970
19	19	18	18	11	?	12	assente	assente
20	20	19	19	14	14	13	6	963
21	*	20	20	?	?	25 e 26	assente	assente
22	*	21	21	?	?	assente	assente	assente
23	23	22	22	22? illeg.	23	19 o 20	16	973
24	24	23	23	?	?	20 e 21	17	974
25	25	23 bis	assente	assente	assente	assente	assente	assente
26	26	24	24	24	24	21 e 22	18	976
27	27	24 bis	assente	assente	assente	assente	assente	assente
28	28	25	25	assente	assente	assente	assente	assente
29	29	26	26	26	26	22 e 23	assente	assente
30	30	27	27	27	27	23 e 24	19	975

¹⁶⁹ L'asterisco indica che, per i più svariati motivi, il cartellino manca sulla costola. Non conosco questi motivi per i numeri 2, 10, 15, 21 e 22. Al n. 1 manca perché è stato sempre collocato in una mostra, al n. 5 perché è stato legato solo nel 1970, al n. 16 manca quasi tutta la costola, il n. 17 è stato rilegato recentissimamente (1986). Tuttavia si può essere certi che questo cartellino i predetti pezzi lo dovevano avere, ne è prova la perfetta corrispondenza con l'attuale segnatura.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
31	31	28	28	28	28	24 e 25	20	977
32	32	29	29	29	29	assente	21	978
33	33	30	30	illeg.	illeg.	18 e 19	15	972
34	34	31	31	31	31	26 e 27	33	993

CAPITOLO VIII

I PROTAGONISTI DELLE REVISIONI STATUTARIE: I NOTAI ED I GIURISTI, APPUNTI BIOGRAFICI

1. *Scribi e notai intervenuti nelle redazioni più antiche fino a quella del 1325*; 2. *La redazione del 1355: messer Tommaso ed i suoi collaboratori, messer Lapo di messer Giovanni da Prato e ser Taddeo di Lapo da Firenze*; 3. *Messer Giovanni di Giorgio Marochini da Montegranaro*; 4. *La commissione del 1415 presieduta da messer Bartolomeo Volpi da Soncino*; 5. *La partecipazione di Paolo di Castro*.

1. *Scribi e notai intervenuti nelle redazioni più antiche fino a quella del 1325*

Secondo il manoscritto di manzoniana memoria «*L'Historia si può veramente deffinire una guerra illustre contro il Tempo, perché togliendoli di mano gl'anni suoi prigionieri, anzi già fatti cadaueri li richiama in vita, li passa in rassegna, e li schiera di nuovo in battaglia. (...) Pure per degni rispetti, si tacerà li loro nomi. (...) Imperciocché, essendo cosa evidente, e da verun negata non essere i nomi se non puri purissimi accidenti...*».

Le storie che si narrano nei libri di storia non hanno bisogno di tace-re i nomi, anzi i nomi sono spesso essenziali a comprendere gli avvenimenti ed i loro nessi. Eppure di tanti protagonisti, di quel genere di protagonisti di cui voglio tracciare un qualche profilo biografico in quest'ultimo capitolo, non conosciamo l'*accidente* che si portavano dalla nascita e che li distingueva dai loro simili. Di quanti copisti - che ci hanno trasmesso parti importanti della nostra civiltà: un dialogo di Platone, un'opera di Aristotele o di Cicerone, un'ode di Saffo o di Orazio o gli *Elementi* di Euclide -, non conosciamo nemmeno il nome. E potremmo ben considerarli, i copisti, dei privilegiati in un mondo di analfabeti, forniti di uno specialissimo privilegio idoneo a trasmetterci memoria di sé, eppure spesso non ne conosciamo neppure il nome. Non conosciamo il nome di nessuno dei copisti a cui dobbiamo la *Littera florentina*, ovvero le *Pan-*

dette giustiniane, il monumento fondamentale della civiltà giuridica occidentale.

Non meraviglierà quindi che non conosciamo il nome dei copisti cui dobbiamo la quasi totalità dei 34 codici che costituiscono il fondo *Statuti del Comune di Firenze*. Sono libri affatto particolari: non hanno un'intestazione o un *colophon*, da cui si possa trarre notizie sull'amanuense, né furono prodotti per adornare la biblioteca di qualche colto mecenate o collezionista di manoscritti. Furono scritti per l'uso quotidiano in una curia civile o criminale, ovvero in un ufficio, e forse anche per questo era meglio che fossero rigorosamente anonimi.¹ E se anche conosciamo il nome di un copista e l'impresa che ha compiuto, spesso non si riesce nemmeno a fissare gli estremi della vita, la sua formazione culturale, e al più si ottiene una lista di cariche che non può essere necessariamente interpretata come un vero e proprio *cursus honorum*.² I casi più frustranti sono tuttavia quelli in cui conosciamo gli autori, ad esempio i copisti o i notai, ma non riusciamo ad attribuire a ciascuno la loro fatica per le più varie ragioni; vero è che, nella maggior parte dei casi, i codici sono frutto del lavoro di molti copisti, alcuni dei quali sono intervenuti solo per qualche pagina, per cui risultano assai più comprensibili come opera collettiva e quindi, in un certo senso, del tempo piuttosto che di personaggi ben identificati, ma dalla personalità sfuggente.

I giuristi, i notai, i copisti, di cui sappiamo che abbiano partecipato alle redazioni statutarie del sec. XIII, sono meri nomi anche perché è andato perduto e distrutto completamente il frutto delle loro fatiche. Solo in qualche caso ci è nota la commissione degli arbitri statuari, più numerosi sono i nomi dei notai-copisti incaricati di esemplare i nuovi statuti, ma rimangono tuttavia sempre meri nomi.³ Dei dieci notai, dei quali sappiamo per certo che prestarono la loro opera per esemplare codici statu-

¹ Come oggi sappiamo riconoscere e apprezzare dalla qualità dell'edizione un certo editore, così anche nel Duecento, Trecento o Quattrocento gli utenti di un manoscritto riconoscevano certamente il copista. Ciò è invece a noi precluso dalla mancanza di documenti.

² L'elenco delle cariche dei personaggi dei secoli XII-XVI non è agevolmente interpretabile come un progresso di "carriera".

³ Si rinvia alla nota 8 del capitolo II ed alle *Consulte* del Gherardi ivi espressamente citate. Spesso gli stanziamenti dei Consigli per le esemplature degli statuti sono anonimi, tuttavia in taluni casi i nomi dei notai incaricati ci sono. Eccoli. 1. ser Lotto di Gianni del popolo dell'abbazia fiesolana; 2. ser Lapo Bonamichi; 3. ser Simone Boncristiani; 4. ser Filippo di Giunta; 5. ser Iacopo di Giovanni; 6. ser Filippo Bonfantini da Sesto; 7. ser Naccio; 8. ser Lotto chierico (ma può essere anche quello del n. 1); 9. ser Filippo (o Lippo) di Iacopo da Villamagna; 10. ser Giovanni di Bongia. Ser Filippo di Iacopo da Villamagna è stato notaio dei Priori nel bimestre 15 feb.-14 apr. 1298.

tari, solo ser Filippo di Iacopo da Villamagna è chiaramente identificabile, perché c'è di lui ancora qualche traccia. Infatti di questo notaio ci sono ancora conservate alcune pergamene nel *Diplomatico*, tre delle quali contengono copie di capitoli di statuti allora vigenti, esemplati per le necessità dei privati.⁴

Degli altri nove uno è ser Lapo Bonamichi, padre di ser Giovanni di cui si dirà, ed un altro potrebbe essere identificato con ser Filippo di Giunta da Sesto, del quale conserviamo una pergamena.⁵ Il primo personaggio di cui conosciamo più diffusamente la partecipazione alla vita pubblica del Comune fiorentino e, nel senso più esteso del termine, alla vicende statutarie è ser Giovanni di ser Lapo Bonamichi.⁶ Suo padre, ser Lapo, ci è anch'egli noto per essere un esemplatore di codici statutari nella seconda metà del Duecento. Lo prova il fatto che nel secondo semestre del 1293 ser Francesco di ser Lapo Bonamichi fece domanda per sé ed i suoi fratelli ai Consigli del Comune perché fosse loro pagato il compenso del padre che aveva appunto copiato uno statuto del Podestà.

La circostanza che ser Giovanni non è menzionato insieme col fratello nella petizione potrebbe significare che egli non era maggiorenne. Se ciò fosse vero potremmo collocare la sua nascita verso la fine degli anni ottanta del Duecento. Di ser Lapo, apparentemente, non sappiamo altro se non che esercitava l'arte notarile e due dei suoi figli, Francesco e Giovanni, erano anch'essi notai; non ci rimarrebbe alcuna traccia neanche di un solo rogito perfino nelle pergamene del *Diplomatico*. Ci sono tuttavia sei pergamene che contengono copie di capitoli statutari rogati da un *Iacobus quondam Bonamichi*.⁷ Lapo è un'abbreviazione familiare toscana di Iacopo, molto comune a Firenze. Niente di più facile quindi che i figli, nel sottoscrivere, usassero l'ipocoristico con cui il padre era comunemente chiamato. Tuttavia può sorgere qualche dubbio che ciò avvenisse in occasioni ufficiali e bisognose di rigore tale da non dar adito a inconvenienti.

Le poche matricole superstiti dell'Arte dei giudici e notai, mentre non registrano, per la seconda metà del Duecento, alcun Lapo Bonamichi,

⁴ Due sono stati pubblicati da RONDONI, *I più antichi...*, cit. pp. 60-62 e 64-65 ed un'altra da PAPALEONI, *Nuovi frammenti...*, cit., pp. 75-77.

⁵ *Diplomatico, normali*, S. Gimignano, 1292, ago. 2. È un atto che certifica che ser Raimuccio Turri da S. Gimignano paga ai camarlinghi della Camera del Comune di Firenze 100 fiorini d'oro, 39 soldi e 15 denari. L'identificazione è probabile perché dimostra che il notaio aveva familiarità con uffici del Comune, tuttavia non è sicura. Degli altri notai o non si conservano scritture ovvero non ci sono elementi sufficienti per identificarli con certezza.

⁶ Nei documenti è sempre costante la forma Bonamichi, chiaramente come cognome; mai compagno, per questi personaggi le altre forme Bonamici o Buonamici.

⁷ Vedi *infra*.

hanno invece un *Iacobus Bonamichi* del sesto di S. Pier Scheraggio, che è proprio il sesto di residenza dei Bonamichi notai. Se a questo si unisce il fatto che ser Iacopo era abitualmente coinvolto nelle faccende che attenevano all'esemplatura degli statuti, dovrebbero sussistere pochi dubbi che egli sia il padre di ser Francesco e ser Giovanni.⁸ Quest'ultimo dunque seguì le orme del padre specializzandosi nel particolare settore dell'esemplatura dei codici statutarî e nella curatela delle loro revisioni periodiche. Si può affermare anzi che questa sia stata la sua attività professionale prevalente. Infatti già il 10 ottobre 1303 viene deliberato il suo compenso per aver scritto gli statuti del Capitano e del Podestà.⁹

Per avere un'idea basti dire che dei pochi frammenti statutarî che si ricavano dalle copie esemplate per i privati 10 pergamene sono state scritte e sottoscritte da ser Giovanni.¹⁰ È documentato che sia stato notaio degli

⁸ Bloch ci ha insegnato che le coincidenze si possono verificare e l'esperienza inoltre ci mette in guardia sul fatto che l'omonimia è sempre in agguato. Tuttavia qui le coincidenze dovrebbero essere davvero troppe. Che in uno stesso sesto e contemporaneamente vi fossero due notai: *Iacobus quondam Bonamichi* e *Lapus quondam Bonamichi*, i quali entrambi avevano un qualche incarico ufficiale che aveva attinenza con le revisioni statutarie, uno dei quali, *Lapus*, non risulta alla matricola notarile, sono coincidenze da ritenersi eccezionali. Ritengo perciò altamente probabile l'identificazione. La matricola notarile non è completa anche perché subì gravi danni per l'alluvione del 1333. Cfr. *Arte dei giudici e notai*, 5. È stata pubblicata di recente da F. SZNURA, *Per la storia del notariato fiorentino; i più antichi elenchi superstiti dei giudici e dei notai fiorentini (anni 1291 e 1338)*, in *Tra libri e carte. Studi in onore di Luciana Masiaci*, a cura di T. DE ROBERTIS e G. SAVINO, Firenze, Cesati, 1998, pp. 437-514; in particolare p. 459. Oltre le copie di rubriche statutarie si conservano altre pergamene di questo notaio in *Diplomatico, normali, Volterra*, 1277, luglio 5; 1278, maggio 5; 1281 nov. 6; 1281, nov. 8; tutte hanno a che fare con concessioni di rappresaglie contro i volterrani da parte di Firenze o Siena e sono copie tratte da archivi pubblici. Invece *Diplomatico, normali, Olivetani di Arezzo*, 1303, gen. 14 è una quietanza per il pagamento di un debito da parte di privati. Di ser Iacopo o ser Lapo non si conservano atti nel *Notarile Antecosimiano*.

⁹ «Primo videlicet quod ser Iohannes ser Lapi Bonamici habeat et habere debeat a comuni Florentie libr. XX flor. par. pro mercede scripturarum factarum in faciendo et scribendo duo statuta». Da *Provvisioni, Protocolli*, 2 c. 39v: «de summa libr. centum de quibus stantiarî potest per consilium centum virorum, pro duobus constitutis domini capitanei exemplatis et miniatis». Cfr. BARBADORO, *Consigli...*, cit., p. 120.

¹⁰ Copie di intere rubriche e di parte di esse fatte da ser Giovanni di ser Lapo Bonamichi per conto di privati. (Il numero tra parentesi indica le date in cui il notaio ha esemplato). *Diplomatico, normali, S. Felicità di Firenze*, 18 gen. 1280, (1307); *Certosa di Firenze*, 15 gen. 1294 (1307); *Badia di Passignano*, 1300, (1300); *Archivio generale*, 1308, (1308); *S. Maria Novella*, 1309, (1309); *Convento del Carmine*, 1311, (1311); Tutte sono state pubblicate da RONDONI, cit., pp. 40, 62-63, 68, 74-75, 76, 79-80. *Diplomatico, normali, S. Marco*, 1298, (1298); *Montalve di Ripoli*, 1301, (1301); *Gondi*, 1316, (1316); Queste ultime invece sono state pubblicate da G. PAPALEONI, *Nuovi frammenti...*, cit., pp. 73-75, 77 e sg. 73, 75, 77-78. Si conservano ancora tre pergamene in *Diplomatico, normali, Commenda Covi*, 1316, gen. 12; *Volterra*, 1311, gen. 2; *Cestello*, 1321 apr. 14. La prima è una sentenza di sindacato dei frati Umiliati di Ognissanti Guido e Tommasino che attesta che hanno bene

arbitri statuari per le revisioni degli anni 1320, 1322, 1324 e 1325. Il suo nome ricorre almeno 47 volte nei registri dei *Libri Fabarum* pubblicati dal Barbadoro, la maggioranza delle quali come teste alle sedute dei Consigli, oltre che per altri motivi, ad esempio come lettore di capitoli statuari o altre normative comunali. Ciò indurrebbe a pensare che all'interno dell'Ufficio delle Riformagioni ricoprì un incarico specifico e stabile che aveva attinenza con gli statuti, una sorta di ufficio legislativo con esclusiva competenza sulle revisioni statuarie.

Non ci sono né risultanze documentarie né bibliografiche in tal senso,¹¹ tuttavia, senza questa ipotesi, appare singolare il fatto che il nostro notaio ricopra tanto a lungo l'ufficio di notaio degli arbitri, anche in considerazione delle norme sui divieti alla nomina o elezione degli uffici presenti nella legislazione fiorentina. Insomma, attesa la delicatezza dell'ufficio, i fiorentini si potrebbero esser comportati come per il notaio delle Riformagioni, per il quale non s'è mai tenuto conto del divieto. Una sostanziale conferma sembrerebbe trovarsi nella circostanza che, almeno in due occasioni, troviamo ser Giovanni come notaio degli approvatori degli statuti delle Arti.¹²

Ancora, egli fu il notaio addetto alla commissione che riformò le legge del contado del primo febbraio 1332.¹³ La sua mano è riconoscibile nelle aggiunte marginali di *Statuti*, 4, 5 e 6 in quelle parti che correggono la redazione del 1322; inoltre, è probabile che sia stato proprio lui a scrivere il IV libro di quest'ultimo codice; è ancora la sua mano che scrive le due lunghe addizioni alla rubrica 94 del III libro alle carte 77-82 sempre di *Statuti*, 6. Sono sempre di sua mano le addizioni che si trovano nei quaderni aggiunti di *Statuti*, 8, alle cc. 198v-201. Come tutti i notai appartenenti alle famiglie più in vista ricoprì più volte la carica di notaio della Signoria.¹⁴ Un

esercitato la carica di camarlinghi della Camera del Comune; le altre due sono due deliberazioni dei Priori delle quali ser Giovanni ha rilasciato copia mentre era notaio della Signoria.

¹¹ Nulla del genere emerge dalla *Cancelleria* del Marzi ad esempio. Purtuttavia il ruolo di testimone e di lettore di capitoli statuari nei Consigli non può considerarsi occasionale e senza significato. C'è ancora la menzione di un pagamento senza giustificazione. Il 10 febbraio 1308 c'è tra le proposte cassate che il Consiglio avrebbe dovuto discutere: «Item, de XXV libr. dandis ser Iohanni Lapi, de summa libr. C que expendi possunt per priores»; Cfr. BARBADORO, *Consigli...*, cit., p. 364. Si potrebbe pensare ad un suo salario, ma sappiamo per certo che in quell'anno vi fu la revisione statutaria e quindi il compenso potrebbe riferirsi alla scrittura di codici.

¹² Cfr. *Mercanzia*, 2, c. 48v. e *Mercatanti di calimala*, 1, cc. 49v, 55, 59, dove si sottoscrive in qualità di notaio degli approvatori degli statuti delle Arti.

¹³ Cfr. VITI-ZACCARIA, *Archivio delle Tratte...*, cit., pp. 395 e s. *Tratte*, 995, cc. 79-98v.

¹⁴ Fu per sette volte notaio dei Priori per il sesto di San Piero Scheraggio: 15 ott.-14 dic. 1303; 15 feb.-14 apr. 1307; 15 dic.-14 feb. 1311; 15 ott.-14 dic. 1314; 15 feb.-14 apr. 1321; 15 ott.-14 dic. 1322; 15 apr.-14 giu. 1332. Vedi alle date sul *Priorista di Palazzo*, ovvero nella *Cancelle-*

episodio oscuro si evince da una deliberazione consiliare del 28 gennaio 1308 con la quale viene sospesa, per 30 anni, una sua condanna.¹⁵ Come non conosciamo la data della sua nascita ignoriamo anche quella della sua morte, sappiamo tuttavia che era già morto nel 1341.¹⁶

Due dei suoi figli, Francesco e Lapo, furono a loro volta notai. L'attività notarile di ser Francesco è attestata almeno dal 1328 per cui non è nato sicuramente dopo il primo decennio del Trecento. Probabilmente cominciò la sua attività professionale come collaboratore del padre, infatti il documento più antico che abbiamo di lui è la copia di una rubrica statutaria, ed ancora altre ne eseguirà nel corso della sua vita.¹⁷ Nel 1332 gli fu affidata la copia di tre rubriche statutarie da insinuare negli atti del giudice messer Rainuccio da Camerino collaterale del podestà il cav. Rainaldo da Staffolo, evidentemente come prova della normativa esistente sulla Zecca.¹⁸ Sappiamo ancora che fu notaio degli Ufficiali della Gabella, e due

ria del Marzi; FIORELLI, *Gli ordinamenti...*, cit. p. 81. È da dubitarsi tuttavia che sia effettivamente lui il notaro dell'ultimo bimestre del 1303, poiché solo fonti secondarie riportano *Bonamichi*; mentre quelle più attendibili - ad esempio entrambi i prioristi ufficiali di Palazzo e delle Tratte - hanno *Bonaccursi*. Chiunque fosse apparteneva sicuramente al sesto di San Piero Scheraggio. Ricoprì sicuramente ancora altre cariche di cui c'è notizia solo indiretta in atti ufficiali. Ad esempio era scrivano dei doganieri del sale nel gennaio del 1319. Cfr. *Provisioni, registri*, 15, c. 13.

¹⁵ «Item, provisionem factam pro suspendendo condempnationem ser Iohannis ser Lapi Bonamichi hinc ad annos triginta». Forse si trattava di una lieve infrazione nell'esercizio dell'attività notarile; la sospensione era probabilmente necessaria perché ser Giovanni potesse continuare nel suo incarico e lavoro. Cfr. BARBADORO, *Consigli...*, cit., p. 361.

¹⁶ *Diplomatico, normali, Cestello*, 1321, marzo 16, ha quattro pergamene contenenti una copia della rubrica LXXIII del libro V del Capitano nella recensione del 1322 (*De immunitate abbatis et conventus Sancti Salvatoris de Septimo*), tratta dell'immunità degli abati di San Salvatore di Settimo e di Buonsollazzo. Due di esse sono state esemplate da ser Giovanni nel 1322, le altre due da suo figlio ser Francesco, la prima nel 1330, mentre la seconda nel 1345. Da quest'ultima si deduce che ormai ser Giovanni era morto. Tuttavia la morte di ser Giovanni è ancora precedente perché in *Diplomatico, normali, Mercatanti*, 1341, anch'essa copia di un capitolo statutario eseguito appunto in quella data ser Francesco si sottoscrive «ser Franciscus quondam ser Iohannis Bonamichi». Tutte sono inedite. Si noti come gli abati di Settimo si facessero rilasciare una copia della rubrica proprio in coincidenza della revisione statutaria, o perlomeno, quando avrebbe dovuto esserci; forse per verificare che essa permanesse nella nuova redazione.

¹⁷ RONDONI, *I più antichi frammenti...*, cit., pp. 84-85. Ancora *Diplomatico, normali, Comenda Covi*, 1330, ci sono due copie della rubrica *De immunitate etc.*, eseguite da ser Francesco la prima nel 1330, e la seconda nel 1332; dalla prima successivamente, l'11 dic. 1339, ser Aldobrandino del fu Pietro da Campi trasse un'altra copia, che è quella che si conserva. Per le altre vedi *supra*.

¹⁸ Le tre rubriche sono la 46, 47, e 48 degli statuti del Capitano del 1322-25. Questo *exemplum*, peraltro, è particolarmente importante perché riporta l'atto di pubblicazione di ser Giovanni di ser Lapo Bonamichi in calce al V libro che è perfettamente uguale a quello di *Statuti*, 6. Il che ancora una volta dimostra che la ricostruzione che s'è data delle vicende successive all'ultima revisione del 1325 è corretta. Con ser Francesco si sottoscrissero ser Lotto di Puccio e

volte notaio della Signoria, nulla invece conosciamo dell'attività di rogito per i privati. Infatti non si conservano suoi protocolli nel *Notarile antecosimiano*.¹⁹ Non risulta tra coloro che pagarono la matricola nel 1368 per cui si deve presumere che fosse già morto.²⁰

Ser Lapo invece sembra essere notevolmente più giovane del fratello, giacché inizia la sua attività non anteriormente agli anni quaranta del Trecento. Non sono rimaste di lui *exempla* di rubriche statutarie tuttavia anche la sua attività prevalente, stando alle testimonianze che possediamo, sembra abbia riguardato gli uffici pubblici ed i pubblici archivi. Nel *Diplomatico* si conservano di lui 14 pergamene,²¹ tutte contengono copie di documenti tratti dall'archivio della Camera degli atti, in cui è possibile avesse un pubblico incarico tra il 1363 ed il 1369.²² Egli possiede peraltro la carat-

ser Benedetto di Nuccio da Firenze. Non avremmo memoria di ciò, dal momento che gli atti del podestà andarono distrutti nell'incendio della Camera del Comune, se ser Benedetto di Nuccio non avesse inserito, quasi contemporaneamente, nel *Fiorinaio* della zecca le stesse rubriche tratte dalla copia di ser Francesco. Cfr. *Il libro della Zecca*, a cura di R. FANTAPPIÈ in M. BERNOCCHI, *Le monete della...*, cit., I, p. 38-39. L'originale in *Zecca*, 2, cc. 21rv.

¹⁹ Si conservano ancora tre pergamene testimoni dell'attività professionale di ser Francesco e tutte in qualche modo hanno a che vedere con archivi o uffici pubblici. La prima (*Diplomatico, normali, Mercatanti*, 1345, ago. 4) è la copia tratta da ser Niccolò del fu Mino da Castelfiorentino dagli atti degli Ufficiali della Gabella scritti da ser Francesco. La seconda (*Diplomatico, normali, Monte comune, appendice*, 1348, apr. 8) è una copia tratta da ser Bernardo di ser Aghinetto da Campi dagli atti della Signoria scritti da ser Francesco. La terza (*Diplomatico, normali, Archivio generale*, 1323, nov. 22) è un'allibrazione del Comune di Firenze, che viene insinuata in atti giudiziari nel marzo del 1328 da ser Francesco che si sottoscrive con ser Lotto di Puccio e ser Giovanni di Cambio. La copia fu tratta da un libro delle Gabelle di cc. 504.

²⁰ La moglie donna Piera fu tra coloro che dovettero dichiarare gli abiti di lusso dopo la cacciata del duca d'Atene 1343-1345. Cfr. *Giudice degli appelli e nullità*, 117, c. 278v. Ser Francesco fu notaio della Signoria per i bimestri 15 giu.-14 ago. 1330 e mar.-apr. 1348. Per la matricola vedi oltre.

²¹ Cfr. *Diplomatico, normali, Monte comune*, 1362, mar. 1; 1363, mar. 1; 1363, lug. 1; 1367, ago. 31; 1368, mar. 1; 1368, ago. 1; 1369, giu. 21; 1369, lug. 1; 1369, nov. 19; *Ibidem, appendice*, 1369, mag. 1; tutte riguardano atti di pubbliche magistrature o sentenze e sono tratte dagli atti depositati nella Camera; solo in un caso la copia è stata tratta da ser Giovanni del fu Nagi da S. Giovanni dai registri del notaio dei Priori conservati nella Camera; il nome di ser Lapo compare perché si tratta del bimestre in cui è stato notaio della Signoria.

Diplomatico, normali, Ospedale di S. Matteo, 1363, feb. 29; sono due pergamene contenenti copie di sentenze degli Ufficiali della grascia; *Diplomatico, normali, Camera fiscale*, 1364, ago. 28; è la copia della condanna a morte in contumacia di donna Bella del fu Baldo, vedova del fu Salario del popolo di S. Maria di Trespiano, per aver percosso a morte con un sasso Ghiotto Brunetti del popolo di S. Michele Visdomini. Ser Lapo la trasse dagli atti del podestà, il cav. Tommaso di Sirio Todini da Ancona, il 4 ottobre 1367 mentre era notaio degli atti della Camera. Degli atti di questo podestà non si conservano che due registri, uno dei quali è appunto di sentenze. Essendo però acefalo delle prime 115 cc. questa sentenza non è conservata. Cfr. *Podestà*, 1642 e 1643.

²² In assenza di documenti non è possibile discernere con certezza. Quando si diceva, ad esempio, che un notaio esercitava al palazzo del podestà o presso un altro giudicante, si inten-

teristica rara di datare sempre le copie che trae dai pubblici archivi, il che richiama alla mente la norma statutaria che obbligava i notai a datare gli *exempla* dei capitoli statuari ed anche a dichiarare donde fossero tratti.²³ È stato per il bimestre marzo-aprile 1363 notaro della Signoria per il quartiere di S. Croce; per un anno nel 1365 notaro del camarlingo dell'estimo.²⁴

Nel *Notarile antecosimiano*, si conserva un solo suo protocollo (1349-1362), nel quale, peraltro, per il periodo ottobre 1356-febbraio 1357 si trovano convocazioni di popoli del contado e relative distribuzioni della libbra tra i capifamiglia. È possibile che ciò derivasse dal fatto che ricopriva la carica di notaio degli Ufficiali dell'estimo.²⁵ È registrato il pagamento della matricola nel mese di maggio del 1368, mentre non è registrato in quella del 1372, il che potrebbe far arguire che nel frattempo era morto.²⁶ Infine c'è ancora un notaio di questa famiglia, si tratta di ser Giovanni del fu ser Francesco Bonamichi da Firenze. Egli era quasi certamente il figlio di ser Francesco, nipote quindi *ex filio* di ser Giovanni.²⁷ Di lui si conser-

deva che era a disposizione di chiunque richiedesse la sua opera per ottenere copie di atti o di essere rappresentato in giudizio come procuratore legale presso un giudicante. Un'altra delle possibili attività notarili era quella di fornire copia, agli interessati che ne facessero richiesta, di atti conservati nei pubblici archivi cui i notai fiorentini avevano libero accesso per queste necessità. Presso la Camera degli atti c'erano dei notai-archivisti, nominati per due o otto mesi, i quali, oltre che svolgere i compiti istituzionali, potevano anche rilasciare copia per i privati; tuttavia ciò era possibile anche a privati professionisti, purché fossero matricolati presso l'Arte dei giudici e notai di Firenze. «Ser Iacopo soprascritto sta al palagio del podestà a copiare e non guadagna tanto che possa vestire e fare le spese a tutti i suoi figliuoli, e bisogna che ser Simone l'aiuti e ne rieghi». La citazione è tratta dalla dichiarazione congiunta del 1480 di ser Iacopo e ser Simone Grazzini da Staggia, fratelli ed entrambi notari. Il secondo era amicissimo di Lorenzo il Magnifico, ed oltre alla sua notevole attività notarile di rogito, ricoprì cariche e uffici pubblici; è chiamato anche «causidico» il che significa che svolgeva anche la professione di procuratore legale. Insomma, come già altre volte ho affermato, la professione di giudice e notaio era multiforme perché la sola attività di rogito non permetteva di vivere decorosamente. Non ha rilievo che il riferimento documentale sia così tardo, perché lo stesso accadeva, già alla fine del sec XIII e nel XIV, e lo stesso ancora accadrà nei secc. XVI e XVII. Cfr. *Catasto*, cc. 289 e ss.

²³ La rubrica 64 del V libro del podestà: *Quod notarii exemplantes capitula et statuta communis teneantur in eorum subscriptionibus ponere annos domini et ex quo libro exemplant.*

²⁴ Cfr. *Estimo*, 37 e 38.

²⁵ Per mancanza di documenti non è possibile documentare questo ufficio. Per il protocollo cfr. *Notarile antecosimiano*. 11485, cc. 28v-31. Le distribuzioni della libbra riguarda i seguenti popoli: S. Lorenzo a Diacceto, S. Martino a Bibbiano, Santa Lucia della Pievevecchia di Montefiesole, S. Stefano a Lucente, S. Bartolo a Pomino, S. Niccolò a Nipozzano, Santa Maria a Falgano. È credibile anzitutto che questo non sia il primo protocollo del notaio, perché egli non ne fa menzione nell'intestazione; inoltre visto che è composto solamente di 59 carte scritte e copre un periodo di 13 anni è avvalorata l'ipotesi che la sua attività prevalente non fosse quella di rogito per i privati.

²⁶ Cfr. *Arte dei giudici e notai*, 92, c. 121v.

²⁷ Non esiste una prova documentale irrefutabile, perché potrebbe anche esser figlio di quel ser Francesco di ser Lapo fratello di ser Giovanni, tuttavia sia il nome Giovanni che un indizio docu-

vano un protocollo nel *Notarile antecosimiano*, (1355-1364)²⁸ e circa 15 pergamene nel *Diplomatico*, comprese tra gli anni 1363-1379.²⁹ Risulta che abbia pagato la matricola sia nel 1368 che nel 1372.³⁰

C'è un altro notaio che ricorre, negli anni successivi al 1325, come scrittore di *ordinamenta*, in qualità di notaio della commissione che li aveva elaborati. Questo notaio è ser Lotto di Puccio, il quale è particolarmente attivo negli anni quaranta del Trecento. Egli scrive, in qualità di notaio della commissione, gli ordinamenti suntuari nell'autunno del 1343 e ne consegna il libro in pergamena alla Camera degli atti.³¹ Nei primi mesi del 1344 scrive gli atti per la marchiatura delle vesti,³² che fanno seguito ai nuovi ordinamenti suntuari; nella seconda metà dell'anno è il notaio della

mentario propendono per il fatto che sia figlio di ser Francesco di ser Giovanni. Infatti uno dei primi contratti registrati nel suo protocollo menziona come testimone un ser Lapo di ser Giovanni, residente nel popolo di S. Remigio, che è appunto suo zio paterno di cui s'è parlato più sopra.

²⁸ *Notarile antecosimiano*, 9544.

²⁹ Cfr. *Diplomatico, normali, Archivio generale*, 1367, set. 12; 1371, apr. 28; 1372, feb. 11; 1375, feb. 22. *Ibidem, Monte comune*, 1363, mag. 7; 1368, feb. 19. *Ibidem, Mercatanti*, 1362, lug. 29; 1377, feb. 7. *Ibidem, Ospedale S. Matteo*, 1377, giu. 12. *Ibidem, Ospedale di S. Maria Nuova*, 1363, ago. 10; 1374, lug. 27; 1375, lug. 27; 1379, giu. 21. *Ibidem, Volterra*, 1372, nov. 19, 1373, set. 5.

³⁰ Cfr. *Arte dei giudici e notai*, 92, c. 121, e 93, c. 120v.

Ci sono altre due famiglie Bonamichi che annoverano notai fra le loro fila. In particolare un ser Filippo o Lippo Bonamichi è stato due volte notaio dei Priori nel 1317 e 1322. Inoltre un ser *Mingus Bonamichi* risulta alla matricola del 1368 ed era già stato proconsole, sua moglie monna Mattea è tra le dichiaranti le vesti di lusso nell'autunno del 1343. Questi due notai erano fratelli ed originari *de Cappello* della diocesi di Fiesole. Ser Mingo è stato anch'egli due volte notaio dei Priori nel 1361 e 1364, si conservano tre suoi protocolli nel *Notarile antecosimiano*, 4193-4195 (1321-1364), in coda al primo dei tre ci sono due quaderni che afferiscono al bimestre del 1364 in cui ser Mingo è stato notaio della Signoria. Di ser Filippo se ne conservano invece due, *Ibidem*, 4191-4192, (1311-1337). Gli ordinatori settecenteschi del *Notarile antecosimiano* hanno attribuito a questi due notai il fantasioso cognome di Del Cappello, dal loro luogo di origine. Che sia effettivamente così è dimostrato da un rogito di ser Filippo. Un rettore fa il suo rendiconto «in populo plebis Pitiani in loco dicto ad Cappellum». Gli ordinatori tratti in inganno dalle manifatture dei cappelli di paglia, allora numerose a Fiesole, intesero l'appellativo come soprannome e quindi come cognome e non come luogo. Cfr. *Notarile antecosimiano*, 4192, c. 43; REPETTI, *Dizionario*, cit., *ad vocem* Pitiana (Pieve di). Per la matricola *Arte dei giudici e notai*, 92, c. 115v e 116v (è menzionato come proconsole in un decorso semestre), c. 125v (paga la matricola); *Giudice degli appelli e nullità*, 117, c. 268 e 289 (sua moglie dichiara le vesti ed i gioielli). Ser Mingo e suo fratello erano del popolo di S. Pier maggiore del sesto di Por S. Piero, che poi ricadde in parte nel quartiere di S. Croce e in parte in quello di S. Giovanni.

Infine un «Santi di Checcho Spingha Bonamichi da Dechomano» ha una portata al Catasto del 1427. Anche nella famiglia di questo Santi figurava un notaio perché tra le sue sostanze riporta: «un mezzo mulino a chomune chon Bartolomeo di ser Bonamicho posto nel borgo di Dechomano, popolo di San Iachopo a Fraschole». Cfr. *Catasto*, 79, cc. 580r; La portata al catasto è registrata nel quartiere di S. Giovanni, drago.

³¹ Vedi il capitolo VI, nota 139.

³² *Giudice degli appelli e nullità*, 117, cc. 258-307. Ser Lotto era del popolo di S. Reparata, anche sua moglie, donna Margherita, è tra coloro che dichiarano vesti e gioielli; Cfr. *ibidem*, c. 64z; di lui non si conservano protocolli notarili.

commissione che deve dichiarare i ribelli al Comune di Firenze³³ ed inoltre scrive gli *ordinamenta officiorum* e gli *ordinamenta potestatum et castellaniarum*.³⁴ Egli però si occupava della scrittura di codici statutari o comunque legislativi già in periodo precedente, infatti nel 1341 lo troviamo menzionato in tre diversi documenti in questo caratteristico e peculiare modo: «ser Loctus Puccii de statutis, notarius»; siccome in seguito troveremo attribuito questo soprannome qualificante a notai che hanno scritto codici statutari, ovvero hanno partecipato alla loro revisione, dobbiamo credere che l'attività che troviamo documentata negli anni quaranta del Trecento la svolgeva già precedentemente negli anni trenta.³⁵

2. La redazione del 1355: messer Tommaso ed i suoi collaboratori, messer Lapo di messer Giovanni da Prato e ser Taddeo di Lapo da Firenze

Conosco quattro opere a stampa pubblicate anteriormente al 1899 che menzionano messer Tommaso da Gubbio come autore degli statuti fiorentini del 1355.³⁶ I quattro autori però hanno un'unica fonte che è il proemio

³³ Autorizzazioni a stanziamenti in favore della Camera dell'arme si trovano in *Provisioni, Registri*, 33, a c. 16 e 22, le deliberazioni di giugno cessano a c. 26v. A c. 16 in data 24 giugno, si trova che a ser Lotto di Puccio, come notaro dell'ufficio sulla dichiarazione dei ribelli, vengono stanziate libbre duecento. L'approvazione è a c. 20v. In *Camera del Comune, camarlinghi, uscita*, 5, a c.124v; alla data 30 giu., c'è uno stanziamento dei camarlinghi per la Camera dell'arme di lire 150 (fiorini 46 e soldi 10), anche se come è scritto nella provvisione si riconosce un credito a ser Lotto di Puccio, per stipendio ed altro di lire duecento.

³⁴ *Capitoli del Comune di Firenze, Protocolli*, 5 cc. 82-138 [seguo la numerazione a matita in basso a destra]. Gli *ordinamenta officiorum* contemplano 52 rubriche cc. 87-101v e attengono al modo di estrarre i seguenti uffici interni: Ufficiali della condotta, degli stipendiari, dei difetti, camarlinghi della Camera, Signori di tutte le gabelle, Ufficiali di torre, e dei beni dei ribelli, Ufficiali della piazza di Orsammichele, Soprastanti delle Stinche, Quattro difensori del contado e distretto e Ufficiali sulla costruzione delle mura. Invece gli *ordinamenta potestatum et castellaniarum* atteneva all'elezione ed alle competenze degli uffici estrinseci «super custodia terrarum et castrorum et arcium et fortilitiarum communis Florentie», cc. 109v-138v. A questi ordinamenti precede un rubricario cc. 82-85, furono deliberati da una commissione di cui si ignora la composizione e scritti da ser Lotto di Puccio entro la metà di agosto del 1344. Da quello che appare nello stesso registro cc. 140-143v, un'altra commissione fece alcune riforme sulla stessa materia nel febbraio 1346 e lo stesso ser Lotto aggiornò il codice precedente (si riconosce chiaramente la sua mano alle cc. 143v. Cfr. anche VITI-ZACCARIA, *Archivio delle tratte...*, cit. pp. 222, 224, 373; in verità i primi due rinvii sono erroneamente sotto il nome di Lando Pucci (Lando di Puccio); a p. 373 c'è la prova che effettivamente ser Lotto scrisse un codice in cui c'erano gli ordinamenti di cui sopra.

³⁵ Cfr. *Provisioni, registri*, 31, c. 26, e *Libri fabarum*, 21, c. 19v, è menzionato come testimone nell'*actum* delle deliberazioni consiliari del 28 settembre 1341; *ibidem*, c. 29v, viene eletto come notaio e scriba degli Ufficiali e difensori dei contadini il 30 novembre 1341.

³⁶ Sono le due opere del Salvetti pubblicate nel 1771 e 1777: *De Ortu et progressu* e le *Antiquitates*, che sono state più volte citate; *Documenti per servire...*, cit., p. 26; O. LUCARELLI, *Memo-*

premessò ad entrambi gli statuti del Podestà e del Capitano. In seguito, altri tre scrittori hanno accennato all'opera del giudice eugubino utilizzando fonti diverse.³⁷ Nessuno, tuttavia, è andato al di là della mera notizia; anche tra i cultori della storia locale e dei suoi uomini illustri nessuno ha cercato o trovato altre notizie su questo oscuro giurista del XIV secolo. Credo pertanto che sia un risultato notevole aver raccolto le informazioni documentate che ora esporrò.

Messer Tommaso era originario di una cittadina umbra che diede a Firenze molti dei suoi giuristi, Podestà, Capitani del popolo ed Esecutori degli Ordinamenti di giustizia da quando questi magistrati vennero eletti per la prima volta e fino alla loro soppressione. Suo padre era il notaio ser Puccio di Tommaso di Giovanni da Gubbio, il quale per un semestre dalla fine del 1301 fino al maggio del 1302 fu uno dei notai «ad maleficia» del Podestà di Firenze il cav. Cante di Pietro de' Gabrielli.³⁸ Il 9 giugno 1302, con provvisione dei Consiglieri fiorentini, fu eletto come Ufficiale

ria e guida storica di Gubbio, Città di Castello, Tip. S. Lapi, 1888, p. 368: «Tommaso da Gubbio, celebre letterato e giureconsulto del sec. XIV, compilò nel 1355 l'estratto degli statuti di fiorentini, edito ai nostri giorni nel vol. XV dell'Archivio Storico Italiano. Forse è lo stesso Tommaso d'Angeletto che dicemmo collaboratore del Berardelli nella formazione del nostro statuto».

³⁷ Il primo è stato G. DEGLI AZZI-VITELLESCHI, *Le relazioni tra la Repubblica di Firenze e l'Umbria nel sec. XIV*, I, Perugia, 1904 *ad indicem*; nell'opera sono ricordate le provvisioni che conferivano l'incarico a messer Tommaso, le relative proroghe e la provvisione del 1365 che approvava la compilazione statutaria. In seguito hanno trattato della questione specificamente, ma brevemente senza ulteriori approfondimenti, il Santini ed il Palmarocchi nei saggi più volte citati.

C'è anche una memoria manoscritta. Sul *verso* della carta di guardia del codice degli statuti del 1355 conservato in BNCFI è scritto: «Questi statuti furono compilati da messer Tommaso d'Agubbio, come asserisce il Borghini nei suoi spogli d'istoria fiorentina estratti dalle Riformazioni, esistenti in questa libreria alla Cl. XXV dei manoscritti cod. 44 a c. 208». Questo codice - che conserva ancora la stessa segnatura - contiene spogli delle provvisioni, infatti fa riferimento all'approvazione dei due statuti del 1365 (libro segnato X) e riporta le parole che sono nella provvisione e cioè gli *initia* dei due codici e le parole d'approvazione: «intelligentur de cetero esse et sit (sic!) valida et firma, et vera statuta et ordinamenta dicti comunis». Ho voluto fare queste annotazioni per dimostrare che nel caso dei giuristi che elaboravano le compilazioni statutarie la fonte principale sono gli stessi codici statuari e se il giurista non è altrimenti noto per le sue opere teoriche o *consilia* rimane comunque sempre nell'ombra.

³⁸ Il suo nome compare come testimone in alcune delle condanne di questo podestà che sono riportate nel cosiddetto *Libro del chiodo*. In verità al seguito di messer Cante v'erano due notai di nome ser Puccio entrambi di Gubbio. Per uno dei due tuttavia è specificato il patronimico ed anche un soprannome, «vocatum Massarium»; infine che siano effettivamente due persone diverse si evince da questo luogo: «presentibus ser Bernardo notario, ser Puccio notario de Eugubio, ser Massario notario et aliis pluribus testibus». La menzione di entrambi i notai impedisce di ipotizzare che si parli sempre della stessa persona. *Il libro del chiodo* è conservato in *Capitani di parte, numeri rossi*, 20; il ser Puccio padre di messer Tommaso è menzionato alle pp. 17, 18 e 20, mentre l'altro alle pp. 5, 6 e 21. Questo codice è stato edito di recente: *Il libro del chiodo*, a cura di F. Ricciardelli, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 1998; questa edizione tuttavia è tutt'altro che perfetta, a tal proposito vedi: M. CAMPANELLI, *Quel che la filolo-*

dei beni dei ribelli.³⁹ Era sicuramente ancora vivo nel corso del 1345, non

già può dire alla storia: vicende di manoscritti e testi antighibellini nella Firenze del Trecento, in «Bullettino dell'istituto storico italiano per il medio evo», n.105 (2003), pp. 87-247, in particolare le pp. 89-93. Una edizione fototipica con trascrizione è ora disponibile in *Il libro del chiodo, riproduzione in fac-simile con edizione critica*, a cura di F. KLEIN, con la collaborazione di S. SARTINI, Firenze, MBCA, Polistampa, 2004. Una ulteriore edizione è stata ancora pubblicata: *Le liste dei ghibellini banditi e confinati da Firenze nel 1268-69. Edizione critica*, a cura di M. A. PINCELLI, in «Bullettino dell'istituto storico italiano per il medio evo», n.107 (2005), pp. 283-482; *Le sentenze contro i Bianchi fiorentini nel 1302. Edizione critica*, a cura di M. CAMPANELLI, in «Bullettino dell'istituto storico italiano per il medio evo», n.108 (2006), pp. 187-377. Per la menzione di ser Puccio vedi l'indice delle prime due edizioni.

Per i Gabrielli, risieduti più volte come Podestà o Capitani del popolo di Firenze, vedi da ultimo alcune biografie curate da Giovanni Ciappelli e Paola Monacchia sul *DBI*, Roma, 1998, vol. LI, ivi anche ampia bibliografia attinente alla città di Gubbio.

³⁹ Cfr. *Provvisoni, registri*, 11, cc. 140-141, dove si trova la «Balìa dominorum et vexilliferi eligendi unum officialem cum familia cum salario librarum quingentarum f. p. super bonis exbannitorum». Sembra, questa, una magistratura straordinaria creata per la prima volta; infatti l'ufficiale sarebbe durato in carica fino alla fine dell'anno per sei mesi e 22 giorni da iniziarsi lo stesso giorno 9 di giugno. Vi sono descritte ampiamente e dettagliatamente le sue competenze e la composizione della sua famiglia. Nello stesso giorno e luogo avviene da parte dei Signori e Gonfaloniere l'elezione «providi viri ser Puccini Thomasi de Eugubio». Segue ancora la notificazione, l'accettazione ed il giuramento dello stesso ser Puccino. *Ivi*, cc. 141v-142. È da ritenersi significativo della qualità e valore della persona il fatto che i fiorentini abbiano scelto ser Puccio tra i membri della famiglia di messer Cante per affidargli una nuova magistratura; la circostanza poi che, a distanza di cinquanta anni, la cosa si sia ripetuta per suo figlio messer Tommaso per un incarico di alto profilo istituzionale non può essere certo una coincidenza.

La magistratura dell'Ufficiale sui beni dei ribelli divenne ben presto permanente e proprio questa legge ne è stata l'origine. Infatti tutte le norme in essa contenute, insieme con gli incrementi successivi, sono poi confluite nella rubrica statutaria, la 54 del I libro degli statuti del Capitano, che tratta appunto dell'ufficio dei beni dei ribelli. Non è chiaro se alla scadenza del mandato di ser Puccio sia stato subito eletto un altro ufficiale, tuttavia è documentato che almeno dal 1306 la magistratura fu eletta con continuità. Le norme, che confluirono poi negli statuti, stabilivano che la magistratura fosse composta da un notaio, che era appunto l'Ufficiale, al cui servizio stavano un altro notaio e quattro birri più tre nunzi del Comune. A parte questi ultimi, tutti facevano parte della famiglia del Capitano del popolo, che aveva l'obbligo di fornirsi di questo ulteriore personale. Negli anni seguenti a questo magistrato, detto anche Giudice sui beni dei ribelli, venne affiancato un collegio di sei cittadini fiorentini, uno per ciascun sesto; le relative norme si trovano nel capitolo 131 del V libro degli statuti del Capitano. È anche documentato che a risiedere nella magistratura, sebbene le norme non lo prevedessero espressamente, sia stato non un notaio bensì un giudice. Erano infatti giurisperiti messer Marino da Gubbio che risiedette nel primo semestre del 1309; messer Guido da Pesaro, che ricoprì la carica dall'agosto 1320 al gennaio 1321 e messer Pugnano da Fontana di Piacenza, che risiedette nel secondo semestre del 1322. Altri documenti parlano invece dell'elezione del Giudice o Ufficiale dei beni dei ribelli senza che si sappia chi abbia effettivamente ricoperto la carica. La rubrica 24 del secondo volgarizzamento, contenuto in *Statuti*, 2, parla «Della eleccion del giudice de' beni de' rubelli». Messer Tommaso inserì entrambi i capitoli, che trattavano di questo magistrato, nel I libro dei suoi statuti del Capitano ai numeri 205 e 206. Per tutto quanto cfr. *Provvisoni, registri*, 15, c. 133; *Ibid.*, 16, c. 2v; *Ibid.*, 17, cc. 3v e 57v (in queste due deliberazioni si parla genericamente di Giudice e Ufficiale sui beni dei ribelli); *Ibid.*, 17, cc. 3v (elezione e giuramento di messer Guido da Pesaro);

si conservano suoi protocolli notarili.⁴⁰

Sebbene sia stata raccolta una cospicua messe di dati sulla vita e l'attività del giudice eugubino, purtroppo non siamo in grado di determinare, anche con una certa approssimazione l'arco temporale della sua vita. Non conosciamo neanche dove si sia addottorato.⁴¹ Un episodio, che attesta la

Ibid., 18, cc. 32^{rv} (viene deliberato che il Comune di Ascoli elegga un suo cittadino alla carica di Giudice sui beni dei ribelli senza specificare che debba essere giurisperito); *Ibid.*, 19, c. 61^v (deliberazione per l'elezione del nuovo giudice, nell'impossibilità si proroghi di un altro semestre l'ufficio di messer Pugnano da Fontana di Piacenza). Si veda inoltre *Diplomatico, lunghe*, S. Domenico nel Maglio, 1306, nov. 17 e *Ivi*, S. Maria degli Angeli, 1308, mar. 15.

Si parla della nuova magistratura in DAVIDSHON, *Storia di Firenze*, cit., pp. 307-309; a tal proposito si deve osservare che le due pergamene citate sopra sono note allo storico tedesco purtroppo con segnatura errata; inoltre egli, come molti scrittori di cose toscane e fiorentine trasforma il patronimico in cognome, per cui ser Puccino di Tommaso diventa ser Puccino Tomasi. È fin troppo chiaro che «Thomasi» è un patronimico, sia per il ripetersi del nome nel figlio, sia perché nelle decine di documenti in cui è menzionato messer Tommaso non è mai attestato cognome di sorta.

⁴⁰ Ho fatto ricerche presso la sezione di Archivio di Stato di Gubbio, dove non si conservano protocolli notarili di ser Puccio, si trovano tuttavia tracce che lo riguardano. *Notarile*, 4, (notaio ser Vanne di ser Ceccho di Ubaldo da Gubbio), c. XXVIII in un atto del 17 settembre 1341 ser Puccio di Tommaso da Gubbio interviene come procuratore di Matteo di Bambuzio da Villa del monte Santa Maria del contado di Gubbio. *Comune, Riformanze*, 3, a c. 17^v ser Puccio di Tommaso è tra i consiglieri del popolo per il quartiere di San Martino; a c. 30^r è tra i consiglieri del popolo che avrebbero dovuto eleggere i gonfalonieri aggiunti; a c. 72^r, il primo settembre 1341, con altri due notai ed un cittadino, fu designato a rivedere le ragioni «officialium communis qui fuerint usque in hodiernum diem super habundantiam bladi dicte civitatis»; a c. 80^r è tra gli elettori del capitano di Colle Pergola; a cc. 104^v e 153^v è nominato come correttore del nuovo estimo per il suo quartiere; a c. 203^v è uno dei due sindaci che dovevano eleggere il futuro Capitano del popolo di Gubbio.

La testimonianza più tarda che riguarda ser Puccio è contenuta in *Comune, Libri donationum, concessionum et locationum communis Eugubii*, (Quartiere di S. Martino), 6, (Liber originalis civitatis): c. 3^v-4^r 9 settembre 1345, «indictione XIII tempore domini Clementis pape VI», ser Puccio di Tommaso di Giovanni insieme con altri, tutti cittadini eugubini del quartiere di S. Martino, fece al sindaco Entrabene di Andrea «donationem, concessionem et traditionem de proprietate dominio et possessione omnium et singulorum rerum et bonorum et possessionum ipsorum et cuiuslibet eorum et de ipsis rebus possessionibus et bonis scriptis et positis in eorum et cuiuslibet eorum extimo (...). Et que et quas ipsi vel alter ipsorum habent tenent et possident in civitate, comitatu et districtu Eugubii in quoscumque confines et in quibuscumque vocabulo». Segue la concessione in enfiteusi agli stessi proprietari dei loro beni da parte del Comune di Gubbio senza determinazione di canone. Era questo un sistema per giustificare le imposte sui beni fondiari dei cittadini e contadini eugubini.

⁴¹ Sezione di Archivio di Stato di Gubbio, *Comune, Riformanze*, 3, c. 222-225^r il 27 marzo 1342 vengono eletti dagli elettori deputati i consiglieri del Consiglio del popolo, tra di essi v'è per il quartiere di S. Martino, messer Tommaso di ser Puccio, per sei mesi a cominciare dal primo giugno seguente. L'accesso ai Consigli ed ad altre cariche cittadine richiedeva un'età minima di 25 o 30 anni, si deve presumere che messer Tommaso a questa data avesse superato almeno 25 anni. Collocherei la sua nascita presumibilmente nei primi anni del Trecento, mentre reputo che si sia addottorato negli anni venti. Desidero ringraziare la dott.ssa Ariotti che mi è stata preziosa guida nella consultazione dei fondi archivistici eugubini.

partecipazione alla vita politica della sua città natale, è ricordato nella cronaca di ser Guerriero. Il dottore di leggi, che era certamente di provata fede guelfa come è attestato non solo dagli uffici che ricoprì per il Comune di Firenze, ma anche per le relazioni che la sua famiglia aveva con i Gabrielli, mal sopportava il colpo di mano di Giovanni di Cantuccio che si era fatto signore di Gubbio. Proprio per la sua opposizione egli fu catturato per ordine di Giovanni e condannato ad una fortissima ammenda di 800 fiorini d'oro, che dovette pagare per aver salva la vita.⁴² Probabilmente questi eventi convinsero o costrinsero il giudice ad abbandonare la sua città natale.

⁴² «Ne li anni Domini MCCCLIII Giovanni de Cantuccio andò a Milano e menò seco Guadagno de Landolo. Depo' la sua partita de li a pochi dì, fo preso Ghino di Magalotti per debito a petitione de li figlioli di Rusciolo. Era alotta podestà de Ugubio Orlando de li Scarpi da Parma, detto Ghino se fugi de palazzo; dapoi represo, confessò essere fugito perché havea paura non essere preso per lo tractato, el quale alotta era in la cetà el quale tucto per ordine manifestò. Per quelli erano remasti al governo de la cetà a petitione de Giovanni fo tenuto segreto fino alla tornata de Giovanni, benché fine a Milano se de' credere del tucto fosse avisato. Gionto Giovanni ad Ugubio, prima che Guadagno scavalcasse, fo preso e mandato al podestà. Dapoi incontente foro presi questi cetadini: mes. Tomasso de ser Puccio, el quale el dì che Giovanni fo chiamato conservatore in la arengheria disse: Ecce diem quam fecit Dominus, ser Luca de la Morico, Agostino de Bartolello, ser Tadeo de ser Todino, Franceschello de Ceccolo dal Colle; li quali Giovanni tucti vole fare giustitiare. Fo pur consigliato li ponisse in pecunia: mes. Tomaso pagò f. 800; ser Luca de la Morico f. 700; Agostino de Bartolello f. 700; ser Taddeo f. 500; Franceschello f. 300, Ghino f. 200. Guadagnio fo condannato in f. 1200; et si non pagava infra termene di diece dì, li fosse tagliata la testa. Guadagnio dio la recolta et lassò in pregione Matheo suo figliolo andosene a Peroscia». Cfr. *Cronaca di ser Guerriero da Gubbio dall'anno MCCCL all'anno MCCCLXXII*, a cura di G. MAZZATINTI, in *Rerum italicarum scriptores. Raccolta degli storici italiani dal cinquecento al millecinqucento*, ordinata da L. A. Muratori nuova edizione riveduta e ampliata e corretta con la direzione di G. Carducci e V. Fiorini, Tomo XXI, parte IV, Città di Castello, Lapi, 1902, pp. 1-90; pp. 9-10. Non sono certi il senso, né la dinamica, né i tempi di questo episodio perché in contraddizione con altri fatti documentati; né soccorrono altre fonti per poter fare chiarezza; tuttavia sulla scorta di altri fatti e situazioni note ed indiscutibili è possibile dare al tutto un senso compiuto. Giovanni di Cantuccio per farsi signore di Gubbio si alleò con la parte ghibellina, per cui si deve ritenere che messer Tommaso, in quanto guelfo, lo avversasse. Non è ipotizzabile un iniziale coinvolgimento del giurista nella signoria di Giovanni, giacché ciò avrebbe sicuramente impedito di ottenere gli incarichi fiorentini. È verosimile allora che nel corso del 1351 o 1352 - è da escludere con sicurezza il 1353 perché messer Tommaso è documentato a Firenze -, mentre ricopriva una carica pubblica - ciò spiegherebbe, peraltro, l'espressione che il cronista riporta -, abbia incitato i suoi concittadini alla rivolta contro l'usurpatore della libertà cittadina e proprio per questo sia stato catturato e condannato a morte; condanna poi commutata in una forte multa. Naturalmente è anche possibile che il messer Tommaso di ser Puccio citato nella cronaca di ser Guerriero sia diverso dal messer Tommaso statuario fiorentino. Ciò tuttavia, a mio modo di vedere è assai improbabile; intanto perché dalle mie ricerche nella sezione eugubina dell'Archivio di Stato non sono risultati omonimie; poi perché ritengo assolutamente significativo il fatto che il giurista si sia allontanato dalla sua città natale immediatamente dopo questi eventi. L'episodio della presa del potere da parte di Giovanni di Cantuccio è anche narrato nella *Cronica* di Matteo Villani, libro I, capo 81; sugli avvenimenti di quegli anni

Lo troviamo così per il primo semestre del 1353 a Firenze al seguito del nobiluomo Ercolano del cav. Pietro di Monaldo de' Monaldi da Perugia, eletto Esecutore degli ordinamenti di giustizia. Messer Tommaso ricopre la carica di giudice, nel civile e nel criminale, vicario e collaterale.⁴³

vedi anche: *Gubbio, Scheggia, Costacciaro, Sigillo*, a cura di F. Costantini, Perugia, Camera di commercio industria artigianato e agricoltura, 1976, G. FRANCESCHINI, *Gubbio dal comune alla signoria dei Montefeltro*, in *Storia e arte in Umbria nell'età comunale*, atti del VI convegno di studi umbri, Gubbio 26-30 maggio 1968, Centro di studi umbri, Casa di Sant'Ubaldo in Gubbio e palazzo della sapienza di Perugia, a cura della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia, 1971, voll. 2, pp. 361-395.

A parte il Lucarelli, che peraltro dimostra di non avere contezza dell'avvenimento, alla fine dell'Ottocento nessuno degli eruditi e dei cultori di storia locale dei secoli precedenti dimostra di conoscere che messer Tommaso avesse riformato gli statuti fiorentini. Al contrario gli eruditi concordemente riportano che un altro giurista eugubino, Berardelli, abbia riformato gli statuti fiorentini nel 1326. La notizia che un giurisperito eugubino, Berardelli, sia stato invitato nel 1326, quando non è stata fatta nessuna revisione degli statuti fiorentini, è assolutamente singolare perché in realtà l'unico eugubino che ha lavorato agli statuti fiorentini è appunto messer Tommaso. Sospetto che la tradizione erudita abbia in qualche punto fatta confusione tra i due giuristi, anche perché messer Tommaso è del tutto ignoto agli eruditi dei secoli XVI, XVII e XVIII.

F. VECCHIETTI, *Biblioteca picena o sia notizie storiche delle opere e degli scrittori piceni*, Osimo, presso D. A. Quercetti, 1791, tomo secondo lett. B, p. 211: «Berardelli (Pietro de') da Gubbio, si registra qual celebre giureconsulto del secolo XIV nel catalogo *Scriptor. Provinc. Umbrie*. (p. 223). Giacomo Beni nel suo libro *de Privil. Jurisconsultor.* (Par. III. *Privileg.* 54 p. 79) l'appella *Petrus Ghigensis*, e il fa autore di alcuni consigli legali, inseriti tra quei di Bartolo, (*Consil.* 53 e 59) aggiungendo inoltre, che lo stesso Pietro fu invitato nel 1326 dalla Repubblica Fiorentina per dover riformare e correggere i suoi statuti. Niccolò Boerio nelle sue Decisioni, (*Quest.* 267 num. 1) e Paolo di Castro (*Consil.* 283) allegano i consigli del suddetto Berardelli, il quale in detto anno 1326 esercitava in patria la carica di Gonfaloniere di giustizia. Anche il Mazzucchelli lo novera fra' i suoi *Scrittori d'Italia.*»

Ecco comunque gli altri riscontri dal più recente al più antico. G. MAZZUCHELLI, *Gli scrittori d'Italia, cioè notizie storiche e critiche intorno alle vite, e agli scrittori letterati italiani*, Brescia, G. Bossini, 1753-63, vol. II, parte II, 1760, p. 910: «Berardelli (Pietro de') da Gubbio, giureconsulto, si registra dal Giacobilli nel catalogus Scriptorum Provinciae Umbriae, a c. 223, col dire che fu uno dei riformatori degli Statuti di Firenze l'anno 1326, e che diede fuori molti consigli legali». L. GIACOBILLI, *Bibliotheca Umbriae sive de scriptoribus provinciae Umbriae alphabetico ordine digesta*, Fulginiae, apud Augustinum Alterium, 1658, ristampa anastatica Forni, 1973, p. 223: «Petrus Ghigensis de Berardellis Eugubinus I. C. praestantissimus, unus de reformatioribus Florentie Statutorum an. 1326, edidit multa consilia, inserta in cons. *Barbolin.* 153 & 59 ut ipse refert ibi et Nicolaus Boerius in suis decisionibus qu. 167 num. 1 et *Paulus de Castro* consilia 283». In quest'opera non è menzionato messer Tommaso. J. BENI, *De privilegiis iurisconsultorum liber*, Hiedelbergae, Lancellotti, 1611, p. 105 (è questo il luogo citato dagli autori successivi): «Sed et litteratos protulit: fuit olim Petrus Ghiensis, prout videre licet inter consilia Bart. cons. 159 quem a Repub. Florentina ad eius decreta reformanda evocatum fuisse memorie proditum est».

⁴³ In *Esecutore degli ordinamenti di giustizia*, 188-196 sono conservati gli atti di questo semestre magistratuale. Stemma dell'Esecutore Ercolano del cav. Pietro di Monaldo de' Monaldi da Perugia: «Di rosso allo scaglione d'argento». La composizione ed i pagamenti della famiglia di questo Esecutore si possono leggere in *Camera del Comune, Camarlinghi, uscita*, 95-99, *passim*.

Come ho già detto, il fatto che fosse già noto nell'ambiente fiorentino unito alla circostanza che si trovava già a Firenze, forse lo favorì per la designazione a correggere gli statuti del Comune fiorentino, il quale anzitutto gli concesse la cittadinanza e poi gli mise a disposizione un'abitazione nel popolo di S. Procolo presso la Badia per i primi otto mesi, ed in seguito in via Vacchereccia (un piccolo tratto di strada, tuttora esistente con lo stesso nome, che sbocca in piazza della Signoria e prospiciente il Palazzo del Comune). Il giurista attese per ventisei mesi alla riforma degli statuti fiorentini e fu regolarmente pagato per la sua opera.⁴⁴

Come ho già detto nel secondo capitolo non è facile dare un giudizio sintetico e complessivo della sua opera di giurista e di riformatore degli statuti fiorentini. Anche a voler fare un'analisi approfondita, minuziosa e dettagliata dell'intero testo giuridico ci mancherebbero tuttavia parametri essenziali per poter formulare un corretto giudizio.⁴⁵ Non conosciamo dove si sia addottorato, ignoriamo quali siano stati i suoi maestri, a quale scuola si sia formato; e nemmeno è rimasta memoria di opere teoriche da lui prodotte. Tra i *Consilia* di Bartolo da Sassoferrato ce n'è uno che è sottoscritto oltre che dallo stesso Bartolo anche dal nostro messer Tommaso e da altri.⁴⁶ È presumibile che egli abbia avuto una carriera di giudice al

⁴⁴ Questi sono i pagamenti fatti ai membri della commissione statutaria e per le sue necessità, l'ultimo è lo stanziamento per l'esemplatura delle copie dei volumi statutari.

Camera del Comune, camarlinghi, uscita, 97, n.c. alle date 7.8.1353 e 22.8.1353; *ibid.*, 98, cc. 86v e 114; *ibid.*, 99, cc. 150v e 170; *ibid.*, 100, cc. 194 e 220v; *ibid.*, 101, c. 312; *ibid.*, 102, c. 289; *ibid.*, 103, c. 356; *ibid.*, 105, c. 403v; e 405; *ibid.*, 106, c. 436; *ibid.*, 108, cc. 493v, 512v e 513; *ibid.*, 109, cc. 10 e 22v; *ibid.*, 111, cc. 92v, 119 e 122v; *ibid.*, 112, c. 142, in data 5.12.1355 stanziamento di 300 fiorini d'oro a fra' Cristofano e fra' Luca, conversi di S. Salvatore a Settimo e camarlinghi della Camere dell'arme, per far esemplare i codici statutari dei nuovi statuti riformati da messer Tommaso.

⁴⁵ Mentre è evidente la mano del giurista, soprattutto nella sistematica della materia statutaria, non siamo in grado di dire che cosa sia peculiare di messer Tommaso per il contenuto giuridico.

⁴⁶ È il *consilium* 161 del primo volume ed è sottoscritto nell'ordine da Bartolo, Angelo da Amelia, Francesco abate del monastero di Sassovivo e Tommaso da Gubbio. Il quesito era: «Quae differentia sit inter pacta feudalia et emphyteutica: et an pacto apposito per directum dominium feudi concedendo nullum emphyteusim quod propter canonem non solutum non incidat emphyteuta in commissum valet. Et si licet purgare moram intra certum tempus et non fuit purgata, an incidat in commissum». Cfr. BARTOLUS DE SAXOFERRATO, *Consiliorum Bartoli libri duo, his interiecti sunt eiusdem Tractatus et Quaestiones, cum variae, tum eruditae: quae omnia Landriani et Thomae Diplovataci additamentis et indice illustrantur*, Lugduni, [l'editore manca, tuttavia dovrebbero essere la Compagnie des libraires de Lyon, di cui compare la marca sul frontespizio e Blasius Guido], 1555. In questa raccolta di *consilia* bartoliani ce ne sono alcuni sottoscritti anche da Pietro Ghighense giurisperito, eugubino anche lui. Poiché, come ho rilevato in una nota precedente, è stata attribuita, dalla tradizione erudita sei-settecentesca, una revisione degli statuti fiorentini a questo messer Pietro si potrebbe anche ipotizzare che qualche

seguito di giudicenti nei Comuni dell'Italia centrale, tuttavia non hanno sortito alcun risultato ricerche negli archivi giudiziari medievali di Lucca, Siena, Orvieto, Bologna, Perugia. Dopo il settembre 1355 non si trovano più tracce di lui né a Firenze né a Gubbio.⁴⁷

Per quanto riguarda messer Lapo di messer Giovanni da Prato il suo nome non ci è noto altrimenti che per questo incarico di collaborazione col giurista eugubino alla riforma statutaria fiorentina, nel corso delle ricerche per i pagamenti alla commissione s'è trovato un pagamento per aver ricoperto per un bimestre la carica di giudice consultore e avvocato del Comune di Firenze. Si presume che la sua attività sia stata quella di consultore legale ovvero giudice al seguito di un giudicante. Data l'estrema penuria di dati, non si può ipotizzare neppure un arco temporale della sua vita. L'unica cosa certa è che al momento della riforma statutaria era una persona matura, aveva un'età superiore ai trenta anni, ed era dottore in legge.⁴⁸

Qualche notizia in più abbiamo di ser Taddeo di Lapo, notaio fiorentino di cui si conserva un protocollo nel *Notarile Antecosimiano*.⁴⁹ Egli compare come teste in un atto del 17 settembre 1349, di cui è conservata una copia tra i *Capitoli del Comune di Firenze*. Nell'atto è chiamato semplicemente *ser Taddeo de statutis*.⁵⁰ Poiché il soprannome gli era già stato attribuito anteriormente alla sua partecipazione alla commissione statutaria

autore ha confuso i due giuristi attribuendo a questi ciò che apparteneva a messer Tommaso; infatti nella tradizione erudita locale messer Pietro è un nome ricorrente, mentre messer Tommaso è del tutto ignoto. Ad ogni modo bisogna chiarire che un «dominus Petrus Ghigensi» è effettivamente esistito. Cfr. Sezione di Archivio di Stato di Gubbio, *Comune, Libri donationum, concessionum et locationum communis Eugubii*, (Quartiere di S. Martino), 6, c. 4

⁴⁷ Le ricerche negli archivi delle città menzionate sono stati fatti sugli inventari pubblicati ed altre edizioni di documenti ovvero grazie alla benevolenza dei colleghi che ci lavorano. Intendo qui ringraziare Tiziana Di Zio che ha fatto per me i riscontri a Bologna. Ho fatto invece numerosi tentativi per verificare se il giurista eugubino fosse stabilmente rimasto a Firenze, ovvero fosse tornato nella sua città natale, ma senza alcun risultato. Bisogna comunque ricordare che purtroppo la documentazione superstita è assai scarsa.

⁴⁸ *Camera del Comune, camarlinghi, Uscita, 101*, non cartulato, in data 30.4.1354, lire 12 a messer Lapo da Prato e messer Francesco da Arezzo, consultori e avvocati del Comune per due mesi. Purtroppo i giudici, a differenza dei notai i quali possono aver lasciato libri degli atti rogati, molto raramente hanno lasciato raccolte dei loro consulti legali. Era ancora attivo nel luglio del 1361 quando viene nominato arbitro in una divisione ereditaria tra quattro fratelli pratesi. Cfr. *Diplomatico, normali, Ospedale dei Ceppi di Prato*, 1361, lug. 23; E. Bensa, *Le pergamene dell'Archivio diplomatico fiorentino provenienti da' Ceppi di Prato*, in «Archivio storico pratese», V, (1925) pp. 142 e sg.

⁴⁹ Cfr. *Notarile antecosimiano*, 19768, (1353-1358).

⁵⁰ Cfr. *Capitoli del Comune di Firenze*, 11, c. 54; vedi anche GUASTI, *I capitoli...*, cit. pp. 65, 172, 361 e 364. Nel primo caso si riferisce al documento citato nel testo; anche nel secondo caso è menzionato come teste; nel terzo e nel quarto invece egli autentica con Andrea di Lancia la copia di due provvisori scritte da ser Andrea.

del 1355, dobbiamo pensare che egli abbia avuto a che fare con gli statuti prima del 1349. Ora noi sappiamo che sicuramente nell'estate del 1344 vi fu un notevole stanziamento per l'esemplatura di un numero imprecisato di codici statutarî; è probabile che ser Taddeo possa aver avuto parte in questa esemplatura. Il che spiegherebbe efficacemente il soprannome «*de statutis*». ⁵¹ Egli oltre che esercitare la professione di notaio di rogito, come ci testimonia il protocollo superstite, ebbe anche una normale carriera come notaio e come cittadino. Infatti sappiamo che fu almeno due volte notaio della Condotta, era tra i consiglieri del Consiglio del popolo nel primo semestre del 1355, fu notaio dei Signori nell'ultimo bimestre del 1356. ⁵² In qualità di sindaco del Comune scrive il formale atto di accusa con cui il podestà Giovanni marchese del Monte S. Maria e tutta la sua famiglia vengono sottoposti a sindacato da parte dell'Esecutore alla fine del mandato nella seconda metà di febbraio del 1344. Apparteneva al popolo di S. Simone del quartiere di S. Croce, gonfalone bue. ⁵³

Messer Tommaso ebbe ancora altri notai forestieri che furono al suo servizio per tutto il tempo in cui attese alla revisione statutaria, non conosciamo tuttavia i loro nomi se non di quelli che collaborarono solo gli ultimi mesi. Sappiamo così che ser Bartolo di ser Domenico e ser Pietro di ser Dino, entrambi di Reggio, scrissero il codice degli statuti del Podestà che il giudice eugubino consegnò alla Signoria. Entrambi i codici, del Podestà e del Capitano, sono poi sottoscritti dai due notai che assisterono messer Tommaso nell'ultimo periodo del suo mandato: ser Rolandino di Giliolo de' Fiordebelli da Reggio e ser Enrico di messer Giovannino da Albinea di Reggio. ⁵⁴ Sappiamo ancora che nei primi mesi della sua revisione il giuri-

⁵¹ Vedi nel secondo capitolo il paragrafo che tratta specificamente di questo argomento.

⁵² Cfr. *Camera del Comune, camarlinghi, uscita*, 97, n.c., in data 23.8.1353 pagamento di lire 90 a ser Taddeo di Lapo, notaio della Condotta, per salario di sei mesi; *Ibid.*, 28.8.1355, pagamento di lire 60 a Ser Taddeo di Lapo, notaio della condotta per un quadrimestre, maggio-ago- sto 1355. Partecipa e parla per tre volte nei Consigli: 19. gennaio e 4 febbraio 1355, cfr. rispettivamente *Provisioni, Registri*, 41: cc. 92; 136r; 139v; 140; *Ibid.*, 42, c. 29. Vedi infine il *Priorista di Palazzo, ad annos*

⁵³ Il processo di sindacato si trova in *Esecutore degli ordinamenti di giustizia*, 9, cc. 9-23v, il formale atto d'accusa presentato da ser Taddeo è alla c. 9v. In questo genere di atti l'intera famiglia del giudicante è elencata in tutti i suoi componenti: giudici, collaterali, militi socii, notai e birri. Ser Taddeo è ancora citato come teste in un processo davanti al podestà il 5 ottobre 1352, vedi *Podestà*, 845, c. 25.

⁵⁴ Una famiglia Fiordibelli era ancora in auge a Reggio Emilia nel corso dei secoli XVII e XVIII. Un Girolodo Fiordibelli, ricco notaio del XV secolo, si fece costruire nel Duomo una Cappella che ancora porta il nome della famiglia. Ser Rolandino, nel semestre febbraio-luglio 1355 era al servizio del giudice Iacopo de' Buoi da Bologna nella curia civile del podestà Ugolino da Savignano di Modena, cfr. *Podestà*, 968 e 973. Inoltre nel 1360-61 era ancora a Firenze al servi-

sperito umbro fu assistito da ser Bartolino da Reggio. Tutti sono però per noi dei meri nomi di cui null'altro sappiamo.⁵⁵ Dei notai copisti invece che provvidero ad esemplare le copie da distribuire agli uffici ed alle curie agli inizi del 1356 non sappiamo nemmeno il nome, e nella stessa situazione siamo per le copie che vennero prodotte nell'estate del 1378 dopo le distruzioni avvenute in seguito ai disordini accaduti per il tumulto dei Ciompi, o di quelle prodotte nel corso del tempo della vigenza della redazione statutaria; così come in definitiva, ignoriamo del tutto chi abbia scritto gli esemplari che tuttora conserviamo.

Si può certamente ipotizzare che abbiano avuto qualche parte, soprattutto per le esemplature del 1356, ser Lotto di Puccio o ser Taddeo di Lapo, rimane però una mera ipotesi. Ritengo che si possa avanzare ancora qualche nome di notaio-copista incaricato di esemplare statuti del Comune nella seconda metà del sec. XIV ed inizio del Quattrocento. Essi sono tre componenti della famiglia Doffi: ser Lodovico di Giovanni ed i suoi due figli ser Giovanni e ser Piero. Mi inducono a fare questa congettura alcuni significativi indizi. Anzitutto ser Lodovico è stato a lungo coadiutore nell'ufficio delle Riformagioni, molti dei quaderni presenti in appendice ai codici statuari del 1355 sono scritti e sottoscritti da lui; egli è ancora uno dei notai che provvede ad annotare la cancellazione di alcune famiglie magnatizie; infine entrambi i suoi figli sono soprannominati, in documenti ufficiali, «de statutis».⁵⁶ Non ritengo opportuno invece dare un profilo bio-

zio del Giudice degli appelli, cfr. *Giudice degli appelli e nullità*, 54, ins. 1, cc. 1-76. Ser Enrico era anche lui a Firenze nel semestre febbraio-luglio 1355 al servizio del giudice messer Tommaso de' Fiordibelli da Reggio nella curia criminale del podestà Ugolino da Savignano di Modena, cfr. *Podestà*, 967 e 959-963. Ringrazio il personale dell'Archivio di Stato di Reggio Emilia per la gentile collaborazione.

⁵⁵ Si veda sempre nel secondo capitolo il paragrafo che tratta della revisione statutaria del 1355. Va, peraltro, rilevato che tracce del lavoro dei collaboratori di messer Tommaso sono presenti sia in *Statuti*, 5 e 8 che in *Statuti*, 15, 21, ins. 4 e 22, che rappresentano parte del lavoro preparatorio. Non siamo in grado tuttavia, per mancanza di elementi, a chi attribuire l'opera.

⁵⁶ Per ser Lodovico si veda nell'inventario la descrizione dei codici della redazione del 1355, inoltre MARZI, *La cancelleria...*, cit., pp. 83, 88 e 93. È menzionato come coadiutore di ser Piero di ser Grifo e di ser Niccolò di ser Ventura Monachi; nell'ultimo bimestre del 1369 fu notaio dei Signori; ha 17 pergamene nel *Diplomatico* dal 1320 al 1377. Nello squittinio del 1381 il figlio Giovanni fu approvato come notaio dei Signori per il quartiere di S. Croce gonfalone lion nero ed il suo nome è così registrato: «ser Iohannes ser Lodovici de statutis», Cfr. *Delizie...*, cit. vol. 16, p. 253. Anch'egli ha 5 pergamene nel *Diplomatico*. Infine in *Provveditori e Massai, entrata e uscita*, 23, c. 341, in data 26.4.1409 c'è il pagamento di fiorini 20 a Ser Piero di ser Lodovico degli statuti, notaio de' difetti per 4 mesi cominciati l'1.12.1408, con salario di fiorini 10 il mese, per salario degli ultimi due mesi, e sempre al medesimo modo è denominato anche nel *Priorista di Palazzo*, c. 145, bimestre settembre-ottobre 1399, quando fu notaio dei Signori; ufficio che ricoprì di nuovo nel primo bimestre del 1420 e nel secondo del 1433. Anch'egli ha 18

grafico di ser Andrea di Lancia per il quale si rimanda ai recenti ed esaurienti interventi soprattutto di Azzetta.⁵⁷

3. Messer Giovanni di Giorgio Marocchini da Montegranaro

La maggior parte delle scarse notizie che conosciamo della vita e della carriera professionale di messer Giovanni di Giorgio Marocchini da Montegranaro, detto anche semplicemente il Montegranaro,⁵⁸ dal luogo di origine nella marca anconetana, ce le fornisce la rubrica proemiale degli statuti da lui redatti. Vi si dice che egli, giurista prudentissimo e peritissimo, ha prestato la sua opera di giudice al seguito di giudicanti in tutte le più grandi ed illustri città d'Italia. In particolare a Firenze, negli ultimi trenta anni è risieduto per ben sei volte come giudice o collaterale al seguito di Podestà o Capitani del popolo.⁵⁹ Non esiste una bibliografia che lo riguar-

pergamene nel *Diplomatico* dal 1383 al 1419. Di nessuno dei tre si conservano protocolli nel *Notarile antecosimiano*; per tutti è possibile confrontare però la mano con le pergamene conservate nel *Diplomatico*, la cui segnatura si può trovare consultando i *Vecchi inventari*, V/199, c. 171; V/198, c. 165v e V/200, c. 303.

L'attribuzione del soprannome «degli statuti» a membri di questa famiglia di notai è sicuramente significativa perlomeno del fatto che uno di loro aveva un qualche incarico ufficiale che aveva a che fare col *corpus* statutario fiorentino. In questo senso basterebbe che ser Lodovico all'interno dell'ufficio del notaio delle Riformagioni avesse l'incarico dell'aggiornamento legislativo dei codici statuari che venivano usati negli uffici e nelle curie. Ciò risulta peraltro evidente dai codici superstiti. Visto però che esso è attribuito ad entrambi i figli ciò potrebbe essere accaduto semplicemente a causa dell'attività del padre, ma anche della propria. Ad esempio ser Giovanni potrebbe aver prodotto una copia di quelle ordinate nel 1378 e ser Piero una di quelle dei nuovi statuti del 1415.

⁵⁷ Ripeterci cose già scritte da altri e non avrei da aggiungere novità alcuna. Vedi la bibliografia citata nel paragrafo in cui tratto degli statuti in volgare nel capitolo precedente.

⁵⁸ Un breve profilo biografico del giurista e dei membri della commissione, soprattutto dal punto di vista delle carriere politiche, è ora in L. TANZINI, *Statuti e legislazione...*, cit., pp. 20-34.

⁵⁹ «Electi autem decemviri sunt qui inter ceteros cives florentinos nobilitate, prudentia, et ingenio singularem atque gubernationem rei publice non mediocri scientia usuque predicti habebantur. Qui hi fuerint infra describetur. De iuris consulto vero diligens habita est inquisitio. Cognoscatur enim admodum paucos esse, qui tam ingens, tam difficile, tam necessarium, tantique ponderis negotium possent aut scirent explere. Et ei qui ad hoc opus vocaretur totum fere negotium huius pondus esse sustinendum. Sed tandem inter ceteros omnium actorum ad hanc rem peragendum et valor est habitus, vir prudentissimus etiam in iuris civilis scientia peritissimus: Dominus Ioannes de Montegranaro, doctor egregius, quem in omnibus fere Italiae civitatibus illustribus non semel tantum sed pluribus in diversis temporibus, vicibus iuridicando prefuera. Eius erant mores, virtus, et scientia et bonitas civibus cunctis nota. Sex enim vicibus, intra annos triginta cum potestatibus huius urbis iuridicando prefuera atque primum locum tenuerat. Noverat vir hic acris ingenii, mores et leges omnes florentinas; forma etiam qua gubernatur civitas hec et omnes nostras consuetudines, civiumque ingenia egregie tenebat. Et ad florentinam rem publi-

di se non le citazioni occasionali allorché si parla della sua riforma statutaria; un breve profilo biografico è ora disponibile nel saggio di Lorenzo Tanzini già citato.

Per quello che qui interessa non ho fatto particolari ricerche per documentare la sua attività di giudicante in altre città, del resto rimane anche abbastanza difficile certificare la sua presenza a Firenze nelle curie dei giudicenti. Delle sei volte che egli dichiara di aver servito in una curia giudiziaria fiorentina è possibile documentarne solo quattro. Per due semestri consecutivi, dal marzo 1379 allo stesso mese del 1380 fu giudice collaterale del capitano del popolo cav. Cante di messer Iacopo de' Gabrielli da Gubbio, ovvero 29 anni prima del suo incarico a riformare gli statuti, quindi quasi trent'anni.⁶⁰ In questa occasione egli svolse un'ambasceria, evidentemente perché rientrava nei suoi compiti istituzionali, presso il Comune di Città di Castello.⁶¹ Fu ancora giudice collaterale del podestà conte Monaldino del cav. Cante da Montevecchio dei conti di Mirabello nel primo semestre del 1399,⁶² per un altro semestre, il secondo del 1407, fu sempre collaterale del podestà cav. Giovanni del cav. Manenti da Spoleto.⁶³ Della sua attività di riformatore degli statuti

cam singularem benevolentiam gerebat. Omnium idcirco consensu operi huic prepositus est, quod ipse summa cum caritate suscepit, ob utilitatem solum florentini populi; ut eius nominis pulcherrimi operis huius memoria ad omnes nostras posteritates penetraret». Dalla prima rubrica degli statuti del 1409, *Statuti del Comune di Firenze*, 23, c. 1AB.

⁶⁰ Cfr. *Capitano del popolo*, 1126-1210, in particolare i libri di sentenze: 1197bis, 1198 e 1199, *passim*.

⁶¹ Cfr. DEGLI AZZI VITELLESCHI, *Le relazioni...*, cit. p. 153, regesto n. 542. Ancora nel basso medioevo non raramente, a Firenze, Capitani e Podestà o membri della sua famiglia venivano utilizzati per talune di quelle tipiche funzioni «politiche» che erano frequenti alle origini di quelle magistrature. Si veda ad esempio come un podestà, risieduto in un semestre a cavallo degli anni 1358-59, il cav. Ciappo di Tanto de' Ciappi da Narni, proprio all'inizio del suo mandato fosse stato mandato dalla Signoria a comandare l'esercito fiorentino che assediava Bibbiena. In sua assenza tenne l'ufficio in un suo collaterale. Cfr. *Atti del podestà del Comune di Firenze. Inventario*, snt., p. 230 e *Podestà*, 1271-1412, in particolare il n. 1375, *passim*.

⁶² Cfr. *Podestà*, 3688-3701, in particolare gli ultimi due pezzi che sono di sentenze, *passim*. Il sindacato di questo podestà si trova in *Sindacati*, 52, dove è elencata tutta la sua famiglia.

⁶³ Cfr. *Podestà*, 4159-4164, in particolare l'ultimo pezzo che è di sentenze, *passim*. Lo spoglio delle famiglie dei giudicenti ha permesso che emergessero altri casi di giuristi, chiamati poi a fare la riforma statutaria che erano già stati giudicenti a Firenze. Pietro di Giovanni da Ancarani è stato giudice collaterale del capitano del popolo: Alberto di Nino Lello de' Guidalotti da Perugia per il semestre marzo-settembre 1380 e vi rimase ancora per quello successivo al servizio del capitano Andrea del cav. Tebaldo de' Tebaldotti da Bettona. Cfr. *Capitano del popolo*, 1211-1319; in particolare nei libri di sentenze o di altri atti straordinari e civili, 1254, 1255, 1259, 1314 *passim*. Ancora un messer Riccardo del fu messer Pietro de' Saliceti da Bologna (morto il 1389) fu podestà per il primo semestre del 1356. Questo Riccardo Saliceti era un ascendente, probabilmente l'avo (è documentato che fosse suo nipote non è ben chiaro se *ex filio* o *ex fra-*

fiorentini credo di aver detto a sufficienza, devo solo aggiungere che egli fu pagato regolarmente e ne rimane documentazione nei registri della *Camera del Comune*.⁶⁴ È nota anche la sua attività di consulente e ci sono suoi *consilia* in varie raccolte manoscritte; è provato che fu consulitore legale anche per i privati cittadini fiorentini, evidentemente nel periodo in cui risiedette in città.⁶⁵ Non esiste memoria che abbia prodotto opere teoriche. Non sono noti gli estremi cronologici della sua vita, anche se dobbiamo ipotizzare che al momento della sua riforma statutaria egli potesse avere sessanta anni circa; riterrei inoltre improbabile che al momento dell'elezione della nuova commissione egli fosse morto perché ciò avrebbe efficacemente giustificato la sua mancata elezione, invece di tale circostanza negli atti ufficiali non si fa menzione.⁶⁶

Il Montegranaro, secondo quanto stabiliva la provvisione istitutiva della riforma statutaria, ebbe al suo servizio due notai: Giovanni *de* Simo-

tre), del più noto Bartolomeo di Giacomo professore di diritto in varie Università; lo stesso Riccardo fu professore in varie Università e maestro del suo discendente Bartolomeo, oltre ad aver anche ricoperto varie cariche nel Comune bolognese. Sia l'Ancarani (1330 circa-1416) che Bartolomeo Saliceti (1336-1412) furono inutilmente eletti per la riforma statutaria di fine Trecento, anteriormente al Montegranaro. Per questi personaggi si veda rispettivamente CALASSO, *Medioevo del diritto...*, cit. pp. 369 e 587 e anche *Indice Biografico italiano*, a cura di T. NAPPO e P. NOTO, München, London, New York, Paris, K. G. Saur, 1993.

⁶⁴ Lo stipendio del dottore statutario è registrato in due distinte serie delle scritture contabili della Camera del Comune, la seconda delle quali a sua volta rinvia alla sezione dell'uscita generale in cui i singoli pagamenti sono stati registrati. L'intero salario stabilito, fiorini 650, fu pagato in tre rate quadrimestrali. Cfr. *Camera del Comune, provveditori di Camera, specchio di entrata e uscita*, 16, c. 201; *Camera del Comune, provveditori e massai, entrata e uscita*, 23, cc. 342, 342v e 343v;

⁶⁵ Un suo *consilium* ci è conservato, in una raccolta manoscritta curata da Benedetto Accolti (1415-1464) giurista aretino, nel fondo manoscritti Landau Finaly della Biblioteca nazionale centrale di Firenze; un altro è contenuto in un manoscritto magliabechiano della stessa biblioteca. Cfr. *I manoscritti Landau Finaly della Biblioteca Nazionale centrale di Firenze*, catalogo a cura di G. LAZZI e M. ROLIH SCARLINO, voll. 2, Firenze-Roma, Giunta regionale toscana, Editrice Bibliografica, 1994; I, p. 199; BNCF, *Magliabechiano*, XXIX cod. 117, che raccoglie *consilia* di vari giuristi tra cui: 1. Filippo di Tommaso Corsini (1392), 2. Bartolomeo di Tommaso Popoleschi (1408), 3. Ricciardo di Francesco Del Bene (1400), 4. Bartolomeo da Saliceto, 5. Pietro da Ancarani (1400-1403), 6. Francesco de' Ramponi, fiorentino, Antonio da Budrio, 14. Giovanni da Montegranaro. Un suo consulto è citato da Ricciardo del Bene, cfr. *Carte del Bene*, 54, c. 4v.

⁶⁶ È presumibile che al momento del primo incarico di giudice collaterale il nostro giudice statutario dovesse avere intorno ai trenta anni, inoltre egli era abbastanza noto nell'ambiente fiorentino anche per la sua attività di consulente per cui la notizia della sua morte si sarebbe risaputa in città. Questo non è un dettaglio del tutto irrilevante, infatti dai documenti ufficiali superstiti risulta abbastanza evidente che almeno una parte del reggimento cittadino caldeggiasse la sua rielezione all'incarico.

ne da Nizza e Giovanni di Guido da Parma. I due professionisti sono anche i copisti che hanno prodotto il codice. Nulla sappiamo di loro e nulla è stato possibile appurare.⁶⁷

4. *La commissione del 1415 presieduta da messer Bartolomeo Volpi da Soncino*

A Bartolomeo Volpi è occorsa una sorte singolare: le notizie circa la sua vita e la sua attività di giurista sono molto scarse. Si sa che si è addottorato in diritto, ma non si conosce con certezza né dove, né chi siano stati i suoi maestri;⁶⁸ è nota la sua attività di insegnamento a Pavia⁶⁹ e a Firenze;⁷⁰ è documentata anche la sua attività di consulente

⁶⁷ Non è facile reperire notizie su questi notai itineranti al servizio di giuristi e giudicenti. Infatti essi non ci hanno lasciato i protocolli che testimoniano la loro attività per i privati, in quanto era loro interdetto di rogare per i privati quando erano al seguito dei giudicenti, e del resto quella stessa attività non potevano svolgerla nei loro luoghi di origine a causa della loro assenza. Per il primo dei due notai non è certo neppure di quale luogo fosse originario. Presumibilmente la cittadina deve essere identificata con Nizza Monferrato; tuttavia *Nissa* è anche l'antico nome di Caltanissetta, e una Nizza c'è anche in provincia di Messina; la ben più nota Nizza nella Francia meridionale allora faceva parte della signoria dei Savoia. Inoltre *Simone* o *Simoni* (de *Simone de Nissa* indurrebbe a pensare che si tratti di una specificazione di un luogo ignoto con uno più noto) potrebbe esser un toponimo e non un cognome o patronimico; tuttavia anche con questa ipotesi non s'è trovata una conclusione soddisfacente.

⁶⁸ Gli studiosi (Vaccari, Martines etc.) ipotizzano che egli possa essersi laureato a Bologna. Nel «*Liber secretus iuris caesarei*» dell'ateneo bolognese si legge: «Die XXII predicti mensis (scilicet novembris MCCCLXXXIII). Dominus Bartholomeus de Sunçino presentatus fuit privato examini per egregios legum doctores dominum Franciscum de Ramponibus ac dominum Bartolomeum de Saliceto. Et fuit ab omnibus aprobatus. Prioratus doctoris Francisci de Ramponibus.» Non ci sono elementi che possano far pensare che con certezza questo dottore sia lo stesso statuario fiorentino, eccettuato il fatto della congruità temporale. Cfr. *Il «Liber secretus iuris caesarei» dell'università di Bologna*, a cura di A. SORBELLI, vol I; 1378-1420, Bologna, Istituto per la storia dell'università di Bologna, 1938, p. 29.

⁶⁹ Vedi P. VACCARI, *Storia della università di Pavia*, Pavia, il Portale, 1948, p. 45. Quest'opera ha avuto ulteriori due edizioni nel 1957 e 1982 senza novità alcuna riguardo all'argomento che qui interessa. L. MARTINES, *Lawyers and statecraft in renaissance Florence*, Princeton, New Jersey, University press, 1968, p. 501. In un brevissimo profilo biografico quest'autore attribuisce al nostro personaggio i seguenti estremi cronologici della vita 1359-1435 circa.

⁷⁰ Cfr. *Statuti della Università e studio fiorentino dell'anno MCCCLXXXVII, seguiti da un'appendice di documenti dal MCCCXXX al MCCCLXX*, pubblicati da A. GHERARDI, Firenze, Cellini, 1881, p. 389. Il documento, tratto da *Strozziiane, II serie*, 64, pp. 184-185 contiene l'elezione da parte degli Ufficiali dello Studio fiorentino - uno di questi ufficiali è Lodovico di Guccio della Badessa, che successivamente sarà ufficiale della diminuzione del Monte, ed un altro è Angelo di Tommaso Corbinelli, fratello di Bartolomeo anch'egli degli Ufficiali del Monte che eleggeranno la commissione per la riforma statutaria -, di alcuni lettori nello Studio per un anno a cominciare dal primo giugno 1413. Tra gli altri Paolo di Castro per la lettura del Digesto con

legale,⁷¹ ma non resta nemmeno memoria che abbia scritto opere teoriche. Insomma l'unica opera certa da lui realizzata è attribuita ad un altro. Infatti la sua partecipazione alla compilazione statutaria fiorentina del 1415, insieme col più famoso Paolo di Castro, era nota universalmente anche ai non specialisti grazie alla menzione dell'intera commissione nel proemio del primo volume. Questa riforma statutaria - che non ha fuori dell'ambito fiorentino un particolare significato quanto al suo contenuto giuridico, mentre ne ha per l'epoca piuttosto tarda in cui fu promossa e realizzata -, però ha assunto un rilievo particolare proprio perché attribuita, *magna pars*, all'opera del Castrense.

E proprio in questo consiste la singolarità del destino del Volpi, giacché dai documenti, che questo saggio ha messo in mostra, il soncinese non solo è stato il compilatore principale degli statuti fiorentini, ma è anche stato l'unico giurista a capo della commissione di notai e procuratori che quella riforma attuò. Ciò è risultato subito chiaro quando ho ritrovato molti dei pagamenti fatti ai membri della commissione nelle serie della *Camera del Comune*. In questi pagamenti si afferma che la predetta commissione era guidata dal dottore di leggi e professore nello studio fiorentino Bartolomeo Volpi da Soncino; inoltre si fa costante ed esclusivo riferimento al provvedimento normativo, emanato dagli Ufficiali della diminuzione del Monte nel febbraio 1414, che era all'origine non solo dell'elezione, ma anche del relativo impegno di spesa, essenziale per giustificare i pagamenti.

Dal momento che non solo nel corso dell'anno in cui la riforma fu realizzata, ma anche quando ormai la commissione aveva cessato i suoi lavori, i pagamenti fanno esclusivo riferimento al Volpi come capo della commissione, per me è stato chiaro che non si poteva che prestar fede ai documenti. Tuttavia, per quante ricerche minuziose e approfondite avessi fatto non ero ancora riuscito a trovare il documento che avrebbe tolto ogni dubbio alla vicenda, e cioè il decreto degli Ufficiali del Monte. Solo di recente ed in un modo anche abbastanza casuale mi sono imbattuto in esso. È una copia estratta dagli atti degli Ufficiali del Monte che davvero toglie ogni dubbio giacché elegge a presiedere la commissione di riforma il solo Bartolomeo Volpi. Eccolo.

uno stipendio di 250 fiorini e Bartolomeo Volpi da Soncino con un salario di 60. Il documento pubblicato dal Gherardi è lacunoso nell'originale per cui non sappiamo quale materia messor Bartolomeo era chiamato ad insegnare.

⁷¹ Suoi *consilia* si trovano in molte raccolte manoscritte. A solo scopo esemplificativo si veda *I manoscritti Landau Finaly...*, cit., I, pp. 199-202; Biblioteca Classense, Ravenna, Ms, 485 (*Consilia doctorum variorum utriusque iuris pluraque alia ad iuris spectantia*), cc. 241 del vol. 1°; p. 222 del vol. 3° originale con la sottoscrizione ed il sigillo.

DOMINI BARTOLOMEI DE VULPIS DE SUBÇINO DOCTORIS UTRISQUE IURIS DEPUTATI AD CORRIGENDUM STATUTA COMUNIS FLORENTIE IURA.

In Dei nomine. Amen. Anno incarnationis domini nostri Iesu Christi millesimo quadringentesimo quarto decimo, indictione octava, secundum cursum et morem notariorum civitatis Florentie die vigesimo sexto mensis mensis (ripetuto) aprilis. Nobiles et prudentes viri

Bartolomeus Tommasi de Corbinellis,
Iohannes Francisci Caccini,
Berardus Bonaccursi Berardi,
Lodovicus Guccii dela Badessa,
Antonius Tedicis de Albiçis,

honorandi cives florentini et pro communi Florentie officiales diminutionis debiti Montis communis Florentie insimul in sufficienti numero in loco ipsorum solite audientie pro ipsorum officio exercendo more solito collegialiter congregati, considerantes qualiter per opportuna consilia populi et communis florentie fuit solemniter provisum et ordinatum quod officiales diminutionis debiti Montis dicti communis Florentie vel due partes ipsorum ad hoc ut volumina statutorum communis Florentie hactenus incepta et ordinata et ad volumina statutorum reducta per dominum Iohannem de Monte Granario et certos cives tunc ad id legitime deputati perficerentur, possint eligere et deputare dictum Iohannem vel alium doctorem forensem quem voluerint cum auctoritate, potestate et Balia dicto domino Iohanni olim concessa et cum salario prout dictis officialibus vel duabus partibus videbitur, non excedendo tamen summam salarii olim dati dicto domino Iohanni prout in ipsa provisione edita et firmata in dictis opportunis consiliis de mense februarii MCCCCXIII latius continetur. Et volentes dictam electionem intendere habita informatione ac fide de prudentia, scientia ac eloquentia egregii utriusque iuris doctoris Bartolomei de Vulpis de Sunçino, premissis inter eos solempni et secreto scrupulose et obtento partito ad fabas nigras et albas eligerunt et deputaverunt:

dominum Bartolomeum de Vulpis de Sunçino predictum in doctorem ad corrigendum et perficiendum volumina statutorum communis Florentie usque ad revocationem cum salario alias declarando per dictos officiales per eorum stantiamenta.

Ego Iohannes filius Luce Martini de Florentia imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius publicus florentinus et tunc pro communi Florentie notarius ditorum officialium et officii diminutionis debitorum Montis dicti communis predictae deliberate electioni et deputationi presens fui eamque rogatus scribere scripsi et publicavi ideoque me subscripsi signumque meum consuetum apposui, subscripsi⁷²

Questo documento, confermando appieno sul punto della questione tutte le registrazioni contabili della Camera del Comune, definisce in modo risolutivo che a presiedere ed a guidare la commissione statutaria è stato esclusivamente il Volpi ed egli non ha condiviso questa responsabilità con

⁷² *Stipendiati*, 4, c. 559. In questo stesso registro alle cc. 310v-311 c'è anche la provvisione d'approvazione della riforma statutaria che è anche riportata in fondo a *Statuti*, 24. Questa serie di registri contiene una raccolta di copie attestanti *iura* attivi e passivi del Comune di Firenze.

nessun altro. Rimangono, apparentemente, nell'ombra due aspetti. Il primo è che la nomina dei nove notai e procuratori fiorentini è evidentemente in un altro decreto; il quale decreto non può essere sicuramente precedente a questo altrimenti vi si farebbe riferimento. Tale decreto di nomina dei procuratori, presumibilmente sempre degli ufficiali del Monte, non può contenere anche la nomina di un secondo responsabile perché sarebbe in conflitto con tutti i documenti che ho escusso. Il secondo è offerto dall'espressione: «usque ad revocationem». Si potrebbe insomma pensare che l'incarico a messer Bartolomeo possa essere stato revocato. Visto però che il soncinese è stato pagato per i suoi servizi nella correzione statutaria ancora nel febbraio del 1416 - quando ormai gli statuti erano già stati approvati, anche se i problemi erano ben lungi dall'esser risolti -, ed è anche il primo firmatario della compilazione, sicuramente una simile revoca non si è verificata.

Anche per messer Bartolomeo c'è memoria dei pagamenti del salario per la correzione statutaria nei libri contabili della Camera del Comune. Anzi, come si può facilmente verificare, una stessa registrazione compare in più serie tenute da ufficiali diversi, e ciò, del resto accade anche per tutti gli altri membri della commissione.⁷³ Non è possibile invece dare un giudizio mirato sulla sua opera di statuario, vuoi perché non conosciamo con certezza l'ambito del suo intervento, vuoi perché, non avendo egli lasciato opere teoriche, non abbiamo termini di paragone e confronto.⁷⁴

⁷³ *Provveditori di Camera, specchio di entrata e uscita*, 19, c. 223, 7.4.1414, a messer Bartolomeo de' Volpi da Sonçino, per parte di suo stipendio, posto allo specchio giallo EE a c. 220, fiorini 100 d'oro. *Provveditori e massai, entrata e uscita*, 25, c. 342, 27.9.1414, a «messer Bartolomeo de' Gholpi da Sonzino, dottore di legge», per la correzione degli statuti, «fiorini cento d'oro». *Provveditori di Camera, specchio di entrata e uscita*, 21, c. 220v, «Messer Bartholomeo de' Volpi da Sonçino, doctore di legge in canonica et in civile electo per l'Ufficiali del Monte a correggere, emendare et ridurre a uno volume i volumi delli statuti dela città di Firenze con salario il quale si dee chiarire per decti Ufficiali per loro stanziamento, secondo la sua electione dee avere d'uno stantiamiento facto per decti Ufficiali adì XVI dicembre MCCCCXV per mano di ser Giovanni di Lucha Martini notaro di decti Ufficiali per vigore di lui riformagione facta del mese di febraio MCCCCXIII in somma di fiorini dugento ottanta d'oro. Tuovasi il decto messer Bartholomeo aver avuto per parte di suo salario per vigore di stantiamiento facto per li decti Ufficiali fiorini cento d'oro come appare allo specchio rosso segnato CC ad c. 223. Anne avuto adì XV di febraio MCCCCXV per suo salario e mercede della faticha per lui durata in decti statuti per vigore di decto stantiamiento facto del dì XVII di dicembre MCCCCXV confessò el decto in somma fiorini 280 d'oro». *Camera del Comune, camarlinghi, uscita della condotta vecchia febbraio e marzo 1416* 365, n.c., 15.2.1416, a messer Bartolomeo Volpi da Sonçino, fiorini 280 d'oro.

⁷⁴ A mio modo di vedere i luoghi dove andrebbe cercata l'impronta di messer Bartolomeo sono i libri I, II e III, almeno per quel che attiene agli statuti criminali in quest'ultimo caso. Questi tre libri sono stati formalmente riscritti, rispetto alla redazione del Montegrano e sono anche quelli dove appaiono quelle notazioni con particolarità linguistiche già segnalate, che potrebbero attribuirsi a lui stesso o al suo collaboratore Paolo di Cristiano da Crema. Vedi il cap. VII.

Ed ora qualche cenno ai nove notai-procuratori fiorentini che fecero parte integrante della commissione giuridica ed ai notai che collaborarono come copisti. I commissari sono elencati secondo l'ordine in cui hanno sottoscritto in *Statuti*, 24. Ser Guido di messer Tommaso di ser Guido di Puccio del Palagio, era matricolato nell'Arte dei giudici e notai almeno dal 1372,⁷⁵ e faceva parte di una famiglia che partecipava attivamente alla vita politica fiorentina.⁷⁶ Tra la fine del Trecento e l'inizio del Quattrocento raggiunse traguardi importanti: nel quinto bimestre del 1392 fu notaio dei Priori carica che ricoprì ancora nel 1412, nel 1406 fu proconsole, nel 1412 e poi nel 1415 e 1424 console dell'Arte;⁷⁷ insieme con ser Rolando e ser Cambio fu tra i candidati a diventare notaro delle Riformagioni alla morte di ser Viviano, ma a tutti e tre fu preferito ser Martino di Luca Martini.⁷⁸ Non ha protocolli nel *Notarile antecosimiano*, ma ha pergamene nel *Diplomatico*.⁷⁹ Era del Quartiere di S. Croce.

Ser Rolando di Giovanni Gerbi matricolato all'Arte dei giudici e notai nella seconda metà del Trecento (senza possibilità di determinarne l'anno); fu con-

⁷⁵ Cfr. *Arte dei giudici e notai*, 93, c. 120. Il padre invece è registrato nella matricola del 1368, naturalmente come giudice, *ibidem*, 92, c. 121.

⁷⁶ Un altro ramo dei Del Palagio intervengono alle Consulte; vedi *Le «consulte» e «pratiche» della repubblica fiorentina nel Quattrocento, I, (1401) (cancellierato di Coluccio Salutati)*, edito a cura di un seminario guidato da E. CONTI, Pisa Giardini editori, 1981, pp. 49, 176, 217, 317; *Le consulte e pratiche della repubblica fiorentina (1404)* a cura di R. NINCI, Roma Istituto storico italiano per il medioevo, 1991, pp. 137, 147, 386; *Le consulte e pratiche della repubblica fiorentina (1405-1406)*, a cura di L. DE ANGELIS, R. NINCI, P. PIRILLO, Roma, ISIME, 1996, pp. 337 e 361; Nofri di Andrea di Neri di Lippo del Palagio è anche stato dei Sei di Mercanzia. I membri della famiglia che partecipano alle consulte appartenevano al quartiere di S. Giovanni, gonfalone vaio.

⁷⁷ Cfr. *Arte dei giudici e notai*, 26, cc. 3v, 19v, 20v e 23; risulta ancora aver ricoperto altre cariche nell'Arte, *ibidem*, *passim*.

⁷⁸ Cfr. MARZI, *La cancelleria*, pp. 154, 163.

⁷⁹ L'individuazione ed il riconoscimento della mano di scrittura di tutti i partecipanti alla commissione ha rilievo anche ai fini di risolvere problemi non del tutto secondari. Ragion per cui è stato fatto un accurato, anche se non esaustivo, lavoro di ricerca delle fonti archivistiche dove potrebbero trovarsi gli autografi di tutti i notai coinvolti. Per tutti quindi è stata indicata, laddove occorra, la segnatura del *Notarile antecosimiano*, sarebbe poi risultato troppo complesso segnalare tutte le segnature delle pergamene. Si è preferito allora rinviare ai sette volumi di indici dei notai che hanno rogato il *Diplomatico*, che sono i vecchi inventari segnati V/196-V/202. Oltre questi strumenti è ora anche disponibile per gli studiosi l'accesso alla banca dati di riproduzione digitale delle pergamene del *Diplomatico* nota come «progetto imago». La digitalizzazione, per ora, è giunta alla segnatura: *normali*, 1398, dic. 21, Ospizio di Camaldoli.

Di ser Guido sono conservate 33 pergamene che si riferiscono ad atti da lui rogati. Esse sono certamente preziose per poter individuare la sua mano e quindi poter riconoscere, eventualmente, i suoi interventi nei margini di *Statuti*, 23. Si tenga presente tuttavia che non è detto che tutte le pergamene siano state scritte da lui, infatti facilmente si verifica che, dati i suoi impegni, egli abbia dato ad altro notaio la commissione di redigere l'*instrumentum*. Cfr. *Vecchi inventari*, V/198, c. 353v.

sole dell'Arte nel 1403 e 1412 e vi ricoprì anche altre cariche minori.⁸⁰ Fu candidato alla successione di ser Viviano come notaio delle Riformagioni,⁸¹ fu notaio dei Priori nel 1401 e 1416. C'è un suo protocollo nel *Notarile antecosimiano*,⁸² e si conservano alcune sue pergamene nel *Diplomatico*.⁸³ Da alcune annotazioni marginali esistenti in *Statuti*, 23, sembra che ser Rolando si sia occupato della *Collatio septima proconsulatus artis iudicum et notariorum, mercatorum et artificum cum extimis*.⁸⁴ Era del quartiere di S. Spirito.

Ser Cambio di Niccolò Salviati si matricolò all'Arte in una data incerta nella seconda metà del Trecento e vi ricoprì tutte le cariche. Fu almeno tre volte proconsole (1398, 1407 e 1418) e quattro volte console (1406, 1409, 1423 e 1425), più volte camarlingo oltre ad altre cariche minori.⁸⁵ Di famiglia molto in vista e partecipe della vita politica cittadina egli stesso fu tra

⁸⁰ Cfr. *Arte dei giudici e notai*, 26, cc. 16v, 19, 60.

⁸¹ Cfr. MARZI, *La cancelleria...*, cit., p. 163.

⁸² *Notarile antecosimiano*, 8789, (1393-1405). Il protocollo notarile in realtà è una cartellina, formata alla fine del '700, che contiene copie tarde rilasciate dall'Archivio, più un testamento ed alcuni contratti di pertinenza del figlio ser Giovanni di ser Rolando di Giovanni Gerbi. Inoltre c'è una perizia calligrafica di un prete a proposito di un testamento scritto dallo stesso ser Giovanni. Il perito ha confrontato la mano con quella di due pezzi, dei quali uno dei regolatori dell'entrate e dell'uscite del Comune ed un altro di diverso ufficio in cui era stato notaio ser Giovanni; i due pezzi erano nello stanzone sopra Orsammichele ed appartenevano alla Camera fiscale. La perizia è sottoscritta ed è del 1615. Non serve comunque per confronti sulla scrittura di ser Rolando, che peraltro si serviva di altri notai per le sue commissioni e non di suo figlio; a meno che egli non potesse ancora essere matricolato notaio a causa dell'età.

⁸³ Cfr. *Vecchi inventari*, V/198, c. 353v.

⁸⁴ Cfr. *Statuti*, 23, cc. 342v-343, espunte con *vacat* graffe e *manicule*, le rubriche 22, 23, 24, 26, accanto alla 22: «videatur ordinata in novo per ser Orlandum in folio in qua continetur infra-scripta statuta usque ad rubricam Communia...».

L'indicazione comanda di saltare a pie' pari i capitoli 22-26 - il capitolo 27, di cui c'è solo la rubrica e le prime tre parole era già stato espunto dalla commissione del Montegrano, perché evidentemente messo per errore dal copista, infatti la rubrica seguente ripete il numero 27 -, e di recuperare «in novo», cioè in un nuovo fascicolo o codice alcuni capitoli riscritti da ser Orlando. E infatti tutti i predetti capitoli sono cassati con *vacat*, sebbene il 25 appaia integrato nel margine dalla stessa mano che dovrebbe essere quella di Paolo di Castro. Ora siccome riesce difficile da credere che ser Orlando abbia rivisto il lavoro del Castrense, questo non può significare altro che ser Rolando si era occupato in un primo momento di questa materia, senza peraltro lasciare traccia sul codice. Il che spiega compiutamente due situazioni: la prima che ci fosse un altro manoscritto su cui la commissione lavorava, e la seconda che il codice originale degli statuti del Montegrano non fosse l'unico adoperato dalla commissione. Queste argomentazioni trovano sostanziale conferma nella nuova compilazione. Infatti tra la rubrica *De exactio-ne libre illorum qui per exceptionem vel defensionem a solutione ipsarum librarum se defendunt*, e l'altra *Communiam debentia solvere taxas vel munera solvant infra terminum sub pena quarti*, ci sono due capitoli che non trattano nuove norme ma sono accorpamenti e riscrittura delle stesse contenute nei vecchi statuti. Va anche detto che anche la rubrica *Quod uxor non cogatur solvere libram etc.* è stata anch'essa riscritta. Cfr. lib. IV, *De extimis* rubriche 19-23.

⁸⁵ Cfr. *Arte dei giudici e notai*, 26, cc. 3v, 4, 17v, 18v, 22v, 23, 51v, 53, 58, 62.

i consultori della repubblica.⁸⁶ Fu per quattro volte notaio dei Priori (1387; 1407; 1415; 1419) e nel bimestre set.-ott. 1423 fu priore.⁸⁷ Fu ancora candidato a succedere a ser Viviano come notaio delle Riformagioni.⁸⁸ Della sua attività di notaio per i privati si conserva un protocollo nel *Notarile antecosimiano*⁸⁹ e alcune pergamene nel *Diplomatico*.⁹⁰ È censito nel catasto del 1427 con un imponibile di 2537 fiorini. Apparteneva al quartiere di S. Croce gonfalone ruote, abitava in una casa di sua proprietà dove viveva con sua moglie Pipa e 4 figli. Dichiarava di avere anni 66.⁹¹

Ser Lorenzo di ser Giannino Giannini da Firenze era notaio almeno dal 1374.⁹² Ricoprì tutte le cariche nell'Arte dei giudici e notai, fu almeno due volte proconsole (1422 e 1428) e non meno di quattro volte console (1405, 1408, 1420 e 1427).⁹³ È stato notaio dei Priori nel V bimestre del 1428. Non sembra avere protocolli nel *Notarile antecosimiano*, ma ha pergamene nel *Diplomatico*.⁹⁴ È censito nel catasto del 1427 quartiere di S. Croce, gonfalone ruote. Abitava in una casa di sua proprietà nel popolo di S. Pier Maggiore al canto alla badessa, dove viveva con i suoi figli e relative famiglie. Fra essi ser Giovanni anch'egli notaio di anni 50. Ser Lorenzo dichiara di avere 80 anni. Il suo imponibile era di 614 fiorini ed aveva a carico 9 bocche.⁹⁵

Ser Davanzato di Iacopo Davanzati da San Gimignano era notaio almeno dal 1385.⁹⁶ Singolare appare la circostanza che egli non abbia mai ricoperto cariche nell'Arte; potrebbe esser l'indizio che era spesso fuori Firenze magari per ricoprire altri uffici o incarichi.⁹⁷ È stato notaio dei

⁸⁶ Vedi all'indice delle tre opere sulle *Consulte* citate *supra*.

⁸⁷ Ser Cambio ha sicuramente avuto una regolare carriera, come notaio nei vari uffici cittadini, che qui, per ovvi motivi, non è stata indagata. Ad esempio in *Arte dei giudici e notai*, 99, c. 100v risulta che egli paga una tassa di soldi 5 per aver ricoperto l'ufficio di notaio del camarlingo del Monte per un anno dal 12 febbraio 1403 alla stessa data del 1404.

⁸⁸ Cfr. MARZI, *La cancelleria...*, cit. p. 163

⁸⁹ *Notarile antecosimiano*, 18541, (1395-1424).

⁹⁰ Ha 13 pergamene nel *Diplomatico*, cfr., *Vecchi inventari*, V/197, c. 4v.

⁹¹ *Catasto*, 73, cc. 49 e ss. Tutti i notai-procuratori che parteciparono alla compilazione statutaria appartenevano a famiglie abbienti ed avevano patrimoni interessanti, in qualche caso cospicui. Per dare un'idea ho deciso di dichiararne l'imponibile che rappresenta l'attivo della dichiarazione catastale detratto il passivo eccettuati però gli abbattimenti dovuti alle bocche.

⁹² Cfr. *Diplomatico, normali*, 1374, set. 17, Ospedale Santa Maria Nuova, è un testamento rogato da lui.

⁹³ Cfr. *Arte dei giudici e notai*, 26, *passim* alle date. Anche suo figlio ser Giovanni ricoprì spesso cariche nell'Arte.

⁹⁴ Cfr. *Vecchi inventari*, V/199, c. 189

⁹⁵ *Catasto*, 73, cc. 126 e ss.

⁹⁶ *Diplomatico, normali*, *Archivio generale* 1385, dic. 9, è una ratifica rogata da lui.

⁹⁷ Una rapida, anche se non approfondita, scorsa al libro della coppa (*Arte dei giudici e notai*, 26) non ha dato esiti.

Signori per il III bimestre del 1426. Della sua attività di rogito per i privati è superstita solo un frammento nel *Notarile antecosimiano*,⁹⁸ mentre c'è un cospicuo numero di pergamene nel *Diplomatico*.⁹⁹ Ser Davanzato è censito nel catasto del 1427, quartiere di S. Croce, gonfalone carro con un imponibile di 1230 fiorini. Egli dichiara, tra l'altro, di avere 68 anni e di vivere in una casa di sua proprietà nel popolo di S. Pier maggiore con sua moglie Contessa. «In deta casa sono suoi libri, imbreviature, scritture appartenenti al notaio».¹⁰⁰

Ser Mariano di Bartolo Cecchi da Fiesolello di Firenze era notaio almeno dal 1393,¹⁰¹ nell'Arte fu più volte console (1406, 1410, 1419, 1424, 1430); camarlingo (1416, 1433) oltre ad aver ricoperto altre cariche minori.¹⁰² Non sembra invece aver ricoperto cariche, perlomeno le più importanti, nell'amministrazione della repubblica fiorentina.¹⁰³ Della sua attività notarile sono superstiti un protocollo nel *Notarile antecosimiano*¹⁰⁴ e alcune pergamene nel *Diplomatico*.¹⁰⁵ È censito nel catasto del 1427 quartiere S. Croce, gonfalone ruote, con un imponibile di 1949 fiorini e 12 bocche. Dichiara di abitare in una casa di sua proprietà nel popolo di S. Pier maggiore con la moglie Filippa e 10 figli, dice inoltre di avere 54 anni. Nella sua portata si legge ancora: «À tanti libri ser Mariano fra di notaria e di legge ma sono tristi e di poco valore quasi ciechi che vaglono fiorini XXV o circha».¹⁰⁶ Fu sepolto in S. Croce.¹⁰⁷

⁹⁸ Cfr. *Notarile antecosimiano*, 21350, ins. 3 è un testamento del 1400.

⁹⁹ Cfr. *Vecchi inventari*, V/197, cc. 102rv.

¹⁰⁰ *Catasto*, 68, c. 64 e ss. Il patrimonio immobiliare è testimoniato anche altrimenti. *Diplomatico; normali*, 1420, mag. 29, *Ospedale S. Maria Nuova*; è un lunghissimo rotolo contenente l'acquisto fatto da ser Davanzato di Iacopo Davanzati, rogato da ser Iacopo di Neri di Iacopo Vanelli da Gambassi. «Giovanni del fu Ranieri Peruzzi del popolo di San Iacopo tra i fossi vende a ser Davanzato del fu Iacopo da Sangimignano, cittadino e notaio fiorentino, un podere con casa posto nella Villa di Paperino, popolo della pieve di S. Maria dell'Antella, luogo detto "il Podere del pozzo", per prezzo di 500 fiorini d'oro».

¹⁰¹ Cfr. *Diplomatico, normali; Comune di Volterra*, 1393, set. 8, è una procura rogata da lui.

¹⁰² Cfr. *Arte dei giudici e notai*, 26, *passim* alle date.

¹⁰³ Non ho fatto un'indagine esaustiva, ma i genealogisti non segnalano alcunché. Invece suo figlio ser Antonio fu notaio dei Signori per il V bimestre del 1470; quartiere S. Croce. Non saprei dire se ser Mariano di ser Cristoforo di ser Piero di ser Mariano Cecchi, che fu notaro del Priori per il III bimestre del 1519, possa essere un suo discendente. Aveva un fratello, ser Leonardo, anch'egli notaio, del quale ereditò le imbreviature.

¹⁰⁴ *Notarile antecosimiano*, 4864, (1400-1430).

¹⁰⁵ Cfr. *Vecchi inventari*, V/199, c. 264v.

¹⁰⁶ *Catasto*, 73, cc. 151 e ss; e 37, cc. 867-869; quest'ultima è la portata ed è scritta di sua mano come si dichiara in calce.

¹⁰⁷ Cfr. *Ceramelli Papiani*, 1369. All'inizio del Seicento suoi discendenti restaurando il sepolcro avito fecero apporre la seguente iscrizione: «Mariano Cecchio Bartholi filio, civi floren-

Ser Antonio di Niccolò di ser Perozzo era notaio almeno dal 1400.¹⁰⁸ Bisogna anzitutto inquadrare e chiarire il casato di questo notaio. Nelle sue sottoscrizioni, compresa quella in calce allo statuto, egli si dichiara: «Antonius quondam Niccholai ser Peroççi civis florentinus et notarius». La precisazione è importante perché contemporaneamente, anche se più vecchio di lui, era attivo a Firenze un ser Niccolò di Perozzo o Pierozzi, che è il padre di S. Antonino arcivescovo di Firenze.¹⁰⁹ La sottoscrizione del nostro notaio sembra chiarire che non esisteva nessuna relazione tra le due famiglie se non una casuale ricorrenza degli stessi nomi. Infatti l'avo del nostro ser Antonio era a sua volta notaio mentre non lo era né suo padre¹¹⁰ né il padre dell'altro ser Niccolò. Nell'Arte dei giudici e notai fu proconsole (1433), e più volte console (1424, 1428;), camarlingo (1429). Della sua attività di rogito per i privati è superstate un protocollo¹¹¹ ed alcune pergamene nel *Diplomatico*.¹¹² Anch'egli apparteneva al quartiere di S. Croce.

Ser Cristoforo di Andrea da Laterina era notaio almeno dal 1394,¹¹³ non sembra abbia ricoperto cariche né nell'Arte né nell'amministrazione finanziaria, politica o giudiziaria della repubblica fiorentina. Probabilmente la sua prevalente attività di procuratore gli precludeva queste carriere.¹¹⁴ Della sua attività di rogito per i privati è superstate un protocollo¹¹⁵ e un cospicuo numero di pergamene nel *Diplomatico*.¹¹⁶ È censito nel catasto del 1427 quartiere di S. Maria Novella gonfalone vipera, dove dichiara di abitare in una casa di sua proprietà nel popolo dei SS. Apostoli e di viverci colla moglie Gemma ed il figlioletto di un anno. Afferma di avere 56 anni, il suo imponibile ammontava a 2211 fiorini. Fra le risorse attive si

tino, qui anno 1415 in sedecim prudentissimos viros adscitus, patriis legibus componendis interfuit, atavo benemerito; Baccius et Nicolaus Cecchii Ioannis Mariae filii instaurarunt. 1614». *Manoscritti*, 624, (sepoltuario Rosselli), p. 532.

¹⁰⁸ Cfr. *Diplomatico, normalis, Mercatanti*, 1400, ott. 14; è una procura.

¹⁰⁹ Ser Niccolò Perozzi o Pierozzi si trova alla matricola dell'Arte del 1372, in *Arte dei giudici e notai*, 93, c. 123v. Ricorre spesso nel Libro della coppa, tra le autorità dell'Arte, fu anche proconsole (1372-1414). Ha 10 protocolli nel *Notarile antecosimiano*, 15217-15226, (1372-1414) dove si dichiara «filius quondam Pieroççi». È il padre di S. Antonino arcivescovo di Firenze, (Fi 1389, Montughi 1459), versatissimo in diritto canonico, domenicano, dottore della Chiesa; vedine una biografia in DBI, III vol., 1961.

¹¹⁰ Erroneamente, invece alcune delle registrazioni di pagamenti alla Camera del Comune riportano: «ser Antonio di ser Niccolò di ser Pieroçço».

¹¹¹ *Notarile antecosimiano*, 820, (1408-1413) dove non appare sottoscrizione di sorta.

¹¹² Cfr. *Vecchi inventari*, V/196, c. 125.

¹¹³ Cfr. *Diplomatico, normalis*, 1394, set. 6, *Archivio generale*, è un compromesso rogato da lui.

¹¹⁴ L'attività di procuratore legale andava dalla semplice rappresentanza, ad esempio proporre suppliche per conto di altri, al vero e proprio patrocinio in giudizio sia civile che criminale.

¹¹⁵ *Notarile antecosimiano*, 5814, (1399-1425).

¹¹⁶ Cfr. *Vecchi inventari*, V/197, c. 78v.

nota: «E più à detto ser Christofano l'infrascritti chapi di libri. Uno digesto vecchio. Uno digesto nuovo. Uno rinforzato. Uno chodicho e uno volume. Tre letture di Bartolo sopra digesto e chodicho. La lettura di Bartolo sopra rinforzato. La lettura di messer Cino sopra codicho. Le decretali e lo spechulo. Li statuti di Firenze primo, secondo 3°, 4° e parte del 5°. Vagliano tutti a chomune di stima e a mia credenza fiorini cento».¹¹⁷

Ser Francesco di Piero Giacomini da Castelfiorentino era notaio almeno dal 1399,¹¹⁸ non sembra che abbia ricoperto cariche nell'Arte mentre fu notaio dei Signori per S. Spirito il IV bimestre del 1420.¹¹⁹ Scarse sono anche le testimonianze superstiti che attengono alla sua attività di rogito per i privati. Infatti rimane un frammento di protocollo¹²⁰ e alcune pergamene nel *Diplomatico*.¹²¹ È censito nel catasto del 1427 quartiere di S. Spirito gonfalone scala, con un imponibile di fiorini 1201. Vi dichiara di abitare in una casa di sua proprietà a Castelfiorentino dove vive con la moglie Alessandra e 4 figli. Dice di avere 51 anni. Tra le risorse attive sono menzionati: «Dice à tanti statuti e libri che adopera per la bottegha, a uno descho, dice vagliono fiorini 12. E più dice à tanti libri di leggie e di notaria che vagliono fiorini 120. E più stima le sue imbreviature vagliono fiorini 30».¹²² Ebbe il suo sepolcro in S. Croce sotto le volte.¹²³

Per tutti i notai è possibile riscontrare i pagamenti, per aver fatto parte della commissione statutaria, nelle varie serie delle scritture contabili della Camera del Comune. Essi sono riassunti o parzialmente trascritti nella nota in calce.¹²⁴

¹¹⁷ *Catasto*, 74, cc. 151 e ss. Si noti la presenza del 5° libro degli statuti anche se parziale. Ciò conferma che, nel periodo di vigenza, esso fosse molto più diffuso, tra i privati, di quanto si pensi. Esistevano quindi, nei pubblici archivi, esemplari da cui trarne copia.

¹¹⁸ Cfr. *Diplomatico, normali*; *Archivio generale*, 1399, giu. 18; è una quietanza.

¹¹⁹ Secondo il Passerini i Giacomini furono ammessi alle magistrature nel 1414 e da quell'epoca al 1528 ottennero per dodici volte il priorato. A. ADEMOLLO, *Marietta de' Ricci, ovvero Firenze al tempo dell'assedio*, II ed. con correzioni e aggiunte per cura di L. PASSERINI, Firenze Chiari, 1845, 6 tomi, p. 1795.

¹²⁰ *Notarile antecosimiano*, 8777, in questo protocollo, che appartiene a ser Niccolò di Berto Gentiluzzi da San Gimignano, c'è il testamento di Larione de' Bardi rogato da ser Francesco il 4 giu. 1321. Il Gentiluzzi ha 11 protocolli: *Ibidem*, 8772-8782 (1408-1467).

¹²¹ Cfr. *Vecchi inventari*, V/197, c. 309.

¹²² *Catasto*, 64, cc. 120 e ss.

¹²³ *Ceramelli Papiani*, 2333; *Manoscritti*, 624 (sepoltuario Rosselli), p. 405.

¹²⁴ *Camera del Comune, Provveditori di Camera, specchio di entrata e uscita*, 19, cc. 223v: 1. Ser Cambio di Niccolò Salviati; 2. Ser Guido di messer Tommaso; 3. Ser Lorenzo di ser Giovannino; 4. Ser Orlando di Giovanni; 5. Ser Christofano di Andrea da Laterina; 6. Ser Davanzato Iacopi; 7. Ser Mariano Bartoli; 8. Ser Antonio di ser Niccolò di ser Pieroçço; 9. Ser Francesco di Piero Giacomini. «Tucti cittadini fiorentini electi a deputati per li ufficiali del Monte de la città di Firenze insieme chon lo egregio doctore de leggie messer Bartolomeo Volpi da Sonçino per esaminare, ridurre e corregge-

Conosciamo altri nomi di collaboratori della commissione o copisti dei codici. Il primo è ser Tommaso di Tommaso Viviani che viene pagato in qualità di notaio addetto alla commissione. Si deve escludere la sua appartenenza alla famiglia di ser Viviano di Neri Viviani Franchi, già notaio

re gli statuti del Comune di Firenze, con salario e mercede la quale sarà deliberato pe' dicti secondo la forma de la riformagione sopra di ciò fatta nel mese di febraio MCCCCXIII. Ebbeno e riceverono adì 10 d'ottobre MCCCCXIII per parte del loro e di ciascuno salario per vigore di stanziamiento fatto per li ufficiali del Monte adì XVIII di settembre MCCCCXIII scritto per ser Giovanni di Luca Martini notaro del decto ufficio, confessi sono auti in tucto fiorini 54 d'oro», (in totale per tutti, quindi 6 a testa). *Ibid.*, c. 224: ser Tommaso di Tommaso Viviani, nella sua qualità di notaio addetto alla commissione, fiorini 6 d'oro; Biagio di Domenico di Biagio Malatesti, per scrittura a servizio della commissione, fiorini 6 d'oro. *Ibid.*, 20, c. 221: ser Andrea di Matteo di Gianni, per scritture da lui fatte dall'11 novembre 1414 al 9 marzo 1415, in servizio della commissione, fiorini 10 d'oro. *Ibid.*, c. 223 per i nove notai sopradetti pagati fiorini 162 d'oro in tutto. «Truovasi i detti essere stati pagati et ànne auto per ragione di loro e per loro salario fiorini sei d'oro in tucto 54 sono accesi allo specchio DD. Ànne avuto adì XIII d'ottobre MCCCXV per loro salario in tutto fiorini 108 d'oro». *Ibid.*, c. 227: ser Ranieri di Piero da Volterra, per aver scritto 24 quaderni di *cauretto* a ragione di un fiorino per quaderno, 24 fiorini d'oro. Lo stesso per aver scritto cinque quaderni di detti statuti, allo stesso prezzo, fiorini 5 d'oro. Ser Filippo di ser Michele per aver scritto sei quaderni e mezzo di *cauretto* a ragione di un fiorino al quaderno, fiorini 6 e «meçço d'oro». Ser Taddeo di ser Bernardo Carchelli per aver scritto otto quaderni a ragione di 1 fiorino al quaderno, fiorini 8 d'oro. *Ibid.*, c. 228v: a ser Christofano di Andrea da Laterina, ser Mariano di Bartolo Cecchi, ser Antonio di ser Niccolò di ser Pieroçço fiorini 12 d'oro. *Ibid.*, 21, c. 220: «Pieroçço di Iacopo Corsini camarlingo della cassetta degli scrivani del Monte del Comune di Firenze dee avere per dare e pagare più e più persone per scripture, carte, libri, et scriptori e per loro fatica et mercede et per ragione di spese per loro facte et date et scripti per la nuova compilatione et emendatione et correctione de li statuti de la città di Firenze per vigore de la riformagione facta del mese di febraio MCCCCXIII. Et per vigore di stanziamiento facto per li Ufficiali del Monte adì XIII di febraio MCCCCXV per mano di ser Iohanni di Luca Martini notaro di decti Ufficiali in somma di fiorini novecento d'oro. Ànne avuto adì XV di febraio MCCCCXV per dare e pagare la somma di sopra per vigore del detto stanziamiento confessò el detto in somma fiorini 900 d'oro». *Ibid.*, 21, c. 220: «Pagolo di Cristiano da Crema electo e deputato per li Ufficiali del Monte a scrivere i nuovi statuti della città di Firenze ed ha ricevuto adì XVI di febraio MCCCCXV per suo salario et di scripture di quaderni octo di decti nuovi statuti per lui scripti ad vigore di fiorini uno d'oro per quaderno confessò per vigore di stanziamiento facto per decti Ufficiali a di venti di giugno MCCCCXV per mano di ser Giovanni di ser Luca Martini notaro di decti Ufficiali fiorini octo d'oro. Ser Guido di messer Tommaso cittadino et notaio fiorentino electo [per i] predecti Ufficiali del Monte insieme con il decto messer Bartolomeo da Soncino sopra la correctione di decti statuti della città di Firenze c'ha ricevuto adì XVIII di febraio MCCCCXV per scripture per lui facte sul detto volume di nuovi statuti per vigore di stanziamiento facto per decti Ufficiali a di octo di gennaio MCCCCXV per mano di ser Giovanni di Luca Martini notaio di decti Ufficiali confessò decto in somma fiorini 8 d'oro». *Camera del Comune, Provveditori e massai, entrata e uscita*, 25, c. 342v: tutti i 9 notari «electi per gli Ufficiali del Monte sopra la correctione degli statuti, fiorini cinquantaquattro d'oro per salario di un mese. Messi a uscita della condotta». *Ibidem*, c. 343: ser Tommaso di Tommaso Viviani, collaboratore nella commissione di messer Bartolomeo Volpi, dottore in legge, fiorini 6 d'oro. *Camera del Comune, camarlinghi, uscita*, 364, c. 3: ser Tommaso di Tommaso Viviani, fiorini 6 d'oro. *Ibid.*, (uscita della condotta vecchia da ottobre 1415 a marzo 1416), 365, n. c., in data 14.10.1415 pagati ai nove notai della commissione per salario di due mesi in totale fiorini 108 d'oro. «Et de iuribus eorum constat in registro X». *Ibidem*, *Uscita della condotta vecchia*, (dicembre e gennaio 1415), 365, n.c., in data 13.12.1415, ser Ranieri di Piero da Volterra, per 24 quaderni scritti dei nuovi statuti, a un fiorino il qua-

delle Riformagioni. Non è noto altrimenti e non si conservano suoi protocolli nel *Notarile antecosimiano*; della sua attività di rogito per i privati ci è nota una sola pergamena nel *Diplomatico*.¹²⁵ Di ser Ranieri di Piero di ser Michele da Volterra sono noti due pagamenti nel dicembre 1415 e febbraio 1416 per un totale di 29 fiorini d'oro per aver trascritto altrettanti quaderni dei codici statutari.¹²⁶ Risulta essere uno dei coadiutori alle Riformagioni di ser Viviano di Neri Viviani.¹²⁷ Della sua attività di rogito per i privati sono superstiti due protocolli¹²⁸ e alcune pergamene nel *Diplomatico*.¹²⁹ Ser Filippo di ser Michele di Iacopo da Poggibonsi¹³⁰ ci è noto per un solo pagamento di 6 fiorini per aver scritto altrettanti quaderni. È stato notare dei Priori il V bimestre del 1431. Ci sono rimasti due suoi protocolli¹³¹ e circa 15 pergamene nel *Diplomatico*.¹³²

derno, fiorini 24 d'oro. Ser Filippo di ser Michele, per sei quaderni e mezzo. fiorini 6 e 1/2 d'oro. In data 31.12.1415, Ser Ranieri di Piero da Volterra, per la scrittura di 5 quaderni, fiorini 5 d'oro. Ancora in data 10.1.1416, a ser Christofano di Andrea da Laterina, ser Mariano Bartoli Cecchi e ser Antonio di ser Niccolò di ser Pieroçco fiorini 12 d'oro. *Ibidem*, *Uscita della condotta vecchia*, (febbraio e marzo 1416), 15.2.1416: a Pieroçco di Iacopo de' Corsini, camarlingo della cassetta degli scrivani del Monte, per i pagamenti della commissione statutaria, fiorini 900 d'oro. *Ibidem*, 15.2.1416: a Paolo di Cristiano da Crema, per otto quaderni, fiorini 8 d'oro. *Ibidem*, 19.2.1416: a Guido di messer Tommaso, per scritture fatte nel volume degli statuti, fiorini 8 d'oro.

¹²⁵ *Diplomatico, normali, Ospedale S. Maria Nuova*, 1418, dic. 10, è una procura.

¹²⁶ «Ser Ranerio Pieri de Vulterris, notario electo et deputato per officiales diminutionis debitorum Montis communis Florentie, pro scribendo statuta civitatis Florentie, examinata et reducta per egregium utriusque iuris doctorem dominum Bartolomeum de Vulpis de Sonçino pro satisfactione quaternorum vigintiquattuor edinarum per eum scriptorum ad rationem florenorum unius auri pro quolibet quaterno vigore reformatione edite de mense februarii MCCCCXIII, sine aliqua retentione, detractone vel diminutione alicuius diricture, oneris vel gabelle vigore quorumcumque statutorum et ordinamentorum communis Florentie et eius electionis prout ipse confessus et contentus fuerit habuisse et recepisse a dicto camerario die XIII decembris MCCCCXV et de suis iuribus constat in registro X. In summa viginti quattuor auri». *Camera del Comune, camarlinghi uscita*, 365, non cartulato, prima carta dell'uscita della condotta vecchia dei mesi di dicembre e gennaio 1415-16.

¹²⁷ *Stipendiati*, 4, cc. 216v-217.

¹²⁸ *Notarile antecosimiano*, 17591-92, (1415-1432), dai quali si evince che ha una scrittura molto calligrafica.

¹²⁹ Cfr. *Vecchi inventari*, V/201, c. 28v.

¹³⁰ È probabilmente sua la postilla in *Statuti*, 23, c. 331 dove con inchiostro nero una mano ha annotato: «missum ubi debet sub ordine suo ideo cassum per me Filippum». Per la rubrica 170 sono cancellate con tratto di penna le righe della colonna A e con graffa il rimanente della colonna B. L'annotazione si giustifica col fatto che più sopra in rosso si suggeriva «ista rubrica debet poni superius post rubricam CLVIII»; ed anche «ista rubrica debet continuari superius CLII» che, probabilmente, sono correzioni precedenti ai lavori della commissione del 1415. Sospetto che esse risalgano addirittura a interventi dovuti allo stesso Montegranaro. Le rubriche che trattano del Magistrato della grascia e di Orsammechele sono nel libro IV, 135 e 136.

¹³¹ *Notarile antecosimiano*, 7465-66, (1399-1442).

¹³² Cfr. *Vecchi inventari*, V/197, c. 222.

Ser Taddeo di Bernardo Carchelli o Carcherelli viene pagato per aver scritto otto quaderni dei nuovi codici statutari; nel IV bimestre del 1405 è stato notaio dei Signori;¹³³ si conserva qualche frammento di suoi rogiti¹³⁴ e alcune pergamene nel *Diplomatico*.¹³⁵ Ser Andrea di Matteo di Gianni Dei viene pagato 10 fiorini per aver scritto altrettanti quaderni dei nuovi statuti; della sua professione notarile sono superstiti 8 protocolli¹³⁶ e alcune pergamene nel *Diplomatico*.¹³⁷ Infine abbiamo il nome di due copisti: Biagio di Domenico di Biagio Malatesti e Paolo di Cristiano da Crema pagati anch'essi per aver scritto alcuni quaderni dei nuovi statuti; essendo però dei «laici», persone cioè che non esercitavano una professione connessa con la produzione e scrittura di documenti come i notai o i giudici, rimangono, per noi, meri nomi.¹³⁸

5. La partecipazione di Paolo di Castro

Ed ora Paolo di Castro. Non è il caso qui di tracciare un suo profilo biografico, che non potrebbe essere altro che compilativo: riportando cioè quanto è stato già scritto da altri. La bibliografia che lo riguarda è sterminata e ci sono, anche recenti, ottimi profili biografici cui è possibile far correttamente riferimento.¹³⁹ D'altra parte non ho neanche trovato, né dal punto di vista della sua persona né della sua dottrina giuridica, qualcosa

¹³³ Anche suo padre ser Bernardo di ser Taddeo Carchelli o Carcherelli è stato notaio e per due volte (1372 e 1385) è stato notaio della Signoria.

¹³⁴ Non sembrerebbe avere protocolli nel *Notarile antecosimiano*, vi sono tuttavia suoi rogiti in una filza di ser Giovanni di Iacopo Salvetti da Firenze (1424-1487) 10511- 10514. La filza 10511 (1352-1487) è miscellanea e contiene rogiti o copie anche di altri notai probabilmente avuti in commissione da ser Giovanni, tra gli altri se ne trovano di ser Taddeo Carchelli.

¹³⁵ Cfr. *Vecchi inventari*, V/198, c. 225v-226. Probabilmente era già morto nel 1427, giacché nel catasto esiste la portata di suo figlio Bernardo di 18 anni che vive con suo fratello Francesco di 14. *Catasto*, 69, c. 497.

¹³⁶ *Notarile antecosimiano*, 6035-6042, (1417-1452). Nel primo dei protocolli (6035) egli dichiara nell'intestazione che è il secondo dal che si deduce che la documentazione ci è giunta incompleta.

¹³⁷ Cfr. *Vecchi inventari*, V/196, c. 55v.

¹³⁸ La complessità delle problematiche connesse all'esemplatura dei codici statutari del 1415 discende anche dal fatto che furono coinvolte, per necessità, molte persone. Tra gli altri anche ser Guido di messer Tommaso, uno dei nove notai procuratori, fu pagato 8 fiorini per la scrittura di altrettanti quaderni. Per i riferimenti archivistici dei pagamenti di tutti i copisti si veda la nota *supra*.

¹³⁹ Il profilo biografico più completo è stato fatto oltre 30 anni fa da N. DEL RE, *Paolo di Castro dottore della verità*, in «Studi Senesi», 81 (1970) pp. 194-236; ivi anche ampi riferimenti bibliografici ed anche un esemplare *excursus* sui biografi del giurista. Ha invece tracciato un profilo biografico G. D'AMELIO, *Paolo di Castro*, DBI, vol. XXII, Roma, 1979. Nessuno, naturalmente,

di nuovo che possa giustificare qualche pagina a lui dedicata. Mi occuperò allora della questione della sua partecipazione alla compilazione statutaria fiorentina.

Prima di entrare in *medias res* ritengo necessario fare una piccola digressione solo apparentemente marginale. Da quanto se ne sa la composizione della commissione del 1415 non ha mai suscitato problemi. Del resto come potrebbe suscitare problemi se essa è costantemente documentata alla fine del proemio che è premesso al primo volume della compilazione statutaria? Ed il primo volume ha una diffusione sufficientemente ampia non solo nei pubblici archivi, ma anche tra i privati professionisti. La commissione è elencata con precisione in tutti i suoi componenti, i cinque Ufficiali della diminuzione del Monte, i due giuristi ed i nove notai-procuratori fiorentini. Ritengo tuttavia che ci sia stata, nel corso dei secoli, una qualche tradizione discordante o, perlomeno, una qualche fonte inquinata sull'argomento, se dobbiamo dar retta ad alcune notizie riportate in libri stampati nell'ultimo quarto del XVIII ed alla metà del XIX secolo. La cosa può risultare significativa perché offre luce e argomenti atti a comprendere come possano nascere miti e leggende.

Francesco Bonaini nei suoi *Appunti di bibliografia statutaria* parlando della riforma degli statuti fiorentini del 1415 riferisce una notizia stupefacente. Afferma che la riforma fu condotta da Paolo di Castro, Bartolomeo Volpi e Francesco Zabarella.¹⁴⁰ Quest'ultimo in tempi recenti era stato vescovo di Firenze. Ora che i fiorentini chiamassero a rivedere la legislazione cittadina più importante un cardinale di Santa Romana Chiesa poteva accadere. Nonostante la guerra degli Otto Santi non fosse poi tanto lontana (e comunque ne perduravano alcuni effetti di natura finanziaria),¹⁴¹ nonostante gli interdetti, nonostante la legislazione anticlericale, nonostante le imposizioni sui beni ecclesiastici o addirittura il loro esproprio, nonostante la conflittualità diffusa tra la repubblica ed il Papa. Del resto lo Zabarella era un eminente canonista che aveva insegnato a lungo

ha mai posto in dubbio che il Castrense abbia partecipato alla compilazione statutaria fiorentina; gli sono stati attribuiti anche gli statuti di Viterbo e quelli di Fermo. Per quanto riguarda i primi l'affermazione è confutata dal Del Re mentre per i secondi c'è solo una notizia non suffragata da documenti (DEL RE, *op. cit.* pp. 201 e 205). Ritengo superfluo, per l'economia ed i fini del mio lavoro, dare anche un cenno bibliografico delle opere e della letteratura sul grande giurista.

¹⁴⁰ «Tre furono i giureconsulti chiamati a compilare questa riforma così nota dello statuto fiorentino, Paolo di Castro, Bartolomeo Volpi e lo Zabarella, comunque i due primi condussero principalmente il lavoro», p. 96.

¹⁴¹ La guerra degli Otto Santi aveva comportato il sequestro e l'esproprio di molti beni di enti ed istituti religiosi e la loro vendita a privati. Successivamente ne era stata decretata la restituzione e naturalmente il rimborso del prezzo ai compratori, che gravava sul Monte.

nello Studio di Padova, era quindi una persona altamente qualificata per quel compito.

L'ostacolo insormontabile però è rappresentato dal fatto che il «cardinale fiorentino», come era anche chiamato, è stato uno dei maggiori artefici e protagonisti del concilio di Costanza, che si svolse in contemporanea con la revisione statutaria fiorentina. Insomma doveva avere il dono dell'ubiquità, il che, indubbiamente, ha a che fare con il soprannaturale. Quello che però incuriosisce più di ogni altra cosa è quale possa essere stata la fonte del Bonaini; perché una fonte non c'è dubbio che debba esserci stata. Questa fonte credo di conoscerla. Sono le *Antiquitates* del Salvetti, che elencando la commissione secondo l'ordine del proemio, cui si fa espressamente riferimento, aggiunge agli altri due giuristi Francesco Zabarella.¹⁴² È praticamente certo che la fonte del Bonaini debba essere stato il Salvetti, anzitutto perché negli stessi *Appunti di bibliografia statutaria* le *Antiquitates* sono citate più volte; lo dimostrano poi questi altri luoghi delle stesse opere salvettiane.

¹⁴² Dopo aver elencato gli Ufficiali della diminuzione del Monte aggiunge: «in Montibus magistratu officialium manus gerentibus, operis huius perfectio, Vulpio in florentina universitate iuris antecessore, et Castrensi iureconsulto, ac Zabarella florentini episcopi vicario demandata est, auxiliumque praebentibus decem publicis florentinis tabellionibus florentinae nomothesis codicem duo hi iureconsulti, Bartholomei e Montegranaro prementes vestigia, anno MCCCCXV, absolverunt». p. 54. Analizzando la frase dal punto di vista grammaticale e sintattico si potrebbe anche pensare che l'autore voglia dire che Paolo di Castro è stato vicario del vescovo Zabarella. Ciò significherebbe che il Bonaini sarebbe incorso in un banale fraintendimento. Ciò tuttavia non può essere perché, in realtà, nell'ambiente fiorentino, lo Zabarella era noto come il «vicario» per antonomasia per aver ricoperto quella carica nel suo soggiorno fiorentino alla fine del Trecento, quando insegnò anche nello Studio e fu contemporaneamente piovano di S. Maria dell'Impruneta. Non solo. Infatti il Castrense è stato sì vicario *in spiritualibus* di un vescovo fiorentino, ma del Corsini.

Il Salvetti chiama erroneamente il Montegranaro Bartolomeo, tuttavia aggiunge una notizia interessante; e cioè che gli Ufficiali del Monte avrebbero voluto riaffidare la guida della commissione allo stesso Montegranaro, «qui sane, quum iam e vivis decessisset», quindi furono impossibilitati a farlo. Ritengo che la circostanza riferita dal giurista settecentesco sia da considerarsi singolare e priva di fondamento, visto anche che egli non ne riferisce la fonte. Infatti sia nella provvisione del 1412 che in quella del 1414 si ricorda che l'incarico possa ancora essere riaffidato al Montegranaro; se quest'ultimo fosse nel frattempo morto si sarebbe risaputo a Firenze, vista la notorietà del giurista, e nella elezione successiva sarebbe stata ricordata a giustificazione dell'impossibilità di rieleggerlo. Invece, per l'appunto, è ancora ricordato nel decreto di elezione di messer Bartolomeo Volpi.

In un primo momento la notizia, che leggevo nel Bonaini per la prima volta, mi aveva suggerito una strada per provare in modo irrefutabile l'estraneità del Castrense alla riforma statutaria. Infatti tentai la via se fosse possibile provare che messer Paolo avesse seguito a Costanza il cardinale fiorentino, di modo che sarebbe stato sicuramente lontano da Firenze nell'anno del lavoro della commissione. Una rapida scorsa agli atti pubblicati di quel concilio fece cadere tuttavia l'ipotesi di ricerca. Cfr. CONCILIUM CONSTANTIENSE (1414-1418), *Acta concilii Constanciensis*, Münster i. W., Verlag der Regensbergischen Buchhandlung, 1896-1928, 4 voll.

Per la prima volta nel *De ortu* egli afferma che il papa Martino V, con l'intermediazione di un non meglio identificato Giovanni Cornuense, riuscì a far cancellare alcune norme antiecclesiastiche dagli statuti fiorentini. Successivamente negli ultimi paragrafi della *secunda dissertatio* delle *Antiquitates*, il Salvetti ricorda la guerra degli Otto santi contro Gregorio XI, le numerose normative antiecclesiastiche presenti nella legislazione fiorentina, la pace stipulata con Urbano VI e l'impegno di Martino V per far rimuovere quella legislazione. Intento che infine riuscì a realizzare tramite la mediazione di Giovanni Cornuense e Zabarella ancora una volta vicario del vescovo fiorentino.¹⁴³ Mentre, a prima vista, ci rimane sconosciuto Giovanni Cornuense, non sembrano esservi dubbi invece sull'identificazione di Zabarella; infatti ancora una volta egli deve essere Francesco, il canonista già stato vicario del vescovo fiorentino, poi vescovo e quindi cardinale. Se però non era possibile che il giurista padovano avesse partecipato alla riforma statutaria, vieppiù non avrebbe potuto interporre i suoi uffici, perlomeno per conto di Martino V, per la cancellazione delle norme contro la Chiesa dagli statuti fiorentini nel 1427, perché egli era già morto da 10 anni.

Se si scorre la serie dei vescovi ed arcivescovi di Firenze e dei loro vicari tuttavia si ricavano indicazioni interessanti. Anzitutto si apprende che un Marino Zabarella, dottore *in utroque*, parente e discepolo di Francesco ne è stato anche il vicario nel periodo breve del suo episcopato fiorentino;¹⁴⁴ inoltre un altro Zabarella, Bartolomeo, dottore *in utroque* e pro-

¹⁴³ «Hisce igitur de causis, etsi florentini pacem cum Pontifice Urbano VI, iunxerint, leges tamen quae a republica florentina Gregorii X tempore latae fuerunt, in nostro codice anno MCCCCXV, a Castrense compilato intactas florentini posuerint.

Hi vero loci rationem investigandam esse arbitror, uti in prima dissertatione nostra animadvertimus, Ioannis Cornuensis et Zabarella vicari episcopi florentini curae florentinos exornandos commiserit, ut eas leges quae anteactis annis omne robur obtinuerant, ipsi abrogarent, et cur tandem eae anno MCCCCXXVII abrogatae fuerint». (pp. 191-192) Il Salvetti riferisce in nota l'atto di formale abrogazione che si trova in *Provisioni, Registri*, 117, cc. 35-36. Egli attribuisce il successo dell'abolizione della legislazione fiorentina al fatto che Martino V dopo aver messo fine allo scisma d'occidente ed aver avviato la riforma della Chiesa con l'intento di ristabilire la sua sede a Roma abbia stabilito la sua curia per un anno e mezzo a Firenze. In questa circostanza promise di non più immischiarsi negli affari politici della repubblica ed elevò la sede fiorentina ad arcivescovado.

Su Francesco Zabarella c'è un vecchio profilo biografico nell'*Enciclopedia cattolica*, e l'ancor più vecchio, ma sempre utile, G. ZONTA, *Francesco Zabarella (1360-1417)*, Padova, Tip. del Seminario, 1915. Per il periodo in cui ebbe l'incarico di lettore nello Studio fiorentino è sempre importante A. ZARDO, *Francesco Zabarella a Firenze*, in «Archivio Storico Italiano», serie V, t. 22, (1898), pp. 1-22. Durante il suo soggiorno fiorentino il canonista fu nominato piovano dell'Impruneta e vicario del vescovo di Firenze. Fu anche scelto dai canonici come vescovo della città, ma intanto il papa aveva già nominato un altro ed egli vi rinunciò. Morì nel mese di febbraio 1417 a Costanza. Per una bibliografia aggiornata si veda Dieter Girgensohn citato più sotto.

¹⁴⁴ Per quanto riguarda la gerarchia ecclesiastica la fonte privilegiata rimane: *Hierarchia catholica medii aevi sive summorum pontificum, S.R.E. cardinalium, ecclesiarum antistitum*

tonotario apostolico, è stato anch'egli arcivescovo di Firenze (1440-1445) dopo essere stato a lungo un fine ed apprezzato diplomatico al servizio della curia e dei pontefici romani. Ancora Giovanni Vitelleschi da Corneo, uomo d'armi, notaio della curia romana e poi protonotario apostolico, è stato a sua volta arcivescovo nella sede fiorentina (1437-1439).¹⁴⁵ Sulla scorta di questi dati sono possibili allora due ipotesi. La prima è che lo Zabarella che, dietro incarico di Martino V, ha ottenuto la cancellazione di alcune norme contro la Chiesa possa essere stato Marino o Bartolomeo e la seconda è che il Ioannes Cornuensis possa essere identificato con Giovanni Vitelleschi.

Purtroppo se è stato abbastanza agevole trovare la fonte del Bonaini non è altrettanto facile conoscere la fonte del Salvetti.¹⁴⁶ Ritengo che queste notizie siano in realtà la contaminazione e commistione di più fatti realmente accaduti e attribuiti ad un'unica persona, che era la più famosa. Probabilmente la notizia originaria di una fonte vicina agli avvenimenti e quindi dello stesso sec. XV riferiva che uno Zabarella, vicario di un vescovo, non necessariamente di Firenze, insieme con un non meglio identificato *Iohannes Cornuenses*, avesse mediato ed ottenuto la cancellazione, contribuendo così *alla riforma degli statuti fiorentini*.¹⁴⁷ Il che è obiettiva-

series, perducta e documentis tabularii praesertim vaticani collecta, digesta, edita per C. EUBEL, Monasterii, Typis librariae Regensbergianae, 1898, voll. 2 (1198-1503), l'opera è stata continuata da altri curatori col titolo *Hierarchia catholica medii et recentioris aevi*, comprende 8 voll. e giunge fino al 1903. Per Firenze si può utilmente consultare: *La chiesa fiorentina*, Firenze, Curia arcivescovile, 1970, dove si può trovare anche un breve profilo biografico dei presuli che sono stati vescovi e arcivescovi della sede fiorentina. Per i vicari si veda: D. MORENI, *Mores et consuetudines Ecclesiae florentinae codex manuscriptus ex Archivo aedilium S. Mariae Floridae erutus, editus et illustratus. Accedit vicariorum generalium eiusdem Ecclesiae catalogus Rainerio Mancinio Fesularum episcopo dicatus*, Florentiae, Tipis P. Allegrini, 1784. Per Bartolomeo Zabarella è sempre utile G. ALIOTTI, *Epistolae et Opuscola*, a cura di G. M. SCARMALI, Arezzo, M. Bellotti, 1769, 2 voll.; *passim*, vedi agli indici. Per tutti e tre gli Zabarella si veda ora D. GIRGENSOHN, *Francesco Zabarella da Padova. Dottrina e attività politica di un professore di diritto durante il grande scisma d'occidente*, in «Quaderni per la storia dell'università di Padova», 26-27 (1993-1994), Padova, Editrice Antenore, 1993-1994, pp. 1-48; ID., *Studenti e tradizione delle opere di Francesco Zabarella nell'europa centrale*, in *Studenti, Università, città nella storia padovana*, atti del convegno, Padova 6-8 febbraio 1998, a cura di F. PIOVAN-L. SITRAN-REA, Padova, Edizioni Lint, 2001, pp. 127-176. Ivi ampia bibliografia aggiornata. Desidero ringraziare Vincenzo Colli del Max Plank Institut ed il prof. Piovan dell'Università di Padova per le preziose indicazioni bibliografiche.

¹⁴⁵ Un breve profilo biografico del Vitelleschi è nell'*Enciclopedia cattolica*; altre notizie e informazioni bibliografiche in R. M. ZACCARIA, *Studi sulla trasmissione archivistica, secoli XV-XVI*, Lecce, Conte editore, 2002, *ad indicem*.

¹⁴⁶ Per la verità il Salvetti è molto puntuale nelle sue citazioni e nei suoi riferimenti archivistici e bibliografici, purtroppo però in questo caso non ci offre nessun rinvio.

¹⁴⁷ Nell'Italia centrale le deliberazioni dei Consigli del Comune medievale si chiamano indifferentemente: provvisioni, provvigioni, riformagioni, riformanze. Una legge o riformazione che

mente vero da qualsiasi punto di vista lo si consideri. Successivamente il Salvetti, o altri prima di lui, con la mente alla revisione e riforma statutaria più nota del sec. XV, hanno operato una commistione tra gli avvenimenti ed attribuito il tutto allo Zabarella più famoso; confortati anche dal fatto che quella compilazione era attribuita ad un altro giurista ancora più insigne, Paolo di Castro, a cui si potevano riferire almeno altre due circostanze che richiamavano lo Zabarella, e cioè l'aver il Castrense insegnato sia a Padova che a Firenze come il canonista padovano.

Nessuno però verificò che in entrambi i casi lo Zabarella non poteva essere stato partecipe degli avvenimenti che gli attribuivano; all'epoca del secondo avvenimento era addirittura morto da dieci anni. Una conferma importante e risolutiva, perlomeno di una parte di questa ipotetica ricostruzione, ci è fornita proprio dalla provvisione del 1427 che cancella appunto le norme statutarie, provvisione che, peraltro, era nota al Salvetti. Nell'arena della nuova legge, come normalmente accadeva, c'è la motivazione prossima che è all'origine del provvedimento normativo. Vi si dice tra l'altro: «Et ob id considerantes exposita per reverendum in Christo patrem et dominum dominum Iohannem de Corneto, romane curie prothonotarium et apostolice sedis oratorem et commissarium (...)». Non è stato possibile invece documentare quale degli Zabarella abbia fatto un simile tentativo, forse precedente ed evidentemente fallito, tuttavia nulla osta che possano essere stati sia Marino che Bartolomeo.¹⁴⁸ Tanto ho riferito per dimostrare quanto sia indispensabile verificare anche le informazioni più tradizionali.

Torniamo ora a Paolo di Castro. Ho già accennato, nel secondo capitolo, come la sua partecipazione alla riforma statutaria si presenti problematica soprattutto alla luce di documenti da me ritrovati e finora sconosciuti.¹⁴⁹ Sono anzitutto necessarie due precisazioni assolutamente fonda-

modificava, anche in parte, alcune norme o rubriche statutarie era obbiettivamente una riforma degli statuti vigenti.

¹⁴⁸ La persona cui più immediatamente si possa pensare per un simile incarico è sicuramente Bartolomeo proprio per la sua intensa attività diplomatica per la sede apostolica; non è da escludere Marino, il quale aveva gli stessi titoli accademici di Bartolomeo, ed in più in suo favore ricorrono le circostanze che per almeno due volte è stato vicario generale di un vescovo, la prima volta dello stesso Francesco Zabarella ed una seconda volta del vescovo di Trento nel 1420; in questo stesso anno poi fece parte degli statuari che redassero la nuova riforma degli statuti padovani. Non è di ostacolo nemmeno l'anno della sua morte, accaduta proprio nel 1427 ma successivamente al 18 ottobre, data del suo testamento. Cfr. GIRGENSOHN, *Studentii e tradizione...*, cit. pp. 136-139. Per quanto riguarda l'azione di Martino V per ottenere la cancellazione delle leggi antiecclesiastiche si veda L. PASTOR, *Storia dei papi, dalla fine del Medioevo*, nuova versione italiana di A. MERCATI, Roma, Desclée & C, 1942, I, p. 246.

¹⁴⁹ Vedi più sopra tutti i pagamenti alla commissione e il decreto di elezione di messer Bartolomeo Volpi.

mentali. La prima riguarda l'impostazione della questione. Anzitutto ribadisco che il problema che voglio discutere non è la partecipazione del Castrense alla compilazione statutaria fiorentina, bensì la sua modalità ed i tempi. La partecipazione del celebre giurista è testimoniata da documenti inoppugnabili come la sottoscrizione autografa di *Statuti*, 24, che è l'originale consegnato dalla commissione; e ci sono ancora i ricordi dello stesso giurista sparsi nelle sue opere.¹⁵⁰

La seconda precisazione introduce anche le argomentazioni. L'ipotesi, prima, ed ora la tesi, che qui si avvanzerà con nuovi documenti ed interpretazioni, non sono nate per proporre una notizia storica straordinaria, inedita e dunque sconosciuta e per giunta sorprendente, che avesse lo scopo di attirare l'attenzione. Insomma non rassomiglia nemmeno lontanamente all'incendio del tempio di Efeso per passare alla storia. In realtà è nata per cercare di capire che cosa si potesse dedurre da una serie di documenti univoci e concordi che non menzionavano messer Paolo come facente parte della commissione nominata dagli Ufficiali del Monte a riformare gli statuti fiorentini. Ho ritrovato tutti i pagamenti che riguardano sia la commissione di messer Tommaso per gli statuti del 1355 che quelli del Montegrano per il 1409, ho perciò perseverato nella ricerca anche per la commissione dei professori dello Studio.

La lista dei partecipanti è ben chiara nella sottoscrizione del codice originale, non c'era nessun motivo quindi per aspettarsi delle novità. È stato grande allora la sorpresa quando dalle scritture della Camera del Comune, consultate in numero rilevante, era assente del tutto Paolo di Castro. Ciò non significa solamente che non esiste nessun pagamento in favore del massimo giurista del Quattrocento, il che non avrebbe poi un gran rilievo;¹⁵¹ ma qualcosa di ben più eloquente. Infatti chi registrava i pagamenti faceva costantemente e sempre riferimento al provvedimento formale che costituiva l'atto legislativo o comunque deliberativo della spesa; in questo caso anzitutto la legge del febbraio 1414 che delegava la nomina della commissione, incaricata di riformare gli statuti agli Ufficiali della diminuzione del Monte, e quindi il successivo decreto degli stessi Ufficiali con la nomina della commissione.

¹⁵⁰ Vedi sopra nel capitolo secondo.

¹⁵¹ Il fatto che non si ritrovino pagamenti in favore di Paolo di Castro è in sé privo di valore, perché i documenti possono essere perduti, come lo sono in grandissima parte quelli della Camera, oppure per ragioni le più diverse; quello che invece è sicuramente significativo è l'assenza di pagamenti insieme con gli altri membri della commissione. Infatti devo ribadire il mio sospetto che i pagamenti al Castrense siano stati fatti dalla cassetta degli scrivani del Monte con lo stanziamento previsto per la scrittura dei codici statuari.

I due decreti costituivano, per i camarlinghi della Camera, l'autorizzazione a spendere la pecunia del Comune. Ebbene in tutti i pagamenti che ho trovato, in latino ed in volgare, sempre si giustifica la spesa per gli «statuta correcta et ad unum reducta per egregium utriusque iuris doctorem dominum Bartolomeum de Vulpis de Songino, vigore reformationis edite de mense februarii MCCCCXIII». Ora non si vede la ragione per cui se nel decreto di nomina della commissione vi fosse stato anche il nome di Paolo di Castro, i documenti contabili dovessero ignorarlo. L'unica ragione plausibile e realistica è che in quel decreto messer Paolo non c'era e che quindi non ha fatto parte della commissione dei riformatori statuari fin dall'inizio.

Questa mi sembrava e tuttora mi sembra un'ottima ipotesi di lavoro soprattutto per capire meglio le vicende legate alla presentazione ed approvazione della compilazione statutaria del 1415, e marginalmente per chiarire la posizione di Paolo di Castro, da consegnare agli studi futuri. Infatti il Tanzini nel suo volume, pur ammettendo un certo valore alle argomentazioni da me addotte, ha indagato per suo conto ed ha riconosciuto in alcune parti del codice - soprattutto in taluni luoghi della *Collatio VIII de maleficiis* e più diffusamente nella *VII Collatio de arte iudicium et notariorum et officio proconsulis et aliorum mercatorum et artificum*, e nella *Collatio de extimis* -, la mano autografa del giurista di Castro. Con ciò egli non attribuisce un valore risolutivo circa la partecipazione di messer Paolo alla commissione del 1415, tuttavia mette nel giusto rilievo gli interventi del giurista senza ricadere nell'interpretazione tradizionale, che lo collocava a capo della commissione, ravvisando invece la problematicità della posizione del Castrense.¹⁵²

¹⁵² «Ammettere - scrive lo studioso - che la mano del Castrense abbia materialmente operato una serie di modifiche al testo del 1409 non esclude nessuna delle possibilità riguardo ai modi della sua partecipazione al lavoro della commissione statutaria (nessuna meno la negazione di un suo intervento, ovviamente): il giurista potrebbe aver dato l'ultima revisione al lavoro già completato della commissione, oppure potrebbe aver scelto le materie a lui più consone, ed è possibile che abbia segnalato alcune delle modifiche fondamentali da apportare al testo (sembra questo il caso della *Collatio de maleficiis*), lasciando ai suoi collaboratori la stesura delle parti restanti. Peraltro nulla vieta di pensare che l'intervento si sia svolto in modo diverso a seconda delle diverse sezioni dello Statuto». TANZINI, *Statuti e legislazione...*, cit. pp. 283-86. Per la verità si nota altrove qualche indicazione di segno contrario: pp. 234 e 308 «la revisione guidata da Paolo di Castro». Più sbilanciato invece appare in un intervento della fine del 2002 su una pubblicazione elettronica: «Nel resto del codice si può ritenere che il Castrense sia intervenuto in maniera più indiretta, coordinando l'opera del collega Volpi e degli altri collaboratori, ma di certo possiamo attribuire al celebre giurista un ruolo essenziale nella redazione dello statuto». Cfr. L. TANZINI, *Gli statuti fiorentini del 1409-15: problemi di politica e diritto*, in «RM RIVISTA», III, 2002/2 luglio-dicembre; http://www.storia.unifi.it/_RM/Rivista

Direi che la *VII Collatio*, cc. 311-350, è stata sicuramente nelle mani di colui che ha fatto la revisione che ha portato alla redazione definitiva del 1415. Per meglio dire tutte le aggiunte marginali risultano poi nel testo del 1415, mentre al contrario le cassazioni di parti o di interi capitoli con *vacat* risultano espunti dalla nuova redazione statutaria, per cui se la scrittura è effettivamente di Paolo di Castro, egli ne è l'autore e lo scrittore, senza però che con ciò noi sappiamo quando egli abbia operato e completato questo lavoro. Il fatto quindi che il giurista di Castro sia intervenuto direttamente nel codice che tutti considerano la base normativa su cui sono stati elaborati gli statuti del 1415 non ci dice nulla di nuovo, perché in realtà nessuno aveva mai posto in dubbio la sua partecipazione a questa impresa, bensì la sua posizione nei confronti della commissione e di conseguenza il tempo del suo intervento.

Oltre che sull'assenza di pagamenti in favore del Castrense le modalità della sua partecipazione alla riforma statutaria si appoggiavano anche su elementi indiziari, quali erano alcuni aspetti formali delle sottoscrizioni di *Statuti*, 24, e talune circostanze dell'approvazione e delle successive vicende dei nuovi statuti. Su questi ultimi punti non è emerso alcunché di nuovo; mentre i rilievi formali circa l'ordine in cui si succedono le sottoscrizioni risultano completamente confermati. Infatti, come si può ben vedere dalle note biografiche esposte più sopra, la successione delle sottoscrizioni dei notai-procuratori sembra proprio configurare una successione gerarchica delle persone. I primi tre sono i notai più anziani, quelli che hanno fatto nell'Arte e nella repubblica una carriera più importante, quelli che fanno parte di famiglie più autorevoli ed influenti nella vita politica fiorentina. E così per tutti gli altri a seguire.

Ora, è evidente, che quest'ordine gerarchico dei notai fiorentini non può decidere, di per sé, l'importanza dei singoli contributi alla riforma statutaria perché la precedenza nella sottoscrizione può ben avere altre cause. Lo stesso metro però non può essere utilizzato per i due giuristi; infatti se a decidere la precedenza fosse stata la fama, la dottrina, l'età o altri meriti, esterni alla riforma statutaria, Paolo di Castro avrebbe dovuto sicuramente precedere messer Bartolomeo, se però quest'ultimo lo precede c'è una ragione e questa ragione è che il Castrense non partecipò ai lavori della commissione ma ne fu solamente il supervisore finale. Infine Julius Kirshner mi suggerisce un argomento assai efficace: nei *Consilia* il primo firmatario è sempre l'autore ed il redattore del *Consilium*, mentre i successivi sottoscrittori avallano e rafforzano il parere dell'autore.

Esistono due documenti che possono essere interpretati come una conferma di questa tesi. Il primo è l'annotazione di mano dello stesso Paolo di Castro nel margine destro di *Statuti*, 23, c. 342vA: «videatur ordinata in

novo per ser Orlandum in folio in qua continetur infrascripta statuta usque ad rubrica Communia». Risulta evidente che il celebre giurista interveniva sopra un testo già rivisto da altri in particolare da ser Rolando, che era uno dei notai-procuratori fiorentini facente parte della commissione.¹⁵³ Il secondo argomento è di natura codicologica. Se si osservano bene il primo e l'ultimo fascicolo di *Statuti*, 24, che, com'è noto, è il codice originale sottoscritto e consegnato da parte della commissione, hanno una particolarità. Il primo è un duerno che contiene il rubricario del primo libro e il proemio introduttivo. La prima carta del foglio più esterno è bianca e funge anche da guardia; il foglio centrale contiene nella prima carta l'intero rubricario mentre la seconda è bianca. La seconda carta del foglio esterno contiene il proemio, che appare scritto, con modulo più grande, da mano diversa da quella che ha scritto il rubricario ed il testo. Sono propenso a credere che un nuovo proemio sia stato riscritto dopo l'intervento, appunto, di Paolo di Castro. Il duerno è da interpretare quindi come due fogli singoli dopo che erano stati eliminati i fogli o il foglio precedente.¹⁵⁴

L'ultimo fascicolo invece è un quaderno che ha le due ultime carte dei fogli più esterni tagliate. Sono dell'opinione che il taglio sia avvenuto prima che il codice fosse legato; ciò perché la carta frontale non reca alcun segno della lama che ha tagliato. La cosa sarebbe stata praticamente impossibile se fosse avvenuto quando il codice era già legato. È anche illogico ed incongruo supporre che le due pagine siano state tagliate per recuperare, successivamente, la pergamena rimasta bianca (come peraltro era usuale). Infatti fu necessario aggiungere un altro piccolo fascicolo dove trovarono posto in un primo momento le sottoscrizioni dei nove notai-procuratori e successivamente, a seguire, le copie autentiche dei formali atti di approvazione della riforma statutaria. Come si spiega allora l'ablazione delle due carte?

È ragionevole fare tre ipotesi. La prima contempla un banale errore del copista, il quale prima di consegnare il suo lavoro ha semplicemente tagliato le due carte espungendo così l'errore. La seconda suppone che non ci sia errore del copista, bensì la volontà deliberata, forse in sede di ultima revisione, di espungere alcuni capitoli dell'ultimo trattato del IV libro.¹⁵⁵ L'ultima presume che le due carte contenessero soprattutto le sot-

¹⁵³ Vedi anche *supra* nota n. 84.

¹⁵⁴ La riscrittura si era resa indispensabile, se non altro, per inserire anche il nome del Castrense tra i membri della commissione.

¹⁵⁵ Ritengo sia molto difficile sostenere questa ipotesi perché anche il trattato straordinario di *Statuti*, 23, termina con la stessa rubrica: *Quod prope ecclesiam Sancte Marie de Sancto Eltero non fiat taberna*. Ci sono in verità molti capitoli soppressi rispetto alla redazione del Montegrano, ma sono quelli che precedono la rubrica citata.

toscrizioni senza soluzione di continuità dell'intera commissione originaria, senza la sottoscrizione di messer Paolo; forse nella parte finale, a mo' di approvazione, c'era la menzione dei cinque Ufficiali del Monte. La supervisione del Castrense e la modifica del proemio rese necessario espungere la parte conclusiva non più congrua e perciò le due carte finali furono tagliate. Le sottoscrizioni dei due giuristi - con la singolare precedenza di messer Bartolomeo, singolare ma logica secondo la presente ricostruzione - trovarono posto nel margine inferiore dell'ultima carta e per le sottoscrizioni dei notai-procuratori fu necessario allegare al codice un duerno. È superfluo aggiungere che propendo per questa ultima.

Devo ricordare infine che il documento che suggella, direi in modo risolutivo la mia tesi circa la composizione della commissione, è il decreto con cui gli Ufficiali del Monte nominano il solo messer Bartolomeo; documento che ho trascritto più sopra. C'è una sola ragionevole e, direi, fondata obiezione ad una simile ricostruzione ed è: perché il Castrense intervenne sul codice del Montegranaro, del cui uso da parte della commissione non ci sono dubbi, e non, più logicamente, sulla copia preparatoria o addirittura sul testo finale completo? Credo che le correzioni marginali di messer Paolo in *Statuti*, 23, qualifichino esattamente ed indubitabilmente la natura del suo intervento come ultimo supervisore. Infatti egli mise a confronto i due testi e propose aggiunte, modifiche e cassazioni lasciando poi a tutto il resto della commissione, ivi compresi gli Ufficiali del Monte, il compito di accettarle o respingerle. Se fossero state fatte sul nuovo testo elaborato esse sarebbero apparse come una sua correzione.

Le testimonianze ed i documenti che riguardano la questione attengono solamente alla partecipazione del più conosciuto giurista del sec. XV alla compilazione statutaria fiorentina; che l'abbia diretta e ne sia stato il più rilevante protagonista è una deduzione che si evince dalla sua preminenza scientifica non solo sulla commissione ma anche su tutti i giuristi contemporanei. È un ragionamento del tipo: è un fatto che Paolo di Castro abbia partecipato alla compilazione degli statuti di Firenze; dunque ha partecipato alla commissione che li ha prodotti; quindi egli è stato a capo di questa commissione. La prima affermazione è suffragata da documenti inoppugnabili, da ricordi tratti dalle opere dello stesso giurista e infine dal ricordo dei contemporanei e poi dei posteri che ce lo hanno tramandato. La seconda invece è una deduzione dal primo fatto ed anche un dato di esperienza contraddetto però da tutta una serie di documenti che fanno riferimento alla composizione della commissione senza mai menzionare il Castrense. La terza è un mero dato di esperienza, se si sapesse di una commissione di scultori in cui è presente Michelangelo, chi altri potrebbe aver-

la diretta? E chi avrebbe espresso il senso artistico più alto e innovativo? E chi invece solo fruste idee di maniera? e chi ancora dimostrerebbe immaturità ed inesperienza?

Tutte domande la cui risposta è fin troppo ovvia. Ma la storia non cammina con le ovvietà, altrimenti staremmo ancora agli spartati, perieci ed iloti. La storiografia poi ha bisogno di documenti non di passaggi e considerazioni ovvie. Un aspetto poi davvero singolarissimo di tutta la questione è la posizione dei due soggetti principali coinvolti, e cioè Firenze e Paolo di Castro. Gli statuti fiorentini del 1415 non hanno una particolare impronta né rappresentano uno speciale punto di civiltà giuridica per il fatto che abbia partecipato alla sua compilazione messer Paolo; semmai Firenze ed i suoi statuti ne ricevono lustro per il solo fatto della partecipazione del Castrense. D'altra parte per il giurista si può dire altrettanto, la sua opera non ne viene illustrata particolarmente né la partecipazione alla compilazione statutaria fiorentina assume speciale valore ed evidenza scientifica e dottrinale; ma piuttosto egli ricava prestigio dall'accostamento alla città, dove peraltro era già stato chiamato ad insegnare. La tradizione secolare poi ha fatto il resto.

Sono sempre convinto, ora con più forza, che la partecipazione finale di Paolo di Castro alla compilazione statutaria fu sostanzialmente strumentale ed ebbe un precipuo valore di immagine. Il «dottore della verità», secondo i propri principi inderogabili esaminò gli statuti ed intervenne laddove ritenne opportuno, o forse, nei luoghi in cui gli fu anche chiesto espressamente di intervenire. I fiorentini invece, per parte loro, poterono aggiungere nel proemio tra i nomi della commissione quello dell'insigne giurista e ne ottennero anche conseguentemente la sottoscrizione finale. Perché allora solo di immagine? Intanto nello specifico nessuno era in grado di dire dove e come il giurista fosse intervenuto; quello che appariva visibile a tutti era il suo coinvolgimento. Del resto quanto fossero stati lungimiranti quei fiorentini del 1415 lo dimostrano sei secoli di fede ininterrotta su un fatto sospeso tra la verità e l'inganno, cioè che Paolo di Castro sia stato l'autore principale della redazione statutaria fiorentina.¹⁵⁶

¹⁵⁶ Quei fiorentini potevano anche pensare che il giurista avesse approvato anche e soprattutto il quinto libro, che poi rappresentava il *casus belli*. Con la *reprobatio* del V libro gli avversari della nuova compilazione statutaria volevano che il diritto pubblico rimanesse intangibile così come era stato formulato nelle provvisioni e nelle balie trecentesche, e gli effetti sono ben visibili nei margini di *Statuti*, 26, come peraltro ho evidenziato nel capitolo VI. I giuristi tuttavia avevano in considerazione il volume rigettato. Infatti non può essere senza significato che il codice laurenziano ASHB 856, I, riporti in una carta bianca in fondo al codice, sebbene di una mano appena più tarda, la prima rubrica del primo trattato del libro V: *De legibus*. Capitolo,

La profonda e capziosa ambiguità del fatto reale originò una *diceria* che non era radicalmente falsa, ma non era neanche completamente vera, giacché la *verità* si addiceva solo ad un dettaglio. Oggi che sono venuti alla luce documenti se non del tutto decisivi tuttavia illuminanti, i sostenitori della tesi tradizionale dovrebbero portare prove sul punto essenziale che è il pensiero giuridico del Castrense. Insomma dovrebbero trovare negli statuti fiorentini dei punti qualificanti che facciano parte del pensiero giuridico peculiare del grande giurista. Qualcuno, nel passato, ha pensato di attribuirgli certi aspetti rilevanti, ma non ha colto nel segno. Così ritengo assai significativo ed essenziale il contributo dato dal Tanzini alla questione. Infatti egli non solo ha dimostrato che interventi puntuali di messer Paolo ci sono stati, ma, con la sua scoperta, ha indicato anche la strada da percorrere per valorizzare il contributo dato anche dagli altri componenti della commissione e soprattutto di messer Bartolomeo, la cui figura rimane tuttavia ancora troppo nell'ombra.

Voglio però concludere con un documento. Credo di conoscere la causa che ha dato origine a questa tradizione indiscussa. Circa 50 anni dopo la morte del giurista di Castro un suo nipote, figlio del figlio Angelo, fece costruire un bel monumento sepolcrale per onorare sia il padre che il

quasi del tutto identico alla formulazione del Montegrano, che dà alcuni principi generali e la gerarchia delle fonti da osservarsi nella repubblica fiorentina. Ritengo che l'aggiunta della rubrica non sia molto posteriore alla composizione del codice, che sembra essere avvenuta immediatamente dopo l'approvazione ed in previsione dell'entrata in vigore dei nuovi statuti. Ciò significa inequivocabilmente che i giuristi avevano in grande considerazione un capitolo statutario che dettava principi generali ed una precisa gerarchia delle fonti giuridiche nel territorio della repubblica, a prescindere dalla *reprobatio*. Infatti se pure fosse stato possibile ritrovare alcune delle norme contenute in questo capitolo in leggi precedenti, ciò che sicuramente non si poteva ritrovare è questa precisa formulazione. Insomma della *reprobatio* si tenne conto nei primi tempi, quando era ancora vivo il ricordo delle vicende e circostanze che l'avevano originata; nei secoli successivi invece, probabilmente, se ne perse perfino il ricordo. Di ciò c'è ancora tangibile testimonianza sia nei codici manoscritti contenenti il secondo o il terzo libro che riportano anche, come premessa o aggiunta finale, la rubrica *De legibus*, sia opere a stampa che vi fanno puntuale riferimento. Solo per fare qualche esempio il suddetto capitolo è riportato nel codice cartaceo conservato nell'Archivio degli Innocenti, in un manoscritto contenente il secondo libro conservato nella biblioteca dell'*Avvocatura distrettuale dello Stato*, è continuamente citato in un'opera a stampa curata da Matteo Neroni, giurista vissuto a cavallo dei secoli XVI e XVII. Per gli statuti manoscritti di origine privatistica vedi il capitolo precedente. L'opera a stampa è: *Motiva florentini, ac diffiniti practici selecti necnon theoreticis ordinati iuris ratio. Promptuarius elenchus motivarum rationum ex controversiis per dominos Rotae florentinae auditores diffinitis, selectarum* a MATTHEO NERONIO I.U.D. florentino compositus, Florentiae, I.B. Landinium, 1634, Quest'opera ha un'appendice nella quale a proposito della giurisdizione a cui devono sottostare i pistoiesi ed altri popoli del territorio del granducato cita continuamente la norma statutaria: *Urbem nostram*. Si noti come non venga ricordata col nome della rubrica, bensì con le parole iniziali del capoverso come accadeva per le citazioni del *Corpus iuris*. Cfr. pp. 209 e ss.

suo ancor più illustre avo. Non poteva mancarvi un'iscrizione che, tra l'altro, recita: «Paulus de Castro Iurisconsultus disertissimus, maxime auctoritatis apud omnes habitus, quod Florentia testatur, cuius ius municipale innovavit (...) eoque Nicolaus canonicus paduanus, qui ab his processit, utramque et ipse parentum virtutem adeptus, hoc immortalitatis opus illis consecravit. MCCCCXCII».

Nel paese dove si conserva la più vasta collezione di iscrizioni lapidee o bronzee, sulle quali dopotutto si fonda gran parte della storiografia romanistica ed altomedievale, non si poteva ignorare un'iscrizione sepolcrale dove, per giunta, a illustrare l'opera straordinaria di un emerito giurista, si afferma per prima cosa che la sua fama e perizia di giurista è testimoniata da Firenze: «cuius ius municipale innovavit».¹⁵⁷

¹⁵⁷ Per quanto è a mia conoscenza il primo che abbia citato e trascritto integralmente l'iscrizione della lapide è stato un giurista anglosassone la cui opera è stata pubblicata a stampa alla fine del Cinquecento. VALENTINI FORSTERI iurisconsulti clarissimi, *De historia iuris civilis romani*, libri tres, Coloniae Agrippinae, apud Ioannem Gymnicum, sub monocerote, anno MDXCIII, p. 57. Evidentemente l'autore raccolse una tradizione orale e manoscritta che riferiva dell'iscrizione sepolcrale. Ciò è anche deducibile dal fatto che i manoscritti settecenteschi fanno correttamente il riferimento bibliografico. «Statuta civitatis Florentie innovata fuerunt a Paulo de Castro ut testatur Valent. Forster in Historia Iurisprudentiae civilis Romanae, in vita Pauli de Castro lib. I fol. 57; Iohannes Ficardii in vitis recentiorum iurisconsultorum, de Paulo de Castro, de primo tractato fol. 259 et apparet subscriptio ipsius et Bartholomei de Vulpis eius college in prohemio statutorum. Idem Paulus de Castro testatur in l. prima n. 4 C de inofficiosa dote, id testatur». Ho reperito questa annotazione nella c. di guardia del manoscritto marucelliano C.XCII; la stessa si ritrova in un altro manoscritto settecentesco dell'ASFI che contiene le glosse agli statuti del noto giureconsulto fiorentino Geri Spini, Cfr. *Manoscritti*, 11, c. 9. (Devo quest'ultima segnalazione a L. Tanzini). L'iscrizione sepolcrale è stata ancora recentemente riportata nella breve biografia data da Del Re già precedentemente citata.

Bisogna peraltro osservare che di ben altro tenore era il breve profilo biografico del Diplovattaccio, che fu il primo vero biografo del Castrense. Nelle prime quattro righe egli ha sintetizzato in modo mirabile l'opera e l'attività di messer Paolo. «Paulus de Castro, iurium doctor spectatissime doctrine et eloquentie vir et totius Italiae nominatissimus per hoc ipsum tempus in Patavino gymnasio Senensi, Florentino et Bononiensi tum legendo, tum disputando tum componendo et consulendo principatum obtinuit». Seguono quindi una breve illustrazione delle sue opere teoriche e dei suoi *consilia*. La partecipazione alla revisione statutaria fiorentina non è neppure accennata. Cfr. THOMAE DIPLOVATATI, *Liber de claris iuris consultis, pars posterior*, in *Studia gratiana post octava decreti saecularia, collectanea historiae iuris canonici*, X, a cura di I. FORCHIELLI e A. M. STICKLER, Bononiae, Institutum Gratianum, 1968, pp. 356-358.

INVENTARIO

Quando cominciarono a delinearsi con precisione le linee di questo lavoro, mi resi conto che era assolutamente necessario offrire ai lettori, almeno in appendice, un elenco descrittivo del fondo *Statuti del Comune di Firenze* senza alcuna pretesa di proporsi come inventario; infatti lo ritenevo opportuno semplicemente per rendere più comprensibile il saggio che precede. Un tale elenco avrebbe dovuto contenere una descrizione sufficientemente ampia sia estrinseca che intrinseca dei vari codici, in modo da render ragione della loro continua manipolazione e adattamento, da parte di coloro che li usavano, nel corso del tempo. Ciò naturalmente contrastava con una qualità essenziale di un elenco descrittivo: la sinteticità, ed ecco allora che sono addivenuto alla conclusione di redigere un vero e proprio inventario.

I codici che contengono statuti hanno una importante tradizione libraria, infatti potrebbero essere stati scritti da una bottega o forse da amanuensi o scrittori professionisti. Tuttavia bisogna chiarire subito che quasi tutti i codici, perlomeno tutti i testi ufficiali e prodotti per un ufficio o magistratura del Comune, di questo fondo non sono dei libri bensì dei documenti. Documenti non solo nel senso generico del termine, per cui sono un documento i frammenti delle Dodici tavole o la Colonna traiana, ma un vero e proprio documento nella più piena accezione archivistica; cioè il prodotto di un'attività istituzionale di uno Stato, di una Istituzione o privata persona; esattamente come sono documenti: un registro delle provvisioni o un protocollo notarile. E se sono documenti, non sono libri nel senso usuale e nel linguaggio comune che si dava nel medio evo, e ancora si dà oggi, a questa espressione, come nell'esempio: il libro della *Commedia* di Dante o del *Canzoniere* del Petrarca o del *Decameron* del Boccaccio, e sono invece libri nel senso che si dà all'espressione: il libro delle ricordanze di ser Lapo, il libro dei conti della compagnia dei Peruzzi, i libri delle provvisioni etc.¹

Del resto che il termine libro d'archivio non sia un termine 'tecnico specialistico' ma semplicemente ovvio, lo dimostrano le innumerevoli

¹ Cfr. M. CASSANDRO, *Il libro giallo di Ginevra della compagnia fiorentina di Antonio della Casa e Simone Guadagni 1453-1454*, Prato, Istituto internazionale di storia economica «F. Dati-

intestazioni: «*Hic est liber sive quaternus continens in se...*», con cui la maggior parte dei libri giudiziari, contabili o d'altro genere medioevali iniziano. Questo anzitutto vuol semplicemente dire che questi codici appartengono più propriamente ad un archivio piuttosto che ad una biblioteca. La conseguenza ulteriore poi non determina semplicemente chi se ne deve occupare: cioè un archivista e non un bibliotecario o un codicologo, ma comporta un effetto ancora più importante.² E quest'effetto è che gli elementi materiali e formali sono prevalenti su quelli filologici, ed è un aspetto formale anche semplicemente la formazione fisica di un codice: perchè essa ne determina in modo indissolubile il contenuto, l'epoca a cui appartiene, le norme ed i loro periodi di vigenza e di variazione.

Ecco la necessità di una accurata descrizione fisica di ogni singolo pezzo, certamente non dettata dal fatto che essi sono dei codici, ma piuttosto per evidenziarne le manipolazioni e chiarire meglio il loro contenu-

ni», 1976. Ma non è che un esempio infatti era già stato preceduto da G. ASTUTI, *Il libro dell'entrata e dell'uscita di una compagnia mercantile senese del secolo XIII: 1287-1282*, Torino, S. Lattes, 1934; molti libri di compagnie bancarie e commerciali sono stati editi a cura di A. SAPORI (*I libri di commercio dei Peruzzi*, Milano, Treves, 1934; *Il libro di amministrazione dell'eredità di Baldovino Iacopi Riccomanni 1272-1274*, in «Archivio storico italiano», disp. 3 del 1938; *I libri della ragione bancaria dei Gianfigliuzzi*, Milano, Garzanti, 1946; *I libri degli Alberti del Giudice*, Milano, Garzanti, 1952; *Il libro giallo della compagnia dei Covoni*, Milano, Ist. ed. Cisalpino, 1970); U. DORINI - T. BERTELE, *Il libro dei conti di Giacomo Badoer (Costantinopoli 1436-1440)*, Roma, Ist. Pol. dello Stato, Libr. dello Stato, 1956; *Le livre de comptes de Giovanni Piccamiglio homme d'affaires génois 1456-1459*, a cura di J. HEERS, Paris, SEVPEN, 1959; *Il libro vermiglio di corte di Roma e di Avignone del segnale del C della compagnia fiorentina di Iacopo Girolami, Filippo Corbizzi e Tommaso Corbizzi, 1332-1337*, a cura di M. CHIAUDANO, Torino, V. Bona tipografo, 1963; C. MANCA, *Il libro di conti di Miquel Ça-Rovira*, Padova, Cedam, 1969. Famosissimi poi sono i libri contabili del banco dei Medici, segreti e no, conservati nel *Mediceo avanti il Principato*, 104, 131, 133, 134, 135, 153. Naturalmente simili libri rimangono documenti anche se sono conservati in biblioteche, come i libri dei Peruzzi alla Riccardiana di Firenze.

² Quando si tratta del libro manoscritto destinato all'uso è evidente che tale "libro" è completo in tutti i suoi elementi estrinseci (coperta, legatura, fascicoli) ed intrinseci vale a dire il contenuto sia esso letterario, giuridico o altro ancora. Diverso è invece il caso dei libri d'archivio. Un libro destinato a contenere documentazione contabile (libro mastro, campione, libro di debitori e creditori, libro di entrata e uscita etc.) nasce già formato nei suoi elementi materiali (coperta, legatura, fascicoli) ma assolutamente privo di contenuto che viene registrato nel corso del tempo fino a completamento. Un libro destinato a contenere atti giudiziari, notarili e simili invece si forma man mano sia dal punto di vista materiale che per il suo contenuto, inizialmente il registro è formato da un solo fascicolo, cui si aggiungono altri man mano che si esauriscono. È questa la ragione per cui tutte le intestazioni recitano: *hic est liber sive quaternus*; se è composto da un solo fascicolo è un quaderno se da più è un libro.

Naturalmente ci sono delle eccezioni. I protocolli notarili successivi alla legge cosimiana del 14 dicembre 1569 erano volumi già formati e cartolati di cc. 192 in cui i notai registravano i contratti. I "libri" degli statuti venivano scritti e formati come tutti gli altri destinati all'uso, tuttavia ciò che li qualifica come documenti è il fatto che essi venissero esemplati per ordine di una istituzione ed erano destinati ad una istituzione.

to. Il lungo e pedante elenco delle rasure di *Statuti*, 24 e 26, poi, è stato reso necessario per dimostrare in modo irrefutabile la natura dei due codici ed il contenuto della redazione statutaria; del resto ogni rasura è un'alterazione formale di un documento che è sicuramente di pertinenza della diplomatica. Ho ancora compreso nella descrizione il numero, la composizione dei fascicoli e la segnalazione delle decorazioni, tutti elementi tipici di una descrizione codicologica, solo perché utili alla comprensione del codice come documento. Se non si tien conto di ciò, questo inventario rischia di essere giudicato un pessimo catalogo di manoscritti. Non ho invece di proposito incluso l'*incipit* e l'*explicit* proprio perché assolutamente tipici di una descrizione codicologica e non archivistica.

Ho anche escluso qualsiasi analisi paleografica, sebbene sarebbe tornata quantomai utile anche per riconoscere o tentare di riconoscere la mano degli esemplatori, perché non sono un paleografo e comunque le mie scarse conoscenze non mi avrebbero permesso di fare analisi paleografiche ad un livello dignitoso. Ho dato invece una indicazione generica se le mani fossero una o più o circa l'epoca in cui il codice è stato scritto, confortato da affermazioni già fatte oppure da me autonomamente dimostrato. La mia è stata una decisione del tutto autonoma, tuttavia ho consultato altre esperienze similari, e, come si può vedere dalla bibliografia in nota, il comportamento dei catalogatori, archivisti e no, è stato piuttosto difforme, sia nelle esperienze più antiche che in quelle più recenti.³

Nel fare l'inventario ho anche escluso di rifare l'ordinamento: per ovvi motivi ho mantenuto quello dell'inventario attualmente in uso in sala di

³ Cfr. A. LISINI, *Inventario degli statuti del comune*, in «Bullettino senese di storia patria», III (1896), pp. 416-423; *Inventario del r. Archivio di Stato in Siena* [a cura di A. LISINI], parte I (*Diplomatico, statuti, capitoli*), Siena, Lazzari, 1899, pp. 23-36; ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Guida-Inventario dell'Archivio di Stato*, Roma, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1951-1977, 3 voll., I, pp. 61-76; G. FASOLI, *Catalogo descrittivo degli statuti bolognesi conservati nell'Archivio di Stato di Bologna*, in «L'Archiginnasio», XXVI (1931), pp. 1-71; ARCHIVIO DI STATO DI PERUGIA, *Archivio storico del comune di Perugia. Inventario*, a cura di G. CECCHINI, Roma, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1956, pp. 9-13; *L'Archivio del comune di Pistoia conservato presso l'Archivio di Stato. Inventario*, a cura di E. ALTIERI-MAGLIOZZI, Firenze, Regione Toscana, La nuova Italia, 1985, pp. 23-37. Essendo io assolutamente a digiuno di codicologia ho tentato di apprendere qualche rudimento consultando: E. CASAMASSIMA, *Note sul metodo della descrizione dei codici*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXIII, (1963), 2, pp. 181-205; A. PETRUCCI, *La descrizione del manoscritto. Storia, problemi, modelli*, Roma, La nuova Italia scientifica, 1984; e da ultimo M. MANIACI, *Terminologia del libro manoscritto*, Roma, Milano, Istituto centrale per la patologia del libro, Editrice Bibliografica, 1998. Per le nozioni basilari di critica del testo ho consultato: D. S. AVALLE, *Principi di critica testuale*, Padova, Antenore, 1972; F. BRAMBILLA-AGENO, *L'edizione critica dei testi volgari*, Padova, Antenore, 1984; S. TIMPANARO, *La genesi del metodo del Lachmann*, Padova, Liviana, 1990.

studio, e nel capitolo sugli ordinamenti ne ho dato ampia illustrazione. Dal punto di vista grafico questa ne è l'impostazione: anzitutto il numero di corda; segue tra virgolette il titolo del codice, quando c'è; per i codici che ne sono sprovvisti è stato dato un titolo non racchiuso tra virgolette; in carattere tondo la descrizione del contenuto, preceduta e seguita dalla composizione 'fisica' e dalla descrizione e segnatura degli inventari storici, dal più antico al più recente, in corpo minore. Dell'inventario del Brunetti si riporta solo la segnatura ed il titolo, per comprensibili ragioni: le sue descrizioni sono quasi sempre lunghissime.

Gli statuti medievali, non solo quelli di Firenze, hanno una struttura canonica generalizzata: sono divisi in libri. I libri a loro volta sono divisi in *capitula* ovvero rubriche. Queste ultime, in verità, sono gli argomenti dei *capitula*, scritti in rosso, donde il nome. Tuttavia è invalso l'uso molto antico di chiamare rubrica anche il sottostante contenuto giuridico. Gli statuti di Firenze del XIII secolo avevano sei libri, quelli del primo Trecento cinque, mentre quelli del 1355 quattro. Inizialmente c'era un solo statuto con svariati *ordinamenta* su materie particolari. Molti di questi *ordinamenta* particolari entrarono a far parte degli statuti quattrocenteschi; quelli del 1409 erano divisi in nove *collationes*, mentre quelli del 1415 in cinque libri.

Non è possibile generalizzare descrivendo, anche in linea di massima, il contenuto giuridico dei singoli statuti e dei loro relativi libri; tuttavia gli statuti del Capitano contenevano il diritto pubblico afferente alle pubbliche istituzioni; mentre negli statuti del Podestà c'erano i libri delle cause civili e di quelle criminali. Le norme procedurali invece erano diffuse in tutti i *corpora* statutari. Proprio il diritto delle cause civili e criminali hanno una collocazione stabile e tradizionale nel secondo e terzo libro degli statuti del Podestà (solo nel caso degli statuti del 1409 sono nella sesta e ottava *collatio*), e anche il terzo libro del Capitano attiene alla materia criminale.

I codici statutari superstiti sono talmente pochi che non si può nemmeno ipotizzare una divisione in serie. A seconda del punto di vista si potrebbe parlare, per questo genere di documentazione, di serie diacroniche e sincroniche delle varie redazioni statutarie. Nel nostro caso però, a causa della perdita della stragrande maggioranza di esse, sarebbe un mero esercizio di teoria archivistica, quindi inutile. I titoli dei singoli codici messi tra virgolette, salvo diversa indicazione, sono su un cartiglio pergameneo incollato sul piatto anteriore.

INVENTARIO

1. «Ordinamenta iustitiæ»⁴ 1293

Cartaceo senza filigrana, legato in cartone e tutta pelle fine Ottocento inizi Novecento, di cc. IV, 21, modernamente numerate, con un bifolio moderno di guardia all'inizio ed in fine non compresi nella numerazione, mm. 366x256, compagine mm. 335x241. Composto da 2 fascicoli così distribuiti nell'ordine: I (cc. 1-16) fasc. di otto fogli; II (cc. 17-21) mezzo bifolio rimboccato su un duerno di dimensioni più piccole; scritto da più mani nel gennaio e aprile 1293. Sono bianche le cc. 17v, 20v e 21.

Contiene nelle cc. 1-16 il «primitivo abbozzo degli Ordinamenti di giustizia» del 18 gennaio 1293. Il testo normativo è diviso in 22 rubriche, l'ultima delle quali è incompleta. Le rubriche sono state titolate solo successivamente da altra mano, ma non numerate. Le cc. 17-21, che erano originariamente estranee, contengono una copia dei nuovi ordinamenti, deliberati e approvati nei Consigli opportuni fiorentini il 9, il 10 e l'11 apr. 1293, «ad fortificationem, augumentum et conservationem felicium Ordinamentorum iustitie actenus editorum», nonché un'altra versione dell'ultima rubrica: «De generali conclusione et observatione predictorum Ordinamentorum iustitie».

BRUNETTI (1791) Classe II, Dist. I, n. 67, 1°, «Libro in carta bambagina contenente il duplicato degli ordinamenti della giustizia dell'anno 1292». ⁵ Fu riconosciuto nella cartella miscellanea, in cui era stato collocato dal Brunetti, da Francesco Bonaini che poi lo pubblicò nell'Archivio storico italiano; per il quale vedi nota bibliografica.

2. «Ordinamenti di giustizia del popolo e Comune di Firenze dal 1292 al 1324»⁶ 1308-1320; 1324

Membranaceo, legato in cartone e tutta pelle fine Ottocento inizi Novecento con borchie di ottone, al centro dei piatti c'è una grossa borchia circolare d'ottone

⁴ Il titolo è impresso sul piatto anteriore.

⁵ La descrizione inventariale era: «N. 9 libri contenenti delle copie informi della raccolta degli Statuti del Potestà di Firenze del 1415 interrottamente, e tra questi uno che contiene il principio dello statuto del 1292». Era evidentemente una cartella miscellanea tra cui il Bonaini individuò la bozza del 1293. Cfr. cc. 94-95 dell'Inventario V/661. Attualmente il *libro*, forse per la legatura relativamente recente, non presenta tracce di segnature più antiche.

⁶ Il titolo è impresso sul piatto anteriore.

con contorno di conchiglie a sbalzo in cui è intagliato a traforo il giglio fiorentino per il piatto anteriore e la croce del popolo per quello posteriore, entrambi evidenziati da una sottostante pezza di velluto rosso; di cc. IV, 83, modernamente numerate, con un bifolio di guardia moderno all'inizio ed in fine,⁷ mm. 385x280, compagine mm. 361x257. Composto da 12 fascicoli così distribuiti nell'ordine: I (cc. 1-2) bifolio col rubricario, II-V (cc. 3-34) quaderni forniti di regolare richiamo nel margine inferiore, VI (cc. 35-46) sesterno sempre con regolare richiamo, VII (cc. 47-50) duerno senza richiamo, VIII (cc. 54-59) ternione, IX (cc. 60-67) quaderno, X (cc. 71-?)⁸ mezzo bifolio rimboccato sul bifolio successivo, XI (cc. 69-74) ternione, XII (cc. 76-83) quaderno, seguono due mezzi bifoli imbrachettati non cartolati ed infine il bifolio di guardia moderno. I fascicoli VIII-XII non hanno richiami. Sulle carte originariamente bianche, cc. 53, 81v, 82 e 83r, mani più tarde hanno scritto i nomi di varie Signorie. È tuttora bianca il *verso* dell'ultima c., che originariamente aveva funzione di guardia. Scritto da più mani nella prima metà del XIV secolo. Le lettere iniziali di ogni sezione sono decorate con inchiostro rosso e blu, le letterine iniziali delle rubriche sono a colori alterni rosso e blu e filigranate.

Contiene: fino a c. 50v le 118 rubriche degli Ordinamenti di giustizia volgarizzati (l'ultima è mutila), con rubricario delle prime 70 rubriche. Le norme si riferiscono alle date seguenti: 18 gen. 1293 (rubb. 1-28); 10 apr. 1293 (rubb. 29-60); 6 lug. 1295 (rubb. 61-62); 31 mar. 1296 (rubb. 63-79); 3 e 4 ago. 1294, 10 mar. 1307 e 10 nov. 1300 (rubb. 80-81); 24 mar. 1298 (rubb. 82-91); 8 ago. 1324 (rub. 92); 21 mar. 1308 (rub. 94); 23 dic. 1306 (rubb. 93 e 95-115: ordinamenti dell'Esecutore degli ordinamenti di giustizia); la rub. 116 è una riformazione dell'11 ago. 1307, infine le rubb. 117 e 118 sono aggiunte del 28 mag. 1309.

Alle cc. 54-59, una seconda parte del codice contiene una provvisione, sempre in volgare, acefala e perciò senza data, ma certamente del 2 e 6 ott. 1320 e attinente a coloro che «sono gravati indebitamente e ingiustamente». La conclusione di questi ordinamenti stabilisce la connessione con la prima parte del codice, infatti vi si dice che essi «sieno tenuti e avuti e sieno Ordinamenti di giustizia del popolo di Firenze, e sì come Ordinamenti di giustizia e per Ordinamenti di giustizia sieno osservati e nel volu-

⁷ La cartulazione ha delle lacune o salti di numerazione: dalla c. 50 si passa alla 54, dopo la c. 67 seguono tre cc. con numeri incongrui, dei quali è leggibile solo 71 sulla prima, mentre nelle altre due si intravede un 5, quindi la numerazione procede senza intoppi da c. 69 fino a c. 74; manca poi la c. 75; si prosegue quindi fino a c. 83, seguono le ultime due cc., in origine bianche, che portano i numero 82 e 83 di mano moderna a lapis, e quindi le 2 carte di guardia. Inoltre i due bifoli centrali del sesterno (cioè le quattro carte numerate 39, 40, 41 e 42) non sono al loro posto perché dovrebbero trovarsi dopo la c. 36 sul cui verso inizia la rubrica 90 che continua con le prime righe di c. 39. Questo vuol dire che la cartulazione fu eseguita dopo che il codice era già stato composto e legato in modo errato.

⁸ Sono le tre cc. del codice che hanno una cartulazione indecifrabile e incongrua.

me degli Ordinamenti de la giustizia sieno scritti».⁹

Segue alle cc. 60-67 più le 3 non cartolate (71 e ?) una terza parte che contiene «certi statuti et ordinamenti che apertengono istrettamente all'ufficio de' signori priori de l'arti et al gonfaloniere della giustizia». È un volgarizzamento di norme statutarie concernenti pubbliche cariche e funzioni o l'ordine pubblico, composto da otto rubriche, l'ultima delle quali è mutila, con relativo rubricario.

L'ultima parte, cc. 70-83, contiene un secondo volgarizzamento composto da 31 rubriche, sempre pertinenti alla stessa materia di cui sopra, con rubricario relativo solo alle rubriche 27-31, che terminano con l'approvazione apocrifa di ser Giovanni di ser Lapo Bonamichi del 21 marzo 1320, e quindi sono relative a quella revisione degli arbitri.¹⁰

PAGNINI (1783) Arm. XX, Classe I, n. 959. «Altro simile intitolato: "Ordinamenti di Giustizia del Popolo e Comune di Firenze dal 1292 al 1324"». BRUNETTI (1791) Classe II, Dist. I, n. 2. «"Ordinamenti di giustizia del popolo e comune di Firenze dal 1292 al 1324" in cartapeccora piccola, coperto d'asse, foderato di pelle con bullette d'ottone, avente nella parte destra superiore l'arme della Repubblica in un giglio col fondo rosso di velluto, e dall'altra inferiore quella del popolo». Fino alla c. 48r ed alla rubrica CXV compresa fu pubblicato da Emiliani-Giudici, per il quale vedi nella nota bibliografica.

3. «Ordinamenta iustitiæ populi florentini de anno MCCLXXXII ad annum MCCCXXXIII» *Secolo XIV prima metà*

Membranaceo, legato in assi con borchie di ottone, di cc. II, 57 moderna-

⁹ L'unica data cronica che compare in questi ordinamenti è rappresentata dai due giorni del mese di ottobre. A c. 57v compare menzionato «ser Gratiuolo di messer Corrado notaio delle riformagioni», come rogante la deliberazione consiliare con cui si dava balia ai Gonfalonieri di compagnia a decidere sull'argomento. Troviamo ser Graziolo coadiutore del notaio delle Riformagioni dal 1306 al 1314, e dal febbraio 1316 al novembre 1334 notaio delle Riformagioni lui stesso. Cfr. MARZI, *La cancelleria*, cit. pp. 53 e 68. Sulla scorta di altri riferimenti che vi compaiono sono riuscito a datare la provvisione con certezza; vedine la dimostrazione nel cap. terzo del saggio.

¹⁰ I due volgarizzamenti hanno in comune una rubrica: «De gli sbanditi et condannati ribandire et cancellare del bando e della condannagione», ma con testo diverso. Il giorno 21 di marzo non si legge nell'approvazione bensì nella rubrica VIII «Che si elegghino huomini a trovar i luoghi dove abiti messere lo Exechutore et dove abitino gli arbitri», e nella successiva VIII: «D'inchominciare la nuova rechata della distribuzione del sale». Le righe conclusive del proemio citato nel testo danno la ragione di questo volgarizzamento: «Et acciò che neuno de' decti priori et gonfaloniere in de le predecete cose possa opporre et iscusarsi per ignoranza, il religioso et honesto uomo frate Lorenço, converso della Badia di Settimo camarlingo della camera dell'arme del palagio del popolo di Firenze, si gli à fatti recare in volgare, sì come di sotto si contiene».

mente numerate, mm. 467x325, compagine mm. 443x302. Le cc. di guardia cartacee, una all'inizio e l'altra in fine, sono state aggiunte in epoca moderna. Composto da 8 fascicoli così distribuiti nell'ordine: I (cc. 1-3) mezzo bifolio di formato più piccolo rimboccato sul bifolio iniziale, contiene il rubricario, II-VI (cc. 4-51) 5 quaderni con regolari richiami racchiusi in un riquadro nel margine inferiore, VII (cc. 52-53) bifolio, VIII (cc. 54-57) duerno. Gli ultimi due fasc. sono di formato più piccolo e sono stati aggiunti posteriormente al codice originario. Le cc 50v e 51r sono bianche. Nell'ultima carta del codice originario v'è il disegno dell'arma di messer Androino di messer Niccolò Ugdonici da Bologna, giudice collaterale dell'Esecutore nel primo semestre del 1395. Il testo è scritto da più mani della prima metà del XIV secolo. La lettera iniziale è decorata con inchiostro rosso e blu, le letterine iniziali delle rubriche sono a colori alterni rosso e blu e filigranate.

Il codice originario, cc. 1-51, contiene 136 rubriche relative ad Ordinamenti di giustizia susseguitisi in vari anni dal 1293 al 1344; l'ultima è una provvisione del 25 ottobre 1343 con cui si ristabilivano gli ordinamenti anteriori alla signoria del duca d'Atene. Precede un rubricario. In dettaglio le norme si riferiscono alle seguenti date: 18 gen. 1293 (rub. 1-69); 31 mar. 1295 (rub. 70-86); 3 ago. 1294 (rub. 87-88); 10 nov. 1300 (rub. 89); 10 mar. 1307 (rub. 90-91); 24 mar. 1298 (rub. 92-94); 30 mag. 1301 (rub. 95-97); 23 dic. 1306 (rub. 98-117): provvedimenti circa l'elezione e l'ufficio dell'Esecutore degli ordinamenti di giustizia; 21 mar. 1308 (rub. 118); 23 dic. 1310 (rub. 119-121); 9 dic. 1315 (rub. 122); 19 gen. 1320 (rub. 123-124); 10 apr. 1323 (rub. 125); 14 giu. 1330 (rub. 126); 30 set. 1323 (rub. 127-131); 10 mag. 1331¹¹ (rub. 132); 8 ott. 1344 (rub. 133-135) ed infine la rubrica 136 che è la provvisione già detta.

Al codice, cc. 52-57, seguono due fascicoli aggiunti: nel primo ci sono gli ordinamenti degli Ufficiali dell'estimo del gennaio 1395 e nell'altro due provvisioni degli Otto di guardia e balia dell'aprile 1400.

PAGNINI (1783) Arm. XX, Classe I, n. 958, «Un libro in cartapeccora coperto d'asse con culatte di vacchetta, e bullettoni d'ottone intitolato: Ordinamenta Iustitiae populi florentini de anno 1292 ad annum 1343». BRUNETTI (1791) Classe II, Dist. I, n. 1, «Ordinamenta Iustitiae populi florentini de anno 1292 ad annum 1343»¹²

¹¹ Nel testo di questa rubrica è scritto, evidentemente per errore, millesimotrecentesimo-primo. Infatti subito dopo è menzionato *Iohannes de Orabonis de Ymola, Capitaneus*, che è stato Capitano nel semestre iniziato col primo mag. 1331.

¹² C'è un rinvio ad una nota marginale che dice «In fine di questo volume si trova aggiunto uno Statuto e Ordinazione degli uffiziali dell'Estimo del 20 gennaio 1394».

4. «Codex membranaceus archetypus statutorum populi florentini nomine capitanei, ex publica recensione anni MCCCXXI» 1322-1326

Membranaceo, legato in assi con borchie di ottone, di cc. 129 modernamente numerate, mm. 445x325, compagine 425x312. Composto da 18 fascicoli così distribuiti nell'ordine: I-VI (cc. 1-36) quaderni: le prime 2 cc. constano di 2 mezzi fogli, dei quali il primo è rimboccato ed il secondo, contenente il rubricario del primo libro, incollato a filo sul primo quaderno, VII (cc. 45-51) quaderno di sole 6 cc. essendo state le ultime due tagliate, con l'aggiunta di un mezzo bifolio, contenente il rubricario del libro terzo, che è rimboccato su questo quaderno, VIII (cc. 52-59) quaderno, IX (cc. 60-69) 2 mezzi fogli rimboccati sul quaderno,¹³ X (cc. 70-75) quaderno di 6 cc. essendo state tagliate le ultime due, XI (cc. 76-78) ternione di 3 cc. sole perché sono state tagliate le ultime 3 certamente bianche, XII-XVII (cc. 79-127) quaderni più un mezzo bifolio (c. 127) rimboccato sull'ultimo quaderno, XVIII (cc. 128-129) bifolio. Sono bianche le cc. 26v, 51v, 60v, 108v e 129rv. Tutti i fascicoli hanno regolari richiami racchiusi in riquadri ornati nel margine inferiore, solo quelli dei quaderni XII-XIV non sono racchiusi in riquadri. Scritto accuratamente da più mani entro il primo quarto del XIV secolo. Le lettere iniziali di ogni libro sono decorate con inchiostro rosso e blu, le letterine iniziali delle rubriche sono a colori alterni rosso e blu e filigranate.

Contiene, nelle linee del testo principale, gli statuti del Capitano del popolo quali sortirono dalla revisione degli arbitri del 16 mar. 1322, come ci testimonia l'atto di approvazione finale apocrifo di ser Giovanni di ser Lapo Bonamichi, notaio dei predetti arbitri. Diviso in cinque libri a ciascuno è premesso un rubricario, il manoscritto e quindi il testo giuridico non presenta soluzioni di continuità. Contiene ancora nei margini aggiunte, correzioni, cancellazioni e depennature del testo, di una sola mano, che è quella del correttore degli statuti del 1322. Tutte appartengono alle revisioni statutarie del 6 apr. 1324 e/o del 14 mar. 1325. Se si considera quindi il testo con le ulteriori modifiche abbiamo lo statuto come uscì dall'ultima revisione degli arbitri del 1325.

Il lib. I conta 58 rubb., il II. 63, il III 21, il IV 44 ed infine il V 138.

SIMEONI (1545)¹⁴ c. 19, B: «Un libro legato in asse di carte 150 in circa intito-

¹³ c. 60 è un mezzo bifolio rimboccato che contiene solo sul *recto* una mezza riga finale della rubrica 20 e la rubrica 21 che è l'ultima del libro terzo; mentre c. 61 è un mezzo bifolio, sempre rimboccato sullo stesso quaderno, che contiene il rubricario del libro quarto, ma con ogni probabilità costituiva un bifolio a cui era stata tagliata la metà bianca: questo si evince anche dall'irregolarità del taglio.

¹⁴ Come è noto l'inventario del Simeoni non ha numeri, o altri segni distintivi, che possano servire ad individuare le unità, allora onde non possa sorgere confusione ho deciso di segna-

lato Statuta Capitanei». ¹⁵ PAGNINI (1783) Arm. XX, Classe I, n. 960, «Un libro in cartapeccora coperto d'asse con culatte di vacchetta, e bullettoni d'ottone intitolato: Codex membranaceus archetypus statutorum populi florentini nomine capitanei, ex publica recensione anni 1321». BRUNETTI (1791) Classe II, Dist. I, n. 3, «Codex membranaceus archetypus statutorum populi florentini nomine capitanei, ex publica recensione anni 1322», coperto d'asse con culatta di vacchetta rossa e suoi bullettoni d'ottone». Pubblicato per la prima volta dal Caggese, per il quale vedi nota bibliografica.

5. Frammenti di codici statutarî¹⁶

1322-26; 1344

Membranaceo, legato in mezza pergamena e cartone, di cc. 107 modernamente numerate non prima della fine del XIX inizio XX secolo, mm. 460x345, compagine mm. 418x320. Consta di tre parti distinte e indipendenti, tra la c. 51 e la 52 v'è una carta bianca non numerata. Composto da 17 fascicoli così distribuiti nell'ordine: I-V (cc. 1-40) quaderni, VI (cc. 41 e 52 bifolio cucito insieme e quindi solidale col quinterno successivo, VII (cc. 42-51) quintero, VIII (cc. 53-55) duerno contenente il rubricario del libro quinto, IX (cc. 56-59) duerno, X-XI (cc. 60-75) quaderni, XII (cc. 76-77) bifolio, XIII (cc. 78-79) bifolio, XIV (cc. 80-87) quaderno, XV (cc. 88-91) duerno, XVI-XVII quaderni finali. Solo i fascicoli I, II, XIV e XVI hanno regolari richiami nel margine inferiore, tuttavia è da ritenere che almeno per il fascicolo IV il richiamo sia stato eraso da chi ha fatto l'aggiunta marginale. Erano originariamente bianche le cc. 23, 24 e 107v, sono tuttora bianche la c. 51 e la seguente senza numero, e la c. 55. Presenta le lettere iniziali di ogni libro decorate con inchiostro rosso e blu, le letterine iniziali delle rubriche a colori alterni rosso e blu e filigranate solo da c. 56 alla fine.

Contiene:

1. cc. 1-50, 52-55 e 80-107 compilazione dello statuto del Capitano del 1325 ed anni precedenti. Questo frammento è quanto ci rimane del codice che fu fornito alla commissione che preparò gli statuti del Capitano del 1355. Contiene il I libro per intero cioè 58 rubriche; le rubriche 1-6 e 38-62 del II libro; un frammento di una sola carta del III libro contenente le rubri-

re con le lettere dell'alfabeto le varie descrizioni di esse, nell'ordine in cui sono scritte, in questo modo: dalla lettera A alla lettera H i codici della c. 19, I, K ed L quelli della c. 19v, M quello di c. 38 e N quello di c. 50.

¹⁵ L'identificazione può dirsi praticamente certa, infatti un titolo simile, scritto da una mano cinquecentesca, compare sulla carta di guardia.

¹⁶ Questo, che attualmente si presenta come un codice composito, in realtà un codice non è mai stato. Con ogni probabilità non è stato un codice neanche il nucleo più importante rappresentato da quella parte che contiene lo statuto del Capitano del 1325 che fu usato come primo strumento di lavoro dalla commissione che preparò lo statuto del Capitano del 1355. Così come adesso lo conosciamo è sempre rimasto sciolto dai tempi storici fino ai giorni nostri e legato il 1970 nel nostro laboratorio di restauro.

che 17 e 18; le rubriche 13-44 del IV libro con rubricario che ne elenca 43; ed infine le rubriche 60-136 del V libro con un rubricario, che in realtà è impropriamente premesso al libro V di cui al punto successivo; dopo la rubrica 136: «De approbatione statutorum domini capitanei», seguono le prime parole dell'atto di approvazione e quindi sono aggiunte ancora 5 rubriche. Nei margini, sulle carte originariamente bianche e nel testo compaiono aggiunte, cancellature rinvii, depennature, che si rivelano essere tracce evidenti del lavoro della commissione che preparò gli statuti del 1355. Il testo principale dei primi quattro libri sembra essere scritto da una unica mano, il quinto da una seconda mano.¹⁷

2. cc. 56-77 il libro V degli statuti del Capitano secondo la recensione del 1322 con gli aggiornamenti marginali, relativi al 1324 e 1325, di mano del correttore degli statuti del 1322. Il libro ha una lacuna verso la fine, infatti ha le rubriche 1-86 e quindi 99-103. Vi compaiono anche, nei margini e nelle interlinee, postille, correzioni, cassazioni e conferme del tempo della signoria del duca d'Atene.¹⁸

3. c. 51 e cc. 78-79, la prima è una carta bianca che aveva funzioni di guardia, le altre due sono carte iniziali del II libro (rubb. 1, 2 e 7) di uno statuto del Capitano secondo la recensione del 1322 che ha sempre nei margini gli aggiornamenti di mano del correttore di cui al punto precedente.

Il resoconto dei capitoli del nucleo principale e del V libro di altro codice è dato con esattezza nella descrizione.

Questo codice non è menzionato in nessuno degli inventari storici, ed i suoi frammenti non sembrano nemmeno riconoscibili in quelli quattrocenteschi dell'Archivio delle Riformagioni. È minuziosamente descritto nell'articolo del Santini, ma con una diversa impostazione.

6. «Nova statuta domini Potestatis Florentie anni 1324»¹⁹ 1322 - 1326

Membranaceo, acefalo, legato in assi, di cc. 170 modernamente numerate,

¹⁷ Del III libro si leggono le righe finali della rub. 16, la 17 e la 18 mutila in fine. Il rubricario del libro V si riferisce a questa compilazione e non al libro V descritto più sotto, inoltre elenca 143 rubriche mentre nel testo ve ne sono solo 136; quelle aggiunte dopo l'accenno dell'atto di approvazione non si ritrovano nel rubricario.

¹⁸ Le rubriche 86 e 103 sono mutile in fine. Inoltre c'è da osservare che questo libro è stato anche corretto e postillato durante la signoria del duca d'Atene.

¹⁹ Questo titolo appariva, sopra un cartellino piuttosto lacero apposto sulla costola, prima che fosse acquisito dall'Archivio di Stato. Ora detto cartellino è stato incollato all'interno del piatto anteriore in seguito ad un recente restauro.

mm. 440x325, compagine 420x308.²⁰ Composto da 24 fascicoli così distribuiti nell'ordine: I-III (cc. 1-24) quaderni, IV (cc. 25-26) bifolio contenente il rubricario del II libro, V-VIII (cc. 27-58) quaderni, IX-XI (cc. 59-82) quaderni, tra l'VIII ed il IX mancano un duerno per il rubricario e circa tre quaderni per le prime 81 rubriche del terzo libro, XII (cc. 83-84) bifolio col rubricario del quarto libro, XIII-XVII (cc. 85-124) XVIII (cc. 125-128) duerno col rubricario del quinto libro, XIX-XXII (cc. 129-160) quaderni, XXIII (cc. 162-163) bifolio, XXIV (cc. 164-169) ternione; gli ultimi due fascicoli non facevano parte originariamente del codice ma vi furono aggiunti posteriormente; sono bianche le cc. 24v, 82v, 84v, 105v-108v, 127v, 128rv, 160v, 168v e 169rv. Erano originariamente bianche le cc. 77v-82 (e vi fu scritta una lunghissima aggiunta alla rub. 94 del III libro), come anche le cc. 159v e 160 (e vi furono aggiunte le rubriche finali). Tutti i fascicoli presentano i richiami nel margine inferiore, ma quello del IX risulta eraso per l'aggiunta che vi è stata apposta; mancano di richiamo i fascicoli XVI e XVII. Alla fine v'è una guardia cartacea compresa nella numerazione. Il codice per quanto riguarda le linee del testo è stato scritto dopo il 14 mar. del 1322 da più mani; mentre le aggiunte del postillatore non possono essere state fatte prima del 14 mar. 1325. Le lettere iniziali di ogni libro sono decorate con inchiostro rosso e blu, le letterine iniziali delle rubriche sono a colori alterni rosso e blu filigranate; nel libro quarto non sono filigranate e solo di colore rosso.

Contiene, nelle linee del testo principale, gli statuti del Podestà come sortirono dalla revisione degli arbitri del 16 mar. 1322, come ci testimonia l'atto di approvazione finale apocrifo di ser Giovanni di ser Lapo Bonamichi, notaio dei predetti arbitri. Diviso in cinque libri, il primo è acefalo mancando il rubricario, le prime 4 rubriche e le prime linee della 5; il terzo è acefalo: gli mancano più della metà delle rubriche, ha solo dalle linee finali della rubrica 81 fino alla 132. Sono completi invece il II,²¹ il IV ed il V, e a ciascuno di essi è anche premesso un rubricario. Del libro IV fanno anche parte la pace del cardinale Latino, e le costituzioni fridericiane e clementine contro «l'eretica pravità». Contiene ancora nei margini: aggiunte, correzioni, cancellazioni, depennature del testo; e cinque rubriche dopo l'atto di approvazione del 1322, di una sola mano, che è quella del correttore degli statuti del 1322. Tutte appartengono alle revisioni statutarie del 6 apr. 1324 e/o del 14 mar. 1325. Se si considera quindi il testo con le ulteriori modifiche abbiamo lo statuto come uscì dalla revisione degli arbitri del 1325. Da c. 161 alla fine, nei due fascicoli finali posticci, vi sono

²⁰ Fu donato da Giuseppe Martini nel settembre del 1924, Cfr. U. DORINI, *Recenti acquisti dell'Archivio di Stato di Firenze*, in «Archivio storico italiano», serie VII, vol. IX, 1928, pp. 122 e sgg. Per le vicende di questo codice vedi i capitoli V e VI.

²¹ Facendo il confronto con *Statuti di Firenze*, 7, manca la rub. *De constituendo sindicum nomine communis Florentie pro fratribus minoribus*, quindi questo codice numera anche una rubrica in meno.

aggiunte «leges, stantiamenta, ordinamenta et provisiones» edite dai Signori e Collegi nel dic. 1339 in conseguenza di una balìa loro concessa.

Il lib. I, acefalo, conta 29 rubb., ma è manchevole delle prime quattro e di gran parte della 5; il II ne conta 96; il III 52 (da 81 a 132), essendo manchevole delle prime 80; il IV 73; il V 120 più le cinque aggiunte.

Questo pezzo non è menzionato in nessuno degli inventari storici perché fu distratto dai pubblici archivi al più tardi nel corso del XV secolo. È stato descritto dettagliatamente nell'articolo del Palmarocchi, vedi nota bibliografica.

7. «Codex membranaceus statutorum populi florentini nomine Potestatis, ex publica recensione anni MCCCXXIV» 1325-1350

Membranaceo, legato in assi con borchie di ottone, di cc. II, 204 modernamente numerate, mm. 442x325, compagine 420x305. Le guardie cartacee sono moderne e non sono comprese nella numerazione. Composto da 29 fascicoli così distribuiti nell'ordine: I-IV (cc. 1-32) quaderni, V (cc. 33-34) bifolio col rubricario del secondo libro, VI-IX (cc. 35-66) quaderni, X (cc. 67-70) duerno con le rubriche finali del secondo libro ed il rubricario del terzo, XI (cc. 71-72) bifolio con la fine del rubricario del terzo libro, XII-XVI (cc. 73-112) quaderni, XVII (cc. 113-122) quinterno, XVIII (cc. 123-129) è un quaderno spurio di 7 carte così costruito il bifolio più esterno è fatto in realtà di due mezzi bifoli (cc. 123 e 129) uniti con una brachetta di pergamena,²² del secondo bifolio manca la prima metà, i due mediani contengono il rubricario e l'inizio del testo del quarto libro, XIX-XXII (cc. 130-160)²³ quaderni, XXIII (cc. 161-166) ternione, XXIV (cc. 167-168) bifolio col rubricario del quinto libro, XXV-XXVIII (cc. 169-200) quaderni, XXIX (cc. 201-204) le prime due cc. sono due mezzi bifoli rimboccati sul bifolio aggiunto posteriormente. Le cc. finali non facevano parte originariamente del codice. Tutti i fascicoli hanno generalmente regolari richiami nel margine inferiore, quelli del I, II e III sono racchiusi in un riquadro ornato, mancano del tutto invece al XII, XIII e XIV che sono i quaderni iniziali del terzo libro. Sono bianche le cc. 69v, 72v, 122v, 146v, 166v e 202v. Le lettere iniziali di ogni libro sono decorate con inchiostro rosso e blu, le letterine iniziali delle rubriche sono a colori alterni rosso e blu e filigranate, scritto da più mani nella prima metà del XIV secolo.

Contiene i cinque libri degli statuti del Podestà secondo la recensione del 1325; eccettuato il primo tutti gli altri libri sono forniti di rubricario,

²² La c. 123 è chiaramente interpolata, a mo' di carta di guardia, perché era già stata scritta e quindi depennata. Vi sono riportate la fine della rubrica 94, la 95 e 96 del II libro, depennate con tratto di penna; è probabilmente un mezzo foglio di scarto, infatti vi sono le rubriche scritte in rosso ma non i capilettera.

²³ Tra le cc. 144 e 145 non è stata numerata una carta.

quello del V libro elenca solo 100 rubriche mentre nel testo ce ne sono 112, per questo è da ritenersi mutilo, mancando anche la sottoscrizione apocrifia. Del libro IV fanno anche parte (cc. 47-157) le costituzioni clementine e fridericiane contro «l'eretica pravità», e la pace del cardinale Latino (cc. 158-166). Nelle due cc. 201-202 aggregate, dopo l'ultima rubrica c'è un'addizione del 16 mar. 1322 - con relativa cancellazione di un'altra del 20 mar. 1320 - alla rub. 94 del III libro: *De exbannitis et condemnatis rebanniendis et cancellandis de banno et condemnatione*; e successivamente nel bifolio una provvisione del 31 mar. 1343 attinente al Comune di San Gimignano.

Il I lib. conta 28 rubb., il II 97, il III 132, il IV 72, il V 112.

SIMEONI (1546) c. 19, G: «Un libro legato in asse con una asse rotta di Statuti di Firenze di carte 190 in circa». ²⁴ PIGNINI (1783) Arm. XX, Classe I, n. 961: «Altro simile intitolato: Codex membranaceus Statutorum populi florentini nomine potestatis ex publica recensione anni 1324». BRUNETTI (1791) Classe II, Dist. I, n. 4: «Codex membranaceus statutorum populi florentini nomine potestatis, ex publica recensione anni 1324, coperto d'asse con culatta di vacchetta e sue bullette d'ottone». È dettagliatamente descritto nell'articolo del Santini ed è stato pubblicato per la prima volta dal Caggese, vedi nota bibliografica.

8. «Codex membranaceus archetypus statutorum populi florentini nomine Potestatis, ex publica recensione anni MCCCXXIV» 1344²⁵

Membranaceo, legato in assi con borchie di ottone, di cc. III - 211 modernamente numerate, ²⁶ mm. 462x350, compagine mm. 440x315. Ha una guardia cartacea moderna all'inizio ed in fine non comprese nella numerazione, ed anche una pergameneacea sempre all'inizio ed in fine, antiche, quella finale è la c. 211. Com-

²⁴ Identificazione piuttosto incerta fatta soprattutto per esclusione; infatti le uniche corrispondenze riguardano il numero delle carte e l'asse anteriore che presenta ancora una evidente frattura, sempre che le assi siano le stesse. Un elemento invece fortemente contrario è la denominazione *Statuti di Firenze*, espressione usata solo per la redazione del 1415, tuttavia di questa data non v'è codice che ancora si conservi nell'archivio fiorentino che vi possa corrispondere. Sembra comunque che questo codice stesse nell'archivio delle Riformazioni nel XVI secolo, soprattutto se si tiene conto delle annotazioni sul margine superiore dell'inizio di ogni libro.

²⁵ Il testo statutario principale è stato scritto nel 1344, ci sono poi fascicoli del periodo 1320-1326, 1340 e le aggiunte marginali e negli spazi bianchi della commissione negli anni 1353-1355.

²⁶ Il codice presenta due numerazioni entrambe moderne, è valida quella con scrittura più minuta ed evanida più in basso dell'altra. Da queste due cartulazioni risulta del tutto evidente che questo codice è stato così composto solo in epoca relativamente moderna con un paziente lavoro di ricostruzione. Si ponga mente infatti al confronto fra le due cartulazioni. Quadro sinottico delle cartolazioni di *Statuti del Comune di Firenze*, 8. Chiamerò le due numerazioni α e β ,

posto da 34 fascicoli così distribuiti nell'ordine: I (cc. III-1) due mezzi bifoli rimboccati a sinistra in modo da costituire un bifolio, la c. 1 contiene il rubricario del primo libro, II-V (cc. 2-33) quaderni, VI (cc. 34-35) bifolio col rubricario del secondo libro, VII-X (cc. 36-67) quaderni, l'ultimo è di formato più piccolo, XI (cc. 68-73) ternione di formato più piccolo, XII (cc. 74-75) bifolio col rubricario del terzo libro, XIII-XVII (cc. 76-115) quaderni, XVIII (cc. 116-118) mezzo bifolio incollato a filo sul bifolio successivo, XIX (cc. 119-120) bifolio col rubricario del quarto libro, XX-XXII (cc. 121-144) quaderni, XXIII (cc. 145-146) bifolio col rubricario del quinto libro, XXIV-XXIX (cc. 147-194) quaderni, XXX (cc. 195-196) bifolio, XXXI (cc. 197-204) quaderno, XXXII (cc. 205-208) duerno, XXXIII bifolio più mezzo bifolio che vi è rimboccato. È presumibile che tutti i fascicoli fossero forniti di regolari richiami nel margine inferiore: sono stato erasi da chi ha fatto le aggiunte marginali, tuttavia sono superstiti ancora nei seguenti fascicoli: X, XV-XVII, XXI, XXIV-XXVI e XXXI. Sono bianche le cc. 73^v, 144, e 178^v, erano originariamente bianche, ma ora ci sono aggiunte altre rubb., le cc. 33^v, 157^v e 158^{rv}. Scritto da più mani tra il 1320 ed il 1355. Le lettere iniziali dei libri I, II e V sono decorate con inchiostro rosso e blu, le letterine iniziali delle rubriche sono a colori alterni rosso e blu e filigranate; il II ed il IV ne sono privi.

Contiene i cinque libri degli statuti del Podestà che furono in vigore dopo la recensione del 1325, a tutti i libri è premesso un rubricario non sempre preciso; è la copia degli statuti del Podestà vigenti che fu fornita alla commissione e che quindi servì di base ai compilatori degli statuti del 1355. Il lavoro della commissione è riconoscibile nelle aggiunte, annota-

α quella attualmente valida, β la numerazione più vecchia ed ora incongrua. Da c. 1 a c. 14 la numerazione è unica ed è stata eseguita dalla mano che cartolò β.

Numerazione α	Numerazione β
cc. 1-14	cc. 1-14
cc. 15-31	cc. 23-39
cc. 32-65	cc. 44-77
cc. 66-88	cc. 86-108
cc. 89-118	cc. 129-158
cc. 119-129	cc. 161-171
cc. 130-211	cc. 176-267

Le cc. di guardia pergamenee portano tracce di scrittura, in particolare quella anteriore porta ancora una data ben visibile, scritta di mano settecentesca: 1349; e in senso contrario alla legatura con la lampada si riesce a leggere: «non talis iuris (...) principio quod observans (...) continetur»; mentre su quella posteriore in alto: «(...) de Amelia», forse il nome di un notaio o giudice originario della città umbra al servizio di un giudicente; la scrittura è presumibilmente di una mano non anteriore al sec. XIV.

zioni marginali e nelle cancellature e depennature del testo. Dopo il libro V segue una sorta di appendice, in parte del tutto estranea al codice originario, che contiene:

1. cc. 179-186: la pace del cardinale Latino, mentre mancano le costituzioni fridericiane e clementine contro «l'eretica pravità».

2. cc. 187-194: una serie di rubriche 133-144 che furono aggiunte al terzo libro nel luglio 1340, ma in realtà le prime due sono provvisorie attinenti al criminale del 3 ago. 1331 e del 30 set. 1334,²⁷ Le altre sono rubriche di altri libri aggiunte al terzo per motivi di opportunità.

3. cc. 195-196: una provvisione sul divieto degli ufficiali forestieri del 1349.

4. cc. 197-204 e 209-210: 18 rubriche tutte numerate in inchiostro nero, da 23 a 40 di uno statuto del Capitano degli anni 1324-1325.

5. cc. 205-208: quattro carte superstiti del primo quaderno del secondo libro di uno statuto del Capitano del 1322. Ha la parte finale della rubrica 2 e poi continua fino alla 6: presumibilmente, insieme col frammento di *Statuti del Comune di Firenze*, 5, c. 51 e cc. 78-79 - dove infatti ci sono la rub. 1, l'inizio della 2, la fine della 6 e gran parte della 7, che è comunque mutila delle linee finali -, costituiva il primo quaderno del secondo libro di un codice degli statuti del Capitano della redazione del 1322, con le solite correzioni e aggiunte del correttore degli statuti del 1322.

Per quanto attiene allo statuto del podestà il I lib. conta 29 rubb., il II 96, il III 132, il IV 73, il V 117 più le quattro rubb. aggiunte.

SIMEONI (1545) c. 19: «Un libro legato in asse di carte 200 in circa intitolato Statuta Potestatis. Nel quale sono legati gli Statuti di San Gimignano per errore».²⁸ PAGNINI (1783) Arm. XX, Classe I, n. 962, «Un libro in cartapeccora coperto d'asse con culatta di vacchetta e bullettoni d'ottone intitolato: Codex membranaceus statutorum populi florentini nomine potestatis, ex publica recensione anni 1324». BRUNETTI (1791) Classe II, Dist. I, n. 5, «Codex membranaceus archetypus statu-

²⁷ La provvisione non è datata tuttavia si ricava dagli statuti del Podestà del 1355, III, 86, Cfr. *Statuti dei Firenze*, 18, c. 34. Per tutta la questione della vendetta privata vedi U. DORINI, *Il diritto penale e la delinquenza in Firenze nel secolo XIV*, Lucca, D. Corsi, 1923, pp. 185-200, per questa questione particolare pp. 191 e 196.

²⁸ L'identificazione non è certissima anche perché il n. 7 porta alla c. 204 una provvisione che attiene al Comune di San Gimignano, per cui sembrerebbe logico seguissero gli statuti di quella terra. Esistono in effetti in *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 758, tre distinti frammenti, sciolti e raccolti all'inizio del XX secolo in una cartella di cartone, degli statuti di San Gimignano risalenti al 1327; almeno una parte di essi, specificatamente le cc. 4-55, sembra avere gli stessi segni di legatura del n. 8; è impossibile invece che gli stessi frammenti fossero legati in fondo al n. 7 perché i fogli sono di oltre 40 mm. più lunghi della sua asse.

torum populi florentini nomine potestatis, ex publica recensione anni 1324, coperto d'asse con culatta di vacchetta rossa e sue bullette d'ottone». È dettagliatamente descritto nell'articolo del Santini, vedi nota bibliografica.

9. «Liber III statutorum populi florentini nomine Capitanei (*sic*) ex publica recensione anni MCCCXXXIX»
1340 luglio

Membranaceo, legato in assi con borchie di ottone, cc. II 61 modernamente numerate, mm. 440x335, compagine mm. 420x310. Composto da 9 fascicoli così distribuiti nell'ordine: I (cc. 1-5) mezzo bifolio rimboccato sul duerno con rubricario, II-IX (cc. 6-61) quaderni con regolari richiami nel margine inferiore. Sul *recto* della seconda carta c'è una grande miniatura del giglio rosso fiorentino in campo azzurro. Ha una guardia cartacea all'inizio ed in fine ed una pergameneacea iniziale, compresa nella numerazione.²⁹ Sono bianche le cc. 1v, 2v, 5v³⁰. Scritto da una sola mano entro il luglio 1340. La lettera iniziale del libro è decorata a colori rosso e blu, le letterine iniziali dei capitoli o rubriche sono anch'esse a colori alterni rosso e blu e filigranate.

Contiene il terzo libro del Podestà, fatto scrivere nel luglio del 1340,³¹ secondo la recensione allora vigente, che era ancora quella approvata nel 1325, con l'aggiunta di 12 rubriche (133-144), di cui le prime due sono in realtà due provvisori l'una del 30 ago. 1331 e l'altra del 30 set. 1334; le successive di un anno imprecisato³² mentre le ultime quattro sono invero rubriche di altri libri, che potevano interessare il giudice dei malefici, e perciò per opportunità inserite in coda a questo libro.

PAGNINI (1783) Arm. XX, Classe I, n. 964, «Altro simile intitolato: Liber III statutorum populi florentini nomine capitanei (*sic*) ex publica recensione anni 1339». BRUNETTI (1791) Classe II, Dist. I, n. 7, «Liber III statutorum populi florentini

²⁹ Sulla c. 1 vi è scritto di mano tarda: «Liber tertius constitutionum domini Potestatis et Communis Florentiae de maleficiis commissis et dapnis datis, et de violentiis non inferendis, scriptus et factus tempore potestarie M[agnifici]. et P[otentis]. Militis domini Maffei domini Florini de Pontecarali anno MCCCXXXVIII».

³⁰ La c. era originariamente bianca, ora v'è scritto un provvedimento normativo: «Quod omnes qui accusaverint, denumptiaverint seu notificaverint et qui se, post terminum banni, excusaverint, solvantur gabellam».

³¹ «In Dei nomine. Iste liber scriptus et factus fuit tempore potestarie magnifici et potentis militis domini Maffei domini Florini de Pontecarali de Brexia, honorabilis potestatis civitatis Florentie, cuius offitium feliciter initium habuit die primo mensis martii sub anno Domini MCCCXXXVIII, indictione octava, et finire debet die ultimo mensis decembris sub anno domini MCCCXL. In predicta scriptura quidem de mense iulii dicti anni constat florenum aureum». È certamente dovuto ad un errore materiale la dizione *capitanei* e l'anno della composizione del codice nel titolo.

³² Per la puntuale datazione di queste provvisori vedi l'ultimo paragrafo del V capitolo.

nomine capitanei (*sic*) ex publica recensione anni 1339, coperto d'asse con culatta di vacchetta rossa e sue bullette d'ottone». ³³

10. «Codex membranaceus archetypus statutorum populi florentini nomine Capitanei, ex publica recensione anni MCCCLV» *post 1355*

Membranaceo, legato in assi con borchie di ottone, di cc. 169 modernamente numerate, mm. 452x333, compagine mm. 428x305. Composto da 26 fascicoli così distribuiti nell'ordine: I-VI (cc. 1-48) quaderni, VII (cc. 49-50) bifolio con le rubriche finali del primo libro, VIII (cc. 51-52) bifolio col rubricario del secondo libro, IX-XII (cc. 53-83) quaderni, XIII-XIV (cc. 84-97) ternioni, XV (cc. 98-106) mezzo bifolio, contenente il rubricario del terzo libro, rimboccato sul quaderno successivo, XVI (cc. 107-108) bifolio col rubricario del quarto libro, XVII (cc. 109-115) quaderno cui è stata tagliata l'ultima c. bianca, XVIII-XXI (cc. 116-147) quaderni, XXII (cc. 148-151) duerno, XXIII-XXIV (cc. 152-155) 2 bifoli, XXV (cc. 156-163) quaderno, XXVI (cc. 164-169) ternione. Tutti i fascicoli hanno regolare richiamo nel margine inferiore, quelli del libro primo sono racchiusi in un riquadro rosso ornato, ne è invece privo il fascicolo XXII. È privo di carte di guardia. Per errore il rubricario del quarto libro (cc. 107-108) è inserito tra i due quaderni di cui è composto il terzo libro. Sono bianche le cc. 96v, 97rv, 108v e 169v, dove vi sono varie prove di penna del sec. XIV e vi appare l'adagio: «Facile deviat a iustitia qui non Deum sed homines formidat»; e quindi un nome di mano del sec. XVI: Barto (*sic*) di messer Vettorino Giani, cittadino fiorentino. Le lettere iniziali dei libri sono decorate a colori rosso e blu e filigranate, le letterine iniziali dei capitoli o rubriche sono anch'esse a colori alterni rosso e blu e filigranate.

Contiene i quattro libri dello statuto del Capitano del popolo secondo la recensione del 1355, ma il primo ed il secondo presentano carenze significative. Il primo è più gravemente lacunoso mancando le rubriche 15-98 e la 14 incompleta, mentre il secondo è privo di sei rubb. Infatti tra le cc. 86-87, che sono quelle centrali del ternione, ³⁴ c'è una lacuna. Manca infatti l'intero foglio centrale che conteneva la fine della rub. 77, poi le rubb. 78-83 e l'inizio della 84. Termina con la sottoscrizione apocriфа dei due notai che curarono la trascrizione del codice originale sottoposto ad approvazione: Rolandino di Giliolo de' Fiordibelli da Reggio ed Enrico di messer Giovannino da Albinea di Reggio. Da c. 162v vi sono due rubriche o capitoli «*ordinamenta circa sponsalittias et nuptias*» e «*Balia offitia-*

³³ Bisogna dire che spesso nel riportare i titoli dei codici il Pagnini ha trascritto *capitanei* laddove era scritto *potestatis*, non però in questo caso dove l'errore è proprio nella titolazione del codice. Il Pagnini ripete l'errore anche per i nn. 16, 17 e 18.

³⁴ Originariamente quindi questo fascicolo era un quaderno.

lium» in volgare.³⁵

Il lib. I conta 226 rubb. salvo la lacuna segnalata, il II 103 salvo sempre l'enunciata lacuna, il III 43, il IV infine 78.

PAGNINI (1783) Arm. XX, classe I, n. 966, «un libro in cartapecora coperto d'asse con culatte di vacchetta e bulletoni d'ottone intitolato: Codex membranaceus archetypus statutorum populi florentini nomine capitanei, ex publica recensione anni 1355». BRUNETTI (1791) Classe II, Dist. I, n. 8, «Codex membranaceus archetypus statutorum populi florentini nomine capitanei, ex publica recensione anni 1355; coperto di asse con culatta di vacchetta sopra le sue bullette d'ottone».

11. «Codex membranaceus archetypus statutorum populi florentini nomine Capitanei, ex publica recensione anni MCCCLV» *post 1378*

Membranaceo, legato in assi con borchie di ottone, di cc. II, 156 modernamente numerate, mm. 461x320, compagine 445x310. Composto da 20 fascicoli così distribuiti nell'ordine: I-IX (cc. 1-72) quaderni, X-XI (cc. 73-89) quaderni, più mezzo foglio (c. 73) rimboccato sul primo dei due quaderni, XII (cc. 90-93) ternione a cui sono state tagliate la quarta e quinta carta, XIII-XVIII (cc. 94-141) quaderni, XIX (cc. 142-150) quaderno più un mezzo foglio (c. 150) che vi è rimboccato sopra, XX (cc. 151-156) ternione. Da c. 74, inizio del terzo libro, cominciano ad essere scritte in rosso i titoli delle rubriche, che precedentemente mancano completamente, in tutto il codice mancano le lettere e le letterine iniziali dei libri e rubriche. Tutti i fascicoli sono forniti di regolare richiamo nel margine inferiore. Le cc. 93^{rv} e 156^v sono bianche. Scritto da più mani posteriormente al 1355. Ha una guardia cartacea all'inizio ed in fine non comprese nella numerazione.

³⁵ Ecco le sottoscrizioni notarili: «Ego Rolandinus Gilioli de Fordebellis de civitate Regii, notarius publicus et nunc notarius et offitialis populi et communis Florentie et sapientis viri domini Thomasii ser Puccii de Eugubio, legum doctoris, iudicis et offitialis dicti populi et Communis Florentie ad corrigendum et ad ordinem reducendum statuta, reformationes, ordinamenta et provisiones dicti populi et communis, predicta statuta domini capitanei et communis Florentie pro parte scripta manu mei Rolandini notarii suprascripti et pro parte scripta manu Herici domini Iohanini de Albinea de Regio notarii predicti domini Thome et dicti populi et communis Florentie in dicto offitio, de licentia et mandato dicti domini Thome publicavi et propria manu me subscripsi et meum singnum apposui consuetum, sub annis Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo octavo indictione octava die penultima mensis augusti.

Ego Hericus domini Iohanini de Albinea de Regio, publicus notarius et nunc notarius et offitialis dicti populi et Communis Florentie et dicti domini Thome, Statutis predictis, ut supra dicitur, scriptis de licentia et mandato dicti domini Thome me subscripsi et ea publicavi et meum singnum apposui consuetum, sub dictis anno indictione et mense et die».

«Quinquagesimo octavo» è evidentemente un errore del copista, doveva scrivere «quinquagesimo quinto», infatti l'indizione ottava si riferisce al 1355.

Contiene solo tre dei quattro libri - il primo libro è mutilo, il secondo manca del tutto - degli statuti del Capitano del popolo secondo la recensione del 1355. A nessuno dei libri è premesso un rubricario, mancano anche le sottoscrizioni apocriefe dei notai di cui al numero 10. Sono in volgare gli «*ordinamenta circa sponsalitia et nuptias*» e gli «*ordinamenta mortuorum*». Una mano del XVI secolo ha posto questo titolo nel margine superiore delle c. 1r: «Statuta Capitanei, 1355».

Il lib. I conta solo 217 rubb. essendo incompleto, il II manca, il III ne conta 43, il IV infine ha 79 rubb.

PAGNINI (1783) Arm. XX, Classe I, n. 965, «Altro simile intitolato: Codex membranaceus archetypus statutorum populi florentini nomine capitanei, ex publica recensione anni 1355». BRUNETTI (1791) Classe II, Dist. I, n. 9, «Codex membranaceus archetypus statutorum populi florentini nomine capitanei, ex publica recensione anni 1355; coperto di asse con culatta rossa e sue bullette d'ottone».

12. «Codex membranaceus archetypus statutorum populi florentini nomine Capitanei, ex publica recensione anni MCCCCLV» *post 1378*

Membranaceo, legato in assi con borchie di ottone, di cc. 206 modernamente numerate³⁶, mm. 440x310, compagine mm 422x288. Ha anche due guardie cartacee settecentesche, all'inizio e alla fine, non comprese nella numerazione. Composto da 28 fascicoli così distribuiti nell'ordine: I (cc. 1-5) il primo mezzo bifolio con funzioni di guardia è rimboccato sul duerno che contiene il rubricario del primo libro, II-XI (cc. 6-84) quaderni l'ultimo dei quali è mancante dell'ultima carta perché tagliata, XII (cc. 85-86) bifolio col rubricario del secondo libro, XIII-XIV (cc. 87-102) quaderni, XV (cc. 103-109) quaderno mancante della seconda carta tagliata, XVI-XVII (cc. 110-125) quaderni, XVIII (cc. 126-132) quaderno mancante della sesta carta,³⁷ XIX-XX (cc. 133-148) quaderni, XXI (cc. 149-150) bifolio col rubricario del quarto libro, XXII-XXVIII (cc. 151-206) quaderni. Tutti i fascicoli sono forniti di regolare richiamo nel margine inferiore, taluni racchiusi in un riquadro talvolta raffigurante un animale stilizzato. Sono bianche le cc. 1rv e 132v. Ha una guardia cartacea moderna all'inizio ed in fine non comprese nella numerazione, più una pergamenea all'inizio che invece vi è compresa. Scritto da più mani fiorentine in cancelleresca elegante e posata posteriormente al settembre del 1378. Le lettere iniziali dei libri sono decorate a colori rosso e blu e filigranate, le letterine iniziali dei capitoli o rubriche sono anch'esse a colori alterni rosso e blu e filigranate.

³⁶ La stessa mano cinquecentesca, che nel margine laterale destro di c. 5 ha annotato: «Approbatio horum statutorum posita in libro X ser Petri 110, die 23 ianuarii 1365» aveva cominciato a cartolare proprio da questa carta, ma non è andato oltre c. 10, che è la c. 15 dell'attuale cartulazione.

³⁷ Le ultime due cc. contengono il rubricario del terzo libro.

Contiene i quattro libri degli statuti del Capitano del popolo secondo la recensione del 1355; a ciascuno è premesso un rubricario; mancano però le sottoscrizioni apocriefe dei notai di cui al numero 10. La rubrica 98 del II libro: «*Ordinamenta vulgaria tractantia de factis fugitivorum*», gli «*Ordinamenta circa sponsalitia et nuptias*» e gli «*Ordinamenta mortuorum*», sono in volgare. Una mano del XVI secolo ha posto questo titolo nel margine superiore della c. 1: «1365, D. Capitanei Statuta».

Il lib. I conta 227 rubb., il II 102, il III 43, il IV infine 79 rubb.

SIMEONI (1545) c. 19, E: «Un libro legato in asse di carte 180 in circa intitolato Statuta Capitanei».³⁸ PAGNINI (1783) Arm. XX, Classe I, n. 969, «Codex membranaceus archetypus statutorum populi florentini nomine capitanei, ex publica recensione anni 1355». BRUNETTI (1791) Classe II, Dist. I, n. 10, «Codex membranaceus archetypus statutorum populi florentini nomine capitanei, ex publica recensione anni 1355».³⁹

13. «[Statuti del Capitano di popolo e Comune di Firenze dell'anno 1355]»⁴⁰
1355 dic.-1356 set.

Membranaceo, legato in pelle, cc. II, 222 modernamente numerate, mm. 460x335,⁴¹ compagine mm. 444x320. Composto da 34 fascicoli così distribuiti nel-

³⁸ Un titolo simile di mano cinquecentesca è scritto sulla carta di guardia: «[D]omini] Capitanei Statuta». Sebbene non ci sia la certezza assoluta propenderei per questa identificazione, pur non potendo escludere quella col n. 11. È questo un codice molto meno curato, porta sempre un titolo del tutto simile sul margine superiore della c. 1, e nel passato è stato senz'altro composto diversamente, come si può facilmente vedere dalla c. 93v che era la c. finale di un codice. Tuttavia un ulteriore elemento a sostegno dell'identificazione col n. 12 è l'annotazione, di mano cinquecentesca, che esiste dopo il rubricario a c. 6 sul margine laterale destro: «Approbatio horum statutorum posita in libro X ser Petri a c. 110, die 23 ianuari 1365». È questo un riferimento alla serie dei libri delle provvisioni che era sempre conservata presso lo stesso Archivio delle Riformazioni. Cfr. l'*inventario* del SIMEONI, c. 8: «X. un libro segnato X di carte 163 iniziato il 27 giugno 1365 et finito il 21 maggio 1366». È l'attuale *Provisioni, registri*, 53 dove alla carta 110v si trova appunto l'approvazione di questi statuti.

³⁹ La descrizione del Brunetti prosegue brevemente: «È una copia molto più nitida e corretta della precedente degli statuti del Capitano del popolo secondo la collazione predetta dell'anno 1355, A ciaschedun libro è premesso il rubricario scritto in carattere rosso». Manca la descrizione della legatura.

⁴⁰ Il titolo era riportato sopra un cartellino bianco, apposto sulla costola, ormai perduto per la recente rilegatura, tuttavia risultava illeggibile perché completamente evanido. È assai probabile che detto titolo fosse lo stesso riportato nell'«indice dell'archivio della Parte» del 1779, cioè quello che si ipotizza nel testo. Cfr. *Indice generale degli archivi della camera delle comunità*, c. 5 (senza collocazione)

⁴¹ L'*inventario* manoscritto n. 8 porta la vecchia segnatura «n. 776 (provenienza nuova). Proviene dall'Archivio dei Capitani di parte». Lo stesso dicasi per il n. 19.

l'ordine: I (c. 1) è un bifolio iniziale la cui carta anteriore è incollata alla coperta e l'altra funge da guardia ed è numerata, II (cc. 2-5) duerno col rubricario del primo libro, III-XI (cc. 6-84) quaderni, XII (cc. 85-88) duerno, XIII (cc. 89-90) bifolio col rubricario del secondo libro, XIV- XIX (cc. 91-138) quaderni, XX (cc. 139-140) bifolio col rubricario del terzo libro, XXI-XXII (cc. 141-156) quaderni, XXIII (cc. 157-158) bifolio, XXIV (159-160) bifolio col rubricario del quarto libro, XXV-XXXI (cc. 161-216) quaderni, XXXII-XXXIV (cc. 217-222) bifoli. Tutti i fascicoli sono forniti di regolare richiamo, salvo gli ultimi tre bifoli. Sono bianche le cc. 87-88, 109^v, 110, 139, e 222^v. Ha una guardia pergamenacea iniziale ed una cartacea finale non comprese nella numerazione. Scritto da una sola mano tra il dicembre del 1355 ed il settembre del 1356. Le lettere iniziali dei libri sono decorate a colori rosso e blu e filigranate, le letterine iniziali dei capitoli o rubriche sono anch'esse a colori alterni rosso e blu e filigranate.

Contiene i quattro libri degli statuti del Capitano del popolo secondo la recensione del 1355, volgarizzati sotto la direzione di ser Andrea di Lancia notaio fiorentino, a tutti i libri è premesso un rubricario, mancano però le sottoscrizioni apocriefe dei notai di cui al numero 10.

Il lib. I conta 226 rubb., il II 103, il III 43, il IV infine ne conta 80.

Non è menzionato in nessuno dei tre inventari storici del Simeoni, del Pagnini e del Brunetti. Infatti non è stato mai conservato nell'Archivio delle Riformagioni.

14. «Liber primus statutorum populi florentini nomine Capitanei, ex publica recensione anni MCCCLV»
post 1378

Membranaceo, legato in assi con borchie di ottone, di cc. 76 con numerazione romana in inchiostro rosso forse coeva, mm. 415x315, compagine mm. 388x292, ha due guardie cartacee settecentesche, una iniziale ed una finale, non comprese nella numerazione. Le prime 7 cc. e qualcun'altra all'interno ha perduto la numerazione per la rifilatura del legatore, ed una mano moderna le ha cartolate in numeri arabi. Composto da 10 fascicoli così distribuiti nell'ordine: I-IX (cc. 1-72) quaderni, X (cc. 73-76) duerno. Tutti i fascicoli sono forniti di regolari richiami racchiusi in un riquadro ornato. È bianca la c. 76^v. Ha due carte di guardia iniziali, una è pergamenacea e riutilizza un vecchio contratto notarile, quella cartacea è moderna, in fine c'è ancora una guardia cartacea moderna, nessuna è compresa nella numerazione. Sul verso della guardia pergamenacea c'è un contratto notarile in cui si fa riferimento ad abbreviature del 1297. La lettera iniziale del libro e le letterine delle rubriche sono in inchiostro rosso. Scritto forse da una sola mano posteriormente al 1378.

Contiene le 226 rubriche del primo libro degli statuti del Capitano del popolo nella recensione del 1355, non è fornito di rubricario.

PAGNINI (1783) Arm. XX, Classe I, n. 971, «Altro simile intitolato: Liber primus statutorum populi florentini nomine capitanei, ex publica recensione anni 1355». BRUNETTI (1791) Classe II, Dist. I, n. 11, «Liber primus statutorum populi florentini nomine capitanei, ex publica recensione anni 1355; in cartapeccora, coperto d'asse con culatta di vacchetta rossa e sue bullette d'ottone».

15. Frammenti della bozza degli statuti del Capitano della commissione di messer Tommaso 1353 ago. 1-1355 set. 30¹²

Frammenti sciolti di un codice cartaceo (filigrana: frutti in forma di pera e di fico rapportabile ai nn. 7374 e 7376 del Briquet, ma non esattamente soprattutto nella forma di attacco dei picciuoli al cerchio in basso)⁴³ di cc. 71 modernamente numerate a matita, tenute sciolte in una cartella di cartone, mm. 420x302, compagine mm. 422x308.⁴⁴ Esiste una numerazione più antica dell'attuale, evidentemente rispondente alla vecchia sistemazione di questi frammenti, che va ininterrottamente da c. 99 a c. 169. Questi quaderni non avevano, peraltro, una numerazione al momento in cui furono scritti, ma erano distinti semplicemente secondo il libro dello statuto cui appartenevano, come si può vedere dal numero che si trova al centro del margine superiore. È riconoscibile ancora una terza cartulazione che numera le carte di uno solo o più fascicoli. Composto da 15 fascicoli così distribuiti nell'ordine: I-II (cc. 1-4) bifoli, III (cc. 5-10) ternione, IV (cc. 11-14) duerno, V (cc. 15-22) quaderno, VI (cc. 23-26) duerno, VII (c. 27) mezzo foglio, VIII (cc. 28-29) bifolio, IX-X (cc. 30-41) ternioni, XI-XII (cc. 42-49) duerni, XIII-XIV (50-69) quinterni, XV (cc. 70-71) bifolio. Sono bianche le cc. 4v, 12v, 13, 22, 35v, 36, 45v, 48, 49, 58v 59. Scritto, sembra, da una sola mano tra il 1353 ed il 1355.

Contiene frammenti dei lavori preparatori di tutti e quattro i libri degli

⁴² Le date si riferiscono al periodo di tempo in cui la commissione presieduta da messer Tommaso di ser Puccio da Gubbio elaborò gli statuti del Capitano e del Podestà.

⁴³ Cfr. C. M. BRIQUET, *Le filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier dès leur apparition vers 1282 jusqu'en 1600*, deuxième édition, T. 4, Hiesermann, Leipzig, 1923, ristampa anastatica, Hildesheim, New York, Olms, 1977, II, «Fruit en forme de poire ou de figue».

⁴⁴ Questi frammenti insieme con il n. 22 e l'inserto I del n. 21 erano con ogni probabilità legati insieme in quel grosso zibaldone citato prima dal Bonaini e poi dal Villari nei loro lavori sugli Ordinamenti di giustizia. «È un grosso zibaldone - dice il Bonaini nella nota 4 di p. 28 del suo proemio agli Ordinamenti di giustizia ripetutamente citati - che contiene provvisori e frammenti di provvisori dal 1274 al 1465; e conservati nell'Archivio centrale di Stato, fra le carte della repubblica». «6° E finalmente ricordiamo la Miscellanea o *Zibaldone* cui accennammo del pari, - afferma il Villari alla nota 1 di p. 82 de *I primi due secoli della storia di Firenze* già citato, - nel quale, oltre molte provvisori, che vanno dal 1274 al 1465, ed alcune di esse afforzano gli Ordinamenti, si trova anche la domanda con la quale il popolo fiorentino, nel giugno del 1378, l'anno cioè in cui si sollevarono i Ciompi, chiese ed ottenne che gli Ordinamenti di giustizia venissero rimessi in vigore. Anche questo codice può servire alla storia degli Ordinamenti».

Allo stato attuale è praticamente impossibile, visto che è stato sciolto e ricomposto, individuare quale pezzo miscelaneo fosse questo zibaldone.

statuti del Capitano del popolo del 1355, elaborati dalla commissione presieduta da messer Tommaso di ser Puccio da Gubbio, prima della stesura definitiva. Che sia una bozza preparatoria della stesura definitiva è dimostrato: anzitutto dal fatto che nei margini sono contenute annotazioni omologhe a quelle di *Statuti del Comune di Firenze*, 5, poi perché ha la stessa divisione sistematica in quattro libri che ebbero poi gli statuti del 1355, ed infine può essere solo il risultato del lavoro di quella commissione perché quasi tutte le parti bianche risultano diligentemente rese nulle con tratti di penna lungo le diagonali delle carte. È questa evidentemente un'avvertenza per il copista che avrebbe tratta la redazione definitiva.

Non è menzionato in nessuno dei tre inventari storici del Simeoni, Pagnini e Brunetti, forse perché non faceva parte di un'autonoma unità archivistica.

16. «Codex membranaceus archetypus statutorum populi florentini nomine Potestatis, ex publica recensione anni MCCCLV» *post 1378*

Membranaceo, legato in assi con borchie di ottone, di cc. II, 271 modernamente numerate, mm. 461x335, compagine mm. 448x310. Ha due guardie cartacee moderne all'inizio ed in fine, non comprese nella numerazione. Composto da 38 fascicoli così distribuiti nell'ordine: I (cc. 1-2) bifolio col rubricario del primo libro, II-IX (cc. 3-63) quaderni, l'ultimo è di sole 5 cc. essendo state tagliate le ultime 3, X (cc. 64-65) bifolio col rubricario del secondo libro, XI-XVII (cc. 66-119) quaderni, il XVII ha solo 6 carte perché le ultime 2 sono state tagliate, XVIII (cc. 120-123) duerno col rubricario del terzo libro, XIX-XXVIII (cc. 124-203) quaderni, XXIX (cc. 204-207) duerno, di formato più piccolo, col rubricario del quarto libro, XXX-XXXVII (cc. 208-269) quaderni l'ultimo dei quali ha solo 6 cc. essendo state tagliate le 2 finali, XXXVIII (cc. 270-271) bifolio posticcio aggiunto al codice posteriormente. A partire dal quaderno iniziale del terzo libro e cioè dal fascicolo XIX (cc. 124-131) nel margine inferiore sinistro compare il numero del fascicolo espresso in cifre romane, tuttavia essendo stato ripetuto il n. XXVII due volte e non essendo stato numerato il duerno col rubricario del quarto libro,⁴⁵ non v'è una corrispondenza precisa con l'effettivo numero dei fascicoli stessi. I quali tutti hanno regolari richiami nel margine inferiore, taluni sono racchiusi in un riquadro rosso o, come quelli del secondo libro, in un disegno di animale stilizzato. Sono bianche le cc. 63v, 119v, 203v, 207v, 269v, 271v. Le rubriche del quarto libro hanno i numeri in rosso, ma i titoli in inchiostro nero. Scritto da più mani in cancelleresca elegante e posata dopo il settembre del 1378. Le lettere iniziali dei libri sono decorate a colori rosso e blu e filigranate, le letterine iniziali dei capitoli o delle rubriche sono anch'esse a colori

⁴⁵ Con ogni probabilità questo duerno col rubricario è stato aggiunto successivamente, nella composizione originaria del codice mancava, lo si deduce dal diverso formato

alterni rosso e blu e filigranate.⁴⁶

Contiene i quattro libri degli statuti del Podestà secondo la recensione del 1355; a tutti i libri è premesso un rubricario; dopo il quarto libro seguono (cc. 252-269) la pace del cardinale Latino e le costituzioni clementine e fridericiane contro l'«heretica pravità». Il codice termina a c. 269r con le sottoscrizioni apocrife dei notai Rolandino di Giliolo de' Fiordibelli da Reggio ed Enrico di messer Giovannino da Albinea di Reggio che assisterono la commissione dei riformatori degli statuti nel suo lavoro.⁴⁷

Nel bifolio aggiunto (cc. 270-271) contiene concordati e convenzioni stipulati da commissari fiorentini e volterrani in data 19 ott. 1370. Bisogna rilevare che nella rubrica 15 del libro quarto, che tratta delle cancellazioni o inserimenti nella lista delle famiglie che erano considerate «grandi», sono citati provvedimenti posteriori alla data della consegna di questi statuti da parte della commissione presieduta da messer Tommaso di ser Puccio da Gubbio.

Il lib. I conta 74 rubb., il II 102, il III 202, infine il IV 126.

SIMEONI (1545) c. 19, F: «Un libro legato in asse con una asse rotta, di cc. 280 in circa intitolato Statutum vetus domini Potestatis».⁴⁸ PAGNINI (1783) Arm. XX,

⁴⁶ Forse originariamente il terzo libro di questo codice non aveva i titoli delle rubriche in rosso, che sarebbero state scritte in un secondo tempo, infatti esse sono aggiunte nel margine destro in nero, in genere il primo amanuense le scriveva per il rubricatore in modo che poi non fossero visibili. La cosa sembra confermata dal fatto che anche il quarto libro ha i titoli delle rubriche scritti in nero.

⁴⁷ Le sottoscrizioni sono le seguenti:

«Ego Rolandinus Gilioli de Fladebellis de civitate Regii, notarius publicus et nunc notarius et officialis populi et communis Florentie et sapientis viri domini Tomaxi ser Puccii de Eugubio, legum doctoris, iudicis et officialis dicti populi et communis Florentie ad corrigendum et ad ordinem reducendum statuta, reformationes, ordinamenta et provisiones dicti populi et communis, predicta statuta domini Potestatis et communis Florentie pro parte scripta manu ser Bartoli ser Dominici de dicta civitate Regii, et pro parte scripta manu ser Petri ser Dini de dicta civitate Regii, olim notarii dicti populi et communis Florentie in dicto officio, de licentia et mandato dicti domini Tome publicavi et propria manu me subscripsi et meum signum apposui consuetum, sub annis Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quinto indictione octava die penultima mensis augusti.

Ego Hemricus domini Iohannini de Albinea de Regio, notarius publicus et nunc notarius et officialis dicti populi et Communis Florentie et dicti domini Thome Statutis predictis ut supra dicitur scriptis de licentia et mandato dicti domini Thome me subscripsi et ea publicavi et meum signum apposui consuetum, sub dictis anno indictione et mense et die.

⁴⁸ L'identificazione non può essere certa perché la stessa descrizione si adatta anche al n. 18, è invece da escludere il n. 17 sempre che le assi siano le stesse, infatti è l'unico che non presenta una frattura in una delle due assi. Gli altri due presentano entrambi una frattura nell'asse del piatto posteriore, e proprio per questo sono state riparate da un recente restauro. Comun-

Classe I, n. 967, «Altro simile intitolato come sopra, 1355». BRUNETTI (1791) Classe II, Dist. I, n. 12, «Codex membranaceus archetypus statutorum populi florentini nomine capitanei, ex publica recensione anni 1355, coperto d'asse con culatta di vacchetta rossa e sue bullette d'ottone».

17. «Codex membranaceus archetypus statutorum populi florentini nomine Potestatis, ex publica recensione anni MCCCLV» *post 1378*

Membranaceo, legato in assi con borchie di ottone, di cc. II, 273 modernamente numerate, mm. 465x345, compagine mm. 449x306. Ha una guardia cartacea all'inizio ed in fine non comprese nella numerazione. Il libro terzo, cc. 119-198, ha anche una cartulazione autonoma in numeri romani I-LXXX. Composto da 39 fascicoli così distribuiti nell'ordine: I (cc. 1-2) bifolio col rubricario del primo libro, II-VIII (cc. 3-58) quaderni, IX (cc. 59-60) bifolio col rubricario del secondo libro, X-XVI (cc. 61-116) quaderni, XVII (cc. 117-118) duerno di formato più piccolo col rubricario del terzo libro, XVIII-XXVII (cc. 119-198) quaderni, XXVIII (cc. 199-200) bifolio col rubricario del libro quarto, XXIX-XXXIII (cc. 201-240) quaderni, XXXIV (cc. 241-244, 252 e 253) quaderno di 6 cc. poiché mancano le ultime 2, XXXV (cc. 245-251) quaderno di formato più piccolo e di 7 cc., manca l'ultima carta ed è inserito nel centro del quaderno precedente tra le cc. 244 e 252, XXXVI (cc. 254-263) quinterno, XXXVII-XXXVIII (cc. 264-267) duerni, XXXIX (cc. 272-273) bifolio. Tutti i fascicoli successivi al XXXV sono stati aggiunti posteriormente al codice originario e sono anche di formato diverso e variabile. Il rubricario del terzo libro è di formato più piccolo. Tutti i fascicoli del codice originario sono forniti di regolare richiamo nel margine inferiore. Nello stesso margine inferiore di c. 166 vi è scritto XXII e sembra possa essere interpretato come numero di fascicolo, ma è incongruo. Sono bianche le cc. 60v, 116, 252, 253, 267 e 271v. Scritto da più mani dopo il 1378. Le lettere iniziali dei libri sono decorate a colori rosso e blu e filigranate, le letterine iniziali dei capitoli o rubriche sono anch'esse a colori alterni rosso e blu e filigranate.

Contiene i quattro libri degli statuti del Podestà secondo la recensione del 1355, a tutti i libri è premesso un rubricario; dopo il quarto libro, che termina a c. 244, mancano la pace del cardinale Latino e le costituzioni clementine e fridericiane contro l'«heretica pravità», che di solito concludono i codici statutari, mancano altresì le sottoscrizioni apocriefe dei notai pre-

que nessuno dei tre ha il titolo indicato. Tuttavia questo statuto era conservato certamente presso l'Archivio delle Riformagioni fin dal sec. XVI, ne è prova l'annotazione, di mano cinquecentesca, che esiste dopo il rubricario a c. 3 sul margine laterale sinistro: «Approbatio horum statutorum posita in libro X ser Petri a c. 110, die 23 ianuari 1365». È questo un riferimento alla serie dei libri delle provvisioni che era sempre conservata presso lo stesso Archivio delle Riformagioni. Cfr. l'*inventario* del SIMEONI, c. 8 X «un libro segnato X di carte 163 iniziato il 27 giugno 1365 et finito il 21 maggio 1366». È questo l'attuale *Provvisioni, registri*, 53, dove alla carta 110v si trova appunto l'approvazione di questi statuti.

senti invece nel n. 16. Bisogna rilevare che nella rubrica 15 del libro quarto, che tratta delle cancellazioni o inserimenti nella lista delle famiglie che erano considerate «grandi», sono citati provvedimenti posteriori alla data della consegna di questi statuti da parte della commissione presieduta da messer Tommaso di ser Puccio da Gubbio.

Nei fascicoli aggiunti si distinguono cinque diversi gruppi di provvisi-
oni scritte da più mani:

1. cc. 245-251: sono provvisi-
oni scritte ed inviate da ser Giovanni di
ser Lodovico di Giovanni, notaio e coadiutore del notaio delle Riformagioni
ser Viviano di Neri, sono delle seguenti date nell'ordine: 14 set. 1365, 21
gen. 1373, 30 lug. 1380, 27 lug. 1366, sono tutte nello stesso fascicolo e
sono state scritte tutte dopo la data più tarda.⁴⁹

2. cc. 254-263: sono sempre provvisi-
oni scritte tutte da un'unica mano
ignota, presumibilmente appartenente ad un coadiutore del notaio delle
Riformagioni, ed appartengono alle seguenti date nell'ordine: 30 gen.
1375, 26 ago. 1376, 26 mar. 1377, 23 gen. 1383, 28 mag. 1383, 27 ott. 1385,
25 gen. 1386, 27 ago. 1388 (in volgare), 24 mag. 1389, 2 giu. 1389, 26 giu.
1389, 11 feb. 1390, 26 ott. 1390, 30 ago. 1368, 12 set. 1371, 27 feb. 1372, 14
feb. 1373, 24 mag. 1389.⁵⁰ Dal momento che sembrano tutte essere di una
sola mano e scritte in un unico fascicolo, bisogna pensare che sono state
scritte dopo la data più tarda.

3. cc. 264-267: sono provvisi-
oni scritte ed inviate da ser Paolo di Volta
di Bene, anch'egli coadiutore di ser Viviano di Neri Viviani, notaio delle
Riformagioni, appartengono alle seguenti date nell'ordine: 21 e 22 gen.
1367, 13 giu. 1377, 3 dic 1389, 10 mar. 1389, 22 feb. 1401, 10 dic. 1401, con
ogni probabilità sono tutte state scritte posteriormente alla data più tarda.⁵¹

⁴⁹ Ecco la sottoscrizione del notaio che è ripetuta tre volte, a cc. 248v, 250v e 251v: «(SN) Ego Iohannes ser Lodovici Iohannis, civis florentinus, imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius publicus, predicta omnia ex ordinamentis Communis Florentie existentibus in palatio populi florentini penes ser Vivianum Nerii, notarium florentinum et scribam Reformationum consiliorum populi et communis Florentie, fideliter sumpsi et in presenti carta de membranis scripsi et in hanc publicam formam redegei et ideo me subscripsi.»

⁵⁰ Ci sono due provvisi-
oni in questa stessa data, la prima (c. 258) tratta *De diebus feriatis*,
la seconda (c. 263) invece *Contra ludentes in loggia communis*.

⁵¹ Ecco la sottoscrizione del notaio che è a c. 267: «(SN) Ego Paulus filius Volte Benis de Florentia imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius publicus, coadiutor providi viri ser Viviani Nerii Viviani, notarii et civis florentini, scribe Reformationum consiliorum populi et communis Florentie, predicta omnia in presenti et tribus proximis precedentibus foelis de membranis ex dictis reformationibus in palatio populi florentini et civitatis Florentie penes ser Vivianum existentibus sumpsi scripsi et publicavi et ideoque me subscripsi et signum meum apposui consuetum». Questo notaio lo troviamo come coadiutore di ser Viviano nel 1383 e ancora nel 1404. Cfr. MARZI, *La Cancelleria...*, cit., p. 130.

4. cc. 268-271: provvedimenti normativi presi dagli Otto di guardia del Comune di Firenze in vigore di una balia loro concessa nel mese di aprile del 1400.

5. cc. 272-273: due provvisioni, la prima del 20 ott. 1408 di mano di ser Antonio di Francesco da Gangalandi,⁵² notaio dei Priori e la seconda del 12 e 13 dic. 1415 di mano ignota.

Se si eccetua l'ultima, che tratta delle funzioni dell'Esecutore degli ordinamenti di giustizia, tutte le altre afferiscono alla materia criminale o al funzionamento delle curie civili e criminali.

Il lib. I conta 74 rubb., il II 103, il III 202, il IV 126.

PAGNINI (1783) Arm. XX, Classe I, n. 968, «Altro simile intitolato come sopra. 1355» BRUNETTI (1791) Classe II, Dist. I, n. 13, «Codex membranaceus archetypus statutorum populi florentini nomine capitanei, ex publica recensione anni 1355, coperto d'asse con culatta di vacchetta rossa e sue bullette d'ottone».

18. «Codex membranaceus archetypus statutorum populi florentini nomine Potestatis, ex publica recensione anni MCCCLV» *post 1378*

Membranaceo, legato in assi con borchie di ottone, di cc. 284 modernamente numerate, mm. 465x335, compagine mm. 437x310. Ha un bifolio di guardia pergamenaceo moderno all'inizio, il mezzo bifolio di sinistra è incollato sull'asse e l'altro è compreso nella numerazione. Il terzo libro ha tracce di una numerazione più antica. Composto da 39 fascicoli così distribuiti nell'ordine: I (cc. 2-5) duerno col rubricario del terzo libro, II-IX (cc. 6-69) quaderni, X (cc. 70-79) quinterno, XI (cc. 80-81) duerno, a cui sono state tagliate le ultime due carte, col rubricario del primo libro, XII (cc. 82-89) quaderno, XIII (cc. 90-95) ternione, XIV (cc. 96-103) quaderno, XV (cc. 104-113) quinterno, XVI-XVII (114-129) quaderni, XVIII (cc. 130-135) ternione, XIX (cc. 136-137) duerno, cui mancano le ultime due carte tagliate, che contiene il rubricario del secondo libro ed ora è legato tutt'uno col ternione successivo, XX (cc. 138-143) ternione, XXI-XXVI (cc. 144-191) quaderni, XXVI (cc. 192-197) ternione, XXVIII-XXXVI quaderni, XXXVII (cc. 270-273) duerno, XXXVIII (cc. 274-282) quinterno, XXXIX (cc. 283-284) bifolio. Gli ultimi tre fascicoli sono stati aggiunti al codice in epoca posteriore e sono anche di formato più piccolo. Tutti i fascicoli del codice originario sono forniti di regolare richiamo, talvolta racchiuso in un riquadro ornato, nel margine inferiore, i fascicoli del libro terzo sono numerati in cifre romane dal n. III nell'angolo superiore sinistro. Sono bianche le cc. 1, 81v, 135, 269v, 273v, 282v. Scritto da più mani dopo il 1378.

⁵² Ecco la sottoscrizione del notaio che è a c. 272v: «(SN) Ego Antonius Francisci de Gangalandi, notarius et nunc pro communi Florentie scriba dictorum dominorum, predictis de eorum mandato me subscripsi de predicta (sic!)».

Le lettere iniziali dei libri sono decorate a colori rosso e blu e filigranate, le lettere iniziali dei capitoli o rubriche sono anch'esse a colori alterni rosso e blu e filigranate.

Contiene i quattro libri degli statuti del Podestà secondo la recensione del 1355, a tutti i libri è premesso un rubricario eccettuato il quarto, inoltre il libro terzo è premesso a tutti gli altri. Dopo il quarto libro, che termina a c. 245, segue la pace del cardinale Latino (cc. 245v-254v) e le costituzioni clementine e fridericiane contro l'«heretica pravità» (cc. 255-265v), le sottoscrizioni apocriefe dei notai Rolandino di Giliolo de' Fiordibelli da Reggio ed Enrico di messer Giovannino da Albinea di Reggio concludono il codice.⁵³ Bisogna rilevare che nella rubrica 15 del libro quarto, che tratta delle cancellazioni o inserimenti nella lista delle famiglie che erano considerate «grandi», sono citati provvedimenti posteriori alla data della consegna di questi statuti da parte della commissione presieduta da messer Tommaso di ser Puccio da Gubbio.

Nei fascicoli aggiunti si distinguono quattro diversi gruppi di provvisori scritte da più mani:

1. Sulle carte finali, cc. 266-269, dell'ultimo quaderno, originariamente bianche, sono state scritte provvisori delle date seguenti: 25 gen. 1386, 27 ago. 1388 (in volgare), 24 e 26 mag. 1389, 12 e 13 ago. 1389, sono tutte di un'unica mano e quindi non possono essere state scritte che dopo la data più tarda.

Nei fascicoli aggiunti ci sono ancora:

2. cc. 270-273: le provvisori, scritte ed inviate da ser Paolo di Volta di Bene, coadiutore di ser Viviano di Neri Viviani, notaio delle Riformagioni, che appartengono alle seguenti date nell'ordine: 21 e 22 gen. 1367, 13 giu. 1377, 3 dic 1389, 10 mar. 1389, 22 feb. 1401, 10 dic. 1401, con ogni proba-

⁵³ Le sottoscrizioni, leggermente differenti dal n. 16, sono le seguenti:

«Ego Rolandinus Gilioli de Fladebellis de civitate Regii, notarius publicus nunc officialis populi et communis Florentie et sapientis viri domini Tomasi ser Puccii de Eugubio, legum doctoris, iudicis et officialis dicti populi et communis Florentie ad corrigendum et ad ordinem reducendum statuta, reformationes, ordinamenta et provisiones dicti populi et communis, predicta statuta domini Potestatis et communis Florentie pro parte scripta manu ser Bartoli ser Dominici de dicta civitate Regii, olim notarii dicti populi et communis Florentie in dicto offitio, de licentia et mandato dicti domini Tome publicavi et propria manu me subscripsi et meum signum apposui consuetum, sub annis Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quinto indictione octava die penultima mensis augusti.

Ego Hemricus domini Iohanini de Albinea de Regio, notarius publicus et nunc notarius et officialis dicti populi et Communis Florentie et dicti domini Thome Statutis predictis ut supra dicitur scriptis de licentia et mandato dicti domini Thome me subscripsi et ea publicavi et meum signum apposui consuetum, sub dictis anno indictione et mense et die.

bilità sono tutte state scritte posteriormente alla data più tarda.⁵⁴

3. cc. 274-282: sono provvisori scritte ed inviate da ser Giovanni di ser Lodovico di Giovanni, anch'egli notaio e coadiutore del notaio delle Riformagioni ser Viviano di Neri, sono delle seguenti date nell'ordine: 24 set. 1365, 27 lug. 1366, 21 gen. 1373, 30 lug. 1380, sono tutte nello stesso fascicolo e sono state scritte tutte dopo la data più tarda.⁵⁵

4. L'ultimo fascicolo, cc. 283-284, contiene ordinamenti degli Ufficiali dell'estimo deliberati in data 28 feb. 1403 e scritti ed inviati da ser Giovanni di Biagio da Monterappoli.⁵⁶

Eccezion fatta per gli ultimi ordinamenti, tutte le norme predette afferiscono alla materia criminale o al funzionamento delle curie civili e criminali.

SIMEONI (1545) c. 19, F: «Un libro legato in asse con una asse rotta di cc. 280 in circa intitolato Statutum vetus domini Potestatis».⁵⁷ PAGNINI (1783) Arm. XX, Classe I, n. 970, «Altro simile intitolato come sopra. 1355». BRUNETTI (1791) Classe II, Dist. I, n. 14, «Codex membranaceus archetypus statutorum populi florentini nomine capitanei, ex publica recensione anni 1355, coperto d'asse con culatta di vacchetta rossa e sue bullette d'ottone».

Il I lib. conta 74 rubb., il II 102, il III 202, il IV infine 126 rubb.

19. «Statuti del Potestà di Firenze dall'anno 1355»⁵⁸ 1355 dic.-1356 set.

Membranaceo, legato in pelle, di cc. II-IV, 271 modernamente numerate,

⁵⁴ La sottoscrizione del notaio è uguale a quella della nota 47.

⁵⁵ Ecco la sottoscrizione del notaio che è ripetuta quattro volte, a cc. 276v, 277, 281 e 282: «(SN) Ego Iohannes ser Lodovici Iohannis, civis florentinus, imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius publicus, predicta omnia ex Reformationibus consiliorum populi et Communis Florentie existentibus in palatio populi florentini penes ser Vivianum Nerii, notarium florentinum et scribam dictarum Reformationum, fideliter sumpsi et in presenti facie et tribus cartis et in facie proxima precedenti dictas tres cartas de membranibus scripsi et in hanc publicam formam redegei et ideo me subscripsi».

⁵⁶ Ecco la sottoscrizione del notaio che è a c. 284r: «(SN) Ego Iohannes filius Blaxii de Monterappoli, civis florentinus, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus, nunc notarius dicti officii, predictis omnibus et singulis dum agerentur interfui et ea omnia ex deliberationibus dictorum officialium sumpsi et publicavi ideoque me subscripsi».

⁵⁷ L'identificazione non può essere certa perché la stessa descrizione si adatta anche al n. 16, è invece da escludere il n. 17 sempre che le assi siano le stesse, infatti è l'unico che non presenta una frattura in una delle due assi.

⁵⁸ Il titolo era riportato sopra un cartellino bianco, apposto sulla costola, ormai perduto per la recente rilegatura, tuttavia risultava illegibile perché completamente evanido. È assai probabile che detto titolo fosse lo stesso riportato nell'«indice dell'archivio della Parte» del 1779, cioè quello che si ipotizza nel testo. Cfr. *Indice generale degli archivi della camera delle comunità*, c. 5 (senza collocazione)

mm. 458,x340, compagine mm. 436-318, ha due guardie cartacee, all'inizio ed in fine, non comprese nella numerazione. Tra le cc. 41 e 42 non è numerata una carta, mentre in altro luogo si passa da c. 256 direttamente a c. 258: i due errori si compensano. Composto da 40 fascicoli così distribuiti nell'ordine: I (cc. II-III) bifolio con funzioni di guardia e rubricario del primo libro, II (cc. IV e 1-8) mezzo bifolio rimboccato sul primo quaderno,⁵⁹ III-VII (cc. 9-47) quaderni, VIII-XI (cc. 48-63) duerni, l'ultimo contiene il rubricario del secondo libro, XII-XVII (cc. 64-111) quaderni, XVIII (cc. 112-117) ternione, XIX (cc. 118-121) duerno col rubricario del terzo libro, XX-XXIX (cc. 122-201) quaderni, XXX-XXXI (cc. 202-209) duerni, il secondo col rubricario del quarto libro, XXXII-XXXVIII (cc. 210-266) quaderni, XXXIX-XXXX (cc. 267-270) bifoli. La c. 271 è un mezzo bifolio con funzioni di guardia rimboccato sull'ultimo bifolio. Tutti i fascicoli sono forniti di regolare richiamo, taluni sono racchiusi in riquadri ornati con figure stilizzate umane o animali.⁶⁰ Sono bianche le cc. 1v, 59v, 62, 63, 121v, 204v, 205, 208v, 209, 271. Scritto da una sola mano tra il dicembre del 1355 ed il settembre del 1356. Le lettere iniziali dei libri sono decorate a colori rosso e blu e filigranate, le letterine iniziali dei capitoli o rubriche sono anch'esse a colori alterni rosso e blu e filigranate.

Contiene i quattro libri degli statuti del Podestà secondo la recensione del 1355, volgarizzati da ser Andrea di Lancia notaio fiorentino che ha anche scritto l'intero codice; a tutti i libri è premesso un rubricario; mancano però le sottoscrizioni apocriefe dei notai di cui al numero 16.⁶¹ Dopo il quarto libro, che termina a c. 242v, segue la pace del cardinale Latino (cc. 243v-261v) e le costituzioni clementine e fridericiane contro l'«heretica malvagitate» (cc. 262-270v), che sono numerate come rubriche. Bisogna rilevare che nella rubrica 15 del libro IV, che tratta delle cancellazioni o inserimenti nella lista delle famiglie che erano considerate «grandi», non è citato nessuno dei provvedimenti posteriori alla data della consegna di questi statuti da parte della commissione presieduta da messer Tommaso di ser Puccio da Gubbio, che si trovano invece nei tre codici che contengono la redazione originale latina, nn. 16, 17, 18.

⁵⁹ Con ogni probabilità il copista aveva utilizzato due bifoli per scrivervi il rubricario del primo libro, che occupava interamente la seconda c. del primo bifolio e solo il recto della prima c. del secondo, cosicché il mezzo bifolio esterno di entrambi rimase bianco; però la carta completamente bianca del secondo bifolio venne tagliata ed il cartolaio-legatore rimboccò la carta supersite sul primo quaderno e la carta bianca del primo bifolio ebbe funzioni di guardia. Chi cartolò il codice, forse nel sec. XVI, cominciò dal testo del libro primo.

⁶⁰ A c. 25, inizio V fascicolo, il copista ha saltato la parola *sala*, che compare come richiamo, mentre a c. 130 ha scritto *lo podestà*, e nel richiamo ha *podestade*, ancora a c. 178 il testo ha *messer la podestade* ed il richiamo *messer lo podestade*. Dalla rubrica 58 del libro quarto il numero è scritto in nero.

⁶¹ Nel rubricario del quarto libro esiste la rubrica 123: «Di fare fiere di cavalli e di altre bestie nella cittade di Firenze», che però manca nel testo. In verità nessuno degli altri codici latini porta una simile rubrica.

Il lib. I conta 74 rubb., il II 102, il III 202, il IV 128.

Non è menzionato in nessuno dei tre inventari storici del Simeoni, del Pagnini e del Brunetti. Infatti non ha mai fatto parte dell'Archivio delle Riformazioni.⁶²

20. «Liber tertius statutorum populi florentini nomine Potestatis, ex publica recensione anni MCCCXXIV (*rectius* MCCCCLV)» *post 1378*

Cartaceo. (Le filigrane sono quattro. Le due più frequenti sono rapportabili a nn. 7446 e 7373 di Briquet, le altre due, presenti una sola volta, ai nn. 7643 e 3809).⁶³ Legato in assi, di cc. II, 84 modernamente numerate, mm. 422x324, compagine 405x302. Ha due guardie cartacee settecentesche una all'inizio ed una in fine non comprese nella numerazione. Rimane traccia di altre numerazioni, la più significativa mi sembra quella che si intravede dalla c. 77 in cifre romane, di cui è chiaramente leggibile solo la C di c. 84. Il foglio era in origine più grande di circa 10 mm. ed è stato rfilato dal legatore come si può chiaramente vedere alle cc. 57 e 61. Composto da 7 fascicoli così distribuiti nell'ordine: I (cc. 1-6) ternione col rubricario, II-III (cc. 7-30) sesterni, IV (cc. 31-37) quaderno di sette carte, manca l'ultima, V (cc. 38-51) fasc. di sette fogli, VI (cc. 52-68) fasc. di nove fogli mancante dell'ultima carta, VII (cc. 69-84) fasc. di otto fogli. Solo i fascicoli II e VI sono forniti di richiamo nel margine inferiore. Sono bianche le cc. 5 e 6. Il codice presenta molti rattoppi ottocenteschi. Scritto da più mani successivamente al 1378. Letterine rifatte (o ritoccate) in rosso, paraffi delle rubriche in rosso, ma titoli e numeri in nero.

Contiene le 202 rubriche del terzo libro, preceduto dal rubricario, degli statuti del Podestà secondo la recensione del 1355.

PAGNINI (1783) Arm. XX, Classe I, n. 963, «Altro simile intitolato come sopra, 1324».⁶⁴ BRUNETTI (1791) Classe II, Dist. I, n. 6, «Liber tertius statutorum populi florentini nomine potestatis, ex publica recensione anni 1324, in carta bambagina grande coperto di asse con culatta di vacchetta rossa e sue bullette d'ottone».⁶⁵

⁶² L'inventario manoscritto n. 8, compilato successivamente alla creazione dell'Archivio centrale di Stato, porta la vecchia segantura «n. 777 (provenienza nuova)».

⁶³ 1. c. 6 *buchet, cor ou cornet* (7643), 2. c. 18 e *passim demi-griffon* (7446), 3. c. 62 e *passim fruit en forme de poire ou de figue, accompagné de deux feuilles* (7375), 4. c. 69 *deux clefs posées parallèlement* (3809). Cfr. BRIQUET, *op. cit.*

⁶⁴ La data 1324 è evidentemente un errore, ripetuto poi dal Brunetti.

⁶⁵ La data 1324 è evidentemente un errore, già presente nella descrizione del Pagnini.

21. Cartella miscellanea con frammenti di codici statutari 1325-1494

6 frammenti sciolti di diversa consistenza e formato di cui 2 membranacei ed il resto cartacei, contenuti in una cartella, di cc. 109 modernamente numerate a matita come se costituissero un codice unitario, mm. 469x340. Secc. XIV e XV.

1. Due fascicoli cartacei (la filigrana del primo è rapportabile al n. 5420 e quella del secondo al n. 5950 del Briquet)⁶⁶ originariamente legati in una filza di "provvisioni interrotte". Il primo, mm. 325x240, è costituito da carte singole che forse originariamente erano fogli di un unico fascicolo, il secondo, mm. 316x235, invece è un fascicolo di 12 fogli. V'è traccia di precedenti numerazioni (249-275 e 345-368) che davano alle carte un ordine diverso dall'attuale. L'inserito è costituito complessivamente di cc. 49 modernamente numerate a matita nell'angolo destro in basso. Sono bianche le cc. 1v, 3v, 6v, 10v, 11, 12, 17v, 22-24, 27v, 39-49. Scritti da più mani nel sec. XIV dopo il 1325.

2. Quaderno membranaceo ultimo fascicolo residuo di un codice, modernamente numerato a matita da c. 52 a c. 59, mm. 445x332. Scritto da un'unica mano nel luglio del 1340 o posteriormente. Le lettera iniziale è decorata a colori rosso e blu e filigranata, le letterine iniziali dei capitoli o rubriche sono anch'esse a colori alterni rosso e blu e filigranate.

3. Due fascicoli cartacei rispettivamente un quinterno (filigrana rapportabile al n. 2747 di Briquet) ed un quaderno (filigrane rapportabili ai nn. 3370 e 4411 del Briquet)⁶⁷ di cc. 18 modernamente numerate a matita nell'angolo in basso a sinistra da c. 61 a c. 77. V'è traccia di numerazioni più antiche. Il primo mm. (330x250), è stato scritto nel sec. XIV; il secondo (mm. 299x220), verso la fine del XV (1494). Scritti da due mani diverse. Sono bianche le cc. 69v, 70v, 75-77.

4. Fascicolo cartaceo (filigrana: frutti in forma di pera e di fico rapportabile ai nn. 7374 e 7376 del Briquet, ma non esattamente soprattutto nella forma di attacco dei picciuoli al cerchio in basso)⁶⁸ di 10 fogli modernamente numerati a matita da c. 79 a c. 98, v'è traccia di numerazioni più antiche, mm. 420x302. Sono bianche le cc. 90v e 97v. Scritto da un'unica mano tra il 1353 ed il 1355 con intervento d'altra mano del giugno 1378.

5. Bifolio cartaceo più un mezzo foglio incollato a filo (filigrana: frutti in forma di pera e di fico rapportabile ai nn. 7374 e 7376 del Briquet, ma non esattamente soprattutto nella forma di attacco dei picciuoli al cerchio in basso)⁶⁹ modernamente numerato da c. 99 a c. 101, mm. 395x293. Scritto da una sola mano nel sec. XIV dopo il 1355.

6. Quaderno membranaceo modernamente numerato a matita da c. 102 a c. 109, mm. 420x358. Scritto da una sola mano nel sec. XIV dopo il 1355. Mancano la lettera iniziale del libro e le letterine delle rubriche. Quest'ultime sono

⁶⁶ 1. *croix grèque*, 2. *enchume*. Cfr. BRIQUET, *op. cit.*

⁶⁷ Per la prima: *bœf entier ou taureau*, per le altre due: *chapeau e colonne*, cfr. BRIQUET, *op. cit.*

⁶⁸ Cfr. BRIQUET, *op. cit.*, (*Fruit en forme de poire ou de figue*).

⁶⁹ Cfr. BRIQUET, *op. cit.*, (*Fruit en forme de poire ou de figue*).

scritte in rosso.

Contenuto:

1. cc. 1-51. Il primo dei due fascicoli contiene correzione agli statuti del Podestà, del Capitano, degli Ordinamenti di giustizia e degli ordinamenti canonizzati. Il secondo raccoglie correzioni degli statuti del Podestà e del Capitano. Le correzioni si riferiscono, per le date più recenti, alle revisioni arbitrali del 1324 e 1325, ma ce ne sono certamente di date anteriori. Questi quaderni sono con ogni probabilità il risultato di ricerche di cancelleria sulle riforme statutarie, forse sono stati prodotti nella cancelleria delle Riformagioni nella prima metà del sec. XIV Sono stati descritti dettagliatamente dal Salvemini e dal Santini nei lavori sugli statuti citati.

2. cc. 52-59. È l'ultimo quaderno che originariamente faceva parte di un codice che raccoglieva il terzo libro degli statuti del Podestà fatto scrivere nel 1340, simile quindi a quello già descritto in *Statuti del Comune di Firenze*, 9. È stato anche descritto dal Santini più volte citato.

3. cc. 60-78. I due fascicoli contengono appunti e *pro-memoria* di cancelleria circa le funzioni, le condizioni di nomina e le modalità di esercizio della carica di Capitano del popolo e difensore delle arti. Il più antico è un quinterno che si riferisce al XIV secolo, mentre il più recente è un quaderno del 1494.

4. cc. 79-98. È un frammento della bozza preparatoria del codice degli Ordinamenti di giustizia eseguita dalla commissione presieduta da messer Tommaso di ser Puccio da Gubbio tra il 1352 ed il 1355. Posteriormente un'altra mano ha aggiunto due provvisioni del giu. e lug. 1378 afferenti sempre agli Ordinamenti di giustizia. Questo fascicolo era stato legato, forse nel sec. XVII, insieme con i frammenti di cui a *Statuti del Comune di Firenze*, 22, e si inseriva tra le cc. 52 e 53, come ci testimonia la cartulazione più antica fatta da un'unica mano di entrambi i frammenti.

5. cc. 99-101. Il frammento contiene il rubricario del terzo libro degli statuti del Podestà secondo la recensione del 1355.

6. cc. 102-109. È un quaderno che forse faceva parte di un codice che conteneva il terzo libro degli statuti del Podestà secondo la recensione del 1355, vi sono scritte le prime 50 rubriche, l'ultima è mutila. Non si conosce un codice degli statuti del Podestà del 1355 scritto dalla stessa mano o comunque privo di questo quaderno. Sul margine inferiore dell'ultima carta, di mano del sec. XVI, è scritto in senso opposto alla scrittura del testo: *fragmenti di statuti del Capitano et Potestà di Firenze*.

Questi frammenti non sono menzionati in nessuno dei tre inventari storici del Simeoni, Pagnini e Brunetti.

22. Frammenti della bozza degli statuti del Podestà della commissione di messer Tommaso 1353 ago. 1-1355 set. 30^o

Frammenti sciolti di un codice cartaceo (filigrana: frutti in forma di pera e di fico rapportabile ai nn. 7374 e 7376 del Briquet, ma non esattamente soprattutto nella forma di attacco dei picciuoli al cerchio in basso),⁷¹ raccolti in una cartella, di cc. 98 modernamente numerate, mm. 420x302. V'è traccia di una numerazione più antica, è valida quella più basso con tratto più sottile. Composto da 15 fascicoli così distribuiti nell'ordine: I (cc. 1-32) fasc. di 16 fogli, II (cc. 33-38) ternione, III (cc. 39-40) bifolio, IV (cc. 41-44) duerno, V (cc. 45-52) quaderno, VI (cc. 53-55) duerno, VII-VIII (cc. 57-68) ternioni, IX (cc. 69-72) duerno, X (cc. 73-78) ternione, XI (c. 79) mezzo foglio, XII (cc. 80-83) duerno, XIII (c. 80) mezzo foglio, forse era originariamente unito alla c. 79 e costituiva un ternione col fascicolo che precede, XIV (cc. 85-88) duerno, XV (cc. 89-98) quinterno. C'è un unico richiamo nel margine inferiore di c. 78. Sono bianche le cc. 40, 70v, 71-72, 82v, 83 e 84. Scritto da più mani tra il 1353 ed il 1355.

Contiene frammenti dell'abbozzo dello statuto del Podestà preparato dalla commissione presieduta da messer Tommaso di ser Puccio da Gubbio, che fece gli statuti del 1355. Vi sono frammenti di tutti e quattro i libri; le rubriche non sono numerate.

Non è menzionato in nessuno dei tre inventari storici del Simeoni, del Pagnini e del Brunetti.

23. «Codex membranaceus archetypus statutorum populi florentini ex publica recensione MCCCCVIII [*rectius* MCCCCVIII]» 1409

Membranaceo, legato in assi con borchie di ottone, di cc. II-IV, 442 numerate entro la prima metà del sec. XVI, mm. 470x345, compagine mm. 444x324; c'è una guardia cartacea moderna in fine. Le cc. 82 e 183 sono ripetute due volte, ma manca la c. 83; la c. 86 è semplicemente saltata ovvero tagliata. Mancano inoltre le seguenti carte, perché tagliate, con conseguente lacuna nella numerazione: cc. 170, 185, 310 e 418. La c. 85 avrebbe dovuto andare dopo la c. 76, l'errore è dovuto al legatore ed è sicuramente anteriore alla cartulazione

⁷⁰ Le date si riferiscono al periodo di tempo in cui la commissione presieduta da messer Tommaso di ser Puccio da Gubbio elaborò gli statuti del Capitano e del Podestà.

⁷¹ Cfr. BRIQUET, *op. cit.* (*Fruit en forme de poire ou de figue*).

compiuta sicuramente tra il 1438 ed il 1545, la prima data rappresenta il termine *post quem* della composizione dell'inventario V/635 e la seconda è la data in cui è stato fatto l'inventario del Simeoni.⁷² Dalla c. 87 a c. 184 e da c. 303 alla fine c'è nel margine inferiore anche una numerazione a matita fatta nel 1958 evidentemente per correggere le incongruenze di cui precedentemente s'è detto. Composto da 58 fascicoli così distribuiti nell'ordine: I (cc. II-IV) bifolio più mezzo foglio rimboccato sopra contenente il rubricario della prima *Collatio*, II-IX (cc. 1-64) quaderni, X (cc. 65-68) duerno col rubricario della seconda *Collatio*, XI-XII (cc. 69-84) quaderni, XIII (87-94) mezzo bifolio rimboccato sul successivo quaderno, manca la c. 86,⁷³ XIV-XXII (cc. 95-166) quaderni, XXIII (cc. 167-169) duerno mancante dell'ultima carta tagliata, infatti la numerazione salta da 169 a 171, XXIV (cc. 171-178) quaderno, XXV (cc. 179-184) quaderno mancante dell'ultima carta e conseguente salto di numerazione, è anche ripetuta due volte la c. 183, XXVI-XXIX (cc. 186-217) quaderni, XXX (cc. 218-223) ternione, XXXI-XXXVIII (cc. 224-287) quaderni, XXXIX (cc. 288-293) ternione, XL-XLI (cc. 294-309) quaderni, il secondo dei quali manca dell'ultima carta tagliata con conseguente salto di numerazione, XLII (cc. 311-314) duerno, XLIII-LIII (cc. 315-406) quaderni, LIV-LV (cc. 407-417) ternioni, il secondo dei quali manca dell'ultima carta tagliata con conseguente salto di numerazione, LVI-LVIII (cc. 419-442) quaderni. Tutti i fascicoli, eccettuato l'XI, sono forniti di regolare richiamo nel margine inferiore. Sono bianche le cc. 64v, 184v, 293v, 350v, 398v, invece le cc. 222v e 223 erano originariamente bianche ma una mano più tarda, dopo le sottoscrizioni che terminano a c. 222A, ha scritto i riferimenti a circa 100 provvisori, la prima delle quali è dell'anno 1381, mentre tutte le altre sono comprese tra gli anni 1408-1414. Hanno la lettera iniziale in rosso, peraltro non ornata, solo le *Collationes* I^a, V^a e VIII^a, per il resto mancano del tutto sia le lettere iniziali delle altre *Collationes* che le letterine iniziali delle rubriche. Il numero delle rubriche della prima *Collatio* è scritto in rosso fino a 217 poi fino alla 240 è scritto in nero e quindi manca del tutto fino alla fine; anche le rubriche della seconda, quinta sesta, ottava e nona *Collatio* non sono numerate del tutto. All'inizio di ogni *Collatio* nel margine superiore c'è l'*intitulatio* con le parole *prima*, *secunda* etc. *Colatio* o *Collatio*, ma una mano più tarda ha sostituito al sostantivo *Collatio Tractatus* nelle prime quattro *Collationes*, con evidente riferimento alla nuova compilazione statutaria consegnata e approvata l'anno 1415. Il

⁷² L'inventario V/635 non ci attesta alcunché circa la cartulazione del codice; ci documenta però che al tempo della redazione dell'inventario stesso i due volumi consegnati dal Montegrano erano diventati un unico codice. In realtà dalla grafia si può dedurre che la cartulazione sia stata apposta non prima dell'ultimo decennio del Quattrocento.

⁷³ Con ogni probabilità originariamente e fino ad epoca posteriore alla cartulazione le cc. 85 e 86 costituivano un unico bifolio solidale aggiunto di seguito all'attuale c. 76 perché il notaio, che ha scritto questa parte del codice, aveva dimenticato le tre rubriche contenute in questa carta (85) che seguivano alla rub. *De officio officialium habundantie carniū et piscium*; mentre la c. 86 rimase bianca. Del resto circa mezza colonna della c. 76 è anch'essa bianca, tuttavia non sarebbe certo bastata per integrare le rubriche omesse. Successivamente questo bifolio fu legato fuoriposto e quindi cartulato, in epoca ancora più tarda fu tagliata la c. 86, perché essendo bianca era riutilizzabile, come del resto è accaduto sovente a questo codice.

codice è stato scritto integralmente su due colonne dai due notai: ser Giovanni *de Simone* da Nissa e ser Giovanni di Guido da Parma, che assistettero messer Giovanni da Montegranaro nella compilazione statutaria, negli ultimi mesi del 1409. I codici erano originariamente due come ci testimoniano le due sottoscrizioni notarili insieme con quelle del giudice alla fine di ognuno dei due volumi⁷⁴ a cc. 222vA e 442vB, e la rubrica introduttiva della prima *Collatio*.⁷⁵

Contiene gli statuti così come sortirono dalla redazione, compilazione e revisione della commissione presieduta da messer Giovanni di Giorgio Marocchini da Montegranaro, giudice e dottore, e da dieci cittadini fiorentini,⁷⁶ che vi lavorarono un anno dal dicembre del 1408 al 18 dicembre 1409 quando gli statuti furono consegnati. Tutta la materia statutaria risulta unificata e organizzata in modo sistematicamente diverso dagli statuti precedenti, vi scompare la classica e tradizionale divisione tra statuti del

⁷⁴ Ecco le sottoscrizioni:

«(SN) Ego Iohannes de Symone de Nissa, imperiali auctoritate publicus notarius, et nunc notarius et officialis populi et communis Florentie et eximii legum doctoris domini Iohannis quondam Georgii Marochini de Montegranaro, reformatoris et compositoris statutorum populi et communis Florentie, predicta statuta partim scripta mei notarii supradicti, partim manu ser Iohannis filii quondam Guidonis de Parma notarii publici et notarii dicti populi et communis et dicti domini Iohannis, una cum dicto ser Iohanne de licentia et mandato dicti domini Iohannis publicavi et propria manu subscripsi et signum meum consuetum, sub annis Domini MCCCCVIII die decimo octavo mensis decembris, apposui; quo anno factum fuit concilium generale totius ecclesiastice religionis in civitate Pisarum et sublatum esse datum sisima et creatus papa Alexander quintus».

«(SN) Ego Iohannes filius quondam Guidonis de Parma, publicus imperiali auctoritate notarius, et nunc notarius dicti populi et communis Florentie et prefati domini Iohannis, supradicta statuta, pro parte scripta manu dicti ser Iohannis et mei notarii predicti, publicavi una cum dicto ser Iohanne, et propria manu me subscripsi et signum meum aposui consuetum, anno, mense, die et tempore predictis».

«(SI) Et ego Iohannes de Montegranaro, legum doctor et reformatore et compositor statutorum predictorum, quia propter prolixitatem operis predicti et brevitatem temporis revidendo aliqua obmissa addidi et remis propria manu quae scribi debebant et in testimoniis premissorum propria manu me suscripsi» Va notato che la sottoscrizione dei notai a c. 222v è invertita.

⁷⁵ Va anche detto che per le prime due *Collationes* esistono titoli in rosso, sia nel rubricario che nel testo, delle varie materie apposti certamente per meglio poter consultare lo statuto. Nel margine laterale di c. 1B laddove si parla della divisione dello statuto in *Collationes* una mano, forse del sec. XVI, vi ha scritto l'indice di esse: I c. 1; II c. 65; III c. 171; IV c. 186; V c. 224; VI c. 264; VII c. 411; VIII c. 351; IX c. 419.

⁷⁶ La commissione che coadiuvò il giudice messer Giovanni da Montegranaro era così composta: Niccolò da Uzzano, Bartolomeo di Tommaso Corbinelli, Rosso di Piero Rossi, Pietro di Iacopo Baroncelli, Lapo di Giovanni Niccoli, Berardo di Buonaccorso Berardi, Lodovico di Guccio della Badessa, Maso degli Albizi e Angelo di Filippo Pandolfini; essi sono nell'ordine enumerati e qualificati decemviri nella prima rubrica che introduce gli statuti. Negli studi del GUIDI e del TANZINI citati c'è un breve profilo biografico di essi.

Capitano e statuti del Podestà.

Essi sono divisi non più in libri o trattati bensì in nove *Collationes* come segue: I^a Tre maggiori uffici della città di Firenze (cioè Priori e Gonfaloniere di giustizia, Gonfalonieri di compagnia e Dodici buonomini; rubb. 387); II^a tutti gli altri uffici intrinseci della città, (rubb. 501); III^a censi e oblazioni degli enti ecclesiastici, (rubb. 70); IV^a tutti gli uffici enstrinseci, cioè del contado e del distretto, (rubb. 98); V^a ordinamenti dei rettori forestieri, (rubb. 110); VI^a cause civili, (rubb. 155 + 75) VII^a ordinamento delle Arte dei giudici e notai o Proconsolo, dei mercanti e di tutte le altre Arti, (314 + 53); VIII^a statuti criminali (rubb. 248 + 182; IX^a Ordinamenti di giustizia (rubb. 129). Solo le prime due *Collationes* sono fornite di rubricario.

Si notano ancora le seguenti particolarità. Nella prima *Collatio* la rub. 273, cc. 49vB-50A, *Imbursatus pro aliqua arte quam non exerceret si extrahatur non possit exercere offitium* è in volgare; inoltre dopo la rub. 384, che è l'ultima del rubricario, ne sono state aggiunte altre tre sempre in volgare: "Tavola breve de' deveti deli tre maiori offitii; Tavola del divieto delgli altri offitii del Comune di Firenze; Chi fusse degli ufficiali". Nella seconda *Collatio* sono sempre in volgare le rubriche: 193, c. 111vA, *De solutionibus fiendis camere in qua moneta et quomodo*; 368 cc. 144B-145A *Ordinamenta observanda per officiales et gubernatores gabelle contractuum super gabella contractuum Aretii*, 372, cc. 146B-147vA, *De modo tenendis per gubernatores gabelle portarum et eorum officialibus et ministris*; 378, c. 148BvA, *De observantiis ministrorum gabelle portarum et de solutione ceterarum gabellarum et de solvendo dictis ministris* e *De offitio et mercede notarii gabelle portarum*; tutte le rubriche delle gabella dovute dagli artefici dalla rub. 415 *De gabella lane*, alla 428 "Legname pietre e fornace", da c. 154B a c. 158vB; le rubb. 331 a cc. 151v-161 *Vinatterii debeant satisfacere de eorum observantiis*, 332 *De observantiis vinatteriorum* e in fine la rubrica 483, c. 167rAvA, *De observantiis dictorum gubernatorum pro expeditione incumbentium dicto officio*. Nell'ottava *Collatio* sono sempre in volgare le seguenti rubriche: c. 363vAB, *Novum ordinamentum factum M^o CCCLXXXVII de mense iulii in augmentum penarum contra offendentes dominos priores et collegia et alios*; cc. 365B-366vA, *De confinandis condempnatis pro faciendo contra statum et de pena coniunctorum si illi non servaverint confinia et de premiando eos occidentes*; cc. 388B-389A *Quod bampni et condempnati pro rebellionem, turbationem vel subversionibus status vel tractatu possint ubique occidi. Et si est bampnitus occidens rebampniatur* e *Quod bampniti occasione homicidii commissi in platea dominorum, mercato veteri vel novo possint ubique occidi et prendere occidentes*; cc. 402vB-403A *Denarii perdati ad ludum repetantur*;

c. 413A-vB, *De prohibitis ornamentis dominarum*. Nella nona *Collatio* infine sono sempre in volgare le rubriche: 31, *De causis propter quas populares possint fieri magnates et de modo tenendis et etiam de magnate faciendo supra magnatem qualiter procedi debeat*; 33, *De modo et forma facienda magnates coniunctos illorum qui homicidium commiserint in platea dominorum vel mercato novo*; 34, *Quomodo et qualiter et propter quod fiant magnates consanguinei comitatini occidentis civem*; 36, *Quod offendentes dominos et collegia sint magnates*; 38, *Quomodo coniuncti eorum qui fuerint condempnati quod fecerint contra statum et non servaverint confinia possint fieri magnates*, alle cc. 424B-427vA.

Alle cc. 222A-223vB, originariamente bianche, dopo le sottoscrizioni del giurista e dei notai che concludevano il primo volume degli statuti, una mano più tarda ha elencato una serie di norme e provvisori. Questo elenco ha lo scopo di dichiarare le predette norme ancora in vigore nonostante i nuovi statuti.⁷⁷ Dal momento che un'unica mano ha scritto l'intero elenco non può averlo fatto prima del 22 marzo 1415 (data di una delle ultime provvisori).⁷⁸ Se ne deduce allora che quest'aggiunta sia stata fatta da qualche membro della commissione, presieduta dai professori dello Studio, che preparò la nuova compilazione statutaria consegnata e poi approvata nel dicembre del 1415. Questa circostanza è peraltro confermata dal fatto che in questo codice ci sono ampie tracce del lavoro della commissione che preparò gli statuti del 1415 e soprattutto dal fatto che omologo elenco è riportato nel secondo volume della nuova compilazione statutaria del 1415.

SIMEONI (1545) c. 19, A: «Un libro legato in asse di carte 443 intitolato Statutorum populi et Communis Florentie». PAGNINI (1783) Arm. XX, Classe I, 973, «Altro simile intitolato: Codex membranaceus archetypus statutorum populi florentini ex publica recensione 1408». BRUNETTI (1791) Classe II, dist. I, n. 16, «Codex membranaceus archetypus statutorum populi florentini ex publica recensione 1408».

⁷⁷ «Intelligentur esse et sint (*scilicet*: suprascripte provisiones et reformationes) reservate et remaneant in eo robore et esse prout erant antea presentia statuta approbata, nec eis vel alicui ipsarum vel aliquibus contentis in eis intelligentur in aliquo derogatum per presentia statuta».

⁷⁸ In effetti al penultimo paragrafo (Item...) di c. 223vA sono menzionate due leggi: *Quod officiales Montis ponantur in manibus camerariorum Camere communis florenorum quantitates pro solvendo rectoribus, stipendiariis et aliis*; *Quod Stipendiarii reassignentur*; entrambe approvate nella data suddetta per le quali vedi *Provvisori, registri*, 104, cc. 134v-138. È superfluo dire che a tale data era al lavoro la commissione che preparò la redazione statutaria approvata nel dic. del 1415.

24. «Statuta populi florentini nomine Potestatis ex publica recensione anni MCCCCXV»⁷⁹ 1415

Membranaceo, legato, nel sec. XIX, in cartone e tutta pelle con due fermagli e sette cantonali di ottone, di cc. 314 modernamente numerate a matita, mm. 453x330, compagine 425x300. Esistono due cartulazioni: la prima più antica è a penna nell'angolo superiore destro e numera indipendentemente i primi due libri, quindi ricomincia da 1 col testo del terzo libro e termina a c. 239 con la fine del codice, la seconda è stata fatta recentemente a matita e comprende anche le carte di guardia. Va pure notato che la cartulazione più antica dei primi due libri è quasi del tutto evanida per il danno grave che il codice subì per l'alluvione del 1557. Ha un bifolio pergameneo moderno all'inizio ed in fine con funzioni di guardia. Composto da 44 fascicoli così distribuiti nell'ordine: I (cc. 2-5) duerno col rubricario del primo libro ed il proemio, II-V (cc. 6-37) quaderni, VI (cc. 38-42) ternione mancante dell'ultima carta, VII (cc. 43-44) bifolio col rubricario del secondo libro, VIII-XI (cc. 45-76) quaderni, XII (cc. 77-81) ternione mancante dell'ultima carta, XIII (cc. 82-85) duerno col rubricario del terzo libro, XIV-XIX (cc. 86-133) quaderni, XX (cc. 134-142) quinterno, la numerazione a matita ripete due volte la c. 141, XXI (cc. 143-145) duerno mancante dell'ultima carta col rubricario degli Ordinamenti di giustizia e degli ordinamenti degli Ufficiali di torre, dei cessanti e fuggitivi e della gabella dei contratti, XXII-XXV (cc. 146-173) quaderni, l'ultimo dei quali manca completamente della seconda parte essendo state tagliate le ultime quattro carte dopo che la cartulazione più antica era stata già eseguita, infatti c'è un salto da c. 90 a c. 95, XXVI (cc. 174-182) quintero mancante dell'ultima carta con salto nella numerazione antica da 103 a 105, XXVII-XXXI (cc. 183-222) quaderni, XXXII (cc. 223-230) quaderno col rubricario dei trattati del quarto libro, XXXIII (cc. 231-237) quaderno mancante dell'ultima carta con salto nella numerazione più antica da c. 159 a 161, XXXIV-XXXVIII (cc. 238-277) quaderni, XXXIX (cc. 278-280) ternione mancante delle ultime tre carte, infatti c'è ancora un salto nella numerazione antica da 203 a 207, XL-XLIII (cc. 281-310) quaderni, l'ultimo dei quali manca delle ultime due carte, XLIV (cc. 311-314) duerno finale mancante dell'ultima carta cui è stata incollata la guardia moderna. Tutti i fascicoli sono forniti di regolari richiami nel margine inferiore, eccettuati i fasc. XXXIV e XXXV. Oltre le cc. di guardia sono bianche: le cc. 2, 4, 41, 42, 79v, 80, 81, 85, 105, 162v, 182v, 222v, 288, 313v. Scritto da più mani nel corso del 1415. Dopo il libro terzo, il codice presenta sul margine superiore sinistro una parola guida che indica l'argomento, evidentemente per permetterne una più veloce consultazione. Le lettere iniziali dei libri e dei trattati sono decorate a colori rosso e blu, le letterine iniziali dei capitoli o rubriche sono anch'esse a colori alterni rosso e blu.

Il codice presenta spazi bianchi nei seguenti luoghi, forse alcuni dovuti proprio alla pluralità dei copisti, ma la più parte causati da rasura di linee o di intere rubriche. Libro primo: in mezzo alla rub. 14 (c. 13) *De iuramento domini Capitanei et suorum officialium et familie*, spazio bianco biffato con tratto trasversale; rasura biffata con tratti trasversali, per circa tre linee, in mezzo alla rub.

⁷⁹ Il titolo è impresso sulla costola.

16 (c. 14) *De officio iudicis gabelle et camere communis Florentie*; altro spazio bianco, bifatto con tratto trasversale, in mezzo alla rub. 61 (28v) *De sindacatu officialium forensium et balia Executoris et Sindacatorum*. Libro secondo: rasura, depennata con tratto trasversale, nel mezzo della rub. 1 (c. 47) *De modo procedendi in civilibus*; e sul verso della stessa carta la rub. 2 *De modo probandi mortem, filiationem, tabellionatum et iurisdictionem*, è stata aggiunta nel margine inferiore; nel mezzo della rubrica 61 *De dote et donatione restituendis et de modo exigendi* e 62 (c. 61) *Filii non possint repetere dotem matris vivente patre*, ci sono alcune parole erase per circa una riga ciascuna; a cc. 69v spazio bianco dovuto a rasura della parte finale della rub. 91 *Quod non possit ab interlocutoria appellari*. Libro terzo: spazio in bianco dovuto ancora alla rasura di circa 12 linee finali della rub. 46 *Quod nullus de civitate, comitatu vel districtu vel alius de infrascriptis possit esse florentinus episcopus vel fesulanus episcopus* (c. 97); dopo la rub. 63 *De pena rebellantis aliquem locum vel guerram facientis contra commune Florentie* c'è un ampio spazio ora bianco comprendente metà di c. 104v, completamente il recto di c. 105 e 3/4 del verso della stessa carta, in realtà vi è stata erasa una intera rubrica già titolata come si vede chiaramente dalle tracce di inchiostro rosso dopo la fine della rubrica precedente;⁸⁰ lo stesso a cc. 150v-151 dopo la rub. 22 *Quod comites Guidones, comites Alberti et Ubertini tractentur ut magnates*. Negli Ordinamenti di giustizia è stata erasa un'intera rubrica che portava il n. 23 ed il titolo: *De modo tenendo per dominos priores et vexilliferum quando eis exponeretur querela per aliquem offensum*⁸¹; ancora una rasura, per circa 5 linee, nel mezzo della rub. 24 *De causis faciendi magnates*, e ancora un'altra verso la fine su cui sono state riscritte circa 17 linee, parzialmente anche nel margine inferiore (cc. 151v-152); a c. 162 alla fine della rub. 57 degli stessi Ordinamenti: *Quod magnates teneantur pro coniunctis eorum condemnatis*, cui segue il verso della stessa c. ancora bianco, è probabile che sia intervenuta una rasura almeno a c. 162;⁸² a c. 163v sono erase circa 5 linee della rub. 61 *Qualiter procedatur contra consortes magnatum declinantium iurisdictionem communis Florentie*; e ancora a c. 165 alla fine della rub. 63 *Quod Potestas et Capitaneus teneantur recipere accusationes et denuntiationes contra magnates clam et palam et de modo et forma procedendi in eisdem* sono erase circa 18 linee; a c. 166 3 linee alla fine della rub. 70 *De modo procedendi super falsis et calunniosis accusis denuntiationibus et falsis testibus*; a cc. 172v-173 dopo la rub. 101 *De compensatione non facienda alicuius condemnationis et prohibitione facta*

⁸⁰ Infatti dal rubricario (c. 82v) è ancora superstite il titolo di detta rubrica depennato ed espunto con *vacat. De condemnatis, occasione tractatus contra statum, confinandis. Et de pena ipsorum et de premio occidentium eos.*

⁸¹ Tanto si evince dal fatto che il copista ha messo lungo il margine inferiore dei vari fogli i titoli delle rubriche per il rubricatore; ed inoltre ve n'era un'altra con lo stesso titolo in *Statuti del Comune di Firenze*, 23, c. 423vB-424A. Bisogna, peraltro, aggiungere che la rasura fu operata anteriormente alla composizione del rubricario (vedi a c. 143) e ciò costituisce ulteriore prova del fatto che le rasure in questo codice furono operate prima dell'approvazione. Vedi ampiamente nel cap. VI nel paragrafo dove si analizza questo codice.

⁸² Non si può esser certi, anche perché l'omologa rubrica in *Statuti del Comune di Firenze*, 23, c. 434B-vA ha lo stesso testo.

prioribus et vexillifero iustitie c'è uno spazio bianco anch'esso dovuto a rasura fino alla parte superiore di c. 173v dove sono erase circa 4 linee. Libro quarto: a c. 204 rasura della parte finale della rub. 62 *Provisio contra capserium et officiales accipientes ultra debitum*, del trattato *De officialibus Turris*; a c. 210v rasura nel mezzo della rub. 3 *Ordinamenta quibus exigitur gabella contractuum* del trattato omonimo; a c. 221 rasura di una intera rubrica di circa 8 linee finali dopo la rub. 28 *De tempore solvendi gabellam pro matrimonio*,⁸³ a cc. 236v-237 la rub. 25 del trattato sui Giudici e notai è stata completamente erasa e quindi è stato riscritto un testo più breve;⁸⁴ a c. 262 rasura di una intera rub. di circa 5 linee dopo la rub. 249 *De observandis per famulos et famulas et domicellos et nutrices et eorum salariis*; a c. 263v soppressione di tre rubb. mediante rasura tra la 169 e la 170, la 170 e la 171 e tra la 171 e la 172, erano tutte di circa 4 linee ognuna; a c. 271v rasura delle prime 4 linee della rub. 259 *Quod ligna nec porci vivi vendantur in infrascriptis locis* e di una intera rub. dopo la 263 *De iurisdictione dictorum officialium contra mulatterios et portitores*; altra soppressione simile dopo la rub. 274 *De cognitione et officio dictorum officialium*, a c. 273v.⁸⁵ In conseguenza della soppressione di rubriche da c. 249v e fino alla fine del trattato sulle Arti è corretto il numero delle rubriche superstiti. A cc. 282rv la parte finale della rub. *De prohibitis ornamentis dominarum* è stata erasa e poi riscritta; a cc. 289v-290v erase circa 20 linee della rub. 11 *Quod laboratores et agricultores non possint dimictere bona inculta* e completamente la successiva rub. 12 di circa 8 linee; ancora circa 8 linee sono state erase alla rub. 19 *De pena laboratoris dimictentis possessiones conductas et euntis ad laborandum alias* a c. 291v; a c. 306v erase circa 7 linee alla parte finale della rub. 107 *Quod nihil tollatur pro mondatura viarum*.

Contiene la prima parte degli statuti, denominati anche statuti del Podestà, elaborati dalla commissione presieduta dai dottori Bartolomeo Volpi da Soncino e Paolo di Castro coadiuvati da nove notai e procuratori fiorentini, che lavorò dalla primavera del 1414 alla primavera del 1415. Comprende i primi quattro libri di tutto il *corpus* statutario del Comune fiorentino: il I: *De officialibus forensibus* (rubb. 85); il II: *De causis civilibus* (rubb. 132); il III: *De causis criminalibus* (rubb. 198), più i trattati *Ordinamentorum iustitie* (rubb. 101) *Ordinamentorum contra cessantes et fugitivos* (rubb. 17); il IV con i trattati *De officialibus Turris* (rubb. 77), *Ordinamentorum gabelle contractuum* (rubb. 30), *De arte iudicum et notariorum, mercatorum et omnium aliorum artificum* (rubb. 281), *De extimis*

⁸³ Con ogni probabilità era la rub. *De gabella solvenda pro iuribus contrahendis inter florentinos et pisanos*. Cfr. *Statuti del Comune di Firenze*, 23, c. 143, nel margine inferiore perché omessa, infatti manca anche nel rubricario.

⁸⁴ Si vedano le differenze sempre in *Statuti del Comune di Firenze*, 23, cc. 314B-vA.

⁸⁵ I titoli dei capitoli erasi sopravvivono ancora nel rubricario, espunti però con *vacat* (vedi cc. 225v-227). Anche questa circostanza è una ulteriore prova che le rasure debbano essere avvenute prima dell'approvazione della compilazione statutaria. Si rinvia al cap. VI.

(rubb. 40 + 1), *Ordinamenta circa sponsalia et nuptias* (rubb. 16), *Tractatus extraordinarius, De tractatu laboratorum* e infine *Tractatus contra ludentes ludos prohibitos* (rubb. 131). Ogni libro e trattato è fornito di rubricario.

Alla fine del testo seguono le sottoscrizioni autografe dei componenti la commissione e cioè i dottori Bartolomeo Volpi da Soncino e Paolo di Castro, ed i nove notai e procuratori: Guido di messer Tommaso Guidi, Rolando di Giovanni de' Gerbi, Cambio del fu Niccolò Salviati da Firenze, Lorenzo del fu Giannino da Firenze, Davanzato del fu Iacopo da San Gimignano, Mariano del fu Bartolo Cecchi da Firenze, Antonio del fu Niccolò di ser Pierozzo, Cristoforo del fu Andrea da Laterina e Francesco di Piero Giacomini da Castelfiorentino.⁸⁶

Alle sottoscrizioni segue il deliberato, in data 12 dic. 1415, dell'Ufficio degli Ottantuno⁸⁷ che secondo tutte le reiterate provvisioni circa la revisione e correzione degli statuti doveva approvarli, il deliberato ha la sottoscrizione autografa di ser Cristofano del fu Niccolò Pagnozzi, notaio fiorentino e scriba dei Priori.⁸⁸

Segue quindi la copia della provvisione dei due maggiori Consigli

⁸⁶ Ecco le sottoscrizioni che compaiono alla fine del testo alle cc. 310v-311, tutte sono autografe ma mancano di signum.

«Ego Bartolomeus de Vulpis de Sonçino iuris utriusque doctor compilationi predictorum statutorum interfui ad omnia prout supra in prohemio continetur».

«Ego Paulus de Castro utriusque iuris doctor prefate compilationi similiter interfui una cum suprascripto domino Bartholomeo et infrascriptis procuratoribus et ad fidem me propria manu subscripsi».

«Ego Guido domini Tomasii ser Guidonis civis florentinus, imperiali auctoritate iudex ordinarius publicusque notarius, in compilatione dictorum statutorum et ordinamentorum dictos famisissimos legum doctores dominos Bartolomeum et dominum Paulum iuvavi et operatus fui ut in titulo suprascripto continetur et ad fidem et testimonium premissorum me subscripsi». Seguono del tutto identiche le sottoscrizioni degli altri otto notai procuratori e cioè: Rolandus Iohannes de Gerbis, Cambius filius quondam Nicholai de Salviatis de Florentia, Laurentius filius olim ser Iannini de Florentia, Davanzatus quondam Iacobi de Sancto Geminiano, Marianus olim Bartoli Cecchi de Florentia, Antonius quondam Nicholai ser Peroççii, Christoferus quondam Andree de Laterino, Franciscus Pieri Iacomini de Castroflorentino.

⁸⁷ L'ufficio degli Ottantuno era composto dai Priori e Gonfaloniere di giustizia (9), dai Gonfalonieri di compagnia (16), dai Dodici Buonuomini, dai Capitani di parte guelfa, (9) dagli Otto di guardia, dai Sei di Mercanzia, dai consoli delle 21 arti.

⁸⁸ (SN) Ego Christofanus filius quondam Niccholai Pagnoççi, civis et notarius florentinus, imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius publicus, et nunc pro magnifico communi et populo Florentie scriba dictorum dominorum priorum et vexilliferi iustitie, omnia scripta et aprobata suprascriptorum statutorum et deliberatio suprascriptorum officialium et officii dell'ottantuno et omnibus in ipsa aprobatione et deliberatione contentis dum agerentur interfui et de ipsius approbatione et deliberatione et gestis et factis per dictos dominos priores et vexilliferum et collegia et officia et officia supradicta rogatus fui ideoque me subscripsi et signum meum apposui consuetum».

della stessa data scritta e sottoscritta da ser Filippo di ser Michele di Iacopo da Poggibonsi, coadiutore di ser Luca Martini alle Riformagioni.⁸⁹

Una provvisione, riguardante i tempi e le modalità degli appelli, ottenuta nel Consiglio del cento il 23 lug. 1477 conclude il codice.

Nel testo degli statuti si notano ancora le seguenti particolarità. È in volgare la rubrica del quarto libro a c. 281-282*v*, *De prohibitis ornamentis dominarum*.

PAGNINI (1783) Arm. XX, Classe I, n. 974, «Codex membranaceus archetypus statutorum populi florentini nomine potestatis, ex publica recensione anni 1415». BRUNETTI (1791) Classe II, Dist. I, n. 17, «Codex membranaceus archetypus statutorum populi florentini nomine potestatis, ex publica recensione anni 1415, coperto d'asse con culatta di vacchetta e sue bullette d'ottone». Gli statuti del 1415 furono pubblicati a Firenze alla fine del sec. XVIII. Il Lami afferma che la detta trascrizione fu tratta da esemplari presenti nell'Archivio delle Riformagioni, ma vedi le considerazioni nel saggio e la nota bibliografica.

25. «Statutum Florentinum anni 1415 T. II.»⁹⁰

post 1415

Membranaceo, legato in assi, di cc. I-IX, 148 modernamente numerate, mm. 415x295, compagine mm. 390x283. Ha due guardie cartacee moderne all'inizio e due in fine, inoltre un mezzo bifolio pergamenaceo, sempre con funzioni di guardia, è incollato a filo sul primo fascicolo. Composto da 16 fascicoli così distribuiti nell'ordine: I (cc. IV-IX) ternione con il rubricario del secondo e terzo libro, II (cc. 1-11) quinterno più mezzo bifolio incollato a filo, III (cc. 12-21) quinterno, IV (cc. 22-33) sesterno, V (cc. 34-43) quinterno, VI (cc. 44-51) quaderno, VII (cc. 52-61) quinterno, VIII (cc. 62-67) ternione, IX (cc. 68-77) quinterno, X (cc. 78-86) quaderno più mezzo foglio incollato a filo, XI (cc. 87-97) quinterno più mezzo foglio incollato a filo, XII-XVI (cc. 98-147) quinterni. Non tutti i fascicoli sono forniti di richiamo nel margine inferiore, infatti ne sono privi il II, IV, V e X. Sono bianche le cc. II, IV, IX, 67*v* e 117. Ha lettere decorate all'inizio di ciascun libro o trattato, le letterine delle rubriche sono a colori rosso e blu alternati. Scritto da più mani nel secolo XV (successivamente al 1415).

È questa una copia esemplata ad uso di privati per scopi professionali, ne è prova sicura il rubricario iniziale, nessun testo ufficiale presenta il rubricario di tutto il volume accorpato, cui segue tutto il contenuto del testo. A c. IV si legge:

⁸⁹ (SN) Ego Philippus filius ser Michaelis Iacobi de Podiobonitii, civis et notarius publicus florentinus, imperialique auctoritate notarius iudex ordinarius, egregi viri ser Martini Luce Martini de Florentia scribe Reformationum consilii populi et communis Florentie coadiutor, predicata omnia et singula in precedenti et presenti facie scripta, ex Reformationum libris et reformationibus populi et communis Florentie penes dictum ser Martinum, fideliter et scripsi in hanc publicam formam redegi et cassis que superflue scripseram me cum solito signo subscripsi.

⁹⁰ Il titolo è sopra un cartellino apposto sulla costola.

«questo Statuto è di Gerolamo di ser Domenico Boccianti».⁹¹ Pervenne all'Archivio di Stato per dono di Giuseppe Martini l'anno 1924. Il primo libro (cc. 1-33), trattando della competenza, elezione e funzioni dei magistrati forestieri, è poco curato, mancano il rubricario iniziale ed i titoli delle rubriche, che non sono neppure numerate; le letterine iniziali sono apposte solo fino a c. 17. Non è né glossato né annotato. Il secondo ed il terzo, compreso il trattato sui cessanti e fuggitivi, ma non gli Ordinamenti di giustizia, invece non solo sono curati ma sono anche glossati e annotati, con rinvii a norme modificatrici più recenti, nei margini.

Contiene i primi tre libri completi degli statuti del Comune di Firenze, ovvero del Podestà, nella redazione del 1415.

Non ha tradizione archivistica non essendo mai stato conservato in un pubblico Archivio.⁹²

26. «Codex membranaceus archetypus statutorum populi florentini nomine Potestatis ex publica recensione anni MCCCCXV, P. II.» *post 1415*

Membranaceo, legato in assi con borchie di ottone, di cc. 355 modernamente numerate, mm. 400x295, compagine mm. 380x266. Va notato che la c. 286r prosegue in 287r; e 286v in 288r. L'antico bifolio di guardia è compreso nella numerazione. Composto da 47 fascicoli così distribuiti nell'ordine: I (cc. 3-10) quaderno col rubricario dei primi due trattati, II-VIII (cc. 11-66) quaderni, IX (cc. 67-77) sesterno mancante dell'ultima carta tagliata, infatti c'è un salto nella numerazione da 77 a 79, X-XII (cc. 79-102) quaderni, XIII (c. 103) bifolio mancante di una carta tagliata con conseguente salto nella numerazione, XIV-XXVII (cc. 105-212) quaderni l'ultimo dei quali manca delle 4 carte finali tagliate, infatti la numerazione salta da 212 a 217, XXVIII (cc. 217-218) duerno mancante delle ultime due carte tagliate con conseguente salto nella numerazione da 218 a 221 contiene il rubricario del terzo trattato, XXIX-XXXI (cc. 221-242) quaderni, l'ultimo manca delle 2 carte finali tagliate, infatti la numerazione salta da 242 a 245, XXXII-XXXIV (cc. 245-268), quaderni, XXXV (cc. 269-272) duerno, XXXVI (cc. 273-274) bifolio col rubricario degli Ordinamenti della gabella del vino al minuto, XXXVII-XXXVIII (cc. 275-289) quaderni, il secondo manca dell'ultima carta che era la 290, XXXIX (cc. 291-292) bifolio col rubricario del Trattato del IV lib. sugli uffici estrinseci, XL-XLV (cc. 293-340) quaderni, XLVI (cc. 341-352) sesterno, XLVII (cc. 353-355) bifolio più mezzo foglio incollato a filo, la carta esterna del bifolio funge da guardia ed è incollata all'asse. Tutti i fascicoli sono forniti di regolare richiamo nel margine inferiore ma quello del XIV è stato eraso. Sono bianche le cc. 2v, 77v, 113, 197v, 236v, 242v, 272v, 274v e 355. La lettera iniziale del libro è decorata, le letterine

⁹¹ In *Notarile Antecosimiano*, 2981-3004, (1476-1522) conserviamo 24 protocolli di questo notaio.

⁹² È uno dei tre codici del dono Martini, vedi la nota 20 ed anche le vicende narrate nel cap. VI.

sono a colori rosso e blu alternati. Scritto da più mani probabilmente nel corso del 1416.

A c. 2 c'è il titolo: «Libro V degli statuti», sul *verso* vi si legge quella parte del proemio che illustra il libro quinto, ed ancora l'annotazione: «Approbatio horum statutorum cum aliis quattuor libris apparet sub die 13 (*sic!*) decembris 1415 ut in libro B ser Martini ad c. 234. Improbatio vero 1416 ut in libro C c. 304».

Il codice presenta rasure nei seguenti luoghi dettagliatamente elencati. Primo trattato: la quasi totalità della rub. 311, *De officio notarii provisorum speculi*, c. 94v è scritta su rasura di un testo precedente, sono eccettuate solo le ultime 11 linee. Inoltre il numero delle rubriche di questo primo trattato cessano di essere scritte in rosso dalla 218 e sono scritte in nero nel margine laterale, e dalla rub. 311 di cui sopra cessano anche le letterine iniziali a colori alternati. Secondo trattato: le prime due linee della rub. 1 *De officio gonfaloneriorum circa officium ignis* sono erase,⁹⁵ così come sono erase circa 25 linee alla fine della rub. 17 *Quomodo doctores studii eligantur* alle cc. 110v-111;⁹⁴ alle cc. 112v-113 è stata erasa completamente la rub. 22 *De officio decem balie civitatis Florentie* con l'intenzione di riscrivere la nuova ma sono state scritte solo 4 linee in cui si menziona una provvisione sulla stessa materia del novembre 1414, «reservata in presenti volumine statutorum»;⁹⁵ a c. 119 sono state erase le ultime tre linee della rub. 32 *De officio officialium habundantie carniuum et piscium*; a c. 125 rasura delle ultime 6 linee della rub. 32 *De mercatis factis ad florenos*. Da c. 125v rub. 42 a c. 156v rub. 93 compresa, è corretto il numero della rubrica che aveva un'unità in più.⁹⁶ A c. 145 rasura di circa tre linee nel mezzo della rubrica 82 *De balia dictorum sex super citadella Sancti Miniatis* ed un'altra linea per ognuna delle tre rubb. seguenti alle cc. 146rv;⁹⁷ Due intere rubriche di circa 21 linee sono state

⁹³ Sono depennate con tratto di penna anche in *Statuti del Comune di Firenze*, 23, c. 69A.

⁹⁴ Infatti in *Statuti del Comune di Firenze*, 23, c. 72B-vA, ha lo stesso testo per le prime linee, quindi prosegue per un'altra colonna intera, ma vi è interlineato *vacat*.

⁹⁵ Si riferisce evidentemente ai rinvii finali, e infatti si ritrova nell'ultima linea della c. 354 e la prima del *verso*. Ora se tutto questo elenco non può essere stato scritto prima del giugno 1415; bisogna per forza pensare che la rubrica erasa era quella dello statuto del Montegranaro e che è stata erasa dopo il giugno 1415 e con ogni probabilità dopo l'approvazione dei nuovi statuti nel dic. di quell'anno. Infatti in *Statuti del Comune di Firenze*, 23, c. 73vA-74A c'è la rubrica, con lo stesso titolo, che probabilmente era qui prima della rasura. Che sia così è praticamente sicuro perché è stato eraso anche il richiamo nel margine inferiore della c. 112v. Il fatto è una ulteriore conferma di quanto si sostiene nel saggio, cioè che le rasure di questo codice siano state fatte dopo l'approvazione e durante i mesi in cui questa parte della compilazione statutaria era sospesa.

⁹⁶ Questo gruppo di norme è stato tratto, senza alcuna modifica, dallo statuto del Montegranaro. Poiché il rubricatore di *Statuti del Comune di Firenze*, 23, ha numerato come rubrica 41 il secondo paragrafo della rubrica 40, ne è nato l'errore di numerazione. Si veda infatti a c. 65A il rubricario e si verifichi nel testo a c. 78vA. Si noti che anche in *Statuti*, 26 l'errore è stato rilevato quando il testo è stato rivisto. Infatti il rubricatore, in un primo momento, aveva sbagliato nell'apporre il titolo del capitolo 41 e successivamente l'ha corretto, così come ha corretto i numeri nel margine.

⁹⁷ Le stesse parole sono espunte con un *vacat* interlineato in *Statuti del Comune di Firenze*, 23, c. 88vA e 89A.

interamente erase a c. 149.⁹⁸ Alla c. 149v, circa 4 linee nel mezzo della rubrica 90 *De taxa balistrarum*; a 150v circa una linea nella rub. 92 e circa 8 linee iniziali, che sono state in parte riscritte, della rub. 95.⁹⁹ Consideriamo ora la rub. 96 *De scrupitino capitanei cittadelle Pisarum et eius habitudinibus et devetis*, comincia nella parte inferiore della c. 152v dove sono state del tutto erase circa 7 linee e quindi ne sono state riscritte quasi 4. La c. seguente fa parte del bifolio più esterno del fasc. XX, poichè la rubrica era mutata radicalmente il copista o il manipolatore di questo codice ha sostituito integralmente l'intero bifolio ed un'altra mano ha scritto sul nuovo bifolio le rubriche anche con scrittura più minuta per farcele entrare tutte; il verso della c. 160 è stato completamente eraso per potervi riscrivere.¹⁰⁰ Sono prove di questo i seguenti rilievi: a c. 154 fino alla fine del fasc. torna la mano del copista precedente; il richiamo a c. 152v è dalla stessa mano che ha riscritto le prime righe della rub. 96, un'altra mano ancora ha rimeso il richiamo nel margine inferiore della c. 160v.¹⁰¹ A c. 164v è stata erasa una intera rubrica di circa 10 linee.¹⁰² Terzo trattato: il testo è composto su due colon-

⁹⁸ Nel margine laterale, peraltro, è ancora leggibile la parola «*cassum*». Cfr. *Statuti del Comune di Firenze*, 23, c. 90AB: *De castellano Decomani, De castellanis terre Summi et Colognole*, entrambe espunte con *vacat*.

⁹⁹ In *Statuti del Comune di Firenze*, 23, alle cc. 91vA-93vA, dove si trovano le rubriche omologhe che trattano «*De officio decem Pisarum*» queste stesse parole sono espunte con il solito *vacat*, tuttavia per le linee iniziali della rub. *Ordinamenta capitaneorum citadellarum Pisarum* il segno di espunzione è la sottolineatura

¹⁰⁰ La sostituzione del bifolio più esterno di questo quaderno è stata fatta con molta abilità e non è stato utilizzato nemmeno un bifolio del tutto nuovo, tanto è vero che il verso della c. 160 è stato eraso per potervi riscrivere. La prova provata però della reale sostituzione è data esattamente dalla circostanza che nel margine inferiore delle c. 152v e 160v è stato necessario riscrivere i richiami. Nel primo caso perché il nuovo inizio era cambiato, nel secondo invece perché mancante; se infatti il foglio fosse quello originario il richiamo avrebbe dovuto esserci vergato dalla stessa mano del copista.

¹⁰¹ Va anche detto che un errore di omissione nella trascrizione di questa rub. *De scrupitino capitanei cittadelle Pisarum et eius habitudinibus et devetis*, era stato già fatto dal notaio che l'aveva esemplata in *Statuti del Comune di Firenze*, 23, c. 92vA, ed era stato rimediato aggiungendo la parte omessa nel margine laterale ed eradendo alcune linee sostituendole proprio con le stesse righe iniziali che poi sono state riscritte in *Statuti del Comune di Firenze*, 26, successivamente uno o più correttori hanno espunte alcune parti apponendo *vacat* o sottolineandole.

¹⁰² Forse era doppia o scritta per errore, infatti non sembra essere mutata la sequenza che c'è in *Statuti del Comune di Firenze*, 23, cc. 97 e ss. Bisogna dire che in quest'ultimo codice diffusamente, nei margini laterali o interlineato, si trova la parola *vacat* per espungere intere rubriche o parti di esse. Talune di queste espunzioni sono senz'altro abbastanza più tarde della esemplatura del codice stesso, ad es. alle cc. 81rv, 90rv, 326vA, 345-350 ma ancora in moltissimi altri luoghi. Tuttavia si può affermare con sufficiente sicurezza che nelle occorrenze seguenti, e forse anche in altre, la parola *vacat* è stata apposta dallo stesso notaio che copiava lo statuto. Si veda a c. 73B al margine con le graffe, a c. 87B in rosso interlineato, a c. 98vA interlineato e al margine in rosso con le graffe, a c. 132v sempre con le graffe espunge un'intera rubrica: *Quod domini omnium gabellarum provideant super mensuris et barlectarii et boctarii faciant mensuras et de eis signandis (Secunda Collatio)*. È possibile pensare che queste cancellazioni siano state richieste dalle autorità che questi statuti dovevano approvare. Una ulteriore conferma di ciò è data dalla rub. *Domini cum collegiis possint providere quod potestates comitatus ducant secum*

ne da c. 221 a c. 242; nel margine inferiore di c. 235v è annotato che è stata pretermessa la rub. *De capitaneis societatis Sancte Marie del Bigallo*, la rub. 53 a c. 136 *Pro societate del Bigallo, orti Sancti Michaelis et misericordie* è incompleta, e sono stati corretti i titoli di 4 rubriche a c. 237.¹⁰³ Quarto trattato: è anch'esso su due colonne da c. 293 a c. 300v. Vi noto le seguenti rasure: c. 293A, due righe nella prima parte della rub. 1;¹⁰⁴ c. 294A sono erase le ultime 7 linee della rub. 3;¹⁰⁵ c. 294v, è erasa completamente la rub. 6 di cui rimangono il titolo ed il numero: *Ordinatio officii del mare*,¹⁰⁶ da questa rubrica in poi è anche corretto il numero degli stessi capitoli essendo diminuito di una unità. A c. 296v, sono state erase due intere rubb. *Absentati a comitatu Florencie redeundo infra certum tempus possint stare Pisis*, e *De florenis sigilli pisani*,¹⁰⁷ a c. 298vB, sono erase le ultime 4 linee della rub. *De officio et potestate et iurisdictione Capitanei civitatis Are-*

notarios qui debeant eligi per Commune illius loci, che è la penultima della *Collatio quarta: iurisdictiones rectorum comitatus et officia extrinseca* a c. 220A. Bene, questa rubrica presenta i soliti *vacat* con le graffe che cancellano alcune righe in più luoghi ed anche alcune parole depennate e corrisponde perfettamente al testo della rubrica omologa di *Statuti del Comune di Firenze*, 26, c. 351, purgata delle parti espunte. E questo sembra essere uno dei casi esemplari in cui le espunzioni non sono opera della commissione dei professori dello Studio, anche se il testo dei nuovi statuti vi corrisponde perfettamente; giacché il testo giuridico del capitolo era stato già rimaneggiato dalla commissione del Montegranaro. Per argomentazioni più approfondite si veda il cap. VI del saggio.

¹⁰³ Se si confronta con *Statuti del Comune di Firenze*, 23, cc. 171-184 si vede che il testo è lo stesso, ma differisce la numerazione delle rubriche; i titoli dei capitoli corretti vi corrispondono perfettamente, vedi c. 181v.

¹⁰⁴ Queste stesse linee sono depennate anche in *Statuti del Comune di Firenze*, 23 c. 186A. Alla stessa carta e rub., all'inizio della colonna B, sono ulteriormente depennate altre tre righe e v'è anche interlineato di mano più tarda *vacat*. È questo senz'altro un intervento attribuibile alla commissione del 1415 come dimostra il riferimento ad una rubrica riscritta nei nuovi statuti. La cosa è segnalata nel margine laterale con l'annotazione: «*vide ultra infra remotam Rubricam*», giacché v'è un capitolo appositamente dedicato alla bisogna (rub. 3) del quale è stato riscritto nel margine un nuovo testo e cancellata la formulazione del Montegranaro. Il capitolo, in entrambi i codici, si conclude con l'aggiunta di alcune parole omesse, nel 23 di mano più tarda; nel 26 della stessa mano.

¹⁰⁵ Questa stessa in 23 è cassata con un *vacat* laterale ed una graffa più tarda; la nuova rubrica è nel margine inferiore di un'altra mano ed il testo corrisponde a quello di 26 senza la rasura sotto cui non si può immaginare che cosa vi fosse. È possibile dunque ipotizzare un errore del copista.

¹⁰⁶ Sul 23 questa rub. esiste e di mano più tarda è annotato nel margine: «*cancelletur quod est attributum decem Pisarum*».

¹⁰⁷ Esse invece sono superstiti sul 23 e sono cassate con un *vacat* più tardo; nel margine della rub. 17 *Quod camerari et notarii pisani exerceant officia per se ipsos* cassata col solito *vacat* più tardo, c'è anche questa postilla apposta notestualmente: *posita inter tractatum; est de materia in quarto sub statutis artis iudicum et notariorum*; ed in effetti questa rub. non sono ancora riuscito a trovarla negli statuti del 1415 - potrebbe, peraltro, non essere un capitolo autonomo, ma aver trovato posto in altre norme similari - tuttavia il fatto che faccia riferimento al quarto (libro) si deve per forza pensare che si tratti degli statuti del 1415; e che quindi queste postille siano state fatte dalla commissione di messer Bartolomeo Volpi. In ogni caso non sembra che su questa carta di *Statuti*, 26, siano state erase 3 rubb. bensì solo due. Naturalmente le unità in più nei numeri delle rub. sono 3 + 1.

tii;¹⁰⁸ a cc. 308^{rv}, è erasa la parte finale della rub. 36 *De officio et potestate Capitanei vulterratorum*, per circa metà del *recto* mentre è rimasto bianco uno spazio di circa 7 linee prima della rub. successiva senz'alcun segno di rasura;¹⁰⁹ a c. 311^v, ci sono due rasure, di due linee ciascuna, nel mezzo della rub. *De officio et iurisdictione Potestatis Sancti Geminiani et aliis comitatus dicte terre*; a c.313, una rasura di circa due linee nel mezzo della rub. *De iurisdictione et potestate potestatis Sancti Miniatis*,¹¹⁰ a c. 317, rasura della parte finale, circa 25 linee, della rub. *De officio et potestate Potestatis Castri Sancti Iohannis*,¹¹¹ a c. 318, rasura delle 4 linee finali della rub. *De officio et potestate Potestatis Barbialle*,¹¹² a c. 326 rasura di due linee nel mezzo della rub. *De iurisdictione auctoritate et balia Potestatum et Vicariorum comitatus et districtus Florencie*,¹¹³ a c. 329, rasura di circa 8 linee nel mezzo della rub. *De observantiis officialium comitatus et districtus Florencie*,¹¹⁴ a c. 330^v della stessa rubrica erase due linee;¹¹⁵ a c. 333^v, erase le ultime due linee della rub. *Quod extracti ad officium et non euntes tem-*

¹⁰⁸ Queste stesse linee risultano espunte con un *vacat* più tardo in *Statuti*, 23.

¹⁰⁹ È possibile che la rasura sia dovuta ad errore del copista o ad un successivo ripensamento. Infatti questa rubrica in *Statuti*, 23, (c. 195^{rv} e 196A) risulta più ampia di una intera colonna che contiene norme scritte, peraltro in volgare. Il notaio che ha scritto questa parte del codice del Montegranaro, in un primo momento aveva dimenticato questa aggiunta che poi ha integrato dopo la rub. 42, avvertendo, però, il lettore della cosa: «Istud quod sequitur debet poni supra proxima columpna in fine R/ca de officio et auctoritate capitanei vulterratorum, ad hoc signum». La commissione del 1415 aggiunse alla predetta rub. alcune righe nel margine inferiore di c. 196, e con queste stesse righe finisce la rub. in *Statuti*, 26. Il copista di quest'ultimo codice copiò anche la parte in volgare che, in seguito, fu ritenuta cassata o un errore del copista, donde la rasura. Comunque la parte in volgare risulta espunta con *vacat* e graffa, mentre alcune righe centrali erano già state espunte con *vacat* interlineato e piccola graffa laterale già dalla commissione del Montegranaro. Va anche notata questa significativa coincidenza: entrambi i copisti dei due statuti avevano omesso nel titolo della rub. la parola *Capitanei*.

¹¹⁰ Queste stesse righe sono espunte col solito *vacat* più tardo in *Statuti*, 23 cc. 197^{vB} e c. 198^{vB}.

¹¹¹ Le stesse linee sono espunte con *vacat* interlineato e più tardo e graffa in *Statuti*, 23, c. 201^v, ha inoltre nel margine la seguente aggiunta tarda: «et iurisdictionem habeat prout continetur infra in statuto sub rubrica De iurisdictione auctoritate et baylia potestatum etcetera», esse sono anche le ultime parole del 26.

¹¹² Le stesse righe sono espunte in *Statuti*, 23, c. 201^{vB} con graffa e *vacat* laterali più tardi.

¹¹³ In *Statuti*, 23, c. 206 depennate con tratto di penna. Va ancora detto che questa rubrica lunghissima si trova in *Statuti*, 23, alle cc. 204^{vB}-206^{vA} porta il n. 60 e ha nei margini laterali molte aggiunte scritte da una mano più tarda ed in ogni caso che scrive *currenti calamo* e non in modo calligrafico (queste aggiunte sono naturalmente nel testo di 26); inoltre a c. 206A c'è *cassum* e *vacat* che sopprimono alcune righe; queste stesse righe non ci sono in 26 a c. 325^v. Dal che si può dedurre che le correzioni sono dovute ad uno o più membri della commissione del 1414-15.

¹¹⁴ Queste stesse linee non sono invece espunte in 23, c. 207^{vB}:circa 11 linee comprese tra «Et insuper quod (...) nil accipiant vel recipiant quoquomodo».

¹¹⁵ Le stesse linee espunte con *vacat* più tardo e interlineato in 23, c. 208^{vA}; trovo invece che due linee in 23 c. 209^{vB} espunte, con *vacat* seriore interlineato e con un *cassum* laterale, sono state del tutto pretermesse dal 26. Ciò indurrebbe a pensare che nel secondo caso la cancellazione è avvenuta da parte della commissione dei professori nel corso della revisione, mentre la cancellazione che ha prodotto la rasura è stata operata quando già i nuovi codici erano stati scritti.

pore debito puniuntur et removentur,¹¹⁶ a c. 337, espunta una linea nel mezzo della rub. *De iurisdictione Potestatis Montiscatini*,¹¹⁷ a c. 337v erase due linee nel mezzo della rub. *De iurisdictione Potestatis Sancte Marie ad Montem*,¹¹⁸ a c. 338v, erase poco più di tre linee nel mezzo della rub. *De iurisdictione Potestatis terre Masse et Coççilis* in parte rimpiazzate con un'aggiunta sulla rasura,¹¹⁹ a c. 339 erase 5 linee alla fine della stessa rubrica.¹²⁰

Contiene il libro V degli statuti del popolo e del Comune di Firenze. È diviso in quattro trattati: 1° trattato composto di 354 rubriche cui seguono le tre tavole dei divieti; 2° trattato sugli uffici cittadini che contiene 247 rubb.; 3° trattato sui censi e le gabelle che comprende rubb. 79 più 60 più 74; 4° trattato sugli uffici estrinseci che contiene 96 rubb.¹²¹ Tutti i trattati sono forniti di rubricario. Il codice non ha sottoscrizioni di sorta nè copie di deliberazioni con la sua approvazione. Dopo l'ultima rubrica seguono quattro disposizioni di carattere generale che fanno parte integrante del testo statutario. Sono scritte dalla stessa mano che ha esemplato gli ultimi fascicoli con uno stacco di circa tre linee.

Con la prima si stabilisce che provvisioni, statuti, balie e ordinamenti, fatti a partire dal 1382 in avanti,¹²² nelle quali non vi siano deroghe parti-

¹¹⁶ Anche in *Statuti*, 23, c. 210B espunte tre linee con *vacat* interlineato più tardo.

¹¹⁷ In *Statuti*, 23, c. 212B depennate con tratto di penna. Anche questa cancellazione deve considerarsi successiva alla scrittura dei nuovi codici.

¹¹⁸ In 23, c. 212vA espunte con *vacat* che sembra della stessa mano del testo e con graffa laterale; inoltre nello stesso statuto sono state pretermesse alcune linee che sono nel margine, mentre in *Statuti*, 26, sono regolarmente nel testo. Questi potrebbero essere considerati tipici casi di errore dei copisti. Anzitutto errore del notaio-copista del Montegranaro, che poi ha indotto nello stesso errore il copista dei nuovi codici. Si deve ancora notare che, la commissione del 1414-15, aggiunse un tratto di penna trasversale a conferma che quelle linee erano già state rigettate.

¹¹⁹ In *Statuti*, 23, c. 213B l'aggiunta è nel margine di mano più tarda, le linee sono espunte con *vacat* e con graffe laterali. Sarei dell'opinione che il *vacat* e le graffe siano della stessa mano che ha scritto il codice; il copista del n. 26 errò nel riportare le linee espunte ed in sede di revisione fu fatta l'aggiunta laterale in *Statuti*, 23, che fu riportata sulla rasura del 26.

¹²⁰ In 23, c. 213vA espunte con *vacat* e graffa laterali. Anche questa cancellazione potrebbe essere attribuita già al Montegranaro.

A c. 343 (tratta delle leghe del contado e distretto), nel margine inferiore trovo annotato: «Distinctio communis et populi per quarteria facta in anno 1355 apparet distincte per plebatus in quodam libro antiquo imbulletato signato ab (*macchia, forse* contrario) cruce et lilio rubeis rubrica XVIII et in libro Statutorum IIII domini Capitanei approbatorum de anno 1365 sub rubrica 62».

¹²¹ La cartulazione, il numero dei trattati nel margine superiore ed il rinvio alle cc. per le rubriche del rubricario sono elementi piuttosto tardi del codice.

¹²² La formulazione di queste norme è piuttosto contorta il che è a discapito della chiarezza. Le cose non vanno meglio dal punto di vista sostanziale. Infatti non si fa riferimento a nessuna legge precisamente individuabile. Infine anche il termine temporale ha un che di ambiguo. «*Ab anno 1382 citra*» dovrebbe significare *al di qua*, quindi anteriormente alla data indicata, il che obiettivamente è inaccettabile. Tuttavia siccome la vigenza delle norme guarda al futuro si può interpretare come successiva alla data indicata.

colari contrarie o favorevoli a private persone, famiglie o gruppi familiari, adottate in occasione di sommosse o turbamento dello stato cittadino, rimangono fermi nella loro vigenza nonostante possano esservi nei nuovi statuti precetti in contrario. La stessa sorte seguano provvisioni, statuti, balie e ordinamenti del medesimo periodo che contengano norme contrarie o favorevoli a private e singole persone, maschi o femmine, prive però di deroghe particolari.¹²³ Con la seconda si conferma la facoltà data agli Ufficiali dello Studio di poter trasferire lo Studio stesso nel contado nell'evenienza di epidemie, fermo restando tutti gli altri suoi ordinamenti.¹²⁴ Con la terza¹²⁵ si richiamano altre 100 provvisioni circa e si stabilisce che

¹²³ «Item provisum et ordinatum est quod omnia et singula statuta, provisiones, balie communis Florencie et ordinamenta quecumque communis Florencie facta et edita ab anno domini 1381 de mense ianuarii citra, quibus non esset specialiter derogatum contra aliquam familiam vel singularem personam vel in eis hodium vel favorem vel beneficium civitatis, comitatus vel districtus Florencie occasione status vel turbationis ipsius civitatis vel connexorum vel dependencium ab eisdem vel aliquo eorum. Et omnia ordinamenta, statuta, provisiones et balie edita et facta a dicto tempore citra in favorem beneficium vel hodium alicuius singularis persone masculini vel feminini sexus de domo vel familiis suprascriptis vel aliqua earum quibus specialiter non sit derogatum remaneant firma, salva et inlesa et in eo stato et robore in quo ad presens vigent et sunt».

¹²⁴ «Item provisum et ordinatum est quod officiales studii qui pro tempore fuerint quocumque tempore eventus epidemie possint transferre studium generali (sic!) dicte civitatis in comitatu vel dictictu vel districtu (*ripetuto*) Florencie ubi et prout per eos fuerit deliberatum. Et adveniente causa dicte translationis omnia statuta et ordinamenta et salaria circa dictum studium et occasione dicti studii ordinata, firma et in suo robore permaneant. Et hoc capitulum observetur a die confirmationis in mediate presentium statutorum».

¹²⁵ Le prime 19, cioè fino all'11 apr. 1410, sono della mano che ha esemplato gli ultimi fascicoli, le altre 80 di una seconda mano. La stessa mano che ha scritto precedentemente cessa l'11 apr. 1410 (data della provvisione «*Quod non possint dari bullectini rebellibus pro rebellione*», Cfr. *Provvisioni, Registri*, 99, cc. 6v-7); la mano successiva comincia a c. 353 con la provvisione «*Quod notarii consignationum stipendiariorum debeant eorum consignationes presentari officio defectuum in tres dies a die redivisus*» del 23 apr. 1410 (Cfr. *Provvisioni, Registri*, 99, cc. 12v-13v), e conclude con una provvisione «*Disponens in effectu circa ratificationis pacis inter comune Florentie et Ladislaum*» del 27 giu. 1414 (Cfr. *Provvisioni, Registri*, 103, cc. 42-44). Tuttavia questo elenco non è in rigoroso ordine cronologico; infatti alcune righe più sopra trovo addirittura tre provvisioni del 1415: «*Quod apodixe et stantiamenta defectuum et conducte fiant in vulgari*» del 15 feb. 1415; «*Quod fabe consiliariorum non colligantur segregatim*» del 22 feb. 1415 e «*Quod officiales Montis ponant in manibus camerariorum Camere Communis florenorum quantitatem pro solvendis rectoribus, stipendiatis et aliis*» del 22 mar. 1415 (Cfr. *Ibidem*, 104 cc. 77v-78v, 93v-94v, e 133v-135). Ora non essendo questa seconda parte della lista nemmeno in rigoroso ordine cronologico ed essendo di un'unica mano si deve dedurre per forza che non può essere stata scritta anteriormente al 22 mar. 1415, data nella quale era in attività la commissione di messer Bartolomeo, per cui si deve pensare che questa lista era presente anche nell'originale del quinto libro che ora è perduto.

Bisogna dire che l'anno 1382 è solo un riferimento cronologico e non anche la citazione di un provvedimento preciso, infatti *Provvisioni, registri*, 70, finisce con due diversi gruppi di provvisioni del 24 dic. 1381 e del 14 mar. 1382. Non si riferisce a leggi del gen. 1382.

esse debbano rimanere ferme nella loro vigenza come lo erano prima dell'approvazione dei nuovi statuti.¹²⁶ La prima è dell'ott. 1408 ed è proprio la provvisione con cui si eleggeva il Montegranaro a revisionare e correggere gli statuti; le ultime sono del 15 e 22 feb. e 22 mar. 1415. Con la quarta¹²⁷ infine si stabilisce che se, nelle norme attinenti alle podesterie, ai vicariati, ai capitani e alle leghe, vi fosse difformità quanto alla giurisdizione ed ai salari fra le norme stabilite in questo quinto libro e quanto finora era stato in vigore non si debba tener conto delle nuove norme di questo quinto libro.

Si nota ancora la particolarità che talune rubriche sono in volgare. In dettaglio. Le tavole dei divieti alla fine del primo trattato. Del terzo trattato le rubriche: 1 *Ordinamenta observanda per officiales et gubernatores gabelle contractuum super gabella contractuum Aretii*; 5 *De modo tenendis per gubernatores gabelle portarum et eorum officialibus et ministris*; 11 *De observantiis ministrorum gabelle portarum et de solutione ceterarum gabellarum et de solvendo dictis ministris* 12 *De officio et mercede notarii gabelle portarum*; tutte le rubriche delle gabella dovute dagli artefici dalla 47 *De gabella lane*, alla 60 Legname pietre e fornace; alle cc. 264-272; infine le rubb. 3 *Vinatterii debeant satisfacere de eorum observantiis*, *De observantiis vinatteriorum* e 4 *De observantiis dictorum gubernatorum pro expeditione incumbentium dicto officio* da c. 275 a c. 286 che trattano degli ordinamenti della gabella del vino e del sale.

SIMEONI (1545) c.19v, K: «Un libro legato in asse di carte 354, intitolato libro quinto degli Statuti del Comune di Firenze».¹²⁸ PAGNINI (1783) Arm. XX, Classe I,

¹²⁶ «(...) Intelligantur esse et sint (*scilicet*: suprascripte provisiones et reformationes) reseruate et remaneant in eo robore et esse prout erant antea presentia statuta approbata, nec eis vel alicui ipsarum vel aliquibus contentis in eis intelligantur in aliquo derogatum per presentia statuta».

¹²⁷ Con altro inchiostro e apparentemente di mano diversa:

«Item ordinatum est quod si dicte potestarie potestatum et vicariorum et capitaneorum et lige et iurisdictionis et salaria reperirentur mutata et aliter ordinata et seu super eis aliter usitatum quo superius et in presenti quinto libro contineatur, observetur prout usitatum et consuetum est usitatum non obstantibus supra in presenti quinto libro insertis». Questa stessa nota è in *Statuti del Comune di Firenze*, 23, c. 220B, alla fine della *quarta Collatio* che tratta degli ufficiali estrinseci. Segue sul verso un'altra rubrica: *De officio et balia sex venditionum*, che oltre al solito *vacat* nel margine superiore una mano più tarda ha aggiunto: «*tollatur in toto*».

In fondo a c. 354v di *Statuti*, 26 d'altra mano ancora più tarda:

«Que statuta nova non vendicent sibi locum in officiis civium patent Libro C ser Martini 1416 a c. 304».

È evidente che l'ultima disposizione è stata apposta successivamente al feb. 1417, quando già gli statuti erano stati rigettati, vedi a questo proposito il cap. VI del saggio.

¹²⁸ Questa identificazione deve ritenersi certissima, come anche quella del successivo n. 30, infatti sul verso della carta di guardia di entrambi i codici, oltre alla *tabula*, c'è anche il rinvio

n. 976, «Codex membranaceus archetypus statutorum populi florentini nomine potestatis, ex publica recensione anni 1415 P. II». BRUNETTI (1791) Classe II, Dist. I, n. 18, «Codex membranaceus archetypus statutorum populi florentini nomine potestatis, ex publica recensione anni 1415, P. II, coperto d'asse con culatta di vacchetta rossa e sue bullette d'ottone».

27. «Statuta florentina anni 1415, T. II.»¹²⁹

post 1415

Cartaceo (le filigrane sono due, e sono rapportabili ai nn. 7643 e 11696),¹³⁰ legato in assi, di cc. 300 modernamente numerate, mm. 436x310, compagine mm. 418x300. Da c. 111, dove inizia l'undicesimo quinterno, e fino al termine v'è traccia nell'angolo inferiore di una numerazione, che però numera i fogli e non le carte. Ha una guardia moderna all'inizio ed una in fine. Composto da 30 fascicoli tutti quinterni forniti di regolari richiami nel margine inferiore, eccettuati il IX e l'XI. Sono bianche le cc. 256, 257, 258, 299v, 300. La lettera iniziale del primo trattato è decorata in inchiostro blu e filigranata, mentre solo la letterina della prima rubrica è in inchiostro rosso, quindi da c. 99v le letterine ricominciano ad essere in rosso, salvo qualche caso di mancanza. Inoltre solo a partire dalla rub. 3 e fino alla 21 le rubriche hanno numero e titolo in rosso, e riprendono poi dalla rub. 216 a c. 81v fino alla fine del codice. Scritto da più mani nel sec. XV.

Contiene solo i primi tre trattati del libro V peraltro incompleti. Si dà in dettaglio la situazione di tutti i trattati. Il primo (cc. 1-124) è completo, e contiene 355 rubriche comprese le ultime tre con le tavole dei divieti, è però privo di rubricario. I rubricari del secondo e del terzo sono di seguito alle cc. 125-132. Il secondo (cc. 132-255v) arriva solo fino alla rub. 228 *Quod regulatores intersint monstris rectorum civitatis Florentie*, che però è mutila delle righe finali. Canonicamente il libro avrebbe dovuto arrivare fino alla rub. 247; e forse proprio allo scopo di completarlo sono rimaste in bianco le carte seguenti 256 e 257 e il *recto* della 258. Il terzo (cc. 258v-299) ha solo gli ordinamenti *De oblationibus* che numera però solo 78 rubb., sebbene nel rubricario vi siano anche gli *Ordinamenta servanda per officiales et gubernatores gabelle contractuum* e gli *Ordinamenta gabelle vini ad minutum*.

all'atto di approvazione ufficiale degli statuti del 1415 contenuto «in libro ser Martini a c. 234», che è un registro anch'esso conservato nell'Archivio delle Riformagioni.

¹²⁹ Il titolo è sopra un cartellino apposto sulla costola.

¹³⁰ 1. cc. 1-90, *buchet, cor ou cornet* (7643), 2. cc. 91-fine *monts, montagnes, ou collines*, (11696). Cfr. BRIQUET, *op. cit.* Il riferimento dell'autore per questa filigrana è ad un registro delle *Consulte e pratiche*, 46 conservato nell'Archivio fiorentino che è stato iniziato il 4 ago del 1424; nel registro di n. 48, iniziato il 16. dic. 1427, troviamo invece la prima (7643).

Non ha tradizione archivistica non essendo mai stato conservato in un pubblico Archivio.¹³¹

28. «Statutorum Communis Florentiae, libri I, II, III, ex recensione anni MCCCCXV»,¹³² *post 1415*

Cartaceo, (la filigrana è unica ed è rapportabile al n. 11696),¹³³ legato in cartone mezza pelle e tela nel sec. XIX, di cc. 299 modernamente numerate, mm. 411x305, compagine mm 395x271.¹³⁴ Esiste una c. 39*bis* resasi necessaria per salto nella cartulazione; e a partire da questa carta inizia un'altra cartulazione recente a matita, nel margine inferiore, che corregge quella più antica ed ha naturalmente una unità in più. Ha un bifolio moderno di guardia all'inizio ed uno in fine. Composto da 31 fascicoli così distribuiti nell'ordine: I (cc. 1-2) bifolio col rubricario, II-III (cc. 3-20) quinterni il primo dei quali, contenente il rubricario, è privo delle ultime 2 cc., IV (cc. 21-32) sesterno, V-VI (cc. 33-51) quinterni, VII (cc. 42-67) 8 fogli, VIII (cc. 68-79) sesterno, IX-XIII (cc. 80-130) quinterni, tra le cc. 117 e 118 è stata inserita una carta, XIV (cc. 131-142) sesterno, XV-XXI (cc. 143-212) quinterni, XXII (cc. 213-220) quaderno, XXIII-XXIX (cc. 221-290) quinterni, XXX (cc. 291-296) ternione, XXXI (cc. 297-298) bifolio. Tutti sono forniti di regolare richiamo nel margine inferiore. Sono bianche le cc. 67*v*, 122*v*, 220*v*. La lettera iniziale del codice è miniata e rappresenta lo scorcio di una *schola* con il *magister* in cattedra ed alcuni *scholari* di fronte. Le lettere iniziali degli altri libri sono decorate con inchiostro rosso e blu, le letterine iniziali delle rubriche sono a colori alterni rosso e blu. Scritto da più mani nel sec. XV. Da c. 221 sul margine superiore destro di ogni c. compare il titolo del contenuto, rispettivamente: *De cessantibus et fugitivis* e *De Ordinamentis iustitie*.

Anche questa è una copia esemplata ad uso di privati per scopi professionali, ne è prova sicura il rubricario iniziale, nessun testo ufficiale presenta il rubricario di tutto il volume accorpato, cui segue tutto il contenuto del testo. Soprattutto il secondo libro è glossato nei margini anche con riferimenti giurisprudenziali; purtroppo però queste glosse marginali hanno sofferto per la rifilatura del legatore. L'amanuense aveva sbagliato nel trascrivere la rub. 127 *De appellationibus et nullitatibus et earum cognitione* del secondo libro per cui è stata intercalata una carta per potervi scrivere il resto della rubrica corretta.

Contiene i primi tre libri della redazione statutaria del 1415 completi. Il codice si conclude con una provvisione del 12 dic. 1415 sulla «Balìa novi-

¹³¹ È uno dei tre codici del dono Martini, vedi la nota 20 ed anche le vicende narrate nel cap. VI.

¹³² Il titolo è impresso sulla costola.

¹³³ *Monts, montagnes, ou collines*, (11696). Cfr. BRIQUET, *op. cit.*

¹³⁴ Di incerta provenienza, è presente nel fondo degli statuti fiorentini nell'ordinamento di cui all'inventario sommario del 1903. Non sono riuscito a trovare nell'archivio dell'ASFI un suo eventuale acquisto o donazione.

ter concessa domino Executori ordinamentorum iustitie ac conservatori statutorum et honestatis civitatis Florentie et de eius electione etcetera».¹³⁵

Non ha tradizione archivistica non essendo mai stato conservato in un pubblico Archivio.

29. «Statutum florentinum»¹³⁶

post 1415

Membranaceo, legato in assi con borchie di ottone e due fermagli di pelle e ottone, di cc. 437 modernamente numerate, mm. 391x285, compagine mm. 365x260.¹³⁷ Il codice ha tre distinte cartulazioni, la prima che chiamerò (A) è a penna presumibilmente del sec. XVI, è la più esterna all'angolo destro e comincia a numerare coll'inizio del testo del primo libro da 6 fino a 435, ma si interrompe a c. 86 e riprende a c. 97, inoltre naturalmente questa numerazione manca nei due quaderni seicenteschi; è la numerazione più completa e più coerente ed è quella che seguo. La seconda (B) è anch'essa a penna, è più interna dell'altra sempre all'angolo destro e forse è più recente della prima, non abbraccia tutto il codice ma solo dall'inizio del testo del primo libro fino a c. 82 e poi da c. 93 a c. 157. La terza numerazione (C) è decisamente contemporanea; è stata fatta per integrare la numerazione dei due quaderni seicenteschi dove manca del tutto e correggere le incongruenze quando v'è uno sbaglio di impaginazione, parte da c. 74 fino a 265 quando coincide con la numerazione (A). Il foglio pergameneo moderno di guardia ed il duerno iniziale sono numerati a matita con numeri romani I-V. Sono stati aggiunti successivamente, il duerno contiene il rubricario del I libro rifatto nel XVII o XVIII secolo.

¹³⁵ È una legge deliberata nella stessa seduta in cui furono approvati gli statuti.

¹³⁶ Il titolo è impresso sulla costola.

¹³⁷ Successivamente al 1778 fece parte della biblioteca dell'Archivio Diplomatico, come ci testimoniano la segnatura n. 1 con inchiostro rosso apposta sulla carta di guardia ed il timbro dello stesso Archivio sulla c. 1. Proprio per questo si può affermare con certezza che questo codice non fece mai parte della raccolta di statuti fiorentini dell'Archivio delle Riformazioni. Il codice è attualmente composto di parti scritte nel XV secolo ed altre nel XVI e XVII tutte interpolate tra loro, questo fa pensare a rifacimenti dovuti alla necessità di sostituire le carte eccessivamente consunte dall'uso. Esiste una prova documentale di questo, - a parte naturalmente il diverso colore e antichità della pergamena e della scrittura, - ed è la sottoscrizione di c. 92v con cui è autenticato il rifacimento delle prime 35 rubriche del libro III (cc. 82-92v) del seguente tenore: «Die 22 octobris 1665.

Ego Hyeronimus de Giuntinis, domini Francisci filius, I.U.D., civis florentinus et unus ex ministris in Archivio publico Reformationis civitatis Florentie, facta diligenti collatione de superscriptis paginis noviter exaratis, et in meliorem ac intelegibilem formam reductis cum originali volumine Statutorum civitatis predictae existente in supradicto Archivio Reformationum, quia concordare inveni ideo in fidem subscripsi ad laudem Dei, Virginisque Matris Marie».

Questo peraltro costituisce un'altra prova che il n. 30 era conservato nell'Archivio delle Riformazioni.

Composto da 62 fascicoli così distribuiti nell'ordine: I (cc. II-V) duerno col rubricario, II-V (cc. 6-37) quaderni, VI (cc. 38-44) quaderno mancante della terza carta tagliata, contiene il rubricario del secondo libro, VII-X (cc. 45-76) quaderni, XI (cc. 77, 83-86, 78) ternione, XII (cc. 79-82) duerno,¹³⁸ XIII-XIV (cc. 83-98) quaderni, XV (cc. 99 + 97-103) quaderno,¹³⁹ XVI-XXIV (cc. 104-174) quaderni, l'ultimo dei quali è mancante della penultima carta, XXV (cc. 175-176) bifolio col rubricario degli Ordinamenti di giustizia, XVI-XXVIII (cc. 177-200) quaderni, XXIX (cc. 201-211) sesterno mancante dell'ultima carta tagliata, XXX (213-215) duerno mancante dell'ultima carta e contenente il rubricario, XXXI-XXXVI (cc. 217-263) quaderni, l'ultimo è mancante dell'ultima c. con conseguente salto di numerazione da 263 a 265, XXXVII-XLIII (cc. 265-320) quaderni, XLIV (cc. 321-324) duerno, XLV-IL (cc. 333-366) quaderni,¹⁴⁰ L (cc. 367-370) duerno, LI-LII (cc. 371-374) bifoli, LIII-LVI (cc. 379-390) duerni, LVII (391-396) ternione, LVIII (cc. 397-406) quinterno, LIX (cc. 407-408) bifolio, LX (cc. 409-414) ternione, LXI (cc. 414-424) sesterno mancante dell'ultima carta tagliata; seguono 4 cc. (436-439) costituite da un bifolio di guardia e due mezzi fogli uno incollato a filo e l'altro rimboccato. Sono bianche le cc. I, III, 40, 43v, 44, 86v, 82v, 172v-174, 265v, 324v, 366v, 383v, 396v, 435v, più il *verso* della prima e completamente le altre tre aggiunte in fondo al codice. Tutti i fascicoli originari del codice sono forniti di regolare richiamo nel margine inferiore, in particolare le cc. aggiunte nel sec. XVII hanno un richiamo alla fine dello specchio di scrittura di ogni singola pagina, Non hanno richiamo invece i fascicoli dal L in poi che furono aggiunti posteriormente al codice. le lettere iniziali dei libri sono decorate con inchiostro rosso e blu, le letterine iniziali delle rubriche sono a colori alterni rosso e blu, la lettera iniziale e le letterine delle cc. scritte nel Seicento sono più riccamente decorate solamente con inchiostro rosso. Il trattato sui Giudici e notai alle cc. 265-272 non ha né lettera né letterine iniziali. Da c. 297 a c. 324 compaiono nel margine superiore destro, lungo il bordo del foglio, parole guida indicanti l'argomento, che servivano per consultare rapidamente lo statuto; molte sono sparite a causa della rifilatura. Scritto da più mani nel XV, XVI e XVII secolo.

Questo codice, così come gli altri del sec. XV, presentano in alcuni punti una

¹³⁸ I fascicoli XI e XII sono stati confusi forse per un errore del legatore, che ha interposto nel mezzo del primo il duerno col rubricario del terzo libro, di modo che il duerno con la parte finale del testo del secondo libro è stato posposto, se si scambiassero di posto questo duerno col rubricario si toglierebbe l'incongruenza. Da quest'errore si deduce che la numerazione più interna (B) è più recente dell'altra (A), infatti numera queste carte come se fossero legate correttamente. Tuttavia bisogna dire che l'errore originario è del copista che nel trascrivere il testo aveva scritto di seguito nel bifolio costituito dalle cc. 77 e 78, che poi in realtà era diventato il foglio più esterno del ternione. Una mano seicentesca ha annotato a c. 82v: «Indicem rubricarum sequentis libri tertii vide paginis ab inc decem, cum sit per errorem inventus sub rubrica 122 libri secundi qui antecedit».

¹³⁹ Da cc. 83-99 si considera la numerazione a matita nell'angolo destro in basso; sono due quaderni più mezzo foglio inseriti l'anno 1665 per sostituire quelle eccessivamente consunte, la prima carta del fasc. XV è stata appunto rimpiazzata da una seicentesca, che vi è rimboccata sopra.

¹⁴⁰ La c. 333 è mezzo foglio rimboccato sul quaderno successivo, originariamente costituiva un bifolio, infatti c'è salto di numerazione da 333 a 335. Col quaderno IL finiva il codice originario. Tutti gli altri fascicoli sono stati aggiunti successivamente.

caratteristica sbiaditura dello scritto consistente nella caduta totale o parziale delle particelle di inchiostro, mentre permane la sua traccia. si nota che a c. 51r e 69r mani più tarde hanno ravvivato i caratteri deleti o evanidi. A c. 185 verso la fine della rub. 24 degli Ordinamenti di giustizia: *De causis faciendi magnates*, sono state erase circa 10 linee e riscritto il nuovo testo parzialmente anche nel margine.

Contiene, fino a c. 363v dove termina il codice originario, i primi quattro libri degli statuti del Podestà secondo la recensione del 1415 nella sua divisione canonica. Ogni libro o trattato è preceduto da un rubricario. Da c. 364 seguono le provvisioni che aggiungevano ulteriori norme al *corpus* statutario o ne modificavano altre dal 1415 fino al 1495. Tutte furono inviate al magistrato presso cui era conservato il codice dall'archivio delle Riformazioni e sottoscritte dal coadiutore che le aveva esemplate. Si può affermare praticamente con certezza che questi fascicoli furono aggiunti al codice in epoca tarda; un indizio lo si può chiaramente vedere nel fatto che sono stati cartolati da mani diverse da quella che ha cartolato tutto il codice; questo spiega perfettamente le lacune di qualche provvisione. Eccone il dettaglio.

Alle cc. 364-365: 24 lug. 1416, 12 e 19 feb. 1417, scritte da ser Antonio di Mario di Francesco;¹⁴¹ c. 365v: 5 nov. 1427, scritta da ser Altomanno di Giovanni Nardi; c. 366: 21 gen. 1430, scritta da ser Alberto di messer Luca da Firenze;¹⁴² cc. 367-368: 20 mag. 1433 (due), 8 apr. 1432, 29 dic. 1422, scritte da ser Iacopo di Domenico da Vinci;¹⁴³ c. 368v: 30 dic. 1434, scritta da ser Alberto di messer Luca da Firenze; cc. 368v-369: 8 apr. 1432, scritta

¹⁴¹ Eccone la sottoscrizione: (SN) Ego Antonius Marii Francisci civis florentinus, imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius publicus et coadiutor providi et egregii viri ser Martini Luce Martini scribe Reformationum consiliorum populi et communis Florentie, predicta omnia in presenti carta contenta ex dictis reformationibus penes ser dictum Martinum existentibus fideliter sumpsi, scripsi, publicavi ideoque me subscripsi et solito signo signavi».

È significativo che le sottoscrizioni successive alla prima siano fatte in modo sintetico e senza signum: «Ego Antonius Marii notarius et coadiutor predictus ad fidem subscripsi».

¹⁴² Eccone la sottoscrizione: «(SN) Ego Albertus olim domini Luce de Florentia imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus, coadiutor providi et egregii viri ser Philippi ser Ugolini Pieruçi de Florentia, scribe Reformationum consiliorum populi et communis Florentie, predicta omnia in presenti facie contenta ex libris dictarum reformationum in palatio populi Florentie penes dictum ser Philippum existentibus sumpsi, scripsi ideoque me in premissorum fidem cum solito signo subscripsi».

¹⁴³ Eccone la sottoscrizione: «(SN) Ego Iacobus filius Dominici de Vincio imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus florentinus, necnon coadiutor ser Filippi ser Ugolini Peruzii notarii de Florentia et scribe Reformationum consiliorum populi et communis Florentie, predicta ex libris dictarum reformationum in palatio populi Florentie penes dictum ser Filippum existentibus, fideliter sumpsi, scripsi et publicavi ideoque cum solito signo subscripsi».

È notevole che nelle ultime due sottoscrizioni in forma abbreviata il notaio dichiarò la data in cui ha tratto la copia; rispettivamente primo e 12 lug. 1435.

da ser Giovanni di Pietro da Stia; c. 369v: 11 e 16 gen. 1436, scritte da ser Iacopo di Domenico da Vinci; c. 370: 11 apr. 1437, scritta da ser Mario di Antonio di Giovanni da Lamole; c. 370: 31 dic. 1434, scritta da ser Alberto di messer Luca da Firenze;¹⁴⁴ c. 370v: 6 e 13 nov. 1434 scritte da ser Altomanno di Giovanni Nardi,¹⁴⁵ e 15 ott. 1438 scritta da ser Mario di Antonio di Giovanni da Lamole; cc. 371-372: 11 lug. 1437 scritta da ser Alberto di messer Luca da Firenze;¹⁴⁶ cc. 372r: 27 mar. 1439 (in volgare) scritta da ser Mario di Antonio di Giovanni da Lamole;¹⁴⁷ cc. 373-383: 26 nov. 1444 (in volgare) 16 giu. 1445, 28 ago. 1445, 13 giu. 1446, 6 set. 1446, 10 mar. 1447, 2 giu. 1447, 13 giu. 1447, 2 giu. 1447, 22 apr. 1447, 15 dic. 1434, tutte scritte da ser Giovanni di Pietro da Stia;¹⁴⁸ cc. 384-385: 19 nov. 1450, scritta da ser Domenico di Francesco del fu Paolo da Catignano; cc. 385v-387v: 7 e 23 dic. 1450, 25 feb. 1451, scritte da ser Altomanno di Giovanni Nardi; cc. 388r: 13 apr. 1446 scritta da ser Giovanni di Pietro da Stia; cc. 389r: 30 dic. 1452, scritta da ser Domenico di Francesco di Paolo da Catignano;¹⁴⁹ cc. 389v-410v: 24 ago. 1452, 25 gen. 1452,¹⁵⁰ 28 ago. 1455, 30 ago. 1471, 13

¹⁴⁴ Nella sottoscrizione il notaio dichiara di averla esemplata il 19 dic. 1437.

¹⁴⁵ Eccone la sottoscrizione: «(SN) Ego Altomannus Iohannis Nardi publicus imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus florentinus necnon coadiutor providi et egregii viri ser Philippi ser Ugolini Pieruzi de Florentia scribe Reformationum consiliorum populi et communis Florentie predicta omnia exactis (sic!) et libris actorum dicti populi et communis in dicto palatio penes dictum ser Philippum existentibus fideliter sumpsi, scripsi et publicavi ideoque me cum solito signo subscripsi».

¹⁴⁶ Nella sottoscrizione il notaio dichiara di averla esemplata il 19 dic. 1437.

¹⁴⁷ Eccone la sottoscrizione: «Ego Marius olim Antonii Iohannis de Lamole civis florentinus, imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius publicus, coadiutor providi et egregii viri ser Philippi ser Ugolini Pieruzi notarii et scribe Reformationum consiliorum populi et communis Florentie predicta omnia et singula ex libris dictarum reformationum in palatio populi Florentie penes eundem ser Philippum existentibus fideliter sumpsi, scripsi et publicavi ideoque me subscripsi die quintodecimo mensis aprilis anno MCCCCXXXVIII, indictione secunda».

¹⁴⁸ Eccone la sottoscrizione: «(SN) Ego Iohannes olim Petri de Stia imperiali auctoritate iudex ordinarius notariusque publicus florentinus, coadiutor spectabilis viri et egregii legum doctoris domini Filippi Andree Balducci, officialis et scribe Reformationum consiliorum populi et communis Florentie predicta omnia et singula contenta in presenti facie et in parte in facie proxime precedentis carte ex libris dictarum reformationum in palatio suprascripto populi florentini penes dictum dominum Philippum existentibus fideliter sumpsi, scripsi et publicavi ideoque me subscripsi et signum meum apposui consuetum».

¹⁴⁹ Eccone la sottoscrizione: «Ego Dominicus Francisci olim Pauli de Catignano imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius publicus et civis florentinus et coadiutor spectabilis viri et egregii legum doctoris domini Filippi de Balducciis de Florentia officialis Reformationum consiliorum populi et communis Florentie predicta omnia suprascripta exactis (sic!) et libris actorum dictorum consiliorum populi et communis in palatio populi florentini penes eundem dominum Filippum existentibus fideliter sumpsi et scripsi».

¹⁵⁰ È dubbio che la data sia corretta infatti inizia con evidente riferimento alla data precedente: «Postea die XXV mensis ianuarii dicti anni MCCCCprimi etcetera».

set. 1471 (in volgare, riguarda il riordinamento dell'ufficio degli Otto di guardia e balia), 28 gen. 1463 «*Nova ordinamenta circa gubernationem causarum civilium et criminalium curie domini Potestatis et Capitanei civitatis Florentie*», 23 feb. 1464 «*Quod cessantes et fugitivi depingantur*», 8 giu. 1467 (in volgare), 26 set. 1465, 21 ott. 1466, 6 ott. 1473,¹⁵¹ 14 feb. 1473, tutte scritte da ser Giovanni di Pietro da Stia; cc. 411-424v: 5 giu. 1415 (in volgare), altra senza data né inizio né fine,¹⁵² 15 apr. 1477 (tre provvisioni due in volgare e l'altra in latino),¹⁵³ 18 mar. 1477 (due, una in volgare) 23 lug. 1477 (due provvisioni), 15 apr. 1477 mutila, quindi altra acefala c. 422rv, 30 lug. 1477, (segue un ultimo provvedimento senza inizio e fine e senza data, tutte scritte da ignoti (almeno due o tre mani),¹⁵⁴ cc. 425-432: 19 ago. 1494 scritta da ser Iacopo di Marco di Antonio Fonti,¹⁵⁵ cc. 432v-433v: 10 gen. 1495 scritta da ser Daniele di Lorenzo Pacini;¹⁵⁶ cc. 434rv: 20 mag. 1495 scritta da ser Francesco di Paolo da Romena;¹⁵⁷ cc. 434v-435: 27 lug. e 24 sett. 1494 scritte da ser Paolo di Vespasiano Buoni da Castelluccio.¹⁵⁸ Infine, sul *verso* della prima delle cc. finali aggiunte, una mano ignota ha trascritto una provvisione del 18 mag. 1463 «*De damnis datis*».

¹⁵¹ La c. 409 dove incomincia questa provvisione presenta precedentemente 9 righe finali di un'altra provvisione non meglio identificata sempre scritta di mano di ser Giovanni.

¹⁵² Attiene al notaio attuario ed alla curia del Capitano del popolo di Firenze.

¹⁵³ Circa metà della c. 413, dove inizia questa provvisione, è occupata da un altro provvedimento non meglio precisato sempre in volgare.

¹⁵⁴ Della provvisione del 30 lug. 1477 a c. 422v non ci sono che tre righe iniziali e l'argomento: i periti chiamati a stimare e dividere; invece quella seguente, scritta peraltro da mano diversa, riguarda altri aspetti del processo civilistico ed è anch'essa incompleta.

¹⁵⁵ Eccone la sottoscrizione: «(SN) Ego Iacobus Marci Antonii de Fontibus civis et notarius publicus florentinus, coadiutor providi viri ser Iohannis Bartholomei de Guidis, officialis et scribe Reformationum consiliorum civitatis Florentie, predicta omnia et singula suprascripta ex libris reformationum consiliorum predictorum sumpsi et copiavi, ideoque me subscripsi et signum meum apposui consuetum».

¹⁵⁶ Eccone la sottoscrizione: «(SN) Ego ser Daniel Laurentii Bartholomei Laurentii de Pacinis de Montecatino Vallis Nebule civis et notarius publicus florentinus, coadiutor providi viri ser Antonii ser Baptiste Antonii de Bartholomeis, officialis et scribe Reformationum consiliorum populi florentini, predicta omnia et singula suprascripta ex libris reformationum consiliorum predictorum sumpsi et copiavi ideoque me subscripsi et signum meum apposui consuetum».

¹⁵⁷ Eccone la sottoscrizione: «(SN) Ego Franciscus olim Pauli quondam Iohannis de Romena civis et notarius publicus florentinus, coadiutor spectabilis et egregii legum doctoris domini Niccolai de Altovitis, officialis et scribe Reformationum consiliorum populi et communis Florentie predicta copiavi et sumpsi ex libris reformationum populi et communis Florentie et in fide me subscripsi et solito signo signavi».

¹⁵⁸ Eccone la sottoscrizione: «(SN) Ego Paulus Vespasiani Matthei Buoni de Chastelluccio, notarius publicus florentinus et coadiutor egregii legum doctoris domini Nicolai de Altovitis, officialis Reformationum populi et communis Florentie predicta copiavi et sumpsi (*sic! forse aveva in mente di scrivere* sumpsi, *come peraltro correttamente doveva*) ex libris reformationum populi et communis Florentie et ad fidem me subscripsi et solito sigillo signavi».

Questo codice al momento della soppressione dei tre magistrati forestieri, nel 1502, e la contemporanea creazione del Supremo tribunale di giustizia era certamente in uso proprio presso uno dei tre magistrati, Podestà, Capitano del popolo o Esecutore degli ordinamenti di giustizia; passò quindi per competenza al predetto nuovo tribunale che ne ereditò le funzioni e quindi, nel 1532, alla Ruota fiorentina, dove fu conservato fino al 1780, quando per ordine granducale fu consegnato al Regio Archivio Diplomatico, che lo mise nella sua biblioteca. Attraverso l'Archivio diplomatico giunse nell'Archivio centrale di Stato e quindi inserito in questo fondo.

30. «Codex membranaceus statutorum populi florentini, nomine Potestatis, ex publica recensione anni MCCCCXV» *post 1415*

Membranaceo, legato in assi con borchie di ottone e due fermagli di pelle e ottone uno dei quali è perduto, di cc. III, 380 modernamente numerate, mm. 411x282, compagine mm. 381x260. Inizialmente c'era un quaderno di cui ormai è superstita solo mezzo foglio (c. I) che ha funzioni di guardia e non è cartolato. Il codice ha due cartolazioni a penna presumibilmente del sec. XVI; entrambe nell'angolo di destra in alto, iniziano col proemio e numerano interamente il codice. Chiamerò (A) la numerazione più in basso che è anche sottolineata, arriva a 373 ed è la più recente. Chiamerò (B) invece la numerazione più in alto, arriva a 380 ed è la più antica. Ne è prova il fatto che tra le cc. 31 e 35 sono state tagliate 4 carte, di conseguenza v'è un salto di numerazione nella (B) e non nella (A). Da c. 144 cominciano ad esserci salti nella numerazione anche per la (A) sempre per il solito taglio di carte. Inoltre la numerazione (A) ripete due volte c. 218. In tutti i miei riferimenti seguo la numerazione (B). Composto da 53 fascicoli così distribuiti nell'ordine: I (c. D) mezzo foglio adesso con funzioni di guardia e non cartolato, è stato tagliato un duerno ed il foglio di guardia originario del codice, II (cc. II-III) duerno mancante delle ultime due cc. tagliate, contenente il rubricario del primo libro, III-VI (cc. 1-32) quaderni, VII (c. 33) duerno mancante di tre cc., è superstita solo questo mezzo foglio perché gli altri sono stati tagliati, infatti c'è un salto nella numerazione da 33 a 37, VIII (cc. 37-38) duerno mancante delle ultime due cc. con relativo salto di numerazione da 38 a 41, IX-XIII (cc. 41-77) quaderni, l'ultimo manca delle ultime tre cc. tagliate, per cui c'è un salto nella numerazione da 77 a 81, XIV (cc. 81-84) duerno contenente il rubricario del terzo libro, XV-XXII (cc. 85-146) quaderni, l'ultimo manca delle ultime due cc. tagliate con salto di numerazione da 146 a 149, XXIII (cc. 149-151) duerno mancante dell'ultima c. tagliata, infatti c'è un salto di numerazione da 151 a 153, XXIV-XXVIII (cc. 153-191) quaderni, l'ultimo manca dell'ultima c. tagliata con conseguente salto nella numerazione da 191 a 193, XXIX-XXX (cc. 193-208) quaderni, XXXI (cc. 209-212) duerno contenente il rubricario del quarto libro, XXXII-XXXV (cc. 213-244) quaderni, XXXVI (cc. 245-246) bifolio, XXXVII (cc. 247-254) quaderno, XXXVIII (cc. 255-260) ternione, XXXIX (cc. 261-270) quinterno col rubricario degli Ordinamenti di giustizia e del trattato sui cessanti e fuggitivi, XL (cc. 271-277) quaderno mancante dell'ultima c. con relativo salto di numerazione da 277 a 279, XLI-XLVII (cc. 279-334) quaderni, XLVIII (cc. 335-337) ternione mancante delle ultime tre cc. tagliate con salto di numerazione da 337 a 341, IL-L (cc. 341-352) quaderni, il secondo manca delle ulti-

me 4 cc. tagliate con conseguente salto di numerazione da 352 a 357, LI-LIII (cc. 357-380) quaderni. È assolutamente evidente che il codice manca di alcune carte finali, forse addirittura un quaderno. Ciò si deduce sia dalla legatura, che appare vuota, ma soprattutto dal segno di trincetto evidente nella parte inferiore dell'ultima carta. Sono bianche le cc. *Iv*, *IIIv*, *74v*, *144v*, *208* e *209*, *255v* e *264v*. Tutti i fascicoli sono forniti di regolare richiamo nel margine inferiore. Le lettere iniziali dei libri e dei trattati sono decorate con inchiostro rosso e blu, le letterine iniziali delle rubriche sono a colori alterni rosso e blu. Scritto da più mani all'inizio del sec. XV.

Sul verso della carta di guardia è annotato un adagio latino: «Hic liber odit, amat, punit, conservat, honorat, // nequitiam, pacem, crimina, iura, probos». Segue quindi di mano più tarda una «Tabula huius libri» con riferimento ad entrambe le cartulazioni. A margine di detta tabula: «Confirmatio horum statutorum patet in libro B ser Martini c. 234, sub die XIII decembris 1415; incipiendi observari post mensem iunii 1416. Correctio autem nonnullorum que essent contra ecclesiastica libertatem patet in libro O ser Martini c. 35 sub die XX mai 1427. Item improbatio aliquorum que tangerent officia civium C 1416, c. 304.»

Ancora nel margine superiore di c. 1 «Approbatio horum statutorum fuit 1415 liber B ser Martini a c. 234 et vide hic retro ante tabulam.»

A c. *158v* nel mezzo della rub. *24 De causis faciendi magnates* degli Ordinamenti di giustizia sono erase circa 8 linee e quindi lo spazio bianco è stato depennato, alla fine della stessa rub. sono state erase e riscritte circa 22 linee.¹⁵⁹ A partire dagli Ordinamenti di giustizia compare nel margine superiore il titolo di ogni singolo ordinamento come guida alla consultazione del codice.

Contiene i primi quattro libri degli statuti del Podestà secondo la recensione del 1415 nella loro divisione canonica. Alla fine il codice non presenta sottoscrizioni di sorta nemmeno apocrife. Ogni libro o trattato è preceduto da un rubricario.

SIMEONI (1545) c. *19v*, I: «Un libro legato in asse di c. 380 intitolato Statuto del Podestà de Officialibus forensibus distinto in più libri, el quale è in uso».¹⁶⁰ PIGNINI (1783) Arm. XX, Classe I, n. 975, «Un libro in cartapeccora coperto d'asse con culatte di vacchetta, e bullettoni d'ottone intitolato: Codex membranaceus satutorum populi florentini nomine Potestatis ex publica recensione anni 1415, P. I». BRUNETTI (1791) Classe II, Dist., I, n. 19, «Codex membranaceus satutorum populi florentini nomine Potestatis ex publica recensione anni 1415, P. I, coperto d'asse e sopraccoperta di vacchetta rossa e sue bullette d'ottone».

¹⁵⁹ Questa rasura corrisponde perfettamente a quella esistente in *Statuti del Comune di Firenze*, 24 e 29 nel medesimo luogo; con che si deve probabilmente pensare che queste norme siano state espunte in epoca successiva all'esemplatura sia del n. 29 che del 30. La vecchia versione della rubrica si può leggere in *Statuti*, 28, cc. *253rv*: dal paragrafo «*Et unus ex consulibus*» fino alle parole che precedono l'altro paragrafo «*Quod si in primo supradicto partito*». Questa circostanza pone anche un termine *post quem* prima del quale *Statuti*, 28, debba essere stato già scritto. Lo stesso discorso si deve fare per *Statuti*, 25.

¹⁶⁰ Cfr. nota 128.

31. «Libri IV delli statuti fiorentini del 1415 volgarizzati» *post 1415*

Membranaceo, legato in assi con borchie di ottone e fermagli, perduti, di cc. 342 modernamente numerate, mm. 390x290, compagine mm. 371x270. Una guardia cartacea settecentesca all'inizio ed una in fine. Composto da 48 fascicoli così distribuiti nell'ordine: I (cc. 1-2) bifolio col rubricario del primo libro, II-VI (cc. 3-40) quaderni, l'ultimo manca delle ultime due cc. tagliate, VII (cc. 41-42) bifolio col rubricario del secondo libro, VIII-XII (cc. 43-82) quaderni, XIII (cc. 83-86) duerno col rubricario del terzo libro, XIV-XX (cc. 87-142) quaderni, XXI (cc. 143-145) duerno mancante dell'ultima c. tagliata, contiene il rubricario degli Ordinamenti di giustizia, XXII-XXV (cc. 146-177) quaderni, XXVI (cc. 178-186) quinterno mancante dell'ultima c. tagliata, XXVI (cc. 187-189) duerno mancante dell'ultima c. tagliata, XXVIII (cc. 190-198) quinterno mancante dell'ultima c. tagliata, contenente il rubricario del quarto libro, XXIX-XXXIII (cc. 199-238) quaderni, XXXIV (cc. 239-247) quinterno mancante dell'ultima c. tagliata, XXXV-XLI (cc. 248-303) quaderni, XLII (cc. 304-305) bifolio, XLIII (cc. 306-313) quaderno, XLIV (cc. 314-315) bifolio, XLV-XLVII (cc. 316-339) quaderni, XLVIII (cc. 340-342) duerno mancante dell'ultima c. tagliata. Sono bianche le cc. 2*v*, 82*v*, 145*v*, 189*v*, 198*v*, 239*v*, 247*v*. Tutti i fascicoli sono forniti di regolare richiamo nel margine inferiore. Le lettere iniziali dei libri e dei trattati sono decorate con inchiostro rosso e blu, le letterine iniziali delle rubriche sono a colori alterni rosso e blu. Scritto da più mani all'inizio del sec. XV.

Contiene i primi quattro libri degli statuti del Podestà volgarizzati secondo la recensione del 1415 e nella loro divisione canonica. A tutti i libri o trattati è premesso un rubricario.

SIMEONI (1545) c. 19, H: «Un libro legato in asse di carte 320 in circa intitolato Statuti volgari di messer lo Podestà». PAGNINI (1783) Arm. XX, Classe I, n. 977, «Altro simile intitolato: Libri IV degli statuti fiorentini del 1415 volgarizzati». BRUNETTI (1791) Classe II, Dist. I, n. 20, «Libri IV degli statuti fiorentini del 1415 volgarizzati, coperto d'asse con culatta di vacchetta e suoi bulletoni d'ottone».

32. «Libro V delli statuti fiorentini del 1415 volgarizzati» *post 1415*

Membranaceo, legato in assi con borchie di ottone, di cc. 412 modernamente numerate, mm. 410x315, compagine mm. 375x278. Ha una guardia cartacea settecentesca all'inizio. Il codice è acefalo, manca forse l'intero quaderno iniziale del testo del primo trattato ed era in tali condizioni già al momento in cui fu cartolato. Dopo c. 330 c'è stato il salto di una carta nella numerazione, per cui è stato necessario inserire una c. 330*bis*; proprio da questa c. comincia nel margine inferiore una recente cartulazione a matita nel margine inferiore. I miei riferimenti sono a quella antica. Composto da 54 fascicoli così distribuiti nell'ordine: I-XXX (cc. 1-238) quaderni, il XIX manca di due cc. la 3^a e la 4^a, XXXI (cc. 239-240) duerno, mancante delle ultime due cc., XXXII (cc. 241-245) quaderno mancante delle

ultime tre cc. tagliate, contiene il rubricario del terzo trattato, XXXIII-XXXVI (cc. 246-277) quaderni, XXXVII (cc. 278-286) quinterno mancante dell'ultima c. tagliata, XXXVIII-XLII (cc. 287-329) quaderni, XLIII (cc. 327-329) ternione mancante delle ultime tre cc. tagliate, XLIV-LIII (cc. 330-408) quaderni, LIV (cc. 409-411) ternione mancante delle ultime tre cc. tagliate. Sono bianche le cc. 128^v, 182^v, 278^v. Tutti i fascicoli sono forniti di regolare richiamo nel margine inferiore. Le lettere iniziali dei libri e dei trattati sono decorate con inchiostro rosso e blu, le letterine iniziali delle rubriche sono a colori alterni rosso e blu. Scritto da più mani all'inizio del sec. XV.

Il primo trattato non ha il numero delle rubriche, dalla rub. 19 fino alla 314 supplisce una numerazione più tarda in inchiostro nero a cifra araba nel margine laterale. Lo stesso si deve dire degli altri trattati, dove generalmente il numero della rubrica manca e talvolta, non sempre, supplisce una numerazione più tarda. Fa eccezione il quarto dove le rubriche sono invece regolarmente numerate; però questo trattato non ha un inizio simile agli altri e dal momento che il rubricario è insieme con quello del terzo non c'è alcun segno visibile in questo codice della divisione del libro quinto in quattro trattati.

I copisti hanno lasciato spazi in bianco tra una rubrica e l'altra a cc. 56, 121^{rv}, 146^v; non trovandosi in detti luoghi la fine di un trattato o di un ordinamento, che giustificerebbe uno spazio di stacco, forse ciò è dovuto ad errore di calcolo dello spazio necessario. A c. 182^{rv} è stata lasciata in bianco la parte finale del *recto* ed il *verso* della c. e mancano le rubb. dalla 117 alla 122 comprese.

Contiene il quinto libro degli statuti volgarizzati secondo la recensione del 1415. Dal momento che il codice è acefalo, mancano la prefazione e le prime nove rubriche e parte della decima del primo trattato. Le rubriche del terzo trattato *De censibus* sono solamente 72 a fronte delle 79 del testo latino; inoltre gli ordinamenti della gabella dei contratti e del vino al minuto sono in ordine invertito sempre rispetto al testo latino. A ciascun trattato è premesso un rubricario, eccetto ovviamente al primo. Anche questo codice termina con la menzione delle oltre cento provvisioni fatte salve nonostante gli statuti, naturalmente rese in volgare.

PAGNINI (1783) Arm. XX, Classe I, n. 978, «Altro simile intitolato: Libro V delli Statuti fiorentini del 1415 volgarizzati». BRUNETTI (1791) Classe II, Dist. I, n. 21, «Libro V delli Statuti fiorentini del 1415 volgarizzati, coperto d'asse con culatta di vacchetta e suoi bullettoni d'ottone».

33. «Ordinamenti e riforme del 1355»¹⁶¹

1357 post apr.

Membranaceo, legato in cartone mezza pelle e pergamena nel sec. XIX, di cc.

¹⁶¹ Sul *verso* di c. II.

IV-40 modernamente numerate, mm. 443x326, compagine mm. 420x308. Ha all'inizio e alla fine un bifoglio pergameneo coevo alla legatura con funzioni di guardia e non compreso nella numerazione. Composto da 8 fascicoli così distribuiti nell'ordine: I (cc. I-III) bifoglio, che in antico aveva funzioni di guardia, più mezzo foglio contenente il rubricario, II (cc. 1-8) quaderno, III-IV (cc. 9-16) duerni, V (cc. 17-24) quaderno, VI (cc. 25-28) duerno, VII (cc. 29-36) quaderno, VIII (cc. 37-40) duerno. Solo i fascicoli II e VII sono forniti di regolare richiamo nel margine inferiore. Sono bianche le cc. *Irv*, *IIrv*, e naturalmente le guardie moderne. La lettera iniziale è decorata con inchiostro rosso e blu e filigranata, le letterine iniziali delle rubriche sono a colori alterni rosso e blu filigranate fino alla rub. 40; dopo di che o mancano o sono in inchiostro rosso. Scritto da Andrea di Lancia posteriormente all'apr. 1357.

Sul *verso* di c. II è riportato di mano tarda il titolo: Ordinamenti e riforme del 1355.

Contiene¹⁶² il volgarizzamento de «le provisioni, riformagioni, ordinamenti che hanno forza e autoritate di statuti fatta dal MCCCLV di novembre in qua», divise in 51 rubriche numerate (con la ripetizione dei nn. 15 e 21 tre volte)¹⁶³, la 49 ha la data più tarda: 27 apr. 1357. Furono volgarizzate, come gli statuti del Podestà del 1355, da ser Andrea di Lancia.

PAGNINI (1783) Arm. XX, Classe I, n. 972, «Un libro in cartapecora coperto d'asse con culatte di vacchetta e bullettoni d'ottone intitolato: Provisioni e Riforme del 1355». BRUNETTI (1791) Classe II, Dist. I, n. 15, «Provisioni e Riforme del 1355, in cartapecora grande legato e coperto d'asse con culatta di vacchetta rossa e bullettoni d'ottone».¹⁶⁴

34. «Pragmatica sopra il vestire 1388»¹⁶⁵

1384-1467

Membranaceo e cartaceo (filigrana rapportabile n. 3370),¹⁶⁶ legatura antica,

¹⁶² Il codice è stato recentemente oggetto di due distinte edizioni, cfr. *Ordinamenti, provisioni, e riformagioni del comune di Firenze, volgarizzati da Andrea Lancia (1355-1357)*, edizione critica del testo autografo a cura di L. AZZETTA, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia, 2001; F. BAMBÌ, *Le aggiunte alla compilazione statutaria fiorentina del 1355 volgarizzate da Andrea Lancia: edizione diplomatico-interpretativa del manoscritto A.S.F. Statuti del comune di Firenze, 33*, in «Bollettino. Opera del vocabolario italiano», 6 (2001), pp. 319-389.

¹⁶³ In verità nel rubricario sono reiterate anche le rubb. 36 e 37 che invece non compaiono nel testo, cfr. AZZETTA, *Ordinamenti, provisioni, e ...*, cit. p. 129.

¹⁶⁴ La rub. 22, cc. 17-23v, che contiene gli «Ordinamenti contro alle soperchi ornamenti delle donne e soperchie spese de' mogliazzi e de' morti» fu pubblicata in *Legge suntuaria fatta dal Comune di Firenze l'anno 1355 e volgarizzata nel 1356 da Andrea Lancia*, stampata ora per la prima volta per cura di P. FANFANI, in «L'Etruria», I 1851 pp. 366-382, 429-443.

¹⁶⁵ Il titolo è sopra un cartellino apposto sulla costola.

¹⁶⁶ *Chapeau*: Cfr. BRIQUET, *op. cit.*

originale in assi,¹⁶⁷ di cc. 34, mm. 362x255. In realtà il codice è fatto di almeno quattro nuclei distinti: tre membranacei ed uno cartaceo. 1° cc. 1-18; 2° cc. 18v-24; 3° cc. 25-30, 4° cc. 31-34 (cartaceo). Composto da 7 fascicoli così distribuiti nell'ordine: I (cc. 1-2) bifolio con funzioni di guardia, II-III (cc. 3-18) quaderni, IV (cc. 19-20) bifolio, V (cc. 21-24) duerno, VI (cc. 25-30) ternione, VII (cc. 31-34) duerno cartaceo. Erano originariamente bianche le cc. 1-2, cioè il bifolio iniziale che fungeva da guardia, e 30v; ora vi sono scritte varie di contenuto estraneo al codice, salvo la c. 2v che sarebbe completamente bianca se non vi fosse la data a caratteri grandi 1388 ed il titolo tardo: *Prammatica sopra il vestire*. Le cc. 1v-2 contengono una «*memoria buletarum armorum quas propria manu signavi*», sono cioè registrate più di 200 concessioni a persone di portar armi.¹⁶⁸ Sono invece tuttora bianche le cc. 29v, 30, 31v, 33v, 34. La lettera iniziale è in rosso, le letterine iniziali delle rubriche sono rifatte (o ritoccate) in rosso fino a c. 11v, e fino a c. 17v ci sono anche i titoli delle rubriche in rosso, quindi mancano del tutto fino a c. 24v; dove con l'inizio di nuovi ordinamenti c'è la lettera iniziale in rosso ed i ritocchi alle letterine delle rubriche, ma solo appunto nella predetta carta, e fino a c. 29 ci sono le rubb. in rosso. Le rubriche dei primi ordinamenti non sono numerate; mentre quelle di questi secondi sono numerate in inchiostro nero nel margine sinistro. Scritto da più mani nei secoli XIV e XV. Una delle mani calligrafiche, cc. 25-29, è di Piero di ser Coluccio Salutati.

Sulla coperta cartacea è scritto: «MCCCCLXVII, Statuti de' contadini, Ordini di vestire sopra i contadini del 1467».

Contiene le leggi suntuarie dei secoli XIV e XV. In realtà il testo raccoglie 7 ordinamenti suntuari di argomento e tempi diversi, succedutisi dal 1384 al 1467: a) sugli ornamenti e vesti delle donne, b) sul lusso nelle cerimonie nuziali, dei battesimi e dei funerali. Eccone il dettaglio:

1. cc. 1- 18: ordinamenti deliberati il 22 apr. 1384, contano 63 rubriche.
2. cc. 18v-22: provvisione del lug. 1388, in volgare, attinente solo agli ornamenti delle donne.
3. cc. 22v-23: provvisione del 22 mag. 1388, attinente solo agli ornamenti delle donne.

¹⁶⁷ Nei piatti interni delle assi e sulle cc. 1 e 30v appaiono molte scritte tra cui alcuni *signa* notarili, una data: 1405, proverbi, versi, *pro-memoria* procedurali civili e penali, disegni; il tutto di difficile interpretazione per poterne trarre notizie sul codice e su chi lo usasse. In particolare all'interno dell'asse anteriore v'è una quartina della ballata «Ciascuno faccia per sè» attribuita ad Antonio Pucci o Niccolò Soldanieri (+ 1385); e su quello posteriore v'è il *signum* e la sottoscrizione «Ego Fatiolus filius Pagoli Maynardis publicus notarius». A c. 1 è individuato uno dei due segni notarili ripetuto più di frequente: «*Signum mey Roberti Iobannis de Alesandria*» e vi compare anche una quartina di un sonetto del Petrarca: «li dolci canti e le brighate honeste»; a c. 30v compaiono alcuni versi della *Commedia* di Dante: *Inferno*, I, vv. 65-76.

¹⁶⁸ Il duerno in realtà è composto da due bifoli, il primo di carta grezza e doppia che funge da coperta e vi è apposto il titolo, ed il secondo da un bifolio di carta comune con la filigrana.

4. cc. 23^v-24: provvisione del 30 ago. 1392, attinente solo agli ornamenti delle donne e sottoscritta dal notaio Giovanni di ser Francesco Guardi da Montelungo.¹⁶⁹

5. c. 24^v: provvisioni del 30 set. e 18 ago. 1402 fatte dagli Ufficiali delle sei gabelle sui mortori, in volgare e scritte dal notaio Michele di ser Aldobrando di ser Albizzo.¹⁷⁰

6. cc. 25-29: ordinamenti sugli ornamenti e sulle vesti delle donne, dei dottori, soldati e meretrici, del 28 dic. 1396, di 31 rubriche, scritti da Piero di ser Coluccio Salutati e sottoscritti dal notaio Chermontese di ser Bartolo di ser Chermontese da Firenze.¹⁷¹

7. Duerno cartaceo aggiunto: MCCCLXVII. STATUTI DE' CONTADINI; ORDINI DI VESTIRE SOPRA I CONTADINI; 1467. Dal protocollo si evince che questi ordini furono fatti «da cinque ufficiali sugli ornamenti e vestiti, che deono cominciare ad oservarli in kalendi di gennaio proximo futuro MCCCLXVII». ¹⁷² Approvati il 30 mag. 1467 e scritti dal notaio Ugolino di Neri.¹⁷³

PAGNINI (1783) Arm. XX, Classe I, n. 993, Un libro in cartapecora coperto d'asse con culatta di vacchetta rossa, intitolato: «Pragmatica sopra il vestire 1388». BRUNETTI (1791) Classe II, Dist. I, n. 33, «Libro in cartapecora piccola coperto di asse con culatta di vacchetta rossa, sulla costola del quale sta scritto il seguente

¹⁶⁹ Eccone la sottoscrizione: «(SN) Ego Iohannes olim ser Francisci Guardi de Montelungo comitatus florentini, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus florentinus predicta ex actis et libro actorum dominorum priorum et vexilliferi scripto tempore supradicti ser Pieri ser Guidonis, notarii dictorum dominorum et vexilliferi, in palatio populi Florentie existente, sumpsi, scripsi et publicavi».

¹⁷⁰ Ecco la sua sottoscrizione: «Ego Miccael quondam ser Aldobrandi ser Albiççi de Florentia, notarius et tunc scriba dictorum officialium, predicta eorum mandato scripsi».

¹⁷¹ Ecco la sua sottoscrizione: «(SN) Ego Chermonterius, qui Monte vocor, filius olim ser Bartoli ser Chermonteri de Florentia, imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius et notarius publicus florentinus et tunc notarius et scriba dictorum priorum artium et vexilliferi iustitie populi et communis Florentie, predicta de mandato dictorum dominorum priorum et vexilliferi et collegiorum dum agerentur interfui, et ea rogatus publicavi; et quia aliis negotiis occupatus scribenda commisi in providum iuvenem Pierum ser Coluccii, ideoque me subscripsi et publicavi et signum meum apposui consuetum». Dopo l'ultima rubrica vi è aggiunto «Die XXVIII mensis decembris approbata fuerunt per dominos et collegia prefata testibus ser Colucio et ser Andrea Iacobi de Sancto Miniato florentino».

¹⁷² Naturalmente è computo fiorentino e corrisponde al 1468 stile comune.

¹⁷³ Eccone la sottoscrizione: «Ego Ugolinus Nerii Ugolini civis florentinus et notarius et scriba officialium et censorum super resecandis superfluis vestium et ornamentorum marium et feminarum civitatis comitatus et districtus Florentie die XXX maii 1467 ad pleniorum fidem me subscripsi». Una mano più tarda vi ha aggiunto sotto: «*F[actum] die 30 maii 1467 per Bendittum Iobannis barbitonsoris*».

titolo: Pragmatica sopra il vestire 1388». ¹⁷⁴

¹⁷⁴ Oltre i pezzi così identificati l'inventario del Simeoni ha anche questi tre: c. 19v, L: «Un libro legato in asse di carte 91 scritte, intitolato ordinamenta et Statuta Officialium Conducte, cominciato 1337 et finito 1509», che corrisponde all'attuale *Ufficiali della condotta*, 2, aveva il n. 985 del Pagnini mentre era stato espunto dal Brunetti. c. 38, M: «Un libro di provvisioni antiche dell'anno 1285 insino all'anno 1348 di carte 300, scritto di sopra: Protocollum ordinamentorum libertatis», non identificato e infine c. 50, N: «Statuto et ordine del Capitano del Comune di Firenze circa la elezione, salario e giuramento di detto Capitano in cartapecora l'anno 1300», anch'esso non identificato e forse oggi perduto.

BIBLIOGRAFIA

FONTI INEDITE

Archivio di Stato di Firenze

Acquisti e doni
Archivio della Soprintendenza degli Archivi toscani ora ASF
Arte dei giudici e notai o Proconsolo
Auditore delle Riformagioni
Avvocato regio o Avvocatura regi
Balie
Camera dell'arme del principato
Camera dell'arme repubblicana
Camera del Comune
Capitani di parte, numeri rossi
Capitano del popolo
Capitoli del Comune di Firenze
Carte Bardi, III serie
Carte di corredo
Carte strozziane
Catasto
Ceramelli-Papiani
Consulta poi I. e R. Consulta, I parte
Consulte e pratiche
Corporazioni religiose soppresse dal governo francese, 78
Diplomatico
Esecutore degli ordinamenti di giustizia
Estimo
Gabella dei Contratti
Giudice degli appelli e nullità
Libri fabarum
Manoscritti
Mediceo Avanti il Principato
Mercanzia
Miscellanea medicea
Miscellanea repubblicana
Monte comune o delle graticole
Monte comune, II parte
Notarile antecosimiano
Ospedale di S. Paolo dei Convalescenti
Podestà

Prestanze
Priorista di palazzo
Provisioni, duplicati
Provisioni, registri
Raccolta Sebregondi
Reggenza
Regio fisco
Segreteria di finanze ante 1788
Segreteria di Stato 1765-1808
Segretario di Stato 1814-1848
Sei ufficiali di Arezzo, Cortona e Pistoia
Signori e Collegi, Deliberazioni in forza di ordinaria autorità
Signori e Collegi, Deliberazioni in forza di speciale autorità
Sindacati
Statuti delle comunità autonome e soggette
Stipendiati
Studio fiorentino e pisano
Tratte
Ufficiale della grascia poi Magistrato della grascia
Ufficiale delle donne degli ornamenti e delle vesti
Ufficiali del biado poi Magistrato dell'Abbondanza
Ufficiali della Condotta
Ufficiali della moneta poi Maestri di zecca

Sezione di Archivio di Stato di Gubbio

Comune

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

Conventi soppressi

Fondo Nazionale

Fondo Magliabechiano

Fondo Landau Finaly

Biblioteca Marucelliana di Firenze

Manoscritti

Biblioteca Mediceo Laurenziana di Firenze

Manoscritti ASHB

Biblioteca Riccardiana di Firenze

Manoscritti

Istituto degli Innocenti di Firenze

Archivio dell'Ospedale degli Innocenti

Biblioteca Classense di Ravenna

Manoscritti

Biblioteca Marciana di Venezia

Manoscritti latini

FONTI EDITE

- Statuta populi et Communis Florentiae, publica auctoritate collecta, castigata et praeposita, anno MCCCCXV*, Tomi tres, Friburgi, apud Michaellem Kluch, [ma Firenze, Stamperia Bonducciana], 1778-1781.
- Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, a cura di F. BONAINI, Firenze, G. P. Vieusseux, 1854-1870, voll. 3.
- Gli Ordinamenti di giustizia del Comune e popolo di Firenze, compilati nel 1293* e nuovamente pubblicati da F. BONAINI, in «Archivio Storico Italiano», 1855, nuova serie, I, parte 1^a pp. 1-93.
- Ordinamenti di giustizia del popolo e Comune di Firenze dal 1292 al 1324*, in Appendice a P. EMILIANI-GIUDICI, *Storia politica dei municipi italiani*, Firenze, Poligrafia italiana, Genova presso M. Cecchi, 1861, pp. 306-426.
- Statuti di Pistoia del secolo XII, reintegrati, ridotti alla vera loro lezione ed illustrati* da F. BERLAN, Bologna, G. Romagnoli, 1882.
- Il libro di Montaperti*, (an. MCCLX), pubblicato per cura di C. PAOLI, Firenze, presso G.P. Vieusseux, coi tipi di M. Cellini, 1889.
- Documenti dell'antica costituzione del Comune di Firenze, pubblicati* per cura di P. SANTINI, Firenze, presso G. P. Vieusseux coi tipi di M. Cellini e c., 1895.
- Le consulte della repubblica fiorentina dall'anno MCCLXXX al MCCXCVIII*, per la prima volta pubblicate da A. GHERARDI, Firenze, G. C. Sansoni, 1896-1898, 2 voll.
- Ordinamenti di giustizia del 6 luglio 1295*, in G. SALVEMINI, *Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295*, Firenze, Tipografia G. Carnesecchi e Figli, 1899, pp. 384-432, (nell'appendice XII).
- Statuti della Repubblica fiorentina*, editi a cura del Comune di Firenze da R. CAGGESE, I, *Statuto del Capitano degli anni 1322-25*, Firenze, Tipografia Galileiana, 1910, II, *Statuto del Podestà dell'anno 1325*, Firenze, Stab. Tipografico E. Ariani, 1921.
- Consigli della repubblica fiorentina*, per cura di B. BARBADORO, I, parte I (1301-1307), Bologna, Zanichelli, 1921.
- Consigli della repubblica fiorentina*, per cura di B. BARBADORO, I, parte II (1307-1313), Bologna, Zanichelli, 1930.
- Documenti dell'antica costituzione del Comune di Firenze, Appendice, pubblicati* per cura di P. SANTINI, Firenze, L. S. Olschki, 1952.
- ACCADEMIA FLORENTIA MATER, *Ordinamenti di giustizia, 1293-1993*, Firenze, SP 44, 1993, ristampa delle edizioni del Bonaini (1855) e del Salvemini (1899).
- ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *I consigli della Repubblica fiorentina. Libri fabarum, XVII, (1338-1340)*, a cura di F. KLEIN, Roma, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1995.
- Statuti pistoiesi del secolo XII. Breve dei Consoli (1140-1180. Statuto del Podestà (1162-1180)*, edizione e traduzione a cura di N. RAUTY, Pistoia, Comune di Pistoia, Società pistoiese di Storia patria, 1996.
- Il libro del chiodo*, a cura di F. Ricciardelli, Roma, Istituto Storico Italiano Per Il Medioevo, 1998.
- Statuti della repubblica fiorentina*, editi a cura di R. CAGGESE, *nuova edizione*, a cura di G. PINTO, F. SALVESTRINI, A. ZORZI, *indice analitico* a cura di P. GUALTIERI

- RI, I, *Statuto del Capitano del popolo degli anni 1322-25. Il Statuto del Podestà dell'anno 1325*. Firenze, Leo S. Olschki, 1999.
- ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *I consigli della Repubblica fiorentina, Libri fabarum XIII e XIV (13326-1331)*, a cura di L. DE ANGELIS, Roma, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 2000.
- Ordinamenti, provvisioni, e riformagioni del comune di Firenze, volgarizzati da Andrea Lancia (1355-1357)*, edizione critica del testo autografo a cura di L. AZZETTA, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia, 2001.
- F. BAMBI, *Le aggiunte alla compilazione statutaria fiorentina del 1355 volgarizzate da Andrea Lancia: edizione diplomatico-interpretativa del manoscritto A.S.F. Statuti del comune di Firenze, 33*, in «Bollettino. Opera del vocabolario italiano», VI-2001, pp. 319-389.
- Il libro del chiodo, riproduzione in fac-simile con edizione critica*, a cura di F. KLEIN, con la collaborazione di S. SARTINI, Firenze, Direzione Generale per gli Archivi, Polistampa, 2004.

STUDI

- A. ADEMOLLO, *Marietta de' Ricci, ovvero Firenze al tempo dell'assedio*, II ed. con correzioni e aggiunte per cura di L. PASSERINI, Firenze, Chiari, 1845, tomi 6.
- ALBERICI DE ROSATE BERGOMENSIS, *Dictionarium iuris tam civilis quam canonici, Venetiis*, apud Guerreos fratres et socios, MDLXXIII.
- D. ALIGHIERI, *La divina commedia*, commento di A. Momigliano, vol. II *Purgatorio*, Firenze, Sansoni, 1962.
- D. ALIGHIERI, *La divina commedia*, a cura di N. Sapegno, vol. II *Purgatorio*, Firenze, La nuova Italia, 1968.
- G. ALIOTTI, *Epistolae et Opuscola*, a cura di G. M. SCARMALI, Arezzo, M. Bellotti, 1769, voll. 2.
- Alle bocche della piazza. Diario di anonimo fiorentino (1382-1401). (BNF, Panciatichiano 158)*, a cura di A. MOLHO e F. SZNURA, Firenze, Olschki, 1986.
- S. AMMIRATO, *Istorie Fiorentine con l'aggiunte di Scipione Ammirato il giovane*, Firenze, Stamperia d'Amador Massi, 1647, voll. 3.
- V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*, Napoli, Jovene, 1975.
- Archivi e storia nell'Europa del XIX secolo. Alle radici dell'identità culturale europea*, a cura di I. COTTA e R. MANNO-TOLU, Firenze, Roma, Polistampa, Direzione generale per gli archivi, 2006, voll. 2.
- L'Archivio del comune di Pistoia conservato presso l'Archivio di Stato. Inventario*, a cura di E. ALTIERI-MAGLIOZZI, Firenze, Regione Toscana, La Nuova Italia, 1985.
- L'archivio di Stato di Firenze*, a cura di R. MANNO-TOLU e A. BELLINAZZI, Firenze, Nardini, 1995.
- ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Riformagioni e provvigioni del comune di Bologna dal 1248 al 1400*, inventario a cura di B. NEPPI, Roma 1961.
- L'I e R. Archivio centrale di Stato in Firenze nel giugno 1855*, s.n.t.
- Il regio Archivio centrale di Stato in Firenze. Quarta edizione con l'aggiunta degli Archivi riuniti dal 1855 al 1861*, Firenze, Cellini, s. a. [ma dopo settem-

- bre 1861].
- L'Archivio del comune di Pistoia conservato presso l'Archivio di Stato. Inventario*, a cura di E. ALTIERI-MAGLIOZZI, Firenze, Regione Toscana, La Nuova Italia, 1985, pp. 23-37.
- ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Archivio delle Tratte, introduzione ed inventario* a cura di P. VITI e R. M. ZACCARIA, Roma, Ufficio centrale per i Beni Archivistici, 1989.
- ARCHIVIO DI STATO DI PERUGIA, *Archivio storico del comune di Perugia. Inventario*, a cura di G. CECCHINI, Roma 1956, pp. 9-13.
- Inventario del r. Archivio di Stato in Siena*, [a cura di A. LISINI], parte I (*Diplomatico, statuti, capitoli*), Siena, Lazzari, 1899, pp. 23-36.
- ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Guida-Inventario dell'Archivio di Stato*, Roma 1951-1977, 3 voll., I, pp. 61-76.
- V. ARRIGHI, *I coadiutori di Leonardo Bruni*, in *Leonardo Bruni cancelliere della repubblica di Firenze*, Convegno di studi Firenze 27-29 ottobre 1987, a cura di P. VITI, Firenze, Olschki, 1990, pp. 174-189.
- V. ARRIGHI, *La cancelleria fiorentina durante il periodo savonaroliano (1494-1498)*, in *Savonarola e la politica*, a cura di G. C. GARFAGNINI, Firenze, SISMELE ed. del Galluzzo, 1997, pp. 111-120.
- V. ARRIGHI-F. KLEIN, *Dentro il palazzo: cancellieri, ufficiali, segretari*, in *Consorzio politiche e mutamenti istituzionali in età laurenziana*, a cura di M. A. MORELLI TIMPANARO, R. MANNO TOLU, P. VITI, Firenze, Silvana editoriale, 1992, pp. 82-84.
- E. ARTIFONI, *Salvemini e il Medioevo. Storici italiani fra Otto e Novecento*. Napoli, Liguori, 1990.
- M. ASCHERI, *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini, Maggioli, 1991.
- M. ASCHERI, *Statuti, legislazione e sovranità: il caso di Siena*, in *Statuti città territori in Italia e germania tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di G. CHITTO LINI e D. WILLOWEIT, Bologna, Il Mulino, 1991, pp. 145-194.
- M. ASCHERI, *Le fonti statutarie: problemi e prospettive da un'esperienza toscana*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli Statuti di Albenga (1288)*, Atti del convegno, Albenga, 18-21 ottobre 1988, Bordighera, Istituto Internazionale di Studi Liguri, 1990, pp. 55-70.
- M. ASCHERI, *La pubblicazione degli statuti: un'ipotesi di intervento*, in «Nuova Rivista Storica», 69, (1985), pp. 95-106.
- M. ASCHERI, *Gli statuti: un nuovo interesse per una fonte di complessa tipologia*, in *Catalogo della raccolta di statuti*, cit., vol. VII (S), pp. XXXI-XLIV.
- A. ASTORRI, *La Mercanzia a Firenze nella prima metà del Trecento. Il potere dei grandi mercanti*, Firenze, L. Olschki, 1998.
- G. ASTUTI, *Il libro dell'entrata e dell'uscita di una compagnia mercantile senese del secolo XIII: 1287-1282*, Torino, S. Lattes, 1934.
- D. S. AVALLE, *Principi di critica testuale*, Padova, Antenore, 1972.
- L. AZZETTA, *Per la biografia di Andrea Lancia: documenti e autografi*, in «Italia medievale e umanistica», 39 (1996), pp. 121-170.
- S. BAGGIO-P. MARCHI, *L'archivio della memoria delle famiglie fiorentine*, in *Istituzioni e società ...*, cit., pp. 862-877.

- S. BAGGIO-F. MARTELLI, *Gli inventari "storici": un patrimonio di conoscenze da valorizzare*, in *Gli strumenti della ricerca. Esperienze e prospettive negli Archivi di Stato*, a cura di D. TOCCAFONDI, Firenze, Edifir, 1997, pp. 95-105.
- S. BAGGIO-P. MARCHI, *L'inventariazione della Miscellanea Medicea: problemi di metodo*, in VIVOLI, *Dagli archivi all'Archivio*, cit., pp. 69-127.
- F. BAMBI, *Il lessico giuridico degli statuti bilingui delle arti fiorentine del Trecento. Saggio di glossario: lettera B*, in «Studi di lessicografia italiana», 14 (1997), pp. 5-122.
- F. BAMBI, *I nomi delle leggi fondamentali*, in «Studi di lessicografia italiana», 11 (1991), pp. 153-224.
- F. BAMBI, *Andrea Lancia volgarizzatore di Statuti*, in «Studi di lessicografia italiana», 16 (1999), pp. 5-29.
- F. BAMBI, «*Ser Andreas Lance, notarius, de ipsis in magna parte vulgariçavit: il prologo e sei rubriche dello statuto del podestà di Firenze del 1355 tradotto in volgare da Andrea Lancia*», in «Bollettino dell'Opera del vocabolario della Crusca», 4 (1999), pp. 354-366.
- F. BAMBI, *A proposito di Ordinamenti, provvisioni e riformazioni del comune di Firenze volgarizzati da Andrea Lancia (1355-1357) a cura di Luca Azzetta, Venezia, 2001. Con qualche postilla*, in «Bollettino. Opera del vocabolario italiano», VII-2002, pp. 243-251 (recensione).
- F. BAMBI, *Una nuova lingua per il diritto. Il lessico volgare di Andrea Lancia nelle provvisioni fiorentine del 1355-1357*, vol. I, Milano, Giuffrè, 2009.
- B. BARBADORO, *Le fonti della più antica legislazione fiorentina (Atti dei Consigli)*, Bologna, Zanichelli, 1934.
- B. BARBADORO, *Gli atti consiliari del Comune di Firenze fino alla metà del Trecento*, in «Archivio Storico italiano», s. VII, vol. XXII, pp. 67-119.
- B. BARBADORO, *Le finanze della repubblica fiorentina*, Firenze, Olschki, 1929.
- B. BARBADORO, *L'archetipo degli statuti fiorentini del podestà*, in «Il Marzocco», 12 ott. 1924.
- B. BARBADORO, *Il primo ordinamento dell'archivio delle Riformazioni e la conservazione degli atti consiliari del comune di Firenze*, in *Ad Alessandro Luzio gli Archivi di Stato italiani*, Firenze, Le Monnier, 1933, pp. 197-204.
- B. BARBADORO, *L'archetipo degli statuti fiorentini del podestà*, in «Il Marzocco», 12 ott. 1924.
- P. BARILE, *Istituzioni di diritto pubblico*, terza edizione, Padova, Cedam, 1978.
- BARTOLI A SAXOFERRATO, *Commentaria in secundam Digesti novi partem*, Lugduni, [l'editore manca, tuttavia dovrebbero essere la Compagnie des libraires de Lyon, di cui compare la marca sul frontespizio e Blasius Guido], 1555.
- BARTOLI A SAXOFERRATO, *Commentaria in secundam Digesti veteris partem*, Lugduni, [l'editore manca, tuttavia dovrebbero essere la Compagnie des libraires de Lyon, di cui compare la marca sul frontespizio e Blasius Guido], 1555.
- BARTOLI DE SAXOFERRATO, *Consiliorum Bartoli libri duo, bis interiecti sunt eiusdem Tractatus et Quaestiones, tum variae, tum eruditae: quae omnia Landriani et Thomae Diplovataci additamentis et indice illustrantur*, Lugduni, [l'editore manca, tuttavia dovrebbero essere la Compagnie des libraires de Lyon, di cui compare la marca sul frontespizio e Blasius Guido], 1555.
- J. BENI, *De privilegiis iurisconsultorum liber*, Heidelbergae, Lancellotti, 1611.

- P. BENIGNI, *Dall'erudizione alla cultura di governo: cenni su alcuni strumenti di corredo tra i secoli XVI-XVIII*, in «Le carte e la storia», IV (1998), 1, pp. 22-33.
- P. BENIGNI, *Carattere e finalità degli strumenti di corredo: un tema da riprendere*, in «Fare storia», 24, 1995, pp. 8-11,
- P. BENIGNI-C. VIVOLI, *Progetti politici e organizzazione di archivi: storia della documentazione dei Nove conservatori della giurisdizione e dominio fiorentino*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLIII (1983), pp. 32-82.
- E. BENZA, *Le pergamene dell'Archivio diplomatico fiorentino provenienti da' Ceppi di Prato*, in «Archivio storico pratese», V, (1925) pp. 142 e ss.
- J. BENZING, *Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhundert im deutschen Sprachgebiet*, Wiesbaden, 1982.
- F. BERLAN, *Statuti italiani. Saggio bibliografico*, Venezia, Tipografia del commercio, 1858.
- M. BERNOCCHI, *Le monete della repubblica fiorentina*, voll. 3, Firenze, Olschki, 1974-1976.
- G. BERTOLI, *Alcune proposte fatte a Firenze nel corso del XVI secolo per riunire le leggi vigenti in un'unica raccolta a stampa*, in *Verso un sistema esperto giuridico integrale. Esempi scelti dal diritto dell'ambiente e della salute. Atti del convegno celebrativo del venticinquennale dell'Istituto (Firenze, 1-3 dic. 1993)*, Istituto per la documentazione giuridica del C.N.R., a cura di C. CIAMPI, F. SOCCI NATALI, G. TADDEI ELMI, collaborazione editoriale S. Binazzi, Padova, Cedam 1995-96, 2 tomi, t. II, pp. 767-774.
- G. BERTOLI, *Librai, cartolai e ambulanti immatricolati nell'Arte dei medici e speziali di Firenze dal 1490 al 1600*, p. I, in «La Bibliofilia», a. XCIV (1992), n. 2 pp. 127-164. p. II in «La Bibliofilia», a. XCIV (1992), n. 3 pp. 227-262.
- E. BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'impero romano al secolo decimosesto*, voll. 2, in *Storia del diritto italiano pubblicata sotto la direzione del prof. Pasquale Del Giudice*, Milano, U. Hoepli, 1923-25.
- Bibliografia delle edizioni Giuridiche antiche in lingua italiana*, a cura dell'Istituto per la documentazione giuridica del Consiglio nazionale delle ricerche, Firenze, L. S. Olschki, 1978-1993, voll. 8.
- Bibliografia delle edizioni di statuti toscani. Secoli XII-metà XVI*, a cura di L. RAVEGGI e L. TANZINI, Firenze, Olschki, 2001.
- Bibliotheca manuscripta ad Sancti Marci Venetiarum*, digessit et commentarium addidit JOSEPH VALENTINELLI praefectus, Venetiis, ex typographia Commercii, 1868-1870, tomi 6.
- G. BISCIONE, *I codici superstiti degli Ordinamenti di giustizia fiorentini*, in *Ordinamenti di giustizia fiorentini*, cit., pp. 165-182.
- G. BISCIONE, *L'ufficiale delle donne, degli ornamenti e delle vesti. profilo istituzionale e vicende archivistiche*, in corso di stampa in «Cervi bianchi e cani vermigli» «La Prammatica» sulle vesti delle donne fiorentine (1343), trascrizione a cura di L. GÉRARD-MARCHANT, con saggi di G. BISCIONE, L. GÉRARD-MARCHANT, CH. KLAPISCH-ZUBER e F. SZNURA. Firenze, Sismel-Edizioni del Galluzzo, 2010.
- G. BISCIONE, *Il pubblico generale archivio dei contratti di Firenze: istituzione e organizzazione*, in *Istituzioni e società...*, cit., II, pp. 806-861.
- G. BISCIONE, *Gli ordinamenti e gli strumenti di ricerca elaborati nel pubblico*

- generale archivio dei contratti i Firenze alla fine del '700, in *I protocolli notarili tra medioevo ed età moderna. Storia istituzionale e giuridica, tipologia, strumenti per la ricerca*, Atti del convegno di Brindisi, Archivio di Stato, 12-13 nov. 1992, in «Archivi per la storia», VI (1993), n. 1-2, pp. 149-221.
- Le bolle d'oro dell'Archivio Vaticano*, a cura di P. SELLA, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1934.
- F. BONAINI, *Della Parte Guelfa in Firenze*, in «Giornale Storico degli Archivi toscani», 1, 1857, pp. 1-41. 2, 1858, pp. 171-187, 257-289. 3, 1859, pp. 77-99, 167-184.
- Boncompagni Rhetorica novissima*, a cura di A. GAUDENZI, in BIBLIOTHECA IURIDICA MEDII AEVI, *Scripta anecdota glossatorum*, a cura di A. GAUDENZI, II, Bologna, Azzoguidi, 1892.
- L. BÖNINGER, *Die deutsche Einwanderung nach Florenz im Spätmittelalter*, Leiden, E. J. Brill, 2006.
- G. BONOLIS, *La giurisdizione della mercanzia in Firenze nel sec. XIV. Saggio storico-giuridico*, Firenze, Seeber, 1901.
- L. BORGIA, *La concessione del Beneficio popularitatis nella Firenze del Trecento: mutazioni di nome e d'arma*, in *Ordinamenti di giustizia fiorentini*, cit., pp. 47-64.
- W. M. BOWSKY, *Henry in Italy. The conflict of Empire and City-State, 1310-1313*, Lincoln, University of Nebraska Press, 1960.
- F. BRAMBILLA-AGENO, *L'edizione critica dei testi volgari*, Padova, Antenore, 1984.
- Breve et ordinamenta populi Pistorii anni MCCLXXXIII*, a cura di L. ZDEKAUER, Milano, Hoepli, 1891.
- Breve et ordinamenta populi Pistorii anni MCCLXXXIII*, a cura di L. ZDEKAUER, Milano, Hoepli, 1891.
- I Brevi dei consoli del comune di Pisa degli anni 1162 e 1164*, a cura di O. BANTI, Roma, Istituto storico italiano per il medioevo, 1997.
- I Brevi del comune e del popolo di Pisa dell'anno 1287*, a cura di A. GHIGNOLI, Roma, Istituto storico italiano per il medioevo, 1998.
- C. M. BRIQUET, *Le filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier. Dès leur apparition vers 1282 jusqu'en 1600*, deuxième édition, T. 4, Leipzig, Hiesermann, 1923, ristampa anastatica, Hildesheim, New York, Olms, 1977.
- G. BRUCKER, *Dal Comune alla Signoria. La vita pubblica a Firenze nel primo Rinascimento*, trad. it., Bologna, Il Mulino, 1981.
- G. A. BRUCKER, *Florentine Politics and Society 1343-1378*, Princeton, New Jersey, University press, 1962, pp. 297-319.
- F. BRUNETTI, *Codice diplomatico toscano*, Firenze, Pagani poi Allegrini, 1806-1833.
- R. CAGGESE, *Sull'origine della Parte Guelfa*, in «Archivio storico italiano», V s., 32, 1903, pp. 265-285.
- F. CALASSO, *Medioevo del diritto. Le fonti*, Milano Giuffrè, 1954, p. 425.
- F. CALASSO, *'Iurisdictio' nel diritto comune classico*, in *Studi in onore di V. Arango-Ruiz*, Napoli, Jovene, 1953, vol. IV, pp. 420-443.
- F. CALASSO, *I Glossatori e la teoria della sovranità. Studio di diritto comune pubblico*, Milano, Giuffrè, 1957.
- Il Caleffo vecchio del Comune di Siena*, a cura di G. CECCHINI, I e II Firenze, L. S. Olschki, 1932 e 1934, III, Siena, Accademia per le arti e per le lettere, 1940.

- M. CAMPANELLI, *Quel che la filologia può dire alla storia. vicende di manoscritti e testi antighibellini nella Firenze del Trecento*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo», 105 (2003), pp. 87-247.
- L. CANTINI, *Saggi storici d'antichità toscane*, Firenze, Stamperia Albizziniana, 1796, I, pp. 75-76.
- L. CANTINI, *Legislazione Toscana*, Firenze, nella stamperia Albizziniana di S. Maria in Campo, per Pietro Fantosini e figlio, 1800-1808, voll. 32.
- I capitoli del Comune di Firenze. Inventario e regesto*, a cura di C. GUASTI, Firenze, Cellini e c., 1866-1893, voll. 2.
- G. CAPPONI, *Storia della repubblica di Firenze*, Firenze, Barbera, 1875, voll. 2.
- S. CAPRIOLI, *Satura lanx. 16. Fine dello stemmatizzare. Struttura fondamento funzione degli stemmi*, in «Studi senesi», XCIII (1981), pp. 403-424.
- S. CAPRIOLI, *Per una convenzione sugli statuti*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo e Archivio muratoriano», 95 (1989), pp. 313-322.
- E. CASAMASSIMA, *Note sul metodo della descrizione dei codici*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXIII, (1963), 2, pp. 181-205.
- M. CASSANDRO, *Il libro giallo di Ginevra della compagnia fiorentina di Antonio della Casa e Simone Guadagni 1453-1454*, Prato, Istituto internazionale di storia economica «F. Datini», 1976.
- A. CASTELLANI, *La prosa italiana delle origini*, I, *Testi toscani di carattere pratico*, t. I, Bologna 1982, (*Breve di Montieri, 1219*), pp. 41-51.
- A. CASTELLANI, *Il più antico statuto dell'arte degli oliandoli*, in «Studi linguistici italiani», 4 (1963-64), pp. 8-57.
- A. CASTELLANI, *Saggi di linguistica e filologia italiana e romanza*, Roma, Salerno editrice, 1980, voll. 2.
- Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani, dal medioevo alla fine del sec. XVIII*, Biblioteca del Senato della Repubblica, voll. I-VI, a cura di C. CHELAZZI, Roma, Tipografia del Senato, 1943-1960. vol. VII, a cura di G. PIERANGELI e S. BULGARELLI, Firenze, La Nuova Italia, 1990, VIII, a cura di S. BULGARELLI, A. CASAMASSIMA e G. PIERANGELI, Firenze, La Nuova Italia, 1999.
- D. CAVALCA, *Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale*, Milano, Giuffrè, 1978.
- R. CELLI, *Studi sui sistemi normativi delle democrazie comunali. Secoli XII-XV. I-Pisa, Siena*, Firenze, Sansoni, 1976.
- La chiesa fiorentina*, Firenze, Curia arcivescovile, 1970.
- G. CHITTOLINI, *Statuti e autonomie urbane. Introduzione*, in *Statuti città territori...*, cit., pp. 7-46.
- G. CHITTOLINI, *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado*, Torino, Einaudi, 1979, vi sono raccolti vari saggi tra cui: *Ricerche sull'ordinamento territoriale del dominio fiorentino all'inizio del secolo XV*, pp. 293-352.
- C. M. CIPOLLA, *Il fiorino e il quattrino. La politica monetaria a Firenze nel Trecento*, Bologna, Il Mulino, 1982
- A. COCCHI, *Dei bagni di Pisa, trattato*, Firenze, Stamperia imperiale, 1750. *Il codice miniato. Rapporti tra codice, testo e figurazione, atti del III congresso di Storia della miniatura*, a cura di M. CECCANTI - M. C. CASTELLI, Firenze, L. S.

- Olschki, 1992.
- Codices manuscriptorum latini Bibliothecae nanianae* a IACOBO MORELLIO relati, Venetiis, Typis Antonii Zattae, 1776, pp. 26-30.
- CONCILIUM CONSTANTIENSE (1414-1418), *Acta concilii Constanciensis*, Münster i. W., Verlag der Regensberg'schen Buchhandlung, 1896-1928, voll. 4.
- Constitutum artis monetariorum civitatis Florentie*, per cura di P. GINORI CONTI, Firenze, L. Olschki, 1939.
- Le «consulte» e «pratiche» della repubblica fiorentina nel Quattrocento, I, (1401) (cancellierato di Coluccio Salutati)*, edito a cura di un seminario guidato da E. CONTI, Pisa, Giardini editori, 1981, pp. 49, 176, 217, 317.
- Le consulte e pratiche della repubblica fiorentina (1404)* a cura di R. NINCI, Roma Istituto storico italiano per il medioevo, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 1991, pp. 137, 147, 386.
- Le consulte e pratiche della repubblica fiorentina (1405-1406)*, a cura di L. DE ANGELIS, R. NINCI, P. PIRILLO, Roma, ISIME, 1996.
- A. CONTI, *Appunti sulla miniatura nei codici giuridici nel Duecento a Bologna, in Nono convegno...*, cit., pp. 485-494.
- A. CONTINI, *Le Deputazioni sopra gli Ospedali e Luoghi Pii nel XVIII secolo in Toscana. Fonti e contesti*, in «Popolazione e storia», 2000, numero unico, pp. 219-244.
- A. CONTINI, *La reggenza lorenese tra Firenze e Vienna. Logiche dinastiche, uomini e governo (1737-1766)*, Firenze, Olschki, 2002.
- A. CONTINI-F. MARTELLI, *Le vicende dell'Archivio delle regie rendite nel Settecento in. VIVOLI, Dagli archivi all'Archivio*, cit., pp. 83-106
- P. COSTA, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale, (1100-1433)*, Milano, Giuffrè, 1969.
- I costituti della legge e dell'uso di Pisa (sec. XII). Edizione critica integrale del testo trådito dal «codice Yale» (ms Beinecke Library 415). Studio introduttivo e testo, con appendici*, a cura di P. VIGNOLI, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 2003.
- Il costituito del comune di Siena dell'anno 1262.*, pubblicato da L. ZDEKAUER,, Milano, Hoepli, 1897, rist. anast. Bologna, Forni 1974 e 1983.
- V. CRESCENZI, *Note critiche sul codice «Statuti 1» dell'Archivio di Stato di Siena*, in «Archivio storico italiano», CXLVIII, 1990, pp. 511-579.
- V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale, II, 1, L'ordinamento costituzionale italiano. (Le fonti)*, Padova, Cedam, 1975, p. 170.
- Cronaca fiorentina di Marchionne di Coppo Stefani*, a cura di N. RODOLICO, Città di Castello, Tip. Lapi, 1903,
- Cronaca di ser Guerriero da Gubbio dall'anno MCCCL all'anno MCCCLXXII*, a cura di G. MAZZATINTI, in *Rerum italicarum scriptores. Raccolta degli storici italiani dal cinquecento al millecinquecento*, ordinata da L. A. Muratori nuova edizione riveduta ampliata e corretta con la direzione di G. Carducci e V. Fiorini, Tomo XXI, parte IV, Città di Castello, Lapi, 1902, pp. 1-90.
- G. D'AMELIO, *Paolo di Castro*, DBI, vol. XXII, Roma, 1979.
- P. D'ANCONA, *Le vesti delle donne fiorentine nel secolo XIV*, Perugia, 1906, (Estratto dalla Miscellanea nuziale Ferrari-Tonioli).
- C. D'ARCO, *Studi intorno al municipio di Mantova dall'origine di questa fino al*

- 1803, ai quali fanno seguito documenti inediti e rari, Mantova, V. Guastalla, 1871-1874, 7 voll., lo *Statuto di Mantova del 1303* è nel secondo volume. *Dagli archivi all'Archivio. Appunti di storia degli archivi fiorentini*, a cura di C. VIVOLI, Firenze, Edifir, 1991.
- G. DATI, *Istoria di Firenze dall'anno MCCCLXXX all'anno MCCCCV*, Firenze, Manni, 1735.
- R. DAVIDSOHN, *Forschungen zur älteren Geschichte von Florenz*, Berlin, E. S. Mittler und Sohn, 1896, voll. 4.
- R. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, trad. it. di G.B. KLEIN, riveduta da R. PALMAROCCHI, Firenze, Sansoni, 1970-1981, voll. 8.
- L. DE ANGELIS, *La revisione degli Statuti della Parte Guelfa*, in *Leonardo Bruni cancelliere della repubblica di Firenze*, Convegno di studi Firenze 27-29 ottobre 1987, a cura di P. VITI, Firenze, Olschki, 1990, pp. 131-156.
- A. DEL VECCHIO-E. CASANOVA, *Le rappresaglie nei comuni medievali e specialmente in Firenze*, Bologna, Zanichelli, 1894.
- D. DE ROSA, *Alle origini della repubblica fiorentina. Dai consoli al "primo popolo". (1172-1260)*, Firenze, Arnaud, 1995.
- A. DE VINCENTIIS, *Politica, memoria e oblio a Firenze nel XIV secolo. La tradizione documentaria della signoria del duca d'Atene*, in «Archivio Storico italiano», CLXI (2003), pp. 210-248.
- A. DE BENEDICTIS, *Gli statuti bolognesi tra corpo e sovrano*, in *Statuti città territori...*, cit. pp. 195-218.
- G. DEGLI AZZI-VITELLESCHI, *Le relazioni tra la Repubblica di Firenze e l'Umbria nel sec. XIV*, I, Perugia, 1904.
- DEL CORAZZA, BARTOLOMEO *Diario fiorentino (1405-1439)*, a cura di R. GENTILE, Roma, De Rubéis, 1991.
- I. DEL LUNGO, *Dino Compagni e la sua Cronica*, Firenze, Successori Le Monnier, 1879, voll. 2.
- I. DEL LUNGO, *Alla vita civile di Dante due documenti inediti*, in «Buletino della società dantesca italiana», 10-11, lug. 1892, pp. 7-24.
- N. DEL RE, *Paolo di Castro dottore della verità*, in «Studi Senesi», 81 (1970), pp. 194-236.
- THOMAE DIPLOVATATH, *Liber de claris iuris consultis, pars posterior*, in *Studia gratiana post octava decreti saecularia, collectanea historiae iuris canonici, X*, a cura di I. Forchielli e A. M. Stickler, Bononiae, Institutum Gratianum, 1968, pp. 356-358.
- Documenti per servire alla storia della milizia italiana dal XIII secolo al XVI raccolti negli archivi della Toscana e preceduti da un discorso* di G. CANESTRINI, in «Archivio storico italiano», [s. I], t. XV (1851), pp. I-CXLVIII, 1-552.
- A. DOREN, *Das Florentiner Zunftwesen: vom Vierzehnten bis zum schzenten Jahrhundert*, Stuttgart, Berlin, J.G. Cotta, 1908.
- A. DOREN, *Le arti fiorentine*, trad. it. di G. B. KLEIN, Firenze, Le Monnier, 1940, voll. 2.
- U. DORINI, *Recenti acquisti dell'Archivio di Stato di Firenze*, 1, *Statuto del Podestà di Firenze del 1321*, in «Archivio Storico Italiano», 1928, serie VII, pp. 122-126.
- U. DORINI, *Notizie storiche sull'Università della parte Guelfa in Firenze*, Firenze,

- Tip. Franceschini, 1902.
- U. DORINI, *Il diritto penale e la delinquenza in Firenze nel secolo XIV*, Lucca, D. Corsi, 1923.
- U. DORINI - T. BERTELE', *Il libro dei conti di Giacomo Badoer Costantinopoli (1436-1440)*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, Libreria dello Stato, 1956.
- C. DUFRESNE-DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, Parisiis, Firmin Didot, 1840-1850, voll. 7, rist. anast. Bologna, Forni, 1972, Voll. 7 in 10 tomi.
- F. ERCOLE, *Studii sulla dottrina politica e sul diritto pubblico di Bartolo. I, Impero universale e Stati particolari la Civitas sibi princeps e lo Stato moderno*, in «Rivista Italiana di Scienze Giuridiche», 1917, (estratto).
- G. ERMINI, *Corso di diritto comune. I: genesi ed evoluzione storica, elementi costitutivi, fonti*, 3^a ed., Milano, Giuffrè, 1952.
- Famiglia Malatesta*, in P. LITTA, *Famiglie celebri italiane*, pubblicate a dispense periodiche, 1838-1876, l'esemplare della Biblioteca dell'ASFI è legato in 9 volumi, vol II, cc. 90-136, tavv. II, IV e V.
- F. FANTOZZI, *Nuova guida ovvero descrizione storico-artistica-critica della città e contorni di Firenze*, Firenze, Fratelli Ducci, 1844.
- E. FASANO-GUARINI, *Gli statuti delle città soggette a Firenze tra '400 e '500: riforme locali e interventi centrali*, in *Statuti città territori...*, cit. pp. 69-124.
- G. FASOLI, *Ricerche sulla legislazione antimagnatizia nei comuni dell'alta e media Italia*, in «Rivista di storia del diritto italiano», XII, (1939), pp. 86-133, 240-309.
- G. FASOLI, *Catalogo descrittivo degli statuti bolognesi conservati nell'Archivio di Stato di Bologna*, in «L'Archiginnasio», XXVI, (1931), 1-6, pp. 1-71.
- V. FINESCHI, *Memorie storiche che possono servire alle vite degli uomini illustri del convento di Santa Maria Novella di Firenze, dall'anno 1221 al 1320, arricchite di monumenti e illustrate con note*, Tomo I, (ed unico gli altri sono manoscritti e conservati alla Biblioteca Nazionale di Firenze), Firenze, Cambiagi, 1790.
- P. FIORELLI, *Gl' "Ordinamenti di giustizia" di latino in volgare*, in *Ordinamenti di giustizia fiorentini*, cit., pp. 65-103.
- P. FIORELLI, *Una data per l'Università di Firenze*, in ὍΔΟΙ ΔΙΖΗΣΙΟΣ, *Le vie della ricerca. Studi in onore di Francesco Adorno*, a cura di M. S. FUNGHI, Firenze, L. S. Olschki, 1996, pp. 491-496.
- P. FIORELLI, *La lingua del diritto e dell'amministrazione*, in *Storia della lingua*, a cura di L. SERIANNI e P. TRIFONE, II, *Scritto e parlato*, Torino, Einaudi, 1994, pp. 553-597.
- P. FIORELLI, *Intorno alle parole del diritto*, Milano, Giuffrè, 2008.
- L. FONTANA, *Bibliografia degli statuti dei comuni dell'Italia superiore*, Milano-Torino-Roma, Fratelli Bocca, 1907, voll. 3.
- E. FORCELLINI, *Totius latinitatis lexicon*, Patavii, ex Typis Seminarii, 1827-1841, voll. 5.
- VALENTINI FORSTERI iurisconsulti clarissimi, *De historia iuris civilis romani*, libri tres, Coloniae Agrippinae, apud Ioannem Gymnicum, sub monocerote, anno MDXCIII.
- G. FRANCESCHINI, *Gubbio dal comune alla signoria dei Montefeltro*, in *Storia e arte in Umbria nell'età comunale*, atti del VI convegno di studi umbri, Gubbio 26-

- 30 maggio 1968, Centro di studi umbri, Casa di Sant'Ubaldo in Gubbio e palazzo della sapienza di Perugia, a cura della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia, 1971, 2 voll., pp. 361-395.
- R. FUBINI, *Classe dirigente ed esercizio della diplomazia nella Firenze quattrocentesca. Rappresentanza esterna e identità cittadina nella crisi della tradizione comunale*. in *I ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocento*, atti del V e VI Convegno: Firenze, 10-11 febbraio 1983. 2-3 dicembre 1983, Firenze, F. Pappavava, 1987, pp. 117-189.
- R. FUBINI, *La rivendicazione di Firenze della sovranità statale e il contributo delle «Historiae» di Leonardo Bruni*, in *Leonardo Bruni cancelliere della repubblica di Firenze*, Convegno di studi Firenze 27-29 ottobre 1987, a cura di P. VITI, Firenze, Olschki, 1990, pp. 29-62.
- R. FUBINI, *Italia quattrocentesca. Politica e diplomazia nell'età di Lorenzo il Magnifico*, Milano, F. Angeli, 1994.
- R. FUBINI, *Quattrocento fiorentino politica diplomazia cultura*, Ospedaletto, Pacini, 1996.
- G. GAETA-BERTELEÀ, *Il restauro del Palazzo del Podestà*, in *Studi e ricerche di collezionismo e museografia Firenze 1820-1920*, Quaderni del Seminario di storia della critica d'arte, 2, Pisa, Scuola Normale Superiore di Pisa, 1985, pp. 181-209.
- G. C. GARFAGNINI, *Lo studium generale regie civitatis Florentie: 1321-1472 (antologia di documenti)*, con nota bibliografica, in *Storia dell'Ateneo...*, cit., I, pp. 57-108.
- L. GERARD-MARCHANT, *Compter et nommer l'étoffe à Florence au Trecento (1343)*, in «Medievale. Langue, textes, histoire», 29, III, (1995), numero monografico dedicato a *L'étoffe et le vêtement*.
- A. GHERARDI, *L'antica camera del Comune di Firenze e un quaderno d'uscita de' suoi camarlinghi dell'anno 1303*, in «Archivio Storico Italiano», 1885, serie IV, XVI, pp. 313-361.
- A. GHERARDI, *La guerra dei fiorentini con papa Gregorio IX detta la guerra degli Otto Santi*, (Con un'Appendice di registi e trascrizioni di documenti), in «Archivio storico italiano», III serie, tomo V, p. I, pp. 35-131; VI, p. I, pp. 208-232; p. II, pp. 229-251; VII, p. I, pp. 211-232; II, pp. 237-248; VIII, p. I, pp. 260-296.
- A. GHERARDI, *Di alcune memorie storiche riguardanti l'inondazione avvenuta in Firenze l'anno 1333*, in «Archivio Storico Italiano», 1873, serie III, XVII, pp. 242-261.
- A. GHERARDI, *Appunti e notizie* in «Miscellanea Fiorentina di Erudizione e Storia», diretta da Iodoco del Badia, vol. I e II, Firenze 1806-1902, fasc. XI, p. 175.
- L. GIACOBILLI, *Bibliotheca Umbriae sive de scriptoribus provinciae Umbriae alphabetico ordine digesta*, Fulginiae, apud Augustinum Alterium, 1658, ristampa anastatica Forni, 1973.
- D. GIRGENSOHN, *Francesco Zabarella da Padova. Dottrina e attività politica di un professore di diritto durante il grande scisma d'occidente*, in «Quaderni per la storia dell'università di Padova», 26-27 (1993-1994), Padova, Editrice Antenore, 1993-1994, pp. 1-48.
- D. GIRGENSOHN, *Studenti e tradizione delle opere di Francesco Zabarella nell'eu-*

- ropa centrale, in *Studenti, Università, città nella storia padovana*, atti del convegno, Padova 6-8 febbraio 1998, a cura di F. PIOVAN E L. SITRAN-REA, Padova, Edizioni Lint, 2001, pp. 127-176.
- R. A. GOLDTHWAITE-G. MANDICH, *Studi sulla moneta fiorentina, (secoli XIII-XVI)*, Firenze, L. S. Olschki, 1994,
- O. GORI, *Progettualità politica e apparati amministrativi nelle Relazioni di Pietro Leopoldo del 1773*, in *Istituzioni e società ...*, cit., pp. 291-321.
- A. GRUNZWEIG, *Le fond de la mercanzia aux Archives de l'Etat à Florence*, I, *De la fondation à 1320*, in «Bulletin de l'Institut historique belge de Rome», XII (1932), pp. 61-119, II, XIII (1933), pp. 5-184,
- A. GRUNZWEIG, *La correspondance de la mercanzia (XIV siècle)*, in «Bulletin de l'Institut historique belge de Rome», XIV (1934), pp. 23-56.
- A. GRUNZWEIG, *Le origines de la mercanzia de Florence*, in *Studi in onore di Gino Luzzatto*, I, Milano, Giuffrè, 1950, pp. 220-253.
- U. GUALAZZINI, *Preliminari osservazioni sugli statuti cremonesi del 1339*, in U. GUALAZZINI, G. SOLAZZI, A. CAVALCABÒ, *Gli statuti di Cremona del MCCCXXXIX e di Viadana del secolo XV. Contributi alla teoria generale degli statuti*, I, Milano, Giuffrè, 1953, pp. 1-227.
- U. GUALAZZINI, *Considerazioni in tema di legislazione statutaria medievale*, Milano, Giuffrè, 1958².
- Gubbio, Scheggia, Costacciaro, Sigillo*, a cura di F. COSTANTINI, Perugia, Camera di commercio industria artigianato e agricoltura, 1976,
- F. GUICCIARDINI, *Della Istoria d'Italia, libri XX*, Friburgo, appresso Michele Kluch, 1775-1776.
- Guida generale degli archivi di Stato italiani*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1981-1994, voll. 4.
- G. GUIDI, *Il governo della città-repubblica di Firenze del primo Quattrocento*, Firenze, L. S. Olschki, 1981, voll. 3.
- K. VON HEGEL, *Die Ordnungen der Gerechtigkeit in der florentinischen Republik*, Erlangen, Besold, 1867.
- Hierarchia catholica medii aevi sive summorum pontificum, S.R.E. cardinalium, ecclesiarum antistitum series*, perducta e documentis tabularii praesertim vaticani collecta, digesta, edita per C. EUBEL, Monasterii, Typis librariae Regensbergianae, 1898, voll. 2 (1198-1503); l'opera è stata continuata con il titolo: *Hierarchia catholica medii et recentioris aevi (...)* III (1503-1592) edita per L. SCHMITZ-KALLEMBERG, librariae Regensbergianae, 1923; IV (1592-1667) edita per P. GAUCHAT, librariae Regensbergianae, 1935; V-VIII (1667-1799), edita per R. RITZLER ET P. SEFRIN, Patavii, 1952-1978.
- ILDEFONSO DI SAN LUIGI, *Delizie degli eruditi toscani*, Tomi I-XXIV, Firenze, Cambiagi, 1770-1789.
- Indice Biografico italiano*, a cura di T. NAPPO e P. NOTO, K. G. SAUR, München, London, New York, Paris, 1993.
- Inventario sommario del R. Archivio di Stato di Firenze*, Firenze, Tipografia Galileiana, 1903.
- Inventario sommario del R. Archivio di Stato di Firenze*, Firenze, Tipografia Galileiana, 1903, pp. 84-85, (la pubblicazione è anonima, ma tradizionalmente ne è attribuita la cura al Gherardi).

- Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini, Firenze, 4-5 dic. 1992, voll. 2, a cura di C. LAMIONI, Firenze, Ufficio centrale per i beni archivistici, Edifir, 1994.
- Iustiniani Augusti Pandectarum codex Florentinus*, curaverunt A. CORBINO, B. SANTALUCIA, Firenze, L. S. Olschki, 2000.
- Iustiniani Augusti Digestorum seu Pandectarum codex Florentinus olim Pisanus phototypice expressus* (a cura della Commissione ministeriale per la riproduzione delle Pandette), Roma, Danesi, 1902-1910.
- J. KIRSHNER - A. MOLHO, *Il Monte delle doti a Firenze dalla sua fondazione nel 1425 alla metà del sedicesimo secolo abbozzo di una ricerca*, in «Ricerche storiche», X, 1, gen.-apr. 1980, pp. 1-43.
- F. KLEIN, *L'archivio della repubblica fiorentina o delle Riformazioni*, in *L'Archivio di Stato di Firenze*, a cura di R. MANNO-TOLU e A. BELLINAZZI, Firenze, Nardini, 1995, pp. 53-64.
- V. LAZZARI, *Promissione di Enrico Dandolo doge di Venezia (giugno 1192)* in «Archivio Storico Italiano», t. 9 (1853), Appendice, pp. 325-329.
- I. LAZZARINI, *Il diritto urbano in una signoria cittadina: gli statuti mantovani dai Bonacolsi ai Gonzaga (1313-1404)*, in *Statuti città territori...*, cit., pp. 381-418.
- Legge suntuaria fatta dal Comune di Firenze l'anno 1355 e volgarizzata nel 1356 da Andrea Lancia*, stampata ora per la prima volta per cura di P. FANFANI, in «L'Etruria», I, 1851, pp. 366-382, 429-443.
- Leggi e bandi del periodo mediceo posseduti dalla Biblioteca nazionale centrale di Firenze*, a cura di G. BERTOLI, I. 1534-1600, Firenze, Titivillus, 1992.
- La legislazione medicea nelle raccolte dell'Archivio di Stato di Firenze*, a cura di M. CASO-CHIMENTI e L. PAPINI, 2008, consultabile sotto forma di banca-dati sul sito web dell'Istituto di teoria e tecnica dell'informazione giuridica - ITTG all'indirizzo: <<http://nir.ittig.cnr.it/bandi/indexRegistrazione.php>>.
- P. S. LEICHT, *Storia del diritto italiano. Le fonti, Lezioni*, 4^a ed. Milano, Giuffrè, 1966.
- P. S. LEICHT, *Storia del diritto italiano. Il diritto pubblico*, Milano, Giuffrè, 1972.
- R. LEVI-PISETZKY, *Storia del costume in Italia*, Milano, Istituto editoriale italiano, 1964-1969, voll. 5.
- Il «Liber secretus iuris caesarei» dell'università di Bologna*, a cura di A. SORBELLI, vol. I. 1378-1420, Bologna, Istituto per la storia dell'università di Bologna, 1938.
- Il libro della Zecca*, a cura di R. FANTAPPIE' in M. BERNOCCHI, *Le monete...*, cit., vol. I.
- Libro degli ordinamenti della Compagnia di Santa Maria del Carmine*, in *Testi fiorentini del Duecento e dei primi del Trecento*, con introduzione, annotazioni linguistiche e glossario a cura di A. SCHIAFFINI, Firenze, C. G. Sansoni, 1926, pp. 55-72.
- Il libro vermiglio di corte di Roma e di Avignone del segnale del C della compagnia fiorentina di Iacopo Girolami, Filippo Corbizzi e Tommaso Corbizzi, 1332-1337*, a cura di M. CHIAUDANO, Torino, V. Bona tipografo, 1963.
- A. LISINI, *Inventario degli statuti del comune*, in «Bulettno senese di storia patria», III, (1896), pp. 416-423.

- Le liste dei ghibellini banditi e confinati da Firenze nel 1268-69. Edizione critica*, a cura di M. A. PINCELLI, in «Buletino dell'istituto storico italiano per il medio evo», n.107 (2005), pp. 283-482.
- Le livre de comptes de Giovanni Piccamiglio homme d'affaires gènois 1456-1459*, a cura di J. HEERS, Paris, SEVPEN, 1959.
- O. LUCARELLI, *Memoria e guida storica di Gubbio*, Città di Castello, Tip. S. Lapi, 1888.
- M. MACCIONI, *Congetture di un socio etrusco sopra una carta papiracea dell'Archivio diplomatico di S. A. R. il Serenissimo Pietro Leopoldo granduca di Toscana ec. con la prefazione dell'editore*. Firenze, Cambiagi, 1781.
- R. MALESPINI, *Historia antica dall'edificazione di Fiorenza per insino all'anno MCCLXXXI. Con l'aggiunta di Giachetto suo nipote, dal detto anno per insino al 1286*, Firenze, Nella stamperia dei Giunti, 1568.
- C. MANCA, *Il libro di conti di Miquel Ça-Rovira*, Padova, Cedam, 1969.
- M. MANIACI, *Terminologia del libro manoscritto*, Roma, Milano, Istituto centrale per la patologia del libro, Editrice Bibliografica, 1998.
- I manoscritti Landau Finaly della Biblioteca Nazionale centrale di Firenze*, catalogo a cura di G. LAZZI e M. ROLIH SCARLINO, voll. 2, Firenze, Roma, Giunta regionale toscana, Editrice Bibliografica, 1994.
- L. MANZONI, *Bibliografia statutaria e storica italiana*, Bologna, G. Romagnoli, 1876-1879, voll. 2.
- S. MARSINI, *Gli strumenti di ricerca realizzati nel pubblico Archivio diplomatico di Firenze dal 1779 al 1852*, in *Tra libri e carte. Studi in onore di Luciana Mostici*, a cura di T. DE ROBERTIS e G. SAVINO, Firenze, F. Cesati editore, 1998, voll. 3, pp. 157-221.
- F. MARTELLI, *La «consegna» della decima alle comunità, tra riforma comunitativa e dibattito sul rinnovamento degli estimi*, in *Istituzioni e società ...*, cit., pp. 365-403.
- L. MARTINES, *Lawers and statecraft in renaissance Florence*, Princeton, New Jersey University press, 1968.
- D. MARZI, *Notizie storiche intorno ai documenti ed agli archivi più antichi della repubblica fiorentina, (secc. XI-XIV)*, in «Archivio storico Italiano», 1897, serie V, XX, pp. 74-95 e 316-335.
- D. MARZI, *La cancelleria della repubblica fiorentina*, Rocca San Casciano, L. Cappelli, 1910.
- G. MASI, *Il Sindacato delle Magistrature Comunalì nel Sec. XIV, (con speciale riferimento a Firenze)*, in «Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche», N. S., V, (1930), fasc. I e II, pp. 1-133 (estratto).
- G. MAZZATINTI, *Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia, (Firenze, BNC)*, Forlì, Borlandini, 1898 e 1901, vol. VIII, pp. 52, 58-60, 83-84, 93, 102; vol. XI, pp. 50-53.
- V. MAZZONI, *La Parte Guelfa a Firenze tra XIII e XIV secolo: economia e politica*, Tesi di Laurea, relatore Prof. Giovanni Cherubini, Università degli Studi di Firenze, anno accademico 1993-1994.
- V. MAZZONI, *Il patrimonio fondiario e le strategie insediative della Parte Guelfa di Firenze nel primo Trecento*, «Archivio Storico Italiano», anno CLIV, n° 567, 1996, pp. 3-31.

- V. MAZZONI, *Note sulla confisca dei beni dei ghibellini a Firenze nel 1267 e sul ruolo della Parte Guelfa*, «Archivio Storico Italiano», anno CLVIII, n° 583, 2000, pp. 3-28.
- V. MAZZONI, *Dalla lotta di parte al governo delle fazioni. I guelfi e i ghibellini del territorio fiorentino nel Trecento*, «Archivio Storico Italiano», anno CLX, n° 593, 2002, pp. 455-513.
- V. MAZZONI - F. SALVESTRINI, *Strategie politiche e interessi economici nei rapporti tra la Parte Guelfa e il Comune di Firenze. La confisca patrimoniale ai «ribelli» di San Miniato (ca. 1368-ca. 1400)*, «Archivio Storico Italiano», anno CLVII, n° 579, 1999, pp. 30-31.
- G. MAZZUCHELLI, *Gli scrittori d'Italia, cioè notizie storiche e critiche intorno alle vite e agli scrittori letterati italiani*, Brescia, G. Bossini, 1753-63, vol. II, parte II, 1760.
- L. MEHUS, *Ambrosii Traversarii generalis Camaldulensium... Aliorum ad ipsum et ad alios de eodem Ambrosio latine epistolae... Accedit eiusdem vita...*, Florentiae, ex Typographio Caesareo, 1759, vol. I.
- C. MILANESI, *Istituzione dell'Archivio centrale di Stato in Firenze*, in «Appendice all'Archivio Storico Italiano», IX, 1855.
- A. MOLHO, *L'amministrazione del debito pubblico a Firenze nel quindicesimo secolo*, in *I ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocento*, atti del V e VI Convegno: Firenze, 10-11 febbraio 1983; 2-3 dicembre 1983, Firenze, F. Pappavava, 1987, pp. 91-207.
- A. MOLHO, *Marriage alliances in late medieval Florence*, Cambridge, Massachusetts, London, Harvard University press, 1994.
- A. MOLHO, *Florentine public finances in the early Renaissance, 1400-1433*, Cambridge, Massachusetts, Harvard University press, 1971.
- TH. MOMMSEN, *Praefatio in Digesta Iustiniani Augusti*, I, Berolini, Apud Weidmannos, 1870.
- A. F. MONTELATICI, *Iurisprudentiae civilis elementa iuxta institutionum imperium ordinem*, Florentiae, ex Typographia Bonducciana, 1777-1778, tom. II.
- G. MORELLI, *Biblioteca manoscritta di Tommaso Giuseppe Farsetti, patrizio veneto e Balì dell'Ordine Gerosolimitano*, in Venezia, nella stamperia Fenzo, 1771, 1780, voll. 2 più un terzo manoscritto.
- M. A. MORELLI-TIMPANARO, *Per una storia di Andrea Bonducci (Firenze 1715-1766). Lo stampatore, gli amici, le loro esperienze culturali e massoniche*, Roma, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, 1996.
- M. A. MORELLI-TIMPANARO, *Autori, stampatori, librai per una storia dell'editoria in Firenze nel secolo XVIII*, Firenze, Olschki, 1999.
- D. MORENI, *Mores et consuetudines Ecclesiae florentinae codex manuscriptus ex Archivio aedilium S. Mariae Floridae erutus, editus et illustratus. Accedit vicariorum generalium iusdem Ecclesiae catalogus Rainerio Mancinio Fesularum episcopo dicatus*, Florentiae, Tipis P. Allegrini, 1784.
- A. MORONI, *L'archivio privato della famiglia Niccolini di Camugliano*, in «Archivio storico italiano», CLVIII (2000), pp. 308-348.
- A. MORONI, *Antica gente e subiti guadagni. Patrimoni aristocratici fiorentini nell'800*. Firenze, Olschki, 1997.
- Motiva florentini, ac diffiniti praticis selecti necnon theoreticis ordinati iuris ratio.*

- Promptuarius elenchus motivarum rationum ex controversiis per dominos Rotae florentinae auditores diffinitis, selectarum* a MATTHEO NERONIO I.U.D. florentino compositus, Florentiae, I.B. Landinium, 1634.
- J. M. NAJEMY, *Corporativism and Consensus in Florentine Electoral Politics, 1280-1400*, Chapel Hill, The University of Carolina Press, 1982.
- U. NICOLINI, *Il principio di legalità nelle democrazie italiane. Legislazione e dottrina politico-giuridica dell'età comunale*, 2^a ed. Padova, Cedam, 1955,
- R. NINCI, *Maso degli Albizzi e la strategia del consenso (1393-1417)*, in *Scritti in onore di Girolamo Arnaldi*, Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 2001, pp. 355-391.
- Nono convegno internazionale, Università e società nei secoli XII-XVI*, Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d'arte, 1982.
- P. ODIFREDDI, *I numeri che cambiano la vita. Parla Alain Connes*, in «La repubblica del 25 lug. 2001», p. 25 (prima pag. della Cultura).
- Ordinamenti di giustizia fiorentini, Studi in occasione del VII centenario*, a cura di V. ARRIGHI, Firenze, Edifir, 1995.
- S. ORLANDI O. P., *La biblioteca di S. Maria Novella in Firenze dal sec. XIV al sec. XIX*, Firenze, ed. Il Rosario, 1952.
- I. ORSINI, *Storia delle monete della repubblica fiorentina*, Firenze, P. G. Viviani, 1760.
- N. OTTOKAR, *Il comune di Firenze alla fine del Duecento*, Firenze, Vallecchi, 1926.
- D. OWEN HUGHES *Sumptuary Law and Social Relations in Renaissance Italy*, in *Disputes and Settlements, Law and Human Relations in the West*, a cura di J. Bossy, Cambridge 1986, pp. 69-87.
- Oxford Dictionary of national Biography: from the earliest times to the year 2000*, edited by H. C. G. MATTEW AND BRIAN HARRISON, Oxford, Oxford university press, 2004, vol. 44.
- D. PAISEY, *Deutsche Buchdrucker, Buchhändler und Verlegere 1701-1750*, Wiesbaden, 1988.
- R. PALMAROCCHI, *Contributi allo studio delle fonti statutarie fiorentine. Il Costituto del Podestà del 1322-25*, in «Archivio Storico italiano», LXXXVIII (1930), serie VII, vol XIV, 1, pp. 57-107.
- G. PAMPALONI, *Firenze al tempo di Dante. Documenti sull'urbanistica fiorentina*, Roma, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1973.
- Le Pandette di Giustiniano. Storia e fortuna della «littera florentina»*, Mostra di codici e documenti, 14 giu.-31 ago. 1983. Catalogo a cura di E. SPAGNESI, Firenze, L. S. Olschki, 1983 p. 25.
- A. PANELLA, *Storia di Firenze*, nuova introduzione e bibliografia di F. Cardini, Firenze, Le Lettere, 1984.
- A. PANELLA, *La guerra degli Otto Santi e le vicende della legge contro i vescovi*, in «Archivio storico italiano», anno XCIX (1941), pp. 36-49
- E. PANELLA O. P., *Dal bene comune al bene del Comune. I trattati politici di Remigio dei Girolami nella Firenze dei bianchi-neri*, in «Memorie Domenicane», N. S., 1985 n. 16, pp. 1-198.
- E. PANELLA O. P., *Per lo studio di Fra' Remigio de' Girolami (+ 1319): Contra falsos ecclesie professores* (VII Centenario della fondazione di Santa Maria Novella: 1279-1979. vol II), in «Memorie Domenicane», N. S., 1980, n. 10.

- L. PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medievale veneziana*, Milano, Giuffrè, 1970.
- A. PANZINI, *Dizionario moderno delle parole che non si trovano nei dizionari comuni*, 9 ed., con un proemio di A. Schiaffini e con un'appendice di ottomila voci nuovamente compilata da B. Migliorini, Milano, Hoepli, 1950.
- C. PAOLI, *Sopra gli statuti di Volterra del secolo XIII*, in «Archivio Storico Italiano», quarta serie, t. XVIII (1886), pp. 446-455.
- C. PAOLI, *Della signoria del duca d'Atene in Firenze*, in «Giornale storico degli Archivi toscani», 1862, vol. 6, nn. 2 e 3, pp. 81-121 e 169-286.
- C. PAOLI, *Diplomatica*, nuova edizione aggiornata da G. C. BASCAPE', Firenze, Sansoni, 1942.
- G. PAPALEONI, *Nuovi frammenti dell'antico costituito fiorentino*, in *Miscellanea fiorentina di erudizione e storia, vol. I e II*, Firenze, S. Landi, 1902, vol. I, pp. 70-78.
- M. PARENTI, *Dizionario dei luoghi di stampa falsi, inventati o supposti in opere di autori e traduttori italiani*, Firenze, Sansoni antiquariato, 1951.
- L. PASSERINI, *Genealogia e storia della famiglia Niccolini*, Firenze, Cellini, 1870.
- L. PASTOR, *Storia dei papi, dalla fine del Medioevo*, nuova versione italiana di A. MERCATI, Roma, Desclée & C, 1926-1942, voll. 16 in 20 tomi.
- PAULI CASTRENSIS, *In primam Codicis partem commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1593.
- G. PELLEGRINI, *Elogio di Filippo Brunetti*, Lucca, tipografia Giusti, 1834.
- F. T. PERRENS, *Histoire de Florence*, Paris, Hachette et C., 1877-1883, voll. 8.
- A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, Padova, Tipografia Salmin, 1872-1887, voll. 6 (prima edizione).
- A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, seconda edizione, Torino, Utet, 1891-1903, 6 voll. più 1 di indici, 9 tomi. ristampa anastatica, Bologna, Forni, 1965-66.
- A. PETRUCCI, *La descrizione del manoscritto. Storia, problemi, modelli*. Roma, La nuova Italia scientifica, 1984.
- The Phillipps manuscripts. Catalogus librorum manuscriptorum in bibliotheca d. Thomae Phillipps, Bt.*, impressum typis Medio-montanis, 1837-1871, ristampa anastatica with an introduction by A. N. L. MUNBY, litt. D. author of *Phillipps studies*, London, The Holland press, 1968.
- V. PIANO MORTARI, *Il problema dell'interpretatio iuris nei commentatori*, in «Annali di storia del diritto», II (1958), pp. 29-109.
- G. PINTO, *Il libro del biadaio. Carestie e annona a Firenze dalla metà del '200 al 1348*, Firenze, L.S. Olschki, 1978.
- G. PINTO, *Commercio del grano e politica annonaria nella Toscana del Quattrocento: la corrispondenza dell'ufficio fiorentino dell'Abbondanza negli anni 1411-1412*, in *Studi di storia economica toscana nel medioevo e nel rinascimento*, Pisa, Pacini Editore, 1987, pp. 257-283.
- G. PINTO, *Città e spazi economici nell'Italia comunale*, Bologna, CLUEB, 1996.
- G. POMARO, *Censimento dei manoscritti della Biblioteca di Santa Maria Novella. Parte I: Origini e Trecento*, in *Santa Maria Novella un convento nella città. Studi e fonti*. (VII Centenario della fondazione di Santa Maria Novella: 1279-1979. vol II), «Memorie Domenicane», N. S., 1980, n. 11, pp. 315-467.

- A. RADO, *Dalla repubblica fiorentina alla signoria medicea. Maso degli Albizzi e il partito oligarchico dal 1382 al 1393*, Firenze, Vallecchi, 1926.
- R. E. RAINEY, *Sumptuary Legislation in Renaissance Florence*, (Ph.D diss., Columbia University, 1985).
- R. E. RAINEY, *Dressing Down the Dressed-Up: Reproving Feminine Attire in Renaissance Florence*, in *Renaissance Society and Culture, Essays in Honor Eugene F. Rice, jr*, a cura di J. MONFASANI e R. G. MUSTO, New York, Italica press, 1991, pp. 217-237.
- S. RAVEGGI, *Protagonisti e antagonisti nel libero comune*, in *Prato storia di una città*, sotto la direzione di F. Braudel, *Ascesa e declino del centro medievale, (dal Mille al 1494)*, a cura di G. CHERUBINI, vol. I, tomi 2, Firenze, Prato, Comune di Prato, Le Monnier, 1991, t. II pp. 614-726.
- Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli, (Secc. XII-XVI)*, a cura di A. VASINA, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 1997, 1998, voll. 2.
- E. REPETTI, *Dizionario geografico fisico storico della Toscana*, voll. 6, Firenze, presso l'autore e editore, 1833, rist. anastatica, Multigrafica, 1970.
- G. REZASCO, *Dizionario del linguaggio italiano storico e amministrativo*, Firenze, 1881, ristampa anastatica, Bologna, Forni, 1982.
- D. E. RHODES, *Studies in early european printing and book collecting*, London, the Pindar press, 1983.
- Riflessioni sul censimento generale dei fondi dell'Archivio di Stato di Firenze, e Il problema dell'ordinamento dell'Archivio di Stato di Firenze: precedenti storici e prospettive*, in «Rassegna degli archivi di Stato», XLVII (1987), n. 2-3, pp. 399-472.
- P. RIGOBON, *La contabilità di Stato nella repubblica di Firenze e nel Granducato di Toscana*, Girgenti, Montes, 1892.
- E. RODOCANACHI, *La femme italienne à l'époque de la Renaissance, sa vie privée et mondaine, son influence sociale*, Paris, 1907.
- A. ROMITI, *L'armarium comunis della Camara Actorum di Bologna. L'inventariazione archivistica nel XIII secolo*, Roma, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1994.
- G. RONDONI, *I più antichi frammenti del Costituto fiorentino raccolti e pubblicati*, Firenze, Successori Le Monnier, 1882.
- G. RONDONI, *Recensione a ROMOLO CAGGESE, Statuti della Repubblica fiorentina*, editi a cura del Comune di Firenze vol. I, *Statuto del Capitano degli anni 1321-25*, Firenze, Tipografia Galileiana, 1910, in «Archivio Storico Italiano», quinta serie, t. XLVII (1911), pp. 181-195.
- V. G. ROSSI, *Via degli Spagnoli*, Milano, Mondadori, 1974.
- A. ROSSI, *I nomi delle vesti in Toscana durante il Medioevo in Studi di Lessicografia Italiana*, a cura dell'Accademia della Crusca, vol. XI, Firenze, 1991, pp. 5-124.
- C. ROTONDI, *L'Archivio delle riformazioni fiorentine*, Roma, Centro di Ricerca, 1972,
- N. RUBINSTEIN, *The Palazzo vecchio 1298-1532. Government, architecture, and imagery in the civil palace of the florentine Republic*, Oxford, Clarendon press, 1995.
- G. E. SALTINI, *Documenti inediti intorno a Dino Compagni*, «Archivio Storico ita-

- liano», s. III, t. XVI, 1872, pp. 3-21.
- G. SALVADORI - V. FEDERICI, *Sermoni d'occasione, le sequenze e i ritmi di Remigio Girolami fiorentino*, in *Scritti vari di filologia*, Roma, Forzani e C, 1901. pp. 455-508.
- G. SALVEMINI, *Gli Statuti fiorentini del Capitano e del Podestà degli anni 1322-25*, in «Archivio Storico Italiano» 1896, V serie, XVIII, pp. 66-97.
- G. SALVEMINI, *Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295*, Firenze, Tipografia G. Carnesecchi e Figli, 1899.
- G. SALVEMINI, *Gli ordini della giustizia del 6 luglio 1295*, in «Archivio Storico Italiano», V serie, T. X (1892), pp. 241-261.
- F. SALVESTRINI, *Per un commento alle edizioni di Romolo Caggese. I codici statutari, il trattamento dei testi, la critica*. in *Statuti della repubblica fiorentina,...*, (1999), cit., I, pp. IX-LII.
- F. SALVESTRINI, *Su editoria e normativa statutaria in Toscana nel secolo XVI*, in «Quaderni medievali», 46, dic. 1998, pp. 101-117.
- N. SALVETTI, *Antiquitates florentinae iurisprudentiam Etruriae illustrantes iuxta statuti ordinem digestae*, [Firenze], 1777,
- U. SANTARELLI, *La gerarchia delle fonti secondo gli statuti emiliani e romagnoli*, in «Rivista di storia del diritto italiano», XXXIII (1960), pp. 49-165.
- P. SANTINI, *Le più antiche riforme superstiti dei Costituti fiorentini del comune e del popolo*, in «Archivio Storico Italiano», LXXIX (1921), vol. II, disp. 3-4, pp. 178-250.
- P. SANTINI, *Studi sull'antica costituzione del Comune di Firenze*, in «Archivio Storico Italiano», 1895, serie V, XVI, pp. 3-59; 1900, XXV, pp. 25-86; 1900, XXVI, pp. 3-80 e 165-249; 1903, XXXI, pp. 308-364; 1903, XXXII, pp. 19-72 e 310-359.
- A. SAPORI, *I libri di commercio dei Peruzzi*, Milano, Treves, 1934.
- A. SAPORI, *I libri degli Alberti del Giudice*, Milano, Garzanti, 1952.
- A. SAPORI, *Il libro di amministrazione dell'eredità di Baldovino Iacopi Riccomanni 1272-1274*, in «Archivio storico italiano», disp. 3 1938.
- A. SAPORI, *I libri della ragione bancaria dei Gianfigliuzzi*, Milano, Garzanti, 1946.
- A. SAPORI, *Il libro giallo della compagnia dei Covoni*, Milano, Ist. ed. Cisalpino, 1970
- R. SAVELLI, «*Capitula*», «*regulae*» e *pratiche del diritto a Genova tra XIV e XV secolo*, in *Statuti città territori...*, cit. pp. 447-502.
- F. C. de SAVIGNY, *Istoria del gius romano nel medio evo ridotta in compendio*, (a cura di P. CAPEI), Siena, presso Onorato Porri, 1849.
- F. C. de SAVIGNY, *Storia del diritto romano nel medio evo* prima traduzione dal tedesco dell'avvocato E. BOLLATI, con note e giunte inedite, Torino, Gianini e Fiore, 1854-1857, 3. voll. rist. anast. Multigrafica editrice, 1972.
- F. C. von SAVIGNY, *Storia del diritto romano nel Medio Evo, con una biografia dell'autore, una notizia delle di lui opere e note del traduttore*, Firenze, Batelli, 1844-1845, voll. 3.
- F. C. von SAVIGNY, *Geschichte des römischen Rechts im Mitteralter*, Bd. IV, Bad Homburg, Gentner, 1961, (è una ristampa anastatica dell'edizione del 1834-1851).
- F. C. de SAVIGNY, *Histoire de droit romain au moyen-age, traduite de l'allemand*

- sur la dernière édition, et précédée d'un notice sur la vie et les écrits de l'auteur*, par M. C. GUENOUX, docteur en droit, Paris, C. Hingray, 1839, voll. 4.
- M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello Statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano, Giuffrè, 1969.
- F. SCHUPFER, *Manuale di Storia del diritto italiano. Le fonti, leggi e scienza*, Città di Castello, S. Lapi, Roma, Torino, Firenze, E. Loescher, 1908.
- V. SCOPETANI, *Delle lodi dell'abate Antonio Niccolini, patrizio fiorentino*, Firenze, Cambiagi, 1770.
- Selectarum Rotae Florentinae decisionum thesaurus ex bibliotheca Iohannis Pauli Ombrosi iurisconsulti et in florentina curia advocati*, Florentiae, ex typographia Bonducciana, 1767-1787.
- Le sentenze contro i Bianchi fiorentini nel 1302. Edizione critica*, a cura di M. CAMPANELLI, in «Bullettino dell'istituto storico italiano per il medio evo», n.108 (2006), pp. 187-377.
- M. SIMONETTI, *Caggese Romolo*, in *DBI*, 16, Roma, Istituti dell'Enciclopedia italiana, 1973, pp. 282-287.
- M. SIMONETTI, *Storiografia e politica avanti la grande guerra. Romolo Caggese fra revisionismo e meridionalismo (1911-1914)*, in «Archivio Storico Italiano», CXXX (1972), III-IV, pp. 495-552.
- F. SINATTI D'AMICO, *La gerarchia delle fonti di diritto nelle città lombarde. I. Milano fino alla metà del secolo XIII*, Firenze, Le Monnier, 1962.
- E. SOLAINI, *Lo statuto del popolo di Volterra*, in «Archivio Storico italiano», quinta serie, t. L (1912), pp. 1-38.
- E. SPAGNESI, *I documenti costitutivi dalla provvisione del 1321 allo Statuto del 1388*, in *Storia dell'Ateneo...*, cit., I, pp. 109-146.
- Lo stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti*, Atti del seminario internazionale di studi (S. Miniato, 7-8 giugno 1996), a cura di A. ZORZI e W. CONNELL, S. Miniato, Pacini, 2001.
- Statuta consulatus Ianuensis*, a cura di G. B. F. RAGGIO, in «*Historiae patriae monumenta, leges municipales*», I, Augustae Taurinorum 1838, pp. 235-294.
- Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, pubblicati per cura di L. FRATI, Bologna, Regia Tipografia, 1869-1887, voll. 3.
- Statuti di Bologna del 1288*, a cura di G. FASOLI e P. SELLA, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1937-1939.
- Statuti di Bologna del secolo XIII. Gli ordinamenti sacrali e sacratissimi colle riformazioni da loro occasionate e dipendenti ed altri provvedimenti affini, pubblicati* per cura di A. GAUDENZI, Bologna, Regia tip., 1888.
- Gli statuti in edizione antica (1475-1799) della biblioteca di giurisprudenza dell'Università di Firenze, catalogo. Per uno studio dei testi di "ius proprium" pubblicati a stampa*, a cura di F. BAMBI e L. CONIGLIELLO, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2003.
- Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI e D. WILLOWEIT, Bologna, Il Mulino, 1991.
- Statuti del comune di Padova dal sec. XII all'anno 1285*, a cura di A. GLORIA, Padova, tip. F. Sacchetto, 1873.
- Statuti dell'arte dei medici e speziali*, a cura di R. CIASCA, Firenze, Vallecchi, 1922.
- Statuti della Università e studio fiorentino dell'anno MCCCLXXXVII, seguiti*

- da un'appendice di documenti dal MCCCXXX al MCCCCLXX, pubblicati da A. GHERARDI, Firenze, Cellini, 1881.
- Statuti di Volterra I (1210-1224)*, a cura di E. FIUMI, Firenze, Deputazione di storia patria per la Toscana, 1951.
- Statuti pistoiesi del secolo XIII, Studi e testi*, a cura di R. NELLI e G. PINTO, Pistoia, Soc. Pst. di Storia Patria, 2002, (I, *Studi*; II, *Breve et ordinamenta populi Pistorii*, a cura di L. Zdekauer; III, *Statutum Potestatis comunis Pistorii*, a cura di L. Zdekauer).
- Statuto del comune e del popolo di Perugia del 1342 in volgare*, edizione critica a cura di M. SALEM ELSHEIKH, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2000, voll. 3.
- Lo statuto di Bergamo del 1331*, a cura di C. STORTI STORCHI, Milano, Giuffrè, 1986.
- Statuto del comune di Lucca dell'anno MCCCVIII ora per la prima volta pubblicato*, a cura di S. BONGI e L. DEL PRETE, Lucca, tip. Giusti, 1867.
- Statuto del comune di Perugia del 1279*, I, testo edito a cura di S. CAPRIOLI, con la collaborazione di A. BARTOLI-LANGELI, C. CARDINALI, A. MAIARELLI e S. MERLI, II, *descrizioni e indici* a cura di A. BARTOLI-LANGELI, con la collaborazione di S. CAPRIOLI, C. CARDINALI, A. MAIARELLI e S. MERLI, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1996.
- Statuto della Val d'Ambra del MCCVIII del conte Guido Guerra III e Ordinamenti pei fedeli di Vallombrosa degli anni MCCLIII e MCCLXIII degli abbati Tesau-ro di Beccaria e Pievano preceduti da ricerche critiche intorno ai medesimi e da vari pensieri sulla proposta fatta nel Congresso Veneziano di Scienziati del MDCCCXLVIII intorno ad una raccolta generale dei nostri statuti di Francesco Bonaini. Si aggiungono alcuni appunti per servire ad una bibliografia degli statuti italiani*, «Annali delle Università toscane», t. II, 1851, parte I, pp. 73-234. t. III, 1854, parte I, pp. 5-42. Anche in volume, Pisa, Nistri, 1851.
- Lo statuto dei consoli del comune di Pistoia. Frammento del secolo XII*, a cura di N. RAUTY e G. SAVINO, Pistoia, Comune di Pistoia, SPSP, 1977.
- Storia del diritto italiano*, pubblicata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE, Milano, Hoepli, 1923-25.
- Storia dell'Ateneo fiorentino. Contributi di studio*, Firenze, Parretti, 1986, voll. 2.
- C. STORTI STORCHI, *Diritto e istituzioni a Bergamo dal Comune alla Signoria*, Milano, Giuffrè, 1984.
- C. STORTI-STORCHI, *Appunti in tema di «potestas condendi statuta»* in *Statuti città territori...*, cit., pp. 319-344.
- Stradario storico e amministrativo della città e comune di Firenze*, Firenze, Comune di Firenze, 1913.
- S. T. STROCCHIA, *Death and ritual in Renaissance Florence*, Baltimore, J. Hopkins University press, 1992.
- F. SZNURA, *L'espansione urbana di Firenze*, Firenze, La nuova Italia, 1975.
- F. SZNURA, *Per la storia del notariato fiorentino. i più antichi elenchi superstiti dei giudici e dei notai fiorentini (anni 1291 e 1338)*, in *Tra libri e carte. Studi in onore di Luciana Motti*, a cura di T. DE ROBERTIS e G. SAVINO, Firenze, Cesati, 1998, pp. 437-514.
- L. TANZINI, *Statuti e legislazione a Firenze dal 1355 al 1415. Lo statuto cittadino del 1409*, Firenze, Olschki, 2004.

- L. TANZINI, *Il più antico ordinamento della Camera del Comune di Firenze: le "Provisioni Canonizzate" del 1289*, in «Annali dell'Università di Firenze», I, 2006, pp. 139-155. Di seguito al saggio l'autore pubblica il testo delle *Provisioni canonizzate della Camera del Comune di Firenze, 1289-1303*, pp. 165-179.
- L. TANZINI, *Il governo delle leggi. Norme e pratiche delle istituzioni a Firenze dalla fine del Duecento all'inizio del Quattrocento*, Firenze, Edifir, 2007.
- L. TANZINI, *Tradizione e innovazione nella rubrica De origine iuris dello statuto fiorentino 1409*, in «Archivio storico italiano», CLIX, 2001, IV, pp.765-796.
- L. TANZINI, *Gli statuti fiorentini del 1409-15: problemi di politica e diritto*, in «RM RIVISTA», III, 2002/2 luglio-dicembre. <<http://www.retimedievali>>
- L. TANZINI, *Una pratica documentaria tra sovrabbondanze e silenzi: i Regolatori e le scrittura d'ufficio a Firenze tra XIV e XV secolo*, in *Scrittura e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo)*, a cura di I. LAZZARINI, in «RM RIVISTA», IV, 2008/1. <<http://www.retimedievali>>
- S. TAMPANARO, *La genesi del metodo del Lachmann*, Padova, Liviana, 1990.
- D. TOCCAFONDI, *La comunicazione imperfetta. Riforma, amministrazione e tenuta della scrittura nell'archivio del Patrimonio ecclesiastico di Firenze (1784-1788)*, in *Istituzioni e società ...*, cit., pp. 912-941.
- D. TOCCAFONDI, *L'Archivio delle Compagnie religiose soppresse: una concentrazione o una costruzione archivistica?*, in VIVOLI, *Dagli archivi all'Archivio*, cit., pp. 107-127.
- A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova, Cedam, 1975.
- C. TRISTANO, *Economia del libro in Italia tra la fine del XV e inizio del XVI secolo: il prezzo dl libro "vecchio"*, in «Scrittura e Civiltà», XV, (1990), pp. 199-241.
- C. TRISTANO, *Prezzo e costo del libro in epoca medievale: presentazione di una ricerca*, in «Scrittura e Civiltà», XV, (1990), pp. 271-280.
- P. VACCARI, *Storia della università di Pavia*, Pavia, il Portale, 1948.
- G. M. VARANINI, *Gli statuti delle città della Terraferma veneta nel Quattrocento*, in *Statuti città territori...*, cit., pp. 247-318.
- G. VASARI, *Le vite de' più eccellenti pittori scultori ed architettori scritte da G. Vasari*, con nuove annotazioni e commenti di G. MILANESI, Firenze, Sansoni, 1878-1885, voll. 9.
- F. VECCHIETTI, *Biblioteca picena o sia notizie storiche delle opere e degli scrittori piceni*, Osimo, presso D. A. Quercetti, 1791, tomo secondo lett. B.
- A. VERDE, *Lo Studio fiorentino 1473-1503*, Firenze, L. S. Olschki, 1973-1985, voll. 4, 7 tomi.
- M. VERGA, *Da "cittadini" a "Nobili". Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano, Giuffrè, 1990.
- M. C. VICARIO, *Il manoscritto laurenziano delle Pandette: appunti per una ricognizione codicologica*, in *Iustiniani Augusti Pandectarum ...*, cit., pp. 11-21.
- G. VILLANI, *Cronica*, Firenze, Margheri, 1823, voll. 4.
- P. VILLARI, *I primi due secoli della storia di Firenze*, Firenze, Sansoni, 1894-1898, voll. 2.
- Vincenzo Borghini dall'erudizione alla filologia. Una raccolta di testi*, a cura di G. BELLONI, Pescara, Libreria dell'università editrice, 1998.

- S. VITALI, *Publicità degli archivi e ricerca storica nella Toscana della Restaurazione*, in *Istituzioni e società ...*, cit., pp. 952-991.
- S. VITALI, *Conoscere per trasformare: riforme amministrative e ambivalenze archivistiche nella Toscana di Pietro Leopoldo*, in «Ricerche storiche», XXXII (2002), 1, pp. 101-125.
- G. VOLPE, *Montieri: costituzione politica, struttura sociale attività economica d'una terra mineraria toscana del secolo XIII*, in «Maremma», I (1924), fasc. 1-2 pp. 1-130.
- R. M. ZACCARIA, *Studi sulla trasmissione archivistica, secoli XV-XVI*, Lecce, Conte editore, 2002.
- S. ZAMPONI, *Manoscritti con indicazioni di pecia nell'Archivio Capitolare di Pistoia*, in *Nono convegno...*, cit., pp. 447-484.
- A. ZARDO, *Francesco Zabarella a Firenze*, in «Archivio Storico Italiano», serie V, t. 22, (1898), pp. 1-22.
- L. ZDEKAUER, *Il frammento degli ultimi due libri del più antico costituito senese (1262-1270)*, in «Buletino senese di storia patria», I (1894), pp. 131-154 e 271-284, II (1895), pp. 137-144 e 315-322, III (1896), pp. 79-92.
- G. ZONTA, *Francesco Zabarella (1360-1417)*, Padova, Tip. del Seminario, 1915.
- A. ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella repubblica fiorentina*, Firenze, Olschki, 1988.
- A. ZORZI, *Politica e giustizia a Firenze al tempo degli Ordinamenti antimagnatizi*, in *Ordinamenti di giustizia...* cit. pp. 105-147.
- A. ZORZI, *Le fonti normative a Firenze nel tardo medioevo. Un bilancio delle edizioni e degli studi*, in *Statuti della repubblica fiorentina...*, (1999), I, pp. LIII-CI.
- A. ZORZI, *La libreria di San Marco. Libri, lettori, società nella Venezia dei Dogi*, Milano, Arnoldo Mondadori, Venezia, Ateneo Veneto, 1987.
- D. ZULIANI, *La legge come mezzo di comunicazione di massa: l'evoluzione della tecnica legislativa a Firenze dal '500 all' 800*, Firenze 1996.

INDICI

La natura stessa di un'opera di ampia mole quale la presente, che facilmente potrebbe diventare un testo di consultazione, richiede un'indicizzazione accurata e meticolosa, e rivolta in particolare ai temi approfonditi nel testo. Non si stupisca dunque il lettore di trovare voci e termini non convenzionali, ordinati secondo criteri originali, o quantomeno desueti.

L'Indice dei nomi di persona raccoglie individui e famiglie molti dei quali ordinati secondo i rispettivi cognomi, per quanto è stato possibile determinarli. Alcuni casi rimasti dubbi sono stati evidenziati in corsivo. L'elenco comprende sia le persone citate nelle fonti che gli autori antichi e moderni, e per completezza di informazione tra questi ultimi sono stati inclusi anche i curatori di edizioni e di opere collettanee.

L'Indice dei nomi di luogo identifica la quasi totalità dei toponimi, ripartendoli per provincia e fornendo rimandi interni laddove siano occorsi mutamenti di nome, di modo che risulta prezioso in particolare nell'identificazione dei giudici itineranti e dei professionisti del diritto chiamati ad operare lontano dalle loro comunità di origine.

L'Indice degli enti e delle materie, infine, è stato impostato su base geografica, nonostante l'evidente sproporzione dovuta al fatto che i termini sotto la voce Firenze rappresentano la quasi totalità dei lemmi. E ciò poiché l'indicazione di istituzioni pubbliche ed enti privati, normalmente esclusi dagli indici, quali archivi e biblioteche, sia italiani che stranieri, in questo caso sono indizi e tracce esemplari di una ricerca tanto strettamente correlata alla materia trattata da risultare essenziale alla sua corretta comprensione. La stessa voce Firenze, poi, è strutturata in modo tale da far risaltare l'ordinamento istituzionale cittadino nei secoli oggetto di studio, con qualche minimo sconfinamento nell'età moderna. Specificatamente, i lemmi rispecchiano gli uffici e le magistrature comunali, di cui spesso è possibile cogliere la complessa articolazione mercé la disposizione grafica adottata. Si noti come alcuni di essi si riferiscano a differenti località toscane: si tratta di quelle città e quei castelli facenti parte del territorio fiorentino, la cui amministrazione era demandata ai cittadini della Dominante scelti secondo complesse pratiche elettorali. Solo in due casi si è ritenuto opportuno accorpare ufficiali distinti, ma dotati di competenze simili, sotto termini generici, ovvero Grascia (relativo alla materia dell'annona) e Beni dei Ribelli.

NOMI DI PERSONA

- Acciaiuoli,
famiglia, 174.
Angelo, vescovo, 31 n., 292.
Accolti Benedetto, giurista, 648 n.
Ademollo Agostino, 658 n.
Adimari, famiglia, 442 n., 557 n.
Agostino di Bartolello da Gubbio, 640 n.
Alaleoni da Monte di Santa Maria in
Giorgio Angelo di messer Pietro,
podestà, 474 n.
Alberico da Rosate, giurista, 115 e n.,
216 e n.
Alberti Iacopo di Caroccio, giudice,
105 n.
Alberti Vincenzio, ministro granducale,
550 n.
Alberti, conti, 488 n., 715.
Alberto, notaio, 421 n.
Alberto di ser Alberto di ser Guido di
ser Rucco, notaio, 131 n.
Alberto di messer Luca, 731 e n., 732.
Alberto di Rosone, giudice, 20 n.
Albizzi,
Antonio di Tedice, 651.
Maso di Luca, 119, 127 n., 711 n.
Albizzo di Corbinello, giudice, 26 n.
Aldobrandino di Pietro, notaio, 632 n.
Aldobrandino di ser Ribuccio da Vico,
notaio, 193 n.
Alessandra, monna, 658.
Alfieri Vittorio, XXII.
Alighieri Dante, XV, XVII, 13 n., 14 n.,
89 n., 392 n., 675, 739 n.
Aliotti Girolamo, 665 n.
Altieri-Magliozi Ezelinda, 233 n., 677 n.
- Altoviti,
Niccolò, giurista, 733 n.
Palmieri, giudice, 297.
Tommaso di messer Niccolò, giuri-
sta, 567 n.
Ambrogini Angelo detto «Poliziano»,
469 n.
Amieri, famiglia, 338 n., 346, 422 n.,
443 n., 605 n.
Ammannato di Arriguccio, notaio, 191.
Ammirato Scipione, XVI, 3 n., 14 n.,
568 n.
Andrea, giudice, 452.
Andrea da Camerino, vicario, 608.
Andrea detto «Il Groppante» di Cristoforo,
568 n.
Andrea detto «Il Verrocchio» di Francesco di Cione, pittore, 433 n.
Andrea di Iacopo da San Miniato, notaio,
740 n.
Andrea di Lancia, notaio, 49 e n., 195
n., 196 n., 244, 357 n., 430 n., 434,
437, 442 n., 446, 451, 455 n., 456 n.,
506 n., 509, 510 e n., 511 e n., 513 e
n., 514 e n., 515, 516, 517 e n., 521
n., 536, 601 n., 643 n., 646, 696,
705, 738.
Andrea di Niccolò da Messina, giudice,
453.
Angelo da Amelia, giurista, 642 n.
Angelo di ser Andrea di messer Rinaldo,
notaio, 506 n.
Angelo di Paolo di Castro, 674 n.
Angelo di Piero di Tommaso da Terra-
nuova, notaio, 131 n.

- Angiò di Durazzo Ladislao, re I di Napoli, 57, 725 n.
- Angiò di Napoli,
 Carlo, duca di Calabria, 194 n., 206 n., 245, 388 n.
 Carlo, re I di Sicilia, 297.
 Roberto, re I di Sicilia, 245, 249, 388 n., 399 n., 606, 607, 608.
- Antelminelli Castracani Castruccio, 329 n., 398 n.
- Antonio da Ascoli, giudice, 452.
- Antonio da Budrio, giurista, 648 n.
- Antonio di Bonsegnore di Guezzo da Modena, notaio, 107 n., 168, 179.
- Antonio di Francesco da Gangalandi, notaio, 702 e n.
- Antonio di ser Leonardo di Pugio, notaio, 131 n.
- Antonio di Mario (Marco) di Francesco, notaio, 569 n., 731 e n.
- Antonio di Niccolò di ser Pierozzo, notaio, 62, 65 n., 657, 658 n., 659 n., 660 n., 717 e n.
- Arangio-Ruiz Vincenzo, 15 n., 480 n.
- Ardinghelli,
 famiglia, 498 n.
 Iacopo di Piero di Iacopo, 498 n.
 Iacopo di Ubaldino, 498 n.
 Margherita di Piero di Iacopo, 498 n.
 Piero di Iacopo, 498 n.
 Ubaldino di Niccolò, 438 n.
- Ariotti Elisabetta, 639 n.
- Aristotele, 465 n., 627.
- Arles conti di, Ugo detto "il Grande" di Ugo re d'Italia, margravio di Toscana, XIV.
- Arrighi Niccolò, 154 n., 183, 219 n., 532 n.
- Arrighi Vanna, XXII, 87 n., 141 n., 189 n., 190 n., 231 n., 233 n., 256 n., 338 n.
- Arrigo/Enrico VII, Vedi Lussemburgo, conti di.
- Arrigo di Iacopo, 498 n.
- Arrigucci,
 famiglia, 334, 337, 340 e n., 341 n.
 Giovenco, 340 n., 341 n.
- Artifoni Enrico, 597 n.
- Asburgo Lorena,
 Ferdinando III, granduca di Toscana, XV.
 Francesco Stefano, granduca di Toscana, 577 n.
 Pietro Leopoldo, granduca di Toscana, XV, 83 n., 535 n., 560 n.
- Ascheri Mario, 12 n., 115 n., 119 n., 120 n., 128 n., 436 n., 614 n.
- Asini Giovan Battista, 571 n., 576 n.
- Astorri Antonella, 83 n.
- Astuti Guido, 676.
- Avalle D'Arco Silvio, 677 n.
- Azuni Domenico Alberto, 582 n.
- Azzetta Luca, 511 n., 513 n., 516 n., 646, 738, 738 n.
- Azzobuono da Germonte, notaio, 162 n.
- Baccio di Cecco di Giovanni, 657 n.
- Bacherelli Pietro di Ricco, notaio, 555 n.
- Baggio Silvia, XXII, 532 n., 533 n., 543 n., 553 n.
- Baglioni da Perugia Baldassarre, podestà, 568 n.
- Baldesi,
 Bencino, notaio, 565 n.
 Giovanni di Bencino, notaio, 565 n.
- Baldo da Aguglione, giurista, 240 n.
- Baldo di Brandaglia da Leccio, notaio, 442 n., 443 n.
- Baldo di Rodolfo, 26 n.
- Baldovinetti,
 famiglia, 576 n.
 Betto del Bioco, 26 n.
- Baldovini Chello di Uberto, notaio, 242.
- Baldovino di Rinuccio, 26 n.
- Balducci Filippo di Andrea, giurista, 569 n., 732 n.
- Bambi Federigo, XXII, 196 n., 507 n.,

- 511 n., 513 n., 516 n., 570 n., 571 n., 576 n., 738.
- Banti Ottavio, 581 n.
- Barbadoro Bernardino, XII, 8 n., 9, 10 n., 20 n., 25 n., 46, 102 n., 103 n., 160 n., 165 e n., 166, 169 e n., 170 e n., 173 e n., 178 e n., 179 n., 181 n., 189 n., 192 n., 193, 194 n., 197 e n., 198 n., 200 n., 204 n., 213 n., 215 n., 216 n., 219 n., 228 n., 235 n., 236 n., 242 n., 252 n., 259 n., 289 n., 293, 299 n., 301 n., 303 n., 304 n., 305 n., 311 n., 312 n., 328 e n., 329 n., 330 n., 392 n., 402 n., 422 n., 424, 425, 426, 427 n., 521 n., 525, 526 n., 527 e n., 597, 606, 630 n., 631 n., 632 n.
- Barbo da Venezia Pantaleone, podestà, 453 e n.
- Bardi,
Sandro di Bartolo, 505 n.
Larione, 658 n.
- Barile Paolo, 90 n.
- Baroncelli Gherardo, 40.
- Baroncelli Pietro di Iacopo, 711 n.
- Bartoletti Guglielmo, XXII.
- Bartoli-Langeli Attilio, 467 n., 468 n.
- Bartolini Giovan Francesco, 572 n., 573 e n., 575 n., 576 e n.
- Bartolino da Reggio, notaio, 645.
- Bartolo da Sassoferrato, giurista, 69 n., 118, 124 n., 560 n., 641 n., 642, 658.
- Bartolo di ser Benebruno da Vespignano, notaio, 199 n.
- Bartolo di ser Domenico da Reggio, notaio, 48, 644, 699 n.
- Bartolomei Antonio di ser Battista di Antonio, notaio, 733 n.
- Bartolomeo da Castelfiorentino, notaio, 303 e n.
- Bartolomeo da Reggio, notaio, 40, 41 n.
- Bartolomeo di Ciolo di Guglielmo da Camerino, notaio, 569 n.
- Bartolomeo del Corazza, 478 n.
- Bastari Cionetto di Gioenco, 246, 247.
- Bella di Baldo, 633 n.
- Bellinazzi Anna, 190 n., 533 n.
- Belloni Gino, 530 n.
- Benci da Figline, famiglia, 443 n., 557 n.
- Benedetto di Giovanni, 740 n.
- Benedetto di ser Lorenzo, 351 n., 482 n., 566 n.
- Benedetto di Nuccio, notaio, 633 n.
- Beni Giacomo, 641 n., 641 n.
- Benigni Paola, XXII, 82 n., 153 n., 189 n., 526 n., 532 n., 533 n.
- Benozzo di Piero da Paterno, notaio, 199 n., 339 n.
- Bensa Enrico, 643 n.
- Benzing Josef, 578 n.
- Berardelli da Gubbio Pietro Ghighense, giurista, 637 n., 641 n., 642 n., 643 n.
- Berardi Berardo di Buonaccorso, 711 n.
- Berardini da Città di Castello Todino di messer Berardino, capitano, 126 n.
- Berardo di Buonaccorso di Berardo, 651.
- Berlan Francesco, 1 n., 7 n., 16 n., 579 n.
- Bernardo, notaio, 637 n.
- Bernardo di ser Aghinetto, notaio, 633 n.
- Bernardo di Iacopo di Ventura, 132 n.
- Bernardo di Naimero, notaio, 191.
- Bernocchi Mario, 74 n., 164 n., 351 n., 513 n., 633 n.
- Bernotti Simone, 246, 247.
- Bertelè Tommaso, 676.
- Bertoli Gustavo, 571 n.
- Besta Enrico, 13 n., 14, 85 n., 96 n.
- Bettini Pagnino, 569 n.
- Biscione Camillo, XXII.
- Biscione Carminella, XXIII.
- Biscione Giuseppe, XIII, XVI, XVII, 87 n., 506 n., 530 n., 533 n., 548 n.
- Bloch Marc, 630 n.
- Boatteri Pietro, 467 n.

- Boccaccio Giovanni, 675.
 Boccardino, 351 n.
 Boccianti Girolamo di ser Domenico, 719.
 Boeri, Boerius, Vedi Bohier.
 Bohier Nicolas, giurista, 641 n.
 Bollati Emmanuele, 578 n.
 Bonaccolti Tegghia, 29 n.
 Bonaccorsi Bettino di Michele, 160 n.
 Bonaini Francesco, 1 n., 8 n., 9 n., 15 n., 82 n., 92 n., 233 n., 235 n., 239 n., 240 n., 241, 242 n., 243 n., 250, 256 n., 268 n., 270 n., 271, 273 n., 275, 279 n., 294 n., 303 n., 304 n., 547, 548 n., 549 n., 579 n., 580 e n., 584 e n., 662, 663 e n., 665, 679 e n., 697 n.
 Bonaiuti Baldassarre detto «Marchionne» di Coppo di Stefano, cronista, 401 n.
 Bonaiuti Filippo Neri, 501 n.
 Bonamichi da Firenze,
 Francesco di ser Giovanni di ser Lapo, notaio, 109 n., 629, 630, 632 e n., 633 e n., 635 n.
 Francesco di ser Lapo, notaio, 19 n., 634 n.
 Giovanni di ser Francesco di ser Giovanni di ser Lapo, notaio, 634.
 Giovanni di ser Lapo, notaio, 83 n., 248, 299, 320, 321, 322, 323, 324 n., 328, 329 e n., 330 e n., 331, 332, 343, 344 n., 362 n., 367 n., 372 n., 380, 381 n., 382 n., 384, 389, 396, 400, 407, 423 n., 427 n., 600, 629, 630, 631 e n., 632 n., 681, 683.
 Lapo, notaio, 18, 19 n., 240, 628 n., 629, 630 n.
 Lapo di ser Giovanni di ser Lapo, notaio, 632, 633 e n., 635 n.
 Bonamichi da Cappello,
 famiglia, 635 n.
 Filippo (Lippo), notaio, 635 n.
 Mingo, notaio, 635 n.
 Bonamichi da Dicomano,
 famiglia, 635 n.
 Bartolomeo di ser Bonamico, 635 n.
 Santi di Checco Spinga, 635 n.
 Bonarroto Michelangelo, 671.
 Bonaventura da Bologna, 568 n.
 Bonciani,
 Ghino di Pinuccio, notaio, 246.
 Nigi di Spigliato, 247.
 Boncompagno da Signa, 14 n.
 Boncristiani Simone, notaio, 18 n., 19, n., 628 n.
 Bondoni Ugucione di messer Ranieri, notaio, 193 n.
 Bonfantini da Sesto Filippo, notaio, 18 n., 628 n.
 Bongi Salvatore, 233 n.
 Bonifazio di messer Ranieri di messer Zaccaria da Orvieto, podestà, 348 n.
 Böninger Lorenz, 467 n.
 Boninsegna di Ugo di meesser Bruno del Duomo, notaio, 162.
 Boninsegna di Consiglio, notaio, 162 e n.
 Bonolis Guido, 83 n.
 Bonsegnore di Guezzo da Modena, notaio, 4, 105 n., 106 n., 107 e n., 112 n., 168 e n., 179 e n., 194 n., 196, 201, 202 n., 204, 206 n., 207, 234 e n., 239, 240, 241 n., 301, 323 n.
 Bordoni,
 famiglia, 339 e n.
 Bernardo di Pagno di Bordone, 339 n.
 Chele di Pagno di Bordone, 339 n.
 Ferruccio di Pagno di Bordone, 339 n.
 Ghigo di Pagno di Bordone, 339 n.
 Marino di Bernardo di Pagno di Bordone, 339 n.
 Pagno di Bordone, 339 n.
 Borghini Vincenzo, 530 n., 557 n., 637 n.
 Borgia Luigi, 233 n., 338 n.
 Borgo di Rinaldo, 26 n.
 Boris Francesca, 500 n.
 Boscoli Gherardo, 26 n.

- Bossy John, 503 n.
Bowsky William M., 328 n.
Brambilla-Ageno Franca, 677 n.
Branccacci Piuichese, 246, 247.
Brancaleoni da Casteldurante Giovanni di Oddone, esecutore, 474 n.
Branco di ser Benedetto, notaio, 350 e n.
Braudel Fernand, 233 n.
Braussi da Visso Pietro, notaio, 569 n.
Brienne conti di, Gualtieri, conte (VI) e duca d'Atene, 29, 30, 31 n., 42, 43 n., 54 n., 150, 162, 178 n., 194 n., 198 e n., 206 n., 226 n., 229 n., 250, 259 n., 264, 269, 304 n., 316, 317, 348, 349 n., 396 e n., 397 n., 399 n., 400, 404, 405, 421 n., 457 n., 599, 633 n., 682, 685.
Briquet Charles Moise, 697 e n., 706 e n., 707 e n., 709 e n., 727 n., 738 n.
Brucker Gene Adam, 57 n., 121 e n., 218 n.
Brunetti Filippo, XIX, 154 n., 189 n., 219 n., 220 e n., 241, 267 n., 426, 474 e n., 528 n., 538 n., 539, 540, 541 e n., 542 n., 543 n., 544 n., 546 n., 547 e n., 548, 549, 551, 552 n., 553 n., 558 n., 619, 620, 623, 679, 695 n., 696, 706, 707 n., 709, 741 n.
Brunetti Ghinotto, 633 n.
Bruni Bartolo di ser Bene, notaio, 505 n.
Bruni Leonardo, 211.
Brusati da Brescia Tebaldo, podestà, 235 n., 266, 534 n.
Buiamonti da Città di Castelli Francesco di ser Tommaso di ser Monte, notaio, 569 n.
Bulgarelli Sandro, 210 n., 571 n.
Buoi da Bologna Iacopo, giudice, 644 n.
Buoni da Castelluccio Paolo di Vespasiano, notaio, 733 e n.
Buono di Orlandino, notaio, 192.
Buontalenti da Signa Ruffetto di Buonaccorso, notaio, 162 n.
Burnetto, notaio, 164 n., 190 e n.
Caggese Romolo, XII, XVI, 8 n., 82 n., 86 n., 89 n., 91 n., 92 n., 97 n., 99 n., 136 n., 181 n., 237 n., 255 n., 333, 388 n., 428, 505 n., 521 n., 583, 584, 585 e n., 586, 588, 590, 592 e n., 593, 595, 597 n., 609, 612, 617, 684, 688.
Calasso Francesco, XVI, 14 n., 93 n., 94 n., 119 n., 126 n., 468 n., 648 n.
Calò Giovanni, XVI.
Cambi Giovanni, 131 n.
Cambio di Maniero, 26 n.
Campanelli Maurizio, 615 n., 637 n., 638 n.
Canestrini Giuseppe, 84 n.
Cantini Lorenzo, 3 n., 152 n., 515 n.
Cantore Simplicio, XXIII.
Capei Pietro, 233 n., 578 n.
Cappellini Paolo, XXII.
Capponi Gino, 3 n., 218 n.
Capponi Neri di Gino, 131 n.
Capponi Niccolò, 500 n.
Caprioli Severino, 467 n., 468 n., 588 n., 613 n., 614 n., 615 n., 616 n.
Carboni da Camerino Iacopo, giudice, 477.
Carchelli (Carcherelli),
Bernardo di ser Taddeo di ser Bernardo, 661 n.
Francesco di ser Taddeo di ser Bernardo, 661 n.
Taddeo di ser Bernardo, notaio, 65 n., 482 n., 659 n., 661 e n.
Cardinali Cinzia, 467 n., 468 n.
Cardini Franco, 218 n., 233 n.
Cardino di Dino da Colle, notaio, 175, 176 e n., 179, 180, 181 n., 202, 206 n., 226 n., 227, 229 n.
Carlini Matteo, giurista, 561, 568 n.
Caro di ser Venisti, giudice, 246, 247.
Casamassima Alessandra, 571 n.
Casamassima Emanuele, 677 n.
Casanova Eugenio, 83 n.
Casini Naddo, 246, 247.
Caso-Chimenti Milena, 571 n.

- Cassandro Michele, 675.
 Castellani Arrigo, 250, 257 n., 507 n.
 Castelli Maria Cristina, 351 n.
 Castello di maestro Rinuccio, notaio, 321.
 Castracani, Vedi Antelminelli Castracani.
 Caterina, 563 n.
 Caterina di Giusto da Paterno, 432 n.
 Cattani da Sommaia, famiglia, 338 n., 339 n., 423 n.
 Cavalcabò Agostino, 94 n.
 Cavarti di ser Figlio da Vertine, notaio, 174 e n.
 Cavini Francesco, 543 n.
 Ceccanti Melania, 351 n.
 Cecchetti da Pergola Matteuccio, esecutore, 448 n.
 Cecchi,
 Leonardo di ser Cristoforo di ser Piero di Mariano, notaio, 656 n.
 Mariano di ser Cristoforo di ser Piero di Mariano, notaio, 656 n., 717 e n.
 Cecchi da Fiesolello,
 Antonio di ser Mariano di Bartolo, notaio, 656 n.
 Maria, 657 n.
 Mariano di Bartolo, notaio, 62, 65 n., 656, 658 n., 659 n., 660 n.
 Cecchini Giovanni, 4 n., 677 n.
 Cecco da San Severino, 505 e n.
 Cellesi Giovan Battista, 541 n.
 Colli Vincenzo, 665 n.
 Cennini Piero, notaio, 212 e n., 213 n.
 Cerracchini Giuseppe, 501 n.
 Chelazzi Corrado, 210 n., 571 n.
 Chermontese di ser Bartolo di ser Chermontese, notaio, 740 e n.
 Cherubini Giovanni, 233 n.
 Chiaudano Mario, 676.
 Chittolini Giorgio, 115 n., 125 n., 127 n., 128 n., 437 n.
 Ciai,
 Bartolomeo di Bambo, notaio, 498 n., 499 n.
 Benedetto di Bartolomeo di Bambo, notaio, 498 n., 499 n.
 Francesco di Bartolomeo di Bambo, notaio, 498 n.
 Francesco di ser Giovanni, notaio, 499 n.
 Ciampi Costantino, 571 n.
 Ciappelli Giovanni, 638 n.
 Ciappi da Narni Ciappo di Tanto, podestà, 647 n.
 Ciasca Raffaele, XVI, 507 n.
 Cibrario Luigi, 585 n.
 Cicerone, 500 n., 611, 627.
 Cimi (Cumi) da Staffulo Rinaldo di messer Baligano, capitano, 348 n.
 Cioli Francesco, notaio, 201 n., 339 n., 423 n.
 Cipolla Carlo Maria, 351 n., 513 n.
 Cocchi Antonio, 581 n.
 Cola di Giovanni da Mozzano di Ascoli Piceno, esecutore, 263 e n., 448.
 Combiobbesi,
 famiglia, 334, 337, 340 e n., 341 n.
 Silvestro, 341 n.
 Gherardo di messer Ubertino, 341 n.
 Compagni Dino, cronista, 233, 240 n.
 Conigliello Lucilla, 570 n., 571 n.
 Connell William, 610 n.
 Connes Alain, 524 n.
 Contessa, monna, 656.
 Conti Alessandro, 351 n.
 Conti Elio, 653 n.
 Contini Alessandra, 532 n., 533 n., 548 n., 577 n.
 Corbinelli,
 Angelo di Tommaso, 649 n.
 Bartolomeo di Tommaso, 649 n., 651, 711 n.
 Corbino Alessandro, 470 n.
 Corradi da Todi Pietro, esecutore, 448 n.
 Corrado da Ascoli, giudice, 31 n.
 Corrado da Soresina di Milano, capitano, 235 n., 294.

- Corsi da Sesto Bartolo, notaio, 339 n., 422 n.
- Corsini,
 Filippo di Tommaso, giurista, 648 n.
 Pierozzo di Iacopo, 73, 659 n., 660 n.
 Pietro, vescovo, 663 n.
- Costa Pietro, 126 n.
- Costantini Fernando, 641 n.
- Cotta Irene, 548 n.
- Coulot Noël, 104 n.
- Crescenzi Victor, 437 n.
- Crisafulli Vezio, 15 n., 90 n.
- Cristofano, notaio, 351 n.
- Cristofano di Angelo da Montevarchi, notaio, 263.
- Cristoforo, frate camarlingo, 49, 264, 347 n., 509, 642 n.
- Cristoforo di Andrea da Laterina, notaio, 62, 65 n., 657, 658 e n., 659 n., 660 n., 717 e n.
- Cumi, Vedi Cimi.
- Dada di Omoddeo di Tura di Bencivenni, 432 n.
- D'Alembert Jean-Baptiste Le Rond, 560 n.
- Da Marignolle Guerriante di Dingo, 246, 247.
- D'Amelio Giuliana, 661 n.
- Da Mulazzo Signorini Pompeo, 548 n.
- D'Ancona Paolo, 503 n.
- Danesi Daniele, 500 n.
- Da Pasano Andrea di Filippo, podestà, 36.
- Da Petroio, famiglia, 443 n.
- Da Quarrata Simone di Neri, 246, 247.
- D'Arco Carlo, 233 n.
- Dati Goro, 102 n.
- Da Uzzano Niccolò, 127 n., 711 n.
- Davanzati da San Gimignano Davanzato di Iacopo, notaio, 62, 655, 656 e n., 658 n., 717 e n.
- Davanzi Buto di Ricco, 246, 247.
- Davidsohn Robert, 3n., 83 n., 102 n., 210 n., 252 n., 297 n., 329 n., 392 n., 399 n., 401, 521 n., 583 e n., 606, 639 n.
- Davizzi Margherita di Gherardo, 498 n.
- De Angelis Laura, 82 n., 401 n., 522 n., 653 n.
- De Benedictis Angela, 128 n.
- De Capmany Antonio, 582 n.
- Degli Azzi-Vitelleschi Giustiniano, 637 n., 647 n.
- Dei Andrea di Matteo di Gianni, notaio, 64, 481 n., 659 n., 661.
- Del Badia Iodoco, 503 n.
- Del Bene,
 Lapaccio di Bindo, 246, 247.
 Ricciardo di Francesco, giurista, 648 n.
- Del Bufalo Niccolini, 501 n.
- Del Catasta Girolamo di Antonio di Michele, notaio, 558 n.
- Del Cicino Bambo, 246.
- Del Giudice Pasquale, 13 n., 85 n.
- Dell'Abaco Michele di Giovanni, maestro, 432 n.
- Della Badessa Ludovico di Guccio, 649 n., 651, 711 n.
- Della Bella Giano, 297 n., 337 n.
- Della Faggiuola Uguccione, 329 n.
- Della Mora Chiarozzo, 40.
- Della Nave Francesco, 6 n., 150 n., 539 n.
- Dell'Ancisa,
 Filippo, 530 n.
 Pier Antonio di Filippo, 530 n.
- Del Lungo Isidoro, 14 n., 269 n.
- Del Palagio,
 famiglia, 653 n.
 Amedeo di ser Guido di messer Tommaso di ser Guido di Puccio, notaio, 569 n.
 Guido di messer Tommaso di ser Guido di Puccio, notaio, 62, 653 n., 658 n., 659 n., 661 n., 717 e n.
 Nofri di Andrea di Neri di Lippo, 653 e n.
- Del Prete Leone, 233 n.
- Del Re Niccolò, 661 n., 662 n., 674 n.

- Del Vecchio Alberto, 83 n.
- De Ricci Seymour, 500 n.
- De Robertis Teresa, 541 n., 630 n.
- De Rosa Daniela, 160 n., 191 n., 192 n., 341 n., 432 n.
- De Vincentiis Amedeo, 31 n.
- Diderot Denis, 560 n.
- Dietifeci, notaio, 190 e n.
- Dietisalvi Neroni Nerone di Nigi di Nerone di Dietisalvi, 132 n.
- Dino del Mugello, Vedi Rosoni.
- Dino di Scarfagno da Prato, notaio, 432 n., 475 n.
- Diplovataccio (Diplovatazio) Tommaso. giurista, 674 n.
- Di Zio Tiziana, 643 n.
- Doffi,
 Giovanni di ser Ludovico di ser Giovanni, notaio, 452 n., 454 e n., 456 n., 645, 646 n., 701 e n.
 Ludovico di ser Giovanni, notaio, 442 n., 443 n., 645 e n., 646 n., 704 e n.
 Piero di ser Ludovico di ser Giovanni, notaio, 645, 646 n.
- Domenico da Alessandria, giudice, 422 n.
- Domenico di Benincasa, 563 n.
- Domenico di ser Betto, notaio, 422 n.
- Domenico di Francesco di Paolo da Catignano, notaio, 732 e n.
- Domenico di ser Iacopo, notaio, 555 n.
- Domenico di Pugno, notaio, 566 n.
- Donati Amerigo di Corso, 393.
- Donati Apardo di Taddeo, 393.
- Doren Alfred, 83 n.
- Dorini Umberto, 8 n., 82 n., 143 n., 408 n., 422 n., 427 n., 676, 686 n., 690 n.
- Dotti da Padova Francesco di Paolo, 453 n.
- Du Cange Charles, 216 n.
- Emiliani Giudici Paolo, 8 n., 233 n., 243 n., 256 n., 275, 289 n., 580 e n., 681.
- Enrico/Arrigo VII, Vedi Lussemburgo, conti di.
- Enrico di messer Giovanni (Giovannino) da Albinea, notaio, 40, 48, 644, 645 n., 692, 693 e n., 699 e n., 703 e n.
- Entrabene di Andrea, 639 n.
- Ermini Giuseppe, 94 n.
- Eubel Conrad, 665 n.
- Euclide, 627.
- Fabbrini da Castiglionfiorentino Francesco Maria di Angelo, notaio, 564 n.
- Fagni Nigi di Spigliato, 246.
- Falce Antonio, XVI.
- Falchi Benincasa, 246, 247.
- Falcone di ser Giovanni, notaio, 505 n.
- Fanfani Pietro, 738 n.
- Fani Antonio, 549 n.
- Fancelli Donato, frate, 434.
- Fantappiè Renzo, 164 n., 633 n.
- Fantoni Terenzio, 576 n.
- Fantozzi Federico, 399 n.
- Fantucci da Bologna Rolando di messer Giovanni, notaio, 179, 196, 202 e n., 206 n., 224, 226 n., 229 n., 658 n.
- Fanuzzi da Todi Niccolò, giudice, 453.
- Farini Giovan Domenico, 501 n.
- Farsetti Tommaso Giuseppe, 568 n.
- Fasano Guarini Elena, 128 n.
- Fasoli Gina, 233 n., 258 n., 579 n., 677 n.
- Faziolo di Paolo di Mainardo, notaio, 739 n.
- Federici Vincenzo, 274 n.
- Felicino da Orvieto conte, podestà, 182.
- Ferrara Patrizia, XXIII.
- Ferretti da Ancona Francesco, podestà, 568 n.
- Ficardo Giovanni, 674 n.
- Fieschi da Genova Tedice di Bartolomeo, conte di Lavagna podestà, 202 n.
- Filippa, monna, 656.
- Filippa di Biligiardo, 432 n.
- Filippo, notaio, 223 n.
- Filippo di Contuccino, notaio, 109 n.
- Filippo di Giunta da Sesto, notaio, 18

- n., 628 n., 629.
- Filippo (Lippo) di Iacopo da Villamagna, notaio, 19 n., 331 e n., 332 e n., 628 n., 629.
- Filippo di ser Michele di Iacopo da Poggibonsi, notaio, 65 n., 71, 480 n., 482 n., 659 n., 660 e n., 718 e n.
- Fineschi Vincenzo, 271 n., 273 n., 274 n., 581 n.
- Fiordebelli (Fordebelli, Fladebelli) da Reggio,
Giroldo, notaio, 644 n.
Rolandino di Gigliolo, notaio, 40, 48, 644 n., 692, 693 n., 699 e n., 703 e n.
Tommaso, giudice, 645 n.
- Fiorelli Piero, XXII, 116 n., 233 n., 246 n., 250, 252 n., 256 n., 257 n., 260 n., 289 n., 310 n., 507 n., 508 n., 513 n.
- Fiumi Enrico, 4 n., 583 n.
- Fladebelli da Reggio, Vedi Fiordebelli.
- Folco di ser Antonio di Bonsegnore da Modena, notaio, 112, 158, 171, 174, 175 e n., 176 n., 179 e n., 180, 194 n., 196, 197, 198 e n., 199, 200, 201 e n., 202 e n., 204, 205, 206 n., 207, 224, 225, 226 n., 227, 228, 229 n., 321, 347 n.
- Fontana Leone, 579 n.
- Fonti Iacopo di Marco di Antonio, notaio, 733 e n.
- Forcellini Egidio, 114 n., 216 n.
- Forchielli Giuseppe, 674 n.
- Fordebelli da Reggio, Vedi Fiordebelli.
- Forster Valentine, 674 n.
- Foss Henry, 584 n.
- Francesca, 432 n.
- Franceschello di Ceccolo dal Colle di Gubbio, 640 n.
- Franceschini Gino, 641 n.
- Francesco, abate, 642 n.
- Francesco da Arezzo, giudice, 643 n.
- Francesco di Andrea, 569 n.
- Francesco di ser Baldese, 569 n.
- Francesco di Benci, 498 n.
- Francesco di Lapo, notaio, 193 n.
- Francesco di Paolo da Romena, notaio, 733 e n.
- Franchi,
Giovanni di ser Viviano di Neri, notaio, 157 n.
Tommaso di Tommaso, notaio, 64, 481 n., 659 e n.
Viviano di Neri, notaio, 202 n., 475 n., 493 n., 569 n., 653 n., 654, 655, 659, 660, 701 e n., 703, 704 e n.
- Fрати Luigi, 579 n.
- Frescobaldi Pepo di Bertino, 393.
- Fubini Riccardo, XXII, 12 n., 53 n., 69 n., 73 n., 74 n., 116, 118 e n., 119 n., 121, 123 n., 125 e n., 126 n., 127 n., 128 n., 129 n., 131 n., 132 n., 157 n., 433 n., 468 n., 471 n., 472 n., 491 e n., 568 n., 618.
- Funghi Maria Serena, 246 n.
- Gabrielli da Gubbio,
famiglia, 638 n., 640.
Cante di messer Iacopo, capitano, 647.
Cante di Pietro, podestà, 38, 311 n., 392 e n., 637 n., 638 n.
- Gaeta-Bertelà Giovanna, 318 n.
- Garfagnini Gian Carlo, 84 n., 190 n.
- Gaudenzi Alessandro, 14 n., 233 n., 579 n.
- Gemma, monna, 657.
- Gentile Roberta, 478 n.
- Gentile di Urso, vicario, 608.
- Gentili Gherardo, 164 n.
- Gentiluzzi da San Gimignano Niccolò di Berto di Martino, notaio, 498 n., 499 n., 658 n.
- Gerard-Marchant Laurence, 503 n., 505 n., 506 n.
- Gerbi Giovanni di ser Rolando di Giovanni, notaio, 654 n.
- Gerbi Rolando (Orlando) di Giovanni, notaio, 62, 653, 654 e n., 670, 717 e n.

- Geronimo di Iacopo da Terni, notaio, 452 n.
- Gherardi Alessandro, XII, 9 e n., 10 n., 18 n., 26 n., 29, 82 n., 84 n., 88 n., 96 n., 103 n., 148 n., 166 n., 168 n., 189 n., 218 e n., 220 n., 234 n., 240 n., 243 n., 268 n., 293, 310 n., 311 n., 316 n., 318 n., 336 n., 341 n., 503 n., 508 n., 585, 623, 628 n., 649 n., 650 n.
- Gherardi Bernardo di Bartolomeo di Gherardo, 131 n.
- Gherardini Bartolo, notaio, 442 n.
- Gherardo, ospedaliere, 498 n.
- Gherardo di ser Arrigo da Vico, notaio, 175 e n., 176 n., 199 n., 227, 229 n.
- Ghetto di Tura, 569 n.
- Ghignoli Antonella, 581 n.
- Ghino di Magalotti da Gubbio, 640 n.
- Giacobilli Lodovico, 641 n.
- Giacomini da Castelfiorentino, famiglia, 658 n.
 Francesco di Piero, notaio, 62, 658 e n., 717 e n.
- Gianfigliuzzi, famiglia, 443 n.
- Giani Barto di messer Vettorino, 692.
- Giannini,
 Giovanni di ser Lorenzo di ser Giannino (Giovannino), notaio, 655 n.
 Lorenzo di ser Giannino (Giovannino), notaio, 62, 655, 658 n., 717 e n.
- Ginori Conti Piero, 84 n.
- Giordani Giovanbattista di Lorenzo, notaio, 561 n., 567 n.
- Giotto di Bondone, pittore XVII.
- Giovanni (Baldassarre Cossa), papa (XXIII), 448 n.
- Giovanni, giudice, 294.
- Giovanni, notaio, 162 n.
- Giovanni da Macerata, notaio, 569 n.
- Giovanni di Bartolo da Colle in Valdarno, notaio, 423 n.
- Giovanni di Biagio da Monterappoli, notaio, 704 e n.
- Giovanni di Bongia, notaio, 19 n., 628 n.
- Giovanni di Cambio, notaio, 633 n.
- Giovanni di Cantuccio da Gubbio, 640 e n.
- Giovanni di Corso da Rasoio, notaio, 505 n.
- Giovanni di Durante di Pisciacanto, notaio, 193 n.
- Giovanni di Francesco di Caccino, 651.
- Giovanni di Guido da Parma, notaio, 649, 711 e n.
- Giovanni di messer Manenti, podestà, 647.
- Giovanni di Nagi da San Giovanni, notaio, 633 n.
- Giovanni di Pietro da Stia, notaio, 732 e n., 733 e n.
- Giovanni di Simone da Nizza, notaio, 648, 711 e n.
- Giovanni detto «Nanni» di Simone di Vanni, 432 n.
- Giove, notaio, 300 n.
- Girgensohn Dieter, 664 n., 665 n., 666 n.
- Girolami del Chiaro, famiglia, 273.
 Chiaro di Salvi, 273 n.
 Girolamo di Salvi, 273 n.
 Matteo di Testa, notaio, 566 n.
 Mompuccio di Salvi di Chiaro, 273 e n., 274 n.
 Remigio, frate, 273 e n., 274 n.
 Salvi del Chiaro, 273 n.
- Girolamo di Giovanni da Spoleto, 452 n.
- Giudi, famiglia, 442 n., 557 n.
- Giunta, notaio, 180.
- Giuntini Geronimo di messer Francesco, 729 n.
- Gloria Andrea, 233 n.
- Goldthwaite Richard Allan, 351 n., 513 n.
- Gonfalonieri da Piacenza Iacopo, podestà, 397 n., 404.
- Gori Orsola, 533 n.
- Grandone, notaio, 162 n.

- Graziolo di messer Corrado da Modena, notaio, 25 n., 103, 112 n., 168, 179 e n., 194 n., 196, 202 n., 204, 206 n., 245 e n., 246, 247, 321, 323 n., 408 n., 681 n.
- Grazzini da Staggia,
Iacopo, notaio, 634 n.
Simone, notaio, 563 n., 566 n., 634 n.
Tommaso di Matteo, notaio, 566 n.
- Gregorio (Pierre Roger de Beaufort), papa (XI), 664 e n.
- Grunzweig Armand, 83 n.
- Guadagnolo di Lando da Gubbio, 640 n.
- Gualazzini Ugo, 81 n., 94 n.
- Guardi da Montelungo Giovanni di ser Francesco, notaio, 740 e n.
- Guarino Antonio, XXIII.
- Guasti Cesare, XII, 9 e n., 77 n., 149 n., 155, 157 e n., 158 n., 169 n., 189 n., 211 n., 213 n., 214 n., 216 n., 223 e n., 224 e n., 424 n., 425 n., 506 n., 526 n., 551 e n., 585, 643 n.
- Guazzini Giulio, 532 n.
- Gucci Niccolò di ser Piero, notaio, 506 n.
- Guelfucci da Todi Niccolò, capitano, 568 n.
- Guenoux Charles, 582 n.
- Guerriero da Gubbio, cronista, 640 e n.
- Guglielmo, notaio, 162 n.
- Guglielmo di messer Quirico da Assisi, capitano, 227.
- Guicciardini Francesco, 577 n.
- Guidalotti da Perugia Alberto di Nino Lello, capitano, 647 n.
- Guido, frate, 630 n.
- Guidi Guidobaldo, 8 n., 113 n., 124 n., 491 e n., 711 n.
- Guidi, conti
famiglia, 488 n., 715.
- Guido di Battifolle, vicario, 350 n., 608.
- Ruggero, conte di Dovadola, 398 n.
- Guidi da Pratovecchio,
Bartolomeo di Guido, notaio, 213 n.
- Giovanni di ser Bartolomeo di Guido, notaio, 213 n., 502 n., 733 n.
- Guidi da Sestino Vivieno di messer Ermanno, podestà, 151 n.
- Guido da Pesaro, giurista, 638 n.
- Guido di ser Benvenuto di Guido da Cintoia, notaio, 175, 198, 199 n., 207, 226 n.
- Guido di Monaldo, 26 n.
- Guido di ser Rucco, notaio, 422 n.
- Guidotti Manfredi di Grimaldo, notaio, 175 e n., 180, 199 n., 505 n.
- Harrison Brian, 426 n.
- Heers Jacques, 676.
- Hegel Georg Wilhelm Friedrich, 129 n., 603.
- Hegel Karl (von), 233 n.
- Hierseman Karl, 426.
- Iacopi Girolimo (Geronimo), 453 n.
- Iacopo, notaio, 180.
- Iacopo da Orvieto, notaio, 453 n.
- Iacopo di ser Antonio di Iacopo da San Paolo, notaio, 351 n., 482 n., 566 n.
- Iacopo di Bino, 351 n.
- Iacopo di Bonamico, notaio, 629, 630 e n.
- Iacopo di Domenico da Vinci, notaio, 731 e n.
- Iacopo di Giovanni, notaio, 19 n., 628 n.
- Iacopo di messer Guido da Bolsena, giudice, 421 e n.
- Iacopo di Lippo di Boninsegna da San Gimignano, notaio, 179 n.
- Iacopo di Pagno di Buoninsegna da Vespignano, notaio, 199 n.
- Iacopo di Silvestro di Giovanni, notaio, 555 n.
- Ildefonso di San Luigi (Giulio Gaspare Maria Frediani), 238 n., 271 e n., 274 n., 341 n., 401 n.
- Kirshner Julius, 219 n., 669.
- Klapisch-Zuber Christiane, 506 n.
- Klein Francesca, XXII, 90 n., 103 n., 110 n., 111 n., 141 n., 157 n., 175 n., 189

- n., 190 n., 192 n., 194 n., 197 e n., 205 e n., 206 n., 347 n., 638 n.
- Klein Giovanni Battista, 3n., 83 n.
- Kluch Michele, 8n., 572, 574, 577, 578 n.
- Lachman Karl, 615 n.
- Lagia, monna, 40.
- Lambardi da Sommaia, famiglia, 423 n.
- Lamioni Claudio, 530 n.
- Lando di Puccio, 636 n.
- Lapo da Mugnone, notaio, 26 n.
- Lapo di Gino da Paterno, notaio, 431 n., 433 n.
- Lapo di ser Giovanni, notaio, 422 n.
- Lapo di messer Giovanni da Prato, giudice, 42, 44, 45 n., 47, 48, 49, 355, 357 n., 515 n., 643 e n.
- Lapo di Rinovante, 20 n.
- Larson, Pär, 485 n.
- Lasi da Padova Giovanni, giudice, 477.
- Lazari Vincenzio, 580 n.
- Lazzarini Isabella, 128 n., 154 n.
- Lazzi Giovanna, 648 n.
- Leicht Pier Silverio, 93 n.
- Lenzoni Carlo, giurista, 573 n., 576 n.
- Levi-Pisetzky Rosita, 503 n.
- Lisini Alessandro, 677 n.
- Lorenzo, converso della badia di Settimo, 252 e n., 256 n., 262, 510, 681 n.
- Lorenzo, notaio, 505 n.
- Lorenzo di ser Cione di Buonaiuto, notaio, 321.
- Lorenzo di Credi, pittore, 433 n.
- Lotti Pandolfo, 566 n.
- Lottieri di Salvo, notaio, 109 n.
- Lotto, chierico, 19 n., 628 n.
- Lotto di Gianni, notaio, 18 n., 29, 628 n.
- Lotto detto «Degli Statuti» di Puccio, notaio, 31 n., 338 n., 346, 422 n., 505 e n., 605 n., 632 n., 633 n., 635 e n., 636 e n., 645.
- Luca, frate camarlingo, 49, 509, 642 n.
- Luca della Morico da Gubbio, notaio, 640 n.
- Lucarelli Oderigi, 636 n., 641 n.
- Ludovico di Antonio di Rosso, podestà, 566 n.
- Ludovico di Bartolo, notaio, 263.
- Lugato Elisabetta, 500 n.
- Luigi del Burella, frate, 275.
- Lussemburgo, conti di
- Enrico, conte (VII) e imperatore (VII) del Sacro Romano Impero, 328 n., 365 n., 392 n.
- Maccanti da San Miniato Giovanni, notaio, 568 n.
- Maccanti da San Miniato Orazio di ser Giovanni, 568 n.
- Maceroli Filippo, notaio, 339 n., 422 n.
- Maccioni Migliorotto, 580 n.
- Machiavelli Geronimo di Angelo, giudice, 131 n.
- Machiavelli Niccolò, XXII, 589.
- Magalotti Filippo, 5.
- Maiarelli Andrea, 467 n., 468 n.
- Malatesti Biagio di Domenico di Biagio, copista, 65 n., 481 n., 485 n., 659 n., 661.
- Malatesti da Rimini,
- Malatesta di Pandolfo di messer Malatesta, 399 n.
- Malatestino, podestà, 399 n.
- Pandolfo di messer Malatesta da Rimini, 397 n., 398, 399 n.
- Pandolfo di Malatesta di Pandolfo di messer Malatesta da Rimini, 399 n.
- Malespini,
- Giachetto, 18 n.
- Ricordano, 18 n.
- Manca Ciro, 676 n.
- Mandich Giulio, 351 n., 513 n.
- Mangeri Niccolò, notaio, 558 n.
- Maniaci Marilena, 677 n.
- Manieri Niccolò di Checco, 505 n.
- Manni Domenico Maria, 150 n., 209 n., 266 e n., 538 n.
- Manno-Tolu Rosalia, XIX, XXII, 141 n., 190 n., 533 n., 548 n.

- Manuzzi Giuseppe, 271 n.
Manzoni Luigi, 570 n., 571 n., 579 n.
Marco, frate, 264, 347 n.
Marco, notaio, 162 n.
Marcon Susy, 500 n., 569 n.
Marchi Piero, XXII, 532 n., 533 n., 543 n.
Margherita, 635 n.
Marino da Gubbio, giurista, 638 n.
Mario di Antonio di Giovanni da Lamo-
le, notaio, 732 e n.
Mariotto di ser Giovanni di Bencino,
notaio, 560 n.
Marocchini da Montegranaro Giovanni
di Giorgio, giurista, 12 n., 58, 59 e n.,
60 e n., 61, 65, 68, 73, 89 n., 91 n.,
94, 95 e n., 114, 117, 118, 121, 122,
124, 125, 128 e n., 128 n., 129 n., 130
n., 270, 327, 430, 460, 461, 462 e n.,
464, 466, 470, 471, 472 e n., 473 e n.,
474 n., 477 n., 478 n., 480 n., 482 n.,
484, 487, 490 n., 491 e n., 492, 495
n., 496 n., 497 n., 504 n., 515 n., 518,
519 e n., 521, 522, 523 e n., 580 n.,
618, 622, 646 e n., 648 n., 651, 654
n., 660 n., 663 n., 667, 671, 673 n.,
710 n., 711 e n., 712 n., 720 n., 722
n., 723 n., 724 n., 726.
Marsini Sandra, XXII, 541 n.
Martelli Francesco, 532 n., 533 n., 548
n., 553 n.
Martelli Domenico di Niccolò, giudice,
131 n.
Martines Lauro, 649 n.
Martini,
 Giovanni di Luca di Martino, notaio,
 651, 652 n., 659 n.
Martino di Luca, notaio, 71, 76, 77 e n.,
78 e n., 157, 182, 493 n., 653, 718 e
n., 726 n., 727 n., 728 n., 731 n., 735.
Martini Giuseppe, 421, 426, 427 n., 499,
686 n., 719.
Martino (Ottone Colonna), papa (V),
664 e n., 665, 666 n.
Marzi Demetrio, XII, 9, 10 n., 76 n., 82
n., 133 e n., 146 n., 148 n., 149 n.,
156 n., 157 n., 158 n., 159 n., 160 n.,
163 n., 164 e n., 165, 168 n., 169 n.,
174 n., 183 e n., 184 n., 185, 189 n.,
190, 192 e n., 193, 202 n., 212 n.,
213 n., 226 n., 245 n., 252 n., 507 e
n., 511 n., 516 n., 552 n., 645 n., 653
n., 654 n., 655 n., 681 n., 701 n.
Masci da Foligno Giovanni, giudice,
35, 36 e n., 37, 38, 39, 41.
Masini Francesco, notaio, 339 n., 423 n.
Maso del Canello, notaio, 20 n., 27.
Maso di messer Ruggerino, 26 n.
Mattea, 635 n.
Matteo da Fogliano, podestà, 89 n.
Matteo di Bambuzio da Villa di Monte
Santa Maria, 639 n.
Matthew Henry Colin Gray, 426 n.
Mazzatinti Giuseppe, 556 n., 557 n.,
561, 640 n.
Mazzetti Piero, notaio, 160 n., 188 n.
Mazzoni Vieri, XXII, 82 n.
Mazzucchelli Giammaria, 641 n.
Medici,
 famiglia, 414 n., 613 n.
 Cosimo, duca poi granduca I di
 Toscana, XIV, 131, 152, 502, 530.
 Cosimo detto «Il Vecchio», 502, 568 n.
 Lorenzo detto «Il Magnifico», 566 n.,
 634 n.
 Piero di Cosimo detto «Il Vecchio»,
 502.
Megliorelli Giunta di ser Iacopo di
 Giunta, notaio, 199 n.
Mehus Lorenzo, 274 e n.
Meliadux da Ascoli, podestà, 422 n.
Mercati Angelo, 666 n.
Merli Sonia, 467 n., 468 n.
Michelini da Foltrano di Ascoli Piceno
 Antonio, giudice, 453.
Michele di ser Aldobrando di ser Albiz-
zo, notaio, 740 e n.

- Michele di Cione da Somnavilla, notaio, 431 e n., 432 e n., 433 n.
- Michele di Domenico di Benincasa, notaio, 563 n.
- Michelotti da Perugia Micheluccio di Giacomello, esecutore, 188 n.
- Migliorato, monaco di San Baronto, 162 n.
- Migliorini Bruno, 116 n., 117 n.
- Milanesi Gaetano, 433 n., 551 n.
- Mirabello, conti di
 Francesco di Cante da Montevecchio, podestà, 568 n.
 Monaldino di messer Cante, podestà, 647.
- Mito di Gianni, 19 n.
- Molho Antony, 219 n., 478 n.
- Momigliano Arnaldo, 14 n.
- Mommsen Theodor, 470 n.
- Monacchia Paola, 638 n.
- Monachi Niccolò di ser Bonaventura, notaio, 442 n., 443 n., 645 n.
- Monaci Ernesto, 274 n.
- Monaldi da Perugia Ercolano di messer Pietro di Monaldo, esecutore, 39, 641 e n.
- Monfasani John, 504 n.
- Monfiorito da Coderta, podestà, 425 n.
- Montelatici Antonio Filippo, 573 n.
- Monte Santa Maria, marchesi di
 Angelo di Guido, capitano, 229 n.
 Giovanni, podestà, 348 n., 644.
 Ugolino di Pietro, podestà, 433, 434 n.
- Morelli Pier Filippo, 550 n.
- Morelli Giacomo, 567 n.
- Morelli Timpanaro Maria Augusta, 141 n., 572 e n., 573 e n., 575 n., 576 n.
- Moreni Domenico, 665 n.
- Moroni Andrea, 500 n., 501 n., 502 n.
- Mosca di Salomone, 321.
- Munby Alan Noel Latimer, 500 n.
- Musto Ronald G., 504 n.
- Nacchianti Andrea di Cristoforo, notaio, 566 n.
- Naccio, notaio, 19 n., 628 n.
- Nappo Tommaso, 648 n.
- Najemy John M., 116 n.
- Nani Giacomo, 567 n.
- Nardi Altomanno di Giovanni, notaio, 731, 732 e n.
- Nelli Piero, notaio, 160 n.
- Neppi Bruno, 204 n.
- Neri Pompeo, 153 n., 209 n., 266 e n., 316 n., 421, 515 n., 532, 535, 576 e n.
- Neri di Baldese da Borgo, notaio, 26 n.
- Neri di Chello da Monterappoli, notaio, 569 n.
- Nerini Andrea, notaio, 339 n., 422 n.
- Nerini Filippo, notaio, 392.
- Nerli, famiglia, 557 n.
- Neroni Matteo, giurista, 673 n.
- Niccoli Lapo di Giovanni, 711 n.
- Niccolini,
 famiglia, 501 n., 502.
 Agnolo di Otto di Lapo, 502 n.
 Antonio, 500.
 Giuseppe, marchese, 501 n.
 Matteo di Agnolo di Otto di Lapo, 502 n.
 Otto di Lapo, giudice, 131 n., 502 e n.
 Nicolini Ugo, 90 n., 92 n.
- Niccolò da Padova, canonico, 674 n.
- Niccolò da Padova, giudice, 452.
- Niccolò di Angelo da Orvieto, giudice, 115.
- Niccolò di Cecco di Giovanni, 657 n.
- Niccolò di Luca da Gonnese, notaio, 453 n.
- Niccolò di Michele, cartolaio, 351 n.
- Niccolò di Michele di Feo di Dino, notaio, 131 n.
- Niccolò di Mino da Castelfiorentino, notaio, 633 n.
- Niccolò di Niccolò, 434.
- Ninci Renzo, 129 n., 653 n.
- Noto Paolo, 648 n.
- Oddo da Cortona, giudice, 31 n.

- Odifreddi Piergiorgio, 524 n.
Omodei Signorolo, 115.
Onesti da Pescia Niccolò di maestro Pietro di Michele di Puccino, notaio, 566 n.
Oraboni da Imola Giovanni, capitano, 291 n., 682 n.
Orlandi Gherardo di ser Ricciardo di Piero, notaio, 566 n.
Orlandi Stefano, 275.
Orsini Ignazio, 164 n.
Orsini da Roma Latino Malabranca, cardinale, 17, 330, 373, 412, 453, 556 n., 688, 690, 700, 703, 705.
Ottavante di Rigaletto, giudice, 26 n.
Ottinelli Piero, notaio, 321, 324 n.
Ottokar Nicola, 233 e n.
Owen Hughes Diane, 503 n.
Pacini da Montecatini Daniele di Lorenzo, notaio, 733 e n.
Pagani Giuseppe, 501 n.
Pagnini Giovan Francesco, XIX, 189 n., 197, 241, 263, 267 n., 413 n., 426, 439 n., 474 e n., 474 n., 516, 528 n., 533, 535 e n., 536 e n., 537 n., 538 n., 539 e n., 540 e n., 541 n., 544, 574 e n., 581 n., 619, 620, 623 n., 624, 696, 706, 707 n., 709, 741 n.
Pagnozzi Cristofano di Niccolò, notaio, 66, 717 e n.
Paleologi, imperatori bizantini, 223 n.
Palmarocchi Roberto, 3n., 8 e n., 9 n., 12 n., 29 n., 43 e n., 44 n., 53 n., 265 n., 319 e n., 326 n., 327 n., 330 n., 331 n., 336 n., 352, 356 e n., 357 n., 415 n., 424 e n., 428, 588 n., 592, 593, 594, 597, 599, 600, 606, 612, 613, 637 n.
Pampaloni Guido, 402 n.
Panciatichi, famiglia, 558 n., 559 n.
Pandolfini Angelo di Filippo, 711 n.
Panella Antonio, 218 n., 273 n.
Pansini Giuseppe, XXII, 530 n., 533 n., 541 n., 549 n.
Pansolli Lamberto, 91 n., 93 n., 100 n.
Panzini Alfredo, 116 n.
Paoli Cesare, 4 n., 30 n., 232 n., 271, 414 n., 582 e n., 583 e n., 584.
Paolini Clemente, XXIII.
Paolo di Castro, giurista, 5, 12 n., 62, 63, 64, 65 n., 67, 70 n., 72 e n., 74, 123 n., 124 n., 477 n., 478 n., 480 n., 485 n., 549 n., 560 n., 573, 580 n., 619, 641 n., 649 n., 650, 654 n., 661, 662 e n., 663 n., 664 n., 666, 667 e n., 668 e n., 669, 670 e n., 671, 672, 673, 674 e n., 716, 717 n.
Paolo di Cristiano da Crema, copista, 65 n., 482 n., 485 n., 652 n., 659 n., 660 n., 661.
Paolo di Giusto, 434.
Paolo di Volta di Bene, notaio, 455 n., 701 e n., 703, 704 e n.
Paolucci da Calboli Paolo, capitano, 348 n.
Paoluccio di Lello di Riguccio da Perugia, esecutore, 259 n., 348 n.
Papaleoni Giuseppe, 2 n., 556 n., 597, 630 n.
Papini Lucia, 571 n.
Pardessus Jean Marie, 582 n.
Parenti Marino, 572 n., 577 n.
Parkin Stephen, 500 n.
Passerini Luigi, 498 n., 501 n., 502 n., 551 n., 658 n.
Pastor (von), Ludwig, 666 n.
Pastori Paolo, 233 n.
Patriarchi Francesco, 153 n., 197, 209 n., 266 n., 316 n., 421, 436 n., 506 n., 531, 535.
Payne Thomas, 584 n.
Pellegrini Giuseppe, 541 n.
Perrens Fran ois Tommy, 218 n., 604 n.
Pertile Antonio, 9 n., 13 n., 104 n.
Peruzzi, famiglia, 398 e n., 399 n., 675.
Amideo, giudice, 398 n.

- Giovanni di Ranieri, 656 n.
 Guido, 398 n.
 Maria di Giovanni, 498 n.
 Simone, cavaliere, 398 n.
 Simone di Chiaro, giudice, 399 n.
 Petersen David S., 218.
 Petrarca Francesco, 675, 739 n.
 Petriboni Paolo di Matteo, 131 n.
 Petrucci Armando, 677 n.
 Petrucci Domenico di Tano, 132 n.
 Phillips Thomas, 426 e n., 500 n., 501 n., 584 n.
 Pianciano, conti di
 Battista di Simone da Spoleto, 568 n.
 Piano Mortari Vincenzo, 114 n.
 Piera, 633 n.
 Pierangeli Giuseppe, 210 n., 571 n.
 Piergiovanni di messer Neri da Montefalco, esecutore, 348 n.
 Piero detto «Delle Riformagioni» di ser Grifo, notaio, 105 n., 107, 111 n., 202 e n., 226 n., 491 n., 493 n., 507, 645 n.
 Pierozzi,
 Antonino di ser Niccolò, arcivescovo, 657 e n.
 Niccolò, notaio, 657 e n.
 Pieruzzi da Vertine Filippo di Ugolino, notaio, 157, 189, 212, 213 e n., 214, 215 n., 216 e n., 218 n., 223, 436, 459, 526, 529, 731 n., 731 n.
 Pietro, notaio, 700 n.
 Pietro di Giovanni da Ancarano di Abruzzo, giudice, 477, 647 n., 648 n.
 Pietrus Ghigensis (Ghiensis), Vedi Berardelli da Gubbio.
 Pietro di messer Pietro da Bolsena, capitano, 421 e n.
 Pietro di ser Dino da Reggio, notaio, 48, 644.
 Pietro di Giovanni da Spello, 439 n.
 Pincelli Maria Agata, 638 n.
 Pinto Giuliano, XII, 8 n., 85 n., 612.
 Piovan Francesco, 665 n.
 Piovani Pietro, XXIII.
 Pipa, monna, 655.
 Pirillo Paolo, 653 n.
 Pisano Andrea, scultore, XV.
 Platone, 465 n., 627.
 Poirot Louis, 271 n.
 Poliziano, Vedi Ambrogini Angelo.
 Polverini Iacopo, giudice, 526 n.
 Pomaro Gabriella, 270 n., 274 n., 330 n., 600 n.
 Poncarali da Poncarale, famiglia, 393 n.
 Iacopino, vicario, 397 n., 404.
 Maffeo di messer Fiorino, podestà, 393, 691 n.
 Popoleschi Bartolomeo di Giovanni, giurista, 648 n.
 Portici Antonio, 568 n.
 Pregianelli Geppo di Giambono del Cerra, 246, 247.
 Pucci Antonio, poeta, 739 n.
 Puccio detto «Massaro» da Gubbio, notaio, 637 n.
 Puccio (Puccino) di Tommaso di Giovanni da Gubbio, notaio, 38, 311 n., 637 e n., 638 n., 639 n.
 Pugnano da Fontana di Piacenza, giurisperito, 638 n., 639 n.
 Quinto Orazio Flacco, 627.
 Quirico di messer Cardolo da Narni, podestà, 36 n., 439 n.
 Rado Antonio, 121 n.
 Raducchi da Zara Iacopo, podestà, 568 n.
 Raggio Giovan Battista F., 580 n.
 Rainey Ronald E., 504 n.
 Rainaldo da Staffolo, podestà, 632.
 Rainuccio da Camerino, giudice, 632.
 Ramponi Francesco, giurista, 648 n., 649 n.
 Ranieri, notaio, 133.
 Ranieri di Piero da Volterra, notaio, 65 n., 482 n., 659 n., 660 e n.
 Ranieri Pietro di Stefano, podestà, 17.

- Ranuzzi, famiglia, 500 n.
 Rauty Natale, 1 n., 2 n., 8 n., 16 n., 92 n.
 Raveggi Leonardo, 571 n.
 Raveggi Sergio, 233 n.
 Repetti Emanuele, 365 n., 635 n.
 Rezasco Giulio, 271 n.
 Rhodes Denis E., 500 n.
 Ricci Antonio, 500 n.
 Ricci,
 Giovanni di Andrea, 246, 247.
 Salvestro di Ricciardo, 505 n.
 Stefania, XXII.
 Ricciardelli Fabrizio, 637 n.
 Ricco da Morano, giudice degli appelli,
 348 n.
 Rigobon Pietro, 82 n.
 Rinieri del Forese, giudice, 246, 247.
 Rinuccino di messer Iacopo da Montepulciano, giudice degli appelli, 404.
 Ristori Donato di Alberto, 240 n.
 Roberto di Giovanni da Alessandria,
 739 n.
 Rodocanachi Emmanuel, 503 n.
 Rogers Timothy, 500 n.
 Rolih Scarlino Maura, 648 n.
 Romiti Antonio, 147 n., 162 n., 210 n.,
 215 n.
 Romolo di Bartolomeo di Betto da
 Castelfranco di Sopra, notaio, 558
 n., 561 n.
 Ronconi da Rimini Filippo, capitano,
 474 n.
 Rondoni Giuseppe, 2 n., 4, 87 n., 88 n.,
 96 n., 331 n., 424 n., 556 n., 581 e n.,
 592 e n., 597, 606, 613, 630 n., 632 n.
 Rosoni Dino detto «Del Mugello», 603 n.
 Rosselli Stefano, 433 n.
 Rossello da Città di Castello, capitano,
 300 n.
 Rossi Adriana, 503 n.
 Rossi Vittorio G., 5 n.
 Rossi Rosso di Piero, 711 n.
 Rossi da Parma Andreasso di messer
 Ugolino, podestà, 439 n.
 Rotondi Clementina, 189 n., 526 n., 535
 n., 541 n.
 Rubinstein Nicolai, 210 n.
 Rusciolo da Gubbio, 640 n.
 Rustichelli Lorenzo di messer Giovan-
 ni, notaio, 174 n., 505 n.
 Saffo, 627.
 Salario, 633 n.
 Salem-Elsheikh Mahmoud, 468 n.
 Saliceti da Bologna,
 Bartolomeo di Giacomo, giurista,
 648 n., 648 n., 649 n.
 Riccardo di messer Pietro, podestà
 e giurista, 647 n., 648 n.
 Salterelli Lapo, giudice, 234.
 Saltini Guglielmo Enrico, 19 n.
 Salutati Piero di ser Coluccio, 739 e n.
 Salvadori Giulio, 274 n.
 Salvemini Gaetano, XVI, 8 e n., 12 n.,
 20 n., 42, 43 e n., 53 n., 81 n., 87 n.,
 88 n., 116 n., 233 e n., 235 n., 237
 n., 239 n., 265 n., 268 n., 271 e n.,
 274 n., 275, 279 n., 293, 295, 296,
 297 e n., 319 e n., 327 n., 331 e n.,
 336 n., 352, 356, 374 n., 375 e n.,
 396, 398 e n., 402 n., 405, 415 n.,
 428, 566, 580, 588 n., 590, 593, 595,
 596 n., 600, 604 e n., 605 e n., 606
 n., 614, 623, 708.
 Salvestrini Francesco, XII, 8 n., 82 n.,
 375 n., 397 n., 398, 428, 571 n., 586,
 586, 588 n., 594, 596 n., 604, 612,
 617 n.
 Salvetti,
 Niccolò, XV, 572 n., 573 e n., 574 n.,
 575, 576 n., 577 n., 580 n., 636 n.,
 663, 664 e n., 665 e n., 666.
 Tommaso di ser Iacopo, giudice, 131
 n., 516 n., 547 e n., 567 n., 568 n.
 Giovanni di Iacopo, notaio, 661 n.
 Salvi da Piacenza Giovanni di Iacopo,
 568 n.

- Salvi di Dino, notaio, 164 n.
- Salviati Cambio di Niccolò, notaio, 62, 653, 654, 655 n., 658 n., 717 e n.
- Samminiatielli Francesco, 501 n.
- Sandulli Aldo, 90 n.
- Sanguinacci (Sanguinazzi) da Padova Ilario, podestà, 568 n.
- Santalucia Bernardo, 470 n.
- Santarelli Umberto, 12 n., 91 n., 92 n., 93 n.
- Santini Pietro, 2 n., 3n., 4 n., 8 e n., 12 n., 43 e n., 53 n., 84 n., 133 e n., 162 n., 164 e n., 190 n., 191 n., 265 n., 319 e n., 327 n., 341 n., 352, 353 n., 354 n., 356, 359 n., 368 n., 375 e n., 394 e n., 395, 396, 397 n., 412 n., 415 n., 428, 540 e n., 582 n., 585 e n., 588 e n., 592, 596 n., 600, 606, 637 n., 685, 688, 691, 708.
- Sapegno Natalino, 14 n.
- Sapori Armando, 676.
- Sardi Tommaso di Matteo, frate, 274.
- Savelli Rodolfo, 128 n.
- Savigny (von), Friederich Karl, 578 n., 582 n.
- Savino Giancarlo, 541 n., 630 n.
- Sbriccoli Mario, 16 n., 63 n., 114, 115 n., 119 n.
- Scala Bartolomeo, 213 n.
- Scali Francesco di Branca, 393.
- Scarmali Gabriele Maria, 665 n.
- Scarpi da Parma Orlando, giudice, 640 n.
- Schiaffini Alfredo, 116 n., 507 n.
- Schupfer Francesco, 13 e n.
- Sclopis Federico, 582 n.
- Scopetani Vincenzo, 501 n.
- Scurzi Alessandro, 573 n., 576 n.
- Sella Pietro, 422 n., 579 n.
- Serianni Luca, 507 n.
- Serragli da Marcialla, famiglia, 339 e n.
Bonaiuto, 339.
- Serraglio, 340 n.
- Serragli da Pogna, famiglia, 339 n.
Belcaro di Buonaiuto, notaio, 339 n., 340 n.
- Sigisbuldi da Pistoia Guittoncino detto «Cino da Pistoia» di ser Francesco, giurista, 658.
- Signorini Simon Lorenzo, 154 n., 535, 538 n., 572, 575 n.
- Simeoni Gabriello, XIX, 157, 197, 267 e n., 426, 436, 516, 526 e n., 528 n., 536, 539 n., 696, 706, 709, 710, 741 n.
- Simone di Lapo da Campi, notaio, 175.
- Simone di Riccuccio di Maffeo da Gangalandi, notaio, 330 e n.
- Simonetti Mario, 597 n.
- Sinatti D'Amico Franca, 93 n.
- Sitran-Rea Luciana, 665 n.
- Socci Natali Fiorenza, 571 n.
- Soffredo, pievano di Massa, 162 n.
- Solaini Enzo, 4 n., 583 e n., 585.
- Solazzi Gino, 94 n.
- Soldanieri Niccolò, poeta, 739 n.
- Sorbelli Albano, 649 n.
- Sozzi Marco, 111 n.
- Spagnesi Enrico, 84 n., 120 n., 351 n., 469 n., 470 n.
- Spina di Falcone, 26 n.
- Spini Geri, 573 n., 576 n., 674 n.
- Stefani, Vedi Bonaiuti.
- Stickler Alfonso M., 674 n.
- Storti Storchi Claudia, 115 n., 128 n.
- Strocchia Sharon T., 503 n.
- Strozzi Andrea di Ubertino, 505 n.
- Swarzenberg Claudio, 126 n.
- Sznura Franek, 399 n., 478 n., 506 n., 601 n., 602, 630 n.
- Tabarrini Marco, 582.
- Taddei Elmi Giancarlo, 571 n.
- Taddeo detto «Degli Statuti» di Lapo, notaio, 42, 43 e n., 44, 45 e n., 46, 47, 48 e n., 49, 50, 53 n., 304 n., 310 n., 342, 353, 354 n., 355, 357 n., 366,

- 382 n., 383 n., 384 n., 386 e n., 395, 424 n., 515 n., 556 e n., 605 n., 643, 644 e n., 645.
- Taddeo di Todino da Gubbio, notaio, 640 n.
- Talenti da Fiesole Roberto, notaio, 499 n.
- Tanaglia Guglielmo di Francesco, giudice, 131 n.
- Tanzini Lorenzo, 53 n., 82 n., 105 n., 124 n., 148 n., 433 n., 468 n., 474, 476 e n., 478 n., 491, 492 n., 571 n., 601 n., 614, 646 n., 647, 668 e n., 673, 674 n., 711 n.
- Tanzini Reginaldo, 543 n.
- Tebaldotti da Bettona Andrea di messer Tebaldo, capitano, 647 n.
- Ternibili da Amelia,
Carlo, podestà, 300 n.
Matteo, esecutore, 242 n.
- Tessina, monna, 40.
- Timpanaro Sebastiano, 677 n.
- Tito Livio, 120 n., 468 n., 553 n., 589.
- Toccafondi Diana, 532 n., 533 n.
- Todini da Ancona Tommaso di Sirio, podestà, 633 n.
- Tommasino, frate, 630 n.
- Tommaso di Angeletto, 637 n.
- Tommaso di ser Piero di Angelo di Cione, notaio, 131 n.
- Tommaso di ser Puccio di Tommaso di Giovanni da Gubbio, giurista, 12 n., 38, 39 e n., 40 e n., 41, 42, 43, 44, 45 e n., 46, 47 e n., 49, 50, 51e n., 52, 53, 71, 89 n., 102, 103 n., 113, 114 e n., 119, 126 n., 128 n., 163 n., 172 n., 173 n., 195, 196 n., 197 e n., 198, 201, 204, 227, 228, 229 n., 265, 266, 267, 270 n., 292, 293 e n., 311 n., 327, 329 n., 345, 352, 354 n., 355, 357 n., 358, 373, 374, 379, 382 n., 386 e n., 413 n., 417, 425 n., 429, 430 e n., 431, 434, 436, 437 e n., 439 n., 440, 441 n., 443 n., 457 n., 458, 462 n., 476, 480 n., 482 n., 508, 509, 511, 512 n., 513 n., 515 n., 517 e n., 520, 522, 523 n., 529 n., 534 e n., 538 n., 555 n., 557 n., 592, 595 e n., 605 e n., 636, 637 e n., 638 n., 639 e n., 640 n., 641 e n., 642 e n., 643 n., 644, 645 e n., 667, 693 n., 697 n., 698, 699 e n., 700, 701, 703 e n., 705, 708, 709 e n.
- Torelli Pietro, 184 n.
- Tornaquinci Cipriano di messer Giachinotto, giudice, 568 n.
- Trabucchi Alberto, 465 n.
- Triboniano, 472 e n., 480 n.
- Trifone Pietro, 507 n.
- Turri da San Gimignano Rainuccio, notaio, 629 n.
- Toschi Domenico, giurista e teologo, 576 n.
- Tuschus, Vedi Toschi.
- Ubaldi Baldo, giurista, 118, 560 n.
- Ubaladini,
famiglia, 403, 404.
Caurenello di Ubaldino, 404.
Giovanni di messer Ugolino, 404.
Maghinardaccio di Giovanni di messer Ugolino, 404.
Tano di Castello, 404.
- Ubertini, famiglia, 488 n., 715.
- Ubertini da Gaville, famiglia, 158 e n., 393.
- Ubertino dello Strozza, giurista, 240 n.
- Uberto, 162 n.
- Ugo di Tuscia vedi Arles conti di.
- Ugodonici da Bologna Androino di Niccolò, giudice, 263 e n., 448, 682.
- Ugolino da Assisi, giudice, 31 n.
- Ugolino da Savignano, podestà, 40, 644 n., 645 n.
- Ugolino di Neri di Ugolino, notaio, 740 e n.
- Ulpiano, 216 n.
- Urbano (Bartolomeo Prignano), papa (VI), 664 e n.

- Vaccari Pietro, 649 n.
- Valentinelli Giuseppe, 567 n., 568 n.
- Vanelli da Gambassi Iacopo di Neri di Iacopo, notaio, 656.
- Vanni di ser Cecco di Ubaldo da Gubbio, notaio, 639 n.
- Vanni di messer Giovanni da Morano, giudice degli appelli, 348 n.
- Varanini Gian Maria, 128 n.
- Vasari Giorgio, 433 n.
- Vasina Augusto, 468 n.
- Vecchietti, famiglia, 338 e n., 339 n., 422, 443 n.
- Vecchietti Filippo, 641 n.
- Verde Armando, 84 n.
- Verga Marcello, 577 n.
- Vernati Pino, podestà, 296 n.
- Verrocchio, Vedi Andrea di Francesco di Cione.
- Vespucci Amerigo di Nastagio, notaio, 567 n.
- Vicario Mario C., 470 n.
- Vignoli Paola, 584 n.
- Villani,
 Filippo, cronista, XVI.
 Giovanni, cronista, 20 n., 27, 43 n., 89 n., 164 n., 233, 315, 316 n., 398, 401 n.
 Matteo, cronista, 160 n., 640 n.
- Villari Pasquale, 233 n., 256 n., 271, 697 n.
- Visconti da Milano,
 famiglia, 57.
 Giangaleazzo, duca, 414 n., 415 n.
 Giovanni, arcivescovo, 36 n.
- Visdomini da Firenze Gherardo di Uberto, 26 n.
- Visdomini da Piacenza Albertaccio, capitano, 404.
- Vitali Stefano, XXII, 533 n., 538 n., 547 n., 549 n., 551 n., 581 n.
- Vitelleschi da Corneto Giovanni, arcivescovo, 664 e n., 665 e n., 666.
- Vitelli da Todi Niccolò, podestà, 569 n.
- Viti Paolo, 53 n., 82 n., 102 n., 141 n., 190 n., 246 n., 401 n., 631 n., 636 n.
- Vivoli Carlo, 82 n., 153 n., 189 n., 526 n., 532 n., 533 n.
- Volpe Gioacchino, 507 n.
- Volpi da Soncino Bartolomeo, giurista, 5, 12 n., 62, 63, 64, 65 e n., 66, 67, 477 n., 480 n., 485 n., 549 n., 573, 649 e n., 650 e n., 651, 652 e n., 658 n., 659 n., 660 n., 662 e n., 663 n., 666 n., 668 e n., 673, 674 n., 716, 717 n., 722 n., 725 n.
- Volta, notaio, 455 n.
- Willoweit Dietmar, 115 n., 128 n., 437 n.
- Zabarella da Padova,
 Bartolomeo, giurista, 664, 665 e n., 666 e n.
 Francesco, giurista, 662 e n., 663 e n., 664 e n., 666 e n.
 Marino, giurista, 664, 665, 666 e n.
- Zaccaria Raffaella Maria, 102 n., 246 n., 401 n., 631 n., 636 n., 665 n.
- Zambeccari da Bologna Carlo, giurista, 477.
- Zardo Antonio, 664 n.
- Zdekauer Ludovico, 2 n., 9 n., 603 n.
- Zeno Apostolo, 568 n., 569 n.
- Zonta Gasparo, 664 n.
- Zorzi Andrea, XII, 8 n., 53 n., 233 n., 408 n., 428, 567 e n., 569 n., 586, 601 n., 602, 604, 606, 610.
- Zuliani Dario, 575 n.

NOMI DI LUOGHI

- Abruzzo, 477.
Agliaia (Pt), 553 n.
Aguglione, 240 n.
Albinea (RE), 40, 644, 692, 693 n., 699 e n., 703 e n.
Alessandria, 422 n., 739 n.
Altopascio (Pt), 398 n.
Amelia (Tr), 242 n., 300 n., 642 n., 689 n.
Ancarano (Te), 477, 647 n.
Ancona, 568 n., 633 n.
Aosta, 585 n.
Arezzo/Aretini, 300 n., 365 n., 559 n., 643 n., 648 n., 712, 722, 726.
Arles, 104 n.
Arno, fiume, 315, 316 n., 342 n., 390, 502 n., 513 n., 610.
Ascoli Satriano (Fg), XVI.
Ascoli Piceno, 31 n., 263 e n., 422 n., 448, 452, 453, 639 n.
Assisi (Pg), 31 n., 227.
Barbiaccia (Pi), 723.
Barcellona, 582 n.
Basilicata, XVI.
Battifolle (Ar), 350 n.
Bergamo, 115.
Bettona (Pg), 647 n.
Bibbiena (Ar), 647 n.
Bologna/Bolognesi, XII, 147 n., 162 n., 179, 196, 202 n., 204, 210 e n., 224, 232 e n., 233 n., 263 e n., 376 n., 448, 467, 468 n., 477, 568 n., 570 e n., 579, 613 n., 643 e n., 644 n., 647 n., 648 n., 649 n., 674 n., 682.
Bolsena (Vt), 421 e n.
Bordignano (Fi), 403.
Borgo San Lorenzo (Fi), 96 n., 371 n.
Brescia, 235 n., 266, 393, 397 n., 404, 534 n., 691 n.
Brienza (Pz), XVI.
Budrio (Bo), 648 n.
Buonsollazzo (Fi), 632 n.
Calboli (FC), 348 n.
Caltanissetta, 649 n.
Camaggiore (Fi), 403.
Camerino (Mc), 477, 569 n., 608, 632.
Campi (Fi), 175, 476 n., 632 n., 633 n.
Cancellara (Pz), XVI.
Caposelve (Ar), 302, 365 e n.
Cappello (Fi), 635 n.
Carmignano (Po), 404.
Casale Monferrato (Al), 585 n.
Casteldurante, Vedi Urbania.
Castelfiorentino (Fi), 62, 303 n., 357 n., 633 n., 658, 717 e n.
Castelfranco di Sopra (Ar), 476 n., 558 n.
Castellina (Si), 432 n.
Castelluccio, 733 e n.
Castiglionchio (Fi), 223 n.
Castiglionfiorentino (Ar), 565 n.
Castro (Vt), 5, 12 n., 62, 63, 64, 65 n., 67, 70 n., 72, 74, 123 n., 124 n., 477 n., 478 n., 480 n., 485 n., 549 n., 560 n., 573, 619, 641 n., 649 n., 650, 654 n., 661 e n., 662 e n., 663 n., 666, 667 e n., 668 e n., 669, 670, 671, 672, 673, 674 e n., 716, 717 e n.
Catalogna/Catalani, 582 n.
Catignano (Pe), 732 e n.
Cerreto Guidi (Fi), 158 e n.
Certaldo (Fi), 365.

- Chieri (To), 585 n.
 Cintoia (Fi), 175, 198, 199 n., 207, 226 n.
 Città di Castello (Pg), 126 n., 300 n., 569 n., 647.
 Civenna (Co), 117 n.
 Coderta (Tv), 425 n.
 Coiano (Po), 476 n.
 Colle Valdarno, 423 n.
 Colle Valdelsa (Si), 175, 179, 206 n., 226 n., 227, 229 n.
 Compitobbi (Fi), 341 n.
 Cornacchiaia (Fi), 403.
 Corneto (Vt), 665, 666.
 Corniolo (Fi), 553 n.
 Cortona (Ar), 31 n., 467 n.
 Costanza, 663 n., 664 n.
 Crema (Cr), 65 n., 482 n., 485 n., 652 n., 659 n., 660 n.
 Dicomano (Fi), 635 n.
 Dovadola (FC), 398 n.
 Efeso, 667.
 Elsa, fiume, 357 n.
 Europa, 125, 532.
 Feltre (Bl), 570 n.
 Fermo (Ap), 662 n.
 Ferrara/Ferraresi, 570 n.
 Fiesole (Fi), 499 n., 635 n.
 Fiesolello (Fi), 656.
 Figline (Fi), 443 n.
 Foltrano (AP), 453.
 Fogliano, 89 n.
 Foligno (Pg), 35, 36, 37, 39, 41.
 Fontana (Pc), 638 n., 639 n.
 Francavilla Fontana (Br), XVI.
 Francia/Francesi, 104 n., 186.
 Friburgo, XV, 574 n.
 Gambassi (Pi), 656 n.
 Gangalandi (Fi), 330 e n., 702 e n.
 Gaville (Fi), 393.
 Genova, 57, 202 n., 570, 579, 584 n.
 Germania, 582 n.
 Germonte, 162 n.
 Gonnese (CA), 453 n.
 Gubbio/Eugubini (Pg), 38, 43, 52, 89 n., 102, 128 n., 196 n., 227, 265, 267, 292, 293 e n., 311 n., 327, 345, 352, 357 n., 392, 425 n., 430, 440, 458, 480 n., 509, 515 n., 517 e n., 534 n., 538 n., 593, 605 n., 636, 637 e n., 638 n., 639 n., 640 e n., 641 n., 642 n., 643 e n., 644, 647, 693 n., 697 n., 698, 699 e n., 700, 701, 703 e n., 705, 708, 709 e n.
 Imola, 291 n., 682 n.
 Impruneta (Fi), 663 n., 664 n.
 Italia (Lombardia), 13 n., 14, 103 n., 125, 127 n., 232, 315, 328 n., 532, 584 n., 614 n., 665 n.
 Ivrea (To), 585 n.
 Lamole (Fi), 732 n.
 Lanciolina (Ar), 404.
 Laterina (Ar), 62, 65 n., 657, 660 n., 717 e n.
 Lavagna (Ge), 202 n.
 Lecce, XVI.
 Leccio (Fi), 442 n., 443 n.
 Limonta (Lc), 117 n.
 Linari (Fi), 365.
 Lipsia, 426, 427 n.
 Lombardia, 485 n.
 Lodi, 415 n.
 Londra, 427 n.
 Loro Ciuffenna (Ar), 365.
 Lucca, 162, 232, 233 n., 643.
 Lumena (Fi), 134 e n.
 Macerata, 569 n.
 Mantova, 233 e n.
 Marche, 582.
 Marcialla (Fi), 339 e n.
 Marradi (Fi), 223 n.
 Marsiglia, 104 n.
 Massa, 162 n.
 Matelica (Mc), 210.
 Messina, 453.
 Metz, 582 n.
 Milano, 115, 414 n., 415 n., 640 n.
 Mirabello (PU), 568 n.

- Modena, 4, 103, 105 n., 204, 233 e n.,
239, 240, 247, 567 n., 644 n., 645 n.
Molfetta, XVI.
Moncalieri (To), 585 n.
Montale (Pt), 553 n.
Montaperti (Si), 340 e n., 341 n.
Montecatini (Pt), 733 n.
Monte di Santa Maria in Giorgio, Vedi
Montegiorgio.
Montefalco (Pg), 348 n.
Montegiorgio (Ap) (Monte di Santa
Maria in Giorgio), 474 n.
Montegrano (Ap), 12 n., 58, 59 e n.,
60 e n., 65, 68, 73, 89 n., 91 n., 94,
95 e n., 114, 117 118, 121, 122, 124,
125, 128 n., 129 n., 130 n., 217, 270,
327, 430, 461, 462 e n., 464, 466,
467, 470, 472 e n., 473 n., 474 n.,
477 n., 478 n., 480 n., 482 n., 484,
487, 490 n., 491 e n., 492, 495 n.,
496 n., 497 n., 504 n., 518, 521, 522,
523, 580 n., 618, 622, 646 e n., 648 e
n., 651, 654 n., 660 n., 663 n., 667,
671, 673 n., 710 n., 711 e n., 712 n.,
721 n., 722 n., 723 n., 724 n., 726.
Montegrossolino, 301 n., 365.
Montelucio della Berardenga (Si), 301
n., 365.
Montelungo (Mc), 740 e n.
Montemurlo (Po), 365.
Montepulciano (Si), 404.
Monterappoli (Fi), 569 n., 704 e n.
Monte Santa Maria (Pg), 229 n., 348 n.,
433, 434 n., 474 n., 639 n., 644.
Montevarchi (Ar), 263.
Montevecchio (PU), 568 n., 647.
Montieri (Gr), 507 n.
Morano (Mo), 348 n.
Mozzano (Ap), 263 e n.
Mugello, 36 n., 403, 609, 610 n.
Mugnone, fiume, 406 n.
Napoli, XXIII, 210 n., 399 n., 613 n.
Narni (Tr), 36 n., 439 n., 647 n.
Nizza, 585 n., 649 e n., 711 e n.
Ombrone, fiume, 397 n.
Orvieto (Tr), 115, 182, 348 n., 453 n., 643.
Oxford, 500 n.
Padova/Padovani, 232, 233 n., 452, 453
e n., 477, 568 n., 663, 664, 665 n.,
666, 674 n.
Panzano (Fi), 365.
Paperino (Po), 656 n.
Parma, 439 n., 640 n., 649, 711 e n.
Pasano (Pg), 36.
Paterno (Fi), 199 n., 339 n., 431 n., 432
n., 433 n.
Pavia, 649.
Pergola (PU), 448 n., 639 n.
Perugia, 39, 188 n., 259 n., 348 n., 467,
568 n., 613 n., 640 n., 641 e n., 643,
647 n.
Pesaro (PU), 638 n.
Pescia (Pt), 567 n.
Petroio (Fi), 422 n.
Piacenza, 397 n., 404, 569 n., 638 n., 639 n.
Pianciano (Pg), 568 n.
Pietrafitta, 386 n.
Pisa/Pisani, XII, 1 n., 15, 16, 57, 92 n.,
120, 154 n., 180, 211, 223 n., 233 e
n., 399 n., 467, 468, 469 n., 470 n.,
535 n., 579, 581 e n., 582 n., 584,
613 n., 711 n., 721 e n., 722 e n.
Pistoia/Pistoiesi, 1 n., 2 n., 7 n., 16, 92 n.,
154 n., 162 e n., 232, 233 n., 397 n.
Poggibonsi (Si), 71, 480 n., 482 n., 660,
718 e n.
Pogna, XV, 2, 3 n.
Poncarale (Bs), 393, 397 n., 691 n.
Portoferraio (Li), 500 n.
Prato/Pratesi, 42, 47 e n., 49, 162, 232,
233 n., 235 n., 397 n., 432 n., 475 n.,
515 n., 568 n., 643 e n.
Pratovecchio (Ar), 213 n.
Rasoio, Vedi Rossoio.
Reggio Emilia, 40, 48, 644 e n., 645 e n.,
692, 693 n., 699 e n., 703 e n.

- Rimini, 397 n., 474 n.
 Rionero in Vulture (Pz), XVI.
 Rocca San Casciano (FC), 476 n.
 Roma, 664 n.
 Romagna, 569 n., 610.
 Romena (Ar), 733 e n.
 Rosate (Mi), 115 e n., 216 e n.
 Rossoio (Fi), 505 n.
 Saliceto (Cn), 477.
 San Baronto (Pt), 162 n.
 San Gimignano (Si), 62, 179 n., 499 n.,
 528, 629 n., 655, 656 e n., 658 n.,
 688, 690 e n., 717 e n., 723.
 San Giovanni Valdarno (Ar), 365, 633
 n., 723.
 San Lorenzo alle Corti (Pi), 623.
 San Miniato (Pi), 720, 723, 740 n.
 San Piero a Sieve (Fi), 311.
 San Salvatore di Settimo (Fi), 49, 96 n.,
 632 n., 642 n.
 San Severino (Mc), 505 e n.
 Santa Croce sull'Arno (Pi), 569 n.
 Santa Maria a Casignano (Fi), 432 n.
 Santa Maria a Ellero (Fi), 96 n., 670 n.
 Santa Maria del Trebbio (Fi), 623.
 Santo Stefano in Botena (Fi), 403.
 Sardegna, 453 n.
 Sassoferrato (An), 69 n., 118.
 Sassovivo (Pg), 642 n.
 Savignano (Mo), 40, 644 n., 645 n.
 Savona, 210.
 Scana, 406 n.
 Semifonte (Fi), 190.
 Serra (Ar), 519.
 Sestino (Ar), 151 n.
 Sesto Fiorentino (Fi), 18 n., 339 n., 629.
 Settimo (Fi), 252, 262, 347 n., 510, 681 n.
 Siena/Senesi, XII, 1 n., 2 n., 3, 4 n., 158 e n.,
 233 e n., 340, 404, 500 n., 643, 674 n.
 Sieve, fiume, 96 n., 371 n.
 Signa (Fi), 162 n.
 Sommaia (Fi), 423 n.
 Sommovilla (Si), 386 n., 432 n.
 Soncino (Cr), 5, 12 n., 62, 63, 65, 485 n.,
 549 n., 649 n., 650 e n., 651, 652 n.,
 658 n., 659 n., 660 n., 668, 716.
 Soresina (Cr), 235 n., 294.
 Soricina, Vedi Soresina.
 Spello (Pg), 439 n.
 Spoleto (Pg), 452 n., 568 n., 647.
 Staffulo (An), 348 n., 632.
 Staggia (Si), 158 n., 566 n., 634 n.
 Stia (Ar), 732 e n.
 Terni, 452 n.
 Terranuova Bracciolini (Ar), 131 n.
 Tirli (Gr), 365.
 Todi (Pg), 448 n., 453, 568 n.
 Torino, 584 n.
 Toscana (Tuscia), 3n., 80 n., 548, 571,
 577 n., 582, 584 n., 608.
 Trebbio, 3n.
 Trento, 666.
 Treviso (Marca Trevigiana), 103 n.
 Umbria, 582.
 Urbania (PU) (Casteldurante), 474 n.
 Urbino, 537 n.
 Valdambra, 9 n.
 Valdarno, 406 n., 423 n.
 Valdarno Inferiore, 235 n.
 Valdarno Superiore, 365 n.
 Valdipesa, 422 n.
 Venezia, 103 n., 108 n., 433 n., 453 e n.,
 557, 567, 568 n., 571 n., 579, 584 n.
 Verona, 570.
 Vertine (Si), 174, 189, 436.
 Vespignano (Fi), 199 n.
 Vezzano (Fi), 404.
 Vicenza, 570 n.
 Vico, 176 n., 193 n., 199 n., 227.
 Villamagna (Fi), 19 n., 331 e n., 332 n.
 Vinci (Fi), 731 e n.
 Visso (Mc), 569 n.
 Viterbo, 210, 662 n.
 Volterra (Pi), 4 e n., 65 n., 154 n., 482 n.,
 582, 583 e n., 659 n., 660 e n., 723.
 Zara, 568 n.

ENTI E MATERIE

- Bologna,
- Archivio di Stato, 500 n.
- Camera
 - degli Atti, 147 n., 210 n.
 - del Comune, 210 e n.
- Ebrei, 568 n.
- Studio, 674 n.
- Chiesa/Papato/Papa, 186, 329 n., 507, 596, 662, 664 e n., 665.
- Fiesole,
- Vescovado/Vescovo, 715.
- Firenze,
- Accademia Florentia Mater, XIX.
- Ambasciatori, 117 n., 356 n., 365 n., 399 n., 569 n.
 - Anziani, 102, 164 n., 191, 336 n.
 - Anziani, Notaio, 142, 164 n., 190 e n.
- Approvatori della Sicurezza, 356 n., 365 n.
- Approvatori degli Statuti delle Arti, 365 n.
- Arbitri Statutari, 17, 18, 19 n., 20 n., 21, 22, 23, 24 e n., 25 e n., 26, 27, 28, 29, 104 e n., 238 n., 259, 270, 281, 324, 325, 328, 329 n., 337, 340 n., 341 n., 343, 365 n., 384 n., 400, 604 n.
 - Coadiutore del Notaio degli Arbitri Statutari, 320, 322, 324, 327 n.
 - Notaio degli Arbitri Statutari, 320, 322, 324, 327 n., 329, 341, 407, 416, 427, 590.
- Archivio
 - Centrale di Stato/di Stato di Firenze, XIV, XVII, 11, 185, 219 n., 220, 222, 275, 318 n., 385 n., 399 n., 413 n., 421 n., 427 n., 499, 504 n., 515, 526, 535 e n., 546, 547, 548 e n., 549 e n., 550 e n., 551, 554, 557, 557, 584, 593, 599, 600, 601, 604 n., 685 n., 706 n., 719, 727 n., 734.
- dei Confini, 543 n.
- dei Contratti, 530 e n., 548 n., 581 n.
- della Badia Fiorentina, 555.
- della Camera delle Comunità, 539 e n., 549 n.
- della Parte/dei Capitani di Parte, 515, 535, 538 n., 539, 549 n., 576 n., 696 n.
- della Gabella dei Contratti, 530.
- delle Riformagioni/di Palazzo, 83 n., 84 n., 85 n., 141 n., 153 n., 154 n., 157, 175 n., 176 n., 183 e n., 189, 191, 192 e n., 193, 194 n., 197 e n., 199, 200, 204 n., 205, 206 n., 207 e n., 208, 210, 211, 220, 222, 223, 224, 266, 267 n., 269, 326 n., 355, 412 n., 413 n., 421 e n., 425, 426, 436, 443 n., 455, 457, 459, 493, 497, 516, 517 n., 526 n., 529, 530, 533, 535, 536, 537 e n., 538 n., 539 n., 540 e n., 541 e n., 542, 543 n., 544 n., 547 n., 548 n., 549 e n., 550 n., 551 e n., 552 n., 553 n., 557 e n., 569 n., 570, 573, 574 e n., 575, 576 e n., 581 e n., 610, 617, 685, 688 n., 695 n., 696, 700 n., 706, 727 n., 729 n., 731.

- delle Tratte, 539 n.
- dell'Ospedale degli Innocenti, 566, 673 n.
- Diplomatico, 734.
- Generale, 153 n.
- Generale del Monte, 153 n., 219 n., 222, 316 n., 530, 536.
- Niccolini (vedi anche Biblioteca Niccolini), 500, 502 n.
- Arcivescovado/Vescovado/Arcivescovo/Vescovo, 3 n., 134, 264, 292, 397 n., 663 n., 657 e n., 663 n., 664, 665, 715.
- Arte/Arti
 - Consoli, 56, 66, 404, 717 n.
 - dei Beccai, 265, 534 n.
 - di Calimala, 83 n., 311 n.
 - dei Calzolari, 265, 341, 534 n.
 - dei Calzolari, Consoli, 341 e n., 342 n.
 - del Cambio, 83 n., 311 n.
 - dei Fabbri, 265, 534 n.
 - dei Giudici e Notai/del Proconsolo, 26 n., 27, 58, 62 n., 63, 72, 152 n., 176 n., 316 n., 565 n., 576 n., 629, 634 n., 653, 654, 655 e n., 656, 657 e n., 658, 669, 716, 722 n.
 - dei Giudici e Notai/del Proconsolo, Camarlingo, 654, 656, 657.
 - dei Giudici e Notai/del Proconsolo, Consoli, 301 n., 653, 654, 655, 656, 657.
 - dei Giudici e Notai/del Proconsolo, Proconsolo, 27, 316 n., 635 n., 653, 654, 655, 657.
 - dei Giudici e Notai/del Proconsolo, Provveditore, 152 n.
 - della Lana, 83 n., 311 n.
 - dei Maestri di Pietra e Legname, 265, 534 n.
 - dei Medici, Speciali, Merciai, Sellai e Pittori, 83 n., 507 n.
 - dei Rigattieri, 265, 534 n.
 - di Por Santa Maria, 83 n.
- Auditore
 - delle Regalie, 548 n.
 - delle Riformagioni, 537, 547 e n.
 - Fiscale, 153 n., 526 n.
- Avvocatura Regia, 542, 547, 560 n.
- Balia
 - (Consiglio) degli Ottantuno, 59, 60, 61, 65 n., 66 e n., 67 e n., 68, 69, 70 e n., 71, 121, 122, 470, 717 e n., 718 n.
 - dei Quattordici, 201 n., 264, 303 n., 304 n., 402.
 - del 1434, 498 n.
- Beni dei Ribelli
 - Giudice/Notaio dei Beni dei Ribelli, 38, 137, 151, 300 n., 311, 359 n., 512 n., 515, 638 n., 639 n.
 - Ufficiale Forestiero sui Beni dei Ribelli, 311 n., 638 n.
 - Ufficiali sui Beni dei Ribelli, 286, 300 n., 384, 512 n., 515, 636 n., 637.
- Biblioteca
 - Comunale Centrale di Firenze, 567 n.
 - dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, 560, 673 n.
 - di Santa Maria Novella, 242, 270 n., 271, 272, 274 n.
 - Libreria di San Paolino, 273.
 - Magliabechiana, 271 n.
 - Marucelliana, 560, 564.
 - Medicea Laurenziana, 560 e n., 564.
 - Nazionale Centrale di Firenze, 239, 242, 270, 271, 274 n., 275, 293, 427 n., 556, 560, 564, 648 n.
 - Niccolini (vedi anche Archivio Niccolini), 500, 584 n.
 - Riccardiana, 482 n., 560, 565.
- Camera
 - degli Atti, 41, 47 n., 120, 137, 146

- n., 153 n., 158, 160 n., 162, 165, 166, 172 n., 174, 183 n., 184 e n., 185, 186, 187 n., 197, 203, 204, 205, 206 n., 208, 209, 222, 224, 269, 310, 317 n., 331 n., 490, 491 n., 505 n., 506 e n., 517 n., 529, 531, 532 n., 534, 538 n., 551 n., 555 n., 569 n., 570, 634 n., 635.
- degli Atti, Notai, 555 n., 569 n., 633 n.
 - del Comune, 10, 23, 31, 32, 41, 44, 47 e n., 51 n., 62, 63, 73, 77, 81, 82 n., 110, 113, 133, 134, 135, 138, 138 n., 139, 140 e n., 141 e n., 142, 143 e n., 144 e n., 145 e n., 146, 147 e n., 148, 149 e n., 150 n., 151, 152 e n., 153 n., 154 n., 155 n., 157, 158 n., 159 n., 160 n., 161, 162 e n., 163 n., 165, 166, 167, 170 e n., 172 n., 173, 174 n., 175, 176 e n., 177, 178 e n., 179 e n., 180, 181, 182, 183 e n., 187 e n., 189, 190, 191 e n., 192 e n., 193 e n., 194, 195, 196, 198 e n., 199, 200, 201 e n., 204 n., 205, 206 e n., 207 e n., 210, 227, 244, 257 n., 263, 264, 265, 267, 269 e n., 316, 317, 320, 324 n., 326 n., 347 n., 355 e n., 358, 386, 390, 391, 403, 413 n., 415, 418, 421 e n., 427, 433, 436, 443 n., 458, 481 n., 490, 503, 516 n., 517 n., 529, 538 n., 568 n., 575 n., 610, 633 n., 648 n., 651, 652, 657 n., 658, 667 e n.
 - del Comune, Armadi, 137, 149 e n., 158, 160 e n., 162 n., 191, 213 e n., 219 n., 223, 224, 436 n., 525, 526 n., 528 n., 534 n., 535 n.
 - del Comune, Camarlinghi, 23, 28, 29 n., 37, 45 n., 48 e n., 49, 55, 61 n., 73, 106 n., 125 n., 134, 138 n., 139 n., 140 n., 141, 149 e n., 155, 156 n., 160 n., 161, 162, 165, 167, 172 n., 175, 188 n., 208 n., 220 n., 264, 300 n., 324 e n., 325, 344, 347 e n., 349 n., 380, 433, 454, 455, 563, 629 n., 631 n., 636 n., 668, 725 n.
 - del Comune, Massai, 154, 162.
 - del Comune, Notai, 186 n., 188 n., 195, 340 n., 367, 485 n.
 - del Comune, Notai Custodi degli atti, 28, 41, 46 e n., 47, 137, 138 n., 139 n., 141, 143 e n., 144, 145 n., 146 e n., 148, 149, 150, 151 e n., 155 e n., 158 e n., 159 e n., 161, 169, 170 n., 171 e n., 172 n., 174 n., 178 n., 188 n., 195, 197, 201, 204, 227, 228, 505 n., 526 n.
 - del Comune, Notaio dell'Armadio, 157 n., 160 n., 161 n., 170 n.
 - del Comune, Nunzi, 300 n.
 - del Comune, Ragionieri, 300 n., 359 n.
 - dell'Arme, 151 n., 159 n., 192 n., 244, 252, 256 n., 262 e n., 269, 346, 349 n., 511 n., 636 n.
 - dell'Arme, Camarlinghi, 28, 29 n., 49, 81 n., 159 e n., 161 n., 181, 188 n., 252, 264, 347 e n., 349 e n., 402 n., 434, 509 e n., 563, 600, 642 n., 681 n.
 - Fiscale, 141 n., 150 n., 153 n., 154 n., 166, 183, 184 n., 189, 197, 209 n., 265, 266 e n., 267, 316, 494, 530, 531 e n., 533, 534, 535, 538 n., 539 e n., 568 n., 572, 654 n.
 - Cancelleria/Cancelliere (vedi anche Notaio Dettatore, Notaio delle Riformagioni), 117 n.
 - Armadi, 215 n.
 - Capitani della Cittadella di Pisa, 721 e n.
 - Capitano della Massa/del Popolo e Difensore delle Arti e degli Artefici, Conservatore della Pace/Generale

- di Custodia, 17, 21, 22, 23, 30 n., 54, 72, 81, 92 e n., 97 e n., 98, 99, 100, 103, 106 n., 107, 108 n., 125 n., 126 n., 137 e n., 138 n., 140 n., 143 n., 144 e n., 151, 153 n., 154 n., 155 n., 165, 167, 168, 178 n., 185, 186 e n., 191, 195 n., 202 n., 204 e n., 226 n., 228, 229 n., 234, 237, 238, 245, 249, 264, 279, 280, 282, 287, 288, 291 n., 293, 294, 295 e n., 296 n., 300 n., 311 n., 317, 336 n., 348 e n., 359 n., 360, 376 n., 388 n., 404, 414 n., 415 n., 421, 436, 439 n., 454 n., 487 n., 498 n., 499 n., 534, 568 n., 591, 603 e n., 605 n., 606, 609, 637, 638 n., 646, 647 e n., 682 n., 714, 715, 733 n., 734.
- Notaio, 168 e n.
 - Capitano di Arezzo, 111 n., 722.
 - Capitano di Pistoia, 111 n.
 - Capitano di Volterra, 723.
 - Collegi, vedi Dodici Buonuomini e Gonfalonieri di Compagnia.
 - Compagnie del Popolo, 521, 522, 522 n., 523 n., 524 n., 606.
 - Conservatori delle Leggi, 569 n.
 - Consiglio/Consiglieri
 - degli Ottanta, 556 n.
 - dei Cento, 24, 25, 98, 105 n., 106 n., 234, 294, 295, 297, 302, 310 n., 535 n., 607, 608, 718.
 - dei Centotrentuno, 67.
 - dei Duecento, 67, 537 n.
 - dei Quarantotto, 67.
 - dei Sapienti, 340.
 - del Capitano o del Popolo, 4 n., 11, 17, 18, 19 e n., 22, 24 e n., 25, 27, 28, 29, 30 n., 31, 33, 35, 40, 41, 47, 49, 51, 53, 54 e n., 55, 57, 59, 60, 61, 65 n., 66, 67, 68, 69, 70 e n., 71 e n., 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80 n., 83 n., 85, 86, 87, 89 n., 91, 92 n., 98, 99, 101, 102 e n., 103 e n., 104, 105 e n., 106, 109, 110, 111, 112, 122, 125 e n., 126 n., 131, 141 e n., 145 n., 154, 157, 164, 165, 167, 168 e n., 169, 171, 172 n., 181, 182, 192 n., 198, 200 e n., 204 e n., 205, 206 n., 207, 208 n., 211, 214, 223, 227, 234, 235, 236 n., 237, 238 e n., 245, 252, 268, 290 n., 293, 298 n., 300 n., 301 e n., 304, 305, 308 n., 310, 312, 321, 324, 325, 330, 337, 338 n., 339, 341 e n., 344 n., 347, 348 e n., 353, 355 n., 364, 365 n., 392, 395, 397 n., 399, 400, 402, 404, 407 n., 415 n., 417, 423, 431 e n., 435, 442 n., 447, 476 n., 477 n., 508, 509 e n., 510 n., 516, 521, 527, 528, 535 n., 563, 575, 585 n., 603 e n., 606, 607, 608, 611, 629, 631 e n., 637, 644, 679, 718, 731 n., 732 n.
 - delle Capititudini delle Arti, 20 n., 21, 24, 25, 27, 29 e n., 33, 35, 36, 39, 54 e n., 70 n., 71 e n., 86, 102, 137 n., 195, 196 n., 234, 237, 280, 293, 301 n., 320, 321, 327 n., 328, 329 n., 407 n., 443 n., 607, 608.
 - del Podestà o del Comune, 4 n., 11, 17, 18, 19 e n., 24 e n., 27, 28, 29, 30 n., 33, 35, 40, 41, 47, 49, 51, 53, 54 e n., 55, 57, 59, 60, 61, 62, 65 n., 66, 67, 68, 69, 70 e n., 71 e n., 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80 n., 83 n., 85, 86, 87, 89 n., 91, 98, 99, 101, 102 e n., 103 e n., 104, 105 e n., 106, 109, 110, 111 e n., 112, 122, 125 e n., 126 n., 131, 141 e n., 145 n., 154, 157, 164, 165, 167, 168 e n., 169, 170 n., 171, 172 n., 181, 182, 192 n., 198, 200, 204 n., 205, 206 n., 207, 208 n., 211, 214, 223, 227, 234, 235, 237, 238 e n., 245, 252, 268, 290

- n., 293, 294, 298 n., 300 n., 308 n., 310, 312, 324, 325, 330, 337, 338 n., 339, 341 e n., 344 n., 347, 348 e n., 353, 355 n., 364, 392, 395, 397 n., 399, 400, 402, 404, 417, 423, 431 e n., 435, 442 n., 447, 476 n., 477 n., 508, 509 e n., 510 n., 516, 521, 527, 528, 535 n., 563, 575, 585 n., 603 e n., 606, 607, 609, 611, 629, 631 e n., 637, 679, 718, 731 n., 732 n.
- di Giustizia, 152 e n., 497.
 - Notaio, 4 n., 193, 240.
- Consoli
- del Comune, 340 n., 341 n., 414 n.
 - del Mare, 180, 582 n., 722.
- Decima Granducale, 576 n.
- Dieci di Balìa, 183, 184 n., 414 n., 495, 496 n., 542, 543, 720, 721 n.
- Notaio/Cancelliere, 213 n.
- Difensori del Contado e del Distretto, 636 n., 723.
- Notaio, 636 n.
- Dodici Buonomini/Collegi/Tre Maggiori, 21, 24, 31 n., 32, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 46, 47 n., 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 66, 67 e n., 68, 69, 70 n., 71 e n., 72, 75, 76, 78, 79, 110 n., 117 e n., 122 n., 128 n., 169, 176 n., 218, 235, 243 n., 245, 264, 292, 324, 364 e n., 381 n., 393, 401, 432 n., 433 n., 455 n., 456 n., 476, 486, 519, 535 n., 542, 555 n., 607, 712, 717 n., 721 n.
- Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia, 30 n., 38, 39, 92, 97, 107, 108 n., 137 e n., 145 n., 151, 153 n., 154 n., 171, 172 n., 186 e n., 188 n., 201, 203 n., 238, 241, 242 e n., 243 n., 245, 250, 257, 258 e n., 259 e n., 262, 263 e n., 264, 265, 279 e n., 285 n., 287, 288, 289, 293 e n., 300 n., 302, 306, 307 e n., 309, 310, 311 n., 317, 348 e n., 359 n., 393, 401, 414 n., 436, 448 e n., 452 e n., 454, 455, 474 n., 534, 569 n., 603 e n., 607, 637, 641 e n., 644, 682, 702, 715, 729, 734.
- Estimo, 72.
 - Notai dei Camarlinghi dell'Estimo, 634.
 - Ufficiali, 86 n., 634, 682, 704, 704 e n.
 - Ufficiali, Coadiutori del Notaio, 263.
 - Ufficiali, Notaio, 263.
- Gabella/Gabelle
- dei Contratti, 316, 432 n., 519, 523 n., 529, 531 n., 548 n., 714, 716.
 - dei Contratti di Arezzo, 712.
 - dei Contratti di Arezzo, Ufficiali della Gabella, 726.
 - del Vino, 519, 523 n.
 - del Sale, 414 n.
 - del Sale, Doganieri, 632 n.
 - del Sale, Gabellieri, 301 n.
 - Giudice, 139 n., 715.
 - Maggiore, Gabellieri, 300 n.
 - Notaio, 401.
 - Ufficiali delle Gabelle, 149 n., 509, 514, 515, 516 n., 633 n., 636 n., 740.
 - Ufficiali delle Gabelle, Notaio, 632.
- Giudice Consultore e Avvocato, 643.
- Giudice dei Beni dei Ribelli, vedi Beni dei Ribelli.
- Giudice degli Appelli e Nullità, 92, 93, 100, 137 e n., 143 n., 144, 151, 152, 154 n., 187 n., 202 n., 264, 286, 300 n., 348 e n., 359 n., 404, 414 n., 436, 534, 645 n.
- Giudice del Biado, vedi Grascia.
- Giudice della Piazza di Orsanmichele, vedi Grascia.

- Giudice/Ufficiale delle donne, degli ornamenti e delle vesti, 92, 137, 151, 187 n., 264, 359 n., 436, 505 e n., 506 n., 741 n.
 - Notaio, 740 n.
- Gonfaloniere di Giustizia/Signoria/Tre Maggiori, 18, 20 n., 21, 23, 24 e n., 25 e n., 30 n., 31 n., 32, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45 e n., 46 e n., 47 e n., 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56 e n., 57, 58, 59, 60, 66, 67 e n., 68, 69, 70 n., 71 e n., 72, 75, 76, 77 n., 78, 79, 83 n., 86, 87, 89 n., 92, 97, 99, 100, 103 e n., 106 e n., 108 n., 110 e n., 113 n., 117 e n., 122 n., 125 e n., 126 n., 128 n., 131, 137 n., 138 n., 139 n., 140 n., 141 e n., 142 n., 143 n., 144 e n., 145 e n., 146 n., 147 n., 148, 149 e n., 154, 155 n., 156 e n., 158 e n., 159 e n., 160 n., 161 n., 164, 166, 167, 168 e n., 169, 170 n., 171, 174, 176 e n., 177 e n., 178 n., 184 n., 186, 187, 191 e n., 192 e n., 193 e n., 194 n., 195 n., 196 n., 207, 210, 211, 213 n., 218, 221 n., 223 n., 227, 235 e n., 236 n., 237, 238, 245, 247, 248, 252, 254, 255 n., 264, 268, 270 n., 273, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 297, 298 e n., 299 e n., 300 n., 301 n., 309, 310, 312, 316, 317, 320, 321, 324, 326 n., 331 n., 337, 341, 344 n., 346, 347 n., 349 n., 351 n., 358, 364 e n., 378, 381 n., 392, 393, 401, 402, 423 n., 425 n., 433 n., 440, 455 n., 469 n., 471, 474 n., 476, 477, 486, 488 n., 493 n., 494, 498 n., 508, 509, 515 n., 517 e n., 518, 519, 535 n., 542, 555 n., 563, 603 e n., 607, 633 n., 638 n., 644, 647 n., 658 n., 680, 712, 713, 715, 717 n., 721 n.
- Granduca, 80 n., 537, 548 n., 571 n., 573, 578 n., 580 n., 581 n., 584 n.
- Grascia, 100 n., 660 n.
 - Giudice della Piazza di Orsanmichele, 264.
 - Giudice del Biado, 300 n.
 - Sei del Biado, 85 n., 311, 365 n.
 - Ufficiali dell'Abbondanza, 182, 710 n., 720.
 - Ufficiali della Grascia, 85 n., 633 n.
 - Ufficiali dell'Annona, 84.
 - Ufficiali della piazza di Orsanmichele, 137, 151, 359 n., 636 n., 660 n.
- Istituto di studi superiori, XIV.
- Magistrato Supremo, 153 n., 541 n.
- Massaio del Comune, 138 n.
- Mercanzia, 56, 67, 83 n., 100, 538.
 - Ufficiale Forestiero, 83 n., 100, 344 n.
 - Ufficiali, 56, 66, 397 n., 404, 653 n., 717 n.
- Monte Comune, 67, 89 n., 160 n., 184 n., 197 e n., 209 n., 212 n., 219 e n., 221, 222 n., 266 e n., 350 n., 413 n., 529, 533, 538 n., 539 e n., 548 n., 662 n.
 - Camarlingo, 655 n.
 - Notaio, 351 n.
 - Riformatori, 414 n.
 - Scrivani, 77 n., 160 n., 351 n., 667 n.
 - Scrivani, Camarlinghi, 73, 74, 77 e n., 221 e n., 222, 659 n., 660 n.
 - Ufficiali della Diminuzione, 60, 61, 62 n., 63, 65 e n., 67 e n., 68, 73, 75 n., 130 n., 160 n., 212 n., 220 n., 350, 491 n., 497, 649 n., 650, 651, 652 e n., 658 n., 659 n., 660 n., 662, 663 n., 667, 671, 713 n., 725 n.
 - Ufficiali della Diminuzione, Notai, 651, 652 n., 659 n.
- Monte dei Preti, 232.
 - Ufficiali Livellari, 220 n., 222 n.

- Notai addetti alla cancellazione delle condanne, 145, 162, 310.
- Notaio dei Beni dei Ribelli, vedi Beni dei Ribelli.
- Notai dei Camarlinghi delle Casse, 222.
- Notaio dei Difetti, 645 n.
- Notaio della Cassa, 453 n.
- Notaio delle Estrazioni, 117 n.
- Notaio/Cancelliere delle Riformagioni (vedi anche Cancelliere, Notaio Dettatore), 28, 66, 73, 76, 77 n., 78 n., 98, 105 n., 107 e n., 108 n., 111 n., 112, 117 n., 125, 131, 141 e n., 154, 157 e n., 158 e n., 160 n., 163, 165, 166, 167, 168, 169 e n., 170 e n., 171 e n., 172 e n., 174, 175, 176 e n., 177 e n., 178, 180, 181 e n., 182, 186, 187 n., 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201 e n., 202 e n., 203, 204 n., 205, 206 e n., 207, 208, 211, 212, 213 n., 214, 218 n., 224, 227, 229 n., 239, 243 n., 245 n., 246, 254, 268, 301, 321, 356 n., 401, 402 n., 436, 441, 502 n., 507, 517 n., 631, 646 n., 653, 654, 655, 660, 681 n., 701 e n., 703, 704 e n., 718 e n., 731 n., 732 n., 733 n.
 - Coadiutore, 71, 174 n., 175 n., 176 n., 194 n., 212 e n., 242, 245 n., 432 n., 447, 448 n., 454, 455 n., 475 n., 569 n., 645 e n., 701 e n., 703, 704 n., 718 e n., 731 e n., 732 n., 733 n., 733 n.
- Notaio Dettatore (vedi anche Notaio delle Riformagioni), 193.
- Otto di Guardia e Balìa/di Pratica, 56, 66, 70 n., 452 n., 502 n., 542, 682, 717 n., 733.
- Parte Guelfa/Magistrato di Parte, 82 n., 195 n., 196 n., 367 n., 515 n., 621.
 - Capitani, 56, 66, 70 n., 515, 516 n., 717 n.
 - Sindaci, 195 n., 196 n., 321 n.
 - Ufficiali dei Fiumi e Magistrato di Parte, 515 n.
 - Ufficiali della Torre, 381 n., 515 e n., 636 n., 714, 716.
- Penzionieri, 243 n., 524 n.
- Podestà e Difensore della Libertà, 17, 22, 23, 30 n., 36 e n., 89 n., 91 n., 92 e n., 93, 94, 95 n., 97, 100, 103, 104, 106 n., 107, 108 n., 111 n., 126 n., 137 e n., 138 n., 139 n., 143 n., 144 e n., 150 n., 151, 152 n., 153 n., 154 n., 156 e n., 157, 165, 168 n., 178 n., 182, 185, 186 e n., 188 n., 194 n., 195 n., 202 n., 203 n., 204 n., 234, 238 e n., 245, 249, 264, 266, 279, 280, 282, 283, 287, 288, 293, 296 n., 300 n., 301 n., 317, 336 n., 348 e n., 354 n., 355 n., 359 n., 360, 393, 397 n., 404, 409, 414 n., 421, 424, 425 n., 433, 434 n., 436, 438 n., 439 n., 441 n., 449, 452, 453 e n., 454 n., 455, 465 n., 474 n., 477 n., 487 n., 497, 534 e n., 566 n., 568 n., 594, 596, 602, 605 n., 632, 633 n., 637 e n., 638 n., 644 e n., 646 e n., 647 e n., 715, 734.
 - Notaio, 144 e n., 145 n., 146 n., 165, 168.
- Podestà
 - di Arezzo, 111 n.
 - di Barbiarella, 723.
 - di Massa e Cozzile, 724.
 - di Montecatini, 724.
 - di Pistoia, 111 n.
 - di Prato, 568 n.
 - di San Gimignano, 723.
 - di San Giovanni, 723.
 - di San Miniato, 723.
 - di Santa Maria a Monte, 724.
- Pratica Segreta, 537 e n., 540, 542, 547 e n.
- Priori delle Arti/Signoria/Tre Mag-

- giori, 18, 20 n., 21, 23, 24 e n., 25 e n., 28, 30 n., 31 n., 32, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45 e n., 46 e n., 47 e n., 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56 e n., 57, 58, 59, 60, 61, 66, 67 e n., 68, 69, 70 n., 71 e n., 72, 75, 76, 77 n., 78, 79, 83 n., 86, 87, 89 n., 92, 97, 99, 100, 101, 102, 103 e n., 106 e n., 108 n., 110 e n., 113 n., 117 e n., 122 n., 125 e n., 126 n., 128 n., 137 n., 138 n., 139 n., 140 n., 141 e n., 142 n., 143 n., 144 e n., 145 e n., 146 n., 147 n., 148, 149 e n., 154, 155 n., 156 e n., 158 e n., 159 e n., 160 n., 161 n., 164, 166, 167, 168 e n., 169, 170 n., 171, 174, 176 e n., 177 e n., 178 n., 184 n., 186, 187, 191 e n., 192 e n., 193 e n., 194 n., 195 n., 196 n., 202 n., 207, 210, 211, 213 n., 218, 221 n., 222 n., 223 n., 227, 234, 235 e n., 236 n., 237, 238, 243 n., 245, 246, 247, 248, 252, 254, 255 n., 264, 268, 270 n., 273 e n., 274 n., 278, 279, 281, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 297, 298 e n., 299 e n., 300 n., 301 n., 309, 310, 311, 312, 316, 317, 320, 321, 324, 326 n., 331 n., 337, 340 n., 341 e n., 344 e n., 346, 347 n., 349 n., 351 n., 358, 364 e n., 378, 381 n., 392, 393, 401, 402, 423 n., 425 n., 433 n., 435, 440, 455 n., 469 n., 471, 474 n., 476, 477, 486, 488 n., 494, 508, 509, 515 n., 517 e n., 518, 519, 535 n., 542, 555 n., 563, 603 e n., 607, 631 n., 633 n., 638 n., 644, 647 n., 655, 658 n., 680, 712, 715, 717 n., 721 n.
- Notaio, 41, 45 n., 47 n., 66, 117 n., 141 n., 142 n., 154, 155 e n., 159 e n., 186, 191, 192 e n., 193 e n., 221, 242, 270 n., 303 n., 321, 392, 433 n., 486, 493 n., 555 n., 569 n., 628 n., 631 e n., 633 e n., 634, 635 n., 644, 645 n., 653, 654, 655, 656 e n., 658, 660, 661 e n., 702 e n., 717 e n., 740 n.
 - Proconsole, vedi Arte dei Giudici e Notai.
 - Regolatori dell'Entrata e dell'Uscita, 222 e n., 350 n., 494, 517 n.
 - Ruota, 152 e n.
 - Auditore, 550 n.
 - Giudici, 152 n.
 - Sedici Gonfalonieri di Compagnia/Collegi/Tre Maggiori, 24, 31 n., 32, 33, 35, 36, 39, 46, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 66, 67 e n., 68, 69, 70 n., 71 e n., 72, 75, 76, 78, 79, 117 e n., 122 n., 128 n., 176 n., 218, 235, 238, 243 n., 245, 246 e n., 247, 248, 264, 270 n., 289, 292, 297 n., 299 n., 310, 312, 364 e n., 381 n., 401, 432 n., 433 n., 455 n., 456 n., 476, 486, 493 n., 519, 521 n., 522 n., 524 n., 535 n., 542, 555 n., 607, 712, 717 n., 720, 721 n.
 - Segreteria Vecchia, 539 n., 548 n.
 - Sei di Arezzo Cortona e Pistoia, 85 n., 496 n., 517 n.
 - Sei del Biado, vedi Grascia
 - Notaio, 142, 154, 311.
 - Sei sulla Cittadella di San Miniato, 720.
 - Signori della Moneta, 164 n., 311, 350 n., 365 n.
 - Notai, 311.
 - Signoria, vedi Priori delle Arti e Gonfaloniere di Giustizia.
 - Sindaco del Comune, 140 n., 144 n., 644.
 - Soprastanti alle Stinche, 636 n.
 - Studio, 60, 62, 64, 72, 73, 75 n., 84 n., 95 n., 114, 121, 122, 125, 128 n., 218, 270, 327, 448 n., 460, 473 n., 474 n., 477 n., 478 n., 480 n., 484, 485 n., 488, 492, 493 n., 496,

- 523 e n., 524 n., 534, 535 n., 536, 558 n., 575, 619, 649 n., 650, 663 n., 664 n., 667, 674 n., 713, 720.
- Ufficiali, 538, 725.
 - Supremo Tribunale di Giustizia, 154 n.
 - Tre Maggiori, vedi Priori delle Arti, Gonfaloniere di Giustizia, Dodici Buonomini, Gonfalonieri di Compagnia.
 - Ufficiale/Ufficiali sui Beni dei Ribelli, vedi Beni dei Ribelli.
 - Ufficiali dei Difetti, 636 n.
 - Ufficiali degli Stipendiari, 636 n.
 - Ufficiali dei Fiumi, vedi Parte Guelfa/Magistrato di Parte.
 - Ufficiali del Catasto, 154 n.
 - Ufficiali dell'Abbondanza, vedi Grascia.
 - Ufficiali dell'Annona, vedi Grascia.
 - Ufficiali della Condotta, 364, 365 n., 401, 538, 636 n., 741 n.
 - Notaio, 644 n.
 - Ufficiali della Grascia, vedi Grascia.
 - Ufficiali sulla Costruzione delle Mura, 636 n.
 - Ufficiali della Torre, vedi Parte Guelfa/Magistrato di Parte.
 - Ufficiali delle Castella, 85 n., 182.
 - Ufficiali sulle vendite dei beni del Comune, 310, 380, 415 n.
 - Ufficio dello Specchio, 184 n.
 - Notaio, 117 n., 184 n., 720.
 - Vicario Regio, 245, 246, 249, 388 n., 397 n., 404, 608.
 - Zecca, 576 n., 632.
 - Notaio, 164 n.
- Frankfurt a. M.,
- Max Planck Institute, 665 n.
- Gubbio,
- Sezione di Archivio di Stato, 639 n., 640 n., 643 n.
 - Capitano del Popolo, 639 n.
 - Consiglieri del Consiglio del Popolo, 639 n.
 - Gonfaloniere di Giustizia, 641 n.
 - Podestà, 640 n.
- Impero/Imperatore, 70, 186, 507, 596, 613 n.
- Londra,
- Biblioteca
 - British Library, 500.
 - Phillips, 500 e n.
- Modena,
- Archivio di Stato, 645 n.
 - Biblioteca Estense, 567 n.
- Oxford,
- Bodleian Library, 500 n.
- Padova,
- Studio, 674 n.
 - Università, 665 n.
- Perugia,
- Archivio di Stato, 467 n.
- Pisa,
- Anziani, 543.
 - Archivio di Stato, 550 n., 581 n.
 - Arte degli Scafaiuoli, 414 n.
 - Consoli, 15 n.
 - Studio, 535 n.
- Aragona e Maiorca,
- Regno, 343 n., 344 n.
- Napoli,
- Regno/Re, 613 n.
- Sardegna,
- Regno, 584.
- Roma,
- Biblioteca del Senato, 570 n.
- San Gimignano,
- Podestà, 332 n.
- Siena,
- Archivio di Stato, 550 n.
 - Biblioteca Comunale degli Intronati, 500 n.
 - Studio, 674 n.
- Venezia,
- Biblioteca Marciana, 500 n., 557, 567, 569 n.

Finito di stampare nel mese di dicembre 2009
dalla Tipografia Mura
Via Palestro 34 - 00185 Roma